

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XII — Sessione 1874-75

ROMA, 1874

COTTA E COMP. TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

Palazzo Madama.

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

all'apertura della Prima Sessione della Legislatura XII^a

IL 23 NOVEMBRE 1874

Alle ore undici antimeridiane S. M. colle LL. AA. RR. il Principe di Piemonte e il Duca d'Aosta recavasi in treno di gala al palazzo di Monte Citorio; una salva di 21 colpi di cannone annunciava l'arrivo di S. M.

S. A. R. la Principessa Margherita precedeva di pochi istanti S. M.

Alle carrozze del Real Corteo faceva scorta d'onore la Guardia Nazionale a cavallo di Roma: le legioni di fanteria della medesima e le truppe del presidio erano schierate lungo le vie per le quali transitava il Corteo Reale, acclamato dagli iterati evviva e dagli applausi della popolazione.

Le Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati ricevevano S. M. ed i Reali Principi sotto al padiglione eretto innanzi alla porta del palazzo di Monte Citorio, e li accompagnavano nell'aula.

L'arrivo di S. M. e dei RR. Principi fu salutato con vivissimi applausi dai signori Senatori e Deputati sòrti in piedi, e dalle tribune.

S. A. R. la Principessa Margherita prese posto nella tribuna Reale.

S. M., com'ebbe risposto, inchinandosi, ai calorosi applausi, si assise sul trono collocato nel luogo della tribuna della Presidenza, avendo alla sua destra, in piedi, sui gradini del trono, S. A. R. il Principe di Piemonte, ed alla sinistra S. A. R. il Duca d'Aosta.

Ai due lati del trono presero posto le LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti i Ministri Segretari di Stato, i grandi dignitari di Corte, le Reali Case militari di S. M. e dei Reali Principi.

S. E. il Ministro dell'Interno, presi gli ordini da S. M., invitava i signori Senatori e Deputati a sedere; quindi sulla formola di cui dava lettura, chiamava con appello nominale i signori Senatori nuovamente nominati, ed i signori Deputati, a prestare il giuramento.

Compiuto l'appello, S. M. pronunziava il seguente discorso:

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

Il mio primo pensiero, nel ritrovarmi in mezzo ai rappresentanti della nazione, è di rivolgere parole di gratitudine al popolo italiano per le cordiali sue dimostrazioni nel venticinquesimo anniversario del mio Regno. (*Vivissimi e ripetuti applausi.*)

Quelle dimostrazioni tornarono tanto più grate al mio cuore, quanto furono più spontanee ed universali. (*Applausi.*)

Pari all'affetto di cui mi ha dato prova il paese, io confido che sarà lo zelo della nuova Legislatura nel proseguire l'opera del riordinamento dello Stato.

La legislazione civile fu unificata; dev'esserlo anche la penale. Essa è stata soggetto di maturi studi nel Senato, e vi sarà riproposta. Io spero che dalle discussioni vostre escirà un Codice degno della scienza e del nome italiano. *(Benissimo.)*

La riforma del giure commerciale, desiderata dal paese e promessa dal Governo, avrà principio dalle Società. L'ingerenza governativa vi sarà ristretta, la responsabilità degli amministratori resa più efficace. *(Applausi.)*

Il mio Governo vi proporrà alcuni provvedimenti per ristabilire la pubblica sicurezza in quelle provincie dove fosse gravemente turbata. Voi seguirete nello accoglierli l'esempio delle nazioni più civili, e dei Parlamenti più gelosi delle pubbliche libertà, le quali cadono in dispregio dei popoli, se non guarentiscono la sicurezza delle persone e degli averi. *(Fragorosi applausi ed evviva al Re.)*

I nuovi ordinamenti militari fecero buona prova, ed io sono altero scorgendo i progressi dell'esercito, al quale mi legano i più vivi affetti e le più care tradizioni della mia vita. Bisogna compiere l'opera, e provvedere anche alla difesa dello Stato.

La Marina militare, da cui dipende tanta parte della nostra fiducia nell'avvenire, sarà pure argomento delle vostre deliberazioni.

Il mio Governo vi presenterà progetti di legge intesi a riordinare alcune imposte, a fine di ripartirle più equamente e renderle più semplici e fruttuose. Sarà questo il principio di una graduata riforma del nostro sistema tributario ed amministrativo, il quale, creato in momenti difficili e concitati, ha bisogno di una ponderata revisione. *(Benissimo.)*

Intanto bisogna far sosta a nuove spese *(Applausi)*; il Parlamento avrà quindi ad occuparsi di quelle sole, per le quali fu già preso impegno, o la cui urgenza sia evidente. Però il mio Governo, nel proporvele, vi indicherà insieme nuovi provvedimenti atti a farvi fronte.

Non dipartendovi da tali norme, Voi riuscirete a porre nel bilancio del Regno l'equilibrio, che è il più ardente desiderio della nazione. Il conseguimento di questo fine sarà compenso e conforto ai tanti sacrifici che il popolo ha sostenuto con nobile coraggio. *(Approvazioni.)*

Così il risorgimento italiano, scevro di ogni macchia, avrà anche questo vanto, sì raro nella storia dei mutamenti politici, di non aver accolto mai il pensiero di venir meno alla pubblica fede. *(Applausi ripetuti.)*

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI,

105

Sono lieto di assicurarvi che ci troviamo in buonissime relazioni con tutte le potenze estere. Io ricevo con gioia continue testimonianze del pregio in cui è tenuta dalle altre nazioni l'amicizia dell'Italia. *(Benissimo.)*

È questo il premio della moderazione e della fermezza del nostro contegno. Perseverando in esso, l'Italia continuerà a dimostrare come la libertà congiunta coll'ordine, possa risolvere i più ardui problemi, e non fallirà alla sua meta gloriosa.

La Provvidenza ci ha assistito in ogni passo, e quest'anno è stata larga al paese di raccolti copiosi. Ne avranno sollievo le classi meno agiate, al cui bene il mio pensiero è ognora rivolto. Ringraziamo insieme Iddio, e colla costante virtù dei propositi e degli atti continuiamo a meritare la protezione e l'aiuto. *(Clamorosi applausi ed evviva al Re.)*

S. E. il Ministro dell'Interno dichiarò, in nome del Re, aperta la XII Legislatura del Parlamento; quindi S. M. e i Reali Principi, salutati da lunghi unanimi applausi, uscirono dall'aula, ed accompagnati fino al padiglione esterno dalle Deputazioni del Parlamento, fecero ritorno al Real palazzo.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

II.

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

Presidenza del Presidente DES AMBROIS.

SOMMARIO — Designazione dei quattro Segretarii provvisorii — Approvazione del processo verbale dell'ultima tornata — Comunicazione dei RR. Decreti di nomina del Presidente e dei quattro Vice-Presidenti del Senato per la prima Sessione della XII Legislatura, e di quelli di nomina di nuovi Senatori — Discorso del Presidente — Suono di petizioni — Omaggi — Squittinio segreto per la nomina dei quattro Segretarii e dei due Questori del Senato — Sorteggio degli scrutatori — Risultato della rotazione — Delegazione alla Presidenza della nomina della Commissione incaricata della risposta al Discorso della Corona.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Cannizzaro, Norante, Duca di Fiano e Principe Palavicini ad assumere provvisoriamente le funzioni di Segretarii, essendo essi i più giovani tra i Senatori presenti.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, **NORANTE** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata della precedente sessione il quale viene approvato.

Comunicazioni ufficiali.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, **CANNIZZARO** dà lettura della seguente lettera dell'onorevole Ministro dell'Interno e del R. Decreto di cui essa fa cenno:

A S. E. il Presidente del Senato del Regno.

Roma, 3 ottobre 1874.

Con la presente ho l'onore di rassegnare all'E. V. copia autentica del R. Decreto in data del 20 settembre ultimo scorso con cui è disciolta la Camera dei Deputati, e i Collegi elet-

torali sono convocati nel di 8 novembre prossimo venturo, ed occorrendo una nuova votazione nel giorno 15 successivo.

La XII Legislatura, secondo il disposto del Decreto stesso, sarà inaugurata il 23 del novembre predetto.

Porgendo questa comunicazione a V. E., mi pregio di rinnovarle gli atti della mia perfetta osservanza.

Il Ministro
G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la Legge per le elezioni politiche del 17 dicembre 1860, N. 4513;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei Deputati è sciolta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

Art. 2.

I Collegi elettorali sono convocati pel giorno 8 del prossimo mese di novembre, ad effetto di eleggere ciascuno un Deputato.

Art. 3.

Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il 15 dello stesso mese.

Art. 4.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono convocati per il giorno 23 del detto mese di novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

PRESIDENTE. Prego ora l'onorev. Senatore Cannizzaro a dar lettura anche dei Decreti di nomina della nuova Presidenza.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, CANNIZZARO legge:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il cav. Luigi Des Ambrois di Nevache, Senatore del Regno, è nominato Presidente del Senato per la prima Sessione della XII Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Serra S. E. comm. Francesco Maria è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prima Sessione della XII Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Scialoja comm. Antonio è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prima Sessione della XII Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno Mamiani della Rovere conte Terenzio è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prima Sessione della XII Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il Senatore del Regno Arese S. E. conte Francesco è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prima Sessione della XII Legislatura.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

Discorso del Presidente.

Onorevoli colleghi,

Una volontà superiore, che sono avvezzo ad ascoltare con riverenza ed affetto, mi ha chiamato a questo seggio eminente.

Nessuno più di me, che appartengo al Senato da un quarto di secolo, è in grado di apprezzare l'onore che ricevo, e tuttavia esso fu da me più temuto che ambito.

Quando penso al cumulo di qualità che richiede un tanto ufficio, e rivolgo la mente agli

nomini illustri che mi precedettero, non ho che argomenti di sconforto; ond'è che invoco con sincerità d'animo la benevola indulgenza di tutti voi.

Spero di ottenerla pari alla grande stima che vi professo, alla devozione affettuosa che a voi mi lega. Confido di averla e di conservarla, perchè cementata dalla comunanza dei sentimenti.

Tutti abbiamo un solo scopo, che è la grandezza e la prosperità d'Italia. Tutti siamo d'accordo nel comprendere la missione augusta del Senato, nel sentire altamente la sua dignità, la sua indipendenza.

Alieni da ogni spirito di parte, amiamo quella moderazione che non nasce da debolezza, ma è culto della ragione e della giustizia. (*Viri segnì di approvazione.*)

Siamo conservatori senza avversare il progresso, che è legge della Provvidenza e vita dei popoli. (*Benissimo.*) Custodi dello Statuto, staremo sempre uniti nel rispetto alla legge fondamentale e nella fede alla Dinastia gloriosa che si è immedesimata colla Nazione. (*Viris-simi ed unanimi applausi.*)

Decreti di nomina dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Prego il Senatore, Segretario provvisorio, Duca di Fiano di dar lettura dei Decreti di nomina dei nuovi Senatori.

Il Senatore, *Segretario provvisorio*, DUCA DI FIANO legge:

Piacque a S. M. con Decreto del 15 corrente di nominare a Senatori del Regno, i signori:

Verdi comm. Giuseppe;

Boncompagni cav. Carlo;

Prinetti comm. Carlo;

Salvagnoli-Marchetti nobile Antonio;

Galeotti comm. avv. Leopoldo;

Berti-Pichat cav. Carlo;

— Marvasi comm. Diomede, procuratore generale del Re presso la Corte d'appello in Napoli;

Compagna (dei baroni) Pietro;

Beltrani cav. Vito;

Eula comm. Lorenzo, primo presidente della Corte di appello di Genova;

Fornoni cav. Antonio, Sindaco di Venezia;

Bembo conte Pier Luigi;

Malaspina marchese Faustino, presidente di Sezione al Consiglio di Stato;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

Di Brocchetti barone Enrico, vice-ammiraglio.
Mi prego inviare a V. E. le copie autentiche dei relativi Decreti Reali affinché possano essere consegnati ai titolari dopo che il Senato avrà preso atto delle nomine.

Rinnovo a V. E. l'attestato della mia distintissima osservanza.

Il Ministro
G. CANTELLI.

A Sua Eccellenza
il Presidente del Senato del Regno
Roma.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 3, 20, 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Verdi comm. Giuseppe.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Boncompagni comm. Carlo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Prinetti comm. Carlo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Salvagnoli-Marchetti nobile Antonio.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 28 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Galeotti avv. comm. Leopoldo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Berti-Pichat cav. Carlo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 10) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Marvasi comm. Diomede, Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Napoli.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 3, 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Compagna (dei Baroni) Pietro.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categorie 3, 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Beltrani cav. Vito.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 9) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Eula comm. Lorenzo, primo Presidente della Corte d'appello di Genova.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Fornoni cav. Antonio, Sindaco di Venezia.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Bembo conte Pier Luigi.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Malaspina march. Faustino, Presidente di Sezione al Consiglio di Stato.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro, Segretario di Stato, per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Di Brocchetti barone Enrico, vice-ammiraglio.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 15 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario provisorio*, principe PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 1. Il Consiglio comunale di Napoli fa istanza perchè sia riformata la legge sul dazio-consumo.

2. Il Consiglio comunale di Firenze, facendo presenti le condizioni economiche in cui versano i più importanti Comuni del Regno, e specialmente quello di Firenze, fa istanza perchè siano introdotte alcune modificazioni alla legge sul dazio-consumo.

3. Albertelli Marco Giuseppe, di Piacenza, fa istanza per essere riammesso nell'impiego

d'ufficiale di Posta, dal quale venne destituito.

(Petizione mancante dell'autentica.)

Fanno omaggio al Senato:

Gli Eredi Botta, degli *Atti del Parlamento, Supalpino, Sessione 1857-1858, vol. 1. e 2 Documenti, e 3. e 4. Discussioni.*

Il comm. prof. Girolamo Boccardo, delle *Serie 4., 5., 6., 7., 8. e 9. del suo Dizionario universale dell'economia politica e del commercio.*

Il Comitato della Società anonima per la Regia cointeressata dei sali e tabacchi, della *Relazione e del bilancio presentati agli azionisti nell'assemblea del 16 maggio 1874.*

Il Ministro dell'Interno, di cinque esemplari del *Calendario generale del Regno pel 1874.*

La Direzione generale delle strade ferrate romane, della *Statistica di quelle ferrovie per l'anno 1873.*

Il Ministro della Marina, dei fascicoli della *Rivista Marittima*, relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto.

Il Ministro delle Finanze, di 100 esemplari dell'*Annuario delle Finanze pel 1874.*

Il signor Morelli Alberto, di un suo *Saggio biografico-politico sul compianto Deputato Urbano Rattazzi.*

Il prof. canonico Andrea Rolando, di un suo *Sermone pronunciato nell'inaugurazione del collegio di Ventimiglia.*

La Giunta municipale di Milano, di un opuscolo *Sulle onoranze funebri ad Alessandro Manzoni.*

La Commissione archeologica municipale di Roma, del *Bollettino di quella Commissione, relativo ai mesi da gennaio a marzo 1874.*

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, della *Relazione dei Giurati italiani all'Esposizione Universale di Vienna*, dei fascicoli dei mesi di novembre e dicembre 1872 e di gennaio, febbraio e marzo 1873, della 2.^a serie del *Bollettino industriale del Regno*, e della *Statistica dei bilanci comunali del 1871 e 1872.*

La Direzione generale delle strade ferrate del sud dell'Austria e dell'Alta Italia, della *Relazione di quel Consiglio di amministrazione all'assemblea generale del 30 aprile 1874.*

Il Presidente del R. Istituto musicale di Fi-

renze, di 6 esemplari degli *Atti di quell'Accademia.*

La Direzione generale dei telegrafi del *Bollettino Telegrafico* del mese di maggio 1874, e di 5 esemplari della *Carta dei fili e degli uffici telegrafici dello Stato.*

Il signor Ellero Pietro della sua opera intitolata: *La questione sociale.*

Il signor Raffaelli Filippo, bibliotecario comunale di Fermo, della *Illustrazione di un codice dei Trionfi di Francesco Petrarca.*

La Direzione del Censo di Roma, di una *Collezione di leggi e disposizioni sul censimento romano.*

L'avv. Gio. Battista Cisotti, di 12 esemplari delle sue *Osservazioni sulla vitale questione del diritto d'incolpata tutela a difesa della proprietà.*

Il Direttore del R. Istituto tecnico di Udine, degli *Annali scientifici di quell'Istituto.*

Il Rettore della R. Università degli studi di Torino delle *Osservazioni e proposte di quella Facoltà di Giurisprudenza, sul progetto di un nuovo Codice penale.*

La Camera di Commercio ed Arti di Catanzaro, di una *Relazione sull'emigrazione italiana.*

Il Presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, del tomo 14. degli *Atti di quell'Accademia.*

L'avv. Mangano Orazio, delle sue *Osservazioni sul progetto di un nuovo Codice penale.*

Il signor Carcani Michele, di una sua opera intitolata: *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i Romani.*

Il Presidente della Società Filocritica di Firenze, di un volume di *Relazioni di quella Società.*

La Direzione generale delle Gabelle, della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi dal 1. gennaio al 30 giugno 1874, e del movimento commerciale dell'anno 1873.*

Il Sindaco di Varese, del *Resoconto morale di quell'amministrazione dell'anno 1873.*

Il prof. Domenico Surdi, dei suoi opuscoli sul *Barometrografo-elettro-magnetico e sul fenomeno dipendente dalla diversa densità dell'acqua.*

Il Direttore della Stazione agraria di Udine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

degli *Annali della stazione sperimentale agraria*.

Il sig. Norsa Davide di un suo opuscolo intitolato: *Pensieri di un cattolico*.

Il Sindaco di Venezia, del *Rendiconto di quel Comune pel biennio 1873-74*.

Il presidente del Regio Istituto d'incoraggiamento alle scienze di Napoli, di due esemplari del 10. volume della seconda serie degli *Atti di quell'Istituto*.

Il Senatore comm. Costantini, della *Rassegna dell'esposizione provinciale di Belluno*.

Il presidente dell'Associazione Industriale Italiana del *Catalogo generale dell'Esposizione storica d'arte industriale in Milano*.

Il cav. Saltini G. Enrico del suo *Discorso sui disegni di Raffaello da Urbino*.

Il sig. Cerruti G. Emilio d'una sua *Memoria in difesa della deportazione*.

Il sig. Pugliese Salomon delle sue *Proposte per raggiungere l'immediato pareggio*.

Il Direttore generale delle ferrovie dell'Alta Italia di 3 copie della *Statistica di quelle strade ferrate*.

Il Ministro di Pubblica Istruzione delle dispense 9, 10 e 11 del *Nuovo Vocabolario della lingua italiana e dei Codici petrarcheschi esistenti nelle biblioteche governative del Regno*.

Il Senatore comm. Alardi di un suo *Discorso su Francesco Petrarca*.

Il presidente della Camera di Commercio ed Arti di Terra d'Otranto di una *Relazione sull'andamento e sui bisogni del commercio in quella Provincia*.

Il Senatore comm. ingegnere Lombardini delle sue *Osservazioni sulla bonificazione del circondario di Barana*.

I prefetti di Rovigo, di Cagliari, di Massa, di Potenza, di Reggio d'Emilia, di Livorno, di Trapani, di Bari, di Terra d'Otranto, di Bologna, di Pesaro, di Alessandria, di Teramo, di Bergamo, di Perugia, di Pavia, di Ravenna, di Firenze, di Siracusa, di Milano, di Roma, di Venezia, di Pisa, e di Reggio-Calabria degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

Elezione dei Senatori Segretari e dei Questori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la elezione dei Senatori Segretarii e dei Questori.

Il Senato sa che sono quattro i Segretarii e due i Questori da eleggersi.

Prego i signori Senatori di preparare le schede e di venire a deporle al banco della Presidenza.

(Il Senatore, Segretario provvisorio, Norante fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Orasi procederà al sorteggio degli scrutatori per lo spoglio delle schede.

(Riescono eletti a scrutatori per la elezione dei quattro Segretarii, i signori Senatori Menabrea, Pallavicini e Caccia, e per quella dei Questori i signori Senatori Manzoni e Griffoli.)

PRESIDENTE. Mentre i signori scrutatori si ritirano negli Uffici per lo spoglio delle schede, proporrei che si sospendesse la seduta, per riprenderla poi, onde proclamare il risultato della votazione.

(La seduta è sospesa.)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina dei Segretari.

Votanti	61
Il Senatore Chiesi riportò voti	58
Il Senatore Tabarrini . . . »	58
Il Senatore Beretta . . . »	54
Il Senatore Manzoni . . . »	50

Gli altri voti andarono dispersi.

Risultato della votazione per la nomina dei Questori:

Votanti	61
Il Senatore Spinola riportò voti	57
Il Senatore Chiavarina . . . »	55

Gli altri voti andarono dispersi.

Proclamo dunque eletti a Segretari gli onorevoli Senatori: Chiesi, Tabarrini, Beretta, Manzoni; ed a Questori gli onorevoli Senatori: Spinola e Chiavarina.

Interrogo ora il Senato se intenda nominare una Commissione speciale per redigere la risposta al Discorso della Corona.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE GORI. È oramai consuetudine del Senato di affidare quest'onorevole ufficio alla Presidenza.

Io credo che il Senato vorrà seguire questa sua tradizione oggi più che mai, poichè al supremo seggio della Presidenza abbiamo la for-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1874

tuna di avere l'unico superstite dei firmatarii dello Statuto. Io quindi credo che il Senato aderirà di buon animo alla mia proposta, di lasciare cioè alla Presidenza l'incarico di redigere l'indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole De Gori.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvata all'unanimità.)

L'Ufficio di Presidenza si occuperà della redazione del progetto d'indirizzo in risposta al

Discorso della Corona, ed avrà l'onore di sottoporlo all'approvazione del Senato.

Ora che l'Ufficio di Presidenza è costituito, il Presidente avrà l'onore di darne l'annuncio al Re ed alla Camera dei Deputati.

L'ordine del giorno per la tornata di domani, sarà anzitutto il sorteggio degli Uffici; quindi si procederà all'elezione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori; ed in appresso, se rimarrà tempo, si eleggeranno le Commissioni per l'andamento interno del Senato, cioè quella per la Biblioteca e l'altra per la Contabilità interna.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

III.

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1874

Presidenza del Presidente DES AMBROIS.

SOMMARIO — *Sorteggio degli Uffici — Commemorazione dei Senatori Robecchi, Costamezzana, Gaetano Giorgini, Ludorico Sauli — Lettera di rinuncia del Senatore Manzoni alla carica di Segretario — Squittinio per la nomina di un nuovo Segretario e della Commissione incaricata della verifica dei titoli dei nuovi Senatori — Sorteggio degli Scrutatori — Risultato della rotazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Si procederà al sorteggio degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa il sorteggio.

Senatore, *Segretario*, TABARRINI. Gli Uffici riuscirono composti come segue:

UFFICIO I.

Pepoli Carlo
Michiel
Chiavarina
D'Azeglio
Visone
Brignone
Gadda
Guiccioli
Vitelleschi
Caccia
Castelli
Cipriani Pietro

Torelli
Plezza
Moscuza
Canestri
Maggiorani
Gallotti
Chiesi
Cavalli
Vacca
Astengo
Corsi Tommaso
Sinco
Padula
Atenolfi
Ferraris
Sighele
Camozzi-Vertova
Vannucci
Giorgini
Stara
Tonello
Scacchi
Bucci
Linati
Della Bruca
Sant'Elia
Cabella
Pasolini
Corsi di Bosnasco
De Gasparis
Bo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1874

Serra Francesco
 Panizzi
 Caracciolo
 Tommasi
 Salvatico
 Del Giudice
 Pasqui
 Marsili
 Giovanelli
 Spaccapietra
 Bolmida
 Balbi-Piovera
 Di Sortino
 San Vitale
 Salmour
 De Ferrari Domenico
 Cataldi
 Fenzi
 Boyl
 Sella.

UFFICIO II.

Alfieri
 Cipriani Leonetto
 Miraglia
 Figoli
 Manzoni
 Irelli
 Pallavicini
 Mischi
 Amari *prof.*
 Arese
 Cambray-Digny
 Durando Giacomo
 Beretta
 Scialoja
 Miniscalchi-Erizzo
 Audiffredi
 Ponzi
 Morelli
 Sagarriga
 Della Verdura
 Giovanola
 Pisani
 Boncompagni-Ottoboni
 Amari *conte*
 Guicciardi
 Casati
 Musio
 Melodia

Giustinian
 Piazzoni
 Cadorna Raffaele
 De Sonnaz
 Gravina
 Pianell
 Collacchioni
 Colla
 Poggi
 Barbavara
 Arezzo
 Petitti
 Norante
 Doria Giorgio
 S. A. R., il principe Eugenio
 Cittadella
 Acquaviva
 Di Bagno
 Pavese
 Calcagno
 Ciccone
 Serra Orso
 Zanolini
 Benintendi
 S. Cataldo
 Marzucchi
 Pernati
 Biscaretti
 S. A. R. il principe Umberto
 Maglione
 Bonelli
 Sclopis
 Arrivabene
 Zoppi
 Elena.

UFFICIO III.

Spinola
 Lauria
 Trombetta
 Garzoni
 Pica
 Angioletti
 Ricci Alberto
 Cossilla
 Araldi-Erizzo
 Pallieri
 Carradori
 Mirabelli
 Cosenz

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1874

Tanari
 Costantini
 Serra F. M.
 Cantelli
 Lo Schavo
 Imbriani
 Martinengo
 Strozzi
 Carra
 Pepoli Giovacchino
 Mauri
 Brioschi
 Riboty
 Lauzi
 Pallavicino-Trivulzio
 Porta
 Di Giovanni
 Turrisi-Colonna
 Mezzacapo
 Ruschi
 Roncalli
 Fontanelli
 Della Rocca
 Gagliardi
 Montezemolo
 Giordano
 Di Larderel
 Mongenet
 Nitti
 Pironti
 Sismonda
 Cucchiari
 Provana
 Pallavicino-Mossi
 Pandolfina
 Valfrè
 Porro
 Cacace
 Cadorna Carlo
 Baracco
 Di Castagnetto
 Saracco
 Montanari
 De Ferrari Raffaele
 Strongoli Pignatelli
 Fiorelli
 De Riso
 Mayr
 Varano
 Cusa.

UFFICIO IV.

Pastore
 Pantaleoni
 Griffoli
 Menabrea
 Lampertico
 Duchoqué
 Tabarrini
 De Falco
 Ginori-Lisci
 Vesme
 Doria Pamphili
 Errante
 Borgatti
 Piacentini
 Danzetta
 De Luca
 Antonini
 Jacini
 Rosa
 Finocchietti
 Pescatore
 Verga
 Manni
 Sylos-Labini
 Vigliani
 Bombrini
 Venini
 Tholosano
 Conelli
 Lissoni
 Pettinengo
 Bufalini
 Correale
 Antonacci
 Satriano
 Borromeo
 Dalla Valle
 Bellavitis
 Di Monale
 Cianciafara
 Rossi Giuseppe
 Bona
 Besana
 Rossi Alessandro
 Cornero
 Oldofredi
 Settembrini
 De Vincenzi
 Centofanti

Calabiana
Magliani
Torrearsa
S. A. R. il principe Amedeo
Cialdini
Gamba
Di Giacomo
Laconi
Capponi
Di S. Giuliano
San Martino
Peranni
Grixoni.

UFFICIO V.

Belgiojoso
Borsani
Scarabelli
Ricci Giovanni
Malvezzi
Camerata-Scovazzo
Assanti
Della Gherardesca
Cavallini
Sauli Francesco
Cerruti
Perez
De Siervo
De Filippo
Finali
Aleardi
Acton
Sanseverino
Mamiani
Cannizzaro
Conforti
Monaco Lavalletta
Bella
Medici
De Gori Pannilini
Meuron
D'Adda
Revedin
Lanza
Castiglia
Torremuzza
Cutinelli
Tecchio
Boncompagni-Ludovisi
Persano

Di Bovino
Campello
De Gregorio
Spada
Bellinzaghi
Villamarina
Di Moliterno
Torre
Melegari
Andreucci
Pignatelli
Baibi-Senarega
Mazara
Vegezzi
Ricotti
Lunati
Genuardi
Siotto-Pintor
Chigi
Bevilacqua
Lanzilli
Colonna
Lauri
Notta
Gozzadini
Borghesi-Bichi
Serra Domenico.

Commemorazione dei Senatori Robecchi, Costamezzana, Giorgini Gaetano e Sauli Ludovico.

PRESIDENTE. Signori Senatori:

Appena entrato in queste alte funzioni, ho il penoso dovere di annunziarvi gravi perdite sofferte dal Senato dopo le ultime sue sedute, per la morte dei Senatori Giuseppe Robecchi, Marcello Costamezzana, Gaetano Giorgini e Ludovico Sauli.

Il comm. Giuseppe Robecchi, tanto noto per squisita bontà d'animo e per coraggiosa carità di patria, era amato e rispettato da quanti lo conoscevano.

La penna elegante di un esimio nostro Collega ha scritto di lui una biografia, che è di per sè un elogio, elogio ratificato dalla pubblica opinione. A me basti ricordare che la sua morte fu per il Senato una perdita dolorosa, e lascia un vuoto grande fra gli uomini dabbene.

Il comm. Costamezzana ci fu tolto con universale rincrescimento quando era appena insediato fra noi, dove avrebbe raccolto un tesoro di affetti; uomo di provato patriottismo, era anche pieno di zelo per gl'interessi municipali.

Parma lo annoverava fra i suoi cittadini più utili e più rispettabili, fra i migliori suoi amministratori. Aveva lungamente seduto nella Camera dei Deputati, onorato e riverito per la dignità del carattere e la sodezza della mente.

Il comm. Gaetano Giorgini, allievo della Scuola politecnica di Francia, dove si era mostrato giovane di brillanti speranze, acquistò più tardi assai rinomanza nelle scienze applicate, ed ebbe importantissime incombenze prima dal governo di Lucca, poi da quello di Toscana.

Egli rese eminenti servigi alla Toscana nella qualità di soprintendente agli studi, e fece parte del Ministero presieduto da quel venerando uomo che tutta Italia onora. Ammiravamo con intima compiacenza la sua verde vecchiezza, ed eravamo nella fiducia di possederlo ancora per anni, quando la morte ce lo rapì. Per fortuna il suo nome rivive fra noi splendidamente portato.

Il conte Ludovico Sauli, uno dei nestori del Senato, fu nella lunga sua vita di 88 anni, diplomatico, scrittore, alto funzionario di Ministero, e uomo brillante in società. Ebbe questa ventura di saper trattare seriamente le cose serie e piacevolmente le leggiere. Sostenne il delicato ufficio d'Incaricato d'affari a Costantinopoli nel principio delle relazioni tra il Governo Sardo e il Sultano.

Colà concepì l'idea della sua *Storia dei Genovesi in Galata*, monumento pregevole delle nobili intraprese dell'attività ligure, le quali furono parte non piccola delle glorie italiane. Egli scrisse anche un libro sull'antica condizione degli studi in Piemonte. Briosi, i suoi frizzi non offendevano alcuno, perchè si sapeva buono; ed anche i suoi sfoghi di gioivialità coprivano per lo più un fondo di soda ragione. Nella decrepitezza perdetta ad una ad una le sue facoltà: l'ultima a spegnersi fu la memoria del cuore.

Nomina di un nuovo Segretario.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una lettera dell'onorevole Senatore Manzoni, eletto nella seduta di ieri all'ufficio di Segretario.

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Onorevolissimo signor Presidente.

Riconoscentissimo al Senato per la nuova riprova di benevolenza testè datami rieleggendomi per l'ottava volta suo Segretario, sono astretto, mio malgrado, a dover declinare l'onorevolissimo ufficio che sostenni per nove anni, e che ora non potrei più adempiere colla necessaria assiduità.

Nel rassegnarle la mia rinunzia prego l'E. V. di voler essere interprete verso i Colleghi dei sentimenti della mia indelebile gratitudine.

Con tutto ossequio mi onoro ripetermi

Roma, 24 novembre 1874.

Suo dev.mo ed oblig.mo servo
MANZONI.

PRESIDENTE. Prego perciò i signori Senatori di preparare una scheda per l'elezione d'un nuovo Segretario in sostituzione dell'onorevole Senatore Manzoni dimissionario.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

Si procede ora al sorteggio degli Scrutatori.

Riescono eletti i Senatori Norante e Corsi Tommaso.

Risultato della votazione per la nomina del nuovo Segretario:

Votanti . . . 61

Il principe Pallavicini riportò voti 34

Il Duca di Fiano . . . » 10

Il Senatore principe Pallavicini è perciò eletto Segretario.

Si procederà ora allo squittinio segreto per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Ora faremo il sorteggio degli Scrutatori.

Riescono eletti i Senatori Lauria e Norante.
Risultato della votazione per la nomina della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori:

I votanti furono 56; Riportarono:

Il Senatore Duchoqué	voti	54
» Miraglia	»	51
» Menabrea	»	50
» Spinola	»	50
» Cavalli	»	50
» Arese	»	49
» Pepoli Carlo	»	46
» Mamiani	»	45
» Principe Pallavicini	»	38

i quali perciò rimangono eletti Commissarii per la verifica dei titoli de' nuovi Senatori.

La prossima seduta resta fissata per venerdì; intanto per domani invito i signori Senatori a convenire in Senato alle ore 2 per la costituzione degli Uffici.

L'ordine del giorno della seduta di venerdì, sarà il seguente:

Lettura del progetto d'indirizzo in risposta al Discorso della Corona, il quale sarà sottoposto all'approvazione del Senato;

Deliberazione sui titoli dei nuovi Senatori;
Squittinio segreto per la nomina delle Com-

missioni permanenti di Finanze, di Contabilità interna, della Biblioteca e dei Commissari per la sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico, ed alla Cassa Militare.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

RETTIFICAZIONE.

Nel resoconto della seduta reale del 23, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* e da noi riferito testualmente, sono occorse due inesattezze che vanno rettificate come segue:

Il periodo che precede il discorso pronunziato da S. M. il Re, e che incomincia colle parole: « S. E. il Ministro dell'Interno, ecc. » deve leggersi come segue:

« S. E. il Ministro dell'Interno, presi gli ordini da S. M., invitava i signori Senatori e Deputati a sedere; quindi S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, sulla formola di cui dava lettura, chiamava con appello nominale i signori Senatori nuovamente nominati, ed i signori Deputati a prestare il giuramento. »

Le parole che si leggono dopo il discorso reale, devono essere così rettificate:

« S. E. il Ministro dell'Interno dichiarò, in nome del Re, aperta la *prima Sessione della XII^a Legislatura del Parlamento*, ecc. »

III.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — Il Senatore Tabarrini dà lettura del progetto di indirizzo in risposta al Discorso della Corona — Approvazione del progetto all'unanimità — Relazione del Senatore Spinola sui titoli dei nuovi Senatori Boncompagni, Berti-Pichat, Galeotti, Salvagnoli, Beltrani, Bembo, Eula, Marrasi, Malaspina e Di Brocchetti — Proclamazione dei nuovi Senatori Eula, Marrasi e Malaspina — Giuramento dei Senatori Bembo e Di Brocchetti — Votazione per la nomina delle Commissioni permanenti di Finanza e di Contabilità interna — Sorteggio degli scrutatori — Squittinio segreto per la nomina della Commissione per la Biblioteca e dei Commissari per la sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico ed alla Cassa militare — Sorteggio degli scrutatori — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Estrazione a sorte della Commissione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo del Senato in risposta al Discorso della Corona — Ripresentazione del progetto di Codice penale e rinvio del medesimo alla Commissione che lo ha esaminato nell'ultima sessione della passata Legislatura — Ripresentazione del progetto di legge sui diritti di autore — Rinvio del progetto alla medesima Commissione che lo esaminò nella scorsa Legislatura — Proposte del Ministro di Grazia e Giustizia circa il sistema di discussione del progetto di Codice penale — Osservazioni del Senatore Lauzi, a cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Lauzi — Considerazioni dei Senatori Pallieri, Lauzi e Menabrea — Approvazione delle proposte del Ministro di Grazia e Giustizia — Nuova proposta del Ministro di Grazia e Giustizia intorno al momento in cui debba cominciarsi la discussione del progetto di Codice penale — Risultati delle votazioni per la nomina delle varie Commissioni suindicate.

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente nessun Ministro.

Poco dopo intervengono il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il Presidente del Consiglio, ed il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà comunicazione di una lettera del Senatore Lunati, colla quale chiede scusa, per ragioni di infermità e di vecchiezza, della sua assenza dal Senato.

Chiedono un congedo di un mese per motivi di famiglia i Senatori Torrearesa e Cutinelli, e per motivi di salute i Senatori Antonacci, Sanvitale e Pastore.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizioni, si ritengono accordati i congedi richiesti.

L'ordine del giorno reca la lettura dell'indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

Il Senato aveva incaricato la Presidenza della redazione di quest'indirizzo, ed Essa ha invitato a compiere questo onorevole ufficio il Senatore Tabarrini.

Il Senatore Tabarrini ha perciò la parola.

Il Senatore TABARRINI legge:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

SIRE,

Con la stessa riverente fiducia con la quale il Senato del Regno udiva in passato la parola animosa di V. M. che preludeva alle battaglie della patria ed ai grandi fatti dell'unificazione d'Italia, ascolta oggi quella più pacata che lo invita a provvedere al riordinamento dell'amministrazione e della finanza. L'opera a cui la M. V. ci chiama è più modesta, ma non è meno importante al bene dello Stato.

Il primo bisogno dei popoli è la sicurezza delle persone e degli averi, senza la quale isterilisce la prosperità pubblica, e le istituzioni più liberali non hanno virtù di produrre i loro benefici effetti. I nemici della libertà non vorrebbero meglio che vederla consumarsi nell'anarchia e macchiarsi di opere di sangue. Ma questo non avverrà tra noi, educati alla scuola di dolorose esperienze che la presente fortuna non ci fa dimenticare; ed il Senato esaminerà con ogni cura i provvedimenti che gli saranno proposti per aggiunger forza alla legge, ed assicurare la tutela dei cittadini.

A ciò varrà pure l'unificazione delle leggi penali; ed il Codice che deve compierla, come è stato soggetto dei nostri studii, così sarà tra breve argomento delle nostre discussioni; nelle quali non porteremo preconetti di scuole, ma la luce serena della scienza e il sentimento delle condizioni morali della nazione.

Il principio della libertà che informa la nostra legislazione economica, se consiglia a restringere sempre più l'ingerenza del Governo nelle private transazioni, deve peraltro accrescere le guarentigie del capitale associato, e rendere efficace la responsabilità di chi assume la gestione degli interessi collettivi. Non sarà perciò senza compiacenza che il Senato accoglierà la proposta d'una riforma legislativa sulle Società commerciali.

L'assetto della finanza tanto giustamente raccomandato dalla M. V., è stato sempre nei voti del Senato, come una necessità superiore ad ogni effluero temperamento. È ormai tempo di misurare le spese colle entrate, e di ricavare dalle imposte, meglio ordinate e più equamente repartite, quanto occorre per i veri bisogni dello Stato. Così potremo, secondando il nobile desiderio della M. V., provvedere all'ordinamento dell'esercito che è nostro presidio e

nostra gloria, ed alla marina militare che è pure nostra speranza.

Questa revisione delle leggi tributarie possiamo fare con pensata risolutezza, oggi che non ci incalzano urgenze prepotenti, nè siamo distratti da esterne complicazioni. E poichè la Provvidenza ci consolò di ubertosi raccolti, si potrà più agevolmente riuscire a rassodare il credito, ed a rendere vieppiù saldo il convincimento che l'Italia manterrà sempre integra la pubblica fede. Per tal modo gioveremo a tutti gl'interessi, restituendo alle cose il loro giusto valore.

SIRE,

Il Senato si gloria di essere stato il primo a proporre un'attestazione solenne di riconoscenza alla M. V., in occasione del venticinquesimo anniversario del suo regno; e vide con gioia rispondere al suo invito tutta la nazione; che salutò in Voi il suo liberatore. Quella politica che condusse l'Italia al compimento dei secolari suoi voti, e che ci meritò la stima e l'affetto di tutte le nazioni civili, confida il Senato che sarà mantenuta; perchè se gli Stati si formano coll'audacia e coll'entusiasmo, si mantengono e si afforzano coll'ossequio alle leggi, e coi consigli della ragione e della giustizia.

(Segni unanimi di approvazione.)

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, l'indirizzo testè letto dal Senatore Tabarrini s'intenderà approvato.

L'ordine del giorno porta la Relazione sui titoli dei nuovi Senatori. Questa Relazione, stante la ristrettezza del tempo, non ha finora potuto essere stampata, nè distribuita, almeno 24 ore prima della discussione a termini del Regolamento. Però, come già altre volte si è praticato dal Senato, io credo si possa passar sopra a questa formalità. Ad ogni modo consulterò il Senato se intende che, non ostante che la Relazione non sia stata stampata, nè distribuita, si possa leggere ed approvare, e quindi insediare i nuovi Senatori.

Non facendosi osservazioni prego il Senatore Spinola a dar lettura della Relazione sui titoli dei nuovi Senatori.

Senatore SPINOLA. Signori Senatori.

La Commissione cui affidaste il mandato di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

verificare, a norma del Regolamento, i titoli dei Senatori nuovi nominati, ha preso ad esame i documenti che si trovano a corredo dei Reali Decreti del 15 cadente novembre coi quali vennero nominati a Senatori i signori Boncompagni comm. Carlo, Berti-Pichat cav. Carlo, Caleotti avvocato comm. Leopoldo, Salvagnoli Marchetti nobile Antonio, Beltrani cav. Vito, e conte Luigi Bembo, ed ha riscontrato che per quanto riguarda i quattro primi, risulta accertato che essi fecero parte della Camera elettiva per più di tre legislature: e in ordine al cav. Beltrani ed al conte Bembo che, sebbene essi non siano stati compresi che in due elezioni al Parlamento italiano, esercitarono tuttavia entrambi per oltre sei anni l'ufficio di Deputato; oltrechè consterebbe che il cav. Beltrani ha pur fatto parte della Camera dei Comuni del Parlamento siciliano negli anni 1848 e 1849.

Onde emerge che tutti e sei possiedono i requisiti necessari per soddisfare al disposto della categoria 3^a, art. 33 dello Statuto, alla quale furono ascritti nel loro decreto di nomina.

Si è altresì la Commissione occupata delle nomine fatte con Decreti di pari data nelle persone dei signori Eula comm. Lorenzo, Marvasi comm. Diomede, Malaspina marchese Faustino e Di Brocchetti barone Enrico; e trovò giustificato dai titoli presentati, che il comm. Eula copre attualmente la carica di primo presidente di Corte d'Appello, in relazione alla categoria 9^a dell'articolo sopraccitato; e che il comm. Marvasi esercitò la carica di Consigliere della Corte di Cassazione per oltre cinque anni in coerenza alla categoria 12^a; che il marchese Malaspina siede da lunga serie d'anni al Consiglio di Stato dove copre la carica di Presidente di Sezione, ed è perciò compreso nella categoria 15^a; che il barone Di Brocchetti riveste la qualità di Vice-Ammiraglio nella Regia Marina, e trovasi per conseguenza contemplato nella categoria 14^a.

Consta per ultimo o da apposito certificato, o da altre prove equipollenti, che tutti indistintamente i nuovi Senatori sopramenzionati hanno superato l'età di quarant'anni voluta dallo Statuto.

In conseguenza la Commissione mi ha affidato l'onorevole incarico di proporvi che vi piaccia di pronunziare la loro ammissione.

Proclamazione e giuramento di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso dalla Relazione dell'onorevole Senatore Spinola che dalla Commissione viene proposto che i dieci nuovi Senatori, essendo muniti di titoli validi, sieno ammessi al Senato come suoi membri.

Chi approva queste conclusioni, si alzi.

(Approvato.)

Trovandosi alcuni de' nuovi Senatori nelle sale del Senato, prego i Senatori Musio e Mirabelli ad introdurre nell'Aula il Senatore Eula.

(Il Senatore Eula viene introdotto nell'Aula.)

Avendo Ella già prestato giuramento alla seduta reale alla Camera dei Deputati, la Commissione del Senato avendo convalidato i suoi titoli, ed essendo state dal Senato approvate le conclusioni della Commissione, la proclamo Senatore del Regno ed entrata nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i signori Senatori Mirabelli e De Luca ad introdurre nell'Aula il Senatore Marvasi.

(Il Senatore Marvasi è introdotto nell'Aula.)

Avendo Ella già prestato giuramento alla seduta reale alla Camera dei Deputati, essendo stati convalidati i suoi titoli dalla Commissione del Senato ed essendo state dal Senato approvate le conclusioni della Commissione, io la proclamo Senatore del Regno, ed entrata nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I signori Senatori Spinola e Pallieri sono pregati di volere introdurre nell'Aula il Senatore Malaspina.

(Il Senatore Malaspina è introdotto nell'Aula.)

Alla seduta reale alla Camera dei Deputati, avendo Ella già prestato giuramento, i suoi titoli essendo stati convalidati dalla Commissione del Senato, ed avendo il Senato approvate le conclusioni della Commissione, io la proclamo Senatore del Regno ed entrata nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i Senatori Torelli e Miniscalchi ad introdurre nell'aula il Senatore Bembo.

(Introdotto nell'aula il Senatore Bembo, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Bembo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I Senatori Menabrea ed Angioletti, sono pregati di volere introdurre nell'Aula il Senatore Di Brocchetti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

(Viene introdotto nell'Aula il Senatore Di Brocchetti, che presta giuramento nella formola consueta.)

Do atto al Senatore Di Brocchetti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Comunicazione del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di comunicare al Senato che nell'udienza del 27 settembre scorso Sua Maestà si degnò di nominare Ministro dell'Istruzione Pubblica l'onorevole Deputato Ruggiero Bonghi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della comunicazione fatta al Senato della nomina dell'onorevole Deputato Ruggiero Bonghi a Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la nomina delle Commissioni permanenti, di Finanza, di Contabilità interna, della Biblioteca, e dei Commissarii per la sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico, ed alla Cassa militare.

Ora si procederà alla votazione per la nomina della Commissione per la Contabilità interna e per quella della Biblioteca.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.)

Si farà ora il sorteggio degli Scrutatori.

Riescono eletti i Senatori Borgatti e Pallavicini.

Nel mentre si farà lo squittinio di queste due votazioni, sono pregati i signori Senatori a voler preparare le schede per la nomina della Commissione permanente di finanza e dei Commissarii per la sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico e alla Cassa militare.

Si procede all'appello nominale per questa seconda votazione.

(Il Senatore, Segretario, Beretta fa l'appello nominale.)

Si procede al sorteggio degli scrutatori per la Commissione permanente di finanza.

Sono eletti gli onorevoli De-Gori, Corsi Tommaso, Tabarrini, Miniscalchi Erizzo.

Si estrarranno ora a sorte gli scrutatori per

la nomina dei Commissarii per la sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico, ed alla Cassa militare.

Rimangono eletti gli onorevoli Scialoja e De-Filippo.

Prego i signori Scrutatori di recarsi negli Uffici per lo spoglio delle schede.

Intanto si estrarranno a sorte i nomi dei signori Senatori che dovranno comporre la Commissione incaricata di presentare a S. M. il Re l'indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

Riescono eletti membri della Commissione gli onor. Senatori Mezzabrea, De Gori-Pannilini, Griffoli, Medici, Brioschi, Besana e Malvezzi; come supplenti gli onor. Senatori Pallavicini e Miniscalchi-Erizzo.

La seduta è sospesa, e si riprenderà appena si conosca il risultato dello squittinio.

(La seduta è ripresa, dopo venti minuti.)

Ripresentazione del progetto di nuovo Codice penale.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di riproporre al Senato il progetto di Codice penale per tutto il Regno d'Italia, che nella scorsa Sessione fu da me presentato a questa Alta Assemblea. Esso è precisamente conforme a quello che ebbi già l'onore di presentarvi. Mi riservo di tener conto delle savie osservazioni, e degli opportuni emendamenti che sono stati proposti dalla Commissione da Voi costituita, allorchè il progetto verrà in discussione.

Voi ricordate, che, in seguito alla prima presentazione del progetto, saviamente il Senato deliberava di commetterne l'esame ad una Commissione speciale, la quale, associando la maturità dell'esame alla sollecitudine che era richiesta dalla natura urgente dell'opera e dal desiderio del paese, ha condotto prontamente a termine il suo lavoro, e sul chiudere della Sessione vi ha presentato una dotta e molto elaborata Relazione. Parmi che, in questa condizione di cose, sia del tutto conveniente e conforme agli usi parlamentari il riprendere quel lavoro nello stato in cui si trovava al termine della Sessione precedente, e di rimettere il progetto ora riprodotto alla Commissione medesima che già lo esaminò, acciocchè abbia il suo corso ulteriore; così la Relazione che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

già è stata presentata potrà servire alla discussione, che potrebbe essere dal Senato prontamente intrapresa. È questo il desiderio che io mi permetto di esprimere, persuaso che la sollecitudine che la vostra Commissione pose nel preparare il suo lavoro, sarà pienamente secondata dal Senato. Riassumendo dunque io prego il Senato di voler confermare alla Commissione già costituita per l'esame del progetto di Codice penale il suo mandato, e di riprendere il lavoro nello stato in cui venne condotto al termine dell'altra Sessione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorev. Ministro di Grazia e Giustizia della ripresentazione del Codice penale. Il Senato ha inteso il desiderio espresso dall'onorevole signor Guardasigilli che la disamina di quel Codice venga deferita alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo nella scorsa Sessione, e che l'esame del progetto medesimo si riprenda allo stato in cui era al chiudersi della Sessione stessa.

Se dunque non avvi osservazione in contrario io riterrò il Senato per assenziente al desiderio manifestato dall'onorev. Ministro; e la disamina del Codice penale perciò verrà demandata alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo nella scorsa Sessione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Nella passata Sessione il Senato votò un progetto di legge che emendava in alcune parti la legge vigente sui diritti degli autori di opere artistiche e letterarie. Questo progetto era stato già presentato all'altro ramo del Parlamento; ma nel frattempo mi è occorso per nuove emergenze d'introdurre nel progetto stesso, che già era stato votato dal Senato, alcune non lievi varianti, ed un'importantissima aggiunta. Egli è perciò che ho l'onore di ripresentare il progetto medesimo emendato, con preghiera al Senato di volerlo esaminare e discutere con qualche sollecitudine.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della ripresentazione del progetto di legge sui diritti d'autore, e lo prego a dirmi se intende sia rimandato alla stessa Commissione che già ebbe l'incarico di esaminarlo.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non faccio questa proposta perchè ne è assente il Relatore.

PRESIDENTE. Allora questo progetto seguirà il corso ordinario, e sarà quindi stampato e distribuito agli Uffici.

Ora, ad ogni buon fine, interrogo il Senato se intenda col suo voto confermare il mandato alla Commissione, che già ebbe nella scorsa Sessione ad esaminare il Codice penale, di nuovamente occuparsene.

Chi è di quest'avviso, sorga.

(Approvato.)

Prego ora l'onorevole Guardasigilli a voler dire se crede che si possa fin d'ora fissarne l'epoca della discussione

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi rimetto intieramente a quanto delibererà in proposito il Senato. Certo che quanto a me farò sempre plauso a quella deliberazione che affretterà la discussione di un progetto di legge di tanta importanza e di tanta urgenza.

PRESIDENTE. Allora, appena la Commissione avrà esaminato il progetto, il Senato sarà convocato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dacchè non si troverebbe dinanzi al Senato alcun altro lavoro che possa occupare le sue sedute, potrebbe esser conveniente d'intraprendere prontamente la discussione del progetto di Codice penale che già è matura.

Le comunicazioni che a me può occorrere di fare ancora alla Commissione, possono essere fatte molto prestamente e con facilità, ed anche nel corso stesso della discussione, quando piaccia al Senato di aprirla.

Importa però che il Senato si compiaccia determinare il modo con cui si abbia a procedere in questa discussione.

Ognuno intende facilmente, come un Codice non possa se non con somma difficoltà essere discusso articolo per articolo. Ogni volta che è accaduto di discutere nel Parlamento un Codice, si è dovuto ricorrere ad alcuno di quei temperamenti, mercè i quali la disposizione dello Statuto viene osservata con discrezione, senza rendere la sua esecuzione di somma difficoltà ed anche nociva al suo scopo. È invalso l'uso che nella discussione dei Codici, i quali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

sono ordinariamente presentati con una legge d'approvazione del loro complesso, si discutano soltanto quelle parti sulle quali o la Commissione o Giunta incaricate dell'esame del progetto o qualche membro del Senato intende di sollevare questioni, o proporre emendamenti, e che tutte le altre parti non contestate si abbiano come tacitamente accettate e votate insieme colla legge a cui il Codice è annesso e che ne sancisce l'approvazione.

Si è pure adottato lo spediente, a mio parere, molto utile e pratico di far invito a tutti i membri dell'Assemblea che deve discutere il Codice, di trasmettere al seggio di Presidenza od alla Commissione quelle proposte di modificazioni od emendamenti che intendono di presentare nella discussione. Questo invito io ricordo che fu fatto nel Senato pel Codice civile.

Voi comprendete facilmente, o Signori, come nella discussione di un Codice possa essere pericoloso di discutere all'improvviso qualunque emendamento o qualunque proposta che venga messa innanzi nel corso della discussione. È di somma importanza che tutte le proposte siano maturamente esaminate, per impedire che ne derivi poi nel Codice alcuna di quelle dissonanze o disarmonie che ne turberrebbero la generale economia cui tanto importa di mantenere illesa ed inviolata.

Quindi io mi permetterei di pregare l'onorevole nostro Presidente di volere sottoporre al Senato, colla proposta del metodo di discussione che ho accennato, questa idea dell'invito ai Senatori di presentare i loro emendamenti e le loro osservazioni prima che si apra la discussione, o anche nel corso della discussione man mano che essa andrà avanzandosi, ma prima che vengano in discussione quelle parti a cui le osservazioni o gli emendamenti si riferiscono.

Quando questa proposta venga accolta dal Senato, allora pregherei i Senatori a volere essere sollecitati a trasmettere le loro osservazioni e i loro emendamenti alla Commissione, la quale, unitamente al Ministro proponente, le assumerebbe prontamente in esame per renderne conto al Senato.

Seguendo questa via io credo che noi potremo con prontezza e ad un tempo, con maturità di consiglio, condurre al miglior fine la discussione del Codice penale che la Nazione attende dall'alto vostro senno.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole Ministro desidererebbe che la discussione del Codice penale cominciasse il più presto possibile. L'onorevole Relatore della Commissione mi ha fatto sapere che, per quanto dipende dalla Commissione, essa sarebbe in grado d'intraprendere questa discussione anche subito.

Ma l'onorevole Ministro fa presente una circostanza essenzialissima, quella cioè che, trattandosi di un progetto di Codice, non si può discutere articolo per articolo. Il sistema che altre volte ha tenuto il Senato fu precisamente quello proposto dall'onorev. Ministro; ed è, che quegli articoli, o quelle parti nelle quali non è proposto verun emendamento, veruna modificazione, si ritengano per approvati, e si discutano soltanto quelle parti e quelle disposizioni nelle quali siavi divergenza di opinioni o tra la Commissione e il Ministro, o tra i Senatori e la Commissione.

Per le proposte poi di emendamenti o di variazioni (che se il farli improvvisamente è sempre pericoloso in qualunque legge, è poi pericolosissimo in un Codice nel quale tutto deve essere coordinato), l'onorevole Ministro propone che si faccia un invito ai componenti l'Assemblea, perchè qualora abbiano proposte a fare, si sollecitino a comunicarle o alla Presidenza del Senato, o alla Commissione, affinchè possano essere con maturità esaminate.

Se il Senato adotta questo sistema, io lo pregherò prima di tutto a volersi pronunciare sulla proposta dell'onorevole Ministro. Se questa verrà adottata, interrogherò il Senato intorno al tempo da prefiggersi all'uopo ai signori Senatori che volessero proporre variazioni o emendamenti sia al progetto del Ministero, sia a quello della Commissione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi permetto di esporre alcune considerazioni, affinchè non sieno pregiudicate quelle norme fissate dallo Statuto, le quali tracciano una linea di separazione assoluta tra i lavori di una Legislatura e quelli di un'altra.

Io credo quindi essere opportuno che quella stessa Commissione che fu novellamente investita del mandato, si riunisca e dichiari che mantiene, come suppongo vorrà mantenere,

le sue conclusioni ed i suoi emendamenti. Quando ciò fosse fatto, allora converrebbe che l'onorevole Presidenza del Senato volesse invitare tutti i Senatori, come fu appunto proposto dall'onorevole Guardasigilli ed accennato anche nel discorso del Presidente, affinché anche gli assenti possano approfittare dell'invito, e proporre quelle modificazioni e quegli emendamenti che credessero opportuni prima che s'intraprenda la discussione della legge.

In questo modo credo che si avrebbe una salvaguardia perchè la cosa procedesse con la maggior celerità possibile ed anche con la maggiore regolarità; e molti di quei Senatori competentissimi in questa materia dei quali alcuni sono presenti, altri assenti, potrebbero così aver modo di proporre quelle modificazioni che giudicassero convenienti.

Allora, cominciata la discussione, la si potrebbe continuare sino alla fine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onor. Senatore Lauzi, se ho ben compreso le sue parole, crede che convenga differire ogni deliberazione intorno all'ordine ed al metodo della discussione sino a che la Commissione che è incaricata dell'esame del progetto del Codice penale abbia presa una deliberazione intorno al lavoro già da essa fatto, e vi abbia dichiarato di riconfermare le sue deliberazioni come il Senato le ha confermato il suo mandato.

Io credo che possa intervenire la deliberazione della Commissione, che è desiderata dall'onorevole Lauzi, senza che si debba ritenere come un precedente necessario a mettere il Senato in grado di deliberare circa l'ordine ed il metodo che intende tenere nella discussione del Codice sottoposto alla sua approvazione. Ora, a me pare che fin da oggi (ritenendo che la Commissione prenderà poi sopra il mandato ad essa rinnovato quella deliberazione che crederà opportuna) il Senato possa stabilire come e quando si abbia a procedere alla discussione del Codice penale, sarà già segnata la via che il Senato si propone di seguire, allorchè sarà compiuto quell'atto che l'onorevole Lauzi crede che debba intervenire da parte della Commissione.

Parmi dunque che il Senato possa senza

altro, se lo crede, prendere una deliberazione sopra le proposte che le sono state fatte intorno all'ordine ed al metodo della discussione del progetto del Codice penale.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Probabilmente mi sarò male espresso, ma le mie idee collimano perfettamente con quelle dell'onorevole Guardasigilli.

Quando ho detto che, conosciuta questa deliberazione, subito fatta, di mantenere il testo e gli emendamenti del Codice e la Relazione fatta antecedentemente per parte della Commissione si potesse notificare questo metodo ai Senatori senza bisogno di un'altra deliberazione intermedia, velli dire semplicemente che, per invitare i Senatori, soprattutto gli assenti, ad esporre le loro idee, se lo credono, alla Commissione, bisogna prima che essi sappiano che la Commissione mantiene il testo e gli emendamenti già proposti.

Ecco il motivo per cui io facevo precedere questa dichiarazione, ma senza che sia necessario deliberare in seguito sul metodo che può stabilire fin d'ora il Senato, circa la discussione del Codice penale.

Senatore PALLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI. Io non so quale possa essere il motivo di dubitare che la Commissione pel Codice penale non intenda mantenere le proposte da essa fatte nella sua Relazione.

Ad ogni modo, basta avvertire che venne testè deciso di ripigliare l'esame del Codice coi relativi lavori al punto in cui erano al chiudersi della passata Sessione o Legislatura. Ora, in quale stato si trovavano quei lavori? La Commissione aveva, dopo maturi studi, presentata la sua Relazione, e quindi per prima cosa era da fissarsi il giorno della discussione. Quale necessità adunque vi può essere di sentire ancora nuovamente essa Commissione sul medesimo oggetto?

In ciò solo dissento da quanto ha detto l'onorevole Lauzi, ritenendo io che possa il Senato determinare senz'altro quando si abbia ad imprendere la discussione di cui si tratta.

PRESIDENTE. A quanto ha molto opportunamente osservato l'onorevole Senatore Pallieri, aggiungerò che io ho già esordito col dire che l'onorevole Relatore della Commissione si è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

compiaciuto recarsi al seggio della Presidenza per rendermi inteso che la Commissione sarebbe in grado di incominciare la discussione fino da domani. È certo dunque che la Commissione mantiene la Relazione che ha fatto. Del resto, il Relatore, l'onorevole Senatore Borsani è qui presente, e potrà fare al Senato questa dichiarazione; di mantenere cioè la sua Relazione anche dopo aver esaminate le aggiunte proposte dall'onorevole Guardasigilli.

Questo, io credo, basterà a soddisfare i desideri dell'onorevole Senatore Lauzi.

Io quindi sottoporro al voto del Senato le proposte formulate dall'onorevole Ministro Guardasigilli: l'una intorno al modo di procedere nella discussione; l'altra, riguardo l'invito da farsi ai Senatori di rivolgersi o alla Presidenza o alla Commissione qualsiasi osservazione ritenessero opportuno di fare, sia al testo Governativo, sia a quello della Commissione.

Senatore LAUZI. Domando la parola per aggiungere alcune brevi osservazioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Dirò prima di tutto che dal momento che l'onorevolissimo nostro Presidente dichiara che il Relatore della Commissione gli ha pochi istanti or sono comunicato che essa è pronta per la discussione, questo soddisfa di già al desiderio da me or dianzi manifestato; del resto, io mi prometto di rispondere all'onorevole Senatore Pallieri che il mio scrupolo si riferiva a quella disposizione che permette di riprendere allo stato in cui si trovano i lavori da una Sessione ad un'altra di una stessa Legislatura, la quale forse non può essere rigorosamente applicata tra una Legislatura ed un'altra; in quanto che si accorda una nuova fiducia e si dà un nuovo mandato, quantunque si tratti di una stessa Commissione e degli stessi individui. In quanto a me, questo è un mandato nuovo; m'ingannerò, ma do ragione del mio scrupolo, acciò non si creda che io abbia fatta quell'osservazione per mettere in campo delle difficoltà immaginarie. Del rimanente, anche queste difficoltà sono ora, a mio senso, perfettamente eliminate.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, metto ai voti la proposta fatta dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io mi permetto di aggiungere poche parole alla proposta dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia in ordine all'invito da lui fatto ai signori Senatori che intendono di proporre emendamenti od aggiunte, di volerli trasmettere per tempo alla Commissione per l'opportuno esame. Secondo me, sarebbe anche opportuno che questi emendamenti od aggiunte fossero stampati e distribuiti agli altri Senatori, affinché ne prendessero conoscenza prima che ne venga aperta la discussione. Bisognerebbe perciò fissare un termine, entro il quale i signori Senatori sarebbero invitati a trasmettere alla Presidenza i loro emendamenti e le loro aggiunte affinché, come diceva, fossero stampati e distribuiti.

PRESIDENTE. Alla proposta fatta dall'on. Ministro, cioè che siano invitati i signori Senatori che intendono proporre emendamenti o modificazioni sia al testo del Ministero, sia a quello della Commissione, a volerli trasmettere per tempo onde essere prese in esame prima che venga aperta la discussione, si aggiunge ora quella fatta dall'on. Senatore Menabrea cioè che queste modificazioni e questi emendamenti siano stampati e distribuiti ai signori Senatori. E questa è la seconda proposta.

La prima riguarda all'ordine della discussione.

L'onorevole Ministro ha detto che per quegli articoli ne quali non occorrono né emendamenti né modificazioni, si intendano tacitamente approvati.

Chi approva questa proposta dell'onorevole Guardasigilli, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La seconda proposta è che s'invitino tutti quei signori Senatori i quali intendessero fare emendamenti o modificazioni sia al progetto ministeriale, sia al testo della Commissione, abbiano ad inviarli alla Commissione medesima, o alla Presidenza del Senato; e che poi siano stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Rimane adesso di fissare un termine entro il quale si debbano presentare queste modificazioni alla Commissione od alla Presidenza; e siccome qui non ci è proposta di sorta, io mi permetterei di farne una. Io proporrei per termine tutto il mese di novembre. Se il Senato crede che basti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per quanto viva sia la mia premura che s'intraprenda la discussione del progetto di Codice penale che è un ansioso desiderio del paese, debbo tuttavia riconoscere che sarebbe troppo breve il termine che è stato indicato dall'onorevolissimo nostro Presidente, se si ha riguardo all'importanza, alla gravità ed alla vastità della materia; quindi mi permetterei di pregare lo stesso Presidente ed il Senato di volere fissare un termine alquanto più lungo, cosicchè tutti i membri di questa eminente Assemblea abbiano il tempo necessario a bene esaminare il progetto, e le proposte della Commissione, per poter quindi presentare quelle osservazioni, modificazioni od emendamenti che essi credessero opportuni o convenienti.

Certamente il termine anche di un mese non sarebbe a mio credere soverchio. Se per una parte mi farebbe gran pena il lasciare ora il Senato forse privo di occupazione, io credo d'altra parte che valga meglio sospendere le nostre discussioni che intraprenderle prematuramente e colla certezza di doverle fra breve interrompere.

PRESIDENTE. Vorrebbe adunque l'on. Ministro che si accordasse tutto il mese di dicembre o crede invece che basterebbe la metà di questo mese?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi pare che l'aprire la discussione di questo progetto di Codice alla metà di dicembre, non sarebbe opportuno; perchè, siccome poco dopo la metà di quel mese vi saranno le vacanze per le feste del Natale, il Senato dovrebbe sospendere un lavoro che una volta intrapreso vorrebbe essere continuato sollecitamente e senz'interruzione per quanto sarà possibile. Perciò crederei che sarebbe miglior partito rimandare la discussione di che si tratta al cominciare dell'anno nuovo (*Bene, bravo*); allora essa potrà essere intrapresa con molta probabilità di continuarla senz'interruzione e con la prontezza desiderata.

PRESIDENTE. Interrogo dunque il Senato se intende che queste proposte di modificazioni ed emendamenti debbano pervenire al Senato entro dicembre, e che la discussione abbia a cominciare appena il Senato sarà convocato in gennaio.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Non mi resta ora che di proclamare il risultato delle votazioni a squittinio segreto.

Per la Commissione permanente di Finanza.

I votanti furono 64

Schede bianche 1

Riportarono la maggioranza assoluta e rimangono perciò eletti:

Il Senatore Duchoqué	con voti 63
» Beretta	» 61
» De Filippo	» 60
» Cambray-Digny	» 59
» Scialoja	» 59
» Pallieri	» 58
» Verga	» 56
» Menabrea	» 56
» Spinola	» 56
» Giovanola	» 55
» Mauri	» 55
» Casati	» 49
» Caccia	» 40

Il Senato dovrà occuparsi della nomina di altri due Commissarii, poichè soltanto i tredici Senatori sunnominati ebbero la maggioranza assoluta. Gli onor. Senatori Bombrini e Malaspina furono quelli che, dopo gli eletti, riportarono maggior numero di voti, il primo cioè 32, il secondo 22; gli altri voti andarono dispersi.

Il risultato della votazione per la Commissione della Biblioteca è il seguente:

Senatori votanti 61; riportarono:

Il Senatore Mauri	voti 53
» Pallieri	» 45
» Vannucci	» 43

Gli altri voti andarono dispersi; perciò sono rieletti tutti e tre i Senatori Mauri, Pallieri e Vannucci.

Risultato della votazione per la nomina della Commissione di sorveglianza alla Cassa militare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1874

I votanti furono 62; riportarono:

Il Senatore Durando	voti	50
» Mezzacapo.	»	33
» Cosenz	»	22
» Angioletti.	»	7

Gli altri andarono dispersi.

Ottennero la maggioranza e perciò rimangono rieletti i Senatori Durando e Mezzacapo.

Risultato della votazione per la nomina della Commissione di sorveglianza all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Senatori votanti 63; ottennero:

Il Senatore Pallieri.	voti	51
» Tabarrini	»	49
» Astengo	»	45

Gli altri voti andarono dispersi.

Vennero perciò rieletti gli stessi Senatori, Pallieri, Tabarrini e Astengo.

Per la Commissione di Contabilità interna i Senatori votanti furono 60; ottennero:

Il Senatore Boncompagni-Ottoboni	voti	53
» Pallieri	»	53
» Caccia.	»	47
» Vitelleschi	»	47
» Doria-Pamphili.	»	45

Gli altri voti andarono dispersi.

Tutti e cinque i signori Senatori dianzi nominati riescono quindi rieletti.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, avverto gli onorev. Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

IV.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Commemorazione del Presidente del Senato cav. Luigi Des Ambrois di Nevache* — *Parole e proposta del Senatore Musio* — *Discorsi del Ministro di Grazia e Giustizia, e del Senatore Mourì* — *Uffici di condoglianza per renuti alla Presidenza* — *Approvazione della proposta Musio.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Commemorazione del Presidente del Senato cav. Luigi Des Ambrois di Nevache.

PRESIDENTE. Onorevolissimi Colleghi:

È nota a Voi tutti la causa lamentevolissima di questa inaspettata riunione del Senato. Il cav. Luigi Des Ambrois di Nevache nostro venerato Presidente non è più, ed alla mortale spoglia di Lui dobbiamo rendere estremo tributo di onoranza e di compianto.

L'improvvisa dipartita di un personaggio cui da circa 40 anni mi legavano relazioni di ossequio riverente dal cauto mio e di marcata benevolenza per parte sua, mi addolorò siffattamente che nel darne a Voi, o Signori, in questa solenne forma il tristissimo annunzio, pochi e non ben scelti fiori io potrò spargere sulla di Lui tomba lacrimata.

Il cav. Des Ambrois, assunto in età giovanile a gradi elevati nella magistratura e nella Amministrazione piemontese, prove talmente splendide dette di dottrina, di solerzia e di probità che pochi anni appresso il Magnanimo Re Carlo Alberto lo chiamò nel Consiglio della

sua Corona, nel quale portò, e malgrado la sfavorevole condizione dei tempi, riuscì a far prevalere idee e proposte di progresso ragionevole ed utilissimo.

Ministro, ebbe la somma ventura di contrassegnare lo Statuto fondamentale, attorno al quale man mano si raccolsero le sparse membra d'Italia nostra, e sottoscrisse la formale dichiarazione della prima guerra per l'indipendenza nazionale.

Diplomatico a Zurigo ed a Parigi, Egli si acquistò la stima e la simpatia di coloro che ebbero con Lui relazioni ufficiali, e rese alla Patria ed al Re servizi segnalatissimi.

Capo dell'Ecceleso Collegio dei Consiglieri Legali del Governo, si ebbe da questo illimitata fiducia, ed ottenne stima e rispetto dai Colleghi, riverenza dall'universale.

Tutti ammiravano in Lui l'uomo di mente acuta, perspicace, rettilissima, quasi creata apposta per trattare maestrevolmente le più ardue quistioni di Governo e di Amministrazione.

Chiaro per meriti tanto straordinari ed incontestati, il cav. Des Ambrois si ebbe adeguata ed applaudite ricompense dalla giustizia e dalla sapienza del Principe che lo chiamò ai gradi più elevati ed agli onori supremi dello Stato.

Le belle e savie parole che or sono pochi giorni Egli pronunciò nel prendere possesso di

questo seggio, oggi sventuratamente vedovato d'un tanto uomo, sono fedele immagine della mente e del cuore di Lui. Forse presago che sarebbero state le ultime, l'illustre Presidente Des Ambrois volle quasi lasciarci un suo testamento, che noi, o Signori, rispetteremo scrupolosamente nello interesse del decoro di questa nostra Assemblea e pel bene della Patria.

Suddito devoto, consigliere fedele ed illuminato, cittadino della Patria amatissimo, gentiluomo di antica probità, di miti costumi, di vita intemerata, il cav. Luigi Des Ambrois, dipartendosi da questo mondo, lascia in grave rammarico l'Augusta Dinastia, in profondo dolore il Parlamento Italiano, ed in lutto l'intera Nazione.

(Viri e unanimi segni di approvazione.)

Proposta del Senatore Musio.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore MUSIO. Signori Senatori, non si può bene parlare, nel momento in cui siamo trascinati a piangere. Voi sentite l'immensa perdita che ci ha colpiti; noi tutti sentiamo, noi tutti vogliamo, noi tutti dobbiamo dire al compianto nostro Presidente un'ultima parola d'affetto, di stima, d'ossequio e di reverenza, ed esprimerla nel modo più solenne; ma qual sia questo modo io non saprei dirlo, e quindi vi proporrei, che, per determinarla, diate mandato di fiducia all'onorevole Presidenza.

Discorsi del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Mauri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero si associa interamente alle nobili e giuste parole di compianto e di onoranza, che l'egregio nostro Presidente ha pronunziate per la memoria di quell'esimio Magistrato e Statista, di cui tutta Italia piange la perdita. Nessuno più che il Governo ha ragione di sentire rammarico, e di dolersi della perdita del cav. Des Ambrois, il quale in tutto il corso di una vita troppo breve, ha prestato al Re ed al Governo i più segnalati servigi.

Se l'Italia piange con ragione un figlio di-

lettissimo e degnissimo, che tanto ha cooperato col senno a renderla libera ed una; se la Nazione deplora la perdita di uno dei più benemeriti suoi cittadini, che accoppiava a virtù antiche i pregi dell'età nuova; se il Senato è in lutto per la perdita del suo onorando Capo; se la Corona sente di essere priva di uno dei suoi Consiglieri più leali, più fedeli, più devoti; il Governo sente e deplora profondamente la improvvisa sparizione di un Magistrato in sommo grado sapiente, operoso e devoto, sempre pronto a prestargli il potente aiuto dell'alto suo senno e della preziosa opera sua.

Non era circostanza grave, non sorgeva avvenimento difficile, non si presentava affare spinoso e delicato, nel quale il Governo non fosse sicuro di ricorrere per consiglio all'onorando Des Ambrois, il quale, pari sempre al bisogno, lo confortava co' suoi lumi in tal guisa da meritargli tutta la deferenza e tutta la fiducia.

Non solo egli reggeva luminosamente come Presidente il primo Consesso Amministrativo dello Stato, ma nel medesimo tempo sosteneva diversi altri uffici, tutti importanti e delicati, ed in tutti prestava servigi grandemente utili e generalmente apprezzati.

Se io dovessi, o Signori, additare agl'Italiani dei nostri tempi l'esempio di un Magistrato che per ogni rispetto sia degno dell'imitazione dei suoi contemporanei e di essere ricordato ai posteri, io non saprei davvero, nonchè designare, ma nemmeno configurare un tipo il quale meglio risponda all'idea di questo Magistrato veramente perfetto, che quello del nobilissimo Des Ambrois. Egli riuniva un tale complesso di qualità di mente e di cuore, tale dottrina e prudenza, tale serenità di mente e giustizia di criterio, tanta nobiltà di sentimenti, che in ogni circostanza si mostrava all'altezza delle questioni più ardue e più difficili sulle quali veniva sovente richiesto il suo giudizio. Egli era tal uomo del quale ben si poteva dire che a lui in affari di Stato e di Governo nulla giungeva nuovo o superiore alla sua capacità eminente.

Voi lo trovavate sempre in grado di darvi il responso più savio e più adeguato all'affare per cui facevate ricorso alla sua vasta ed illuminata intelligenza. Ciò derivava, o Signori, da quella lunga esperienza e insieme da quella larga e matura dottrina che in lui risplende-

vano. Egli era, per così dire, il depositario delle tradizioni antiche della nostra Monarchia, e ad un tempo il rappresentante delle idee nuove: univa insomma la sapienza antica alla piena conoscenza de' suoi tempi, imperocchè non solamente era l'ultimo superstite dei sottoscrittori dello Statuto Costituzionale, largito da Re Carlo Alberto al Piemonte e poi divenuto il patto sacro di tutta Italia, ma, come è noto agli uomini meglio informati del Governo di quell'epoca, Egli ne fu pure uno dei redattori principali. Cosicchè in quell'atto fondamentale del novello Regno, Egli ritrovava l'espressione dei suoi concetti e ben poteva ripetere con giusto orgoglio: *pars magna fui*.

Il nome dell'illustre Des Ambrois vivrà certamente circondato dalla memoria delle rare sue virtù fra i contemporanei, e passerà venerato alla posterità insieme coi più insigni uomini di Stato che tanto onorarono quest'epoca meravigliosa del risorgimento italiano.

Il Senato, rendendo a quest'uomo veramente egregio e impareggiabile i più solenni onori, onorerà se stesso, adempirà un debito della Nazione, e soddisferà certamente ad un caldo voto del Governo.

(*Segni d'approvazione.*)

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI (*con voce commossa*). Conosco il Senato che io mi associi alle nobili testimonianze rese all'uomo illustre, la cui perdita è davvero un lutto d'Italia, anche in nome di quel Consesso a cui mi è decoro l'appartenere, e che è stato per tanti anni sotto la presidenza di quell'uomo onorando.

Il Consiglio di Stato rammenterà sempre la paterna autorità che egli vi esercitava; la sincera dottrina con cui o schiariva, o troncava le questioni più ardue, la temperanza sapiente con cui riusciva a conciliare le opinioni discordi, riducendole sempre alle norme sicure della giustizia, dell'equità, della convenienza. E ciascuno dei suoi membri rammenterà al pari di me, i fidati indirizzi che n'ebbe, conditi sempre di un'amorevolezza che vinceva ad un tratto e l'intelletto ed il cuore.

Il Consiglio di Stato, mentre era il campo in cui egli spiegava più continuamente l'operosità del suo intelletto, era al tempo stesso per lui

come una famiglia, in cui avvicendava gli affetti più cordiali e sinceri.

Nel Consiglio di Stato adunque, come nel Senato, vivrà venerata e cara la memoria del cav. Luigi Des Ambrois. (*Bene*)

Uffici di condoglianza.

PRESIDENTE. Debbo informare il Senato degli uffici di condoglianza che sono pervenuti alla Presidenza.

S. M. il Re, con lettera del suo Prefetto di Palazzo, ha fatto sapere che, appunto a causa di questo luttuoso avvenimento, differiva a domenica 13 corrente il ricevimento delle Deputazioni del Parlamento incaricate di rassegnare alla M. S. gli indirizzi in risposta al Discorso della Corona, ricevimento che era già fissato per domani alle 10.

S. A. R. il Principe di Piemonte, per mezzo del suo primo aiutante di campo, ha invitato la Presidenza ad esprimere al Senato i suoi sentimenti di condoglianza.

In questo momento ho ricevuto una lettera dell'onorevole Presidente della Camera dei Deputati. Ne do lettura al Senato:

« La Camera dei Deputati ha appreso con profondo dolore la morte di S. E. il cav. Des Ambrois di Nevache, Presidente del Senato del Regno.

» Le molte virtù dell'illustre defunto, gli eminenti servigi ch'Egli ha resi al Re ed alla patria, e i tanti titoli alla pubblica benemerita ch'Egli si è acquistati, fanno sentire la di lui perdita come una sventura nazionale.

» Nella pubblica seduta di ieri, la rappresentanza nazionale ha tributato alla memoria dell'insigne personaggio i più meritati encomii ed il più vivo rimpianto, e volendo testimoniare quanta parte essa prenda al cordoglio di codesto onorevolissimo Consesso, ha deliberato di sospendere la seduta, di vestire a gramaglia per lo spazio di giorni quattro in segno di pubblico lutto la bandiera nazionale che sventola su questo palazzo, ed ha eletta una apposita Commissione che la rappresenti nella solennità dei funebri onori che saranno resi alla salma del compianto cav. Des Ambrois.

» In nome della Camera dei Deputati esprimo al Senato del Regno i sentimenti della più

sincera condoglianza e mi onoro attestare a V. S. onorevolissima la mia devozione

Il Presidente della Camera
G. BIANCHERI. »

Sarà cura della Presidenza di esprimere all'altro ramo del Parlamento la gratitudine del Senato per quest'ufficio di condoglianza e di rimpianto.

Sono inoltre pervenute alla Presidenza dal Sindaco di Roma espressioni di cordoglio e l'esibizione di qualunque cooperazione che fosse per parte sua creduta necessaria in questa triste circostanza dal Consiglio di Presidenza.

Telegrammi ci sono pure giunti dai signori Prefetti di Pavia e di Torino, e dal Sindaco di Susa, circondario nel quale il compianto cav. Des Ambrois sorti i natali.

Il Consiglio di Presidenza penserà al modo con cui rendere degnamente gli onori funebri alla salma del compianto estinto. Se i signori Senatori non faranno proposte specifiche, vi è quella dell'onorevole Senatore Musio che vorrebbe si desse all'uopo un voto di fiducia al Consiglio di Presidenza.

Prima però di mettere ai voti questa proposta, debbo rendere inteso il Senato essere stato fin da ieri disposto che la sua bandiera fosse velata a bruno, ed ora il Consiglio stesso propone al Senato di prendere il lutto per nove sedute, come già fece in altra identica dolorosa circostanza.

Non facendosi opposizione, ritengo il Senato assenziente alla mia proposta.

L'onorevole Senatore Musio ha proposto che,

per tutto ciò che può riguardare le particolarità delle esequie solenni, sia dato un voto di fiducia al Consiglio di Presidenza.

Chi approva la proposta del Senatore Musio, si alzi.

(Approvato.)

Il Consiglio di Presidenza provvederà a che le esequie solenni vengano celebrate col maggior decoro possibile, onde dimostrare in tal modo come il Senato e la Nazione intera sieno profondamente addolorati per la perdita di così insigne personaggio.

La seduta è sciolta (ore 3 1/4).

Alla pag. 22, colonna 2, dove si legge: « S. E. il Ministro dell'Interno, presi gli ordini da S. M., invitava ecc. ecc. », deve leggersi così: « S. E. il Ministro dell'Interno, presi gli ordini da S. M., invitava i signori Senatori e Deputati a sedere. Quindi S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia, sulla formola di cui dava lettura, chiamava con appello nominale i signori Senatori nuovamente nominati a prestare giuramento. S. E. il Ministro dell'Interno ripeteva poi la medesima solenne formalità invitando al giuramento i signori Deputati. »

Al foglio 4 delle discussioni del Senato, pag. 29, nella prima colonna, dopo la 12^a linea, in seguito al discorso del Ministro di Grazia e Giustizia per la ripresentazione del progetto di nuovo Codice penale, si aggiungano le parole: (Vedi Atti del Senato, N. 1); ed alla fine del discorso del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio nell'atto che ripresentava il progetto di legge relativo ai diritti degli autori d'opere artistico e letterarie, dopo la linea 44 si aggiungano le seguenti: (Vedi Atti del Senato, N. 2).

V.

TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1874

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Omaggi — Congedo — Comunicazione di lettera del Presidente della Camera dei Deputati — Uffici di condoglianza per la morte del Presidente del Senato car. Des Ambrois — Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore comm. Verdi — Presentazione di un progetto di legge — Squittinio segreto per la nomina di tre Commissarii alla Cassa Depositi e Prestiti, all'Amministrazione del fondo per il Culto, e alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma, e di tre membri della Commissione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Proposta di dodici Senatori per la collocazione di un busto del car. Des Ambrois nelle sale del Senato — Altra proposta del Senatore Spinola — Discorso del Senatore Sineo in lode del car. Des Ambrois — Approvazione all'unanimità delle due proposte syndicate — Risultato delle rotazioni.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura dei processi verbali delle due tornate antecedenti, i quali vengono approvati.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore comm. Canonico Spano di un suo lavoro letterario e scientifico sull'*Itinerario dell'Isola di Sardegna del conte Alberto della Marmora*.

Il comm. prof. Boccardo della decima dispensa del suo *Dizionario dell'Economia politica e del commercio*.

La Direzione generale delle gabelle di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi dal 1. gennaio al 30 settembre 1874*.

Il Sindaco di Chianciano degli *Statuti* di quel Comune.

Il sig. G. Repetto di 12 esemplari di un suo opuscolo intitolato: *La questione della Cassa degli Anziani della Marina mercantile*.

Il Ministro di Grazia e Giustizia della *Statistica giudiziaria, civile e commerciale del 1871*.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore della *Carta delle provincie meridionali, e di 20 fogli della Carta del Napoletano*.

La Direzione del Banco di Napoli della *Relazione del Consiglio di amministrazione, per l'esercizio 1873*.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di 3 esemplari dei fascicoli 2. e 3. del *Bollettino industriale del Regno*.

La Direzione della Società degli insegnanti in Torino di 2 esemplari degli *Atti della 22.^a Consulta di quella Società*.

Il signor Evelino Waddington di 100 esemplari di un suo opuscolo sulle *Modificazioni da introdursi nella procedura criminale*.

Il Ministro degli Esteri del *Bollettino consolare del mese di novembre 1874*.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, del primo volume del *Bollettino di quel Ministero*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1874

Il Senatore conte Sanseverino della *Storia di Crema*, dispense 4, per Francesco Sforza Benvenuti, volumi 2, di Alemano Fino e fascicoli 4, in proseguimento di *Canobio*.

Il Sindaco di Firenze, degli *Atti di quel Consiglio comunale del 1869*.

Il Senatore nobile Salvagnoli, delle sue *Lettere sul bonificazione dell'Agro Romano*.

Il prof. Leonardo Siorati, dei suoi *Elementi di filosofia secondo i programmi governativi*.

I Prefetti di Caltanissetta, di Grosseto e di Verona, degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto domanda un congedo di un mese per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura della seguente lettera del Presidente della Camera dei Deputati.

*A. S. E. il Presidente del Senato del Regno.
Roma, 26 novembre 1874.*

Il sottoscritto nel recarsi ad onorevole premura di informare S. E. il Presidente del Senato del Regno, della costituzione della Camera dei Deputati, Le porge i più distinti ringraziamenti per la favoritagli comunicazione della costituzione di codesto Illustre Consesso partecipata alla Camera nella seduta di quest'oggi.

*Il Presidente
G. BIANCHERI.*

**Uffici di condoglianza
per la morte del cav. Des Ambrois
Presidente del Senato.**

PRESIDENTE. Mandarono uffici di condoglianza al Senato per la morte del suo Presidente cav. Des Ambrois:

Il Sindaco del Municipio d'Oulx, luogo di nascita dell'illustre Presidente cav. Des Ambrois a nome di quella rappresentanza comunale;

I Sindaci delle città di Casale e di Milano;

I Prefetti di Milano, di Novara, d'Ascoli, di Cagliari, di Pisa, di Massa, d'Avellino e di Potenza a nome di quei Consigli provinciali e delle popolazioni delle rispettive provincie;

Il Corpo diplomatico, esprimendo il desiderio di associarsi agli onori funebri;

Fece pure pervenire condoglianze alla Presidenza il marchese di Cassibile, Deputato al Parlamento Italiano.

Scusano la loro assenza dall'intervenire alle solenni esequie del compianto cav. Des Ambrois i seguenti signori Senatori: Torrearsa, Sclopis, Marzucchi, Marsili, Pasolini, De Luca, Norante, Lanzilli, Rossi Giuseppe, Arrivabene, Bevilacqua, Tanari, Bellavitis, Poggi, Pasqui, Tecchio, Araldi-Erizzo, Pernati, Pettiti, Bellinzaghi, Burci, Monaco la Valletta, Rossi Alessandro, Pes di Villamarina, Corsi di Bosnasco, Brignone, Danzetta, Michiel, Miniscalchi-Erizzo, Sanvitale, Pepoli Carlo. Di Bagno, Ciardini, Manzoni e Martinengo.

**Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore
comm. G. Verdi.**

PRESIDENTE. Risulta alla Presidenza essere in pronto la Relazione sulla nomina a Senatore dell'onor. comm. Giuseppe Verdi.

Questa Relazione non poté essere peranco stampata e distribuita ai signori Senatori; però se il Senato, tenendo conto dei suoi precedenti, vuole dispensare da questa formalità, si potrebbe subito procedere a questa Relazione.

Non facendosi osservazioni in contrario, ritengo il Senato assenziente, e invito l'onorevole Senatore Mamiani a darne lettura.

Senatore MAMIANI legge:

Signori Senatori,

Sottoposta all'attento esame dei vostri Commissari la nomina del comm. Giuseppe Verdi a Senatore del Regno, essi hanno riconosciuto con voto unanime che delle tre categorie citate nel rispettivo Decreto Reale e desunte dall'articolo 33 dello Statuto, quella segnata col numero 3 (i Deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio) non si assesta al caso compiutamente.

Invece, quelle segnate coi numeri 20 e 21 si applicano alla persona sopraindicata con piena legalità ed esattezza. E per fermo, circa alla categoria 21, risulta dai certificati autentici che il comm. Giuseppe Verdi nel solo Comune di Villanova paga da tre anni L. 13,331 94 d'imposizioni dirette.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1874

Circa poi alla categoria 20, la quale designa i cittadini che *con serrigi o meriti eminenti hanno illustrata la patria*, stima la vostra Commissione che senza dubbio la stupenda eccellenza nelle arti geniali è per sé merito eminente e gloria vera della Nazione, e perciò arreca al nostro Consesso accrescimento di decoro e di autorità, quando nel sommo artista le attitudini parlamentari e un alto criterio politico sono legittimamente presunti.

Non cade dubbio nessuno intorno all'età, avendo il comm. Giuseppe Verdi, 13 anni or sono, appartenuto qual Deputato all'ottava legislatura.

Per le quali considerazioni e giudizi e per carico avuto dai Collegati Commissari, ho l'onore e il compiacimento di proporre all'accettazione vostra il comm. Giuseppe Verdi a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, l'onorevole Senatore Mamiani, Relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, ha conchiuso per la convalidazione della nomina a Senatore del comm. Giuseppe Verdi.

Pongo quindi ai voti le conclusioni della Commissione.

(Approvato all'unanimità.)

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Di concerto col l'onorevole mio Collega Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali. (V. *Atti del Senato*, N. 3.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge il quale verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Nomina di Commissioni.

L'ordine del giorno porta la nomina di due membri per completare la Commissione permanente di Finanza.

Vi sono pure da nominare tre Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti; tre all'Amministrazione del fondo per il culto, ed altrettanti alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesia-

stico nella provincia di Roma. Oltre a ciò vi saranno ancora da estrarre a sorte tre membri a compimento della Commissione incaricata di presentare a Sua Maestà l'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Si procede all'appello nominale per la nomina dei due membri mancanti a compiere la Commissione permanente di Finanza; e per quella di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti.

Invito i signori Senatori a voler deporre la loro scheda nell'urna.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte a comodo di quei signori Senatori che sopravverranno.

Si fa ora il sorteggio degli scrutatori.

I signori Senatori Durando, Arese e Mamiani avranno la compiacenza di occuparsi dello spoglio delle schede per la nomina dei due membri che rimangono a compiere la Commissione permanente di Finanza, e di quello delle schede per la nomina dei tre altri Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

I signori Senatori Spinola, D'Azeglio e Ponzi sono pregati ad occuparsi dello spoglio delle schede per la nomina dei tre Commissari all'Amministrazione del fondo per il culto e di quello per la nomina dei tre Commissari alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma.

Esarranno ora a sorte tre membri a sostituire i signori Senatori Medici, Besana e Miniscalchi-Erizzo, i quali chiesero di essere dispensati dal far parte della Commissione incaricata di presentare a S. M. il Re l'indirizzo di risposta al Discorso della Corona.

Riescono eletti gli onorevoli Senatori Chivarina, Trombetta e Buonecompagni-Ottoboni.

Comunicazioni di ufficio.

Al banco della Presidenza fu presentata la proposta che avrà l'onore di leggere, e che è sottoscritta dai signori Senatori Arese, Borromeo, Mauri, Torelli, Griffoli, Verga, Spinola, Tabarrini, Lampertico, Bombini, Chiesi e Duchoquè.

La proposta è del seguente tenore:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1874

Roma, 8 dicembre 1874.

I sottoscritti Senatori, riputando che il cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache, il quale fu tra i compilatori e sottoscrittori dello Statuto ereso al Re ed alla Patria così molteplici ed efficaci servizi, sia degno di quella speciale testimonianza di riverenza affettuosa di che il Senato privilegiò Camillo di Cavour, Massimo d'Azeglio ed Alessandro Manzoni, hanno l'onore di proporre che il Senato deliberi di far collocare nelle sue sale un busto con l'effigie del rimpianto Presidente e Collega.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha domandata prima il Senatore Spinola al quale do facoltà di parlare.

Senatore SINEO. Ho chiesto la parola per esprimere un voto, che spero otterrà l'approvazione del Senato.

Io bramerei cioè, che il piedistallo sul quale dovrà essere collocato il busto che vi si propone di decretare, sia costruito in modo da potervi incidere in caratteri indelebili le gravi e memorabili parole pronunciate dall'eminente uomo di Stato, Presidente nostro, di cui piangiamo la perdita irreparabile, nel prendere possesso di questo seggio presidenziale; parole che possono considerarsi, come già ebbe a dirvi il degnissimo personaggio che oggi vi presiede nella commovente sua necrologia, quale testamento politico con cui chiudeva la sua lunga, nobile, intemerata ed illustre carriera mortale.

Spero che il Senato vorrà accordare la sua approvazione a questo desiderio che mi permetto d'esprimere in aggiunta alla proposta teste fatta.

(Segui d'adesione.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Il Senato ben sa che io non posso che applaudire alle due proposte poc'anzi enunciate, dirette a porgere nuovo tributo di riverente affetto all'illustre mio amico, che già ebbe decorosi omaggi nella tornata del 5 di questo mese.

Io non ho potuto assistere a quella tornata per cause di accidentalità ferroviarie che m'incagliarono nel ritorno da Casale, ove furono resi ben meritati onori ad altro mio compianto amico, il Deputato Mellana.

Gli egregi oratori che presero la parola nella tornata del 5, si sono occupati della vita pubblica del cav. Des Ambrois. Permettete, o Signori, che io dica oggi qualche parola sulla sua vita privata.

Il padre del cavaliere Des Ambrois era ufficiale superiore nella Legione. Questa Legione, nucleo dell'esercito subalpino che stava per risorgere sotto il regno di Vittorio Emanuele I, era composta in gran parte dei superstiti di cento battaglie combattute durante l'impero di Napoleone I.

Questi prodi colsero con premura, con entusiasmo, l'occasione di militare sotto un vessillo italiano.

Nel 1815, essi ci difesero contro la ritentata invasione; recuperarono la Savoia e portarono le loro armi sin nel centro della Francia. Ma quelle baionette erano troppo intelligenti. Nacque il sospetto che esse potessero venir rivolte a conquistare la libertà, l'unità e l'indipendenza d'Italia!

La Legione fu sciolta; e parecchi fra i suoi ufficiali di maggior merito furono mandati in esilio, come Gillenga e Ciravegna.

Il colonnello Des Ambrois trovò un tranquillo ricovero nelle giogaie delle sue Alpi native. Ivi, rinunciando ai pubblici uffici, si dedicò tutto alla educazione del proprio figlio, il nostro Luigi, e quella, che fu calamità per l'Italia, fu fortuna per il caro Luigi, giacchè il padre, uomo di antiche virtù, queste trasfuse in lui con frutto meraviglioso.

Ho detto che nulla aggiungerei a ciò che fu ricordato dello splendido esercizio di quelle rare virtù nella vita pubblica di Luigi Des Ambrois. Nella vita privata si rendeva ancor più manifesto il di lui animo squisitamente gentile.

Non parlerò degli atti della sua inesaurobile beneficenza. Lo svelarli sarebbe un tradimento, poichè egli poneva somma cura nel tenerli gelosamente nascosti.

Mi compiacco bensì nel rammentare il divoto suo contegno verso il padre. Non conobbi mai figlio più rispettoso ed affezionato. L'amor filiale era per lui un culto. La perdita del padre gli riuscì così dolorosa, che lo vidi in procinto di abbandonare la vita pubblica nel più bello della sua carriera per ridursi ad un mesto raccoglimento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1874

Nessuno poi conobbe meglio di lui i pregi dell'amicizia.

Nessuno fu amico più costante e sincero. Non ha mai creduto che i sommi onori e le più alte cariche dello Stato dovessero alterare i suoi privati affetti.

Lo avresti veduto lasciare premurosamente il suo gabinetto di Ministro all'annuncio di qualche infermità che venisse a colpire un suo amico, e portargli sollecito il sollievo della sua dolcissima conversazione.

Ma per converso egli non ha mai creduto che i privati affetti avessero da influire nelle sue risoluzioni come uomo di Stato.

Egli, che sapeva tanto amare, egli, così geloso osservatore dei doveri dell'amicizia (*con voce commossa*), non si lasciò mai muovere da privati affetti nell'esercizio di pubblici uffizi. Egli sentiva potentemente gl'impulsi del cuore, ma imponeva loro rigoroso silenzio quando si trattava di giustizia distributiva. La parola *favore* non fu mai nel suo dizionario.

Vincolati a lui da così nobile benevolenza i suoi amici gli furono egualmente costanti e fedeli, ancorchè potessero talvolta dissentire in alcune grandi questioni di politico apprezzamento.

La stima in cui si teneva da ogni lato l'intemerato suo carattere, lo rendeva accetto a tutte le frazioni del partito liberale; era da tutti desiderato. Citerò in prova un fatto che venivami poc'anzi rammentato da un onorevole Collega, che mi sta vicino in questi banchi. Correano gli ultimi periodi del regno di Carlo Alberto. L'estrema parte della Camera Subalpina, quella che risolutamente voleva la libertà, l'indipendenza e l'unità italiana, aveva avuto il sopravvento nelle lotte parlamentari. Toccò a me in allora, non certamente per alcun merito mio, ma per effetto di speciali circostanze, di disporre due volte del portafoglio dell'Interno. Al Deputato Des Ambrois in ogni volta mi rivolsi, con plauso unanime dei miei amici politici. Egli rifiutò iteratamente, ma non per difficoltà d'intenderecela intorno all'andamento degli affari, bensì per ragioni accidentali tutte sue personali. Accettò peraltro sin d'allora la Presidenza del Consiglio di Stato, che ritenne sino all'ultimo con soddisfazione universale.

Il raffronto della vita privata con la vita

pubblica del Des Ambrois credo che ci conduca naturalmente a questo corollario, che gli uomini più grandi ed utili al servizio del paese, debbono cercarsi fra coloro che sono ottimi anche nella vita comune, e che l'educazione, ispirata da maschie virtù, produce gli uomini forti e degni della fiducia della Nazione, quale fu il compianto Presidente di questo eminente Congresso.

Così vogliano i fati che l'Italia sia sempre governata da uomini di tal tempra e di tanta virtù!

PRESIDENTE. Nelle commoventi parole già pronunciate in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e in quelle non meno commoventi ora espresse dall'onorevole Senatore Sineo, i posteri potranno leggere a loro istruzione i meriti e le virtù dell'illustre Presidente di cui deploriamo la perdita.

Metto ai voti la proposta sottoscritta dagli onorevoli Senatori di cui ho già declinato i nomi, a che il Senato decreti che nelle sue sale sia collocato un busto a memoria perenne dei meriti del compianto Presidente Des Ambrois.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato ad unanimità.)

Metto ora ai voti l'aggiunta fatta dall'onorevole Senatore Spinola, che il piedestallo cioè, sul quale dovrà essere collocato il busto testè decretato, sia costruito in modo da potervisi incidere in caratteri indelebili le gravi e memorabili parole pronunciate dall'illustre uomo di Stato, Presidente nostro, nel prender possesso di questo seggio, parole che possono considerarsi qual testamento politico con cui egli chiudeva la sua lunga, nobile, intemerata ed illustre carriera mortale.

Chi approva anche quest'aggiunta, si alzi.

(Approvato all'unanimità.)

La seduta è sospesa per aspettare il risultato delle votazioni.

(Dopo venti minuti la seduta è ripresa.)

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Ora annunzierò il risultato delle votazioni che hanno avuto luogo oggi stesso.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1874

Commissione permanente di Finanza.

Votanti . . . N. 48

Schede bianche » 1

Ottennero maggioranza di voti, e riuscirono perciò eletti:

Il Senatore Lampertico voti 37

» Malaspina » 36

Gli altri voti andarono dispersi.

Commissione alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Votanti . . . N. 50

Schede bianche » 1

Ottennero maggioranza di voti:

Il Senatore Beretta voti 41

» Cossilla » 38

» Astengo » 37

Gli altri andarono dispersi.

Rimangono dunque eletti i Senatori Beretta, Cossilla e Astengo.

Commissari all'Amministrazione del fondo pel Culto.

Ottennero la maggioranza e sono perciò eletti:

Il Senatore Duchoquè voti 46

» Giovanola » 42

» Mauri » 24

Gli altri voti andarono dispersi.

L'ordine del giorno rimane così esaurito.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).



VI.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati* — *Presentazione di cinque progetti di legge* — *Urgenza accordata a quello per la leva marittima sui nati nel 1854* — *Considerazioni e raccomandazioni del Senatore Sineo, cui risponde il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze* — *Parole del Senatore Sineo.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Messaggio
della Presidenza della Camera dei Deputati.**

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente messaggio della Presidenza della Camera dei Deputati.

A. S. E. il Presidente del Senato del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1874.

Nella tornata d'oggi la Camera ha discusso ed approvato il progetto di legge d'iniziativa parlamentare concernente: *Dono nazionale al Generale Giuseppe Garibaldi.*

Il sottoscritto ha l'onore di trasmetterlo a S. E. il Presidente del Senato del Regno onde si compiaccia porlo all'esame di codesto illustrissimo Consesso.

Il Presidente
G. BIANCHERI.

PROGETTO.

Dono Nazionale al Generale Giuseppe Garibaldi.

Articolo unico.

In attestato di riconoscenza della Nazione Italiana al glorioso concorso prestato dal Generale Giuseppe Garibaldi alla grande opera della sua unità e indipendenza, è autorizzato il Governo del Re ad iscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato una rendita di lire cinquantamila annue del consolidato 5 0/0 con decorrenza dal primo gennaio 1875 in favore di Giuseppe Garibaldi; ed è inoltre assegnata al medesimo un'annua pensione vitalizia di altre lire cinquantamila colla stessa decorrenza.

Il Presidente.
G. BIANCHERI.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

(V. *Atti del Senato N. 6.*)

Presentazione di cinque progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione della Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875. (V. *Atti del Senato N. 4.*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1874

Ho l'onore di presentare anche un progetto di legge che approva l'esercizio provvisorio per tre mesi degli Stati di prima previsione della spesa per l'anno 1875. (V. *Atti del Senato* N. 5.)

Finalmente ho l'onore di presentare alle vostre deliberazioni il Conto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'anno 1871. (V. *Atti del Senato* N. 7.)

Il Senato ricorda che questo progetto, dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati, venne deferito alle deliberazioni del Senato nella scorsa sessione.

La Camera dei Deputati avendolo di nuovo votato, ho l'onore di ripresentarlo al Senato.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e deferiti all'esame della Commissione permanente di Finanze.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Ministro di Grazia e Giustizia, ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Soddisfacendo a un desiderio più volte manifestato in questo eminente Consesso, ho l'onore di presentargli un progetto di legge concernente i certificati ipotecari; e questa presentazione faccio di concerto coll'onorevole mio Collega Ministro delle Finanze. (V. *Atti del Senato* N. 8.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge concernente i certificati ipotecari, da lui fatta di concerto col suo Collega il Ministro delle Finanze. Questo progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici pel suo corso regolare.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante la leva marittima sui nati nel 1854. (V. *Atti del Senato* N. 9.)

Progo il Senato di volerne dichiarare l'urgenza, essendo che dovrà questa legge andare in vigore nel primo mese dell'anno venturo.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge sulla leva marittima. Il Senato ha in-

teso che l'onorev. Ministro chiede l'urgenza per questo progetto.

Chi accorda l'urgenza domandata, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Considerazioni del Senatore Sineo e risposta del Presidente del Consiglio.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Prima ancora che i progetti di legge presentati dall'onorevole signor Ministro delle Finanze siano esaminati dalle Commissioni competenti, io chieggo il permesso di sottoporre al Senato alcuni pensieri che mi sembrano meritevoli delle sue meditazioni.

Quando si discutono i bilanci, due questioni sorgono naturalmente in tutti i paesi costituzionali. Non si tratta soltanto di regolare le entrate dello Stato e le spese per l'avvenire, bensì ancora di esaminare il modo con cui si sono esercitati i poteri che i Ministri avevano per l'addietro.

Ora, o Signori, noi siamo, a mio avviso, in tempi molto gravi e difficili, nei quali questo doppio compito mi pare che richiegga un'attenzione più ferma e più profonda che mai. Io credo che a quest'alto Consesso spetti più specialmente di esaminare se le leggi che vi si propongono, comprese quelle di Finanza, siano pienamente conformi allo Statuto fondamentale del Regno.

Sotto questo aspetto, io credo di dover rammentare le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 18, 25 e 73 dello Statuto.

Comincerò dall'art. 25, in cui si contiene una delle garantigie più preziose del nostro diritto pubblico. Vuole quest'articolo che i carichi pubblici sieno sopportati da ciascun regnicolo in ragione dei suoi averi.

Quando si promulgò lo Statuto, onorevoli Colleghi, gli autori, i promotori di esso, ben sapevano che era impossibile l'attuare immediatamente, materialmente, in tutta la sua estensione questa disposizione fondamentale. Si proclamava bensì un principio alla cui compiuta attuazione dovevasi giungere progressivamente.

Ma invece di progredire nel senso di questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1874

articolo sacramentale, si sono fatti molti passi indietro; si sono introdotte imposte prima non conosciute, che sono precisamente l'inverso dell'applicazione della massima stabilita dallo Statuto.

Voi comprendete bene, signori Senatori, che io accenno specialmente al macinato, all'aumento sul prezzo del sale, alla ricchezza mobile nella parte in cui colpisce ciò che è unicamente il frutto del lavoro, anche quando non eccede lo stretto bisogno dell'individuo: alle quali tristi angherie si aggiunga la più immorale delle imposte, quella che è eccitamento a tutti i vizi, il lotto.

Abbiamo l'esempio di una nazione vicina che si trovò e si trova ancora in circostanze finanziarie non felici, che superò le più orribili peripezie, e tuttavia seppe andare avanti, e provvedere ad immensi colossali bisogni senza aver ricorso a veruno di questi mezzi di entrata cotanto deplorabili.

Io domando alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge dell'entrata, di vedere se non si possa fare qualche passo, onde almeno sia detto che l'iniziativa di questo Congresso altamente conservatore dello Statuto, è diretta a raggiungerne la perfetta osservanza.

In quanto al passato andamento dell'Amministrazione, invoco specialmente l'attenzione della Commissione sugli articoli 3, 6 e 73 dello Statuto.

Il potere legislativo è unicamente riservato al Re e al Parlamento. Il Re fa inoltre i regolamenti per l'applicazione delle leggi. Finalmente l'interpretazione della legge in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo; al Re in unione con le Camere.

Molte volte è accaduto, nei tempi trascorsi, che, nel fare i regolamenti il potere esecutivo eccedesse i limiti delle sue attribuzioni; ma il più delle volte ciò si è dissimulato. Si capiva che in circostanze straordinarie, in circostanze difficili per le quali siamo passati, non bisognava essere troppo rigorosi nell'andar cercando sino a qual punto, chi aveva volontà di fare il bene, lo facesse in un modo meno conforme alla legge fondamentale.

Ma non bisogna che passi in consuetudine il silenzio del Parlamento, e specialmente il silenzio del Senato in un argomento così grave.

Non ha guari, questa questione fu trattata nell'altro ramo del Parlamento, ed il signor Ministro, se debbo prestar fede ai sunti dei rendiconti parlamentari che ebbi sott'occhio, riconobbe in tutta buona fede, almeno implicitamente, che ci era qualche cosa da dire; specialmente sul regolamento che concerne la deplorabile tassa del macinato.

Ma quello non è il solo fra i recenti regolamenti, in cui si rinvenga l'accennato vizio, epperò bramo che la Commissione se ne occupi.

Vengo finalmente, o Signori, agli argomenti che trovano la loro sede negli articoli 1 e 18 dello Statuto.

« Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato ». Lascio la parola *sola*, perchè ha perduto il suo valore.

« Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisori d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re. »

Il senso di questi due articoli fu generalmente frainteso negli ultimi tempi. Richiamati alla loro vera espressione, essi costituiscono una preziosa guarentigia diretta a preservarci da gravi pericoli che minacciano altre nazioni.

Bisogna ricordarsi di ciò che era la Chiesa cattolica, apostolica e romana nel paese in cui nacque lo Statuto, e nel tempo in cui lo Statuto fu proclamato. Era una Chiesa costantemente ossequente alle leggi dello Stato e posta sotto la continua vigilanza dell'ordine giudiziario in tutto ciò che poteva toccare i diritti e gli interessi materiali e morali dei cittadini.

Accenno, come ben vedete, ad una questione che occupa attualmente l'Europa intiera. I nostri Ministri hanno davanti a sé due politiche: quella del duca Di Broglie da una parte e quella del principe Bismarck dall'altra. Un nostro egregio Collega, che mi rimerisce non ci abbia ancora favorito della desiderata sua presenza, egli, che modestamente si pregiò di farsi maestro di diritto costituzionale, senza aver portato ancora la sua dotta parola nel seno di questo Parlamento, anticipò l'espressione delle sue opinioni nei pubblici fogli. Ebbene, questi scritti del nostro Collega mi fecero sempre più convinto della necessità che il Senato faccia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1874

vedere quale sia il suo pensiero circa l'applicazione degli articoli 1 e 18 dello Statuto. Ed è su questo punto che io desidero sia anche portata l'attenzione della Commissione onde condurre il Senato ad adottare una formola che serva di guida al potere esecutivo.

Vedete, signori Senatori, che io mi limito a brevi cenni; che non ho inteso di fare un discorso, nè di svolgere veruna teoria. La mia teoria, Signori, la credo sufficientemente spiegata in quel simpatico discorso che pronunciava da quell'alto seggio il compianto uomo di Stato che ci presiedeva: quel discorso che voi avete deliberato che, come suo testamento politico, fosse inciso sul marmo, ad istruzione dei posteri.

Ma voi certamente lo avete anche profondamente inciso nel cuor vostro, e se noi faremo uso, nelle materie sin qui accennate, della giusta influenza che a quest'alto Consesso compete, ci mostreremo veri esecutori testamentari del Des Ambrois, col plauso dei nostri concittadini.

Non crediate, o signori Senatori, che, perchè i giornali parlano di rado del Senato, la nazione nostra, nel malessere cui soggiace, non volga di quando in quando lo sguardo a questo alto Consesso e non aspetti dal senno che qui si raccoglie qualche cosa che valga a migliorare le sue condizioni.

Un patrizio genovese, che ho veduto con soddisfazione da più di trent'anni a questa parte occuparsi passionatamente delle cose pubbliche (il marchese Camillo Pallavicino), ebbe la felice idea di radunare in un piccolo libro le varie attribuzioni dei Senati e dei Corpi similari, risalendo a quello di Romolo. Ebbene, io credo che, avendo egli scritto con quei riguardi, che l'abituale sua cortesia gli imponeva, abbia rispettosamente espresso un voto che sta nel cuore della nazione. Io credo che il popolo molto aspetta da voi, e che voi siete in grado di dargli quello che aspetta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi associo alle ultime parole dell'onorevole Senatore, e credo fermamente anch'io che da questo augusto Consesso molto aspetti il paese, come credo che la parte che esso può compiere e compirà nell'avvenire, possa essere grandemente utile alla tutela ed al progresso delle nostre istituzioni.

Egli ha sollevato molte questioni, le quali però mi permetto di dire troveranno sede più acconcia quando si discuteranno partitamente i bilanci, o qualche legge speciale che abbia attinenza a questo argomento. Per ciò, se egli si limitò ad alcune generali considerazioni, anch'io mi terrò a considerazioni generali.

L'onorevole Senatore Sineo, ricordando gli articoli 1 e 18 dello Statuto che riguardano i rapporti dello Stato colla Chiesa, ha accennato a due politiche diverse che si fanno in due altre nazioni d'Europa. Io credo che non vi siano solo quelle due politiche in questa materia; credo che ve ne siano pure delle altre e fra queste pongo anche la politica italiana, la quale non è nè l'una, nè l'altra delle due accennate (*Bene*), imperocchè essa si ispira ai bisogni, ai sentimenti ed alle circostanze tutte peculiari del paese in cui ci troviamo, e trae origine dalle vicissitudini che abbiamo traversate.

Il Governo del Re in questa parte ha un'idea molto chiara: esso vuole fedelmente seguire la politica che è stata tracciata dai grandi fatti e dalle importanti leggi che il Parlamento ha votate in materia ecclesiastica, e nello stesso tempo è deciso a fermamente mantenere le leggi e farle osservare in tutto il loro rigore, e per conseguenza è deciso di non modificare punto i diritti che lo Stato possa avere od abbia verso la Chiesa.

Questa è la politica generale che il Governo intende di seguire, e sulla quale, quando piaccia al Senato, o di fare una discussione, o di interpellare il Governo, esso sarà sempre pronto a dare le sue spiegazioni.

Io lo ripeto: vi è in questa materia dei rapporti dello Stato colla Chiesa una politica italiana, la quale ha le sue radici nei fatti che seguirono in Italia, nelle leggi che abbiamo votate. Queste leggi intendiamo di mantenerle e di osservarle, rispettando da una parte quelle libertà che il Parlamento ha creduto di accordare alla Chiesa, pur mantenendo fermi dall'altra i diritti che lo Stato conserva verso la Chiesa medesima.

Vengo agli altri appunti.

Certamente le questioni dei bilanci hanno un doppio aspetto; del passato, cioè, e dell'avvenire. Del passato, in quanto al sindacare l'opera del potere esecutivo; dell'avvenire, ri-

spetto ai miglioramenti che si possono introdurre nell'andamento delle nostre finanze.

Sarò lieto, se, all'occasione della discussione del bilancio dell'entrata, si farà sopra questo argomento qualche osservazione; sarò lieto, dico, di ripetere qui ciò che ebbi l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento, cioè che la nostra amministrazione ed anzitutto la nostra contabilità, sono giunte a tal grado che, senza essere perfette, possiamo però sopra di esse fare fermo assegnamento per l'avvenire. Cosicché le nostre previsioni, che un tempo erano per necessità soggette a molte fluttuazioni e a molte incertezze, oggi per lo contrario si trovano assodate e confermate dall'esperienza; e l'anno corrente stesso ne è una prova, perchè le previsioni che furono da me fatte il 15 marzo scorso in occasione della presentazione del bilancio di definitiva previsione, si sono completamente e appuntino avverate.

Quanto al passato però havvi un punto, del quale l'onor. Senatore ha parlato, e che si riferisce agli articoli 6 e 73 che toccano ai regolamenti. Certo è questo un delicato e molto difficile incarico che il potere esecutivo ha dallo Statuto.

Nè io presumo di dire che i regolamenti che abbiamo in materia di tasse siano immuni da mende; ma mi giova rettificare una interpretazione poco esatta che l'onorevole Senatore attinse dalle discussioni seguite nell'altra Camera; avere io cioè convenuto, se non esplicitamente almeno implicitamente, che nel regolamento della tassa del macinato, si erano dal potere esecutivo oltrepassati i limiti delle sue facoltà e violata la legge.

Io non dissi questo, anzi la mia tesi fu contraria, e venne convalidata da un solenne voto della Camera dei Deputati.

Dissi, che qualora nell'applicazione di questo regolamento l'esperienza mostrasse esservi degli inconvenienti e doversi in alcuna parte correggere o modificare, io sarei stato il primo a riconoscerlo ed a proporre l'emenda, imperocché, se l'esecuzione *a priori* dei regolamenti non può presagirsi mai perfetta, molto più è di quelli che riguardano le tasse, dove l'esperienza solo può farvi accorti talvolta che certe disposizioni fossero soverchie, o non rispondessero allo scopo.

Io dunque sono lieto di rinnovare all'on. Se-

natore quelle promesse che feci alla Camera dei Deputati, cioè di stare bene attento all'esperienza ed a qualunque inconveniente mi risultasse avvenire da quel regolamento, cercherò di provvedere e di emendarlo; ma non posso non ripetere e non riconfermare qui quello che dissi nell'altro ramo del Parlamento di essere fermamente convinto di non avere cioè oltrepassato le facoltà che dalla legge mi erano date, nè di aver violata la legge.

Resta un'altra questione, quella dell'art. 25 dello Statuto.

Difficile argomento, difficilissimo. Certo la sentenza dello Statuto risponde ad un grande principio di giustizia ed equità, la proporzionalità delle imposte agli averi dei cittadini; ma l'onorevole Senatore sa che questo è un ideale che è molto difficile ad ottenersi. Anche le nazioni più provette sono infatti lontane dall'aver realizzato pienamente questo principio così salutare e così giusto.

Quell'articolo è adunque il faro che ci indica il porto al quale dobbiamo rivolgerci, piuttosto che un desiderio possibile in realtà e in pratica, come del resto mi pare che il preopinante medesimo abbia convenuto.

L'onorevole Senatore Sineo ha accennato a quattro imposte. Chi è di noi che non desidererebbe di veder tolto il giuoco del lotto? Sarebbe troppo facile fare su questo argomento delle considerazioni piene di moralità e di sentimento.

Ciò che ci ha impedito di abolire il giuoco del lotto fu sempre quella *dura necessitas* che ci ha costretto e ci costringe a non rinunciare per ora a nessuno dei proventi del Bilancio.

Qui però l'osservazione della proporzionalità delle tasse agli averi non mi sembra che possa stare in intima connessione. Nel lotto non veggio che una cosa a fare: aspettare il giorno desiderato in cui si potrà abolirlo. Qui si tratta di cancellarlo addirittura dal novero dei nostri proventi, ma non saprei davvero in questo come seguire il dettato o principio della proporzionalità delle corrisposte agli averi.

La ricchezza mobile, come altra volta fu proposta, come nella sua origine fu anche votata, aveva anzi questo carattere particolare invocato dall'onorevole Senatore Sineo; era forse fra tutte le imposte quella che, almeno in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1874

principio, corrispondeva di più al concetto della proporzionalità del contributo di ciascheduno ai propri averi.

L'imposta di ricchezza mobile ha trovato nel suo svolgersi molte e gravi difficoltà, non ce lo possiamo dissimulare; ma non si può negare che quest'imposta va continuamente migliorando, checchè se ne dica, e i risultati della Direzione delle imposte dirette lo provano. Basta consultarli per capacitarsene. Non è men vero che essa dia luogo a molte que-rele. Non è il caso ora di dire se e quali ri-forme potranno un giorno introdursi.

Quanto poi al macinato e all'aumento che ebbe luogo, mi pare nel 1867, sul prezzo del sale, evidentemente queste tasse ebbero la loro giustificazione nelle strettezze in cui si trovava l'Erario, nei rivolgimenti politici ai quali andò soggetta l'Italia, nelle condizioni in cui il paese si trovava e nel bisogno di provvedere agli enormi disavanzi che in quel tempo gravavano il nostro tesoro.

La giustificazione, ripeto, non si desume da un principio razionale, ma bensì dalla neces-sità. In questa necessità ci troviamo ancora. Finchè il nostro bilancio non abbia raggiunto l'equilibrio, sarà molto difficile, per non dire impossibile, il pensare a togliere o a meno-mare le imposte attuali.

Quello solo che possiamo pensare è di mi-gliorarle, non con idee preconcepite, nè con si-stemi radicali, ma avvalorati dall'esperienza e secondo i dettami che essa ci avrà suggerito.

È evidente che nell'opera di una savia ri-forma del sistema tributario bisogna aver di mira quel fine al quale l'onorevole Senatore ha accennato, vale a dire di proporzionare ognor più l'imposta agli averi di ciascheduno. Sarà questo come dissi fin da principio il faro che ci indica il porto al quale dobbiamo arrivare. Il chiedere di più, a mio avviso potrebbe com-promettere quelle speranze che io credo molto fondate, anzi fondatissime, sopra tutto se vi sarà parsimonia nelle spese. Per tal modo in un tempo non lontano si potrà raggiungere l'equi-librio fra le entrate e le spese.

Quello sarà un giorno molto lieto per la na-zione, non solo perchè rassicurerà i contribuenti, non solo perchè crescerà il credito nostro fi-nanziario, e darà all'industria ed ai commerci dell'Italia uno sviluppo grandissimo, ma anche

per il beneficio che ci apporterà moralmente, in-quantochè accrescerà la forza del Governo al-l'interno ed il suo prestigio presso le altre na-zioni. (*Viri segni di approvazione*)

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Essendomi limitato a fare ec-citamenti alla Commissione, comprenderà il Senato che non intendo di replicare ora all'o-norevole signor Ministro.

La Commissione terrà quel conto che crederà delle mie povere osservazioni, e delle conside-razioni del signor Ministro.

Mi limito a lodare il concetto di avere una politica italiana; ma bisogna intendercela bene; per costituire questa politica italiana, bisogna tener conto delle antiche salutari tradizioni, alle quali s'informa lo Statuto. Non bisogna dar troppo peso a leggi votate precipitosa-mente quando eravamo preoccupati della pre-mura di venire presto a Roma, accogliendo transitoriamente condizioni che a molti par-vero poco accettabili. Bisogna ancora vedere se, di fronte ai fatti nuovi, non possa la legi-slazione essere modificata.

Questi costituiscono altrettanti punti delle mie raccomandazioni alla Commissione incaricata dell'esame dei Bilanci.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del gior-no, la seduta è sciolta (ore 4).

Nella votazione per la nomina dei tre Com-missari alla Giunta liquidatrice dell'asse eccle-siastico nella provincia di Roma, compiutasi nella tornata dell'8 corrente, riuscirono eletti gli onorevoli Senatori:

Duchoquè con voti	45
Mauri	» 32
Chiavarina	» 32

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

VII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Congedi — Comunicazioni della Presidenza — Sotleggi dei membri della Commissione del Senato incaricata di presentare a S. M. il Re e ai RR. Principi gli augurii in occasione del capo d'anno — Giuramento del Senatore Beltrani — Relazione sui titoli del Senatore Fornoni — Giuramento del Senatore Fornoni — Osservazioni del Senatore Angioletti, cui risponde il Presidente del Consiglio — Considerazioni del Senatore Sinco, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Alfieri — Discussione del progetto di legge circa lo Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875 — Avvertenze del Senatore Pantaleoni, alle quali risponde il Senatore Duchoquè — Chiusura della discussione generale — Approvazione delle categorie 1, 2 e 3 — Osservazioni del Senatore Vitelleschi alla categoria 4, alle quali risponde il Ministro delle Finanze — Domanda del Senatore Caccia, Relatore, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Raccomandazioni del Senatore Genuardi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Spiegazioni del Senatore Miraglia — Approvazione delle categorie da 4 a 9 — Osservazioni del Senatore Sinco alla categoria 10 — Risposta del Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Miraglia — Replica del Senatore Sinco — Approvazione delle categorie da 10 a 24 — Osservazioni del Senatore Torelli alla categoria 25, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione delle categorie da 25 a 71, ultima del bilancio — Approvazione dei risultati parziali e generali e degli articoli dall'1 al 4 del progetto di legge — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sull'articolo 5, ultima del progetto — Approvazione dell'articolo 5 — Istanza del Ministro della Marina, approvata — Relazione sul progetto di legge sulla leva marittima dei nati nel 1854 — Approvazione per articoli del progetto — Discussione del progetto di legge sull'esercizio prorisorio degli Stati di prima previsione della spesa per l'anno 1875 — Approvazione per articoli del progetto — Squittinio per un nuovo membro della Commissione incaricata di presentare alla famiglia Reale gli auguri pel capo d'anno — votazione a squittinio segreto dei tre progetti dianzi discussi — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, della Marina, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro della Guerra.

Il Senatore. *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il sig. Carlo Lucas, di un suo opuscolo sul *Progetto del Codice penale italiano*, e di una sua *Risposta ad una lettera di S. E. Vigliani*.

Il Senatore comm. Zanolini, della *Biografia di Gioacchino Rossini*.

Il sig. Bartolommeo Scaiola, dei suoi *Pensieri sull'economia politica*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Il Senatore conte Sclopis, delle sue *Notizie della vita e degli studi del conte Ludovico Sauli d'Igliano*.

Il Prefetto di Catania, di tre esemplari del suo *Discorso al Consiglio Provinciale nella Sessione ordinaria 1874*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di 100 esemplari della *Relazione dell'Ufficio Centrale di Statistica sui risultati principali del Censimento della popolazione del 1871*.

Il cav. Beniamino Trinchera, di tre esemplari di un suo opuscolo intitolato: *Studi e proposte per migliorare la costruzione dei porti*.

Il Senatore comm. Canonico Spano, di quattro esemplari di un suo opuscolo intitolato: *Scoperte archeologiche fattesi in Sardegna in tutto l'anno 1874*.

Il sig. P. Santomauro da Montepeloso, dei suoi *Pensieri sulla riforma dell'insegnamento primario*.

Il sig. Giuseppe Francesco Martini, dei suoi *Cenni critici sulle condizioni dei Pretori*.

Il sig. Ludovico Raimondi, delle sue *Disertazioni sulla durata dell'ammunizione e sul computo del carcere preventivo*.

Il conte Pompeo Gherardi, delle sue *Iscrizioni sui grandi artisti d'Italia*.

Domandano un congedo di un mese i signori Senatori: Siotto-Pintor, Notta, Canestri, Burci, i Senatori Serra Domenico, Araldi-Erizzo di 15 giorni, il Senatore Bellavitis di 8 giorni per motivi di salute; i Senatori Giustinian, Cambray-Digny, Ferraris, di un mese, i Senatori Della Gherardesca, Strozzi, Martinengo, di 8 giorni per motivi d'interesse; i Senatori Belgioioso e Linati, di un mese, il Senatore Pica di 20 giorni, i Senatori Borghesi-Bichi, Andreucci, Pasolini, Cialdini, di 10 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il nostro Collega, Prefetto di Torino, avverti la presidenza che quel Consiglio municipale si proponeva di rendere solenni onoranze alla salma del compianto Presidente cav. Des Ambrois, quando avrebbe transitato per quella cospicua città diretto ad Oulx, e

chiedeva istruzioni su ciò che si credesse di fare per parte del Senato.

Il Consiglio di Presidenza, interpretandone i sentimenti, si rivolse all'onorando signor Senatore Sclopis, ed in nome del Senato lo pregò di volere prendere gli opportuni concerti col lodato signor Prefetto e col signor Sindaco di Torino, nonchè coi signori Senatori colà residenti, onde questa Camera fosse degnamente rappresentata a quelle funebri onoranze.

Come cosiffatto incarico sia stato eseguito, risulta dal foglio del quale credo mio dovere di dare conoscenza al Senato.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Torino, 11 dicembre 1874.

Eccellenza,

In seguito all'incarico, di cui all'E. V. piacque onorarmi, di provvedere alla rappresentanza del Senato nei funerali da celebrarsi in Torino per l'illustre e compianto nostro Presidente cavaliere Des Ambrois, io mi feci premura di prendere i necessari concerti cogli onorevoli signori Senatore Prefetto Zoppi e Sindaco conte Rignon.

Siccome il Municipio torinese, memore non solo dei meriti, ma anche della qualità di consigliere comunale rivestita in Torino dal cavaliere Des Ambrois, volle incaricarsi di compiere le funebri solennità, così io non ebbi che ad invitare i Colleghi Senatori, residenti in questa città ad assistere al ricevimento della salma, che ebbe luogo ieri sera alle 7 1/2; poscia ad intervenire alla Messa funebre celebrata oggi nella Chiesa del *Corpus Domini*, parrocchiale del Municipio. Frequentissima fu l'assistenza dei Senatori all'arrivo del feretro, come unanime il sentimento di profondo dolore per la perdita di un uomo adorno delle più rare virtù private e pubbliche, e che lascia di sé larga traccia nei fasti del politico risorgimento italiano.

Erano presenti alla Messa funebre le LL. AA. RR. il duca di Genova ed il principe di Carignano, i Collari dell'Ordine dell'Annunziata ed i Senatori residenti in Torino, con un largo concorso di tutte le autorità civili e militari, giudiziarie, ecc., ecc.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Loggevasi sulla porta esteriore della chiesa la seguente iscrizione :

*All'anima eletta
di Luigi Des Ambrois di Nervache
Caroliere dell'Annunziata
Presidente del Senato
Ministro di Stato
Presidente del Consiglio di Stato
già Consigliere del Municipio di Torino
Uomo integerrimo
Statista preclaro
ottimo cittadino
il Municipio
i colleghi e gli amici
pregano da Dio
la pace dei giusti.*

Dopo aver reso conto, come era mio dovere, all'E. V. dell'adempimento della mia incumbenza, piacemi l'aggiungere che moltissimi fra i Senatori dimoranti in Torino, per iniziativa privata, deliberarono di far apporre a proprie spese, sotto il portico del palazzo dove fu il Ministero dell'Interno, una lapide monumentale che ricordi i pregi e le opere dell'illustre trapassato.

Altro or non mi resta che di ripetere all'E. V. i sentimenti di sincero ossequio, con che ho l'onore d'esserle

*A S. E. il sig. comm. F. M.
Serra, primo Vice-Presidente del Senato, primo
Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, ecc., ecc.
Roma.*

*Der.mo serr. e collega
FEDERIGO SCLOPIS.*

PRESIDENTE. Questa lettera è stata depositata negli Archivi del Senato.

Debbo ora riferire al Senato che la Deputazione incaricata di presentare a S. M. il Re l'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona, fu da S. M. ricevuta nel giorno di domenica, 13 corrente.

La Maestà Sua ascoltò con benevola attenzione la lettura dell'Indirizzo, e ci diede inca-

rico di ringraziare a nome suo il Senato, per i sentimenti espressi in quel documento.

Sua Maestà ci disse che tutte le sue cure erano rivolte al bene d'Italia, e che per conseguire questo scopo faceva sempre assegnamento sul senno e sul patriottismo del Senato.

Ci disse pure di confidare che nella presente sessione del Parlamento saranno votate leggi utili alla Nazione, e concluse deplorando la morte del compianto Presidente Des Ambrois, nel quale Sua Maestà disse aver perduto un vero e provato amico.

Si procederà adesso all'estrazione a sorte della Deputazione che dovrà presentare a Sua Maestà il Re ed ai Reali Principi gli omaggi del Senato in occasione del capo d'anno.

La Commissione rimane composta degli onorevoli Senatori: Sineo, Beretta, Miraglia, Maggiorani, Malaspina, Ponzi, Caccia; supplenti i Senatori De Filippo e Guiccioli.

Giuramento del Senatore Beltrani e relazione dei titoli e giuramento del Senatore Fornoni.

PRESIDENTE. Il Senato ha già udito il rapporto della Commissione esaminatrice dei titoli dei nuovi Senatori, ed approvate le conclusioni per la convalidazione della nomina del Senatore cav. Vito Beltrani. Ora, essendo questi nelle sale del Senato, prego i Signori Senatori Vannucci e Manzoni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il cav. Vito Beltrani presta il giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Beltrani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Non trovandosi presente in questo momento l'onorevole Senatore Spinola, Relatore della Commissione incaricata della verifica dei titoli de' nuovi Senatori, prego l'onorevole Senatore Miraglia, membro della Commissione, a dar lettura delle conclusioni sui titoli del cav. Antonio Fornoni.

Senatore **MIRAGLIA** legge:

Signori. — Con Regio Decreto del 15 novembre ultimo scorso veniva chiamato a far parte di questo eccelso Consesso il cav. Antonio Fornoni.

La Commissione incaricata di verificare i ti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

toli presentati del nuovo nominato trovò giustificato dai certificati dei percettori dal medesimo esibiti, che il censo che Egli paga da tre anni è superiore a quello prescritto dalla categoria 21 dello Statuto alla quale si appoggia la sua nomina a Senatore.

Risulta del pari dalla fede di nascita prodotta che il cav. Fornoni è nato nell'anno 1825 ed ha perciò superato l'età voluta dallo Statuto stesso.

Onde la Commissione mi ha affidato unanime l'incarico di proporvi di voler pronunziare a termini del Regolamento l'ammissione del signor cav. Antonio Fornoni alla dignità di Senatore.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che la Commissione esaminatrice dei titoli dei signori Senatori, ha convalidati quelli del Senatore cav. Antonio Fornoni.

Risultandomi che il Senatore Fornoni trovasi nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Verga e Lauzi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore cav. Antonio Fornoni, presta il giuramento secondo la consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Fornoni del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875.

Senatore **ANGIOLETTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Se vuol avere la compiacenza di attendere si darà prima lettura del progetto di legge.

Senatore **ANGIOLETTI.** Se mi permette, io non vorrei parlare sulla legge che entra ora in discussione. Proporrei solamente alle considerazioni del Governo una riflessione che io ho fatto allorchè gli uscieri mi hanno presentato le carte che si riferiscono a questo progetto di legge, ma che è ad esso estranea.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **ANGIOLETTI.** Nelle diverse sessioni delle passate legislature è succeduto molto

spesso che il Governo, nel presentare i suoi progetti di legge al Parlamento, ha creduto bene di darne le primizie alla Camera dei Deputati. Questo fatto ha prodotto l'inconveniente che il Senato si è trovato quasi sempre nel bel mezzo delle sessioni senza avere, quasi direi, di che occuparsi, mentre in certe epoche fisse, come sarebbe il 30 o 31 dicembre (quest'anno è grazia se ci vediamo presentati i bilanci oggi che ne abbiamo 22) e sulla fine delle sessioni più particolarmente, il Governo è venuto al Senato, ci ha parlato degli ammassi di bilanci e di altre leggi, e ha detto: votate, votate presto, votate subito. Pareva quasi che si volesse dire: non importa, non avete avuto tempo di studiare queste leggi, ma votatele, perchè altrimenti il servizio pubblico ne soffrirebbe, altrimenti la macchina dello Stato non girerebbe, ed altre cose consimili.

Il Senato, per quanto è a mia cognizione, sempre deferente ai desideri del Governo, lo ha contentato.

Ma è egli conveniente, domando io, seguitare in questo sistema?

È questa la sola domanda che era mia intenzione di dirigere al Governo. Io mi fermerò qui, e non mi farò ad enumerare gl'inconvenienti che da questo sistema derivano, fra i quali uno è gravissimo, *gravississimo*, direi, se la nostra lingua ci permettesse di pronunziare questa parola. Solamente pregherei il Ministero, nel presentare i progetti di legge, a volerli distribuire in modo che il lavoro possa procedere di pari passo fra questo e l'altro ramo del Parlamento, e dare a noi Senatori il tempo di studiare le leggi, onde si possa con cognizione di causa fare il nostro dovere.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. L'inconveniente accennato dall'onorevole preopinante rispetto al bilancio dell'entrata, ed all'esercizio provvisorio, non può essere certo considerato come una mancanza di riguardo verso questo autorevole Consesso. La natura stessa di questo progetto di legge mostra l'urgenza in cui si trova non solo questo, ma anche l'altro ramo del Parlamento, che non potè compiere l'esame e la discussione dei bilanci.

Era dunque impossibile sottoporre alle vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

stre deliberazioni questi due temi prima d'ora.

Ma lasciando stare questa circostanza peculiare e parlando in genere, io credo che la ragione precipua, per cui è apparso nelle precedenti sessioni l'inconveniente al quale alludeva l'onorevole Senatore Angioletti, sia perchè in detto periodo hanno primeggiato le leggi finanziarie. Sono stati difatti i provvedimenti finanziari che hanno occupata la sessione passata principalmente, e perciò furono presentati prima alla Camera dei Deputati.

Quanto alle leggi organiche, e soprattutto a quelle per cui si richiede gran copia di scienza, e di giurisprudenza, esse furono quasi sempre presentate al Senato, prima che alla Camera; e valga il vero, anche ora, il Senato ha avanti a sé il Codice penale, e il progetto di legge sulle Società commerciali; mentre l'altro ramo del Parlamento (all'infuori di provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza) non è chiesto ad esaminare che i progetti di legge per il bilancio della spesa, e della Convenzione per le ferrovie, che pure implica un onere del tesoro, e quelli che sono già stati nella scorsa sessione votati dal Senato, come la Sila delle Calabrie.

Tale è lo stato delle cose, e mi sembra che per sé solo basti a giustificare il Governo della posizione in cui si trova.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Questa risposta dell'onorevole Presidente del Consiglio io me l'aspettavo in verità; ma mi dispiace di dover dichiarare che non è molto soddisfacente, perchè io non ho parlato del momento attuale. Io ho detto che nelle passate sessioni si faceva così, ed il Senato è testimonia delle mie osservazioni.

Io aveva espresso la preghiera al Ministero perchè i lavori fossero meglio distribuiti. Se l'onorevole Presidente del Consiglio, che naturalmente parla anche a nome dei suoi Colleghi, intende seguire questo sistema, lo segua pure. Io ho voluto dir questo per appagare, direi, per soddisfare la mia coscienza, perchè a me riesce molto difficile in poche ore di studiare una legge e mettermi in caso di sapere di che si tratta, e quindi dare il mio voto con

quella coscienza colla quale vorrei sempre darlo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non avrei da soggiungere altro, se non che il desiderio del Governo coincide precisamente con quello dell'onorevole Senatore proponente. Ma finchè si tratta di leggi di finanza, il Governo è sempre in obbligo di presentarle prima all'altro ramo del Parlamento, ed in quanto alle altre leggi organiche noi abbiamo sempre cercato e cerchiamo di sottoporle alla approvazione del Senato prima che alla Camera dei Deputati.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io vorrei dare un incoraggiamento al Ministero sul suo divisamento di presentare leggi organiche al Senato. Mi pare che vi sono leggi che la nazione aspetta da lungo tempo, e per la cui mancanza si soffrono inconvenienti indicibili, enormi. In questo novero è la legge sulla Cassazione.

Sono quattro anni che l'Italia l'aspetta, e l'aspettava ancora prima che fosse compiuta l'unità italiana. Anche il Ministro delle Finanze dovrebbe essere sollecito di ottenere che si compia in questa parte il nostro organamento giudiziario, perchè infine dei conti sarebbero parecchi centinaia di migliaia di lire che entrerebbero nelle casse dello Stato, se gli affari potessero seguire il loro corso naturale. Difatti nella condizione attuale, non solo la Cassazione manca al suo scopo di rendere più sicura l'amministrazione della giustizia, ma essa ne impedisce l'andamento. Molte famiglie aspettano da cinque o sei anni la soluzione di questioni dalle quali dipende la loro sorte. Così in materia civile. Nel criminale accade talvolta che un ricorrente debba soffrire due o tre anni di carcere prima che gli sia aperta la via per provare la propria innocenza.

Questi gravissimi inconvenienti vanno crescendo ogni giorno, perchè va crescendo il cumulo degli arretrati.

Presso la Corte di Cassazione di Torino il numero dei ricorsi, in materia civile, suole essere annualmente doppio di quelli che si possono spedire, per quanta sia l'operosità di quei benemeriti magistrati. Vi lascio pensare, o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Signori, a quale punto si dovrà giungere se si continua a camminare di questo passo!

Di questo grave argomento, e di parecchi altri di pari importanza avrebbe potuto occuparsi utilmente il Senato, se il Governo gliene avesse fatta la proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Sineo ha avuto la buona idea di fare cenno di una di quelle leggi organiche, le quali, come vi diceva l'onorevole Presidente del Consiglio, vengono d'ordinario iniziate dal Governo davanti al Senato.

Questo si è fatto appunto per la legge di riordinamento della Magistratura suprema.

Non ignora certamente l'onorevole Senatore Sineo come quella legge sia stata dapprima presentata a questo eminente Consesso, dal quale fu fatta soggetto di lunga, matura e sapiente discussione. E come, portata poi nell'altro ramo del Parlamento, non vi abbia trovato eguale ventura. Sorsero ivi gravi difficoltà, la sessione già volgeva al suo termine, e non si poté giungere ad una conclusione.

L'onorevole Senatore Sineo mi chiederà forse: perchè, in seguito, quella proposta non è stata riprodotta o in Senato, o nell'altro ramo del Parlamento? La mia risposta non è difficile, ed è quale lo stesso Senatore la può prevedere.

Egli, versato come è nelle cose forensi e giudiziarie, conosce benissimo come la questione della Cassazione, quanto è facile ed ovvia in principio ed in tesi generale, altrettanto è difficile il risolverla in Italia per le circostanze di fatto in cui si trovano le Magistrature supreme, le quattro Corti di Cassazione, le quali non esito a riconoscerlo, non corrispondono all'alta loro missione, e avverano una specie di paradosso, che cioè il quattro val meno che l'uno; perocchè io sono persuaso che quando noi avessimo una sola Magistratura suprema, essa risponderebbe alla sua missione meglio di quello che ora non fanno le quattro Corti supreme per le particolari condizioni in cui si trovano.

Posso però assicurare l'onorevole Senatore Sineo che io seriamente mi preoccupo di questo problema gravissimo; sto studiando le difficoltà, non tanto di diritto, quanto di fatto che esso

presenta, e spero di potere in tempo non lontano, sottoporre al Senato o all'altro ramo del Parlamento, secondo il sistema che verrà adottato, un progetto di legge per riordinare la Suprema Magistratura nel modo che più all'Italia convenga.

Ho detto che presenterò questo progetto al Senato, o all'altro ramo del Parlamento, secondo il sistema che verrà adottato; perchè qualora si trattasse di battere quella via che è stata battuta nel progetto già approvato dal Senato, io mi volgerei all'altro ramo del Parlamento, poichè il Senato, corpo immutabile nella sua composizione, già si sarebbe pronunziato in favore della proposta. Quando si trattasse invece di seguire un'altra via, di adottare un altro sistema, allora verrei molto probabilmente ad invocare di nuovo ed anzitutto i lumi e la sapienza del Senato.

Mi auguro che queste spiegazioni riescano soddisfacenti all'onor. Senatore Sineo.

Senatore **ALFIERI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **ALFIERI.** Io desidero aggiungere una sola osservazione a quelle che sono state fatte or ora dai miei on. Colleghi; essa mi è suggerita dalle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Egli ha notato che nelle ultime sessioni una maggior quantità di leggi avesse dovuto di necessità passare prima sotto l'esame dell'altro ramo del Parlamento anzichè del Senato, con che la maggior parte delle leggi si riferivano a materia di finanza.

Io intendo tutto il valore di questa risposta dell'onorevole Presidente del Consiglio all'onorevole Senatore Angioletti; tuttavia desidererei che il Senato e il Governo, senza pure attenersi ad un'interpretazione assolutamente letterale dell'articolo 10 dello Statuto, tenessero ben presenti le precise espressioni di esso. Ecco:

« . . . Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione di bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati. »

Se io non m'inganno, questo è il solo testo di legge il quale prescrive alcune norme di prudenza nella presentazione di progetti di legge di iniziativa del Governo ad uno piuttosto che all'altro ramo del Parlamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Io comprendo, lo ripeto, che non sia ormai il caso, tanto più per gli usi e le consuetudini invalsi, di restringere ad una interpretazione assolutamente letterale l'accennata disposizione dello Statuto.

Ma per l'opposto io ho qualche motivo di dubitare, e credo che molti de' miei Colleghi consentiranno meco nel dubbio, che si sia eccessivamente allargato ed esteso il senso dell'articolo 10.

Talune volte (è vero in privata conversazione) avendo mosso un dubbio analogo a quello che io esprimo adesso, ho udito replicare che alcune leggi, che per loro natura erano essenzialmente amministrative, o trattavano d'istruzione pubblica o di ordinamenti militari, avevano dovuto passare prima dalla Camera dei Deputati, perchè quelle leggi apportavano aumento di spesa e variazioni nei bilanci. Ma, Dio buono! se si giudicassero a questa stregua i progetti di legge che si presentano dal Governo al Parlamento, quasi quasi si verrebbe ad interpretare la precedenza determinata dall'articolo 10 dello Statuto, come una perenne ed illimitata prerogativa dell'uno dei rami del Parlamento sopra l'altro. Appena vi sfuggirebbero i Codici.

Io pertanto non credo questa discussione la sede opportuna di minute indagini, nè di particolari raccomandazioni, mi basterà di avere fatto le dovute riserve intorno alla portata delle parole dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Egli accennava in genere a tutte le leggi di finanza; in riscontro mi pare opportuno che sia rinfrescata la memoria di precedenza che tutti noi abbastanza conosciamo. Tante leggi che non toccavano alla finanza se non per via indiretta, furono non pertanto presentate prima all'altro ramo del Parlamento. Nè credo che questo modo di procedere abbia loro procacciato lieta fortuna.

Confido pertanto che l'on. Presidente del Consiglio non dissenta dal valore da me dato alle sue autorevoli parole.

Nel fare quest'avvertenza ho avuto di mira di esporre un desiderio, che credo comune a tutti i miei Colleghi, cioè: che l'opera del Senato, sia, nella sessione ora aperta, più attiva e accompagnata da maggiore ampiezza di esame

e di discussione di leggi importanti che nella sessione medesima vengano presentate.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni si passa alla lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge: (*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Un distinto ed onorevolissimo nostro Collega, al quale ho l'onore di trovarmi accanto, chiamava ieri l'altro l'attenzione del Senato, e più particolarmente quella della Commissione di finanza, sopra alcune leggi, che a parer suo non rispondono perfettamente ad un articolo dello Statuto.

Senatore DUCHOQUE. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. La questione è troppo grave perchè o presto o tardi non abbia ad essere discussa in quest'aula. Io non voglio però in questo scorcio di tempo intavolare cotesta questione che potrebbe allungarsi soverchiamente. Bramerei per altro sapere dall'onorevole Presidente della Commissione, che godo abbia chiesto la parola, se crede opportuno rimandare ad altra circostanza la discussione della questione di cui si tratta.

PRESIDENTE. L'onorevole Duchoqué ha la parola.

Senatore DUCHOQUE. Comprenderà facilmente il Senato che oggi non si potrebbe affrontare una larga discussione sul nostro sistema tributario, alla quale aprirebbero la via le gravi osservazioni dirette al Governo ed, in prevenzione, alla Commissione di finanza dall'onorevole Senatore Sineo. Per parte del Governo già vi rispose l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, riservando se si voglia un'ampia discussione, o in occasione di qualche legge di finanza, o nella futura discussione del bilancio definitivo. Noi non possiamo che associarci pienamente a questa riserva.

Ma, dacchè ho la parola, mi permetto di contrapporre alle osservazioni dell'onorevole Senatore una vista generalissima sull'importante argomento sollevato da lui, affinchè intanto non resti sospetto che quelle osservazioni siano da noi trovate giuste, e che perciò i gravi appunti di meno corretta costituzionalità ricevano credito per la dilazione a discuterli.

Lungi da me l'attribuire all'onorevole Col-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

lega l'opinione che dall'art. 25 dello Statuto fondamentale scaturisca la teorica della tassa unica, quella teorica, che promette la più lusinghiera uguaglianza, e che nella pratica produrrebbe la disegualianza più miserevole.

Parmi però che egli inclini a ritenere meglio rispondente allo spirito dello Statuto, un sistema tributario nel quale le imposte dirette abbiano la più alta possibile proporzione colle tasse indirette, e ciò perchè le prime, a differenza delle altre, percuotono direttamente gli averi.

Se questa è la sua opinione, che ora non disento, e intorno alla quale fo le mie riserve, io potrei dargli la più grande soddisfazione, rilevando che di tutti gli Stati d'Europa, il regno d'Italia è quello nel quale si ha la più alta proporzione delle tasse dirette sulle indirette; ma a diminuire quella soddisfazione, mi affretto a soggiungere, che negli Stati più fiorenti, in quegli Stati che si citano ogni giorno ad esempio, questa proporzione è grandemente minore.

L'onorevole Presidente del Consiglio rispondendo all'onorevole Sineo diceva, non sconoscere che il nostro sistema tributario, impiantato in fretta in mezzo alle tante difficoltà di transizione da vari ed opposti sistemi e stringendo le più urgenti necessità della Finanza possa aver difetti, da doversi emendare possibilmente con ogni cura; però, soggiungeva, non per via di radicali riforme, bensì con quei cauti miglioramenti che non possano compromettere la produttività presente delle tasse, per non dilungarci dal pareggio tra le entrate e le

spese che oggi è così giustamente la preoccupazione universale.

Noi non possiamo che far plauso a questo savio consiglio del signor Ministro. Ed io voglio aggiungere che se le sue parole apparivano ispirate dall'accorgimento del finanziere, io credo che egli, da quel chiaro economista che è, fosse altresì ispirato nel preferirle da un altro pensiero, cioè di non turbare, con frequenti mutamenti e colle immediate sperequazioni che ne conseguono, quella eguaglianza che tutti desideriamo al pari dell'onorevole Sineo, e che nella ripercussione delle varie tasse sulla triplice loro materia, salarii, profitti e rendita, col tempo e per l'azione stessa dei contribuenti a poco a poco si ottiene quanto più è possibile indipendentemente dall'opera diretta del legislatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione delle singole parti del progetto di legge.

Debbo avvertire il Senato che se non si fanno osservazioni sulle singole parti del bilancio, non provocherà il voto del Senato che sulla loro somma complessiva.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione della entrata, ammesso alla presente legge.

PARTE PRIMA

ENTRATA

(Escluso l'Asse ecclesiastico)

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1	Tassa sui fondi rustici	125,887,800	»	»	125,887,800	»
2	Tassa sui fabbricati	52,747,000	»	»	52,747,000	»
3	Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti		»	13,050,247 84	15,050,247 84	
					<u>193,685,047 84</u>	

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra totale, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI continua la lettura.

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

4 Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . 170,240,000 » 3,000,000 » 173,240,000 »

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io prendo la parola un po' a malincuore sopra un soggetto che è stato già tante volte discusso, e specialmente sopra un soggetto che, per essere trattato a fondo, richiederebbe forse di quei provvedimenti che non si prendono, e non si discutono incidentalmente in un bilancio preventivo.

Sono però confortato a intrattenerne per brevi momenti il Senato da due ragioni.

La prima si è che, se non sempre si può provvedere, come si desidera, con grandi e sostanziali riforme, si può sovente, e questo è forse il caso, attenuare un male e ravvicinarsi lo scopo con provvedimenti di un ordine meno assoluto, limitati in una cerchia più ristretta, e dei quali è più facile ottenere la realizzazione.

L'altra ragione si è, perchè io penso che, anche quando non si possa conseguire immediatamente un effetto, è nella natura dell'organamento costituzionale che le idee debbono in esso farsi strada pian piano, e perciò, per farle trionfare, conviene fare assegnamento sopra la persistenza nell'enunciarle e la tenacità nel mantenerle.

Io ho sempre considerato come difettoso il sistema nostro di accertamento, dirò, più che difettoso, pericoloso, in ciò che esso accorda gran balia agli agenti sopra la fortuna dei privati.

Io non voglio qui discutere ora se gli agenti nell'applicare la giustizia come io devo supporre che essi facciano, la interpretino nel senso più stretto a vantaggio del Governo o più largo a favore dei contribuenti. Non è mia intenzione, nè conferisce al mio assunto il trattare questa questione.

Per me basta che vi sia in un organamento un certo pericolo perchè io me ne preoccupi. Ma vi è un altro pericolo che per me è altrettanto se non più grave dal punto di vista pratico in quel sistema di accertamenti, e questo è

l'incertezza che ne consegue per la fortuna dei privati.

Io ho avuto luogo di constatare nei nuovi accertamenti che si fanno alle scadenze dei periodi di tempo determinati dalla legge, dei cambiamenti di tal fatta che non possono a meno di arrecare una grave perturbazione nella fortuna di coloro che ne sono colpiti.

Quando non si conosce nè si può prevedere fino a qual punto può accrescere o può diminuire l'imposta che è dovuta al Governo, e quando questa incertezza si aggiunge a quella che si contiene naturalmente e per indole propria nei commerci e nelle industrie, voi comprendete tutta l'importanza di questa spada di Damocle degli accertamenti che si sieguono a brevi periodi; e voi dovete pure comprendere l'effetto che essi producono sopra l'andamento ordinario della fortuna dei privati.

Mi si dirà forse che queste differenze si verificano particolarmente nelle provincie le quali, essendo da minor tempo sottoposte a questo sistema d'imposizione, devono naturalmente passare per questa foce tormentosa dell'assestamento; e condotto su questo terreno, quantunque lo faccia un poco con rammarico, perchè mi rincresce di dover parlare particolarmente di una provincia piuttosto che d'un'altra, non posso a meno di non provarmi a richiamare le considerazioni del Governo più particolarmente sopra questa questione.

Io vedo con soddisfazione al posto di Ministro delle Finanze l'onorevole Minghetti, il quale, quando applicò la prima volta l'imposta della ricchezza mobile, limitò l'aliquota, se non m'inganno, al saggio del 3 per cento.

Dico che lo veggio con soddisfazione, perchè, a mio avviso, quell'applicazione che non fu che passeggera, contiene in sé il concetto sopra le aliquote delle tasse, e particolarmente di quelle che hanno natura così delicata a trattarsi come questa, che desidererei possibilmente fosse rimasta prevalente nel nostro sistema d'imposte; ma, in ogni modo, è sem-

pre vero che tutte le altre provincie d'Italia hanno veduto cambiarsi gradatamente questo concetto in uno tutto opposto; esse hanno veduto crescere questo fanciullo, innocuo dapprima, se non insensibilmente, almeno progressivamente; l'hanno veduto raggiungere l'età adulta e prendere la sua parte nella loro fortuna a poco a poco, ed hanno perciò avuto il tempo, sino ad un certo punto, per abituarcisi; ma, oltre l'abituarcisi, hanno potuto fare qualche cosa di più importante; hanno, cioè, potuto anche crearsi delle risorse per sopperirvi in qualche modo, adattando tutta la natura della loro esistenza economica alle nuove esigenze. Nelle provincie invece delle quali tengo parola, questa tassa è nata già adulta, e, come Minerva, tutta armata; è dunque evidente che la transizione in queste provincie fu assai più brusca, da uno stato economico ad un altro, tutto diverso ed assai più gravoso.

Le condizioni della sostanza pubblica non possono modificarsi così immediatamente. Se non per abituarcisi, che è anche questo necessario, v'ha almeno bisogno di un certo tempo per poter materialmente sopperire con mezzi adeguati alle esigenze del nuovo stato economico, conviene lasciare il tempo perchè i vantaggi che vi possono essere compensino gli oneri e si ristabilisca l'equilibrio. Quel che dissi per la ricchezza mobile potrei dire con la stessa ragione, se il soggetto che ho scelto me lo permettesse, di tutte le altre tasse che hanno la stessa natura, e non crederei mai dire abbastanza per attirare l'attenzione del Ministero sopra questo soggetto. Io ho notato con grande soddisfazione quel che a questo proposito si contiene nel Discorso della Corona, che è l'espressione e, dirò così, la sintesi delle condizioni attuali e dei voti più urgenti del paese.

Ho con eguale piacere udito, anzi ho preso atto delle parole pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio nell'ultima seduta del Senato. E nell'una e nell'altra occasione il Governo ha promesso di procedere alacramente ad una migliore sistemazione delle imposte; ed io non saprei davvero affrettare abbastanza il momento che questa sistemazione sia fatta, e particolarmente per quelle imposte che riescono più gravi e pericolose, e per quella parte che riguarda la equa distribuzione e una

certa stabilità nelle medesime, affinchè le industrie e i commercii non ne siano turbati, e possano svilupparsi con quell'agio e quella sicurezza che sono necessari, perchè possano offrire veri elementi di ricchezza, non solo all'erario, ma a tutta la Nazione. Intanto che si maturano e vengano ad atto queste disposizioni, che faranno sentire il loro beneficio a tutta l'Italia, io prego l'onorevole signor Ministro delle Finanze di prouedere in considerazione queste mie poche osservazioni per tutta quella parte d'azione che necessariamente lo riguarda nella gestione ordinaria, e indipendentemente dalle disposizioni di nuove leggi o nuovi regolamenti, e di aver particolare riguardo alle condizioni di quelle provincie per le quali la transizione è stata troppa violenta, perchè potessero senza scosse seguire di pari passo l'andamento delle altre. Non già che queste provincie sieno meno delle altre disposte, ma esse si trovano meno delle altre pronte alla trasformazione economica che nobilissime esigenze hanno imposto all'Italia.

Non ha guari, se ben mi ricordo, l'onorevole Ministro delle Finanze del passato Ministero annotò, fra le provincie che con migliori risultati soddisfacevano al loro debito verso l'Italia, alcuna alla quale io faccio allusione con queste mie parole; e ciò sia testimone che tutte le provincie devono e vogliono egualmente contribuire agli oneri comuni, come tutte egualmente hanno parte integrale alla prosperità e alla gloria della intiera Nazione; ed io per mia parte questi sentimenti altamente affermo per la provincia alla quale appartengo. Ma perchè essi possano tradursi in utili fatti, è necessario che ne sia resa possibile l'attuazione. Quando i provvedimenti e le precauzioni necessarie fossero trascurate dalla loro applicazione pratica, scaturirebbe, così finanziariamente come sotto ogni altro punto di vista, un male maggiore che non sia il bene che se ne ritrarrebbe esclusivamente per il pubblico erario.

Io credo che in fatto di provisioni amministrative e politiche, l'opportunità è una delle condizioni essenziali. Avviene di questi quel che avviene dei rimedi nelle malattie del corpo umano, che in certe tali condizioni degli umori e della vitalità producono buoni effetti, e quando queste condizioni siano cambiate e perturbate, o non producono effetto o producono effetti

contrari. Io credo che l'Italia, risanata ormai da lunghe e secolari ferite, ha in questo momento un vero ed urgente bisogno di una buona igiene economica che sia egualmente conveniente allo Stato e ai cittadini che lo compongono, per poter raggiungere quel grado di forza e di valore che le è necessario per compiere i suoi alti destini.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La prima parte del discorso dell'onorevole Senatore Vitelleschi mi trarrebbe ad una lunga disamina se volessi addentrarmi in quella materia.

È il gran problema che fu agitato allora (nel 1864), e che fu di nuovo messo in campo in seguito a ripetute querele che da ogni parte d'Italia si sono sentite intorno a questa tassa. È il problema se nell'applicare la ricchezza mobile debba procedersi per indizi, ovvero per dichiarazione del contribuente sindacata dagli agenti delle imposte.

Il problema allora fu largamente discusso, e la legge che noi abbiamo, sebbene in alcuna parte sia stata grandemente modificata e dirò anzi in alcuna parte sia stata alterata nella sua indole primitiva, tuttavia ne conserva ancora tanta che bisognerebbe distruggerla nel suo principio fondamentale per modificare il metodo, e la rinnovazione periodica degli accertamenti.

In Inghilterra la tassa sulla rendita si estende non solo ai redditi di ricchezza mobile, ma ai redditi di qualunque genere sieno, compreso ancora quello fondiario. Ora la certezza e la stabilità della tassa per un certo periodo di tempo non si può ottenere se non quando si è proceduto per indizi, per medie e per catasti, senza detrazioni di debito. Quando si parla di una entrata personale, o venga essa, come nel caso nostro, da reddito di ricchezza mobile o venga anche da reddito di ricchezza fondiaria, come in Inghilterra è evidente che la sua mobilità è una conseguenza inevitabile del principio informatore della tassa medesima.

Io dunque non credo opportuno ora di entrare nell'esame di questo grave argomento, sebbene non mi dissimuli che la questione della denunzia e dell'accertamento porti con sé delle difficoltà ed anche delle molestie gravissime.

Ma se la tassa avesse conservato quella pro-

porzione nella sua aliquota, che aveva in principio, quando fu fissato il contingente del 1864, le molestie sarebbero state molto minori, e quei danni che dall'incertezza hanno origine, non si sarebbero fatti sentire.

Furono avvertiti quando a poco a poco siamo arrivati al 13 e 20 0/0 sul reddito imponibile. Al momento che ci troviamo però sarebbe assai difficile di pronosticare le conseguenze in una mutazione di questa legge. Una Commissione fu nominata dal Ministero precedente composta di uomini competenti, per fare una specie di inchiesta sulla tassa di ricchezza mobile.

Essa non mi ha presentato ancora il suo rapporto. Io l'attendo con impazienza, e, allora solo, quando mi saranno note tutte le riflessioni che questa Commissione avrà potuto fare in seguito del suo esame, sarà il caso di vedere quali modificazioni si possano per avventura introdurre. Ma, ripeto, la fissità della tassa non è conciliabile col concetto d'imporre l'entrata effettiva e personale netta da passività; si concilia molto più facilmente colle tasse che esistevano, per esempio in Piemonte e che sono attualmente ancora in Francia, cioè, la tassa mobiliare e personale, e quella delle patenti. Io quindi su questo punto, senza entrare in una larga discussione, attendo l'esito dell'inchiesta che si sta facendo, e allora solo potrò vedere quali riforme potrebbero introdursi.

Comprendo benissimo tutte le difficoltà e tutti gli inconvenienti d'aver applicato la tassa di ricchezza mobile portata ad un'aliquota così elevata in una provincia felicemente congiunta all'Italia, ed in una città che fu ultima ad essere unita al Regno e che ne è la capitale.

Essa la dovette sopportare tutta in una volta, mentre le altre provincie cominciarono con una tassa molto minore, e sono venute poco a poco abituandosi, e si sono trovate, non dirò, senza accorgersene, perchè tutte se ne sono accorte, ma meno sensibilmente, e più preparate a questi aggravii.

Debbo però ricordare che l'accertamento non è un'opera capricciosa dell'agente delle imposte, ma è un'opera fondata sulla denunzia, e in difetto di essa sopra dati positivi rispetto a certe categorie, come i capitali ipotecari ed i bilanci, se si tratta d'istituti di credito, di società, ecc. ecc., e se in parte è un apprezzamento congetturale, vi sono delle Commissioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

comunali e provinciali, le quali hanno per mandato di riesaminare e modificare le proposte dell'agente. Dunque non c'è un procedimento arbitrario, solo estimativo in parte, e non del solo agente delle tasse, bensì corretto e rettificato da Commissioni, di cui fa parte, e non piccola, l'elemento elettivo.

Nondimeno anch'io riconosco che in questa materia, trattandosi di una provincia nuova a cui si è applicata un'aliquota così grave, bisognava procedere con molta prudenza, e le mie istruzioni sono state date in questo senso, ben inteso di non offendere la giustizia, ma di non trascurare certe cautele.

Ho sentito, in verità, riguardo all'accertamento fattosi recentemente, che si sono elevate molte lagnanze, e cionondimeno i risultati furono poco diversi dallo accertamento dell'anno passato.

L'accertamento dell'esercizio corrente dà un reddito imponibile di 29 milioni, fra i ruoli principali e suppletivi, e da esso ne vennero poi dedotti sei circa, nel corso dell'anno, che lo ridussero a ventitrè. L'accertamento attuale darebbe 30 milioni che non porta gran differenza col primo calcolo dell'anno passato.

D'altra parte, guardando agli accertamenti del reddito imponibile nelle altre principali città d'Italia, è facile scorgere che vi sono differenze tali che mostrano non essersi aggravata la mano per questa provincia, almeno io credo, perchè per esempio, Genova ha un reddito imponibile di 48 milioni, Milano di 43, Torino di 51, e via dicendo.

Di più mi consta che non pochi di questi accertamenti sono già stati concordati o sono in via di accordo fra l'agente delle imposte e coloro i quali a prima giunta si erano risentiti di un giudizio troppo diverso di quello che essi stessi avevano dato circa l'imponibilità del rispettivo reddito.

Ho voluto dire queste cose unicamente per dimostrare che la sollecitudine del Governo non venne meno in questa circostanza; ma riconosco anch'io, e credo che sia dovere del Ministro delle Finanze il tener d'occhio attentamente che pur mantenendo la giustizia in questa provincia che è stata l'ultima a far parte del Regno, e dove le tasse furono contemporaneamente applicate, si proceda con tutti i

riguardi che colla giustizia medesima sono compatibili.

Per conseguenza accetto di buon grado le raccomandazioni che l'onorevole Senatore su questo punto mi ha fatto, rimandando a miglior tempo la discussione generale sopra l'opportunità di modificare sostanzialmente una tassa la quale per quanti inconvenienti abbia, rende però al Governo una somma rilevantissima.

Basta difatti esaminare la somma inscritta nel capitolo che adesso appunto discutiamo, per convincersi di ciò. Ed io sono d'avviso che se fosse sostituita da altra tassa indiziaria, non potrebbe a meno di produrre delle gravi querele e serie perturbazioni; e non so se il reddito che ne verrebbe all'erario eguaglierebbe quello che oggi ne ricava.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io l'aveva domandata prima.

PRESIDENTE. Se ella l'aveva domandata prima dell'onorevole Senatore Caccia, ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Era solamente per ringraziare l'onor. Ministro.

Ringrazio l'onorevolissimo Presidente del Consiglio della cortese maniera, con cui ha accettato le mie osservazioni.

Riconoscendo giustissimo che non sia questa l'occasione nè il momento d'intraprendere una discussione di massima sopra le riforme da introdursi nel nostro sistema d'imposte, aggiungerò solo poche parole per spiegare quel che io dissi sopra la troppa balia data agli agenti, e sopra quel che mi sembra urgente sia provveduto anzi tutto per questo particolare soggetto.

È per me questa una questione direi quasi di procedura, quantunque il risultato ne sia sostanzialmente gravissimo. Quando l'agente ha fatto il suo accertamento, se non può essere esaurito tutto il processo ordinario avanti le Commissioni, l'accertamento dell'agente rimane come l'ultimo verdetto.

Questo è il momento più pericoloso per la giustizia di tutto il sistema degli accertamenti, e questo è quello che a mio avviso richiede i primi provvedimenti. I reclami, le revisioni, i rimborsi, sono tutti rimedi postumi con forza bensì retroattiva, ma non sufficiente a ristabi-

lire la giustizia egualmente per tutti, perchè non tutti hanno il tempo e la facoltà d'aspettare.

Ciò ho voluto dire, non per riprendere la discussione, ma solamente per spiegare quello che intendevo per la troppa balia data agli agenti. Qualora il verdetto ultimo nei successivi accertamenti che non sono più di primo impianto, ma ormai solamente di correzione dei ruoli, almeno per la grandissima parte, fosse il risultato di tutto il meccanismo che oggi funziona, e non mai quello dell'unica opinione dell'agente, io credo che in questo caso l'incertezza sarebbe di già molto minore, e un gran passo di fatto, almeno come principio, verso un riordinamento più razionale e più equo del nostro sistema tributario.

Senatore CACCIA. Nel decorso giugno venne al Senato la legge, che facendo alcune modificazioni sulla tassa di ricchezza mobile, o risolveva un dubbio, o introduceva una nuova disposizione per la quale i censi, le soggiogazioni, i capitali *quodcumque* venivano assoggettati alla tassa della ricchezza mobile.

Non pochi Senatori avevano accampato delle osservazioni contro questo progetto di legge, e davvero trovavano anche il sostrato delle loro obiezioni nell'articolo stesso che permetteva ai creditori di queste soggiogazioni di compensare l'imposta e non l'imponibile. Fu sollecito il Ministro Guardasigilli, dopo che l'onorevole Ministro delle Finanze provò che in una legge fondamentale nell'altra Camera aveva inserito un articolo apposito su questa materia, fu sollecito il Ministro Guardasigilli a venire a fare le più larghe promesse, che una legge apposita sarebbe stata presentata e che si sarebbe provveduto a questo, che taluni credettero un inconveniente al quale fosse necessario riparare. E fu tanto esplicita la promessa del Guardasigilli, che essendo stato proposto un ordine del giorno, esso venne accettato dal Ministero. Poichè le cose durano sempre nelle condizioni di prima, e perchè quelli che pagano le soggiogazioni non potrebbero vedere con tanta pazienza durare una situazione, la quale già in certo modo fu riconosciuta meno giuridica, io rivolgerò preghiera all'onorevole Ministro Guardasigilli perchè volesse significarmi in che stato siano i suoi lavori relativamente a questo oggetto, e se egli persiste nella fatta promessa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono grato all'onorevole Senatore Caccia di avermi porto l'occasione di dare al Senato qualche spiegazione intorno ad un argomento che lo deve specialmente interessare in quanto che, nell'occasione della discussione a cui accennava l'onorevole Senatore, esso ha mostrato la massima premura che la grave questione ora ricordata venisse dal Governo studiata e vi si desse una congrua ed equa soluzione.

Il Governo tenne presente l'impegno che in quella circostanza ha assunto, e non appena la sessione del Parlamento fu chiusa, si fece un dovere di costituire una Commissione composta di personaggi molto competenti, affinchè la questione venisse sottoposta ad accurato esame, e risolta nel modo più conveniente. A Presidente di quella Commissione è stato chiamato l'egregio Senatore Miraglia che mi piace di vedere presente, e che potrà rendere esatta testimonianza di quanto è stato fatto. La Commissione si è costituita ed ha intrapreso i suoi studi; ma sciolta per le vacanze, è stata ultimamente invitata a dare sollecito compimento al suo mandato, perchè premeva al Governo, ed a me singolarmente, di potermi recare al Senato con qualche cosa alla mano, e se fosse stato possibile, venire a presentare la soluzione della questione precisamente in questa circostanza della discussione del bilancio dell'entrata.

Ma sgraziatamente, per incidenti dei quali l'onorevole Senatore Miraglia potrà rendervi meglio di me un conto esatto, la Commissione non ha potuto riunirsi, nè dare il corso sollecito che si desiderava al suo lavoro.

Spero però che io non tarderò a essere posto in grado di presentare al Senato il risultato degli studi della Commissione e del Governo, e molto probabilmente anche un progetto di legge il quale risolva la questione che è stata sollevata nel seno del Senato, e che giustamente richiama tutta la sua attenzione.

Senatore GENUARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GENUARDI. Sono lieto di udire dall'onorevole Ministro delle Finanze che si at-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

tende un lavoro della Commissione d'inchiesta per poter maggiormente stabilire delle norme a che gli accertamenti sulla ricchezza mobile vengano fatti con maggiore giustizia distributiva. Mi giova in questo momento di fare osservare che gli agenti delle tasse abbenchè abbiano delle norme che, come diceva l'onorevole Presidente del Consiglio, colle Commissioni locali possono condurre a taluni accertamenti, se non come criteri perfettamente esatti, almeno prossimi al vero, vi sono però di quelle tassazioni d'ufficio le quali sono fatte senza base di criterio, ma semplicemente alla base dell'arbitrio degli agenti; tanto è vero che questi accertamenti non portano verun risultato vantaggioso per la finanza, ma sono soltanto una ingiustizia verso i contribuenti ed il più efficace mezzo di angustiarli. È questo un vero danno per le finanze, per le contestazioni innumerevoli che suscita, così che io vorrei invitare l'onorevole Presidente del Consiglio a chiamare presso di sé uno stato ufficiale di tutte le decisioni sui reclami dei contribuenti, fatte dalle Commissioni locali e di appello, non che quelle della Commissione Centrale, ed anche i giudicati dei tribunali; egli allora potrebbe riconoscere in qual proporzione si trovano queste decisioni, a qual proporzione varrebbe a giustificare pienamente il mio asserto.

Nè io mi preoccupo tanto per le persone agiate, le quali infin dei conti hanno la possibilità e la facilità di difendersi coi mezzi che dà loro la legge; ma mi preoccupo invece moltissimo per la povera gente, la massima parte cioè dei contribuenti, la quale si vede, per così dire, non solo sovraccaricata, ma ben anco nella dura necessità di non potersi difendere, sia per ignoranza, sia per mancanza di mezzi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io posso assicurare l'onorevole preopinante che dei reclami fatti alle Commissioni, una parte notevolissima è sempre decisa in favore dell'agente delle imposte.

Non solo, ma dirò che, ogni anno che passa, questa proporzione cresce di modo che si arguisce da ciò uno studio negli agenti delle imposte ad esser più corretti e più esatti nei loro apprezzamenti. Del resto, quando la denuncia sia ritenuta esatta, l'agente delle imposte l'accetta e se qualche volta non la riconosce per

tale e la modifica, avviene anche un accordo fra il contribuente e l'agente delle imposte; e mentre il primo aveva proposto una somma e il secondo un'altra con criteri di apprezzazione diversi, segue non di rado che si viene ad un accordo. Già per 3 milioni e tanti di rendita imponibile sono avvenuti accordi tra contribuenti ed agenti delle imposte, nonostante che vi fossero divari nelle prime loro apprezzazioni.

Io ho parlato di Roma, come paese nuovo, nel quale quest'imposta è venuta tutta ad un tratto con un'aliquota molto grave. Ma, o Signori, si parla sempre degli agenti delle imposte e pur troppo si tace della frode la quale in una scala enorme tenta di sottrarre ciò che è dovuto allo Stato, frode la quale si vede esercitata su larga scala e tanto più in certe classi le quali avrebbero più dovere di osservare la legge e procedere con lealtà nella denuncia delle proprie ricchezze.

Io credo che uno degli inconvenienti veri di questa tassa è appunto questo di lasciare molta facilità per nascondere o dissimulare i propri redditi imponibili. Il mio predecessore fece una pubblicazione che è rimasta ristretta e credo fosse prudente ciò fare; ma chi scorre quelle pagine è compreso da un sentimento assai doloroso, sempre però in un senso opposto a quello accennato dall'onorevole preopinante, cioè nel senso di vedere come certa gente non si faccia scrupolo di diminuire la propria rendita imponibile, nota all'universale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Poichè l'onorevole signor Ministro mi ha chiamato a dare qualche spiegazione sui lavori della Commissione da lui istituita, intorno alla questione accennata dall'onorevole Senatore Caccia, io posso assicurarlo che la Commissione avrebbe portato a compimento domenica passata il suo lavoro, se non si fossero trovati indisposti alcuni de'suoi membri. Peraltro la Commissione sarà certamente in grado di trasmetterlo compiuto al principio del mese entrante.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Ringrazio l'onor Guardasigilli della risposta che si è compiaciuto di darmi.

PRESIDENTE. Si continua la lettura delle categorie del Titolo primo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

5 Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti	»	18,423,476 28	18,423,476 28
			191,663,476 28

(Approvato.)

Tassa sulla macinazione.

6 Tassa sulla macinazione dei cereali.	70,000,000	»	10,876,730 90	80,876,730 90
--	------------	---	---------------	---------------

(Approvato.)

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

7 Tassa sulle successioni	22,000,000	»	»	22,000,000	»
8 Tassa sui redditi delle manimorte	1,300,000	»	2,000,000	»	6,300,000
9 Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito	3,700,000	»	1,500,000	»	5,200,000
10 Tassa di registro	48,500,000	»	»	48,500,000	»

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io doveti accogliere con mesto silenzio le risposte poco soddisfacenti che furono date alle mie osservazioni circa il contrasto tra alcuni articoli dello Statuto ed il sistema delle imposte a cui soggiaciamo. Questi banchi deserti, la premura che si ha di venire al termine di queste discussioni, dovevano naturalmente impedirmi di prendere nuovamente la parola.

Veggio pur troppo, con sommo rincrescimento, che non abbiamo nessuna probabilità che si possa nell'anno venturo, migliorare il riparto delle imposte.

Mi lusingo tuttavia di ottenere qualche cosa dal signor Presidente del Consiglio, in ciò che concerne la tassa di registro, perchè in questa parte l'interesse evidente delle Finanze è strettamente congiunto con quello dei contribuenti, come dovette confessare l'onorevole predecessore dell'attuale Ministro.

La tassa di registro è onerosa, non tanto per il denaro che sottrae ai contribuenti, come per il tempo che fa perdere.

Tutti quelli fra gli onorevoli Colleghi che hanno potuto avere rapporti coll'Amministrazione della giustizia, ben sanno quanto imbarazzo e quanto ritardo porta negli affari il non potere progredire senza andar ad ogni istante all'ufficio del registro.

Ora, io aveva indicato, or sono due anni, nella Camera elettiva, e non era invenzione mia, un mezzo semplicissimo per ovviare a questi inconvenienti, un mezzo che era stato introdotto nell'antico Piemonte dall'egregio Ministro delle Finanze, conte Gallina.

Questo mezzo consiste nel sostituire il bollo al registro.

Invito il signor Ministro ad occuparsene senza dilazione.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io convenni l'altro giorno coll'onorevole Sineo, che, nè il nostro sistema tributario, nè quello credo di alcun paese al mondo, realizzi la proporzionalità assoluta delle imposte agli averi. Come ben osservava oggi l'onorevole Presidente della Commissione, il tempo e l'incidenza della tassa sono due elementi che hanno grande efficacia su questa materia, ma pur concedendo che non abbiamo raggiunto questo ideale, non divido la sua credenza che siamo al punto opposto; lo scopo a cui si guarda è sempre quello, e noi cerchiamo di raggiungerlo. Ma lasciando questa questione generale e venendo a quella speciale della tassa di registro che egli ha chiamato molto onerosa, io, senza discutere adesso se ciò sia o no, faccio presente all'onorevole Sineo, che le tasse di registro erano assai più onerose nel piccolo regno di Sardegna di quello che oggi lo siano nel regno d'Italia; se non erro, la trasmissione degli immobili fra vivi era soggetta ad una tassa molto più elevata, cioè il 5 50 0/10 mentre oggi è solo del 3 60. Dunque era molto più grave; anzi alcuni hanno voluto vedere in questo fatto una fonte di possibili risorse per l'erario.

Come pure egli non può scordarsi che i diritti di successione si tassavano al lordo, il che rendeva più onerosa assai la tassa di quello che in se medesima fosse.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Dunque, per lo meno paragonandoci al paese fortunato che ha avuto l'onore di iniziare il risorgimento d'Italia, le tasse di questo genere non si possono chiamare gravose. Né lo sono poi rispetto alla Francia, e nemmeno rispetto agli Stati ex-pontificii, dove alcune tasse di registro erano molto elevate.

Egli vorrebbe sostituire alla registrazione una carta bollata; questo almeno parmi il suo concetto.

Ora, quando si tratta di diritti fissi, io lo comprendo, e non solo lo comprendo, ma nell'ultima legge che abbiamo fatto, si è stabilita una carta bollata la quale serve per contratti di mezzeria, di locazione, per mutui, ecc. sino ad una certa somma, sostituendo così alla tassa di registro quella di bollo. Ma quando si tratta di tasse graduali la questione diventa molto più difficile e bisogna anche considerarla nei suoi rapporti colla ricchezza mobile e con la possibilità di riconoscere dalla registrazione certi cespiti di rendita che altrimenti potrebbero rimanere nascosti.

Però c'è un punto nel quale, non solo sono d'accordo coll'onorevole Sineo, ma che forma oggetto dei nostri studi; siamo presso che al termine di un progetto, che il Guardasigilli ed io avremo l'onore di proporre al Parlamento col quale si semplificano molto tutte le parti delle tasse di cancelleria e di quelle giudiziarie.

Con esso ci accosteremo a quella forma che mi è sembrato sia vagheggiata dall'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **MIRAGLIA.** Pur troppo da molti anni e per ragioni d'ufficio io ho dovuto studiare di proposito la legislazione sulle tasse, e duolmi che in Italia la tassa di registro renda così poco, mentre tutti gli atti sono tassati. È noto che in Francia la medesima tassa dà un prodotto di circa 450 milioni. Io ho voluto studiare le cause del male per poter trovarvi un rimedio.

Il precedente Ministro delle Finanze nominò una Commissione, di cui io ebbi l'onore di essere presidente, e credo di aver redatto un rapporto che valga a dimostrare chiaramente che questa tassa poteva rendere in Italia almeno 120 milioni, e ciò, non in base di calcoli ideali e di fantasmagorie, ma in base di documenti ben chiari e positivi.

E poichè ho la parola, io mi permetterei di pregare caldamente l'onorevole Ministro delle Finanze a curare, non tanto la forma, quanto la sostanza di questa tassa, poichè oggi la frode cammina sopra larga via, e per quanto è in me, fo di tutto perchè le cose procedano più regolarmente. I metodi debbono essere ben combinati, la materia dev'essere seriamente ponderata.

Duolmi non mi sia permesso, poichè il tempo stringe, di entrare in qualche ulteriore considerazione; io potrei dimostrare che ben presto, senza procedere a riforme radicali, con poche modificazioni a taluni articoli della legge di registro, il Ministro delle Finanze potrebbe raccogliere nel 1875 ben cinque milioni; aggiungerò che s'egli volesse entrare in questa discussione, io potrei rassegnare le mie osservazioni a questo proposito.

Valga intanto quanto ho esposto ad animare l'onorevole Ministro delle Finanze a mirar di buon occhio questa mia raccomandazione, di rendere cioè più proficua questa tassa al pubblico Erario.

Senatore **SINEO.** Non era senza fondamento, lo vedo con piacere, che io sperava che, almeno in questo articolo, potrestesi ottenere qualche miglioramento anche per l'anno prossimo.

Le mie osservazioni si portavano naturalmente su quella parte della imposta del Registro, alla quale si può supplire con quella sul bollo.

Non ho inteso di dire che si debba sopprimere interamente questa categoria, e lasciare sussistere soltanto quella del bollo. Poichè i signori Ministri sono disposti ad entrare in questa via, non ho che da mostrarmi lieto di questa loro disposizione.

Del resto, quanto alla dichiarazione che fece l'onorevole Ministro, che vorrebbe quasi ci rassegnassimo a non sperare miglioramenti radicali nel reparto delle imposte, io dichiaro che continuo a sperarli, ma che, con rinerescimento, veggio che non li potrò sperare dall'attuale Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Si continua la lettura del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** legge:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

11	Tasse ipotecarie	5,000,000	»	»	»	5,000,000	»
12	Carta bollata e bollo.	36,650,000	»	»	»	36,650,000	»
13	Tassa sui prodotti del movimento a grande piccola velocità sulle ferrovie	13,072,130	»	2,181,696	72	15,253,826	72
						138,903,826	72

(Approvato.)

Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione.

14	Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia	62,000	»	53,702	»	115,702	»
15	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazoze, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata	2,460,000	»	10,329	»	2,470,329	»
						2,586,031	»

(Approvato.)

Dazi di confine.

16	Dogane e diritti marittimi.	99,500,000	»	106,045	»	99,606,045	»
----	-------------------------------------	------------	---	---------	---	------------	---

(Approvato.)

Dazi interni di consumo.

17	Dazi interni di consumo	59,781,000	»	2,265,853	»	62,046,853	»
----	-----------------------------------	------------	---	-----------	---	------------	---

(Approvato.)

Privative.

18	Tabacchi	81,200,000	»	»	»	81,200,000	»
19	Sali	77,000,000	»	276,683	»	77,276,683	»
						158,476,683	»

(Approvato.)

Lotto.

20	Lotto	75,100,000	»	15,640,000	»	90,740,000	»
----	-----------------	------------	---	------------	---	------------	---

(Approvato.)

Proventi di servizi pubblici.

21	Poste	50,033,198	33	395,762	67	50,428,961	»
22	Telegrafi	9,745,800	»	331,600	»	10,076,800	»
23	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	2,430,000	»	2,200,000	»	4,630,000	»
24	Proventi delle cancellerie giudiziarie	4,400,000	»	»	»	4,400,000	»
25	Concessioni diverse governative	5,100,000	»	»	»	5,100,000	»

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Sarò brevissimo e spero dire cosa che non dispiacerà anche all'onorevole Ministro delle Finanze, perchè parlerò nel senso di fare aumentare, vale a dire, far rendere di più una tassa senza che sia ingrata ai cittadini, cosa che non spesso avviene.

Allorquando nello scorso anno il Parlamento sanciva la legge dell'abolizione del palatico nella provincia di Mantova, che rendeva intorno a ventimila lire, vi surrogò una tassa detta di concessione per l'uso dell'acqua del Po come

forza motrice, e venne regolata sulla base di L. 3 per forza cavallo.

Tale tassa in massima era stata suggerita dallo stesso Parlamento, allorchè si discusse per la prima volta l'abolizione del diritto di palatico, ma non già solo perchè si limitasse alla provincia di Mantova, sibbene perchè si estendesse a tutte le concessioni analoghe nel Regno.

Or io credo che, tenendosi la tassa in limiti moderati ed applicata ovunque dietro i medesimi criteri, si che non avvenga che in una provincia sia più grave che in un'altra, quella tassa deve rendere una somma non indifferente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Perciò mi permetto chiedere al signor Ministro delle Finanze se venne attuata tale tassa ovunque e su quali norme, perchè se non lo fosse, io lo raccomanderei caldamente, poichè dopo la sua attivazione nella provincia di Mantova è anzitutto un dovere, un atto di giustizia, ma poi anche perchè credo che non sarà malevisa, e ciò per una ragione facile a concepirsi: un industriale che ha bisogno d'una forza motrice, pagherà ben più volentieri una piccola tassa ed essere tranquillo possessore, che non averla *gratis* col timore continuo che gli venga tolta alla scadenza della concessione gratuita.

Io credo che in complesso si potranno avere alcune centinaia di mille lire, mentre parzialmente la tassa potrà essere leggerissima e quindi fra le meno avversate.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi ricordo benissimo che quando fu abolita la così detta tassa di palatico e fu sostituita da un'altra piccola tassa in corrispettivo della concessione dell'uso delle acque, il Ministro delle Finanze mio predecessore, l'onorevole Sella, propose alla Camera dei Deputati un progetto di legge il quale determinava l'entità della tassa in rapporto alla forza motrice. Però, quando la Commissione parlamentare si accinse a studiare questo punto, naturalmente riguardò non solo alle concessioni avvenire ma altresì a quelle che esistevano, ai diritti loro, alla necessità del loro rinnovamento e si trovò in una grave serie di difficoltà.

Io che ebbi l'occasione di studiare la materia non potei a meno di riconoscere che si faceva molto intricata volendo formulare una legge.

Ma se non ebbe seguito, però il concetto di quella legge per le concessioni nuove che si devono fare, fu accolta amministrativamente e si diedero istruzioni precisamente nel senso di

valutare a quella ragione la forza motrice che si veniva concedendo.

Ogni giorno abbiamo occasione di fare qualche concessione di questo genere, e si opera sempre sopra la base di quel canone che era dal progetto di legge Sella proposto. Direi di più, è mio studio precipuo di accelerare tutti i procedimenti intorno a questa materia, ed ho sempre insistito perchè questa parte venga trattata con tutta la sollecitudine possibile.

Mentre dunque sono lieto di dare questa ultima spiegazione al mio amico Senatore Torelli, gli posso assicurare che, sebbene quel canone che allora fu indicato nel progetto di legge dell'onorevole Sella, non abbia ricevuto l'applicazione del Parlamento, però, come uso comune, venne in via amministrativa applicato alle concessioni d'acque governative.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Se io ho preso la parola si fu perchè vidi riprodotta pel 1875 la stessa cifra del 1871.

Ora, sperando io un aumento almeno in questo ramo, volli assicurarmi che si pensava a non lasciarlo sfuggire.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Questo capitolo « Concessioni diverse governative » non contiene solo questa parte. Così fossero i canoni di acqua fruttuosi per l'erario!

Contiene una serie grandissima di concessioni diverse, e quando si forma il bilancio di prima previsione, siccome lo si fa e lo si presenta nel mese di marzo, così non possiamo prendere ad esame che i proventi dell'anno precedente, e se nell'anno in corso si saranno verificati aumenti, si introducono le relative variazioni nel bilancio definitivo.

PRESIDENTE. Si prosegue la lettura delle categorie.

Senatore. *Segretario*, TABARRINI legge:

26	Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali	2,420,906	»	»	2,420,906	»
27	Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	890,000	»	200,000	1,090,000	»
28	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	2,500,000	»	682,732 09	3,182,732 09	»
29	Diritti ed emolumenti catastali	1,300,000	»	»	1,300,000	»
30	Saggio e garanzia di metalli preziosi	200,000	»	»	200,000	»
31	Proventi eventuali delle Zecche	38,000	»	19,000	57,000	»

82,886,399 09

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati.

32	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato	11,896,830	»	7,825,551 75	19,722,381 75
32 bis	Proventi dei canali riscattati dalla compagnia generale dei canali d'irrigazione italiani (canali Cavour) colla convenzione 24 dicembre 1872, approvata colla legge 16 giugno 1874, n. 2002	2,874,800	»	»	2,874,800 »
33	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	10,003,515 36	»	»	10,003,515 36
34	Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito	35,239,048 35	»	135	35,239,183 35
35	Rendite di beni di enti morali, amministrati dal demanio dello Stato	703,888 88	»	200,000	903,888 88
					68,743,709 34

(Approvato.)

Entrate eventuali.

36	Ricupero di multe e spese di giustizia . . .	1,270,000	»	»	1,270,000 »
37	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	10,000	»	627,628 10	637,628 10
38	Entrate eventuali diverse per i Ministeri . . .	2,000,000	»	»	2,000,000 »
39	Entrate eventuali per giro di partite . . .	1,000,000	»	»	1,000,000 »
40	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti	1,500,000	»	500,000	2,000,000 »
					6,907,628 10

(Approvato.)

Rimborsi e concorsi nelle spese.

41	Proventi delle carceri	2,137,000	»	640,000	2,777,000 »
42	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	125,000	»	»	125,000 »
43	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato	27,363,986 55	»	20,803,278 70	48,167,265 25
44	Rimborso dovuto dai volontari presso i corpi e distretti militari per il loro mantenimento ed alloggiamento (legge 19 luglio 1871, n. 349)	1,460,000	»	»	1,460,000 »
45	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . .	6,200,000	»	3,000,000	9,200,000 »
46	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	9,921,470 02	»	»	9,921,470 02
47	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	276,476 45	»	»	276,476 45
48	Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	42,083,999 40	»	»	42,083,999 40
49	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi	300,000	»	»	300,000 »
					114,311,211 12

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

50	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere straordinarie	1,173,423 42	855,656 32	2,029,079 74
51	Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie	76,700 »	15,741,366 »	15,818,066 »
52	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	397,956 63	623,535 84	1,021,492 47
53	Concorsi e rimborsi per parte di società di strade ferrate, e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	3,536,693 15	2,628,531 45	6,165,224 60
54	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici	21,394,544 25	»	21,394,544 25
55	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	370,000 »	3,791,666 58	4,161,666 58
56	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	1,506,196 64	8,049,820 50	9,556,017 14
57	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc.	30,000 »	»	30,000 »
57 bis	Capitale ricavabile da alienazioni di titoli esteri di rendita pubblica	6,000,000 »	»	6,000,000 »
58	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi e altro per le opere di bonifiche	700,000 »	300,000 »	1,000,000 »
59	Affrancamento del tavoliere di Puglia	2,763,000 »	»	2,763,000 »
60	Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza l'intervento della società anonima.	2,030,000 »	»	2,030,000 »
61	Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce	561,698 »	»	561,698 »
62	Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192	6,000 »	»	6,000 »
63	Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privata	209,000 »	5,160 »	205,160 »
64	Debito dei comuni per dazio consumo	280,000 »	80,310 »	360,310 »
65	Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni	»	45,006,278 81	45,006,278 81
66	Residui attivi diversi	»	8,744,407 66	8,744,407 66
67	Somministrazione di biglietti dal consorzio delle Banche d'emissione	per memoria	»	per memoria
68	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro	170,000 »	100,000 »	270,000 »
69	Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (art. 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402)	per memoria	»	per memoria
70	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	per memoria	»	per memoria
				127,122,945 25

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

PARTE SECONDA

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO

—

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

—

71	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867	8,420,000	»	5,000,000	»	13,420,000	»
72	Rimborso dal Fondo per il Culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 1 della Legge 15 agosto 1867.	332,000	»	1,029,417	19	1,361,417	19
						<u>14,781,417</u>	19

(Approvato.)

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

—

73	Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico.	33,280,000	»	»	»	33,280,000	»
74	Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefci (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870).	1,103,000	»	»	»	1,103,000	»
						<u>34,383,000</u>	»

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si passa alla lettura e votazione del

Riepilogo

—

PARTE I. — *Entrata* (escluso l'Asse Ecclesiastico).TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

Imposta fondiaria	178,634,800	»	15,050,247	84	193,685,047	84	
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	170,240,000	»	21,423,476	28	191,663,476	28	
Tassa sulla macinazione	70,000,000	»	10,876,730	90	80,876,730	90	
Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	133,222,130	»	5,681,696	72	138,903,826	72	
Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione	2,522,000	»	64,031	»	2,586,031	»	
Dazi di confine	99,500,000	»	106,045	»	99,606,045	»	
Dazi interni di consumo	59,781,000	»	2,265,853	»	62,046,853	»	
Privative	158,200,000	»	276,683	»	158,476,683	»	
Lotto	75,100,000	»	15,640,000	»	90,740,000	»	
Proventi di servizi pubblici	79,057,904	33	3,828,404	76	82,886,399	09	
Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati	60,718,082	59	8,025,686	75	68,743,769	34	
Entrate eventuali	5,780,000	»	1,127,628	10	6,907,628	10	
Rimborsi e concorsi nelle spese	89,867,932	42	24,443,278	70	114,311,211	12	
		<u>1,182,625,849</u>	<u>54</u>	<u>408,809,852</u>	<u>05</u>	<u>1,291,435,701</u>	<u>59</u>
TITOLO II. — <i>Entrata straordinaria</i>	11,196,212	09	83,926,753	16	127,122,945	25	
		<u>1,223,820,061</u>	<u>45</u>	<u>194,736,586</u>	<u>21</u>	<u>1,418,556,646</u>	<u>64</u>

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

PARTE II. — *Entrata dell'Asse Ecclesiastico.*

TITOLO I. — <i>Entrata ordinaria</i>	8,752,000 »	6,029,417 19	14,781,417 19
TITOLO II. — <i>Entrata straordinaria</i>	34,383,000 »	»	34,383,000 »
	<u>43,135,000 »</u>	<u>6,029,417 19</u>	<u>49,164,417 19</u>

(Approvato.)

Riassunto generale.

<i>Entrata ordinaria</i>	1,191,575,849 54	114,859,269 24	1,506,215,118 58
<i>Entrata straordinaria</i>	75,579,212 09	85,926,755 16	461,505,945 25
TOTALE	<u>1,266,955,061 45</u>	<u>200,766,002 40</u>	<u>1,467,721,065 85</u>

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si darà lettura degli articoli di legge su cui è stata chiusa la discussione generale.

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ad i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione della entrata, ammesso alla presente legge.

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono mantenute anche per l'anno 1875, in tutte le provincie del regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

(Approvato.)

Art. 3.

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni demandabili alle Banche ed ai Banchi.

(Approvato.)

Art. 4.

È concessa al Ministro delle Finanze la facoltà di ritirare dal Consorzio delle Banche di emissione 50 milioni di biglietti consorziali in acconto della somma di mille milioni autorizzata coll'articolo 2 della legge in data 30 aprile 1874, n. 1920.

(Approvato.)

Art. 5.

Le concessioni governative e le corrispondenti tasse di che nella legge del 26 luglio 1868, n. 4520, e dell'8 giugno 1874, n. 1947 (serie 2), sono obbligatorie per tutto il Regno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Giustamente osserva la Commissione che il presente articolo avrebbe potuto forse più acconciamente formare soggetto di una legge speciale. Ad ogni modo ho trovato opportuno di aggiungerlo qui per togliere alcuni inconvenienti verificatisi in qualche provincia d'Italia dove la legge ultima del 18 giugno 1874 era stata interpretata come un'unificazione delle tasse esistenti senza introdurne alcuna nuova, e ne era venuto che, in luogo di avere un provento maggiore, se ne aveva uno minore.

Per esempio, dove non esisteva la licenza di caccia, siccome era diminuita la tassa della licenza del porto d'armi, si sosteneva che ivi si doveva fruire questo vantaggio ma non pagare la licenza di caccia. Bisognava togliere questo sconcio, ed a ciò provvede l'articolo presente. Se non che alcuni mi hanno voluto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

far supporre che sia possibile il fraintendere anche questo articolo. Io confesso la verità non so immaginario. Mi si è detto che l'articolo avrebbe dovuto essere formulato in questo senso:

Tutti i cittadini del Regno che vogliono far fare gli atti contemplati nella legge 18 giugno 1874 sono obbligati a domandarne la concessione.

Ma quando è stabilito che le concessioni governative sono obbligatorie mi pare troppo chiaro che non si possono fare quegli atti senza domandare la concessione. Tale a mio avviso è il senso unico e chiaro di questa disposizione, e per conseguenza non ostante questa osservazione, credo che detto articolo corrisponda perfettamente allo scopo, cioè a dire, esprima che per certi atti si devono chiedere in tutta Italia egualmente le concessioni governative, e si devono pagare le tasse corrispondenti. Questi atti sono comuni a tutti i cittadini del Regno, in quanto alla parte obbligatoria, sia nel chiedere la concessione, sia nel pagare la tassa. E credo che tale sia pure l'opinione della Commissione.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. A nome della Commissione dichiaro che essa aderisce alle spiegazioni date dall'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 5 ed ultimo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti il progetto nel suo complesso.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge sulla leva marittima dell'anno 1875, sulla classe del 1854.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. In vista della brevità del tempo che rimane disponibile, e attesa la necessità per l'Amministrazione che sia votato il progetto di legge sulla leva marittima dell'anno 1875, sulla classe del 1854, pregherei il Senato di permettere che, come altre volte fu già fatto, si dia lettura della Relazione in luogo di distribuirla stampata, come sarebbe prescritto dal Regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Marina prega il Senato di prescindere dalla formalità della distribuzione della Relazione stampata sul progetto di legge per la leva marittima dell'anno 1875, sulla classe del 1854.

Chi approva questa mozione dell'onorevole Ministro della Marina, si alzi.

(Approvato.)

Allora invito l'onorevole Senatore Acton a dar lettura della Relazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore ACTON, *Relatore*, legge:

Signori Senatori. — Essendo stato approvato dall'altro ramo del Parlamento il progetto di legge sulla leva marittima per l'anno 1875 sulla classe del 1854, il Ministro della Marina ne chiede ora l'approvazione dal Senato.

Nulla avvi da osservare sulla forza del primo contingente fissato a 2000 uomini che risponde ai bisogni dei diversi servizi della marina, nè sulla somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1875 il passaggio dal primo al secondo contingente, che la Camera dei Deputati saggiamente stabilì in L. 2000. Tanto l'una che l'altra cifra sono identiche a quelle portate nella legge 30 dicembre 1873.

Intorno all'art. 2 che considera alcune disposizioni derivanti dall'attuazione della legge del 1871, che sostituisce quella del 1861, il Ministro della Marina, chiamato in seno dell'Ufficio Centrale, ha dato delle spiegazioni, le quali hanno dimostrato la loro opportunità, ed il loro carattere transitorio.

Dopo di ciò l'Ufficio Centrale propone al Senato l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge:

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1875 sulla classe dei nati nel 1854.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 2.

Sono mantenute in vigore, quanto all' esenzione dei fratelli consanguinei di cui agli articoli 56, 57 e 58 della legge 18 agosto 1871, N. 427 (serie 2), anche le esclusioni ed eccezioni stabilite dalla legge 28 luglio 1861, N. 305, agli articoli 47, 48 e 49 per ciò che riguarda gli assoldati, i surrogati ordinari e i dispensati.

Questa disposizione avrà vigore e sarà applicata anche nelle leve successive.

(Approvato.)

Art. 3.

È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere nell'anno 1875, il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, N. 427 (serie 2).

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero progetto di legge.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge sull'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1875.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi *infra*.)

Si dovrebbe dare ora lettura dei diversi elenchi annessi a questo progetto di legge, però, siccome per lo stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875 il Senato ci ha dispensati dalla lettura, domando se è dello stesso avviso per questo progetto di legge.

Chi crede di dispensarci dalla lettura degli elenchi qui annessi, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1:

Art. 1.

Sino a tutto marzo 1875 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità agli stati di prima previsione della spesa, presentate il 16 marzo, con le variazioni del 30 agosto 1874 e successive.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato.)

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato.)

Art. 4.

L'epoca stabilita dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1874, N. 1857 (Serie 2.), sulle indennità, i soprassoldi, e le competenze, è trasportata alla data della legge di approvazione dello stato di prima previsione del bilancio del Ministero della Guerra per 1875.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero progetto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto delle leggi dianzi discusse.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne per quei Senatori che avessero ancora da votare.

L'onorevole Senatore Torelli, che era stato eletto per far parte della Commissione incaricata di presentare alla Reale Famiglia gli augurii in occasione del capo d'anno, avendo dichiarato che per obblighi di famiglia è costretto ad assentarsi, si procederà al sorteggio di un altro membro per la detta Commissione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1874

Rimane eletto il Senatore Malaspina.

PRESIDENTE. Comunico ora al Senato il risultato della votazione:

1. Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1875.

Votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

(Il Senato approva.)

2. Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1875.

Votanti	73
Favorevoli	68
Contrari	5

(Il Senato approva.)

3. Leva marittima dell'anno 1875, sulla classe del 1854.

Votanti	73
Favorevoli	72
Contrari	1

(Il Senato approva.)

In tal modo l'ordine del giorno rimane esaurito.

Avverto i signori Senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).



VIII.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Comunicazioni della Presidenza — Proclamazione di S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia a Senatore del Regno — Proposta del Presidente adottata all'unanimità — Giuramento del Senatore Galeotti — Commemorazioni dei Senatori Angelo Bo, Emanuele Fenzi, Girolamo Sagurriga-Visconti e Carlo Barci — Relazione sui titoli del nostro Senatore Compagna Pietro — Parole del Senatore Lauzi a proposito di un dono fatto fino dallo scorcio del 1873 al Senato dal P. Agostino Theiner dell'Oratorio — Comunicazione del Ministro di Grazia e Giustizia e presentazione di due progetti di legge — Dichiarazione di urgenza dei due progetti — Sorteggio degli Uffici.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4. Il Consiglio comunale di Savona fa istanza che sia promossa dal Governo e sancita dal Parlamento una disposizione che fissi il limite della sovrimposta provinciale.

5. La Giunta municipale di Piazza Armerina (Caltanissetta) fa istanza a nome di quel Consiglio comunale, perchè venga cancellata dal bilancio del comune stesso la somma stanziata d'ufficio dall'autorità amministrativa per l'aumento di numero dei militi a cavallo.

6. La stessa Giunta per mandato del Consiglio comunale ricorre al Senato onde ottenere che venga assegnata a quella città una sessione di Corte d'Assisie.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del primo volume della *Statistica della popolazione presente ed assente per Comuni*, secondo il censimento del 1871; di alcuni esemplari dei fascicoli 10, 11, 12, 13 e 15 delle *Relazioni dei Giorati Italiani all'Esposizione universale di Vienna*; di 50 esemplari della collezione completa degli *Atti del Comitato d'inchiesta industriale*; di 106 esemplari della *Statistica sul movimento della navigazione nei porti del Regno nel 1873*.

Il Deputato Manfrin di un suo lavoro sull'*Ordinamento delle Società in Italia secondo il Codice di Commercio*.

La Commissione Petrarchesca in Padova di un volume intitolato: *Padova a Francesco Petrarca*.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino di 200 esemplari della *Relazione dei Delegati Torinesi al Congresso internazionale di Bruxelles per l'unificazione dei titoli dei filati*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1875

Il Prefetto di Pisa del *Bilancio preventivo di quella Provincia pel 1875*.

Il dott. Giuseppe Gallo, di un suo *Trattato elementare di Ontologia universale*.

Il signor Morelli Alberto delle sue *Osservazioni sulla rappresentanza proporzionale*.

Il signor A. Zannini di un suo opuscolo intitolato: *Come Inghilterra si regga a libero Governo*.

Il Ministro degli Affari Esteri del secondo volume con Atlante dell'opera intitolata: *Mémoire sur les travaux exécutés aux bouches du Danube*.

Il signor Attilio Hortis, bibliotecario civile di Trieste, degli *Scritti inediti di Francesco Petrarca da lui pubblicati ed illustrati*.

Il Municipio di Trieste del *Catalogo delle opere di Francesco Petrarca esistenti nella Petrarchiana Rosselliana*.

Il signor Ugo Balzani, dello *Statuto di Monticelli*, estratto da un suo manoscritto.

La Camera di Commercio ed Arti di Venezia di una *Relazione sulla statistica industriale degli anni 1872-73*.

L'avv. Francesco Fulvio, di un suo opuscolo intitolato: *La Società degli Uscieri*.

Il prof. Martinelli delle sue *Osservazioni al progetto di Nuovo Codice Penale*.

Il Ministro della Marina, della *Statistica della navigazione nei porti e spiagge del Regno nel 1873*.

Il signor Luigi De Negri di un suo libro intitolato: *La Pêche et la Société de Pisciculture Italienne*.

Il signor Giovanni Pillito, delle *Memoire tratte dall'archivio di Stato di Cagliari sui Regi rappresentanti che governarono la Sardegna dal 1610 al 1720*.

Il Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze di Napoli di sei esemplari di una *Relazione dei lavori di quel R. Istituto nel 1874*.

La Tipografia Eredi-Botta degli *Atti del Parlamento Subalpino, Sessione 1857-58, volume quinto, discussioni della Camera dei Deputati, e volume sesto discussioni del Senato del Regno*.

L'avv. Giacomo Andrea Musso, di un suo opuscolo sul *Diritto amministrativo*.

Il Presidente del Comitato centrale di soccorso per l'inondazione del Po, di 50 esem-

plari di un *Rapporto morale e finanziario di quel Comitato*.

Il Ministro della Marina, del fascicolo primo della *Rivista Marittima del mese di gennaio 1875*.

Il signor Michele Basile delle sue *Riflessioni e proposte sui catasti d'Italia, e sull'economia agricola in Sicilia*.

Il signor Vincenzo Fiorentino della sua *Prefazione sulle Carte d'Arborea*.

I Prefetti di Livorno, di Catania, di Lecce, di Ancona, e di Genova, degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di 50 esemplari della *Relazione dell'Economato generale pel 1873*.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura d'un messaggio della Corte de' Conti.

A. S. E. il Presidente del Senato del Regno.

Roma, 31 gennaio 1875.

In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, N. 3863, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina di gennaio.

Il Presidente

DUCROQUÉ.

Chiedono un congedo per un mese e per motivi di salute i signori Senatori Sanvitale, Sylos-Labini e Doria Pamphili che viene loro dal Senato accordato.

Il signor Senatore Pallavicini Trivulzio scusa la sua assenza per ragione di età e di salute.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Sindaco di Oulx scrive alla Presidenza del Senato.

Onor. Presidenza del Senato del Regno.

Il Sindaco di Oulx, in nome del Municipio, compie un giusto e grato dovere ed è quello di imperitura riconoscenza. Riverente ai decreti della Provvidenza che volle in luttuosa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1875

circostanza obbligato il comune di Oulx verso il Senato, la prega di accettare i suoi più sentiti ringraziamenti pella deferenza di cui fu largo verso il suo rappresentante e verso l'onorevole Deputato del Collegio di Susa, non che pei disturbi di cui volle farsi carico per rendere più solenni le meste funzioni di sepoltura dell'eminente uomo di Stato S. E. il cav. Des Ambrois nostro concittadino. Il Senato col dare vivi segni di affettuoso cordoglio pella perdita del suo Presidente mostrò le sue degne qualità di alto corpo rappresentativo dello Stato.

Devotissimo e obbligatissimo
Sindaco d'Oulx
AMEROSIANI LUIGI.

*All'Ecc.^{ma} Presidenza
del Senato del Regno.*

Do ora lettura della lettera ricevuta dall'avvocato Vittorio Odiard:

Roma, addì 16 gennaio 1875.

Eccellenza,

In mezzo al dolore ed allo sbigottimento prodotti nell'animo mio dalla improvvisa morte di S. E. il cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache, cui mi legavano stretti vincoli di affetto e di riconoscenza, non potei non essere profondamente commosso dalle prove di cordoglio che da ogni parte venivano date all'illustre estinto, ed in ispecial modo dal Senato del Regno, che volle con tanta spontaneità e dignità onorare in lui il proprio Presidente.

Fin d'allora sorse in me il desiderio di esprimere i sensi della mia vivissima gratitudine per le splendide dimostrazioni di stima date da questo altissimo Consesso all'uomo eminentemente che troppo presto fu rapito alla nazione ed al Re, come me ne impongono il dovere le ultime benevole disposizioni colle quali egli volle onorarmi del titolo di erede.

Epperò, appena compiuto il mesto ufficio di accompagnare in Oulx la preziosa salma presso la tomba dei suoi antenati, mi affrettò, sebbene peritoso, di deporre nelle mani dell'Eccellenza Vostra, tanto a nome mio, che della famiglia, gli atti del nostro profondo ossequio verso il Senato del Regno, cui Ella si degna-

mente presiede, assicurandola che rimarranno imperituri nei nostri cuori i sensi di costante devozione e di vivissima riconoscenza per le onoranze che Esso si degnò di decretare alla memoria del cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache.

Nella speranza che l'Eccellenza Vostra vorrà accogliere con benignità, in nome del Senato del Regno, quest'umile nostro omaggio, ho l'onore di costituirmi

Dell'Eccellenza Vostra

Umilissimo ed obbedientissimo serro
AVV. VITTORIO ODIARD.

*All'Ecc.^{ma} Presidenza
del Senato del Regno.*

Debbo riferire al Senato che la Deputazione estratta a sorte ebbe l'onore di rassegnare a S. M. il consueto omaggio di auguri e di felicitazioni pel nuovo anno.

S. M. ci accolse assai benevolmente, e ci disse di gradire moltissimo gli auguri da noi rassegnatigli, e di contraccambiarli coi suoi ringraziamenti e coi suoi voti per la prosperità di tutti i membri del Senato, coll'operoso e savio concorso del quale confidava sarebbonsi in questa Legislatura votate leggi e riforme praticamente utili per l'Italia.

S. M. ci disse che il nuovo anno incominciava con auspici di pace e di tranquillità, da potersi ripromettere la conferma di tali speranze.

Con eguale benevolenza la Deputazione Senatoria fu accolta dalle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte.

Anche essi si mostrarono grati agli auguri del Senato, e ci dettero incarico di esprimere ringraziamenti e voti per la felicità di tutti e di ciascuno.

S. A. R. il Principe Tommaso Duca di Genova essendo nato il 6 febbraio del 1854 ha compiuto il 6 del mese corrente il suo 21° anno.

Giunto a tale età la lodata A. S., a mente dell'art. 34 dello Statuto fondamentale del Regno, ha diritto di far parte del Senato.

Siccome però la partecipazione che io era in dovere di darne all'A. S. R. sarebbe stata di soverchio ritardata qualora avessi dovuto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1875

aspettare la odierna convocazione, perciò, regolandomi sui precedenti in cosiffatta materia, ho creduto conveniente di rassegnare in tempo utile all'Augusto Principe la partecipazione stessa e l'interpretato sentimento di compiacenza dell'intero Senato nel riconoscerlo come altro dei suoi membri.

La R. A. S., accogliendo con benignità cosiffatte felicitazioni mi onorava colla seguente risposta telegrafica:

« Ringrazio V. E. per la partecipazione fattami. Onoratissimo di contare fra i membri del Senato, spero fare un giorno mio pro dell'esperienza illuminata del più alto Corpo dello Stato, essendo mio scopo vivissimo rendermi utile all'Italia ed al Re. »

TOMMASO DI SAVOIA.

Ora io propongo di esprimere all'Augusto Principe nuove congratulazioni a nome del Senato unito in pubblica seduta.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvata all'unanimità.)

Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore comm. Leopoldo Galeotti, i cui titoli sono già stati convalidati, prego i signori Senatori Chiesi e Ricci ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Galeotti presta giuramento nella consueta formula.)

PRESIDENTE. Do atto al comm. Galeotti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Commemorazione dei Senatori Bo, Fenzi, Sagarriga-Visconti e Burei.

Signori Senatori,

Onore supremo è per me il presiedere, alle solenni e sapienti discussioni di questa Augusta Assemblea, e grandissima è la soddisfazione che io provo vedendo la somma benevolenza di cui mi siete generosi, e per la quale mi vi dichiaro gratissimo.

Ma accanto all'onore ed alla soddisfazione stanno doveri difficili da compiere ed uffici ingrati da disimpegnare. Ed ufficio ingrattissimo

è oggi per me quello di contristarvi coll'annuncio di altre perdite luttuose.

Nel giorno 17 dello scorso dicembre cessava di vivere improvvisamente in Genova il nostro illustre collega comm. Angelo Bo.

Dottissimo professore di patologia in quella Università e clinico valentissimo, la improvvisa dipartita di lui fu causa di giusta e profonda afflizione per la sua famiglia, e per la numerosissima sua clientela non solo, ma per tutta la cittadinanza genovese.

La fama del professore Bo non era circoscritta ai limiti naturali della Provincia ligure e dell'Italia, dappoichè della sua vasta e solida dottrina nella scienza medica egli dette splendide prove nel Congresso internazionale tenutosi a Parigi, per determinare le misure di preservazione contro il colera asiatico.

Molti ed indiscutibili titoli il professore Bo aveva alle considerazioni del Governo, e la massima di queste ottenne allorchando fu elevato alla dignità di Senatore.

Appena prese possesso del suo stallo in questa Assemblea, noi lo vedemmo con frequenza pari alla dottrina, sostenere in qualità di R. Commissario la lunga discussione del Codice sanitario, e sostenerla di fronte a parecchi uomini dottissimi che con tanto decoro siedono in quest'aula.

Bene può dirsi che Angelo Bo fece fra noi l'apparizione di una meteora, la quale lasciò traccia luminosa del suo passaggio, ed io sono certo che voi, o Signori, ne lamenterete con me l'improvviso tramonto.

La gentile Firenze fu nelli 16 dello scorso mese contristata da un annunzio improvviso e funestissimo.

Emanuele Fenzi, collega a noi caro, cittadino venerando e giustamente venerato più che per la sua età, oltre nonagenaria, per le sue preclare virtù, dipartivasi in quel giorno da questa vita mortale.

Dire di lui parole adeguate al suo merito non è, o Signori, facile compito; e se io lo tentassi, non farei che ripetere con meno adorni concetti ciò che sulla lacrimata tomba di quell'uomo egregio fu pubblicato in due dei più autorevoli diarii, non di Firenze soltanto, ma d'Italia.

Consentitemi adunque che io mi limiti a ricordarvi che il collega di cui compiangiamo

tutti la perdita, professava principi liberali e sinceramente costituzionali, fu uomo stimato dalle maggiori notabilità bancarie e commerciali del mondo, non saprei se più per la sua intelligente ed instancabile operosità, che per la proverbiale onoratezza e probità del suo carattere. Operosità ed onoratezza mercè le quali egli accumulò ingente fortuna e poté esercitare una influenza benefica in tutti i tentativi di nuove industrie e di opere pubbliche che dovevano riuscire anche a vantaggio delle provincie toscane.

Assai giustamente fu detto di lui che nella sua lunghissima carriera bancaria lavorò giovine col senno d'un vecchio; e già vecchio, la proseguì e chiuse colla forza d'un giovine.

Fortunata la generazione che gli succede, se dall'esempio lasciatole da Emanuele Fenzi imparerà che nulla più del lavoro onesto, intelligente e continuo, giova a procacciare riputazione onorata e censo ricchissimo.

Il giorno 23 dello scorso mese cessava di vivere in Napoli il Senatore cav. Gerolamo Sagarriga-Visconti. Appartenente ad antica e nobilissima famiglia spagnuola, trapiantatasi in Italia sino dai primi anni del secolo XVI ed ascritta al patriziato delle città di Giovinazzo e di Bari, il compianto nostro collega, voglioso di quella più ampia istruzione che soltanto nei grandi centri può acquistarsi, si recò giovanissimo a Napoli, ove consacrò il tempo e l'ingegno suo svegliatissimo allo studio del dritto e delle lingue antiche e moderne.

Dotto in giureprudenza e già ricco di svariate coltura, egli volle perfezionare le cognizioni acquistate in Italia, visitando le principali regioni dell'Europa, dappertutto studiando i costumi dei popoli ed i sistemi dei Governi e delle Amministrazioni.

Ritornato in patria, apparve a tutti che ebbro ad avvicinarlo, uomo di vasta e soda istruzione; e tra per la fama di cui sotto quel rispetto godeva, tra per la riputazione giustamente attribuitagli di cittadino onoratissimo, amante di ogni civile progresso, appassionato per la libertà e l'indipendenza della Patria, i concittadini suoi gli affidarono nel 1848 il mandato di rappresentarli al primo Parlamento napoletano, del quale può disgraziatamente dirsi che morì quasi prima di nascere.

Quel Parlamento infatti fu sciolto colla forza

brutale; ma il Deputato Sagarriga-Visconti non disertò il suo stallo se non quando ne fu espulso dai pretoriani di un principe fedifrago.

Le rovine dell'edificio costituzionale colpirono lui impavido; ed appunto quando la reazione imperversava più terribile nelle vie di Napoli, Gerolamo Sagarriga, unito ad altri animosi colleghi suoi, sottoscrisse la famosa protesta contro la patita violenza.

Negli anni tristissimi che succedettero alla vittoria della forza sul dritto, il coraggioso firmatario della protesta, il cavaliere Sagarriga, non vacillò nella sua fede politica; ma fermo nei suoi liberali convincimenti, vide finalmente sorgere l'alba fortunata della libertà, dei plebisciti e dell'unità della patria: e fu allora che, mentre due collegi elettorali della provincia Barese si apprestavano a conferirgli di nuovo il mandato popolare, il Governo dell'Italia redenta ed unificata lo chiamava al Senato, come uno di quei cittadini che con servizi e meriti eminenti illustrarono la patria.

E molti ed importantissimi egli ne rese, molte benemerenzze acquistò verso i suoi concittadini, e di queste mi basterà rammentare una sola.

Il Senatore Sagarriga-Visconti possedeva una biblioteca ricca di opere pregevolissime per merito intrinseco e per rarità di edizioni. Di essa fece alla città di Bari spontaneo e generoso dono; e quel Municipio, accettandolo, decretò venisse aperta ad uso del pubblico, e dal nome del generoso donatore s'intitolasse BIBLIOTECA SAGARRIGA.

Ben a ragione pertanto la città di Bari piange la perdita di questo benemerito suo cittadino, ed il Senato deplorerà la dipartita di un illustre suo membro.

Lamentando la perdita del Senatore Angelo Bo, io lodai in lui lo strenuo difensore del progetto ministeriale di nuovo Codice sanitario, ed accennai alla lotta lunga ed animatissima che Egli dovette sostenere contro quattro valorosi avversari che sono altrettanti ornamenti di questo augusto Consesso.

Ma mentre preparava quelle poche e disadornate parole di elogio e di compianto, non prevedeva certamente che avrei dovuto oggi dedicarne altrettante alla memoria di colui che fra i combattenti in quel campo ebbe la parte più difficile e più spiccata.

Il Senatore Carlo Burci, il dotto e valentis-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1875

simo Relatore dell'Ufficio Centrale che dovette studiare profondamente, e coscienziosamente concludere sopra quell'importantissimo progetto di legge, cessò di vivere la mattina dell'4 di questo mese dopo lunga e penosa malattia e nell'età di soli 60 anni. Così nell'intervallo di pochi giorni sventura a sventura si accumulò sulla nobile Firenze, orbata di due benemeriti suoi figli, e tutto a tutto si aggiunse o Signori, per il Senato del Regno.

L'Università di Pisa e la scuola chirurgica di Firenze conserveranno sempre onorato ricordo della assiduità, dello zelo, della dottrina di Carlo Bucci valentissimo anatomico, insigne patologo ed abilissimo operatore. In questa ultima qualità, Egli può dirsi una vittima del proprio dovere; giacché dal praticare operazioni chirurgiche dovette astenersi dopo lo storpio cagionatogli alla mano dritta per ferita fattasi inavvertentemente, appunto mentre eseguiva in quell'arciospedale una operazione difficilissima.

Pietoso verso i poveri, affettuoso verso i colleghi, caro a quanti lo conobbero, la morte del Senatore Carlo Bucci fu compianta universalmente, e la memoria di Lui rimarrà venerata per tutti coloro che amano la scienza consociata alla virtù.

Prego il signor Senatore Spinola, in assenza del Senatore Miraglia, a voler riferire sui titoli del nuovo Senatore Pietro Compagna.

Senatore SPINOLA legge:

SIGNORI. — Con Regio Decreto del 15 novembre 1874, l'onorevole Pietro (dei Baroni) Compagna fu nominato Senatore del Regno alla base delle categorie 3 e 21 dell'art. 33 dello Statuto costituzionale.

La vostra Commissione ha verificato che il signor Compagna ha raggiunto l'anno quarantesimo, e che se fu Deputato nella sola legislatura VIII, paga però da più di tre anni per imposizione diretta più di tremila lire.

Concorrendo adunque le condizioni richieste dallo Statuto, la vostra Commissione è unanime nel proporvi l'ammissione del sig. Compagna Pietro a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ha la parola l'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. È scritto nel nostro Regolamento che a doverosa gratitudine dei doni ed omaggi che vengono fatti al Senato, se ne faccia menzione man mano in principio di ogni pubblica seduta.

Questa regola ha avuto tempo fa un'eccezione, e siccome l'eccezione fu allora da me implorata, tengo a mio dovere, ora che sono cessate le circostanze nelle quali si versava in quel momento, di darne ragione al Senato e fare una preghiera all'onor. Presidente.

Sullo scorcio del 1873 quel valentissimo e virtuoso uomo di fama europea che era il padre Agostino Theiner dell'Oratorio, volle fare un omaggio al Senato di alcune fra le celebrate sue opere, e queste sono riunite in quattro volumi in foglio grande, di cui mi astengo dal citarne i titoli, ma consegno la nota perchè sia poi registrata a suo tempo, opere di gran momento pel loro valore storico. In quel tempo il povero padre Theiner conduceva una vita di tribolazioni, ed era ragionevole il timore che l'annuncio di un suo dono al Senato del Regno d'Italia potesse accrescerle.

In tale circostanza, io che fui l'intermediario di questa offerta, pregai la Presidenza del Senato perchè, mandando, come era dovere, lettera di ringraziamento al donatore, volesse però omettere nella pubblicazione degli omaggi, di far cenno di questo, appunto pel timore di recar danno al donatore.

Ora che il P. Theiner non è più su questa terra ed è andato a cogliere il premio delle sue grandi virtù, non ha più nulla a temere dagli uomini ed è il caso che anche per lui si applichi la doverosa gratitudine del Senato; prego perciò l'onor. signor Presidente perchè facendo menzione di questo dono nel processo verbale della seduta d'oggi voglia nuovamente e pubblicamente rendere omaggio all'illustre estinto per il dono da lui fatto alla nostra biblioteca, dono pregievolissimo per il merito intrinseco dell'opera, e per le esime doti del donatore.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dal Senatore Lauzi, cioè che sia fatto cenno nel processo verbale della seduta d'oggi degli omaggi fatti al Senato dal padre Theiner rendendogliene i dovuti ringraziamenti delle seguenti pregevolissime sue opere, cioè:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1875

1. *Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia ex tabulariis Vaticanis edita. Romae, 1859-1860. Tip. Vaticanis, 2 vol. in fol.:*

2. *Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis. Romae, 1863. Tip. Vaticanis, in fol.:*

3. *Monuments historiques relatifs aux Règnes d'Alexis Michaelowitch Tèodor III et Pierre le grand-Czar de Russie, extraits du Vatican. Rome, Imprim. du Vatican, 1859, in fol.*

Ma siccome non possiamo ringraziare l'estinto, onoreremo la sua memoria.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvata la proposta fatta dal Senatore Laazi. (Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di comunicare al Senato un Decreto Reale col quale il commendatore Eula Senatore del Regno e primo Presidente della Corte d'Appello di Genova è nominato Commissario Regio per coadiuvare il Ministro di Grazia e Giustizia nella discussione del progetto di Codice penale davanti al Senato.

Ho altresì l'onore di rassegnare al Senato due progetti di legge, dei quali l'uno ha per oggetto di sopprimere alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di Appello ed i Tribunali e di provvedere alla trattazione degli affari contenziosi dello Stato (*Vedi Atti del Senato N. 10*); e l'altro che presento, di concerto col mio onorevole collega Ministro delle Finanze riguarda l'abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1874 (*Vedi Atti del Senato N. 11*).

Prego il Senato di volere dichiarare d'urgenza l'una e l'altra di queste proposte di legge. Quanto a quella che riguarda l'abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'articolo 1 della legge 14 giugno 1874, ben ricorda il Senato come

siffatto argomento abbia dato luogo a viva discussione in questa assemblea e come il Governo sia stato invitato a presentare sollecitamente un progetto di legge sopra la delicata materia. Il Governo adempie a questo dovere, ed è persuaso che il Senato, memore del voto da lui espresso, non vorrà certamente ricusare l'urgenza di questo provvedimento il quale deve avere effetto contemporaneo alla legge suaccennata di cui deve essere considerato come un complemento.

Quanto all'altro progetto di legge che ha per oggetto di sopprimere alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di Appello ed i Tribunali, e di provvedere alla trattazione degli affari contenziosi dello Stato, la ragione dell'urgenza consiste nel bisogno che ha la finanza di riordinare gli uffici incaricati della difesa delle cause dello Stato. Questi uffici si trovano attualmente in una condizione molto imperfetta e insufficiente a raggiungere lo scopo pel quale sono costituiti.

Non potendo il Governo nelle attuali condizioni finanziarie chiedere nuovi fondi al Parlamento per riordinare questi uffici, ha creduto di provvedere a quelle riforme colle economie che si propone di fare col progetto di legge del quale si tratta.

E siccome molti affari stanno ora attendendo l'ordinamento degli uffici del contenzioso, così prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza anche di questo progetto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il Senato intese che l'onorevole Ministro Guardasigilli chiede che siano entrambi dichiarati d'urgenza.

Chi approva l'urgenza, si alzi.

(Approvato.)

Ora si procederà al sorteggio degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa il sorteggio degli uffici.

UFFICIO I.

Errante
Mamiani
Mauri
Mischi
Piacentini

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1875

Fornoni
 Genuardi
 Cerruti
 Malaspina
 Ricci Giovanni
 Beltrani
 Alfieri
 Morelli
 Tanari
 Eula
 Musio
 Lauzi
 Giorgini
 Duchoqué
 Amari *prof.*
 Jacini
 Galeotti
 Castelli
 D'Azeglio
 Linati
 Gagliardi
 Riboty
 Plezza
 Miniscalchi-Erizzo
 Antonacci
 San Vitale
 Montezemolo
 Boncompagni-Ludovisi
 Settembrini
 Porro
 Torrearsa
 Antonini
 Cavalli
 Perami
 Pernati
 Aleardi
 Balbi-Piovera
 Cambray-Digny
 Saracco
 Serra Domenico
 Fiorelli
 Fontanelli
 D'Adda
 S. A. R. il principe Amedeo
 Di Castagnetto
 Venini
 Cacace
 Cutinelli
 Balbi-Sonarega
 Di S. Giuliano
 Bolmida

Vesme
 Gravina
 Irelli
 Satriano
 Pastore
 Maglione
 Lauri
 Camozzi-Vertova

UFFICIO II

Andreucci
 Amari *conte*
 Doria Pamphili
 Maggiorani
 Costantini
 De Falco
 Cantelli
 Corsi Tommaso
 Martinengo
 Ferraris
 Cipriani Pietro
 Scialoja
 Griffoli
 S. A. R. il principe Tommaso
 Scacchi
 Astengo
 Chiavarina
 Carradori
 Briosechi
 Sauli Francesco
 Pepoli Carlo
 Mirabelli
 Pepoli Giovacchino
 Della Rocca
 Notta
 Cadorna Raffaele
 Valfrè
 Grixoni
 Sant' Elia
 Torre
 Barracco
 Salvatico
 Strozzi
 Del Giudice
 Di Campello
 Brignone
 Sylos-Labini
 Colonna
 Melegari
 Villamarina

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1875

Dalla Valle
De Gasparis
Vegezzi
Barbavara
Ricotti
De Ferrari Domenico
Sighete
Boyl
Monaco Lavalletta
Siotto-Pintor
Gozzadini
Meuron
Correale
Assanti
Pettinengo
Figoli
Pasolini
Zanolini
Arezzo
Cipriani Leonetto
Panizzi
Capponi
Revedin
Audiffredi

UFFICIO III.

Beretta
Caccia
Boncompagni-Ottoboni
Canestri
Cannizzaro
Danzetta
Salvagnoli
Di Brocchetti
Pisani
Gallotti
Galda
Bella
Sineo
Manni
Lampertico
Vacca
Bembo
Cosenz
Borsani
Durando
Manzoni
Borgatti
Vigliani
Pavese

Montanari
Persano
Pianell
Calcagno
Arrivabene
Tonello
De Siervo
Di Larderel
Piazzoni
Di Giovanni
Gamba
Tholosano
Imbriani
Bona
Calabiana
Michiel
Norante
Vannucci
Elena
De Luca
De Riso
De Sonnaz
Ginori-Lisci
Sella
Bevilacqua
Roncalli
Marzucchi
Torremuzza
Sismonda
Ciccione
Acquaviva
Perez
De Ferrari Raffaele
Giustinian
Lo Schiavo
Ricci Alberto
S. Cataldo
Pignatelli
Cucch'ari
Benintendi

UFFICIO IV.

Pasqui
Pescatore
Tabarrini
Trombetta
Poggi
Finali
Malvezzi
Menabrea

Visone
 Lunati
 Sanseverino
 Vitelleschi
 Spinola
 Bombrini
 Marvasi
 Pica
 Chiesi
 Cadorna Carlo
 Borromeo
 Angioletti
 Pallieri
 Medici
 Nitii
 Pallavicino Mossi
 Pallavicino-Trivulzio
 Cianciafara
 Stara
 Lanza
 S. A. R. il principe Umberto
 Castiglia
 Garzoni
 Cossilla
 Cittadella
 Cialdini
 Atenolli
 Della Gherardesca
 Centofanti
 Mezzacapo
 Pironti
 Cusa
 Di Bagno
 Oldofredi
 Di Monale
 Lissoni
 Turrisi-Colonna
 Chigi
 Mayr
 De Vincenzi
 Bellavitis
 Spada
 Scovazzo
 Laconi
 Magliani
 Corsi di Bosnasco
 Melodia
 Strongoli Pignatelli
 Di Sortino
 Spaccapietra
 Mazara

Salmour
 Lauria
 Serra Francesco
 S. A. R. il principe Eugenio

UFFICIO V.

Pantaleoni
 Pallavicini Francesco
 Guicciardi
 Giovanola
 Ponzi
 Miraglia
 Casati
 Tecchio
 De Filippo
 Carra
 Verga
 Serra F. M.
 Conforti
 Della Verdura
 Rosa
 Acton
 Torelli
 Guiccioli
 Arese
 Finocchietti
 Scarabelli
 De Gori Pannilini
 Bufalini
 Bellinzaghi
 Petitti
 Cataldi
 Cabella
 Selopis
 Della Bruca
 Belgiojoso
 Giovanelli
 Cornero
 Mongenet
 Porta
 Rossi Giuseppe
 Conelli
 Pandolfina
 Di Bovino
 Besana
 San Martino
 Cavallini
 Borghesi-Bichi
 Marsili
 Lanzilli

Provana
 Ruschi
 Moseuzza
 Zoppi
 Doria Giorgio
 Caracciolo
 Colla
 Varano
 Biscaretti
 Padula
 Araldi-Erizzo
 Bonelli
 Collacchioni
 Di Moliterno
 Di Giacomo
 De Gregorio
 Serra Orso
 Giordano
 Tommasi

PRESIDENTE. Il Senato è convocato domani negli Uffici alle ore due per la loro costituzione.

L'ordine del giorno di domani e di dopo domani negli Uffici è il seguente:

Esame, non solo dei progetti di legge pre-

sentati oggi dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, dei quali fu chiesta e accordata l'urgenza; ma ben anche di quello importantissimo sulle Società commerciali, che ai signori Senatori fu già distribuito a domicilio e che perciò avran potuto comprendere di quanta importanza esso sia.

Esaminare una legge così lunga e di tanta entità nel breve spazio che separerebbe la convocazione degli Uffici dalla seduta pubblica, non è cosa possibile. Perciò io credo, nell'interesse del servizio del Senato, che domani e dopo domani, invece di tener seduta pubblica, meglio convenga che questa legge sia esaminata negli Uffici; mentre la Commissione incaricata di preavvisare sulle disposizioni del Codice penale, potrà occuparsi domani, dopo domani e domenica degli innumerabili emendamenti che sono pervenuti alla Presidenza del Senato.

In tal modo, lunedì, nella speranza altresì che i banchi del Senato siano più popolati di quello che oggi non sono, si intraprenderà e si proseguirà la discussione del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

IX.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Omaggi — Congedi — Anziani di interpellanze dei Senatori G. Popoli e Poggi ai Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione — Preghiera del Presidente del Consiglio accolta dal Senatore G. Popoli — Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione — Osservazione del Senatore Poggi — Proposta del Presidente, approvata — Discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Osservazioni del Senatore Sinco cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — È aperta la discussione generale — Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa — Si procede alla discussione del 1. articolo del progetto di Codice — Dichiarazione e ringraziamenti del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta pregiudiziale del Senatore Sinco non accettata dalla Commissione né dal Ministro — Discorso del Senatore Sinco — Reiezione della proposta Sinco — Accertanze del Senatore De Filippo — Proposta del Senatore Giovanola — Dichiarazione del Senatore Borsani, Relatore — Ritiro della proposta — Emendamento rettificativo della Commissione, ammesso — Emendamenti dei Senatori De Falco e Conforti — Osservazioni del Relatore cui rispondono i Senatori Conforti e De Falco — Replica del Relatore — Reiezione dell'emendamento De Falco — Nuove osservazioni del Senatore Conforti, del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento Conforti — Approvazione dell'articolo 1. — Emendamento del Senatore De Falco all'articolo 2, combattuto dal Regio Commissario — Considerazioni del Senatore Poggi sull'emendamento De Falco — Replica del Senatore De Falco e del Commissario Regio — Considerazioni del Senatore De Filippo a favore dell'emendamento De Falco — Reiezione dell'emendamento De Falco — Approvazione dell'articolo 2 emendato dalla Commissione, e dell'articolo 3 — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 4 — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia.

La seduta è aperta alle 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione, d'Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Regio Commissario Senatore Eula.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di omaggi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di 100 esemplari di una *Memoria intorno alla legislazione delle Società commerciali*.

La Direzione generale delle Gabelle, della *Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi dal 1 gennaio al 31 dicembre 1874*.

L'avvocato Pietro Larianello, del primo libro della sua opera intitolata: *L'uomo ed i suoi attributi in rapporto al diritto naturale e sociale*. *

SESSIONE DEL 1874-75 — DEI USIGNI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

Il Senatore Marzuechi, di una sua *Memoria sull'abolizione della pena di morte*.

Il prof. Tommaso Vallauri, di un suo opuscolo intitolato: *Animadversiones in locum quendam Plautini militis gloriosi*.

Il Procuratore del Re cav. Macchì, del *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel circondario giudiziario di Siracusa*.

I Senatori Orso Serra e Di Cossilia chieggono un congedo, il primo di un mese ed il secondo di venti giorni, per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Il Senatore G. Pepoli manda alla Presidenza del Senato questa nota:

« Ignorando il giorno in cui si aprirà il Senato, mi volgo intanto alla di Lei cortesia pregandola a voler iscrivere il mio nome fra quelli che parleranno a favore dell'abolizione della pena di morte. E vorrei pure pregarla a chiedere per me licenza al Ministro dell'Interno di svolgere un'interpellanza sull'applicazione ed osservanza dei provvedimenti finanziari votati nell'ultima Sessione, e ciò in ordine ai bilanci comunali. »

È pervenuta alla Presidenza anche un'altra domanda di interpellanza. Essa è del Senatore Poggi e così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica sul decreto del 7 gennaio decorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio, relativo al riordinamento degli esami di licenza liceale. »

Non essendo presenti né il Ministro dell'Interno, né quello di Pubblica Istruzione, io prego l'onorevole Presidente del Consiglio ed il Ministro di Grazia e Giustizia di voler sentire dai loro colleghi Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica quando credano di poter rispondere alle interpellanze che intendono muover loro rispettivamente i Senatori Gioacchino Pepoli e Poggi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sarà mia cura di informare i miei onorevoli Colleghi di queste due interpellanze. Quanto a quella dell'onorevole Pepoli, debbo pregarlo a voler attendere che il Ministro dell'Interno abbia finita la discussione del Bilancio del proprio Ministero per la quale sta temporaneamente impegnato alla Camera.

Senatore PEPOLI G. Aderisco pienamente al desiderio dell'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Essendo sopravvenuto l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, e prima passare all'ordine del giorno, prego il signor Ministro medesimo a voler dire, se e quando egli sia disposto a rispondere all'interpellanza che intenderebbe muovergli l'onorevole Senatore Poggi intorno al decreto del 7 gennaio scorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio corrente, relativo al riordinamento degli esami di licenza liceale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono a disposizione del Senato. Se il Senato crede, l'interpellanza del Senatore Poggi potrebbe rinviarsi al momento della discussione del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica; quando poi l'onorevole Senatore Poggi o il Senato desiderassero fosse fatta prima, io non ho difficoltà a che si fissi anche prossimamente un giorno a quest'uopo.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Dubitando che i bilanci possano venire in discussione piuttosto tardi, giacchè non sono ancora stati votati dalla Camera dei Deputati, io desidererei che la mia interpellanza avesse luogo prima, anche perchè potrebbe essere che ragioni di ufficio mi richiamassero in Firenze più presto di quello che non desidererei. Se potesse farsi l'interpellanza entro la settimana, ne sarei grato al Senato, come pure al signor Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Determini il Senato stesso il giorno in cui vuole che l'interpellanza si faccia.

PRESIDENTE. In tal caso faccio io proposta che l'interpellanza del Senatore Poggi accettata dall'onorevole Ministro della Istruzione Pubblica si fissi per la seduta di domani.

Se nessuno fa obiezioni si intende che l'interpellanza del Senatore Poggi avrà luogo nella seduta di domani.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

scussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Prima di procedere a questa discussione credo utile ricordare al Senato le deliberazioni prese ad unanimità nell'ultima seduta dello scorso novembre.

La prima deliberazione è che gli articoli intorno ai quali non vi sieno proposte di emendamenti e di modificazioni, s'intendano come approvati. La seconda deliberazione è che si facesse invito ai signori Senatori, perchè, avendo avuto sott'occhio per vari mesi il testo del progetto ministeriale e la Relazione della Commissione cogli emendamenti da essa proposti, fossero compiacenti d'inviare, entro il mese di dicembre, alla Presidenza quelle altre proposte di emendamenti che avessero avuto intenzione di presentare, affinchè la Commissione senatoria potesse prenderle in esame e riferirne, allorchè il Senato sarebbe stato convocato per la discussione del progetto di Codice penale.

La terza deliberazione è, che di tutti questi emendamenti e proposte si facesse la stampa per potere comunicarli ai signori Senatori.

La massima parte degli emendamenti e delle proposte pervennero alla Presidenza nel mese di dicembre; altre ne giunsero posteriormente. Tutte furono stampate e distribuite. Le ragioni che determinarono il Senato a prendere queste deliberazioni, specialmente quella che le proposte di emendamenti e di modificazioni fossero inviate alla Presidenza prima che si procedesse alla discussione del Codice, sono note a tutti gli onorevoli Senatori. Si riflettè che, se è pericoloso per qualunque progetto di legge lo ammettere emendamenti improvvisamente proposti, e che non sieno stati ponderatamente esaminati, un fatto simile sarebbe non solo pericolosissimo, ma dannosissimo, trattandosi di un Codice, le cui disposizioni debbono esser tutte fra di loro coordinate.

Fu dunque per semplificare, per ordinar meglio, e per rendere più agevole la discussione del Codice penale che il Senato deliberò di procedere con questo sistema.

Molte proposte di emendamenti e di modificazioni furono infatti, ripeto, inviate alla Presidenza da parte dei Senatori e sono state stampate e distribuite.

Detto questo, passo a leggere il primo articolo del progetto di legge per la approvazione del nuovo Codice penale.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi pare di aver udito che l'onorevole nostro Presidente annunciasse, come cosa decisa, che gli articoli pei quali non si siano proposti emendamenti prima d'ora, si debbano intendere approvati in anticipazione. Io avrei alcune obiezioni a muovere, se si potesse tornare su questa decisione.

Credo che sarà accaduto a parecchi dei miei onorevoli Colleghi, ciò che è accaduto a me. Non conoscendo l'esistenza di nessuna disposizione preventiva di questo genere, mi sono riservata la facoltà di fare qualche osservazione su diversi articoli che non ho peranco indicati.

Per esempio vi è la questione del duello che è gravissima, questione su cui il progetto contiene disposizioni, che sono nuove, non conosciute ancora in nessun paese, e che meritano tutta l'attenzione del Senato. Su quelle disposizioni avrei qualche cosa da dire; non potrei votarle come sono formulate e credo che non sarebbe conveniente che fosse chiusa la via a fare qualche obiezione.

Se fosse possibile io farei una riserva, e domanderei che fosse formalmente ammessa.

PRESIDENTE. Io non farò che leggere il resoconto ufficiale della seduta del 27 novembre che è così concepito:

« L'onorevole Ministro ha detto che quegli articoli pei quali non occorranò nè emendamenti, nè modificazioni, si intendano tacitamente approvati. »

« Chi approva questa proposta dell'onorevole Guardasigilli, voglia alzarsi. »

« (Approvato.) »

È dunque una deliberazione del Senato sulla quale non posso aprire una discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi pare che, rispettando le deliberazioni del Senato, si possa benissimo secondare il desiderio dell'onorevole Senatore Sineo. Io non credo che il Senato abbia inteso di chiudere le porte a nessuna osservazione sopra qualunque articolo del progetto; credo che abbia solamente inteso di se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

gnare una via per la quale la discussione si rendesse più facile, più spedita e più ordinata. Se adunque l'onorevole Sineo o qualunque altro membro di questo rispettabile Consesso nel corso della discussione crederà di fare un'osservazione sopra un articolo qualunque, ancorchè non abbia presentato prima un emendamento, non avrà che da avvertire il Presidente che sopra l'articolo A o sopra l'articolo B egli desidera di fare un'osservazione, e allora quell'articolo diventa argomento di discussione.

Parmi, che così interpretata la deliberazione del Senato, si tolga di mezzo ogni inconveniente, sia rispettata la libertà e la pienezza della discussione e ad un tempo si raggiunga lo scopo di rendere questa più facile e più spedita.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole Guardasigilli, e presa in questo senso la deliberazione del Senato, mi pare lodevole ed opportuna.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo primo del progetto di legge:

Art. 1.

« Il Codice penale pel Regno d'Italia annesso alla presente legge è approvato, e andrà in esecuzione tre mesi dopo la pubblicazione della legge medesima. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno prendendo la parola nella discussione generale, essa s'intende chiusa e si procede alla discussione degli articoli del Codice.

Domando prima di tutto all'onorevole Guardasigilli se intende che la discussione segua sul progetto ministeriale ovvero su quello della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Presidente ed il Senato a permettere che la discussione sia aperta sul progetto ministeriale, e mi riservo man mano che verranno in discussione gli articoli, di dichiarare se aderisco alle proposte della Commissione.

Intanto coigo quest'occasione per adempiere un debito di riconoscenza verso la Commissione stessa, che vivamente ringrazio per la benevola accoglienza che in complesso ha fatto al progetto del Governo. Questo accordo fra la Com-

missione ed il Governo mi fa augurare felicemente dell'esito della discussione; e per parte mia porrò tutta la cura perchè l'accordo, che finora si è manifestato, duri imperturbato e giovi così a render più facile l'accoglimento del grave ed importante progetto che sta davanti al Senato.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

§ 1. Nessun fatto è punibile se non per espressa disposizione della legge e con pene stabilite prima che fosse commesso.

§ 2. I fatti punibili sono *reati*.

§ 3. I reati che la legge punisce con pena criminale si chiamano *crimini*; quelli che la legge punisce con pena correzionale si chiamano *delitti*; quelli che la legge punisce con pene di polizia si chiamano *contrarrenzioni*.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Sineo sottopone al Senato una proposta nei termini seguenti:

« Il sottoscritto opina doversi proporre, discutere e votare separatamente altrettante leggi quanti sono i titoli del progetto di Codice penale. Ognuna di queste leggi, se approvata dal Senato, passerà alla Camera dei Deputati, ed alla sanzione sovrana. Una volta che saranno promulgate tutte queste leggi speciali, se ne potrà ordinare la riunione in Codice, come si fece nei Codici francesi. »

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro e il Relatore della Commissione se aderiscono a questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Senatore Sineo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono io pure dolente di non poter accogliere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Sineo, come che la riconosca diretta a raggiungere più prontamente lo scopo a cui le intenzioni del Governo sarebbero rivolte.

Io penso che l'onorevole Senatore Sineo, guidato da ottima intenzione, abbia però proposto un mezzo che non la favorirebbe, imperocchè egli si è lasciato trascinare, credo, troppo facilmente dall'esempio della Francia.

E veramente la Francia cominciò ad approvare i suoi Codici man mano nei diversi titoli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

che li compongono facendone leggi distinte, e singolarmente pel Codice civile, e quindi, dopo che i diversi titoli vennero approvati, li raccolse in un solo corpo e li presentò alla Nazione come Codici.

Ma io prego l'onorevole Senatore Sineo di ricordare cose che egli certamente conosce anche meglio di me, cioè che in Francia si procedette nella discussione dei Codici con una celerità non sperabile in nessun altro Parlamento.

La vera discussione dei Codici dove si fece in Francia? Nel seno del Consiglio di Stato. Il Corpo Legislativo e il Tribunato li adottarono, ma non li discussero.

Ora non è questo il sistema che il Parlamento italiano intende di adottare nell'esaminare ed approvare i suoi Codici.

Farò osservare all'onorevole Sineo, che effetto del sistema, non so se debba dire parlamentare o politico, della Francia di quell'epoca, fu che in meno di un mese il Codice penale poté essere approvato. Cominciata la discussione, se non erro, il 22 febbraio, tutto era terminato il 15 o il 20 di marzo. Cosicché la Francia ha potuto avere in un mese tutti i titoli del Codice penale.

Domando all'onorevole Senatore Sineo se nell'animo suo alberga questa bella speranza la quale se io avessi, di buon grado accetterei la sua proposta. Ma siccome io non posso avere questa speranza, mentre poi io dichiaro francamente che preferisco il nostro sistema di un Parlamento, che discute ad un Parlamento che soltanto approva, così prego l'onorevole Sineo di volermi lasciar camminare per la nostra via parlamentare, e rinanciare alla sua idea che non sarebbe di possibile effettuazione.

Aggiungerò ancora un'ultima osservazione. La Francia, mentre pubblicava i suoi Codici, poteva facilmente metterli in esecuzione senza turbare l'insieme delle sue leggi. Noi invece abbiamo la legislazione penale compresa in due Codici, e se pubblicassimo i titoli del nuovo progetto man mano che vengono approvati dal Parlamento, sarebbe certo da temere una grande perturbazione nell'armonia e nell'economia generale del diritto penale. Tale disposizione che potrebbe andare d'accordo colle disposizioni del Codice penale vigente nella maggior parte del Regno non potrebbe andar d'accordo col

Codice toscano che regge ancora quella provincia; quindi sarebbero a temersi delle perturbazioni, che certamente non sono nelle intenzioni dell'onorevole Senatore Sineo; per cui gli rinnovo la preghiera di volere abbandonare la sua proposta.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi sia permesso, prima di tutto, di unirmi all'onorevole Guardasigilli nel fare atto di riconoscenza verso la Commissione pel suo lavoro veramente commendevole.

È una gloria del Governo italiano quella di aver volto uno dei suoi primi pensieri alla riforma della legislazione penale. Nel 1859 il compianto Rattazzi, in allora Guardasigilli, ha iniziata, anzi direi precipitosamente compiuta, stante l'urgenza che se ne sentiva, la compilazione di un Codice penale che, a fronte di quelli che lo avevano preceduto, dava sicuramente prova di un progresso sommamente lodabile.

I Guardasigilli che vennero dopo si occuparono tutti del perfezionamento di questa parte della legislazione.

Mi rincresce di non vedere qui uno dei personaggi che si adoperarono con maggior animo a far progredire questa grande impresa.

Mi rincresce che l'onorevole Senatore De Falco non ci sia largo dei suoi lumi nella discussione dell'attuale progetto di Codice, il quale non è in gran parte che la riproduzione di quello ch'egli aveva sapientemente formulato.

Ma appunto io vorrei che questo lavoro commendevolissimo, frutto delle diuturne fatiche dell'attuale Guardasigilli, dei suoi onorevoli predecessori e della Commissione senatoria che lo ha così profondamente meditato, vorrei, dico, che fosse un lavoro utile, pratico. Su questa parte l'onorevole Guardasigilli ha perfettamente afferrato il mio pensiero, e reso manifesto lo scopo della mia proposta. Non si è ugualmente apposto quando ha creduto che la forma da me adottata non fosse consigliata che da imitazione di ciò che si è fatto presso una vicina nazione.

Io conosco perfettamente quale differenza esista fra le accidentalità particolari dei due paesi e fra le due costituzioni, come ha accennato l'onorevole Guardasigilli. La mia proposta è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

ispirata specialmente dalla cognizione che ho delle speciali circostanze del nostro paese.

Il Senato, bisogna dirlo, ha fatto da alcuni anni in qua, lavori stupendi; lavori colossali; per esempio circa gli ordinamenti giudiziari; circa la costituzione di una magistratura suprema; e così nella materia tanto importante della salute pubblica. Si voleva fare un Codice sanitario e concorsero alla grande opera uomini che onoravano ed onorano questo Consesso.

Ma dove è la legge sulla Cassazione, dov'è il Codice sanitario, dove sono tanti lavori nei quali uomini eminenti portarono tutto il loro ingegno, tutto il loro studio?

Forse nei secoli futuri qualche antiquario verrà a scoprire che in questo Consesso si sono fatti bei discorsi, bei progetti; ma sarà roba d'archeologia. Ai tempi nostri nessuno legge i nostri dibattimenti. Restano sepolti negli scaffali della nostra Biblioteca.

Non sono per il presente; non sono per l'avvenire. Dunque per chi sono questi grandi lavori?

Ora non vorrei che lo stesso accadesse del nostro Codice penale. E non accadrà, se faremo altrettante leggi quanti sono i titoli dell'attuale progetto. La maggior parte di queste piccole leggi sarà presto approvata dai tre poteri ed avremo portati al paese sensibili benefici.

In alcuni titoli del progetto si rinvengono certe proposte le quali, m'ingannerò, ma credo che divideranno per lungo tempo i due rami del Parlamento, come li divisero in questi quattordici anni. Per esempio la pena di morte è impossibile, a mio avviso, che la Camera dei Deputati voglia accettarla. Havvi qualche cosa in quell'Aula che non permetterà di votare la pena di morte; io ne sono persuasissimo.

Se il Senato l'accettasse, come propongono concordi l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e la Commissione, ecco un dissenso fra Camera e Senato pel quale, non essendo d'accordo sopra un punto solo, rinuncieremo a tutti i miglioramenti intorno ai quali sarebbe facile l'accordarsi.

Vi è un altro argomento pure gravissimo, ed è quello delle illegittime influenze che possono esercitarsi in materia elettorale, ed anche su questo argomento io credo che ci sarà una

divisione inevitabile fra i due rami del Parlamento.

Il Senato è estraneo alle lotte elettorali. Ma è suo dovere di vegliare, nella sfera delle sue attribuzioni, affinché sia salva la perfetta libertà e spontaneità delle elezioni. Egli può, con rigorosa imparzialità, promuovere severe sanzioni contro i brogli elettorali, che tendono a sovvertire l'equilibrio dei poteri e mettono in pericolo l'integrità delle nostre istituzioni. La Camera elettiva potrebbe talvolta non essere ugualmente imparziale. Coloro che fossero entrati nella Camera per una influenza qualunque, fosse anche indebita, potrebbero inclinare a soverchia indulgenza, quando si trattasse di reprimere reati di questo genere. Temo assai anche su questo punto sia per sorgere inconciliabile divergenza fra una Camera e l'altra.

Non entrerò in altri particolari perchè ciò andrebbe troppo in lungo. Mi pare di aver detto abbastanza per dimostrare quanto sia difficile un prossimo accordo tra le due Camere sopra tutti i titoli del presente progetto. Se, a cagione del disaccordo sopra alcuni articoli, il Codice dovesse essere più volte ricalcato dall'una all'altra Aula, non potrebbe certamente esser sancito nel 1875; forse neanche nel 1880.

Non mi trattiene il timore della disarmonia che momentaneamente potrà occorrere nella nostra legislazione penale, se si pubblicano intanto alcuni articoli che non siano conformi né al Codice toscano, né ai Codici del rimanente d'Italia. È verissimo. Questo è un inconveniente; ma nelle cose umane non bisogna aspirare ad un'assoluta perfezione. Fra gli inconvenienti bisogna scegliere il minore.

Il peggiore a mio avviso è di non far nulla.

Alle poche anomalie che potranno sorgere transitoriamente, provvederà la saggezza dei nostri magistrati, i quali nei casi dubbi hanno sempre una guida sicura nella retta applicazione dei principi generali del diritto.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Sineo nella sua proposta?

Senatore SINEO. Io voto nel senso da me accennato, giacchè, ripeto, se facciamo diversamente, secondo il mio giudizio, non facciamo nulla.

PRESIDENTE. Dunque insiste?

Senatore SINEO. Insisto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del Senatore Sineo, che rileggo:

« Il sottoscritto opina doversi proporre, discutere e votare separatamente altrettante leggi quanti sono i titoli del progetto di Codice penale. Ognuna di queste leggi, se approvata dal Senato, passerà alla Camera dei Deputati ed alla sanzione sovrana. Una volta che saranno promulgate tutte queste leggi speciali, se ne potrà ordinare la riunione in Codice, come si fece pei Codici francesi. »

Chi approva questa proposta, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Tolta di mezzo questa proposta, viene una prima modificazione del Senatore Giovanola, del seguente tenore:

LIBRO PRIMO.

Dei reati e delle pene in generale.

« Invertire l'ordine dei due primi titoli del libro primo, col dare la precedenza a quello dei *Reati*.

» Il libro primo è intitolato: *Dei reati e delle pene in generale*.

» Che il reato preceda la pena è verità sentita dai compilatori del Codice nel formulare la rubrica, ma contraddetta nel testo del libro, col dare la precedenza al titolo delle pene. Se militasse una prevalente ragione in favore dell'ordine seguito, bisognerebbe correggere la rubrica e porla in armonia col testo. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Non ero presente quando all'apertura del Senato, fu presa la deliberazione a cui ha accennato l'onorevole Presidente.

Io rispetto le deliberazioni del Senato, sebbene mi pare che questa non ci faccia fare gran cammino, perchè gli emendamenti che si sono presentati sono il doppio degli articoli che compongono il Codice, e credo che meglio sarebbe stato discutere questi articoli uno per uno.

Non credo però che questa deliberazione abbia eziandio pregiudicato il sistema che generalmente si adotta, privandoci così della discussione che per tutte le altre proposte di legge suol precedere quella degli articoli.

Io credo che molti dei miei colleghi qui presenti avrebbero desiderato prender la parola nella discussione generale. Non parlo di me, che avendo proposto degli emendamenti avrò sempre l'opportunità di parlarne, ma parevami che si dovesse per lo meno dall'onorevolissimo signor Presidente fare invito a quei Senatori i quali credono di dover discorrere in generale su tutto il Codice penale....

PRESIDENTE. In fatto, io ho aperta la discussione generale e nessuno ha preso la parola.

Senatore DE FILIPPO. Allora non ho nulla da dire, e chieggo scusa al Senato di averlo inutilmente intrattenuto per alcuni minuti.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del Senatore Giovanola.

LIBRO PRIMO.

Dei reati e delle pene in generale.

« Invertire l'ordine dei due primi titoli del libro primo, col dare la precedenza a quello dei *Reati*.

» Il libro primo è intitolato: *Dei reati e delle pene in generale*.

» Che il reato preceda la pena è verità sentita dai compilatori del Codice nel formulare la rubrica, ma contraddetta nel testo del libro, col dare la precedenza al titolo delle pene. Se militasse una prevalente ragione in favore dell'ordine seguito, bisognerebbe correggere la rubrica e porla in armonia col testo. »

Così è concepita la proposta dell'onorevole Senatore Giovanola. La Commissione che dice su questa proposta?

Senatore BORSANI, *Rel.* La Commissione riconosce che la proposta dell'onorevole Giovanola è logica e razionale. Ad ogni modo, come l'orditura del primo libro del progetto del Codice penale per il Regno d'Italia è conforme all'orditura di tutti i Codici penali d'Europa, la Commissione non ha creduto di adottare questo emendamento, che obbligherebbe a sconvolgere senza frutto il Codice penale proposto dal Ministro.

Senatore GIOVANOLA. Sono lieto che la Commissione abbia trovato logica la mia proposta: ma poichè gravi motivi di pubblica convenienza non le consentono di accettarla, io non insisto e la ritiro.

PRESIDENTE. Questa proposta è dunque ritirata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

Ci sarebbe ora un'altra proposta dell'onorevole Senatore Tecchio: ma se non vi è niente in contrario, credo che sia meglio rimandarla al Libro II del Codice.

A questo primo articolo ci sono poi degli emendamenti, e prima degli altri quello della Commissione senatoria: ma consiste solamente in una parola, consiste cioè in questo che: invece di dire *legge*, si dica *leggi*.

Vi è poi l'emendamento del Senatore De Falco, il quale fa un inciso del paragrafo secondo di questo articolo e lo emenda in questo modo:

« Art. 1. Nessun fatto è punibile se non per espressa disposizione della legge e con pene stabilite prima che fosse commesso.

» I fatti punibili si chiamano *reati*.

» I reati che la legge punisce con pena criminale si chiamano *crimini*.

« Il reato che la legge punisce con pena criminale si chiama *crimine*. Il reato che la legge punisce con pena correzionale si chiama *delitto*. Il reato che la legge punisce con pena di polizia si chiama *contravvenzione*. »

Questo è l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco.

Vi è poi a questo stesso articolo l'un emendamento dell'onorevole Senatore Conforti, che è in questi termini:

« Al secondo e terzo alinea del primo articolo del progetto si sostituisca il seguente:

» I fatti punibili secondo il presente Codice sono reati.

» I reati puniti con pena criminale si chiamano *crimini*.

» I reati puniti con pena correzionale chiamansi *delitti*.

» I reati puniti con pena di polizia chiamansi *contravvenzioni*. »

Questi sono gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore De Falco e dall'onorevole Senatore Conforti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A me pare che l'onorevole Senatore Conforti non proponga un emendamento, ed esprima semplicemente il desiderio che questa triplice partizione fosse abbandonata; ma che in fine poi l'accetta per le ragioni addotte dall'onorevole Ministro Guardasigilli nella sua Relazione, per cui mi pare

non sia il caso di occuparsi del suo emendamento.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Quanto all'emendamento del Senatore De Falco, esso si ridurrebbe ad un semplice cambiamento di parole; e la Commissione non crede di dovere ritoccare l'articolo perchè l'emendamento proposto non influisce sulla bontà delle disposizioni e non altera per nulla il concetto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io ho detto che sarebbe stato desiderabile che si fosse abbandonata questa triplice partizione di *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, perchè essa non è fondata nella natura delle cose, e che si fosse invece adottata la partizione duplice di *delitti* e di *trasgressioni*; ma dichiarai che l'accettava per le ragioni di opportunità esposte dal Ministro nella sua Relazione.

A me parve che la dizione dell'articolo non fosse completa, perchè, in primo luogo la espressione di *fatti punibili* comprende molti i quali veramente non sono reati. Per esempio, il cancelliere che rilascia una copia di sentenza la quale non è stata firmata è punito con una multa di 25 lire; il testimonio che non si presenta e che non giustifica la ragione per cui non si è presentato è punito con multa; i giurati che non giustificano la loro assenza sono puniti con una multa di L. 300.

Per i quali motivi mi pare preferibile il dettato del Codice toscano che è concepito in questi termini: « I fatti punibili secondo il presente Codice, sono delitti. »

Io l'adotto sostituendo alla parola *delitti* la parola *reati*, atteso che nel progetto havvi la divisione di *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*.

Farò anche un'altra osservazione per richiamare l'attenzione del signor Ministro sulla convenienza della mia proposta.

Voi sapete che il Codice napoletano, il quale aveva la divisione de' reati in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni* fu promulgato nel 1819. Quel Codice ebbe vigore per uno spazio di 40 anni. Il Codice del 1859 fa la medesima distinzione. Per questa artificiale distinzione di *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni* fu agitata e mai pacificamente risolta la questione se la natura del reato fosse stabilita dall'ipotesi della legge e dalla sentenza del Magistrato. La questione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

si agitò di nuovo recentemente in occasione di un indulto.

La Corte di Cassazione di Napoli dichiarò che il giudizio del magistrato è quello che stabilisce l'indole e la natura del reato, e che la pena che stabilisce la legge in origine, non serve che semplicemente a stabilire la competenza.

La Cassazione di Torino disse lo stesso: ma la Cassazione di Palermo fu invece di avviso contrario. Per modo che a Napoli e a Torino si godette l'indulto, a Palermo no.

Col mio emendamento io avrei voluto troncata siffatta questione, e però dicevo:

« I fatti punibili secondo il presente Codice sono reati » e quindi aggiungeva:

« I reati *puniti* con pena criminale si chiamano crimini. »

Dicendo *puniti* invece di punibili si sostituisce il concreto all'astratto, la tesi all'ipotesi, il giudizio del Magistrato all'ipotesi della legge e si chiarisce una controversia che si agita da cinquant'anni.

« I reati puniti con pena correzionale chiamansi delitti.

» I reati puniti con pene di polizia chiamansi contravvenzioni. »

Queste sono le ragioni per le quali io aveva presentato l'emendamento.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Falco.

Senatore DE FALCO. L'onorevole Relatore ha detto che il mio emendamento non si riduceva che ad una parola, e che per questa ragione la Commissione aveva creduto non essere opportuno per una parola toccare un intero articolo.

Per verità i pochi emendamenti che io ho creduto di presentare al Senato come un atto di considerazione e di riguardo verso il progetto di codice presentato dall'onorevole Ministro, e come una testimonianza di riverenza e di ossequio verso il Senato a cui ho l'onore di appartenere, non toccano, meno uno che mi è comune con molti, i maggiori problemi e le più ardue questioni del giure penale che, difficili nell'esame, possono, nelle loro soluzioni, mutare sostanzialmente il carattere ed il sistema generale di un codice. Non è stato questo il mio proposito; se lo fosse stato avrei serbato

altro metodo, tenuta altra via. Ma io ho voluto restringermi ad una parte più limitata e modesta, e per togliere ogni possibile prevenzione ho desiderato soltanto di concorrere per quanto per me si poteva alla maggiore perfezione di certe disposizioni del progetto, alla migliore soluzione di certe questioni, non dirò secondarie, chè sono pur esse importanti, ma che toccano meno direttamente il concetto e l'orditura generale dello schema proposto, e possono più facilmente attagliarsi al suo sistema, affinché mercè lo studio comune e la cooperazione di tutti potesse riuscire tale da rispondere, il più possibile, alla giusta aspettazione che si ha di un codice penale fatto in Italia, la terra classica del diritto penale, e, nel 1875, dopo i tanti codici e progetti di codici di recente votati o preparati presso le nazioni più civili; parecchi dei quali, non si può negarlo, ci sono assai innanzi per saviezza di principii e per giustezza di applicazioni.

Modestissimo poi, fra tutti, è l'emendamento che discutiamo, ed esso per verità non si riduce che al cambiamento di una parola; ma una parola che definisce un concetto, e che, secondo me, serve a meglio dichiarare il principio che informa l'articolo, ed a metterne le disposizioni in concordanza ed armonia fra loro.

L'articolo primo del progetto in effetti, inizia le disposizioni del codice col proclamare, o meglio col ricordare quel principio santissimo di giustizia, obliato o manomesso soltanto in tempi tristissimi di violenza e di terrore: che « nessun fatto sia punibile se non per espressa disposizione di legge, e con pena stabilita prima che fosse commesso. Quindi prosegue: « I fatti punibili sono reati. I reati che la legge punisce con pene criminali si chiamano crimini; i reati che la legge punisce con pena correzionale si chiamano delitti; i reati che la legge punisce con pena di polizia si chiamano contravvenzioni. »

Quest'ultimo paragrafo dell'articolo, voi lo vedete, sanziona la celebre divisione de' reati in crimini, delitti e contravvenzioni che, come tutti sanno, è stata oggetto di tante critiche, e di tante questioni, ed alla quale alludeva ora l'onorevole Senatore Conforti.

Io non intendo trattare questa questione, la quale potrebbe in verità dividersi in due parti; l'una circa la giustizia e la convenienza della

SESSIONI DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

distinzione considerata in se stessa; l'altra sulla esattezza dell'applicazione che ne è stata fatta. Ma la seconda parte della quistione, sulla quale confesso che avrei non poche osservazioni a fare, non è questo il momento di trattarla. Il momento verrà quando ci occuperemo della scala delle pene ed ancor più quando tratteremo della classificazione speciale dei reati. Quanto poi alla prima parte della questione, essa non è stata sollevata da alcuno. Il solo onorevole Conforti ha mosso qualche dubbio sulla stessa. Ma per me dichiaro francamente che l'accetto senza esitanza, perchè parmi che quella triplice distinzione dei fatti punibili sia fondata sulla natura stessa delle cose, ed eminentemente raccomandata da motivi di grande utilità giuridica, da ragioni di alta convenienza morale, dei quali non essendovi contraddizione, non accade per ora discorrere.

Ma quello sul quale per momento mi fermo è il secondo paragrafo dell'articolo dove è detto: *i fatti punibili sono reati*, perchè a me sembra che questa formola manchi di perfetta esattezza, e che assai più esatta sia invece quella adoperata in tutti i progetti precedenti, quello del 69, quello del 70 e quello ultimo del 73, nei quali con costante uniformità si era sempre

tto: *i fatti punibili si chiamano reati*. E ciò appunto perchè qui non si contiene già una definizione de' fatti punibili, ma si determina soltanto il nome giuridico, il *nomen juris* col quale i fatti punibili sono designati dalla legge.

E per vero, Signori, chi sopra questo argomento istituisse uno studio, anche fugacissimo di legislazione comparata, scorgerebbe di leggieri che il metodo seguito dai vari codici in siffatta materia, si può ridurre a tre sistemi, o definire le azioni punibili, o definire, anzichè la natura, la perseguibilità dei fatti punibili, o trasandare ogni definizione e limitarsi a stabilire il nome legale col quale e i fatti punibili e le loro specie sono designati.

Hanno seguito il primo sistema, fra gli altri, il progetto del codice penale pel Regno d'Italia del 1806, il codice del Brasile del 1830, il codice spagnuolo del 1848 e del 1870, il codice estense del 1855, il codice del Vallese del 1858, il codice sardo, ora italiano, del 1859, il codice portoghese del 1867. Lo aveva tentato anche il primo progetto del nuovo codice pel Regno d'Italia del 1864. E tutte le definizioni dei fatti puni-

bili, formulate con lievi modificazioni da questi codici, si riducono in sostanza a dichiarare, alcune, *costituire delitto la commissione o l'omissione di un'azione vietata o comandata dalla legge*; altre, *essere delitto ogni azione od omissione punita dalla legge*; altre con formola più concisa ancora, *essere reato ogni violazione della legge penale*. Ma appunto perchè queste definizioni non comprendono alcun elemento per determinare le azioni e le omissioni che possono essere giustamente punite dalla legge, sono state, più o meno severamente censurate dalla scuola filosofica, la quale non ha ravvisato nelle stesse che un circolo vizioso ed una petizione di principio.

Hanno più segnatamente seguito il secondo sistema, il codice bavarese del 1813, comunque con locuzione alquanto avviluppata ed ambigua, il codice parmense del 1820, il codice di Vaud del 1843 e del 1867; il codice badese del 1845; il codice di Friburgo del 1849. E quasi tutti, con forma alquanto diversa, ma con unità di concetto, danno inizio alle loro disposizioni col dichiarare, che gli atti puniti dalla legge possono soli essere l'oggetto di persecuzioni penali, e che nessuna azione od omissione è punibile se non siasi violata una legge penale antecedentemente promulgata.

Hanno seguito il terzo degli additati sistemi, il codice francese del 1810, il codice napoletano del 1819, il codice prussiano del 1851, il codice di Malta del 1854, il codice di Neuchâtel del 1856, e più recentemente il codice di Berna del 1866, il codice belga del 1867, il codice germanico del 1871. Tutti questi codici hanno ommesso affatto ogni definizione del reato in genere, e tolto un nome generale per comprendere tutte le azioni punibili (il qual nome è stato più comunemente quello *d'infrazione, infraction* o altro corrispondente a questo significato), si sono limitati, piuttosto, a definire le diverse specie d'infrazioni, desumendone i caratteri dalla pena che li colpiva.

Ora, quale è stato il concetto al quale si erano ispirati i tre progetti del codice italiano? Quello di stabilire a fondamento del codice un principio supremo di giustizia circa la punibilità delle azioni, evitare le difficoltà e le inesattezze delle definizioni, e limitarsi a determinare i nomi legali, con i quali le azioni pu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

nibili sono designati, sia nel loro genere, sia nelle loro specie. Però quei progetti lasciarono affatto il primo dei sistemi che son venuto ricordando; tolsero dal secondo la disposizione fondamentale di ogni codice penale che nessun fatto sia punibile se non per espressa disposizione di legge e con pena precedentemente stabilita; e gli ultimi due imitarono il terzo degli additati sistemi con lo stabilire un nome di genere, e tre nomi di specie per designare la molteplice varietà delle azioni punibili.

Se non che al nome d'*infrazione* adoperato dal codice francese e da parecchi altri dei codici successivi, i tre progetti del codice italiano, costituirono quello di *reato*, usato già dalle leggi penali napoletane del 1819, per designare i fatti punibili. Nè io debbo ricordare l'origine storica, e le ragioni giuridiche di siffatta sostituzione, imperocchè ciascun di voi sicuramente rammenta che *esse in reatu* era formula solenne di diritto, con la quale si designava nell'antica Roma la condizione di colui che si trovava sottoposto a pubblica accusa ed a giudizio penale. Onde dichiarata dalle nuove leggi, per ogni azione punibile, essenzialmente pubblica l'accusa, non si poteva al certo prescegliere un nome più giuridicamente adatto di quello di *reato* per designare appunto quei fatti che, puniti dalla legge, sono appena commessi in *reato*, val dire soggetti a pubblica accusa ed a pubblico giudizio per la loro punizione.

Ma è sempre un nome, e non altro che un nome destinato a designare una cosa, e designarla più per i suoi effetti che per la sua intrinseca natura. Però con molta esattezza nei precedenti progetti si era detto; *i fatti punibili si chiamano reati*, e per evitare altre critiche delle quali non ci accade discorrere, con pari esattezza si era soggiunto: « Il reato che la legge punisce con pena criminale si chiama *crimine*; il reato che la legge punisce con pena correzionale si chiama *delitto*; il reato che la legge punisce con pena di polizia si chiama *contravvenzione*. » Imperocchè per siffatta maniera, così nel genere, come nelle specie, non era una definizione che si dava dei fatti punibili, e delle loro diverse qualità, ma era soltanto un nome giuridico e legale che si assegnava loro. Ed è stato, a mio senso, un infelice cangiamento quello portato a questo

articolo nell'ultimo schema, quando si è creduto modificarne il secondo paragrafo col dire: *i fatti punibili sono reati*; perchè si è, con questo, sostituita al nome una definizione che o non dice nulla, o altera il concetto morale del codice, facendo supporre che per esso i reati sono nella loro natura di esclusiva creazione della legge.

Per lo che il mio emendamento sta semplicemente nel richiedere che si ritorni alla locuzione dei primi progetti, ed invece di dire al secondo paragrafo: « I fatti punibili sono reati »; si dica, invece, come prima si diceva: « I fatti punibili si chiamano reati. » Così tutte le parti dell'articolo saranno in corrispondenza ed in armonia fra loro, e si eviteranno le osservazioni se non che all'articolo concepito come è, siccome definizione del reato, possono giustamente esser rivolte.

PRESIDENTE. Se nessun Senatore domanda la parola rileggerò l'emendamento proposto dall'onorevole De Falco. Prego i Senatori di tenere da una parte il testo del progetto e dall'altra l'emendamento; se non m'inganno non vi troveranno altra differenza se non questa che: del paragrafo secondo ne fa l'inciso dell'articolo 1 e la variante consiste nel dire *reato* invece di *reati*, *crimine* invece di *crimini*, *contravvenzione* in luogo di *contravvenzioni*.

Voci. No, no.

Senatore DE FALCO. Perdoni... la sostituzione del singolare al plurale, non ha a far nulla nella quistione; non si tratta di questo, ma di sostituire la parola *si chiamano reati* alla parola *sono reati*, perchè secondo il mio modo di vedere con quel mutamento si sostituisce un nome a una definizione, la quale non è esatta, o non offirebbe che una petizione di principio.

PRESIDENTE. Io non vedo altra differenza fra un testo e l'altro.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non ho che brevissime osservazioni da fare su questo punto per definire il reato secondo il sistema che è stato, e forse giustamente, dal lato razionale censurato dall'onorevole Senatore De Falco.

Il Codice penale desume esclusivamente il carattere del reato dalla pena, perchè infine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

solamente quei fatti a cui corrisponde una pena sono reati; e quando dice che i fatti punibili sono reati, intende che a parte la sanzione penale, un'azione può essere una immoralità non un reato. Tale è la definizione che io direi serve ad indicare piuttosto che a definire, senza entrare nel concetto ontologico del reato anche per non mettersi in opposizione col sistema seguito nel progetto del Codice.

Del resto questo si riferisce alla sola parte che riguarda la definizione del reato poichè per quanto concerne il crimine, il Codice si è tenuto strettamente all'idea espressa dall'onorevole Senatore De Falco, perchè appunto quando si trattava di scernere i crimini dai delitti, i delitti dalle contravvenzioni, ha tenuto quel sistema; non era questione che di nomenclatura o allora il progetto di legge ha detto che questi reati, se criminali, si chiamano crimini quando corrisponde la pena criminale, quando corrisponde la pena di polizia si chiamano contravvenzioni. Questa è la ragione per cui la Commissione ha creduto d'insistere nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore De Falco se insiste nel suo emendamento.

Senatore **DE FALCO.** Io ne ho detto le ragioni.

PRESIDENTE. Le ragioni l'ho intese; domando se insiste.

Senatore **DE FALCO.** Deciderà il Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento De Falco per porlo ai voti.

Art. 1.

Nessun fatto è punibile se non per espressa disposizione della legge e con pene stabilite prima che fosse commesso. I fatti punibili si chiamano *reati*.

Il reato che la legge punisce con pena criminale, si chiama *crimine*. Il reato che la legge punisce con pena correzionale, si chiama *delitto*. Il reato che la legge punisce con pena di polizia, si chiama *contravvenzione*.

Chi approva quest'articolo emendato dall'onorevole Senatore De Falco, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento De Falco non è approvato.)

Senatore **CONFORTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CONFORTI.** Mi pare che l'onorevole

Relatore non abbia pienamente risposto al mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parli pure il Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borsani.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Quanto al primo emendamento che l'onorevole Senatore Conforti vorrebbe fare al testo ministeriale; la Commissione ritiene che non sia necessario, in quanto che il Codice penale non si riferisce che ai fatti nel Codice stesso contemplati, e non alle altre leggi speciali che possono in determinati casi infliggere multe e pene per fatti che certamente non costituiscono reati.

Quanto alla seconda osservazione relativa alla dicitura « i reati che la legge punisce con pena criminale si chiamano crimini, ecc. ecc. » alla quale dicitura l'onorevole Conforti vorrebbe sostituire l'altra da lui proposta, secondo il concetto della Commissione, neanche questa sarebbe da accettare; in quantochè la legge si riferisce alle azioni nei loro rapporti colle pene, e le qualifica sovranamente. L'atto del Magistrato nelle contingenze accennate dall'onorevole Conforti può solo dichiarare che in data ipotesi furono erronei i dati sui quali fu caratterizzato il reato; ma questo non è che un giudizio di fatto. Perciò la Commissione crede di dover insistere nel suo testo, secondo il quale si deve ritenere che sono crimini quei fatti che sono puniti secondo le leggi eccezionali.

Quanto poi all'effetto che ne seguirà nel giudizio, è cosa di cui non si deve preoccupare il Codice nella definizione del reato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione mi dispenserebbero dall'aggiungerne altre circa la proposta che ora è in discussione. Io mi era astenuto dal domandare la parola sopra ambedue le proposte degli onorevoli Senatori De Falco e Conforti, imperocchè mi pareva, e mi pare tuttavia, non si trattasse di una questione di forma, e che entrando nella sostanza non ci sia differenza di concetto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

Se voi vi farete ad esaminare gli scritti dei moltissimi che si occuparono di leggi penali, vi troverete gran copia di queste discordanze di forma e di parole. Ognuno predilige una forma sua speciale. Quel che è ben sicuro si è che nella sostanza il testo del progetto, quale il Governo lo ha presentato, corrisponde a ciò che le due proposte a mio modo di vedere intendono di esprimere.

Poichè il Senato si è già pronunciato negativamente sulla proposta dell'onorevole Do Falco, mi limito a dir ancora poche parole su quella dell'onorevole Conforti.

Esso propone innanzi tutto quanto al concetto del reato, di limitarlo ai fatti contemplati dal Codice penale e di escludere quindi dal concetto stesso ogni fatto il quale fosse contemplato da un'altra legge, che non faccia parte del Codice.

Io prego l'onorevole Conforti di portare la sua attenzione sull'articolo finale di questo titolo preliminare, e vi troverà scritto che le disposizioni del Codice penale informano tutta la nostra legislazione penale e quindi comprendono anche l'applicazione delle leggi che si possono fare dopo il Codice penale.

Può avvenire ed avverrà di certo che, anche dopo il Codice penale che stiamo discutendo, si dovranno fare delle leggi penali sopra argomenti speciali. Quando queste leggi contengono pene previste dal Codice penale non vi ha dubbio che i fatti da esse contemplati assumeranno il carattere corrispondente alle pene da cui sono colpiti. Ciò che importa sia chiarito è che non tutti i fatti proibiti dalle leggi costituiranno un reato. E qui sono d'accordo col l'onorevole Conforti; ma non interamente, in quantochè egli ne accennava altri che possono benissimo non essere crimini o delitti, ed essere però contravvenzioni. I soli fatti che sono fuori, per dir così, dell'orbita del Codice penale, sono le trasgressioni disciplinari, le quali veramente non appartengono alla materia penale, ma costituiscono una materia a parte regolata da norme speciali. Ma quanto a tutti gli altri fatti vietati dalla legge e assoggettati a pene che il Codice penale considera come tali da imprimere un carattere di crimine, di delitto o di contravvenzione, entrano sicuramente in una di queste categorie.

Quindi, a me pare che la definizione più larga

data dal progetto sia la più conveniente, come quella che si attaglierà meglio alla legge generale, che, come dicevo, deve informare tutto il diritto penale della nazione.

Quanto poi all'altra variante desiderata dall'onorevole Conforti, colla quale vorrebbe alle parole *che la legge punisce* sostituire la parola *puniti*, pensando egli di desumere il carattere del reato più dall'applicazione fatta dal magistrato che dalla disposizione della legge, lo prego di riflettere che tra la legge e il magistrato vi è e vi dev'essere una perfetta consonanza. Al quale proposito Cicerone diceva benissimo: *vere dici potest magistratum legem esse loquentem, legem autem nutum magistratum*. Quindi il magistrato non fa che applicare la legge, ossia imprime al fatto quel carattere che gli dà la legge stessa.

Prego in ultimo l'onorevole Conforti a considerare che può avvenire che lo stesso fatto vada soggetto a diverse pene, secondo i diversi casi contemplati dalla legge. Ora le nostre leggi desumono la competenza dalle diverse pene inflitte al reato e stabiliscono che nel definirlo si debba prendere per base la pena maggiore. Cosicchè se un fatto può essere colpito da una pena criminale e da una pena correzionale, la possibilità sola che la pena criminale possa essere inflitta legalmente fa considerare quel fatto come un crimine.

Può avvenire altresì che il magistrato trovi che in un fatto, che per sè sarebbe un crimine, si verifica una circostanza, in virtù della quale la legge non lo considera che come delitto, punibile cioè con una pena correzionale. In questo caso il fatto diventerà un delitto, e lo diventerà perchè il magistrato ha trovato di applicare la pena meno severa sancita dalla legge.

Quindi io non veggio davvero perchè debba sostituirsi alle parole *che la legge punisce* la parola *puniti*.

Voi troverete d'altronde in molte parti del Codice delle disposizioni così espresse: il fatto tale è punito nel modo tale: e questo lo troverete tanto nei Codici dell'Italia, come delle altre nazioni.

Conseguentemente a me pare che non vi sia convenienza di trattenersi ulteriormente sopra questa questione, la quale comunque risolta non ci condurrebbe a migliorare il Codice, e prego

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

l'onorevole Senatore Conforti di accettare il resto tale quale venne proposto.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. In seguito alle spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, la sua opinione si riscontra con la mia e quindi posso ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 1 per metterlo ai voti.

Art. 1.

§ 1. Nessun fatto è punibile se non per espressa disposizione della legge e con pena stabilita prima che fosse commesso.

§ 2. I fatti punibili sono *reati*.

§ 3. I reati che la legge punisce con pena criminale si chiamano *crimini*; quelli che la legge punisce con pena correzionale si chiamano *delitti*; quelli che la legge punisce con pena di polizia si chiamano *contraccezioni*.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 2.

§ 1. Se la nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

§ 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalla legge posteriore sono diverse, si applica la più mite.

A quest'articolo la Commissione propone il seguente emendamento.

§ 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalle leggi posteriori sono diverse, si applica la più mite.

Domando prima se il signor Ministro l'accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto l'emendamento della Commissione, come quello che consiste solamente in un miglioramento di redazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal Senatore De Filippo, il quale è del tenore seguente:

« Art. 2, § 3. Se la pena stabilita dalla legge anteriore fosse già stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce per eguale durata la pena di specie più mite stabilita dalla legge anteriore. »

Interrogo la Commissione se accetta questo emendamento dell'onorevole De Filippo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. Interrogo il Ministro di Grazia e Giustizia se accetta questo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco al voto della Commissione.

Senatore DE FILIPPO. Pregherei il Presidente a dare lettura dell'articolo proposto dal Senatore De Falco, il quale contiene precisamente l'emendamento da me proposto: e siccome io approvo l'articolo proposto dal mio collega De Falco, così io mi associo perfettamente a quello e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ritira il suo emendamento e si associa a quello proposto dal Senatore De Falco.

Leggo l'articolo proposto dall'onorevole De Falco.

Interrogo la Commissione se accetta l'articolo proposto dal Senatore De Falco.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Guardasigilli lo accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore De Falco insiste nella sua proposta?

Senatore DE FALCO. Io accetto pienamente il primo paragrafo dell'articolo 2, che era già nei precedenti progetti, ed il mio emendamento non si riferisce che al 2, ed al 3 paragrafo dell'articolo medesimo. Quanto all'emendamento del 2 paragrafo, io non so perchè il Ministro e la Commissione lo respingano, perciocchè, con esso è conservato il medesimo concetto dell'articolo, e ne è solo rettificata la locuzione. In effetti l'articolo del progetto dice così:

« § 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalle leggi posteriori sono diverse, si applica la pena la più mite. »

Ma una legge nuova può essere più mite non solo per la pena, ma anche per la definizione del reato, per l'ammissione o la esclusione di una scusa, per il tempo necessario alla prescrizione, per gli effetti civili della pena, o per moltissime altre circostanze che possono mitigare la severità di una legge precedente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1874

Ora, che cosa ho avuto in mira in quel mio innocentissimo emendamento? Solamente questo: di completare, o se più vi piace, di chiarire e meglio spiegare il pensiero che era, e non poteva non essere nella mente di chi scrisse quell'articolo; e quindi invece di restringere alla pena più mite la disposizione della legge, estenderla a tutte le mitigazioni possibili delle leggi successive. Da qui la formola dell'emendamento: « Se vi è diversità nelle leggi dal tempo del reato a quello in cui ha luogo il giudizio, si applica la legge più mite: »

Questa formola comprende tutto; la definizione del reato, la perseguibilità dell'azione penale, la pena, gli effetti civili della pena, e tutte le modificazioni delle leggi successive che possono temperare e mitigare la legge repressiva dell'epoca del reato. La comprensività quindi di quella equa disposizione diviene, la mercè di quel lieve mutamento, più chiara, più esplicita, più solenne.

Quanto al terzo emendamento, avrei desiderato che il mio amico, l'onorevole De Filippo, se ne fosse fatto egli stesso l'interprete, giacchè egli prevenne il mio pensiero, e lo propose o prima, o contemporaneamente al mio, perchè forse la sua parola sarebbe stata più fortunata della mia.

Del rimanente questo emendamento non è che la riproduzione di una disposizione che era nel primo progetto del codice penale, in quello che io ebbi l'onore di compilare nel 1864, e che accettata dalla Commissione dei diciotto insigni penalisti, che compilò il progetto del 1869, fu scritta in quello schema.

Questa disposizione scomparve dal progetto della Commissione ristretta dal 1870; fu rimessa nel progetto che lasciai al Ministero nel 1873; ed è stata, per verità, ammessa, in parte almeno, dall'onorevole Ministro fra le disposizioni transitorie, restringendola alle sole condanne alla pena di morte od alla pena perpetua.

Quale è pertanto il concetto di questa disposizione? Esso è di un'incontrastabile giustizia, e si fonda tutto sopra questo incontestabile principio del giure penale, che quando il legislatore ha giudicato che una pena più mite sia sufficiente a punire un reato, l'aumento di pena ordinato dalla legge precedente

diventa un male da non potersi giustificare da alcun vantaggio.

Per evitare questo male si è, con molta saviezza, provveduto con la prima disposizione dell'articolo 2, al caso in cui una nuova legge tolga dal novero dei reati un fatto punito da una legge antecedente, e si è con equità e giustizia, dichiarato che in questo caso cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna. Si è provveduto, con la seconda disposizione, al caso in cui vi sia diversità di leggi dall'epoca del reato a quella del giudizio, e si è con eguale giustizia dichiarato, che in questo caso si applica la legge più mite. Ma che avverrà per coloro che al venire della nuova legge si trovino già condannati, espiando la pena? Saranno essi, per questo esclusi, da ogni beneficio della legge successiva più mite? Sarebbe ingiustificabile severità. Imperocchè, lo ripeto ancora una volta, quando una nuova legge toglie o mitiga una pena, o perchè inutile, o perchè troppo severa per quelle condizioni sociali, ne diventa ingiusta non solo l'applicazione, ma anche la continuazione per fatti che non più la meritano. Quello stesso principio di giustizia che esige l'applicazione della legge più mite nei giudicabili, esige che se ne estendano, per le medesime ragioni, gli effetti a quelli che già l'espiano il rigore della pena precedente.

L'onorevole Ministro ha accettato, come ho detto, questo concetto; ma lo ha accettato in parte; ne ha fatto una disposizione transitoria per soli reati puniti colla pena di morte e con la condanna perpetua; per gli altri ha lasciato soltanto il possibile beneficio della grazia. Ma per questo, in verità, vi era bisogno di una disposizione di legge, perchè la grazia è libera prerogativa reale, che non si può render soggetta ad un obbligo o ad una restrizione mercè una disposizione del Codice penale.

Ora io credo, signori, che sia più giusto, e più decoroso pel codice italiano, fare di quel principio di giustizia, anzichè una disposizione transitoria, una regola generale, da mettersi fra le disposizioni generali per esser applicabile a tutti i casi. E son convinto che non un caso di eccezione, ma di regola sia quel precetto di giustizia, e che non sia perciò da restringerne l'applicazione alle sole pene di morte e perpetue.

L'onorevole Ministro ha, forse senza saperlo,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

seguito in questo un precedente che ebbimo già noi in Napoli da oltre sessant'anni. Quando nel 1812, venne quivi pubblicato il codice francese, fu contemporaneamente pubblicato un decreto che stabilì che le pene già pronunciate restassero quali erano, meno la pena di morte, e la pena perpetua. Ma questo concetto del legislatore non fu approvato nè lodato dai giuriconsulti, appunto perchè partendo da un principio generale, ne faceva un'applicazione particolare. Ed io non saprei come meglio raccomandare al Senato l'emendamento che presento al suo voto, che ricordando le parole nobilissime, colle quali un illustre penalista italiano, il Carrara, facendo parte della Commissione dei *Diciotto*, propugnava quell'articolo che ammesso dal progetto del 1868, scomparve da quello del 1870.

« Fra i codici contemporanei fin qui sanciti, scriveva l'illustre penalista, non ne trovo alcuno che abbia emesso consimile dettato. Ragione di più perchè il nostro codice aspiri alla gloria di avere per il primo attuato un desiderio che non può non essere nell'anima di chiunque ama la giustizia. »

Se ora si vuole respingere questa gloria, tal sia chi di lo desidera. Io per me prego il Senato di accettarla come un progresso nella legislazione, ed un titolo di merito del nuovo codice che va a votare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il primo emendamento proposto dall'onorevole De Falco consiste nel semplice cambiamento di una parola; laddove è detto: la diversità della *pena*, egli vorrebbe si dicesse: la diversità della *legge*. Io credo che si tratti di una semplice questione di forma, sembrandomi che la parola usata nel progetto equivalga nei suoi effetti a quella che gli si vorrebbe sostituire; e potrei invocare in appoggio l'opinione dello stesso onorevole De Falco, giacchè questo articolo venne letteralmente desunto da un progetto che desso aveva la compiacenza di lasciare al suo successore nel Ministero.

Si è detto: ma badate che quando parlate di *legge* voi comprendete tutto, non solo la pena che s'infligge, ma anche le altre condizioni nelle quali in forza della legge viene a trovarsi l'imputato; voi comprendete anche le disposi-

zioni sulla competenza e sulla libertà provvisoria che potrebb'essere dalla nuova legge accordata, quando non l'era secondo l'antica, ed accennate in genere a tutti gli accidenti del processo. Ma mi pare sia agevole il rispondere che anche questi accidenti sono in sostanza dipendenti dalle pene, giacchè sono più o meno favorevoli le condizioni che la legge fa all'imputato secondochè è più o meno mite la pena inflitta; perciò ripeto che quando nel Codice si dice: diversità di pena, è lo stesso che se si dicesse diversità della legge, e non havvi in conseguenza ragione di mutare una redazione che è precisa abbastanza, ed indica ancor più chiaramente, che non quella proposta, il concetto del legislatore.

In ordine al secondo emendamento, potrei anzitutto osservare che per verità desso è di natura transitoria, e sarebbe perciò più conveniente differire ad occuparsene finchè vengano in discussione gli articoli 4 e 5, che fanno parte del progetto della legge di approvazione del Codice penale, e più propriamente l'articolo 4, il quale dispone che le pene perpetue sieno ridotte a temporanee.

Ad ogni modo però perchè la questione è stata ora sollevata, accennerò per tutta risposta l'impossibilità pratica di attuare questa benefica disposizione.

L'onorevole Senatore non dice in qual modo si debba fare una tale commutazione, ma evidentemente ritiene che ciò spetti al magistrato. Quindi tutti i condannati i quali non avranno ancora interamente scontata la pena, appena promulgato il nuovo Codice chiederanno ai giudici che sia loro commutata in quella più mite da esso stabilita; e allora i magistrati che bastano appena a spedire i processi correnti, dovranno abbandonarli per ripigliare da capo quelli già compiuti precedentemente e definiti con sentenza irrevocabile, onde applicare la nuova pena; ed in siffatta guisa domando al Senato, dove andremo!

E si avverta che non basterà per soddisfare a questo compito aver sott'occhio la sentenza, ma bisognerà inoltre esaminare gli atti; dirò di più, in alcuni, anzi in molti casi converrà rifare il dibattimento. Ed in vero pongasi che la legge nuova stabilisca il *maximum* della pena in misura eguale all'antica, ma sia più mite il *minimum*, come si farà a decidere se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

il condannato abbia diritto ad una diminuzione della pena precedentemente applicatagli, senza nuovamente accertare i caratteri e le circostanze tutte del reato, e senza quindi rifare la discussione, la quale sola può porgere il mezzo di riconoscere quale, nella latitudine lasciata dal nuovo Codice al giudice, sarebbe la pena a cui dovrebbe essere condannato il colpevole, se fosse giudicato sotto l'impero del medesimo? Lo stesso dicasi di tutti i casi, e sono i più, nei quali la nuova pena non è tassativa.

Ora domando: sarebbe ciò effettuabile? Quindi fermandomi solo su questa impossibilità pratica io non posso a meno di pregare il Senato a voler respingere quest'emendamento, il che facendo renderà omaggio all'autorità della cosa giudicata, e non recherà certo offesa ai principi più rigorosi della giustizia, non avendo il reo ragione alcuna di lagnarsi di dover scontare una pena che sapeva d'incorrere delinquendo, di essere cioè punito secondo la legge che ha violato.

Del resto poi se accadrà qualche caso in cui vi sia tanta differenza tra la pena portata dalla legge antica e la nuova da ravvisarsi equo un provvedimento, non si dubiti che accorrerà in soccorso del condannato la Sovrana clemenza, la quale non viene mai meno in simili circostanze, ed anzi bene spesso tornò assai più largamente benefica ai colpevoli puniti secondo le più severe leggi anteriori, che nol sarebbe stata l'autorità del magistrato, se questi avesse dovuto sobbarcarsi all'immane assunto che ora vorrebbe imporgli l'onor. Senatore.

PRESIDENTE. L'onor. Poggi ha la parola.

Senatore POGGI. Io sarei di opinione diversa sulla prima parte dell'emendamento dell'onorevole De Falco; io lo accetterei non foss'altro per la maggiore esattezza del linguaggio. Quando si conviene che può nascere qualche dubbio sulla interpretazione dell'articolo tal qual è, e vi è maggiore chiarezza nella dicitura dell'articolo dell'onorevole De Falco, mi pare che questo abbia ad accettarsi. Per persuadersi della migliore locuzione dell'emendamento in questione basterà un esempio. In questo nuovo Codice fra le innovazioni vi sarebbe quella di punire con pena correzionale non più criminale il furto qualificato. Ora, è chiaro che per tale mutazione quel reato non è più secondo l'espres-

sione dell'articolo 1. un crimine, ma diviene un delitto, e potrebbe nascere nell'applicazione del nuovo Codice qualche dubbio. Da chi dovrà essere giudicato il reo del furto qualificato nelle cause già pendenti? Dal tribunale correzionale, ovvero dalla Corte d'assise? La legge deve appurare il dubbio e quindi, ove si intenda che gli effetti di questa disposizione devono portarsi anche al di là dell'applicazione della pena in quanto l'indole dei reati viene con la nuova legge a mutarsi, è d'uopo dirlo chiaramente, perchè ancora sia transitoria verrebbe cangiarsi la competenza e la forma del giudizio. A me dunque parrebbe più esatta la locuzione dell'onorevole Senatore De Falco, la quale senza variar per nulla la sostanza, indica più nettamente il concetto sul quale tutti siamo d'accordo.

Quanto poi al secondo emendamento io non sarei disposto ad egualmente accettarlo comunque le ragioni affacciate dall'onorevole Senatore De Falco siano pregevoli e comunque egli dica che ammesso il principio si debba andare all'ultima conseguenza.

Quanto ai fatti già descritti al giorno della pubblicazione della legge, per me vi è un riflesso che li distingue da quelli che ancor devono essere giudicati.

Per i primi vi è una sentenza irrevocabile che è in stato di esecuzione, vi è una pena inflitta che si sta scontando, nè il condannato potrà muovere lagnanza, imperocchè egli sapeva che la legge che lo colpiva al giorno del suo reato ed a quello in cui era emanata la sentenza gli infliggeva quella specie di pena, per cui non ha nessuna ragione di gridare all'ingiustizia.

Se vi saranno ragioni per fargli grazia, godrà della clemenza sovrana, ma non potrà lagnarsi di ingiustizia.

Quanto ai fatti che ancor sono *sub iudice*, la cosa cambia aspetto, ed essendo sopravvenuta nel frattempo, la legge più mite, è di rigorosa giustizia che venga applicata la legge che vige al tempo della sentenza.

Mentre quindi pregherei l'onorevole Senatore De Falco a non insistere sul secondo emendamento, prego ad un tempo il Ministero e la Commissione ad accettare il primo.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Io prendo, ancora una volta, la parola non perchè abbia molta fiducia nella sorte degli emendamenti da me presentati; pare che il vento non spiri propizio ad alcuna modificazione di quello che si è già fatto, per quanto modesta od evidente possa essere; ma perchè mi credo nel debito di dare qualche risposta alle osservazioni dell'onorevole Commissario Regio che sostiene le parti del governo in questa discussione.

Distinguiamo innanzi tutto i due emendamenti. Circa a quello relativo al paragrafo 2, ha detto l'onorevole Commissario che le parole dell'emendamento, dicono la stessa cosa che l'articolo ministeriale; che la differenza delle due leggi sta nella pena e che questa comprende tutto, competenza, libertà provvisoria, forme di procedimento. E di ciò io al certo non dubito, perchè, in generale, se muta la pena del reato, muta la competenza e la forma del giudizio.

Ma non è di questo che si tratta; ci sono mille modalità in una legge penale che possono mitigarne la disposizione, senza che il mutamento cada propriamente sulla pena, e se pure influisce sull'applicazione di questa, non v'influisce già direttamente, ma per *conseguentiam*; non perchè la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita da leggi posteriori per lo stesso reato, fossero diverse, ma perchè, o è diversa la definizione data al reato, o sono diversi gli elementi di fatto che lo costituiscono, o sono diverse le condizioni della sua perseguibilità. Così, per modo di esempio, la prescrizione; e la prescrizione, non distinta già per la qualità del reato, se crimine, delitto o contravvenzione, chè questa può bene cangiar con la pena; ma la limitazione del tempo necessario a prescrivere. Una legge può dichiarare che *certi reati siano imprescrittibili*; un'altra disporre che questi reati si prescrivono in trent'anni; un'altra in dieci o cinque anni. Ora, questa diversità della legge, e non propriamente della pena, sarà ella applicata ai reati commessi sotto l'impero della legge precedente? Parimenti, una legge dichiara che certi atti di procedimento o d'istruzione interrompono la prescrizione, un'altra legge non riconosce questa interruzione arbitraria e facoltativa; si applicherà l'antica o la nuova legge?

Si dirà che per la prescrizione ci è una di-

sposizione speciale nel progetto che fa applicare la legge più favorevole all'imputato. Ma se ammettete la regola, e ne riconoscete qui il principio generale, non avrete bisogno di un articolo speciale per la prescrizione. Del rimanente, io ho parlato della prescrizione perchè è la prima che mi è venuta in mente, ma potrei additare moltissimi altri casi, ove s'incontra la stessa questione. Così, per esempio, una legge regola gli effetti civili della pena in un modo, un'altra legge in modo diverso, la prima pone fra gli effetti della interdizione per condanna penale il divieto della fazione del testamento; la nuova legge toglie questo effetto. La pena è la stessa, le conseguenze sole sono mutate; sarà questo caso compreso nell'art. 2? Nè questo è tutto. La legge può variare nello stabilimento delle scuse; una legge dichiara, per esempio, il parricidio un reato inescusabile; un'altra legge può ritenerlo scusabile, come ogni altro omicidio. La legge può variare nello stabilire le condizioni costitutive di un reato, o di una qualifica; una legge dichiara, per esempio, che la premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione, seguito dalla preparazione dei mezzi o dell'agguato; un'altra legge può far consistere la premeditazione in una sola di queste circostanze di fatto. La legge può variare nel determinare gli elementi del reato; una legge, per esempio, fa consistere l'infanticidio nell'uccisione di un fanciullo appena nato; un'altra, fino a tre o sette giorni dopo la nascita; un'altra fino a che sia iscritto nei registri dello stato civile.

In questi ed altri mille casi, non è già la pena che varia, ma è la definizione del reato, e la disposizione della legge che è diversa. Ora tutti questi casi sono o no compresi nella disposizione del § 2 dell'articolo 2? Se vi sono compresi, dovete convenire che la sua locuzione è assai inesatta, e che è molto più chiara e precisa quella che io propongo. Se non ci sono compresi, è peggio ancora; perchè e il principio stesso che informa l'articolo 2, che è sconosciuto o manomesso.

Quanto al secondo emendamento, esso ha incontrato un'obbiezione di principii, del quale si è fatto interprete l'onorevole Senatore Poggi; ed un'obbiezione di applicazione, esposta dall'onorevole Commissario Regio.

Rispetto alla obbiezione di principii, io prego

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

l'onorevole Senatore Poggi ad accettarne la risposta dallo stesso illustre criminalista suo compaesano, che trattò questa questione quando nel seno della Commissione dei *Diciotto* fu esaminato e discusso questo terzo numero dell'articolo 2, che io aveva scritto nel progetto del 1864.

« Quest'ultima parte del nostro articolo, diceva il Carrara, non è che una deduzione logica delle precedenti disposizioni. La flagrante ingiustizia dell'opposto principio non consiste già nella parola del giudice, ma nel patimento che si infligge al cittadino. Mi spiego, non urta la giustizia, soltanto lo udire che il giudice nel 1866 ad un uomo che per la legge vegliante oggidi avrebbe incorso due anni di carcere, decreti una condanna di 5 anni di casa di forza, per aver commesso il delitto nel 1865; ma urta la giustizia il vedere che ad ogni giorno del 1866 si continuano ad un uomo i patimenti della casa di forza per un fatto, che la legge vegliante ha giudicato meritevole soltanto di carcere o di un tempo di sofferenza che già quell'uomo avrebbe espiato. La legge del 1866 decretando a quel fatto la sola carcere, oppure due anni invece di cinque, non ha già obbidito ad un impulso di arbitrario capriccio, ha proclamato un effetto solenne di giustizia; ha detto che quel fatto non merita patimenti maggiori. Oggi in faccia alla legge vegliante, che tutti dobbiamo rispettare come oracolo supremo, è verità apodittica che quel reato merita soltanto questa repressione. Continuando ad irrogare una repressione più severa all'autore di quel fatto, o si nega la verità affermata dal legislatore o si assimilano le delinquenze ad una contrattazione, in quantochè viene quasi a dirsi che il delinquente non incorre in quella pena perchè tale sia il suo merito, ma la incorre perchè la legge che ha violato gli aveva promesso quella pena. Ambedue questi concetti sono assurdi. Dunque esige giustizia che alla verità proclamata dalla nuova legge non solo si uniformi l'autorità giudiziale quando viene a condannare, ma eziandio l'autorità esecutrice quando viene ad applicare la condanna già profertita. Io sento nell'animo così profondo il convincimento di questa verità che non oserei c'evare dubbio contro il proposto articolo. »

Quanto alle difficoltà più gravi circa l'ese-

ecuzione del principio, io devo dire in primo luogo che se si riconosce la giustizia del precetto, bisogna consacrarlo nel codice; sarà facile dopo trovare modi più facili per dargli esecuzione, e questi modi, potranno più opportunamente far materia delle disposizioni transitorie.

Del rimanente io credo che se l'onorevole Senatore Eula avesse presa la briga di leggere tutta intiera la proposta, avrebbe veduto che essa a differenza del primo progetto del 1864, accettato dalla Commissione del 1866, ha tracciato, almeno per sommi capi, i modi di questa applicazione. L'emendamento invero si esprime così:

« Se la pena è stata già inflitta con sentenza diventa irrevocabile, si *sostituisce nell'esecuzione quella più mite per specie o per durata, che pel reato definito nella sentenza è stabilita dalla legge successiva*. La legge più mite si applica altresì agli effetti civili delle precedenti condanne, salvo i diritti acquistati dai terzi. »

Non si spaventi dunque l'onorevole Eula; non occorrono nuovi giudizi, nuovi dibattimenti, nuovi esami di processi; è semplice questione di esecuzione. Il reato resta quale è definito nella sentenza; soltanto alla pena pronunziata si sostituisce, nella *esecuzione*, quella più mite per specie o per durata che pel reato già *irrevocabilmente definito nella sentenza*, stabilisce la legge nuova. Così, se è definito omicidio volontario, resta omicidio volontario e solo si sostituisce alla prima pena quella più mite stabilita per l'omicidio volontario dalla nuova legge; se è definito furto qualificato per tempo, resta così e vi sostituisce la nuova pena più mite. Nè si esageri l'apparenza della difficoltà per la latitudine della pena; chè se è il massimo della pena antica che è stata applicata dal giudice, sarà il massimo della pena nuova che vi sarà sostituito nell'esecuzione; se è il minimo, il minimo; se il medio, il medio. E se pure qualche difficoltà rimane, sarà sempre minor male del non far niente, o di sacrificare dinanzi ad essa un grande principio di equità e di giustizia.

L'onorevole Senatore Eula che è stato egregio procuratore generale, e pel quale io ho antica stima, sa che tutte le volte che sorge una questione intorno all'esecuzione di una

pena, si risolve assai facilmente; e sono ben rari i casi nei quali non basti la disposizione del procuratore generale; e quando questi casi si verificano, vengono con molta facilità giudicati e risolti, come incidenti della esecuzione delle pene, nella Camera di Consiglio.

Devo ancora una parola all'appunto che mi ha voluto fare l'onorevole Senatore Eula, di essere cioè la mia proposta attuale sul § 2 dell'articolo 2 diversa da quella formulata nel progetto da me lasciato al Ministero, dal quale progetto l'articolo attuale è stato tolto, secondo lui. Ma mi permetta che io gli ricordi che il progetto al quale allude, era un lavoro in corso, non completo, un lavoro che si preparava, ma che non era finito, e che io lo lasciai con la espressa dichiarazione che esso aveva ancora bisogno di esser riveduto, riordinato, e in molte parti corretto. Ora, in lavori di questa natura, si possono sempre introdurre modificazioni e cangiamenti; anzi a quello di cui discorro non avrebbe dovuto darsi nemmeno pubblicità, se prima non fossi stato richiesto di condurlo al suo compimento.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'onorevole Senatore De Falco parevami si proponesse dimostrare coll'indicazione di qualche caso specifico, come realmente vi sia una sensibile differenza tra il testo del progetto del governo e quello proposto col suo emendamento.

Io aspettava questa indicazione per riconoscere se realmente occorresse provvedervi; e non ho udito far parola che della *prescrizione*; devo perciò ritenere che sotto ogni altro aspetto i due testi equivalgono nei loro effetti.

Ma se non è che la prescrizione che ha potuto indurre l'onorevole Senatore De Falco a questa proposta, dirò: che il suo desiderio è già soddisfatto, perchè lo stesso progetto del Codice accettato dalla Commissione, seguendo i principii che sono generalmente adottati in questa materia, ha provveduto.

Infatti l'articolo 116 stabilisce che, quando si tratta di prescrizioni, si applicherà sempre la legge più favorevole. In conseguenza, se il nuovo Codice fisserà un tempo minore per la prescrizione del reato, il colpevole godrà anche sotto questo rapporto del beneficio della legge nuova senz'uopo di variare la redazione dell'art. 2.

Si è detto poi che, per quanto riguarda la impossibilità pratica a cui io avevo accennato, di fare la revisione di tutti i processi e di tutte le sentenze riflettenti condannati che non abbiano ancora espiata la pena, niente siavi di più facile, e non occorra alcun provvedimento del Giudice, bastando l'opera del Procuratore generale.

Io ebbi l'onore di reggere quest'ufficio per più anni, ma dichiaro che, se si fosse pubblicata una disposizione di legge quale la desidera l'onorevole Senatore, io non mi sarei mai reputato autorizzato a dare provvedimenti di tal genere, e non avrei mai avuto il coraggio di accingermivici.

Lascio in disparte l'osservazione che, quando non si trattasse neppure di esaminare i processi, ma bastasse rivedere tutte le sentenze riflettenti i moltissimi che scontano le pene nei bagni e nelle carceri, occorrerebbe pur sempre un lavoro di tal mole che non potrebbe compiersi se non dopo lungo tempo, e quando sarebbe in massima parte divenuto illusorio, dato pure che potesse esserne incaricato il solo Procuratore generale.

Mi limiterò a chiedere: che dovrà fare il Procuratore generale nei casi in cui la nuova legge più mite lascia una latitudine nell'applicazione della pena? Avrà egli facoltà di spaziare?

Supponiamo l'esempio a cui accennava l'onorevole Senatore Poggi. La nuova legge punisce il furto qualificato colla pena della prigionia da tre a cinque anni. La legge antica la puniva colla reclusione.

Ora, se vi fosse un individuo condannato alla reclusione, in quanti anni di prigionia dovrà questa essere emendata?

Si dirà: applicategli sempre il *minimum* portato dalla legge nuova, ma io rispondo che ciò non sarebbe conforme a giustizia, e ne avverrebbe che un imputato il quale, se fosse giudicato sotto la legge nuova sarebbe forse condannato a cinque anni, troverà migliore trattamento perchè fu giudicato sotto la precedente legge più severa.

È forza perciò di ripetere che, se si vuole seguire la giustizia bisognerà che il magistrato vegga quale è la pena in cui, attesa la natura ed i caratteri del reato, sarebbe il colpevole incorso sotto la legge nuova, motivo per cui non si applicherà mai con esattezza l'emendamento,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

se non si proceda all'esame degli atti e si faccia anzi con un nuovo giudizio.

Quindi sussiste interamente, almeno a mio avviso, l'impossibilità di attuare questa proposta.

E giacchè ho la parola, farò una breve risposta sopra il dubbio espresso dall'onorevole Senatore Poggi in ordine alla competenza che sia variata dalla legge nuova. Sopra di ciò non ho che a ripetere quanto ha già avvertito l'onorevole De Falco; dubbio non ci può essere.

Quando si tratta di competenza, si applica sempre la legge in vigore al tempo in cui si procede. Tali sono i principii sulla materia, che l'onorevole Senatore Poggi mio maestro mi insegna. Quindi se si verificherà il caso da lui accennato di un furto il quale secondo la legge antica era punibile colla reclusione, e che secondo il nuovo Codice non lo sarebbe più che colla prigionia, evidentemente dovrà essere giudicato dai tribunali che conoscono dei reati punibili con pene correzionali, cioè dei delitti.

Non so se l'onorevole Senatore De Filippo crederà di persistere nel suo emendamento, quando il Senato non adottasse quello del Senatore De Falco.

Voci. Ne ha receduto.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io non ripiglio mai quel che ho dato.

Io ho ritirato il mio emendamento, associandomi a quello dell'onor. Senatore De Falco, segnatamente in quanto riguarda la 3. parte dell'articolo 2. da lui proposto, che in certo modo è identico all'emendamento da me ritirato; perciò io lo voterò d'accordo coll'onorevole De Falco.

Il principio dal quale io fui indotto a far quella proposta, lo ammettono tutti. Quando si tratta di un fatto che una nuova legge cancella dal novero dei reati, a tutti quelli che si trovano per quel fatto condannati, si applica la nuova legge; e quindi cessa immediatamente in loro la pena e le sue conseguenze.

Così, noi diciamo, logicamente e razionalmente parlando, quando una nuova legge stabilisce una pena più mite, questa disposizione debba anche applicarsi a' condannati. È lo stesso principio di giustizia che deve imperare nel-

l'uno e nell'altro caso. Trattasi sempre di condanne passate in giudicato.

Difatto, poniamo p. e. che un individuo sia stato condannato ai lavori forzati per un fatto che il nuovo Codice punisce colla pena di prigionia, come si può permettere che continui sotto l'impero del nuovo Codice a sussistere questa disparità, che due individui, pel medesimo fatto, sieno sottoposti a pene diverse?

Comprendo le difficoltà a cui ha accennato l'onorevole Regio Commissario, ma credo che sieno alquanto esagerate.

Allorquando si tratta di un atto di giustizia, non bisogna facilmente arrestarsi innanzi a qualche difficoltà cui andrebbe incontro per la sua esecuzione. Il modo come si possa eseguire potrà essere questione di studio, ma dal momento che nel Codice si stabilisce un principio, la ragione, la giustizia esige che questo sia applicato a tutti i casi che possono occorrere.

Il Senato faccia come crede, per me darò il mio voto al proposto emendamento.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento del Senatore De Falco per metterlo ai voti:

« Se una nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalle leggi precedenti, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

» Se vi è diversità nelle leggi dal tempo del reato a quello in cui ha luogo il giudizio, si applica la legge più mite.

» Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce nella esecuzione quella più mite per specie o per durata, che pel reato definito nella sentenza è stabilita dalla legge successiva. La legge più mite si applica altresì agli effetti civili delle precedenti condanne, salvi i diritti acquistati dai terzi. »

Chi approva....

Vari Senatori. La divisione.....

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione per divisione tra i due primi capoversi e il paragrafo aggiunto.

Leggo prima il testo ministeriale.

« § 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalla legge posteriore sono diverse, si applica la più mite. »

Leggo ora i due primi capoversi dell'emendamento dell'onorevole De Falco.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

« Se una nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalle leggi precedenti, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

» Se vi è diversità nelle leggi dal tempo del reato a quello in cui ha luogo il giudizio, si applica la legge più mite. »

Chi approva quest'emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Il paragrafo aggiunto dall'onorevole De Falco è così concepito:

« Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce nella esecuzione quella più mite per specie o per durata, che pel reato definito nella sentenza è stabilita dalla legge successiva. La legge più mite si applica altresì agli effetti civili delle precedenti condanne, salvi i diritti acquistati dai terzi. »

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Do lettura dell'articolo del progetto ministeriale.

« § 1. Se la nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalla legge anteriore cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Ora leggo il paragrafo 2, colla modificazione introdotta dalla Commissione e accettata dal Ministero.

« § 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato, e quella stabilita dalle leggi posteriori sono diverse, si applica la più mite. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Rileggo ora l'intero articolo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passeremo all'articolo 3, così concepito:

« I reati commessi nel territorio del Regno anche da uno straniero sono puniti secondo le leggi del Regno. »

A questo articolo propone un emendamento l'onorevole De Falco.

Senatore DE FALCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'unico emenda-

mento proposto a questo articolo 3, lo rileggo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 4.

« I reati commessi fuori del territorio del Regno, sia da un cittadino, sia da uno straniero, non sono puniti nel regno, salvo nei casi espressamente determinati. »

A questo articolo hanno proposto emendamenti gli onorevoli Senatori Pescatore, Sineo e De Falco.

Leggerò uno per uno gli emendamenti proposti.

L'onorevole Pescatore propone che al testo dell'articolo 4. si sostituisca il seguente:

« I reati commessi da uno straniero fuori del territorio del Regno non sono puniti nel Regno salvo nei casi espressamente determinati. »

Interrogo la Commissione se accetta quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo può accettare.

PRESIDENTE. Prego il signor Ministro di Grazia e Giustizia a dichiarare se da parte sua lo accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi rimetto al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Le disposizioni del testo ministeriale contengono una dichiarazione, una sanzione dei principi del diritto internazionale penale. Non concordando io in questi principi, ho creduto dover contrapporre un'altra mia dichiarazione poichè si vedesse l'insieme dell'una e dell'altra. Ed ecco la ragione della diversità di forme fra i due articoli letti dal signor Presidente.

Qui però non avvi nessun emendamento.

Veramente per isvolgere la mia proposta dovrei fare un discorso sui principi del diritto internazionale penale dal quale stimo opportuno prescindere, riservandomi, se il signor Presidente vorrà aver la compiacenza di leggere tutti gli articoli da me proposti in sostituzione a quelli del Ministero, di rilevare io

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

stesso ad una ad una le differenze essenziali e positive che corrono fra i due progetti, e di dire brevemente le ragioni di ciascuna di esse.

Preglierei quindi il signor Presidente di leggere gli altri articoli da me proposti.

PRESIDENTE. L'articolo 4 è già stato letto.

Prego il Senatore, Segretario, Chiesi a dar lettura anche degli altri.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 5.

§ 1. È giudicato e punito secondo le leggi del Regno lo straniero che entri in qualunque modo nel territorio dello Stato, e che abbia commesso in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato, o il crimine di falsa moneta, o di contraffazione del Sigillo, delle cartelle, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta (le quali domanderò, che siano caratterizzate con precisa definizione).

§ 2. Nei detti casi lo straniero è giudicato e punito secondo le leggi del Regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese, in cui ha commesso il crimine. Della pena già scontata si terrà quel conto, che di ragione nell'applicazione della nuova.

Art. 6.

Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, lo straniero che ha commesso in territorio estero a danno dello Stato o d'un cittadino italiano, un crimine o delitto punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale, ed entra in qualunque modo nello Stato, sarà giudicato e punito secondo le stesse leggi, sotto le condizioni seguenti:

1. Che si sia offerta l'extradizione del reo al Governo del paese dove il reato fu commesso per esservi giudicato, e l'offerta non sia stata accettata.

2. Che non si tratti di reati, per quali secondo l'art. 9 non è ammessa l'extradizione.

3. Che intervenga istanza espressa dal Governo nazionale se il reato offese direttamente la cosa pubblica, o la querela della parte offesa, se il reato è nel novero di quelli definiti nei titoli 12 e 13 del libro secondo della parte prima.

4. Che il reo non sia ancora stato giudicato nel luogo del commesso reato; assoluto

già nel giudizio estero, o, in caso di avvenuta condanna, scontata od estinta la pena, non si ripete nel regno il giudizio; se il reo non ha scontata intieramente la pena per essersene sottratto colla fuga, o per averla comunque evitata, si rinnova il giudizio, tenendo quel conto che di ragione della parte di pena già scontata, ove occorra l'applicazione della stessa o di altra pena.

Art. 7.

Al cittadino che commette in territorio estero uno dei crimini mentovati nell'articolo quinto, sono applicabili anche in contumacia le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 8.

Fuori dei casi ricordati nell'articolo precedente, il cittadino italiano che commette in territorio estero un crimine o delitto preveduto dalle leggi del Regno, qualora rientri in qualunque modo nello Stato, è giudicato e punito secondo le medesime leggi, sotto le distinzioni e condizioni seguenti:

1. Se il reato offese direttamente la cosa pubblica dello Stato italiano si procede d'ufficio, come pure se il reato costituisce un qualunque crimine contro un cittadino italiano. La querela della parte offesa è necessaria, se si tratta di uno dei delitti definiti nei titoli 12 e 13 del libro secondo della parte prima.

2. Se il reato offese uno Stato estero, o un privato straniero, si richiede la domanda del Governo del paese ove il reato fu commesso, o dello Stato direttamente offeso dal reato, o del Governo del paese a cui l'offeso appartiene. La querela della parte offesa è sempre necessaria, qualora si tratti di uno dei delitti ricordati nel numero precedente.

3. Se il cittadino italiano già fu giudicato in paese estero, si applica il disposto del numero 4 dell'articolo sesto.

Art. 8 bis.

Le disposizioni degli articoli sesto ed ottavo non si applicano quando il fatto, secondo la legge del luogo in cui fu commesso, non è reato, o l'azione penale è estinta, e si applica la legge del luogo del commesso reato, se essa stabilisce pene più miti; qualora la pena più mite stabilita dalla detta legge non fosse ammessa dalla legge del Regno, il giudice surroga una

delle pene ammesse, che non sia più grave e che a quella più si avvicini.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se accetta la sostituzione di queste disposizioni dell'onorevole Pescatore a quelle del progetto ministeriale.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Non le accetta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. D'accordo colla Commissione, non le accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo necessario di procedere, come ho già annunziato, notando cioè le differenze che corrono tra l'uno e l'altro progetto, discutendo e votandoli separatamente.

Una delle questioni che il progetto del Ministero si propone di risolvere è, in quali casi lo straniero che commette in territorio estero un reato contro lo Stato o contro un cittadino italiano, reato che sia preveduto e punito dalle leggi del Regno, possa essere giudicato e punito secondo le leggi medesime dalle nostre autorità nazionali.

Il progetto risponde a questa questione distinguendo un caso eccezionale che riservo, ed un caso generale.

In generale, risponde che lo straniero autore di un reato in estero territorio contro lo Stato italiano o contro un cittadino italiano può essere punito dalle autorità italiane a tre condizioni, che lo straniero entri nel territorio dello Stato; che si tratti di un crimine; che intervenga la querela della parte offesa.

Riservo ogni questione che riguardi la querela della parte offesa, il quale punto da luogo ad una questione a parte e che non può discutersi con la prima.

Vuole dunque il progetto che per punire lo straniero, il reato da lui commesso in estero territorio contro lo Stato o cittadino italiano sia un crimine, locchè vuol dire che se il reato costituisce soltanto un delitto, lo straniero ancorchè entri nel territorio dello Stato, ancorchè abbia commesso il delitto contro lo Stato o il cittadino italiano, non può essere punito; invece nel mio contro progetto propongo che possa essere punito lo straniero in questo caso ancora che si tratti solo di delitto, purchè sia talmente grave che la pena applicata a questo

delitto sia nel numero delle pene restrittive della libertà personale.

Io conosco, o Signori, i documenti legislativi e dottrinali, che a prima giunta potrebbero parere favorevoli all'opinione ministeriale; questa condizione che lo straniero possa essere punito soltanto per i crimini, ammessa da parecchi autori e da parecchie legislazioni; ma io credo che questi argomenti non siano applicabili nelle condizioni nostre.

Prima di tutto dal complesso delle legislazioni e delle dottrine emesse in proposito sul diritto internazionale penale, io rilevo questo fenomeno: il diritto internazionale è in un continuo progresso. Due principii lottano già da secoli nella formazione del diritto internazionale: l'uno è il principio dell'assoluta indipendenza territoriale, dell'egoismo e della gelosia del territorio; l'altro principio è opposto a questo, è il riconoscimento di una specie di comunione di diritto universale, che lega tutte le nazioni e ne compone quasi una sola famiglia.

Ora, considerando bene le vicende o dirò meglio i progressi del diritto internazionale, che cosa vediamo? Vediamo che si principia dall'applicazione rigorosa delle gelosie territoriali; poi man mano si progredisce verso il principio contrario, che è quello di riconoscere che le nazioni, diverse sotto vari aspetti, vivono in una specie di comunione di diritto universale; e allora i precetti, le sanzioni del diritto internazionale, si vanno via via modificando.

Quindi lasciando stare le osservazioni che potrebbero confermare questa mia teoria desunte dal diritto internazionale civile, e passando immediatamente al penale, si vede che, se le legislazioni cominciano per dichiarare come principio assoluto la territorialità della legge penale, poco a poco vanno riconoscendo che la legge penale è anche personale sotto diversi aspetti, e che la nazione interessata può punire lo straniero, quantunque il delitto sia stato commesso in territorio straniero.

Nella numerazione di questi casi naturalmente vi è anche progresso: e se, lungo questo cammino troviamo parecchie legislazioni che per punire lo straniero per causa di reati commessi in estero territorio esigono che si tratti di crimine, vediamo pure finalmente persino assemblee legislative avere progredito in que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

sta parte, ed avere adottato questo principio: che lo straniero anche per delitti commessi in estero territorio possa esser punito da altra nazione, o a titolo di riparazione di una propria offesa, ovvero in ragione dell'ufficio che le incombe di proteggere i proprii cittadini, stati aggrediti e danneggiati dal reato straniero, quando cioè lo straniero, autore del delitto in estero territorio, entri in quello della nazione offesa in persona propria, o in persona de' suoi nazionali. Citerò in proposito il voto formale dato dall'Assemblea Legislativa Francese, credo nel 1852, che non passò in legge se non perchè l'Imperatore non sottopose il voto dell'Assemblea Legislativa all'approvazione del Senato. Dunque, poichè il progetto di cui abbiamo intrapreso la discussione risplende veramente di pregi inusitati e novi, e per esse si compie nel giure penale italiano un vero progresso, perchè non si accetterà nella parte concernente il diritto internazionale penale anche il progresso della dottrina e sono per dire il progresso della legislazione?

Ma soccorrono anche altre ragioni.

Il Regno d'Italia è il primo che abbia dato il nobile esempio di progresso nel diritto internazionale in quanto riguarda la legislazione civile. Ha progredito cioè, come lo fa fede il proemio del Codice civile, coll'applicazione dei principii internazionali che non si trovano in nessun'altra legislazione. Non intraprendo questa dimostrazione, me ne appello ai periti del diritto civile. Citerò questa sola disposizione della nostra legislazione civile, la quale comunica agli stranieri pieno e perfetto godimento di tutti i diritti civili.

Se ha progredito il diritto internazionale nella materia civile, se la legge italiana civile comunica agli stranieri un così segnalato beneficio da pareggiarli ai cittadini italiani in tutto e per tutto per ciò che riguarda i diritti civili, ma perchè non si vorrà nella legge penale procedere in corrispondenza alle stesse norme? Diciamo dunque a codesti stranieri, che sono divenuti per il godimento dei diritti civili veri cittadini italiani, che devono essere puniti secondo le leggi italiane, quando offendano lo Stato italiano od un cittadino italiano non solamente con crimine, ma si eziandio con delitti.

Io credo poi che col riprodurre le decisioni

di più antica dottrina l'autore del progetto che discutiamo non abbia posto mente alla mitigazione generale di tutte le pene che il progetto introduce; ne abbiamo udito testè un esempio di un crimine tale qualificato dalle leggi vigenti, che diventa delitto ed è punito come tale con pene correzionali.

In genere tutte le pene sono mitigate; questo è un pregio del progetto. Quanti reati secondo le legislazioni estere, secondo la stessa nostra legislazione finora vigente sono crimini, e dopo approvato il progetto diventeranno delitti! Ma se questo succede, perchè non modificare anche le regole del diritto internazionale penale? È spostata l'applicazione delle regole, se si mantiene la stessa formola.

Molti fatti che ora sono crimini, commessi dallo straniero contro un cittadino italiano, sarebbero puniti secondo le leggi del Regno, quando lo straniero metta il piede sul suolo italiano, e dopo approvato il presente Codice per questi reati lo straniero andrebbe impunito! Ma nondimeno al fondo dell'argomento, io domando: perchè si riteneva che non altrimenti che per causa di crimine lo straniero sia punibile? Perchè si diceva: non si deve punire uno straniero, se non per causa di commessi reati, i quali sieno condannati da tutte le legislazioni del mondo civile. Ora i reati universalmente puniti, sono quelli che ripugnano al diritto naturale, alla legge morale universale, ed allora sono crimini.

Dunque per esprimere questo concetto, che uno straniero che non ha commesso delitto sul territorio non deve essere ricercato per causa di reato di diritto, direi positivo, che non sono condannati dalla legge morale universale, per esprimere, ripeto, questo concetto si è detto: si richiede che si tratti di crimini.

Ma se questo può essere verosimile, secondo le antiche legislazioni severissime in fatto di penalità, cessa però di essere vero nel sistema del progetto che si discute.

Ripeto che sono le pene talmente mitigate che noi vediamo discendere nella categoria dei delitti molti reati che prima erano crimini e che sono certamente condannati e puniti da tutte le legislazioni del mondo civile.

Aggiungerò un'osservazione pratica. Uno straniero commette un delitto contro un citta-

dino italiano, un delitto grave, quantunque da noi, nel sistema del progetto da tradursi in legge, non sia punito che con pena correzionale; può entrare nel territorio dello Stato e lo Stato diventa un asilo per questo straniero; noi facciamo del territorio italiano un asilo per gli stranieri che hanno commesso un delitto contro un cittadino italiano all'estero.

Si offrirà l'estradizione, ma il Governo straniero non la accetterà sentendosi disinteressato nel fatto. Chi dunque punirà più lo straniero delinquente contro un nostro concittadino? Non deve lo Stato proteggere i nazionali? E sarebbe un mezzo di proteggerli offrire un asilo allo straniero che li offende o danneggia anche gravemente?

Conosco però le obiezioni che si possono fare a questa mia proposta; la prima è che è difficile procedere, ricercare le prove tanto a carico che a difesa, quando si tratta di fatti che ebbero luogo in territorio straniero; quindi si dice: quest'impresa non bisogna assumerla se non quando si tratta di fatti gravissimi.

Rispondo all'obiezione.

La difficoltà di constatare i fatti avvenuti all'estero, di raccogliere tutte le prove necessarie a condurre il procedimento ai fini della verità, esiste senza dubbio; ma a queste contingenze già provvidero le massime generalmente accettate dalle legislazioni penali internazionali. Si esclude il procedimento d'ufficio; si esige la querela della parte offesa, o del Governo interessato, il quale, accertatosi ove d'uopo, nelle vie diplomatiche del potersi pienamente appurare la verità, promuoverà istanza speciale; si richiede, ripeto, la querela, anche quando a termini del diritto comune si dovrebbe procedere di ufficio; ciò deve bastare, perchè chi porge querela o promuove istanza speciale, quando la legge la esige come preliminare necessario a mettere in moto l'azione pubblica, assume il carico della prova, e ne è responsabile. Ma se il diritto compete, perchè rinunciarvi in modo assoluto, solo perchè l'uso possa riuscire meno frequente? Altro è il principio, altra cosa è l'opportunità: il principio, il diritto nazionale vuol essere conservato e proclamato; l'opportunità di usarne, quando si è conservato il diritto, sarà apprezzata secondo le circostanze.

Un'altra obiezione, che a prima vista sem-

bra più grave di quella di cui dissi testè, si è che noi, nel formulare i principi del diritto internazionale, dobbiamo proporre quelle regole che possono diventar massime generali tra le nazioni.

Se noi stabiliamo che uno straniero possa essere arrestato presso noi e giudicato anche per delitti, noi dobbiamo sapere che i nostri concittadini andando all'estero, potranno pure essi venir ricercati; anche per ragione di semplici delitti.

E saremo noi contenti che i nostri concittadini, viaggiando all'estero, fossero esposti al pericolo di essere per cause leggere, sotto pretesto di delitti commessi in Italia contro quella nazione o contro un cittadino di quella nazione ricercati, arrestati e puniti? Non sarebbe con ciò troppo compromessa la sicurezza e la tranquillità dei nostri connazionali? Rispondo: l'obiezione dimentica un'altra massima generalmente accettata nella materia, di cui si tratta. La massima è, che nelle contingenze, di cui discorriamo, si debba offrire l'estradizione dello straniero al suo proprio Governo, invitandolo a procedere, salvo ad assolverlo od a condannarlo, e condannandolo a punirlo.

Sarebbe veramente offesa la sicurezza nostra ed altrui, se ci arrogassimo una giurisdizione assoluta, una giurisdizione primaria, cioè il diritto di arrestare e giudicare irremissibilmente uno straniero venuto qui, rinfacciandogli di avere commesso un delitto nella patria sua contro di noi.

Si capisce che la disposizione sarebbe pericolosa, e che noi dovremmo aspettarci la pariglia; ma per fare che la disposizione possa divenire una regola universale del diritto internazionale, ripeto che c'è una salvaguardia. La giurisdizione dello Stato nostro, riguardo ai fatti avvenuti in territorio estero non è principale, ma suppletiva.

Prima si offre di consegnare lo straniero al suo proprio governo, e si procede da noi allora soltanto che il governo straniero abbia creduto opportuno di rimetterlo a noi, oppure si sia rifiutato, ed abbia dimostrato che non è in questo caso disposto a secondare i principi della giustizia. Quindi a mio avviso non c'è obiezione plausibile contro questa mia proposta. La dottrina antica svanisce in faccia ai progressi naturali del diritto internazionale ed è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1875

anche già contraddetta da voti positivi di assemblee legislative. È inapplicabile la dottrina antica nel sistema di un progetto che mitiga in generale tutte le penalità per cui molti crimini discendono nella categoria dei delitti.

Siamo noi che abbiamo già dato l'esempio di un progresso nel diritto internazionale civile chiamando gli stranieri al pieno e perfetto godimento dei diritti civili al pari degli italiani; ed è logico che essi subiscano anche le disposizioni penali corrispondenti. Non dobbiamo ammettere che il territorio italiano sia un asilo inviolabile a favore degli stranieri che commettono delitti contro lo Stato e contro i cittadini italiani.

Non c'è difficoltà in quanto a procedere perchè la necessità della querela e di un'istanza speciale del governo offeso posta come condizione, allontana i casi in cui si volesse procedere senza le prove, e fa che siano più rari i casi di applicazione, od avvengono solo allora quando si ha buono in mano perchè il processo possa riuscire ai fini della verità.

Finalmente la proposta di cui ragiono, noi la possiamo accettare come massima universale anche contro i nostri concittadini, dal momento che non l'ammettiamo come assoluta, dal momento che non vogliamo una giurisdizione assoluta, ma soltanto suppletiva, ed esigiamo che uno Stato estero, avanti di procedere, offra l'estradizione e domandi giustizia dal governo stesso dello straniero che commise il delitto.

Quindi mi parrebbe che anche al titolo che ho detto, che il progetto che discutiamo non rifugge da nessuna novità ed è sollecito in ogni parte di compiere un progresso nel giure penale, mi pare, dico, che si possa accettare la mia proposta, come un progresso nel diritto internazionale penale.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questa proposta dell'onor. Pescatore.

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. La Commissione

non crede di aderire alla proposta dell'onorevole Pescatore, e ne dirò brevemente le ragioni...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perdoni; bisogna che l'onor. Pescatore svolga tutte le sue proposte.

L'onorevole Pescatore, mirando a mutare il sistema, in questa parte almeno, allargandolo ed entrando in una via di più lato progresso, ha giustamente domandato che sieno esaminati i diversi articoli congiuntamente.

Ora non intendo, come scostandosi da questo sistema, che mi pare logico e giuridico, intenda svolgere un articolo solo ed uno degli articoli posteriori, lasciando gli anteriori.

Io mi permetto di fargli osservare che noi così cadremo in un disordine, e perturberemo la discussione. Quindi lo pregherei di svolgere tutte le sue proposte.

Ora egli ha parlato dei delitti che commette uno straniero all'estero a danno dei nostri concittadini: gli rimane di svolgere l'altra parte che riguarda i delitti commessi da' nostri concittadini all'estero.

Venga dunque alle sue conclusioni, ed allora e Commissione e Ministero saranno in grado di apprezzare le sue proposte, le quali mi pare che non si possano trattare alla spicciolata e separatamente.

Senatore PESCATORE. Domando il rinvio della discussione a domani, perchè per annuire ai desiderii dell'onorevole Ministro, il mio discorso sarebbe un po' lungo; ma naturalmente ad ora così tarda non potrei nemmeno sperare che il Senato mi ascoltasse colla solita sua benevolenza. Domani, se il Senato aderisce alla mia domanda, io verrò esponendo, e tutto d'un fiato, le differenze esistenti fra il mio progetto e quello del Ministero.

PRESIDENTE. Allora la discussione è rinviata a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Omaggi* — *Congedo* — *Interpellanze del Senatore Poggi al Ministro dell'Istruzione Pubblica sul Decreto del 7 gennaio decorso relativo al riordinamento degli esami di licenza liceale* — *Risposta del Ministro* — *Osservazioni dei Senatori Menabrea, Amari prof., Pe- poli G. e Cianizzaro* — *Replica del Senatore Poggi e controreplica del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica, di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro dei Lavori Pubblici di 100 esemplari della *Relazione statistica sulla gestione dell'Amministrazione telegrafica del Regno nel 1873.*

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di 3 esemplari dei fascicoli dei mesi di giugno, luglio ed agosto 1873, della seconda serie del *Bollettino Industriale del Regno d'Italia.*

Il Senatore Cavalli conte Ferdinando di una sua *Memoria contenente cenni intorno a Giulio Alberoni.*

Il Senatore Salvagnoli-Marchetti domanda un congedo di un mese, per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Interpellanza del Senatore Poggi al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

per svolgere la sua interpellanza all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Senatore POGGI. Per chiarire bene la ragione e lo scopo della mia interpellanza, mi consenta il Senato, che io faccia una breve escursione storica. Nel 1867 fu discussa largamente in Senato una legge sull'istruzione secondaria. In questa discussione, presero parte gli uomini più competenti che allora sedevano in Senato, ed alcuni dei quali ora disgraziatamente sono morti, e furono trattati i vari argomenti che interessano l'istruzione secondaria, fra cui principalmente le materie dello studio ed anche le forme degli esami.

Depo otto giorni di una lunga ed ampia discussione, fu finalmente votata la legge medesima, la quale venne presentata successivamente alla Camera dei Deputati. Vi erano fra le altre modificazioni la riduzione degli studi un poco difforme da quelli odierni. Il greco si era ridotto ad un semplice studio degli elementi di lingua da farsi negli ultimi anni. Sul modo degli esami, varie raccomandazioni erano state fatte al Ministro per l'effetto che un Regolamento stabilisse la separazione nell'atto di andare all'Università, delle materie che più interessavano la carriera dell'alunno da quelle che meno lo interessavano. Insomma la legge migliorava di assai la condizione dei giovani studenti, ma per una di quelle fatalità che frequentemente gravano il Senato e i suoi lavori, è ac-

caduto di questa legge che essa è rimasta ferma da sette ad otto anni alla Camera dei Deputati; la discussione non fu portata più oltre, non fu presentata neppure la Relazione, e sento oggi che nella scorsa settimana l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ha presentato un progetto di legge sul riordinamento degli studi secondari, che non ho potuto vedere, ma che dubito fortemente non rappresenti e non risponda a quello votato dal Senato.

È questa una disgrazia perchè sembra che i progetti più importanti e più gravi che vengono elaborati dal Senato, non sia possibile di portarli alla discussione e votazione dell'altro Corpo parlamentare, e che tutte le nostre opere debbano morire qui.

Noi abbiamo la legge del notariato la quale dorme da otto anni; abbiamo avuto la legge sugli Istituti di educazione ed istruzione femminile, ed ancora questa, discussa e votata nel 1867, è rimasta opera morta. Nel 1872 fu discusso il progetto di legge sull'unica Cassazione, e anche questa non ha avuto sorte migliore delle altre.

Vi è finalmente il Codice sanitario, che fu discusso sapientemente nel 1873, e del quale era Relatore uno degli egregi nostri colleghi sventuratamente venuto a morte or son pochi giorni.

Questo progetto fu pure dal Senato largamente discusso e finalmente approvato.

Or bene, egli è accaduto per una di quelle fatalità che non so spiegare, che nel progetto del Codice penale presentato successivamente si contengono nel libro secondo delle disposizioni relative alle materie medesime che furono deliberate e votate nel Codice sanitario, le quali sono, non dirò essenzialmente contraddittorie, questo no, ma diverse assai da quelle che formano parte del Codice sanitario, comunque riguardino la stessa materia.

E la Commissione del Codice non avendo presenti quelle disposizioni, non ha pensato a metterle in armonia col Codice sanitario.

Fatta questa escursione storica, la quale mostra sventuratamente come ciò che si discute qui in Senato non abbia quel corso regolare che sarebbe desiderabile che avesse, io vengo a render conto dei motivi che possono aver dato luogo al provvedimento sul quale intendo di richiamare l'attenzione del Senato.

Nel 1866 era stata nominata una Giunta superiore che faceva parte del Consiglio di pubblica istruzione, la quale era incaricata di esaminare tutte le tesi scritte, che erano state trattate e risolte dagli aspiranti agli esami di licenza liceale. Fu cosa grave questo provvedimento, e come era facile a prevedersi dopo pochi anni si vide che i giovani in gran parte non potevano sostenere l'esame con successo, e che più della metà, anzi direi due terzi dei giovani, nell'occasione dell'esame medesimo, comunque avessero sostenuto con successo, gli esami di passaggio, dovettero soccombere alla prova.

Allora vi furono dei lamenti nel seno del Senato e nell'occasione della discussione del bilancio sull'istruzione pubblica, fu fatto avvertito il Ministro che reggeva allora quel portafoglio dell'inconvenienza del sistema e dei gravi danni che ne venivano alla gioventù ed agli studi, per le eccessive esigenze degli esami di licenza liceale, i cui risultamenti erano sottoposti ad una Giunta la quale non conosceva i giovani nei loro precedenti e non era in grado perciò di emettere un giudizio relativo non assoluto. E il Ministro di quel tempo prendendo in considerazione i lamenti fatti al Senato, cretè bene di non rinnovare nel 1869 il periodo di vita assegnato a quella Giunta, e ne sostituì un'altra. Ma fatto è che le cose non migliorarono, vennero altri provvedimenti, venne fuori se non erro, un Regolamento nel 1870, vi fu finalmente un Regolamento rigorosissimo del 1872, il quale aggravava di molto la condizione degli studenti specialmente per quelli dell'ultimo anno.

Allora che ne seguì? L'inconveniente della caduta di moltissimi giovani che prendevano gli esami di licenza liceale, caduta che disturbava la pace delle famiglie, fece nascere il desiderio in molti, di pensare a studiar a fondo l'argomento della istruzione pubblica. E in questo Consesso l'onorevole Senatore Menabrea fece, nel tempo di una discussione sulla legge universitaria, una proposta di una larghissima inchiesta.

L'onorevole Senatore Menabrea, con quelle vedute così larghe e vaste che lo distinguono, voleva che si facesse un'inchiesta parlamentare, tanto sull'istruzione primaria, quanto sull'istruzione secondaria, come sulla tecnica,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

e da ultimo anche sulla universitaria. Egli lamentava in quell'occasione le gravi anomalie degli studi secondari; dimostrava come l'agglomerazione delle materie di studio negli ultimi anni fossero gravose ai giovani, e li ponessero quasi nella impossibilità di adempiere al loro dovere; dimostrava pure i risultati infelici dei Regolamenti che si erano fino allora osservati, e come portassero alla conseguenza di veder chiusa la carriera a dei giovani, i quali a 19 anni non erano in grado di prenderne un'altra. E comunque il Senato non avesse allora il tempo di discutere la preposta dell'onorevole Menabrea, fatto è che, nominato Ministro dell'Istruzione Pubblica, l'onorevole Scialoja, credette di fare sua la domanda d'inchiesta, ma invece di comprendere ed abbracciare tutti quanti i rami della pubblica istruzione, la ridusse alla semplice istruzione secondaria, emanando un Decreto nel 29 settembre 1872, col quale ordinava l'inchiesta medesima sopra certe basi e certe condizioni; e fra le altre condizioni aveva questa, all'articolo 5 « Gli atti dell'inchiesta saranno pubblicati nei modi e nelle forme che dalla Commissione verranno stabilite; » e nell'articolo 6 poi si dichiarava: che *durante il corso dell'inchiesta*, quando per esso fosse posto in luce il bisogno di prendere qualche utile provvedimento, il Ministero sentirà l'avviso del Consiglio superiore sul merito di esso e sull'opportunità di farlo *senza pregiudicare il risultato finale dell'inchiesta*. Onde i cittadini erano nella ferma fiducia, che prima di prendere provvedimenti i quali cambiassero lo stato delle cose, e segnatamente lo cambiassero in peggio, si dovessero conoscere i risultati dell'inchiesta medesima, e quindi le ragioni per le quali si procedesse al cambiamento.

Ma questi risultamenti non ci sono ancora noti, perchè non fu pubblicata una relazione generale dell'inchiesta; ma ritenga il Senato, che la causa motrice di codesta inchiesta fu quella indicata dall'onorevole Menabrea nella sua proposta, quella cui alludevano le precedenti discussioni, state fatte in Senato nel 1869, quella insomma riflettente le lagnanze relative al soverchio numero delle materie ed agli esami esposti in occasione delle discussioni allora fatte.

Ora, è avvenuto che nel 1874, mentre era vacante il Ministero dell'Istruzione Pubblica, chi reggeva quel portafoglio emanò provvisoriamente un primo decreto, che è quello del 1 settembre 1874; nel quale si fa cenno di una relazione parziale, ma privata, stata fatta dalla Commissione d'inchiesta, e si tracciano delle norme relative alle licenze ginnasiali, e quanto agli studi liceali si dice che gl'insegnamenti di storia, di geografia, di lettere italiane e di matematiche, avranno luogo in tutti i tre corsi liceali. Imperocchè in addietro l'insegnamento di queste discipline cessava al terzo anno, per dare maggior tempo agli altri studi. Con questa disposizione si obbligarono i giovani a ritornare su quelle materie anche nel terzo anno, e quindi essi ebbero dieci insegnamenti.

Nè questo sarebbe stato, per se stesso, un danno se le riforme che si dovevano fare nell'esame di licenza liceale, avessero seguita una certa via, anzichè per quella indicata dal decreto 7 gennaio ultimo.

Ma il decreto sul quale ho chiesto di fare la interpellanza, invece di migliorare la condizione degli esami di licenza liceale, ha aggravato di troppo la sorte dei giovani che sono nei licei, e ha dato nel tempo stesso forza esecutiva alle sue disposizioni a mezzo dell'anno in corso, senza differirla ad un tempo in cui quelli che volessero intraprendere gli studi liceali, potessero esaminare se a quelle condizioni convenisse loro iscriversi al liceo.

Ecco quali sono i mutamenti arrecati dal decreto in discorso e che a parer mio, e credo anche a parere del Senato, aggravano molto la condizione degli esami.

Il primo cambiamento sta in questo:

Pei regolamenti precedenti conformi allo spirito della legge o almeno non contrari ad essa, un giovane il quale cadeva sopra una, due o sopra tutte le materie degli esami di licenza liceale che si tenevano nel luglio, poteva riprendere l'esame su tutte le materie nelle quali era caduto nella sessione di ottobre in cui si dava l'esame di riparazione; codesto esame, ritenga il Senato, era cosa equa e direi quasi di diritto naturale, e si estendeva per tutte le materie nelle quali i giovani non erano passati. Cosa ha fatto il decreto del 7 gennaio?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

Prima di tutto ha stabilito che un giovine il quale non dà buona prova nell'italiano, perde irremissibilmente l'anno, non potendosi più ripresentare all'esame di ottobre, e deve fare un altro anno di studio.

E questo è il primo aggravio. In secondo luogo si dispone che, se in due delle quattro materie che debbono formare argomento dell'esame nei licei nel luglio, cioè delle matematiche, della letteratura greca, della letteratura latina, il giovane soccombe, egli non può ammettersi alla riparazione dell'ottobre.

Altra innovazione.

In ottobre è riservato l'esame delle prove orali per la storia, per la geografia, per la fisica, per la chimica, per la storia naturale e per la filosofia. Or bene, il giovane che soccombe in una o due di queste materie, non ha più speranza di riparazione; egli deve irrimediabilmente fare un altro anno di liceo; quindi il Senato intende come per questi mutamenti che vengono da due degli articoli del nuovo decreto, la condizione dei giovani che devono prendere la licenza liceale, è aggravata immensamente.

Ma non basta. Per le discipline precedenti, e per la consuetudine, che dirò consuetudine umana (mi si permetta questa parola), un giovine che soccombeva nell'esame di licenza liceale, poteva ripresentarsi l'anno successivo; se nell'anno successivo pure per disgrazia non riusciva, egli poteva ripresentarsi all'esame il 3° il 4° ed anche il 5° anno per ritentare l'esperimento. Ora il Decreto dice che non è più permesso ad un giovine d'isciversi per l'esame di licenza liceale se non una seconda volta, per cui, se nel secondo esame non riesce, gli è chiusa assolutamente la porta del liceo e quindi dell'università.

A me pare che questa innovazione non sia neppure in armonia colla legge, la quale non vietando ai giovani di ripresentarsi negli anni successivi, per logica conseguenza lo permette; e così è stata intesa finora; quindi dubito che con un decreto non si possa togliere agli studenti codesta facoltà.

E due.

L'altra innovazione si è che i giovani avevano prima facoltà di presentarsi all'esame di licenza liceale in qualunque liceo della provincia; ora, col decreto in discorso anche que-

sta facoltà è tolta, ed i giovani dovranno sostenere l'esame solo nel luogo ove hanno fatto gli studi senza poter più recarsi altrove.

Queste sono le tre gravi innovazioni che cambiano lo stato delle cose, mentre i giovani si avvicinano al giorno della solenne prova.

Vi sarebbe pure un'altra disposizione che riguarda la divisione degli esami in due periodi, una al luglio e l'altra all'ottobre, ma su questo non intendo di trattenermi molto.

Per l'esame di luglio sono determinate le discipline che devono formarne il soggetto, come sono determinate le altre che devono far parte dell'esame di ottobre, e se non vi fossero gli inconvenienti dei quali ho parlato, forse la cosa potrebbe passare; ma invece, per le disposizioni discorse, a me pare che gli inconvenienti sieno maggiori dei vantaggi. Ed infatti, i giovani che hanno faticato lungo l'anno scolastico tenendo dietro a dieci distinte lezioni di dieci disparate materie, come letterature, storia, matematica, filosofia, fisica, quando giunge il giorno dell'esame non vedono l'ora di sostenerlo nella speranza di riescire in tutte le materie, od almeno di vedersi rimandati all'ottobre in quell'una o due in cui non facessero buona prova, mentre invece colla nuova disposizione in luglio non possono prender l'esame che su d'una metà sola delle materie, dovendo riserbare l'esame sull'altra metà in ottobre, e precisamente quand'è loro venuto meno l'aiuto dei professori, vale a dire dopo il periodo delle vacanze.

Ora questo provvedimento, che nella veduta di chi lo ideò, dovrebbe migliorare le sorti degli esaminandi, a parer mio non raggiunge lo scopo e non agevola niente.

L'onorevole Ministro ha stabilito che per i giovani, i quali fallissero nelle matematiche, potesse servir di compenso il buon esito dell'esame di greco, e viceversa; ma cotale disposizione non mi persuade gran che, giacché per esempio, nelle discipline mediche e nelle legali non sono di gran giovamento nè le lettere greche, nè le matematiche.

Io ammetterei una certa affinità tra l'esame sul greco e quello sul latino o sull'italiano, e comprenderei così la compensazione che vorrebbe farsi tra l'una disciplina e l'altra ma tra le matematiche e il greco non vi è affinità nessuna, quindi non intendo come con questa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

disposizione si venga a soccorrere il giovane. Accade il più delle volte che chi non ha attitudine al greco non l'abbia neppure per le matematiche; onde sarà difficile che un giovane risenta giovamento dalla concessa compensazione tra le due discipline.

Esposte le innovazioni fatte col decreto in discorso, ecco le riflessioni che mi vengono alla mente. È egli possibile sperare che i giovani che si presentano agli esami rispondano perfettamente o almeno in modo più che plausibile nella composizione sull'italiano, da dire che l'innovazione di non esser più ammesso alla riprova nell'ottobre non sia per riuscirgli fatale?

Quanto a me confesso schiettamente che dipende dal punto da cui si parte.

Se l'esame lo dovesse dare il professore medesimo che ha insegnato ai giovani e che conosce a fondo la loro vita scolastica, la cosa sarebbe poco grave. Ma i temi vengono dati da altri, e il professore è legato dal tema che gli vien mandato dall'alto, e le più volte non potrà resistere alle ingiunzioni che gli vengono date e si crederà tenuto a negare il voto nell'esame d'italiano a quei giovani che nella scuola eran ben riusciti. Se con questa innovazione ci contentassimo di poco, non vi sarebbe gran male, ma per lo più è da credere che la Commissione lontana spedisca temi di grave importanza da supporre che il giovane già valente nell'italiano sappia scrivere bene, sappia fare un bel componimento. Non è quella l'età in cui si possa sperar questo. Si può esigere al più che il giovane sappia scrivere correttamente, ma che esponga idee e pensieri suoi e si manifesti scrittore, ciò è impossibile.

È per le riparazioni non più concesse per la caduta in più di due materie nel luglio, e per quelle dell'ottobre, domando io, la innovazione non porta irreparabilmente la perdita dell'anno per il giovane nella maggior parte dei casi?

È questo dunque un grave danno, il quale non può essere riparato con un anno successivo di studi, perchè la carriera è abbastanza lunga, e l'età dei giovani che stanno nei licei è già avanzata di troppo.

Quanto all'altra disposizione che riguarda il luogo in cui si devono prendere gli esami, ecco ciò che osservo. Se si tratta specialmente di alunni, i quali appartengono ad istituti privati o municipali non paraggiati ai gover-

nativi, molte volte vi è la convenienza per gli alunni di andare altrove: vi possono essere ragioni plausibili per ciò; anche dei desiderii loro da soddisfarsi per ragioni private senza offesa di alcuno: per cui, quando un giovane non ha fatto gli studi nel liceo nel quale si danno gli esami, non vedo ragione, come possa essere astretto a prendere l'esame nel liceo del luogo, in cui ha il domicilio piuttosto che altrove.

Io non vedrei il pericolo che in un solo caso; quando veramente si trattasse di scolari che hanno fatto i loro studi nel liceo governativo e che amassero di sottrarsi da quello per prendere altrove l'esame. Allora capisco; il giovane che ha la coscienza di non aver fatto il suo dovere, e di aver mancato verso il Professore col non attendere all'adempimento dei suoi doveri, deve desiderare di non averlo per esaminatore, e di tentare la sorte altrove.

Ma per gli alunni che non hanno fatto gli studi lì, qual pericolo ne viene all'istruzione se piacesse loro di recarsi in altro liceo della provincia? Io in verità non vedo una ragione plausibile. Di chi si diffida? Anche negli altri luoghi della provincia vi è un Commissario Regio; e perciò non vedo come debba farsi questa inibizione a tal sorta di studenti.

Quanto alla perdita irreparabile della carriera, dopo una seconda caduta nell'esame, non vedo come possa giustificarsi, perchè la legge come avvertiva poc'anzi, tace, e tacendo consente ed approva ciò che si è fatto da per tutto e per le consuetudini anteriori al 1859, e per le posteriori; volendo quindi derogare ad un tal sistema, non basterebbe, a mio avviso, un decreto del potere esecutivo, ma occorrerebbe un provvedimento legislativo.

Io faccio presente al Senato che queste disposizioni hanno turbato molto, appena furono conosciute, gli animi, non solo degli alunni, ma si dei padri di famiglia e ne nacque subito un grave malumore, perchè si senti che dove l'esecuzione immediata di questa disposizione avesse luogo, era forse in pericolo la sorte di quei giovani che per le accrescite materie di studio, in virtù del decreto del settembre scorso, eran costretti a passare, senza aver tempo sufficiente a maturare gli studi ed a prepararsi convenientemente all'esame. Onde gli alunni si sono spaventati ed i genitori loro han temuto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

che con le nuove riforme si volesse chiuder le porte alla carriera universitaria a chi stava ormai per entrarvi.

E qui ripeterò le parole dette nel 1869 da uno dei nostri egregi colleghi, fatalmente mancato da varii anni, cioè dal Senatore Cittadella Vigodarzere.

Egli diceva d'accordo con me « per otto anni e dopo otto esami in ciascuno dei quali fu detto a ciascuno dei giovani, vai avanti, ti mostri abile agli studi superiori, all'ultimo gli si dice non si va » e ciò quando non è possibile più darsi agli studi tecnici, non alle arti, nè ad un mestiere qualunque.

Abbastanza gravi sono le condizioni dei padri di famiglia, ed il Senato nel quale siedono molti padri di famiglia deve comprenderlo; perchè oltre ai gravami comuni che hanno tutti i cittadini cui devono ottemperare come cittadini, hanno le tasse scolastiche, le difficoltà ogni giorno crescenti per l'educazione e l'istruzione dei figli, mentre le più volte essi hanno la coscienza che se i figli non riescono, ciò dipende le più volte dalle soverchie esigenze dei programmi, dall'agglomerazione di studi disparati fra loro, non che dai vicoli eccessivi apposti agli esami.

Io non so davvero come si possa un momento dubitare come la pace e l'economia domestica delle famiglie e con esse la tranquillità della società, non venga in tal modo a soffrirne.

Ho ricevuto in questi giorni una specie di petizione di padri di famiglia i quali si raccomandano perchè il Senato provveda almeno affinché le disposizioni nuove, non abbiano corso per i giovani già ammessi al liceo, e massime per quelli che giunti al momento in cui stavano per raccogliere il frutto de' loro studi discretamente fatti, temono di vedersi chiusa la porta dell'università e di sentirsi dire: per voi non c'è più avvenire.

Le difficoltà pel collocamento de' giovani sono cresciute a dismisura. Così, per il notariato non è dato loro dedicarsi a tale professione, perchè comunque non siano richiesti gli studi universitari, è però richiesta la licenza liceale, ed è pure richiesta per attendere agli studi del procuratore.

Anco ai farmacisti si è imposto l'obbligo della licenza liceale, che è pur richiesta per la carriera degli impieghi. Ora, che cosa de-

vono fare i padri di famiglia che si trovano con figli a cui, dopo tanti anni di fatica, non è concesso di terminare i loro studi e trovano innanzi a loro chiusa la via ad ogni professione? Questi giovani si daranno alla disperazione, e le più volte non saranno moralmente imputabili se non sono riusciti.

I primi a fare testimonianza per loro saranno i padri di famiglia, che sono le autorità più rispettabili e più credibili, ed ai quali la società non avrà nulla da opporre, allorchè ponendosi la mano sulla coscienza essi diranno: i nostri figli hanno fatto sufficientemente quello che il dover loro richiedeva; se non sono riusciti, la colpa non è loro, ma del soverchio peso che si è posto sulle spalle di chi non era in forze per sostenerlo.

Debbo dire altresì, che la notizia di queste riforme che si volevano introdurre era corsa qualche tempo prima del decreto emanato il 7 gennaio, e con qualche particolarità la riferivano i giornali; l'impressione che fece fu eguale a quella sopravvenuta di poi; produsse cioè un panico universale, almeno nel mio paese; e siccome io ebbi come padre di famiglia una piccola parte nell'inchiesta dell'istruzione secondaria, così credetti mio dovere di scrivere una lettera al Segretario Generale del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per esporgli gli inconvenienti delle vociferate novità con preghiera di mostrarla al Ministro allora assente, ma questa lettera, devo supporre si sia smarrita, giacchè non n'ebbi mai alcuna risposta.

La lettera era del 3 gennaio, e il Decreto del 7.

Termino col pregare il Senato a considerare che provvedimenti di questa sorta, i quali recano innovazioni così pregiudizievoli, pareva non si dovessero prendere finchè non si conoscessero i risultati dell'inchiesta, e il Decreto Reale del 29 settembre 1872, disponeva che questi risultati dovessero essere pubblicati, e prescriveva pure che, soltanto durante il corso dell'inchiesta, si potessero emanare provvisioni suggerite da essa a condizione di non pregiudicare i risultamenti dell'inchiesta medesima. Ora il corso dell'inchiesta al 7 di gennaio era da più di un anno chiuso e terminato; e i provvedimenti di cui ho parlato, pare a me che pregiudichino irrimediabilmente i risultati dell'in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

chiesta: quindi io sarei a pregare il Senato e così pure l'onorevole Ministro, dal quale spero una benigna risposta, perchè le disposizioni del Decreto 7 gennaio fossero rinviate ad altro tempo, vale a dire a quando si conosceranno, mediante la pubblicazione dei documenti, i veri risultamenti dell'inchiesta.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, prego l'onorevole Senatore Poggi di voler formulare in iscritto la sua proposta e mandarla al banco della Presidenza.

La parola è all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sarà facile spero la risposta all'onorevole Senatore Poggi, dacchè egli sia partito dal concetto che col decreto sul quale verteva la sua interpellanza si fosse voluto aumentare o diminuire le difficoltà nell'esame di licenza liceale; ora con quel decreto non si volle nè aumentare nè diminuire questa difficoltà.

L'onorevole Senatore Poggi ha più volte detto che la difficoltà nasce dalla molteplicità delle materie sulle quali cade l'esame, ma questa molteplicità è voluta dalla legge, è voluta soprattutto dalle interpretazioni che ad essa legge si diedero fin dal giorno in cui fu pubblicata.

Il decreto del 7 gennaio di quest'anno non volle adunque nè scemare nè aumentare le materie sulle quali cadeva l'esame; volle ordinarle altrimenti, e lo fece soltanto per diminuire lo sforzo mentale dei giovani e la fatica metodica immediata, raccolta e raggruppata che a me parve il solo sostanziale difetto nell'esame di licenza liceale.

Prima però di dimostrare quello che io dico, essere, cioè, fine di questo decreto lo alleggerire questo sforzo, incomincerò dal rispondere all'onorevole Senatore Poggi che egli ha messo non giusta censura al Ministro d'Istruzione Pubblica, rimproverandolo di essersi fatto altrimenti da quello che il Senato aveva creduto si dovesse fare dietro i risultamenti dell'inchiesta. Egli stesso lesse, se non isbaglio, alcune parti del decreto che ordinava l'inchiesta, nella quale è detto che la Commissione inquirente avrebbe suggerito le riforme che le fossero parse più convenienti, e col parere del Consiglio superiore d'Istruzione Pubblica esse

sarebbersi poi attuate per decreto reale potendo, o altrimenti per legge. Ebbene il decreto dell'onorevole Ministro dell'Interno, non fu pubblicato se non dopo udito il Consiglio superiore, come appunto voleva il decreto che ordinava l'inchiesta. Ed io stesso nel pubblicare il decreto che riformò in parte l'ordinamento dell'esame di licenza liceale, interrogai il Consiglio, il quale è dalla legge deputato a consigliare il Ministro in simili materie.

D'altra parte io non credo che di quanti decreti furono fatti in questa materia, nè l'ultimo, nè il mio abbiano punto aumentate le difficoltà degli esami come erano per la legge del 1859, ma li abbiano invece temperati; e quello di riparazione del quale l'onorevole Senatore Poggi ha lamentato quasi diminuita l'efficacia, fu introdotto man mano nei decreti che si succedettero. La riparazione era tutta quanta una indulgenza del Potere Esecutivo, giacchè la legge del 1859 non la vuole, e la legge del 1859 di per se sola, non prescrive altro che questo, che ove, il giovane che fallisce alla fine dell'anno accademico, debba rifare tutto quanto l'esame alla fine dell'anno posteriore.

Ond'è che il Potere Esecutivo è del tutto libero di negare qualsiasi riparazione a danno del giovane che fallisce l'esame.

Veniamo al decreto.

Dove è che esso sia diverso dagli anteriori? A me non pare che l'onorevole Senatore Poggi l'abbia determinato con sufficiente precisione.

Esaminando prima l'iscrizione del giovane che dev'essere esaminato, questo decreto vuole che l'esame si faccia nel liceo che è sede di esami, nella città dove l'esaminando ebbe domicilio durante l'ultimo anno scolastico.

Spetterà al regolamento che dovrà naturalmente accompagnare il decreto, il determinare se in alcuni casi si possa permettere ai giovani di iscriversi ad altro liceo che non sia quello dove fecero il corso di studi.

E la prescrizione dello iscriversi in questo e non in altro liceo, era del decreto anteriore; ed è assai ragionevole; poichè si è visto per molti anni, e si vede ancora oggi in Italia, giovani i quali vanno in cerca di un liceo ove sperano di trovare indulgenza, e colà si affollano corrompendo se medesimi, e corrompendo gli esaminatori, se non per corruzione mate-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

riale, per corruzione morale, con indulgenze indebite, dannose e riprovevoli.

E veda, l'onorevole Senatore, quanto il decreto 7 gennaio ha migliorato la condizione dei giovani rispetto agli esami! Nei decreti anteriori non era ben determinato che il giovane potesse giovare davanti all'esaminatore dei titoli relativi agli anni di corso anteriori; invece in questo decreto è stabilito che il giovane che vuole essere iscritto presenterà non solo l'attestato di licenza ginnasiade ottenuto tre anni prima, ma anche quelli di promozione dal primo al secondo anno, e dal secondo al terzo nel liceo. Questa prescrizione si collega all'altra emanata dal mio predecessore.

È evidente che non si può tener conto di altri attestati di promozione che non sieno ottenuti in istituti pubblici, perchè ad attestati di fonte privata non potrebbesi dare alcun valore.

E perchè sono chiesti questi attestati di parecchi anni? Appunto affinchè l'esaminatore possa corroborare il giudizio finale, non solo coll'esito della prova presente dell'esame, ma con quello degli anni anteriori.

Anche questo è un miglioramento, non delle condizioni del giovane, ma del criterio dell'esaminatore, che si forma più compito che non fosse prima.

È certo che questo miglioramento di criterio non succede che rispetto agli alunni degli istituti pubblici, e rispetto a quelli degli istituti privati che abbiano subito esame in istituti pubblici nell'anno anteriore; ma non è possibile di produrre lo stesso beneficio agli alunni degli istituti privati che non abbiano fatto quest'esame. D'altra parte, anche per questi si provvede nello stesso decreto con equità, disponendo che i direttori degli istituti privati possono esser presenti all'esame, e dare le disposizioni opportune; onde con questo Decreto si è provveduto sopra tutto a ciò che pareva essenziale a tutti, cioè che il giudizio sul giovane non dipendesse solo da più o meno felice riuscita in quell'esame, ma che nel giudizio di esso potesse aver forza ed efficacia tutta quanta la vita scolastica del giovane stesso.

Ora andiamo innanzi.

La principale riforma introdotta in questo decreto, è che l'esame che prima si faceva

tutto nel luglio o tutto nell'ottobre, può oggi farsi dal giovane metà nel luglio e metà nell'ottobre; non ci corre altra differenza. Rispetto alla sessione di ottobre si fa oggi a beneficio tutto dello studente: prima che avesse fatto l'esame in ottobre non poteva rifarlo più, e nel corso dell'anno per nessuna delle materie nelle quali fosse caduto, giacchè è impossibile di aprire un'altra sessione dopo. Ora succede il medesimo, ma succede solo per le materie nelle quali egli si è presentato; e giustamente, se egli non è sicuro di sé, se egli vuole provare il beneficio della riparazione in ottobre per le materie per le quali avrebbe potuto ripetere l'esame, il decreto non lo forza a fare questo esame in ottobre, egli può farlo in luglio e solo in quelle materie sulle quali aveva facoltà di farlo.

Ma davvero era un assurdo il credere che un giovane che in luglio fosse rimandato in quasi tutte le materie, potesse veramente subire un buon esame in ottobre; è evidente che sovente in questi esami detti di riparazione, si strappava l'approvazione dalla bontà degli esaminatori, giacchè non è possibile che in così breve spazio di tempo si possa fare uno studio tale da supplire veramente a quanto non si è fatto durante tutto l'anno scolastico. Per evitare questi inconvenienti si è disposto che il giovane non si potrà ripresentare all'esame in ottobre, se nell'esame di luglio viene riprovato in più di due materie; e non è poco. Anzi è troppo: giacchè unanimamente non è possibile che chi fallisce in quattro materie possa col buon successo riprender l'esame poco tempo dopo. Ora il giovane è libero di dividere il suo esame in due sessioni. Vi è la sessione di luglio nella quale gli esami si verseranno sull'italiano, sul latino, sul greco e sulla matematica; nell'ottobre l'esame cade sulla storia, sulla filosofia, sulla fisica e sulla chimica. Si formano così due gruppi distinti. Nel primo la prova è in iscritto ed orale; nel secondo soltanto orale.

Badate poi che vi è un'attenuazione alla fatica del giovane, in quanto le quattro materie sulle quali cadeva la prova scritta, in prima erano scelte dalla Commissione esaminatrice; mentre ora sono determinate dal Regolamento; onde il giovane sa subito su quali materie dovrà dar l'esame scritto, e su quali l'orale, mentre prima era incerto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

Anche qui dunque, ripeto, vi è un'attenuazione in favore del giovane, poichè egli sa che sarà uniformemente esaminato per iscritto sulle tre letterature e sulle matematiche, sulle quali dovrà concentrare per luglio il suo sforzo come sulle materie principali, non avendo le altre materie dell'insegnamento se non l'ufficio di compiere l'informazione della sua mente.

Se dunque il giovane vuol seguire, ed è per altro padrone di non farlo, questa naturale divisione delle materie nelle due sessioni del luglio e dell'ottobre, egli ha davanti a sé tre mesi di più di studio rispetto alle materie sulle quali darà in ottobre la prova orale, onde gli verrà vantaggio morale certissimo.

L'onorevole Senatore Poggi si è molto preoccupato dell'agitazione che potrà turbare l'animo del giovane in quei tre mesi di vacanza; ma io penso che ad un giovane, il quale lungo il corso scolastico abbia con diligenza frequentato la scuola, abbia con amore atteso alle lezioni dei maestri, insomma abbia studiato sul serio, basterà nelle vacanze aprire qualche libro, ripassare qualcuna delle cose imparate lungo l'anno per presentarsi sicuro in ottobre al suo esame, il quale come ho detto, sarà semplicemente orale sulla storia, filosofia fisica e scienze naturali.

Adunque questo rinvio di alcune materie in ottobre non solo, per dire così, allunga l'anno di studio al giovane, ma l'allunga, dandogli facoltà di attendere a quelle sole discipline del corso liceale alle quali può più facilmente attendere da se medesimo, se naturalmente a scuola ha ascoltato bene il maestro.

Perciò anche qui c'è un'agevolazione pel giovane che studia; quelli che non studiano non mi stanno punto a cuore.

Ora vi è un'altra cosa che l'onor. Poggi dice, di non aver inteso, cioè, la commutazione tra il greco e le matematiche.

Dice di non aver inteso, e a mio avviso egli non ha neppure avvertite bene le disposizioni del decreto. Il decreto non dice che il giovane che abbia fallito nel greco e abbia trovato un compenso nelle matematiche, debba poi fare esame di greco per essere ammesso nell'università o viceversa. Il decreto dice che il giovane che fallisce nel greco può iscriversi, se però ha fatto un buonissimo esame in matematica, alle facoltà di scienze fisiche e matematiche, se vuole

andare alla scuola d'applicazione degli ingegneri e non avrà perciò più bisogno del greco. D'altra parte il giovane che ha fallito in matematiche, ma è passato assai bene nel greco, può iscriversi alle facoltà di diritto e medicina, e non ha più bisogno di far l'esame di matematica.

Dice inoltre il decreto che quelli che vogliono iscriversi nelle facoltà di scienze o nella facoltà di lettere e vogliono ottenere la laurea per diventare poi maestri in un liceo, debbono prendere di nuovo, quando che sia, durante il corso l'esame in quella delle materie in cui sono falliti.

Ed è chiaro il perchè. Che cosa vuol dire insegnamento liceale, che cosa, questo esame di licenza contro cui si grida tanto? Vuol dire che vi è un complesso d'insegnamenti e di discipline, bene o male scelte, che qui non è questione da decidersi, un complesso, dico, di discipline, inteso a portare a maturità l'animo e la mente del giovine.

Come vorreste che quegli che dev'essere maestro in un istituto cosiffatto, qual'è il liceo, non abbia in se medesimo completo, o almeno portato sino al punto che deve giungere chi seguirà il suo corso, quel complesso d'insegnamenti che quell'istituto ha per fine d'introdurre nell'animo e nella mente del giovine?

Ora, in questo compenso tra il greco e la matematica vi è un'altra grandissima e ragionevole attenuazione. Quegli il quale fosse fallito nel greco, avrebbe dovuto aspettare l'altro anno a riparare, ancorchè si fosse molto segnalato in matematica. Invece d'ora innanzi potrà iscriversi alla facoltà di scienze fisiche, e naturali, se vuole andare alla scuola di applicazione degli ingegneri. Quegli per contro, che fallisce in matematiche può iscriversi in medicina e in diritto, e questa non è piccola riforma della quale dirò più in là il significato all'onorevole Senatore Poggi.

C'è una prescrizione che può parer dura in questo decreto, io lo confesso; ed è quella che vuole che chi fallisce nell'italiano debba esser rinviato all'altr'anno, e non ha riparazione in ottobre dell'anno stesso. Ebbene, io credo che i Senatori che avessero avuto la pazienza o la sventura di leggere le composizioni italiane che son fatte da molti de' candidati alla licenza, si sarebbero persuasi della necessità di far sen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

tire più altamente che non siasi fatto fin qui, la cura grandissima che studenti e professori debbono mettere nell'insegnamento della lingua nostra; e se si domanda un altro anno a questi giovani, non è senza una grande ragione.

Il componimento d'italiano non è solamente una prova di sapere la lingua; è la sola prova colla quale il giovane dà indizio, dà argomento della originalità della sua mente, o almeno di quella compostezza, se posso così dire, che l'insegnamento liceale è riuscito ad infondere nello spirito di lui. Non è solamente la prova di sapere più o meno scegliere una frase, di sapere più o meno girare un periodo, ma la prova del grado di coltura raggiunto dal giovane.

Non abbiano più composizione in latino, non composizione in greco, nella matematica si chiede la soluzione di un problema, nelle altre dottrine non abbiamo che domande di informazioni, commesse alla memoria; l'italiano è la sola prova che si dirige a tutto lo spirito del giovane, e che l'assaggia nel suo complesso. Quel giovane che non può dare sufficiente prova in questo rispetto in luglio non sarà in grado di darla in ottobre.

L'onorevole Senatore Poggi teme che i criteri degli esaminatori siano altissimi; legga un poco i componimenti e vedrà che il criterio degli esaminatori italiani non si tiene molto alto: è più ragionevole il dire che fu piuttosto basso, e più basso certo che non in Germania, in Francia ed altrove.

Io mi auguro che uno de' miei successori possa recedere da questo provvedimento quando che sia; ciò vorrà dire che si sarà giunti al desiderato fine; ma se voi oggi non farete sentire l'importanza dell'insegnamento italiano nel liceo con ordini di questo genere, farete grandissimo danno ai giovanetti ai quali siamo pure tutti affezionati.

Un'altra prescrizione dura è quella che un giovane che ha fallito due anni di seguito non possa ripetere l'esame un terzo anno. Però è cosa buona a lui stesso. È meglio che il giovane, il quale per due anni non ha mostrato di poter giungere al grado di coltura che ci vuole per potere entrare con frutto nell'Università prenda altra via. Questo giovane cui non è già la sorte quella che non arride, e che s'immagina di non essere potuto arrivare per la difficoltà dell'esame, sarà egli cattivo coi suoi esaminatori, non

cattivi questi con lui; egli è un elemento pernicioso nelle università: ed un elemento non buono per la professione a cui più tardi verrà ascritto.

Io non credo che cadano sopra altri punti le censure dell'onorevole Senatore Poggi, e ho dimostrato, se non mi sbaglio, che almeno l'intenzione mia, il mio concetto non fu quello di diminuire già la difficoltà dell'esame di licenza liceale, ma scemarne lo sforzo. Quanto alle difficoltà, le materie di questo esame restano otto.

Senatore POGGI. Dieci.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Restano otto, e le prove sono piuttosto diminuite, poichè, se guardiamo agli anni scorsi, troveremo che nel 1860 erano ben maggiori di numero le prove, ed ora sono 8 le materie e 12 le prove, 4 scritte ed 8 orali. In questa parte forse, scorso ancora qualche tempo, si potrà introdurre qualche variazione. Quando noi avremo potuto elevare un poco gli insegnamenti nostri intorno ad alcune delle materie fondamentali che formano l'esame, allora potremo forse semplificare un poco più l'esame di licenza liceale, ed invece di chiedere troppo poco di molte cose, potremo domandar di più in meno cose; ma perchè questo si possa fare, vi è bisogno di andare elevando insegnanti ed allievi in taluni degli studi liceali.

Ora non si richiede che una versione dal latino. Il greco, che pare all'onorevole Senatore Poggi dover ridursi agli elementi, a me sembra così ridotto che ci sarebbe piuttosto a questionare, se in questi termini valga la pena di mantenerlo. Sarebbe molto strano che l'insegnamento del greco venisse tolto dall'insegnamento liceale in Italia, mentre in Russia è introdotto nei programmi scolastici; io credo che sia il caso di vedere invece se quest'insegnamento si debba rinforzare per averne un profitto più grande.

Oggi la prova del greco consiste nella traduzione in italiano di 10 o 12 versi d'uno degli autori più facili, niente altro che questo; non si può ridurre più di così.

In matematica, l'insegnamento in Italia è portato meno in là che in Germania. Io non credo che un tale insegnamento affatichi la mente del giovane. Quanto alla filosofia, alla storia, alla fisica, alle scienze naturali se sentiamo i

professori delle università essi ci dicono che i giovani vengono ad essi con un numero di cognizioni infinitamente piccolo in queste discipline.

Forse domandiamo poco bensì, ma di troppe cose; potremmo domandare un po' più di meno cose, se non nel corso dell'insegnamento, nell'esame che lo compie; ma ci vuole il suo tempo perchè si possa elevare l'insegnamento in qualche parte più alto.

Resta ora a rispondere ad alcune osservazioni generali fatte dall'onor. Senatore Poggi.

Che cos'è quest'esame di licenza liceale? È una prova che si fa alla fine di tutto quanto il corso dell'insegnamento secondario classico, affine di certificare se il giovine abbia la maturità necessaria per intraprendere con profitto gli studi universitari.

Ora quest'esame si deve sopprimere, ovvero bisogna mantenerlo nell'unità sua? Il Senatore Poggi dice: « Bisogna sopprimerlo! » Io sostengo di no. L'esame di licenza liceale è la *Maturitäts-Prüfung*, l'esame di maturità dei tedeschi, ed è stato il vero principio di tutto quanto il risorgimento della coltura germanica, è stato la causa prima del risorgimento degli studi in Germania, e della vita rigogliosa delle università tedesche. Nè mi si dica che l'italiano, non è adatto a studiar tante cose; meno ne studia e più va innanzi in quelle poche; io non credo, o Signori, che un italiano sia in grado di imparare più o meno che un tedesco. L'italiano medio ha un'intelligenza media, uguale a quella degli altri popoli civili, e io non credo, o Signori, che l'italiano abbia maggiore o minore ingegno degli altri popoli civili. Queste differenze, seppure furono nelle prime origini dei consorzi civili, più aumentano i contatti delle civiltà tra di loro, più si cancellano e si vanno in effetto ogni giorno cancellando.

Ritornando al mio assunto vediamo se questo esame si deve mantenere, ovvero si deve sopprimere. Io sostengo che si debba mantenere perchè quell'esame è il solo mezzo per mantenere vivo l'insegnamento del liceo, ed il solo per non popolare le università di una gioventù non adatta a giovare, poichè gli studi universitari non si possono compiere con profitto, se la maturità nei giovani non è tanta quanta bisogna perchè gl'insegnamenti universitari vi si tengano ad un'altezza sufficiente.

I provvedimenti i quali sono parsi più duri all'onorevole Senatore Poggi, sono appunto oggi comuni a tutti quanti gli Stati civili, nei quali si vuole che questi esami finali di insegnamento secondario producano frutto sufficiente. Così in Germania come altrove è necessario che il giovane non ripeta così sollecitamente l'esame in cui può essere fallito nell'altra sessione; anzi in Germania, dove l'autorità dei professori è molta, lo stesso professore prescrive al giovane o indica alla famiglia, il tempo di presentarsi con profitto all'esame.

E qui occorre distinguere due interessi. L'interesse immediato dello studente e della famiglia, e l'interesse largo economico della famiglia stessa che s'identifica coll'interesse sociale dello Stato. Certamente l'interesse immediato della famiglia vuole che il giovine giunga al più presto possibile a guadagnare danaro, ma l'interesse largo della famiglia stessa è che questo giovine raggiunga una vera coltura, una coltura valevole a portarlo più in là che sia possibile nel mondo; e l'interesse sociale dello Stato è il medesimo, cioè, di non avere giovani assai male preparati ad intraprendere una professione, ma giovani preparati a portare in essa tutto quell'insieme di coltura morale ed intellettuale di cui essa abbisogna per essere nobilmente esercitata. E appunto perchè questo si faccia senza soverchio sforzo dei giovani, io credetti dover dare in questo decreto maggior larghezza, maggiore spazio che non fosse anteriormente data all'elettività naturale della mente del giovane.

Dappoichè si vuole che egli nell'esame di licenza liceale raggiunga quel fine di determinata maturità che ho detto, possiamo fino ad un certo punto permettere che alcune disposizioni naturali del giovane intervengano esse stesse nel fissare il modo con cui questo fine debba esser conseguito. Ebbene il giovane può possedere in grado eminente alcune disposizioni così proprie allo studio delle letterature che le altre disposizioni mentali proprie allo studio delle matematiche non gli sieno sviluppate abbastanza e non gli riescano bastevoli a fargli toccare la meta che per tale scienza è segnata.

Ebbene; a queste disposizioni del giovane che procede franco e sollecito, per dir così, nella via filologica, ed è così restio nella matematica, ho inteso lasciare lo spazio per isvilup-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

parsi nel senso loro mediante quel compenso tra il greco e la matematica del quale l'onorevole Poggi non intendeva il significato.

Questo compenso del resto, di cui l'onorevole Poggi pareva così maravigliato, è attinto dall'ordinamento scolastico della Germania, dove a questo stesso fine si è dato all'ingegno del giovane una certa azione, una certa efficacia nel determinare il modo di conseguire il fine, che pure è proposto a tutti nell'ordinamento dello studio secondario e nell'ordinamento dell'esame di licenza liceale.

D'altra parte ricordiamoci bene che l'esame di licenza liceale non era di difficile passaggio nè come era prima, nè come è ora. Quello che oggi è diminuito è lo sforzo che questo esame costa.

La difficoltà che v'era ieri vi è oggi, e che questa difficoltà non sia grande, basta una sola cifra a provarlo. L'anno scorso, di 100 giovani ne sono passati 61, in quest'anno ne sono passati 72.

E per capire il senso di queste due cifre bisognerebbe anche vedere i temi che gli studenti hanno avuto agli esami; vedere come è facile il soggetto della composizione italiana, come pel latino e per il greco ci siamo contentati di una traduzione; per le matematiche è stato dato un problema facilissimo a risolvere.

E le prove orali delle altre discipline erano agevolate de' programmi di esami pubblicati in anticipazione per cui gli esaminandi hanno avuto campo di rileggere e studiare i precisi punti delle materie su cui gli esami si sarebbero dovuti aggirare, e che pur s'era dovuta imparare tutta a scuola. Quando adunque a quelle due cifre si aggiunga la cognizione di cotesti fatti, io credo che nessuno in quest'Assemblea, nè altrove, voglia sostenere che lo Stato in Italia è troppo crudele coi giovani esaminandi. E' ho la persuasione, che quella costanza che lo Stato ha dimostrato dal 1866 sino ad oggi, negli esami di licenza liceale è stata benefica agli studii, e che oggi nei nostri licei si insegna ogni anno più e meglio che non s'insegnasse prima; e sono persuaso altresì che, i giovani che oggi studiano nei licei (non quelli che vi sono stati durante tre o quattro generazioni anteriori) si avviano a far molto miglior prova in un esame serio, che non abbiano fatto i loro predecessori. Dap-

poichè via via, non certo in tutti i rispetti, ma sotto molti rispetti, i nostri professori sono divenuti più capaci, in greco, e latino specialmente, non come scrittori pur troppo, ma come filologi, ed i giovani capiscono di più, ed attingono da un insegnamento più intellettualmente dato la voglia di studiare più intensamente.

Il meglio che si può fare affinché il progresso diventi più sensibile si è di non lusingare i giovani, di non dire che loro si chiede troppo. E in questo sono interessato anche io, poichè ho anch'io figliuoli; ed uno che deve subire gli esami alla fine dell'anno prossimo e non mi lamenterò affatto se gli esaminatori dovranno essere severi e giusti con lui. Se egli non ha studiato, si rifaccia da capo un altr'anno; a me non importa, se non di avere un figliuolo, che faccia onore alla patria ed a sè, e non sia stato per nessuna indulgenza svogliato dall'attendere a studiare fortemente.

Del resto lagnanze, rimproveri dai padri di famiglia su questo Decreto per la soverchia severità sua non sono pervenuti al Ministero. Saranno forse andati a parlare all'onorevole Senatore Poggi, ma neppure uno ha scritto a me, neppure uno ha scritto al Ministro, neppure uno ha domandato che si mutassero questi ordinamenti, o m'ha chiesto che non fossero mantenuti; il che del resto io non avrei accordato a nessuno.

D'altra parte con quest'ordinamento non è mutata per nulla la sostanza dell'esame; sicchè io aveva benissimo facoltà e opportunità di pubblicarne le disposizioni, come ho fatto ai primi di gennaio; giacchè non debbono andare in atto che alla fine di luglio e di ottobre.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io sono stato tratto a entrare in questa discussione dal ricordo che ha fatto l'onorevole Senatore Poggi di una proposta che ebbi l'onore di fare al Senato di addivenire ad un'inchiesta parlamentare sull'istruzione pubblica; e quivi debbo dichiarare quanto sia dolente che la mia proposta sia per così dire morta appena nata in Senato.

Io credo che quell'inchiesta avrebbe dato dei risultati che sarebbero stati molto vantaggiosi per il paese.

Intanto l'onorevole signor Ministro Scialoja

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

l'accolse e decretò lui stesso quest'inchiesta. Certamente gli uomini che sceglieva per quest'importante operazione, non potevano dare miglior garanzia per intelligenza, imparzialità e desiderio del vero.

Ma, cosa volete Signori? Questa inchiesta ebbe luogo, ma non diede l'effetto al quale si mirava; io proponeva una inchiesta indipendente sul sistema d'insegnamento, e fu il sistema che al contrario fece l'inchiesta a sè stesso; questa è la causa del suo poco successo.

Dico queste cose soltanto per esprimere il mio rincrescimento che non abbia avuto luogo l'inchiesta per iniziativa del Senato, a cui si porgeva l'occasione di affermare il diritto che gli compete, più che ad ogni altro, di tutelare gli interessi delle famiglie unitamente a quelli del progresso sociale. Ma non insisto in proposito.

Io aveva fatto tale proposta perchè dei lagni venivano da tutte le parti, in primo luogo per la natura degli esami, e poi per gli urti che vi erano fra gli istituti privati e le scuole governative.

Tuttavia vi è un punto, sul quale io non ho alcun dubbio, ed è sulla natura degli esami che si richiedono per la licenza liceale. A questo proposito io non posso che confermarmi maggiormente in un'opinione, che credo in gran parte divisa dal Ministro; nell'opinione cioè che sia eccessiva la quantità di materie richieste per quest'esame, e che sia esagerata la natura dei programmi. Un giovane che fosse capace di rispondere ad ognuna delle materie richieste, conoscendole davvero, sarebbe un giovane eccezionale. Io credo che questi esami debbono essere adatti alla intelligenza media, ed all'età degli studenti. Sarebbe già richiedere molto da essi se fossero uomini maturi; ma notate bene, Signori, che si tratta di giovani che non hanno ancora lo sviluppo fisico, i quali sono costretti a fare degli sforzi straordinari di mente, mentre si dovrebbe provvedere anche essenzialmente a renderli robusti di corpo. E cosa succederà? Succederà che quando questi giovani si troveranno nell'età in cui dovranno spingere con maggiore serietà gli studi relativi alle carriere che avranno abbracciato, si troveranno fiacchi di mente e di corpo al momento in cui si richiede la necessaria energia intellettuale. Io avrei sperato che dopo l'inchie-

sta da me proposta, si sarebbe tornati un poco indietro da questo sistema.

Gli uomini più eminenti della Francia sono quasi tutti concordi a riconoscere che una delle cause dell'indebolimento intellettuale lamentato da essi stessi nel proprio paese è dovuto in parte alla natura degli studi che si richiedono per la licenza liceale ossia *Baccalauréato*.

Epperò, o Signori, io credo che, esaminando attentamente la questione, si dovrebbe tornare ad avvicinarsi ad un sistema che ci ha dato nei tempi addietro: Galileo, Newton, Leibnitz, Lagrange, Muratori, Beccaria e tante altre glorie che non hanno certamente dovuto subire gli esami che noi pretendiamo oggi dalla nostra gioventù; a quel sistema che ci ha pur dato quegli uomini che hanno rinnovata l'Italia; a quei preclari ingegni che l'onorano e la illustrano attualmente, fra cui lo stesso onorevole Ministro Bonghi, il quale certamente non è mai stato sottoposto ad esami così rigorosi come quelli che ora si prescrivono.

Coll'antico sistema si preparavano anzitutto i giovani a pensare, a parlare, ed a scrivere.

Naturalmente questa preparazione non si poteva fare senza la lettura dei libri, senza studiare gli autori; e la si faceva in modo da infondere e sviluppare simultaneamente nella mente del giovane quelle cognizioni generali che sono indispensabili per intraprendere qualsiasi carriera liberale.

Ora invece cosa si vuole col sistema attuale? Si vuole che i giovani escano dai licei preparati a tutte le carriere; che possano diventare avvocati, medici, filosofi, letterati, matematici, ecc. ecc., per cui, quando un giovane ha preso la licenza liceale, esso entra di pien piede in tutte le facoltà, qualunque siasi quella che voglia seguire.

Anticamente eravi un altro sistema che ha prodotto assai buoni frutti. Prima dell'Università, ossia prima di darsi ad una facoltà, eravi l'esame detto di *Magistero*, il quale si componeva non di dieci o dodici esami come ora, ma soltanto di quattro. Quindi per entrare in una facoltà, si subiva un rigoroso esame detto di *ammissione*, il quale più specialmente versava sulle materie attinenti alla Facoltà prescelta, per cui naturalmente quest'esame d'am-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

missione richiedeva studi più ampi di quelli analoghi voluti per l'esame di magistero.

Quindi, quando il giovane aveva superato, senza, direi, esser soffocato dalla quantità delle materie, l'esame di magistero, egli attendeva agli studi preparatorii speciali necessari alla carriera cui si dedicava; si trovavano nella maggior parte dei collegi i corsi occorrenti per quegli studi preparatorii. Io credo adunque che se vogliamo veramente portare una buona riforma negli studi e far sì che gli esami di licenza siano veramente efficaci e che i giovani i quali entrano nell'Università si mantengano, non solo colle loro forze intellettuali, ma anche con tutta la forza fisica che è necessaria affinché attendano con vigore ai loro studi, io credo, dico, che sarà necessario di separare questo ordine di esami che si danno nei ginnasii nei licei dagli esami d'ammissione per le Facoltà.

In questo modo avrete dei giovani che possederanno la coltura generale necessaria per chi vuole seguire una qualsiasi carriera liberale, ed i quali, avendo una propensione per un dato studio, potranno essere sottoposti ad una prova abbastanza rigorosa da esser certi che proseguiranno sollecitamente e con frutto nello studio medesimo.

Signori, io parlo per esperienza. Ho insegnato per 25 anni nelle scuole militari e nelle Università. Sono stato giovane anch'io e sul principio della gioventù si crede che si debba tutto sapere. Per il che io allora largheggiavo nelle materie insegnate; io credevo che i giovani non sapessero mai abbastanza. Ebbene, d'allora in poi restrinsi di anno in anno la cerchia delle mie lezioni, perchè mi accorsi che era molto meglio insegnar poche cose, ma richiedere che si sapessero bene, che fossero studiate energicamente, anzichè dare quella invenienza di cognizioni generali che stanca la mente divagandola per troppe materie senza che nulla resti di solido sotto quella vernice. Con questo sistema i giovani non usciranno dall'Università col brillante fantasma di svariate cognizioni, ma quel poco che sapranno lo sapranno bene.

Non dobbiamo limitarci od imitare ciò che si fa oggdi in Francia od in Germania; dobbiamo altresì tenere conto della esperienza dei tempi passati che anch'essi hanno dato i loro grandi uomini; mentre il sistema attuale non

ha ancora prodotto quei frutti che se ne speravano.

Da 30 o 40 anni a questa parte le scienze si sono senza dubbio allargate immensamente; si sono rese più chiare; hanno preso un indirizzo molto più determinato, e sarebbe certo desiderabile che quelle scienze fossero maggiormente impresso nelle menti dei giovani. Ma se la scienza si è ampliata, non si può dire che il cervello dei giovani si sia aumentato in proporzione; esso è nel 1875 ciò che era nel 1600 e in altri tempi. È impossibile dunque che un giovane possa tener dietro a tutto l'incremento della scienza. Difatti vediamo che nemmeno gli scienziati più elevati possono abbracciare tutto il campo della propria scienza e sono obbligati a limitarsi ad un determinato ramo della scienza medesima, essendo loro impossibile di abbracciarli tutti. Ciò che non si pretende da un uomo di Scienze perchè lo domanderete ad un giovane che non ha ancora preso tutto il suo sviluppo fisico? — Sopra di ciò io chiamo particolarmente l'attenzione del sig. Ministro il quale, mi accorgo ha perfettamente capito la cosa.

Difatti lo scopo che egli ha voluto raggiungere colle modificazioni che ha fatte al sistema degli esami liceali, fu appunto quello di diminuire la mole delle materie da presentare per ciascuna prova, per cui egli ha ripartito questi esami nei periodi di ottobre e luglio il che li renderà certamente più facili; ma ciò non basta ancora.

Non entro nell'altra questione che ha suscitata l'onorevole Senatore Poggi, e lascio a lui di svolgere maggiormente le sue idee, ciò che egli farà certamente assai meglio di me: ma tenevo ad esprimere le mie proprie opinioni a questo riguardo.

E qui mi permetterò di dire un'altra cosa al signor Ministro.

Nella nostra istruzione pubblica, dopo la legge Casati, la quale fu accolta con molto favore perchè lasciava trapelare qualche principio di libertà, sono venute altre leggi e regolamenti che l'hanno soffocata in modo che di libertà oggi non se ne ha quasi più niente. Bisogna piegarsi fatalmente ad uno stesso sistema di metodo e d'insegnamento qualunque sia la diversità delle menti individuali. Tutti debbono studiare in modo uniforme ed imparare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

quelle date materie nello stesso modo. Io credo questo un sistema completamente dannoso per l'ingegno e contrario alla stessa natura umana.

Sono stato, come dissi, per lunghi anni professore e mi sono accorto che i medesimi argomenti dimostrati in un modo non erano capiti da tutti. A certuni bisognava dimostrarli diversamente. Per dare un esempio di questa diversità nel modo d'intendere le cose io citerò un grande matematico de' nostri tempi, il Poisson. Egli non potè mai capire la geometria descrittiva di Monge che pure è la cosa la più semplice di questo mondo; i medesimi teoremi, i medesimi problemi egli intendeva e scioglieva a modo suo ma diversamente da Monge. Non pertanto Poisson fu uno de' più grandi matematici della nostra epoca.

Io ebbi l'onore di essere allievo per circa un anno del Cauchy, che certo fu pure uno dei più grandi matematici conosciuti e che ha lasciato lavori immortali; ma per contro egli era il più infelice professore per il comune de' mortali. Eravamo circa 30 allievi al principio dell'anno, al fine io rimasi solo; egli aveva un modo tutto suo di comprendere e di esporre le cose, che male si adattava alla maggior parte delle intelligenze.

Ciò dissi per provare che il voler mettere tutta questa uniformità nell'insegnamento è un danno, perchè un tal sistema non corrisponde alle varie attitudini; io vorrei che negli studi secondari si permettesse la massima diversità anche nel modo d'insegnare, purchè si giunga sempre al medesimo risultato, che è quello di avere i giovani che sappiano pensare, parlare e scrivere.

Questo è lo scopo da doversi raggiungere; ma penso debbasi permettere che all'uopo si possano prendere vie diverse.

Gli Inglesi seguono la via da me indicata. Presso di loro havvi grande diversità nell'insegnamento secondario. Ogni Università ha poi i suoi metodi speciali.

Farò ancora alcune osservazioni per accennare ad una disposizione non dovuta al Ministro attuale, e precisamente a quella che prescrive che non si possa prendere l'esame di licenza liceale, se non dopo tre anni che siasi preso l'esame ginnasiale. Questa disposizione, all'apparenza molto legittima e regolare per

chi deve seguire gli studi regolari, pure è molto tirannica.

Leggendo la storia dei grandi uomini che hanno illustrato l'umanità per la loro scienza, accade spessissimo di vedere che taluno, uscito dal suo villaggio e dedicatosi alacremente allo studio, in poco tempo sia riuscito a sviluppare la mente, a superare esami e finalmente a diventare uomo sommo.

Credo infatti che il celebre Laplace, fosse stato istruito in una modesta scuola del suo paese. Citerò anche un altro esempio di un uomo conosciuto in Piemonte e che lo stesso onorevole Ministro di Grazia e Giustizia deve avere pure conosciuto personalmente, il cardinale Billet. Questo uomo, oltrechè per le virtù cristiane, fu ilusire pel suo grande amore alle scienze che egli propagava fra tutte le popolazioni a cui sovrastava come capo religioso; ebbene, quest'uomo era in principio pecoraio; ebbe la sua prima istruzione dal parroco; quindi in tre o quattro anni gli si sviluppò la mente in modo da superare gli esami e di là, la sua bella carriera.

Col metodo attuale, chi non è ricco non potrà sperare mai di diventare nè avvocato, nè ingegnere, nè medico, perchè bisogna seguire i corsi regolari che richiedono tempo e spese, per modo che molti ingegni saranno respinti da qualunque carriera. Io faccio questa osservazione senza formolare nessuna proposta, ma ho creduto opportuno di ricordare questi fatti che mi paiono meritare attenzione.

Ciò che io stimo importante si è che un giovane non si possa presentare agli esami prima di avere raggiunto una determinata età, per evitare che i parenti tratti da un falso calcolo spingano i loro figli a sforzi eccessivi di studio.

Son d'avviso che la questione dell'istruzione secondaria debba essere nuovamente e profondamente studiata. E veramente l'onorevole signor Ministro che ha tanto ingegno si farebbe una gloria immortale se potesse introdurre una riforma nell'istruzione pubblica, facendo astrazione da quella quantità di regolamenti che dopo la legge Casati sono venuti, per così dire, ad offuscare e disordinare il pubblico insegnamento.

Io credo che siano ben 300 i Regolamenti ed i decreti diversi, spesso discordanti fra loro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

che vennero in luce d'allora in poi, per cui il disordine è assolutamente eccessivo.

I predecessori dell'onorevole Ministro, anch'essi uomini di molto ingegno, che vollero erigere qualche edificio sulle basi degli attuali regolamenti, videro l'opera loro crollare; se il signor Ministro Bonghi vuole evitare che gli tocchi la stessa sorte, faccia cose nuove.

Io concorro in molte delle idee che ha espresse e credo che colle larghe sue vedute egli vorrà coordinare l'istruzione pubblica in modo che corrisponda ai desideri dei padri di famiglia e nello stesso tempo alla prosperità della nazione.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Signori Senatori. Io credevo che il Senato oggi dovesse assistere ad una passeggiata sopra un limpido laghetto, e veramente mi pareva che, trattandosi dell'interpretazione di un recente Regolamento e del paragone di questo Regolamento coi precedenti, mi pareva, dico, che la discussione potesse essere semplicissima, ma vedo che ci siamo lanciati in un mare magno, niente meno che in mezzo a tutto il sistema dell'istruzione pubblica; poichè mi pare che l'onorevole Senatore Menabrea ha voluto mettere in questione, se non l'esistenza o il bisogno di un'istruzione secondaria, almeno la riduzione di questa istruzione secondaria ai minimi termini.

Io parlerò brevemente, e spero che così faranno tutti gli altri Senatori che volessero prendere la parola su questo argomento, perchè se continuiamo in questa immensa discussione senza sponde del sistema d'istruzione pubblica, allora forse il Codice penale si dovrà rinviare all'anno vengente.

Dirò brevissime parole sull'ordine della discussione, e incomincerò col far notare che l'onorevole Senatore Poggi parlava di vantaggi, di favori per i giovani, e sono meravigliato che l'onorevole signor Ministro abbia continuato ad usare questa stessa espressione.

A me pare che il vantaggio dei giovani non sia quello di essere mandati fuori dal liceo con pochissima istruzione, o con nessuna; il vantaggio dei giovani, delle famiglie e della società è, che essi profittino degli studi liceali e che si dispongano a tutte le professioni liberali

e anche a divenire buoni cittadini e a figurare convenientemente in società.

L'onorevole Senatore Menabrea, il quale ha una competenza tanto grande in questa materia, come in tutte le questioni di insegnamento, ha voluto sostenere che gli studi liceali siano troppi e che un giovane il quale si avvia ad una scienza esatta o alle scienze naturali, non abbia bisogno dell'istituzione delle lettere, e così reciprocamente.

Ora io penso che questa teoria sia molto pericolosa, e che non valgano gli esempi che l'onorevole Menabrea ha allegati, cioè a dire di grandissimi uomini i quali sono riusciti senza tutti questi studi liceali che si fanno attualmente.

Questa è la condizione della natura umana; la natura umana tende sempre a migliorarsi; e quegli uomini i quali hanno delle disposizioni particolari, vincono tutti gli ostacoli ed arrivano alla meta che si prefiggono; ma la questione non è che ci siano pochi uomini valorosi in una data scienza; la questione è che si estenda lo studio e l'istruzione nei popoli, e che questi uomini siano numerosi. E qui io devo rinnovare un'osservazione che è già stata fatta, se non erro, dal signor Ministro. L'Italia, per esempio, non è inferiore a tante altre Nazioni per la qualità degli uomini che possiede distinti nella scienza e nelle lettere, ma ne è inferiore piuttosto per la quantità, e la quantità io credo che in una nazione faccia molto. Per esempio, la Germania è tanto superiore ad altre nazioni, meno per la qualità che per la quantità degli uomini distinti, perchè ci è un grandissimo numero di studenti i quali arrivano a possedere una larga coltura, ed aiutano così i progressi della scienza in generale, e della nazione.

Ora, a me pare che uno scenziato il quale difetti nella cultura letteraria, ed all'incontro un letterato il quale non conosca gli elementi della fisica e della chimica, nella società attuale non siano degni d'encomio.

Non è questo il momento di esaminare il grado degli studi che conviene esista nell'insegnamento secondario, solo io intendo oppormi al principio sostenuto dall'onorevole Menabrea che l'istruzione secondaria dovrebbe essere quale era nel secolo passato fino al principio dell'attuale, e consistere come allora

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

in un poco di latino, qualche volta in un poco di greco, nello scrivere mediocrementemente, e poi buona notte. E chi poteva si avanzava nella scienza, e chi non poteva rimaneva indietro.

Io credo che oggigiorno non sia più conveniente di separare i primi principii della cultura generale. Certamente la scienza oggidi si specializza tanto e scende a tanti particolari che riesce impossibile ad un uomo possederla tutta, per cui occorre applicarsi ai rami speciali di essa; ma tuttavia, ci vuole quel dato fondo di cultura generale, la quale serve a tutti, ed apre a tutti la strada. Io credo perciò che il nostro sistema attuale d'insegnamento pubblico nel quale tiene tanta parte l'istruzione secondaria, sia utile e non meriti di essere mutato.

Dall'altro lato, tornando al principio dell'interpellanza, io credo che il sistema dell'esame liceale come è presso di noi, si debba conservare, perchè ha dato ottimi risultati e perchè in particolare le innovazioni fatte ultimamente sono state utilissime come già disse l'onorevole signor Ministro.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Accolgo di buon grado l'invito dell'onorevole Senatore Amari e sarò io pure brevissimo.

Confesso il vero, non posso dividere l'opinione dell'onorevole Senatore Poggi; ho di tutto cuore quindi applaudito all'onorevole signor Ministro, perchè trovo che il Regolamento da lui promulgato merita altissima lode, anzi lo incoraggio a proseguire nella via di severità in cui si è messo. Come ha osservato poi egregiamente l'onorevole Senatore Amari, la discussione si è allargata sopra un campo che certamente non è quello del decreto contro il quale l'onorevole Senatore Poggi protestava.

Non seguirò quindi l'illustre generale Menabrea nelle sapienti osservazioni da lui fatte, dico soltanto che io pure divido alcune sue idee. Io credo con lui veramente che i programmi dell'istruzione secondaria siano troppo larghi e troppo esigenti; ma parmi che qui non sia questione di ciò; qui abbiamo semplicemente un reclamo che l'onorevole Senatore Poggi è venuto a fare in nome di alcuni padri...

Senatore POGGI. Come Senatore....

Senatore PEPOLI G. . . . come Senatore, sia; ma

se non erro, ha detto che alcuni padri avevano trovato che il Regolamento del signor Ministro era eccessivamente severo. Io credo invece che è tempo ormai, se vogliamo che in Italia gli studi diano un vero profitto, che cessi quel sistema che si è usato finora di una soverchia indulgenza negli esami, indulgenza la quale anzichè del bene arreca del danno; ed a quei padri di famiglia che muovono lagnanze e reclami, io direi che essi sono in un grave errore, e che è savio questo provvedimento: perchè, ripeto, se vi è qualche cosa che faccia del male, è la indulgenza, la quale infine non perviene che a creare discepoli presuntuosi e maestri ignoranti, e ci trae ben lontani dal raggiungere lo scopo desiderato di diffondere l'istruzione.

Per tanto io approverò e applaudirò tutte le volte che vedrò il Ministero a raccogliere con salda mano il freno del Governo, come appunto ha fatto oggi l'onorevole Bonghi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io mi limiterò all'argomento degli esami di licenza liceale e darò qualche schiarimento in proposito suggerito dalla pratica che ci ho avuto per qualche tempo.

L'esame attuale di licenza liceale non è sostanzialmente diverso da quello che era dapprima in Piemonte, l'esame di magistero. Non vi si è aggiunto che il greco ed alcune nozioni di storia naturale, il cui insegnamento venne introdotto nei licei, ma allo stesso tempo è stato aggiunto un anno di più; per cui l'esame di licenza può dirsi una continuazione dell'esame di magistero.

Io ho insegnato in diverse parti dell'Italia, e sono stato studente in Sicilia, ed in Toscana, e professore in diverse provincie, e sono pienamente convinto che la superiorità che in molte cose ebbe il Piemonte, fu dovuta alla severità degli esami di magistero. Io ho visto nell'Università toscana una massa di giovani, ammessi senza un serio esame preventivo. Ho visto, stando a Pisa, prima da studente e poi da insegnante, i tristi effetti di questo difetto di un esame equivalente a quello di magistero. Il nostro esame di licenza liceale, altro non è che la continuazione ed il perfezionamento dell'esame di magistero del regno Subalpino.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

Questo esame era diviso in due parti, di cui l'una si faceva in un anno, e l'altra nel seguente. Nell'esame di licenza liceale queste due parti si riunirono in unico esame complessivo, e vi si aggiunsero due materie, cioè, quel po' di greco, che si è pur successivamente venuto riducendo, e qualche nozione di storia naturale; ma la fisica, la filosofia, gli elementi di matematica, e la letteratura latina ed italiana erano nelle due parti del magistero, e rimasero nell'esame unico di licenza. Dirò anzi che in alcune parti l'antico esame di magistero era più elevato di quello attuale di licenza.

Egli è vero, o Signori, che molte lagnanze furono fatte sulle prime e furono anche giusti, ed abbiamo ancor l'eco di queste giuste lagnanze.

Non vi è dubbio che quando fu fatto il primo Regolamento di licenza liceale si eccedè nella larghezza dei programmi ben al di là di quello che erano i programmi de' magisteri piemontesi; si fecero dei programmi di fisica, di storia naturale, e così via dicendo, quasi universitari; si richiese nel greco un grado che in Italia non si era potuto raggiungere. Ma questo tentativo essendo fallito, si tornò bene indietro.

Le lagnanze attuali dunque non sono che l'eco di ciò a cui già si è riparato.

Se voi vedeste le riduzioni che hanno successivamente subito i programmi, per opera di quella Giunta di cui feci parte io insieme all'attuale Ministro, forse sareste di altra opinione.

Difatti, a che cosa si riduce il programma di fisica? a poco più di quello delle scuole tecniche, perchè si è voluto ridurre al *minimum*. Ed io, prendendo parte a parte gli attuali programmi e confrontandoli con quelli dell'esame di magistero, vi dimostrerei che in molti punti siamo forse un pochino più bassi, salvo la differenza dovuta al progresso delle scienze. Queste riduzioni sono state molte.

Chi ha visto i programmi primitivi e osserva gli ultimi, vede a che punto sono ridotti. L'illustre Ricotti, se ben mi rammento, ridusse in giusti e modesti limiti il programma di storia che era prima invero troppo esteso.

Il Ministro attuale che cosa ha fatto? Ha un po' ravvicinato l'esame di licenza al tipo degli esami di magistero, perchè ha diviso le materie in 2 gruppi; e di più il Ministro ha fatto

un tentativo in quella via tanto sapientemente additata dall'onor. Menabrea, cioè ha lasciato che si potesse provare qualche tasto dell'intelligenza che sempre risponde diversamente nei vari individui. Il tener conto delle tendenze speciali degli individui è certamente più difficile nelle scuole secondarie che nelle universitarie; ma anche in quelle lo si può fare in parte, giacchè non è ben definito il punto in cui le tendenze cominciano a manifestarsi; or il primo tentativo è stato fatto dal Ministro.

Egli ha detto; a chi avesse una gran vocazione per la letteratura e ne desse bella prova, io concedo che ne intraprenda lo studio superiore, ancorchè abbia fallito nelle matematiche elementari e viceversa per chi vuol intraprendere gli studi positivi. È questo un tentativo arditissimo e che ha trovato parecchie opposizioni.

Si è detto: vi sarà una massa di giovani che non studierà il greco col proponimento fisso di liberarsi d'una materia. Io però approvo quell'indirizzo e desidero che il Ministro in quella via faccia dei passi avanti; e mi unirei al consiglio dell'onorevole Senatore Menabrea che si tenga un certo conto delle tendenze speciali; che l'esame di licenza sia complessivo, e complessivo il giudizio; che miri a provare la maturità intellettuale del giovane; e questa maturità può esservi anche colla deficienza in qualcuna delle materie prescritte.

Rammento in questa occasione che l'attuale Ministro fu il primo che nella prima riunione della Giunta per gli esami liceali, propose già questo indirizzo.

Egli propose che di una parte delle materie si lasciasse la scelta al giovane.

Naturalmente egli non lascerà di progredire per tale direzione, per quanto lo permetteranno gli ostacoli che dovrà vincere. Un Ministro non può trasmettere la sua azione che per mezzo degli organi che ha. Quando questi organi oppongono resistenza ad una certa direzione di moto, egli deve agire poco a poco e con prudenza per dare a tutto il meccanismo la direzione del moto che si propone, senza scosse e reazioni.

Il Ministro dunque è già in quella via che aveva annunciata nel seno di quella prima Giunta, cioè di voler lasciare al giovane una certa scelta di alcune materie, nelle quali dia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

prova della sua maturità. Questo primo tentativo è fatto nel nuovo decreto.

Ma vi è di più; vi è nel nuovo decreto una grande riforma, ed è la composizione e le funzioni della Giunta per la licenza liceale.

Ho detto una importante e grande riforma, perchè la passata Giunta per la licenza liceale, che era composta di uomini autorevoli, fra i quali l'onorevole Ministro, non aveva però spessissimo conoscenza dell'andamento degli studi secondarii. Ebbene, per supplire a questo difetto, il Ministro ha ridotto a minor numero il nucleo di questa giunta, ma ha chiamato a cooperarvi professori di liceo, i quali nella scelta dei temi da darsi, terranno più conto dell'attitudine dei giovani, di quello che potevamo far noi che da molti anni eravamo estranei all'insegnamento secondario; è una riforma che in apparenza pare piccolissima, ma varrà ad evitare quegli inconvenienti che negli ultimi anni sono forse avvenuti.

Forse negli esami fu dato qualche tema non appropriato alle scuole secondarie al livello dei licei.

A me, che feci parte di quella giunta, venne qualche volta il dubbio se ci eravamo messi a livello dei licei.

Ora coll'intervento dei professori più distinti dei licei, si sarà certi che i temi saranno adattati a giovani di licei, e si potranno inoltre fare nei programmi di esami le correzioni che saranno suggerite dalla esperienza delle scuole. Il Ministro, forse non so se per riguardo alla Giunta, non disse ciò; ma io che ne feci parte vi posso assicurare che questa riforma varrà a togliere quasi tutti gli inconvenienti che ora si lamentano negli esami liceali.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Dirò poche parole, più per fatto personale che per altro, volendo rispondere all'onorevole Senatore Amari.

Parmi che l'onorevole Senatore Amari creda che io voglia limitare gli studi dei collegi o licei agli studi letterari e non alle altre scienze. Forse io mi sono male espresso; ma non ho mai inteso restringere in tal guisa gli studi liceali. Lo ripeto, io credo che si richieda troppo e troppo poco negli esami liceali, imperocchè si pretende che con essi un giovane abbia un uguale adito a tutte le carriere universitarie.

È troppo per la semplice coltura generale; ed è troppo poco perchè da una parte si trascura la parte fondamentale della coltura per chieder una istruzione insufficiente per chi vuole seguire una determinata carriera universitaria.

Io trovo adunque che il difetto nel nostro sistema consiste nell'accumulare in un solo sistema di esami, ciò che dovrebbe appartenere a due distinti sistemi; l'uno di coltura generale, e l'altro di preparazione speciale a determinati studi professionali.

Il primo per uscire dal Collegio, o Liceo, ridotto alle materie strettamente necessarie; l'altro per entrare all'Università.

Per esempio: chi si dedica allo studio della legge dovrà dare, fra altre cose, saggio di ben conoscere la storia; chi in vece vuole entrare ne' corsi di matematica superiori dovrà subire serie prove sulle matematiche elementari.

A questo proposito vedo con piacere che tra gente di buona volontà è facile l'intendersi; per esempio se coll'illustre Senatore Amari io ho qualche discrepanza di idee, questa non si riduce che a questione di forma, essendo in fondo anch'egli dell'opinione che convenga diminuire le materie degli esami liceali e renderli più serii.

L'onorevole Ministro dice che chi non prende l'esame di matematica potrà aspirare alla facoltà di legge, medicina, ecc. Io rammento all'illustre volgarizzatore di Platone, che Platone fu un dei più grandi matematici del suo tempo e che alla sua porta stava scritto: « Chi non sa la geometria non entri. »

MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE. Per intraprendere i corsi di filosofia ci vuole l'esame in matematica, non l'ho richiesto per la medicina....

Senatore MENABREA... per la quale si richiedo al contrario il greco; per cui i nostri medici diverranno come quelli di *Molière*, e manderanno i loro ammalati all'altro mondo con regolare passaporto scritto in greco.

La medicina, come tutti sanno, è appoggiata alle scienze naturali, alla chimica, la fisica, la botanica, ecc. e per conseguenza, anche un poco alla matematica, ed io non crederei che il greco possa per la medicina essere sostituito alla matematica, che mi pare anche un poco necessaria per quel ramo di scienza.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Poggi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

Senatore POGGI. Dalle cose dette dall'onorevole signor Ministro io apprendo che ciò che riguarda l'iscrizione per l'esame di licenza liceale, ed il luogo ove possa prendersi, potrà meglio stabilirsi nel Regolamento che sarà fatto, ed ivi annoverare i vari casi di eccezione che permettano agli studenti di recarsi fuori del luogo del loro domicilio.

Per spiegare la innovazione in questo proposito introdotta, il signor Ministro ha detto che fuori del liceo del luogo in cui hanno domicilio dei giovani, le facilitazioni sperate dai giovani possono essere maggiori per quella specie di corruzione che si fa con le pressioni continue intorno ai professori. Per verità codesta ragione non appaga, nè è giustificabile. I professori in ogni liceo governativo sono ufficiali del governo, nè è lecito presupporre, che alcuni siano meno degli altri penetrati del proprio dovere, e la discrezione maggiore che possano mostrare, dipenderà le più volte da un più giusto e da un più equo giudizio tra le forze intellettuali dei giovani e le esigenze dei programmi e dei temi. D'altra parte il negare, massime a quelli che non han studiato in un liceo governativo, la facoltà di prender l'esame dove meglio credono, non ha ragioni plausibili. Ma poiché l'onorevole Ministero ha detto che vi saranno delle eccezioni nel regolamento, io prendo atto di questa dichiarazione e mi taccio.

Ma quanto al resto io vedo che il peggioramento delle condizioni nelle cose più essenziali non è stato negato dall'onorevole Ministro.

Io non ho toccato gli articoli sui quali egli si è fermato per dimostrare che vi erano dei miglioramenti, e non solo non li ho toccati, ma neppure li ho accennati. Io ho detto solamente che il peggioramento consisteva nell'aver impedita la riparazione, e nell'aver specialmente negato al giovane, che cadesse una seconda volta, di poter riprendere l'esame.

Le riparazioni erano vietate dalla legge sull'istruzione pubblica del 1859. Dopo, non furono emanate altre leggi, ma soltanto, come diceva, l'onorevole Menabrea, regolamenti e decreti in una quantità immensa, i quali approvarono ed ammisero sempre le riparazioni conforme al costume di tutti i tempi e di tutti i paesi.

Ora, queste riparazioni in una disciplina non ci sono più, perchè quando un giovane fallisce principalmente nell'italiano, non può più rilevarsene; ed il signor Ministro ammette che questa è la condizione più dura.

Ma, egli dice doversi pretendere che il giovane sappia scrivere un componimento in italiano, ed in questo ha ragione; bisogna pretenderlo; ma se inoltre si pretenderà che quando un giovane ha subito sette esami che si aggirano tanto sul latino, quanto sull'italiano con successo; che in quelli dei primi due anni di liceo ha sorpassato anche una prova più larga nell'italiano, e poi nell'ultimo anno dovendo attendere allo studio di dieci discipline disparate sopra programmi, a confessione dello stesso Ministro, esagerati, non abbia potuto per difetto di tempo accrescere le sue cognizioni sull'italiano oppure per una accidentalità facile ad accadere nell'atto dell'esame non sia riuscito a ben comprendere il tema, e si sia confuso se si pretenderà, io dico, di negargli in questo caso la riparazione si viene con ciò ad aggravare indebitamente la sorte del candidato, e a fargli soffrire una pena che le più volte può non aver meritata.

Quando un giovane è riuscito negli esami antecedenti, ha la presunzione di saperne a sufficienza. Quindi con questa interdizione assoluta di riparazione sono peggiorate fuori di tempo le condizioni degli studenti.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Li ripeto l'anno dopo.

Senatore POGGI. Appunto; perde così un anno. Questa è la conseguenza fatale. Mi pare che gli anni corrano. Una volta si andava all'Università all'età di sedici anni, come vi sono stato io, ed ora si dura fatica ad andarvi a venti e si disperdono inutilmente le forze produttive del paese.

L'altra difficoltà sta nel non riuscire in più di due materie; e sebbene i giovani abbiano la facoltà di prendere tutti gli esami in luglio, se cadono in più di due materie di un gruppo, non sono ammessi più all'esame d'ottobre, e non si avvantaggiano per esser riusciti nelle materie dell'altro gruppo.

L'onorevole Ministro ha pur convenuto che è una innovazione pur dura quella di non permettere di pigliare la terza e la quarta volta l'esame.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

Ma ha creduto di giustificarla con dire che è d'uopo togliere un'ultima speranza a giovani che non riuscirono in due esami, perchè essi non riuscirebbero mai a dar buoni frutti; io credo invece che qualcuno almeno di essi, col maggior sviluppo dell'intelligenza avanzando in età, vistosi in posizione infelice, tenterebbe ancora uno sforzo e forse riuscirebbe in un terzo esame e proseguirebbe una buona volta la sua carriera.

Io non vedo che utilità possa averne la società dallo avere un giovane reietto dagli studi senza impiego, al quale la carriera fu troncata, ed a cui è impossibile dedicarsi ad altri studi! È questo che io deplorava, e che torno a deplorare!

Avvertiva benissimo l'onorevole Menabrea, che la difficoltà maggiore è l'agglomerazione delle materie e la troppo uniformità che si vuol tenere nel disciplinarle. Questa fu la causa principale delle lagnanze udite in Senato più volte e dell'inchiesta fatta.

Io avrei desiderato che prima di procedere ad innovazioni di tal genere fatali per i giovani, si attendessero i risultati dell'inchiesta, e l'articolo 5. mi faceva sperare che sarebbero stati pubblicati, ma se questa pubblicazione verrà fatta, sarà una pubblicazione accademica, dopo che la quistione fu pregiudicata e quando molti giovani avranno forse perduto i loro avviamenti; onde l'inchiesta sarà condannata a non dare alcun frutto.

Spiacemi che l'onorevole Senatore Cannizzaro abbia fatto distinzione fra provincia e provincia, parlando dei risultati degli esami di licenza. Egli ha parlato della Toscana ed ha detto aver verificato colà i cattivi effetti della facilità che si erano usate nelle Università.

Io non so quali effetti infelici siansi avverati, nè egli si è spiegato abbastanza, ma so che in Toscana gli esami si sostenevano egualmente come negli altri paesi, ma erano appoggiati a discipline più pratiche, meno indiscrete; so che non si esigeva più di quello che si può esigere da giovani il cui sviluppo fisico è incompleto, e che soltanto col tempo e dopo terminati gli studi possono, mercè il concentramento delle proprie forze intellettuali entro se stessi, divenire uomini colti e bene apparecchiati all'esercizio delle professioni.

In Toscana la libertà degli studi è stata la base fondamentale degli ordini dell'insegnamento, fino dai tempi più antichi, e i frutti che la libertà ha prodotto, non è necessario annoverarli; tutti li conoscono.

Io divido in questo l'opinione dell'onor. Senatore Menabrea, e credo con lui che la libertà sia utilissima, e che più si aumentano i vincoli ed i regolamenti, più si arrecano imbarazzi ai giovani studenti, più si soffocano le loro facoltà intellettuali, e si tarpano le ali all'ingegno.

Non dimentichiamo che più si cresce nella larghezza delle discipline, meno si guadagna nella profondità.

Se l'ingegno tedesco si presta a questo, non vi si presta a mio parere l'ingegno italiano.

Spiacemi non avere qui un libro testè pubblicato da un egregio nostro collega, il quale scrisse una stupenda e splendida storia della Repubblica fiorentina; ed egli pure rilevava come l'ingegno italico rifugge dalle speculazioni sofistiche, e come lo splendore delle scienze, delle lettere e delle arti in Italia, debbasi alla semplicità dei metodi di studio, ed a quel senso di osservazione e di esperienza che ci condusse fino a Galileo.

Accettiamo per base degli insegnamenti il senso pratico, accoppiato alla libertà; non vincoliamo di tanto la gioventù, nè impediamole di riuscire in quelle scienze a cui la natura l'avrebbe chiamata.

Io non faccio alcuna proposta, solo credo che i programmi degli esami dovrebbero esser corretti e semplificati, dietro quei lumi che avrebbe dovuto fornire l'inchiesta e credo del pari che l'esame finale dovrebbe esser ridotto in condizioni più moderate e discrete.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non pare che l'onorevole Poggi intenda con molta precisione il decreto che ha ordinato l'inchiesta. Sarebbe stato, del resto, impossibile che una amministrazione dovesse aspettare a prendere ogni provvedimento fino a che i risultati di un'inchiesta possano essere pubblicati, e sino a che il potere legislativo possa aver presa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

una deliberazione pro o contro rispetto a quella. E d'altra parte, nell'inchiesta era detto che i provvedimenti che sarebbero parsi più urgenti, si sarebbero applicati nella forma che fosse parsa migliore.

Dirò ora qualche cosa in risposta all'onorevole Menabrea sull'inchiesta.

L'inchiesta fu fatta. Il Ministro Scialoja, sentendo l'importanza della proposta dell'onorevole Menabrea ordinò difatti l'inchiesta; fu fatta, ed io ebbi l'onore di far parte della Commissione che la fece.

Il Senato sa che io ho nome e mi vanto di essere schietto, e perciò dirò francamente che noi non abbiamo la coscienza di aver fatto cosa assai utile.

Noi abbiamo interrogato e sentito il parere di persone addette all'insegnamento stesso.

Senatore POGGI. Ah!...

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sa perchè l'onorevole Poggi? Perchè i padri di famiglia non sono venuti...

Senatore POGGI. Perchè non furono chiamati.

PRESIDENTE. Prego a non interrompere.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. I padri di famiglia furono chiamati; gli abbiamo cercati col lumicino; abbiamo chiesto alle persone meglio informate di ciascuna città, chi e dove fossero e ne abbiamo trovati alcuni. E qualche padre di famiglia venne, e sapete che cosa ci ha detto? Se leggerete per me vi so dire, che la più parte non ha saputo rispondere nulla. (*ilarità.*)

Ed è chiaro il perchè; perchè la materia dell'insegnamento è cosa affatto tecnica, è cosa speciale sulla quale bisogna avere studiato e pensato molto per esprimere un giudizio. I padri di famiglia in generale sentono le lagnanze dei figli che tornano dalla scuola, ove non seppero la lezione, e dei fanciulli che non furono promossi all'esame; e si lagnano anch'essi poichè non sanno spiegare un caso siffatto, se non supponendo che la lezione è stata troppo difficile e l'esame troppo duro.

E le lagnanze restano molte, ma le ragioni che sanno addurne sono poi poche. (*ilarità.*)

Noi abbiamo invitati i padri di famiglia colla maggiore diligenza possibile, colla maggiore voglia possibile di trovarne, ed o non ne abbiamo trovato, o voi vedrete che cosa

risposero i rarissimi che tennero l'invito, giacchè l'inchiesta sarà stampata.

Se non lo fu finora, si deve attribuire a quella gran ragione, che torna così spesso, la spesa. Venuto al Ministero e trovato esausto il fondo che era stato destinato all'inchiesta, dovetti cercare il modo di sopperirvi col minore dispendio. Chiamai a me due eccellenti professori di liceo e gl'incaricai di riassumere in brevi parole le opinioni che ciascuna persona interrogata aveva manifestato, o da questa pubblicazione che formerà poi un grossissimo volume, vedrete quale è la somma d'informazioni che abbiamo raccolte.

Prima poi di fare il mio decreto sulla licenza liceale, ho letto e riletto gli atti dell'inchiesta e le risposte date, e le ho tutte ponderate, ma vi posso dire che non fu la cosa più ovvia il trovare la soluzione. Sta bene che il Senatore Poggi abbia su questa materia un'opinione a sè; ma l'onorevole suo vicino ne ha pur un'altra, e così di seguito ognuno può formarsene e se ne forma una propria; ed allora che via ricercare per trovare una soluzione in una questione tanto difficile? Convieni andarla cercando sia negli ordinamenti forestieri, sia nella tradizione degli stessi ordinamenti nostri, sia nella lettura dei libri che più specialmente si occupano di tali materie.

Se il Senatore Poggi mi dimostra che la riforma introdotta non è attinta alle tradizioni del nostro ordinamento, all'esempio dei popoli che hanno con più successo promosso il progresso dell'insegnamento, come è la Germania, e che non concorrono rispetto ad essa gli uomini più competenti nella materia, io non solo revoco questo decreto, ma lo lacero.

E qui debbo ripetere, rispondendo anche all'onorevole Senatore Amari (giacchè dagli uni sono stato censurato di troppa severità e dagli altri di troppa indulgenza), che quel che era necessario diminuire secondo me nell'esame liceale era questo; e non lo dico io, ma lo dicono quegli eccellenti professori di pedagogia che sono i tedeschi, i quali si sono occupati di tutte le questioni che concernono l'ordinamento dell'istruzione, con tanto amore da cinquanta anni in quà. L'esame è uno sforzo, nè gli si può levare a dirittura questo carattere; ma bisogna che esso sia fatto colla maggior pausa e calma possibile; sicchè la prova non costi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

al giovane troppa fatica; perchè se questa è soverchia, se ne sgomenta prima e n'è lasciata stracca poi.

Bisogna dunque temperare questo sforzo, e a tale scopo furono coordinate tutte quante le disposizioni del decreto del quale l'onorevole Poggi ha ragionato. Ed io non potrei dimostrare questo che col ripetere le cose già dette. Una sola cosa non ho detto, e me l'ha ricordata l'onorevole Poggi nel suo secondo discorso.

La riparazione io l'ho accordata bensì per quelli che falliscono a luglio, ma con probabilità di riuscita nell'ottobre. Quando un giovane fallisce in luglio, direi, in più di due materie del gruppo letterario, e in più del gruppo scientifico, che probabilità c'è che possa superare l'esame ad ottobre? Quattro materie sono già troppe, e in Germania, ove le menti, ci si dice, si piegano più facilmente alla complicazione delle materie, che non in Italia, non si permetterebbe che i giovani, i quali falliscono in quattro materie....

Senatore POGGI. Sono due.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Due per gruppo.

Senatore POGGI. Se mi permette leggo il decreto:

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Poggi a non interrompere, se desidera parlare domandi la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io leggerò io:

« È data licenza al candidato di esporsi all'esame in tutte le materie sia nella sessione di luglio, sia in quella d'ottobre.

« Però chi vi si espone nella sessione d'ottobre non ha facoltà di riparazione nell'anno stesso per le materie spettanti a questa sessione, nè per quelle spettanti alla prima; e chi vi si espone nella sessione di luglio, non ha facoltà di riparazione per quelle spettanti alla sessione di ottobre se sarà fallito in più di due. »

E rispetto alle materie proprie della sessione di luglio ecco le disposizioni: « Non è ammesso a riparare in ottobre nè chi nella sessione di luglio è fallito nell'italiano, nè chi v'è fallito in più di due delle tre altre materie. »

Dunque chi sia fallito solo in due materie proprie della sessione di luglio, o anche in due materie di quelle spettanti alla sessione di ot-

tobre, che egli ha preferito di anticipare, può riparare in ottobre. Solo, chi è fallito nell'italiano in luglio, non potrà riparare in ottobre. E vi dico che nessuno scrittore di pedagogia il quale voglia che l'insegnamento serva ad attestare il sapere del giovane, permetterebbe che chi fallisce in più di quattro materie vi ripari tre mesi dopo.

È evidente che questa è una burla che farà l'esaminato a se medesimo e alla famiglia sua.

In Germania (tuttochè si dica l'ingegno tedesco più adatto del nostro a questa complicazione di materie), il giovane non si può presentare agli esami se un collegio di professori non ha dichiarato che sia in grado di prenderli; cioè che è giunto a tale maturità di sapere, che l'esame preso alla fine dell'anno scolastico non sarà un faticoso sforzo, ma un vero effetto del frutto cavato dal suo insegnamento.

Ma, questa è la cagione, onde io sono stato principalmente mosso a dividere l'esame in due parti; e ne nasco un'altra agevolezza. Oggi quei giovani che falliscono nelle sessioni di luglio o di ottobre, devono l'anno dopo rifar tutto l'esame; cosa che mi è parso di dover correggere, perchè questo giovane che probabilmente ha fallito perchè la sua mente era stata affaticata da troppa copia di materie, è obbligato a rinnovare l'anno di liceo con tutti quanti gli studi e riparare in tutte le discipline. Invece secondo l'ordinamento presente non sarà obbligato a presentarsi l'anno dopo che in uno dei gruppi, quello a cui appartiene la materia nella quale egli fallì. Certo, può succedere che egli sia fallito nelle materie di amendue i gruppi; ma allora la sua posizione non peggiora rispetto a quella ch'è ora.

Ad ogni modo quegli, come succede assai spesso, che falliti solamente nel latino e nel greco han fatto bene la prova orale della storia, della filosofia, della storia naturale, della fisica e chimica, questi l'anno dopo ripeteranno l'esame solo nel gruppo a cui appartengono le due materie nelle quali sono falliti, vale a dire il latino, il greco, l'italiano e la matematica. Io non ho fatto ciò per indulgenza d'animo, ma pel vantaggio del giovane il quale avrà a ripetere l'esame in minori materie. E ricordiamoci che al criterio unico dell'esame si è aggiunto quello degli attestati dei suoi esami di promozione nelle scuole secondarie, sicchè l'o-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

saminatore è in grado di formarsi un concetto complessivo della mente e della condotta del giovine; nè sarà costretto a giudicare del merito di lui solo dall'esito di un esame sbagliato, ma dal criterio che nasce dal comparare la condotta sua durante tutto il corso dell'insegnamento.

L'onorevole Poggi ha detto che otto anni fa il Senato ha votato una legge, della quale non ho ora precisa memoria, ma, ch'egli dice non essere poi arrivata a nessuna conclusione. E mi consiglia di presentarne un'altra, la quale forse potrebbe avere la stessa sorte, sicchè di qui ad otto anni si sarebbe allo stesso punto, si farebbe lo stesso discorso, perchè io non ho nessuna speranza che una legge che riordini il sistema stesso della istruzione secondaria possa essere votata nè in questa sessione, nè forse in molte altre.

Io ho avanti a me una legge: è questa legge che per ora debbo eseguire. Essa prescrive all'insegnamento di secondo grado classico tutte quelle otto materie che l'onorevole Menabrea giudica soverchie, e vuole che l'esame cada sopra tutte quante.

Io già sono andato quanto più in là si poteva, introducendo la prescrizione che chi fallisce nel greco e pure si sia segnalato in matematica possa iscriversi in certe facoltà. Qui l'onorevole Senatore Menabrea voleva uno schiarimento ed eccomi a darglielo: ma prima, permettete, o Signori, che io vi dica che male si appongono coloro i quali parlano e si fanno fautori della libertà dell'insegnamento secondario, male si appongono, dico, combattendo gli esami, perchè la importanza degli esami è nata appunto dalla necessità di dar posto al libero insegnamento.

Lo Stato, non mantenendosi più l'esclusiva tutela dell'insegnamento coll'obbligare il giovine a studiare negli istituti suoi (ed erano suoi tutti quelli mantenuti da corporazioni il cui spirito era compenetrato dello stesso spirito dello Stato) ha surrogato la garanzia dell'esame. Ora, più rafforzate la garanzia dell'esame e più rafforzate il libero insegnamento; più diminuite quella, e l'insegnamento libero sarà costretto a tacere. A meno che non vogliate che lo Stato non s'ingerisca affatto nell'insegnamento, e allora certamente la cosa

sarebbe più semplice; ma è inutile allora darsene nessun pensiero.

È evidente che non si contraddicono la garanzia dell'esame e il libero insegnamento; ma si accoppiano.

Ora, ammesso un esame di licenza liceale, son due i sistemi principali di esso: l'uno, che chiamerò anglo-sassone; l'altro, il francese. Il sistema anglo-sassone consiste in questo: le materie necessarie dell'esame di licenza sono poche, ma a queste poche sono aggiunte altre materie distinte in gruppi, e il giovine, oltre a quelle materie intorno alle quali deve dare l'esame, può scegliere uno di questi gruppi.

Nelle materie obbligatorie dell'esame si contenta di una misura non superiore alla nostra, ma domanda una misura molto superiore alla nostra per le materie di cui lascia libera la scelta al giovine.

Il sistema francese, il sistema nostro, invece è quest'altro: si vuole che tutte le materie dell'esame siano obbligatorie, si chiede al giovine che si provi sopra tutte queste materie.

Quale è di questi due il migliore sistema? Io devo dirvi il vero, io preferisco il sistema anglo-sassone: ma vi ha una legge che non vuole, e devo dunque cercare una via che non contrasti con essa. Ma vi ha un sistema fra i due, che non è fuori della legge e che d'altra parte lascia al giovine, secondo pare utile che si faccia, una sufficiente elezione in alcune parti dell'insegnamento secondario, e questo sistema medio è il tedesco, il migliore di tutti.

Il sistema tedesco ha meno materie obbligatorie del nostro per l'esame, e dico anch'io che le materie degli esami nostri sono troppe; ma io non posso diminuirle perchè la legge me lo vieta; ma nelle cinque materie che sono solo soggetto di esame in Germania, è richiesta dallo Stato una maggior cultura che non da noi in otto.

In Germania vogliono la composizione in latino, la versione dall'italiano nel greco, vogliono in matematica più di quello che noi vogliamo, ed in alcune delle altre discipline scientifiche vogliono anche di più. Ed ora torno al preciso schiarimento che chiedeva l'onorevole Senatore Menabrea. Egli veda, quanto sia difficile scendere al concreto dalla sfera dell'astratto, perchè, da una parte la libertà la vogliono tutti, ma quando se ne va a dare un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1875

pochino, è proprio quello che non si deve dare.

Io credo che un filologo forse avrebbe fatto un'obiezione opposta a quella che ha fatto l'onorevole Senatore Menabrea. Ora, quando si dice che, uno fallito in matematica potrà iscriversi alla facoltà giuridica, quando si sia segnalato nel greco, non si dice già che questi non deve sapere punto di matematica; questi ha ottenuto tutte quante le promozioni del liceo, ha passate tutte quante le classi del ginnasio, ha già la licenza ginnasiale, per cui, questi che non riuscirà poi alla licenza liceale nella matematica, non è però privo di ogni coltura matematica; non ne ha tanta quanta se ne richiede per la licenza liceale, forse, ma ne ha tanta quanto ne abbisogna per quella qualità di studii che preferisce.

Chi fallisce nel greco, d'altra parte, nell'ultimo anno non vuol dire che di greco non ne sappia; solo non ne sa tanto quanto gli abbisogna per ottenere la licenza liceale. Che cosa si dice? Si dice questo. Ci sono giovani nei quali le disposizioni mentali che conferiscono allo studio filologico sono assai sviluppate, ed altre disposizioni mentali necessarie per l'apprendimento della matematica, si trovano un poco allentate, agghiacciate, se così mi posso esprimere; ebbene, quei giovani passeranno perchè lo sviluppo di quelle facoltà mentali, che sono più scolpite in loro, garantisce in certa maniera quel complesso di maturità di sapere che si vuole sia il fine dell'insegnamento secondario.

Non tutti gli uomini arrivano per la stessa via al punto designato.

E noi poniamo la segnalazione nel greco come testimonianza di questo sviluppo più che ordinario di alcune facoltà mentali; poniamo la segnalazione nella matematica come indizio dello sviluppo di altre facoltà mentali; cosicchè i criteri delle varie disposizioni della mente servono di paragone a giudicare del profitto complessivo del giovane. Ecco il concetto d'onde parte la disposizione che io ho introdotto nel decreto attuale, attinta del resto a celebri e provati ordinamenti di Germania.

Bisogna lasciare, come ho detto, un certo spazio alla elettività dello spirito giovanile.

Io credo che si potrebbe andare più in là in questa via. L'onorevole Cannizzaro ha confermato che io era in questa opinione fin dal

1866. Ma bisogna andarci pian piano, perchè come l'onorevole Cannizzaro ha detto, se in questa materia si ha contro l'abitudine e l'opinione dei più competenti, non si fa strada e si è fermati alla prima.

E se all'onorevole Poggi pare che io sia soverchiamente duro, presso quelli che sono più addentro in questa materia, io rischio di godere una riputazione opposta a quella che egli mi vuol fare. Nel parer mio, io non sono nè duro, nè molle; io credo che i giovani devono studiare, e bisogna d'altra parte che l'ordinamento dell'insegnamento, così nel corso degli studi, come nelle prove finali degli studi stessi, sia così fatto che la mente del giovane venga aiutata sempre, stancata o sgominata mai.

Dobbiamo noi per ottenere ciò diminuire le materie d'insegnamento? Io credo che non le si possano diminuire; e che nessun paese si attenterebbe mai di diminuirle. Infatti nessuna persona davvero competente ci consiglierebbe mai di togliere l'insegnamento della filosofia, della fisica, della matematica, della letteratura italiana, del latino, del greco, della storia. Può essere questione di più o di meno nelle dottrine che si debbono insegnare. Ed in questo io credo che non stiano bene e che i programmi nostri dovrebbero rifarsi. Non dirò come; chè in alcune discipline non sono competente abbastanza, ma io credo alcuni programmi eccessivi, e non solo di danno alla mente dei giovani, ma di danno all'insegnamento delle discipline, che pure sono la base fondamentale dell'insegnamento classico.

Ma quanto alla parte letteraria dell'insegnamento classico, nei paesi stessi nei quali erasi creduto di poter ricorrere ad altre discipline, già si è manifestata una reazione, ci è un ritorno verso la dottrina di prima, che faceva nello studio delle lingue un così gran fondamento.

Ma possiamo noi ristabilire del tutto il sistema antico? No, noi non possiamo. Il problema dell'istruzione è diverso oggi da quello che era ai tempi dei nostri anni giovanili e dei nostri padri. Io dichiaro che sarei più contento di essere educato in un liceo d'oggi, che non in quello in cui sono stato istruito io stesso. Molte cose io saprei meglio che non so, se fossi stato educato in un liceo col sistema d'oggi.

Io credo che il complesso dell'insegnamento

secondario sia assai meglio inteso ed eseguito oggi che non quando io era fanciullo, sebbene io non abbia motivo di lagnarmi della scuola che ho frequentata nei tempi che mi è occorso d'andarvi.

Lasciamo stare oggi questo discorso di riforme troppo ampie, riforme le quali richiederebbero una legge nuova per esser fatte, ed avviamoci ad una sola modificazione sostanziale, a quella del contenuto, dirò così, del nostro insegnamento, anzichè del quadro dell'insegnamento stesso. Io credo che il contenuto dell'insegnamento può essere fino ad un certo punto variato, e i limiti delle discipline che vi s'insegnano altrimenti fissati che non son ora.

L'onorevole Senatore Menabrea ha ricordato che pure da istituti diversamente ordinati, molti dei nostri grandi uomini sono usciti, nei tempi anteriori ai nostri; e ne son persuaso: ma non è il sistema di quegli istituti che gli ha fatti; non vi ha sistema che faccia uomini grandi, come non vi ha sistema che impedisca agli uomini grandi di prodursi. Anche oggi, che sono così necessarie le licenze tecniche, le licenze liceali, le lauree, per progredir nella vita, v'è modo di farne senza; vi sono anche i titoli equipollenti. Se parecchi di noi o forse tutti qui, non siamo stati costretti a passare l'esame di licenza liceale, lasciateci la lusinga di credere che l'avremmo passato.

Il fine delle scuole secondarie è di preparare alla cultura classica, alla cultura scientifica, alle funzioni della vita quella moltitudine di giovani che formeranno il nerbo delle società civili, e dalla cui elevazione intellettuale e morale dipende il progresso di queste.

I grandi uomini s'inalzerebbero come palme in un deserto, se non avessero un pubblico che li sentisse e ne accogliesse le parole.

Questo pubblico colto oggi, non può esser formato, se non mediante quel complesso di studii che costituiscono il nostro liceo. In questo complesso, oggi, nel periodo attuale delle civiltà nostre (potrà essere altrimenti di qui a cento anni) hanno principale importanza le letterature classiche e le scienze matematiche.

Ma non si può scompagnarle da una maggiore o minore parte di fisica, di chimica, di storia, di scienza naturale, tanto almeno, quanto basta a capire quelli che ne discorrono, quanto basta a capire, a intendere i progressi di disciplina, che sono un così sostanziale elemento delle potenze umane ai giorni nostri.

Io non sono nè punto nè poco contrario ad introdurre tra tanto intreccio di scienze quel tanto di libertà e di elezione che può giovare perchè la vita intellettuale del giovine si sviluppi più vigorosa, più sana e più robusta; ma credo che in questa via bisogna procedere lentamente, perchè, questa libertà non si traduca in licenza, perchè l'accettazione improvvisa d'un principio nuovo non trovi nelle abitudini dei giovani stossi e dei professori un ostacolo, il quale vi ricacci indietro, ed impedisca per più anni ogni salutare tentativo di riforma e di progresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Poggi ha qualche altra osservazione da fare?

Senatore POGGI. Non ho altro a soggiungere.

PRESIDENTE. L'interpellanza rimane dunque esaurita.

L'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani è il seguente:

Alle ore 2 pomeridiane. Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XI.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore commendatore Carlo Prinetti — Seguimento della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Svolgimento degli emendamenti proposti dal Senatore Pescatore all'articolo 4 e seguenti — Presentazione di 3 progetti di legge — Ripresa della discussione — Svolgimento degli emendamenti proposti al detto articolo dal Senatore De Falco e domande al Ministro di schiarimento sopra varie questioni — Proposta del Senatore Pescatore di deferire gli articoli in questione ad un nuovo esame della Commissione, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia, dal Relatore, e appoggiata dai Senatori De Filippo, Conforti, Sineo e De Falco — Osservazioni del Senatore Conforti a sostegno de' suoi emendamenti — Dichiarazioni dei Senatori De Filippo e Sineo — Rinvio della discussione al Titolo I. delle Pene.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, d'Agricoltura, Industria e Commercio, il Regio Commissario, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVENI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'ordine del giorno vorrei fare una preghiera agli onorevoli miei colleghi. ed è quella che si compiacessero di convenire in Senato un po' più per tempo, sì che le sedute potessero cominciare almeno alle ore 2 1/2. La seduta è annunciata per le due, così che sarebbe bene incominciare almeno alle due e mezzo, massime trattandosi della discussione di una legge di tanta importanza e di tanta mole come è quella che abbiamo all'ordine del giorno.

Convalidazione dei titoli del Senatore commendatore Carlo Prinetti.

PRESIDENTE. Non essendo ancora presente il Relatore Senatore Spinola, prego il Senatore

Cavalli a riferire sui titoli del nuovo Senatore commendatore Carlo Prinetti.

Senatore CAVALLI legge:

Signori. — Con Reale Decreto del 15 novembre ultimo passato veniva nominato Senatore del Regno il comm. Carlo Prinetti siccome compreso nella categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto.

Dai titoli presentati alla Commissione incaricata di verificarli risultò giustificato che il censo pagato da tre anni dal nuovo nominato racchiude le condizioni richieste dalla disposizione sopra citata.

Consta del pari alla Commissione che il comm. Prinetti aveva superato l'età di 40 anni voluta dallo Statuto all'epoca della sua nomina.

Onde la Commissione stessa, per organo mio, vi propone di voler pronunziare, a termini del Regolamento, l'ammissione del signor commendatore Carlo Prinetti a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito le conclusioni della Commissione esaminatrice che convalida i titoli del comm. Carlo Prinetti a Senatore del Regno.

Chi approva queste conclusioni, è pregato di alzarli.

(Approvato.)

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno.

La parola è al Senatore Pescatore per l'ulteriore sviluppo dei suoi emendamenti.

Senatore PESCATORE. Il Ministero, ravvisando una dottrina di diritto internazionale nei parecchi emendamenti da me proposti al suo progetto, ha mostrato desiderio che io ne dessi un intero sviluppo in relazione ai naturali rapporti che legano le diverse questioni incluse nel progetto medesimo. Il Ministero ha ragione; ed io sono pronto a soddisfare brevemente al giustissimo desiderio suo. In quest'opera però io giudico conveniente di cominciare dalle cose minori, acciocchè, sbarazzato il terreno di queste, si possa poi discendere alle questioni di maggiore entità.

E prima di tutto io trovo che nel progetto ministeriale all'art. 5, § 1. si fa menzione della falsificazione di carte di pubblico credito equivalenti a moneta. Questa menzione colla relativa disposizione fu tolta dal Codice penale italiano del 1860, ed allora questa clausola significava indubbiamente, sotto il nome di carte di pubblico credito equivalenti a moneta, i biglietti meramente fiduciari della banca autorizzata ad emetterli. Ma dopo la sopravvenienza del corso forzoso e del corso legale, la cosa cambia d'aspetto, e può nascere un dubbio.

Indi la necessità di spiegar maggiormente le dette disposizioni.

Si può facilmente presumere che la clausola di cui si ragiona, sia stata riprodotta col medesimo significato, che aveva nella legge originaria. Però un dubbio speciale nasce da che in questo stesso progetto per ben due altre volte si fa menzione di carte di pubblico credito e se ne danno anche definizioni diverse.

Piacca al Ministero, ed al Senato, di vedere innanzi tutto l'articolo 274, paragrafo 3. Ivi si legge:

« Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito le carte, tanto nominative che al portatore, emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili di credito verso lo Stato, nonchè tutte le altre carte aventi corso legale o commerciale, emesse da Stabilimenti a ciò autorizzati. »

E quindi all'articolo 511 il legislatore direbbe:

« Chiunque ricusi di ricevere monete legittime, aventi corso legale nel Regno, o carte nazionali legittime, aventi corso forzoso come monete, è punito, ecc. »

Corso forzoso, dunque non corso commerciale. Non insisto maggiormente su questo, e dico solo: per togliere ogni dubbio crederci conveniente richiamare all'articolo 5 la definizione che è data all'art. 274 § 3. perchè nei due articoli 5 e 274, si tratta precisamente della falsificazione delle monete e di carte di pubblico credito: in un articolo si dice, equivalenti a moneta; nell'altro si usa una definizione più lunga, ma che io credo torni lo stesso.

Vedrà il Ministero se gli convenga di adottare questo lievissimo emendamento: acciocchè poi nelle cause criminali i difensori non ci vengano a dire, che dove il legislatore ha voluto comprendere non solamente le carte di pubblico credito avente corso legale di moneta, ma anche quelle che hanno corso commerciale fiduciario, lo ha detto, come all'articolo 274, e non avendolo detto all'articolo 5, si debba escludere questo maggiore significato.

Nello stesso articolo 5 si fa il caso di uno straniero colpevole di crimine, che è già stato condannato nella patria sua, ed ivi ha già scontata la pena, e che tuttavia si sottopone presso di noi (essendo entrato nel nostro territorio) ad un nuovo giudizio e ad una nuova condanna; si soggiunge però che la pena scontata si computa nella nuova.

Se tutte le pene di un Codice penale, se tutte le pene dei Codici penali delle altre nazioni fossero del medesimo genere, basterebbe certamente un computo; ma i generi sono diversi anche in un medesimo Codice; quindi, per dedurre dalla nuova pena quanto già si scontò, occorre più che un computo; occorre un ragguaglio ed un apprezzamento, e cresce anche la natura di questo apprezzamento se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

per caso, la pena sofferta dallo straniero nella patria sua non abbia riscontro nella legislazione italiana. Allora, come prevede lo stesso progetto ministeriale all'art. 8, § 2, « il Giudice debbe surrogare pena a pena; qualora (ivi si dice) la pena stabilita dalla detta legge non fosse ammessa dalla legge del Regno, il Giudice surroga una delle pene ammesse che non sia più grave e che a quella più si avvicini. »

Occorrendo dunque, per raggiungere l'intento indicato dal legislatore, un apprezzamento, e per indicare questo concetto, io ho proposta la clausola tecnica, direi così, famigliare nei Codici, che sempre la adoprano quando si tratta di significare un simile apprezzamento giudiziario. In luogo di dire: « la pena scontata si computa nella nuova, » io propongo di dire: « il Giudice terrà quel conto che di ragione della pena scontata in deduzione della nuova. » E siccome questa clausola « la pena scontata si computa nella nuova » si trova in due luoghi del progetto del Governo, così ho ripetuto lo stesso emendamento.

L'articolo 8, paragrafo terzo del progetto, ragionando del caso generale in cui lo straniero non si giudichi e non si punisca nel paese nostro, perchè è già stato giudicato e già stato condannato nel proprio paese, si prevede il caso in cui si debba tuttavia aprire un nuovo giudizio, perchè lo straniero si sia sottratto con la fuga alla pena a cui era stato condannato. Io qui anche propongo un lievissimo emendamento: prevedendo il caso in cui la pena a cui fu condannato, non l'abbia scontata non per essersi sottratto colla fuga, ma perchè lo Stato che lo condannò, non essendo interessato, non si sia curato di applicarla; io aggiungo al dettato ministeriale il seguente inciso: « o comunque lo straniero la abbia evitata. » Concludo, o Signori, questa rassegna di cose minori, col riflesso seguente. Nel conflitto di due legislazioni, il progetto dichiara, ed a ragione, che occorrendo di condannare presso di noi lo straniero colpevole, si applica contro di lui la legislazione che per il reato di cui si tratta stabilisce la pena più mite, e poi soggiunge: « ovvero altre condizioni più favorevoli all'imputato. »

Qual'è il significato di questa clausola « condizioni più favorevoli » oltre alla maggiore mi-

tezza della pena? Ne udii ragionare pochi giorni fa dallo stesso Commissario del Governo, il quale disse che questa clausola si riferisce a un punto solo, cioè alla condizione delle prescrizioni. Ebbene qui la cosa starebbe: se la legislazione straniera, sotto l'imperio della quale fu commesso il reato stabilisce condizioni più favorevoli all'imputato relativamente alle prescrizioni del reato, certamente anche il giudice che si debba in favore dell'imputato applicare quell'altra legislazione.

Ma, o Signori, se si ammette questa clausola così come è scritta, essa può avere una portata ben diversa la quale credo che sarebbe inammissibile.

Voi sapete, o Signori, che il diritto probatorio (distinto dal diritto di procedura) in materia penale si regge ai due sistemi, al sistema della prova legale e a quello della prova morale. Il sistema della prova legale porta che il legislatore stesso percorrendo ad uno ad uno tutti gli elementi probatorii possibili e tutte le ipotesi principali, attribuisce a ciascuno il suo valore legale e fisso, e determina quali condizioni debbano concorrere per costituire la prova piena del reato, quale concorso di elementi debbasi avere per costituire la convinzione legale e impone questa convinzione al criterio del giudice.

Il quale sistema è una tirannia, oppure una guarentigia. È una tirannia intollerabile, quando il legislatore dica al giudice « se concorrono i tali e tali elementi, tu avrai la piena prova e dovrai condannare, quando anche nelle circostanze del caso la tua coscienza non sia convinta. » È per contro una guarentigia, se il legislatore aggiunge la prova legale alla prova morale, se il legislatore dica al giudice: « Quantunque nello sviluppo dei fatti tu abbia acquistata la pienissima convinzione che il reato è stato commesso, tuttavia non potrai procedere alla condanna se non concorrono anche le condizioni delle prove legali. » Ciò posto, io farò una domanda. Posta la clausola che oltre alla maggior mitezza della pena ammette generalmente come prevalenti tutte le altre condizioni più favorevoli all'imputato, io domando se si dovranno applicare anche le condizioni più favorevoli che si riferiscono al diritto probatorio?

Non farò un'ipotesi, ma proporrò un caso

realmente avvenuto, che io conosco per pratica, e che si può rinnovare. Trattavasi nel caso a cui alludo di un reato atrocissimo, non solamente di un omicidio premeditato, di un assassinio, ma di circostanze le più infami e manifestanti una perversità inaudita.

Questo fatto, o dirò meglio, questo truce misfatto era stato commesso sotto l'imperio di una legislazione che cumulava le prove morali colle prove legali, di una legislazione che non ammetteva il giudizio dei Giurati, e non permetteva che i giudici permanenti pronunciassero una condanna se non concorrendo certe condizioni delle prove legali, e in ispecie che non si potesse applicare la pena di morte quantunque il fatto fosse pienissimamente provato, se non ci erano testimoni diretti oculari, a meno che il difetto de' testimoni oculari fosse supplito colla confessione del reo. Ebbene, abbondavano talmente le prove, e la loro evidenza splendeva siffattamente, che successivamente il collegio dei Giurati in due distinte assise pronunziò la colpevolezza, ma in tutte e due le volte i giudici legali si rifiutarono di applicare la pena stabilita dalla legge, perchè appunto dicevano essi così: nel conflitto di due legislazioni noi dobbiamo applicare tutte le condizioni che una legislazione stabilisce più favorevoli all'imputato.

Ebbene, questo era un errore, almeno così pronunziò la Corte di cassazione in solenne udienza a classi riunite, perchè la condizione più favorevole che stabiliva quella tale legislazione, era propria del sistema dei giudici permanenti, inapplicabile al sistema dei Giurati, il quale racchiude ben altre guarentigie che non sono quelle della legalità delle prove. Però il guaio non è grave neanche qui. Io nel mio progetto soppressi veramente questa clausola, *o altre condizioni più favorevoli all'imputato*; ma se l'onorevole signor Ministro la vuole mantenere, allora lo pregherei di aggiungere solo una parola dicendo: *o altre condizioni penali più favorevoli all'imputato*. Così resta espresso il concetto che si applicano le condizioni più favorevoli relative alla prescrizione delle azioni penali, e restano escluse le condizioni più favorevoli relative al diritto o probatorio, che potrebbero non essere applicabili ad un altro sistema di competenze e di procedura introdotto da altra legislazione.

Chiusa la serie dei minori riflessi, vengo ora alle questioni di maggiore rilievo.

Leggo nella relazione ministeriale le seguenti parole, e precisamente dove ragiona del diritto internazionale penale:

« Fra le diverse scuole e le diverse teorie che su questo punto si contendono dottamente il campo, il Governo ha stimato conveniente di preferire quelle, in virtù delle quali *la territorialità è il fondamento della punibilità delle azioni*, salvo i casi nei quali per eminenti ragioni, che più appresso esporremo, la legge creda di declinare dal principio della territorialità. »

Io credo, o Signori, che quelle parti del progetto, che diedero causa ai miei emendamenti, s'ispirano precisamente a questa dottrina, che il Governo ha creduto conveniente di preferire: che cioè la territorialità è il fondamento della punibilità delle azioni.

Ora, in questo brano, io confesso innanzi tutto che si racchiude una parte di vero; ed anzi è la dottrina più antica ma credo che il Governo abbia omessa un'altra osservazione che già feci altra volta; ed è che nella dottrina e nella legislazione vi è una tendenza pronunziatissima dal principio di territorialità all'altro opposto della personalità della legge penale.

Potrei darne amplissime prove, ma mi basterà citare le lezioni del professore Berthauld, giustamente celebre in Francia.

Questo scrittore fa una storia assai lunga di questa lotta dei due principii su cui si regge il diritto internazionale penale, cominciando dalla legislazione e dalle dottrine anteriori alla rivoluzione del 1789, e poi man mano esponendo tutte le diverse leggi e le diverse discussioni che ebbero luogo in Francia dopo la citata epoca. Leggerò di questa storia un brevissimo brano.

L'autore fa la storia dal 1800 e poi viene man mano al 22 agosto 1849, e narra così:

« Une Commission était nommée pour préparer la solution du problème (che è quello indicato di territorialità e di personalità) en 1852; un nouveau projet admis au Conseil d'État a été transmis au Corps législatif. Ce projet était encore le développement de la thèse de la personnalité. » E continua a narrare che il Relatore aveva maggiormente ancora sviluppata la

« thèse de la personnalité », e che gli emendamenti erano stati ammessi dal Consiglio di Stato; e poi conchiude:

« Le Corps législatif a adopté le projet ainsi révisé, mais l'empereur n'en a pas soumis l'approbation au Sénat. »

Se non che, o Signori, le discussioni teoriche appartengono più propriamente alla scuola. Il legislatore segue un altro criterio più pratico, la coscienza, il sentimento, l'intuizione comune. Gli scrittori teorici sulla questione della territorialità o personalità della legge penale, richiamano la controversia ad un'altra questione generale, a quella del fondamento del diritto di punire.

Ora, un professore che intraprende la discussione di questo punto del fondamento del diritto di punire, se è un buon professore vi spiega niente meno che otto sistemi diversi; di questi otto ne confuta sette come inetti a spiegare il diritto di punire, e ne approva l'ottavo, che è sempre il suo. Ripeto che tutto questo appartiene alla scuola, e sono persuaso che in quest'aula si verrà al termine della discussione del Codice penale senza punto agitare la questione del fondamento del diritto sociale di punire.

Ora, venendo alla ragione pratica, al criterio positivo che solo si appartiene al legislatore, è facile, secondo me, portare giudizio sulla questione della territorialità o personalità della legge penale. Anzi tutto è evidente che la legge penale rispetto ai cittadini è una legge personale.

Non è egli vero, che la legge, che regola lo Stato e la capacità delle persone è una legge personale che segue il cittadino in qualunque parte del mondo si rechi? Senza dubbio; la legge civile dice al cittadino, tu non potrai fare il tale e il tale altro contratto senza l'autorizzazione del tribunale, tu non potrai fare testamento; ebbene passi la frontiera, vada dovunque, il cittadino è sempre stretto dalla legge che gli vieta di fare tale o tale altro atto civile.

Ora, non sarebbe egli assurdo il sostenere, che, quando la legge dice che il cittadino non può fare contratto o testamento, lo segua e lo vincoli in qualunque parte del mondo, e quando gli dice, tu non devi ammazzare, non devi rubare, il precetto non lo stringa quando il cit-

adino passa il confine? È dunque anche la legge penale una legge personale, che seguita il cittadino perpetuamente e dovunque; sicché vada pure il cittadino a commettere il reato in territorio straniero, sia contro il diritto sociale o individuale della patria sua, sia contro il diritto sociale o individuale di un terzo stato, se il cittadino ritorna in patria, deve rendere conto di questo fatto alle autorità della patria sua.

Quanto allo straniero delinquente, se offende il diritto di un terzo Stato diverso dal luogo del commesso reato, nasce contro di lui dalla violazione stessa del diritto un titolo, che può prevalere a quello del luogo del commesso reato, al titolo della territorialità. Fermiamoci un momento su questo punto. Per potersi applicare al delinquente una legge penale di uno Stato qualunque, si richiedono due condizioni. 1. Che lo Stato abbia giurisdizione su quella persona; 2. Che il delitto commesso violi il diritto suo.

Ora, un'opinione poco riflessa, un'opinione volgare ci dice, che lo straniero quando entra nel territorio di un altro Stato si sottomette al potere sociale di quello Stato, di modo che, secondo questo concetto, la giurisdizione del potere sociale di quello Stato sarebbe accettata dallo straniero, e non sarebbe altrimenti fondata che sopra una tacita convenzione che avviene tra lo Stato e lo straniero nel punto in cui quest'ultimo entra nel territorio di quello.

È un errore, o Signori, ed è un errore stato avvertito prima di me dai pensatori e dagli scrittori più esatti della materia.

L'uomo nasce non in istato di natura ma nasce sociale. La dottrina contraria è antiquata, universalmente reietta. Se nasce sociale, naturalmente nasce suddito del potere sociale. L'uomo non attaccato per le radici al suolo ha bensì la libertà di muoversi e di cambiare da uno ad altro potere sociale, ma giammai di sottrarsi a tutti, dimodochè partendo dal territorio della patria sua ed entrando nel territorio di un altro Stato qualunque, lo voglia o non lo voglia, indipendentemente da ogni suo dissenso, da ogni sua volontà, rimane di pien diritto soggetto al potere sociale di questo territorio, e vi rimane soggetto per modo che il potere sociale del territorio in cui entra è surrogato al potere sociale nativo.

Dunque concorrono entrambe le condizioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

di cui diceva. Infatti se lo straniero commette un crimine che viola i diritti dello Stato italiano, entrando poi nel nostro Stato, il potere sociale italiano ha giurisdizione sopra di lui, ed essendo il suo diritto violato ha tutte le condizioni per applicare la pena come Stato: non per diritto di guerra, ma come Stato, come giurisdizione, in virtù di quel diritto medesimo con cui lo Stato punisce i connazionali.

Questo è il principio.

Naturalmente esistono condizioni di applicazione. Prima di tutto trattandosi di massime internazionali, bisogna far sì che possano diventare regola generale per tutti gli Stati; e quindi la necessità di offrire anzitutto l'estradizione. Il Governo italiano dice all'altro Governo: finchè il reo rimase sotto il tuo potere avresti dovuto procedere contro di lui, quantunque il reato offendesse non il tuo, ma il mio diritto: ora il potere sociale italiano è surrogato al tuo; eppure te ne offro ancora la consegna, acciocchè faccia quel che era tuo debito di fare e nol facesti. Lo vuoi giudicare! Io rispetterò il tuo giudicato qualunque sia per essere. Non lo vuoi? Allora rinasce il mio diritto; lo giudico e lo punisco. Il quale discorso può certo diventare regola universale per tutte le nazioni.

Ho già detto della condizione di opportunità, per cui è conveniente esigere in tutti i casi la querela della parte offesa, ovvero l'istanza speciale ed espressa di un altro interessato, come dirò fra breve. Non ripeterò le cose già dette l'altro giorno, ma ora aggiungo ciò che d'altronde già virtualmente si contiene nel mio progetto e in quello anche del Ministero; aggiungo ora esplicitamente un'altra condizione, cioè che si tratti di delitti contrari al diritto naturale di tutta l'umana famiglia, alla legge morale assoluta; di delitti puniti perchè tali in tutte le legislazioni civili.

La ragione è evidente: se il preteso reato non è che punito da una legislazione locale di natura positiva e arbitraria, lo straniero non è colpevole, perchè ha legittimamente ignorato la legge arbitraria ed di natura positiva di quello Stato che non era il suo. Il cittadino non può allegare l'ignoranza delle leggi della patria sua, ma ha diritto di allegare l'ignoranza delle leggi di altra Nazione. Quando il delitto è contrario al diritto naturale, alla legge morale as-

soluta, allora non può allegare ignoranza. Era avvertito dalla sua coscienza. E non si dica nemmeno che se non ha ignorato la legge, ha però ignorato la pena, perciocchè noi diciamo che nel conflitto delle pene diverse si applica la più mite, si applicherà la pena stabilita dalla stessa legislazione del paese del delinquente, che doveva conoscere, o se si applicherà una legge straniera sarà più mite della sua legge nativa.

Dunque non c'è scusa quando si tratta di delitti contrari al diritto naturale, non c'è scusa possibile che limiti la competenza, a parte le condizioni che ho dette, e che non limitano, ma disciplinano il principio.

Se dunque concorrono tutte le condizioni: la giurisdizione dello Stato in cui lo straniero entra, il diritto sociale o individuale dello Stato che vuole applicare la pena del delitto commesso, natura morale non arbitraria; se si osservino le condizioni che appartengono alle discipline del principio, cioè se si offra prima la estradizione; se si ha la querela della parte offesa, o l'istanza speciale di un altro interessato, domando io perchè si vorrà negare al nostro Stato il diritto di punire?

Il progetto esige inoltre che si tratti di crimine: ma io osserverò che è anche principio di politica generale che uno Stato il quale è in possesso di un diritto qualunque, non vi rinunci nè direttamente, nè indirettamente. Ora qui si rinuncierebbe. Per farsi un concetto esatto di quello che vado a dire, bisognerebbe fare l'inventario di tutte le penalità stabilite ora dal Codice vigente italiano, riscontrandole con le penalità molto più miti che sorgessero quando il presente progetto di Codice penale sarà tradotto in legge: e si vedrebbe certamente che molti, moltissimi fatti che ora sono crimini, dopo il nuovo Codice saranno delitti. Ora io dico: nella condizione attuale delle cose non è egli vero che lo Stato Italiano è in possesso di punire internazionalmente i fatti di cui si tratta? Sì. Dunque perchè vi rinuncia indirettamente traducendo questi crimini nella categoria dei delitti? Si rimedia a ciò estendendo la formola dai crimini anche ai delitti. Debbo però confessare, che il mio emendamento per questo proposito forse va troppo lungi. Riconosco ben volentieri una mia inesattezza, e dirò anche, errore. Guidato dall'idea che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

ebbi l'onore di esporre, io proposi di dichiarare giudicabili tutti generalmente i delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale.

Ma se si osserva che tra le pene restrittive della libertà personale sono anche il confino o la detenzione di pochi mesi, credo veramente che il mio emendamento possa essere accusato di andare troppo in là, e quindi c'è luogo a transigere, e restringerlo, per esempio, ai delitti punibili con la prigionia maggiore di due, tre, quattro anni, che sono precisamente quei fatti, in generale, che ora sono crimini; in questo senso continuo a chiedere che il mio emendamento sia accettato, tanto più che diversamente operando si apre ai delinquenti stranieri contro il diritto nazionale nostro, un asilo perchè venendo qui, nessuno li può più punire, e Roma sarebbe una seconda volta l'asilo di briganti stranieri. Tanto più ancora sarebbe assurdo il procedere così, in quantochè nelle materie civili, come già dissi, si comunicavano agli stranieri tutti i diritti civili, eccettuati i politici, cioè il diritto di partecipare al governo dello Stato; in tutto quanto il resto noi abbiamo fatto realmente ciò che già fece nominalmente l'imperatore Caracalla; abbiamo dichiarato cittadini romani tutti quanti gli abitanti del mondo. A questa, che ragiona finora, succede un'altra questione, che è pure di non lieve importanza.

Il progetto, perchè lo Stato nostro possa procedere, richiese la querela della parte offesa: senza di ciò, si tratti pur anche di crimine, lo straniero che ha commesso un reato in territorio estero venendo qui non è giudicabile in nessun modo; ognuno sa che i reati sono la violazione del diritto degli uomini viventi in società; essi offendono i diritti individuali (le persone, la proprietà, l'onore dell'individuo) oppure il diritto sociale sotto molteplici aspetti. Se si tratta di semplici delitti con cui si sia violato il diritto individuale, capisco anch'io perchè si possa prendere la necessità della querela della parte offesa. Ma se si tratta di fatti, di reati che offendano principalmente la società, perchè il difetto della parte privata dovrà impedire il procedimento? Ma se non è la parte privata la principale interessata? È la società che è stata offesa dal fatto: io escludo tuttavia il procedimento di ufficio per quanto

si dica che la società è rappresentata dal pubblico ministero; perchè ciò è vero solamente in relazione all'ordine giudiziario. Il rappresentante più alto della società è il Governo col mezzo de' suoi ministri diversi.

Esigo adunque (quando la società è la principale interessata), esigo l'istanza speciale del Governo il quale ha tutti i mezzi anche diplomatici per constatare l'opportunità di procedere, e interdico allo stesso pubblico ministero di procedere se non riceve l'istanza speciale dell'autorità governativa; ma col ridurre il caso di procedimento alla sola querela della parte privata mi pare non si risponda alla natura generale dei crimini e dei delitti.

Quando si tratta di crimini la dottrina è di accordo che quantunque in essi ci sia una parte privata tuttavia l'interesse che si crede offeso è principalmente l'interesse sociale. Non credo adunque, che il difetto di querela per parte dell'interesse subordinato debba ostare al procedimento; credo tanto meno che debba ostare quando si tratta di crimini diretti contro la cosa pubblica, e quantunque anche in questi crimini si possa trovare una parte privata, tuttavia l'interesse di questa dalla legge medesima si giudica affatto subordinato; dunque, tanto maggiormente in questi crimini l'istanza speciale del Governo deve bastare.

Che poi si dirà, quando si pensi che esistono crimini gravissimi senza che si possa trovare traccia di parte privata? si vogliono dunque impuniti questi crimini gravissimi perchè non c'è parte privata che sporga querela? Ne citerò alcuni esempi:

Prevaricazioni di stranieri che abbiano accettato da noi un mandato pubblico: crimini di privati stranieri a danno dei nostri stabilimenti all'estero (legazioni, consolati, ecc.).

Crimini di stranieri dipendenti da relazioni contrattuali colla pubblica amministrazione del nostro Stato. Ve ne darò un esempio flagrante; uno straniero impresario che assunse l'impresa delle forniture militari al nostro esercito in campagna le fa deliberatamente mancare; non è questo un crimine dei più gravi? Dove è la parte privata che possa porgere querela? Istigazione a delinquere per parte di persone sicure all'estero; se il delitto fosse commesso, si è un atto di complicità; ma quando l'istigatore ha resistito, il delitto dell'istigatore

esiste ciò non ostante, e può essere rinnovato frequentemente, può farsene quasi un mestiere, sarà impunibile questo delitto? Dove è la parte privata che possa porgere querela se i delitti che istigava lo straniero non furono commessi?

Poniamo che una banda di malfattori, infestando i confini dello Stato passi a quando a quando il confine e trovi ricovero apposito presso persone straniere colà stabilite forse partecipi del guadagno; è un crimine questo, sì o no, il dar ricovero ad una banda di malfattori? E questi stranieri potranno venire nel nostro Stato ed essere sicuri da ogni pena perchè non ci è parte privata che ponga querela contro di loro? Concludo che, salvo a determinare il grado e la gravità del delitto, la punibilità dello straniero si debba estendere a mio avviso anche ai delitti, esigendo alternativamente (per comprendere ogni natura, ogni maniera di reati) ora la querela della parte privata, ora l'istanza speciale ed espressa, la querela del governo.

In quanto ai reati dei cittadini commessi all'estero, tra il progetto mio e quello del Ministero ci è piena concordanza nel principio.

Quando un cittadino italiano ha commesso un reato in estero territorio, o contro lo Stato medesimo in cui si commise il reato, o contro un privato qualunque appartenente a qualunque Stato, ovvero a danno dello Stato nostro proprio o di un nostro concittadino, la legge penale è personale come già dissi; entrando nel nostro Stato deve render conto alla giustizia nostra del suo operato.

Non ci è discordia in questo punto fra i due progetti; soltanto che il progetto ministeriale mi ripete la solita condizione della querela della parte privata; ed io non ripeterò le osservazioni testè fatte: le quali palesano la inopportunità di tal condizione troppo restrittiva, e la necessità di ammettere, come sufficiente, anche la denuncia governativa. Nè intendo io punto, sotto il nome di Governo, il Ministero di Grazia e Giustizia che è in relazione abituale con tutti i Procuratori generali del regno. Sotto il nome di Governo intendo tutti quanti i Ministeri che esercitano l'azione del Governo; e, per esempio, nel crimine che ho citato di un impresario straniero che fa deliberatamente mancare le somministranze al

nostro esercito in campagna, se il Ministero di Grazia e Giustizia non facesse istanza, certamente il Ministero della Guerra la farebbe; altra volta la farà il Ministro dell'Interno, ecc.

Ora parlerò ancora di un'ultima differenza fra i due progetti, e poi concludo.

Si tratta dei crimini eccezionali per cui anche nel progetto governativo lo Stato nostro si attribuisce una giurisdizione assoluta; dei crimini contro la sicurezza dello Stato, di falsa moneta ecc. Qui lo Stato si attribuisce una giurisdizione assoluta che prevale assolutamente a qualunque altra competenza, anche a quella del luogo del commesso crimine; non si offre punto l'estradizione, e non si riconosce nemmeno il giudicato straniero che abbia già condannato e punito lo straniero delinquente. È lo stesso che dire allo Stato straniero: non sei competente a conoscere dei crimini con cui si attacca la nostra vita politica od economica, siamo noi i soli competenti, il solo diritto violato è il titolo di competenza che prevale in questo caso. E fin qui ci è concordia fra i due progetti: se non che, il progetto ministeriale pareggia il cittadino allo straniero e vuole che si possa procedere in contumacia non solo contro il cittadino (locchè è giustissimo), ma anche contro lo straniero che non si sia mosso (dopo aver cospirato contro di noi), dal suo paese.

Io non crederei che si possa accettare questa specialità del progetto ministeriale. E, prima di tutto, noterò che la disposizione intera fu tolta di peso dal Codice penale vigente. Ma il Codice penale vigente distingue lo straniero dal cittadino. Processo in contumacia contro il cittadino? Sì. Perchè la condanna per lui sarà equivalente ad un esilio perpetuo dalla patria. Perchè esistono certi mezzi anche d'istruttoria contro una persona che visse qua lungamente fra noi; che ha tutte le sue relazioni qui, che è stato protetto all'estero dalla legazione nostra, ecc. Ma quanto allo straniero nulla di tutto questo; è senza relazioni, affatto sconosciuto, e la condanna in contumacia non gli fa nulla, non gli impone esilio da una patria che non è sua. Adunque il Codice penale vigente esige che anche nei detti casi eccezionali, per potersi procedere contro lo straniero, esso sia entrato nel territorio del nostro Stato, e secondo me questa condizione si debbe riprodurre, perchè ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

sponde al principio giuridico, e anche alla convenienza e al decoro; risponde al principio giuridico perchè non è un diritto di guerra che il nostro Stato voglia esercitare, è un diritto di autorità sociale contro un soggetto. Ora dove è la giurisdizione del nostro Stato? Se lo straniero non entra nel territorio, è una persona indipendente dal nostro Stato; esso non ha sopra di lui nessuna giurisdizione. Il principio giuridico dunque non permette contro di lui un procedimento giudiziario.

Lo straniero che non ha lasciato la propria patria, se si condanna per crimine da uno Stato estero, che nol vedrà mai, la condanna riesce affatto inutile e derisoria, ed il condannato se ne ride. Ma vi ha di peggio: il progetto vuole, che si proceda contro lo straniero assente ancorchè esso già sia stato giudicato e punito nella patria sua; di grazia immaginiamo questa ipotesi: lo straniero che ha cospirato contro di noi è stato giudicato dal suo Governo che si trova in amichevoli relazioni con noi, ed appunto per deferenza a queste amichevoli relazioni è stato punito.

Ebbene, il progetto dice, che ad ogni modo, non ostante questo fatto, si procederà contro lo straniero assente, e si pronuncierà una nuova condanna. Ma perchè?

Per dimostrare in tal modo al Governo amico che non ha proceduto contro il reo con quella severità che si richiedeva, per compromettere le nostre relazioni con quel Governo e far ridere l'imputato?

L'imputato si ride della vostra condanna, ed il Governo che lo ha giudicato se ne offende.

È inutile che io riassuma; io credo di avere abbastanza sviluppata tutta l'economia del mio controprogetto e tutte le questioni principali che vi sono incluse.

Ora che cosa devo domandare al Senato?

Che rigetti il progetto ministeriale ed accolga il mio. Signori, ciò non mi parrebbe conveniente per molte ragioni. Il Senato udi quanto io dissi l'altro giorno, e quanto dissi quest'oggi. Se crede che io abbia detto qualche verità, che possa conferire al progetto del Ministero, io spero che, consentendo la Commissione ed il Ministro, il Senato vorrà prendere in considerazione le mie proposte nel senso che rinviandole alla Commissione con l'intervento del Ministro e del proponente, colà si veda se

c'è qualche cosa da prendere che possa giovare al progetto del Governo.

Io dichiaro che accetto fin d'ora come definitivo ed innappellabile quel qualunque giudizio che la Commissione e il Ministro siano per portare sopra i miei emendamenti.

Rivolgendomi poi al signor Guardasigilli in particolare, io mi credo in debito di ripetere quello che già dissi altra volta, che il Codice suo mi pare soprammodo pregievolissimo; credo che anch'egli possa dire; *exegi monumentum, ma egli sa che facile est inventis addere*. egli sa pure che *nihil est ab omni parte beatum*.

Ed io dichiaro che se con questi e con altri miei troppo numerosi emendamenti mi sarà dato di poter fare accogliere qualunque anche lieve tributo in omaggio alla grand'opera sua, *sublimi feriam sidera vertice*.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato i tre seguenti progetti di legge: 1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica (*Vedi Atti del Senato, N. 14*); 2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (*Vedi Atti del Senato, N. 13*); 3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia pel 1875. (*Vedi Atti del Senato, N. 12*), i quali vennero approvati dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi tre progetti, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per l'opportuno loro corso.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che sulla materia che ora stiamo discutendo, oltre degli emendamenti del Senatore Pescatore, sonvi pure quelli del Senatore De Falco.

Interrogo quindi la Commissione se intende rispondere al Senatore Pescatore, o se preferisce che parli prima il Senatore De Falco, per poi rispondere ad entrambi in una volta sola, ovvero se io debba dare la parola fin d'ora al Senatore De Falco.

Senatore DE FALCO. Io non so se la Commissione accetti o respinga i miei emendamenti,

i quali in certe parti, se non nella forma, nella sostanza concordano con quelli dell'onorevole Senatore Pescatore, e la pregherei perciò a dirmi il suo modo di pensare sui medesimi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha creduto di poter aderire agli emendamenti del Senatore Pescatore, i quali quantunque diversi nella forma, pure nella sostanza si avvicinano a quelli del Senatore De Falco; conseguentemente non può aderire nemmeno a questi.

Senatore DE FALCO. Allora se il Senato me lo permette, dirò qualche parola in spiegazione degli emendamenti di cui è questione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Falco.

Senatore DE FALCO. Se io volessi svolgere appieno gli emendamenti che ho presentato agli articoli 5 a 9 del progetto, io dovrei implicarmi in una delle materie più difficili, e più complicate del giure penale, quale è quella della *extraterritorialità* delle leggi repressive. Ma io rifuggo dalle discussioni dottrinali; ne rifuggo ancora più in quest'occasione perchè ho letto nella relazione della Commissione del Senato, e mi pare aver udito or ora ripetere, che l'attuale progetto di codice sia un monumento di sapienza nostrana che non lascia alcun margine a qualunque fruttifera discussione dottrinale. » Ed io al certo non vorrei, per parte mia, turbare questo sereno convincimento, e molto meno far discussioni che non siano fruttifere.

Però invece di risalire alle teorie ed alle dottrine come ha egregiamente fatto l'onorevole Senatore Pescatore, io mi limiterò ad una parte più semplice, più circoscritta, più modesta. Mi permetterò di rivolgere all'onorevole Relatore della Commissione e, se mi permette, anche all'onorevole Ministro, alcuni dubbi, alcuni quesiti, alcune questioni per attendere da loro degli schiarimenti e dei lumi. Se gli schiarimenti che avrò saranno tali da soddisfare la mia coscienza, da convincermi che tutto ciò che doveva farsi è stato egregiamente fatto, io ne sarò lieto e mi solleciterò uscire affatto da questa molesta discussione. Se per contrario, dalle proposte mie e dalle risposte loro, verrà fatto chiaro che qualche cosa rimane ancora

a fare, l'onorevole Ministro e la Commissione, o in difetto loro, spero il Senato, vorranno, forse accettare anche dalla parte mia il poco concorso che potrò, a questa grave ed importante opera di un nuovo codice penale che si desidera portare a compimento.

Ora io ho cinque domande a fare. La discussione quindi, come vede il Senato, si riduce in limiti assai moderati. Nè mi fermerò menomamente sulla esposizione e l'esame delle dottrine svolte dall'onorevole Pescatore. Ho avuto altra volta ragione di trattare, sebbene fuggevolmente, questa grave materia in occasione della relazione della legge sull'impiego di fanciulli in professioni girovaghe. Ora ritengo, e devo ritenere che tutta questa dottrina del giure internazionale penale, sia nota al Senato; per lo che mi limito, senza più, alle mie cinque domande, o questioni che si vogliono dire, sulle quali aspetterò le soluzioni che mi verranno date dall'onorevole Relatore.

Prima domanda. — Si è l'altro giorno votato l'articolo 3 del progetto, nel quale è stabilito che i reati commessi nel territorio del regno, dal nazionale e dallo straniero, sono punibili secondo le leggi del regno. È la proclamazione del primo e più essenziale carattere della legge penale, qual è quello di essere legge precipuamente *territoriale*.

Ma nel progetto stesso è ritenuto, nè poteva non ritenersi nell'anno in cui viviamo, che la legge penale ha, particolarmente per i cittadini, un secondo carattere, quello di essere legge essenzialmente *personale*. D'onde la conseguenza, che i reati commessi da cittadini all'estero possano, e debbano anzi, essere puniti nel regno, quando non sieno stati giudicati e puniti nel paese in cui sono stati commessi; e l'altra conseguenza ancora che non si dà luogo alla estradizione del cittadino che abbia delinquito nell'estero, e si trovi nel regno. E se il progetto attuale non avesse sanzionato questi principi, si trovano essi indubbiamente in quasi tutti gli altri codici moderni.

Ora, io domando all'onorevole Relatore, se un cittadino o uno straniero, dopo aver commesso un reato nel regno, contro un nazionale o uno straniero, fugge, va all'estero, ovvero ritorna nella sua patria, e nel paese ove si ricovera, o nella patria dove ritorna, per effetto della giurisdizione personale, viene giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

dicato e punito del reato commesso nel nostro territorio, che cosa faremo noi? La giurisdizione *territoriale* rimarrà esaurita dalla giurisdizione *personale*? La sovranità dello Stato in cui il reato è stato commesso, abdiccherà il suo potere di ricercare e punire il colpevole, sol perchè è stato giudicato all'estero? Lo abdiccherà anche quando il colpevole, all'ombra del giudicato estero, ritorni nel regno?

La sentenza estera ha potuto essere di assoluzione perchè il fatto che era reato fra noi non sia reato colà; può essere stata di assoluzione per mancanza di testimoni bene informati; può essere stata di assoluzione perchè all'estero lo Stato si ammetta una prescrizione che non è ammessa dalle leggi nostre; può infine il colpevole esser stato condannato e punito con una pena di gran lunga inferiore a quella che le leggi nostre prescrivono come necessaria al bisogno. Ora, queste eventualità torranno esse alla nostra giustizia il diritto che ella al momento del malfizio ha irrettrabilmente quesito di reprimere qui il reato dove è stato commesso, e di avere l'esempio della pena dove ha avuto luogo l'offesa e lo scandalo del delitto? Si tollererà che un colpevole il quale ha posto in allarme il nostro paese ed ha in esso eccitato timore e male esempio, ritorni qui, all'ombra di un simulacro di giudizio, a deridere baldanzoso le nostre leggi? E se non è questo il vostro proposito; se la giurisdizione *territoriale* non resta esaurita dalla giurisdizione *personale*, qual conto si terrà del giudizio che il colpevole abbia già subito? della pena che abbia già espiata? Gli sarà questa, o no, computata nel nuovo giudizio e nella nuova condanna?

Ecco il primo quesito, la prima questione che propongo: Ha il progetto considerato questa questione? Dove, e con quali principii e qual sistema, le ha risolte? Ecco quello che desidererei conoscere.

Per me credo che sarebbe dovere risolvere questa questione nel codice, tanto più che la legge e la giurisprudenza negli stati nostri limitroff, la Francia e l'Austria l'hanno risolta con uniformità di principii, ma con differenza di modi e di controversia.

Ora, appunto a risolvere questa questione, era rivolto l'innocentissimo emendamento al secondo paragrafo dell'articolo quarto da me pro-

posto, col quale proponeva di applicare a questi casi la regola medesima, che si applica ai colpevoli dei crimini contro la sicurezza dello Stato, e di dare, cioè, allo Stato la *facoltà* di sottoporre a nuovo giudizio questi colpevoli, quando fossero stati giudicati e puniti all'estero; con questo però, che la pena scontata sia computata sempre nella nuova.

Seconda domanda, o questione che vogliamo dire. Nell'articolo 5 il progetto tratta dei crimini che da un cittadino o da uno straniero si commettono in territorio estero contro la sicurezza dello Stato o contro la fede pubblica, e seguendo, in questo, il sistema ammesso generalmente dagli scrittori e dai codici, col quale si ritiene che questi reati cioè attaccando direttamente lo Stato nella sua esistenza o nel suo credito debbano di necessità esser perseguitati e puniti nel regno, sia perchè trattasi quasi della difesa stessa dello Stato, e perchè lo Stato in cui vengano commessi o non ha, o per lo meno, ha poco interesse a perseguire e punire queste maniere d'infrazioni che interessano principalmente lo Stato contro cui si commettono; ha con giusta ragione stabilito che in questi casi il cittadino o lo straniero che commette all'estero uno di questi reati sia punito nel regno, quando anche sia stato giudicato all'estero e punito.

Nè io contendo il principio; ma prego l'onorevole Relatore a porre mente alla maniera come è formulato l'art. 5 del progetto.

Art. 5. § 1. È giudicato e punito secondo le leggi del regno, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato, o il crimine di falsa moneta, o di contraffazione del sigillo, delle cartelle, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta.

Ora, per conoscere quale sia il crimine di *falsa moneta* occorre ricorrere alla definizione che ne è data dal codice stesso nell'art. 272.

Questo articolo dice così:

Art. 272. **Commette il reato di falsa moneta:**

1. chi contraffà *monete nazionali o straniere ascanti corso legale o commerciale nel regno o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia eguale o superiore a quello della moneta vera*;

» 2. chi altera in qualsiasi modo *monete legittime, sia diminuendone l'intrinseco valore,*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1879

sia dando loro l'apparenza di un valore superiore;

« 3. chi di concerto cogli autori o complici di fabbricazione od alterazione di monete le mette in circolazione o le spende, ovvero le introduce nel regno, le procura o consegna ad altri allo scopo di metterle in circolazione o spenderle. »

Dunque, secondo il progetto è crimine di falsa moneta la contraffazione delle monete *nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale nel regno o fuori*; vale a dire la contraffazione delle monete, non solo di corso legale, ma anche di corso commerciale di qualunque Stato, di qualunque paese, di tutto il mondo; e ciò sia che la contraffazione abbia avuto luogo nel regno, sia all'estero.

Quando verrà in discussione questo articolo vedrà il Senato, se la nuova teoria iniziata da questo articolo possa essere accolta; se la falsità delle monete nazionali o straniere che hanno *corso legale* nel regno possa essere giustamente equiparata a quella delle monete che hanno semplice *corso commerciale*; e più se la falsità delle une e delle altre possa essere equiparata nella definizione e nella pena a quella delle monete che non hanno già corso legale o commerciale nel Regno, ma che lo hanno soltanto *fuori*, in qualunque paese si fosse.

L'onorevole Ministro della giustizia vedrà se questo secondo fatto abbia una gravità morale e materiale da poter essere equiparato al primo; e l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio che veggo qui presente, vedrà se colle nostre convenzioni monetarie possa sussistere siffatta disposizione del Codice, che punisca dello stesso modo e della stessa pena la falsità delle monete che hanno corso legale nel regno, e di quelle che non hanno questo carattere. Ma pel momento soffermandoci alla disposizione dell'art. 5, quando voi dite che si procede nello Stato *pel crimine di falsa moneta* commesso in estero territorio da un cittadino o da uno straniero, e ne fate non pure una facoltà, ma un dovere pel pubblico ministero, avete avvertito alle conseguenze di questa disposizione di fronte alla definizione del crimine di falsa moneta che date nell'articolo 272? Apriremo noi dunque altrettanti processi penali per quante sono le possibili falsità di moneta che abbiano dovunque corso *legale*

o commerciale, e che si possono commettere nell'universo mondo? Nella China, nel Giappone, nell'Australia, in qualunque paese vi sia una moneta che abbia corso e non pure legale, ma semplicemente commerciale secondo gli articoli 5 e 272?

E qui notate che, secondo l'articolo 5, l'azione penale è non pure obbligatoria, ma si esercita non solo se il colpevole venga nel Regno, ma anche in sua contumacia; e non solo se non sia stato giudicato, ma anche quando sia stato già giudicato e punito all'estero. Ora, ritenete voi ammissibile questa illimitata estraterritorialità della legge penale? Ritenete conveniente, possibile, che i nostri tribunali si facciano i persecutori di tutti i falsificatori di moneta di qualunque parte del mondo, e quando anche sieno stati giudicati e puniti nel paese in cui hanno commesso il reato? Ecco il secondo dubbio che io propongo all'onorevole Relatore della Commissione, il secondo quesito che gli rivolgo, e i nuovi schiarimenti che gli domando.

Per me, non potendo supporre che fosse questo il sistema che si abbia voluto iniziare nel nuovo codice, aveva cercato spiegare e precisare il disposto dell'art. 5 in quel senso che mi pareva soltanto ragionevole. E volendo provvedere alla migliore compilazione ed alla maggiore chiarezza dell'articolo, non per le sole carte di pubblico credito, delle quali ha parlato l'onorevole Pescatore, ma rispetto a tutte le disposizioni nell'articolo medesimo comprese, aveva creduto formulare la prima parte di esso articolo nel seguente modo:

« Art. 5. È giudicato e punito nel regno, e secondo le leggi del Regno, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato, o un crimine, o un delitto contro la fede pubblica preveduto nei capi . . . del titolo . . . del libro II del Codice penale, qualora questo crimine o delitto abbia per oggetto monete *aventi corso legale nel regno*, ovvero titoli, cedole, carte di pubblico credito, suggelli, bolli, marchi o punzoni *nazionali*. »

Nel qual modo il concetto e la estensione della legge rimarrebbe ricondotto al suo vero significato in modo chiaro ed esplicito. Per lo che sono rimasto oltremodo meravigliato quando ho sentito dall'onorevole Relatore che la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

Commissione non aveva creduto accettare il mio emendamento; e sono stato obbligato rivolgergli le domande che gli ho rivolte, e pregarlo di darmi qualche schiarimento che valesse a rischiarare i miei dubbi.

Terza domanda. Nell'articolo medesimo che discutiamo vi è un secondo paragrafo così concepito :

« Nei detti casi il cittadino o lo straniero è giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il crimine. La pena scontata si computa sulla nuova. »

Ho accennato poc'anzi la ragione di questa disposizione di legge. Una disposizione simile si rinviene in verità in pochi codici, e il progetto del codice italiano del 1870, dal quale è stato tratto questo secondo paragrafo dell'art. 5, fu forse il primo a risolvere con una disposizione esplicita la possibilità, nei casi contemplati da questo articolo, di un duplice giudizio, di una duplice condanna, di una duplice punizione. Gli altri codici o non trattano la questione, o mantengono anche per questi casi la regola del *non bis in idem*, del rispetto alla cosa giudicata.

Noi abbiamo creduto risolvere, il dubbio e credo lo abbiamo fatto con giustizia. Imperocchè, come ho avuto già occasione di accennare, per quanto è maggiore l'interesse dello Stato contro il quale quei reati son commessi a reprimerli, per altrettanto può essere poco interessato a farlo lo Stato in cui il reato è stato commesso.

E per fermo ogni Stato difende principalmente i suoi ordini politici e le sue istituzioni. Le cospirazioni e gli attentati contro gli altri Stati, si veggono appena comparire in alcuni codici come *reati contro il diritto delle genti*; e parmi, per verità, giusto l'esempio e da seguire. Ma anche nei codici dove se ne tratta, le pene sono sempre assai minori di quelle stabilite per le cospirazioni o gli attentati contro il proprio Stato. Dicasi lo stesso della falsificazione delle monete e dei titoli di pubblico credito. Comunque, quasi tutti i codici prevedono il caso di fabbricazione di moneta o di titoli esteri, pure la pena è grandemente più mite della falsificazione della moneta o dei titoli nazionali. Però lo Stato che è da questi reati attaccato direttamente nella sua esistenza o nel suo credito, ha diritto

ed interesse di reprimerli con tutto il rigore delle sue leggi, e può non essere a sufficienza garantito e protetto da un giudizio, e da un simulacro di giudizio, fatto per cotesti reati all'estero. Laonde a me pare a sufficienza giustificata la disposizione con la quale si dà luogo a giudizio contro il colpevole di tali reati, sia nazionale o straniero, quando pure sia stato giudicato nel paese in cui è stato commesso il reato.

E qui mi permetterei anzi dissentire alquanto dall'onorevole Pescatore, il quale per quanto mi è sembrato intendere dal suo discorso, vorrebbe che si facesse una distinzione fra i cittadini e gli stranieri, e che per questi si rispettasse il giudizio fatto all'estero. A me pare che il principio sia uno, identico per i due casi; e quando se ne fa una regola generale, non vi è alcuno che se ne possa offendere.

Ma di accordo sul principio, io domando; è egli conveniente rendere obbligatoria questa azione penale? questa ripetizione del giudizio e della condanna? Se il reato è stato giudicato nel paese dove fu commesso, non è, invece, più opportuno, più equo e di più facile esecuzione il disporre che il nuovo giudizio sia una facoltà, anzichè un obbligo? Che possa, se si creda, anzichè *debba* in tutti i casi esser fatto? Immaginate in effetti che si tratti di falsità di moneta nazionale eseguita in Francia, nella Svizzera o nel Belgio, con le quali nazioni abbiamo la convenzione monetaria, le quali perciò hanno, quanto noi, interesse alla repressione del reato; immaginate che quivi il colpevole sia stato regolarmente giudicato e punito con pena eguale, o forse maggiore della nostra, perchè rinnovare allora il giudizio? Supponete che la stessa cosa si sia verificata per qualcuno degli altri reati preveduti dall'art. 5, e che il colpevole dei medesimi sia stato già legalmente giudicato e punito; sarà egli mestieri di ripetere presso di noi il giudizio? Non è egli miglior consiglio di rendere in questi casi non *obbligatorio*, ma semplicemente *facoltativo* pel pubblico ministero di procedere al nuovo giudizio, perchè possa secondo le esigenze promuovere o arrestare l'azione penale?

Ecco altri dubbi, altre domande che io mi permetto rivolgere all'onorevole Relatore.

Per me mi è parso che sarebbe stato opportuno seguire in questi casi il sistema tenuto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

dagli altri codici, i quali quando si tratta di reati commessi all'estero, danno in generale *facoltà non obbligo* di procedere. E coerentemente a questi principii aveva formulato la seconda parte dell'articolo nel seguente modo: » *Nei casi preveduti, da questo e dal precedente articolo, il cittadino o lo straniero può essere giudicato e punito nel regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il reato. La pena scontata si computa nella nuova.* »

Ma dopo che l'onorevole Relatore ha dichiarato non avere la Commissione accolto i miei emendamenti, ritornano i miei dubbi ed attendendo le sue spiegazioni.

Quarta domanda che mi permetto rivolgere all'onorevole Relatore — Nell'articolo 6 del progetto si *provvede* ai reati che si commettono all'estero dai cittadini italiani.

L'articolo è così concepito :

Art. 6. § 1. Il cittadino italiano che fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, commette in territorio estero un crimine o un delitto preveduto dalla legge del regno, è punito secondo le medesime *qualora rientri* in qualunque modo nello Stato, e *interregna la querela della parte offesa, o la domanda del governo dove il reato fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene.*

» § 2. La *querela della parte offesa è sempre* richiesta, quando si tratta di *delitto.* »

E nell'articolo 8 che è il compimento di questo articolo si dice fra l'altre cose:

« Art. 8. § 1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano :

» 1. quando il fatto, secondo la legge del luogo in cui fu commesso, *non è reato o l'azione penale è estinta.*

» 2. quando si tratti...

» § 2. Nei casi espressi nei detti articoli 6 e 7 si applica la legge del paese *dove il reato fu commesso, se essa stabilisce pene più miti o condizioni più favorevoli all'imputato.* »

È evidente che in questi articoli, si attua e si svolge la teoria giustissima ricordata, pur ora dall'onorevole Pescatore e della quale non si fa più omai quasi questione, e cioè che la legge penale sia *territoriale* quanto agli stranieri, e *personale* quanto ai cittadini; che però essa li accompagna e li segue fuori del territorio dello Stato, sia per proteggerli, precipuamente nelle loro relazioni, sia per domandar

loro conto dei reati che fuori dei confini dello Stato abbiano potuto commettere.

Ma il cittadino in estero paese può commettere due maniere di reati, o contro altri cittadini o contro l'ordine pubblico dello Stato al quale appartengono, ovvero contro gli stranieri. In altri termini, i reati che un cittadino può commettere all'estero possono offendere un altro cittadino o l'amministrazione pubblica del loro Stato, come, per esempio, i reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti, o, come in un caso recente che è stato occasione di grande clamore e di uno storico giudizio, la sottrazione di documenti da archivi dello Stato all'estero; ovvero possono offendere un cittadino straniero.

Ora che cosa ha fatto lo schema che discutiamo? Il progetto attuale ha confuso i due casi; ha equiparato queste due maniere diverse di reati, quelli, cioè, che un cittadino commette all'estero contro un cittadino, o contro l'ordine pubblico del suo paese, e quelli che commette all'estero contro gli stranieri. E per l'esercizio dell'azione penale per gli uni e per gli altri reati ha richieste queste condizioni: — 1. che il cittadino rientri in qualunque modo nello Stato; — 2. che intervenga la querela dell'offeso o la domanda del governo del paese in cui il reato fu commesso, o da quello al quale l'offeso appartiene; — 3. che ove si tratti di delitto non basti la domanda del governo, ma sia sempre necessaria la querela della parte offesa; — 4. che il fatto sia reato secondo la legge del luogo in cui è stato commesso e che l'azione penale non sia per quelle leggi estinta.

Ora io domando, è egli giusto confondere ed equiparare le due specie di offese e di reati? Sottoporre alle stesse condizioni l'esercizio dell'azione penale nel regno, così se il reato sia stato commesso contro un cittadino, che se sia stato commesso contro uno straniero? Richiedere per l'uno e l'altro caso il ritorno dell'imputato nel regno? la querela dell'offeso, o la domanda del governo dove il reato fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene? E quello che più importa, richiedere che il fatto fosse reato secondo la legge del luogo in cui fu commesso?

Quando si tratta di reati commessi contro uno straniero, io comprendo la ragionevolezza di questa condizione. Per verità, 'si potrebbe,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

forse, a tutto rigore, dire ancora allora al cittadino che ritorna nel regno: « Voi avete violato la legge del vostro paese; siete, secondo la stessa, colpevole; rispondete verso lo Stato dunque del reato che avete commesso. » Non pertanto vi ha un sentimento che difficilmente si vincerebbe nella coscienza pubblica, quello che ripugna a che un nazionale sia punito per un fatto compiuto all'estero contro uno straniero se in quel luogo il fatto non era reato; se commesso contro di lui non sarebbe stato punito, ovvero di punirlo con pena maggiore di quella che sarebbe stata pronunziata contro lo straniero che avesse commesso il reato medesimo contro il cittadino.

Ma quando si tratta di reati commessi non contro uno straniero, ma contro un altro cittadino, è egli giusto, è egli conforme al principio del carattere *personale* della legge penale, che non si dia luogo ad azione penale se non quando il fatto sia reato nel luogo dove è stato commesso? e che l'azione penale non sia per queste leggi estinta? Può ragionevolmente farsi dipendere l'azione penale contro il cittadino che ha offeso l'ordine pubblico dello Stato, o un altro cittadino dalle leggi di un altro Stato? Si può egli credere che se un cittadino esca dai confini dello Stato per battersi con un altro cittadino in un paese dove sia impunito il duello, possa impunemente ritornare nello Stato coperto dal sangue del suo avversario? Si può ammettere che se un cittadino contratti a Costantinopoli, o in altro paese ove sia permessa la poligamia o la poliandria, un secondo o un terzo matrimonio, possa ritornare nel regno senza temere la pena della bigamia? Può essere creduto ragionevole che quello che è ingiusto e punito nello Stato diventi giusto e legittimo pel cittadino, anche nei suoi rapporti con gli altri cittadini, sol che lo esegua fuori le frontiere dello Stato? E non sarebbe veramente ridevole questa giustizia, cui sarebbe limite un fiume od una montagna? Verità ed innocenza al di quà, errore delitto al di là di un semplice confine!

Certo, se si tratta di reati commessi da uno straniero contro un cittadino o contro altro straniero, è necessario che il fatto sia reato non soltanto secondo le leggi del nostro Stato, ma anche secondo le leggi del luogo in cui il fatto è stato commesso, perchè lo straniero

può ignorare la nostra legge; perchè questa non obbliga lo straniero se non quando si trovi nel territorio dello Stato come cittadino temporaneo dello stesso; perchè, in fine, punendolo in virtù di una legge non fatta per lui, ed a lui forse non nota, si violerebbe quel santissimo principio di giustizia che nessun fatto possa esser punito se non per espressa disposizione di legge e con pena stabilita prima che fosse commesso. Ma applicare la stessa regola al cittadino che in estero territorio ha commesso un crimine od un delitto contro lo Stato o contro un altro cittadino, parmi che sia andar contro al principio stesso della *personalità* della legge penale che s'invoca a base ed a fondamento dell'art. 6 del progetto.

Per la medesima ragione parmi, che per l'esercizio dell'azione penale per i reati commessi dal cittadino contro il cittadino, o contro l'ordine pubblico dello Stato in estero territorio, non sia necessario nè il ritorno del cittadino nello Stato, nè la querela dell'offeso o la domanda del governo del paese in cui il reato è stato commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene. Basta che il colpevole non sia stato giudicato con sentenza irrevocabile nel paese in cui il reato è stato commesso; basta che le autorità dello Stato abbiano notizia del reato commesso, perchè l'azione penale possa spiegarsi. Per la repressione di questi reati non pare si debbano richiedere altre condizioni che quelle che si richiederebbero se il reato stesso fosse stato dal cittadino commesso nel Regno, con questa sola differenza, che se il cittadino è stato giudicato nel paese in cui ha commesso il reato, non si debba dar luogo ad altro giudizio, perchè la giurisdizione *territoriale* che è in questi casi la più interessata, ha esaurito la giurisdizione *personale*.

In conformità di questi principii io aveva, o Signori, proposto siccome emendamenti agli articoli 6 a 9 del progetto gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 che distinguono i reati commessi dal cittadino, all'estero, contro il cittadino, o contro l'ordine pubblico dello Stato, da quelli che commette contro uno straniero, e parimenti i reati commessi all'estero da uno straniero contro un cittadino, o da uno straniero contro un altro straniero, o stabiliscono secondo la diversa loro natura regole diverse per la loro perseguibilità e la loro punizione. Per i primi,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

applicando in tutto il suo vigore il principio che la legge penale è per i cittadini *legge personale*, che li segue ed accompagna entro e fuori lo Stato, non richiede per la punizione loro che le condizioni medesime che se fossero stati commessi nel territorio del regno, ad eccezione soltanto del rispetto della cosa giudicata all'estero per effetto della giurisdizione territoriale.

Io poi prego il Senato ad aver presente tutti insieme questi articoli da me proposti.

« Art. 5. Il cittadino che in territorio estero commette un crimine o un delitto contro un cittadino o contro l'amministrazione pubblica dello Stato, è giudicato e punito nel regno e secondo le leggi del regno, se non è stato giudicato con sentenza irrevocabile nel paese in cui ha commesso il reato, e, se in caso di condanna, non ha scontata la pena o questa non è estinta. La pena scontata si computa nella nuova.

« Art. 6. Fuori i casi espressi negli articoli 4 e 5, il cittadino che in territorio estero commette un crimine o un delitto che per la sua natura possa dar luogo ad estradizione, se si trovi nel regno, è giudicato e punito secondo le leggi del regno sulla querela dell'offeso o di chi lo rappresenta, o sulla notizia ufficiale del reato data all'autorità italiana dall'autorità del paese in cui fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene.

« Art. 7. Lo straniero che in territorio estero commette contro un cittadino un crimine o un delitto che possa dar luogo ad estradizione, è giudicato e punito secondo le leggi del regno sulla querela dell'offeso o di chi lo rappresenta, o sulla notizia ufficiale del reato data all'autorità italiana dall'autorità del paese in cui fu commesso, se si trovi nel regno, ed offertane la estradizione al governo del paese in cui il reato fu commesso perchè vi sia giudicato o vi sconti la pena, l'offerta non è accettata.

Se il crimine o il delitto non è stato commesso contro un cittadino, lo straniero che si trovi nel regno, può essere giudicato e punito secondo le leggi del regno sulla querela dell'offeso o di chi lo rappresenta, o sulla notizia ufficiale del reato data all'autorità italiana dall'autorità del paese in cui fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene, se offertane la estradizione al governo del paese in

cui il reato fu commesso, l'offerta non è accettata.

« Art. 8. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano quando l'imputato sia stato giudicato con sentenza irrevocabile in paese estero, ed o sia stato assoluto, o se condannato, abbia espiato la pena, o questa sia estinta. Nei casi nei quali ha luogo il giudizio, la pena da applicare può essere diminuita da uno a tre gradi, e la pena scontata si computa sempre nella nuova.

« Art. 9. È vietata la estradizione del cittadino ad un Governo straniero.

La estradizione dello straniero non può essere offerta, nè consentita che per ordine del governo del Re. Essa non può aver luogo per fatti che non sono punibili e secondo le leggi del regno, e secondo le leggi del luogo in cui sono stati commessi, o per i quali l'azione penale o la pena è per l'una o per l'altra legge estinta; non può mai aver luogo per reati politici o per fatti connessi coi medesimi.

Ora, io domando, l'onorevole Relatore, crede egli che sia giusta, razionale la distinzione da me proposta fra i crimini ed i delitti commessi all'estero da un cittadino contro un altro cittadino, e quelli commessi contro uno straniero? Ovvero crede egli che debbono andar confusi e sottomessi alla regola medesima? Che deve restar anche per questi reati, la disposizione che non vi sia luogo ad azione penale se il fatto non costituisce reato per la legge del luogo dove è stato commesso, o se l'azione penale è per quella legge estinta? Ecco i dubbi che propongo; ecco gli schiarimenti che attendo.

Quinta ed ultima domanda — quando si tratta di reato commesso all'estero dagli stranieri, nell'art. 7 del progetto si è preveduto un solo caso, quello che uno straniero in territorio estero abbia commesso un *crimine* contro un cittadino. In questo caso se egli entri in qualunque modo nello Stato ne sarà, *sulla querela della parte offesa*, offerta l'extradizione al governo del paese dove il *crimine* fu commesso per esservi giudicato; e quando l'offerta non sia accettata, sarà giudicato e punito secondo le leggi del regno.

Ora io domanderei innanzi tutto, è egli giusto limitare questa disposizione ai soli casi di *crimini*, ed escluderne affatto i *delitti*?

Le osservazioni dell'onorevole Pescatore su questo riguardo mi sembrano molto gravi, tanto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

più che nel progetto attuale molti e gravi reati da *crimini* passano nella categoria de' *delitti* per la qualità della pena. Ed ancora più perchè del codice del 1859 vi è già una disposizione che dà luogo all'azione penale non solo per i *crimini*, ma ancora per i delitti commessi da uno straniero contro un cittadino in paese estero; sicchè il nuovo progetto segnerebbe un regresso in questa materia sopra un diritto già acquistato.

Comprendo che non per tutti i delitti commessi all'estero si possa o si debba procedere in giudizio, conviene riserbare l'azione penale per i casi più gravi. Io aveva proposto, come si è veduto, che si dicesse « *crimini* o delitti che possono dar luogo ad estradizione »; perchè non sono che certe nature di delitti, sempre i più gravi, che ordinariamente negli usi internazionali danno luogo ad estradizione. E poi io spero bene che si faccia fra noi una legge per la estradizione, come vi è nel Belgio, per togliere questa materia dagli arbitri delle stipulazioni. Ma se non piace questa regola, si potrebbe adottare quella indicata dall'onorevole Pescatore, applicare, cioè, la disposizione dell'art. 6 ai *delitti* puniti con una data pena. Ma lo escluderli affatto dalla tutela dello Stato per i suoi cittadini, mi par troppo grave.

Ma io vado un po' più oltre, e domando; è egli conveniente, è egli giusto limitare la possibilità dell'azione penale ai soli *crimini* che lo straniero abbia commesso all'estero contro un cittadino, e lasciare affatto senza nessun provvedimento i *crimini* e i delitti che lo straniero abbia commessi contro un altro straniero ove l'offeso venga a domandarvi giustizia, quando l'offensore straniero si ricovera nello Stato, gli negherete voi ogni protezione? Se lo straniero dopo aver contratto un debito all'estero, viene nel regno, ed il creditore, anche straniero, invoca l'azione della giustizia, voi glie la concedete per obbligarlo a soddisfare il suo debito; e glie la negherete se si tratta di un crimine o di un grave delitto commesso contro di lui? E se la presenza di questo straniero macchiato del sangue di un altro straniero, o arricchito delle sue spoglie, offende pel suo reato, il senso morale del paese, se provata, per la sua impunità, all'esempio; la giustizia del paese resterà sempre inoperosa?

Io, per me, ammiro quell'alta dottrina che

vorrebbe tutte le nazioni incivilite, solidali, nel dovere della tutela giuridica, solidali nel mantenimento della sovranità del diritto, solidali nella repressione dei malefizi. Ma comprendo che nello stato presente delle nazioni sarebbe non pure difficile, ma impossibile, il pretendere che ciascuna nazione elevi una giurisdizione vendicatrice della morale universale, e pretenda punire ogni reato che violi la legge morale, quale che sia il luogo dove è stato commesso. Ma se lo straniero, dopo aver commesso il reato all'estero, entri impunito nello Stato, la società che conosce il delitto, non è offesa dall'asilo che dà al colpevole? Non è perturbata dall'immorale spettacolo dell'impunità? E se il governo ha notizia ufficiale del reato commesso, non ha egli a provvedere perchè lo Stato sia garantito dal pericolo di un ospite così pernicioso? E se l'offeso riesci a reclamare giustizia contro il suo offensore, la giustizia del paese rimarrà sorla a questi reclami? negherà ogni sua opera per vendicare il diritto violato?

Per verità mi sembra assai grave ed assai pericolosa una dottrina siffatta. E pare a me, come pareva all'onorevole Pescatore, che, quando un reato grave è stato commesso all'estero ed il colpevole si trova nello Stato, sia pure che per convenienza internazionale con gli Stati se ne offra l'estradizione; ma se l'offerta venga ricusata, non si debba disarmare affatto lo Stato nel cui territorio il colpevole si trovi, ma lasciargli se non il *dovere*, almeno il *potere* di sottoporlo a giudizio.

Nel Belgio vi è la legge del 1833, che dà al governo il diritto di espellere lo straniero dallo Stato. Nella Sassonia, nella Russia, in alcuni altri codici della Germania, si va più oltre, e si dà allo Stato il diritto di giudicare e punire lo straniero, colpevole di reati commessi all'estero, anche contro altri stranieri.

L'onorevole Conforti pare abbia proposto con un suo emendamento il sistema Belga, il diritto, cioè, di espellere lo straniero colpevole dallo Stato. È più una misura di sicurezza che di giustizia. Io anderei più oltre, seguirei il sistema del codice sassone del 1838 e 1856; ammetterei la *facoltà* di potere in questi casi sottoporre il colpevole straniero a giudizio. Ad ogni modo qualche cosa credo si debba fare su questo argomento, e non lasciare del tutto

obliato un caso sì grave, col pericolo di fare dello Stato un asilo di malfattori, come giocosamente ricordava l'onorevole Pescatore di aver fatto alla sua origine l'antica Roma.

A queste idee, a questi criterii, signori, sono informati i pochi emendamenti che ho proposti. Essi non si riducono che a questi: 1. provvedere alla ripetizione del giudizio dei reati commessi nel regno, quando siano stati giudicati e puniti nell'estero, e determinare le norme di siffatti giudizi; — 2. determinar meglio e più chiaramente il senso e l'estensione dell'art. 5 circa i reati contro la fede pubblica commessi all'estero; — 3. rendere *facoltativa*, anziché *necessaria* l'azione penale per i reati preveduti da questi articoli, qualora sieno stati giudicati in paese estero; — 4. distinguere i reati commessi all'estero da cittadini contro cittadini o contro l'ordine pubblico dello Stato, da quelli che si commettono contro gli stranieri; — 5. finalmente, serbare qualche potere allo Stato per la repressione degli stranieri che dopo aver commesso un crimine o un delitto all'estero contro un altro straniero, vengano nel territorio dello Stato.

Son queste le mie proposte; accoglietele in parte; accoglietele in tutto; accoglietele nel concetto, modificatele nella forma; fate quel che volete, sarà sempre qualche cosa di guadagnato. Ma parmi che in tutti i casi sono idee e proposte che vogliono essere meditate, e che accolte possono in qualche modo concorrere a rendere se non altro più chiare le disposizioni del presente progetto. È in questo senso che le raccomando all'onorevole Ministro, alla Commissione ed al Senato. (*Segni di approvazione. Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se intende rispondere alle 5 domande formulate dall'onorevole Senatore De Falco.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Pregherei l'onorevole De Falco a voler dichiarare se aderirebbe alla proposta fatta dall'onorevole Pescatore di conferire colla Commissione e col Ministro.

Senatore **DE FALCO.** Non ho nessuna difficoltà. Ma le mie idee le ho esposte e sono stampate coi miei emendamenti. Credo che qualche altra cosa potrei ancora aggiungere, e se vogliono che io intervenga, non ho, ripeto, difficoltà di sorta.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola non per discutere, ma per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **PESCATORE.** Ho domandato la parola per muovere una preghiera all'onorevole De Falco.

La povera mia discussione complica già abbastanza cotesta materia. Le molte e finissime osservazioni che mise innanzi l'onorevole Senatore De Falco e che emanano da quella completa erudizione che egli ha in tutte le materie, mi pare che la complichino ancora di più.

Vogliamo promuovere il bene della legislazione penale, e credo che questo scopo si ottiene con una discussione privata, in famiglia, calma, dove le spiegazioni, osservazioni, le interrogazioni, le risposte, le repliche si possono avvicinare senza inconvenienti e chiarire molti punti che in un'assemblea pubblica è impossibile di chiarire.

Io dal canto mio sono molto lieto di vedere che la Commissione adotta questo modo di procedere che sbriga, chiarisce e migliora; e quindi pregherei istantemente l'onorevole De Falco ad accettare questo partito. Così si arriva ad intendersi e si procede innanzi nella discussione che ci occupa, per arrivare anche più presto al fine che tutti ci proponiamo: altrimenti si discuterà molto, si faranno splendidi discorsi, come li fa l'onorevole De Falco, ma non si otterrà nulla.

Io credo che queste questioni speciali, tecniche, è difficile chiarirle in un'assemblea. Per me confesso chiaramente che, per quanto abbondanti sieno state le spiegazioni date dall'onorevole De Falco, per quanto abbia studiato almeno un pochino questa materia, tuttavia non ho afferrato tutto quanto il concetto suo; è certamente colpa mia, ma è colpa di uno che è, poco più, poco meno, perito in questa materia.

È impossibile adunque, secondo me, che gli estranei a questi studi possano farsene un concetto esatto; epperò, ad un voto ragionato sulle questioni speciali, si sostituisce che cosa? Un voto di fiducia meritatissimo a favore del Ministero. È questo il nostro intendimento? Dunque, dacché il Ministero e la Commissione sono disposti di entrare nella via amichevole, che solo può portare e condurre a compimento il Codice penale, così pregherei.....

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Falco ha già accettato.

— Senatore **CONFORTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CONFORTI.** All'articolo quinto del progetto io fo il seguente emendamento: là dove si dice dalla Commissione: « carte di pubblico credito equivalenti a moneta » io dico: « carte di pubblico credito aventi corso legale e commerciale nel Regno. »

I motivi che mi spinsero a questo emendamento sono i seguenti:

Dire: carte di pubblico credito equivalenti a moneta, è lo stesso che professare un errore economico; dappoichè le carte di pubblico credito, gli stessi biglietti di Banca non sono che semplici promesse di pagamento, le quali tanto valore hanno, quanto loro ne attribuisce il mercato incessantemente variabile.

Oltre a ciò, è un errore evidente di fatto, dappoichè se si vuole barattare la carta con l'oro, vi si rimette il dieci per cento, il dodici e talvolta anche il diciassette.

PRESIDENTE. Mi permetta. Siccome all'articolo 7 vi è una proposta di sospensione che deve avere la precedenza per tutte le altre, mi pare che tutto ciò che si dice adesso sull'articolo 7 sia fuori di posto, perchè l'articolo 7 può essere soppresso.

Senatore **CONFORTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CONFORTI.** Secondo il progetto ministeriale, accettato dalla Commissione, lo straniero che in estero territorio commette un crimine contro lo straniero, ed entra nel Regno non va soggetto ad alcuna pena. Questo è grave. Immaginate che entri nel territorio del Regno un assassino, un parricida, un ladrone; questi rimarranno tranquillamente in mezzo alla società italiana; e si godranno i frutti delle loro scelleraggini, protetti dalle leggi italiane. L'onorevole Guardasigilli comunicò il suo progetto alla facoltà legale dell'Università di Torino e di altre Università affine di essere illuminato. L'Università di Torino, per mezzo del suo illustre Relatore, il professore Canonico, si esprime così:

« Sembra a me che oltre i casi espressi ne-

gli articoli antecedenti, debbasi aggiungere il caso di reato commesso all'estero da uno straniero contro lo straniero, che entri nel Regno e vi sia querela della parte offesa, almeno quando si tratti di reato grave. »

Una tale aggiunta mi pare dettata in primo luogo dalla giustizia, essendo giusto che non vada impunito il reo per ciò solo che non si è restituito in patria, ed il governo del luogo ove egli commise il reato non ne dimandi la estradizione.

Mi sembra utile in secondo luogo alla sicurezza dei regnicoli, la quale non può a meno di sentirsi minacciata ove si sappia, che autori di gravi misfatti passeggiano liberi ed impuniti fra noi, solo perchè li commisero al di là del confine.

Io non avrei difficoltà veruna di accettare un articolo conforme a quello consigliato dal professore Canonico in nome della facoltà di legge dell'Università di Torino.

Il chiaro professore Pessina riesce nella sua Relazione della facoltà di legge dell'Università di Napoli ad un dipresso alle medesime conclusioni.

Non ostante ciò, col mio emendamento io ho adottato un mezzano partito, che se non altro tutela la sicurezza del cittadino.

Senatore **DE FILIPPO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO.** Pare che la Commissione, il Ministro e i proponenti gli emendamenti a questi articoli siano d'accordo per discuterli in seno della Giunta, in una riunione, diciamo così, privata. Ora, senza prolungare la nostra discussione su questi medesimi articoli, io proporrei che il Senato dichiari che, anche coloro i quali han proposto altri emendamenti, possano essere autorizzati ad intervenire in seno alla Commissione, per discutervi sulla stessa materia i loro emendamenti, salvo poi al Senato di prendere una deliberazione qualunque, quando la Commissione avrà dichiarato i risultati della discussione.

Questo, io penso, mi pare un buon sistema per guadagnar tempo. Per conseguenza io farei la proposta che tutti quei Senatori i quali hanno presentato degli emendamenti sugli articoli dei quali si tratta, siano autorizzati ad intervenire in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

seno della Commissione e quivi esporre le loro ragioni, per riferirne poscia al Senato.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Ministro Guardasigilli se aderisce alla proposta del Senatore De Filippo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io trovo interamente savia ed opportuna la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo. Dirò anzi che sono stato da lui prevenuto, e con molto piacere; perchè è meglio che questa proposta sia partita da un membro dell'Assemblea anzichè da questo banco.

Rendo grazie poi all'onorevole Senatore Pescatore del giudizio benevolissimo che colla sua autorità generalmente riconosciuta, si è compiaciuto pronunciare davanti al Senato intorno al progetto di Codice penale che sta in discussione.

Io lo prego solamente di non attribuire a me l'alto onore della formazione di questo progetto del Codice penale, perchè esso appartiene a tutti coloro i quali prima di me si sono occupati di questo gravissimo argomento e vi hanno speso utili ed efficaci meditazioni. E fra questi vuol pure essere annoverato l'onorevole Senatore De Falco, il quale stava già preparando un progetto da rassegnare al Parlamento quando ha lasciato il Ministero.

Rendo parimente grazie all'onorevole Senatore Pescatore della deferenza cortese che si è compiaciuto di dimostrare verso la Commissione ed il Governo, proponendo quel modo che anche a me pare il solo opportuno ad applicarsi per ottenere qualche utilità dalle diverse proposte fatte al Senato intorno a questa materia molto sottile ed intralciata del diritto penale.

Quindi io ben volentieri aderisco alla proposta che è stata iniziata dall'onorevole Senatore Pescatore, accettata dalla Commissione e dall'onorevole Senatore De Falco, e concretata da ultimo dall'onorevole Senatore De Filippo, il quale ha compreso molto utilmente nella proposta anche coloro che hanno osservazioni a fare sugli articoli e sugli emendamenti in discussione.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Io ho domandato la parola per appoggiar la proposta medesima che ha fatto

l'onor. Senatore De Filippo, perchè pare anche a me convenientissimo che si discutano questi articoli tutti insieme con tutti i loro emendamenti.

E giacchè ho la parola me ne valgo per ringraziare l'on. Ministro delle parole benevoli che ha voluto profferire a mio riguardo, per la molta o poca parte che io ho avuto in questa opera gravissima del nuovo codice penale. Era un debito che io aveva con lui, e che m'era riservato di soddisfare alla prima occasione; imperocchè oltre quello che ha or ora detto l'onor. Ministro, egli ha avuto la cortesia di ricordare la cosa medesima e con parole molto gentili nella Relazione che propose al progetto del codice. Ora colgo questa opportunità per ringraziarlo delle une e delle altre parole, e sdebitarmi dell'un debito e dell'altro.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Per parte mia non posso che applaudire alla proposta messa innanzi dall'onorevole Senatore De Filippo. Mi riservo quindi d'esporre nel seno della Commissione i motivi del mio emendamento. Solo non vorrei che questa seduta terminasse senza che si desse una spiegazione intorno al cenno che si è fatto, circa uno dei miei emendamenti che porta la soppressione assoluta dell'articolo 7.

Non vorrei che nessuno credesse che io abbia un sistema contrario a quest'articolo. Io domanderei la soppressione qualora fosse votato il mio precedente emendamento, che comprende anche questo caso.

PRESIDENTE. Portata a questo punto la cosa, io crederei di fare una proposta. Sia per l'importanza degli emendamenti proposti, sia per il numero dei medesimi, mi pare che sia molto difficile che dentro domani mattina la Commissione, l'onorev. Ministro e i signori proponenti, possano mettersi d'accordo sopra i punti delle disposizioni preliminari che sono in questione.

Io quindi, lasciando ai signori componenti la Commissione, all'onorev. Ministro ed ai signori proponenti, di fissare l'ora in cui potranno riunirsi, proporrei che si sospendesse frattanto la discussione sul titolo delle disposizioni preliminari contenute nei 10 primi articoli del Libro I. — *Dei reati e pene in ge-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

nerale, e che si cominciassero domani la seduta colla discussione dell'art. 11. Titolo I.

— *Delle pene.*

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io credo che l'articolo 9 non debba provocare una lunga discussione. La materia di questo articolo è assolutamente separata da quella dei precedenti.

Voci varie. Si discuterà dopo l'art. 11.

PRESIDENTE. Non facendosi ulteriori osservazioni, leggerò l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La discussione comincerà coll'articolo 11.

Rinnovo ai signori Senatori l'avviso che domani la seduta avrà principio alle ore 2 e mezzo.

La seduta è sciolta (ore 5).

XII.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Mozione del Senatore Mamiani sospensiva della discussione del n. 1, del § 1, dell'art. 11: Pena di morte — Dichiarazione del Relatore — Istanza del Senatore Chiesi — La mozione sospensiva del Senatore Mamiani non è appoggiata — Discussione dell'art. 11 — Preghiera del Senatore Mamiani — Discorsi del Senatore Musio e Chiesi in favore dell'abolizione della pena di morte.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, il Commissario Regio, ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto del Codice penale del Regno d'Italia.

È stata presentata alla Commissione una proposta dell'onorevole Senatore Mamiani, la quale, per la sua indole e natura, deve avere la precedenza sulle altre. Ne do lettura al Senato:

« Il sottoscritto, Senatore del Regno, sente debolissima l'autorità propria per proporre in suo nome al Senato di sospendere la discussione e il giudizio sulla Distinzione prima, del primo paragrafo dell'art. 11.

» Però si rivolge alle Signorie loro onorevoli, pregandole del favor singolare di mettere in qualche considerazione la detta proposta, e av-

visare se ad esse disdirebbe compiutamente di accettarla, ed appropriarsela.

» Ciascuno vede che corrono tempi troppo disaccorti e per nulla opportuni alla grave, pacata, e imparziale discussione e deliberazione, intorno al mantenere o abolire la pena di morte. Nei più popolosi e importanti paesi d'Europa si crede la opinione e la scienza non essere pervenuti ancora all'ultima maturità e certezza teorica e pratica circa al subbietto. Presumasi pure da noi italiani di vedervi dentro assai meglio. Ma scorderemo per questo la legge della opportunità, cui suole il nostro buon senso obbedire assai di buon grado? E la marea che sorge ed ingrossa intorno di noi, delle passioni e cupidigie brutali del volgo, non ci pone in veruna apprensione?

» D'altra parte, i molti e ragguardevoli miglioramenti che induce nella giustizia repressiva il Codice entrato ora in esame finale, non debbono sopportare più lungo indugio, dappoichè recano un beneficio rilevato alla nostra nazione, e un esempio imitabile a parecchie altre.

» Quando poi fosse lecito dare forma di emendamento ad una proposta di sospensione, siccome è lecito di darla alle proposte di *soppressione*, io pregherei con istanza le Signorie loro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

di accogliere e mettere a stampa le infrascritte mie parole :

» È sospesa la discussione sul N. 1 del primo paragrafo dell'art. 11 e sugli articoli ne' quali è applicato e specificato il suddetto N. 1.

» La discussione verrà riassunta appena il Ministero annuncierà al Senato essersi migliorata la sicurezza pubblica, ed essersi condotto a termine uno almeno degli stabilimenti designati degli articoli 13 e 14.

» Durante la sospensione e nei casi riferentesi al N. 1 dell'art. 11 e agli articoli corrispettivi, verranno applicate le disposizioni dei Codici attuali con le limitazioni introdotte dal nuovo Codice. »

« Egli è manifesto che in ogni caso l'abolizione della pena di morte dee seguire e non già precedere la sicurezza pubblica ristabilita, come la disciplina nuova ed inflessibile dei nuovi luoghi di pena. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore della Commissione e il signor Ministro a dichiararmi se accettano la proposta dell'onorevole Senatore Mamiani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non essendo il preopinante presente, nè avendo perciò sviluppato il suo ordine del giorno e sapendo che alcuni colleghi si sarebbero fatti inscrivere per parlare su questa proposta sospensiva, la Commissione si riserva di far sapere la sua decisione quando avrà udito l'onorevole preopinante.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Pregherei il signor Presidente di domandare al Senato se appoggia questa proposta sospensiva.

Senatore POGGI. Non è presente il proponente.

PRESIDENTE. Domando al Senato se appoggia la proposta sospensiva dell'onorevole Senatore Mamiani.

(La proposta dell'onorevole Mamiani non è appoggiata.)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 11 :

TITOLO I. — DELLE PENE.

CAPO I.

Delle diverse specie di pene.

Art. 11.

§ 1. Sono pene criminali :

1. la morte ;
2. l'ergastolo ;
3. la reclusione ;
4. la relegazione ;
5. la interdizione dai pubblici uffici.

§ 2. Sono pene correzionali :

1. la prigionia ;
2. la detenzione ;
3. il confino ;
4. la sospensione dai pubblici uffici ;
5. la multa.

§ 3. Sono pene di polizia :

1. l'arresto ;
2. l'ammenda ;
3. la sospensione dall'esercizio di un'arte, d'una professione o d'un ufficio.

§ 4. Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale, sono quelle indicate nei numeri 2. 3. e 4 del paragrafo 1. nei numeri 1. 2. e 3. del paragrafo 2. e nel numero 1. del paragrafo 3.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Confidando nell'uso, o abuso, non voglio decidere, che le tornate del Senato comincino non prima delle ore tre, confidando, ripeto, in questo, io mi sono trovato assente quando si principiava a discutere se si doveva o no ammettere la proposta di sospensione. Quando il Senato volesse scusare questo involontario ritardo io svolgerei ora la mia proposta. Ecco la preghiera che io rivolgo al Senato.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Mamiani che in principio della seduta di ieri io ho pregato i signori Senatori ad essere un poco più solleciti affinchè le nostre sedute si potessero aprire almeno alle ore 2 1/2 ; invece delle 2 1/2 oggi la seduta è stata aperta alle ore 2 3/4 ; dopo letto il processo verbale ho dato lettura della proposta sospensiva dell'onorevole Mamiani, ho interrogato il Senato se la appoggiava, e non essendo stata appoggiata, a termini del nostro Regolamento, si passò alla lettura dell'articolo 11.

Se il Senato volesse ritornare sulla questione....

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Mamiani a dichiarare se insiste....

Senatore MAMIANI. Io insisterei volentieri trat-

tandosi per me di cosa che interessa la mia coscienza.

Parlerò sull'articolo al mio turno.

Io mi era preparato a svolgere la proposta di sospensione; ora parendo eliminata, o almeno dovendo pigliare altro aspetto, io toccherò della materia, e chiederò ai miei illustri Colleghi se reputano di essere noi in circostanze molto acconcie, molto opportune a scendere al fondo di questa questione che io chiamo formidabile, del mantenere, cioè, o dell'abolire la pena capitale. Credo che mi sia sempre lecito di allargare e girarlo sguardo sulle condizioni nelle quali s'inizia il nostro dibattimento.

PRESIDENTE. Onorevole Mamiani, mi duole non essere del suo avviso. Io non credo che ella possa parlare della questione sospensiva adesso in questa questione generale.

Senatore **MAMIANI.** Io parlo della materia cioè a dire...

PRESIDENTE. Io le darò la parola sopra quest'argomento al suo turno, ma prima bisogna che lasci parlare gli altri oratori che sono iscritti.

Nell'ordine delle iscrizioni il primo che ha la parola sul paragrafo primo dell'articolo 2, è il Senatore Musio.

Il Senatore Musio dunque ha la parola.

Senatore **MUSIO.** Signori Senatori!

Da oltre un secolo un'anima grande, nata in questa magnanima terra, dileggiata come terra dei morti, ha tracciato una novella via di luce negli studi del diritto punitivo, e nei dominii della scienza penale; da oltre un secolo Cesare Beccaria, sollevandosi col suo genio immortale sopra le sferie comuni, ha colla sua mente ricongiunto Dio all'uomo, il creatore alla creatura, e l'immagine umana al prototipo divino; da oltre un secolo egli ha protetto in un grido di vita contro la pena di morte, grido che va crescendo di giorno in giorno, che va eccheggiando nei più lontani angoli del mondo civile, e va picchiando gagliardamente alla coscienza e al cuore di tutto il genere umano; da oltre un secolo coloro, la cui anima pietosa s'infuoca alla divina fiamma di Beccaria, proclamano alto queste verità: l'uomo, vivente immagine di Dio in questa terra, è cosa inviolabile e sacra: Dio solo che gli ha dato la vita, può egli solo dargli la morte; l'uomo istesso che riceve da Dio l'inc-

stimabile dono della vita ha il dovere di usarne, non ha il diritto di privarsene, nè può dare ad altri l'autorità di privarcelo; chiunque a qualunque pomposo titolo di Stato, di società, di regno, di repubblica o d'impero, chiunque dà morte all'uomo è reo di assassinio davanti a Dio; la legge che autorizza, ordina, onora, nobilita, consacra, santifica e benedice la mano del carnefice, un laido e truce macello della carne umana, e gli spettacoli di una specie di sociale antropofagia, una tal legge non è solo uno scrupolo, un dubbio, un timore, un rimorso, una inutile crudeltà, ma una nefandità, un misfatto. E siccome la vita dell'uomo è posta sotto l'usbergo e l'immediato palladio dell'eterna legge di Dio, perciò la legge che della vita dell'uomo fa strazio e ludibrio, sa di parricidio, sa di sacrilegio, sa di fellonia e di aperta ribellione a Dio.

Al magnanimo grido di Beccaria hanno fatto plauso i sommi uomini, e i geni suoi contemporanei. A lui hanno applaudito Voltaire, Diderot, D'Alembert, Hume, Elvezio, d'Holbac. A lui hanno applaudito Università e Parlamenti. A lui hanno applaudito popoli e Re, Imperatori e Imperatrici. Nè fu vano il plauso, giacchè incarnatosi quel grido nella coscienza e nel cuore di molti filosofi e filantropi, ha ricevuto solenne consacrazione nei codici di alcuni sapienti ed umani legislatori.

Ma nel gran libro dei destini umani è scritto, che anche li più indiscutibili principii della giustizia debbano attraversare secoli di lotta prima di arrivare al loro compiuto e sospirato trionfo.

Veruno potrebbe oggi revocare minimamente in dubbio che l'uomo appartiene tutto quanto a se solo, che tutto il suo essere fisico e morale è la sua prima, piena, privativa ed esclusiva proprietà, che veruno a verun titolo può nemmeno in parte attribuirsi minimamente il dominio, che egli nel centro del suo fuocolare domestico è pontefice e re della sua famiglia; che il suo domicilio è inviolabile perchè dentro la sua casa sta il centro dei suoi affetti, il regno, il trono, lo scettro, il tempio e l'altare della sua sacra, paterna e sovrana maestà. Questi principii oggi sono consacrati e giurati nei patti e leggi fondamentali di tutti i popoli civili, e chi minimamente li rivocasse in dub-

bio sarebbe chiamato nemico della patria e dell'umanità.

Pure ricordatevi, Signori, come corrotta e caduta la repubblica romana, questi stessi principii sono stati più o meno dispoticamente manomessi come caduto l'impero, non abbiano avuto fortuna migliore lungo la lunga tenebrosa notte del medio evo, come si arrivò perfino a dimenticarli affatto, e come sebbene risorti dal genio della rivoluzione francese abbiano conseguito altri splendidi trionfi, pure ricongiunte in empio connubio, e meglio in adultera e sacrilega fornicazione le due tirannidi sacra e profana, noi stessi abbiamo veduto che la sola professione teorica di questi principii sacrosanti era scelleratamente maledetta col taumaturgo anatema dei roghi e delle mannaie.

Non è dunque meraviglia se il vangelo di Cesare Beccaria non è divenuto ancora il dogma di tutti i popoli civili, se la sua lotta perdura con varia fortuna vincendo qui oggi dove ieri aveva perduto, e perdendo là dove ieri aveva trionfato, se pieni di tutto il fuoco della carità predichino questo vangelo uomini ed apostoli sommi, dei quali corifeo, mentore e nestore vivente è il venerando Carlo Lucas, cui da questo seggio, in questo momento per lui e per me tanto solenne, mando un saluto pieno di riverenza e d'affetto. Non è meraviglia se dall'altro lato una specie di falange macedone combatta nel campo nemico composto di uomini non meno eminenti coperti dall'autorevole bandiera di Filangieri e di Romagnosi. Insomma non è meraviglia se anche oggi sia necessario, non che utile rispondere a questi due quesiti:

1. La legge che autorizza la pena di morte è giusta in se stessa, è conforme all'eterna giustizia di Dio?

2. Se in se stessa non è giusta, potrà giustificarla il fantasma e lo spettro della così detta sicurezza sociale?

Or sono dieci anni allorchè trattossi di estendere alla Toscana il Codice penale sardo del 1859 e con esso la pena di morte, io mi pronunziai negativamente sopra questi due quesiti. Varie volte lungo il decennio ho sottoposto a nuovi studi le mie idee: e i nuovi studi hanno sempre finito per render più salde le mie antiche convinzioni; oggi dunque come allora risponderò: 1. che la pena di morte è ingiusta in se stessa; 2. che non può essere

giustificata nemmeno collo spettro e col falso supposto della sicurezza sociale; ma prima di accingermi alle prove del mio assunto, permettete, o Signori, due parole intorno al metodo puramente dialettico, uno ed unico che per assoluta necessità parmi debba essere adoperato in questa complicata disquisizione.

Oggi non si tratta di questa o quella cosa, di questo o quel bene, di questo o quell'affetto, di questo o quell'altro dritto dell'uomo. Oggi non si tratta di una, o di molte o di tutte le sue appartenenze e prerogative; ma di tutto intiero lo stesso uomo, di tutto intiero questo primo ente della terra corona e culmine della creazione, al quale ogni cosa è bene suo, è un semplice accessorio, e senza il quale ogni cosa è bene suo non è più, perchè non ha più alcuna ragione di essere. Oggi si tratta della vita dell'uomo, nella quale si racchiude, si compendia e si esplica tutto il suo essere in questo mondo, e tolta la quale, l'uomo in questo mondo cade nel nulla, e trascina nel suo nulla il nulla di ogni cosa, di ogni bene, di ogni affetto, di ogni dritto, di ogni appartenenza e prerogativa sua. Insomma oggi si tratta della più alta e più gigantesca questione umanitaria che siasi mai agitata dacchè fu, e finchè sarà l'uomo.

Ora confesso la mia dura cervice, nella quale non può entrare l'idea, che in tanta e tale questione si possa procedere con metodi più o meno empirici, con supposti più o meno fantastici, con fatti dubbi, se non falsi, creduti e affermati per veri abbandonando il campo dei principii; io credo all'opposto, e credo che l'unica via la quale possa condurci allo scuoprimento della verità in questa immensa disquisizione sia quella di partire da inconcussi principii giuridici per arrivare a irrecusabili giuridiche conclusioni.

Ho detto, che questa è l'unica via, e poichè queste sono le indeclinabili eterne leggi della mente e del raziocinio umano, e perchè questa è l'unica via che ci hanno insegnato Romagnosi, Rossi, tutti i grandi pensatori e tutti i grandi maestri, che hanno voluto cercare la legittima origine del dritto di punire. Rossi osserva, che molti parlano della pena, supponendone, e non dimostrandone prima la legittimità. Ora egli considera questi come criminalisti empirici, che parlano dell'arte e del mestiere, non della scienza penale. Peraltro egli

soggiunge: è di questa legittimità, che prima si deve parlare « perchè è colla cognizione della sua origine morale, che si determina la estensione del dritto di punire (1). »

Io quindi entro in quest'unica via: e se, come ho tutta la ragione di tenere, io fallisco allo scopo, non del metodo dei grandi maestri, ma tutta mia sarà la colpa, non della giustizia e santità della causa, ma del mio inabile patrocinio.

Ora, procedendo nella proposita via, io comincio da un sillogismo, che sarà riassunto e sintesi di tutto il mio discorso, ed è quest'esso:

Tutti i poteri della terra, siano costituenti o costituiti, tanto in forma di libero che di assoluto governo, tutti questi poteri riuniti in un solo, non possono fare leggi ed atti che siano validamente obbligatorii della coscienza e della ragione umana, se per poco sono contrari alle leggi ed ordini della sapienza e giustizia divina. Ora, la legge che autorizza la pena di morte è diametralmente contraria alle leggi ed ordini della sapienza e giustizia divina. Dunque non può essere validamente obbligatoria della coscienza e della ragione umana.

La facoltà di fare una cosa, che non sia intrinsecamente buona, o di natura indifferente, ma lesiva dei diritti altrui, non può essere un vero e legittimo diritto, se non può trovare la sua genesi, il suo titolo e la sua logica categoria nella legittima paternità di un principio giuridico. Ove poi essa non possa invocare altro a sua giustificazione, che l'autorità dell'arbitrio umano, sarà un atto più o meno illecito, sarà una via di fatto, sarà una prepotenza, sarà il dritto della forza, non la forza del dritto, sarà una consacrazione del dispotismo. Così erano certi dritti dispotici sorti dall'arbitrio umano, e contrari all'eterna giustizia, consistenti in fatti e misfatti, che per molti secoli hanno calpestato l'umanità.

L'etimologia non è sempre una sicura guida, ma è sempre un potente aiuto nella investigazione del vero, ottenebrato dall'ignoranza, dal buio dei tempi, dal calore delle dispute, e dall'amore alle nostre opinioni. Coll'etimologia di alcune parole, Gian Battista Vico ha sollevato

il denso velo dei miti, ha penetrato gli arcani concetti dell'antichità, ha creato una scienza nuova, e ci ha tramandato un tesoro di sapienza. Ora, egli deriva la parola *jus*, che in italiano ha tre sinonimi, *gius*, *giure*, *dritto*, dalla parola *jous*, antico nominativo di *jovis*. Quindi, secondo Vico, gli antichi derivavano il dritto da Giove, e in altri termini, il dritto da Dio. Sì, il dritto è Dio, non l'uomo; il dritto è la stessa ragion divina tradotta in regola delle azioni umane; il dritto è suprema legge di Dio, è l'ordine della sua sapienza, ed è la guida, il faro, il maestro della coscienza legislativa; quindi è il dritto che crea la legge, non la legge che crea il dritto; quindi una cosa non è giusta perchè è legge, ma è legge perchè è giusta.

Ma se Vico colla sua etimologia ci ha insegnato un nuovo metodo deduttivo, non ci ha insegnato una verità nuova; giacchè essa risale ai primordi della sapienza greca e romana; essa risale a Platone ed Aristotele; essa risale a Scévola e Papiniano; essa è predicata da Dante, e da lui stesso, Vico; essa è predicata concordemente dalla moderna scienza giuridica italiana, francese e germanica.

Se non erro, i Greci chiamavano *Ethos* il principio giuridico, che deve essere l'anima delle leggi. Platone deluceva questo principio da un'idea archetipa della giustizia, che fa ente da sè, ed a sè, che è fattura di Dio e non dell'uomo, che è legge eterna escludente ogni arbitrio umano, e che da Dio è data all'uomo, come una colonna di luce nel deserto della vita. Aristotele, più amico del mondo reale, che dell'ideale, deduce questo principio dalla natura, che è la più eloquente parola di Dio. Ora, si scorge chiaro, che il metodo platonico è diverso dall'aristotelico; ma si scorge anche chiaro, che uno ed altro intendono la stessa cosa e riescono alla stessa verità, che è: Dio essere la fonte della giustizia, ed a lui non al proprio arbitrio dover obbedire i legislatori.

È maravigliosa la sintesi di sapienza riassunta in due definizioni dei giureconsulti romani; una è la definizione del dritto, e l'altra della giurisprudenza. Essi definivano il dritto, Parte del buono, e dell'equo. Ora l'equo e il buono sono principi eterni di Dio, non dell'uomo; sono l'eterna regola della nostra coscienza, e non possono essere trovati o crea-

(1) C'est par la connaissance de son origine morale, qu'on détermine la juste étendue du droit de punir. Rossi, lib. I, cap. I, tom. I, pag. 104.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

zioni della mente umana. Essi hanno definito pure: la giurisprudenza scienza delle divine ed umane cose. Anche qui si racchiude lo stesso concetto racchiuso nella definizione del dritto; e siccome le cose divine sono proposte a modello delle umane, per ciò anche qui il principio della giustizia risale a Dio e il legislatore umano non può fare altro, che obbedirvi.

Molte definizioni del dritto ci ha dato la scienza moderna rappresentata da grandi celebrità italiane, francesi e germaniche. La definizione di Dante si crede finora insuperata e insuperabile; ma sia Dante o Vico, sia Kant o Hegel, sia Krause o altri la differenza sta solo nella forma, giacchè nella sostanza sono tutti unanimi nel risalire a Dio come prima e unica fonte, fonte della giustizia, tutti sono unanimi nel mettere questo principio ad unica base delle leggi, tutti sono unanimi nel predicare essere la giustizia l'incrollabile fondamento dei regni. Vico prova fino all'evidenza dover questo essere il principio di tutte le leggi, quindi fu mia la sua testuale conclusione: per un principio.... mente di tutte le cose, tutta l'umanità deve riconoscere che la sua esistenza è da Dio, che essa è retta da Dio, che deve tornare a Dio e che senza Dio nulle leggi, niune società possono essere in terra, ma solitudine, barbarie, bruttura e nefandità (1).

Provata la maggiore del mio sillogismo affermatore, che ogni legge dell'uomo, contraria agli ordini e leggi eterne al Dio non può validamente obbligare la coscienza e la ragione umana, assumo la prova della minore affermatore che la legge autorizzante la pena di morte è contraria alle leggi ed ordini della sapienza e giustizia di Dio.

Ogni cosa nasce colla legge che Dio le ha impresso nella costituzione della sua natura. È questa la più eloquente parola della sapienza e giustizia di Dio. È questo il libro al quale il legislatore umano deve attingere le sue ispirazioni. Sono queste le leggi che governano tutti gli ordini del creato, e non solamente la natura umana, ma anche la natura universale. Ora, prime fra queste leggi sono l'amore della

(1) De uno universi juris principio et fine uno. Ex uno principio rerum mente;... omnem humanitatem a Deo existere, a Deo regi, ad Deum ipsum redire, et fine Deo in terris nullas leges, nullam societatem, sed solitudinem, foeditatem et nefas.

sua esistenza, e l'istinto irresistibile della propria conservazione. Quindi non è l'uomo solo che lotta con ogni causa della sua distruzione, ma perfino una goccia d'acqua lotta colla fiamma finchè rimanga vincitrice o vinta. Vi ha di più, ed è, che Dio dà all'uomo la vita col dritto di usarne, ma non col dritto di privarsene, nè colla facoltà di dare ad altri il dritto di privarvelo. Quindi il suicidio cade nella proibizione dei Codici penali ed è condannato dalla coscienza del mondo universo.

Ma posto, che l'uomo non ha e non può dare il dritto a troncarsi il filo della sua vita, ne viene per irrecusabile conseguenza, che non possa avere questo dritto nemmeno la società, e che la legge autorizzante la pena di morte sia contraria non meno all'eterna legge di Dio norma della coscienza universale del mondo, ma perfino alla legge fondamentale politica dei popoli liberi e civili, che dev'essere la suprema norma della coscienza sociale.

Le antiche costituzioni politiche escogitate dai greci e dai romani erano fondate sui principii che la Società fosse tutto, che la sua autorità fosse onnipotente, che trovasse solamente un limite nel suo sovrano arbitrio, che davanti alla società l'individuo sparisce, che la società potesse intieramente assorbirlo nella sua orbita, e che i cittadini fossero enti foggiate a beneplacito del potere sociale.

Ma le moderne costituzioni, tra le quali è la nostra, sono fondate nell'antitesi dei preindicati principii; giacchè oggi i cittadini non sono il nulla o l'accessorio, ma il principale, il tutto fondamentale della società: oggi i cittadini non sono gli enti foggiate a beneplacito del potere sociale; ma il potere sociale è l'ente foggiate a beneplacito dei cittadini: oggi il potere sociale non ha in mano una carta bianca nella quale nulla è scritto e gli lascia libera via di andare e di fermarsi dove stima più conveniente al così detto *pubblico bene*, ma ha in mano una carta dove a grandi lettere sta solennemente e incancellabilmente scritto ciò che può fare, e ciò che non può fare nemmeno a pretesto di pubblica utilità. Insomma oggi non sono i cittadini opera libera della società, ma la società è l'opera libera dei cittadini: quindi non sono i cittadini che come accessorio esistono per la società, ma la società esiste per i cittadini: onde la società considerata come

accessorio sorge il dogma politico fondamentale odierno che il potere sociale non può esser più, non può esser meno di quel che è scritto nei patti, nelle leggi fondamentali o Carte costituzionali. Si dice *non più*, perchè il più importerebbe usurpazione di diritti; si dice *non meno*, perchè il meno importerebbe abbandono di doveri, si dice poi nè l'uno, nè l'altro, perchè ciascuno dei due importerebbe incertezza, arbitrio e dispotismo.

Colla scorta dei preindicati principii e colle più ovvie regole di ermeneutica legale io scorro di cima in fondo il nostro Statuto che è il patto, la Carta e legge fondamentale della nostra politica convivenza e che, senza bisogno di entrare nelle nebulose ed ipotetiche prime origini delle civili società, deve costituire il vero ed unico punto di partenza nelle elucubrazioni dirette a determinare i diritti e i doveri dei cittadini, i diritti e i doveri dei supremi poteri sociali a cominciare dal potere legislativo.

Tre regole e tutte aventi uguale grado d'importanza mi guidano in questa ricerca. La prima è che io non posso nè aggiungere, nè togliere allo Statuto, e che io devo prenderlo tal qual è nella sua lettera nel suo spirito e nella sua essenza e sostanza. L'altra regola che mi guida, è, che il principale, anzi l'essenziale scopo dello Statuto consiste nel creare, costituire, ordinare, determinare e circoscrivere dentro la legittima loro sfera i supremi poteri sociali, giacchè l'uscirne solo di una linea è demolire dalle ime sue basi l'intero edificio della civile società. La terza regola è che l'elemento creatore e fattore unico dei supremi poteri sociali sta tutto in quella frazione di diritti primitivi che i cittadini hanno col patto costituzionale stimato di abdicare per lo stabilimento dei supremi poteri sociali.

Ora riando questi diritti primitivi, cerco la porzione che i cittadini hanno stimato di abdicare ai supremi poteri della società, e trovo, che questi diritti sono principalmente, la libertà personale, la libertà della stampa, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità della proprietà; onde in riassunto essi riguardano la nostra persona, la nostra casa e le cose nostre.

Entrato in questa fase della mia elucubrazione, trovo che i cittadini hanno in parte abdicato e ristretta la loro libertà personale, quando

essa eccedendo la sfera del proprio diritto trascende in offesa dei diritti altrui. In questo caso è data alla società il diritto e il dovere di farla rientrare nella legittima sua sfera, per mezzo del potere giudiziario, e delle analoghe sanzioni contenute nel Codice penale, e nel Codice civile; a sanzioni restrittive è pure sottoposta la libertà della stampa nel caso di abuso: a sanzioni analoghe è pure sottoposta l'inviolabilità del domicilio nel caso in cui uno da centro di santi affetti e di cose oneste convertisse la sua casa in un centro di misfatti e in un covo di malfattori. Finalmente anche la proprietà è ristretta ove lo esiga una pubblica necessità.

Ma per quanto cerchi e ricerchi nella lettera, nello spirito, nella essenza e nella sostanza dello Statuto, io non trovo una parola nè un cenno sulla vita dell'uomo, o sopra una parte di questa vita abdicata ad alcuno dei supremi poteri sociali. Tre e tutte perentorie parmi che debbono essere le ragioni del silenzio. Prima è, che essendo l'inviolabilità della vita umana una di quelle verità e di quei sentimenti che s'incarnano e dominano la coscienza di tutti, è sempre sotto intesa, e non abbisogna di essere dimostrata o prescritta, giacchè anche nel silenzio resta chiara come la luce del sole. Altra ragione del silenzio, per mio avviso, è, che essendo la vita un bene di cui l'uomo deve godere e non può disporre, non era modo di poterne attribuire minima parte ad alcuno dei supremi od infimi poteri sociali, e quindi nè al carnefice, nè al potere legislativo o giudiziario. Terza ed ultima ragione del silenzio; parmi che consistendo la vita nella congiunzione dell'anima col corpo, è cosa semplice, inscindibile e indivisibile, che non può stare in parte *no*, in parte *si*, che se non è tutta intiera, è nulla, che non ammette termine di mezzo, e che se non è la vita è la morte.

In forza dei discorsi principii, io finisco questa prima parte del mio discorso lusingandomi di avere dimostrato la maggiore, la minore e la conseguenza del mio sillogismo e quindi avere messo in solo:

1. Che qualunque legge contraria alle leggi ed ordini dell'eterna giustizia di Dio non può essere validamente obbligatoria della coscienza e ragione umana.

2. Che la legge autorizzante la pena di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

morte è diametralmente contraria agli ordini e leggi dell'eterna giustizia.

3. Che per conseguenza la legge autorizzante la pena di morte non è validamente obbligatoria della coscienza e della ragione umana.

Al primo sillogismo ne ho aggiunto un altro ed è questo :

Non può esistere alcuno nè supremo nè infimo potere sociale che non trovi la sua origine legittima nella lettera, nello spirito e nell'essenza della legge fondamentale. Ora il potere di infliggere la pena di morte non trova fondamento nè minimo appiccio nello Statuto; dunque in linea di dritto non può esistere potere legittimo che abbia autorità d'infliggere la pena di morte.

Ora, se in forza del primo sillogismo la pena di morte è contraria alla legge di Dio e se in forza del secondo sillogismo è contraria allo Statuto, l'ultima mia conseguenza in questa prima parte del mio discorso è che la pena di morte è contraria all'ordine morale e sociale e in poche parole alle leggi divine ed umane.

Ho già detto, che contro la mia tesi sommi uomini combattono virilmente pel mantenimento della pena di morte; sommi per bontà d'animo, per altezza di mente, per pazienza di studi e per vastità di sapere; sommi per severità di coscienza, per filantropia e per fede nelle virtù; sommi per somma sensibilità di cuore ad ogni specie di sventura; sommi insomma per ogni umana eccellenza. È vero che ogni giorno ne scema il numero, e che si contano abjure di grandi celebrità, come quella di Carnignani, che vale per cento: ma quelli che si mantengono fedeli alla bandiera di Filangieri, di Romagnosi e di Rossi col più ricco accento delle loro profonde convinzioni gridano: O non toccate alla pena di morte, o scrollate la società dalle ime sue basi, ne rovesciate i cardini, ne spezzate i vincoli, ne annientate l'ordine, ne bandite la sicurezza, armate il fratello contro il fratello in seno alla stessa famiglia, obbligate gli uomini a cercare della solitudine nel deserto e negli antri un asilo alla loro vita. La pena di morte, essi dicono, per gli onesti suona vita, suona morte per gli assassini; e l'abolizione di questa pena suona vita per gli assassini e morte per gli uomini onesti, quindi concludono con

un dilemma monosillabo: o la pena di morte o il finimondo.

A prima giunta pare immensa la forza di queste considerazioni, e quantunque io nel processo della mia mente abbia finora camminato come in via diritta e piana con piè fermo e con animo imperturbabile, pure confesso che alla vista di questo spaventoso quadro mi sono sentito turbato l'animo e vacillante il piede. Ma considerata bene ogni cosa parmi che il quadro parta dall'esagerato per finire nel falso e in un fare, cui nemmeno Orazio potrebbe applicare l'illimitata libertà dei pittori e dei poeti.

Io non abuserò della vostra benignità esponendovi tutti gli argomenti degli onorevoli avversarii, e mi limiterò ai principali cominciando dal loro Achille. Ecco il loro sillogismo; Ogni cosa necessaria al mantenimento della sicurezza sociale è giusta: ma la pena di morte è necessaria al mantenimento della sicurezza sociale: dunque la pena di morte è giusta.

Parmi che io e ciascuno possiamo negare la maggiore, perchè confonde il concetto della giustizia con quello della necessità, che possiamo negare la minore, perchè suppone vera una necessità falsa, e che possiamo negare la conseguenza, perchè è dedotta da false premesse.

Romagnosi, Rossi, altri profondi pensatori, e maggiormente fra gli onorevoli avversarii hanno ripudiato il principio dell'interesse e il principio dell'utilità come legittima origine del dritto di punire, perchè l'uno e l'altro di questi principii si risolve in quello dall'arbitrio che non scaturisce dall'ordine morale e dall'ordine dell'eterna giustizia di Dio: ora, il principio della necessità, sebbene alquanto velatamente, si allontana dal piano dell'eterna giustizia di Dio e conduce all'arbitrio dell'uomo: esso dunque al pari degli altri due principii non può essere assunto a legittima base del dritto di punire in genere, e molto meno di quello che punisce colla morte.

Arrogasi che l'invocata necessità per la sicurezza sociale degli Stati è un supposto smentito dalla storia dei primi tempi, degli ulteriori e dei presenti.

Noi sappiamo indubbitamente, che fino al diluvio non si è parlato di pena di morte contro Caino e suoi pari; noi sappiamo che non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

se n'è parlato nè prima il diluvio nè dopo, e finchè gli Ebrei si sono iniziati alle leggi egiziane; noi sappiamo che presso gli stessi egiziani non se n'è parlato per qualche tempo; noi sappiamo che in virtù della legge Porcia non se n'è parlato per molto tempo presso i Romani, e segnatamente quando pieni di senno, di virtù, di sapienza e di valore hanno comandato a tutto il mondo. Sappiamo che la pena di morte non fu nei Codici dei popoli settentrionali, che hanno vinto e dominato i popoli meridionali dell'Europa.

Noi sappiamo che anche oggidì non l'hanno molti Stati fiorenti al di qua e al di là dell'Atlantico. Sappiamo che la Russia non l'ebbe sotto Caterina ed Elisabetta. Sappiamo che il Portogallo per 30 anni non l'ebbe di fatto, ed ora non l'ha nemmeno di dritto. Sappiamo che non l'hanno alcuni Cantoni della Svizzera, che non l'hanno alcune provincie degli Stati Uniti Americani. Sappiamo che in Olanda, nel Belgio e nella Svezia è come abolita. E finalmente, senza uscire di casa nostra, sappiamo che sebbene con qualche interruzione, la pena di morte è abolita in Toscana fino dal 1784, e che essa tiene a questa abolizione come ad una delle sue più belle glorie storiche.

Ora bisogna ritenere, che una cosa non può dirsi necessaria al mantenimento degli Stati, salvo quando senza la medesima gli Stati non possano sussistere. Ma la storia passata e presente dimostra, che i predetti Stati hanno potuto sussistere pendente il lungo tempo, che la pena di morte vi stette abolita, e che sussistono anche oggidì quelli nei quali l'abolizione perdura. Anzi per i Romani abbiamo veduto che pendente l'abolizione della pena di morte, essi sono saliti all'apice della potenza e della gloria, hanno fondato una delle quattro più vaste monarchie dell'antichità, ed hanno imperato a tutto il mondo. Lo stesso è stato dei popoli valorosi che hanno distrutto l'impero Romano. È dunque indubitatamente falso che la pena di morte sia necessaria pel mantenimento degli Stati.

So che i fautori della pena di morte si valgono dei fatti da me citati per dedurre una conseguenza diametralmente opposta alla mia. Ecco il loro argomento: gli Stati antichi e moderni nei quali non era o fu abolita la pena di morte, si sono visti obbligati a stabilirla

o a ristabilirla. È dunque innegabile che i medesimi ne hanno sentito e riconosciuto la necessità.

Ma vittoriosamente rispondono a questo argomento Montesquieu e la storia.

Montesquieu (1) afferma che lungi dalla pena di morte, non esisteva l'idea di pene corporali nelle leggi di tutti i popoli barbari, e che il clero allora tanto potente, le ha introdotte nelle leggi dei Visigoti e le ha poi copiate ad uso dell'inquisizione. È dunque chiaro che se quelle leggi, vergini di ogni crudeltà, sono poi state imbrattate di sangue umano non fu già perchè così richiedeva la necessità di mantenere la sicurezza dello Stato, ma perchè introducendo la pena di morte nelle leggi dei Visigoti si volle trovare un velo alle sacrileghe atrocità della santa inquisizione. È dunque alle arti del clero di quel tempo che deve la Spagna cattolica il primordio di questo insigne dono umanitario.

La storia poi anche più perentoriamente di Montesquieu polverizza lo stesso argomento. Essa ci insegna che i popoli settentrionali vincitori dei meridionali, e fondatori degli Stati moderni d'Europa, hanno magnanimamente concesso ai vinti la libertà di vivere colla loro religione cristiana e colle loro leggi romane. Quando poi anche i vincitori sono divenuti cristiani hanno adottato non meno la religione che le leggi civili dei vinti: e siccome nelle leggi romane di allora la pena di morte era prodigata coll'accompagnamento dei più atroci amminicci per molteplici reati politici detti di maestà, per ciò è passata così nelle leggi posteriori dei moderni popoli europei, non già per la necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza degli Stati, ma per una prepotenza di storiche casualità.

Che se volgiamo uno sguardo coscienzioso ai tempi nostri noi dobbiamo confessare che la necessità messa in campo dai fautori della pena di morte è stato il falso, non il vero motivo per cui essa è stata ristabilita in alcuni Stati che l'abolirono. Difatti se dopo di avere la Dieta di Francofort proclamata solennemente nel 1818 l'invincibilità della vita umana, è stata poi ristabilita in Germania la pena di morte, noi sappiamo che ciò è stato opera della succeduta

(1) Tom. 3 pag. 129 e 133 traduz. italiana di Napoli 1820.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

reazione allo scopo di puntellare con quello spettro i troni vacillanti che poi sono caduti. Se nei quattro Stati germanici, nei quali, malgrado la reazione, era stata rispettata l'abolizione della pena di morte essa è stata poi e testè ristabilita, sappiamo pure che ciò è avvenuto per l'autorità imponente dello Stato che n'è il capo, e che al capo il quale mantiene questa pena volle uguali le membra, dove era stata mantenuta l'abolizione. Sappiamo che per le stesse cause fu abolita e ristabilita in Russia. Finalmente sappiamo che se in Toscana con ripetute alternative, la pena di morte è stata ora abolita, ora ripristinata, fu perchè si stimò di trovarvi un puntello al trono meritamente condannato alla pena di morte da esso ristabilita.

Parmi dunque innegabile la verità storica che popoli e Stati possono senza la pena di morte non solamente sussistere e mantenersi in vita, ma fiorire ed acquistare quel rigoglio di forze necessario per vincere e dominare altri popoli.

Dalla legittimità o illegittimità della pena di morte, si gli abolizionisti che i suoi fautori passano a discuterne l'efficacia e tanto gli uni quanto gli altri ricorrono alla statistica, come ad arsenale in cui ciascuno crede di trovare armi vittoriose. Gli abolizionisti credono di trovarvi la prova che dopo l'abolizione i reati puniti di morte siano andati in diminuzione, ed i fautori credono all'opposto di trovarvi la prova dell'aumento. Ricordo che nella relativa discussione del 1865 questo caso si verificava non solo nei paesi stranieri, ma anche per l'Italia, e segnatamente per la Toscana: onde, nella contraddizione delle statistiche, gli uni e gli altri trovarono il fondamento a due contraddittorie conclusioni.

Per questa ragione la statistica non parmi elemento atto a far fare alla questione un passo sicuro, nè in uno nè in altro scopo; e parmi, che ne sia indubbia, non che facile la spiegazione, giacchè allora solamente da un fatto si può argomentare all'altro quando sia certo che i due fatti possano tra loro stare in relazione di causa e di effetto, e quindi uno dee necessariamente ingenerar l'altro; così accade quando dall'importazione costante di certi prodotti stranieri si argomenta all'insufficienza della produzione interna, o viceversa dall'esportazione di dati prodotti indigeni si argomenta

alla loro abbondanza, essendo uno di questi fatti causa dell'altro.

Ma la stessa relazione di causa o di effetto non corre fra la severità o mitezza in generale delle pene, e il maggiore o minore numero dei reati. Quindi, malgrado la ferocia, non che la severità delle pene draconiane non si poté ottenere la diminuzione dei misfatti, e malgrado la mitezza delle pene in generale da circa un secolo sistematicamente adottata dai Codici moderni, non si lamenta un aumento di misfatti, anzi si ammette in generale una diminuzione. Ora la ragione logica che milita nei reati, e per le pene in generale, dee pure militare per la pena di morte e per i reati puniti con questa pena. Non si può dunque da un fatto argomentare all'altro; e parmi privo di solida base ogni argomento che *hinc inde* voglia dedursi dalle statistiche penali.

Maggior forza nei loro argomenti possono attingere i fautori della pena di morte alla maggiore intimidazione che questa pena deve ingenerare nell'animo di chi medita il misfatto. E certamente non può negarsi, che questa pena più di qualunque altra debba essere atta e potente ad infrenare la mano dei malfattori.

Ma due risposte io fo a questo argomento. La prima è la dimostrata ingiustizia della pena di morte; onde la prima risposta a questo argomento sta in quell'antico e perpetuo dogma giuridico e morale *fiat jus et percat mundus*. Sì, la giustizia vale più di tutto il mondo: perchè la giustizia è Dio; dunque perisca pure il mondo, purchè si faccia la giustizia.

L'altra risposta è, che i misfatti prima di essere l'opera della mano sono l'opera dei pravi consigli; onde verun reato può finire nella mano se prima non comincia nell'animo; e chi voglia risalire veramente alla prima origine dei misfatti ed al mezzo più atto ad impedirli, non dev'essere più sollecito d'imbrigliare la mano, che di moralizzare lo spirito, giacchè nella triste meditazione dei misfatti non è già la pena più o meno severa che determina a commetterlo o ad astenersene, ma la malvagità spinta dalla lusinga di andare immune da ogni pena.

Bisogna ritenere, che qui non si tratta dei reati che si commettono sotto l'impeto di una passione, ai quali neppur oggi può corrispon-

dere la pena di morte; ma di quelli cui corrisponde tal pena, perchè si premeditano nei freddi e feroci calcoli della malvagità. Ora, chi veramente voglia addentrare i moventi della natura umana deve rimanere convinto, che anche i più ribaldi si sentirebbero agghiacciati il cuore e la mano, se a vece di sperare l'immunità da ogni pena, credessero di dover soggiacere, non già alla pena della morte, o alla pena di stenti, duratura per tutta la vita, ma solo ad una grave pena temporanea.

Per regola generale i misfatti, di cui ora parliamo, si commettono allo scopo di qualche lucro: ora, chi bene voglia addentrare il cuore umano si persuade che verun lucro può bilanciare all'occhio dell'uomo non solo una pena di stenti e patimenti perpetui, ma neppure una grave pena di stenti e patimenti temporari. È dunque razionale il credere che la spinta al misfatto non nasce dalla minore acerbità della pena, ma dalla speranza di evaderla; e chi voglia logicamente paralizzare la spinta non deve pensare alla esacerbazione della pena, ma a togliere la speranza dell'immunità. Qui sta veramente il male e qui deve il legislatore portare il rimedio.

Io nemmeno qui voglio entrare nell'elastico e malfido elemento delle statistiche; ma la storia e la ragione inlubbiamente insegnano, che là è scemato e va sempre scemando il numero dei misfatti, dove meglio è diffusa la morale.

La storia e la ragione insegnano, che dove i sistemi di pubblica vigilanza e di procedura penale sono meglio combinati, là sono più facili le prove, più sicuri i giudizi, e ridotta a nulla o a poco la speranza dell'impunità. Sono questi i vari mezzi che conducono alla diminuzione senza che nemmeno con questi si possa pretendere a fare degli uomini tanti angeli o della terra un paradiso.

L'intimidazione è una mal fondata ed esagerata speranza che non si realizza; e se badano solo alle odierne effemeridi di Roma vedremo che ieri fu data una sentenza di morte ed oggi commesso un altro atroce assassinio.

Con altri argomenti i fautori della pena di morte si sforzano a giustificare che questa pena è legittima, e che la società ha il diritto d'infliggerla. Uno di questi ha l'autorità di Fi-

langieri e consiste in che non avendo potuto l'uomo rimasto vittima dell'aggressione esercitare contro l'aggressore il suo diritto di legittima difesa, debba questo dirsi trasfuso nella società, la quale col diritto dell'individuo esercita pure il diritto sociale suo proprio, dovendo la società rispetto ai malfattori considerarsi come in istato di permanente aggressione.

Ma quanto è vero che l'agredito può in atto di legittima difesa uccidere impunemente l'aggressore, altrettanto è vero che questo diritto è meramente momentaneo e personale, che non può essere trasmesso ad alcuno, e che per lo stesso agredito cessa appena è cessata l'attualità dell'aggressione. Quindi non può esser vero, che la società esercita il diritto dell'agredito, perchè questo diritto dopo l'aggressione non esiste più.

Non è meno erroneo il dire che la società rispetto ai malfattori è in istato di permanente aggressione. È vero che la società è in stato di perpetuo timore contro i malfattori; ma non è vero che questo timore possa uguagliarsi all'attualità dell'aggressione, e non può esser vero il diritto che in nome proprio li attribuisce la società.

S'insiste nell'argomento invocando la considerazione, che ove la forza pubblica per un caso felice sopravvenisse all'atto dell'aggressione, e il malfattore nè si arrendesse, nè desistesse, può la medesima ucciderlo impunemente. Ma in questa ipotesi la forza pubblica trovasi nelle stesse condizioni dell'agredito, ed esercita un suo proprio diritto personale, che cessa, cessata l'aggressione e non può essere trasmesso alla società.

Ma ove alla società si concedesse l'intero diritto competente all'agredito, è troppo noto il principio che la legittima difesa anche per l'agredito cessa, appena l'aggressore è messo in istato da non potere più offendere: quindi è che lo stesso agredito non può uccidere impunemente l'aggressore arrestato. Ora la società si trova precisamente in questo caso. Esso dunque non può infliggere la pena di morte.

L'originaria ingiustizia colla sua conseguente insanabile illegittimità non sono i soli motivi, che devono imperiosamente obbligare la coscienza di un umano e sapiente legislatore ad abolire la pena di morte. Ve ne ha molti altri;

ma io mi limiterò ad accennarne tre e sono: 1° la sua morale sterilità; 2° la sua indivisibilità; 3° la sua irreparabilità.

La pena bene ordinata concerne tutto l'uomo e quindi tanto il corpo che lo spirito, anzi, prima lo spirito e dopo il corpo; onde il più nobile ufficio e fine della pena non è l'afflizione ma la correzione, non è il patimento, ma il ravvedimento del reo.

Molti fautori della pena di morte badano poco a questo vero fine umanitario giustificante la pena; essi non credono a ravvedimento, e ne disperano per coloro che furono tanto perversi da aver meritato la pena dell'estremo supplizio. Ma con loro venia, dirò, che essi ragionando in questo modo disconoscono gl'interni moti dell'anima, il suo mirabile magistero, la coscienza e la natura umana; insomma parmi che essi nieghino l'uomo.

La più assurda delle ipotesi sarebbe che l'uomo possa stare insensibile agli stenti, ai mali, ed alle miserie che circondano la sua pena; bisogna dunque ammettere che egli debba necessariamente sentire il misero stato a cui egli stesso ha col suo reato ridotta la sua vita. Sarebbe anche assurda l'ipotesi, che in questo stato di miseria, il suo spirito non risalga alla causa, che è il suo delitto; bisogna dunque ammettere, che nella sua mente il delitto si congiunge alla pena, come ogni causa si congiunge necessariamente al suo effetto; sarebbe del pari assurda l'ipotesi, che in questo stato dell'anima non sorga a condannare il suo delitto, tremenda e severa la voce della coscienza che ne è giudice e ne fa testimone. Finalmente sarebbe assurda l'ipotesi, che l'uomo possa rimanere impassibile a questa onnipotente voce che tremendamente gli risuona in quella intima parte dell'anima nella quale Dio solo ha impero. Ora in questi moti dell'anima e in questi rimorsi della coscienza sta il ravvedimento. È dunque assurdo disgiungere la colpa dal ravvedimento, e chi nega il ravvedimento, nega l'anima, la coscienza, la natura, l'uomo, Dio.

È vero che talvolta il ravvedimento è uno stato passeggero, non sempre duraturo; che cessa in alcuni appena cessata la pena, e non impedisce nuovi misfatti; ma è pur vero che non è così in tutti, che in molti dura finché dura la vita, e che in questi si realizza il ravvedimento che è il più nobile scopo della pena.

Ora è patentemente ingiusto e sconcio il dire: io tolgo il tempo di ravvedersi a coloro che si sarebbero ravveduti, perchè altri non si sarebbero ravveduti anche avendone il tempo. Quindi è chiara la morale sterilità della pena di morte perchè impedisce il più bel frutto morale della pena che è il ravvedimento, e il conseguente miglioramento dell'uomo.

Altro titolo che alla coscienza del legislatore comanda l'abolizione della pena di morte è l'ingiustizia inerente alla sua indivisibilità. È noto ed innegabile come nello stesso genere di reati che oggi si puniscono colla morte, concorrono maggiori o minori elementi di malvagità, e la pena per esser giusta bisogna che sia proporzionata a questo elemento, quindi nasce la diversità delle pene, e nella stessa pena nasce la diversità dei gradi; bisogna dunque che la pena per esser giusta sia divisibile. Ma la vita o la congiunzione dell'anima col corpo non ha parti, non può dividersi, non può scindersi, appena si scinde, è la morte. Essa dunque è una pena ingiusta.

Ultimo monstruoso vizio della pena di morte è la sua irreparabilità. È troppo nota l'infamata storia di tanti celebri casi d'innocenti condannati alla morte, e forse non vi ha tribunale che non debba piangerne qualcheduno. È questo un torto che empie di terrore e scuote le fibre di qualunque uomo.

Seusate, o Signori, se per un momento io funesto le vostre anime pietose, e se vi parlo col cuore, nonchè profondamente commosso, ma lacerato in mille brani al ricordo di un caso del quale due sedenti oggi in quest'Aula sono stati più che testimoni. Uno è chi degnamente siede al seggio presidenziale, e l'altro chi ha l'onore di parlarvi. Egli permetta che io ricordi cose che gli fecero e gli faranno sempre onore. Il caso è del 1840. Egli, sedendo allora capo del pubblico ministero della difesa, dedusse un *alibi*, e fosse stato accolto!, che avrebbe fatto chiara l'innocenza come la luce del sole. Ma invece egli ne ha raccolto qualche spina, e l'*alibi* non è stato accolto. Il processo, d'altronde, era fondato sopra testimoni che giurarono di avere veduto. Emanò quindi la ferale sentenza che condannò alla morte due innocenti, e la sentenza fu subito eseguita.

Ma il contegno delle vittime, nelle loro ultime ore di vita, cominciò ad ingenerare un terri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

bile dubbio. Il Relatore, Magistrato d'intemerata coscienza, non poté più quietare, e tanto di e notte si adoperò, che, stretto finalmente in mano il vero bandolo della matassa, arrivò alla certezza dell'innocenza. Allora, anche col pericolo che sotto i piè gli si sprofondasse il mondo, ed egli rimanesse sepolto nelle sue rovine, tutto volle riferire all'intero Corpo, che profertesi la sentenza, e tutto fu riferito al Re, che autorizzò un giudizio di riabilitazione della sua memoria.

Ma non poteva incominciare il nuovo processo se non s'incominciava dal promettere l'impunità ai rei; onde, per poter riabilitare la memoria di coloro che subirono la morte e meritavano la vita, si dovè cominciare dal promettere la vita a coloro che meritavano la morte.

Io non ho avuto la disgrazia di partecipare al giudizio di condanne, ma ho avuto la disgrazia di partecipare al giudizio di riabilitazione; sì, disgrazia, o Signori, giacchè mano a mano che in tre giorni, e per molte lunghe ore d'insopportabile ansietà, io vedeva sorgere più splendida la luce dell'innocenza, io mi sentiva agghiacciato il cuore all'idea che ormai ogni possibile riparazione di tanta jattura doveva finire in un semplice frustolo di carta. Emanò a voti unanimi la sentenza di riabilitazione della memoria. Il Re, e tutto il paese, se ne sono pietosissimamente commossi; ma veruno, e nemmeno tutta la pietà del Re poté ridonare, nè una goccia di sangue, nè un momento di vita alle fredde ceneri degl'innocenti chiuse in una tomba ignominiosa.

Potè alla memoria essere ridonato l'onore dell'innocenza, ma ai genitori, alle mogli, ai figli, ai fratelli veruno poté ridonare il fratello, il figlio, il padre, il marito, e tutti restarono nel lutto, nel pianto e nella desolazione. Ecco la giustizia della irreparabile pena di morte.

Ma mentre dico queste parole, mi torna in mente quel sommo scrittore e sommo sventurato, che fu Pellegrino Rossi. Se una perfida mano non avesse presto troncato il filo dei gloriosi suoi giorni, forse accadeva di lui come accadde di Carmignani, che mantentore della pena di morte nelle prime fasi della sua scienza penale, ne divenne accerrimo persecutore, come

nelle fasi di studi ulteriori e più robusti ne era divenuto grande maestro.

Intanto Rossi morì lasciandoci scritto (1) che la coscienza umana non si era mai commossa a questa pena, accolta dall'unanime assenso degli uomini.

Ma colla riverenza di cui mi onoro verso quella illustre memoria, domanderò: non sono voci della coscienza umana profondamente commossa le sublimi teoriche di Beccaria? Non sono eco della coscienza umana i piausi onde le accolsero Voltaire, Diderot, D'Alembert, Hume, Elvezio, d'Holbac? Non sono eco della coscienza umana i Parlamenti nei quali è stata votata l'abolizione della pena di morte? Non sono eco della stessa coscienza i Codici che l'hanno solennemente abolita? Non dee dirsi lo stesso delle più celebri Università d'Inghilterra, di Germania, di Francia e d'Italia, che la vogliono abolita? Non sono eco e slancio della coscienza umana le tante petizioni che ne domandano l'abolizione? Non è in Italia quasi unanime su questo punto la dottrina delle sue Università? Può la coscienza umana trovare organi più autorevoli dello slancio dei popoli, e dell'accordo dei maestri della scienza penale? Chi meglio di questi può interrogare ed intendere la coscienza umana negli intimi suoi moti, e nelle varie forme della sua manifestazione? Dirò dunque che essa ha sempre parlato, che essa anche oggi parla eloquentemente, e che se la pena di morte sussiste ancora nella maggior parte degli Stati europei, non è perchè essa non parli, bensì perchè non sempre si vuole ascoltarla.

Ma tutto è inutile, giacchè la voce della coscienza scende nel profondo degli animi per vie che non sono materiali, e non possono chiudersi nemmeno in quegli Stati che tuttavia ingemmano di questo gioiello il diadema del loro potere sociale.

Non è gran tempo, che le sentenze di morte erano pubblicate tre giorni prima della loro esecuzione: lo sventurato che ne era colpito, veniva subito collocato in un luogo chiamato confortatorio, che forse meglio si sarebbe chiamato sconfortatorio: una folla, cui era libero l'accesso, inondava questo luogo, e sebbene commossa da un sentimento misto di curiosità e

(1) *Droit pénal*, pag. 284.

di commiserazione, pure pareva un insulto al condannato che moriva cento volte al giorno, lungo i tre giorni d'insopportabile agonia, che precedevano il suo estremo supplizio. Venuta l'ora fatale, il lugubre rimbombo di una campana ne avvertiva il popolo, che si affollava nelle vie per vederlo circondato da un pomposo corteo di soldati, di birri, di pii sodalizi, di altri uomini di color nero, e del carnefice che già se n'era impadronito. Finalmente si giungeva a piè del patibolo, nel quale un uomo ammaestrato in apposita illustre scuola faceva pompa della sua onorata abilità per mozzare il capo, o strozzare un altro uomo, che talvolta era stato prima martoriato col taglio della mano o del braccio, e coll'applicazione delle tanaglie infuocate, e talvolta, anche dopo morto, veniva spartito in quarti, oppure arso per ispargere le ceneri al vento.

Che se trattavasi di qualche bestia feroce, come Arnaldo da Brescia, Giovanni Huss, o Gerolamo da Praga, lo spettacolo di bruciarli vivi era santificato con maggiori pompe religiose: e se si trattava di un *auto da fè*, veniva innalzato un gran palco per collocarvi sopra il trono reale, ed i re, meritamente per ciò chiamati cattolici, vi ascendevano splendenti d'oro e di porpora, circondati dai coperti e scoperti loro grandi, e cinti del diadema dei due mondi, per assistere al bruciamento degli uomini vivi, e benedirlo profanando sacrilegamente il nome di Dio.

Fa orrore il dire queste cose; ma bisogna pur confessare che si era logici, giacchè credendo tutto ciò cosa santa e pia, credevano di doverne fare pubblica pompa per edificazione delle anime.

Ma perchè oggi tutta questa pubblicità è scomparsa dagli estremi supplizi? perchè nulla si fa più alla luce del sole? perchè tutto si cela nelle tenebre della notte? perchè non si leggono più, affissi in ogni angolo della città, quei cartelli di colore oscuro, scritti col sangue umano, annunziante che un uomo, divenuto fiera, mostro ed obbrobrio dell'umanità, in nome della legge ammazza un altr'uomo, ed offre uno spettacolo abominevole, che non ha nemmeno il pregio di quello dei gladiatori? Sono forse le buone opere che si fanno di soppiatto e si nascondono nell'oscurità? oppure è questo il fare di chi sente un rimorso, e di chi nasconde il

viso coperto dalla vergogna? Ah! permettetemi, o Signori, che io lo dica chiaro, e dica che questa è una tremenda voce della coscienza, cui è vano sforzo il voler chiudere le porte delle orecchie, giacchè essa non entra di fuori, ma sorge nell'intimi penetranti dell'anima.

Ma vi ha di più, ed è che questa imperante voce della coscienza è già sorta e rintrona persino dentro l'anima degli stessi mantenitori della pena di morte. Essi ormai sentono il bisogno e la giustizia dell'abolizione e perciò sentono il ribrezzo, sentono la vergogna e non hanno il coraggio di negarlo. Ma in pari tempo pensano che non si hanno ancora stabilimenti tali che rendano impossibile l'evasione di quelli che a vece della morte saranno condannati alla pena succedanea. Allora sorge in loro il fantasma e lo spettro della così detta sicurezza sociale, e non sentendosi forti nè per abbracciare, nè per respingere l'abolizione, si appigliano ad un mezzo termine, e domandano un indugio e dicono: si faccia prima in modo che l'evasione diventi impossibile, e poi si abolisca la pena di morte.

In questo senso hanno parlato molti oratori nelle discussioni del 1865, e così ha scritto anche Pellegrino Rossi (1). Ecco le sue parole: « Quando siano passati dieci o vent'anni senza che un condannato si sia potuto evadere, allora sarà venuto il momento di reclamare la compiuta abolizione della pena di morte. »

Premesse queste parole di Rossi io chiedo venia, Signori, a quella grande memoria, se nel fondo delle medesime leggo quella imponente voce della sapienza umana che egli Rossi non ha nemmeno intraveduto nelle tante precedenti fasi per cui è passata la forma esecutiva della pena di morte, fino a non poter più vedere la luce del giorno, e a doversi nascondere nel silenzio e nella oscurità della notte.

Chi per abolire la pena di morte non fa che domandare un indugio, confessa implicitamente che l'abolizione è giusta. Ora Rossi per abolire la pena di morte non fa che domandare l'indugio di dieci o venti anni; dunque egli confessa che l'abolizione è giusta.

Ma l'ingiustizia intrinseca di una cosa non permette che essa sia fatta mai, nè ora nè dopo dieci o venti anni. Chi dunque ammette

(1) *Droit penal*, pag. 360.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

che può esser fatta dopo dieci o vent'anni, niega ed ammette l'ingiustizia della cosa.

Ma parmi tanto illogico il dire: la cosa è giusta, dunque si faccia dopo venti anni, quanto il dire: la cosa è giusta dunque non si faccia incontanente. Il solo argomento logico è: o dire la cosa è giusta, dunque si faccia subito: o dire: la cosa è ingiusta, dunque non si faccia mai.

Aggiungerò tre considerazioni relative all'invocato indugio. Una è che chi volendo fare una cosa propone una condizione impossibile, non la vuole. Ora tale è la condizione proposta, consistente in stabilimenti dai quali sia impossibile l'evasione. La storia prova che questi stabilimenti non hanno potuto mai esistere, e la più recente di queste celebri evasioni, è stata da una torre posta sull'alta cima di un monte circondato da orrendi precipizi e da profondissimo mare. Può trovarsi stabilimento che più di questo possa rendere impossibile l'evasione? Pure l'evasione fu possibile, ed è anzi un fatto. È troppo noto, che in queste torri Giove può sempre discendere nella forma di pioggia d'oro.

La seconda considerazione è, che quando di due cose si dee sceglierne una, la ragione comanda di scegliere la più utile o la meno dannosa; ora, mettendo nella bilancia da una parte il danno di qualche evasione, e dall'altra il danno di centinaia d'uomini condannati a morte lungo l'indugio, non si può dubitare, che questo danno è incomparabilmente maggiore dell'altro.

La terza considerazione è, che l'impotenza di tali stabilimenti è fatta non dagli infelici che devono intanto essere condannati a morte, ma della società che non gli ha fatti e non gli fa, sebbene abbia il dovere di farli.

Un altro argomento hanno i mantenitori della pena di morte: ed è che questa sola pena può corrispondere alla gravità di certi misfatti.

Ma se l'unico principio da cui deve dedursi il sistema punitivo è quello della giustizia, e se la pena di morte è ingiusta perchè è contraria all'eterna giustizia di Dio, ne viene per irrecusabile conseguenza, che la pena di morte non può esistere nella scala delle pene, e che la gravità di qualunque misfatto non può essere raggiugnata, che ad una delle altre legittime pene.

L'autorità dei secoli e la ragione di Stato sono pure invocate dai mantenitori della pena di morte.

Io ammetto che in altra questione e in altre materie abbiano grande autorità i fatti e le idee, che da mille e mille anni hanno governato le menti degli uomini e le sorti dei popoli: giacchè allora i fatti e le idee compendiano tante e tante generazioni, sono la sintesi del loro senno, ed hanno dritto ad essere presunte, sapienti ed oneste. Ma quando trattasi di rivendicare all'umanità i sacrosanti suoi dritti, quando trattasi del primo di questi dritti che è la vita da mille e mille anni conculcata e fatta strazio e ludibrio dei carnefici, quando trattasi di questi fatti e di queste ingiustizie, parmi che lo invocare l'autorità dei mille e mille anni sia come un girare le vele al rovescio, giacchè allora i mille e mille anni, lungi dal poter essere invocati per far durare in eterno le ingiustizie, il ludibrio e gli strazi dell'umanità, devono essere invocati per farli cessare incontanente. Se avesse potuto essere altrimenti il mondo si godrebbe ancora i benefici della schiavitù, della feudalità, del dispotismo e della santa inquisizione, che pur troppo secoli e secoli hanno conculcato l'umanità per sua disgrazia e suo disonore.

Quanto poi alla ragione di Stato confesso di non poter capire l'argomento. Io capisco la ragione di Stato nel campo e negli ordini elastici della politica, giacchè allora mi suona prudenza, opportunità, savio arbitrio e libertà di fare o non fare: ma questi elementi non possono entrare negli ordini e nel tempio della giustizia, dove non è arbitrio o libertà, ma necessità e dovere o di fare se la cosa è giusta, o di non fare se la cosa è ingiusta, e quindi o di mantenere o di abolire la pena di morte per tutt'altro motivo che la ragione di Stato, la quale con questo argomento lascierebbe la cosa propria per andarsene in casa altrui.

Ho tolto le prime parole del mio discorso ai principii dell'eterna giustizia di Dio scritti nel nostro cuore. Siccome, a detta di Sant'Agostino, noi non sapevamo, o non volevamo leggerli nel nostro cuore, per ciò Dio gli ha fatti scrivere anche nei libri. Ora è il Vangelo il libro in cui Dio ha fatto scrivere i principii della sua eterna giustizia; io dunque tolgo le mie ultime parole dal Vangelo dov'è scritto, che Dio non

vuole la morte del peccatore, ma vuole che viva e si ravveda; Dio vuole appunto ciò che vogliono gli abolizionisti della pena di morte. E se questo è un sistema ordinato da Dio, io mi confido che sarà la norma dei vostri suffragi.

Ma prima di finire questa parte del mio discorso, mi permetto di dirigere una parola di conforto ed una di preghiera ai miei onorevoli avversari mantenitori della pena di morte, che ove venisse abolita questa pena temerebbero di essere al finimondo. Io prego i medesimi a persuadersi, che quando i malfattori vengano privati a perpetuità di ogni libertà di azione, essi sono messi in uno stato, che non possono più offendere la società, e sono come se fossero morti e chiusi nella tomba. Ma gli onorevoli avversari temono una evasione: ed è per questo timore, che io li prego di partecipare ad una mia speranza.

I piroscafi, le ferrovie, il telegrafo elettrico, cui si aggiungeranno altri bei trovati della mente, ed altre felici combinazioni del caso, vanno trasformando i popoli, i governi, il mondo, chi potrà dire fino a qual punto spingeranno il progresso mondiale questi novelli fattori, e dirò meglio, questi novelli miracoli del genio umano? Chi avrebbe detto che la stampa, contenta alla facile moltiplicazione dei libri sarebbe divenuta una politica e morale potenza del mondo? Chi sa dire a che potrà condurre quel filo elettrico col quale chi è in Roma può in un attimo tramandare la sua parola a chi è nel Giappone o nel più lontano lido del mare? E se veruno può dire a che condurrà questa parola come mezzo di commerci e d'interessi, chi potrà dire a che condurrà essa come mezzo, che creando una comunione di affetti e d'idee lega in fraterno vincolo cuori e menti, fa del mondo una sola famiglia, ed attua quel grande principio che preesistendo al cristianesimo ha da questo attinto vita novella ed imperitura.

La realtà che il mondo è entrato in una novella via di progresso e di trasformazioni, non è un dubbio, un incognita, un'utopia, ma un fatto che ci sta sotto gli occhi. Ora è un mezzo secolo, anche le grandi questioni umanitarie non venivano considerate che dal lato interessante gli angusti limiti del nostro luogo natio: ma ora passano i mari e i monti, e vediamo i dotti

convenire dalle più lontane regioni in un sol punto per fare oggetto di studi e di affetti comuni una grande questione interessante la scienza e l'umanità. Nè solo i dotti, ma anche i governi vanno entrando in questa via, che non è un presagio o un desiderio, ma un fatto e una verità. Ora ecco la mia speranza.

La pena di morte parmi una macchia, un disonore, un obbrobrio ed un'infamia che l'umanità non può più tollerare, e spero che il ribrezzo, la vergogna e l'orrore della medesima picchiando ogni giorno più gagliardamente alla coscienza universale debba presto riuscire ad una universale abolizione. Ora io spero, che, come per certe spedizioni scientifiche, come per certi punti del dritto della guerra e come per la tratta dei negri, sorga in qualche grande potenza umanitaria il pensiero di chiamare ad un concorso tutte le altre per scegliere in uno o più dei vasti spazi della terra qualche luogo dove i malfattori condannati a pena perpetua e comuni nemici del genere umano possano venire rinchiusi e custoditi, dove si possa renderne impossibile l'evasione, e dove si possa procurare ed amministrare loro mezzi di ravvedimento. Parmi che questo potrebbe per sua natura chiamarsi opera e stabilimento cosmopolitico, parmi che il comune concorso ne renderebbe piccolo il dispendio; parmi che non sia un sogno ed una illusione il credibile l'attuazione di questa grande idea, e parmi perfino che l'Italia potrebbe aspirare alla gloria dell'iniziativa presso quei governi che già l'hanno abolita. A me arride questa speranza. Io prego gli onorevoli avversari a dividerla, consolarsene e confortarsene.

Io avrei già esaurito il mio tema, se prima di far punto finale non dovessi dire ancora due parole della Toscana.

Voi sapete come la pena di morte vi fu abolita fino da un secolo, e sebbene nell'intervallo vi sia stata alternativamente ristabilita, pure vi è stata di nuovo abolita fino da quindici anni. Ma oggi il progetto di Codice che ci sta innanzi vuole ristabilirla per due principali ragioni; una è la necessità che anche la legge penale debba essere una ed unica per tutto il Regno, l'altra è la necessità che questa legge debba essere uguale per tutti.

Ma l'unità della legge penale in tutto il Regno è ottenuta, tanto estendendo a tutto il Re-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

gno l'abolizione della pena di morte vigente in Toscana, quanto ristabilendo in Toscana la pena di morte vigente in tutto il Regno. Quindi domando perchè ad un sistema benefico e benedetto si vuol preferire un sistema maledetto e inumano?

Si risponde che tutto il Regno non è in stato di potervi abolire la pena di morte, che la Toscana è appena la quindicesima parte del Regno, e che siccome il più attrae il meno, e la legge deve essere uguale per tutti: per ciò non sono le altre quattordici parti del Regno che devono uguagliarsi alla Toscana, bensì questa che deve uguagliarsi a quelle.

Ma chiedo venia, se io capisco l'uguaglianza consistente nella comunicazione del bene a chi ha il male, e non capisco l'uguaglianza consistente nella comunicazione del male a chi ha il bene.

In ogni società vi sono molte ineguaglianze legittime, naturali o accidentali, che non offendono la giustizia non potranno mai togliersi e dovranno sempre rispettarle.

Secondo i principii di una scuola, nella quale noi non vorremmo essere nè discepoli nè maestri, la più giusta uguaglianza è quella dei patrimoni. Domando io vorremo noi fare una legge che uguagli i patrimoni togliendo il bene agli uni per darlo agli altri?

Nelle capitali e nei grandi centri è più alto il livello della cultura intellettuale, perchè vi abbondano i mezzi di una più vasta e facile istruzione. Domando io, vorremo noi fare una legge che proibendo questi maggiori mezzi riduca gl' intelletti ad un uguale livello di cultura?

Talvolta il caso condanna ad un infortunio la maggior parte delle provincie del Regno. Domando io: vorremo fare una legge, che comunichi l'infortunio alle altre che non l'hanno, sia pure una sola?

Io quindi non posso accettare l'invocata uguaglianza per ragione giustificante che venga rialzato il patibolo in Toscana, perchè non è demolito e splende ancora come astro benefico nelle altre parti del Regno.

Per sapere quanto e quale sia l'odio dei Toscani all'abborrita effigie del Beniamino di Demaistre basta ricordare un fatto solo. Quando i Toscani risaliti a tutta la dignità del nome italiano ruppero le catene del servaggio stra-

niero, e diedero il ben servito a chi lo rappresentava, il primo atto della recuperata sovranità non fu pensare alle finanze, non fu pensare alla guerra, non fu pensare a qualunque altro importante ramo del pubblico servizio, ma fu di cacciare il boia e mandarlo in compagnia e in groppa dei cacciati che prima lo esecrarono e poi lo ribenedirono.

A quanti Toscani ho stimato competenti, ho domandato la loro opinione in proposito. Ma tranne uno che per debito di giustizia dirò uomo dotto, coscienzioso ed autorevole, tutti gli altri, come se l'uno fosse l'eco fedele dell'altro, mi hanno ripetuto un *no* pieno di nobile orgoglio, di odio a di orrore. Vorremo noi porre in non cale, e fare violenza ad un sentimento così onorato, ed onorando, che a buon dritto tiene nel cuore di tutti all'abolizione della pena di morte, come ad una sua bella e legittima gloria? sarà questo un atto di politica giusta, savia, generosa e prudente?

Se il voto di rialzare il patibolo in Firenze emesso renuente me con altri, quando il Senato era per partire da Torino avesse avuto effetto, parmi, che non sarebbe stato quello il più bel modo di prepararsi colà la più benevole e gentile accoglienza. Ora poi che vi fummo ricevuti col cuore aperto, e che ne siamo partiti col bacio dell'amore, non parmi che un simile voto sia il più bel modo di ringraziare i fratelli.

Permettetemi, o Signori, che manifesti tutto il mio animo, e dica come una legge, la quale ordinasse un falò in Firenze per ridurvi in cenere quei marmi e tele immortali che tanto la onorano, e sono più l'opera dei genii che degli uomini, sarebbe, a mio giudizio odiosa meno del voto, che vi rialzasse il patibolo; giacchè nell'ultimo riassunto io non vedrei nella legge, che un atto vandalico, ma nel voto un atto inumano.

Per dare un corpo sensibile a questo voto io cerco un'immagine, e mi si offre in un gruppo di ferro introdotto nella Loggia di Oragna, e posto al fianco del ratto delle Sabine. In questo gruppo parmi di vedere tre figure, Beccaria, Demaistre e il boia suo Beniamino. Parmi di vedere Beccaria, schiacciata la fronte trascinato nel fango con un capestro al collo; in premio di tanta gloria procurata all'Italia. Parmi di vedere Demaistre coperto di un grande capello a tre corni e vestito come Torquemada

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

di un maestoso abito di San Domenico a foggia di paludamento. Egli ha in mano un gran libro intitolato alle virtù, alle glorie, alla santità ed ai miracoli del carnefice, che per lui è un padre maestro generale di civiltà, altro apostolo delle genti, altro angelo custode degli uomini, altra divinità tutelare del mondo, altro salvatore del genere umano. Parmi che la figura più gigantesca sia quella di questo miracoloso taumaturgo. Esso cinge il diadema, come altro magnanimo e benefico re dell'universo dopo Dio, ed ha da una mano lo scettro, e dall'altra il globo terraqueo sormontato non dalla croce ma dalla mannaia, come emblema più caratteristico della sua carceraria e sacrosanta missione. Finitamente al piedestallo parmi di leggere una parola e una data, e dicono giubileo 1875.

Ma lasciando le immagini esterne, e rientrando negli intimi miei sentimenti, io non so esprimere l'immenso dolore, con cui vedrei rialzati i trofei del carnefice tra Santa Maria del Fiore e il bel San Giovanni, di Dante, davanti al Pantheon di Santa Croce o davanti l'imponente maestà di Pitti. Il fallo di cui ho parlato, sarebbe per me spettacolo meno doloroso.

A mio avviso sarebbe ingiusto e incompatibile che, per unificare il Codice penale in Italia, si rialzasse il patibolo in Firenze. Ma, secondo me, v'ha di peggio, ed è che, rialzando il patibolo in Toscana, si rende impossibile l'agognata unificazione del Codice penale in Italia. Ricordatevi, o Signori, che così accadde nel 1865; e siccome oggi, adottando la pena di morte, si viene a fare lo stesso, e perciò è chiaro che riusciremo allo stesso risultato, cioè: continuazione della pena di morte nelle altre provincie d'Italia, mantenimento della sua abolizione in Toscana, e non unificazione del Codice penale. Onde, dopo dieci anni di promesse, di studi, di sforzi, di Commissioni e di progetti, noi non avremo dato un passo avanti e ne staremo nello stesso punto. Ormai le cose sono a tale, che chi vuole il mantenimento della pena di morte impedisce, malgrado tutta la sua buona volontà, l'unificazione del Codice penale; e chi vuole l'unificazione del Codice penale, bisogna che adotti l'abolizione della pena di morte.

Signori, io finisco, e vi ringrazio per la be-

nignità onde mi avete ascoltato. Tranne quattro o cinque, io sono l'uomo più vecchio tra noi; veruno poi è Senatore più vecchio, essendo io in Senato dal primo suo giorno. Per l'età e per l'esperienza io non so, non voglio e non posso correre a precipizio, ma non voglio nemmeno essere nè l'inciampo che arresta il moto, nè lo scoglio in cui frange la nave, nè la tomba, che è muta di vita. Io studio di collocarmi in quel punto mezzano nel quale impera la ragione, non la fantasia; e guardando da questo punto, credo che non si può respingere indietro nè i tempi, nè i benefici del loro progresso.

Ora parmi che il mantenimento della pena di morte sia un anacronismo ed un obbrobrio del secolo decimonono, sia una negazione della scienza, una santificazione dell'empirismo, una violazione del primo e più sacrosanto diritto dell'uomo, l'eccesso del dispotismo sociale ed una sacrilega ribellione a Dio.

Io mi confido che il Senato, raccolto nella più alta potenza del suo senno, consacrerà i miei principii; ma, ove io m'ingannassi, ne sarò meno lieto, ma non meno riverente, e mi consolerò pensando che la discordia nei mezzi non è discordia nei fini, e che tutti concordemente vogliamo la tranquillità, il bene, il progresso e la gloria d'Italia.

Pieno di questa consolazione, finirò a me stesso chiedendo: cosa è oggi per noi l'abolizione della pena di morte? Conoscero i tempi, sentirne i bisogni, ascoltarne le aspirazioni, secondarne i legittimi voti, mettere la scienza sopra l'empirismo, sostituire il dritto al fatto, schiacciare il dritto della forza colla forza del dritto, rialzare l'uomo a tutta la sua dignità, cessare dal farne una bestia da macello, rivendicare l'umanità oltraggiata, conformare le leggi umane alle divine, rimettere in trono la esautorata giustizia di Dio, e dare finalmente all'Italia quel tanto promesso e tanto sospirato suo unico Codice penale; ecco cosa oggi è per noi l'abolizione della pena di morte. Ho detto.

PRESIDENTE. Il Senatore Chiesi ha la parola. Senatore CHIESI. Signori Senatori.

Fino dai primi anni di mia gioventù, l'idea di una esecuzione capitale mi faceva ribrezzo, e non dimenticherò mai che scolaro del primo anno di legge, leggendo i particolari di una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

sentenza capitale eseguita in Modena, fui preso da tale orrore contro il boia e il patibolo, che non potrei descrivere a parole. Il delitto era atroce; una moglie adultera e il suo drudo avevano gettato e affogato nelle acque di un torrente con inaudita barbarie e violenza il disgraziato marito. La pena capitale era scritta nel Codice, i motivi della sentenza appoggiati alle prove del processo scritto non lasciavano alcun dubbio sulla giustizia della medesima. Eppure quella esecuzione, della quale non fui spettatore, avvenuta a 15 miglia dal mio paese, mi fece orrore e ribrezzo.

Continuando il corso degli studi legali ebbi a professore di Diritto penale un dottissimo giuriconsulto, che era un accanito difensore della pena capitale. Nessuno forse dei miei compagni studiò quest'argomento con più interesse di me, e feci ogni sforzo e mi stitai il cervello per convincere me stesso della giustizia e bontà della dottrina che con tanto calore mi veniva insegnata. Non ci riuscii. Il sentimento, ch'io provai alla lettura dei particolari di quella sentenza eseguita in Modena, si convertì, dopo lunghi studi e meditazioni, in convinzione profonda della ingiustizia della pena di morte. Io era allora giovine inesperto, e forse i rosei sogni della primavera degli anni davano colore di poesia anche agli argomenti più seri di filosofia o della scienza del Diritto, quando una questione umanitaria ne era il soggetto; ma l'esperienza acquistata nelle amare vicende dei tempi, i nuovi studi fatti sul grave tema della pena di morte, la prosa della vita sottentrata alla poesia degli anni giovanili, non hanno potuto modificare le mie prime convinzioni. Ora, come allora, sono profondamente convinto che la pena capitale è una pena ingiusta, non necessaria, non utile, contraria alla civiltà dei tempi.

Questo stesso tema fu discusso nel 1865 e nella Camera dei Deputati e nel Senato del Regno, e nella discussione che si fece nel Senato dopo il verdetto della Camera, espressi con brevi parole il mio voto contro la pena di morte, mosso da quella convinzione che da tanto tempo ha messo profonde radici nell'animo mio; ed ora che il Senato è di nuovo chiamato a proferire il suo giudizio sullo stesso argomento, guidato dallo stesso convincimento, divenuto inerrabile, rinnoverò lo stesso voto,

facendo assegnamento sulla benevola indulgenza dei miei onorevolissimi Colleghi.

È un tema questo oramai vecchio, e forse non ve ne ha alcun altro, sul quale tanto si sia scritto e stampato. Persino al tempo di Cicerone si discuteva nel Senato Romano la questione della pena di morte nell'occasione della discussione sul castigo da infliggersi ai complici di Catilina, e nella quarta *Catilinaria* Cicerone dà un sunto degli argomenti addotti da Cesare, contrario alla pena di morte, il quale voleva fossero condannati al carcere perpetuo, e da Silano che sosteneva la necessità della pena di morte.

Il Senato non è un'accademia, non è un congresso giuridico; io mi vedo circondato da ogni parte da eminenti giuriconsulti, da insigni pubblicisti, e sarei veramente temerario ed indiscreto, se presumessi intrattenervi con un lungo discorso sulla pena di morte, tanto più che non potrei dire cose nuove, e dovrei ripetere con disadorne parole gli argomenti che or ora avete ascoltati dalla voce autorevole ed eloquente dell'onorevole Senatore Musio su quest'argomento di altissimo interesse sociale.

Sarò perciò brevissimo, e mi limiterò a dar ragione del voto che espressi altra volta, e che senza esitanza mantengo, contro la pena di morte.

La società ha il diritto e dirò anzi il dovere di punire i malfattori. Disputano gli scrittori sulla causa e sulla fonte onde scaturisce questo diritto, come ieri avvertiva il dottissimo ed eloquente Senatore Pescatore; ma tutti sono concordi nell'ammettere nella società il diritto d'infliggere una pena al reo; come pure tutti s'accordano nell'insegnare che la pena non è una vendetta del commesso delitto. *Mihi vindicta*, disse il Redentore ai suoi discepoli, ai quali ingiunge la mansuetudine. Il diritto di vendetta Dio solo può esercitarlo, giusto remuneratore del bene e del male.

Le leggi, allorchè puniscono, hanno innanzi agli occhi la società, non il delinquente; esse sono mosse dall'interesse pubblico e non dall'odio privato, ed altro scopo non hanno se non quello d'impedire che il delinquente rechi altri danni alla società, e di distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio, colle spavente del male al quale si esporrebbero facendosi rei di delitti. *Nemo prudens punit, dice Platone, quia*

peccatum est, sed ne peccetur. La giustizia penale non ripara il male materiale prodotto dal delitto. Essa offre una garanzia per l'avvenire, non un rimedio pel passato. Il legislatore insomma intende colle pene a prevenire i delitti, finchè ciò sia possibile, rispettando la giustizia e la umanità.

Ma se il legislatore ha il diritto d'infigger pene ai delinquenti, è però stabilito come canone di diritto penale non controverso che esso nel determinare le pene alle diverse specie dei delitti, non deve permettersi che quel tanto di severità che è necessaria per reprimere l'affezione viziosa che li produce. Insegnano i più dotti pubblicisti che se il legislatore oltrepassa questo confine, cade nella tirannia, perchè, se la società dev'essere protetta, devono altresì essere rispettati i diritti dell'uomo, e non può essere lecito di sacrificare se non quella porzione di questi diritti che è necessario per conservare e difendere la pubblica sicurezza.

Non dubita Platone d'insegnare che i principi che debbono dirigere il legislatore, son quelli di un padre, e non quelli del padrone e del tiranno. Padri della patria si chiamano perciò i buoni principi; titolo che con tanta ragione compete e vien dato al nostro Re Vittorio Emanuele.

Può la società spingere il diritto di difesa, nel quale in sostanza si risolve il diritto di punire, sino al punto di togliere al reo la vita?

Non sono io tra quelli che sostengono non essere mai lecito il troncamento della vita ad un uomo. No: non appartengo a questa scuola. Ammetto che un uomo, sia nello stato di natura, sia nello stato del civile consorzio, può perdere il diritto alla vita, ma in un solo caso, al quale poco fa accennava l'onorevole Musio, il caso dell'ingiusto aggressore che attenta alla mia esistenza. Se, per salvare la mia vita ingiustamente aggredita, è necessario il sacrificio della vita dell'aggressore, come unico scampo e rimedio per liberare la mia dall'imminente pericolo che la minaccia, io ho il diritto di uccidere l'iniquo aggressore.

Quando due vite sono in lotta, e una di queste deve essere sacrificata, è giusto che la vittima sia l'ingiusto aggressore. Ma, perchè l'aggredito possa aver diritto alla vita dell'aggressore, è assolutamente necessario che il sacrificio della vita dell'aggressore sia l'unico

ed estremo rimedio che gli resta per salvare la propria. L'aggredito si fa reo di colpa, più o meno grave, se risparmiando la vita dell'aggressore, può sottrarsi all'imminente pericolo che gli pende sul capo, ed egli invece l'uccide eccedendo i limiti di una giusta difesa; e si fa reo d'omicidio, anche in faccia alle leggi penali dei popoli civili, se uccide l'aggressore cessata la lotta, e dopo che lo ebbe disarmato e reso impotente ad offendere.

Ora io domando: la società, che ha fatto arrestare l'assassino lordo del sangue della sua vittima, che lo ha disarmato, che lo ha tratto, circondato dalla pubblica forza, dinanzi ai suoi giudici, i quali nella solennità di un pubblico giudizio poterono senza pericolo, alla presenza di silenziosa moltitudine, proferire ad alta voce la sentenza di condanna, è forse nella condizione dell'aggredito, che per salvare se stesso dall'imminente pericolo che gli sovrasta, uccide l'aggressore?

No, mille volte no. Consumato il delitto, la società trovasi nella condizione dell'aggredito, che, finita la lotta, mette a morte senza necessità l'aggressore. Consumato il delitto, cessa la lotta tra il malfattore e la vittima, tra il malfattore e la società; e vien meno perciò il bisogno di una difesa diretta, e resta solo al Governo, rappresentante la offesa società, il diritto di una difesa indiretta, per preservarla dal pericolo di delitti futuri.

Non bisogna confondere la difesa diretta e materiale colla difesa indiretta e morale, fondata sull'idea di punire il delinquente per intimorire gli altri. Nel caso di difesa diretta, la vita del colpevole, nel momento del pericolo, può essere legittimamente sacrificata. Nel caso di difesa indiretta, nella quale si risolve l'esercizio del diritto di punire, la vita del reo deve essere rispettata. Imperocchè, se nel primo caso il sacrificio della vita del malfattore è una necessità, questa necessità non può mai verificarsi nel caso della difesa indiretta.

L'illustre Pellegrino Rossi, difensore della pena di morte, fa a se stesso l'obiezione: *Forse la personalità del colpevole si oppone alla legittimità della pena di morte?*

E rispondendo a questa obiezione, afferma che il reo non è meglio collocato dell'aggressore, che viene giustamente ucciso dall'aggredito.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

Non regge il confronto che fa il Rossi. Nel momento dell'aggressione una delle due vite deve essere necessariamente sacrificata, ed è giusto che sia sacrificata quella dell'ingiusto aggressore, come il solo mezzo possibile per salvare la vita dell'agredito. Nel caso della incolpata tutela, come osserva il Tommaseo, non è l'agredito che afferra la vita altrui per avventarla nell'abisso; ma è la vita dell'aggressore che, avventandosi ingiustamente contro un'altra vita, ne è dall'urto stesso e nel punto dell'urto infranta e sospinta nella morte. Passato quel punto, la forza fisica della reazione non ha più luogo, e il sognarla per quindi punire è una finzione giuridica. Il colpevole dunque in faccia alla società non è nella stessa condizione dell'aggressore in faccia all'agredito; e la società può punire il colpevole caduto nelle sue mani e salvare l'ordine pubblico, infliggendogli la massima pena dell'ergastolo a vita, senza essere nella necessità di sacrificarne l'esistenza.

Non basta, o difensori del patibolo, l'affermare questa necessità; bisogna provarla, e provarla con dimostrazioni ed argomenti irrefragabili. Imperocchè si tratta della vita di un uomo, si tratta di cancellare dal numero dei viventi un'umana creatura, che ebbe dalla mano di Dio l'alito della vita, e la vita, come osserva giustamente il Tommaseo, è rispettabile come vita, come creazione di Dio, come mistero che l'uomo non può scrutare e molto meno rifare.

Se la legge eterna ha detto all'uomo: *Tu non puoi cessare volontariamente di essere persona*; questa stessa legge, per essere logica, non può non aver detto alla società: *Tu non potrai sottoporre l'uomo ad una pena che distrugga la sua personalità: tu non puoi ridurre l'uomo alla condizione di una cosa.*

Non può ammettersi che la pena capitale possa essere legittimata dal fine di mettere paura ad altri; non può ammettersi che la intimidazione possa assumersi come ragione giustificatrice della pena capitale, perchè la legge di natura non può tollerare e permettere che la società faccia della vita di un uomo uno strumento ai suoi fini, per quanto legittimi ed onesti. Sia pur gravissimo il delitto che si vuol punire colla pena di morte, non dobbiamo dimenticar mai il principio che la giustizia penale non può riparare il male prodotto dal delitto,

e che essa può dar soltanto una garanzia per l'avvenire, e non un rimedio pel passato.

I difensori del patibolo invocano in loro favore l'accordo quasi unanime dei legislatori e dei popoli antichi e moderni nel riconoscere la legittimità della pena di morte.

Quest'argomento, che è il più forte che si mette in campo, è uno di quelli che provano troppo, e che perciò nulla provano. Addurrò in contrario un argomento di maggiore importanza, che mi fornisce la Storia sacra. Dio rimprovera Caino dell'orrendo misfatto, onde si è fatto reo uccidendo l'innocente fratello Abele: *Il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, la quale dalla tua mano lo ha ricevuto. Tu sarai maledetto, e andrai vagabondo e fuggiasco sopra la terra, la quale dopo che l'arrai lavorata, non ti renderà frutti.* Trema Caino e disperato grida che fatto segno alla vendetta di tutti quelli che lo incontreranno, sarà messo a morte. Ma Iddio a quell'istinto di vendetta, che si sarebbe risvegliato negli altri uomini, contrappone il divieto assoluto di uccidere Caino colle parole: *Chiunque ucciderà Caino sarà punito a sette doppi più di Caino.*

S'invoca pure l'esempio delle leggi di Mosè, che condannavano a morte i malfattori.

L'uso, e dirò anzi, l'abuso che fece il popolo Ebreo della pena di morte non prova la legittimità di questa pena. Imperocchè, secondo le leggi del popolo Ebreo, il reo era una vittima immolata a Dio, il solo e vero padrone della vita dell'uomo. La legittimità della pena di morte era giustificata dalla sovranità che reggeva quel popolo, il quale riconosceva per suo re Dio stesso, e presso il quale il capo della giustizia era il sommo sacerdote.

Ma pure i difensori della pena capitale si ostinano a chiamarla legittima come rimedio necessario a prevenire i gravi delitti. Leggete tutti i libri, tutti gli opuscoli, tutti i discorsi pubblicati a stampa, che difendono la legittimità della pena di morte. Tutti affermano questa necessità; non ne troverete uno solo che la provi. Noi abolizionisti abbiamo diritto di pretendere, come ho già avvertito in sul principio, che questa necessità sia dimostrata, in quanto che si tratta di una necessità morale e non materiale.

Questa necessità è anzi smentita dal fatto che in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

tutti i tempi e in tutti i paesi, dove fu ed è in uso la pena di morte, questa pena non valse e non vale a preservare la società dai più orrendi misfatti. L'illustre professore Carrara in uno dei suoi libri stupendi cita l'esempio del Ducato di Lucca, dove era in vigore il Codice francese del 1810. Ebbene: non ostante la crudeltà di questo Codice, nel quale ogni grave delitto era punito di morte, atrocissimi delitti funestarono quel piccolo ducato, e grande era il lamento dei cittadini per la poca sicurezza delle vite e delle proprietà. Nota anzi il Carrara che frequentissimo era l'esempio di Toscani che commettevano gravi delitti nel territorio lucchese, ove questi erano puniti di morte, mentre gli stessi delitti erano puniti con pene più miti dalla legislazione toscana, dove la pena di morte fu abolita dal benemerito riformatore Pietro Leopoldo. Dal qual fatto eloquentissimo giustamente deduce l'illustre Carrara che i tristi non si spaventano della pena di morte; ma fanno assegnamento piuttosto sulla sperata impunità, come opportunamente or ora osservava l'onorevole Musio.

Volete un'altra prova di fatto che il patibolo non è un rimedio necessario a preservare la società dai gravi delitti? Ascoltate ciò che dice lo storico Colletta del regno di Ferdinando IV. « Non passava giorno che nella piazza infame del Mercato non vi fosse una esecuzione capitale, e a tal giunse la frequenza dei supplizi, che si trasandavano i segni di religione soliti nelle morti per condanna; e il giudice Guidobaldi, onde sgravare la finanza regia, fece nuovi patti col carnefice, pagando il crudele ufficio a stipendio mensile, e non più, come innanzi, a persone. » Ciò che dice il Colletta giustifica la sentenza dell'illustre Tommaso che *il patibolo è punta arrugginita, che invece di percuotere la folgore, la attrae e fa scoppiare con più veemenza.*

Ma lasciamo le tristi memorie di tempi e di governi sciagurati. Leggete le statistiche penali che si stampano in Italia, e voi vedrete che i delitti gravi, anche quelli puniti con pena capitale, nelle provincie ove questa è in vigore, montano ogni anno ad una cifra disgraziatamente molto alta. La stessa frequenza di atroci delitti, onde sono funestate alcune provincie del Regno, nelle quali la pena capitale è conservata, anziché provare la sua necessità,

e offrire motivo per mantenerla, dà invece ragione di bandirla per la sua dimostrata inutilità.

Voi dite che il condannato tradotto al patibolo trema alla vista della mannaia, e deducete da ciò che la morte è il freno più possente contro i gravi delitti.

Rispondo che non bisogna confondere la paura della morte imminente ed inevitabile colla paura della morte lontana ed eventualmente evitabile. Com'è, io vi dimando, che il condannato, che trema alla vista della mannaia o della forca, non tremò ugualmente alla minaccia di quella pena? Osserva giustamente il Carrara che ogni esecuzione capitale è una prova matematica che, per lo scellerato che la subisce, fu inutile la minaccia del patibolo; e che ogni esecuzione del carnefice è una prova irrefragabile della inutilità del carnefice. Non fate assegnamento difensori del patibolo, sulla pena della morte. Oh! questa pena non è tanto grave, tanto spaventevole, quanto si crede e si dice. Vi prova il contrario la frequenza orribile dei suicidi e dei duelli che fu nestano l'Italia.

I bruti, anche i più feroci, temono la morte, e per istinto non si suicidano; ma nell'uomo l'istinto della conservazione è spesso soverchiato dalla energia dell'animo e dalla prepotenza della passione. Se vi sono condannati a morte che salgono il patibolo tremando, possono a migliaia citarsi casi di condannati che lo affrontano imperterriti e con ammirabile sangue freddo. Citerò, per tacere di altri molti, il caso di Lemaire che nel 1867 lasciò la testa sotto la scure del manigoldo in una piazza di Parigi. Questo scellerato, che aveva ucciso a colpi di coltello la futura sposa di suo padre vedovo, per impedire quelle nozze, dopo l'atroce misfatto si costrinse in carcere, confessò ogni circostanza del suo crimine, e durante il dibattimento tenne ai Giurati un linguaggio singolare per persuaderli che non era meritevole delle circostanze attenuanti. Condannato alla pena capitale, morì imperterrito e tranquillo, sordo ad ogni voce di pentimento, ed accomodò da se stesso la testa sul patibolo.

Ecco come i grandi scellerati rispondono a chi li crede paurosi della pena capitale! I grandi scellerati, più della morte, temono il carcere perpetuo. E lo stesso Carrara cita

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

ad esempio il caso del giovine Gori, condannato nel 1870 alla pena perpetua dell'ergastolo per avere assassinato un suo zio paterno. Ebbene: il giorno dopo la sentenza il Gori fu trovato morto nella sua prigione per essersi impiccato alla inferriata della medesima, facendosi scaccio delle calze. Il Gori mostrò col fatto che gli temeva più l'ergastolo a vita che la morte. E guai, se gli scellerati, come avviene nel più dei casi, non hanno un qualche resto di sentimento religioso e non credono alla vita futura! Per essi in questo caso la morte non è che la fine delle miserie della vita. Chi non teme Dio, non teme il patibolo.

Più secoli di esperienza hanno mostrato che la pena di morte non atterrisce gli scellerati. Cessate dunque dal credere e dal gridare che è necessaria la pena di morte per far paura agli assassini. Gli assassini vi rispondono ogni giorno col fatto che non hanno paura, nè delle vostre minacce, nè della vostra mannaia.

Il Filangieri ammette la legittimità della pena di morte per i gravissimi delitti; ma questa sua opinione non è conciliabile, a mio giudizio, con alcuni principi da lui posti a base del sistema penale.

Una legge tirannica, egli dice, non può conservarsi in un popolo libero; una legge feroce non può cancellarsi dal Codice di un popolo civile ed umano.

Qual legge, io rispondo, più tirannica di quella che condanna il reo all'ultimo supplizio? Il legislatore che si sostituisce alla divinità, il legislatore che della divinità usurpa i diritti, il legislatore, il quale osa troncargli la mannaia del carnefice la vita di un uomo, per far paura agli altri, non merita altro nome che quello di tiranno. Ebbene: la giustizia si vergogni di coprirsi del rosso manto della tirannia.

E la legge, che condanna il reo alla pena di morte, non è forse una legge feroce? Qual maggiore ferocia può darsi di quella di uccidere a sangue freddo un altr'uomo?

Lo stesso Filangieri afferma ancora, che una esecuzione non ratificata dal voto pubblico, riesce inutile, e che se è inutile, è ingiusta, perchè il fine della legge nel punire non è di vendicare la società dell'offesa fattale dal reo, ma di liberarla da nuovi mali, a' quali la impunità di un grave delitto potrebbe esporla.

Con quest'argomento il Filangieri mi dà vinta

la causa. E infatti il popolo accorre in massa ad un'esecuzione capitale. La curiosità spinge uomini, donne, vecchi e fanciulli a quel tremendo spettacolo. Ora, nel momento in cui la mannaia tronca la testa del paziente, vi ha forse uno solo degli spettatori che approvi e ratifichi quella sciagurata esecuzione? No, lo dico senza esitanza, ad onore dell'umanità, no. In quel momento un ribrezzo glaciale assale l'animo di tutti gli spettatori. In quel momento fatale il delitto è dimenticato, e all'orrore pel delitto subentra un sentimento di compassione pel condannato.

Platone non voleva la pena di morte per disertori. *Non togliamo la vita, egli dice, al fuggitivo, ed al vile, ma rendiamogliela penosa coll'ignominia, e lunge coll'escluderlo per sempre dall'onore di difendere la patria e di morire per essa.*

Diro anch'io: non togliamo la vita al reo di gravissimo delitto. Condanniamolo a vivere straziato dai rimorsi, nello squallore e nelle angosce di un carcere perpetuo.

È questa risposta mando a coloro, i quali vanno dicendo che noi abolizionisti abbiamo più a cuore la vita dei malfattori, che quella dei cittadini da essi trucidati. Noi abolizionisti avversiamo la pena di morte, non per compassione al reo, ma perchè la crediamo ingiusta, non necessaria, inefficace. Avversiamo la pena di morte, perchè con essa ci sentiamo meno sicuri, inquantochè siamo certi che la reclusione perpetua è temuta da tutti, mentre la esperienza di tutti i giorni ci fa certi che molti e molti, e in ispecial modo i grandi scellerati, non temono la morte.

Il Rossi, che pur ammette la legittimità della pena di morte, condanna come immorali, barbare ed ingiuste le pene corporali della flagellazione e della mutilazione.

Se la flagellazione e la mutilazione sono pene immorali, barbare ed ingiuste, come potrà difendersi e giustificarsi la pena capitale, che delle pene corporali è la più grave, come quella che spegne per sempre la vita di un cittadino, la vita che gli fu data da Dio?

Da taluni si va dicendo che la speranza dell'evasione e della fuga dal luogo di pena diminuisce grandemente il timore delle altre pene. Si uccida dunque il malfattore e si liberi la società dal pericolo di una evasione.

tutti i tempi e in tutti i paesi, dove fu ed è in uso la pena di morte, questa pena non valse e non vale a preservare la società dai più orrendi misfatti. L'illustre professore Carrara in uno dei suoi libri stupendi cita l'esempio del Ducato di Lucca, dove era in vigore il Codice francese del 1810. Ebbene: non ostante la crudeltà di questo Codice, nel quale ogni grave delitto era punito di morte, atrocissimi delitti funestarono quel piccolo ducato, e grande era il lamento dei cittadini per la poca sicurezza delle vite e delle proprietà. Nota anzi il Carrara che frequentissimo era l'esempio di Toscani che commettevano gravi delitti nel territorio lucchese, ove questi erano puniti di morte, mentre gli stessi delitti erano puniti con pene più miti dalla legislazione toscana, dove la pena di morte fu abolita dal benemerito riformatore Pietro Leopoldo. Dal qual fatto eloquentissimo giustamente deduce l'illustre Carrara che i tristi non si spaventano della pena di morte; ma fanno assegnamento piuttosto sulla sperata impunità, come opportunamente or ora osservava l'onorevole Musio.

Volete un'altra prova di fatto che il patibolo non è un rimedio necessario a preservare la società dai gravi delitti? Ascoltate ciò che dice lo storico Colletta del regno di Ferdinando IV. « Non passava giorno che nella piazza infame del Mercato non vi fosse una esecuzione capitale, e a tal giunse la frequenza dei supplizi, che si trasandavano i segni di religione soliti nelle morti per condanna; e il giudice Guidobaldi, onde sgravare la finanza regia, fece nuovi patti col carnefice, pagando il crudele ufficio a stipendio mensile, e non più, come innanzi, a persone. » Ciò che dice il Colletta giustifica la sentenza dell'illustre Tommaso che *il patibolo è punta arrugginita, che invece di parare la folgore, la attrae e fa scoppiare con più nocività.*

Ma lasciamo le tristi memorie di tempi e di governi sciagurati. Leggete le statistiche penali che si stampano in Italia, e voi vedrete che i delitti gravi, anche quelli puniti con pena capitale, nelle provincie ove questa è in vigore, montano ogni anno ad una cifra disgraziatamente molto alta. La stessa frequenza di atroci delitti, onde sono funestate alcune provincie del Regno, nelle quali la pena capitale è conservata, anziché provare la sua necessità,

e offrire motivo per mantenerla, dà invece ragione di bandirla per la sua dimostrata inutilità.

Voi dite che il condannato tradotto al patibolo trema alla vista della mannaia, e deducete da ciò che la morte è il freno più possente contro i gravi delitti.

Rispondo che non bisogna confondere la paura della morte imminente ed inevitabile colla paura della morte lontana ed eventualmente evitabile. Com'è, io vi dimando, che il condannato, che trema alla vista della mannaia o della forca, non tremò ugualmente alla minaccia di quella pena? Osserva giustamente il Carrara che ogni esecuzione capitale è una prova matematica che, per lo scellerato che la subisce, fu inutile la minaccia del patibolo; e che ogni esecuzione del carnefice è una prova irrefragabile della inutilità del carnefice. Non fate assegnamento o difensori del patibolo, sulla pena della morte. Oh! questa pena non è tanto grave, tanto spaventevole, quanto si crede e si dice. Vi prova il contrario la frequenza orribile dei suicidi e dei duelli che fu nestano l'Italia.

I bruti, anche i più feroci, temono la morte, e per istinto non si suicidano; ma nell'uomo l'istinto della conservazione è spesso soverchiato dalla energia dell'animo e dalla prepotenza della passione. Se vi sono condannati a morte che salgono il patibolo tremando, possono a migliaia citarsi casi di condannati che lo affrontano imperterriti e con ammirabile sangue freddo. Citerò, per tacere di altri molti, il caso di Lemaire che nel 1867 lasciò la testa sotto la scure del manigoldo in una piazza di Parigi. Questo scellerato, che aveva ucciso a colpi di coltello la futura sposa di suo padre vedovo, per impedire quelle nozze, dopo l'atroce misfatto si costituì in carcere, confessò ogni circostanza del suo crimine, e durante il dibattimento tenne ai Giurati un linguaggio singolare per persuaderli che non era meritevole delle circostanze attenuanti. Condannato alla pena capitale, morì imperterrito e tranquillo, sordo ad ogni voce di pentimento, ed accomodò da se stesso la testa sul patibolo.

Ecco come i grandi scellerati rispondono a chi li crede paurosi della pena capitale! I grandi scellerati, più della morte, temono il carcere perpetuo. E lo stesso Carrara cita

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

ad esempio il caso del giovine Gori, condannato nel 1870 alla pena perpetua dell'ergastolo per avere assassinato un suo zio pateruo. Ebbene: il giorno dopo la sentenza il Gori fu trovato morto nella sua prigione per essersi impiccato alla inferriata della medesima, facendosi laccio delle calze. Il Gori mostrò col fatto che egli temeva più l'ergastolo a vita che la morte.

E guai, se gli scellerati, come avviene nel più dei casi, non hanno un qualche resto di sentimento religioso e non credono alla vita futura! Per essi in questo caso la morte non è che la fine delle miserie della vita. Chi non teme Dio, non teme il patibolo.

Più secoli di esperienza hanno mostrato che la pena di morte non atterrisce gli scellerati. Cessate dunque dal credere e dal gridare che è necessaria la pena di morte per far paura agli assassini. Gli assassini vi rispondono ogni giorno col fatto che non hanno paura, nè delle vostre minacce, nè della vostra mannaia.

Il Filangieri ammette la legittimità della pena di morte per i gravissimi delitti; ma questa sua opinione non è conciliabile, a mio giudizio, con alcuni principi da lui posti a base del sistema penale.

Una legge tirannica, egli dice, non può conservarsi in un popolo libero; una legge feroce dee cancellarsi dal Codice di un popolo civile ed umano.

Qual legge, io rispondo, più tirannica di quella che condanna il reo all'ultimo supplizio? Il legislatore che si sostituisce alla divinità, il legislatore che della divinità usurpa i diritti, il legislatore, il quale osa troncargli la mannaia del carnefice la vita di un uomo, per far paura agli altri, non merita altro nome che quello di tiranno. Ebbene: la giustizia si vergogni di coprirsi del rosso manto della tirannia.

E la legge, che condanna il reo alla pena di morte, non è forse una legge feroce? Qual maggiore ferocia può darsi di quella di uccidere a sangue freddo un altr'uomo?

Lo stesso Filangieri afferma ancora, che una esecuzione non ratificata dal voto pubblico, riesce inutile, e che se è inutile, è ingiusta, perchè il fine della legge nel punire non è di vendicare la società dell'offesa fattale dal reo, ma di liberarla da nuovi mali, a' quali la impunità di un grave delitto potrebbe esporla.

Con quest'argomento il Filangieri mi dà vinta

la causa. E infatti il popolo accorre in massa ad un'esecuzione capitale. La curiosità spinge uomini, donne, vecchi e fanciulli a quel tremendo spettacolo. Ora, nel momento in cui la mannaia tronca la testa del paziente, vi ha forse uno solo degli spettatori che approvi e ratifichi quella sciagurata esecuzione? No, lo dico senza esitanza, ad onore dell'umanità, no. In quel momento un ribrezzo glaciale assale l'animo di tutti gli spettatori. In quel momento fatale il delitto è dimenticato, e all'orrore pel delitto subentra un sentimento di compassione pel condannato.

Platone non voleva la pena di morte per i disertori. *Non togliamo la vite, egli dice, al fuggitivo, ed al vile, ma rendiamogliela penosa coll'ignominia, e iunge coll'esciuderlo per sempre dall'onore di difendere la patria e di morire per essa.*

Dirò anch'io: non togliamo la vita al reo di gravissimo delitto. Condanniamolo a vivere straziato dai rimorsi, nello squalore e nelle angosce di un carcere perpetuo.

E questa risposta mando a coloro, i quali vanno dicendo che noi abolizionisti abbiamo più a cuore la vita dei malfattori, che quella dei cittadini da essi trucidati. Noi abolizionisti avversiamo la pena di morte, non per compassione al reo, ma perchè la crediamo ingiusta, non necessaria, inefficace. Avversiamo la pena di morte, perchè con essa ci sentiamo meno sicuri, inquantochè siamo certi che la reclusione perpetua è temuta da tutti, mentre la esperienza di tutti i giorni ci fa certi che molti e molti, e in ispecial modo i grandi scellerati, non temono la morte.

Il Rossi, che pur ammette la legittimità della pena di morte, condanna come immorali, barbare ed ingiuste le pene corporali della flagellazione e della mutilazione.

Se la flagellazione o la mutilazione sono pene immorali, barbaro ed ingiusto, come potrà difendersi e giustificarsi la pena capitale, che delle pene corporali è la più grave, come quella che spegne per sempre la vita di un cittadino, la vita che gli fu data da Dio?

Da taluni si va dicendo che la speranza dell'evasione e della fuga dal luogo di pena diminuisce gradatamente il timore delle altre pene. Si uccida dunque il malfattore e si liberi la società dal pericolo di una evasione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

Barbaro e vigliacco argomento! Sta a voi, o governanti, organizzare un sistema di prigionia che renda le evasioni impossibili. La pena di morte non deve servire di correttivo alla negligenza o alla avarizia dei governi.

Si va dicendo che la pena capitale è un mezzo, se non indispensabile, almeno molto efficace a prevenire i gravi delitti.

Se pur lo fosse, risponderei col Rosmini e col Romagnosi, che un civile Governo ha l'obbligo stesso che ha ogni individuo di non adoperare i rimedi violenti ad ottenere ciò che è giusto, se non dopo che furono tentate e trovate inutili le vie pacifiche. E le vie pacifiche, atte ad impedire i delitti prevenendoli e ad annullare la spinta criminosa, sono tutti quei provvedimenti che, a detta dello stesso Rosmini, promuovono tutto ciò che serve a correggere i costumi e a far migliori gli uomini. Esposto il qual principio, dà il Rosmini in questa esclamazione: « Che è dunque a dirsi di quei civili Governi, i quali trascurano tanti mezzi persuasivi, attissimi sia a togliere le occasioni dei delitti, sia a distruggerne la tendenza, migliorando le volontà, sia a comprimerla nel primo nascere, acciocché non si avvalorino? I supplizi ch'essi rendono necessari colla loro negligenza, che altro non sono mai, se non infrazioni de' diritti, offese sociali, assassinii politici? »

Forte dell'autorità del Rosmini e del Romagnosi, oso francamente rivolgermi all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e dimandargli: siete ben sicuro, onorevole Ministro, che il Governo ed il Parlamento Italiano abbiano fatto il dover loro, abbiano aperte con opportuni provvedimenti le vie atte ad educare il popolo, abbiano usato di tutti i mezzi acconci ed efficaci per prevenire i gravi delitti? Se non siete sicuro di ciò, pensate alla grave responsabilità, alla quale andate incontro, proponendo come necessario il rimedio violento ed estremo della pena di morte; badate che la pena capitale non assuma il carattere di assassinio politico!

La pena di morte non è soltanto un rimedio barbaro e violento, ma è contrario altresì alla ragione vera della pena. La irrazionalità della pena di morte sta in ciò che essa, sconoscendo l'umano nell'uomo, tratta quest'ultimo come cosa annullabile e distruggibile, come cosa materiale. Punire conformemente

alla natura dell'uomo e al vero concetto della pena è punir l'uomo nella sua libertà, privandolo di essa in tutto od in parte secondo la gravità del delitto. E questo è appunto l'argomento, di cui si valeva Cesare nel Senato Romano per dimostrare, contro l'opinione di Silano, che i complici di Catilina dovevano essere puniti non colla morte, ma col carcere perpetuo; essendo il carcere perpetuo, e non la morte, la vera e giusta pena dovuta ai rei di gravissimi delitti.

E ciò che io dico e sostengo contro la pena di morte intendo di dirlo tanto per i semplici cittadini, quanto per i militari. Imperocché i diritti umani, quelli che l'uomo ha come uomo, sono sacri ed inviolabili in qualsiasi condizione sociale, perchè alla medesima superiorità. Sta per la morte l'argomento medesimo che vale pel bastone. Alcuni pensano e dicono che senza il bastone sarebbe distrutta la disciplina militare. I paesi civili rispondono col fatto mantenendola senza il bastone, e fra questi è l'Italia, la quale si gloria di avere un esercito valoroso, morale e disciplinato.

La stessa natura umana, volere o non volere, abborre dalla pena di morte. Ne avete una prova nell'infamia, onde è colpito il carnefice. Il boia è un agente stipendiato dal Governo; eppure l'opinione pubblica di tutti i paesi lo dichiara infame. Fate che il boia osi entrare in un caffè, in un albergo, in una taverna, voi vedete scappar tutta la gente, come se quel luogo fosse assalito da un cane idrofobo. Suppongasì, dice il Filangieri, che il legislatore dichiarò onorevole la condizione del carnefice. Rimarrebbe perciò il carnefice purgato dall'infamia che lo accompagna ovunque? No, egli risponde; il carnefice e persino i suoi figli, quand'anche fossero dalla legge in mille modi onorati, porterebbero sempre sulla fronte il marchio dell'infamia onde li colpisce la pubblica opinione, e, come prima, sarebbero posti al bando da ogni civile consorzio. Come potrà dunque difendersi come legittima la pena capitale, se l'opinione pubblica universale condanna all'ostracismo e all'infamia l'esecutore?

Pellegrino Rossi, esaminando le diverse condizioni a cui deve soddisfare la giustizia sociale per essere legittima, insegna che le pene,

cui dispone la giustizia fallibile degli uomini, devono essere riparabili.

Signori, questo principio ammesso dal Rossi è la condanna della pena di morte. O ammettere l'infallibilità dell'umana giustizia, o condannare come ingiusta la pena di morte, che non è riparabile. Basta la possibilità dell'errore nei penali giudizi, perchè la pena di morte debba essere cancellata dal Codice di una nazione civile. Circondate, finchè vi piace, i giudizi penali di tutte le garanzie che l'umana prudenza può immaginare, non potrete mai escludere la possibilità dell'errore in una sentenza di condanna, che è pur sempre l'opera d'uomini ad errore soggetti.

E pur troppo i casi di questi errori giudiziari non sono rari, e la storia di tutti i tempi e di tutti i paesi ne dà mille esempi.

Non vi citerò il caso troppo famoso di Antonio Foscarini, patrizio veneto, strozzato in carcere per ingiusta condanna del tremendo tribunale dei Dieci, del quale, riassunta la causa, venne per atto pubblico dichiarata la innocenza dopo la esecuzione della fatale sentenza. Non vi citerò il caso, al quale credo alludesse poco fa l'onorevole Musio nel suo splendido discorso, avvenuto in Cagliari sul cadere del 1838, di un certo Tolu, ingiustamente imputato di grassazione, che non poté essere sottratto al patibolo dagli sforzi erculei del suo coraggioso e valentissimo difensore, che fu lo stesso nostro onorevolissimo Presidente F. M. Serra allora avvocato dei poveri, e al quale la postuma sentenza che ne riabilitò la memoria non poté restituire la vita.

Leggerò piuttosto le brevi riflessioni che fa il Botta dopo di avere narrato il miserando caso del Foscarini: « *Se Foscarini fu innocente, e il Consiglio dei Dieci peccò nel condannarlo, non si cede che questi errori della giustizia siano peculiari al Consiglio dei Dieci, nè a Venezia, poichè dei simili se ne narrano e sono veri delle giustizie di tutti i paesi, ed alcuni esempi che Veneziani non sono, vanno per le bocche di tutto il mondo e su pei teatri d'Europa e credo anche d'America. Se ne sono anche veduti e se ne vedono in quei paesi stessi che si vantano di avere le migliori forme giudiziarie. L'infallibilità umana, nemmeno quella dei giudici, dove sia, io non lo so.* »

Non si dica che in tempi di dispotismo, quando i giudizi erano scritti e senza alcuna

garanzia, gli errori delle sentenze erano facili, e che le nuove forme, onde sono tutelati gli imputati nei giudizi penali, li rendono, se non impossibili, almeno difficilissimi.

Saranno, se volete, più difficili gli errori giudiziari, ma sono pur sempre possibili, e la sola possibilità basta, perchè si abbia a proscrivere una pena che può irreparabilmente mandare al patibolo o un innocente o un reo meritevole soltanto di pena mite e temporaria.

E neppur oggi, credetelo, questi errori giudiziari sono tanto rari. Vi citerò un esempio. Con sentenza della Corte d'Assisie di Perugia del 18 dicembre 1861 certo Luigi Lucchi, aggravato da forti indizi, fu condannato ai lavori forzati per 20 anni come reo della uccisione di Lorenzo Bevagna. Nel 1868, circa sette anni dopo, muore il cognato dell'ucciso Bevagna, e dopo la morte di costui si poté avere in mano la prova irrefragabile che egli, e non il Lucchi, era stato l'assassino del Bevagna. Il Lucchi fu immediatamente posto in libertà, perchè per fortuna era stato condannato a pena riparabile. Se il Lucchi innocente fosse stato condannato a pena capitale, l'umana giustizia non avrebbe potuto risuscitarne a nuova vita il cadavere.

Vi citerò un doloroso caso anche più recente, del quale menarono gran rumore i giornali italiani. Un infelice giovine, Giuseppe Bustacchini, già soldato, ferito a Custoza e decorato della medaglia al valor militare, fu condannato nel 1867, in seguito a verdetto dei Giurati, dalla Corte d'assisie di Ravenna a sedici anni di lavori forzati per grassazione. Mandato a Finalborgo ad espiare la sua pena, vi moriva dopo quattro anni di stenti e di dolore disperato, lasciando nella desolazione i suoi vecchi genitori. Dopo la sua morte si ebbe la prova certissima che il Bustacchini era innocente, e, scoperti gli autori di quel reato, la Corte di Bologna, delegata dalla Cassazione, ne riabilitò la memoria: sterile, ma unica riparazione che potesse fare l'umana giustizia!

L'onor. deputato Puccioni nella sua dotta ed elaborata Relazione fatta nel 1873 sulle *Modificazioni all'ordinamento dei Giurati*, racconta che la Corte di Cassazione di Firenze ha annullato, per vizio di forma, non meno di dodici sentenze capitali state sottoposte al suo sindacato, e che in nessun caso, nei giudizi di rinvio, l'estremo supplizio venne per la seconda

volta decretato. Ebbene, o Signori, se per difetto di forma quelle sentenze non fossero state annullate, dodici teste, che nei giudizi di rinvio furono risparmiate al patibolo, sarebbero cadute per mano del boia, se pure non le salvava da morte la grazia del clementissimo Re.

Oh! ben a ragione il Tommaseo, d'illustre e venerata memoria, acerrimo avversario della pena capitale, esclama, acceso di nobile collera, che i giudici autori di sentenza non giusta dovrebbero una volta all'anno essere condotti sulla fossa del giustiziato dal boia, che loro leggesse l'iniqua sentenza.

La pena capitale, per ciò solo che è irreparabile, non può essere giusta, e non lo sarebbe, quand'anche i difensori di una tal pena riuscissero a provare che è un rimedio necessario a prevenire i gravissimi delitti. Lo stesso Rossi nel suo Diritto Penale parlando degli abusi e degli errori che accadono nei giudizi penali, non può rimanersi dall'esclamare: *Per quanto pura e ragionevole sia la sorgente della giustizia sociale, per quanto siano sacri i titoli che la legittimano, in pratica essa è l'opera dell'uomo, un strumento di bene o di male tra le mani di un essere fallibile e soggetto a passioni.*

Gli unanimi legislatori non usurpino dunque i diritti di Dio infallibile. Dio solo, che diede all'uomo la vita, può ritorla. E qui non posso restarmi dal ripetervi i sublimi versi del divino Manzoni nel Conte di Carmagnola:

Oh! gli uomini non hanno
Inventata la morte: ella s'aria
Rabbiosa, insopportabile: dal cielo
Essa ci viene, e l'accompagna il cielo
Con tal conforto, che nè dar, nè torre
Gli uomini panno.

Non dimentichiamo, o Signori, di essere un popolo cristiano. Non dimentichiamo che la religione cristiana rivela il valor morale della morte, la quale giusta la dottrina dell'Evangelio, come insegna il Gioberti, non è altro se non l'esito definitivo di quello stato temporario di prova, onde dipendono le sorti eterne degli animi umani. Chi oserà dunque di proprio moto mandare un'anima innanzi tempo in quel mondo, donde più non si torna? Di decidere con un tratto di penna e con un colpo di spada le sue sorti semipiterno? Di torle uno spazio opportuno di am-

menda e di pentimento, che pur le era concesso dalla benignità del cielo? E noi, popolo cristiano, avremo il coraggio di preferire, come pena ai gravi misfatti, al carcere perpetuo la morte?

Volete restar persuasi, o Signori, come colla pena capitale la società si metta in contraddizione colla religione? Portatevi col pensiero, se vi basta l'animo, sulla piazza dove fu rizzato un patibolo. Voi vedete allato al paziente star due giustizie, l'umana e la divina; l'umana che ha per ministro un uomo di sangue, il carnefice; la divina, che ha per ministro un uomo di perdono e di pace, il sacerdote. L'una dice alla sua vittima: *innocente o colpevole, autori, figlio dell'innocenza o del pentimento, il Cielo ti aspetta.* Vi può essere contraddizione più manifesta tra l'umana giustizia, che inesorabile trascina il condannato al patibolo, e la religione cristiana che lo assiste e consola in quei tremendi e supremi momenti?

Il gran filosofo Rosmini nella Filosofia del Diritto esprime la speranza che non sia lontano il tempo che le società cristiane potranno far senza la pena della morte. Lo stesso voto fa Pellegrino Rossi, che è pur uno dei difensori della pena capitale. Aspettate, o signor Ministro, la favolosa età dell'oro per poter sopprimere la pena capitale?

L'Italia, che fu maestra a tutti i popoli nella scienza del Diritto, appena le fu dato di respirare le aure benefiche della libertà, dopo tanti secoli di doloroso servaggio, ha dato a se stessa, prima ancora di compiere la sua unità politica, un Codice civile, che è l'ammirazione di tutti i popoli liberi, attuando le più ardite riforme, che erano il sospiro dei più eminenti giureconsulti e pubblicisti. L'unità della patria è ora un fatto compiuto ed irrevocabile, e qui in Roma, capitale del Regno, importa finir l'opera legislativa con un Codice penale, che sia degno dell'Italia e del glorioso Monarca, che porta il nome di Vittorio Emanuele.

L'Italia compì una grande rivoluzione ed ha il vanto di averla compiuta senza lordarsi di colpevoli macchie di sangue. Resta che l'Italia, indipendente, libera ed una, mostri al mondo che può reggersi senza il patibolo, senza l'orribile figura del carnefice.

La Camera dei Deputati profferì nel 1865 il suo voto contro la pena di morte, e di questo voto, che certamente non sarà ritrattato, il cielo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

la benedica. Compia l'opera la sapienza del Senato e faccia col suo voto che il Re Vittorio Emanuele, la cui corona è ricca di sì splendide gemme, abbia la gloria di aver dato l'esempio a tutto il mondo civile di un Codice penale non macchiato di sangue.

Dichiaro perciò che, colla coscienza sicura di adempiere ad un sacro dovere, darò il mio voto contro la pena di morte.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2. L'ordine del giorno è il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XIII.**TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875**

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e attuazione del Codice penale del Regno d'Italia (articolo 11, Titolo I, Delle pene) — Discorsi dei Senatori De Gori e Trombetta in favore dell'abolizione, e del Senatore Menabrea pel mantenimento della pena di morte — Parole dei Senatori De Gori e Menabrea per fatti personali — Discorso del Senatore Pepoli G. in favore della abolizione della pena suindicata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, il Commissario Regio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio o il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Essendo egli il primo iscritto, do la parola all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore DE GORI. Sta oggi innanzi al legislatore un orizzonte immenso, il quale tocca all'attributo esclusivo della divinità, quale si è l'espiazione; che contiene l'esistenza dell'uomo, la personalità della sua natura, l'essenza della sua anima, la responsabilità del suo destino, il motivo ed il limite de' suoi dritti; problemi immensi che abbracciano tutto l'ordine religioso, morale, sociale e politico.

Mai più che in questo triste e tremendo argomento può verificarsi il detto del Filangieri, che: « tanto più l'uomo si approfondisce nelle grandi questioni sociali, altrettanto egli trova cagioni di sconforto e di affanno. »

La coscienza dell'umanità, come quella dell'individuo, ha di tempo in tempo i suoi dubbi, i suoi turbamenti, e talvolta ancora i suoi rimorsi; essa talora si raccoglie in sé stessa, s'interroga, dubita di cose che già parevano certe, di istituzioni che avevano la sanzione di secoli, di credenze che possedevano l'universale assentimento.

Come richiamò ad esame e condannò irrevocabilmente, nell'ordine sociale, la schiavitù, e nell'ordine penale la tortura, dubitò sempre, e dubita tuttora del dritto di togliere al reo la vita, senza poter assolutamente risolvere l'angoscioso dubbio mai. Imperocchè, onde la scienza umana risolvesse assolutamente il dubbioso dritto di togliere all'uomo l'esistenza, bisognerebbe che l'umanità sapesse con assoluta certezza cosa è la vita. Pellegrinaggio arcano, il quale, come la nebulosa cintura dell'Iride, traversa lo spazio senza sapersi donde tragga il suo principio, e dove giunga al suo fine.

Se vero è che nel tenebroso Egitto uno dei Faraoni revocasse l'estremo supplizio, è certo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

poi che Tucidide narra la discussione che ebbe luogo fra Cleone e Diodoto nel giudizio dei ribelli di Mitilene: che le leggi Porcia e Valeria consacrarono l'invulnerabilità del cittadino romano, e memorande parole Sallustio attribuisce a Cesare in favore di Catilina, in quel Senato del quale noi siamo la pallida immagine.

Questo dubbio remoto, quanto la civiltà, ebbe un progresso costante e una costante progressiva espressione, sia nella diminuzione del numero dei reati puniti colla pena capitale, sia nell'attenuazione delle forme di atrocità della pena, fino al punto che il patibolo è divenuto quasi esitante a presentarsi, quasi si vergogna di se stesso, sembra che non altrimenti conscio e sicuro della propria legittimità procuri di evitare gli sguardi degli uomini, di modo che appena un sordo fremito ne annunzi la presenza alla moltitudine inquieta della sua ragione e della sua efficacia: onde nell'incertezza della legittimità sua l'eco del supplizio più che altro non produce che un tremendo sospetto nell'animo dei buoni, ed un provocante abborrimento in quello dei tristi, i quali temono che la società possa abusare od abusi della sua forza.

E questo abborrimento è di per sè stesso un gran male sociale.

Meno arduo modo a parer mio sarebbe forse per decidere l'arduo problema, quello che se invece di considerarla dal punto di vista del diritto a punire, lo fosse da quello del dovere di punire.

Imperocchè allora chiaro e spontaneo sorgerebbe limpido il concetto dell'atto di giustizia che la società compisce nell'applicare la pena.

Poichè è certo che la società non punisce la malvagità nella sua indole, nel suo impulso al mal fare ma per il male che ha fatto. L'animo malvagio sfuggendo alla cognizione degli uomini, i quali non conoscono, e non possono conoscere, che dalle azioni commesse, onde la società punisce, ed ha il dovere di punire il reo, in quanto abbia nuociuto, o nuoccia.

La società non può avere il diritto di invadere e manomettere le facoltà individuali, ed impedirne l'esercizio, se non in quanto essa ha il dovere di farlo per mantenere integro ed illeso il libero esercizio della prova.

Ora, può darsi mai misfatto tale per il quale

l'esistenza del malfattore, minacci per modo l'esistenza di tutto il corpo sociale, che la morte di quello, sia indispensabile per mantenere la vita di questo?

La perdita, la diminuzione delle facoltà individuali del reo, non può essere che in misura pari all'abuso che egli ne abbia fatto, o ne faccia, inquantochè il diritto a punire non perviene dalla circostanza di essere la società la più forte, ma dal dovere che le incombe di proteggere i deboli, da taluni malvagi che sieno più forti di loro. E così questo atto di difesa, deve essere sempre in ragione dell'offesa, nè più, nè meno, e mirare a tre intenti: che il reo si emendi; che l'esempio ammaestri; che la società sia sicura.

Ma di queste, e analoghe, e anco più potenti teorie, le quali d'altronde con tanta autorità furono esposte ieri dall'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale (giacchè abbia ben presente il Senato che la pena di morte è stata dall'Ufficio Centrale ammessa per la maggioranza di un voto) e di tutte le teorie contrarie, sono oramai piene le biblioteche; nè certo oggi vi è Senatore che sia entrato in quest'aula senza avere del diritto sociale in genere a punire colla morte, una convinzione già matura e profonda; onde oggi non può discutersi utilmente qui del tremendo argomento che sotto due ordini di considerazioni di fatto: generali e relative alla società moderna, tale quale essa è; speciali e relative all'Italia.

Perchè l'estremo supplizio sia efficace a raggiungere lo scopo che gli è proposto a me sembra necessaria, indispensabile una condizione assoluta nella società: una ferma fede nella vita futura: onde immediatamente dopo il termine di questa terrena sul patibolo, incominci una eterna notte o una eterna aurora, secondo che il reo si penta e il popolo sbigottito e muto mediti sulla sorte del giustiziato.

Furono tempi nei quali i delitti di sangue abbondarono ed i supplizi spesseggiarono; il Medio Evo fra questi. Erano grandi, erano violente passioni che muovevano il braccio del delinquente; odii di parte, vendette ereditarie, gelosio di persone; ma avanti tutte, e sopra tutte le passioni stava inconcussa quella fede. Il delitto non la crollava, il pentimento espiava, il compianto emendava: la società per comune

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

consentimento rinviava a Dio il far giustizia definitiva.

Nell'età moderna grandi passioni non sono: si delinque per turpi appetiti. Cupidigia di averi, di godimenti, d'invidia dei beni altrui: unica fede quasi essendo l'egoismo. Delinque il ricco, più che altro per ambizione di onori, e per voluttà di piaceri, e spesso ancora per futile puntiglio espone la propria vita in duello: tanto poco ci la pregia. Delinque il povero, più che altro per furto violento, e per commetterlo espone tutti i giorni la propria vita alle palle dei carabinieri, tanto ci la dispregia. Delinquono l'uno e l'altro per beni materiali, senza dei quali loro è dura, ingrata, e insopportabile la vita, e senza dei quali indifferente e non spaventosa è la morte; la quale per conseguenza non è più temibile quando con essa e per essa finisce colla possibilità di soddisfare le prave voglie, anco la loro smania febbrile. Materializzate le idee, il presente è tutto, il futuro poca cosa, l'ignoto nulla, e la vita prolungata e trascinata colla febbre continua delle prave voglie e con la continua loro negazione, muta, priva di luce, faticosamente penosa, è ben più crudele e tormentosa che un fendente di mannaia.

E serva er sono!

Questo nome ignoto a me da pria

Fa che il morir m'aggradi,

pone Euripide sulle labbra di Elettra al solo pensiero di sopravvivere, ma schiava.

Quando la morte nell'opinione più comune non è che un ritorno al nulla primitivo, e per la moltitudine un passatempo feroce, può supporre mai che questa pena suprema raggiunga il supremo scopo della pena: *Ut poena unius sit metus multorum?*

E tanto ciò è vero ed è esatto, che il dubbio sull'efficacia della pena capitale si è fatto più intenso, più incalzante, più vivo, quando dopo sei mila anni di esperienza infruttuosa, dopo sei mila anni che si abbattono teste o i delitti non scemano; la società moderna ha incominciato a ripensarvi seriamente sopra; quando alla società moderna è venuto meno quel potente ausiliario che accompagnando il reo sul patibolo, lo iniziava nel sentiero del pentimento e della speranza, e dall'alto di quello il sacerdozio cristiano espandeva un'onda di carità o

di suffragio, e raccogliendo l'ultima parola del morente pentito, la slanciava fiducioso nel seno della misericordia di Dio. (*Sensazione*)

Se ragioni generali comuni a tutto il mondo civile non sono, perchè se ci fossero non l'avrebbe abolita l'Olanda nel 1860, non l'avrebbe revocata il Parlamento germanico alla prima lettura della legge del 1 marzo 1870, e riammessa alla seconda lettura alla sola maggioranza di nove voti, non l'avrebbero abolita varii Cantoni Svizzeri, non il Portogallo, non la Sassonia, e prima di tutti l'Austria nel 1787 e prima ancora la Toscana nel 1786 rimettendosi là nell'89 e qua nel 90, ma solo per i delitti di lesa maestà, ed in presenza della rivoluzione francese, non avrebbe diminuito l'Inghilterra di ottanta il numero dei delitti puniti colla pena capitale, e tutti sapete meglio di me quali siano le garanzie del procedimento criminale inglese prima che si giunga a pronunciare una sentenza capitale; occorre perciò che sia ben dimostrato che le condizioni d'Italia imperiosamente comandano di ripristinare il supplizio ove non è, e di mantenerlo ove è stato sempre in vigore.

Non occorre certo riandare a quest'Alta Camera la storia della pena di morte in quella provincia italiana nella quale il Granduca Pietro Leopoldo, precursore dei tempi e degli ordinamenti la cancellava. Cancellata o scritta che sia stata nel Codice, è un fatto che dal 1815, ossia per il corso di sessant'anni essa non è stata eseguita mai. Eppure nessuno oserebbe dire, che in quella parte d'Italia la vita e gli averi dei cittadini corrono maggior pericolo che altrove; che la pubblica sicurezza vi sia minacciata per modo, che sia necessario passeggiare armati o con la scorta.

Nè si dica, che ciò è la conseguenza dell'indole mite e del casalingo costume della Toscana. La Toscana non esiste, or ora è un nome come l'Etruria; non sono neppure espressioni geografiche, sono espressioni storiche, tradizioni nè più nè meno.

Una volta, quando accerchiata dagli Appennini con appena uno sbocco sul mare, senza vie ferrate, essa viveva di una vita interna e circoscritta, alla buon'ora, poteva parlarsi d'indole e di costumi toscani; ma ora? traversata in tutta la sua stretta lunghezza da cima a fondo da tre ferrovie, comunicante per altre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

due colle marine, colla sede del Governo Italiano, che vi è passato per cinque anni lasciandovi ogni corrente del bene o del male, può parlarsi sul serio da dieci anni in poi d'indole e di costume Toscano?

Eppure le città sono sicure, le campagne si trascorrono pacificamente, e il patibolo nessuno reclama.

Dunque non è provata la necessità di ristabilire il supplizio in quella contrada italiana ove da sessant'anni non è più.

È forse indispensabile confermarlo in quelle provincie nelle quali pur troppo i delitti spesseggiano, e men sicura è la vita? E ad alcune delle provincie meridionali, ed a taluna delle Romagne si attribuisce il poco ambito privilegio di considerarlo più necessitose del boia.

Eppure questo lugubre personaggio vi è stato sempre, vi ha fatto sempre il fatto suo, a quanto pare con tanta poca efficacia che fra poco sarete chiamati ad occuparvi seriamente di una legge eccezionale per sospendere o mitigare la libertà individuale, appunto perchè questo lugubre personaggio lavori meno, e non è gran tempo che in Palermo avveniva un parricidio, fra due che disfacevano alla sera un palco che aveva servito alla mattina.

Eppure fuvvi un'epoca nella quale anche nell'Italia meridionale di palco e di boia si poté fare a meno, e quest'epoca fu dal 1833 al 1848. Quindici anni nei quali, quantunque la pena di morte non fosse cancellata dal Codice penale, pure non fu eseguita. Ed i delitti non aumentarono; i delitti invece decrebbero. Se non decrebbero in senso assoluto, decrebbero in ragione proporzionale dell'aumento della popolazione, come è dimostrato dagli annali penali di quelle provincie, e come potranno far fede i colleghi nostri che vi appartengono.

Io certo non mi attendo che i difensori del mantenimento della pena di morte debbano innanzi a voi dedurre la triste, sciagurata ragione del brigantaggio! in quanto che il brigantaggio è dove appunto il patibolo funziona, e se le mie informazioni non sono fallaci nel corso dell'anno testè caduto, quattro esecuzioni sono avvenute precisamente in una delle provincie nelle quali il brigantaggio è maggiore.

Signori Senatori! Nulla di più rispettabile che l'esitazione, che la perplessità fra la timidezza di osare di pronunziare un responso

di una grande riforma sociale e la repugnanza di ribadire ancora una volta il giudizio di sangue. Ci soccorra quell'alto sentimento di dignità nazionale che in tutti è vivissimo. L'abolizione della pena di morte è una proprietà dell'Italia. Un popolo può talora non avere patria politica, la patria intellettuale non la perde mai; e proprietà sacra e comune di ogni terra italiana indistintamente, sono e saranno le grandi utopie, che furono di Colombo, di Galileo e di Beccaria.

Quando dal seno di un popolo nasce una forza nuova, vapore o idea che sia, quella forza è sua proprietà comune, ed è suo compito difenderla e propagarla. Nel tremendo dubbio nel quale oscilla la società moderna, sulla ragione e sull'efficacia del supplizio, abbia un peso la parola d'Italia, sia pure della minoranza. Le grandi cause ebbero sempre per apostoli e difensori i pochi; ma questi pochi furono, nelle età remote, poeti e filosofi; in questa Roma, Tribuni, nel medio evo, ministri del cristianesimo; in ogni tempo, uomini di genio e di cuore. (*Moltissimi Senatori si recano a stringere la mano all'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Onorevoli signori Senatori.

Non io sicuramente ho la reputazione di essere molto tenero per chi infrange la legge; e mi appello a quelli tra i miei colleghi che mi hanno conosciuto in altri recinti. Non credo neppure di avere la reputazione di essere molto propenso al sentimentalismo, o di avere passato la mia vita tra le dottrine filosofiche ed umanitarie o di avere la debolezza di andare in traccia di popolarità, merce la più vergognosa ed abbietta. Non ho alcuna di queste reputazioni; ciononpertanto sono sempre stato per convinzione profonda avversario della pena di morte. Consenta quindi il Senato che io esprima queste mie convinzioni.

La questione della pena di morte vuol essere votata, non discussa, disse egregiamente il dotto Relatore della Commissione, di cui mi onoro di far parte.

Trattasi di una controversia sulla quale da oltre un secolo parlano, scrivono, ragionano, combattono giureconsulti, filosofi e pubblicisti. E per verità, quale argomento si potrebbe ancora

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

invocare a sostegno o contro questa pena terribile che non sia stato invocato nei volumi della scienza o nelle assemblee? E davvero io ho ammirato profondamente i discorsi degli oratori, che mi precedettero; splendidi discorsi nei quali seppero dir cose nuove, e fare osservazioni giuste, interessanti, persuasive, concludenti. Quanto a me non creda il Senato che io ultimo fra gli oratori, e la cui parola non può avere quell'autorità che sarebbe necessaria in una discussione di tanta importanza, abbia chiesto di parlare per recitare o stampare un discorso e fare pompa di una facile erudizione, spigolando le gemme dei filosofi o dei pensatori. No, onorevoli Signori, io rispetto troppo altamente il Senato per commettere un simile abuso; io parlo, indotto dalla mia coscienza, credendo mio stretto dovere di portare in questa discussione il tributo delle mie impressioni e della mia esperienza; perchè non credo che altri vi sia in quest'Aula il quale abbia il triste vanto di essersi scottato tante volte le labbra nel domandare il patibolo in faccia agli stessi accusati.

Allora io ho fatto il mio dovere domandando la stretta applicazione della legge; ora fo egualmente il mio dovere perorando nell'Assemblea legislativa contro una penalità, che avrei voluto veder scomparire dalle leggi italiane con la tortura, le tanaglie, la berlina, sue degne luride sorelle. Oh! in compenso di quel martirio che ho sofferto, e tante volte sofferto, quando, per spianarmi la via a quella requisitoria aborrita, io era costretto a raccogliere tutto ciò che vi era di atroce nel *dramma giudiziario*, raccogliendo persino il sangue ed i gemiti della vittima, mi sia concesso, in compenso di quel martirio, di aggiungere la mia debole voce a quella dei potenti oratori che mi hanno preceduto, e che forse mi seguiranno, per impedire che venga accolta nel Codice penale italiano una pena che la civiltà condanna o

Caccierà per ogni villa
Finchè l'avrà rimessa nell'inferno
D'onde GABRIELE prima dipartilla.

Mi perdoni il Senato se, per seguire l'ordine delle mie idee e raggiungere lo scopo che mi sono proposto, sarò costretto a toccare alcune osservazioni, già state eloquentemente svolte

dagli oratori che mi precedettero; ma lo farò brevemente.

Il Gran Cancelliere tedesco, principe di Bismarck, stupì che fra gli avversari della pena di morte primeggiassero nel Parlamento germanico i Magistrati: locchè egli appellava un fenomeno singolare, e cercava di spiegarlo con attribuirlo ad una malattia del secolo, ove tutti, quali più, quali meno, cercano di sottrarsi ad una grave responsabilità. Ciò può essere vero fino ad un certo punto, onorevoli Signori; ma la ripugnanza dei Magistrati, siano nazionali, siano esteri, nell'assumere la responsabilità dell'applicazione della pena del capo, non può a meno di mettere in pensiero il legislatore, ora che si tratta di accoglierla o di respingerla. Quella ripugnanza non è debolezza, non è codardia, è coscienza. Questa responsabilità si assume innanzi agli uomini, ma viene portata innanzi a Dio. Ed i Magistrati, onorevoli Signori, i Magistrati, meno di tutti, credono all'infalibilità degli umani giudizi, per quanto ampie siano le garanzie di cui la legge cerca di circondare l'innocenza.

E quale e quanto sia lo spavento di questo errore, fatalmente irreparabile, che è stato ieri così eloquentemente toccato dal venerando Senatore Musio, ben lo posso tracciare al vivo io stesso, che sedetti per oltre un triennio giudice di appello nelle sezioni criminali prima dell'istituzione delle Corti d'Assise.

Io soffro, lo dichiaro lealmente, io soffro nell'introdurre la mia persona in questa discussione; ma sono stato giudice criminale, e devo portare la mia testimonianza nell'assemblea legislativa, dappoichè vuole il destino che io ne facessi parte. Sappiasi adunque che non mi avvenne mai di scorgere nelle cause capitali, che una sentenza di morte sia stata pronunziata ad unanimità di suffragio, locchè succede ora egualmente fra i Giurati nelle Corti di Assise.

Sei pallidi volti cospersi di un freddo sudore stavano attorno ad un verde tappeto, lottando visibilmente tra la loro repugnanza e la legge; e quando una sentenza di morte era pronunziata alla maggioranza di quattro ed anche di cinque voti; quei due voti, o quell'unico voto che includeva la non convinzione della colpa dell'accusato, o la non convinzione dell'applicabilità della pena di morte, spargevano naturalmente un dubbio

cho turbava ogni più intemerata coscienza. Oh! allora più che mai, onorevoli Signori, sorgevano voti per l'abolizione della pena di morte. Oh! allora più che mai si affacciavano alla mente dei giudici le disposizioni della legge di procedura penale; la quale, costretta ad ammettere la possibilità di un errore negli umani giudizi, provvede al caso, in cui una persona ingiustamente condannata, abbia cessato di vivere (senza distinguere se sia morta di morte naturale o per mano del carnefice), stabilisce il modo di riabilitarne la memoria nominandole un curatore, in contraddittorio del quale si deve procedere alla formazione del processo di riabilitazione.

Intanto la sentenza di morte è stata pronunciata, intanto la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso; intanto il cancelliere ne previene il condannato, il quale viene tradotto nella cappella per passarvi tra i soccorsi della religione le strazianti ore della più terribile agonia.

Lungi da me l'idea di suscitare emozioni. So troppo bene che in questo recinto non si parla al cuore, si parla alla mente; e sebbene nessuno forse più di me sia in grado di dipingere al vivo gli spasimi di quell'agonia, perchè chiamato più di una volta nel cuor della notte dagli stessi pazienti, che volevano ancora protestare della loro innocenza, dovetti assistere a quello spettacolo, altrettanto pio quanto inumano, non dirò tuttavia una parola di più su questo argomento; e se l'ho rapidamente toccato, vi fui trascinato dall'indole delle osservazioni che intendo sottoporre al Senato.

È forse così assolutamente necessaria la pena del capo da non dover curare il grido della umana natura, i pericoli di un errore fatalmente irreparabile?

La tutela della sicurezza pubblica, mi risponde l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nella sua Relazione, non ha stimato che sia venuto il giorno in cui si possa senza grave pericolo rinunziare a questo potente mezzo della sua conservazione. La grande quantità di atroci misfatti che si commettono annualmente in Italia, sono altrettanti testimoni della necessità di conservare ancora la più terribile delle pene.

Quest'osservazione è grave, molto grave; tanto è vero che ha scosso perfino l'onorevole Senatore Mamiani, il grande filosofo, che io profondamente rispetto da lunghissimo tempo;

ma quest'osservazione per me è troppo vaga ed equivoca per indurre il Parlamento italiano a scrivere per la prima volta nel Codice la pena di morte.

Quest'osservazione mi rende l'idea di un proprietario, il quale non sa disporsi ad abbassare l'altissimo muro di cinta, che gli oscura il delizioso suo giardino, nell'atto stesso in cui è costretto a confessare che l'altezza del muro non lo garantisce per nulla dall'invasione dei perturbatori, che lo scavalcano senza difficoltà alcuna. Se i misfatti lamentati dall'onorevole Ministro Guardasigilli, sono stati commessi e si commettono non ostante la minaccia della pena di morte, segno è questo evidente, che la pena di morte non esercita quella forza, quell'efficacia sull'animo dei malvagi per distoglierli dal commetterli; non è quel freno, quel potente ritegno che si suppone alla perpetrazione dei misfatti.

Per provare la necessità della conservazione della pena di morte bisogna provare a mio avviso, col mezzo di non dubbie statistiche, non con quelle statistiche incerte, lamentate dall'onorevole Senatore Musio nella seduta di ieri, col mezzo, dico, di non dubbie statistiche, di calcoli e di confronti, che le atrocità sono aumentate in quegli Stati, ed in quelle provincie dove la pena di morte è stata abolita.

Questa, a parer mio, e non altra dev'essere la considerazione da invocarsi in appoggio della conservazione della pena di morte. Ed a cotali studi offrono largo campo alcuni Stati di America, il Portogallo, i Principati Danubiani, la Sassonia, la Svizzera, l'Olanda. Risulta forse che questi Stati, dopo l'abolizione della pena capitale, siansi resi impotenti a tutelare la pubblica sicurezza? Risulta forse che questi Stati rimpetto agli altri, dove la pena di morte è stata conservata, siano stati maggiormente funestati, insanguinati da atroci misfatti? Questi elementi io non ho potuto procurarmeli, ma forse se li poteva procurare il Governo.

Io solo ricordo di avere letto, non è guari, il discorso del Re di Portogallo dove si accenna all'ottima condizione della pubblica sicurezza, mentre in un altro Stato, nel quale in un giorno solo si sono fatte quattro esecuzioni capitali, si pensa seriamente alla creazione di una legge che meglio provveda alla repressione degli atroci misfatti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1879

Ma senza spingere lo sguardo oltre i confini del nostro Regno, non abbiamo forse la Toscana la quale ci può somministrare le più preziose ed interessanti notizie?

In quella gentil contrada il patibolo fu rovesciato da sedici anni.

Un'altra voce, più potente della mia, sottoporrà forse al Senato alcune nozioni statistiche delle quali si potrà giudicare, se l'abolizione del patibolo vi abbia portato quelle perturbazioni, delle quali si preoccupa il Governo. Io ricorderò soltanto che la città di Firenze la quale sino dal 1859 aveva sdegnosamente, definitivamente congedato il carnefice, fu per oltre un quinquennio la capitale del Regno. E questa circostanza è degna di una meditazione seria e profonda, in quanto che nessuno ignora che la capitale del Regno spande su tutte le provincie il soffio della sua vita; è la principale arteria del corpo dello Stato. Da quel punto la questione della pena di morte non poteva più retrocedere, la tappa era troppo ragguardevole per potersi sopprimere; bisognava andare innanzi risolutamente. E l'annuncio di un Codice unico penale del Regno Italiano era l'annuncio (tale almeno si credeva) della completa abolizione della pena di morte; tanto impossibile si riteneva il ricondurre il carnefice entro le mura della bella Firenze.

Ma a me, ripeto, non appartiene il trattare questo delicato e gravissimo argomento; mi sono proposto di recare il tributo delle mie impressioni e della mia esperienza, nè mi allontanerò dall'assunto.

Ero molto giovane ancora (appunto come nelle reminiscenze dell'onor. Senatore Chiesi), ero giovane ancora, e ripeterò con lui che le impressioni della giovinezza sono incancellabili; e mi ricordo dei tempi oscuri in cui per taluni reati era stabilito l'orrido supplizio della ruota. Mi ricordo dei tempi nefasti, in cui il condannato a morte veniva in pien meriggio clamorosamente e processionalmente trascinato al patibolo, avente a destra un ministro di Dio che gli parlava del cielo, ed a manca il carnefice che gli attanagliava le carni con ferro rovente; mi ricordo di una moltitudine di gente, specialmente di donne affannose, anelanti, che si traevano dietro fanciulli, o recavansi tra le braccia bambini, accalcarsi, correre precipitosamente, per le vie di traverso, onde precedere

l'orribile convoglio nel luogo fatale. Spettacolo desolante! indi a poco d'ora, tutti a lenti passi tornavano indietro, pallidi, smarriti, sparuti, sconvolti, commiserando la vittima, e maledicendo il carnefice!

Quale frutto poi da questi inumani per quanto legali spettacoli? Emozioni infeconde, esecrazione ed abominio non pel colpevole, ma per colui che dà esecuzione alla legge, familiarità colla ferocia e col sangue! Ecco il frutto immane delle esecuzioni capitali.

Fin d'allora io notava con raccapriccio, che la frequenza degli atroci misfatti cresceva in proporzione della frequenza delle esecuzioni; le quali dai tristi venivano guardate con cinica indifferenza; e conservo precisa memoria di un barbaro assassinio commesso nella mia Torino il giorno immediatamente successivo alla esecuzione della sentenza di morte.

Se vuole il Governo allontanare le popolazioni dalla ferocia, dal sangue; se vuole il Governo radicato il principio dell'inviolabilità della vita, ne dia esso il primo l'esempio, astenendosi dal chiamare le popolazioni allo spettacolo di un uomo che, legalmente si adoperi, e si affatichi nello strozzare o decapitare un'umana creatura piena di vita, che comunque colpevole, è pure uscita dal soffio di Dio. Ciò è tanto vero, che non mai così frequenti succedono gli atroci misfatti come dopo le sanguinose battaglie, ove non mancano mai i codardi, che disertano le file per gettarsi sulla strada e spogliare i viandanti; nè potrò mai dimenticare che dopo la infausta battaglia di Novara, dove i combattenti con lance, con baionette, con sciabole si sventravano, si sbranavano, si sgozzavano, urtando gli uni contro gli altri con ansia febbrile, le provincie subalpine vennero funestate da fatti d'inaudita ferocia; quasiché il trucidare un uomo fosse divenuta cosa di poco momento. Tanto è fatale lo spettacolo del sangue che grondi dalle squarciate viscere umane. Oh! Si persuada pure il Governo, che i patiboli non potranno mai disarmare il braccio dei sicari, dei ladri, degli assassini. Principali fautori degli atroci misfatti sono l'ignoranza, il vizio, e la miseria; e sovr'essi nulla possono i patiboli. L'ignoranza può esser vinta dall'istruzione, il vizio può esser vinto o quanto meno temperato dall'educazione, la miseria dal lavoro. La ferocia

genera ferocia. Le glorie imbevute, seminate di sangue, producono sangue.

Quanto poi all'attinenza dell'istruzione e dell'educazione con la giustizia punitiva, mi compiacio di citare un brano del discorso pronunciato da un onorevole nostro Collega, l'insigne Senatore Vacca, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli.

L'onorevole Senatore Vacca, accennando alla statistica giudiziaria del 1870 si arresta con dolore d'innanzi alla cifra stragrande di 36,132 analfabeti condannati dalle Corti di Assise e dai tribunali, di fronte a quella di 3643, rappresentata da coloro che sanno leggere e scrivere discretamente, e di fronte a quella di sole 754 rappresentata da coloro che sono forniti di maggior coltura ed in conseguenza di maggior senso. Così essendo, esclama l'insigne Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli, senza esagerare punto le deduzioni di un problema vasto e multiforme, si può concludere a fil di logica che l'ignoranza e l'ilottismo operino fatalmente ad incremento della tendenza delittuosa.

Io raccolgo questa dolorosa sentenza del Senatore Vacca; la raccolgo per portarla in faccia al patibolo, affinché ricordi ai legislatori che molte volte la giustizia degli uomini non è conforme alla giustizia di Dio. Se la tutela della sicurezza pubblica impone al corpo sociale la cessione dei più preziosi diritti dell'uomo e del cittadino, chiniamo la fronte a questa necessità inesorabile; scriviamo nel Codice severissimi castighi, rendiamo squallido il carcere, dolorosi i penitenziarii, spaventosi gli ergastoli, ma non tocchiamo la mannaia.

La vita è nelle mani di Dio!

Ma è omai tempo, o Signori, che io scenda ad un altro ordine di idee, ed esprima quelle considerazioni, che mi vengono suggerite da un esame analitico e comparativo di questo progetto di Codice, che per verità è il più mite, il più umano, il più paterno fra tutti i Codici di Europa.

L'impressione che a prima giunta ne ho tratta dopo un'attenta lettura questa è, lo dichiaro con rispettosa franchezza, che l'onorevole Ministro Guardasigilli sia abolizionista nel più profondo dell'animo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Abolizionista sì, ma abolizionista graduale.

Senatore TROMBETTA. Il progetto è stato compilato, ordinato, e condotto in modo che la pena di morte vi è più appiccicata che seriamente stabilita. Esso mi rende l'idea di un grande edificio, stato innalzato con forme architettoniche moderne, al quale sia stato posto in cima qualche cosa di gotico e di bruno, che contrasta con l'euritmia del fabbricato, e che si può abbattere di un colpo senza comprometterne la solidità in alcuna sua parte.

E per verità, se la convinzione non mi fa velo alla mente, oso dire che la pena di morte non si adatta, non si attaglia a questo progetto; ne sconvolge le proporzioni, che sono l'elemento il più essenziale di un Codice penale, ne guasta l'armonia, rompe la scala delle penalità, e schiude l'adito ad una infinità di contraddizioni, che non saranno certo la più splendida testimonianza d'imparzialità nell'amministrazione della giustizia.

Causa unica di questi inconvenienti, che meglio spiegherò in appresso, è, come ho detto, la pronunciata tendenza dell'onorevole Ministro all'abolizione, e me ne rallegro di gran cuore. Egli vuol conservare la pena del capo, ma non essenzialmente per applicarla, bensì per averla, per conservarla come in archivio, mi si condoni l'espressione; la vuole conservata affinché si sappia che in Italia esiste ancora il patibolo e che, occorrendo, può essere ristabilito in azione.

Ma intanto l'onorevole Ministro conosce abbastanza che il patibolo in Italia non si vuole più, conosce abbastanza che le esecuzioni capitali fanno un effetto contrario allo scopo, conosce abbastanza che le esecuzioni capitali sono contrarie alla civiltà dei tempi.

E difatti egli ci dice nella sua splendida Relazione, che da più anni la grazia sovrana ha rese rarissime le esecuzioni capitali. E qualora non lo dicesse la relazione dell'onorevole Ministro, lo dice una preziosa ed interessante pubblicazione ufficiale, l'*Italia Economica* del 1873, da cui si rileva che: « sebbene le esecuzioni capitali in Italia figurino nella cifra di novanta o cento ogni anno, non arrivano però essenzialmente che a sessanta o settanta, imperocché non di rado riflettono gli stessi individui, condannati prima in contu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

macia, poi in contraddittorio, e finalmente in grado di rinvio. Ma che di queste sentenze di morte siano sessanta o settanta od ottanta, non se ne eseguono che due o tre all'anno, ed in qualche anno anche nessuna, tanto che di fatti in Italia la pena di morte si può dire abolita. » Così dice testualmente l'*Italia Economica* del 1873. — Se, così operando, il Governo crede di avere sciolto il grave problema della pena di morte, non so che dire, ma io non lo penso; nè parmi che questa specie di transazione possa incontrare l'approvazione del Parlamento.

La prerogativa della grazia sovrana è la più bella gemma della Corona, massime nelle cause di morte, ma quando trasnoda, quando sul Consiglio dei Ministri si estende a tutta intera una penalità, meno rarissimi casi, quando diventa sistema, allora, o Signori, si può dire che il potere esecutivo invade il potere legislativo; alla giustizia subentra l'arbitrio, per quanto assennato e prudente; la pena perde la sua efficacia, perde ogni suo prestigio la legge.

A fronte di ciò si ha ragione di stupire che il Governo, invece di restituire alla giustizia ciò che è della giustizia, proponendo penalità che si possano praticamente eseguire, si ostini nel voler conservare nel corpo delle leggi, come spauracchio, una pagina di sangue, che ormai non è più che una brutta macchia, la quale oscura il bel sole d'Italia, senza esercitare la benchè monoma influenza sulla pubblica sicurezza.

Eppure si è appunto la pubblica sicurezza che il Ministero invoca a sostegno della conservazione della pena del capo, non senza però ammettere che questa necessità non si manifesta in grado eguale in tutto lo Stato, e che la pena di morte in alcune provincie si potrebbe senza pericolo abolire; mentre la diversa condizione di alcune località del Regno ove si commettono atrocissimi misfatti, non consentono per ora all'abolizione.

Questo riflesso, io dico il vero, mi ha profondamente colpito non ostante l'invincibile mia ripugnanza alla pena di morte; e siccome il signor Ministro, nella sua Relazione, soggiungeva di averne circoscritta la proposta ai soli atrocissimi misfatti, allora la mia mente corse subito alle barbarie, alle feroci uccisioni del brigantaggio, e sfogliai con ansia il progetto,

cercando il titolo dei ricatti, e delle estorsioni... ma quale fu la mia sorpresa, onorevoli Signori, quando ho dovuto persuadermi che le sevizie, il martirio, l'uccisione della persona sequestrata per vendetta di non aver ottenuto il prezzo della liberazione, non sono classificati tra i reati di primo ordine, tra i misfatti atrocissimi, che rendono necessaria la conservazione della pena di morte!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Legga bene!

Senatore **TROMBETTA.** Prego a mia volta l'onorevole signor Ministro di leggere il § 2 dell'art. 440 del suo progetto; e vedrà che non prendo errore. Ripeterò quindi, che l'uccisione per vendetta di una persona tenuta in ostaggio è punita coll'ergastolo. Del resto, io non contraddirò sicuramente alla proposta dell'onorevole signor Ministro; la segno solamente al Senato come indizio della sua tendenza all'abolizione; e prendo atto intanto del fatto che le barbare uccisioni commesse dai briganti sulle persone tenute in ostaggio, non hanno momentaneamente influito sul Governo per la conservazione della pena di morte.

Ma poiché il timore di compromettere la sicurezza pubblica non distolse il Governo dal proporre la surrogazione della pena dell'ergastolo a quella della morte per l'eccezione del brigantaggio, non è logico a mio avviso, e me ne appello al Senato, non è logico che si voglia poi conservare la pena di morte per gli omicidii commessi in occasione di furto.

Se avvi differenza fra l'uno e l'altro reato ameadue per verità gravissimi, la gravità maggiore sta, a mio avviso, nelle barbare uccisioni del brigantaggio, dove per lo più la vittima soffre le più penose torture; mentre gli omicidii in occasione di furto, possono bensì talvolta essere accompagnati da circostanze gravissime, ma possono non di rado esser pur anco la conseguenza ben più di una fatalità che di un scellerato disegno; quando, cioè, il ladro sorpreso nel fuggire, uccide per disperazione, o per difendere la propria vita. Ad ogni modo questi omicidii non recano nelle famiglie quelle perturbazioni che reca il brigantaggio, per il quale, non altrimenti che per la mafia e per la camorra, io sarei disposto a votare, occorrendo, provvedimenti eccezionali anzichè scrivere nel Codice la pena di morte.

Non è dunque senza fondamento che io af-

fermava che la pena del capo non si adatta al presente progetto di legge.

Ma vi ha di più. L'onorevole Ministro Guardasigilli guidato sempre dal lodevole intento di restringere ad angusti confini la applicazione della pena capitale; dichiara nella sua Relazione di voler solamente colpiti di morte i più atroci misfatti. Onorevole Ministro Guardasigilli, io ho avuto la sventura di studiare le colpe ben più sugli uomini che sui libri, e mi tornano alla mente certi misfatti atroci, che in questo progetto sono reati di secondo, e forse anche di terzo ordine; ma l'atrocità di un misfatto non è un codice che la possa stabilire; la maggiore o minore atrocità di un misfatto viene stabilita dalla coscienza pubblica.

Or bene, si vuol mantenere la pena di morte per colui che uccide per rubare, o rubando, o dopo aver rubato; e si vuole abolire la pena di morte per colui che uccide non per rubare, ma per disonorare.

Si consente all'abolizione della pena di morte per il ribaldo, il quale uccide per disonorare, o disonorando, o dopo aver disonorato; per il ribaldo il quale strozza la donna o la fanciulla vittima di uno stupro, ovvero uccide il padre, il fratello, o i famigli che sono d'impedimento all'esecuzione del turpe disegno; per questo enorme reato il progetto di Codice non ha stabilito che 20 o 25 anni di reclusione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se è premeditato si punisce colla pena di morte.

Senatore TROMBETTA. Risponderò all'onorevole Ministro, che la premeditazione non è circostanza che attenga al carattere di queste uccisioni brutali, che sono sempre per se stesse enormemente gravi; come egualmente non s'istituisce indagine sulla premeditazione negli omicidii in occasione di furto.

Proseguendo ora il filo delle mie idee, dirò, che, a parer mio, era più prudente consiglio il proporre la riproduzione dell'art. 533, N. 4, del vigente Codice penale, che pone allo stesso livello tutti coloro, che hanno commesso un omicidio per preparare, facilitare, o commettere altro crimine, ed anche il delitto di furto, sostituendo solo alla pena di morte quella dell'ergastolo. Per tal modo l'onore di una donna o di una fanciulla non sarebbe posto al di sotto della roba e del denaro; mentre, per mantenere

la pena di morte e restringerla a più angusti confini, si deve di necessità urtare colla logica, urtare colla coscienza pubblica, urtare con quei principii di alta moralità che debbono predominare in tutte le leggi, e specialmente nei Codici.

Nè qui, o Signori, hanno termine le incoerenze e contraddizioni derivanti dalla voluta conservazione e contemporanea restrizione della pena di morte. Il Ministero invoca nei motivi la tutela della pubblica sicurezza, ed io rispettosamente osservo al Ministero che tutti quei reati che più direttamente intaccano la sicurezza pubblica, non sono dal progetto puniti con pena di morte. Ho già accennato all'omicidio commesso in occasione di ricatto; accennerò ora a ben altri misfatti, non meno gravi, e che l'attuale progetto classifica tra i reati di second'ordine.

Avvi forse, in tema di sicurezza pubblica, un misfatto più atroce di quello di colui che o per brutale malvagità, o per sentimento di vendetta, danneggia una ferrovia, o porta nel cuor della notte qualche corpo sulle rotaie per far deviare il convoglio? Ebbene; perissero anche tutti i viaggiatori, il reato è considerato reato di second'ordine: il progetto stabilisce la pena dell'ergastolo, non la massima delle pene; mentre il vigente Codice penale giustamente penetrato della gravità immensa di questo misfatto, e delle orribili sue conseguenze e della facilità di commetterlo, lo classifica fra i reati di prim'ordine, e lo punisce colla massima delle pene quando ne sia derivata la morte di qualche persona, senza distinguere se il colpevole avesse avuto o no intenzione di uccidere. Adunque la tutela della sicurezza pubblica non distolse il Governo dal proporre per questo enorme reato l'abolizione della pena del capo, avendo anzi spinta la mitezza al punto di ridurre la pena a soli venti anni di reclusione, ancorchè vi siano state vittime, quando il colpevole non avesse avuto intenzione di uccidere, nè potesse prevedere quelle conseguenze.

Non meno grave degli attentati sulle ferrovie, non meno spaventevoli sono gli incendi di case abitate, commessi con intenzione di uccidere. Eppure, anche gli incendi di case abitate, qualunque sia il numero delle vittime, sono considerati come reati di second'ordine e puniti coll'ergastolo, non colla morte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

Mantenendosi la pena di morte, sapranno le popolazioni che quest'enorme reato è un reato di second'ordine, e ciò con qual vantaggio della sicurezza pubblica, non è mestieri che il dica.

La pena dell'ergastolo sarebbe efficace, sarebbe una pena grandemente temuta, qualora, sostituita alla pena di morte, si trovasse alla sommità della scala penale. I malvagi vedrebbero in esso uno squallido isolamento, una prolungata straziante agonia più spaventevole dello stesso patibolo; posta in seconda fila, non esercita più quella forza, quella contropinta ai reati, che è necessaria alla pubblica sicurezza.

E siccome non credo guari probabile che alcuno vi sia in quest'Aula il quale proponga di estendere i casi dell'applicazione della pena capitale oltre a quella misura che viene proposta dal Governo, ne segue necessariamente che il pensiero di conservarla, restringendola a più angusti confini, riuscirà ad un risultato diametralmente contrario a quello che il Governo si propone; anziché tutelare, noi finiremo per disarmare la sicurezza pubblica.

E per verità, se vogliamo efficacemente tutelare la pubblica sicurezza, bisogna tutelare prima di tutto i funzionari che hanno l'incarico di amministrarla, dal primo magistrato all'ultimo agente di polizia.

La deliberata uccisione di un depositario dell'autorità, di un agente della forza pubblica mentre si adopera nel respingere un attacco, una ribellione, una riunione sediziosa, deve di necessità essere punito colla pena suprema come lo è infatti nel Codice vigente; ma secondo il progetto, anche questo reato è un reato di second'ordine, quando pure venissero pensatamente uccisi tutti gli uomini della forza, o depositari dell'autorità, carabinieri, delegati, questori, prefetti, accorsi tutti in difesa dell'ordine e della quiete pubblica, vi è stabilita la pena dell'ergastolo.

Che più? Se si rinnuovasse l'orribil caso del giudice aretino, rammentato dall'Alighieri *che dalle fere braccia di Ghin di Tacco ebbe la morte*, ebbe cioè troncata la testa dal busto, mentre sedeva a giudizio nel palazzo del Senatore in Roma, la Giustizia sarebbe assassinata nello stesso suo santuario. Ciò non pertanto le popolazioni sarebbero in diritto di credere non esser questo un reato di suprema importanza,

perchè viene punito dal progetto con una penalità di second'ordine, coll'ergastolo. Vede adunque il Senato che il progetto di Codice, a riguardo della pena di morte, non giustifica i motivi che furono addotti a sostegno della sua conservazione.

Si vuole mantenere la pena di morte per ragioni di pubblica sicurezza, e intanto se ne propone l'abolizione per le uccisioni che dai briganti si commettono nei ricatti: se ne propone l'abolizione per il brutale omicidio della donna e della fanciulla, vittime di oscene violenze: se ne propone l'abolizione per i terribili attentati, che si commettono sulle ferrovie con intenzione di uccidere, qualunque sia il numero delle vittime: se ne propone l'abolizione per gli incendi di case abitate, commessi col proposito di portarvi la desolazione e la morte, quand'anche centinaia di persone perissero tra le fiamme; si vuole finalmente abolita per gli omicidii delle autorità giudiziarie ed amministrative, degli uffiziali, ed agenti della forza pubblica nello stesso esercizio delle loro funzioni.

Se gli ergastoli sono deboli surrogati alla pena di morte, come dice il Governo, perchè vengono proposti nel progetto come repressione per questi misfatti, che così direttamente intaccano la pubblica sicurezza?

Io aveva dunque ragione nel pensare e nel dire che la conservazione della pena di morte non fu essenzialmente determinata dalla necessità attuale di tutelare la pubblica sicurezza.

Se tale fosse stato il pensiero del Governo, forse la pena di morte avrebbe avuta una maggiore estensione e probabilmente il progetto non si sarebbe di molto allontanato dal vigente Codice penale.

Ma io credo che il Governo, essenzialmente propenso all'abolizione, ha però sentita una specie di ripugnanza nel gettare definitivamente un mezzo terribile di repressione che sventuratamente non fu ancora gettato dai più grandi e più civili paesi d'Europa. Queste ultime parole si leggono nella Relazione dell'onorevole Ministro. « *Nei più grandi e più civili paesi d'Europa la pena di morte continua a stare tuttora in vigore.* » Io però non penso, né probabilmente penserà l'onorevole Guardasigilli che la esistenza del patibolo abbia contribuito a quella reputazione di grandezza e di civiltà

che quei paesi si sono meritamente acquistata.

Ad ogni modo, quantunque l'Italia abbia ancora molte cose da imparare dalle altre grandi nazioni, e moltissime da invidiare, si tiene però in diritto di credere di aver fatto ciò che non hanno saputo fare altre grandi nazioni, e che pure ha meravigliato il mondo.

L'Italia è una nazione giovane, e come tale procede cauta, nè trascura le orme e l'esempio delle nazioni sorelle; ma appunto perchè è giovane nazione, è naturale che proceda le altre nel cammino e nel coraggio. Del resto, se io stimo cosa utilissima, che nel compilare le leggi più importanti, si debba spingere lo sguardo ben fisso sopra le legislazioni degli altri Stati, non trovo egualmente opportuno, che le patrie leggi siano messe a rimorchio delle leggi straniere. E se taluno mi dicesse che le assurdità che io credo di ravvisare in questo progetto di legge a riguardo della conservazione, e contemporanea restrizione della pena di morte, si verificherebbero egualmente nei Codici di altri Stati, che ridussero pure quella penalità a più angusti confini, risponderò semplicemente, che io mi preoccupo delle assurdità che possono viziare le patrie leggi, non ragiono su quelle di altri Stati; nè lo potrei coscienzaosamente, senza conoscere il clima, i costumi, l'indole, le tendenze delle popolazioni, senza conoscere i rispettivi Codici nel loro complesso e in ogni singola parte.

Sono adunque quattro i misfatti, ai quali viene, secondo la proposta del Governo, circoscritta l'applicazione della pena di morte. Regicidio, parricidio, omicidio premeditato, ed omicidio che serve di mezzo al furto.

Prescindendo dal parlare di quest'ultimo misfatto, del quale ho già parlato quando ho detto che il colpirlo di morte a differenza delle uccisioni del brigantaggio è una flagrante contraddizione, mi limiterò a dire qualche parola del regicidio, parricidio e dell'omicidio premeditato.

Il regicidio nei Governi costituzionali è il massimo, il più enorme, di tutti i reati, lo riconosco; ma colla dinastia di Savoia in Italia, io lo ritengo un reato impossibile. Fanno baluardo alla Reggia l'amore e la riconoscenza dei popoli. Allontaniamo il carnefice! La sua presenza è un anacronismo, ed oso dire un in-

sulto. Del resto Vittorio Emanuele II da ben 16 anni, prende stanza nel palazzo Pitti in Firenze, ove da 16 anni fu rovesciato il patibolo; e non credo che le statistiche giudiziarie abbiano potuto registrare un'ombra sola di attentato contro la sacra persona del Re.

Quantò al parricidio, è deplorabile che nel primo Codice che il Parlamento Italiano deve sanzionare in Roma, il parricidio venga annoverata tra quei misfatti di cui si debbano preoccupare i legislatori, quasi che la sua frequenza richiegga uno speciale rigore, mentre gli antichi romani sdegnavano di comprendere il parricidio fra i reati, come cosa contraria all'umana natura.

Allora quando una legislazione enormemente severa colpiva di morte il parricidio, ancorchè commesso nell'impeto dell'ira, ed in segno di grave provocazione, anche in Italia si è dovuto assistere al triste spettacolo di uomini che salirono le scale del patibolo a piedi scalzi, e col capo coperto di un velo nero; ed io stesso ho avuta la dolorosa missione di domandare l'applicazione della legge sul capo di un uomo, di null'altro colpevole che di avere con bastone fatalmente e mortalmente colpito il vecchio suo padre per allontanarlo da un suo bambino, che quegli percuoteva inumanamente.

Ma dappoichè, onorevoli Signori, le leggi meglio informate alla civiltà dei tempi hanno ammesso anche a riguardo del parricidio le circostanze scusanti, la pena di morte addiviene una inutile minaccia perchè non sarà mai applicabile; e quando fatalmente lo fosse, essa non colpirebbe un uomo, colpirebbe un bruto, una belva.

Quantò all'omicidio premeditato, io credo del pari che la pena comminata di morte troverà ben difficilmente la sua applicazione, attese le peculiari disposizioni che racchiude il progetto a riguardo di altri gravissimi misfatti, nei quali intervenga omicidio.

L'omicidio è premeditato, stabilisce il progetto, se il colpevole ha formato, prima dell'azione, il disegno di uccidere. Questa è pure la definizione che il vigente codice penale ci dà della premeditazione; ma se, a termini del vigente codice è già per se stessa abbastanza ardua la questione della premeditazione, trattandosi di stabilire se, al momento del concepito disegno, la mente era fredda, e la vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

lontà affatto libera da ogni perturbazione, io non so, per verità, come si potrà risolvere la questione a termini del progetto, quando il progetto non riconosce la premeditazione inerente per se stessa alle uccisioni che dai briganti si commettono sulle persone tenute in ostaggio; non la riconosce come inerente ai guasti praticati sulle ferrovie per farvi perire qualche persona; non la riconosce come inerente al fatto di colui, che per uccidere ricorre al mezzo terribile di appiccare il fuoco ad una casa abitata: non la riconosce nel ribaldo, che riesce ad uccidere taluno traendolo in insidia con simulazione di amicizia; non la riconosce in colui che aspetta la sua vittima in agguato; non la riconosce finalmente nel tristo, che prepara, mesce, e propina il veleno; cosicchè anche per il venefizio si dovrà stabilire la circostanza della premeditazione; la quale, secondo il progetto, non è inerente al fatto dell'avvelenamento.

Voglio ammettere, che in taluni rarissimi casi, e massime nel venefizio, la premeditazione venga ad essere stabilita; sarà applicata la pena della morte, ma quando la premeditazione non venisse ad essere stabilita (la qual cosa succederà nella maggior parte dei casi), ne seguirà, che l'imputato di omicidio premeditato dalla scala del patibolo, passerà non all'ergastolo, ma a 20 anni di reclusione, salto un po' troppo grave; chè tale appunto è la pena stabilita dal progetto per l'omicidio volontario, compreso l'omicidio con prodizione od agguato, e lo stesso avvelenamento, quando non sia provata la premeditazione.

E tutti questi inconvenienti, queste sproporzioni, derivano da che, come ho dianzi accennato, la pena di morte non si adatta a questo progetto di codice, il quale trovasi informato a ben più miti principii, a principii ben diversi da quelli che stanno a base della pena capitale.

Su ciò non è possibile che sorga a contraddirmi l'onorevole signor Ministro, il quale ha troppo senno per non riconoscerlo. Ma il Governo, egli dice nella sua Relazione, non ha creduto di potere senza temerità assumere la responsabilità di proporre l'abolizione di una pena, che dalle autorità più competenti è ritenuta ancora necessaria; e tanto meno vi si potrebbe indurre, egli soggiunge, in quanto che

i Giurati, che rappresentano l'opinione pubblica, dimostrano di volerla conservare, negando frequentemente le circostanze attenuanti, nelle quali ben sanno che sta la vita dell'accusato. Consenta l'onorevole Ministro che io esprima una rispettosa sorpresa di quest'ultimo argomento.

Come! i Giurati dimostrano di volere conservare la pena di morte quando negano le circostanze attenuanti?

Onorevole Ministro, ella m'insegna che i Giurati non debbono, non possono riflettere alla conseguenza del loro verdetto; non possono pensare alla pena che sarà inflitta in conseguenza delle loro deliberazioni; ne hanno assoluto divieto dalla legge; ciò loro ricorda il Presidente della Corte quando si ritirano per deliberare; ed ove lo dimenticassero, questo divieto sta sulla tavola delle deliberazioni in altrettanti esemplari quanti sono i Giurati.

Negando quindi le circostanze attenuanti quando non esistono, i Giurati agiscono legalmente, coscienziosamente; non dimostrano di voler conservare la pena di morte, ma ne lasciano tutta intiera la responsabilità ai legislatori.

Del resto, quantunque io sia partigiano dell'istituzione del giuri, non posso a meno tuttavia di vederlo con trepidanza nelle cause di morte; avrò torto, ma nelle cause capitali il giuri mi spaventa.

Per me la pena di morte e la giuria sono due idee che non si possono assieme collegare. Nelle cause di morte bisogna sapersi difendere dalle emozioni, dalle prevenzioni, dalla popolarità, dalle paure, dai risentimenti; abitudine questa non così facile ad acquistare.

Ed è quasi una fortuna che i giudizi non siano così prossimi ai misfatti, e specialmente a quelli che destano clamore ed indignazione, inquantochè verrebbero inutilmente invocate le circostanze attenuanti, o scusanti, per quanto fossero sussistenti.

La pena è una repressione necessaria, una difesa sociale; guai se assume il carattere di una vendetta!

Quest'osservazione mi corse spontanea alle labbra, pensando alla commozione, alla generale indegnazione, al grido che si elevò da migliaia di petti, pochi gior. i or sono, all'annuncio di un atroce assassinio, commesso sulla

persona di un uomo, assai noto in Roma, mentre era tranquillamente intento al lavoro nel proprio studio.

Quel grido di pronta giustizia, di giustizia esemplare, è indizio di sentimenti nobili e generosi, ma sventuratamente comprova che la tutela della sicurezza pubblica non c'entra per nulla in quel grido; è un sentimento di vendetta, generoso sì, ma nulla più che vendetta. Coloro stessi che sono, per principii i più avversi alla pena capitale, avrebbero veduto volentieri il sicario salire immediatamente le scale del patibolo, e perirvi crivellato di ferite, sbranato, dilaniato fra i più atroci tormenti.

Ma a tutto ciò la mente è affatto estranea; è un parossismo del cuore, che anela a veder vendicata la vittima.

E che altro sono, se non deplorabili vendette, quelle decisioni a furor di popolo, che talvolta fatalmente succedono all'annuncio di una sceleraggine nefanda o codarda? Quante ingiustizie si dovettero poi deplorare in quelle uccisioni!

Oh! Guardiamoci, o Signori, guardiamoci da cotali sentimenti; le leggi non si fanno col cuore, si fanno con la calma, con la freddezza della mente; e la mente ricorda ai legislatori che gli atroci misfatti lamentati dall'onorevole Ministro Guardasigilli, sono stati commessi non ostante la minaccia della pena di morte, e che il barbaro assassinio commesso recentemente in Roma susseguì di ben poco a una sentenza di morte, pronunciata da codesta Corte d'Assise.

Ho finito, e ringrazio il Senato di avermi ascoltato con benevolenza, e di avermi concesso di adempiere ad un voto, che mi erompeva dall'anima ogni qual volta io richiedeva una sentenza di morte.

Era mio intendimento di dimostrare, che la pena di morte non è assolutamente efficace alla tutela della sicurezza pubblica e per conseguenza non necessaria.

Era mio intendimento di dimostrare che la pena di morte, quale viene ad essere conservata nel progetto in discussione, non raggiunge lo scopo che si propongono il Governo, disarmando, anzichè rinforzare la pubblica sicurezza.

Io non ho la fiducia di avere espresso ciò che sento profondamente; non ho la fiducia di avere

trasfuso le mie convinzioni, di aver convertito alcuno dei miei onorevoli avversari, ma ho la convinzione di avere fatto il mio dovere.

E se le mie osservazioni non furono all'altezza dell'argomento; se si aggirarono in mezzo ai triboli della pratica applicazione anzi che nel campo della scienza e della storia, mi valga di scusa il riflesso che io non intesi di fare un discorso degno di essere pronunziato dinanzi a questo augusto Consesso, ma intesi semplicemente di presentare una coscienziosa testimonianza.

(Segni d'approvazione; molti Senatori si recano a stringer la mano all'oratore.)

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso già quattro oratori, i quali hanno tutti parlato in favore dell'abolizione della pena di morte. Altri otto sono iscritti per parlare nello stesso senso.

Per tanto, se il Senato lo consente, io darei la parola ad un oratore che si è iscritto per parlare in senso contrario, nel senso cioè del mantenimento della pena di morte. In tal modo le opposte opinioni avrebbero miglior agio di esplicarsi, e sarebbe più rigorosamente interpretato lo spirito del Regolamento.

Se non si fanno osservazioni contro questa mia proposta, si intenderà che il Senato l'accetta, ed io darò la parola al Senatore Menabrea.

Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore MENABREA. *(Movimento d'attenzione. Molti Senatori abbandonano il loro scanno e si avvicinano al Senatore Menabrea.)*

Signori! A molti di voi potrà sembrare temerità per parte mia che io prenda la parola in questa discussione; io, che sono estraneo alle scienze giuridiche sulle quali verte principalmente l'argomento ora sottoposto al vostro giudizio; ma, Signori, la questione è troppo importante, perchè ognuno di noi non si faccia un esatto criterio di essa e non cerchi di portare in questa occasione un voto non dettato dalla fiducia che si abbia nell'opinione altrui, ma che sia invece l'intima espressione della propria coscienza. Ed è per ciò, o Signori, che trattandosi della grave pena di morte, dal progetto ministeriale mantenuta, io ho creduto, dopo di avere studiato la questione con tutta la serietà dell'animo mio, di dovere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

esporre francamente la mia opinione dinanzi a voi, o Signori, e dinanzi al paese.

Io so che non sostengo una tesi molto popolare; ma è appunto perchè essa non è popolare che io crederei di mancare di coraggio e fallire al mio dovere, se non venissi ad esporvi lealmente i miei pensieri a questo riguardo. Io quindi fidando sulla vostra indulgenza, mi permetterò di esporvi i motivi per i quali io credo che la pena di morte debba essere mantenuta nel nostro Codice.

Finora, o Signori, avete sentito quattro eloquenti oratori i quali hanno parlato in favore dell'abolizione della pena di morte. A quanto disse l'onorevole nostro Presidente altri cinque oratori sono ancora iscritti per parlare nel medesimo senso e perciò io credo che probabilmente sarò solo a sostenere una tesi contraria.

Non mi meraviglio di aver sentita l'eloquente voce del Senatore De Gori chiamare ad onore della Toscana l'abolizione della pena di morte che da tanti anni non è iscritta nei suoi codici...

Senatore DE GORI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore MENABREA... e neppure mi ha meravigliato l'aver sentito gli altri oratori, che tutti appartengono alla magistratura, sostenere l'abolizione della pena capitale. Non certamente attribuisco questo fatto agli stessi motivi del principe di Bismarck che furono accennati dall'onorevole Trombetta; ma perchè i magistrati obbligati ad applicare la legge si sono trovati molte volte costretti a mostrarsi rigorosi e questa dolorosa necessità, non può non lasciare nell'animo profonda impressione; ed io capisco come ripugni ad applicare le leggi, quando esse sono così severe stante l'incertezza dei giudizi umani. Questo mi fa meno meraviglia ancora per parte dell'onor. Trombetta, la cui grande eloquenza quando apparteneva al Ministero Pubblico ha fatto tante volte piombare la spada della giustizia sopra i colpevoli.

Ma vi è una parola dell'onorevole Trombetta che io non posso lasciar senza qualche risposta; ed è quella colla quale disse che il mantenere nel nostro Codice la pena di morte sarebbe una macchia per l'Italia.

Io, o Signori, sono quant'altri mai tenero dell'onore e della gloria d'Italia; ma non

credo che la pena sia la macchia, ma che lo sia il delitto.

Or bene, Signori, ho sotto gli occhi la statistica dei delitti, e non vi leggerò tutto questo elenco, ma ne farò il riassunto.

Ecco; i crimini, cioè, gli assassinii, omicidii volontari, le grassazioni con omicidio commesse negli anni 1873 e 1874 furono; nel 1873, 2330, e nel 1874, 2614.

Ebbene, io vi domando se in presenza di questi fatti non sia necessario di pensare quali possano essere i mezzi per mettere un freno a questi crescenti attentati contro la sicurezza della società.

Si è parlato, si è ragionato molto di principii di diritto; si è ricorso ai grandi principii di filosofia e di religione per sostenere l'abolizione della pena di morte, e nei discorsi che furono pronunziati ho sentito manifestarsi un sentimento e più che di umanità, dirò quasi di tenerezza, per gli scellerati che hanno le mani macchiate del sangue delle loro vittime; ma non ho sentito una pietosa parola di compassione nè per le vittime, nè per le loro desolate famiglie. È a queste che bisogna pensare, o Signori, assai più che agli scellerati.

Vediamo, o Signori, se le leggi che si propongono sono o troppo, o appena sufficienti per frenare la mano dei delinquenti. Io non entrerò nella teoria, non sono da tanto, ma ho voluto istruirmi ed anche ho letto qualche cosa; veramente si trovano fra i filosofi ed i giureconsulti le discrepanze le più immense in un senso e nell'altro.

Alcuni professano che non vi siano delitti, che tutte le azioni umane sono il risultato di una ineluttabile necessità, e questa tesi fu sostenuta davanti ai nostri tribunali; altri, al contrario, riconoscendo la responsabilità umana, sostengono che lo Stato ha diritto di ricorrere anche alle pene più atroci per la difesa della società. Si gli uni che gli altri adoprano sofismi che a primo aspetto hanno qualche apparenza di vero. Ma lascio da parte queste argomentazioni; ascoltiamo anzitutto il buon senso, e non lasciamoci troppo trascinare dal sentimentalismo.

Prima di dirvi i motivi per i quali credo che la pena di morte sia un'arma necessaria da mantenersi nel Codice, io non posso trattenermi di additare alcune delle conseguenze a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

cui si sarebbe tratti adottando gli argomenti degli oratori precedenti.

La società, si dice, non è padrona della vita dell'uomo; io non discuto su questo principio. Ma quale sarebbe la conseguenza del ragionamento dei miei oppositori? Sarebbe l'abolizione di molte leggi delle quali non si parla in questo Codice, e che pure sono essenziali per l'ordine sociale. In primo luogo v'è la legge di sicurezza pubblica che dà il diritto al potere esecutivo, in caso di sommossa, di fare uso delle armi, e quando si fa uso delle armi, le vittime non sono sempre i colpevoli, tante volte sono innocenti. Ma questa legge allora l'abolirete? Se la società non ha diritto di colpire di morte l'assassino, non ha neppure il diritto di respingere con la forza delle armi l'attentato che si faccia contro la sicurezza pubblica.

In secondo luogo citerò la legge militare; il medesimo argomento che i preopinanti hanno svolto, dicendo che gli assassini non possano essere condannati a morte, perchè quel diritto non appartiene alla società, lo dovrete applicare al Codice penale militare, e cancellare da esso la pena di morte, dove esiste per reati di natura ben diversi da quelli per cui è comminata col presente progetto di Codice; poichè là si tratta spesso di reati che davanti i tribunali ordinari sarebbero appena delitti, mentre i reati colpiti nel Codice in discussione, dalla pena di morte, sono quelli atroci che non possono essere perpetrati che dai più profondi scellerati.

Or bene, io lo domando a tutti coloro che appartengono od hanno appartenuto all'esercito, credono essi che questa pena si possa togliere? Certamente è da sperare che l'occasione di doverla applicare diventi sempre meno frequente per effetto della maggiore educazione del popolo e del maggiore sviluppo dei sentimenti del dovere. Ma intanto da tutti essa è giudicata indispensabile per rendere più saldo il vincolo che deve unire sotto una stretta disciplina gli elementi che costituiscono le armate. La pena capitale è un'arma terribile che nelle circostanze estreme bisogna potere usare.

A nessuno viene in mente che la pena di morte si possa abolire, nè per l'esercito, nè per la marina. Sarebbe uno sconvolgere completamente gli ordini militari e togliere uno dei freni più potenti che si hanno per mantenerli.

Non facciamo adunque esagerazioni di principio che ci potrebbero condurre a delle conseguenze veramente inapplicabili!...

Si è parlato anche delle opinioni dei grandi scrittori, e fra gli altri Pellegrino Rossi, il quale ammetteva in principio la pena di morte, ma che poi tendeva ad abolire: ebbene, o Signori, io credo che se Pellegrino Rossi per fortuna fosse sopravvissuto dopo che fu così proditoriamente pugnalato, forse la sua opinione si sarebbe alquanto mutata.

Si è parlato del ravvedimento dei colpevoli, si è detto che la pena di morte non aveva nessuno influenza sui delitti. Mi permettano, o Signori, di mettere molto in dubbio le cose che furono dette riguardo al ravvedimento dei colpevoli. Io credo che le opinioni si siano grandemente modificate in proposito, e prova ne sia il libro che si stampa attualmente di cui ho trovato un cenno in un giornale non sospetto; questo libro è opera del professore Cesare Lambruso: *Sulla psicologia dei delinquenti*; nel capitolo consacrato alla morale dei delinquenti, egli passa in rassegna i delitti commessi in Inghilterra e fa questa rassegna per vedere se veramente la prigione, il castigo, potesse portare a questo benefico effetto e finisce col concludere che « il numero dei recidivi reali corrisponde presso a poco a quello degli usciti; o, più esattamente, che non v'è quasi alcuno degli usciti che non inclini alla recidiva. »

Da questo brano che è il riassunto di lunghe e coscienziose ricerche, si può concludere che il sincero pentimento è cosa rara assai nei grandi come nei piccoli malfattori.

In quanto poi all'influenza della pena di morte per frenare i scellerati, che da taluni è contestata, mi basterà citare alcuni fatti: vi fu in Piemonte molti anni or sono una celebre banda di briganti che si chiamava di Artusio (l'onorevole Guardasigilli e l'onorevole Commissario Regio se ne devono rammentare). Questo Artusio, il capo, uomo di molta scaltrezza, aveva preso come principale strumento dei suoi delitti un giovanetto di minore età perchè, pensava egli, la pena di morte non poteva essere applicata a lui ed ai suoi complici perchè non commettevano materialmente i delitti, nè poteva essere applicata a chi li commetteva effettivamente perchè era un giova-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

netto minore; vedono adunque, o Signori, che l'Artusio ragionava sotto l'influenza del timore della pena di morte. Ma succedette un caso singolare: mentre il Magistrato pronunciava la sentenza de' lavori forzati al giovanetto, anzichè la pena di morte, questo di feroce natura si scagliò contro il carabiniere che lo custodiva tentando di ucciderlo, per evadersi; ma il carabiniere per fortuna ebbe la pistola in pronto e gliela scaricò a bruciapelo uccidendolo. E credete voi che il popolo sia insorto contro il carabiniere, niente affatto; il popolo applaudi dicendo: la giustizia che gli uomini non hanno potuto fare, l'ha fatta Iddio.

Riguardo al pentimento de' criminali, citerò il fatto del celebre Rossignoli. Credo che fosse allora ministro l'onorevole collega nostro Senatore De Falco. Questo Rossignoli era in Torino, dove teneva una donna mediante la quale aveva perpetrato non so quanti omicidii ed altri delitti atroci. Quell'individuo fu condannato a morte, ma stante la mitezza dei tempi ottenne per grazia sovrana la commutazione di pena. Ebbene, quando fu presso i carabinieri che dovevano trasportarlo al luogo di detenzione egli si servi di un ferro che si era procurato in carcere per sventrare i carabinieri che lo accompagnavano. In questo caso si può bene dire che l'aver dato la grazia a quell'uomo, fu forse la causa della morte di due galantuomini.

Ho addotto questi esempi, in contraddittorio ai miei oppositori, per dimostrare che la pena di morte è di un gran freno; e quando si viene a dire: ma la pena di morte non ha mai diminuito i delitti, io lo nego, e affermo che se non fosse stata la pena di morte il numero dei reati sarebbe di gran lunga aumentato. Dico ancora che se in alcuni luoghi i delitti aumentano malgrado la pena capitale si è che questa non è applicata. È verissimo, o Signori, vi sono dei paesi in cui la pena di morte si può dire inutile perchè non è il caso di applicarla, ma ciò dipende dalla natura della Società, dal riparto della proprietà e dalla mitezza dei costumi. Queste sono condizioni sociali invidiabili, alle quali bisogna tentare di giungere, ma non credo che finora noi ci siamo giunti.

Vengo ora ad esporre le considerazioni che maggiormente mi confermano nella mia opinione e mi sia lecito, a me militare, di attingere argomenti da cose militari. Premetto che

io considero la pena come un'arma colla quale la società si difende. Lascio da parte l'idea di vendetta; quest'idea io non l'ammetto; abbandono ai filosofi, di agitare la quistione del diritto o no del castigo pei delinquenti; lascio da parte queste considerazioni; ma io considero semplicemente la pena come un'arma della società contro i malfattori.

Anzitutto permettetemi di servirmi di un paragone. Poniamo di fronte due eserciti regolari composti di giovani soldati ed ufficiali, tutti uomini onesti. Uno degli avversari si serve di armi perfezionate e terribili che portano la morte a distanze immense e con un solo colpo uccidono gli uomini di quasi intiere compagnie; cosa si direbbe se in base al principio poc'anzi propugnato che la vita umana non appartiene alla società, non si lasciasse che l'esercito contrario potesse servirsi di armi uguali a quelle dei suoi avversari? Cosa si direbbe se noi trovandoci davanti ad un nemico che ci assalisse con tutti i più potenti mezzi della guerra non facessimo uso di fucili a retrocarica, cannoni rigati, insomma di tutte le armi più perfezionate?

Ma si direbbe che siamo pazzi, e certamente il Governo il quale abbandonasse questi mezzi di difesa sarebbe un Governo colpevole e indegno di essere posto a reggere una Nazione.

Or bene, vediamo ciò che ha luogo più o meno in tutti i paesi, e particolarmente in Italia; la società vi si divide in due parti; vi sono uomini pacifici che vogliono vivere tranquillamente, lavorando onestamente; questi formano l'immensa maggioranza e costituiscono, ciò che io dirò, l'esercito degli onesti; poi abbiamo dall'altra parte un altro esercito composto di truffatori, ladri, assassini, scellerati d'ogni genere, ecc., i quali sono in perpetua ostilità colla società, e che si servono per insidiarla di tutti i mezzi possibili.

Per loro non ci è arma proibita. Le armi più atroci, le armi più infami sono quelle di que' malandrini.

Non negherete alla società il diritto di difendersi contro tali nemici.

Ma notate bene in quali condizioni si trovano i galantuomini di fronte ai birbanti. I birbanti si prendono la libertà di agire a loro piacimento e non hanno molti scrupoli nella scelta dei mezzi. Ma la società che ha bisogno

di vivere ordinata, spoglia gli individui del diritto di difesa diretto, e lo concentra anzi nel Governo che a sua volta lo affida ai magistrati.

Siete dunque voi, Signori Magistrati, incaricati della tutela della società; a voi porghiamo le armi da usare per la sua difesa. Sono gli uomini onesti che voi avete la missione di difendere, e non i bricconi. Voi avete la missione di punire i delitti, e voi dovete col timore della pena frenare la mano dell'assassino. Ebbene quali sono le armi che la società mette in mano del Magistrato per tutelare gli onesti? Queste sono le pene stabilite nel Codice penale; ma vi è un procedimento tutto in favore del nemico; non è lecito di colpire l'individuo che si crede un avversario, ma bisogna prenderlo colle armi alla mano, mentre egli ci colpisce d'improvviso ed a tradimento. Vedete adunque che in questa guerra sociale la posizione dell'esercito nemico, che è quello de' malfattori, è molto più vantaggiosa di quella dei galantuomini, i quali non hanno diritto di agire per loro stessi, ma hanno delegato questo diritto al Governo, al Magistrato che non ne può usare che sotto certe condizioni.

Ma se i nemici della società applicano alle loro vittime la pena di morte, perchè non avremo noi il diritto di armare i nostri magistrati della stessa arma.

Qui mi ritorna in mente il detto di un uomo di spirito, al quale si parlava dell'abolizione della pena di morte.

Egli, diceva: « io abolirei la pena di morte ma ad una condizione, ed è che gli assassini sieno i primi a dare l'esempio; e siccome questi signori non ne danno sinora l'esempio, io credo che la pena di morte debba mantenersi. » Talvolta nei tempi passati si eccedeva inutilmente con crudeltà nei mezzi di repressione; questi tempi sono passati e nessuno certamente vorrebbe riproporre la tortura e gli atroci supplizii inflitti ai colpevoli; ma io credo che il mantenere nel nostro Codice l'arma terribile della pena di morte, sia una necessità per salvare la vita a tanta onesta gente che altrimenti sarebbe vittima degli scellerati.

In vista della crescente mole de' crimini cui testè io accennava, io dichiaro che se per effetto di un mio voto la pena capitale fosse

cancellata dal Codice, la coscienza mi rimprovererebbe di essere colpevole del sangue innocente che poi sarebbe versato per effetto dell'abolizione di questa pena.

Io non credo, Signori, che un popolo possa rimanere anche senza questa difesa; credo invece che sia necessario armarne i magistrati. Quando un popolo vede che il magistrato non è bastante per salvarlo o per tutelarlo, allora ei si fa giustizia da sè; prima di farsi giustizia da sè egli ricorre ai mezzi eccezionali, ai tribunali straordinari, alle colonne mobili destinate ad inseguire e colpire i malandrini, e se ciò non basta ancora egli ricorre alla terribile legge di Lynck, come un gran paese ce ne dà l'esempio ogni giorno.

Adunque, Signori, per evitare questi eccessi, io credo sia necessario di armare i magistrati di più potenti mezzi per mettere un freno agli scellerati. Certamente la pena di morte è un'arma terribile, la quale non si può usare che con la massima parsimonia. L'impiego che se ne può fare è d'altronde scemato sia per la ripugnanza dei Giurati verso di essa, sia specialmente pel diritto di grazia che spetta al Sovrano e di cui è fatto largo uso.

Mi si dirà: ma come volete estendere la pena di morte alla Toscana, a quel paese che si vanta di averla abolita?

Ebbene, la Toscana non l'avrà di fatto questa pena, poichè i suoi Giurati non l'applicheranno, oppure i Magistrati domanderanno la grazia pel colpevole se per caso a quella pena fosse stato condannato.

Ma essa sarà sempre un'arma di cui si potrà fare uso nei casi estremi, in cui il delitto sia talmente grande, oppure spaventante talmente la popolazione, che l'opinione pubblica spinga necessariamente e giudici e giurati a pronunciare la pena capitale.

Se io sono venuto a parlare per il mantenimento di quella pena nel nostro Codice non è certamente per sentimento di crudeltà, no, ma è solo perchè m'interessa assai più alla parte onesta della società che vive sotto la tutela della legge, anzichè a quella parte per buona fortuna, minima, la quale non vive che di rapine e di crimini, perchè io la credo necessaria per frenare i tristi.

Forse verrà un giorno in cui potrà essere abolita e surrogata con qualche altra pena; ma

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

il momento è lungi dall'essere giunto. Si è parlato della deportazione, ma questo per ora è un progetto vago; non si saprebbe dove mandare i condannati, specialmente dopo che si è perduto l'occasione di occupare un territorio che si era trovato acconcio all'uopo. Sarebbe poi a vedere se la deportazione avrebbe il desiderato effetto.

Prima di finire mi viene ancora il pensiero di fare un confronto tra la pena di morte e quella dell'ergastolo ristretto, che gli si vorrebbe sostituire. Gli abolizionisti fanno appello al sentimento di umanità per sostenere la loro tesi. Ma io vi domando, è forse meno crudele la pena dell'ergastolo colla quale si chiude un uomo in una gabbia, in una tomba privo di ogni consorzio umano, e dove ha brevissima vita?

I fautori dell'abolizione della pena di morte non sono poi tanto teneri come a prima vista si potrebbe credere; poichè la pena dell'ergastolo cos'è in sostanza, se non una condanna ad una morte lenta, ad una morte moralmente più dolorosa?

Io credo peggiore della morte rapida questa agonia di parecchi anni in una cella chiusa che mi pare una pena atroce. Leggete cosa accade negli ergastoli d'Inghilterra.

Da noi abbiamo l'ergastolo di Alessandria dove la vita media del detenuto è di 4 anni; un individuo che vi è condannato è dunque condannato a morire a fuoco lento in 4 anni.

Epperziò, Signori, durezza per durezza, trovo meno dura la pena di morte, che colpisce rapidamente ed ha un effetto più efficace, anzichè l'ergastolo ristretto che sotto apparenze più miti nasconde effettivamente una maggior ferocia.

Io credo pertanto, che, anche per sentimento di umanità sia meglio mantenere la pena capitale.

PRESIDENTE. L'onorevole De Gori ha la parola per un fatto personale.

Senatore **DE GORI.** Probabilmente l'onorevole Menabrea avendo saputo ieri che io dovevo prendere la parola oggi, mi ha fatto la poco lusinghiera supposizione di credere che io, pronunciando il mio discorso innanzi al Senato, mi ricordassi solo del paese al quale appartengo, delle sue tradizioni e della sua storia; e quando io oggi ho avuto l'onore di

parlare, l'onorevole Menabrea o era assente, o la mia voce non ha avuto la virtù di giungere sino al suo orecchio. Se egli mi avesse sentito, avrebbe inteso che io ho negato al mio paese persino di essere una *espressione geografica*, definendolo una tradizione storica e non più.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **DE GORI.** Quando io sono in questa aula, non mi ricordo che di essere un membro del Parlamento italiano, e in quanto a ciò, non la cedo neppure all'onor. Menabrea.

PRESIDENTE. L'onorevole Menabrea ha la parola per un fatto personale.

Senatore **MENABREA.** Mi duole che l'onorevole De Gori, al quale io intendevo volgere un complimento per la sua eloquenza, abbia preso le mie parole in un senso affatto diverso da quello che io intendevo dar loro.

Anzitutto io dichiaro che ignorava perfettamente che l'onorevole De Gori dovesse parlare oggi: imperocchè io non ho veduto la nota dei signori Senatori iscritti. Io ho detto che l'onorevole De Gori parlava sotto l'impressione dei sentimenti che egli aveva raccolto in Toscana, e in questo io non credo di avergli fatto torto, giacchè la Toscana è una parte eletta d'Italia. Io trovo naturale che l'onorevole De Gori, il quale è stato educato e nutrito con questi pensieri sia venuto a svolgerli in Senato. Ciò non impedisce che altri possa avere pensieri che siano diversi dai suoi.

Io del resto mi credo Italiano quanto lui, ancorchè io non appartenga alla stessa provincia; anzi io credo di appartenere a tutte, perchè le ho percorse ed abitate quasi tutte, per cui non essendo vincolato da nessuna locale prevenzione, io mi stimo più in grado dell'onorevole preopinante, di essere l'esatto interprete del sentimento generale in questa questione.

PRESIDENTE. Il fatto personale è esaurito, la parola è all'onorevole Senatore Pepoli Gioacchino.

Senatore **PEPOLI G.** Onorevoli Senatori.

La questione si mantenne ieri nelle alte sfere della scienza e dell'istoria, e gli illustri oratori che svolsero i loro concetti lo fecero indubbiamente con profondità di dottrina e con splendore d'ingegno; oggi l'onorevole Sena-

tore Trombetta condusse la questione sopra un terreno più pratico, e mostrò con implacabile logica come il Codice sottoposto al nostro esame non sia armonico nelle singole sue parti e contenga disposizioni fra loro opposte e contraddittorie.

Il solo generale Menabrea ha preso la parola per sostenere la tesi opposta e per combattere le ragioni, vuoi giuridiche, vuoi di fatto, dei precedenti oratori.

Debbo dichiarare all'illustre Senatore che i suoi argomenti non mi hanno convinto, e che non mi è parso che essi valessero a distruggere la efficacia di quelli posti innanzi dai suoi oppositori.

Mi studierò di esplicitare questa mia modesta opinione e di combattere le argomentazioni del mio onorevole contraddittore.

Debbo però immediatamente protestare contro le parole colle quali egli chiuse il suo discorso. L'illustre uomo di Stato dichiarò che se egli votasse l'abolizione della pena di morte, riterrebbe rendersi complice di molti delitti.

Io voterò questa abolizione, e la mia coscienza non sarà punto turbata da questo voto. I Senatori che desiderano che la pena di morte scompaia dal nostro Codice non obbediscono ad un sentimento di tenerezza per i colpevoli, ma ad un sentimento di giustizia; e non dimenticano quella vera e pietosa compassione che si deve alle vittime innocenti ad alle loro famiglie.

Se io pensassi altrimenti, non esiterei a dare il mio voto contrario all'abolizione della pena di morte.

Io e coloro che dividono la mia opinione reputiamo che la pena di morte sia inefficace a reprimere i delitti.

E, mi perdoni l'onorevole generale Menabrea, benché io abbia ascoltato religiosamente il suo lungo discorso, non ho udito un solo argomento che valesse a convincermi della efficacia della pena capitale. Egli ha citato due esempi di assassini piemontesi, esempi che a suo credere proverebbero che talora la pena di morte è freno al delinquere; ma a questi due esempi isolati e parziali io contrappongo gli ammaestramenti della statistica, di quella scienza cioè che forma ed illumina la coscienza degli uomini di Stato. Essi provano luminosamente

che la pena di morte non è freno alla perpetrazione dei delitti.

Detto ciò, io mi studierò di restringere la discussione in un campo quasi dirò storico e statistico, e procurerò di mostrarvi, onorevoli Colleghi, che votando gli articoli proposti dall'onorevole Guardasigilli intorno alla pena di morte, noi non freneremo in nessun modo il delitto, noi non impediremo, come teme l'onorevole Senatore Mamiani, che la marèa delle passioni del volgo aumenti e si addensi intorno a noi.

Prima però di scendere ad esaminare questo lato interessantissimo della questione, debbo esporvi, o Signori, due argomenti, o per parlare più esattamente, due dubbi che si affacciano al mio pensiero.

Prego l'onorevole Ministro a volermi prestare benevolo ascolto.

Ho udito ieri, se non erro, l'onorevole Senatore Chiesi addurre come argomento contro la pena di morte la repulsione, il ribrezzo che suscita in ogni classe di cittadini il carnefice.

Qui mi piace appunto richiamare l'attenzione del Senato sopra un ricordo storico.

Nel 1789, quando la Francia subiva quella meravigliosa trasformazione che voi tutti sapete, il carnefice, stanco di essere universalmente sfuggito e disprezzato, pensò di rivolgersi alla Costituente per ottenere giustizia. Il suo ragionamento era logico. Egli ragionava a un dipresso a questo modo:

« Perchè debbo io esser fatto segno di disprezzo e di odio a tutti? Perchè devono a me negarsi i diritti di cui gli altri cittadini usufruttano? Perchè il rispetto debbe venirmi meno? Non sono io un magistrato della Francia, non sono io un esecutore irresponsabile della legge? » La Costituente francese accolse benevolmente i reclami di costui, e dichiarò che tutti i cittadini francesi erano obbligati a rispettare, a riverire Samson, il carnefice ereditario di Parigi. In quella solenne tornata però una voce autorevole protestò. L'abate Maury si rivolse ai suoi colleghi, dicendo: « Fate tutte le leggi che volete, ordinate per decreto il rispetto al carnefice. — Voi non impedirete mai alla coscienza pubblica di dire a Samson e ai suoi eredi: Voi siete degli assassini. »

Ora, o Signori, chi ha avuto ragione, la maggioranza della Costituente francese o l'oratore

dell'Opposizione? Col crescere della civiltà l'isolamento, il vuoto si sono fatti sempre maggiori intorno al carnefice.

Questo ribrezzo universale della coscienza pubblica, non vi sembra, onorevoli Colleghi, un plebiscito in favore dell'abolizione della pena di morte?

L'altro dubbio che mi si affaccia è questo: le condizioni dell'animo, lo sgomento della pena, l'odio e l'istinto di vendetta, lasciano esse al condannato il tempo opportuno per il pentimento? È giusta una penalità che uccide il corpo e forse lo spirito ad un tempo medesimo? È conforme alle dottrine del cristianesimo l'irreparabilità della pena?

Io ho esitato a portare dinanzi agli onorevoli miei Colleghi questo argomento; temevo quasi fosse unicamente un'ispirazione del cuore; ma ho saputo più tardi che esso era stato parecchie volte propugnato in un convegno di amici da uno de' più illustri Senatori che abbia avuto l'Italia, Alessandro Manzoni; e volgendo allora lo sguardo intorno a questi scanni, mi sono detto che esso non è forse immeritevole di quegli illustri e venerandi colleghi che qui rappresentano le tradizioni della fede, e le tradizioni della fede della famiglia italiana.

Ed ora mi studierò di mostrarvi la inefficacia della pena di morte in un ben ordinato Stato, e non ostante le asserzioni dell'onorevole Menabrea, anche nelle provincie italiane.

L'onorevole Guardasigilli e la Commissione nelle loro proposte hanno ristretto a pochissimi casi l'applicazione della pena di morte.

L'onorevole Senatore Trombetta, con logica stringente, ha mostrato la contraddizione in cui a suo avviso sono caduti il Governo e la Commissione. Il Ministro chiama progresso il nuovo sistema; in quanto a me lo chiamo una pura illusione.

I principali delitti contro cui l'onorevole Ministro e la Commissione mantengono la pena di morte sono appunto quei delitti che non possono mai essere efficacemente frenati da essa.

Il Senatore Trombetta vi ha già parlato intorno al parricidio, quindi io non voglio tornare su questo argomento. Divido pienamente le sue idee e reputo che lo sgomento del patibolo non abbia mai impedito quell'atroce delitto.

Il Guardasigilli che si è dichiarato, or sono pochi momenti, abolizionista, per non cadere in contraddizione colle proprie parole, deve, a mio avviso, limitare la pena di morte a quei casi in cui essa può essere un freno efficace, una difesa della società minacciata.

Dirò ora alcune parole sulla opportunità di mantenere la pena capitale per i regicidi. Qui però debbo subito fare una dichiarazione: se io mi rifiuto a votare la pena capitale per i regicidi, non è che io intenda perciò negare che quel delitto sia il massimo dei delitti.

Attentando alla vita del Capo del Governo si sconvolge sovente l'intera società, poichè in quella vita si compendia la vita della nazione.

Se noi riamiamo la storia, certamente non vi è stato, per le sue conseguenze, delitto più fatale di quello commesso contro Enrico IV; Ravallac, spegnendo quella preziosa vita, ha ritardato per molti anni il trionfo della civiltà e delle idee nazionali.

Oso dire che molti potranno sentire al pari di me l'orrore del regicidio, nessuno lo può sentire maggiormente. Ma ciò non vieta di affermare che se vi è un delitto per il quale la pena di morte non sia un freno, questo delitto è appunto il regicidio.

Bisognerebbe lacerare tutte le pagine della storia contemporanea per poter affermare che io sostengo una tesi falsa. Tutti i miei onorevoli colleghi sanno che Luigi Filippo, durante il suo regno, fu sette od otto volte fatto segno ai colpi di assassini, non ostante che egli ne facesse giustiziare parecchi. Forse molti degli onorevoli miei colleghi non rammentano uno strano accidente che in quell'epoca appunto avvenne, e che prova l'inefficacia della pena.

Erano corsi appena tre mesi dacchè la giustizia francese aveva trascinato all'estremo supplizio Fieschi, Pepin, Morey, allorquando un giovane operaio, chiamato Alibaud, scaricò vanamente una pistola contro il petto del Re. Ragunata la Corte dei Pari per giudicarlo, gli fu chiesto da un Magistrato chi erano stati coloro i quali lo avevano spinto al delitto.

Alibaud, senza scomporsi rispose: « or son tre mesi io assisteva al supplizio di Morey, e l'aspetto di quel nobile vecchio che andava alla morte come un martire, sereno, ispirato, mi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

commosse e fece nascere in me il desiderio di vendicarlo. »

Ditemi ora, o Signori, se la pena di morte può essere mantenuta da noi nel nuovo codice come un freno per questo delitto?

Anzi, io debbo dirlo con tutta schiettezza, il supplizio di un regicida è un incitamento al delitto; il patibolo è per esso una tribuna; la sua tomba diventa sempre il convegno di tutte le più malvagie e più pericolose passioni.

Non dimenticate i fiori che copersero in Francia la fossa dei più scellerati assassini, gli inni, le poesie che echeggiarono in loro favore.

No, il regicida è mosso da convinzioni che la minaccia della morte suscita e non deprime. Non vi ha che un mezzo efficace di punirlo: « la deportazione. » Se voi volete impedire che l'indomani del suo supplizio le passioni ribolliscano, inferiscano, ponete fra lui ed i suoi complici la immensità ed il silenzio dell'Oceano; isolatelo sopra uno scoglio.

Se vi ha paese poi in cui torni vano mantenere la pena di morte per questo delitto, questo paese, lo dico altamente, è l'Italia.

Qui dove governa una Dinastia che nel volgere di tanti secoli non fu mai fatta segno di colpevoli attentati, noi non possiamo mantenere la pena di morte per un delitto che non esiste, che non può esistere.

Rammentandolo, noi facciamo offesa alla lealtà del Principe, alla riconoscenza del popolo.

Se il Ministero e la Commissione mantenesero la pena capitale per tutti quei delitti di sangue in cui essa può essere veramente di freno, io mi rassegnerei a mantenerla nel nostro Codice per i regicidi; ma perchè l'onorevole Trombetta ha luminosamente provato che essa fu abolita per moltissimi delitti in cui appunto essa potrebbe forse servire di freno, io credo che la logica ci debba condurre ad abolirla anche per un delitto che non fu e non sarà mai frenato dalla paura di essa.

Ma la pena di morte è conservata nel nostro Codice per gli omicidii premeditati e per gli omicidii commessi per rubare. Qui desidererei una risposta dall'onorevole Guardasigilli: crede egli coll'illustre Senatore Mamiani che le condizioni attuali della società dimandino che si sospenda ogni deliberazione in proposito, o

piuttosto crede che sia questione non di opportunità ma di principii? Crede egli che la pena del capo debba essere mantenuta per le condizioni eccezionali di alcune provincie, o per le condizioni generali del Regno?

È fuor di dubbio che le condizioni della pubblica sicurezza nella maggior parte del Regno è normale.

L'onorevole generale Menabrea per provare la necessità di mantenere la pena di morte vi ha citato una statistica che prova essere stati commessi in Italia oltre due mila e tanti delitti di sangue; ma, francamente, io non vedo la relazione che passa fra quella statistica e la pena di morte. La maggior parte dei delitti che si includono in quella statistica non sarebbero puniti colla pena di morte nè col Codice attuale, nè col Codice proposto dall'onorevole Ministro Vigliani. Quindi non bisogna esagerare, non bisogna dire che togliendo la pena di morte si tolga agli onesti e alla società il mezzo di difendersi. La pena di morte si applica in pochi casi speciali. Quindi il dire: badate, se noi non puniamo colla morte cotesti delitti, essi aumenteranno e non avremo più pace, questa me lo accordi l'onorevole Senatore Menabrea, è una esagerazione. Non rimane per difendere la società la pena dell'ergastolo, insieme a tutte quelle altre pene che sono portate dal nostro Codice? Non si tratta di sopprimere la pena... ma di modificarla. Non ispostiamo la questione.

I delitti punibili alla pena di morte, potrà dire l'onorevole Guardasigilli all'onorevole Menabrea, sono ben lungi dall'aver questa proporzione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono tutti gli assassinii, gli omicidii volontari e le grassazioni.

Senatore **PEPOLI G.** Avrebbero potuto essere...

Senatore **MENABREA.** Mi permetta, rileggerò le cifre.

« Statistica degli assassinii, omicidii volontari commessi nel 1873, 2330; nel 1874, 2614; differenza in più 284. »

Senatore **POGGI.** Ma gli omicidii volontari non sono puniti colla morte.

PRESIDENTE. Onorevole Poggi, ella non può parlare non avendo domandata la parola.

Senatore **PEPOLI G.** Vuole forse l'onorevole ge-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

nerale Menabrea asserire che tutti quei delitti sono puniti colla morte?

Senatore MENABREA. Non ho detto questo.

Senatore PEPOLI G. Convieni dunque, se pure vogliamo formarci un criterio esatto, conoscere in qual numero sieno i delitti punibili colla pena di morte. Non basta affermare in Senato che in Italia nel 1874 vi sono stati 2400, o 2600 delitti; ciò non prova nulla contro la tesi che noi sosteniamo dell'abolizione della pena di morte se quei delitti non sono punibili appunto coll'estremo supplizio.

Se realmente l'Italia fosse ridotta in così meschine condizioni che in un anno si commettessero 2400, o 2600 delitti da dover essere puniti colla pena capitale, io allora francamente voterei la pena di morte perchè l'Italia sarebbe la più miserabile nazione del mondo.

Senatore MENABREA. Rileggerò la statistica dettagliatamente:

Assassini nel . . .	1873, 625:	nel 1874, 637
Omicidi volontari	» 1579:	» 1700
Grassazioni con omicidio	» 126:	» 277

E questi, dirò all'onorevole Senatore Poggi: non sarebbero puniti colla pena di morte se fossero stati commessi in Toscana; ma che lo sono nelle altre provincie dove la pena capitale è in vigore.

Senatore PEPOLI G. Allora io vorrei sapere come a fronte di quella statistica il Governo possa asserire che le condanne a morte sieno verificate in iscarsissimo numero, e ne sieno state eseguite soltanto tre o quattro durante quell'epoca.

Ripeto dunque che quelle cifre non possono provar nulla contro la opportunità di abolir la pena di morte, imperocchè la questione della pena capitale non ha nulla a che vedere colla statistica dell'onorevole Menabrea.

Continuo nelle mie argomentazioni, ed aggiungerò che se bisogna giudicare colla propria coscienza, bisogna pure giudicare colla scorta dei lumi che ci fornisce la storia.

Ora, se esaminiamo le condizioni dell'Olanda, della Svizzera, del Portogallo, dove fu abolita la pena di morte, non si rileva che i delitti sieno maggiori colà di quelli commessi in Italia. Io credo che la società ed i governi di quei paesi, anche senza la scure del carnefice sieno abbastanza armati per capitanare l'esercito della

gente onesta cui accennava l'onorevole generale Menabrea, al quale parmi dover rispondere quando dice che la società dev'essere armata delle stesse armi che i malfattori adoperano a suo danno, che vi è un enorme distanza fra il Governo che punisce legalmente e l'assassino che colpisce lungo le vie. Il Governo ha l'obbligo di scegliere i mezzi più acconci ed efficaci non solo, ma eziandio i più morali, e se è di parere che alla pena dell'ergastolo abbia maggiore efficacia per proteggere la società, egli non deve esitare a conservar questa e ad abolire quella della morte.

Per provare all'onorevole Menabrea che ciò che dico è esatto e che alla sua statistica io posso contrapporre un'altra statistica, gli farò osservare che nel *Giornale degli Economisti* di Parigi del mese passato si notava che nel 1803 la pena di morte fu applicata in Francia a 603 delinquenti, e che nel 1873 le condanne alla pena capitale non furono che 15, e ciò in conseguenza dello aver sempre successivamente ristrette le categorie dei delitti che sono colpiti dalla pena di morte.

Crede l'onorevole Senatore Menabrea essersi verificata una tale diminuzione per essere stata mantenuta la pena capitale, ovvero perchè sieno adoperati altri mezzi moralizzatori assai più efficaci?

Del resto ogni riforma è sempre stata combattuta col pretesto della opportunità e della necessità.

Io mi rammento di aver letto che anche la tortura fu calorosamente difesa; si affermava da taluni che abolendola la società sarebbe stata spogliata di un santo diritto, di un mezzo efficace di difesa. Credo che nessuno abbia diritto di rimpiangere questa abolizione; credo che tutti concordino oggi che la tortura fu uno scellerato mezzo di giustizia. Ma alcuni credono che sia opportuno mantenere la pena di morte in alcune provincie. Essi vedono rizzarsi subito in faccia loro la mafia, la camorra, ecc. Essi credono che con la pena di morte si domi e si vinca l'audacia di questi malfattori.

Per verità, se la pena di morte non produce altro frutto che quello che ha prodotto fin qui nelle Romagne e nella Sicilia, io credo che tutti dovrebbero proclamarne la inefficacia e la sterilità.

La condizione della sicurezza pubblica nelle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

Romagne e nella Sicilia è la più solenne protesta contro il mantenimento della pena di morte.

Permettetemi di citarvi un fatto accaduto nelle Romagne nel 1856; l'onorevole Ministro Finali è di quei paesi, e potrà testimoniare la verità delle mie parole.

Nelle Romagne nel 1856 inferiva il brigantaggio. Il Governo pensò che a spegnerlo convenisse raddoppiare la severità delle pene, uccidendo senza misericordia, anche per semplici sospetti, non solo gli aggressori, ma pure i complici.

Si giunse al segno che furono fucilati 18 assassini in un giorno! Cessarono per questo i delitti di sangue?

Il giorno dopo quella solenne e lunga esecuzione che doveva incutere terrore ai malandrini, il loro capo s'impossessò del teatro di Forlimpopoli e rapinò un intero paese. Vi ha di più. La storia narra come egli facesse intingere un fazzoletto nel sangue dei suoi complici, e come egli lo agitasse sempre agli occhi dei suoi seguaci, non per trattenerli, per frenarli; ma per incuter loro timore del patibolo; ma per eccitarli col'odio a nuovi delitti contro la società! Ecco la grande efficacia che ebbe la pena di morte nelle Romagne!

Pure io oggi sono lieto di poter testimoniare che ormai la quiete è rientrata nella Romagna, e la sicurezza pubblica è molto migliorata se non è perfetta. Ora, l'onorevole Guardasigilli e l'onor. Ministro dell'Interno, hanno essi ottenuto questa calma, quest'ordine, applicando materialmente la pena di morte? No; questo miglioramento si è conseguito colla legge del domicilio coatto, colle leggi di sicurezza pubblica; si ottenne con questi mezzi, in poco tempo, ciò che in molti anni non ottennero il Governo Pontificio e l'Italia con continue fucilazioni.

Spero che l'onorevole Guardasigilli non vorrà ripudiare questo solitario fiore della corona ministeriale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Voglio anzi conservarlo.

Senatore PEPOLI G. Sa ella, onorevole Guardasigilli, le ragioni che aumentano l'audacia dei rei? È la impunità, è la impotenza della giustizia a scoprirli.

In Bologna, un giovine ed onesto magistrato

scompare! Il suo destino fatale rimane ignoto a tutti! La mano della giustizia non giunge a lacerare i veli dell'iniquo mistero!

In Ferrara un onesto agente è assassinato pubblicamente senza che siasi peranco potuto scoprire la mano scellerata che lo ha colpito. Crede ella forse che nella Sicilia il brigantaggio inferirebbe, aumenterebbe, se dopo avere perpetrato un assassinio, un ricatto, i malandrini non potessero liberamente scorazzare sopra le montagne senza che la giustizia, senza che la forza pubblica possano raggiungerli? Creda che faremmo assai meglio procurare al Governo dei mezzi efficaci per iscoprire il colpevole e punirlo poi, o colla morte o coll'ergastolo, che col dire che se noi sopprimiamo la pena di morte i disordini delle provincie siciliane aumenteranno. L'onorevole ed illustre Senatore Mamiani chiama a raccolta il partito conservatore contro le brutali passioni del volgo; guardò con isgomento la marèa che ingrossa intorno a noi. Ebbene, la questione di morte ha ella veramente un'attinenza stretta con questa marèa che minaccia invaderci? L'abolizione della pena di morte aumenterà il pericolo sociale che ci minaccia? No, rispondo senza esitanza. No. Io credo, e me ne preoccupa, che le condizioni del nostro paese non sieno prospere; ma non sono nemmeno prospere quelle di altri paesi vicini dove fu abolita la pena di morte. Io credo che quella marèa noi possiamo più efficacemente combatterla cercando di diffondere istituzioni che moralizzino il popolo; imperocchè se noi dobbiamo pensare al carnefice, dobbiamo pure pensare a non mai mettere il malfattore nel caso di dire alla società che lo punisce: se tu mi avessi educato, se tu mi avessi insegnato il retto cammino, io non sarei giunto a questo tremendo passo.

Nessuno vorrà negare, o Signori, che l'istruzione pubblica non abbia un'intima colleganza con queste questioni; e voi rammenterete quel villaggio della Svizzera, sulle cui carceri fu tempo fa inalberata bandiera bianca. Che significava quella bandiera? Che nel carcere più non eranvi delinquenti. Ed a questo risultato, come si giunse? Educando ed istruendo il popolo.

E qui mi fermo. Non proseguo oltre.

Veramente, o Signori, avrei talune altre obiezioni ad aggiungere; ma, dopo gli splendidi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1875

discorsi dei Senatori Trombetta e De Gori, certamente non farei altro che infliggere, direi quasi, una penalità al Senato che benignamente fin qui mi ascoltò.

Ho però ancora una preghiera a fare, e con questa finisco.

La pena di morte esiste di diritto, non di fatto. Noi abbiamo le carceri popolate di malfattori, molti dei quali condannati a morte e poi graziati dal Sovrano, forse sulla proposta dello stesso onorevole Ministro Vigliani. Noi abbiamo nelle carceri molti altri delinquenti che forse sarebbero stati tradotti al patibolo se la loro pena non fosse stata mitigata dalle circostanze attenuanti.

Ora, io domando al Governo di far cessare una contraddizione dolorosa, e dirò anzi pericolosa, perchè spoglia la legge del suo prestigio, della sua autorità: o abolite in diritto la pena, o abbiate il coraggio di eseguirla in fatto.

Nè vi fugga dal pensiero che nelle condizioni attuali della legge sulla guerra in quelle provincie in cui i giurati sono abolizionisti la pena di morte non esiste più. La pena di morte dopo le circostanze attenuanti ammesse per Agnoletti per l'assassino del proprio figliuolo non

ha più ragione di esistere in Lombardia. Ora, è egli giusto che la grazia della vita che sin qui formò attributo sovrano rimanga in mano dei Giurati? È possibile mantenere la pena di morte, mantenendo integralmente la legge sui giurati? La giuria, come diceva benissimo l'on. Senatore Trombetta, segue le impressioni del momento, le passioni, le ire della pubblica opinione. Questa è una situazione che non può durare.

Se volete mantenere inesorabilmente la pena di morte, fate in modo allora che la grazia rimanga prerogativa del re; rimanga in mano di chi non cede a ragione di odi e di vendette pubbliche e private. Modificate la legge dei giurati in questo proposito, altrimenti io porto opinione che mantenendo la pena di morte nel nostro codice, voi commettete una grande ingiustizia, voi sancireste una grande disuguaglianza fra i diversi paesi d'Italia.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è scelta (ore 6).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

XIV.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Discorsi dei Senatori Tecchio, Borgatti e De Filippo, in favore dell'abolizione e del Senatore Cannizzaro pel mantenimento della pena di morte* — *Proposta di dieci Senatori per tener seduta domani non accettata nè dal Ministro nè dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia di Agricoltura, Industria e Commercio, ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un congedo, il Senatore Atenolfi di 15 giorni per motivi di famiglia, ed il Senatore Marsili di un mese per motivi di salute, che è loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola è all'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore **TECCHIO.** Signori Senatori. Tre Codici penali abbiamo in Italia; il Sardo del 1859 nelle antiche provincie, nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, nella Lombardia, nelle Venetie, nella provincia Romana; il Sardo *modificato* nelle provincie del Mezzogiorno; il Toscano, esso pure *modificato*, nella Toscana.

Differiscono codesti Codici in parecchie disposizioni. Un'azione, che è reato secondo un Codice, non è reato secondo un altro. La pena di un reato medesimo, aspra quivi e severa, ivi è modica e lieve. Due Codici sanciscono il *ius necis*; il terzo Codice lo diniega.

Questa pluralità, questa diversità di Codici e di pene, è (chi nol sa?) impossibile collo Statuto: è flagrante contraddizione col sublime dettato: «*la legge è eguale per tutti: tutti sono eguali in faccia alla legge*»: è solenne disdetta alla civile e politica unità della patria. Fa oggimai di mestieri che la legislazione penale entri anche essa e si adagi nel cielo della unità.

L'illustre Guardasigilli ci ha messo innanzi il progetto del Codice penale uno e solo: molti lodano il progetto: da pochi, o forse da nessuno è respinto: certamente non lo respinge il Senato; il quale, se avesse voluto respingerlo, avrebbe interdotta e chiusa la via alla discussione degli articoli.

Nondimeno vi ha un punto nel quale arde la controversia. La tremenda questione della pena di morte divide i cuori e le menti. Bisogna scioglierla finalmente una volta.

Se io non fossi intimamente persuaso che la pena di morte deve essere dal nuovo Codice cancellata, ne augurerei nulladimeno la abolizione per un motivo estrinseco, e, poco men

che non dissi, pregiudiziale; ne augurerei la abolizione per questo: perchè non posso non volere il Codice penale uno e solo; e perchè le cose esperienze mi convincono profondamente che, se nel progetto rimane la pena capitale, il Codice uno e solo ingloriosamente naufragherà.

Ciò premesso, vengo anch'io alla questione; non senza studiare la maggior possibile brevità del discorso, che, dopo le cose dette da insigni oratori, potrebbe parere soverchio ed inutile.

Nessuno, cred'io, di coloro che attualmente avversano l'abolizione della pena capitale, nessuno la avversa per ragioni assolute, o di dogma giuridico. Nessuno dice che la pena di morte dee stare nel codice come legge perpetua, come legge di *gius naturale*, sacra, intangibile: dicono invece: « anche noi facciam voti che la si possa cancellare quandochessia »: egli medesimo, il generale Menabrea, nelle ultime parole del suo discorso di ieri, ci recava la lieta novella che verrà giorno in cui la pena di morte scomparirà; ma egli, e gli altri della sua scuola, più o meno apertamente soggiungono: il tempo non è ancora da ciò; la marcia dei misfatti non è ancora abbassata; non sono ancora discretamente miti i costumi, e calmi gli spiriti.

Così, e non altrimenti, trent'anni or sono, gl'Italiani, chiedenti liberali istituti, si sentivano rispondere: « alla libertà non siete ancora maturi. » E intanto la maturità degl'Italiani era tale, e sì ponderosa, che ha potuto scrollare tutti i troni dei principi pervicaci, e gittar giuso tutte le dinastie, salvo quell'una che ha secondato il voto dei popoli, e, secondandolo, ne ottinse in premio il più bello dei regni, il regno d'Italia.

Potrei notare che l'obbiezione dei nostri contraddittori, ancorachè valesse a consigliare una legge transitoria, una legge eccezionale, che mandi qua o là la minaccia dell'estremo supplizio, non mai varrebbe logicamente a persuadere di scrivere la minaccia nel nuovo codice; il quale vuol esser dettato, non già con riguardo alle temporanee e passeggerie condizioni di qualche terra, ma sibbene alle condizioni ordinarie e comuni del Regno, o della massima parte delle provincie che lo compongono. Il Codice è la regola; non è l'eccezione.

Tuttavia da codesto argomento volentieri io prescindo.

Bensi considero che nessun Codice penale è buono se non sia informato agli eterni canoni della morale; siccome quello che, pur assumendo le apparenze di vendicatore de' maleficii, deve avere per sommo fine la emendazione de' tristi, inclinati e proclivi a misfare. E quando una nobilissima falange di filosofi, di legisti, di moralisti, ha gridato e grida che la pena di morte è essenzialmente *immorale*; vorremo noi nel nuovo Codice registrarla? Con quale intento, con quale speranza?

Forse nello intento, nella speranza di atterrire gli scellerati, e frenar loro le mani?

Ma come mai, se il più autorevole de' maestri, la storia, afferma e ripete che i crimini, e soprattutto i più atroci tra i crimini, sempre furono più frequenti colà dove i legislatori sono stati più prodighi di capitali sanzioni?

Ricordo la legge di Marco Porcio Catone: « *ne quis civis romanus verberibus necaretur, sed ex delicto in exilium mitteretur* ». E gli storici attestano, che in nessuna età i misfatti furono in Roma men numerosi che in quella nella quale la legge Porcia era fedelmente osservata.

Ricordo che nella Francia del Medio Evo pressochè tutte le pene venivano scontate a danaro. E gli storici attestano che a quel tempo grandemente scemarono i maleficii.

Ricordo che nella stessa Francia, correndo il secolo XV, quanto più s'innalzava la somma degli estremi supplizi, tanto più s'innalzava la somma dei reati di sangue.

Ricordo che Elisabetta di Russia, Pietro III, Caterina II, abrogarono la pena capitale. E gli storici attestano che, dopo quella abrogazione, gli animi si mansuefecero, e la cifra delle violazioni delle leggi penali doventò minore che mai.

Che più? Non vi ha nell'Europa civile altro Stato nel quale la pena di morte fosse comminata dalle leggi, e sentenziata dai giudici, più spesso che nell'Inghilterra. Ma quelle leggi, quelle sentenze, quei patiboli, riescirono per avventura ad imbrigliare, a contenere le sceleranze? Mai no. *Morcau de Jonnés*, che compilava la sua Statistica (se mai non rammento) nel quarto decennio del nostro secolo, ebbe a rivelare che gli omicidii nell'Inghilterra erano ben oltre a quattro volte più numerosi che nella Francia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

Altri indaghi il perchè di codesti fatti, il perchè della impotenza delle minacce capitali a mitigare i costumi, a scemare non ch'altro quei crimini sopra i quali esse pendono colla lama affilata.

Per me, la cagione è manifesta. *Il sangue inebbria*: questo è il perichè del crescere dei misfatti dove più crescono i cruenti supplizi.

Quando il malvagio si avvede che la Società non sente ribrezzo di avventar l'uomo contro l'uomo, di versare il sangue dell'uno colle mani dell'altro, di immolar vite umane sull'altare della legge; e non in stato di attuale difesa; e non pel fine diretto di togliere al condannato la possibilità di nuovamente misfare; ma pel fine indiretto di contener o frenare le future colpe d'altrui: quando il malvagio a ciò guarda, a ciò pensa, ei si avvezza a credere vera e buona la più nefasta delle lezioni, la lezione che il fine giustifica i mezzi.

E poichè, per esso lui, l'assassinio è il mezzo di raggiungere il suo fine, che è quello di togliersi dagli occhi un nemico, o di saziare col'oro dell'aggredito la fame sua propria, la fame della famiglia; ei brandisce il ferro, impugna il fucile, e si getta sulla sua vittima come il carnefice si getta sul condannato: ecco (orribile a dirsi) ecco che il fine nella mente dell'aggressore ha giustificato l'eccidio di un infelice!

Sì, *il sangue inebbria*: e come l'ebbro di vino desidera nuovi calici, così il sangue che sgorga dal patibolo non ammorza ma suscita negli animi de' ribaldi la sete di nuovo sangue.

Se questo non fosse, chi saprebbe spiegarmi ciò ch'è narrato da un pio sacerdote francese, il cappellano Bristol? Egli ha accompagnato al patibolo, e confortati dei cristiani carismi, *centosessantasette* condannati alla morte; e, fra quelli, niente meno che *centosessantuno* avevano a quando a quando mirato la scure del carnefice compiere l'ufficio suo sovra altrettanti, che nei misfatti e nel castigo li avean preceduti!

Eppure l'onorevole Menabrea sostiene che la minaccia della pena capitale è necessaria per la sicurezza sociale.

Necessaria, a petto di chi? Avverso al malfattore dell'oggi, o avverso a quei del domani? per punire l'uno, o per distogliere gli altri?

Che una tale minaccia sia stata inetta a

frenare il malfattore dell'oggi, cel dimostra esso stesso il suo crimine micidiale.

Che una tale minaccia non valga a distogliere dai malefici avvenire, lo abbiám veduto pur ora col testimonio irrefragabile della storia.

Del resto: per quantunque sia debito di ogni Stato civile il provvedere alla sicurezza sociale; e per quantunque scrivano i codici minacce di pene maggiori o minori, certo, le pene non vengono irrogate se non allora che la sicurezza sociale è già offesa, se non allora che il maleficio è già perpetrato. E a quel momento chi stimerà che alla sicurezza sociale sia necessario l'estremo supplizio del malfattore?

« *Securi praestantur cives* » (mi piace dirlo colla voce del dottissimo Eneccio) *securi praestantur cives, sive eo redigantur peccantes ut NOLINT amplius delinquere; sive ut NOX POSINT; idest, sive illi emendentur, sive in posterum iis adimatur peccandi facultas.* »

Codesto è il voto della sicurezza sociale. Il capestro che soffoca, la mannaia che recide la testa del condannato, non è provvedimento di sicurezza sociale, non è difesa, non è tutela; sarebbe solo vendetta.

Ma se almeno quella vendetta infliggesse un vero e sommo male al colpevole! Che male è la morte per lui; il quale, se fosse lasciato vivere, non vivrebbe che nello squalore degli ergastoli, e nello strazio dei rimorsi?

Giulio Cesare, che propugnava nel Senato l'abolizione della pena capitale, la propugnava massimamente per questo, perchè « *in luctu et miseriis, mors aeternam requies, non cruciatus est.* »

Al postutto: o colui che sale il patibolo crede alla vita futura, o miscrede. Se miscrede, non può non essere pago e contento che il carnefice in un baleno lo sciolga da ogni angoscia, lo liberi da ogni tormento. Se crede, anche solo un sospiro di pentimento e di affetto lo riconcilia al Signore; e la morte è lo inizio per lui di una pace, di un gaudio eternale.

Giunto a questo passo, io non dubito che l'onorevole Menabrea s'accoggerà che gli abolizionisti del patibolo, anzichè ispirati da *tenerezza* verso gli aggressori, sono a costoro più austeri, più rigidi, e quasi direi più cru-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

deli, che nol siano i fautori del contrario sistema.

Il signor di Ferrara, a Parisina reputata infedele, e chiedente dal di lui pugnale la morte, rispondeva sdegnosamente:

« Che io ti sveni? e al tuo supplizio
Ponga fine una ferita?
Lungo io voglio sacrificio
Non di morte, ma di vita! »

Badi bene l'onorevole Menabrea: il disegno degli abolizionisti ribadisce il concetto del marito di Parisina.

Senonchè: i più tenaci mantenitori della pena suprema non si faranno essi paurosi e sgomenti dinanzi al pensiero della fallibilità dei giudizi? Questa fallibilità non è, come fingono alcuni, ideale o chimera. Troppi furono, e troppi sono gli esempi di cittadini dannati a morte, giustiziati, e dopo il supplizio riconosciuti al tutto innocenti.

Valerio Massimo, Anneo Roberto, Reichio, Zaccaria Ubèro, e cento altri scrittori di giurisprudenza penale, ci manifestano quanti sieno stati in tutti i paesi, in tutte le età gli errori dei giudizi capitali; di quanti incolpevoli sia stata spenta la vita sul palco infame; quante volte i Magistrati, costretti da prove pienissime, irrefutabili, han dovuto con postume sentenze restituire il nome e l'onore a quei miseri, ai quali, insieme colla vita, lo avean poc'anzi rapito?

Nè già mi è d'uopo invocare cronache od annali forensi: perocchè la fallibilità dei giudizi è autenticamente certificata da esso desso, il nostro Codice di procedura penale del 1865, simile a quello del 59, simile a quello del 48, simile a quelli delle più colte nazioni.

Egli è appunto il nostro Codice del processo penale, che in tre distinti articoli prevede e annovera i casi di capitali condanne assolutamente erronee, assolutamente ingiuste, e tuttavia passate in *re judicata*, e tuttavia irrevocabilmente eseguite.

Basti sapere che tra i casi preveduti dal Codice v'è cotesto: che taluno sia stato sentenziato alla morte, e giustiziato, quale autore di un misfatto che non è punto accaduto, quale autore dell'omicidio di un individuo che non venne offeso da chicchessia, di un individuo ch'è vivo ancora e fiorente!

Signori Senatori: Questo pensiero mi turba. Fallibili essendo, e tante volte avendo i giudizi fallito; chi mai può credersi licenziato a scolpire nel nuovo Codice la pena capitale, la più irreparabile, la più irrevocabile delle pene?

L'illustre Guardasigilli, proponendoci il nuovo Codice, non ha vincolato la nostra libertà; ha lasciato alla coscienza del Parlamento piena balia di accettare o respingere la pena di che parliamo. Se egli l'ha comminata a qualche immane misfatto, sostanzialmente e principalmente fu a ciò condotto dalla considerazione che la maggioranza dei magistrati, interpellati sulla questione, ha risposto non essere prudente cosa l'abolizione immediata.

Niuno più di me venera i magistrati; ma i magistrati sono essenzialmente conservatori: obbligati ed avvezzi ad applicare le leggi esistenti, parrebbe loro di venir meno al rispetto a quelle dovuto, se coi propri suffragi ne provocassero il mutamento.

Più che al suffragio dei magistrati, egli è da por mente in siffatte bisogne ai responsi degli uomini di Stato, ai responsi della scienza.

L'uomo di Stato, che presiede ai destini della giustizia, ha avvertito colla sua Relazione, che la questione è disputabile e dubbia.

Ma esitanti o dubbii non sono i responsi della scienza in Italia.

Rechiamoci alle Università dello Stato: ascoltiamo gli insegnamenti dei cattedratici, dei professori del Diritto penale; e sentiremo che, tranne due o tre, tutti insegnano, e fanno fede con ragioni gravissime e ineluttabili, che la pena di morte dev'essere dal Codice tolta via.

Non lo asserisco alla cieca. Ho con meco l'elenco esattissimo di tutte le cattedre, di tutti i professori, di tutte le conclusioni loro nella materia.

Così, insegna nella Università di Pisa il celeberrimo Francesco Carrara.

Così, nella Università di Bologna, Pietro Ellero.

Così, nella Università di Pavia, Antonio Buccellati.

Così, in quella di Padova, Gian Paolo Tolomei.

Così, in quella di Napoli, Enrico Pessina.

Così, in quella di Torino, Tancredi Canonico.

Così, in questa di Roma, Pietro Nocito.

il chiarissimo e venerando Presidente della nostra Commissione, Senatore Musio, l'egregio Senatore Chiesi, e l'illustre Senatore De Gori.

D'altronde la quistione di principio, specialmente in quanto esso si riferisce non alla illegittimità, ma alla non necessità della pena, può dirsi oramai risolta nella opinione della maggioranza dei cultori del giure penale, e più tra quelli che professano la scienza applicata e la parte pratica, che fra coloro che si occupano esclusivamente della scienza pura e speculativa.

Ciò è stato dimostrato con molta precisione di dati statistici, dall'illustre Weber in una sua monografia stampata di recente nella *Biblioteca Abolizionista* di Lucca. Il dotto tedesco, raccogliendo in poche pagine la materia di un grosso volume, e gli argomenti più solidi ed efficaci che si possano addurre in difesa dell'abolizione della pena di morte, per dimostrare che il maggior numero di *abolizionisti* si incontra nella classe dei giuristi pratici, si fonda principalmente nelle risoluzioni dei congressi giuridici, tenuti in questi ultimi anni, e sulle discussioni e deliberazioni parlamentari dei diversi Stati costituzionali, dove furono specialmente i giuristi pratici, come egli si esprime, che votarono contro la pena di morte, ottenendo la sua abolizione, oppure impedendo che essa fosse ripristinata.

Questa tesi ebbe una splendida conferma, tre anni or sono, qui in Roma, in occasione del primo Congresso giuridico italiano, dove l'abolizione della pena di morte fu deliberata a pieni suffragi. E chi abbia seguita e studiata la genesi onde questa grande questione si è svolta in Italia da poco più di un secolo, da Beccaria fino alla nostra illustrazione vivente, Francesco Carrara, ed abbia letto attentamente tutti i discorsi, che nel 1865 furono pronunciati in questo e nell'altro ramo del Parlamento, si farà meco capace di questa verità, che, se in Italia l'abolizione della pena di morte incontra ancora qualche difficoltà, se la sua conservazione conta tuttavia dei fautori autorevoli e coscienziosi, non è tanto per ragione di principio, quanto per considerazioni di opportunità.

Questo è pure confermato nella splendida e dotta relazione che precede il progetto di legge del Ministero, dove si legge: « La tu-

tela della sicurezza pubblica non ha stimato finora *che sia venuto il giorno*, in cui si possa, senza grave pericolo, rinunciare a questo potente mezzo della sua conservazione. »

Non ripeterò qui quanto ebbi già occasione di dire e ripetere più volte, e cioè che la *opportunità* è lo spediente, a cui si appigliano facilmente coloro, i quali dovendo cedere alle conquiste progressive ed ai pronunciati della scienza, nè potendo negare l'evidenza di certi fondamentali principii, sogliono per lo più rispondere senz'altro ai loro contraddittori: nella questione astratta, teoretica, scientifica, voi avete perfettamente ragione, non v'è che dire; ma i tempi non sono ancora maturi, non è ancora venuto il momento per l'applicazione pratica dei vostri principii. Ed è così che si viene rimandando all'infinito la soluzione di ogni più grave e più importante questione, che si stabilisce e mantiene un perpetuo divorzio fra la scienza e la pratica, che s'introduce un funesto empirismo nella legislazione.

Dico che non ripeterò questo nella presente circostanza, e nel caso attuale, in cui veramente riconosco anch'io con l'onorevolissimo Guardasigilli, che le considerazioni di opportunità hanno un'alta e grave importanza. Nè certo sarei io colui che ora qui sorgerebbe per dimandare che la gravissima questione della pena di morte fosse risolta in questo momento, se, nel caso nostro, alle considerazioni di opportunità non soprastasse una considerazione di un ordine ben più elevato ed importante. Voglio dire lo stato incompiuto ed informe, in cui rimase nel 1865, e si mantiene tuttavia, l'opera della nostra unificazione legislativa, con pregiudizio dell'unificazione stessa, con violazione manifesta, continua, permanente del principio di eguaglianza di tutti indistintamente i cittadini d'innanzi alla legge, e con altri inconvenienti, i quali per esser meno apparenti, non sono per ciò meno gravi, nè meno inopportuni.

No, non dimanderei io, che la questione della pena di morte fosse risolta in questo momento, se noi fossimo stati altrettanto solleciti della unificazione della legge penale, come lo fummo, e troppo, della unificazione della legislazione civile, e di altre parti di legislazione generale, che meno ancora della civile hanno necessaria attinenza alla unità po-

litica e nazionale: se, in altri termini, noi avessimo, siccome dovremmo avere già da molti anni, un Codice penale unico.

Se non presumo troppo di me stesso, io credo di essere abbastanza conosciuto, anche in questo insigne Consesso, per la poca fede che dimostrai costantemente nel metodo di unificazione legislativa da noi adottato e seguito. Non già che non riconoscessi e non riconosca io pure che la unificazione legislativa, presa anche nel senso più largo, quando sia fatta a tempo e luogo, con prudente discernimento, può esercitare un utile ed opportuna influenza sulla unità politica e nazionale. Ma perchè mi è parso sempre e mi sembra tuttavia che noi abbiamo invertito l'ordine logico e naturale di unificazione; abbiamo, per così dire, cominciato a ritroso, cominciando là dove dovevamo appunto finire. Ci siamo affrettati ad unificare quelle parti di legislazione, che potevano essere utilmente e opportunamente riservate a tempi migliori, tralasciando quelle invece, le quali essendo parte integrante del diritto pubblico e politico dello Stato, e contribuendo essenzialmente a stabilire e a rendere salda l'unità politica e nazionale, dovevano essere sollecitamente e prima delle altre unificate.

E però io ebbi altre volte l'onore di richiamare tutta l'attenzione del Senato sugli impegni da noi ripetutamente e formalmente assunti, non solo dinanzi al paese, ma dinanzi al mondo civile, che ci ha seguiti con interesse nel nostro cammino da Torino a Firenze e da Firenze a Roma, ammirato del modo, onde è stata da noi compiuta la più grande rivoluzione dei nostri tempi, in mezzo a difficoltà che non hanno esempio nel passato degli altri popoli, e senza alcuno di quei terribili eccessi, senza alcuna di quelle funeste perturbazioni, dalle quali furono sempre accompagnate tutte le grandi rivoluzioni che la storia antica e moderna ricordi. E dissi che dal 1860 in poi non si era mai chiusa Sessione parlamentare senza promettere formalmente che nella Sessione successiva sarebbe stata unificata la legislazione penale, e di necessaria conseguenza risolta l'altra capitale questione della Cassazione e della Terza Istanza, scegliendo fra l'uno o l'altro sistema; giacchè questo stato di cose, la esistenza di quattro Cassazioni (se pure non diventano cinque, come già si va da taluni nu-

linando, e non avvenga quello che accadde nel 1865, quando noi fummo testimoni di questo fatto, chè, mentre il Governo proponeva di ridurre a tre le Cassazioni esistenti, divennero quattro!), questo stato di cose, ripeto, la esistenza di più Cassazioni, non è un sistema, non è una soluzione, ma, per dirlo con una frase molto incisiva del compianto Senatore De Foresta, è *il punto nero della nostra unificazione legislativa*; è un assurdo tanto più grande, quanto è meno giustificato, o lo è soltanto da pretesti, che non voglio qualificare, per rispetto al luogo nel quale ho l'onore di parlare, e da piccoli interessi di luoghi e di persone.

Indi espressi il timore che, continuando questo stato di cose, protraendosi ulteriormente l'adempimento delle promesse solennemente fatte, e degli impegni formalmente assunti, non avvenisse che l'opera nostra passasse incompiuta ed informe alla posterità, e la storia inesorabile scrivesse di noi, che siamo stati piuttosto vaghi di una inutile e dannosa uniformità, anzichè solleciti della vera, utile e necessaria unificazione.

E qui mi venne a taglio di citare l'esempio allora recente della Confederazione germanica del Nord, la quale aveva cominciata la sua unificazione legislativa col Codice penale e colla suprema Magistratura. E lessi le parole autorevoli pronunciate in quella occasione solenne dal Cancelliere federale, l'illustre statista Bismarck, il quale osservò giustamente che l'unificazione della legislazione penale era la necessaria conseguenza dell'unità federale; che quest'unità sarebbe stata violata, e i cittadini rimarrebbero divisi in classi diverse, se si manteneva una diversa legislazione penale; che sarebbe stato assurdo, enorme che due cittadini, stretti ugualmente dal patto federale, e convinti, per mo' d'esempio, di uno stesso reato, e col concorso di circostanze identiche, fossero puniti in modo diverso. Dal che io traeva argomento per concludere che, se ciò sarebbe enorme in uno Stato federale, lo sarebbe molto più in uno Stato unitario, e presso di noi, che abbiamo perfino esagerato l'importanza dell'unificazione, scambiando spesso l'uniformità coll'unificazione legislativa, e tentando di tutto unificare e tutto codificare, perfino le poche discipline che concernono la vendita e l'uso dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

farmaci e delle droghe; laonde avvenne che tre anni or sono, in questo stesso recinto, fu impiegata buona parte di una Sessione parlamentare per la discussione di un voluminoso Codice sanitario.

E perchè fosse ben palese che gli stessi più conosciuti e più autorevoli fautori di questo metodo di unificazione non dissimularono mai la necessità indeclinabile di compiere prestamente l'opera loro, lessi questa preziosa confessione, traendola da una relazione parlamentare sulla unificazione legislativa del 1865:

« Quanto all'unificazione del Codice penale (così si legge nella citata relazione, presentata alla Camera dei Deputati, il 12 gennaio 1865), quanto alla unificazione del codice penale, il dubbio intorno alla sua convenienza e necessità era impossibile. Se si può concepire le *varietà e località* del diritto privato nell'interno di un solo Stato . . . la unità del diritto pubblico, di cui parte precipua è il Codice penale, è l'ESSENZA STESSA DELL'UNITÀ POLITICA e ne costituisce la condizione FONDAMENTALE E INSEPARABILE. » Indi si aggiunge che: « la diversità della legge penale e l'ineguaglianza delle pene è un'INGIUSTIZIA PERMANENTE. » E si prorompe perfino, con enfasi, in queste altre parole: « Ma quale ORRORE NON FAREBBE ALL'EUROPA l'apprendere che la nostra opera unificatrice, anzichè soddisfare ad un vitale bisogno della nazione, sia NIENTE PIÙ CHE UNA REGOLA DI SIMMETRIA, alla quale sacrifichiamo l'ESSENZA STESSA DEI BENI PIÙ SACRI DELL'UOMO E DELLA SOCIETÀ? »

Queste parole del Relatore di una Commissione parlamentare autorevolissima, di un personaggio politico che fu Guardasigilli, ed ebbe parte precipua nella nostra unificazione legislativa; queste parole, dico, se si prescindono dalla forma singolarmente iperbolica, racchiudono un ammonimento molto opportuno per noi in questa circostanza. Imperocchè se non vorremo dire noi pure che l'unificazione legislativa, senza il Codice penale, sia *niente più che una regola di simmetria*, da mettere orrore a tutta Europa e da scuotere i nervi di tutti, dovremo però tutti riconoscere e confessare che l'unificazione legislativa, con tre legislazioni penali sostanzialmente diverse, e con quattro o cinque Cassazioni, più che un assurdo è un'irenia; è una unificazione di nome

e non di fatto, anzi è un fatto da cui derivano tutti gli inconvenienti di un'unificazione mostruosa senza vantaggio alcuno. È, in conclusione, usando le parole molto bene appropriate dall'oratore, che ho citato, UNA INGIUSTIZIA PERMANENTE.

Fallito il tentativo del 1865, un'occasione molto propizia ci si presentò nuovamente, onde compiere l'opera nostra unificatrice; e fu nella circostanza delle annessioni delle provincie della Venezia e di quella di Roma. Ma anche questa volta, mi si permetta di ripeterlo, più smaniosi di uniformare che di unificare, ci affrettammo ad estendere, in fascio, alle nuove provincie i Codici esistenti e la legislazione incompiuta, rimandando di nuovo a tempo indeterminato quello che veramente era necessario ed urgente: il compimento dell'unificazione legislativa in tutto il Regno.

Ora noi siamo ad un nuovo tentativo, ad una prova novella. Mercè la operosità sapiente ed accorta dell'attuale Guardasigilli, noi abbiamo potuto avere, in brevissimo tempo, un progetto di Codice penale, il quale, riassumendo i tentativi e gli studi precedenti per sentenza concorde di tutte le persone competenti, e imparziali, corrisponde in complesso ai dettati della scienza, ed alle esigenze della attualità.

In questo progetto è conservata la pena di morte; ma sarebbe ingiustizia manifesta il disconoscere che anche in questa parte il progetto presenta un notevole progresso.

Nè io credo di allontanarmi dal vero, nè di commettere una indiscrezione asserendo che, quando le due Camere si trovassero concordi nel voto di abolizione della pena di morte, il progetto non sarebbe, per ciò solo, ritirato.

Tutta la responsabilità pertanto peserà sopra di noi, se volendo noi, anche questa volta, mantenere la pena di morte nel nuovo codice, avvenga quello che accadde nel 1865; e continui uno stato di cose, che più si verrà prolungando, e più crescerà la responsabilità nostra, e si farà grave la nostra colpa nel giudizio dei posteri.

Non lo dissimuliamo, o Signori: ripugna alla coscienza di molti, ed io sono fra questi, di contribuire col proprio voto alla ripristinazione del patibolo in Toscana; ed egualmente ripugna a non pochi, e qui pure io sono del numero,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

che si conservi il carnefice in quelle altre provincie, nelle quali, per giudizio dello stesso Governo, si potrebbe fin d'ora togliere, senza grave pena.

Perchè vogliamo adunque conservarlo? Per le circostanze eccezionali e straordinarie in cui versano alcune provincie del Regno? Ma alle circostanze eccezionali e straordinarie si può e si deve provvedere con rimedi eccezionali e temporanei: e di uno di questi si sta già occupando l'altro ramo del Parlamento. Fra i tanti vantaggi di uno Stato retto a forma costituzionale e rappresentativa vi è pure quello di poter sollecitamente ricorrere a mezzi eccezionali e temporanei, quando in una città, in una o più provincie, il diritto comune si mostri momentaneamente insufficiente a garantire la sicurezza pubblica o la privata.

Questa facoltà non è scritta nello Statuto, ma discende dalla necessità stessa di tener salde le libere istituzioni in ogni tempo, in ogni luogo, e per qualsiasi circostanza, e conservarne l'autorità ed il pregio presso tutti, e dappertutto. Per la stessa ragione cotale facoltà non può, nè deve essere scritta nel Codice penale: il Codice penale non è fatto per una o due provincie, ma per tutte; esso non è una legge occasionale o temporanea, ma una legge normale e permanente; il Codice penale non concerne soltanto il presente, ma anche l'avvenire; e noi non possiamo, nè dobbiamo rinunciare alla speranza che in un avvenire non lontano, per l'effetto stesso delle libere istituzioni, e di una legislazione sapientemente liberale, tutte indistintamente le provincie del Regno si trovino nelle condizioni della Gentil Toscana, e di quelle altre provincie alle quali, come dissi, per avviso dello stesso Ministero, si potrebbe sin d'ora estendere il beneficio, della cui conservazione si mostra giustamente geloso il popolo toscano.

Ora, riassumendo il sin qui detto in brevi parole, dirò, che noi siamo giunti al punto in cui dobbiamo risolvere e scegliere inevitabilmente fra questi due partiti: o l'abolizione della pena di morte; o la continuazione di uno stato di cose, i cui effetti, da me appena accennati, non hanno d'uopo di esser dimostrati in quest'Assemblea. Da parte mia, convinto come sono che, più che conservare la pena di morte nel diritto comune, importi all'Italia di com-

piere la sua unificazione, e di far cessare il disordine legislativo che si protrae da due lustri, introducendo un ordine di cose, dove tutto è anomalia ed irregolarità, perfino nell'uso della grazia sovrana; non esito a dichiarare che voterò con tranquilla coscienza per l'abolizione della pena di morte.

Poche parole ancora intorno a qualche obiezione che mi si potrebbe fare, e che è stata fatta, ed ho finito.

Avendo io citato l'esempio della Confederazione Germanica del Nord, a proposito del modo di unificazione legislativa, potrebbe forse qualcuno sperare di ritorcere contro di me l'esempio stesso, dicendo, come si dice nella relazione ministeriale, che, volendo per l'appunto la Confederazione Germanica unificare la sua legislazione penale, rimise il patibolo in quattro degli Stati confederati, dove era stato tolto.

Intorno a ciò mette conto di avvertire innanzi tutto che il Parlamento federale tedesco, alla seconda lettura del progetto di Codice penale, votò l'abolizione della pena di morte con una maggioranza considerevole, 118 voti contro 81; ma poi alla terza e definitiva lettura andò al partito opposto, per pochi voti; otto, o nove di maggioranza.

E ciò avvenne perchè il cancelliere federale dichiarò che la maggioranza degli Stati della Confederazione avrebbe ritirato il progetto, se non vi si manteneva la pena di morte. Ora, come ognuno vede, il caso nostro è ben diverso.

Prima di tutto il regno d'Italia non è una Confederazione; ma uno Stato unitario, e le nostre provincie, essendo non solo politicamente, ma anche amministrativamente unificate, non potrebbero mai affacciare la pretesa, recata innanzi dagli Stati autonomi della Confederazione germanica. D'altra parte, se in Germania era necessaria la conservazione della pena di morte per unificare la legislazione penale, io credo che in Italia, onde ottenere lo stesso risultato, sia necessario il partito opposto. E questa mia credenza si fonda nell'esperienza del passato e nei precedenti legislativi, che ho avuto l'onore di ricordare.

Un'altra obiezione è questa: voi, mi si potrebbe rispondere, siete inconsequente: imperocchè, mentre da una parte volete l'abolizione della pena di morte nel diritto co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

mune, acconsentite dall'altra che si conservi nelle leggi militari; e vi spingete fino a riconoscere nei poteri costituzionali la facoltà di rialzare il patibolo, in quei luoghi ed in quei casi, in cui una necessità indeclinabile e una momentanea e gravissima emergenza manifesta, lo esigano. A questa obiezione, se il Senato me lo consente, risponderò colle parole autorevoli di un abolizionista, il citato Weber, parole che sembrano scritte precisamente per lo assunto mio: « Vi sono per altro (egli dice) circostanze *eccezionali*, nelle quali l'ordinamento giuridico ordinario è *sospeso*, perchè deve cedere alle esigenze di una necessità *momentaneamente* dominante. Come in ciò voglia vedersi per parte nostra una inconseguenza, io non lo comprendo, dacchè nella vita civile la cosa non va in modo punto diverso. Se qualcuno mi pianta il coltello al petto ed io l'uccido faccio cosa permessa. Se, in quel caso, vi è una inconseguenza, è inconseguente anche questo, poichè la nostra legge in modo assoluto proibisce l'uccisione di un uomo. Ma quando *le circostanze ordinarie sono cambiate da uno stato di necessità e di legittima difesa*, e questo impone di per sè un modo di azione, che in circostanze ordinarie apparirebbe illegittimo, operando in conformità di questo siamo nel giusto limite. »

Una voce sola fin qui è sorta in difesa della pena di morte; e non vi ha dubbio che i conservatori di questa pena non potevano desiderare un difensore più abile, nè più autorevole: la voce dell'illustre Senatore Menabrea. Ma come ha opportunamente avvertito il Senatore Tecchio, anche l'onorevole Menabrea fa dipendere la questione della pena di morte da circostanze di tempo e di opportunità; imperocchè egli, concludendo il suo discorso, dichiarò apertamente che nutriva la speranza che verrà giorno in cui la legge penale non avrà più bisogno della pena di morte. Io prendo ben volentieri atto di questa dichiarazione, perchè viene opportuna anch'essa, onde confermare autorevolmente quanto io diceva fin da principio; e cioè che in Italia la questione della pena di morte non è questione di principio, ma di opportunità solamente.

L'onorevole Senatore Menabrea, parlando dell'ergastolo, espresse il giudizio che questo modo di pena sia più crudele della pena di morte;

sia, in sostanza, una morte lenta e tormentosa.

Io mi permetto di pregare l'onorevole Senatore Menabrea a considerare che qualunque pena restrittiva della libertà, ed afflittiva del corpo, può, più o meno, contribuire, nella grande maggioranza dei casi, ad abbreviare e a rendere molesta la vita, per quanto la civiltà dei tempi consigli il rispetto della umanità in tutte le forme di pena. Ma non per questo si può fare un confronto fra l'ergastolo od altra pena qualsiasi, restrittiva della libertà, ed afflittiva del corpo umano, colla pena di morte; la quale, fra i tanti e tremendi effetti che produce, va principalmente distinta dalle altre per la sua irreparabilità.

Dirò inoltre chi vi sono degli abolizionisti, i quali si mostrano disposti ad acconciarsi alla pena di morte, per le guarentigie che, a giudizio loro, presenta la *giuria*. Dei pericoli della *giuria* disse in brevi parole quello che io non saprei dire meglio di lui, l'egregio collega ed amico, Senatore Trombetta, nel suo eloquente discorso di ieri.

Siccome però noi abolizionisti siamo spesso accusati da taluni di essere mossi, più che da intimo convincimento, da amore di popolarità, o da timore di impopolarità, così prego il Senato di permettermi di fare in questa solenne circostanza una aperta e franca confessione: io non ho mai avuto fede nella bontà ed opportunità dell'istituto dei giurati. Ed ebbi il coraggio, fino dal 1860, di sostenere questo mio convincimento, quando si applaudiva comunemente alla *giuria*, introdotta anch'essa, di seconda mano, dalla Francia; nè tralasciai in seguito di manifestare in privato ed in pubblico l'animo mio, poco curando la impopolarità, a cui mi esposi più volte.

La *giuria* pertanto, anzichè essere per me un motivo che m'inducea a transigere sulle mie convinzioni, riguardo all'abolizione della pena di morte, è invece una ragione potentissima per tenermi vieppiù saldo nel proposito di votare contro la pena di morte. Sì, o Signori, lasciate che io lo confessi senza reticenza; l'animo mio si commove e trema al pensiero che la mannaia del carnefice dipenda dal giudizio di persone che hanno, quasi per legge, l'obbligo di non ragionare, e di dovere, non già seguire le deduzioni di un giudizio mentale freddo ed accurato, ma piuttosto le impressioni momen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

tance del sentimento, siccome espressione della coscienza pubblica, come si dice. A me pare che in siffatta guisa si ritorni ad un passato condannato dalle conquiste progressive della scienza, e che la pena di morte torni di nuovo a significare la *pubblica vendetta*.

Vero è che di recente fu introdotta nella *giuria*, una riforma, che io pure approvai, e a cui diedi anch'io il mio voto. Ma lo feci perchè in cotale riforma mi parve di scorgere una conferma delle mie antiche convinzioni, e un passo verso la meta, a cui dobbiamo incessantemente mirare; e cioè che la giustizia punitiva ritorni alla magistratura, quando però anche questa istituzione sia quale dev'essere in uno Stato retto a libertà.

E poichè, per cagion d'onore, mi venne fatto di riferirmi al giudizio autorevole del Senatore Trombetta, voglia egli permettermi di dichiarare, che io restai alquanto sorpreso quando ieri, ascoltando colla dovuta attenzione le sue calde e stringenti argomentazioni, udii che, parlando dei pochi casi a cui è riservata la pena di morte nell'attuale progetto di Codice, conchiudeva che in siffatto modo la pena di morte, o è inutile, o è insufficiente. Quest'argomento, me lo perdoni l'egregio amico, non lo attendeva da un abolizionista coscienzioso e reputato come egli è, nè da un eriminalista della sua fama; il quale ben sa, e lo può insegnare a me, che fra gli stessi abolizionisti ve ne hanno taluni, i quali vogliono conservata la pena di morte, ma soltanto per pochi casi, onde arrivare alla sua piena abolizione in modo graduale, e non immediato. Egli sa egualmente, meglio di me, che nel giudizio di cotesti eriminalisti i casi da riservarsi sono d'ordinario quelli unicamente, onde si può più direttamente reputare minacciato, anzichè l'individuo, l'intero consorzio civile; il *Regicidio*, per esempio, pel quale, nella persona del Capo dello Stato, rimane offeso lo Stato intero; ed il *porricidio*, onde resta offesa la famiglia, che è fondamento del civile consorzio, che si chiama Stato.

Pellegrino Rossi, tante volte invocato in questa discussione, e che ben volentieri invoco anch'io, che ebbi la somma ventura di essere onorato dalla sua benevolenza, di sostenere l'ufficio di suo segretario generale, quando, qui in Roma, egli era ministro dell'interno, Pelle-

grino Rossi, ripeto, se ben ricordo, era anche egli tra coloro che vogliono l'abolizione graduale, riservando la pena di morte a pochi casi, e piuttosto scritta nel Codice che eseguita di fatto.

È noto che anche il Beccaria, dopo la pubblicazione del suo libro immortale, costretto a dare sull'argomento l'avviso suo, per ragione d'ufficio e come membro di una Giunta criminale, opinò che la pena di morte non dovesse aver luogo che *per il titolo di cospirazione contro lo Stato*, riputandola non necessaria in *tutti* gli altri casi.

Vede adunque l'egregio Senatore Trombetta che, se noi abolizionisti possiamo e dobbiamo sostenere, che la pena di morte non è necessaria neppure nei pochi casi a cui la vuole riservata il progetto ora in discussione; non possiamo, nè dobbiamo in qualsiasi modo, nè per qualsiasi ragione accennare alla sua *insufficienza*.

Altre osservazioni avrei a fare sopra qualche altro argomento addotto dagli oratori che mi hanno preceduto; ma ho già mancato, e troppo, alla promessa d'esser breve. E però ne dimando perdono al Senato, conchiudendo senz'altro, che, se le mie considerazioni e deduzioni, riassuntivamente e con rispettosa franchezza espresse, non varranno a procacciarmi l'adesione degli onorandi colleghi che mi sono maestri per senno, per dottrina e per esperienza; ho fede che almeno basteranno per giustificare il mio voto, e per dimostrare che, se io m'induco a votare per l'abolizione della pena di morte, non è per considerazioni di principio, ma per un ordine di idee pratiche e rigorosamente induttive; dedotte, cioè, da una necessità, che noi stessi abbiamo creata e resa inevitabile colla condotta tenuta nell'unificazione legislativa del regno.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Io comincerò colle medesime parole colle quali ha cominciato l'onorevole Senatore Borgatti.

Non tema il Senato che voglia fare un lungo discorso; dichiaro però che sono d'accordo con una parte delle conclusioni dell'onorevole Borgatti; sono in disaccordo con un'altra parte; perocchè tanto per principio, quanto per opportunità io voterò per l'abolizione della pena di morte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

In una memoranda tornata che ebbe luogo nel 1865 nella Camera dei Deputati, alla quale avea l'onore d'appartenere, ebbi occasione di esporre ampiamente e lungamente le mie idee sulla gravissima questione che attualmente stiamo discutendo; e però non potrei, volendo, addentrarmi in essa, senza ripetere presso a poco gli stessi motivi, gli stessi argomenti di cui mi valse allora per difendere l'opinione che ora sostengo, opinione attinta ad un profondo convincimento che, coll'andare degli anni, si è reso anche più saldo e potente. E come poteva essere altrimenti, una volta che, storicamente e filosoficamente parlando, il movimento abolizionista è andato sempre più aumentando? Ed è a ritenere (ed io lo ritengo per fermo) che in cosiffatto movimento il voto della Camera italiana abbia dato una grandissima spinta all'Europa; siccome all'Italia la diede il gran Beccaria quando scrisse la profezia della quale, come fu giustamente detto, il genere umano spera ed affretta il compimento.

Ciò non ostante, o Signori, prima che altri me lo opponga, dirò schiettamente, che quando all'occasione di estendere la legislazione italiana alle provincie Venete, mi credetti nel dovere, nella mia qualità di Guardasigilli, di estendere anche il Codice penale, io non volli affrontare la gran difficoltà, io non volli asserire la grave responsabilità di cancellare la pena capitale dalle leggi esistenti; ma credetti opportuno di riserbare ad un'epoca più calma e tranquilla, all'epoca in cui si sarebbe pubblicato un nuovo Codice penale, la soluzione della gravissima questione sulla quale già una numerosa Commissione composta di uomini eminenti e molto addentro nelle scienze penali, aveva fatto e continuava lunghi e severi studi.

Già, o Signori, nel 1865, come giustamente rammentava l'onorevole Senatore Borgatti, il Governo di quell'epoca, pur dovendo unificare le varie legislazioni degli ex-Stati italiani, stimò opportuno, spaventato dalle grandi difficoltà alle quali sarebbe andato certamente incontro, presentò un progetto di legge nel quale era escluso dalla unificazione il Codice penale. La Commissione della Camera però, che doveva riferire su quel progetto, ponendo mente che l'unificazione della legislazione penale è il mi-

gior cemento per l'unità politica di un popolo, e che la varietà di essa in mezzo a leggi che stabiliscono uguaglianza di diritti e di doveri, era un fatto contrario alla giustizia, un'anomalia che bisognava far scomparire al più presto, propose, e la Camera votò, l'estensione del Codice penale anche alla Toscana, proclamando l'abolizione della pena di morte in tutto il Regno.

Voi, illustri Senatori, accettaste per una parte, e per un'altra negaste la vostra autorevole approvazione allo schema di legge votato dall'altro ramo del Parlamento: accettaste l'unificazione, con i miglioramenti che la Camera aveva introdotti nel Codice Sardo, anzi faceste di più: riduceste di molto i casi di applicazione della pena di morte, ma credeste che non fosse opportuno ancora l'abolizione della pena capitale.

In questo stato di cose io accolsi nel mio progetto, che sottoposi alla Camera in aprile del 1868, le idee del Senato, eccetto per quella parte che introduceva la pena di morte là dove n'era stata sbandita, senza che malvagità di fatti, o perversità di uomini ne avessero dimostrata l'assoluta e imprescindibile necessità. E questo feci perchè diceva, non essere prudente cosa abbandonare il meglio per ottenere l'ottimo, massime quando questo possa rimanere pregiudicato.

Chè, sebbene a questo modo rimanesse un punto di divergenza, e certo in ciò che vi ha di più solenne in un Codice penale, fra una e le altre provincie italiane, pure ogni altra divergenza scompariva, scemavano i casi di applicazione della pena di morte, e si sgombrava la via a quella compiuta unificazione con la promulgazione di un Codice penale unico, nel quale non sarebbe figurata la pena capitale. Imperciocchè io credea allora, e credo fermamente adesso, che l'unica via ragionevole e legittima che possa condurre l'Italia all'unificazione penale sia quella di estendere a tutto il regno il fatto eccezionale della Toscana.

Difatto, il bisogno di tale unificazione non è mai sfuggito al senno e all'accorgimento di ogni Governo, poichè fin da' primordii della nostra rigenerazione, nel 1862, fu presentato al Parlamento un progetto di legge per un Codice penale comune a tutta Italia, prendendosi a norma il Codice Sardo. Quel progetto però,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

come qualunque altro posteriore, non ebbe seguito, e rimase dimenticato, quantunque, lo ripeto, negli uffici governativi non si cessasse di avvisare ai modi onde dare al nuovo Regno un Codice che colpisse di unica pena i fatti di eguale immoralità o di egual danno sociale. qualunque fosse la provincia in cui venissero consumati.

Ora, quando ho voluto rendermi ragione dei motivi che mandarono a voto gli sforzi diretti ad unificare il Codice penale, ho dovuto facilmente convincermi che questi si raccolgono tutti nel gravissimo problema dell'abolizione della pena capitale, il quale, per la condizione speciale di alcune provincie, non poté essere immediatamente risoluto, secondo che la giustizia e l'umanità richiedono.

Saremo più fortunati adesso? Vorrei sperarlo, sebbene cotesta speranza non sia confortata da molta fiducia. Intanto è pur venuto il momento di risolvere il difficile problema.

In quanto a me, non è la prima volta che son chiamato a dare il mio voto. La Commissione la quale ha studiato questo Codice e ne ha compilato il progetto, e della quale ebbi l'onore di far parte, decise all'unanimità che in un Codice penale italiano non abbia a figurare la pena capitale nella scala delle pene. È noto il mio voto nel 1865 nella Camera dei Deputati. Nulla da quell'epoca in poi è venuto a scuotere, come ho già detto, questo mio profondo convincimento, il quale è cosiffatto, che se mi trovassi nella necessità di scegliere fra due partiti, o di perdurare ancora per qualche tempo nell'attuale legislazione penale, pur di vedere abolita nel nuovo Codice la pena di morte, non esiterei un momento di accogliere il primo partito.

Che volete, o Signori, ai tanti argomenti che si possono invocare e che si sono invocati per l'abolizione della pena di morte, noi in Italia ne abbiamo uno di più, che non si riscontra nelle altre nazioni. Noi, sanzionando nel Codice la pena di morte, non solo non procediamo con uno spirito di progresso, ma andiamo a ritroso; noi procederemmo con uno spirito di reazione, ripristinando senza bisogno, senza necessità, la pena capitale là dove più non esiste.

Io so pur troppo che su questo punto non vado mica d'accordo con l'onorevole Ministro, il quale nella sua dotta ed elaborata Relazione

che precede il progetto che ci ha presentato, anche riconoscendo che forse in qualche provincia si potrebbe senza pericolo sopprimere la pena di morte, pur la si mantiene per esser questo uno de' mutui sacrifici che impone ogni riunione di uomini in un civile consorzio, e che trova il suo compenso ne' benefizi della comunione politica. Quindi soggiunge: « La Confederazione Germanica che unificando poco anzi il suo dritto penale, ristabiliva la pena di morte in quattro degli Stati confederati che pur l'avevano abolita, porge all'Italia l'esempio del modo con che in simile condizione il grave problema deve esser risoluto. »

L'onorevole Senatore Borgatti vi ha già detto, che quando nel 1870 fu discussa nel Parlamento della Confederazione del Nord dell'Allemagna l'abolizione della pena di morte, malgrado la gagliarda ed eloquente opposizione del principe di Bismarck, la proposta fu approvata con la maggioranza di 118 voti contro 80. Non fu che alla terza lettura che una parte di voti distaccatasi dalla maggioranza la diede vinta al carnefice.

A qual proposito, io aggiungerò, che uno de' più illustri scrittori francesi (1), strenuo ed infaticabile propugnatore dell'abolizione della pena di morte, notando che per soli cinque voti quella proposta non venne da ultimo definitivamente accolta, esclamava: « esser quello nondimeno un fatto la cui autorità morale non poteva esser presa in grande considerazione dal Parlamento Italiano. » Poscia soggiungeva:

« Bisogna onorare i nomi degli abolizionisti del Parlamento Federale che in questa circostanza restarono fedeli alle loro perseveranti convinzioni, e alla santa causa del progresso umanitario. Bisogna compiangere coloro la cui diserzione dal campo abolizionista nel campo opposto, non solo determinò l'insuccesso della riforma, ma a dippiù produsse la ripugnante e criminosa conseguenza d'imporre a quattro Stati Confederati l'obbligo di rialzare il patibolo, malgrado la protesta della coscienza pubblica, e i risultati dell'esperienza. »

Ma, o Signori, checchè sia accaduto in Germania, io spero però che nell'interesse del nostro paese, per rispetto alla nostre tradi-

(1) CH. LUCAS. La peine de mort et l'unification pénale, à l'occasion du projet du Code pénal italien.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

zioni, avvenga tutt'altro in Italia, e che il Senato non segua il doloroso esempio del Parlamento federale Germanico.

Il Ministro ammette, sebbene dubitativamente, che vi siano delle provincie nelle quali potrebbe abolirsi senza pericolo la pena di morte, ma in grazia dell'unificazione del Codice penale, egli non solo non propone di abolirla in quelle provincie, ma propone di ripristinarla ove più non esiste.

La pena di morte è troppo grave, è terribile troppo perchè possa, senza ledere i diritti della giustizia e dell'umanità, servire come un anello di congiunzione fra una provincia e l'altra d'Italia. Io non dirò quello che da molti scrittori, e da valenti oratori fu detto, cioè, che sia ai legislatori vietato di servirsi di quest'arma terribile per la repressione dei reati, dico però, che quest'arma non si possa altrimenti brandire senza prima dimostrarne la necessità assoluta ed indispensabile.

Ora, io domando: dove è la prova sicura, manifesta, incontrastabile, la quale mi dimostri che la pena di morte sia reclamata in Toscana dagli alti stringenti bisogni della sicurezza pubblica e privata? Non vi ha prova nessuna: che anzi ufficialmente mi dite, che si potrebbe senza pericolo sopprimerla. Ed allora perchè volete voi riedificare al carnefice quella casa, che da tanti anni fu giustamente e meritamente demolita?

Chi vi dà questo diritto? Donde attingete questo potere? Come potete giustificare il turbamento che andate a gettare nella pubblica coscienza?

Ma, si dice, l'ha fatto la Germania, possiamo farlo anche noi. Imitate pure, se volete, gli altri Stati, ma imitateli nel bene! In fatto di legislazione, o Signori, restiamo in casa nostra che ci staremo sempre meglio.

Altra volta questo tentativo fu fatto, ma per fortuna non riesci. Sono decorsi dieci anni da quell'epoca, sedici dal tempo in cui il patibolo fu infranto in Toscana. Mettiamoci una mano sulla coscienza: possiamo noi proprio dire che in quelle provincie le condizioni della pubblica sicurezza siano peggiori di quelle delle altre parti d'Italia?

Ebbene, o Signori, se non sono peggiori, io coll'abbondanza del più vivo convincimento, con tutta la forza dell'animo mio, vi prego di

risparmiare un inutile oltraggio alla giustizia ed all'umanità, un affronto immeritato ad una delle più belle e civili contrade d'Italia.

Ma ripiglia, con la sua Relazione, l'onorevole Ministro Guardasigilli dicendo: noi abbiamo interrogato, anzi potrebbe dire, a me rivolgendosi, avete voi medesimo con una vostra circolare interrogato le autorità politiche e giudiziarie.

Fatto forte del loro appoggio, ho stimato non essere ancora opportuno il momento di cancellare dal Codice penale la pena di morte.

Ebbene! dirò anch'io alla mia volta, diamo un rapido sguardo alle risposte che le dette autorità inviarono al Ministero, e vediamo quale sia cotesto appoggio.

Innanzitutto, rispetto ai capi delle provincie, sta scritto nella Relazione, che nel 1865 dopo il voto solenne della Camera dei Deputati che aboliva la pena di morte con 127 voti contro 90, interrogati i prefetti sopra l'impressione che avea prodotto quel voto nel pubblico, aveano in numero di 49 riferito, che quel voto era stato accolto favorevolmente in 20 provincie, sfavorevolmente in 25, con indifferenza in quattro. Di modo che dovendosi nel dubbio per ragione di equità attribuire il voto delle quattro provincie al partito favorevole, voi avete quasi parità di suffragio.

È vero che nel 1873 sono stati nuovamente interrogati i prefetti; eppure ve ne furono nientemeno che 28, i quali si pronunziarono, interpretando lo spirito pubblico, per l'abolizione della pena di morte.

Veniamo alle Corti di Cassazione. La Corte di Cassazione di Firenze a maggioranza di 7 voti contro 5 si pronunziò per l'abolizione. E la stessa minoranza, ammettendo la pena di morte, la ridusse a soli quattro casi; e di più volle che non si potesse altrimenti condannare dai Giurati un colpevole alla morte se non a maggioranza di due terzi di voti.

Io non ho potuto conoscere con quale maggioranza la Corte di Cassazione di Napoli abbia dato il suo avviso favorevole al mantenimento della pena di morte; dai motivi però che lo precedono, si vede che ci fu una maggioranza e una minoranza. Ma la maggioranza in qual modo espresse il suo voto? Essa disse: « Uomini, solo per sentimento d'umanità avrebbero desiderato portare avviso più benigno; Magistrati, non hanno avuto la forza e la co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

scienza di darne altro. » E questo vaglia per rispondere all'obbiezione che fece l'onorevole Menabrea ritenendo che la Magistratura quasi per declinare qualunque responsabilità nell'applicazione della pena di morte, propenda piuttosto all'abolizione che alla sua conservazione.

Vediamo la Corte di Cassazione di Torino: ebbene, o Signori, leggendo i motivi del suo voto, un mio egregio collega, antico professore di diritto penale, che fa parte dell'altro ramo del Parlamento, si esprimeva in questo modo: posso leggere le sue parole perchè sono stampate. Ecco come egli interpretava il voto della Corte di Cassazione di Torino:

« La Corte di Cassazione di Torino, egli diceva, quasi renitente a votare contro l'abolizione, scelse una formula a sè, approvando le conclusioni della Commissione, le quali furono: « Durante la presente condizione di cose non osa di consigliare l'immediata abolizione della pena di morte; e leggendo i motivi vi parrà di udire che ha un'opinione, ed è paurosa di manifestarla, e ne manifesta una contraria pur mostrando d'inclinare al partito opposto. Vuole che la pena di morte si mantenga nella legge, ma cessi nel fatto; consiglia la riforma delle carceri onde venga il giorno in cui avendo il malvagio smessa ogni fidanza di sottrarsi all'azione del potere sociale..... possa essere levato di mezzo quell'essere inconcepibile che uccide per professione e per mercede, cioè il carnefice. »

Ecco il giudizio della Corte di Cassazione di Torino sull'abolizione della pena di morte.

Interrogato il Tribunale di prima istanza di Venezia, non vi fu che la maggioranza di un voto, ed il Presidente di questo Tribunale, che è l'onorevole Senatore Tecchio, vi ha testè dimostrato con tanta copia di argomenti ed esempi, quanto sarebbe inopportuno ed improvido di conservare la pena di morte nel Codice attuale, se davvero volete l'unificazione della legislazione penale.

Da ultimo la Corte di Cassazione di Palermo, intorno alla quale si agita un'atmosfera che non è certo quella delle altre provincie, diede un voto contrario all'abolizione della pena di morte.

Però non posso non rilevare un concetto da cui prese le mosse per ritenere che sia anche questo il pubblico sentimento, argomentando

dal fatto de' non pochi verdetti che hanno a fondamento condanne capitali. Poichè, essa dice, se tal pena ripugnasse alla coscienza dei giurati, potrebbero agevolmente evitarla concedendo le circostanze attenuanti.

Ora, a costo anche di ripetere quello che forse altri abbia già detto su questo argomento, voglio esporre un mio pensiero su questi Giurati, dai quali si aspetta che la pena di morte debba essere abolita.

Io per me credo, che coi verdetti dei Giurati non si verrà mai a capo di conoscere la pubblica opinione, siccome molti pretendono. L'ho già detto in altra simile circostanza, trattando cotesto argomento. Io credo che l'applicazione delle circostanze attenuanti non può mai essere un elemento per giudicare se un paese sia più o meno maturo per accettare senza pericolo l'abolizione della pena capitale. E di vero, la facoltà di applicare le circostanze attenuanti può nell'animo dei Giurati intendersi in doppia guisa. Ta'uno può credere che le circostanze attenuanti sieno stabilite dal Codice come una protesta contro la pena di morte; ed allora, se egli si trova per avventura nel numero di coloro che non vogliono il patibolo, darà sempre il suo voto contrario alla pena di morte.

Ma quando voi trovate giurati, come dovrebbero essere tutti, che mirano al rispetto e all'esecuzione delle leggi esistenti, e non di quelle da venire, il giurato dirà a se stesso che il Codice non gli concede la facoltà di applicare le circostanze attenuanti per arbitrio o per capriccio in modo che egli possa, sempre che il voglia, diminuire di un grado la pena originaria del reato, ossia impedire a suo piacere la pena capitale, ma subordina questa facoltà ai casi in cui circostanze attenuanti veramente esistano, ossia all'esistenza di qualche fatto, che abbia preceduto, accompagnato, o susseguito il reato punibile con l'ultimo supplizio, nel concetto che nell'accusato non s'incontri tutta quella perversità d'animo, quella corruzione di cuore che cagionano i grandi misfatti. Allora egli non accorderà le circostanze attenuanti, se non quando ne sia giustificata l'esistenza; e quindi all'indarno vi volgete al suo verdetto per indagare, per conoscere quale sia lo spirito pubblico intorno all'opportunità dell'abolizione della pena di morte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

Da ultimo il Ministro si appoggia anche sul voto del Consiglio di Stato; ma anche nel Consiglio di Stato vi fu una minoranza abbastanza notevole che andò in un avviso contrario. E ciò che, a parer mio, dovrà fare una grandissima impressione, si è che quel nobile Consesso accolse la proposta, che fu votata anche dalla maggioranza, cioè, che la terribile pena non si abbia a pronunziare se non nel concorso almeno di *nove* voti.

Da queste brevi e rapide osservazioni, vedrà il Senato quanto debole e incerto sia l'appoggio che possa ricavarsi dal voto delle autorità politiche e giudiziarie, voto circondato da tante cautele, da tante limitazioni e riserve, che posto a fronte quello delle grandi minoranze che l'han combattuto, ne annullano quasi, o per lo meno ne diminuiscono di molto la pretesa importanza.

Io comprendo, o Signori, la difficoltà che ci sta davanti — la pubblica sicurezza. — Comprendo ed apprezzo le condizioni attuali d'Italia; ed io non sono di quelli che si pascono di teorie astratte ed umanitarie, che non possono applicarsi ai fatti che si svolgono innanzi a noi. E se non fossi stato prevenuto da altri oratori, e segnatamente dal Senatore Borgatti, che ora ha cessato di parlare, mi estenderei alquanto su questo punto importante della quistione. Dirò però che le condizioni alle quali si accenna, sono eccezionali; esse sono particolari ad alcune provincie, le quali possono vincersi altrimenti, e, se occorrono, con leggi transitorie e parziali, ma non già stabilendo per tutta Italia, in un nuovo Codice penale, la pena di morte, per il presente e per l'avvenire.

Tutti noi ricordiamo, ed io voglio ripeterlo, che ogni qualvolta uomini generosi, la pubblica opinione, l'istinto divino ed immortale di un popolo, che chiamasi coscienza, abbia reclamato delle grandi riforme, si è messo sempre innanzi lo spettro della paura, il fantasma dei pericoli, sono sorte voci di novelle Cassandre per impedire, o almeno ritardarne il compimento.

Difatto quanti contrasti, quante difficoltà, quante opposizioni alla abolizione della tortura! Si aveva tanta paura, che quando fu abolita in Francia, quel legislatore si riserbò espressamente la facoltà di ristabilirla laddove le temute perniciose conseguenze si venissero a

realizzare. Ebbene! è passato un secolo, e chi ha mai più pensato alla tortura, che aveva tante volte lordato di sangue innocente l'altare della giustizia?

Accadde lo stesso non ha molto in Inghilterra, quando trattavasi dell'abolizione della pena di morte che da antiche leggi era inflitta a taluni reati. Filosofi, giureconsulti, avvocati, rappresentanti del popolo, tutti alzarono la voce contro quelle indispensabili riforme penali; si parlava persino di abbandonare Londra, di emigrare in massa per isfuggire i gravissimi danni ai quali si paventava di andare incontro; eppure nessun danno avvenne, nulla di male accadde, e solo si ebbe il vantaggio di una diminuzione grandissima di casi ai quali prima applicavasi l'estremo supplizio.

Io non potrei negare che la pena di morte abbia la sua efficacia, ma anche altre gravissime pene ne hanno del pari, e forse, siccome ha dimostrato l'onorevole Senatore Tecchio, anche maggiore. Nè a sostener l'una o l'altra tesi valgono le statistiche informi ed inesatte del numero dei reati che diminuiscono o aumentano, e tanto meno il lagrimoso racconto di fatti speciali ed individui, siccome adoperò nella tornata di ieri l'illustre Senatore Menabrea. Perocchè a queste statistiche e a questi fatti, io potrei opporre altri non meno efficaci e importanti de'suoi. Per esempio, io direi che non sono molti anni, che in un Comune della Sicilia, durante un'esecuzione capitale col laccio sulla forca, quando il condannato era ancora inzolone, due individui staccatisi dalla folla, e profittando di quel momento che la pubblica forza era colà intenta a mantenere l'ordine, entrano in una casa poco lontana, e, orribile a dirsi! uccidono e saccheggiano. Nè per questo dirò che la pena di morte non sia efficace.

Ma, come ho detto, non è di ciò che si tratta. Trattasi invece di vedere se alla pena di morte si possa sostituire un'altra che abbia la stessa efficacia, che possa avere lo stesso freno, che possa incutere tanto timore da essere una sufficiente minaccia per impedire i reati capitali, evitando che in tanta luce di progresso e di civiltà, quando tanti uomini generosi spiano il momento propizio per abolire la terribile pena, e quando in alcuni paesi l'abolizione è già un fatto compiuto, noi, italiani, usciamo in mezzo col nostro nuovo Codice, da una parte tutto

informato a più sani principii di umanità e di progresso, e dall'altra conservando una pena irrevocabile, indivisibile, inutile. E la chiamo inutile, perchè oramai ha perduto uno dei principali e sostanziali suoi caratteri, l'esemplarità, non ignorando alcuno che in parecchie legislazioni, come in Germania ed in Inghilterra, ha cessato di essere pubblica l'esecuzione, essendosi giustamente considerato, che la conservazione di questi drammi sanguinosi era un pericolo per la moralità, ed un vero anacronismo nell'epoca nostra di civiltà e di progresso.

Signori, avea promesso di essere breve, e mantengo la promessa; ma prima di finire mi consenta il Senato che io esprima un mio pensiero, il quale scaturisce spontaneo nell'animo mio da un fatto che si svolge sotto ai nostri occhi, e che stimo sia stato notato anche da parecchi miei onorevoli Colleghi.

Come si spiega, che quasi tutti gli oratori che si sono iscritti a parlare sulla quistione di cui si tratta appartengono alla schiera di coloro che ripugnano al patibolo? Come si spiega che il Ministro Guardasigilli, nella sua Relazione, adoperi un linguaggio tanto misurato e circospetto, che quasi parrebbe ci chiedesse grazia per sostenere la conservazione d'una pena che invece i nostri antenati difendevano con un linguaggio reciso e superbo, a bandiera spiegata, esaltandola come il solo palladio della pace e della sicurezza sociale?

Che cosa dire della Giunta? Dopo di avere inutilmente cercato un mezzo termine, se n'è riferita alla Relazione ministeriale. Ma è un fatto gravissimo che un solo voto ha fatto pendere la bilancia a favore del carnefice.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Non vorrei aver offesa la suscettibilità del mio amico Senatore Gadda, membro della Giunta, che votò con la maggioranza. Ho nominato il carnefice per un modo di dire, per indicare l'esecutore della giustizia. Che se questa parola l'offende, vi sostituisco le altre a favore della pena di morte.

Adunque, tutto questo si spiega, tutto questo significa, o Signori, che quando, è già un secolo, un grande italiano lanciò la prima volta la parola contro la necessità della pena di morte, quasi tutti gli scrittori si scagliarono

contro di lui, come se si fosse trattato di combattere un paradosso.

Ora però che il principio dell'abolizione della pena di morte ha fatto passi di gigante, è entrato nella coscienza dei popoli; ora la schiera degli oppositori è molto ristretta, e in costoro medesimi è venuto meno il coraggio, è venuta meno la fede nella sua assoluta necessità nell'utilità di essa, e quindi non si parla che di opportunità; e si dice: è una necessità, passaggiera, è un rigore deplorabile, è un male che è destinato a finir presto.

È questa la storia costante, il solito cammino di tutti i grandi principii, di tutte le grandi verità.

L'Italia, concluderò con alcune parole di un distinto Magistrato che presiede ad una delle più importanti Corti d'appello del Regno, l'Italia ha percorso sempre le altre nazioni nei grandi concetti, precorriamo anche questa volta a dar loro l'esempio, che nella soluzione della formidabile questione della pena di morte l'intelletto ed il cuore rimangono insieme. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Finora hanno parlato vari oratori contro la proposta ministeriale. Secondo il Regolamento, la parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro, che parlerà in favore del progetto del Ministero.

Il Senatore Cannizzaro ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Signori Senatori: debbo confessarvi che non ho mai sentito tanto grave la responsabilità dell'ufficio che qui adempio, quanto in questi ultimi giorni che hanno preceduto l'attuale solenne discussione.

Questo stato dell'animo mio vi spieghi il perchè ho creduto di esporvi oggi i motivi che detteranno il mio voto intorno alla questione pendente.

Invero sulle prime colpì molto la mia mente il fatto che parevami inaspettato, singolarissimo: cioè che il Governo, da un lato dichiarava innanzi al mondo civile che il numero e la gravità dei delitti e dei crimini era giunto nel Regno a tanto che non erano sufficienti a frenarli le leggi ordinarie, dall'altro lato presentava alla discussione del Senato un Codice penale assai più mite di quello che ora è in vigore nella maggior parte delle provincie di Italia. Si affacciò sin anche al mio pensiero il dubbio se nelle cose di delitto o di crimine av-

venisse qualche cosa di simile a quello che avviene per i contrabbandi, che spessissimo conviene abbassare la tariffa dei dazi doganali per impedirli... Ma ben tosto, o Signori, mi accorsi della falsità e della stranezza di questa mia comparazione che a tutta prima si era affacciata al mio pensiero. Rimasi non ostante qualche tempo in dubbio se il momento e le circostanze attuali erano opportuni per la discussione di un Codice penale e balenò così per un momento al mio pensiero l'idea, che ciò fosse come il discutere regole d'igiene durante uno stato acutissimo di malattia. Pure debbo confessare che le considerazioni fatte in quest'aula, oltre agli scritti, hanno se non del tutto dileguato, scemato in gran parte i miei dubbi. Ho capito che il Governo si è affrettato a fare discutere il nuovo Codice penale per togliere quella disparità nelle nostre leggi che è causa indiretta della lentezza nel corso della giustizia punitiva, lentezza che alimentando la lusinga della impunità ha molto contribuito all'attuale malessere sociale, all'attuale stato della pubblica sicurezza.

Il Governo ha voluto, uniformando la legislazione penale nelle varie regioni, renderne l'azione più efficace.

Mi sono anche convinto meditando con me stesso, che poteva precisamente essere rivolta al medesimo scopo la mitezza del nuovo Codice.

Avendo fatto una più ragionevole gradazione di pene, ed avendo ristretto l'estremo supplizio a quei soli casi atrocissimi, premeditati, che più spaventano la società, si è voluto raggiungere l'effetto quasi di concentrare tutta l'azione efficace delle minacce punitive su questi atrocissimi crimini. Si è voluto, se non diminuire il numero dei reati, almeno scemarne l'atrocità. Ed invero una volta raggiunto quest'effetto, certamente si sarà fatto un gran passo, essendo questi atrocissimi, premeditati crimini, quelli, i quali hanno scompaginato l'andamento ordinario della giustizia in molte delle provincie italiane.

Parvemi allora che il nuovo Codice, tal quale è stato proposto, cioè, colla più mite scala delle pene, e colla conservazione di quella capitale soltanto in quei casi contro cui bisogna rivolgere tutto lo sforzo dell'azione della giustizia, parvemi, dico, potesse precisamente conciliarsi coll'opportunità del momento, e che

fosse, direi, anche una misura concorrente con quelle transitorie, miranti a ristabilire lo stato della sicurezza pubblica, non in una o due, ma in molte delle provincie italiane.

Ma se la mitezza si spingerà al segno di cancellare la pena di morte dal Codice, allora l'effetto, secondo me, riuscirà del tutto opposto a quello che si voleva e si doveva raggiungere nello attuale stato delle cose. Coloro che difendono la riforma dell'abolizione della pena di morte non potevano, secondo io credo, scegliere un momento meno opportuno.

Bisognerebbe dimostrare che la pena di morte è del tutto inefficace sulla volontà di coloro che premeditano i crimini, e che nelle attuali condizioni specia'i delle varie regioni d'Italia, stando com'è l'insieme delle cose nostre, si potrebbe sostituire una pena, la quale avesse sugli animi scellerati lo stesso effetto morale. Io mi permetto di chiamare l'attenzione vostra sopra quel che si direbbe la psicologia del delinquente. Tutt' uomo che si è trovato nella società ed ha seguito con attenzione qualche processo penale, ha pure imparato qualche cosa di questa triste parte dell'antropologia. Il resto ci è insegnato dall'autorità degli uomini che si trovano in contatto continuo con questi esseri disgraziati che conturbano la società, quali sono i grandi delinquenti, che premeditano i delitti, li compiono con un disegno prestabilito, predisponendo i mezzi a un dato fine determinato. Or bene, quella classe d'uomini che premeditano i delitti, studiando il loro disegno, fanno un calcolo di probabilità il più minuto che voi potete immaginare. Pongono da un lato della bilancia l'allettamento del triste fine che vogliono raggiungere e le probabilità dell'impunità, e dall'altro lato le probabilità contrarie a tale impunità e la gravezza delle pene minacciate.

Non è questa mia una psicologia a priori, ma quella che mi hanno suggerito le poche osservazioni e riflessioni che ho potuto fare. Rimontiamo ad alcuni fatti, e spero che voi tutti vi convincerete come in questi casi la gravità della pena e soprattutto la pena di morte ha spessissimo diminuito l'atrocità dei delitti. Richiamate alla vostra mente molti furti, molte aggressioni che sono avvenute e osserverete com'è spessissimo è stata risparmiata la vita della vittima. Messa a terra, coperta, son prese

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

tutte le precauzioni perchè restando in vita non possa indicare le tracce e dar le prove del reato; tutto è eseguito dietro un disegno prestabilito per raggiungere il criminoso fine propostosi, evitando l'omicidio. Ciò avviene non solo nei furti, nelle aggressioni, ma anche nei sequestri di persone, nei ricatti. Quei delinquenti, i quali vi mostreranno più tardi come non abbiano mai avuto aborrimento del sangue umano, quei delinquenti si sono fermati nel loro reato, ove incominciava la minaccia della pena di morte; nell'loro calcolo preventivo la probabilità dell'applicazione di questa pena aveva avuto un grave peso, per quanto fossero grandi le speranze dell'assoluta impunità.

Chi volesse convincersi di ciò che dico, scenda nelle prigioni, consulti i direttori, gli ispettori e le guardie, analizzi minutamente i processi.

Un in-lividuo, per esempio, che faceva parte di una di quelle bande che facevano sequestri, ricatti, quando si fu al processo, fece valere di avere avuto le mani sempre monde di sangue; di non aver mai ucciso nessuno, non solo, ma anche di aver ben trattate le sue vittime: ed apertamente confessava di aver fatto a disegno tutto questo; non aver voluto mai incontrare la possibilità della pena di morte, e per questo si era astenuto dall'oltrepassare certi limiti nel suo delitto.

Se dunque voi consultate l'esperienza, vedete quante volte i delinquenti, si sono fermati nei loro disegni premeditati, val quanto dire quando possono calcolare tutte le probabilità, per la paura della pena di morte.

Ebbene, o Signori, togliete dalla bilancia dei motivi che agiscono sulla volontà dei delinquenti questa minaccia della pena di morte, ed ho il convincimento che molti di codesti assassini, che non hanno certamente alcuno aborrimento del sangue, non si daranno più la pena di evitare in certi casi l'omicidio, andranno più per le corte, perchè uccidere, per esempio, in un furto è spesso più spiccio e sicuro; molti di questi assassini, dico, non si fermeranno a mezza via nell'atrocità.

Io ho dunque il convincimento che, togliendo dalla serie dei motivi che intervengono nei calcoli dei reati premeditati la pena di morte nei casi più atroci, si accrescerà non il numero, ma la gravità dei reati, si perpetreranno molti

degli omicidi che attualmente si evitano, quando non si credono necessari a raggiungere il fine.

Or bene, anch'io non amo il patibolo nè l'applicazione della pena di morte; ma se il toglieva darà per effetto la morte di un onesto cittadino di più, allora la mia scelta non può esser dubbia; scelgo salvare la vita del cittadino onesto.

I miei competitori errano allorchè assolutamente dicono che la pena di morte non è efficace. Si facciano inchieste e si vedrà quante volte il reato si ferma al limite oltre il quale vi è la minaccia della pena di morte. Si: qui è segnato il limite cui una gran parte dei delinquenti si fermano. Assassino forse più tardi, ma quando il calcolo li persuade di esercitare un terrore in chi potrebbe svelarli, ed allora un altro bisogno li spinge di affrontare il rischio dell'estremo supplizio per curare nel modo più certo l'impunità.

Anche il brigante che fa la vita dell'assassino per premeditazione, per non accrescere le probabilità dell'applicazione dell'estrema pena, non fa un'uccisione al di là di quello che crede necessario per imprimere il dovuto terrore nelle vittime.

Parrà strana a dirsi, molti dei briganti vi potranno dimostrare che non avranno commessi omicidi premeditati poichè hanno sempre studiato accuratamente, diligentemente di far sì che le circostanze siano tali che ne risultino non esservi stata premeditazione nell'assassinio e perchè hanno evitato molti assassini che avrebbero potuto commettere.

Volete ora supplire alla pena di morte con l'ergastolo? Ebbene, in varie provincie d'Italia dove sono successi dei rivolgimenti politici, le condizioni sono tali che l'ergastolo non ha la efficacia che avrebbe se si trovassero in uno stato ordinario e normale quando parrà piccola la probabilità di evadere.

Signori, confessare le proprie piaghe non debbe aversi a vergogna, e specialmente quelle che risultano dagli eventi politici. Nel 1820 si aprono le prigioni in Sicilia, ed una piccola porzione nelle provincie continentali; ebbene, ecco degli uomini, dei galeotti condannati a vita che rientrano nella società; questi individui hanno usufruttato del prestigio che gli dava la loro reputazione di essere uomini senza scrupoli, per arricchirsi e divenire anche proprie-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

tari, che ispirano in mezzo alla società non stima alla gente morale, ma un timore che tiene i vicini in rispetto. A fianco a questi sono venuti quelli del 1848, e poi pochi del 1860. Signori, volete voi che la pena dell'ergastolo in queste circostanze abbia l'efficacia della pena di morte? Ne ha poca; e se consultate ben bene i registri della giustizia ed anche dell'amministrazione delle carceri, troverete un gran numero di delinquenti che preferiscono i lavori forzati e l'ergastolo alla semplice detenzione nelle carceri penitenziarie. Ma voglio ammettere che voi possiate raddoppiare la gravità degli ergastoli; non toglierete dalla mente dei delinquenti che l'ergastolo anche a vita, non è tanto spaventoso, giacché abbondano esempi nella società che li circonda, di molti uomini condannati a vita, che vi scontarono la pena per poco, appena cominciata.

Or bene, è una circostanza, se volete, transitoria la quale ha molto diminuita l'efficacia della pena che voi volete sostituire. Vi domando ora quale pena sostituite alla pena di morte, la sola che spaventa, che fermi ad un certo punto, ad un certo limite? Quale altra pena sostituite quando quella dell'ergastolo a vita ha perduto per circostanze speciali la sua efficacia?

Bisogna che lo stato attuale del Regno d'Italia duri qualche tempo perchè in tutti gli strati sociali penetri il convincimento che la pena sarà scontata realmente a vita; bisogna che penetri il convincimento che l'Italia ha raggiunto la sua meta e che non sono più possibili sconvolgimenti soprattutto di quelli, i quali disseminano in mezzo alla società i delinquenti.

Io capisco che entro nella psicologia dei delinquenti, o Signori: è vero, io parlo di cose volgari e forse nauseanti; però essendo sul delinquente che noi dobbiamo agire, a lui che dobbiamo fare paura, è necessario entrare nella sua camicia; cosa durissima, cosa difficile a farsi da gente onesta e generosa quali sono i sostenitori della abolizione della pena di morte; ma pure cosa indispensabile per scrutare il pensiero, le voglie e le molle della volontà dei delinquenti. Ebbene, o Signori, io ho il fermo convincimento che la pena di morte giova moltissimo per trattenerli dai crimini più sanguinosi, dai misfatti più atroci; e questo sarà un risultato di grandissima importanza.

Per queste ragioni, o Signori, io credo che nelle condizioni attuali, basta accontentarsi della mitezza del presente progetto di Codice, il quale riduce la pena capitale a questi soli casi che è inutile che io rammenti. Naturalmente col progresso si potrà andare più innanzi, ma noi dobbiamo prendere i provvedimenti in relazione allo stato dell'attuale società.

Non è da dire che i nostri predecessori abbiano avuto torto nello stabilire pene che noi ora consideriamo eccessive, perchè ad esempio, la prigione per una società non abituata agli agi della vita è qualche volta un premio anziché una punizione, nel mentre per una società nella quale i cittadini siano abituati a godere della libertà diventa una vera e durissima punizione. Così anche l'ergastolo per un paese ordinato, che non ha avuto vicine scosse, per un paese nel quale la libertà sia apprezzata assai e tutto il livello sociale sia già innalzato, e l'ordinamento sociale è tale che non si può innalzare una classe senza che trascini anche le classi più infime sin negli strati ove si reclutano i delinquenti; nel miglioramento di livello morale, ed allora l'ergastolo diventa una punizione terribile.

L'uomo che vive in campagna di privazioni, l'uomo che dorme al sereno, che spessissimo ha provato la prigione, quasi come una pausa ed un riposo nella sua carriera, ebbene per costui l'ergastolo non è cosa tanto grave, quand'anche non vi fosse quella speranza alimentata da tutti gli esempi che lo circondano. Per tutte queste ragioni, torno a dire, io trovo che basta per ora giungere al punto a cui vuole giungere il nuovo Codice penale. Io voterò dunque il primo articolo, per la pena di morte; ma mi resta un solo desiderio a esprimere sull'esecuzione.

Mi è riescito doloroso l'aver adempiuto al dovere di manifestare il mio convincimento che lo stato attuale della nostra società non comporta di andare più oltre nella mitezza delle pene; e spero che andremo più oltre quando le condizioni sociali saranno tali che la pena dell'ergastolo parrà qualche volta più dura della morte, quando un nuovo ordine di idee si manifesterà; allora verranno quei casi nei quali si preferirebbe la morte all'ergastolo; ma bisogna che lo stato di civiltà sia ancora progredito più di quello che non lo è attualmente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

da noi, o almeno in alcune parti del Regno. Ma l'esecuzione in pubblico è veramente demoralizzante, è un convincimento che credo diviso da molti. È cosa del resto che si è evitata in molti Stati civili.

L'effetto della minaccia, del terrore è più terribile, direi, quando non si assiste all'esecuzione, quando si sa che a determinata ora imprevedibilmente quella pena avrà la sua esecuzione. Quando si assiste, credetelo, il terrore diminuisce da un lato e dall'altro invece s'ingenera l'abitudine in quella sorta di emozioni le quali cooperano di molto ai delitti piuttosto che diminuirli.

Per queste ragioni concludo; voterò l'articolo colla speranza, anzi desidererei avere la promessa, che la Commissione voglia accettare l'emendamento dell'esecuzione in privato, perchè allora si raggiungerebbe quel grado di riforma che nello stato attuale d'Italia io credo si possa raggiungere.

PRESIDENTE. È stata trasmessa al banco della Presidenza la proposta seguente:

I sottoscritti, considerando la convenienza della continuità della discussione propongono che siavi seduta anco domani, 21 corrente.

Firmati: PEPOLI G., SCARABELLI, GUICCIARDI, GUICCIOLI, MORELLI, TORELLI, DE GORI, MANZONI, COSENZ e CORNERO.

Io dichiaro di essere agli ordini del Senato; ma nello stesso tempo devo far osservare che per domani è convocata la Commissione del Codice penale per intendersi intorno agli emendamenti proposti da alcuni onorevoli Senatori so-

pra varii articoli del progetto, relativamente ai quali fu sospesa la discussione; oltre ciò, domani per l'ora in cui si terrebbe seduta pubblica, è pure convocato l'Ufficio di Presidenza per affari urgenti di ordine interno. Io quindi non so se l'onorevole Ministro e la Commissione, dovendo compiere altri lavori, potranno intervenire alla seduta pubblica.

Ad ogni modo, ripeto, io sono agli ordini del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come ha già accennato l'onor. Presidente, io devo far presente al Senato che la giornata di domani sarà necessaria alla Commissione per poter esaminare gli importanti emendamenti che sono stati presentati in altra seduta sopra articoli la cui discussione fu sospesa.

Aggiungerò altresì che il Ministro, trattenuto da diverse sedute in Senato, avrebbe pur bisogno di una parte almeno della giornata di domani per dar corso ad affari del suo Ministero. Quindi sarei grato al Senato se volesse lasciargli libera la giornata di domani.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di tener domani seduta pubblica.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Nella seduta di lunedì si continuerà la discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

Così, nella Università di Napoli, il docente libero Luigi Zuppetta.

Così, in quella di Padova, il docente libero Giuseppe Manfredini.

Così, nella Scuola Superiore Commerciale e Consolare di Venezia, Luigi Lucchini.

Così, nella Università di Messina, Sebastiano Vivalli-Brancati.

Così, in quella di Perugia, Vincenzo Sereni.

Così, in quella di Ferrara, Giorgio Turbiglio.

Così, in quella di Camerino, Achille Giovannetti.

Così, in quella di Catania, Giuseppe Catalano.

Così, in quella di Modena, Gian Battista Strani.

Così, in quella di Macerata, Pietro Pellegrini.

Così, in quella di Palermo, Mariano Muciacarelli.

Così, in quella di Parma, Alfonso Cavagnari.

Così, in quella di Urbino, Bernardino Bernardi.

Così, in quella di Cagliari, Gavino Scano.

Così, in quella di Siena, Camillo Paglicci.

Incontro a tanti chi sorge? Sorgono appena tre: il Bensa, professore a Genova; il Pisano, professore a Sassari; l'Abadia, libero docente di Napoli. Ma quest'essi non avvisano che la pena di morte abbia ad essere conservata per motivi giuridici o scientifici, bensì, e meramente, per motivi di opportunità, transeunte e precaria.

Ora, perchè il nuovo Codice? forse perchè non meriti e non si cattivi l'ossequio de' cittadini, e incorra nell'anatema delle cattedre?

Io spero, o Signori, che, se altro non fosse, il plebiscito venerabile della scienza soccorrerà a vincere le dubbiezze, a disgombrare le perplessità, a cassare dalle pene del nuovo Codice la pena dell'estremo supplizio.

Ed ho finito.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori.

Questa volta io sorgo con trepidazione maggiore dell'usato, perchè alla conosciuta insufficienza mia si aggiunge ora la circostanza che sorgo troppo tardi.

Sorgo quando il campo è stato, per così dire, non solo mietuto, ma spigolato. Laonde, dopo gli eloquenti e dotti discorsi che voi, o Signori,

avete udito fin qui, non oserò certo di farne uno anch'io. Senonchè, avendo l'onore di appartenere alla Commissione, e facendo parte della minoranza, che ha votato per l'abolizione della pena di morte, sento il bisogno, e il dovere, in una circostanza così straordinaria e solenne, per una questione cotanto delicata e difficile, di giustificare il mio voto, non già con un discorso nel senso parlamentare di questo vocabolo, ma con talune considerazioni e deduzioni, le quali sono per me tanto più necessarie, inquantochè i motivi che mi hanno indotto a votare per l'abolizione della pena di morte si discostano alquanto da quelli, onde furono mossi a venire nella medesima conclusione gli onorandi miei colleghi della minoranza.

Mi sono compiaciuto in questo istante di poter trovarmi d'accordo coll'onorevolissimo Senatore Tecchio, il quale ha già in parte detto, colla autorità, che manca a me, quello che io mi accingeva a dire, e che ora potrò risparmiare.

Mi affretto intanto a dichiarare, che le mie considerazioni e deduzioni, anzi che sulla questione scientifica di principio, cadranno piuttosto sulla questione pratica di attualità; imperocchè la necessità di risolvere sollecitamente la questione della pena di morte, e di risolverla, a mio avviso, in senso favorevole alla sua abolizione, discende da circostanze di fatto, ossia dallo stato attuale della nostra legislazione; dalla necessità di compierne l'unificazione e di far cessare senza ulteriori indugi il disordine legislativo, che dura da dieci anni, e pel quale pesa una gravissima responsabilità sopra di noi.

Da ciò è facile comprendere che io dovrò a quando a quando riferirmi a taluni dei nostri precedenti legislativi; ma lo farò colla dovuta discrezione, senza venir meno giammai alla riverenza dovuta alle altrui opinioni e alle deliberazioni parlamentari, e per quel tanto unicamente che sarà strettamente essenziale al mio assunto. In compenso prometto anticipatamente al Senato, prometto all'onorevolissimo nostro signor Presidente che sarò breve più che potrò e che non tratterò la questione di principio, che ebbe già in questa discussione oratori autorevolissimi, fra i quali mi compiaccio di ricordare principalmente, per meritata onoranza,

XV.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Comunicazioni della Presidenza* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Parole dei Senatori Menabrea, De Filippo e Borgatti per fatti personali* — *Discorso del Senatore Conforti in favore dell'abolizione, e del Senatore Errante per il mantenimento della pena di morte* — *Discorso del Senatore Poggi in favore dell'abolizione di detta pena.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio. Successivamente intervengono i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori Brignone e Rossi Alessandro di un mese, per motivi di famiglia; i Senatori Di Campello, Araldi-Erizzo, Rossi Giuseppe e Gozzadini di un mese, e il Senatore Garzoni di otto giorni per motivi di salute, che viene loro accordato dal Senato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Il Senatore Alessandro Rossi ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« Nell'atto che prego V. E. ad ottenermi dal Senato un congedo di 30 giorni, dichiaro che avrei votato pel mantenimento nel Codice penale della pena di morte, che considero legittima e necessaria. »

Giusta quanto venne approvato dal Senato in una precedente tornata, la vostra Presidenza,

ha espresso all'Augusto Principe Tommaso di Savoia nuove congratulazioni, per la sua iscrizione nell'albo dei Senatori, a nome del Senato unito in pubblica seduta.

L'Augusto Principe si è degnato inviare alla Presidenza la lettera seguente:

« Eccellenza,

« Oltremodo sensibile all'accoglienza fatta dal Senato alla mia iscrizione nell'albo dei Senatori, con tanta cortesia partecipatami dall'Eccellenza Vostra, ho il dovere di esternarne tutta la mia gratitudine.

« Reputo a sommo onore il far parte di sì Alto Consesso, e se per la mia età non mi fu ancora dato di operare a beneficio della Patria nostra, accoglierò però con trasporto le occasioni che mi si presenteranno per poterla servire, seguendo la via tracciata dal Nostro Re, dal mio genitore e dai miei maggiori.

« Nel pregare l'Eccellenza Vostra a volersi far interprete presso il Senato di questi miei sentimenti, Le rinnovo i miei vivissimi ringraziamenti in un cogli atti della mia distintissima considerazione.

« Torino, addì 20 febbraio 1875.

« TOMMASO DI SAVOIA. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Senatore MENABREA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Mi permetta il Senato di trattenerlo un istante su di un fatto che considero come personale.

Non posso lasciar passare senza risposta alcune parole pronunciate nella precedente seduta dall'onorevole De Filippo, parole che mi sembrarono ingiuste assai, tanto più che provenivano da un amico, il Senatore De Filippo, la di cui mansuetudine mi è nota. Spero per altro ch'egli non avrà dato alle sue parole alcuna sinistra intenzione.

L'onorevole De Filippo disse nell'ultimo suo discorso, che la conservazione della pena di morte nel nostro Codice sarebbe « il trionfo del carnefice! » Queste parole sono pungenti e dure assai. No! Ciò non sarebbe il trionfo del carnefice; ma bensì quello della sicurezza degli onesti, imperocchè, non facciamoci illusione, la questione è posta tra la brava gente ed i malfattori; si tratta di sapere chi di essi la vincerà. La questione si riduce a questi termini; tale è il dilemma; non vi è via di mezzo.

Quanto poi alla interpretazione data alle mie parole dagli onorevoli Pepoli e Tecchio, circa l'opinione che io esprimeva, che forse un giorno coll'incremento della civiltà, la pena capitale diverrebbe inutile, dirò che essi ne ritrassero un'argomentazione un po' troppo spinta: è vero che io dissi che vi sono in alcuni paesi condizioni sociali, tali che i delitti ne sparivano, per così dire, e che la pena del supremo supplizio era inutile perchè non è il caso di applicarla.

Ma ciò non vuol dire che questa pena non sia indispensabile in uno stato sociale meno perfetto di quello che io accennavo.

Certamente vi sono dei paesi nei quali si verificò il caso di avere le carceri vuote per parecchi anni. Vi potrei citare alcuni cantoni della Svizzera; ma non per questo, se per circostanze straordinarie vengono a far apparizione

delitti atroci, non è che non sorga imperioso ed improvviso il bisogno che la società sia armata dei mezzi necessari per reprimerli.

Ci si cita l'esempio della Toscana. Ma a questo proposito mi si permetta di ricordare al Senato che, prima dell'abolizione della pena di morte e quando tutta l'Italia ancora era sotto l'influenza delle teorie di Beccaria, in Toscana i delitti erano per così dire scomparsi.

Il Principe, molto mansueto, decretò l'abolizione della pena di morte nel 1776. Questa pena fu ristabilita, credo, nel 1795, non per i delitti politici, ma per i delitti comuni. Fu nuovamente abolita nel 1847 e ristabilita nel 1852 e finalmente abolita per la terza volta nel 1860.

Da ciò si deduce che se vi sono stati in Toscana dei periodi nei quali si è creduto che la società fosse giunta a quel tal punto di perfezione e di civiltà che la pena capitale fosse inutile, ve ne furono però in seguito alcuni nei quali, cambiate le condizioni sociali, la si credette nuovamente necessaria.

E qui mi giova ricordare un fatto importante ed è, che quando Leopoldo promulgò la legge che aboliva la pena capitale, il beneficio di quest'abolizione fu applicato per la prima volta ad un malfattore il quale era colpevole di molti delitti di sangue.

Questo malfattore venne condannato all'ergastolo, ove, appena giunto, trucidò in modo orribile il suo guardiano.

Allora il principe Leopoldo fu nel punto di rinvocare il suo decreto; ma pure, essendosi egli indotto a mantenerlo, si ideò per quel reo un nuovo supplizio che non fosse la morte; gli si costruì una specie di tomba come quella a cui gli antichi romani condannavano le Vestali, e si rinchiuso il colpevole in una stretta di cella murata, in modo che lasciava aperto soltanto un piccolo buco per respirare e ricevere il cibo, e nella quale egli, dopo pochi mesi, morì.

Ecco a che condusse la prima applicazione della abolizione della pena capitale.

Ora io domando se non sarebbe stato meglio troncar d'un colpo la vita di quel disgraziato anzichè esporlo a quel lungo martirio ed agonia. Io potrei anche citare alcune provincie del Piemonte nelle quali all'epoca della rivoluzione francese fu applicato il principio di abolizione della pena di morte. Ebbene, i delitti diveni-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

rono così numerosi e spaventevoli, che il governo francese il quale dominava in quelle provincie fu costretto a ristabilirla e ad applicarla con rigore estremo, e non vinse i malfattori che mercè questo rigore. E certamente il numero dei malfattori che fu condotto al patibolo fu molto inferiore a quello delle loro innocenti vittime. Si è detto altresì che l'ergastolo è più crudele dell'estremo supplizio. Questo è vero; però esso desta minore spavento.

Io mi sono trovato a fronte del celebre La Gala; l'ho veduto incatenato in una cella in cui non aveva più che un buco donde passava un poco di luce, un poco d'aria. Ebbene, quell'individuo da me interrogato se egli non si pentiva de' suoi misfatti: no, mi rispose, fu politica, e sarei pronto a ricominciare. E in qual modo, replicai, vorreste ricominciare? Ed egli mi espresse la speranza che un giorno o l'altro sarebbe uscito. Ecco l'effetto che produce l'ergastolo, pena orribile, ma che lascia sempre nel cuore del colpevole una cosa, la speranza! L'onorevole Senatore Pepoli accennava alle Romagne in cui dopo il 1849 i delitti si erano moltiplicati, ed in quell'occasione dal Governo, che dominava in quel paese, fu applicata la pena di morte con un estremo rigore; e l'effetto fu che quei delitti, anziché diminuire, aumentarono di più.

Mi duole immensamente che l'onorevole Pepoli non abbia badato alle circostanze in cui avevano luogo questi fatti; egli avrebbe potuto ricordarsi, che gran parte dei delitti puniti di morte, erano, dirò così, commessi per impeto politico anziché per ree passioni. Ed io credo che bisogna fare grande differenza tra i delitti, i quali possono essere commessi per eccitazione e per esaltazione del sentimento più generoso dell'uomo, qual'è quello dell'amore della patria che conduce al martirio, e gli altri, anziché confonderli coi delitti dei malfattori che sono spinti a commetterli dalle più malvagie passioni.

Quantunque io esca un poco dal fatto personale, non posso fare a meno di notare una contraddizione che giova completamente alla mia tesi, ed è quella se non erro degli onorevoli Borgatti e De Filippo.

Essi osservarono che vi erano alcune provincie dell'Italia le quali avevano bisogno di mezzi straordinari per tutelare la società; ed essi, mentre da una parte negavano alla società

il diritto di applicare l'estremo supplizio ai delinquenti, proponevano che, per rimettere la tranquillità nelle provincie anzi accennate, si proclamassero delle leggi eccezionali.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore MENABREA. Domando dov'è la logica in questo ragionamento. Esiste o non esiste quel diritto? Se non esiste, non potete neppure introdurre la pena capitale nelle leggi eccezionali che proponete di sancire per reprimere delitti contro i quali non bastano le leggi ordinarie.

D'altronde, la conseguenza di questo ragionamento deve condurre alla abolizione della pena di morte anche per gli uomini appartenenti all'esercito ed all'armata. Il solo che abbia toccato l'argomento è l'onorevole Chiesi: però non lo ha detto in modo assoluto. Dal momento che si nega alla società il diritto di applicare l'estremo supplizio per i malfattori, io non vedo il perchè lo si voglia mantenere contro i soldati. Ed a questo proposito mi giova citare un brano dello stupendo discorso dell'onorevole Senatore Conforti detto nel 1865 in sostegno della conservazione della pena capitale, appunto allorchè questa questione fu discussa davanti il Parlamento.

Egli pronunciava queste parole, che credo dover rammentare:

« Dunque (diceva il Senatore Conforti), il risultato è che il soldato, che è un cittadino, che è fiore di cittadino, dev'essere minacciato della mannaia, della seure, della fucilazione, mentre l'assassino, il parricida non dev'essere infrenato dalla pena capitale. »

La Camera applaudiva alle parole del signor Conforti.

Tutti gli abolizionisti, per essere conseguenti, debbono pure volere l'abolizione della pena di morte per l'esercito.

Or bene, se voi proponete questa abolizione per i militari, il freno della disciplina essendo distrutto, non resterà che ad abolire l'esercito, e così si potrà fare economia e giungere al desiderato pareggio del bilancio; ma non basterà abolire l'esercito, dovrete anche sopprimere i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, che sono pur essi sottoposti alla legge militare, riconosciuta indispensabile anche per essi; e quindi per la tutela dei cit-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

tadini non resterà che fare appello all'Accademia dei professori, di cui diceva l'onorevole Senatore Tecchio, la quale all'unanimità deliberava che la società non aveva il diritto di punire coll'estremo supplizio.

Io sono anche accademico e presi parte ad alcuni Congressi. In essi si dicono molte belle cose, ma se ne dicono anche delle molto strane, e senza parlare di fatti appartenenti all'ordine morale, mi rammento d'un Congresso che dichiarò che la peste non era contagiosa, ed il nostro poeta, di buona memoria, il Brofferio, fece a tal proposito quella magnifica canzone che avea per soggetto *La filantropia della peste*.

E poichè io sono sul finire, farò cenno di una lettera che ricevo da un onorevole nostro collega, il generale Pastore, già Presidente del tribunale supremo di guerra, il quale mi scrive che per ragione di salute non può venire a difendere la medesima idea che io propugno in Parlamento.

Nella sua lettera della quale egli mi autorizza di valermi, il generale Pastore mi espone come altre volte anch'egli, attratto dai principii umanitari, propendesse per l'abolizione della pena capitale. Peraltro egli fu ricondotto ad una opinione contraria, nella quale fu poi confermato, da una lunga sperienza degli uomini, fu ricondotto, dico, dall'illustro conte Suardi con cui ebbe stretta amicizia, ed il quale nelle alte magistrature che aveva coperto, avendo acquistata una cognizione profonda della influenza delle leggi, considerava la pena di morte come indispensabile e come la più efficace per distorre i malfattori dagli atroci delitti.

Io termino, o Signori, mantenendo la mia primitiva opinione, e concludendo che la questione che ora si agita in questo recinto, non è argomento di principii tecnici ed astratti, ma bensì questione di sperienza, e che non conviene abbandonarsi ad utopie che, quantunque in apparenza generose, sono però fallaci e possono trarre la società in pericolo.

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo ha la parola per un fatto personale.

Senatore DE FILIPPO. L'onorevole Senatore Menabrea si è meravigliato che essendomi stato un giorno, nell'altro ramo del Parlamento, applicato il titolo di *mansueto*, mi sia dimostrato nell'ultima tornata verso di lui, in un

punto del mio discorso, tutt'altro che mansueto.

L'onorevole Senatore Menabrea, illustre e valente generale, ha giustificato la sua qualità per il modo e per la vivacità colla quale ha combattuto quello che egli ha creduto ch'io avessi detto.

Il Senato rammenterà che di *trionfi di carnefici* io non ho mai parlato; io dissi soltanto che un voto della Giunta aveva fatto pendere la bilancia a favore del carnefice; e siccome l'onorevole Senatore Gadda, componente della Giunta, era stato nel numero di coloro i quali votarono colla maggioranza, domandai la parola, ed immediatamente spiegai il mio concetto, e dissi: che queste parole, a favore del carnefice, erano un modo di dire, e significavano null'altro che un solo voto fra gli undici Senatori che compongono la Commissione, avea deciso la questione a favore della conservazione della pena di morte. Ora, io non comprendo come queste parole tanto innocue abbiano potuto offendere la suscettività del generale Menabrea che non fa, nè fece mai parte della Commissione.

Il Senatore Menabrea ha detto altresì che io sia caduto in contraddizione quando, accennando alle condizioni transitorie ed eccezionali di alcune provincie d'Italia, ho dichiarato che si potrebbe per queste provincie con leggi eccezionali e transitorie mantenere la pena capitale, e ciò non ostante abolirla nel Codice penale. Mi perdoni l'onorevole Senatore, ma egli, o non ha sentito, o ha interpretato male le mie parole.

Io dissi soltanto, come si potrà facilmente rilevare dal resoconto, che se qualche provincia per le sue condizioni tristi e straordinarie, ha bisogno di provvedimenti straordinarii ed eccezionali, si potrà benissimo applicarli, siccome già al proposito si era dal Governo presentato un progetto di legge per essere più o meglio armato onde prevenire e raggiungere il colpevole. Io non so come il Senatore Menabrea potesse prendere equivoco intorno a queste mie parole.

Signori, ho sempre creduto con tutti i criminalisti teorici e pratici, che non è la gravità della pena, ma la sicurezza della sua applicazione contro i colpevoli che garantisce la vita, l'onore e la proprietà dei cittadini; che per ottenere la sicurezza in alcune provincie

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

occorrono provvedimenti preventivi che rialzino lo spirito pubblico, e mettono gli uomini onesti nel caso di concorrere con tutti i loro mezzi a restaurare efficacemente la pace e l'ordine pubblico.

Non dirò altro, poichè non voglio seguire l'esempio dell'onorevole Menabrea, e fare un discorso per un fatto personale. Spero però di essermi pienamente giustificato dell'ingiuste accuse, e che lo stesso mio amico general Menabrea mi renderà ora quella giustizia che merito!

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io non uscirò dal fatto personale; ne sia sicuro l'onorevolissimo signor Presidente. Ho motivo di credere che l'ultima parte delle considerazioni che ebbi l'onore di svolgere al Senato l'altro ieri, non sia stata ascoltata dall'onorevole generale Menabrea, oppure che le mie parole non sieno giunte fino a lui; perchè alla contraddizione che egli mi attribuisce, io diedi già una risposta preventiva, rendendola autorevole colle parole di uno dei più distinti criminalisti dei nostri tempi.

Se l'onorevole generale Menabrea avrà la pazienza di leggere, nel rendiconto ufficiale della seduta di sabato, l'ultima parte delle dette considerazioni mie, troverà ivi la risposta che qui mi dispenso di ripetere. Egli potrà non giudicarla conforme alle sue convinzioni; ma, prima di accusarmi di contraddizione, egli vorrà, nella sua abituale imparzialità, esaminare le ragioni da me addotte, e per le quali mi sembra dimostrato che io sono pienamente coerente a me stesso, e che la contraddizione imputata a me non è che l'effetto di un equivoco, in cui è involontariamente caduto l'illustre Senatore Menabrea.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori.

Io prendo la parola, in primo luogo per un fatto personale dopo il discorso dell'onorevole Senatore Menabrea, il quale rammentava che nel 1865 con un lungo discorso io sostenevo il mantenimento della pena di morte, mentre ora sono nella schiera degli abolizionisti.

Io potrei semplicemente rispondere: dieci anni fa io non era lo stesso uomo che sono oggi; solo l'animale non cambia perchè non pensa; l'uomo dotato di ragione è per sua natura progressivo; potrei dire che il celebre

Carmignani difese il mantenimento della pena di morte durante quasi tutta la sua vita, ed in fine della sua lunga carriera strenuamente la combattè con la sua celebre lezione detta al cospetto del filosofo francese Sefroy; potrei dire che Mittermayer sostenne il mantenimento della pena di morte per lungo tempo, e poi scrisse un libro per dimostrarne la inutilità.

Se io sostenni la pena di morte nel 1865 la sostenni per gravi ragioni. Basti che io vi legga semplicemente queste poche parole del mio discorso. Io diceva:

« Sembra molto strana cosa l'abolizione della pena di morte nei casi preveduti dal Codice penale, mentre si lascia mezza Italia sotto la giurisdizione dei tribunali militari. Le leggi comuni non bastarono a frenare gli scellerati, i casi di pena capitale si riputarono troppo pochi, il giuri parve troppo indulgente e troppo indulgiatore, si ebbe bisogno di una giustizia spiccia e severa.

Qual cosa più ragionevole di questa: si aboliscano prima le leggi eccezionali e poi si abolisca la pena di morte nei casi preveduti dal codice penale.

Non pertanto, io domandava la riduzione di casi di pena capitale e dimandava altresì alcune guarentigie di procedura, per rendere meno incerto il verdetto dei giurati.

Aggiungo che io sono abolizionista per principi e lo sono d'antica data. Nel 1859 io pubblicai a Torino le mie osservazioni sul Codice penale piemontese, e sostenni l'abolizione della pena capitale; fui uno dei componenti la Commissione compilatrice del Codice del 1868 e sostenni l'abolizione della pena di morte; quando il Governo fece interrogare la Corte di cassazione di Firenze io mi dichiarai favorevole all'abolizione della pena capitale.

Signori, rispettabile è l'opinione di coloro i quali sostengono il mantenimento della pena di morte, come è rispettabile l'opinione di quelli che ne sostengono l'abolizione.

Sono necessari gli opposti nella natura fisica e morale. Se vi fossero unicamente i conservatori, si addormenterebbero, e la società sarebbe stazionaria. Se vi fossero soltanto i progressisti si correrebbe a furia e si potrebbe precipitare. Esaminiamo ora freddamente la questione e poniamola nei suoi veri termini.

Ora non si tratta d'investigare se la pena di morte sia legittima o illegittima, ma sibbene, se essa sia necessaria alla sicurezza pubblica. Quando sia necessaria, la pena di morte è legittima.

La società ha diritto di esistere; se ha diritto di esistere, ha diritto anche di prendere le misure necessarie alla sua esistenza.

Ora debbo dire a lode dell'onorevole signor Ministro che, nella relazione la quale precede il progetto, mostra una gran temperanza.

L'onorevole Ministro nella sua relazione ragiona di diverse circostanze per dimostrare che non è ancora venuto il tempo per abolire la pena di morte. La magistratura, egli dice, in maggioranza, in maggioranza il Consiglio di Stato, le provincie in maggioranza sono pel mantenimento della pena capitale.

Io potrei dire: ma vi è il consesso giuridico tenuto in Roma, vi sono le facoltà di legge delle Università dello Stato, che ne domandano l'abolizione, potrei dire tante cose; ma mi fermo ad una circostanza, che mi ha fatto una grande impressione, ed è questa.

Indagini state fatte dal Governo in proposito per conoscere la opinione delle provincie.

Io non so se i Prefetti interrogati potessero essere interpreti spassionati della pubblica opinione trattandosi di una sì delicata questione.

Ma ad ogni modo, poichè si sono fatte simili indagini, veggiamone il risultato.

Ventotto provincie furono favorevoli alla abolizione della pena di morte e quarant'una al mantenimento.

Ora, io credo, che l'opinione di ventotto provincie debba controbilanciare quella delle quarantuna. Il valore morale del voto delle ventotto provincie, ripeto, deve controbilanciare quello delle quarantuna, quando si pensi che le tradizioni di secoli sono oltremodo potenti, e non lasciano ragionare. Quest'opinione, non solamente è mia, ma è della facoltà di leggi della Università di Torino.

Ed io sono persuaso che, ove si fosse fatta un'inchiesta solenne, come si suole fare in Inghilterra, i risultati sarebbero stati compiutamente favorevoli all'abolizione della pena capitale.

Si dice dall'onorevole Senatore Menabrea e da altri che in Italia si compiono molti omicidii.

In primo luogo vediamo quanti veramente siano gli omicidii premeditati od altrimenti qualificati che si puniscono colla pena di morte, e quanti quelli che si puniscono con altre pene.

Gli omicidii puniti con la pena capitale si vedrà che sono assai pochi, e questi pochi si commettono sotto alla minaccia della pena capitale, la qual cosa ne mostra l'inefficacia, l'impotenza.

Allorchè Lewyngston abolì la pena di morte nella Luigiana disse: noi abbiamo da secoli la pena di morte ed i gravi misfatti si commettono sempre; cambiamo metodo; aboliamo la pena di morte e vediamo che cosa ne seguirà; la pena di morte venne abolita, la sicurezza pubblica migliorò, e nella Luigiana non si è più pensato a ristabilire il patibolo.

Indubitatamente in alcune parti d'Italia la sicurezza pubblica è migliorata. Certo è che in Napoli prima erano permanenti quattro Corti di assise. Ora due Corti di assise sono state abolite; non ve ne sono che due sole. Dunque che cosa bisogna dedurne? Bisogna dedurne che i reati nella provincia di Napoli sono di gran lunga diminuiti, altrimenti sarebbero in permanenza quattro Corti d'assise.

Signori, quello che si dice oggi della necessità della pena di morte, si è sempre detto dai conservatori.

Signori, prima del 1859, il Codice piemontese, che poi divenne italiano, conteneva circa cinquanta articoli che sancivano la pena capitale, ed i casi di questa pena passavano il centinaio. Basti il dire che un solo articolo ne conteneva sei, e quindi non passava un mese senza qualche impiccagione (si usava la forca, non la ghigliottina). Un giorno se ne eseguirono sette a Bra, per sentenza dalla Corte d'appello di Torino.

Nel 1859 fu nominata una Commissione, di cui faceva parte l'onorevole Tecchio, la quale ridusse a numero molto minore i casi della pena capitale, e taluno lamentò che con quella riduzione la sicurezza pubblica rimanesse senza tutela, senza guarentigia. Ebbene, con quella riforma la sicurezza pubblica venne vantaggiata.

Per la qual cosa, abolendosi la pena di morte nei quattro casi che l'onorevole Ministro ha contemplati nell'attuale progetto, s'avrebbe lo stesso effetto, che ebbe la riduzione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

di quelli, che eran scritti nel Codice piemontese.

Ma, si dice: la pena di morte è una pena molto più grave, molto più spaventevole di fronte alle altre pene, e quindi è un ritegno maggiore per i malvagi. Signori, la pena di morte è la più terribile delle pene, ed io sono il primo ad affermarlo.

Ma, o Signori, bisogna distinguere la pena di morte che la legge minaccia, dalla pena di morte imminente attuale.

L'uomo non commetterebbe un gran delitto, se per avventura fosse sicuro di essere condannato non dico alla pena di morte ma all'ergastolo, alla reclusione. Egli è lusingato sempre dalla speranza che non sarebbe scoperto. Di più il malvagio dice: vi sono le circostanze attenuanti ed i giurati ne sono gli arbitri; facilmente me le accorderanno.

E dice ancora: questa pena di morte è una parola scritta nel Codice, è un'astrazione; non si eseguisce. Difatti risulta dalla statistica che sopra 186 condanne di morte vi furono 174 grazie e 12 esecuzioni.

Quindi colui che commette un gran misfatto, prima si lusinga di non essere scoperto, poi che i giurati gli accorderanno le circostanze attenuanti, e finalmente che gli sarà concessa una commutazione.

Se un Governo avesse un buono ordinamento giudiziale, s'avesse delle istituzioni tali da rendere impossibile, o quasi impossibile lo scampo del malvagio, la società avrebbe la guarentigia più completa.

Dunque o signori, io dico che la pena di morte, nella sua esecuzione è terribile, ma che si rende poco spaventosa per l'eventualità, per la speranza di sfuggirla e per la sua lontananza. Certamente il cattolico, sinceramente convinto, crede che l'inferno sia la maggiore delle pene, e pure pecca ogni giorno, perchè l'inferno è lontano.

Si è detto: la pena di morte ha un gravissimo difetto, quello di essere irrevocabile, indivisibile ed ineguale. Ma queste sono cose verissime dette e ridette, ed io non voglio ridirle.

Alle osservazioni fatte su questo soggetto io voglio aggiungere una che mi sembra della maggiore importanza. Vi è nelle pene una continua gradazione. Si comincia dalle pene di polizia, dall'arresto, che si estende da un giorno

a sei mesi, segue la prigionia da tre giorni a cinque anni; viene poi la relegazione, la reclusione, e finalmente l'ergastolo, la reclusione, ecc. Tutte queste pene hanno tra di loro una grande affinità e graduazione. La differenza è semplicemente nella durata.

Solo la pena di morte se ne differenzia, in quanto che essa non è la restrizione della libertà personale; ma la distruzione dell'individuo.

Io non so come si possa passare dalla pena dell'ergastolo, che consiste nella restrizione della libertà, alla pena di morte; l'una è vita condannata a molte privazioni, ma è vita pur sempre; l'altra è la distruzione; l'una è l'essere, l'altra è il nulla.

Vi è un abisso, un baratro che non si può colmare, e questa, secondo me, è una delle gravi ragioni, per cui la pena di morte è un incomportabile eccesso. Ed il legislatore grandemente se ne preoccupa.

Infatti, mentre il legislatore scrive la pena di morte nel suo Codice, non ha in essa alcuna fiducia, non la stima, non la pregia, l'ha in grandissima diffidenza. Basta, o Signori, accennare l'articolo di legge letto ieri dall'onorevole Senatore Tecchio; ma vi è di più. Voi sapete che vi sono stati talora de' condannati a morte, i quali non hanno voluto ricorrere in Cassazione, preferendo la pena capitale all'ergastolo, ed alcuni hanno rifiutato la grazia.

Il nostro Codice di procedura, trattandosi della pena capitale, ha provveduto agli inconvenienti che risulterebbero dalla mancanza del ricorso.

Il legislatore all'articolo 650 si esprime così:

« Se la condanna è di morte, il difensore dovrà sotto la sua responsabilità produrre il ricorso nel termine voluto dalla legge, quando anche il condannato nol volesse. »

Ove il ricorso non sia stato prodotto dal difensore o sia stato prodotto fuori termine, il Pubblico Ministero, restando intanto sospesa la esecuzione, manderà d'ufficio gli atti alla Corte di cassazione, la quale destinerà un avvocato ed esaminerà i mezzi di annullamento ch'egli produrrà, salvo al Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione, ed alla stessa Corte, la facoltà di elevare d'ufficio, e salvo alla stessa Corte, se vi è luogo, il pronunciare pene disciplinari contro il difensore, che om-

mise di produrre entro i termini legali il ricorso.

Vedete, con che paterna sollecitudine il legislatore viene in soccorso dei condannati a morte; egli vi trova in certo qual modo la sua responsabilità impegnata, avendo scritto una tale pena nel codice.

E che cosa accade, o Signori? Accade che, specialmente là dove fu abolito il patibolo, tutti i magistrati componenti la Cassazione, autorizzati, anzi incitati da questa disposizione di legge, naturalmente s'ingegnano, per quanto è possibile, di tutelare la vita del condannato, e ne hanno il diritto, anzi dirò il dovere. In questo stato di cose il Procuratore generale produce motivi di ufficio, producono motivi di ufficio i consiglieri; e quindi avviene che le sentenze capitali sono quasi sempre annullate.

Vedete adunque che lo stesso legislatore ha una grande diffidenza della pena di morte. E in verità, Signori miei, il patibolo è un brutto spettacolo, è uno spettacolo orrendo.

Voi punite l'omicidio premeditato per mezzo di un altro omicidio molto più premeditato.

L'assassino si mette in agguato, e con un colpo di fucile o di pugnale, uccide la vittima, la quale passa dalla vita alla morte quasi senza dolore, ma il colpevole di un omicidio premeditato è condannato prima definitivamente; poi vien messo in confortatorio, e assistito dal sacerdote che lo conforta a salire sul patibolo, e porre la testa sotto le seure; soffre un martirio orrendo che si compie con la più fredda premeditazione.

Signori, meno male quando il carnefice fa bene il suo mestiere, ma vi hanno esempi in cui il carnefice fallisce al suo orribile compito, come avvenne nel 1869 sulla pubblica piazza di Terracina in Sicilia: la mannaia cade e colpisce una spalla del condannato; questi si rizza sanguinoso sul palco, allora il carnefice tratto un pugnale dal seno lo trafigge con molti colpi, orribile spettacolo!

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha proposto il rimedio. Nascondiamo, egli dice, questo spettacolo osceno ed orribile, quest'omicidio legale si commeta in segreto.

L'esecuzione in segreto arieggia il mistafato che si nasconde nelle tenebre; e cessa la pena di essere esemplare.

Signori, varie specie di condannati salgono

il patibolo; vi sono di quelli i quali vanno a morte con grande coraggio, che là sfidano la morte, che salgono sul palco con riso beffardo. Basterebbe dire che l'illustre Ettore De Rugo condannato a morte nel 1799, quando fu tratto sul patibolo pose la faccia rivolta alla seure perchè volle vederla quando gli troncava la gola.

Senatore IKBRIANI interrompe.....

PRESIDENTE. Abbiamo la compiacenza di non interrompere.

Senatore CONFORTI.... Dunque questa pena di morte per alcuni è subita con indifferenza e disprezzo; altri ne sono così atterriti e prostrati ch'è duopo trascinarli sul palco; in questo caso può dirsi, che il carnefice uccide un uomo morto; orribile spettacolo che muove a ribrezzo ed a misericordia i cuori più duri.

Vi sono poi condannati, i quali si sono pentiti sicuramente, si sono riconciliati con Dio, e che guardano il patibolo con rassegnazione, che hanno sul viso una celeste serenità.

Il popolo vede in costoro delle vittime. A questo proposito permettetemi che vi racconti un aneddoto: in Napoli viveva, nel secolo passato, il celebre filosofo Genovesi. Egli aveva un servitore, il quale un giorno si recò sulla piazza di Mercato dove aveva luogo una esecuzione. La sera raccontando al filosofo i particolari del fatto, disse: « il condannato era un angelo; egli è volato in paradiso; che morte! com'era contrito; beato lui! beato lui! Il filosofo ci pensò sopra ed il giorno dopo licenziò il servitore dicendogli che gli potrebbe venire il desiderio di fare una morte simile. » (*Harivò*)

Non pertanto o Signori, e in ciò io richiamo l'attenzione del Senato, io sarei per la pena di morte se l'esecuzione di questa pena fosse una conseguenza della prescrizione del legislatore.

Ma, Signori, non il legislatore che scrive la pena di morte, ma i giurati, ne sono gli arbitri assoluti ed irresponsabili; se loro piace di ammettere le circostanze attenuanti il condannato vive, se no, il condannato è morto.

Merita lode l'onorevole De Falco che propose una legge sui giurati sostituendo agli elettori politici le categorie; merita lode il Ministro che propose la riforma del giudizio dei giurati.

Talvolta costituirono il giuri uomini di crassa ignoranza ed in loro mano fu la vita e la morte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Io, come Procuratore generale della Corte di Cassazione di Firenze dovetti domandare l'annullamento di una sentenza di Corte di Assise in cui il capo de' Giurati non sapeva neppure sgorbiare l'abbici. Basti il dire che oltre molti altri spropositi invece di firmare: il capo dei Giurati, firmava: il capo de' Curatti. (*Harità.*)

È avvenuto spesso che mentre hanno negato le circostanze attenuanti in fatti meno atroci, l'hanno ammesse in certi fatti atrocissimi.

Ora, dico io, quando la vita di un uomo dipende dalla dichiarazione di sette uomini che talvolta non hanno sufficienti requisiti per giudicare rettamente, si può approvare la pena di morte?

La esecuzione della pena capitale dipende da mille circostanze estrinseche al delitto; per esempio avviene in un punto qualunque del Regno un gran misfatto, da tutte le parti si grida che bisogna che giustizia sia fatta, che bisogna dare un esempio, allora si prende una vittima, si uccide... e con ciò non si fa altro che quello che presso i Romani si faceva con la decimazione dell'esercito.

Non crediate, o Signori, che io che parlo in questo modo abbia fiducia, permettetemi che lo dica, che il Senato abolisca la pena di morte.

L'onorevole Menabrea dice che noi abolizionisti siamo utopisti... Io dico però che le più schernite utopie divennero in corso di tempo delle grandi verità. Lo stesso cristianesimo pareva un'utopia, e poi si rese quasi universale e trasformò il genere umano.

Ora, o Signori, permettetemi che io vi legga un brano di un documento che vi farà molta impressione.

L'onorevole Senatore conte Sclopis, che ha dato alla luce tante opere pregevoli, ed è quell'uomo solenne che il mondo conosce, scrisse le « Memorie storiche sulla dominazione francese in Italia dal 1800 al 1814, » corredate da varii documenti importanti. Fra gli altri documenti leggesi un rapporto del generale francese Mérou, il quale era governatore dell'Etruria.

Questo rapporto, diretto all'Imperatore, dice così: « Si osserverà per lungo tempo con stupore, che il numero dei misfatti commessi sotto il regno di questo principe (che era Leopoldo), e specialmente negli ultimi tre anni, è inferiore di più della metà di quelli che sono stati

commessi sotto il Governo della regina d'Etruria, quantunque (e qui chiamo l'attenzione del Senato) la legge del suo predecessore fosse molto più mite, quantunque, riformando le leggi del suo predecessore, avesse aggravato i supplizi, ristabilito la pena di morte, e moltiplicati i casi di sua applicazione. »

Questo documento merita di essere scolpito a caratteri d'oro.

Veggono dunque i conservatori come le loro idee sono poco fondate, e come, nello stato attuale della società, se per avventura si abolisse la pena di morte, la sicurezza pubblica potrebbe esserne vantaggiata.

Ma però io non debbo dissimulare che il progetto del Codice penale, salvo alcune mende, le quali si vanno nel corso della discussione correggendo, è un progresso.

Se non che, di fronte a questo progresso abbiamo un regresso grandissimo, il quale consiste in ciò che la pena di morte, la quale è dal 1860 abolita in Toscana, vi debba essere ristabilita.

Ad ottenere un tanto regresso si ricorre all'esempio dell'Impero germanico: ma gli esempi si debbono imitare quando sono degni d'imitazione. Si osservi inoltre che il Parlamento germanico rigettò la pena di morte nella prima lettura a grande maggioranza; all'ultima lettura ebbe il mantenimento della pena di morte la maggioranza di pochi voti. Ed a questa maggioranza di voti potentemente influi la parola del principe di Bismarck, il quale dichiarò che il Consiglio federale non avrebbe mai accettato l'abolizione.

Io già prevedo che questa dotta discussione non avrà alcun risultato, l'unificazione del Codice penale non avverrà; perocchè non posso immaginare, che la Camera de' Deputati, la quale nel 1865 approvò a grande maggioranza l'abolizione della pena di morte, voglia rinnegar il suo voto, ora che si tratta, non solo di mantenere la pena di morte là dove esiste, ma di ripristinarla là dove fu da gran tempo abolita.

Si dice che è necessario ristabilire la pena di morte in Toscana, perchè la legge dev'essere eguale per tutti. Se questo argomento può avere alcun valore, lo ha nel senso che si agguagli la rimanente Italia alla Toscana, dove è già abolito il patibolo.

Ma l'onorevole Ministro ci dice: in fine dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

conti i giurati non l'applicheranno; ammetteranno le circostanze attenuanti: sarà soltanto la pena scritta nella legge. E questo è quello che non vorrei, non vorrei che la legge scritta fosse una lettera morta. Quando la legge è scritta bisogna che sia una verità.

A questo soggetto io non voglio leggere ciò che scrive quella penna eloquente di Lucas, perchè quelle parole assai gravi potrebbero offendere la delicatezza del Ministro. Il Lucas da 50 anni combatte contro il patibolo. L'abolizione della pena di morte è per lui una religione, l'abolizione per lui sarebbe un trionfo.

Io, Signori, non voglio ulteriormente tediarvi: finisco il mio dire dicendovi: credate voi che sia un grande miracolo abolire la pena capitale? Di miracoli ne abbiamo fatto di molti e questi sono veri miracoli.

Abbiamo unita l'Italia, l'abbiamo resa libera, l'abbiamo resa indipendente, abbiamo anche risoluto con la celebre formola, libera Chiesa in libero Stato, la questione religiosa.

Già tra i conservatori e noi havvi su questa questione poca differenza. I conservatori dicono: aboliremo la pena di morte domani, noi diciamo: aboliamola oggi. In Senato noi abolizionisti siamo minoranza, ma questa minoranza tarderà poco ad essere una maggioranza imponente.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Signori Senatori. Da quattro giorni si agita in quest'Aula pacatamente, tranquillamente, la più grave questione che possa mai discutersi da legislatori.

Si tratta: se si debba conservare o abolire la pena di morte.

La questione è stata guardata sotto triplice aspetto. Sonvi di quelli che hanno sostenuto che la pena di morte è illegittima; altri che senza essere illegittima è inefficace; altri infine sostengono che l'abolizione di essa riesce opportuna.

Il nostro venerando Presidente Musio fu il primo che ampiamente svolse e cercò dimostrare la illegittimità della pena capitale; tutti gli altri, poco più poco meno, ne hanno ritenuto la legittimità, ma non si sono dati la pena di dimostrarlo, ed a parer mio hanno fatto bene, perchè è facile dirlo, ma difficile ed arduo il compito della dimostrazione. Finalmente l'onorevole Comferti che una volta opinò per la ne-

cessità della pena capitale, ora convertito, vi dice, non essere per sé stessa illegittima, ma non la reputa necessaria.

Dissi, che coloro i quali asseriscono e non dimostrano la illegittimità della pena di morte si sono appigliati a savio partito, perchè per dimostrarne l'illegittimità, bisogna distruggere la storia umana; l'umanità si suole considerare sotto duplice aspetto: vi sono di quelli che si fermano alla generazione attuale, altri invece la seguono di passo in passo a traverso dei secoli, vedono tutto quello che si è fatto, e da questo esame ritraggono i principii universali e perpetui che la governano. Tale è la mente e la scuola di Vico. In questo senso, e sotto questo aspetto due sommi Italiani hanno determinato la legittimità della pena capitale, e poichè l'uno e l'altro sono stati citati, è mestieri che io brevemente rilegga le loro opinioni, e vi faccia osservare in quali termini hanno essi posta e determinata la questione, che dobbiamo risolvere.

Il Romagnosi si esprime così: « Quello che è innegabile si è, che se la pena di morte è necessaria per trattenerne gli uomini, non solamente dagli omicidi, ma da ogni altra maniera di delitti, essa sarà precisamente giusta, e la società avrà un vero diritto ad infliggerla... Io ripeto, supponendo il fatto della necessità, che essere non può che un fatto, il diritto di irrogare la pena mai sempre l'accompagnerà, perchè ne presiste il fondamento nei più sacri e primitivi diritti della natura umana. » Il Rossi, la cui autorità è innegabile, si esprime precisamente in questi termini: « La storia c'insegna che l'uso della pena di morte è stato universale: si trova presso tutti i popoli ed in tutte le epoche. Non è stato, che in questi ultimi tempi che si è pensato ad abolirla in alcuni Stati; ma di tali risoluzioni le une non sono sopravvissute ai loro autori; le altre non sono che semplici progetti. L'autorità di questi atti agli occhi del pubblico europeo è stata diversa. Taluni teorici e qualche filantropo han visto in ciò una splendida conferma delle loro dottrine e della legittimità dei loro voti. I pratici al contrario, non hanno tenuto il minimo conto di questi esempi; non hanno saputo scorgervi che atti di fina politica, o d'una umanità intempestiva e male estesa. I popoli, anche quelli in mezzo ai quali si è operato un sì grande mu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

tamento nel sistema penale, han fatto sembianza di non accorgersene; l'abolizione o il ristabilimento della pena di morte sono passati in mezzo a loro, come eventi quasi stranieri alla nazione, come misure di semplice politica. »

Che deve conchiudersi da tutto ciò? che la pena di morte sia non solamente una pena legittima in se stessa, ma di una necessità tale per cui se ne debba desiderare il mantenimento? Incolga sventura a chi possa trarne una tal conseguenza! La pena di morte è un mezzo di giustizia estrema, pericolosa, di cui non si debba far uso che con estrema riserva, che in casi di vera necessità, che deesi desiderare di veder sopprimere interamente, e per la quale il dovere c'impone di impiegare tutti i nostri sforzi, preparando uno stato di cose che la renda compatibile con la sicurezza pubblica ed individuale: la questione adunque è netta e precisa; l'abolizione di questa pena, non deve esporre a grave pericolo l'ordine sociale, e con esso la vita degli onesti e pacifici cittadini.

Senza ciò gli uomini di Stato non potranno mai consentire ai voti degli abolizionisti, non possono essi in buona coscienza compromettere la vita degli innocenti per risparmiare quella di un assassino.

Gli scrittori moderni i quali tuttora sostengono la pena di morte essere illegittima, ne traggono la conseguenza, secondo una frase comune e volgare, che la pena capitale inflitta ai sommi scellerati non sia altro che l'*assassinio legale*. Questa frase ad effetto fece una volta il suo corso trionfale, adesso non ha più vigore, per la ragione semplicissima che contiene in sé un concetto falso ed assurdo. Ho visto che parecchi oratori si sono rivolti con impeto e sdegno contro lo stromento di esecuzione della pena capitale. Lasciate li in basso questo misero e vile ordigno a cui non si deve badare « non ti curar di lui; ma guarda e passa! » Bisogna andare più in là; alzare gli sguardi più in alto! Se la pena di morte è illegittima la conseguenza logica, inesorabile, fatale della vostra premessa si è, che tutti i legislatori sacri e profani da Mosè a Washington, tutti i popoli della terra retti a monarchia assoluta o da istituzioni libere, i quali hanno sancito la pena di morte nei loro Codici penali, hanno commesso il così detto assassinio legale e sono

stati i primi, i più grandi malfattori del genere umano!

Ma vi ha di più; i magistrati, i quali applicano una pena illegittima, i consiglieri della Corona, i quali non ammettono sia il caso di largire la grazia sovrana, il Ministro Guardasigilli, che appone il suo *visto* per l'esecuzione della pena capitale, tutti concorrono all'assassinio legale! Or tali conseguenze iperboliche e strane, siccome rifuggono dal senso comune, e ripugnano al senso morale, non sono più ammesse che dagli scrittori e sostenitori di teorie puramente ideali.

Se la pena di morte ha ottenuto per migliaia di secoli il consentimento di tutte le nazioni, di tutti i legislatori sacri e profani, a cui Macchiavelli dedicava gli oncri divini, ardirete voi sostenere che tutti fallarono, e invece del monumento perenne della immortalità della fama, che consacra ad essi la Storia universale, spetti loro invece il marchio vituperevole dell'infamia solenne e perpetua! Nè basta; guardiamo all'epoca nostra e vedremo che le grandi e civili nazioni non hanno avuto il coraggio o la smania precipitosa di cancellare questa pena dai loro codici: credete forse che la pena di morte sia ad alcuno simpatica? Mai no; sarebbe lo stesso che snaturare l'indole umana, e tradire le intenzioni di coloro che sostengono la tesi opposta alla vostra.

Riflettete inoltre, o Signori, che tutt'ora, questa pena a cui voi denegate la legittimità, è legge per noi; quest'oggi siamo dunque meno civili di quello che saremo domani se l'avremo abolita?

L'Inghilterra, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, la Svizzera, tutti gli altri popoli insomma che l'hanno conservata, da domani in poi, per ciò solo, diverranno meno civili di noi? Sarebbe invero un modo facile e sicuro di potersi collocare ad un tratto in capo alla civiltà moderna; senza badare se i reati di sangue, i ricatti e i parricidi per questo improvvido ed instantaneo mutamento si accrescano a dismisura, disonorando presso gli altri popoli il nome d'Italia!

A questo punto il Senatore Tecchio faceva osservare: ma badate; tutte le scuole in Italia insegnano l'abolizione della pena capitale, e voi volete mantenere la scienza in opposizione alla pratica?

In tale quistione non solamente, ma in tutte le investigazioni dello scibile umano, avviene sempre che la dottrina preceda di qualche secolo l'applicazione pratica dei principii scientifici e sociali. La ragione ne è semplicissima: i filosofi, i pensatori, i poeti, riguardano sempre la questione in astratto, trovano un principio giusto, fanno una scoperta, scorgono col telescopio una stella lontana, e l'additano alle moltitudini: ma le moltitudini alzano gli occhi, non osservano, non vedono nulla, e restano incredule e riluttanti, perchè non preparate; passano una o più età, e quando la riforma è opportuna, ed ha per sé l'assentimento generale, allora si compie.

Non è dunque che la scienza si trovi in opposizione alla pratica; la pratica attende il momento opportuno per poter incarnare il concetto astratto e nebuloso della scienza.

Così le idee della libertà economiche e civili, verissime in teoria, si sono svolte ed applicate gradatamente; così, l'abolizione della schiavitù è proceduta lentamente; così la pena capitale che si infliggeva una volta per ogni specie di delitti, ora va limitata soltanto a pochi ed atrocissimi misfatti, e faccia Dio che sparisca insieme con l'assassinio e il parricidio interamente dal mondo!

Veramente, o Signori, l'onorevole Senatore Conforti ha posto la questione ne' suoi veri termini: egli consente della legittimità ed efficacia della pena capitale; ne reputa però opportuna ed umana la pronta abolizione: nessuno nega che la pena capitale si debba una volta abolire, bisogna però con ragioni desunte dalla pratica, indagare se veramente ci troviamo in condizioni di poterla abolire. Ecco il problema!

Ma non tutti i nostri oppositori convengono sulla efficacia di questa pena; strana supposizione invero, che ciò che spaventa, possa non incutere un salutare terrore!

Che la pena capitale si ritenga come la più terribile delle pene, è convinzione universale. È scritta in tutti i Codici; come la pena più grave, sta in cima della scala penale. Quelli che sostengono che la pena dell'ergastolo sia più paurosa dell'altra, non sono nel vero, ed ove ciò fosse, nel volerla abolire sarebbero spietati.

Si è fatta la distinzione tra credenti e non credenti. La pena capitale atterrisce tutti i cre-

denti, perchè paventano di doversi presentare al Giudice supremo, gli altri si spaventano di dover precipitare nel nulla!

La coscienza della vita è il sentimento più universale e più caro a tutti gli uomini, e quindi la morte è per l'uomo la cosa più terribile. Ora, per dimostrare che la pena di morte si debba abolire, innanzi tutto si deve provare che riesce del tutto inefficace e vana.

Non bisogna riguardare la pena di morte in se stessa come sta scritta in parole di colore oscuro in cima alla scala delle pene, dà di sé una brutta ed assurda immagine: conviene badare allo scopo che si propone il legislatore, quando la colloca là a quel posto come sentinella avanzata, con la sua salutare consegna. La pena capitale fa d'uopo osservarla in relazione col reato che punisce, col compito che le viene prefisso.

Essa è custode e vindice dell'esistenza di migliaia di famiglie che popolano i campi e le città, le quali non domandano altro alla società che di poter menare la vita dedita al lavoro tranquillamente, onestamente. Questi cittadini innocenti sono inermi, senza protezione, tranne questa temuta insegna, mentre gli assassini meditano di rubare e di uccidere a guisa di lupi famelici e rapaci. Questa vigile sentinella sta là, e dice agli iniqui che si presentino al varco fatale: se voi commetterete il reato previsto in questa legge, sarete puniti di morte; alto là, fermatevi!

Si dice che la vita dell'uomo è sacra: ma non è sacra soltanto la vita degli scellerati!

Guardiamo il sistema della natura.

Il gran legislatore, innanzi al quale noi siamo troppo piccini, stabilisce la legge di gravitazione. Per essa la terra s'aggira intorno al sole, essa è la causa motrice e vivificante dell'universo; ebbene, un onesto operaio tutto dedito al lavoro; un innocente bambino precipita dall'alto e soccombe; e che perciò? Sospenderà per questo l'Autore supremo della creazione quella legge benefica? Giova alla grande maggioranza de' viventi, riesce fatale a taluni, ecco tutto.

Vi ha di più: avete innanzi a voi lo spazio dei mari, in Ite benefiche creature si dedicano al commercio; sorge una bufera spaventevole, una grande quantità di navi si perdono, e con esse migliaia di uomini: quante famiglie

rovinate, quante scene strazianti, quante lagrime, quante miserie!..... ebbene per questo si deve abolire il commercio? Il bene de' più compensa il male de' pochi!

La pena capitale, come divieto all'omicidio premeditato, al parricidio, all'assassinio giova alla società; se alcuni tracotanti e perversi varcano la soglia fatale e ne pagano il fio, sarà ciò imputabile al provvido legislatore?

Il legislatore reputa che questa pena sia indispensabile per la tutela della vita di tutti i cittadini, non esclusa quella dell'assassino, a cui non di rado attentava un altro assassino; che si applichi dunque questa pena. Chi viola la legge è responsabile dell'azione colpevole, la pietà può esser per lui; ma il sentimento generoso di sublime indignazione e di profondo compianto della grande famiglia sociale, deve serbarsi invece per la vittima delle sue scelleratezze!

Sulla pretesa della inefficacia della pena capitale, si sono raccontati taluni aneddoti, che quand'anche veri proverebbero nulla.

Mentre alla Corte di Assise si discute una causa per furto, nella stessa aula, se ne commette un altro: si dice, nell'atto di applicare la pena capitale talvolta si perpetra un reato di sangue; la pena capitale è dunque inefficace.

Per la stessa guisa, se si ruba la borsa ad un altro, nel mentre che si discute una causa per furto, anche la pena della reclusione o del carcere è inefficace; così riesce inutile il sistema penale; abbasso anche le prigioni; rubi ed uccida ciascuno a suo libito!

I nostri oppositori non potranno mai dimostrare la inefficacia della pena capitale, o negare pensatamente la grande e salutare influenza ch'esercita in beneficio della società; che se taluni, malgrado ciò, consumarono il misfatto, quanti mai, per questa sola minaccia, non si sono fermati allibiti e tremanti sull'orlo dell'abisso!

Non è possibile sostenere che non sia temibile la pena capitale; vi si oppone la scienza, la storia, il senso comune ed universale del genere umano; e se vuolsi che questa pena sia inefficace, bisognerebbe delurne l'inefficacia di tutto quante le pene! Ma veramente non fa essa impressione nell'animo dell'assassino? Le parole sono parole, o Signori, ed i fatti son fatti.

Si è visto al Consiglio di Stato, al quale ho l'onore di appartenere, e che si suole dal Guardasigilli consultare per la commutazione della pena capitale in quella dei lavori forzati a vita, che parecchi grandi scellerati, e precisamente quelli che facevan parte delle bande del brigantaggio nelle provincie napoletane, si erano presentati e costituiti dinanzi alle autorità politiche e militari, alla sola condizione *di aver salva la vita*. Per mezzo dunque di questa pena, e pel timore che essa inerte, si è ottenuto il grandissimo beneficio di averli costretti a desistere dai loro crimini, a risparmiare tante vite innocenti e benefiche! Senza ciò avrebbero essi tolta la vita a tanti altri, sicuri che la loro vita soltanto era sacra ed inviolabile!

La questione è adunque di sola opportunità, e nelle questioni di opportunità, o Signori, bisogna aver molto riguardo ai giudizi del Governo.

Osservò benissimo l'onorevole Senatore Conforti, che da questi banchi le questioni si guardano da un punto più alto di quello, ove son collocati i banchi dei ministri; da quel punto si contempla in linea orizzontale tutta la società e si vede quale sia la sua posizione attuale; in tal modo si può determinare con criteri sicuri, perchè *dedotti dall'esperienza*, quando le condizioni sociali siano talmente tranquille e sicure da render utile e giovevole l'abolizione di questa pena; si potrà allora soddisfare non solo al voto degli oppositori, ma di noi tutti quanti.

Ora, il Governo nel presentare il codice penale, credette indispensabile che la pena capitale rimanga, e ne udrete in breve i motivi desunti dal parere quasi unanime di tutta la magistratura del Regno, e della maggioranza delle popolazioni che la reputano necessaria, e la reclamano per loro tutela.

Il Ministro Guardasigilli si rivolse anni sono alla Corte di Cassazione di Palermo, della quale io faceva allora parte, domandò il suo parere, ma dal lato dell'opportunità soltanto. La Cassazione di Palermo opinò per la conservazione di essa, e furono dello stesso parere le Corti di appello di Sicilia; la Cassazione di Torino, e quella di Napoli, tranne quella di Firenze, credettero del pari che non fosse il caso di poterla abolire: però in quanto a Firenze, cioè,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

alla Toscana, anzichè abolirla, sarebbe stato il caso di rimetterla in vigore.

Si consultarono i Prefetti anche sul punto di vista dell'opportunità. E 41 dissero non essere ancor giunto il momento opportuno dell'abolizione; mentre 28 troverebbero propizia l'occasione, per essere le provincie affidate alle loro cure tranquille e sicure.

E qui l'onorevole Senatore Conforti ragiona così: « Se la minoranza dei Prefetti ritiene che la pena capitale si possa abolire, dee vincerla sulla maggioranza riluttante e caparbia. »

Ma, domando io, è logico che il voto di 28 prevalga su quello di 41? È un ragionamento che non mi persuade, e la ragione parmi evidentissima.

In quelle 41 provincie vi ha un gran numero di cittadini che debbono badare alla conservazione loro e della loro famiglia, e l'idillio delle altre provincie che si trovano in sicuro, suffragherà poco a quelle, che per le speciali loro condizioni credono indispensabile questa pena tutoria e riparatrice.

Credo più facile, che nei piccoli Stati si possa riuscire all'abolizione della pena capitale; ma quanto ai grandi Stati finora non ve ne è stato alcuno che abbia avuto il coraggio o la temerità di abolirla: perchè nelle grandi comunità bisogna provvedere agli interessi ed ai bisogni di ciascheduna provincia: non perchè in Toscana le condizioni della sicurezza pubblica siano migliori, non deesi più badare alle condizioni generali del Regno, anzi deesi avere maggior cura a quelle provincie che si trovano in maggior pericolo; la sicurezza degli uni non giova nè provvede ai pericoli degli altri, e i buoni padri di famiglia badano con più affetto ai figli infermi, che ai sani. È un fatto incontrovertito per altro che le grandi nazioni non hanno abolita la pena di morte. Lascio da parte il carico speciale che si addebita alla Germania, benchè io non creda che l'influenza del principe di Bismarck abbia pesato sopra un solo voto che si riferisca a sì grave questione. Sarebbe un'offesa gratuita fatta alla coscienza di tanti uomini eccelsi; ma è un fatto, ripeto, che in nessuna delle grandi nazioni, nè in Germania, nè in Inghilterra, nè in Francia è stata abolita la pena capitale.

Si dice pure: se votiamo l'abolizione noi a-

vremo l'approvazione di tutta l'Europa. Adagio! Avremo tutt'al più un biglietto di visita di capo d'anno. Ci diranno: ci congratuliamo che le vostre circostanze siano tali d'aver potuto abolire la pena di morte! Ma di qui ad un anno presentateci le vostre statistiche, e di là si vedrà, se avete fatto bene o male. Faremo dunque a tempo debito il conto. E potrebbero anche dirci: il nostro conto è questo a tutt'oggi; su via mostrateci il vostro. Disgraziatamente, o Signori, da questo lato abbiamo poco a vantarci, e convien confessarlo, affinchè volendo celare le nostre piaghe non s'inciprigniscano e non diano in cancrena!

Le nostre condizioni sociali sono veramente deprevevoli e anormali.

Noi ci troviamo in circostanze peggiori di qualsiasi altra grande e civile nazione in fatto di sicurezza pubblica. Non parlerò della Sicilia, la quale ha i suoi guai; e di cui a torto o a ragione si parla di troppo. In questi ultimi tempi furono pronunciate nel solo distretto della Corte di appello di Napoli 16 sentenze capitali. I giurati avrebbero potuto ammettere le circostanze attenuanti e non lo vollero fare!

Procediamo innanzi tranquillamente nel nostro cammino; in Sicilia e nelle Calabrie, sovente avvengono tra carabinieri, soldati ed assassini lotte sanguinose nelle quali restano uccisi taluni ribaldi; ma il peggio è che cadono anche i difensori dell'ordine e della giustizia! Povere vittime, il loro sangue reclama il vostro compianto!

In questi ultimi anni si son viste le sette degli accoltellatori nelle Romagne, sono stati proditoriamente uccisi magistrati integerrimi, e taluno è misteriosamente scomparso; si pigliano in ostaggio pacifici cittadini, e dopo avere taglieggiate le loro famiglie, si scannano barbaramente; in questo stato di cose possiamo dire con sicura coscienza che le condizioni della sicurezza pubblica sono normali, e che possiamo largheggiare di clemenza verso sommi scellerati? Mettiamoci la mano sul cuore!

Malgrado ciò, si è fatto un passo innanzi nella via dell'abolizione; la pena di morte si è limitata a pochissimi casi, a quei soli, pei quali, chi li commette si spoglia della nobile effigie dell'uomo, ed assume quella della belva feroce; tanto più feroce che accoppia l'uso della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

mente umana, astuto ed insidioso, all'istinto bestiale e ferino!

Il Senatore Conforti ha detto, che avendo il legislatore trasmessa ai giurati la facoltà di applicare il beneficio delle circostanze attenuanti, con ciò la vita degli uomini dipende da' giurati, che possono infliggerla a loro beneplacito.

Il giorno in cui il legislatore diede facoltà ai giurati, che si sono da voi entusiasticamente chiamati i giudici del popolo, rappresentanti la coscienza nazionale, di poter concedere il beneficio delle circostanze attenuanti, virtualmente la pena capitale fu abolita; rimase come principio, applicabile nei soli casi in cui le circostanze attenuanti siano state irreperibili, nei casi insomma di assoluta malvagità.

Ma i giurati non sono abili a conoscere le circostanze attenuanti, e le ammettono dove non le dovrebbero ammettere, e viceversa. E se tutto finisse col giudizio dei giurati, direi: si cerchi pure un altro mezzo di cautela. Ma fortunatamente la legge lo ha trovato; il rifiuto supremo della clemenza sovrana.

I Procuratori generali, i Presidenti delle Corti di Assise, ed i Procuratori generali delle Corti di Cassazione danno in ogni caso di domanda di grazia il loro parere, separatamente e conscienziosamente; e se in un caso di somma ferocia dichiarano essi che non sia il caso d'implorare ed ottenere la grazia sovrana, ciò non basta; si chiede anche il parere del Consiglio di Stato; il Governo non fa eseguire la sentenza prima che il Consiglio di Stato non abbia religiosamente esaminate tutte le ipotesi possibili in fatto ed in diritto, che possano suscitare nell'anima umana un raggio di clemenza.

Nel 1874 furono moltissime le sentenze capitali, tre o quattro le esecuzioni: ma quanti furono gli omicidii, quanti e quali gli assassinii da costoro commessi? Abbiate compassione e misericordia per le povere vittime, e non soltanto per quelli che lasciarono sul patibolo i delitti! Il sentimento della pietà, o Signori, è cosa bellissima e celeste, purchè guidato sempre dalla logica; la teoria sentimentale irreflessiva, scompone le norme della giustizia.

La pietà pei tristi, è talvolta ingiustizia pei buoni. Abbiamo uditi Senatori eloquenti, che ci hanno fatto un quadro alla Caravaggio; ci

hanno messo innanzi la figura miserrima del giustiziato, senza curarsi delle povere vittime.

Vorrei che il quadro fosse dipinto sott'altro aspetto: metteteci innanzi quelli che meritano la vera, la santa compassione, indietro la figura del giustiziato; qui le vittime, là l'espiazione!

La sensibilità nostra è stata viziata dalla letteratura moderna: quante lagrime amare non ho sparso nella mia gioventù, che avrei potuto serbare per mali più veri e reali! Il rimorso, il vero rimorso si concepisce da chi non sarebbe mai capace di commettere i grandi delitti. Tanti anni or sono, io narrava ad una mia egregia amica, che la figlia di un ottimo magistrato si presentò nel gabinetto di studio di suo padre e dopo un vivo diverbio, per non aver egli voluto consentire alle nozze di lei con un giovane discolo, presa da subitanea rabbia rovesciò il tavolo che stava dinanzi al padre, e andò via a guisa di furia. Il povero vecchio allibi, fu colto da apoplezia e dopo tre giorni morì! A questo punto la mia povera amica con gli occhi gonfi di lacrime esclamò: Se io avessi commesso un atto sì atroce, mi sarei inginocchiata dinanzi al letto di mio padre morente, e sarei morta con esso! Invece, la figlia snaturata dopo pochi giorni andò a nozze; le vesti nuziali le fecero deporre l'abito di lutto e le gioie del così detto amore cancellarono la santa effigie paterna! Se ella fosse stata capace di rimorso, non avrebbe commessa l'infame azione!

La grande maggioranza dei magistrati ha manifestata la sua opinione per la conservazione della pena di morte.

Si è detto: essa è in opposizione col principio bandito dalle cattedre, ma anche di ciò è pronta la spiegazione.

È facile nella scuola insegnare principii non attuabili immediatamente; la meta a cui tende il professore è generosa; ma si è già dimostrato che tutte le teorie si svolgono e si attuano nel tempo e col tempo; d'altronde, i professori hanno innanzi a sé una gioventù balda, serena, inconscia delle triste necessità della vita sociale; come mai potrebbero essi turbare quella calma beata! Parlate ad una vergine dei rimorsi dell'adultera! Il magistrato invece si regola coll'esperienza incresciosa, ma vera; è guidato dalla necessità inelut-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

bile delle cose; è condannato anche ad altri supplizii! Deve assistere all'autopsia delle persone che furono uccise, ed essere a contatto coi grandi scellerati, è costretto a vederne il lurido aspetto, a sentire il ribrezzo del loro alito micidiale!

Si vede ricomparire dinnanzi i recidivi, i quali dopo un primo reato, ne commettono un altro più grave del primo; come volete che i magistrati abbiano fede illimitata sulla rigenerazione degli uomini e si abbandonino confidenti alla giovanile illusione, che la clemenza giovi più della severità della pena?

Sono i medici degli incurabili, e mettete loro dinanzi la statua dell'Atollo di Belvedere, spirante gioventù e bellezza!

I magistrati si trovano in contatto immediato colla società; e dopo una lunga esperienza, uscirono abolizionisti dalle Università, e sotto la toga i loro cuori grondarono sangue, e concepirono la inesorabile necessità di un giusto rigore.

Non gridate, che costoro non conoscano i principii della scienza, non credete che essi non sappiano ciò che s' insegna da un secolo in qua per l'abolizione della pena capitale! Tutte queste cose le sanno a mena dito; ma sanno di più, che non sempre la clemenza è figlia della provvida giustizia!

Essi sanno che della questione della illegittimità della pena capitale non si parla più come di tesi insostenibile; guardano lo stato sociale e danno il loro parere. Nell'animo dei magistrati la teoria ideale è sottoposta al criterio sagace dell'attualità! Chi si trova nel vero?

A questo punto, o Signori, ogni controversia fra noi dovrebbe cessare; quelli i quali credono che la pena di morte sia illegittima, votino contro; dovrebbero anzi cancellarla dai Codici militari; vada giù la disciplina, si renda impossibile la vittoria, caschi il mondo, ma si salvi il principio! Quelli che la reputano inefficace, se ne lavino le mani; le cose procederanno nè più nè meno come pel passato; tolgano di mezzo un vano fantasma. Si potrebbe ancora disputare con quelli soltanto che limitano la questione alla sola opportunità dell'abolizione della pena. Qui giova osservare che non si tratta d'introdurre nel Codice nuovo la pena temuta, nemmeno di conservarla nei termini stessi e nei casi de' Codici attualmente

in vigore, ma di ridurla a pochi casi soltanto; di guisa che anche gli abolizionisti assoluti, ove venga respinta la loro idea, dovrebbero nell'interesse stesso della loro teoria, adottare il nuovo progetto.

In quanto a me, non oso assumere sulla mia coscienza la terribile responsabilità del danno sociale che potrà derivare dalla soluzione immediata dell'arduo problema. Tutte le nazioni civili non l'osano ancora, il Governo resiste; posso io disporre della vita degli onesti cittadini?

Il problema a risolvere ci si presenta nei termini stessi in cui venne esposto dal sommo e sventurato Rossi. Si sa pur troppo che la vita degli uomini merita ogni riguardo, anche quella degli scellerati, ma non questa soltanto! Il vero problema si riduce a ciò: « Se la persona dell'assassino debba prevalere su quella di venti, di cinquanta innocenti! » Quale è la soluzione più logica ed umana, la nostra o la vostra?

Siamo in due campi diversi, ma non opposti; qualunque sia l'opinione che trionfi, io sarò colla coscienza tranquilla e serena. Anzi, se trionfasse l'opinione contraria, io respirerò con maggiore tranquillità, pensando, che sebbene io non l'abbia creduto opportuno nell'interesse della società, voi ardiste fare l'esperimento sull'intero corpo sociale: la responsabilità non è mia; fatelo pure: ma io ripeterò a me stesso ogni giorno, durante la lunga e pericolosa prova: « Che Dio salvi dalle insidie e dal pugnale degli assassini la gente onesta e tranquilla! »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Poggi.

Senatore POGGI. Signori Senatori, mantenere la pena di morte ed estenderla nelle provincie nelle quali oggi non è, ecco le due proposte del nuovo Codice.

Contro il mantenimento di questa pena hanno già parlato valentissimi oratori, i quali perciò hanno lasciato a me un ristrettissimo campo per dire cose nuove, e tanto più difficile, inquantochè gli oppositori, forti di numero, o scarsi nel combattere a viso aperto, sebbene ravvivati oggi dal valido appoggio dell'onorevole Senatore Errante, si sono trincerati come in un propugnacolo inespugnabile nel bisogno della difesa sociale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Pur tuttavia io credo che vi sia un punto ancora che merita di essere luneggiato, e sul quale non ho sentito molto, anzi punto, trattarsi gli oppositori. Ricorderò che, quattordici anni or sono, fu pubblicato un libro di un celebre scrittore italiano sopra Beccaria e il dritto penale.

Ebbene, in quel libro era trattato lungamente l'argomento della pena di morte e vi si faceva un esame particolareggiato di tutti gli scrittori non solamente italiani, ma anche stranieri, i quali avevano parlato della legittimità ed illegittimità della pena di morte; e comunque lo scrittore sembrasse inclinare egli pure ad ammettere la utilità e la legittimità della pena di morte, pare quando fu al termine del suo lavoro, parvegli sentire la voce del Beccaria che gli domandasse: ma è egli possibile che la testa d'un uomo sia recisa dal carnefice, mentre quest'uomo da false apparenze tradito potrebbe invece di colpevole essere innocente? A quest'ultima interrogazione l'autore non seppe più proferire parola, gettò la penna e si tacque.

Si, o Signori, rimane sempre un argomento il quale prova di per se solo il vizio intrinseco della pena capitale, vale a dire la sua irrimediabilità; di fronte alla quale sta il giudizio umano che spesso erra.

Ed è pure vero, come avvertiva negli scorsi giorni un altro dei colleghi, i quali opinarono per l'abolizione della pena di morte, che la coscienza umana dubita di tanto in tanto di questa pena e vi torna sopra. E ciò accadde appunto in questi ultimi tempi in cui il progresso della scienza penale e specialmente quello delle discipline attinenti al processo penale hanno dimostrato e posto in chiaro la facilità con cui si possano commettere errori nei giudizi umani, nonostante i temperamenti presi per evitarli. Si, o Signori, dinanzi alla minacciata società per un gravissimo delitto il quale l'allama e la pone in pericolo; dopo poco tempo e quando l'azione pubblica si è spiegata sopra di lei, si crede di aver scoperto il colpevole, sorge pure un altro interesse in conflitto, un interesse pure grave e sociale che è quello di non vedere compromessa la vita di un cittadino innocente, di non vedere colpito dalla scure del carnefice taluno il quale potrebbe sopra fallaci indizi e sopra prove temerarie essere dichiarato colpevole.

Questo pericolo è pur qualche cosa di posi-

tivo, giacchè la storia dei processi penali ci mostra che nel passato e nel presente non rari sono i casi delle condanne capitali cadute sopra innocenti e perciò divenute irreparabili.

Questi sono fatti positivi, fatti sui quali non è a dubitare e che, a parer mio, hanno un valore certo e inoppugnabile, avente di gran lunga maggior peso delle ipotetiche asserzioni sull'efficacia della pena di morte a trattenere il braccio dei malfattori dal commettere qualche omicidio di più.

Quest'asserzione è poi anche da dimostrarsi; e se da taluni può essere ammessa, da altri può essere impugnata, senza prova alcuna che dia modo di preferire l'opinione degli uni a quella degli altri; ma il fatto di veder salire sul patibolo degli innocenti è una dolorosa verità attestata dalla storia di tutti i tempi e di tutti i paesi.

Molti di questi casi sono stati rammentati dai miei onerevoli colleghi; mi permetta il Senato che io faccia cenno di un ultimo recentissimo accaduto in Francia, del quale hanno dato notizia da pochissimo tempo i giornali. Trent'anni sono inori per veleno una tale Maria Guernie la quale doveva dopo pochi giorni essere sposa.

Caddero i sospetti dell'avvelenamento sulla sorella di lei, Maddalena, perchè si disse che era innamorata del futuro sposo della sorella Maria, e che a questa avesse perciò propinato il veleno.

Quell'infelice fu condannata a morte. Essa non aveva più la madre, ma il padre solo, il quale fu compianto allora come il più infelice degli uomini, siccome quegli che per l'orribile tragedia si vide privo di ambedue le figlie, l'una avvelenata, e l'altra avvelenatrice morta per mano del carnefice.

Or son pochi giorni, venendo a morte il padre confessò al sacerdote, suo assistente, che per avere egli l'eredità delle figlie, che avevano ottenuta dalla propria madre, si era fatto ad avvelenare la figlia sposa, ed aveva gettato il sospetto sull'altra. L'infelice figlia conoscendo forse i sospetti che gravavano sul padre, volle piuttosto morire che accusarlo; ma intanto si credè a prove fallaci, e la misera accusata fu vittima di un fatale errore.

Il confessore si era già recato a Parigi per ottenere una revisione del processo, giacchè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

la riabilitazione è l'unico rimedio che si è ritrovato a pro della disgraziata vittima degli errori giudiziari.

La riabilitazione permette che la memoria di un giustiziato sia redenta dalla colpa. Quali sieno i vantaggi di tal rimedio ognuno li comprende.

La vita non è restituita, mentre se la pena fosse stata restrittiva della sola libertà, il condannato potrebbe uscire dal luogo dove si trova chiuso e ritornare col suo onore in mezzo alla società.

Abbiamo dunque prove e prove frequenti della fallacia degli umani giudizi. Ecco il perchè la Magistratura va a rilento tutte le volte che si tratta di giudizi capitali, e le meraviglie che faceva l'onorevole Senatore Menabrea allorquando riportava le parole dell'illustre statista prussiano, poco meno che scandalizzato dal rigere dismesso dai Magistrati nelle occasioni di giudizi capitali, dovrebbero ben cessare e dar luogo ad altri sentimenti. Poichè il Magistrato, il quale, dal momento che la legge ha sancito la pena di morte si vede nella necessità di applicarla, trepida perchè teme di errare.

L'esperienza acquistata, sia pei molti studi nelle discipline giuridiche, sia nel lungo corso della professione gli fanno presente tuttodì il pericolo d'ingannarsi e di condannare come colpevole un individuo che può essere innocente. Quindi, invece di stupirsi dei Magistrati, i quali si mostrano esitanti e meno rigorosi allorchè si tratta di applicare la pena capitale, la società dovrebbe esser loro ben grata, perchè fanno di tutto per impedire nuovi assassini d'innocenti commessi per errore dell'umana giustizia. E se vi ha chi crede la sanzione della pena di morte efficace a risparmiare alcune vite di onesti cittadini, molte di più ne può risparmiare e ne risparmia il Magistrato che scrupoleggia sulle prove raccolte per i giudizi di reati capitali. Che se fallibile è la giustizia dei Magistrati, molto più fallace è quella dei Giurati.

Io non dico cosa nuova, dico cosa che altri miei colleghi hanno pur notato: l'istituzione dei Giurati, se da un lato ha molti pregi, dall'altro ha dei difetti che non si possono in modo alcuno negare. Se guardiamo alla condizione generale dei Giurati, eccettuati quelli

che appartengono al ceto dei legali, noi ce ne persuadiamo, solo pensando che essi non conoscono le discipline giuridiche, non conoscono la scienza penale, non hanno nemmeno il tempo di acquistare una certa esperienza, perchè variano da una sessione all'altra, ed ordinariamente gli stessi individui non vengono chiamati ad esercitare la loro funzione che dopo due o tre anni e per pochi giorni.

Ebbene, a questa gente inesperta e senza le cognizioni necessarie per essere giudici tocca decidere della vita dei cittadini.

E il verdetto dei Giurati non può rivedersi. essi con un *sì* o con un *no* pronunciano o un'assoluzione o una condanna non rivedibile da veruna autorità. Imperocchè delle risultanze del dibattimento nulla si deve registrare nel processo verbale di udienza, a meno che le parti non ne facciano speciale istanza, così disponendo la legge. Ed io ho da meravigliarmi nel sentire che si è creduto di trovare un modo per discernere nel corso delle istanze per grazia, quali siano i colpevoli che veramente la meritano, e quali anche possano essere stati vittime innocenti di un'ingiusta condanna.

Come ciò si possa conseguire, a me non riesce comprendere, perchè la legge non dà nessuna autorità all'istruzione scritta, ma vuole che di quella si tenga conto soltanto per preparare il giudizio orale; essa mira a questo che le prove si raccolgano e si valutino nel dibattimento, e quando dal dibattimento non ne è rimasta traccia, è vano frugare nel processo scritto.

Nè il Procuratore generale a cui si richiede un parere può dar lumi sufficienti per scuoprire un errore che sia stato commesso, giacchè chi ebbe parte all'accusa e la sostenne non potrà mai essere in grado d'illuminare il Principe sulla convenienza o no di fare la grazia.

Egli è pregiudicato, e l'intervento successivo di un altro corpo estraneo alla magistratura, motivando pur esso il suo parere sopra le mute carte del processo, manca di mezzi validi a rintracciare l'errore di un fatale *sì* pronunziato dai Giurati.

Anche questo adunque è uno degli inconvenienti seri, a cui va soggetto il giudizio dei Giurati poichè rendono più probabili, più frequenti gli errori; e non per nulla vari scrittori ed uomini colti, i quali sarebbero stati pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

clivi a mantenere la pena di morte, hanno messo affatto l'idea di conservarla, per questo solo che l'applicazione, ne è affidata al fatale verdetto dei Giurati.

E non di meno, non ostante questo gravissimo difetto, insito nella pena di morte, che è quello di essere irreparabile, io non credo, lo confesso, all'efficacia della pena medesima, e reputo anzi che essa produca più male che bene.

Nel primo giorno udii raccontare dall'onorevole Senatore Menabrea un caso il quale, invece di provare la efficacia della pena, prova il suo contrario.

Egli citava l'esempio di una banda Artusio organizzatasi nel Piemonte, in seno alla quale eravi un minore di età, a cui i capi della banda commettevano, quando occorreva, l'esecuzione degli omicidj, perchè sapevano che la legge ai minori di 21 anni non infliggeva la pena di morte.

Io mi rallegro di sentire dopo molti anni ricordare questo esempio, poichè accadde a me appena andato a Milano nel 1862, che trovandomi a contatto con dei colleghi piemontesi, i quali non erano, come non lo era io, addetti alla sezione penale, venne fatto di toccare ben presto l'argomento della pena di morte. Imperocchè quando giunsi e là era stata da pochi giorni compiuta un'esecuzione capitale, esecuzione che, a me toscano, fece molto senso, non tanto per quello che udii raccontare, quanto per le memorie che se ne conservavano. Rimasi scandalizzato nel vedere nelle vetrine delle superbe botteghe delle principali strade immagini, che in mezzo a ritratti di personaggi illustri, in mezzo a ballerine, in mezzo a fotografie di quadri e di monumenti pubblici, raffiguravano pure quella del boia, il quale teneva in mano la testa del giustiziato Boggio con sotto la piazza gremita di gente. Pareva che si volesse divertire il pubblico anche con questo tristissimo spettacolo, e renderlo indifferente alla vista del sangue, sia pure di uno scellerato, sparso in mezzo ad una popolosa città.

Caduto allora, come diceva, il discorso sulla pena di morte, io esternai come toscano l'opinione che non la credevo efficace. Ebbene, i miei colleghi della magistratura piemontese, tutte buone e brave persone, mi rispondevano

coll'esempio della banda Artusio, ed io replicava loro: Ma codesti malfattori non avrebbero forse commesso i reati se non avevano il minore? E altre bande non ci sono state in Piemonte nelle quali non vi fosse un minore, oppure tutti i malfattori si forniscono come di un parapadute e di una salvaguardia, del minore a cui facciano commettere gli omicidj? Essi non potevano dare risposta affermativa a cotale domande, e convenivano anzi che non tutte le bande avevano un minore d'età. E quindi io diceva che tale argomento non prova nulla in favore della pena di morte, perchè è ben naturale che quando vi ha in mezzo ad una banda, un minore perverso, a lui si facciano commettere gli omicidj, nella speranza fallace che i maggiori di età non potrebbero essere colpiti dalla pena di morte.

Dopo questo, altri casi non ho sentito addurre nè dall'onorevole Menabrea, nè da altri e così, anco tredici anni dopo del 1862, siamo sempre all'unico esempio della banda Artusio. Vero è però che l'onorevole Cannizzaro, ci narrava che altra banda in Sicilia si era astenuta dal commettere grassazioni con omicidj per non incorrere nella pena capitale. Ma perchè questo fosse un buon argomento bisognerebbe aggiungere che colà fossero, non dirò poco frequenti, ma rarissimi i casi di grassazione con omicidio, mentre invece in Sicilia accade tutto il contrario. Gli omicidj di tal genere sono là più frequenti che altrove, sebbene la legge in vigore là, come in altre parti d'Italia, minacci la pena di morte, e le esecuzioni capitali siano là più che altrove frequenti. Ma se poi questa pena fosse veramente efficace e non avesse altri inconvenienti, io non intendo come, posto che essa sia il più forte baluardo della sicurezza pubblica e della tranquillità dei cittadini, io non intendo, diceva, come oggi si venga a restringere il numero dei reati punibili colla pena di morte, ed a toglia persino come sanzione a certi reati, i quali, come ben si avvertiva da uno degli oratori del primo giorno, non hanno gravità minore di quelli colpiti da detta pena, nè meno gittano l'allarme nella società.

Ma vi è di più: anche ristretta nel Codice a pochissimi casi la pena di morte, da ciò non bisogna inferire che essa sia efficace a diminuire la tendenza a delinquere con reati di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

altro genere. È questa una illusione che a parer mio, me lo permettano tutti coloro che perorano la causa del mantenimento della pena capitale, essi fanno a se stessi.

È egli possibile, se la pena di morte ristretta a tre o quattro casi, possa influire su quel gran numero di delitti, di cui parlano le statistiche, e che non sono per legge punibili con tale specie di pena? Quei reati si commettono per altre ragioni, e non hanno che far nulla con i reati capitali.

Quindi vi sia o non vi sia per tre o quattro misfatti la pena capitale, la criminalità rimarrà la stessa; e per questo lato non vi è alcuna influenza possibile del patibolo per diminuirli, e i delitti continuerebbero ugualmente.

Ma qui non cessano gl'inconvenienti. Una gran parte di questi grandi colpevoli che spaventano la società, si sottrae per più modi alla pena capitale. Noi abbiamo avuto giudizi gravissimi di malfattori, condannati solamente ai lavori forzati a vita per le circostanze attenuanti. Citerò l'esempio dei malfattori di Bologna del 1862, che erano quasi cento e stavano chiusi in una specie di gabbia, essi furono condannati ai lavori forzati a vita. Citerò il recente esempio di Ravenna, in cui 26 malfattori avevano organizzato quella banda scellerata, che distruggeva e minacciava le vite più preziose dei cittadini più notabili, ed anche di pubblici funzionari. Ebbene, tutti costoro sono stati condannati ai lavori forzati a vita, e la sicurezza pubblica, in quel luogo, da tanto tempo turbata, è ristabilita. Citerò per ultimo il processo di Viterbo, in cui più di 20 malfattori carichi di grassazioni, ed anche di omicidi furono condannati ai lavori forzati a vita.

Dunque un gran numero di colpevoli, a punire i quali si stima necessaria la pena di morte, ne sono andati esenti. Vi sono di quelli che sfuggono alla morte dopo la cassazione della prima sentenza, perchè nel secondo giudizio è ben difficile che siano di nuovo condannati.

Vi sono finalmente i graziosi, e non sono pochi, ed allora, parliamoci francamente a che si riduce il decantato spavento della pena di morte? Si può supporre che la salute d'Italia, che la salute pubblica dipenda dal vedere troncate quattro o cinque teste un po' più qui o là, nel corso di un anno? Si può egli credere sul serio

che si tratteranno i malfattori dal commettere reati di sangue premeditati, e che i cittadini acquisteranno una maggior fiducia della propria sicurezza? No, o Signori. A migliorare la sicurezza pubblica, non ci illudiamo, non basta un Codice penale in cui sia scritta per tre o quattro reati la pena di morte, nè se l'Italia fosse ridotta a simili condizioni di contare sulla pena di morte come guarentigia della sua tranquillità, ci sarebbe da sperare molto sulle sue sorti future.

Guai a quel popolo che non ha altra forza per combattere i malvagi e le rec tendenze al delitto, se non quella del Codice penale.

Sono i costumi che bisogna rifare adagio adagio. Noi siamo usciti da rivolgimenti pacifici, ma molteplici, e che hanno dato luogo a grandi cambiamenti, e sovvertito un'infinità d'interessi. Altri si sono in un momento alzati ad ariate posizioni, altri rimasti oppressi. E la classe del popolo sempre diseredata della fortuna, che vede codesti inalzamenti subitanei, giudicati da essa frutto più di vizi e di passioni, che di virtù e di meriti, si sente facilmente ardere nel seno le passioni dell'invidia, della cupidigia e dell'odio; e in mezzo alle generali convulsioni la spinta a delinquere cresce. E non è col sangue versato dal carnefice che si rimedia a codesti mali.

Io credo, e come toscano, e per la lunga esperienza di magistrato, che la pena di morte per se stessa aumenti nel cuore dei perversi i sentimenti d'odio e di crudeltà, e renda perciò i costumi più feroci, anzichè mitigarli.

Non negherò, se vuoi, che alcuno possa astenersi dal mal fare per timore della pena capitale, ma dico che nella più parte dei casi, chi si risolve a commettere un gravissimo reato, non è trattenuto dalla considerazione della pena, ma pensa soltanto alla possibile impunità.

Quindi, tutto calcolato, io sono d'avviso che un sistema di penalità più umano, giovi assai più a diminuire i reati di quello che non sia il patibolo ristretto anche a pochi casi e in cui la condanna di morte venga raramente eseguita. Conviene dunque persuadersi che oramai la pena di morte è fuori dei nostri costumi, e contraria alla presente civiltà; e nel mentre i Ministri la dicono salutare e necessaria, esitano poi e sono titubanti nell'ordinarne la esecuzione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Le grazie che si fanno lo dimostrano: e lo dimostrano pure le esitanze non dirò del solo Ministero presente, ma anco di tutti i precedenti, i quali hanno lasciato degli anni interi nelle carceri non pochi condannati alla pena capitale, sospesi fra la vita e la morte senza deliberare nulla a loro riguardo.

Abbiamo ultimamente sentito che nelle carceri di Avellino vi sono parecchi condannati a morte da più anni...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Immediatamente fu provveduto, appena la Cassazione ebbe deciso. Ristabilisco i fatti. Sua Maestà ha provveduto.

Senatore POGGI. Sarà stato provveduto ora, so che il caso si è avverato sotto altri Ministeri. L'onorevole Senatore Conforti ci ha detto che ai tempi del suo Ministero nessuna esecuzione si è fatta. In ogni modo è certo che di esecuzioni capitali se ne fanno pochissime, il farne molte repugna a tutti, perchè sono tutti persuasi che il sangue versato a nome della legge non giova a mansuefare l'animo del popolo.

Della pubblicità della esecuzione, o Signori, non mi pare di dovere intrattenere il Senato, perchè gli stessi non abolizionisti la condannano e riconoscono in generale che dal fare le esecuzioni in pubblico ne venga più male che bene; e tutti riconoscono che gli scandali avvenuti in questi ultimi tempi sono più atti ad eccitare i cattivi istinti, e a demoralizzare il popolo di quello che ad atterrire i perversi. Quindi nulla vi guadagna la società.

E l'opera del carnefice che nella Toscana ha lo stesso nome della vittima, cioè di *monigoldo*, eseguita in pubblico, è da ben pochi oggimai ritenuta salutare. Io non insisto su questo punto, perchè l'onorevole Senatore Cannizzaro fu uno dei primi a confessare che da tale spettacolo ne viene più male che bene.

Si ricorre invece all'altro espediente di fare l'esecuzione della pena capitale in privato. Questo esempio venne dato dall'Inghilterra, dalla Svizzera e da altri Stati. In Inghilterra, fra le altre cose, ci sono tre o quattro forche secondo il numero dei giustiziabili che agiscono nel tempo stesso, e così si eseguisce contemporaneamente l'omicidio legale di tre o quattro condannati alla quale operazione debbano assistere alti funzionari pubblici della magistratura e un cancelliere. È una faccenda come

un'altra, che si compie speditamente e tacitamente dagli Inglesi secondo l'indole loro, entro il recinto delle carceri, per sbarazzarsi di un malvivente. Se debbo dire l'impressione che fa a me questo espediente, sarò forse accusato di troppa tenerezza, ma a me pare che l'esecuzione capitale consumata in tal modo rassomigli ad una macellazione di carne umana operata per disfarsi di un colpevole, di cui non si sa più cosa fare. Ma allora, domando io, è questo lo scopo della pena? Si vuole addirittura togliersi dall'imbarazzo di custodire il condannato, ovvero si crede in questo modo di servire allo scopo salutare che deve avere la pena per l'esempio dei tristi e per la emenda del colpevole?

Io ritengo, o Signori, che l'esecuzione in privato tolga alla pena ogni esemplarità, e sia una riprova solenne che oggidi essa non serve più (anco nel senso dei conservatori) ai fini del punire. Ma si allega il pericolo che lo scellerato fugga, e perciò occorre provvedere col togli la vita. Se il pericolo della fuga fosse ristretto ai soli condannati a morte, allora capirei il significato di questa strage occulta. Ma questo pericolo si corre egualmente rispetto ai condannati all'ergastolo, ai lavori forzati a vita e agli altri tutti; essi pure possono fuggire e commettere nuovi crimini, quindi per esser logici bisognerebbe ammazzare tutti i facinorosi terribili. La ragione adunque di disfarsene è una ragione poco umana ed immerale.

La scienza penale ci insegna che si punisce il colpevole in quanto si vuole preservare la società da nuovi pericoli, ci insegna che bisogna cercare di metterlo nel caso di emendarsi in quanto è possibile; c'insegna poi che il punire al di là del bisogno e della necessità della difesa sociale sarebbe contrario ad ogni principio di giustizia ed al sentimento della carità cristiana.

Non c'illudiamo, non sono più i tempi in cui l'efficacia che si attribuiva una volta alla pena di morte sia oggi ammissibile. Quando la potestà sovrana era identificata in una persona ed in una famiglia, la quale si riteneva l'avesse conseguita quasi per diritto divino, allora la condanna produceva altro effetto.

Era generale convincimento che il sovrano fosse il ministro di Dio, e che quindi ogni atto della giustizia umana fosse diretto a fare espiare al colpevole più lonta fatta a Dio che

il danno dell'umana società; ma oggi le società moderne hanno ripudiati tutti codesti principii, e la sovranità nazionale è la sola che si ammette.

Quindi il diritto di punire è limitato all'ufficio, non più della espiazione delle colpe innanzi a Dio, ma della preservazione della società da nuovi pericoli insieme con l'emenda del reo; al di là non è permesso di andare.

Onde ne concludo che la pena di morte non deve figurare nei Codici penali, sia perchè intrinsecamente viziosa nella sua irreparabilità, sia perchè oggi non è più esemplare, sia infine perchè a rassicurare la società basta rinchiodere il colpevole e sottrarlo dal consorzio dei viventi.

Questo basta per ciò che attiene al mantenimento della pena di morte; ma una proposta più grossa è quella che riguarda la estensione di essa alle provincie che non l'avevano, vale a dire, alle provincie toscane. Su questo, richiamo più specialmente l'attenzione del Senato, perchè è la più grave di quelle che dobbiamo risolvere.

La pena di morte fu abolita di fatto in Toscana da 45 anni, di diritto da 16. Lo fu pure ai tempi di Pietro Leopoldo, cioè nel 1786, ma allora per poco fu mantenuta l'abolizione, giacchè partito il Granduca sopravvenuti i rovesci della rivoluzione francese si credette opportuno di ristabilirla. Io non potrei negare, nè ammettere che il fatto narrato oggi dall'onor. Senatore Menabrea, sia veramente quale egli lo riferì.

Sarà anche vero; ma mi giova pensare che il Granduca il quale aveva compiuta una sì grande e benefica riforma nella legislazione penale, feconda di buonissimi frutti, non si pentisse dell'abolizione della pena di morte per questo, perchè un condannato alla galera a vita, appena giunto nel carcere avesse ucciso il guardiano.

Di tali fatti ne accadono tutti i giorni, eppure nel Codice in vigore ed in quello a noi sottoposto che mantiene la pena di morte, non si legge infitta ai colpevoli chiasi nell'ergastolo la pena di morte per un omicidio commesso in persona del carceriere, per un moto improvviso d'animo.

Dunque l'esempio citato non prova niente: nè pone in dubbio l'utilità di quell'abolizione, la quale non sarebbe stata tolta, se il sopravvenire degli scomposti e sanguinari moti fran-

cesi non avessero diffuso il panico da per tutto.

Cosa accadde nel 1865 nel Parlamento che allora sedeva in Torino? Si trattava del trasporto della capitale. Si discusse nella Camera dei Deputati se si dovesse estendere a tutta Italia per unificare la legislazione penale il Codice Sardo del 1859, mediante l'abolizione della pena di morte. Questa fu la tesi calorosamente combattuta nella Camera dei Deputati, la quale deliberò che si estendesse il Codice del 1859 dappertutto e la pena di morte fosse per tutta Italia abolita. Il Senato non credè opportuno di secondare il voto dell'altra Assemblée, credè invece che la pena di morte dovesse mantenersi; ma esso non discusse, nè votò che codesta pena insieme col Codice del 1859 si estendesse anco alla Toscana. Questo non pensò il Senato, ma solamente il suo voto si restrinse a respingere la cancellazione della pena di morte dal Codice Sardo. Tale è lo stato vero della quistione; e se vi era un momento in cui potesse aver un qualche valore, non già per me che sono abolizionista per convincimento antico, se vi era, dico, un momento in cui si poteva con qualche apparenza di ragione pretendere che si estendesse la pena di morte anche alla Toscana, sarebbe stato quello; perchè allora, come è stato da altri avvertito, si trattava di portare in Toscana il Parlamento, il Governo, la Casa reale; si trattava di traslocarvi la Capitale, che ordinariamente si porta dietro anche una infinità di persone tutt'altro disposte che a far opere buone, ed inclinate invece a commettere ogni maniera di delitti; nondimeno a nessuno venne in mente, nè ai Ministri, nè al Senato, nè ai Deputati che si pigliasse quella occasione per unificare il Codice penale colla estensione della pena di morte.

Vi furono avvenimenti che abbiano fatto pentire il Governo ed il Parlamento della conservazione della immunità toscana dal patibolo? Si commisero forse degli atroci misfatti?

No! ognuno di voi ne è testimone.

È un fatto notabile che nei sei anni e più di tempo, in cui Firenze fu sede del Governo nulla fece rimpiangere la mancanza del patibolo e del carnefice, e nessuno di voi, egregi colleghi, si sentì meno sicuro in Firenze che non a Torino una volta, ed oggi a Roma.

Cosa è accaduto dunque dal 1865 in poi per mutare lo stato delle cose? È seguito qualche

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

avvenimento straordinario da dire che oggi siamo necessitati a fare un passo che non si pensò a fare nel 1865?

Signori, lo stesso onorevole Ministro, con quella lealtà che lo distingue, è stato esplicito. Egli che ha pure l'esperienza della Toscana perchè ha seduto con onore nella Corte di Cassazione di cui era capo, ha dovuto confessare che per la sicurezza pubblica in Toscana non è necessaria, nè utile la pena del patibolo; sono ragioni di convenienza e di uniformità che lo muovono a ciò.

Egli avvertì che, per unificare il Codice penale non vi ha altro modo e poichè non crede opportuno di abolire la pena di morte in quei paesi dove è sempre in vigore, egli invita i toscani a rassegnarsi e ad accettarla pur essi. Ma mi si permetta di osservare, o Signori, che in ogni materia e massime nella penale, il fare delle leggi non necessarie, nè utili, è in verità contrario alle più volgari regole della ragione di Stato, ed ai più elementari principii del pubblico diritto. Le leggi si fanno per ragioni di necessità o di utilità pubblica, ma regalare con una legge la pena capitale ad una provincia che non ne ha bisogno è un controsenso. Si potrà estendere per spirito di uniformità, per esempio, una legge economica, qualche regolamento di pubblica igiene, ma non la pena crudele e irreparabile della morte, là dove non è mestieri di essa.

Sarebbe lo stesso che dire che, essendovi città o provincie nelle quali è occorso mettere lo Stato d'assedio, lo si debba per uniformità estendere a tutto il Regno; come anche se fosse occorso di sospendere in alcuni luoghi la libertà della stampa, un eguale provvedimento debba estendersi a tutte le provincie.

Il pareggiare le sorti nel bene lo ammetto; nel male no.

Si dice che un Codice dev'essere unico pel Regno e che non si possono ammettere disuguaglianze fra cittadini e cittadini.

Noi siamo stati quindici anni in una disuguaglianza assoluta. In questa parte non tutti i cittadini d'Italia erano colpiti dalla stessa legge penale; e se questo bisogno non si è verificato in passato nulla indica che sia sorto oggi. Se i più non credono ancora opportuno il momento di abolire la pena di morte, si lascino le cose come stanno, e si aggiorni la unifica-

zione del Codice, che per me è meno urgente di quella della magistratura suprema, la quale, finchè è molteplice, finchè è divisa in quattro Cassazioni, e possono essere anche cinque essendo ormai dimostrato che dal cinque si va più facilmente all'uno dando luogo alla diversità della giurisprudenza, renderebbe frustranei i benefici della unificazione.

Ma ci si consola col dire, che la Toscana per mezzo de'suoi giurati non più abituati alla pena capitale, renderà lettera morta questa disposizione sempre ammettendo le circostanze attenuanti.

Le circostanze attenuanti a parer mio sono un'invenzione francese, che hanno pur dovuto accettare tutti i paesi che adottarono l'instituzione dei giurati, e sono la satira più amara sia della pena di morte, sia dei giurati stessi. Imperocchè cosa significano codeste circostanze attenuanti? Esse sono un niente.

La legge enumera e distingue particolarmente tutte le cause di scusa, che attenuano l'imputazione del reato, vale a dire il difetto parziale nelle facoltà mentali, la provocazione, l'impeto dell'ira, il giusto dolore, l'ebrietà, e vuole che ne sia tenuto conto a favore degli imputati; laonde le circostanze attenuanti non rappresentano nulla, o meglio rappresentano qualche cosa delle impressioni riportate dai giurati per la fisionomia dell'accusato, per la condotta tenuta all'udienza, qualche cosa insomma, anche la più insignificante che è lasciata al loro arbitrio di valutare, pel timore che, non sentendosi disposti a vedere punito colla pena di morte l'accusato, si guardino dall'assolverlo, e con l'ammissione delle circostanze attenuanti ottengano di liberarlo dalla pena capitale; mentre invece per la loro istituzione i Giurati non dovrebbero occuparsi delle conseguenze penali del loro verdetto, sicchè ne segue che la vita o la morte del cittadino dipenda le più volte dalle impressioni di vario genere ricevute nel corso del dibattimento dei giudici del fatto.

Le attenuanti adunque non risolvono il problema; e non è permesso di fare una legge così grave, per lasciarla in balia dei Giurati.

Terminerò con poche altre parole, rammentando un fatto che accadde nel Ducato di Lucca nel 1815.

Colà furono condannati sei individui alla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

pena capitale. Si mancava di un numero sufficiente di carnefici e di assistenti per sì grossa strage, e si dovettero cercare nelle varie parti d'Italia. E l'ultimo atto della vita autonoma dello Stato Lucchese fu di compiere l'esecuzione capitale di codesti malfattori. Appena riunita Lucca alla Toscana, la prima cosa che fu fatta dal Governo toscano fu di estendere anche al nuovo paese l'abolizione della pena di morte; e, cosa singolare, nel Decreto granducale si disse che veniva abolita *anche* in Lucca la pena di morte; la quale in diritto non era stata ancora abolita in Toscana. Ma questo bastò, perchè si ritenesse d'allora in poi scomparsa da pertutto. Ed io ebbi l'onore di conoscere un magistrato, che fu mio collega nella Corte di Firenze, il quale aveva firmata la sentenza capitale dei sei malfattori. Codesto magistrato trepidò per l'abolizione, e gli parve per un tempo di sentirsi meno sicuro, egli che credea di aver sottratto lo Stato Lucchese da gravissimo pericolo, con quella condanna a morte di sei scellerati. E quando fu ristabilita per un atto della reazione granducale nel 1852 la pena di morte, egli ne provò piacere e si credè più rassicurato.

Ma finalmente, colla nuova abolizione del 30 aprile 1859, fu soggetto ad un nuovo disinganno. Pure non lasciò Firenze, e a poco a poco sentì che si poteva vivere anco senza le funzioni del carnefice. Ma fra i disinganni maggiori dovette provar quello di udire un suo nipote, il professore Carrara, farsi sostenitore poderosissimo dell'abolizione di quella pena, dalla quale credette per un tempo che dipendesse la salute del già Ducato lucchese. Sì; il professore Carrara succeduto al Mori ed al Carmignani nella cattedra dell'Università di Pisa, questo valentissimo criminalista, che io sono solito ad ammirare per la sua scienza, comunque non lo conobba di persona, ha continuato le tradizioni della lunga serie di criminalisti italiani e toscani, e della equa giurisprudenza messa in luce con tanta sapienza dal già nostro collega Puccioni.

Il Carrara ha fatto sì che il primato italiano, nelle scienze penali, non ci può esser neppure ora contrastato dagli stranieri.

Or bene, noi dovremmo far getto di tutte queste gloriose tradizioni, di tutta questa dottrina, quando appunto i criminalisti più di-

stinti delle altre parti d'Italia consentono con noi. Vogliono l'abolizione i professori delle Università di Torino, di Padova, di Napoli; e in questa stessa Roma, un disinto giureconsulto, potente per ingegno e coltura, e Magistrato preclaro, ha egli pure sostenuto che la pena di morte non è più di questo tempo.

Vorrà dunque il Senato far fare un altro passo alla questione? Ed allora se si dubita da alcuni della opportunità di abolirla dov'è, e solamente si concede di restringerne i casi; io non intendo disputare più oltre su ciò; ma che si possa, da coloro che si professano abolizionisti del futuro, abolizionisti graduali, pretendere di portarla anche dove non è, senza allegare nessuna plausibile ragione; questo, mi sembra, implichi una contraddizione col loro stesso linguaggio.

Noi siamo in Roma, dove abbiamo detto che ci ha condotti la necessità di difendere dappertutto il progresso civile e le libere istituzioni. Non vorrei, e spero che non sarà, che da Roma, per primo atto di unificazione, partisse la legge che estende dappertutto una pena che in alcune provincie non è più in uso da più di una sessantina d'anni.

Il Senato, che è un Corpo conservatore, un corpo che ha saputo in ogni tempo moderare le arrischiate deliberazioni di progresso, e le ha temperate col suo senno e la sua esperienza, senza però rinnegarne alcuna; il Senato, che si compone di uomini di senno ed esperti, per le lunghe vicende della vita, e nei quali la ragione prevale sul sentimento, non darà, spero, l'esempio di un regresso in così gravissima questione, deliberando che anche in Toscana la pena di morte sia ristabilita.

Se il Senato crede che il Codice penale debba essere unico, e debba veramente farsi ora, cancelli la pena di morte dal medesimo Codice o rimandi ad altro tempo l'unificazione penale, ma volere che l'unificazione si faccia per mezzo del patibolo, darebbe argomento non giusto nè vero a credere che la nostra civiltà sia per voltare in peggio.

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a voler convenire per tempo dotandi in Senato onde si possa incominciare la seduta alle due precise onde continuare questa discussione. Si potrà poi, passato un certo tempo, sospendere la seduta per un quarto d'ora.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

XVI.**TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Proclamazione del nuovo Senatore Carlo Prinetti — Omaggi — Comunicazione di lettera del Sindaco di Venezia — Proposte dei Senatori Manzoni e Chiaravina per una delegazione che rappresenti il Senato a Venezia nella occasione della inaugurazione del monumento a Daniele Manin — Proposta del Presidente, ammessa — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Discorsi dei Senatori Pica e Pescatore contro l'abolizione della pena di morte — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2, 10.

Sono presenti, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio. Più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Proclamazione del nuovo Senatore
Carlo Prinetti.**

PRESIDENTE. Essendo stati convalidati dalla Giunta esaminatrice i titoli del Senatore commendator Prinetti che ha già prestato giuramento nel giorno della seduta inaugurale della presente Sessione, non resta che a compiere la formalità di proclamarlo Senatore del Regno.

Risultando che il Senatore comm. Prinetti si trova nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Chiaravina e Casati a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il Senatore Prinetti viene introdotto nell'Aula ed il Presidente, dopo avergli annunziato l'avvenuta convalidazione de'suoi titoli e dopo aver rammentato la sua prestazione di giuramento, lo proclama Senatore del Regno e lo invita a prender posto fra i suoi Colleghi.)

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Cav. Beltrani Scalia di due suoi *Lavori relativi al nuovo progetto di Codice penale.*

Il signor. Aurelio Turcotti del suo *Trattato di morale umana, emancipata da ogni dogma, pregiudizio, ecc.*

Il comm. prof. Boccardo, della 13^a Serie del suo *Dizionario universale dell'economia politica e del commercio.*

Il Ministro degli Esteri della *Raccolta degli atti della Conferenza di Bruxelles.*

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato di una lettera pervenutami questa mattina dall'onorevole Sindaco di Venezia. Essa è così concepita:

« Eccellenza, ho l'onore di partecipare all'E. V. che nel giorno 22 marzo prossimo venturo avrà luogo in Venezia la solenne inaugurazione del monumento a Daniele Manin.

» Venezia ascriverebbe ad alto onore se in quel giorno V. E. volesse intervenire personalmente alla cerimonia, e l'illustre Senato del Regno delegasse all'uopo apposita rappresentanza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

» Prego pertanto l'E. V. a comunicare agli illustri signori Senatori la presente ed indicarmi a tempo opportuno quali fra loro fossero stati scelti per la cerimonia.

» Gradisca l'E. V. Illustrissima i sensi della mia stima ed osservanza particolare.

Il Sindaco
FORNONI. »

La Presidenza non fa a questo riguardo alcuna proposta; aspetta di sentire quali siano le intenzioni del Senato per potervisi uniformare.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Io sarei d'avviso che l'incarico di rappresentare il Senato in questa circostanza fosse deferito ai signori Senatori, nostri Colleghi, che si trovano attualmente in Venezia.

PRESIDENTE. Ella in sostanza propone che non si elegga una delegazione, ma che i Signori Senatori, presenti in Venezia, rappresentino il Senato nella cerimonia.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. A me pare che, qualora il Senato ammetta il principio di essere rappresentato all'inaugurazione del monumento a Daniele Manin, sarebbe più decoroso che venisse nominata una Commissione, come si è praticato in altre analoghe circostanze. Propongo perciò che il Senato venga rappresentato all'inaugurazione del monumento Manin per mezzo di un'apposita Commissione da nominarsi.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le due proposte; l'onorevole Senatore Chiavarina propone che si nomini una apposita deputazione la quale rappresenti il Senato in questa circostanza. L'onorevole Senatore Manzoni propone che questa deputazione sia formata dei signori Senatori presenti in Venezia.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. La mia proposta è conforme a quella dell'onorevole Chiavarina. Siamo discordi solo in questo, che egli propone sia fatta la scelta dal grembo del Senato, ed io invece propongo che questa scelta s'intenda fatta nei Senatori presenti in Venezia.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. Io non mi oppongo a che la scelta cada sui Senatori che stanno a Venezia. Ma ammesso il principio che il Senato debba essere rappresentato, sarà pur meglio lo sia da una Commissione, piuttostochè da uno o più Senatori individualmente.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione riterrò il Senato consenziente alle proposte combinate dei Senatori Manzoni e Chiavarina, vale a dire, che una Commissione formata dei Senatori residenti in Venezia con a capo uno dei nostri Vice-presidenti, abbia l'incarico di rappresentare il Senato nell'occasione della solenne inaugurazione del monumento a Daniele Manin in Venezia.

Il Senatore Guido Borromeo per motivi di salute chiede un congedo di otto giorni.

Non facendosi opposizioni il congedo gli viene accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ha la parola l'onorevole Senatore Pica.

Senatore PICA. Onorevoli Senatori. Nella tornata di ieri l'egregio Senatore Errante dimostrò a questo Consesso, con semplici e schiette parole, ma con argomenti efficacissimi, mercè l'unico criterio che aver possiamo delle umane verità, cioè il consenso generale dei popoli e dei legislatori in tutti i tempi, sotto ogni specie di Governo, qualunque ne fosse la religione e lo stato di barbarie o di civiltà, che la pena di morte era stata consacrata nella loro legislazione ed applicata ai malfattori, reputandola giusta, legittima ed efficace, e che perciò appunto noi dobbiamo tenerla per giusta, legittima ed efficace. L'onorevole Errante vi dimostrò pure, che l'opportunità di abolire questa pena non può dirsi ancora sopravvenuta, poichè l'accurata inchiesta, raccolta a cura dell'onorando Guardasigilli, ha messo in evidenza che la maggioranza della magistratura e dei cittadini più savii e reputati, interrogati dai Prefetti, hanno concordemente opinato non essere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

ancora giunto il tempo di attuare questa grave e perigliosa riforma. E l'onorevole Senatore Conforti, benchè animato dallo zelo dei nuovi convertiti alle teorie degli abolizionisti ha anche esso, con quella lealtà di animo che lo distingue, riconosciuto legittima la pena, e, contrastandone soltanto l'efficacia, confessato che a giudicare della opportunità di abolirla sono assai più competenti coloro che stanno al timone dello Stato, di qualunque altro privato cittadino; sicchè egli, ammettendo la legittimità della pena capitale e la competenza del Governo nel giudicarne ora inopportuna l'abolizione, riusciva a confermare, anzichè confutare, le parole dell'onorevole Senatore Errante.

Ed io, o Signori, mi permetterò di aggiungere un fatto che dimostra quanto coscienzioso fosse l'onorevole Senatore Conforti. Nè egli, nè gli altri onorandi Senatori Borgatti, De Filippo e De Falco, hanno creduto, mentre occupavano l'ufficio di Guardasigilli, di proporre l'abolizione della pena di morte, quantunque oggi, e malgrado che le circostanze sieno mutate in peggio, crescendo ogni giorno il numero de' reati atrocissimi, questa abolizione propugnino tenacemente.

La discussione ridotta ormai in questi angustissimi termini, chè della legittimità e giustizia della pena non si muove dubbio nè dagli uni nè dagli altri e per l'opportunità o inopportunità della sua abolizione si riconosce l'opinione del Governo meritare maggior fiducia di quella di singoli individui, pare che potesse dirsi quasi esaurita, e miglior consiglio sarebbe chiuderla che proseguirla.

Ma le parole pronunziate dall'onorevole Senatore Poggi e da qualche altro oratore, potrebbero forse in alcuno lasciare sussistere ancora qualche obiezione contro il progetto del Ministero, e questa obiezione precisamente mi propongo di rimuovere, ed aggiunger poscia la dimostrazione di tre veri, che il volgo chiamerà paradossi, ma voi, lo spero, riconoscerete innegabili.

Le obiezioni, o Signori, se non vado errato, sono parecchie:

Ve n'è una innanzi tutte, propria e particolare al Regno d'Italia. Dicesi: l'unificazione legislativa deve certamente compiersi, come per ogni altro ramo della pubblica amministrazione, ancora pel Codice penale, perchè

abbiamo tuttavia per esso due diverse legislazioni; una che impera in quasi tutti gli antichi Stati italiani, meno la Toscana, e nella quale è consacrata per moltissimi reati la pena capitale, l'altra, che è appunto la Toscana, nella quale siffatta pena, dopo essere stata già due volte abolita e più volte ristabilita, è ora assolutamente eliminata.

Ora, su questa diversità fondandosi taluni degli abolizionisti, affermano ricisamente: Voi non potete unificare la legislazione italiana, altrimenti che estendendo a tutta Italia l'abolizione, già da anni in Toscana effettuata, della pena capitale; sarebbe orribile rialzare il patibolo su quella terra d'onde era già scomparso e richiamarvi il triste cesso del carnefice che n'era stato bandito.

Una seconda obiezione contro il progetto ministeriale, è tratta dalle statistiche penali, le quali si assicura dimostrino chiaro e netto che dove l'estremo supplizio è stato abolito, i reati, invece di crescere, sono diminuiti, e da ciò si argomenta non essere nè necessaria, nè utile, siffatta gravissima pena.

Anzi si aggiunge, e questa è la terza obiezione, che la vista delle esecuzioni capitali inebria il popolo del desiderio di versare il sangue, di modo che, in conseguenza di questi orrendi spettacoli, i reati sono accresciuti.

Si osserva inoltre: come scopo di ogni pena debba essere l'emenda del colpevole, e la pena di morte non solo la esclude, ma è per propria natura irreparabile in modo, che può trasformarsi in legale assassinio d'un innocente.

E da ultimo, Signori, si dice, quasi lusinga al nostro amore di questa carissima patria nostra, che tutti vivamente sentiamo, che l'Italia ebbe sempre il primato sopra le altre nazioni civili specialmente nel diritto penale, e quindi bisogna, ad ogni costo conservare, proclamando l'abolizione della pena di morte.

Queste sono, o Signori, le obiezioni che io mi propongo confutare.

Mi rimane ora d'annunciarvi i tre veri paradossali pel volgo, ma che voi spero giudicherete diversamente. Eccoli: Il potere legislativo non ha ora il diritto di abolire la pena di morte: Se lo avesse, non dovrebbe usarne nell'interesse istesso dei colpevoli; e da ultimo: — Il progresso della civiltà potrà far scomparire, forse, gli atrocissimi misfatti pei quali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

ora si propone mantenere l'estremo supplizio, ma non cancellare dai Codici la pena capitale se giammai ricomparissero.

Signori, sarò brevissimo, e non abuserò della vostra cortese attenzione nello svolgere gli argomenti che mi son proposto di trattare.

Si dice dunque anzitutto, o Signori: Voi volete l'unificazione della legislazione penale italiana, ed unificarla, innalzando nuovamente il patibolo nella gentile Toscana, dov'era stato abbattuto; ciò è impossibile, è assurdo; dovete quindi necessariamente, per conservare alla Toscana questa conquista della civiltà, estenderla a tutte le altre provincie italiane. Invece a me sembra che in tutti i casi, nei quali si voglia o si debba unificare diverse legislazioni, non vi sono che due vie da seguire; o attenersi alla migliore e più perfetta, o quando possa dubitarsi se l'una all'altra prevalga, estendere quella già trovata giusta ed opportuna al maggior numero dei cittadini, anco a coloro che da un Codice singolare, eccezionale erano governati.

Ora, nell'unificazione penale, poichè avete presenti due diversi sistemi, e voi non potete ora dire assolutamente ed indubbiamente che il Codice toscano, perchè non contiene la pena di morte, sia migliore degli altri Codici italiani, e perciò debba prevalere sugli altri, perchè ciò sarebbe, permettetemi dirlo, una petizione di principii, e risolvere anticipatamente la quistione che ora si discute, dovete necessariamente acconciarvi ad estendere la legislazione penale che regola la maggioranza delle provincie italiane, alla Toscana.

Dunque togliamo di mezzo questo vizioso modo d'argomentare: ed allora cosa rimane? Che la maggior parte degli Italiani sono retti con leggi contro le quali essi non hanno mai reclamato; leggi le quali hanno, come quelle che le precedettero, conservata per molti gravissimi reati la pena di morte che la sola Toscana aveva tolta e rimessa nel suo Codice secondo le vicende dei tempi.

E perciò se dovesse farsi la unificazione legislativa unicamente togliendo di mezzo uno dei Codici penali Italiani, la minoranza dovrebbe rassegnarsi a subir quello che resse e regge tuttavia il maggior numero dei suoi concittadini.

Fortunatamente però questa rassegnazione

è assai limitata, perchè non è qualcuno degli antichi Codici che si estende a tutta Italia, ma è un nuovo Codice nel quale, se la pena capitale è conservata, ne è però l'applicazione ridotta a pochissimi casi, a quattro soli atrocissimi reati.

Temete forse, o Signori, che la gentile, la colta Toscana rimpiangerà perciò la sua antica autonomia la quale essa, prima fra le provincie italiane generosamente, anzi virilmente rifiutò di conservare, quando proclamò la sua annessione agli Stati retti dalla gloriosa dinastia Sabauda?

Se è vero quanto afferma l'onorevole Senatore Poggi, che cioè dopo l'abolizione della pena di morte quei reati gravissimi che il nuovo Codice punirebbe colla pena di morte, nè dai Toscani, nè da altri italiani in quella bellissima provincia siensi mai più commessi, io auguro ai Toscani di non esser giammai più contristati dalla presenza di quei grandissimi scellerati, sicchè per difetto di delinquenti il patibolo non si eriga mai in Toscana; ma se vi sarà un parricida, un assassino, un avvelenatore, credete voi che i Toscani reclameranno l'odioso privilegio di esser la terra di asilo pel capo di cotesti malvagi uomini?

Creder ciò sarebbe follia: quel popolo è troppo colto per pretendere ad un privilegio per gli assassini che abborre.

La seconda obbiezione che si muove dagli abolizionisti alla conservazione della pena capitale, è tratta dalle statistiche, le quali, a detta loro, dimostrano scemati i reati di sangue con la cessazione della pena capitale.

Non ripeterò, o Signori, che le cifre tolte dalle statistiche parlano e dicono ciò che avete bisogno di far dire ad esse, e perciò s'invocono egualmente a sostegno di contrarie opinioni.

Dirò invece che per invocare le statistiche in questa circostanza, sarebbe stato necessario che presso grandi nazioni per lungo tempo fosse stata abolita la pena di morte e che voi poteste fare il confronto fra i risultamenti di questa abolizione sul numero dei reati, e quelli ottenuti mercè il mantenimento della istessa pena fra altre nazioni che per lunghi periodi di tempo, anzi, dall'incunabolidell'umanità, l'applicazione ai delinquenti.

Ma quando l'abolizione non siasi fatta che in

piccoli Stati e per brevissimo spazio di tempo cosa volete che ciò possa provare?

Io credo che in Toscana e negli altri piccoli Stati, i quali hanno tentato questa perigliosa esperienza non sia stato l'abolizione della pena di morte che abbia cagionato la diminuzione dei reati, ma questa invece abbia quella riforma preceduta e motivata.

Se in cotesti piccoli Stati, si fossero commessi così frequentemente dei reati atrocissimi come quelli che ora attristano l'Italia, io dubito assai, o Signori, che i loro legislatori avrebbero tolta la pena capitale, come dubito che non la ristabilirebbero al presente se si trovassero fra questa crescente corruzione di costumi.

Rimane una terza obbiezione: la pena di morte non emenda il colpevole ed è irreparabile.

La pena può intimorire, essa non emenda: il pentimento è un fatto intimo della coscienza umana, che ci sottrae allo impero del legislatore e non può giammai da esso accertarsi: spesso il colpevole si mostra pentito per ottenere la mitigazione o l'abbreviazione della pena che subisce, ma il più delle volte è una mera ipocrisia aggiunta alla prima corruzione.

Il legislatore punisce non per correggere, nè per espriare il male con la pena: punisce per tutelare e difendere la società: se il colpevole potrà emendarsi sarà un bene di più, una sorte di vantaggio indiretto, non altro.

Emendare l'assassino, il parricida! Credete voi seriamente, o Signori, che questo sia possibile, e possibile per opera umana, per una più o meno lunga detenzione in quei santi luoghi che si chiamano ergastoli?

Ma la pena di morte, si aggiunge, mentre è la più grave di tutte è nondimeno irreparabile, se, per la fallibilità di giudizi umani, abbia raggiunto un innocente invece del colpevole.

È vero: nè io nè altri potremo negare essere questa l'unica seria obbiezione.

Se voi perciò credete che la pena di morte non possa applicarsi se non in pochissimi casi, se credete che la maggioranza de' giurati nei verdetti pe' reati capitali non tuteli a sufficienza l'innocente calunniato e chiedete la loro unanimità; se nè pur paghi acclamate che al giudizio dei giurati, in questi casi, si aggiunga la

revisione di un magistrato, io dirò che niuna precauzione può parer soverchia pria di abbandonar la vita d'un nostro simile al carnefice e farò plauso a questi prudenti provvedimenti.

Ma se dal solo fatto che la pena di morte è irreparabile se ne vuol concludere che deve essere abolita, io risponderò che tutte le pene sono del pari irreparabili. Quando un innocente è solamente imprigionato e pria del giudizio muore, ovvero mentre subisce una pena temporanea la sua esistenza si spegne, una postuma riabilitazione potrà ridonargli la vita e la libertà?

Quando uno condannato alla prigione, dopo avervi durato dieci o venti anni, è riconosciuto e proclamato innocente e restituito alla famiglia ed alla società, potrete voi togliergli le sofferenze patite? Non parliamo, o Signori, della irreparabilità della pena di morte: tutte le pene sono irreparabili!

Ed io lo posso dire per esperienza, perchè se dopo dieci lunghi anni passati nei ferri, ho ora onorevol seggio fra voi ed ho veduto compiuto il più ardente desiderio di tutta la mia vita, il glorioso risorgimento italiano, non per questo sento meno il dolore di aver perduti in un'ergastolo i più floridi anni e di averli irreparabilmente perduti!

La rimembranza del dolore è essa stessa dolorosa.

Non so da quale degli onorevoli Senatori, a dimostrare come la pena di morte, anzichè efficace ed utile alla repressione di malvagi istinti che spingono gli uomini ai grandi misfatti, sia risvegliatrice di queste triste tendenze e provocatrice di reati di sangue, fu fatto cenno di un Cappellano che accompagnava cento sessantotto sentenziati all'estremo supplizio, e seppe da costoro che cento sessanta fra essi avevano parecchie volte assistito alle esecuzioni capitali: d'onde il solito argomento scolastico: *Post hoc, ergo propter hoc!*

Ma, o Signori, in generale, non sono mica gli uomini onesti che vanno a vedere l'esecuzione di una pena capitale, vi accorrono in folla soltanto coloro che sono già nella via del misfatto e forse usi già a bagnare le mani nel sangue.

Evvi però una considerazione assai più semplice ed evidente per toglier forza a quell'argomento. Il Cappellano sapeva quanti fra i

tristi che si erano dilettrati assistendo intorno al patibolo alle esecuzioni capitali, erano giunti fino a dovervi salire essi medesimi percorrendo la scala ascendente dei crimini: ma il buon Cappellano non sapeva, nè poteva sapere quante migliaia d'uomini, meno profondamente corrotti, furono da quel salutare spavento compresi che desta il solenne apparato della morte, e si trattennero, per non raggiungerlo, sullo sdruciolevo pendio del misfate.

Sapete dunque il risultamento negativo su pochi e più tristi: ignorate il positivo e benefico su i moltissimi e meno malvagi.

L'ultima obiezione è tratta dalla necessità di conservare, con l'abolizione della pena di morte, il PRIMATO degli Italiani. Dio buono! siamo un po' più modesti: non parliamo di primato per ora: contentiamoci di augurare ai nostri nepoti di riconquistarlo, e procacciamo frattanto di non rendere ad essi più ardua questa non facile impresa, con leggi improvide ed inopportune.

Noi siamo stati gli ultimi ad assiderci al banchetto delle nazioni, ed abbiamo ancora molto ad imparare da quelle che ci precedettero nello stabilire e svolgere le libere istituzioni e tutte le sorgenti della umana operosità: siamo modesti, apprendiamo da esse ad assicurare e tutelare la vita, l'onore e le sostanze de' cittadini onesti e pacifici, pria di volere farla da maestri ed insegnare il rispetto per la vita de' grandi colpevoli con l'abolizione della pena di morte. Badiamo che esse già ci rimproverano un sentimentalismo morboso che ci vieta di por freno alla camorra, alla maffia, alle associazioni dei pugnalatori, alle gesta sanguinose de' briganti, mali che pur troppo infestano l'Italia con grave pregiudizio degli onesti cittadini e dello svolgimento della pubblica ricchezza. Lungi di pretendere al primato fra le nazioni civili, noi dobbiamo aspirare a raggiungerle nella via che hanno percorsa.

Parmi che io sia già a metà del mio compito avendo confutate le principali obiezioni degli abolizionisti.

Ora vengo ai tre paradossi: paradossi a giudizio del volgo; per me, e spero anche per voi, verità indiscutibili.

Il potere legislativo non ha ora la facoltà di abolire la pena di morte scritta da secoli nella

maggior parte delle legislazioni degli antichi Stati italiani e conservata nel Codice sardo e napoletano.

Nei Governi assoluti è rare volte il monarca, spesso i suoi ministri onnipotenti, e talvolta i suoi favoriti, quelli che fanno e disfanno le leggi; ma nei Governi liberi, quale è fortunatamente il Regno d'Italia, e libero, non di nome soltanto ma di fatto, grazie alla lealtà del Sovrano che lo regge, le leggi nuove non si fanno nè le antiche si disfanno, se non quando ne sia universalmente, vivamente e persistentemente sentito il bisogno; quando sono penetrate già nella coscienza del popolo; quando il popolo è persuaso che una legge sia ingiusta, inutile, dannosa, e pressochè unanime chiede che sia tolta o che la si riformi.

È questo forse il sentimento che ora predomina, e si manifesta in mille modi in Italia per la pronta abolizione della pena di morte?

Vi sono certo dei professori rispettabilissimi che dalle cattedre predicano che essa è ingiusta, è illegittima, inefficace, pericolosa, e perciò senza indugio bisogna farla cessare; ed il Senatore Tecchio vi ha enumerato 40 o 50 di questi egregi professori che così insegnano.

Questo istesso concetto si è da essi e da parecchi eminenti avvocati, ai quali giustamente preme sbarazzarsi dalle ansie e dalle responsabilità delle difese capitali, ripetuto in un consesso giuridico, ove niuno amava naturalmente mostrarsi men benigno o filantropo degli altri. Ma che significa tutto questo? Che dalla coscienza popolare risulti il bisogno di cancellare questa punizione dal nuovo Codice italiano?

Ma queste voci certo autorevoli esprimono esse la opinione universale, quando i giurati medesimi negano tante volte le circostanze attenuanti che salverebbero i malfattori dall'estremo supplizio, quando innanzi a voi non si presentano migliaia di petizioni coperte da centinaia di firme che dimandino l'abolizione della pena di morte; quando non esiste, neppure in germe, una vasta agitazione legale per implorare cotanta riforma, anzi non v'è neppure un partito politico che abbia posto nella sua bandiera l'abolizione di questa pena? Io ho letto, o Signori, molti programmi elettorali di ogni stile e di ogni colore, messi fuori in occasione delle ultime recenti elezioni, e pure in veruno

di essi ho trovato che il candidato si raccomandasse ai suoi elettori, proponendosi propugnare l'abolizione della pena di morte. Dirò di più che molti dei candidati, se ciò avessero detto, sarebbero stati respinti, perchè la gran massa degli elettori desidera che sia sostenuta ed efficacemente tutelata dalle leggi la vita degli onesti, senza molto affannarsi per la conservazione di quella degli assassini, i quali finché vivono possono sempre, sia evadendo dai luoghi di malsicura custodia, sia profittando degli avvenimenti, uscirne per tornare a delinquere.

Adunque se il paese stesso desidera che la pena di morte sia mantenuta o per lo meno non vi chiede che sia abolita, avete voi ciò nonostante diritto di abolirla? Io credo di no perchè, come dissi, nei Governi liberi le leggi nuove non si fanno, nè le vecchie si disfanno che per bisogni universalmente sentiti: parmi questo primo paradosso diventi una verità.

Veniamo al secondo:

Se voi poteste abolire la pena di morte giovereste forse almeno i malfattori risparmiandone la vita? Anche qui io dico di no; e sapete perchè? Perchè gli abolizionisti, almeno per ora, sono costretti a proporvi che alla pena di morte si sostituisca la pena del carcere cellulare e perpetuo, la pena dell'ergastolo, salvo in prosieguo a dire anco questa illegittima, ingiusta ed inutile.

Per ora accettano la detenzione perpetua e cellulare e con ragione aggiungono che questa pena sarà più grave della pena di morte, perchè una lunga vita di martirii è più dura di un'istante di sofferenza. Ebbene, o Signori, io ne convengo; e qualunque dei malfattori che non sia totalmente corrotto o estremamente codardo, preferirà di mettere il suo capo sotto la scure del carnefice anzichè essere rinchiuso eternamente, disperatamente solo in una cella donde abbia la certezza di non uscire che morto, senza vedere mai più alcuno de' suoi cari, senza udir mai parola di conforto, di speranza, sicuro che in quello spaventevole perpetuo isolamento la parola sarà obbiata e l'intelligenza spenta lentamente nella demenza o nello idiotismo.

Or se questo e non altro sarebbe per i grandi colpevoli il beneficio della sostituzione del carcere perpetuo cellulare alla pena capitale, io chiederò agli abolizionisti: È questa la vostra

umanità, la vostra filantropia e il progresso che desiderate? Strappate il colpevole al carnefice per seppellirlo vivo? Se pur troppo è questo, e non può essere altro che questo, allora risponderò: siate giusti anche coi malfattori, non aggravate la loro condizione, non togliete ad essi almeno il supremo rifugio di potersi pentire ed implorare da Dio il perdono pria di ascendere il patibolo: in quel carcere che, pietosi, voi invece gli assegnate, neppur questo sarà possibile a fantasmi di uomini divenuti idioti.

Vero è, o Signori, che ora si parla di abolizione della pena di morte, domani si parlerà dell'abolizione del carcere perpetuo, poi si vorrà bandire la detenzione anco temporanea, e così progredendo di mano in mano si dovrà riuscire a chiedere per i malfattori che sieno mantenuti dal pubblico erario e dichiarati benemeriti della patria, poichè finalmente, s'essi hanno misfatto la colpa è della Società che non li ha instruiti, educati, arricchiti. Già ora si comincia ad iscusarli tutti come monomaniaci ragionanti, e chiederne perciò l'assoluzione ai giurati, domani, lo ripeto, si dirà che a guarirli bisogna soddisfarne gl'instinti e gli appetiti!

Il secondo apparente paradosso è anco esso adunque una grandissima verità.

Non mi rimane che a parlare dell'ultimo ed ho finito.

Il progresso, dicesi, farà scomparire la pena di morte. Non è vero, o Signori: potrà fare scomparire i reati atroci che da quella pena sono ora colpiti, ma non cancellare la pena di morte.

Gli antichi, per quanto io mi ricordo, supponevano che l'umanità fosse sempre in decadenza. Si cominciò coll'età dell'oro e si venne all'età del bronzo e del ferro; e se questa teoria della progressiva decadenza umana fosse vera, io concepisco che la pena di morte potrebbe scomparire dalle leggi, poichè allora i reati crescerebbero ogni di più, ed i malfattori più terribili diverrebbero i sovrani della società; bisognerebbe rispettarli: non solo la pena di morte non potrebbe raggiungerli, ma sarebbero essi padroni di quella dei pochi uomini onesti, i quali fossero, per miracolo, sopravvissuti a questa universale corruzione.

Ora prevale invece una teoria perfettamente opposta, cioè che l'umanità progredisca sempre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

e debba continuare a progredire indefinitamente, sicchè le malattie morali e fisiche, e fin la morte naturale dovranno un giorno scomparire.

Per me confesso che non ammetto nè l'una nè l'altra teoria. Sta per me che la società progredisce quasi a spirale, sicchè vi siano quei corsi e ricorsi dalla barbarie alla civiltà e da questa a quella che il Vico riconosceva.

Ma ammettiamo il progresso continuo, indefinito se volete; l'istruzione quindi progredirà e diverrà universale, e con essa la pubblica moralità; i reati diverranno più rari, e quelli gravissimi o scompariranno del tutto, o almeno si ridurranno a pochissimi.

Ora supponete una società nella quale la morale sia a questo punto; supponete, come mi pare di aver letto in un'opera del Bulwer, che gli assassini sian divenuti così rari da non ricordarsene da secoli un solo esempio; la pena di morte sarà scritta inutilmente ne' Codici di questa buona gente poichè non vi sarà il caso di farne mai l'applicazione; ma cancellata, oibò, perchè a maniera che gli uomini diverranno più generalmente virtuosi, più crescerà fra essi l'abbominazione pe' crimini gravissimi e l'esecrazione per quei scellerati che, nonchè eseguirli, osassero soltanto concepirli, e perciò solo diverrebbero indegni di continuare a vivere in mezzo ad una sì perfetta società. Se quindi, per una sorta di cataclismo morale, in mezzo ad essa sorgesse un assassino, un parricida, ma credete voi che quella gente non sarebbe tutta compresa d'orrore, e questo assassino, questo parricida diventerebbe lo scomunicato di quella società, sì che ciascuno lo sfuggirebbe, lo respingerebbe, e ad esso gli mancherebbe la terra, l'acqua, il fuoco e tutto; e da sè medesimo dovrebbe cercare di finire la vita in qualsiasi modo anche quando non lo colpisse il carnefice?

Dunque scompariranno i reati od almeno diverranno più rari, ma la pena di morte non sarà abolita per virtù del progresso. E qui, dimostrato anco quest'ultimo assunto, dovrei porre termine al mio dire, se non mi rimanesse a provarvi col fatto che la diminuita esecuzione delle condanne capitali ha dato tristi risultati perchè i gravi reati lungi di scemare sono in proporzione aumentati.

Siamo sinceri, Signori: la pena di morte è

scritta in due dei nostri Codici, scritta per molti reati, e sovente comminata.

Ma la istituzione dei giurati ha moltiplicate le assoluzioni: la facoltà ad essi attribuita di accordare in qualunque caso le circostanze attenuanti ha risparmiato la pena capitale a molti reati di sangue: la differenza della legislazione fra la Toscana e le altre provincie italiane ha moltissime fiate contribuito a far parreggiare, almeno in fatto, mercè la grazia sovrana, la condizione dei colpevoli degli stessi reati in tutte le provincie: le condanne capitali non pertanto sono aumentate, le esecuzioni diminuite ed i crimini gravissimi cresciuti.

Giustifico questo mio dire con alcune cifre.

Anno	N. dei condannati alla pena di morte	N. dei condannati alla pena capitale per i quali la sentenza fu eseguita
1860	92	33
1861	69	16
1862	87	27
1863	98	17
1864	94	23
1865	77	12
1866	81	—
1867	75	7
1868	72	7
1869	111	4
1870	102	1
1871	122	2
1872	41	2
1873	73	5
1874	87	3

Osservazioni. — Nel 1861 sono compresi i dati di Roma e non quelli del Veneto.

Dal 1862 al 1874 sono compresi i dati di tutto il Regno.

Si vede, o Signori, che il numero delle esecuzioni è stato mitissimo in proporzione delle condanne capitali, già anco esse scemate nel numero: ma i reati sono diminuiti? oh, no! sono sempre cresciuti, e ciò perchè? perchè il popolo non guarda a ciò che è scritto nel Codice, guarda ai fatti materiali: per esso la pena di morte è scomparsa quando quasi mai se ne fa l'applicazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

Se questo è il risultamento delle menomate esecuzioni capitali, credete voi tuttora, o Signori, che abolendole del tutto la vita degli onesti sia meglio tutelata?

Io non lo credo: credo che la pena di morte, limitata quale è nel progetto ministeriale a pochi atrocissimi reati, debba esser mantenuta, questo provvedimento conciliando con tutte quelle umane precauzioni che possano garantire non applicarsi mai se non ai veri colpevoli, immeritevoli di conservar la vita, fosse anco in un carcere perpetuo, in mezzo a quella civile società che essi hanno col loro atroce misfatto profondamente offesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori Senatori. Mentre i sostenitori dell'abolizione della pena estrema si accalcavano in folla per parlare tutti, gli uni dopo gli altri, nel medesimo senso, noi sostenitori del voto contrario taciti e in pace passavamo per questa ardua controversia senza sospetto di trovar per via cosa che al nostro riposar fosse molesta.

Quando ecco suonò in quest'aula una voce quanto moderata e mansueta per solito altrettanto autorevole che ci invitò a parlare.

Parlate, disse, altrimenti abbiamo ragione di tenervi come tacitamente confessi e diffidenti della virtù della vostra tesi.

Questa voce suscitò valenti oratori, ai quali parve di dover uscire dal loro modesto e silenzioso riserbo che mi pare non mancasse di dignità.

E a me pure sia permesso di dichiarare apertamente e francamente il mio voto, quantunque a dir vero, mi sento quasi venir meno il coraggio dopo l'eloquentissima orazione dell'onorevole Senatore Pica.

Anzitutto però debbo rilevare una bella dichiarazione fatta ieri dall'onorevole Senatore Conforti: « entrambe le opinioni, disse, sono rispettabili, rispettiamoci adunque tutti e discutiamo. » Accetto e lodo cotesta sentenza, e aggiungo che dobbiamo accomunarci tutti lo stesso titolo di difensori delle vite umane, non lasciarlo esclusivamente ai sostenitori dell'abolizione i quali in verità se lo attribuiscono a se soli come se essi soli difendessero la vita degli uomini.

No, o Signori, da diversi punti di vista, ma

tutti noi e dell'uno e dell'altro partito vogliamo difendere la vita degli uomini.

Lo dico colle parole del famoso Relatore del Codice belga i cui discorsi sono raccolti in molti luoghi siccome quelli che spargono una viva luce su tutte le parti del diritto penale.

« Je pense, ci disse, que le législateur ne doit pas compromettre la vie des innocents pour épargner la vie des assassins. »

Mi si dirà. Dopo le tante e sì belle cose dette da valentissimi oratori, credi tu di poter apportare ancora nella discussione di cui si tratta un qualche utile schiarimento? Signori, lo spero. Finora io non sentii discutere che un solo criterio, il criterio dell'utilità e della necessità.

Non credo che la legislazione universale, non credo in ispecie che la legislazione penale sia tutta fondata su questo unico criterio. Il criterio è duplice l'uno è la giustizia, l'altro la utilità. E non è già che questi due criterii si contraddicano o si modificano; no la giustizia e l'utilità diverse di origine e di sostanza sono nei risultati la stessa cosa; la giustizia nel risultato è la tutela sociale, ma l'uno dei detti criteri chiarisce l'altro, lo controlla e spesso lo supplisce; è svolgendo questo concetto, che io credo di potere ancora, allo stato in cui è giunta la discussione presente contribuire a meglio chiarire la questione medesima.

L'opinione dei sostenitori del tema contrario si appoggia certamente a grandi autorità di scrittori moderni. Ma, Signori, mi pare che quest'opinione possa assomigliarsi a quelle famiglie le quali arricchite rapidamente si atteggiavano poi a nobiltà e cercano la loro origine nei remoti secoli, la cercherebbero, quasi quasi nella prosapia di Augusto o di Enea.

Quest'opinione, non contenta dell'autorità dei nostri scrittori moderni, si studia di risalire anche all'antichità, e dimostrare che essa discende dalla legge Sempronia o dalle sentenze di Giulio Cesare, stiamo a vedere anche dalla filosofia di Platone, il quale però, per quanto io sappia, non produsse mai una somigliante teoria, ed anzi nel nobilissimo trattato *delle leggi*, nel nobilissimo dialogo tra Socrate ed i suoi amici, ci mostra come un cittadino, benchè condannato a morte dalle leggi della repubblica, anche potendolo, fuggire non debba, e debba assolutamente obbedire alle leggi. La legge Sempronia, o Signori, *ne quis civis roma-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

nus injussu populi necaretur, era una guarentigia che i Gracchi stipularono a tutela della plebe che essi agitavano continuamente, contro le classi avverse le quali erano in possesso dell'autorità giudiziaria, e che con quest'autorità potevano agevolmente condannare e proscrivere: e se Giulio Cesare nel Senato romano tentò di salvare i complici di Catilina, ne aveva ben donde, e lo stesso Sallustio ce lo lascia intendere assai chiaramente. Cesare aveva in quel tempo già profuso tutto il suo patrimonio e contratto immensi debiti per cattivarsi il favore della plebe, che lo doveva portare al colmo della potenza dittatoriale sopra il mondo intero. Ora, in quel momento tutta la plebe romana favoriva l'impresa di Catilina: *Cuncta omnino plebs Catilinae incepta probabat*.

Dice Sallustio. Il discorso di Cesare fu interamente politico. Ei disse: Nell'urto delle fazioni delle quali una vince oggi, e perde domani, importa usare moderazione, perchè quella che oggi provoca con pene troppo severe non debba subire peggiore sorte dalla fazione contraria vittoriosa all'indomani.

Nulla ha dunque di autorità l'antichità citata dai sostenitori dell'opinione contraria nulla ha di comune con la teoria di cui si tratta: la quale sorse soltanto nei tempi moderni.

E come sorse, o Signori? sorse da un movimento d'indignazione e di reazione contro legislazioni barbare le quali profondavano i supplizi estremi, ad ogni tratto, e per reati, che punto li meritavano. Rousseau alla vista dei mali immensi che affliggevano allora la società per la condotta nequiosa di plebei contro plebei, dei nobili contro gli ignobili, e dei despotti contro tutti, esclamò: no; l'uomo non è destinato a vivere in società, la sua dimora naturale è nelle selve. Che cosa dettava a Rousseau il celebre paradosso? Un eccesso di indignazione, che in vece della riforma della società reclama l'abolizione. Così pure alla vista dei supplizi estremi, che, come dissi, si profondavano sopra le popolazioni da feroci legislazioni e dalla dominazione dei despotti, un generoso genio italiano, portandosi coraggioso campione a difesa dell'umanità manomessa, arrestata, esclamò, avete voi diritto di togliere la vita ad un uomo? Io ve lo nego.

A questo grido rispose il grido universale: siano tutti benedetti giacchè si ottenne lo scopo;

la pena di morte fu abolita in tutti i casi in cui si poteva abolire; e rimane la sola categoria di quei criminali per i quali l'abolizione sarebbe ingiusta; pei quali non si può decretare l'abolizione, senza sacrificare la vita degli innocenti a favore della vita degli assassini.

Io non credo, o Signori, che il pensiero dei primi abolitori si estendesse sino a questi pochissimi e atrocissimi casi; se non si eccettuano, ciò avvenne perchè di questi casi allora non si trattava.

Vero è che il moto continua; si vuole l'abolizione assoluta, si pretende che sia un progresso ulteriore da raggiungersi.

Ma, o Signori, le cose del progresso procedono sempre a questo modo: percorrendo le vie varie del progresso si arriva ad un punto oltre il quale volendo procedere ancora si precipita, ed allora invece del progresso vero, che si arretra, sorge una larva una maschera colla veste del progresso, che nella verità è il regresso, il disordine, l'anarchia.

Prendiamo un esempio: dal governo dispotico, il progresso va al governo, assoluto ancora ma temperato; da questo al governo rappresentativo, e dal governo rappresentativo, nei paesi dove per mala ventura manchi una dinastia immedesimata colla nazione, il progresso può ancora andare innanzi, sino ad una repubblica conservativa; ma poi si ferma, e succede la larva che vi ho detto poc'anzi, che sotto mentite forme di progresso spinge alla democrazia pura, da questa al socialismo, e dal socialismo al comunismo. Felice quella nazione che raggiunto l'apice del progresso secondo la verità e la giustizia, sa fermarsi, e non si precipita nelle vie del falso.

Le dottrine più ardite, o Signori, sono contagiose od incendiarie.

Sul principio del presente secolo sorge in Germania un filosofo, e dice: non sappiamo se il mondo esista; tutto quello che noi vediamo e tocchiamo è un fenomeno, un'apparenza, ma non sappiamo se sia una realtà. Ed il mondo scientifico si fa ad applaudire codesto nuovo trovato.

Sorge un secondo, e dice: Il mondo non esiste affatto, esiste soltanto l'io (*le moi*) col suo spirito; e il mondo intero è una produzione, una creazione dello spirito. Ed il mondo scien-

tifico fu unanime ad ammirare la nuova dottrina.

Sorge un terzo, che dice: Il mondo esiste; il pensiero ancora; ma l'uno e l'altro son tutt'uno; il mondo è pensiero e ragione, e la ragione è mondo. Ed ecco ancora gli scienziati entusiasti di questo nuovo sistema.

Sorge il quarto infine, il quale inventa l'assoluto, la logica dell'assoluto, le evoluzioni dell'assoluto; felice chi ha potuto comprenderle! Ma intanto tutto il mondo scientifico ne rimase fanatico, e tutte le scienze, anche le naturali, le sociali, le morali e le giuridiche, tentarono di pigliare abito e forma della filosofia di Hegel.

Ora, o Signori, dove sono codeste dottrine prodigiose che commossero tutto il mondo?

La scienza ad un tratto fece un voltafaccia, e disse: tutte favole codeste; l'unico oggetto della scienza è la materia, il moto, le sue trasformazioni e le forze che oprano codeste trasformazioni, secondo leggi organiche fatali, che solo l'osservazione sperimentale ci può far conoscere; nessuna cognizione di cose morali; la libertà umana è un sogno; la legge morale anche.

I più prudenti pronunziano ancora la parola *giustizia*, *libertà*, *legge morale*; ma colla tacita riserva di intenderla a loro modo. La giustizia, la legge morale, è una maniera di sentire, è una sensazione dell'uomo; come qualunque altra sensazione, è una cosa subiettiva. La morale, per loro, è una legge senza legislatore e senza giudice.

Sono queste le dottrine che ora purtroppo acquistarono la prevalenza, che serpeggiano dappertutto, e perfino nella legislazione penale! Se la giustizia è una parola, la legge morale anche, e non è nella volontà umana la libertà, la libera scelta tra il bene ed il male, tutto sarà ridotto all'istinto della conservazione individuale e sociale — Istinto! Di qui le argomentazioni, che abbiamo sentito svolgere lungamente in quest'aula medesima. — Voi non avete alcun diritto sopra la vita dell'uomo! Avete l'istinto di conservarvi e il diritto di far ciò che corrisponda alla stretta necessità della conservazione. Provate, si aggiunge, che la pena estrema sia necessaria! il carico della prova incombe a voi: prova impossibile; e

noi per giunta possiamo affacciarvi elementi moltissimi di prova in contrario senso.

Quanto a me, Signori, dichiaro prima di tutto, di adottare pienamente, in qualsiasi ricerca scientifica il metodo sperimentale, quello che è cotanto vantato, e giustamente, dalla scienza moderna; il metodo Baconiano.

Sì, o Signori, l'osservazione, la sola osservazione diretta è quella che ci può condurre alla cognizione di una verità qualunque. Soltanto io dico che l'osservazione diretta è l'applicazione, l'entrata in esercizio della nostra facoltà conoscitiva verso le cose che si tratta di esaminare. E se questo rivolgimento, se questa applicazione della facoltà conoscitiva verso un oggetto qualunque, ci fa conoscere direttamente un oggetto conoscibile, quantunque non sia nè visibile, nè tangibile, non vedo come questa cognizione la si possa rigettare. L'autorità della cognizione umana acquistata con l'osservazione diretta, che per le cose che non si toccano nè si vedono si chiama riflessione, bisogna accettarla o rigettarla tutta intiera. E nel tema nostro io credo appunto che convenga imitare il metodo dei naturalisti, i quali si mettono l'oggetto, che vogliono esaminare, sotto gli occhi, e l'osservano da tutti i lati con l'analisi, l'esperienza, ecc.

Io credo, o Signori, che anche noi dobbiamo fare così. Mettiamoci sotto agli occhi un caso criminoso: non un omicidio, o assassinio premeditato qualunque; che non tutti gli omicidi premeditati, anche secondo lo spirito del progetto che discutiamo, si debbono punire colla pena di morte, se un padre disonorato nella persona della sua figlia da un potente, cui le aderenze sociali salvano dalla pena, sdegnato, disperato tende un agguato, premedita l'assassinio e lo compie, io giurato, o Signori, dichiaro le circostanze attenuanti.

Assassinio degno della pena di morte è soltanto quello che si compie senza che la vittima abbia con un precedente suo torto provocato l'omicida.

Mettiamoci adunque sotto gli occhi un caso di questa natura, ed osserviamo se oltre l'assassino, oltre il cadavere stramazzato al suolo, oltre il pugnale, l'intelligenza nostra non conosce qualche cosa di più. Io non immagino questo caso: mi piace addivene uno di quelli che ho incontrato nella mia carriera giudiziaria du-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

rante le ferie, sedendo in camera di vacanza (giacchè in altri tempi attendo sempre agli affari civili). Ne scelgo uno di questi.

Un giovine *honesto loco natus* ma rotto prima a tutti i vizi e poi ai delitti, bisognoso di denaro, è in relazione da anni con un'amica, che abita sola in un appartamento, provveduta largamente di ricchezze mobiliari, esso concepisce un disegno infame sopra questa donna. Le fa una visita; la donna lo accoglie con gioia, lo festeggia con una cena, lo accarezza per lunghe ore. Dopo la mezzanotte all'ora che gli parve opportuna, l'amico (*cloquer an sileum?*) lo assassina traditore, si slancia, afferra il pugnale, che portò seco e nascose a quest'uopo, e lo immerge nel seno della povera donna.

Succede un dibattito, ma la vittima trafitta da ripetuti colpi cade ben presto al suolo, e rimane cadavere. I vicini accorrono al rumore: che è? avete bisogno del nostro aiuto? Una voce dal di dentro: Niente, madama, fu colta da una indisposizione; però ora sta meglio. Ma i vicini non s'acquietano, chiamano la giustizia, e l'assassino traditore è colto in flagrante che sta saccheggiando la casa.

Un altro fatto ancora più atroce ci fece conoscere ieri l'onorevole Senatore Poggi: un padre ha due figlie ricche per la successione materna ed ei concepisce il triste disegno di appropriarsi lui la ricchezza delle figlie: ne avvelena una, fa cadere i sospetti sull'altra, la denuncia alla giustizia.

La figlia sa che autore del veneficio è il padre; ma piuttosto che difendersi, tace, si lascia condannare e subisce la pena estrema con coraggio, senza recriminazioni.

Signori! se in vista di questi casi che sono per noi, in questo momento, soggetto di studio, si interroga lo spettatore filosofo e gli si domanda: oltre l'assassino, il pugnale, il cadavere, che cosa vedi in quell'atto, che cosa conosci? Applicando a quell'atto la visione, la intuizione della tua ragione, conosci tu qualche altra cosa? Lo spettatore filosofo tergiverserà, dirà: fatto orribile! tutte le fibre mie sono commosse: sento nel cuore immensa pietà per quelle vittime!

Ma no, o Signori, non è questo che io domando. — Lascio il filosofo naturalista e mi indirizzo a qualunque uomo, che segua la sola ragione comune, lo scelgo tra tutto il genere

umano, e gli indirizzo questa domanda; e mi risponderà senza difficoltà: sì, vedo e conosco l'assassino, il pugnale, la vittima, ed oltre a tutto ciò conosco ancora la qualità morale dell'atto: conosco che l'atto è contrario alla legge morale, alla giustizia.

Dunque, o Signori, la giustizia è ed esiste obbiettivamente, come dicono i filosofi.

Ben disse l'onorevole Senatore Chiesi che la giustizia emana dalla divinità, ma non sono d'accordo con lui quando soggiunge, che la società non deve ingerirsi nella giustizia perchè spetta alla sola divinità di applicarne i precetti assoluti.

Signori, la giustizia che è nella divinità non apparisce in questo mondo, è infinita come infinita è la potenza e l'intelligenza che esiste nella divinità che è l'assoluto e l'infinito. E come potrebbe l'infinito manifestarsi nell'ordine delle cose finite?

Solo parzialmente la giustizia, emanazione della divinità, fa un'apparizione in questo mondo, e, o Signori, quella che apparisce in questo mondo apparisce per il mondo ed ha nel mondo i suoi rappresentanti, i suoi ministri che ne debbono adempiere rigorosamente i precetti assoluti e categorici che essa impone.

Non è forse vero, o Signori, che due leggi imperano sull'uomo, una gli dice, sii giusto in modo assoluto per amore della giustizia; e l'altra: sii felice, per quanto puoi procurati piaceri, onori e ricchezze per quanto la morale te lo consente.

Dunque, o Signori, prima di tutto, la giustizia di cui discorro ha per rappresentante e ministro ogni individuo umano nella sfera assegnata all'attività sua individuale.

La giustizia ha per ministro e rappresentante anche la società nella sfera dell'attività sociale.

Non è forse vero ancora che imperano sopra la società due leggi? l'una le dice: adempi la giustizia in tutto e per tutto, eseguisce scrupolosamente tutti i precetti, e l'altra, procurati vantaggi, promuovi gl'interessi, procura la felicità del popolo per quanto la felicità è possibile su questa terra, ma sempre nei limiti della giustizia. Dunque la società nelle sfere assegnate alla sua attività sociale, è anche essa rappresentante, e Ministra della giustizia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

assoluta che dal cielo lampeggia sulla terra, dall'infinito incomprendibile manda i suoi raggi i suoi precetti assoluti e categorici nell'ordine delle cose finite.

Io senza dipartirmi da miei studi abituali, o Signori, potrei qui percorrere parte a parte la legislazione universale, la civile, la giudiziaria, la politica, economica, amministrativa, e potrei mostrarvi come i legislatori senza forse avvedersene, seguirono sempre i due grandi criterii, il criterio della giustizia intuitiva che non ha bisogno di ricerche sperimentali, ed il criterio dell'utilità, contingente che ha bisogno di ricerche, di statistiche e di tutti quegli strumenti che servono alle ricerche sperimentali e che servono all'accertamento dei fatti. Sono forse in contraddizione questi due criterii? Niente affatto. *Quod justum est utile, quod utile justum.* Questo è per l'individuo come per la società. Se non che questi due criterii non conservano sempre la stessa evidenza, si suppliscono e si completano a vicenda, e sempre vanno d'accordo nei risultati! Non poca parte della legislazione sociale non fa che enunciare i dettami evidenti della giustizia intuitiva che i legislatori applicarono come assoluti senza punto indagarne sperimentalmente le conseguenze, senza concepire il menomo dubbio sulla utilità delle conseguenze medesime, che poi nel fatto riescono veramente a promuovere il bene comune, a tutelare l'ordine, la sicurezza i vantaggi sociali.

Altre volte i principii del giusto non si manifestano direttamente, intuitivamente alla intelligenza dell'uomo: allora il legislatore adopera il criterio empirico e sperimentale, ricercando accuratamente le utilità, le necessità sociali: il risultato, la conclusione, confermata poi, e ove è duopo, man mano corretta da lunga osservanza pratica, che cosa in definitiva viene ad esprimere e rappresentare? Ancora la giustizia, applicata alle cose, agli interessi, alla tutela sociale. Nei risultati definitivi il compimento della giustizia assoluta, e la tutela sociale sono sempre la medesima cosa. Una celebre scuola, o Signori, in tema di diritto penale, la più elevata di tutte che proclamò a un dipresso i principii, che io svolsi, commise, secondo me, un'inesattezza la quale, bastò per allontanare molta parte degli scrittori dalla sua dottrina. Essa disse: La giusti-

zia è, ma appartiene alla divinità; se non che la società può attingerne quel tanto che è necessario per sé. Dunque il legislatore penale deve sempre fare queste due ricerche: questa pena è giusta in faccia alla giustizia assoluta, a quella giustizia che appartiene alla vita futura? Risolta affermativamente questa prima questione, ne succede un'altra. Sino a qual punto è necessario applicare la pena della giustizia assoluta per la tutela sociale. Mai nulla di più, e molte volte di meno: non mai (insegna quella scuola), non mai sorpassare la misura della giustizia assoluta, ma stare al di sotto ogni qual volta non appaia necessario infliggere, per la difesa sociale, la pena assoluta. Inesattezza, Signori. La giustizia quale appare a noi in questo mondo finito, che non va mai mischiato colla vita futura, si deve eseguire tutta intera, essendo certo a priori, che il compimento della giustizia intera, e il soddisfacimento delle utilità e necessità sociali, sono sempre nel risultato pratico una sola e medesima cosa.

Quello che vi ha di vero nella scuola del duca di Broglie, di Guizot, e di Pellegrino Rossi, è che si devono sempre consultare i due criterii, il criterio razionale della giustizia intuitiva, e il criterio empirico o pratico della necessità e degli interessi comuni: questo è vero, non però in quanto l'uno modifichi l'altro, solo perchè l'uno è il controllo, la riprova dell'altro, o serve a supplirne i men chiari principii dell'altro. La società quando punisce, compie la giustizia per la giustizia, non adopera la persona dell'uomo come strumento a fini altrui, toglie la libertà all'uomo; quando glie la tolse già la legge e la giustizia morale, che glie l'aveva data a condizione di non delinquere quantunque la società sappia, che nell'ordine provvidenziale la tutela sociale è la conseguenza del compimento della giustizia assoluta. E ciò che è vero della libertà, è pur vero della personalità intiera, della vita dell'uomo.

Ebbene, o signori Senatori, (tornando al nostro tema) rimettiamoci in presenza degli orribili assassini che ho sopra descritti. Io mi domando, se quel padre, che per motivo di lucro avvelena la prima figlia, e fa giustiziare la seconda, martire silenziosa, mettendole sulle spalle il suo proprio orrendo misfatto, io mi domando, se quell'amico, che col più infame

dei tradimenti ha trucidato l'amico per depre-
darla, abbiano meritata la pena di morte in
faccia alla giustizia assoluta, ovvero, se posto
in disparte, come un fatto compiuto, l'assas-
sinio della vittima, la giustizia ascolti il di-
scorso dell'assassino, il quale rivendichi l'in-
violabilità della sua persona, il diritto di
vivere per l'assassino, il diritto di morire
per l'assassinato.

Permettetemi, signori Senatori, che io vi
legga la risposta che un sommo criminalista,
l'Ortolan, mettendosi anch'egli in presenza di
un assassinio, fa alla domanda che proposi:
« je descends au fond de ma conscience, je me
recueille dans ma raison, je mets de côté toute
réaction, tout intérêt; je fais comparaitre celui,
qui a tué, non pas en un coupable égarement,
non pas par emportement subit, imprévu, mais
de sang froid, par calcul, avec préméditation,
avec trahison, avec atrocité peut-être, je me
demande, si dans ce cas, au point de vue de la
justice absolue, la peine de mort, infligée à cet
assassin, blesse ma raison... Pour moi, je de-
meure convaincu, que dans ce cas d'homicide
prémédité, mais dans ce cas seulement, la peine
de mort ne dépasse pas le compte de la jus-
tice absolue ».

E tale, o Signori, è pur la risposta che manda
la coscienza di tutto il genere umano.

Senatore CONFORTI (*interrompendo con forza*).
Non è vero niente affatto questo...

PRESIDENTE. Prego il Senatore Conforti a non
interrompere l'oratore.

Senatore CONFORTI. Ma noi apparteniamo pure
al genere umano, e certe cose non si possono
andire...

PRESIDENTE. Il Senatore Conforti non ha la
parola. Continui il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Le teorie di qualche fi-
losofo non hanno mai oscurato i giudizi della
coscienza del genere umano. Taillierand diceva
alla Camera dei Pari: « Il y a quelqu'un qui
a plus d'esprit que Voltaire: c'est tout le
monde. » E Guizot, imitando lo stesso discorso,
diceva a sua volta: « Il y a quelqu'un qui a
plus de génie que Bacon, que Kant: c'est tout
le genre humain. »

Dissi, o Signori, che il criterio della giusti-
zia assoluta va sempre controllato col criterio
empirico dell'utilità della necessità sociale. E
qui piacemi ricordare il discorso dell'onorevole

Senatore Cannizzaro, il quale già trattò stu-
pendamente questa materia, e vi fece, come ei
disse, la psicologia del delinquente, dell'assas-
sino. Io mi permetto solo di riprendere lo stesso
argomento in poche parole.

Il terrore massimo da una parte, e le auda-
cie assassine (permettetemi questa espressione
come più breve) dall'altra, sono le due forze
che si contrastano. Il terrore della pena mas-
sima, che non fosse scemato dalla speranza
dell'impunità, basterebbe certamente da se solo
a vincere ogni qualunque audacia assassina.
Ma il terrore della pena massima è grande-
mente scemato dalla speranza dell'impunità. Le
audacie assassine non sono tutte della mede-
sima forza. Vi hanno le audacie di prima
forza, e poi le audacie minori. Ebbene, il ter-
rore della pena massima non raffrena le auda-
cie di prima forza. Si commettono omicidi an-
che per solo calcolo, assassinii premeditati,
senza la minima provocazione per parte della
vittima.

Ma le audacie minori sono raffrenate. Ora
diminuite un poco il terrore, e, oltre alle au-
dacie massime, scatteranno anche fuori le au-
dacie minori e il numero delle vittime sarà di
certo aumentato; ciò si può arguire *a priori*
senza bisogno di osservazioni sperimentali.
Diminuite la forza che resiste e la forza mal-
valgia irromperà maggiormente e facilmente
si estenderà. Ma si dirà: è forse la pena di
morte la pena più terribile? Non è forse più
terribile la reclusione perpetua? Riferendomi
alle cose già dette su questo punto, io credo
di aggiungere le considerazioni seguenti. Pene
veramente, assolutamente perpetue non esi-
stono, o Signori, anche secondo lo spirito della
legislazione penale. Io mi ricordo di aver letto
che una volta un numero di Deputati in Francia
fecero la mozione di stabilire per legge che
dopo un lungo patimento del condannato a
pena perpetua, se il condannato mostra di es-
sersi emendato, un tribunale qualunque, o il
Ministro avessero il diritto di liberarlo, perchè,
dicevano essi, non è concesso a nessun legi-
slatore di mettere un individuo umano alla
disperazione, e impedirgli ogni sorta di emen-
dazione. A questa mozione fu risposto: sì, la
perpetuità assoluta ripugna allo spirito della
legislazione. Ma la grazia, e il perdono sociale
cui la grazia sovrana rappresenta, è sempre li

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

pronta ad accogliere, a far ragione all'emendazione.

E non si tengono forse i registri, secondo i regolamenti, anche per i condannati alla pena perpetua, per notarne la condotta, per giudicare dell'emendamento dei condannati, per quindi sapersi regolare in avvenire, e per chiedere a suo tempo anche la grazia in loro favore? Per questa sola ragione, torno a dire, fu respinta la mozione che ho ricordata.

Dunque, anche secondo lo spirito della legge, pena assoluta, perpetua, eterna non esiste. La grazia sovrana esiste ancora e discende legittimamente e deve accordarsi dopo una lunga sofferenza anche al condannato alle cosiddette pene perpetue (e che in realtà sono soltanto indefinite, e, se il condannato vorrà emendarsi temporaneamente), il quale l'abbia meritata colla propria condotta.

Il condannato alla pena perpetua è sempre confortato dalla speranza: e come volete che tali pene così confortate siano terribili più che la morte?

Non accade nemmeno che io parli di altre speranze che può avere il condannato in una rivolta interna, in una rivoluzione politica della città, in una rivoluzione di tutta la società, in una fuga insperata. Intanto il condannato alla pena perpetua è confortato anche giornalmente; perchè non subiscono mica i condannati all'ergastolo l'isolamento: no sicuramente: sono segregati dagli altri colpevoli; ma il governo stesso delle carceri appresta loro la consolazione ai condannati della visita delle persone caritatevoli e dei delegati di compagnie religiose e pietose di ogni maniera.

Dunque non ditemi che la pena perpetua incute più terrore della pena di morte e se il terrore è minore nella pena dell'ergastolo, torna l'argomento che è anche esso argomento a priori.

Diminuite il terrore che già non frenava l'audacia assassina di prima forza, sorgeranno altri assassini, già frenati dal terrore maggiore, che scanneranno altre vittime.

Ma qui si appresenta la grande obiezione. Irreparabilità, fallibilità umana. Non per attenuare l'obiezione che lo confesso è spaventevole, ma per chiarirci meglio sui fatti, io osservo che fra gli esempi addotti di errori giudiziarii nessuno ve ne ha di condanna a pena

di morte eseguita e poi riconosciuta ingiusta: e l'esempio addotto ieri dall'onorevole Senatore Poggi mi pare non calzi: La storia registrerà fra i nomi più famosi delle donne eroiche anche quello della Guernic, ma non imputerà a torto giudiziario quella esecuzione, perchè l'accusata non volle difendersi, e martire eroica di pietà filiale verso uno scellerato, che pur non era degno del nome di padre, corse a volontaria morte.

Senatore POGGI. Non dico questo, dico che i giudici furono tratti a sbaglio perchè furono gittati dei sospetti su questa donna e le prove pare che fossero molte in genere. Il fallo dell'autorità giudiziaria sta in questo.

Senatore PESCATORE. Leggo dunque il documento che l'onorevole Senatore Poggi mi fece il favore di comunicarmi. Il documento dice testualmente così:

« La condannata a morte non aveva detto niente perchè sapeva che l'assassino era il di lei padre; aveva preferito di essere giustiziata piuttosto che denunciarlo. »

Senatore POGGI. Ma fu giustiziata con delle giuste prove.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore PESCATORE. Fu giustiziata perchè non volle difendersi, perchè diede motivo di ritenere il delitto confessato col silenzio della disperazione. Piuttosto, mi permetta il Senato, in questa questione credo convenga procedere lealmente e nulla dissimulare.

L'autore già sopra citato riferisce che in un periodo di dieci anni circa egli constatò essere avvenute per parte dell'Autorità giudiziaria tre condanne, per crimini capitali, e che poi furono riconosciute ingiuste.

Mi permetta il Senato che ne dia lettura. Ecco cosa scriveva nel 1861 il sommo criminalista più volte menzionato:

« Voici les trois condamnations :

» Affaire Defilippi condamné comme coupable d'assassinat par arrêt de la Cour d'assises de Corse 17 mars 1843, aux travaux forcés à perpétuité, par suite de l'admission des circonstances atténuantes. Cassation sur pourvoi en révision, les vrais coupables ayant été découverts et condamnés; a passé plus de deux ans aux bagnes de Toulon.

» Affaire Lesnier fils, condamné comme coupable de meurtre suivi d'incendie, par arrêt

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

de la Cour d'assises de la Gironde du 30 juin 1848; travaux forcés à perpétuité, par suite de l'admission des circonstances atténuantes; Cassation sur pourvoi en révision, le vrai coupable, faux témoin contre lui, ayant été reconnu et condamné: a passé plus de cinq ans aux bagnes de Rochefort et Brest.

» Affaire de Mallet, condamné en janvier 1855 aux assises de Londres à la peine de mort, comme coupable de vol avec violence, peine commuée, sur la recommandation des jurés, en quinze années de transportation. Son innocence judiciairement reconnue par preuve de faux témoignage. »

Condanne per crimini capitali, ma non condanne a morte perchè il giuri ammise le circostanze attenuanti. Contro le quali, secondo me non a ragione, si scagliava l'onorevole Senatore Poggi. Perchè, disse, la legge vuol mettersi in balia dei giurati? No, o Signori, i giurati non sono al disopra della legge, come neppure i giudici legali, è la legge che non potendo definire tutte le circostanze, lascia dapprima una grande latitudine ai giudici legali tra il *maximum* e il *minimum* di ogni pena, ed inoltre ammette un'attenuazione speciale, e cioè, la discesa di un grado se per giudizio dei giurati sarà accertata qualcuna di quelle circostanze che la legge non può prevedere, ma che certamente si possono verificare nei singoli reati.

Ripeto che per tutto questo la difficoltà non scompare: non credo però che il rimedio stia nell'abolizione della pena di morte. Io mi permetterò di dare qualche indicazione da cui apparisce che la legislazione dei giudizi penali può migliorarsi appunto perchè questi casi di condanne ingiuste e di esecuzioni della pena di morte diventino realmente un'impossibilità.

Prima di tutto io non ammetto la fallibilità umana in senso assoluto, l'evidenza assoluta è infallibile. Se indirizzate ai giurati questa domanda, avete voi una sufficiente convinzione? Capisco che allora un giudizio fondato sopra prove non dirette, indiziarie, può errare, il giurato può credere di avere acquistato sufficiente cognizione e invece sbagliare; ma l'evidenza assoluta, ripeto, non è fallibile; dunque basterebbe sostituire quest'altra domanda.

Avete voi la cognizione del commesso reato per evidenza assoluta, e se non vi è l'evidenza

assoluta, se vi resta un menomo dubbio, se mai per avventura sospettate che uno dei testimoni influenti possa essere lui medesimo l'autore del delitto, allora sappiate che questo difetto di evidenza assoluta, è una circostanza attenuante, e dichiarate anche in questo caso le circostanze attenuanti.

Poi osservo che anche secondo la legislazione attuale, i giudici legali hanno la facoltà di cassare il verdetto dei giurati. Questa cassazione si dice rinvio ad un altro giudizio; ma intanto questa deliberazione della Corte di Assise (giudici legali), è una vera cassazione del verdetto. Potrà il legislatore esaminare se ampliando un po' questa facoltà, regolandola meglio, potesse raggiungere il punto della sicurezza assoluta nelle condanne capitali. E perchè anche i giudizi capitali si lasciano in mano di un consigliere della Corte d'appello, di due giudici di un Tribunale di Circondario qualunque? non si potrebbe stabilire che tutti i giudizi capitali siano evocati alla Corte di appello del distretto, e che la Corte intiera debba esercitare nelle Assise per giudizi capitali l'ufficio di giudici legali? Non si potrebbe, per esempio, stabilire che mentre i giurati stanno deliberando nella loro camera di consiglio, debbano i giudici legali deliberare anche essi? E se per caso la sentenza dei giurati riuscisse più severa di quella degli stessi giudici legali, dichiarare che anche in questo caso debbano cassare il verdetto loro? Queste indicazioni le metto avanti per mostrare come vi sia forse qualche cosa a fare, onde correggere i giudizi penali attuali, in caso di minacciata morte, e ridurre i temuti errori ad una semplice possibilità astratta, metafisica, separata affatto, o lontanissima da ogni pratico riguardo.

Io per me concludo dunque come ho cominciato:

« Je pense, que le législateur ne doit pas sacrifier la vie des innocens pour épargner la vie des assassins. »

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Prego i signori Senatori a prendere il loro posto.

Ha la parola il Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Nel sorgere dopo quattro giorni di dotta, vasta e profonda discussione a darvi ragione della proposta del Governo ed a vendicarla dalle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

censure che le sono state mosse, io mi compiaccio di rallegrarmi con questa eminente Assemblea del modo veramente degno di un gran Corpo legislativo, con cui è stato trattato il grande e formidabile problema giuridico-sociale, che si affaccia, come gigante di torva figura, in sulla soglia dell'edificio penale.

L'egregio Relatore della Commissione senatoria vi diceva con ragione che intorno alla questione della pena di morte tanto si è scritto e tanto parlato e ragionato che oramai è impossibile produrre cose nuove, talchè egli conchiudeva, che la questione della pena di morte vuol essere votata e non discussa.

Ma gli egregi oratori, i quali hanno preso parte a questa nobile e importante discussione, bene hanno dimostrato colla vastità della loro dottrina e colla potenza delle loro argomentazioni che, se non si potevano più dir cose nuove, si potevano però le cose già dette produrre sotto una veste ed un aspetto nuovo. Io mi rallegro singolarmente coi membri di quest'Assemblea, che vollero coraggiosamente dare l'appoggio della loro parola alla proposta ministeriale; e ad essi in particolar modo io rivolgo parole di ringraziamento, perchè io intendo, come al loro animo gentile abbia dovuto costare gran pena il manifestare, orando, le loro convinzioni; imperocchè, o Signori, vi hanno penosi doveri che molto più volentieri si adempiono tacendo che parlando, e tale è fuori di dubbio quello che hanno compiuto i nobili Senatori i quali parlarono in favore della proposta del Ministero.

Di un'altra cosa io mi sono compiaciuto, o Signori, ed è della concordia quasi generale, che si è manifestata intorno alla necessità di unificare il nostro diritto penale. E non solamente tutti gli oratori che parlarono hanno riconosciuta questa necessità, ma furono anche molto cortesi verso il Governo, dichiarando che nel suo complesso il progetto di nuovo Codice penale destinato all'Italia si asside sopra principii degni del moderno progresso e non è indegno dell'alta reputazione giuridica, di cui gode l'Italia.

Ma in mezzo a questa concordia è sôrto un punto oscuro, si è sollevato un disaccordo assai vivo; e il disaccordo cade sopra quella questione, a cui da principio io accennava. Dobbiamo noi scrivere al sommo della scala

penale la pena suprema del capo? La società civile ha ella il diritto d'infliggere questa terribile sanzione ai più orribili misfatti? Immensa e spaventosa quistione che si agita con grande varietà di opinioni da circa un secolo nel seno della società moderna, e non è quindi meraviglia se le diverse opinioni hanno trovato in quest'Assemblea organi degni e valorosi.

Quanto alla nostra Italia, la questione veniva posta innanzi al Parlamento e al paese in modo solenne in una memoranda occasione, in quella della unificazione della nostra legislazione compiuta nel 1865 nelle diverse sue parti ad eccezione della legge penale; eccezione codesta non solamente sorprendente, ma dolorosa, lo dirò francamente, perchè dalla legge penale era dovere, come vi fu giustamente accennato dall'onorevole mio amico Borgatti, il trarre principio. E quel gran popolo che è la Germania, nell'intraprendere appunto l'opera stessa dell'unificazione legislativa, allorchè si costituì in grande e potente nazione, d'onde prese le mosse, o Signori? Dal diritto penale. Era cosa per quel popolo chiara e manifesta che non si poteva ammettere che esistessero in una stessa nazione due diverse leggi penali; che nel medesimo paese, uno stesso fatto costituisse reato in una parte del territorio e non fosse reato nell'altra parte; che in una parte un misfatto fosse punito con una pena, e in un'altra con una pena minore o maggiore; talchè si avverasse quella famosa formola dell'illustre Pascal: che il bene dal male, la giustizia dalla ingiustizia divideva un ruscello. Pur troppo l'Italia si trova ancora in questa deplorabile condizione; ma mi rallegro che oramai si riconosca generalmente la necessità di uscirne.

Io vi diceva che la questione fu solennemente posta avanti al Parlamento ed al paese nel 1865. In quell'occasione non fu risolta, ma due sistemi furono accampati *l'un contro l'altro armati*. L'uno voleva l'abolizione immediata, assoluta della pena capitale; l'altro, più prudente e riguardoso, proponeva che si diminuessero il più che fosse possibile i casi in cui la fatale pena è dalla legge comminata; in altri termini, i due sistemi erano: l'abolizione assoluta da una parte, l'abolizione graduale dall'altra. Il primo sistema trovò favore nella Camera elettiva; l'altro fu messo avanti, discusso profondamente e approvato da questa eminente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

Assemblea; ma pel dissenso fra le due Camere non potè divenir legge. Il Codice penale, che ora regge una gran parte d'Italia, contempla ancora ventisei casi di pena capitale. Si deliberava allora dal Senato di ridurre i ventisei casi a sette. Sarebbe stato, o Signori, un gran passo che ci avrebbe portato molto avanti verso l'abolizione, e forse oggi sarebbe venuto il giorno in cui si avrebbe potuto trattare, con maggior fondamento, la questione dell'abolizione assoluta della pena di morte. Ora, invece, noi ci troviamo ancora con quella legislazione penale che stabilisce la pena capitale nei molti casi per cui era sancita nel 1865. Il Governo che, in presenza di questi precedenti, si accingeva a presentarvi il Codice penale unico per tutto il Regno, ha dovuto necessariamente fare della gravissima questione della pena capitale l'argomento più serio delle sue meditazioni.

Dopo le più accurate investigazioni, dopo gli studi più coscienziosi e larghi del problema in tutte le sue parti, il Governo si è persuaso che, anche nel 1875, il sistema dell'abolizione graduale, che ebbe già la vostra approvazione nel 1865, è quello che bisogna adottare nel nuovo Codice destinato a tutta la nazione italiana.

Questo sistema è sembrato al Governo il più prudente, il più sicuro, il più conforme alle condizioni della sicurezza pubblica e della criminalità in tutta la penisola. Codeste condizioni non erano nel 1865 gran fatto diverse da quelle in cui ora ci troviamo. Vero è che allora imperversava più crudelmente il brigantaggio; vero è che i rivolgimenti politici, allora più recenti, agitavano ancora il paese con torbide e pericolose passioni; vero è pure che la Sicilia, dove la sicurezza pubblica si trova tuttavia in meno favorevoli condizioni, era forse allora in condizioni peggiori, siccome quella che aveva avuto la sventura, di cui vi parlò l'egregio Senatore Cannizzaro, di vedere spalancate le porte dei suoi stabilimenti penali, e uscirne la più trista genia a invadere le sue belle contrade.

Ma considerando attentamente le condizioni attuali, noi non possiamo disconoscere che l'idra del brigantaggio non è spenta interamente: a quando a quando rialza la sua testa e impensierisce il Governo.

Non vi dirò molte parole della Sicilia, perchè dei suoi guai in fatto di sicurezza pubblica parlano tutte le voci nel paese, ne parlano sgraziatamente molte voci anche fuori d'Italia.

Nell'Italia centrale una trista setta d'accoltellatori da gran tempo sorta sotto un disgraziato governo, vi si mantiene ancora malgrado le cure e l'energia che il Governo attuale va spiegando con tutti i mezzi che sono in suo potere; e anche recentemente voi sapete quale grave procedimento penale si trattasse in Ravenna; quale fine avesse riguardo a quegli scellerati che comparivano avanti alle Assise di Ravenna, e come i caperioni della sanguinaria setta, denominata dei pugnalatori, abbiano avuta la insperata ventura di sfuggire all'estrema pena che essi enormemente temevano. E per quanto al Governo è stato riferito, allorchè quei ribaldi, che erano pieni di spavento all'avvicinarsi del giudizio, udirono che per loro era salvo il capo, ebbero a sorridere quasi a lieta novella.

Non tacerò dell'altra malvagia setta che, sotto il noto titolo d'*internazionale*, muove audace guerra alle persone, alle sostanze e alle basi essenziali di ogni civile consorzio.

Noi vi chiediamo, o Signori, se in presenza di questi minacciosi pericoli, di queste gravi circostanze, alle quali altre ne potrei ancora aggiungere se non temessi di essere troppo lungo, sia cosa prudente, sia atto di buon governo e di savio legislatore il pensare a diminuire di troppo il rigore delle pene; se non sia già un gran progresso, ed anzi il passo più avanzato che la prudenza possa consigliare, il ridurre, come il Governo vi propone, i casi di pena capitale a soli quattro, a quei casi cioè pei quali, come egregiamente dimostrava l'onorevole Pescatore, la giustizia umana reclama assolutamente l'estremo rigore della legge. Il diminuire maggiormente l'applicazione della pena suprema non vi pare, o Signori, che sarebbe atto simile a quello di un comandante che disarmasse la fortezza in faccia a un nemico minaccioso?

Io non sono fra quelli che disperano del progresso umano al segno da pensare che non debba mai venire il momento, in cui per la nostra Italia, come per ogni paese civile, sia permesso di cancellare dai Codici penali la pena capitale. Comprendo benissimo tutta la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

potenza dell'antica massima: *Crimina erunt donec homines*. Ma io penso e spero che i delitti pessano e debbano coll'aiuto della civiltà diminuire siffattamente nel numero e nella gravità da rendere possibile un atto, che sicuramente rallegrerebbe anche coloro, i quali in questo momento non si sentono disposti ad aprire l'animo a così felice e desiderabile avvenire.

Ma mentre nutro così lusinghiera aspirazione, parmi adesso, e sono anzi profondamente convinto, che nella condizione attuale del Regno Italiano sarebbe una specie di delitto il voler cancellare la pena capitale per i quattro reati gravissimi e veramente enormi, a cui il progetto la riserva, quali sono: il regicidio, il parricidio, l'omicidio premeditato e l'omicidio commesso per cupidigia, ossia per commettere il furto o per evitarne la pena. Sono atti codesti così nefandi, e così frequenti nello stato della nostra società e nella condizione in cui si trova la nostra criminalità, che non possono assolutamente, per avviso del Governo, essere sottratti al rigore salutare della pena suprema. Nè la via nella quale noi vi invitiamo ad entrare, cioè quella di un'abolizione graduale e progressiva della pena di morte, è tal via in cui noi siamo i primi a porre il piede; essa ci viene additata dall'esempio di tutti i popoli più civili d'Europa. In quest'epoca, che si può dire l'epoca della codificazione, quasi tutti i popoli hanno intrapreso la riforma del loro diritto penale. L'Inghilterra, la Francia, l'Austria, l'Allemagna, il Belgio, fecero codici o leggi nuove collo scopo di riformare o rinnovare la loro legislazione penale. Ebbene, Signori, questi popoli, comunque si trovino in condizioni non inferiori alle nostre, ed anzi sicuramente in condizioni migliori in fatto di sicurezza pubblica, non osarono tuttavia ascoltare la voce dei molti, che anche in quei paesi perorarono caldamente quella causa che si dice dell'umanità, ma che in sostanza è la causa della maggiore benignità e indulgenza verso i malfattori.

La pena di morte è stata ridotta in tutti gli Stati che ho accennati a pochi casi; però non a così pochi come sono quelli che noi vi proponiamo; cosicchè, quando il nostro progetto di Codice fosse approvato, noi occuperemmo sempre un posto molto avanzato nella nuova via della abolizione progressiva.

Mentre il Governo in fatto era persuaso della convenienza di proporvi la riduzione dei casi capitali che vi accennava, non ha potuto dubitare un momento della legittimità della pena di morte. Se tal dubbio egli avesse potuto accogliere, voi comprendete che altra proposta non avrebbe potuta fare, fuor quella della totale abolizione. Ma siffatto dubbio, comunque in quest'Assemblea abbia trovato qualche sostenitore in quelli che hanno creduto di poter francamente negare alla società il diritto di infliggere la pena capitale, questo dubbio, dico, non è stato assolutamente ammesso dal Governo. Non ne ha dubitato nemmeno il Parlamento nel 1865. Non parlo del Senato, il quale avendo mantenuta la pena di morte, ha manifestamente dimostrato che non dubitava della sua legittimità. Ma non ne dubitò neanche la Camera dei Deputati. Imperocchè il progetto di abolizione che fu votato da quel ramo del Parlamento, conteneva delle eccezioni; aboliva la pena di morte in tutte le materie comuni, per tutti i reati contemplati nel codice penale; ma la manteneva ancora per i casi che formavano oggetto di legge speciale, e singolarmente per i casi espressi nelle leggi penali militari. In quel tempo era in vigore una legge, che prese il nome dall'egregio nostro collega il quale per'anzi sosteneva il progetto del Governo, l'onorevole Senatore Pica; quella legge comminava la pena di morte per alcuni gravissimi casi di brigantaggio, e per quei casi il progetto faceva eccezione. È dunque evidente che quel ramo del Parlamento ammetteva la legittimità della pena di morte e il diritto sociale d'infliggerla in alcuni casi.

Di questo diritto non hanno del pari dubitato i Corpi giudiziari che furono interrogati dal Governo, come non ne dubitò il Consiglio di Stato. Non ne dubitarono i più chiari nostri criminalisti e pubblicisti, il Filangieri, il Romagnosi, e Pellegrino Rossi. Vi dirò di più: non ne dubitò nemmeno il grande apostolo degli abolizionisti, il Beccaria: chi legge attentamente l'opera del Beccaria, sui delitti e sulle pene, vi trova che esso sosteneva che la società non ha il diritto di infliggere la pena capitale perchè questa, a suo giudizio, non è nè utile nè necessaria.

Infatti egli si proponeva la grave questione con queste enfatiche parole: « Se io avrò dimo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

strato che la pena di morte non è nè utile nè necessaria, avrà vinta la causa dell'umanità. » Or bene, se si verrà a dimostrare che la pena sia non solo utile, ma necessaria, si dovrà concludere che essa è giusta e che in senso diverso la causa dell'umanità sarà vinta non per i malfattori, ma per le loro vittime.

Ma, quello che vale assai più di ogni autorità individuale, non dubitò di questa legittimità tutto il genere umano ossia il senso intimo, la coscienza dell'umana famiglia. E non dispiaccia questo che io dico, all'egregio mio amico l'onorevole Senatore Conforti, il quale mi è sembrato si commovesse, allorchè l'onorevole Senatore Pescatore lo ha dichiarato. Non ha certamente inteso l'onorevole Senatore Pescatore di dire che ogni uomo componente il genere umano così la pensi, ma ha bensì inteso di affermare che la grande generalità del genere umano, rappresentata da tutti i popoli antichi e moderni, ha manifestata costantemente questa persuasione.

E invero, se percorriamo la storia e le leggi di tutti i popoli antichi e moderni, cominciando dalle leggi mosaiche e discendendo per lungo ordine di secoli sino ai nostri tempi senza distinzione di luogo, di forma di Governo, o di religione, noi troviamo in tutti i Codici, in tutte le leggi scritta la pena di morte per i misfatti più gravi ed orrendi, talchè il nostro grande epico Ferrarese ben ebbe ragione di sentenziare: « Sta scritto in tutti gli ordini e le leggi — Che chi dà morte altrui, debba esser morto. » Questa è, o Signori, la voce della coscienza del genere umano a cui sono certo che alludeva l'onorevole Pescatore. Ma si insorge contro questo cumulo, dirò, di autorità morale, contro il concorde consenso del genere umano con questa argomentazione: la vita dell'uomo è inviolabile; voi, Governo, voi, legislatore, non la potete dare, dunque non la potete togliere.

Argomentazione, o Signori, molto bella, ma molto più speciosa nella sua apparenza che non sia solida nella sua sostanza; imperocchè se è giusto il dire dell'individuo che egli non può togliere la vita ad un altro, perchè non la può dare; se è vero che per l'individuo fu scritta la legge proclamata sul Sinai, *non occiderai*, lo stesso, o Signori, non si può dire della intera società, del civile consorzio. Non

è esatto quel che diceva l'onorando Musio, che l'uomo non appartiene che a sè solo. — « *Non nobis solum nati sumus*, ci dice Cicerone sull'autorità di Platone, *ortusque nostris partem patria vindicat, partem parentes, partem conjuncti, partem amici.* » Sopra l'individuo, o Signori, sorge un ente più elevato, un ente collettivo, sorge la società, per cui l'uomo è nato, senza di cui non può svolgere le mirabili sue doti, la società che è madre e tutrice di tutti i suoi membri, protettrice dell'ordine e della tranquillità. Che se questa società ha il diritto per la propria conservazione di inscrivere soldati; se ha il diritto di spingere questi soldati, uomini onesti e generosi, alla morte per difendere la libertà, l'indipendenza, la sicurezza esterna dello Stato; se ha persino il diritto di guarentire le più gravi violazioni della disciplina di questi soldati colla pena capitale, cosa che è riconosciuta assolutamente necessaria da quanti s'intendono di milizia, come si oserà negare a questa società il diritto di togliere la vita agli esseri più abietti, più nefandi, più scellerati che attentano alla vita o alla proprietà dei loro concittadini, che sconvolgono l'ordine e la pace sociale? Sarà fucilato il soldato insubordinato e avrà salva la vita il parricida, l'assassino? Come si può proclamare inviolabile la persona del malfattore e violabile la vita dell'onesta sua vittima? A questa conseguenza si verrebbe, o Signori, quando si ammettesse per vera l'obiezione che vi accennava ed alla quale parmi di aver data convincente risposta.

Finchè sarà vero, o Signori, che è sacro il dovere di fare sacrificio della vita a difesa della patria, sarà ugualmente vero che è sacro il diritto della società di immolare alla sua sicurezza gli implacabili nemici interni dello Stato; e se questo si ammette e si riconosce giusto pel caso di insurrezione turbolenta, come osservava l'onorevole Senatore Menabrea in una delle precedenti tornate, lo stesso certamente si dovrà dire della repressione di coloro che con i fatti più orribili ed atroci attentano al più sacro diritto dell'uomo, quello della vita, o attentano alla tranquillità di tutto il corpo sociale.

Io non chiuderò, o Signori, la risposta a codesta obiezione senza riferirvi anche l'autorità dell'egregio Senatore Conforti, il quale nel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

1865 difendendo, come egli vi ha in tutta buona fede dichiarato, la tesi opposta a quella che sostiene nel 1875, così ragionava confutando l'opinione di coloro che invocavano l'inviolabilità della vita umana...

Senatore CONFORTI (*interrompendo*). Io non ho mai sostenuto questa tesi sotto tale rapporto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Tanto meglio, poichè tanto maggiore riuscirà l'autorità dell'onorevole Conforti, quanto più antico su questo punto è il suo convincimento.

Egli dunque così diceva: « Io dico, o Signori, che la lunga schiera dei filosofi citati non mi farà mai credere in senso assoluto che la vita umana sia inviolabile. Viene un assassino (narro un fatto storico) il quale chiude in una stalla 18 contadini, e poi, per sola libidine di sangue, li trae fuori l'un dopo l'altro, ed a misura che ciascun contadino esce, gli recide la gola. Così fa del primo, del secondo, del terzo e del quarto, dei diciotto innocenti contadini. Fa un monte di cadaveri, un lago di sangue. Questo stesso assassino s'incontra in un vecchio venerando per canizie, che trae per mano una sua figliuola giovinetta di diciotto anni. Questo assassino lo ghermisce; il padre s'inginocchia, si getta ai suoi piedi ed a grandi lacrime lo prega di risparmiare il decoro della figlia. Il barbaro uccide il vecchio, e sul cadavere del padre stupra la figlia.

La vita di costui, conchiude l'onorevole Senatore Conforti, secondo i citati autori, sarebbe inviolabile. In verità io nol comprendo! »

Ed io non lo comprendo meglio dell'onorevole Conforti!... (*ilarità*)

Ma il diritto della società d'infliggere la pena di morte dipende dalla condizione che io già vi accennava, quella della sua necessità.

Il Governo mentre non dubitava del diritto della legittimità della pena di morte, si preoccupò grandemente di accertarsi in fatto, se essa fosse necessaria alla tutela della sicurezza pubblica e privata del regno. E a quali mezzi ricorreva per conoscere se questa dura necessità veramente esistesse, o se invece fosse permesso all'Italia di abolire la pena di morte senza offendere le grandi esigenze della società?

Un Governo, o Signori, non può accertarsi di cosa siffatta, tranne rivolgendosi a quegli organi, i quali posseggono le cognizioni occor-

renti per dargli sicure notizie dello stato della sicurezza pubblica, per informarlo nel modo più rassicurante dei mezzi che abbisognano a tutelarla.

Or bene, il Governo si è rivolto alle autorità giudiziarie, le quali trattando ogni giorno dei fatti che turbano l'ordine sociale, essendo poste in contatto con tutte le classi della società, applicando di continuo le pene ai misfatti, possono fornire i più sicuri ragguagli a questo riguardo. Si è rivolto ai capi delle provincie, ai Prefetti, e li incaricò di fargli conoscere lo stato della pubblica opinione in proposito, esplorando le persone più capaci di illuminarli. Esaminò eziandio le statistiche intorno all'esito dei giudizi per giurati, in quanto riguardano fatti puniti con pena capitale. La esperienza dei Corpi giudiziari, i responsi dei Giurati attestavano perdurante la necessità, almeno pei reati più atroci, della pena suprema. Infine tutte le notizie attinte a queste fonti il Governo sottopose al più eminente consesso consultivo, al Consiglio di Stato, e da tutti questi elementi ha raccolto la certezza che la necessità della pena capitale è da una grande maggioranza tuttora riconosciuta nel paese. Quando nel 1865 si discuteva questa medesima questione, s'invocarono appunto in Parlamento gli elementi informativi che allora mancavano e che ora noi vi presentiamo.

Ma l'onorevole Conforti obbiettava, che conveniva consultare tutte le classi, tutti gli strati della società; che non bastava limitarsi ad un mondo ufficiale; che questo non è il mezzo più sicuro per acquistare quella certezza di cui si va in traccia.

A questo riguardo io devo pregare l'onorevole Conforti, e con lui il Senato, di fare attenzione ai quesiti che il Governo poneva ai Prefetti delle provincie, e dal modo in cui questi quesiti sono stati formulati, ognuno rileverà che il Governo si è precisamente occupato di fare indagare, per organo dei Prefetti in ciascuna provincia, la pubblica opinione in tutte le classi, singolarmente in quelle che ne possono fare un migliore giudizio: chi negherà che i Prefetti fossero i più adatti a istituire con frutto cosiffatta indagine?

Il Ministero di Grazia e Giustizia, con circolare del 20 luglio 1873 si rivolgeva ai Prefetti e loro poneva le seguenti questioni:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

« Importa di sapere: 1. se l'opinione degli uomini savi e prudenti creda, nelle speciali condizioni della propria provincia, necessario di mantenere ancora nella legislazione penale l'estremo supplizio. »

Non si chiedeva dunque ai Prefetti la espressione della loro opinione, e nemmeno un loro apprezzamento personale; ma si chiedeva in primo luogo che indagassero quale fosse l'opinione degli uomini savi e prudenti.

« 2. se, data l'abolizione di questa pena, non ne verrebbe scosso o scemato nelle popolazioni quel sentimento di sicurezza e di fiducia nella tutela della legge, che è condizione precipua della vita sociale, ed ha tanta parte nella prosperità e nello sviluppo economico e morale. »

» Le SS. VV., così continua la circolare, giovandosi delle personali cognizioni acquistate nell'esercizio delle loro funzioni, ed interrogando quei cittadini che per gli uffici che esercitano, per la loro posizione nella società, e per le più frequenti relazioni con le diverse classi del popolo possono conoscere più da vicino lo stato ed i veri bisogni della pubblica sicurezza, avranno facilmente i mezzi di fornire gli elementi più sicuri donde desumere con certezza la risposta che la vera coscienza pubblica darebbe ai quesiti dianzi formulati. »

E non pare, o Signori, che questi quesiti sieno proprio stati ispirati e dettati con quel criterio, con quel metodo che voleva l'onorevole Conforti? Il Governo non ha esplorato solo l'avviso dei pubblici ufficiali, ma per mezzo dei suoi agenti ha fatto indagare l'opinione, il giudizio delle persone più intelligenti, più assennate, più capaci di informarlo su questo grave subbietto.

Ma l'onorevole Conforti osserva ancora, che sopra le 69 provincie, 41 si mostrarono propense alla conservazione della pena di morte, e 28 furono di contrario avviso; ed a suo modo di vedere le 28 dovevano valere più delle 41 provincie. Io, davvero, per quanta riflessione abbia fatta su questo suo ragionamento, non sono giunto ad intendere come in aritmetica e buona logica il voto delle 28 provincie dovesse valere più che il voto delle 41. Io credo che veramente tutti questi enti che rispondevano ai quesiti del Governo siano di eguale natura, che tutti abbiano eguale diritto alla sicurezza, alla tran-

quillità, alla tutela sociale, e che tutti abbiano parlato il linguaggio conforme al vero. E dovendo, secondo le regole più comuni della logica, prevalere la maggioranza alla minoranza, massimo trattandosi di fare leggi penali le quali si debbono conformare al bisogno del maggior numero e non del minore, parmi evidente che il giudizio che il Governo doveva prendere a base della sua risoluzione, era quello delle 41 provincie e non quello delle 28.

Io non ho creduto nemmeno di rimettermi interamente a questi rapporti ufficiali, per quanto rispettabili ed autorevoli mi apparissero; ma valendomi dell'amicizia di cui mi onora un personaggio che giustamente gode della venerazione di quest'Assemblea di cui è illustre membro, e che è altamente onorato in paese ed all'estero, il conte Sclopis, magistrato di antica e sapiente esperienza, mi rivolsi a lui per conoscere, o Signori, quale fosse il suo avviso sopra la grave questione. Ora non vi dispiaccia che io vi legga, non tutta, ma in parte la franca risposta che n'ho ricevuto. Io suppongo che il linguaggio di quest'uomo eminente sarà da quest'Assemblea ascoltato con quella riverenza colla quale lo era allora quando avevamo la fortuna di udirlo presente.

« Comincio dal supporre che non si ammette dubbio sulla legittimità in astratto della pena di morte. Se cotai dubbio esistesse, non vorrei internarmi in una discussione, che non riuscirebbe a nulla; e solo pregherei chi professasse siffatta opinione, di escludere ogni legittimità di guerra che si trasformerebbe ai suoi occhi in una serie di colpevoli volontari omicidii. Dato adunque che non si ricorra a quell'assoluto *non possumus*, mi sembra dimostrato dalla ragione non meno che dall'esperienza, che l'uso, il più ristretto però che si possa, della pena di morte, è, non che conveniente, necessario per la difesa dei diritti e dei doveri reciproci della società e dell'individuo. Qual è il primo requisito per l'efficacia della pena? L'intimidazione. Quale pena per la intimidazione pareggia quella della morte? Nessuna. Non mi si dica che nelle condizioni attuali della società vi ha tal genere di privazioni che uguagli quella del sacrificio della vita; rispondo risolutamente che no; a meno che si volesse ricorrere, orribile a dirsi!, ad una serie di tormenti, per il quale si rendesse, secondo il bar-

baro concetto degli Imperatori d'Oriente: *ritu supplicium, mors solatiurn*. Esclusa questa incomportabile ipotesi, noi scorgiamo che l'idea dell'estremo supplizio tempera spesso l'ardire e la mano de' più arrischiati assassini.

« È cosa notissima che costoro studiano il Codice penale per iscarsare quelle circostanze che indurrebbero la necessità dell'applicazione della pena di morte. So che si arrecano vari argomenti per attenuare codesta evidenza di fatti; ma credo che nessuno di essi sia irrefragabile. Si rivolgono taluni al principio del rispetto dell'individualità umana e ne traggono conto per chi ha commesso il reato, mentre più logico e più umano è certo il tener conto della vittima innocente. La sensibilità oggidì è giunta al segno di formare società per la protezione degli animali, ed ora si ridurrebbe il Codice penale all'impotenza di frenare la spinta della passione nel colpevole. Egli è vero che oggi tra le perverse dottrine che serpeggiano, si spinge il materialismo sino al punto

Tralascio di proseguire la lettura, perchè qui l'illustre scrittore entra ad esaminare altre questioni affini, ma che non riguardano così direttamente il quesito proposto.

Ma la necessità d'infliggere la pena di morte nelle condizioni della moderna Società non è riconosciuta solo nell'interno del nostro Stato; essa è riconosciuta generalmente nei paesi che hanno condizioni anche molto migliori delle nostre. Se tutti i paesi civili di Europa, almeno i più grandi Stati, la Francia, l'Inghilterra, l'Allemagna, l'Austria e il Belgio ammettono questa necessità nei recenti loro codici o in leggi recenti, quale pretensione sarebbe la nostra di credere che noi possiamo fare senza di questo mezzo di pubblica sicurezza?

Ma, ci si dice, badate che alcuni Stati d'Europa hanno creduto di poter abolire assolutamente questa pena senza danno sociale. L'Olanda, la Svizzera, la Toscana, il Portogallo, infine la Repubblica di San Marino (*ilavità*) cancellarono di recente dai loro codici la pena di morte.

È già stato osservato che non è permesso di istituire confronti tra i piccoli e i grandi Stati. Io ammetto che questi piccoli Stati, i quali ordinarono l'abolizione, abbiano potuto senza pericolo compiere quest'atto nei loro paesi. La

polizia, la sorveglianza nei piccoli Stati si esercita con molto maggiore facilità e maggiore efficacia; è un affare quasi di famiglia a i reati ed i rei si scoprono e si puniscono più sicuramente; la repressione si esercita in generale con maggiore effetto e con maggiore sicurezza. Il grado di civiltà suol essere più uniforme in un piccolo Stato (che equivale poco più che a due o tre delle nostre Provincie); cosicchè vi si può ordinare l'abolizione della pena di morte senza compromettere nessuna parte dello Stato. Ma in un grande Stato, come è ora fortunatamente l'Italia, non altrimenti che negli altri principali Stati d'Europa, la civiltà non si può dire che sia uniforme in tutte le sue parti; cosicchè per abolire la pena di morte bisognerebbe aspettare che tutte le regioni sieno giunte a tal grado di civiltà e di buoni costumi, che l'abolizione si possa fare senza pericolo di nessuna di esse. Ciò non si verifica nella nostra Penisola dove tra provincia e provincia esiste notevole differenza di civiltà e di costumi, e il codice penale vuol essere adattato ai bisogni di tutta la Penisola considerata nel suo complesso. Respingo quindi assolutamente come inapplicabile all'Italia l'esempio dei piccoli Stati che abolirono la pena capitale.

Ma l'on. Senatore Tecchio avrebbe desiderato che per accertare la necessità di cui discorriamo, il Governo si fosse rivolto ai Professori delle Università, i quali, secondo la sua espressione, avrebbero presentato un bellissimo plebiscito per l'abolizione della pena di morte.

Mi spiace di dover fare osservare all'onorevole Senatore Tecchio, uomo di tanta esperienza e di tanta dottrina, che i Professori valentissimi a dar voti di teoria legislativa, non sono in pari grado atti a dare dei voti per la pratica applicazione delle loro dottrine teoriche. Un Professore vi dirà che la pena di morte può e deve essere abolita; ma egli ve lo dice in astratto, nel concorso di certe circostanze che suppone avverate nella sua immaginazione; egli non vi dice di farlo oggi o domani; egli lascia alla prudenza del legislatore di abolirla, allorchè le circostanze, l'opportunità, le condizioni della sicurezza pubblica lo consiglino di poter approvare l'abolizione senza cagionare gravi inconvenienti. Per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

lo che, male si interroga la teoria dove è necessità di interrogare la pratica.

Concorrono poi le nostre statistiche penali a confortare il giudizio di tutte le autorità giudiziarie e politiche intorno alla necessità di questa pena. Voi avete già udito dall'onorevole Senatore Menabrea, quale sia il numero degli assassinii, degli omicidii volontari e delle grassazioni con omicidio che negli anni 1873 e 1874 hanno desolata l'Italia. Quando un paese ha la disgrazia di contare in ogni anno dai 600 ai 700 assassinii, circa 2000 omicidii volontari, da 200 a 300 grassazioni con omicidio, come mai il suo governo potrà risolversi di rallentare per questi terribili e funesti reati il freno della pena, e farsi iniziatore in Parlamento della abolizione della più potente repressione?

È stato da taluno osservato che gli omicidii volontari non sono puniti colla pena suprema nè secondo il progetto, nè secondo la legge attuale. Ma degli omicidii volontari ha fatto opportunamente menzione l'onorevole Senatore Menabrea, ed io stimo di doverla confermare perchè il loro numero vi dimostra, quale sia la spinta a delinquere, quale sia la quantità delle persone facinorose, le quali, quando non fossero trattate dalla spaventosa minaccia della pena suprema, facilmente dall'omicidio volontario potrebbero passare a reati più gravi, agli omicidii premeditati, alle deprezzazioni sanguinose.

Che se noi volgiamo l'occhio ai nostri stabilimenti penali, li troviamo popolati da più di 40 mila condannati a pene diverse, dei quali 16 mila e più sono condannati ai lavori forzati, e fra questi più di 3 mila ai lavori forzati a vita. Voi ben vedete, o Signori, come questi tre mila e più scellerati, se non fossero stati tratti dalla paura di una pena più grave, avrebbero commesso reati più orribili, e questo pur troppo sarebbe per accadere, quando noi privassimo la società della massima tutela, che sta nella pena capitale.

Le condizioni della Francia a noi vicina, dell'Allemagna e dell'Austria, a questo riguardo, sono meno infelici, perchè colà il numero dei condannati sottoposti a pena risulta in generale molto inferiore, e ancora più quello dei condannati per i reati gravissimi, che io vi accennavo.

Si va dicendo che converrebbe interrogare ed ascoltare l'opinione pubblica, e che questa sia contraria alla pena del capo lo dimostri il fatto che il Governo da molti anni in qua non ha creduto di ordinare che un piccolissimo numero di esecuzioni.

Molti facilmente e spesso invocano l'autorità dell'opinione pubblica; ma il definire poi in che questa consista, dove se ne debba cercare l'espressione sincera, secondo la varietà dei casi, è cosa assai problematica. Il Governo ha creduto che nell'argomento che discutiamo, essa scaturisca principalmente dai rapporti, dai giudizi, e dai voti autorevoli e illuminati dal senno e dalla pratica che ha raccolti e che io vi ho esposti.

Sappiamo benissimo che molte persone pubblicano libri, dissertazioni ed articoli di giornali contro la pena di morte: ma noi riguardiamo questi libri, queste dissertazioni e questi articoli come espressioni individuali, non come i veri testimoni della popolare opinione. Noi portiamo ferma fiducia che, se ci fosse permesso di raccogliere Comizii popolari in tutta Italia per farli votare sopra questa questione, si avrebbe fra i pacifici padri di famiglia, fra gli onesti e tranquilli cittadini delle città e delle campagne una grandissima maggioranza in favore del mantenimento della pena capitale; nè sappiamo, se votanti si contenterebbero di quella misura molto moderata che il Governo vi propone riducendo a soli quattro enermissimi i reati capitali.

Uno speçiente per evitare che si scriva nel Codice la pena di morte veniva additato dall'onorevole Senatore Borgatti. Egli diceva che, poichè soltanto in alcune provincie del Regno vi può esser bisogno della pena capitale, a questo bisogno si potrebbe provvedere col mezzo di disposizioni speciali da farsi all'occorrenza dei casi. Questo partito potrebbe esser buono quando non si trattasse che di bisogni momentanei e passeggeri, ma non è questa la condizione di molte provincie del Regno italiano. Noi abbiamo, per giudizio delle persone meglio informate, alcune parti del Regno che sono in permanente bisogno di questa pena. Quando l'onorevole Senatore Borgatti abbia nella sua saviezza tenuto calcolo di questo giudizio, mi accorderà, ne sono certo, che mal si potrebbe aver ricorso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

al suo spediente, il quale è di natura evidentemente temporanea e passeggera. Come la vostra Commissione, così il Governo non lo può accettare.

Noi abbiamo dunque bisogno, anzi necessità assoluta di mantenere ancora con moderazione sì, ma con fermezza, nella nostra legislazione penale questo potente freno contro i più atroci malfattori. Ma se voi riconoscete questa necessità, diceva l'onorevole Trombetta, e dopo di lui l'onorevole Senatore Pepoli, non vi potete arrestare ai quattro casi, ai quali proponete di applicare la massima pena.

L'onorevole Senatore Trombetta ha indicati altri casi, che, a suo giudizio, dovrebbero pure essere colpiti dall'estremo supplizio. Io ho provato un senso di meraviglia sentendo queste parole dalla bocca di un apostolo dell'abolizione della pena capitale. L'onorevole Senatore Trombetta mi ha richiamato con quest'osservazione alla mente l'esercizio lungo e lodevole delle sue funzioni di pubblico accusatore, ed io ho creduto che egli in quel momento obbedisse assai più alle impressioni derivanti dalla sua carriera del Pubblico Ministero, che non alle dichiarate sue convinzioni di credente nell'abolizione.

Io vi dimostrerò a suo tempo, quando si tratterà della parte speciale del Codice, come le osservazioni dell'onorevole Trombetta siano soddisfatte quanto ai più gravi reati da lui accennati; e se mai fosse incorsa qualche inesattezza od imperfezione di locuzione donde esso sia stato tratto a credere che qualcuno dei misfatti atroci da lui indicati non siano compresi nei quattro casi capitali scritti nel nostro progetto di Codice penale, non sarà difficile di correggere e migliorare la locuzione, talchè scompaia ogni pericolosa dubbiozza.

Ma non tralascierò di affermare sin da questo momento, che i fatti gravissimi che preoccupano l'onorevole Trombetta, si trovano, a nostro avviso, compresi fra quelli per i quali è minacciata la pena capitale. Il ricatto con omicidio vi è compreso sicuramente; così pure il caso di stupro accompagnato da omicidio, quando questo non sia deliberato nel momento del misfatto per eccitamento di istantanea passione senza divisamento precedente. Il progetto ha voluto sostanzialmente distinguere tra le uccisioni premeditate e quelle

avvenute volontariamente, che si dicono deliberate nell'atto criminoso senza premeditazione; e non vi è veruna contraddizione nella legge, la quale, trattandosi di uccisione che non è stata premeditata, applichi una pena meno severa di quella che infligge all'omicidio premeditato. L'omicidio commesso per brutale malvagità di cui faceva caso l'onorevole Trombetta, è caso rarissimo, talchè in alcuni Codici non si trova scritto, perchè ripugna quasi alla ragione il supporre che l'uomo, essere ragionevole più o meno, commetta un atto a cui la ragione sia intieramente estranea, un atto che da solo istinto brutale riceva il suo impulso. Quando però questo accadesse, e l'omicidio fosse il risultato di premeditazione brutale, e non di istantanea deliberazione, vi si applicherà la disposizione generale sancita nel progetto per qualunque omicidio premeditato.

L'onorevole Senatore Pepoli ha fatto alcune osservazioni sopra il regicidio. Secondo il suo modo di pensare, il regicidio non si punisce opportunamente ed efficacemente con la pena di morte, ed in prova della sua asserzione egli vi ricordava alcuni esempi di regicidii avvenuti nei nostri tempi in Francia.

Ma, o Signori, a questo riguardo credo che mi debba bastare un solo riflesso. Il regicidio nel Governo monarchico è tal fatto che non offende solamente l'individuo, ma offende un grande principio; offende e commuove tutta la nazione nella persona augusta del suo Capo supremo. Quindi se non altro, come è stato osservato da un egregio scrittore, quale un grande omaggio ad un grande principio, la estrema pena non può non essere scritta nel Codice penale contro il regicida, quando essa si trovi scritta per un'altra specie qualunque di misfatto umano.

Ora vengo all'argomento dedotto dalle rare esecuzioni delle condanne capitali.

La cosa è vera, ed è un fatto che, non essendo Ministro, io non ho cessato mai di esplorare, perchè sono convinto che, quando non vi sono motivi giusti e legittimi di far la grazia, la legge dev'essere eseguita. Ciò vuole la giustizia e ciò vuole il savio uso della più bella delle sovrane prerogative.

Però non voglio tacere che questo fatto trova una plausibile giustificazione nella circostanza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

che come la pena di morte attualmente non è stabilita in tutto il Regno, perocchè una parte di esso ne va esente, il Governo ha naturalmente dovuto provare qualche ripugnanza nell'attuare col fatto la enorme disparità che esiste nella legge; perciò egli ha creduto che fosse atto prudente e giusto il temperare gli effetti di tale disparità, astenendosi nella massima parte dei casi dal dare esecuzione alle sentenze capitali, cosicchè i cittadini italiani, almeno nel fatto, se non nel diritto quale è scritto, si trovassero parificati. Pur tuttavia vi posso assicurare che da qualche tempo le sentenze si vanno eseguendo, ogni volta che non si riconosca un giusto e legittimo motivo per cui i condannati possano conseguire la grazia sovrana.

Io crederei di avere sufficientemente giustificata la proposta del Governo, se non mi si affacciassero in questo momento le molte obiezioni che si sono dagli oppositori messe in campo. — Esse si riassumono brevemente in queste proposizioni. La pena capitale non è efficace; è irreparabile; non è graduabile o divisibile; non è emendatrice, anzi è corruttrice del sentimento popolare. Infine, ci si domanda, come volete voi introdurla in quella parte d'Italia dove non esiste? A queste obiezioni sono già state date risposte che io credo vittoriose, trionfanti. Penso che potrei anche astenermi dal tediare il Senato con ulteriori osservazioni per ribatterle; tuttavia, per non mancare in tutto a questa parte del mio compito, vi chiederò, o Signori, la permissione di dimostrare il più brevemente che mi sarà possibile la insussistenza di codeste obiezioni.

La pena suprema, si dice, è inefficace. — Ma, o Signori, voi avete pur ora inteso la parola dell'onorando conte Selopis, il quale diceva: « L'efficacia della pena in che consiste? — Nella intimidazione. — Ma qual pena incute intimidazione maggiore della pena capitale? » Io non potrei che ripetere queste stesse parole a cui risponde l'antica sentenza: *Oderunt peccare mali formidine poenae.*

I tristi, o Signori, di nessun male si preoccupano maggiormente che di quello di perdere la loro vita, comunque scellerata. Essi appartengono d'ordinario a quella classe infelice che è costretta a vivere fra gli stenti e la miseria. Ogni altro patimento è per essi tollerabile e non

grave, perchè non peggiora di molto la loro misera esistenza. L'efficacia di ogni pena si rivela, o Signori, in due maniere; l'una riguarda il corpo sociale, l'altra il delinquente al quale viene minacciata. Quanto al corpo sociale, l'efficacia della pena sta nell'infondere ai buoni la fiducia, la persuasione della sufficienza della tutela sociale, della tutela dei più sacri diritti delle persone, della proprietà, della libertà e dell'onore dei cittadini. Quella pena per la nazione è più efficace, che maggiormente inspira ai cittadini onesti e tranquilli questa sicurezza. Ora, non è dubbio per nessuno che qualunque persona del popolo interrogata, se contro i malfattori le dia più tranquillità e fiducia la pena di morte che qualsiasi altra pena, vi risponderà senza esitazione col dare la preferenza alla pena di morte sopra tutte le altre.

Quanto ai delinquenti, io porto opinione, come dianzi vi accennava, non potersi assolutamente contrastare che nessuna pena essi temono maggiormente che quella del capo. Ciò dimostrano la ragione, e l'esperienza. La ragione, perchè la pena non altro essendo che un male opposto ad un altro male, *malum passionis* opposto al *malum actionis*, quella pena è maggiore che consiste in un male maggiore. Or qual male è maggiore della privazione della vita, che è il supremo dei beni? *Mors terribilium omnium*, dice un antico adagio, *terribilissimum*. La pena di morte poi sull'animo dei malvagi produce questo doppio effetto; li atterrisce in se stessa per la privazione della vita, e li atterrisce non meno con quella larva dell'ignoto che loro spiega davanti e che li attende oltre il supplizio. Si oppone che molte persone hanno dimostrato di sprezzare la morte; che singolarmente coloro, i quali non credono alla vita futura, non hanno motivo di temere la morte. Occorre qui di fare una distinzione. Vi sono certamente persone, le quali hanno sprezzato e sprezzeranno la morte; ma queste non sono i malfattori, non sono i vili, non sono gli assassini. Queste persone sono coloro che muoiono per un grande principio, che si sacrificano per una causa generosa, che hanno nobili sentimenti; sono i martiri, sono gli eroi, sono i filosofi, che hanno affrontata e affronteranno la morte intrepidamente; è di questi, o Signori, che il nostro grande drammaturgo ha detto: « non è ver che sia la morte — il peggior di tutti i mali. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

Di questi parlava Euripide a proposito di Elettra serbata al tormento della servitù piuttosto che alla morte, nella tragedia ricordata dall'egregio Senatore De Gori. Di questi faceva cenno il Petrarca quando parlando di Sofonisba, diceva che :

. L'alta donna a morte venne
Che vedendosi giunta in forza altrui,
Morir, innanzi che servir, sostenne.

Ma se mi parlate di quegli sciagurati che non sollevano in alto la mente, ma l'hanno sempre rivolta alla terra, che sono servi del ventre e delle cupidigie più basse, costoro paventano e debbono paventare il loro annientamento. Quindi a ragione il Monti, diceva della morte di costoro :

. Primo dei danai,
L'anima vile e la rea ti crede o teme.

Che dirò dei miserabili che non hanno speranza oltre il sepolcro? Per essi tutto è perduto colla morte e perciò la temono più che i credenti a un'altra vita.

Facendo, o Signori, questa distinzione avremo fatto ragione adeguata dell'efficacia della pena suprema sopra tutta la specie umana.

Ma dai dettati della ragione veniamo a quelli dell'esperienza.

Coloro che hanno qualche cognizione pratica delle procedure penali e che per ragione del loro ufficio si trovano o si trovarono costretti a versare in questo torbido pelago di delitti e di pene, costoro hanno potuto apprendere quale sia la trista logica dei malfattori. Non bisogna darsi a credere che il malfattore che medita il delitto, come bene avvertiva l'onorevole Senatore Sclopis, non si occupi della pena, e che viva nell'ignoranza del Codice penale; anche troppo i malfattori lo conoscono e misurano i misfatti a cui si accingono alla stregua delle pene, e cercano di evitare le pene più gravi e sopra tutte la pena di morte.

Il fatto della banda Artusio, che fu già citato, e molti altri fatti della stessa natura non infrequenti negli annali giudiziari, dimostrano evidentemente che i malfattori studiano soprattutto di sfuggire alla pena della morte. Ed io ricordo che nel mio esercizio pratico non breve mi occorre una volta di vedere un processo che riguardava un tale Fasani. Questi riferiva ai

giudici che in un convegno tenuto coi suoi complici per concertare un grave misfatto, qualcheuno proponeva di condurre l'azione in una data maniera; ma egli osservava che non si doveva tenere la via proposta perchè *gli sapeva di forza*; ed a questa osservazione s'arrestarono tutti ed il progetto fu mutato. Molti altri fatti di simile natura vi potrebbero riferire gli egregi e veterani magistrati che soggiono sul banco della Commissione e che li avranno osservati nella lunga loro carriera. Mi permetta il Senato che io gli ricordi particolarmente un fatto molto importante avvenuto in Piemonte allorchè il Re Carlo Alberto vi fece la prima riforma del diritto penale. Le antiche leggi piemontesi comminavano la pena di morte contro tutti i grassatori ancorchè non avessero commesso omicidio nella grassazione. Re Carlo Alberto, salito al trono, fra le altre riforme, abolì tutti i tormenti che accompagnavano la pena di morte, e sancì che la grassazione non accompagnata da omicidio, più non fosse punita colla morte. Ebbene, o Signori, è avvenuto che crebbero le grassazioni senza omicidio; ma le grassazioni con omicidio, che conducevano al patibolo, sono diminuite notabilmente, lo che fu notato da tutti i magistrati piemontesi di quel tempo. Prova evidente è questa, che la pena di morte è un grande ritegno per i malfattori, ed è la pena che più potentemente può disarmare il loro braccio, e trattenerlo dal compiere i più nefandi disegni.

Ma dal malfattore che prepara il misfatto, passiamo ai malfattori sottoposti a giudizio, o condannati per gravi misfatti. Tutti quelli che hanno assistito alle Corti d'Assise ed hanno osservato il contegno degli accusati, avranno potuto notare specialmente l'effetto molto diverso che produce sul loro animo l'annuncio della condanna, secondochè è o non è capitale, allorchè si tratta di grandi misfatti. Essi avranno notato come generalmente l'annuncio di una pena capitale atterrisce, sgomenta e fa allibire quei malfattori, fiacca loro ogni audacia, mentre ogni altra pena viene da essi accolta, ordinariamente, con un sogghigno beffardo. Che se interviene dopo la condanna la clemenza sovrana a concedere ai condannati la grazia della pena capitale, allora bisogna vedere nelle carceri con quanta gioia codesti scellerati accolgano siffatta notizia, ancorchè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

accompagnata dall'annuncio dei lavori forzati a vita. Di questi non si danno pensiero, credono di aver fatto un guadagno immenso quando hanno salvata la testa. Ed a maggiore dimostrazione di questi fatti io vi chieggo permissione di citarvi due testimonianze molto importanti perchè provenienti da persone edotte da lunga pratica. L'una è dell'onorevole Conforti, il quale, come voi sapete, esercitò lungamente e con plauso in Napoli la professione di difensore criminale; l'altra è dell'onorevole Chiaves, il quale ha esercitato ed esercita con molto onore la stessa professione in Torino. L'onorevole Conforti nel discorso da lui pronunciato nel 1865 davanti la Camera elettiva, si faceva questo quesito: « la pena di morte è adatta a spaventare più delle altre pene? Se noi per poco vogliamo esaminare e discutere la cosa sinceramente, io credo che troveremo la pena di morte essere la più terribile e la più spaventosa. Questa è l'opinione degli uomini pratici e sperimentati.

» Io, per corso di trenta o più anni, diceva l'onorevole Conforti, ho esercitata la professione criminale, e credo che non vi sia alcuno in quest'Assemblea che abbia difese tante cause criminali, quante io ne difesi.

» Difendendo un numero veramente grande di cause criminali, io mi adoperai, per quanto era in me, di salvare gli accusati dal patibolo quando si trattava di accuse capitali.

» Ebbene, o Signori, io vi posso assicurare, che non solamente dagli accusati, ma dai loro parenti, dai loro amici io mi ebbi sempre, costantemente le più calde preghiere, affinchè li salvassi ad ogni modo dalla pena di morte; poichè, dicevano, quando ci è vita, ci è speranza; quando la vita è spenta, tutto è finito. A Napoli, ove esercitai la professione per molti anni, a tutti gli accusati da me difesi salvai la vita; ma qui in Piemonte, de' moltissimi accusati che difesi, tre vennero giustiziati.

» Voi non potete immaginarvi con quanta ansia gli accusati, i loro parenti e gli amici, in aspettazione della sentenza, tremassero, pensando che potesse contenere una capitale condanna. Quando la vita era salva, sia per la vittoria, sia per la grazia sovrana, affine di non produrre in essi una troppo viva sensazione, io non annunziava loro ad un tratto la vittoria o la grazia, ma li faceva passare a gradi dalla spe-

ranza alla certezza che il capo era salvo. Quando loro diceva che avevano salva la vita, ma erano però condannati ai lavori forzati a perpetuità, essi li riguardavano come cosa non grave e dicevano: siamo stati salvati dal capestro, il resto è nulla.

» Signori: io potrei citarvi un fatto domestico, un fatto degno della maggiore attenzione.

» Voi sapete che durante il governo di Ferdinando II poche condanne capitali si eseguivano. Il signor Cannavina, fratello del deputato che siede in questa Camera, era voce che conservasse in casa uno scrigno con circa 60,000 lire. Quattro o cinque malfattori disegnarono di ucciderlo e derubarlo: a tale intento cercarono di collocare al servizio del Cannavina un loro complice, affinchè di notte tempo potesse in casa introdurli.

» Avvenne che prima del tempo in cui dovevano condurre ad effetto questo scellerato disegno di sangue, il ricorso in grazia di due scellerati condannati per gravi misfatti venne respinto, e i due condannati vennero messi a morte.

» Tale fu lo spavento che questa esecuzione incusse nei malfattori, che immediatamente raccoltisi deliberarono di rubare bensì, ma non di uccidere.

» Questo non basta. Uno dei complici, sia che fosse rimorso della coscienza, sia per altra cagione, rivelò il tutto al Cannavina. Quel tale che doveva introdursi in casa per aprire le porte agli assassini, fu con altri mezzi condotto a confessare anch'egli il disegno: cosicchè la notte fissata per l'esecuzione il Cannavina fece venire in sua casa diversi carabinieri, i quali si fecero immediatamente addosso ai ladri introdotti nella casa e li arrestarono.

» Interrogati, confessarono la loro reità, concordemente dichiarando quanto ora vi ho narrato.

» Di questo potrà all'uopo fare testimonianza l'onorevole nostro collega Cannavina.

» Come adunque si può porre in dubbio l'efficacia della pena di morte, qual mezzo di intimidazione e di prevenzione?

» È impossibile dubitare, perchè se tanto è maggiore la spinta al misfatto, quanto maggiore è lo interesse a commetterlo, tanto maggiore altresì è la contropinta, quanto maggiore è la pena o il danno cui si va incontro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

» Dunque io credo che la pena di morte abbia la potenza di intimidazione, e sopra di ciò non vi può essere dubbio. »

Non è meno significante il linguaggio tenuto dall'onorevole Chiaves alla Camera dei Deputati nella stessa occasione. Se me lo permettete, vi leggerò anche uno squarcio del suo discorso. Egli, rispondendo all'onorevole Mancini, diceva:

« L'onorevole Mancini ci disse che *novera* una pratica di trent'anni: io naturalmente non posso dire altrettanto, ma però la mia esperienza comincia a non più essere breve, ed io voglio comunicare alla Camera qualche fatto che certo gioverà ad illuminarla, e se vi fossero dei dubitanti, forse varrebbe a persuaderli che dubbio non può esservi più, allo stato delle cose, sulla necessità di conservare nella legge nostra la pena capitale.

» Ebbene! quante volte, Signori, o nel carcere del detenuto, o nel segreto del mio gabinetto, mentre io parlavo ad un colpevole di percosse e di ferimenti, non ho sentito a dirmi: ho percosso, ho ferito, ma fui gravemente offeso; creda, signor avvocato, che se non avessi avuto paura di salire il patibolo avrei freddato il mio offensore!

» Quando mi avvenne, e ve l'ho già accennato, quando mi avvenne di entrare nel carcere di un condannato a morte e dirgli: « ti hanno commutata la pena nella galera perpetua » ma non ho visto coi miei propri occhi quest'uomo, fuori di sé dalla felicità, esprimermi la sua riconoscenza come un morente l'esprime a chi gli abbia ridato d'un tratto forza e vita? Eppure io gli ripeteva: ma ti hanno commutata la pena nei lavori forzati a vita! — Oh! non era quest'idea che potesse commuoverlo; neppure vi arrestava il pensiero: la questione era di vivere.

» Io accennerò ora ad un grave fatto, su cui richiamo tutta l'attenzione della Camera. Nella mia pratica forense ho dovuto occuparmi di processi contro associazioni di malfattori. Ebbene, notate questo fatto: nelle associazioni di malfattori ho rilevato che l'individuo incaricato di uccidere era per lo più minore degli anni ventuno, perchè poteva uccidere senza temere condanna capitale. »

E passa quindi a riferire il fatto già citato dal-

l'onorevole Menabrea, quello cioè della banda Artusio troppo famosa.

Vedete adunque, o Signori, che la ragione e l'esperienza cospirano insieme a provare che la pena di morte è la più temuta, la più efficace.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma, si oppone che per quanto sia lungo il tempo da che s'infligge questa pena, continuano pur sempre i più atroci reati. Dunque, si dice, la vostra pena di morte non ha la vantata efficacia.

Qui la risposta ci sembra molto ovvia e facile. Se l'argomentazione valesse, converrebbe lacerare da capo a fondo tutti i Codici penali; essi sarebbero strumenti inutili, perchè delitti sempre ne avvengono e ne avverranno sempre; eppure i Codici ci sono. Ma, o Signori, non si tratta di impedire che più avvengano delitti, ma bensì di ottenere con pene bene ordinate che avvengano in minore quantità e di minore gravità. Se togliete la pena, moltiplicherete misfatti e malfattori; se invece la mantenete con più giusta severità, avrete posto un freno ai malfattori e diminuiti i misfatti.

Nè ha maggior forza l'argomento che l'onorevole Conforti pretendeva trarre da un rapporto del generale francese Menou sulla criminalità nell'Etruria che diceva cresciuta nel breve regno della principessa Elisa in confronto del regno del granduca Pietro Leopoldo. Imperocchè, prescindendo dalla brevità dei due periodi posti a paragone, chi non sa che la rivoluzione francese accrebbe naturalmente in quella pacifica provincia toscana il numero e la qualità dei delitti? Nel fare siffatti confronti è d'uopo tenere esatto conto di tutte le varie cause che possono influire sulla criminalità di un paese.

Si è preteso che più grave molto della pena di morte sia quella della reclusione cellulare a vita, sì per la sua durata, e sì per i patimenti che l'accompagnano.

È verissimo, o Signori, che la serie dei dolori che affliggono il condannato alla reclusione cellulare perpetua è più lunga, mentre la pena di morte si espia in un solo istante. Ma ciò che non è vero, ed io lo contesto francamente, si è che sulla fantasia, sull'animo dei delinquenti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

la impressione della pena a vita sia molto maggiore di quella della pena di morte.

È impossibile di crederlo, Signori; imperocchè voi avete inteso dal giudizio di uomini molto competenti per la loro pratica come sia accolta la notizia della commutazione nei lavori forzati a vita dai condannati a morte, i quali hanno ben ragione di fare questa differenza; conciossiachè la speranza, l'ultima Dea la quale non fuggo che i sepolcri, va ad assidersi accanto ai condannati nel fondo della loro cella; la speranza, questa meretrice della vita, li conforta e sostiene; essi sperano ogni giorno di rompere le catene e ritornare alla vita libera. E che lo sperino con ragione ve lo ha dimostrato in modo molto convincente l'onorevole Senatore Cannizzaro. Egli vi ha detto, come la cara sua isola sia piena ancora oggi giorno di malfattori che evasero dai lavori forzati, che hanno trovato ed occupano nella società un posto, se non rispettato, temuto, un posto che loro attribuisce una qualche importanza sociale.

Dunque, come volete che la pena dei lavori forzati a vita sia posta a paragone colla pena capitale? La speranza dei delinquenti di uscire dal carcere ha pur troppo fondamento nella possibilità di una grazia per un ravvedimento o vero o finto; nella possibilità di una fuga mercè la violenza o mercè la corruzione: infine ha fondamento in uno dei non rari sconvolgimenti, i quali perturbano la Società, più facili ad avverarsi nei paesi liberi perchè il popolo ha maggiore libertà, e che spalancano qualche volta le carceri, e liberano i detenuti.

E qui sono pure obbligato a fare un'altra considerazione che molto mi affligge ed è, che gli stabilimenti nostri penali sono lontani dall'essere del tutto sicuri.

Per la condizione ristretta del pubblico erario noi non abbiamo potuto provvedere ancora a un ordinamento efficace e regolare di tutti gli stabilimenti che occorrono per assicurare la custodia di questi terribili nemici della società; quindi le evasioni non che facili, o Signori, sono pur troppo frequenti; e non occorre che io vi ricordi come tratto tratto i giornali ci danno notizie di evasioni dei nostri condannati anche i più perversi. Nel 1873 abbiamo avuto 194 evasioni; fra queste credo che ce ne fossero 10 o 12 che erano di condannati ai lavori forzati a vita o alla pena capitale; nel 1874 ab-

biamo avuto 173 evasioni. Così stando le cose, voi ben comprendete che a ragione il condannato ai lavori forzati spera di potersi sottrarre alla pena, e con pari ragione la società deve assicurarsi contro siffatti pericoli con forti repressioni.

Una singolare osservazione è stata fatta dall'onorevole Trombetta. Egli vi disse che riguarderebbe la pena dei lavori forzati a vita come più efficace della morte se fosse messa in primo ordine, e tale non la ravvisa se viene posta in seconda linea.

Mi permetta l'onorevole Trombetta che gli dica: che per quanto io rispetti la sua perizia giudiziaria, non sono riuscito ad intendere come la stessa pena possa avere maggiore o minore efficacia secondo che sia posta in primo od in secondo ordine.

Vengo alla grande obiezione che è stata frequentemente ripetuta come la invincibile, voglio dire la irreparabilità della pena di morte.

Non si può negare che la pena di morte sia irreparabile. *Mors nullis medicabilis herbis*. Ma questa irreparabilità è dal più al meno comune a quasi tutte le pene; imperocchè quando una pena corporale fu già scontata anche in parte, nessuno la può distruggere, quando pure si venisse a riconoscere l'innocenza del condannato. Chi gli toglierà, a cagione d'esempio, i dolori di dieci anni passati nei bagni? Quanto agli errori giudiziari, essi sono rarissimi, e in fatti si odono sempre ricordare gli stessi fatti davanti ai tribunali dai difensori di rei di misfatti capitali. Il famoso caso del Fornaretto, i casi di Calas, di Lesurques, ecc. sono divenuti proverbiali; non si parla che di questi casi perchè altri non si conoscono; e in vero, se essi furono sempre rari anche nei tempi in cui il procedimento penale era pieno di imperfezioni e di pericoli, sono divenuti quasi improbabili nei tempi nostri in cui le procedure penali sono circondate dalle maggiori guarentigie, e si giudica in seguito all'esame orale dei testimoni, in pubblico, col più ampio diritto di difesa, e col concorso dei giurati i quali hanno conoscenza dell' indole, delle abitudini e della vita intiera dell' accusato. Contro una sentenza di condanna è ammesso il rimedio della Cassazione.

Il quale rimedio, quando si tratta di condanna a morte, la legge pietosa, come ben ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

cordava l'onorevole Senatore Conforti, vuole che sia tentato ancorchè il condannato rimanga inoperoso; e in questo caso sorge l'autorità giudiziaria e ne assume la tutela, portando il ricorso alla suprema magistratura.

Ma v'ha anche di più. Dopo che la suprema magistratura ha compiuto il suo ufficio, le carte del processo sono trasmesse al Ministero della giustizia con un rapporto del Presidente delle Assisie, il quale rende un conto esatto di tutto ciò che è accaduto nel corso del dibattimento, con un altro rapporto del Pubblico Ministero; il quale vi aggiunge pure le sue informazioni su tutti i risultamenti del giudizio, ed il suo voto sulla concessione della grazia.

Il ricorso di grazia cogli atti del processo e con tutte le relative informazioni viene quindi sottoposto al più eminente consesso del Regno, al Consiglio di Stato il quale con quella diligenza coscienziosa che la gravità dell'argomento esige, esamina la domanda di grazia, pesa le prove che determinarono la condanna, e non è che in seguito a tutto questo largo e minuto esame, che il Governo o promuove la sovrana grazia, ovvero fa eseguire, occorrendo, la condanna.

Ora io vi domando, o Signori, se con tutto questo presidio di cautele, con tutte queste garanzie di ogni maniera vi possa essere ragionevole motivo di temere un errore nella condanna e nell'ordine di esecuzione. Io non voglio dire che l'errore sia divenuto assolutamente impossibile, essendo esso il retaggio inseparabile dall'uomo; ma ben credo di poter affermare che il temuto errore è divenuto talmente improbabile, che si può quasi considerare come un'impossibilità morale.

Io ho inteso l'onorevole Senatore Poggi fare le meraviglie che si potesse sulle carte mute, come egli diceva, dare un buon giudizio per concedere o diniegare la grazia. Ma se l'onorevole Poggi riflette a quanto io diceva che cioè questo giudizio non si rende sulle carte mute, sibbene sopra diligenti rapporti della parte viva ossia di tutto ciò che è avvenuto nel dibattimento, cosicchè si possono benissimo apprezzare le prove che hanno potuto determinare la condanna, egli si persuaderà che si ha in questa materia una cautela molto rassicurante.

Io ho pure inteso muovere gravi accuse con-

tro i giurati, e gettare sopra la loro incapacità tutto il pericolo di giudizi erronei. Singolare condizione è quella dei giurati, o Signori, nella società moderna. Oggi voi li vedete portare a cielo come la magistratura per eccellenza, come i soli che possano veramente esprimere il voto popolare nei giudizi penali, quel voto che vien detto: *Vox populi, vox Dei*. Domani li sentite accusare come se fossero persone inette, persone che non hanno l'alto sentimento del loro dovere, che non sono capaci di compiere la loro missione. Non è gran tempo, o Signori, che in quest'aula stessa si discuteva la riforma dei giurati; e l'onorevole Conforti, per esempio, in quell'occasione ha trovato opportuno di ritrattare o, se più vuolsi, spiegare il giudizio sfavorevole che aveva espresso in altra solenne circostanza contro il giudizio per giurati....

Senatore CONFORTI. Non è vero...

PRESIDENTE. L'onorevole Conforti non interrompa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... Egli modificando o spiegando, se così gli piace, il precedente suo giudizio si faceva qui a sostenere la causa dei giurati; ed io gliene fui grato, giacchè egli appoggiava quella causa che io pure sostenevo. Ora egli si mostra pieno di diffidenza verso i giurati.

Signori, bisogna che siamo conseguenti. Se i giurati fossero da noi reputati cattivi giudici, sapete quale sarebbe il nostro dovere? Nostro dovere sarebbe non già di occuparci della loro capacità nei giudizi capitali; ma bensì di abolire ogni giudizio per giurati, perchè a noi deve importare che si giudichino bene tanto gli accusati di reati gravissimi, come gli accusati di reati meno gravi. Quindi fintantochè la legge stabilisce questa magistratura, io credo che noi dobbiamo aver fiducia in essa, ed aggiungerò di più che la fiducia nei giurati dobbiamo averla anche maggiormente quando si tratta di pene capitali, perchè, se peccano in tali circostanze, essi peccano per eccesso d'indulgenza non di rigore, come osservava molto opportunamente l'egregio Relatore della Commissione. Supponiamo ad ogni modo che non potessimo aver grande fiducia nei giurati e che l'errore giudiziario sia possibile e temibile. Ma sarà questa, o Signori, una ragione perchè dobbiamo abolire la pena capitale? Dovremo

perciò porre i cittadini in balia degli assassini? Oh no certo, o Signori. La più volgare prudenza che cosa insegna di fare quando uno si trova fra due inconvenienti? Essa insegna a scegliere l'inconveniente minore, *minima de malis*.

Ora io vi domando, o Signori, è egli inconveniente maggiore l'espore in qualche rarissimo caso la vita dell'accusato, che possa anche essere innocente, oppure l'espore allo stesso pericolo centinaia di innocenti, abbandonandoli al furore dei malfattori col cancellare dal Codice la pena di morte? Voi comprendete di leggieri, che il secondo inconveniente è immensamente maggiore del primo, cosicchè saremmo molto improvvidi ed ingiusti se per risparmiare una vita, ne esponessimo migliaia al pericolo di cadere sotto il ferro dell'assassino.

La pena capitale, si dice, non è graduabile, è una pena assoluta. La cosa è evidente. Ma non tutte le pene sono graduabili: nessuna poi è divisibile in proporzione corrispondente ai gradi della imputabilità. Le cause che influiscono sulla imputabilità umana sono tante, che è impossibile stabilire una pena, la quale si possa graduare e ragguagliare a tutte le diversissime circostanze che possono occorrere. Aggiungete che la pena capitale non è stabilita che per i reati gravissimi. E siccome per essi la pena non sarebbe mai eccessiva, così la divisibilità della pena non si richiede assolutamente; in questa specie di pena è una qualità inutile.

Si osserva in fine, che la pena di morte non è emendatrice, ed è di più depravatrice del senso morale, e che può spingere anzi al delitto.

La pena capitale non è emendatrice. Ma anche questa non è qualità necessaria e comune a tutte le pene. Voi avete udito dall'onorevole Menabrea, come molti sieno dubbiosi sulla correggibilità dei condannati. È stato recentemente pubblicato un libro riassunto in un diario della capitale, nel quale si prende a dimostrare con molti ed ingegnosi argomenti, come sia una illusione il cercare nei condannati più perversi la correggibilità, la resipiscenza. Un carceriere inglese soleva dire che è più facile convertire un cane in una volpe, che un delinquente in un galantuomo.

Ma ammettiamo pure che, le pene, in quanto

è possibile, debbano essere emendatrici. Ma chi dirà che si debba cercare l'emendazione, allorchè si tratta di quei ribaldi che escludono ogni speranza di ottenerla? Costoro, quando fossero conservati in vita, non si farebbero migliori, ma riuscendo con simulazione e con ipocrisia ad ottenere grazia, ad uscire dal carcere, tornerebbero a delinquere.

E poichè faccio nuova menzione di coloro che escono dal carcere, mi sia permesso di fare un passo indietro; di ritornare cioè sulla possibilità delle evasioni e di farvi osservare quale immenso pericolo sovrasti alla società nel seno della quale rientri un condannato alla pena perpetua, quando la pena del capo più non esistesse.

Costui avrebbe l'impunità assicurata; non vi sarebbe enormità che non tenterebbe, sicuro che la giustizia umana è fatta impotente contro di lui. E questo stesso pensiero renderebbero i condannati reclusi enormemente audaci contro i loro custodi; si permetterebbero ogni violenza per evadere dal carcere imperocchè qualunque violenza, qualunque atrocità non aggraverebbe mai la loro condizione.

Vi prego di riflettere a queste conseguenze le quali hanno un'importanza incalcolabile, a mio parere, nella risoluzione della quistione che stiamo discutendo.

Ma la pena capitale, si dice, non solamente non è emendatrice, ma è depravatrice. Io credo che qui si faccia una manifesta confusione fra l'abuso della pena capitale e la sua applicazione moderata, limitata a quei pochi casi che veramente la richiedono.

Non vi ha dubbio, che in un paese dove venga prodigata la pena capitale massime col mezzo della decapitazione, essa può produrre il barbaro effetto di avvezzare il popolo al sangue. Ne abbiamo veduto l'esempio in una grande nazione a noi vicina dove una rivoluzione sanguinosa aveva per qualche tempo riempito di terrore e coperto di vittime il paese, e veramente il sangue eccitava al sangue e si ebbero perciò a deplorare grandi e funesti esempi di atti feroci.

Ma ciò che poté essere la conseguenza dell'abuso enorme di una pena da applicarsi colla massima riserva, non sarebbe da temersi dal sistema nostro; imperocchè i rarissimi casi in cui questa pena sarebbe applicata, e il suo modo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

di esecuzione circondato da quelle formalità che possano agire, più che sui sensi, sopra l'immaginazione del pubblico, ispirerebbero un salutare terrore a coloro che abbisognano di cosiffatto tremendo ritegno che li trattenga dal delinquere. E di questo faceva chiara testimonianza l'onorevole Senatore Trombetta, allorché discorrendovi del tetro convoglio di un condannato condotto al patibolo, vi faceva la dipintura degli spettatori che ritornavano atterriti, esterefatti, costernati. E che cosa sono questi segni se non la dimostrazione evidente del profondo sgomento che l'esecuzione di quella pena produce sopra la moltitudine? È uno sgomento, o Signori, che ispira, se non la virtù, al certo l'astensione dai misfatti che traggono al patibolo.

Poco o nulla vale poi, a mio avviso, l'argomento che è stato messo avanti dall'onorevole Tecchio e dedotto dai molti condannati a morte i quali avevano assistito ad esecuzioni capitali. Come la moltitudine suole accorrere a questi spettacoli della giustizia punitrice, non è meraviglia che i condannati a morte abbiano assistito ad una di queste esecuzioni. Ciò che importerebbe di conoscere, o Signori, è il numero di quelli che si sono astenuti dal commettere atroci reati, a cui si sentivano propensi, per avere assistito ad una esecuzione capitale. Disse bene un arguto scrittore, che noi abbiamo la statistica dei delitti commessi, ma non abbiamo e non potremo mai avere la statistica, non meno importante, dei delitti che non si sono commessi per timore, per terrore della pena.

I condannati a morte, in generale, sogliono mostrarsi molto abbattuti e avviliti. Tengono un contegno di pentimento e di rassegnazione, e riconoscono, allorché non negano il fatto, che la pena loro inflitta è da essi ben meritata.

Non sarà mai accaduto a nessuno che abbia veduto un condannato a morte, di averlo inteso lagnarsi che non meritasse la pena quando più non contestava di aver commesso il delitto. Molte volte codesti condannati negano il delitto ed accusano quindi l'ingiustizia degli uomini, ma nell'atto dell'esecuzione della pena essi sogliono con parole di pentimento eccitare all'esempio la moltitudine; e questa moltitudine ritrae da quella vista e da quelle parole una profonda impressione che insegna ad abborrire il misfatto ed il malfattore.

Dopo avere confutate ad una ad una, colla brevità che mi è imposta dalla lunga via, le obiezioni che si vanno facendo alla pena capitale da Beccaria ai nostri giorni, mi rimane, o Signori, un'ultima difficoltà, molto delicata e per me specialmente penosa, ed è quella che ci oppone la nobile provincia italiana, in cui la pena capitale da alcuni anni non è più in vigore. Le relazioni personali che mi legano a quella cara provincia, le consuetudini di amicizia che vi tengo, il grato soggiorno che vi ho fatto, quello che spero di potervi far ancora, se il cielo seconda i miei voti, mi riempiono, come bene intendete, l'animo di dolore, al solo pensiero di fare cosa che a quel paese possa riuscire penosa. Ma io sono persuaso, o Signori, che quando si esami freddamente, con calma, senza prevenzioni, l'effetto che questo Codice, colla pena di morte, produrrebbe anche in quella parte d'Italia, non si potranno seriamente dividere quelle apprensioni e quelle avversioni che sono state in quest'Aula manifestate da coloro che si sono singolarmente preoccupati dell'estensione della pena di morte alla Toscana. Se si trattasse di fare un Codice per la Toscana, e per qualche altra provincia italiana, di costumi non dissimili da quelli della Toscana, allora la questione dell'abolizione non sarebbe dubbia. Ma, o Signori, trattandosi di fare un Codice per tutta la nazione italiana, ed essendo riconosciuta la necessità di pareggiare per tutti gl'Italiani il diritto penale, noi dobbiamo di necessità occuparci delle esigenze e dei bisogni di tutte le parti della nazione. Quindi poco importa che in Toscana ed in altre provincie la pena di morte non si possa riguardare come strettamente necessaria. Quando è dimostrato che questa pena è necessaria per una grandissima parte della nazione, come si può accogliere l'idea di fare un'eccezione per la Toscana?

Vi diceva benissimo l'onorevole Senatore Pica, che egli non crede che quella popolazione colta ed intelligente sarebbe mai per aspirare ad un privilegio così odioso e strano, ad un'eccezione la quale non potrebbe assolutamente essere giustificata in faccia alla giustizia ed allo Statuto, che vuole tutti i cittadini eguali davanti alla legge.

È verissimo che da più anni dura quest'assurdità, quest'offesa flagrante dell'uguaglianza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

civile; è verissimo che nel fatto quest'enorme disparità esiste da parecchi anni. Ma come fu introdotta e mantenuta, o Signori? fu introdotta nel primo giorno di una rivoluzione e per atto di un Governo del tutto provvisorio; fu mantenuta dal Governo nazionale colla condizione che nella più prossima sessione si sarebbe presentato un progetto di Codice penale che avrebbe esteso un impero uguale sopra tutta l'Italia.

Come le cose sieno andate, voi tutti, al pari di me, lo ricordate; come questo Codice, unico pel Regno, non sia stato mai presentato prima d'ora, è inutile che ve lo spieghi; quindi il provvisorio si è protratto per molti anni, e ancora dura; ma sarà egli permesso, sarà egli decente chiedere che questo provvisorio sia eretto a sistema definitivo nel giorno in cui si tratta di unificare il nostro diritto penale?

Io non credo che si possa ragionevolmente dire con alcuni che la legge nuova, quando venisse approvata colla pena capitale, ed estesa alla Toscana, farebbe oltraggio a quella preclarissima parte d'Italia; imperocchè è stato detto, con grande ragione, che non sono le pene che disonorano un paese, ma i misfatti. Il Codice, portando una pena in quella parte d'Italia, non vi porta di certo i misfatti, né i malfattori; dunque, o i misfatti capitali non vi si commetteranno, e la Toscana godrà della più bella, della più lodevole, della più ammirabile reputazione di miti costumi; ovvero i misfatti avverranno anche in quella parte come nelle altre parti d'Italia; e allora, ditemi, quale ragione avrebbero gli onesti di dolersi che i malfattori del loro paese siano trattati con un rigore eguale a quello che si applica ai malfattori di tutto il Regno? Del resto, noi abbiamo dinanzi agli occhi un recentissimo esempio veramente degno di imitazione che ci viene dato da una grande nazione che a gran passi cammina sulla via della civiltà, e che si è trovata, quanto alla pena di morte, allorchè volle unificare il suo diritto penale, nella condizione stessa in cui ora si trova la nostra Italia.

Voi già intendete che voglio parlare della Germania del Nord. Allorchè la Confederazione Germanica del Nord, costituita in un grande corpo politico, poneva mano alla riforma unificativa del suo diritto penale, incontrava precisamente la stessa difficoltà che ora si in-

contra in Italia, perchè non una provincia, non uno Stato della Confederazione, ma quattro Stati esistevano, dove la pena di morte era stata fin dal 1818 abolita, in seguito ai rivolgimenti politici che ebbero luogo in quell'epoca nell'Allemagna. Questi Stati erano la Sassonia, l'Anhalt, Brema e l'Oldemburgo. I rappresentanti di questi Stati, come ora fanno i Toscani, chiedevano che tutta la Germania fosse trattata alla stessa maniera, cioè che la pena capitale fosse per tutti abolita. Avvertite bene, o Signori, essi non hanno chiesto mai che gli altri Stati confederati della Germania fossero trattati peggio di loro, non hanno mai chiesto il privilegio della esenzione della pena del cr o per i loro malfattori; chiedevano la sola cosa che plausibilmente chieder si potesse, che cioè, l'abolizione della pena di morte fosse estesa a tutta la Confederazione. Ebbene, in siffatta circostanza, quell'eminento uomo di Stato, che è il principe di Bismarck, interveniva nella discussione, e pronunciava parole che voi mi permetterete che io ricordi al Senato, siccome quelle che si attagliano perfettamente al caso nostro, e che risolvono, a mio modo di vedere, la questione, con quell'altezza di vedute e con quella generosità di sentire che illustrano quel grande statista.

L'illustre Bismarck così si esprimeva:

« È per me un' assoluta impossibilità, sarebbe un rinnegare pienamente il mio passato, se io volessi approvare una legge, la quale sancisce il principio, che la Confederazione debba creare due sistemi di legislazione diversi per i tedeschi del Nord (*Benissimo*); che si debbano io certo qual modo creare due classi diverse di tedeschi del Nord (*Benissimo*); da una parte, una classe *chelta* la quale per la sua civiltà, per la sua educazione sia arrivata a tal grado di progresso che persino i suoi più cattivi soggetti non abbiano più bisogno del correttivo della scure; e da un'altra parte, il *profanum vulgus* (sic) di 27 milioni (*in Italia sarebbero 24*), che non hanno ancora raggiunto questo grado di coltura sassone-oldenburghese, ai quali pertanto si debba porre ai fianchi la scure per mantenere l'ordine fra essi. Noi non possiamo ciò approvare. Secondo la mia convinzione io preferirei un Codice penale molto più imperfetto, ma uguale per tutti. Io spererei che per il buon senso della nostra popolazione e dei suoi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

rappresentanti, le mende di un Codice penale imperfetto sarebbero talmente conosciute che in pochi anni le lacune sarebbero colmate e gli errori corretti; ma mai non si potrebbe rimediare alla dimenticanza del principio fondamentale dell'unificazione che noi dobbiamo introdurre in Germania. Sotto questo punto di vista io non posso riconoscere né un Oldenburgo, né una Prussia; io riconosco soltanto dei Tedeschi del Nord. »

E noi, o Signori, diremo con pari ragione che non possiamo riconoscere Toscani, Piemontesi, Lombardi o Veneziani, ma riconosciamo unicamente degli Italiani.

« La nostra missione, prosegue il patriottico oratore, consiste nel costituire la eguaglianza innanzi la legge di tutti i cittadini della Germania del Nord, e non già nel consacrare la disuguaglianza dove essa esiste e nell'introdurla in una parte della Confederazione dove non esiste. Questa, o Signori, è una impossibilità politica. Noi abbiamo combattuto energicamente i privilegi, le disposizioni speciali, i pregiudizi dei singoli Governi e delle singole razze, anzi i diritti dei singoli Governi e delle singole razze (*precisamente ciò che abbiamo fatto noi*) perchè avevamo la coscienza della grandezza della nostra missione; noi abbiamo sempre avuto di mira il nostro intento nazionale; noi non abbiamo guardato né a destra, né a sinistra se recavamo offesa alle convinzioni di alcuno.

» Da quest'indirizzo abbiamo ricavato la nostra forza, la nostra potenza per intraprendere ciò che abbiamo compiuto. Quando siffatto indirizzo venisse abbandonato, quando noi lo trascurassimo innanzi al popolo germanico ed ai suoi vicini, mettiamo pegno che la potenza colla quale da tre anni e mezzo noi abbiamo proceduto sarebbe trascinata nel fango del *particularismo* degli Stati, e del *particularismo* dei partiti. »

Voi vedete, o Signori, come queste osservazioni facciano precisamente a capello per il caso nostro. Per noi anzi evvi una maggior ragione che è già stata notata dall'onorevole Senatore Borgatti. Noi formiamo fortunatamente uno Stato unico, sorto all'antica sua vita nazionale, mentre lo Stato Germanico è una Confederazione composta di diversi Stati.

Ebbene, o Signori, sarebbe molto meno as-

surdo l'ammettere una diversità di pena tra i diversi Stati di una Confederazione, che non tra le diverse provincie che compongono un solo regno, una sola monarchia, come avviene fra noi. Ciò vi dimostra quanta sia l'importanza dell'argomento che noi possiamo e dobbiamo ricavare dall'esempio della Germania.

Parmi di avere oramai risposto a tutte le obiezioni che sono state fatte al progetto del Ministero. Del resto alla brevità relativa, che mi sono dovuto imporre, abbondantemente supplirono le osservazioni fatte dagli altri egregi membri di quest'Assemblea, che propugnarono la nostra tesi. Non mi rimane che dire poche parole di conclusione. Io mi rivolgerò anzitutto agli impazienti, pregandoli a voler frenare i loro generosi sforzi e a confidare nell'azione di quel progresso che a gran passi si avvanza e che sicuramente ci condurrà alla meta a cui tutti aneliamo. Quali progressi, o Signori, sono veri e durevoli? Quei soli progressi i quali siano fatti in tempo maturo e con la dovuta ponderazione. Il procedere a salti, il correre, allorché la prudenza insegna a camminare con passo cauto, è un volere compromettere una causa buona; non è un affrettare l'arrivo alla meta, ma un precipitarsi su di essa per essere poi costretti a ritornare indietro, come è toccato a non pochi paesi i quali hanno voluto innanzi tempo abolire la pena capitale.

Mi basti a questo proposito il ricordare l'esempio della stessa Toscana, la quale abolì e restaurò parecchie volte quella pena in breve giro di tempo: e l'ultima volta l'abolì in un momento di palpitante rivoluzione. Ognuno comprende che quella rivoluzione abbia potuto mantenere questo suo atto, perchè, come vi diceva, lo Stato regolare che è subentrato ha conservata provvisoriamente la deliberazione di un Governo provvisorio. Non si può affermare però, che la Toscana avrebbe mantenuta siffatta abolizione, quando fosse rimasta infelicemente separata dalle altre provincie d'Italia. Questo io ricordo, che un soprintendente di polizia della Toscana che era avo del celebre poeta Giusti, dovette fare al Gran Duca riformatore una relazione, stata recentemente scoperta negli archivi di Firenze, nella quale diceva che in seguito alla riforma criminale i delitti erano di molto aumentati e che sarebbe stato necessario di ricorrere a mezzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

più efficaci. Ecco il testo della relazione del signor Giuseppe Giusti, Presidente del Buon Governo, scritta il 2 gennaio 1792, e trovata nell'archivio di gabinetto di Firenze (Vol. 156):

« L'importante incarico fra gli altri molti annesso al dipartimento cui ho l'onore di presiedere... m'impone il dovere di far presente alla R. A. V. l'accrescimento notevole che veggio farsi ogni giorno fra noi dei delitti i più gravi... Un fatto di cui ho potuto assicurarmi col riscontro de' settimanali rapporti dei giudicenti, e con quello dei protocolli delle cause criminali... si è che il numero di questi delitti ha cominciato ad aumentarsi dal tempo della pubblicazione delle riforme criminali del 30 novembre 1786: cioè dall'epoca dell'abolizione della pena capitale. »

Io dico adunque ai più impazienti di voler pazientare, perchè dal ritardo essi non avranno che a trarre un guadagno ed un gran profitto per l'adempimento del generoso loro voto.

Rivolgendomi poi a tutti i membri dell'Assemblea, io vi prego, o Signori, di riflettere seriamente all'immensa responsabilità che pesa sul voto che state per rendere, sull'atto col quale vi apprestate a sciogliere una questione non solamente giuridica ma sociale.

Io vi prego, Signori, di voler ben considerare lo stato attuale della sicurezza pubblica in Italia e le conseguenze che deriverebbero da una inconsiderata abolizione della pena capitale, che ancora riteniamo necessaria per la tutela delle persone e delle proprietà. Tutto ciò ponderate

nella vostra coscienza e nella vostra saviezza, e poi decidete il formidabile problema. Il Governo e la nazione attendono la vostra deliberazione con ferma fiducia che essa sarà degna del vostro senno politico, sarà ispirata da quell'alto amore del bene pubblico che costantemente dirige i vostri atti, e risponderà ai supremi bisogni della sicurezza pubblica e dell'ordine sociale della cara nostra patria.

PRESIDENTE. Domani seduta alle ore due per il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione di un nuovo Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6 10).

RETTIFICAZIONE.

Alla pag. 245, colonna prima, nel discorso del Senatore De Filippo, dove si legge: « o di perdurare ancora per qualche tempo nell'attuale legislazione penale, pur di vedere abolita, ecc. » leggesi: « o di perdurare ancora per qualche tempo nell'attuale legislazione penale o di affrettarne l'unificazione senza vedere abolita, ecc. »

Nella stessa pagina, colonna seconda, ove leggesi: « un fatto la cui autorità morale poteva esser presa in grande considerazione, ecc. » leggesi: « non poteva non esser presa in grande considerazione, ecc. »

XVII.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Nomina della Deputazione incaricata di rappresentare il Senato all'inaugurazione del monumento a Daniele Manin in Venezia* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Parole, per fatto personale, del Senatore Conforti* — *Dichiarazione del Senatore Mamiani* — *Discorso del Senatore Miraglia a favore dell'abolizione della pena di morte* — *Discorsi dei Senatori Imbriani e Mauri in sostegno della proposta ministeriale* — *Proposta di chiusura della discussione generale sulla pena di morte* — *Osservazioni del Senatore Pivonti contro la chiusura* — *La chiusura non è approvata* — *Discorso e proposta del Senatore Pironti* — *Approvazione della chiusura* — *Riassunto e conclusimi del Relatore* — *Domanda di votazione per divisione sul N. 1. § 1. pena di morte.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Regio Commissario Senatore Eula; poco dopo sopraggiunge il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene anche il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

... domandano
I Senatori Di Bagno ed Antonicelli, per motivi di salute, che
un congedo di un mese, primo per motivi di salute, che
famiglia ed il secondo per motivi di salute, che
viene loro dal Senato accordato.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore De Falco, obbligato da gravi e dolorose contingenze di famiglia a partire per Napoli, scusa presso il Senato l'involontaria sua assenza.

Il Senatore Marvasi anch'esso scrive di essere dolente di non aver potuto per motivi di

salute prender parte a questa discussione e sarebbe stato suo desiderio; spera poter sedere ter essere in grado di intervenire alla votazione del Senato prima che si verifichi la votazione di questa legge. Il voto di comporre nella

La Presidenza la deputazione incaricata di seguente ma il Senato all'inaugurazione del rappresento a Daniele Manin. Vi interverrà uno dei signori Vice-Presidenti, uno dei Segretari, ed uno dei Questori, non che i Senatori Martinengo, Costantini, Giovanelli, Giustinian, e Michiel.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola spetterebbe al signor Senatore Conforti per un fatto personale. Siccome però non è ancora presente il signor Ministro Guar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

dasigilli, che si attende a momenti, avendolo io fatto pregare di recarsi in Senato, così prego il Senatore Conforti a voler attendere la di lui presenza.

Senatore CONFORTI. Attendo ben volentieri.

(Entra nell'aula il Ministro di Grazia e Giustizia.)

PRESIDENTE. Essendo ora presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia do la parola al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Signori Senatori. Ieri l'onorevole Ministro nel suo lungo discorso diretto a sostenere il progetto di legge da lui presentato, si occupò molto di me. Egli lesse un brano di un mio discorso che pronunziai nel 1865 alla Camera dei Deputati, concepito così: « Un assassino s'incontra in un vecchio venerabile per canizie, che traeva per mano una sua figliuola, giovinetta di 18 anni; questo assassino la ghermisce, il padre s'inginocchia, si getta ai suoi piedi e lo prega di risparmiare il decoro della figliuola. Il barbaro uccide il vecchio e sul cadavere del padre stupra la figlia. (*Movimenti di orrore*) La vita di costui secondo alcuni autori sarebbe inviolabile. In verità io nol comprendo. »

Se il Ministro Guardasigilli ha voluto citare questo brano per afforzare il suo ragionamento, sta bene. Veramente non era necessario citare il brano del mio discorso per afforzare i ragionamenti che egli ha svolti in tante guise nella sua orazione. Se poi l'onorevole Ministro ha creduto che il mio discorso del 1865 fosse in contraddizione col discorso fatto l'altro giorno in quest'Aula, io gli dirò che s'inganna, giacchè nel mio discorso di ieri io ho detto che la società ha diritto di esistere, e perciò ha diritto di adoperare tutti i mezzi necessari alla sua conservazione; ho detto che la società ha diritto di uccidere il colpevole, quando la uccisione sia necessaria alla sua tutela giuridica. Io dunque ho detto ora le stesse cose che dissi nel 1865.

L'onorevole Ministro ha citato altresì un brano del mio discorso del 1865 nel quale io diceva che, allorchando un uomo è stato condannato a morte, si rallegra che la pena gli venga commutata in quella dell'ergastolo.

Nel mio discorso dell'altro giorno io ho detto lo stesso quando ho dichiarato che la morte è una pena più terribile, più spaventosa delle

altre pene. Ma soggiunsi; bisogna distinguere la pena attuale, presente, imminente dalla semplice minaccia della legge.

Quando si tratta di una semplice minaccia, io dissi: il malfattore si lusinga di non essere scoperto; si lusinga siano ammesse le circostanze attenuanti; si lusinga ottenere la grazia; e quindi dispregia o non cura abbastanza una pena che vede in lontananza.

In questa occasione citai pure il fatto di cattolici sinceri che peccano ogni giorno, quantunque loro sia minacciato l'inferno, peccano non pertanto perchè l'inferno è lontano. Quindi quello che ho detto l'altro giorno è precisamente quello che dissi nel 1865.

Il Ministro ha detto che io aveva sostenuto e domandato l'abolizione del Giuri; e che poi, quando si discusse la legge in Senato, ritrattai la mia opinione.

Domando scusa; io non ho domandato mai l'abolizione del Giuri: e non ho mai ritrattato la mia opinione. Lessi un discorso inaugurale nel 1874, che ebbe pure una certa eco nella stampa, in cui metteva in mostra i pregi ed i difetti del Giuri. Questo discorso originò da certi verdeti scandalosi, i quali avevano commosso la società.

In Alessandria una Corte di Assise assolveva degli assassini; in Napoli si assolveva un ricevitore il quale aveva rubato un milione e 500,000 lire, quantunque il vuoto fosse evidente, ed egli fosse confesso.

Un'altra Corte di Assise assolveva una cameriera la quale dichiarava che rubando i brillanti della sua padrona, aveva ceduto ad una forza quasi irresistibile, atteso la lucentezza di quei gioielli. Un'altra Corte di Assise aveva assoluta una fantesca scellerata, la quale, armata di un pugnale, s'introdusse nella camera della sua padrona, una marchesa che io non nomino, e mentre costei dormiva in mezzo a due sue bambine, con molti colpi la trafisse.

Questi fatti commossero la pubblica opinione, e, ripeto, m'indussero a far palesi i difetti del Giuri; ma non ne domandava l'abolizione; diceva soltanto che il Giuri era male ordinato perchè si componeva di elettori politici, i quali appena sapevano scarabocchiare l'abbici.

Io dunque non domandava l'abolizione dei giurati, ma la riforma del Giuri, e soggiungeva che in alcuni Stati della Germania si era

introdotto lo scabinato, vale a dire un Giuri composto di uomini del popolo e di magistrati.

Per la qual cosa, nella discussione della legge che ordinava diversamente il Giuri, io non ebbi nulla a ritrattare.

La nuova legge sostituiva alla lista dei giurati ch'erano tolti dagli elettori politici, le categorie, ossia una classe di cittadini istruiti. Era questa, non solo una riforma, ma una trasformazione: si faceva quindi quello che io aveva preannunziato col mio discorso.

Trattandosi di un fatto personale, bisogna esser brevi, perchè il fatto personale, quando è stemperato in molte parole riesce oltremodo fastidioso; ond'io mi taccio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Mamiani.

Senatore MAMIANI. Essendomi mancata la possibilità di svolgere la mia proposta di sospendere la discussione sul primo numero dell'articolo 11 del nuovo codice, ora rimarrebbono solo la facoltà di proporre la sospensione del voto: ma dopo una sì faconda ed animata discussione, alla quale con utilità e piacere assistiamo da più giorni, quella proposta diventerebbe inopportuna ed inutile, perciò rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Nel turno dell'iscrizione la parola spetterebbe all'onorevole Senatore Mauri, ma la darò prima al Senatore Miraglia, se egli parla contro.

Senatore MIRAGLIA. Io parlo in nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. La minoranza della Commissione mi ha dato il mandato di prendere la parola per sostenere le sue conclusioni. Nel mio particolar nome avrei taciuto per due ragioni. La prima si è che la grave quistione della pena di morte è stata discussa con tanto valore dagli oratori che hanno battagliato, che *non aliter vidi fortes concurrere tauros*. La seconda e principal ragione che mi avea consigliato a serbare un profondo silenzio è questa, che in un momento in cui gli sguardi del mondo intelligente sono rivolti a quest'aula, ed i nostri rendiconti letti con avidità nell'uno e nell'altro emisfero, io, parlando, ho più a perdere che a guadagnare, perciocchè i cultori della scienza saranno inesorabili cogli oratori

che non misurano le loro forze nel trattare un argomento di tanta importanza. Ma avendo la discussione preso vaste proporzioni, ed a buone ragioni addotte nell'uno e nell'altro sistema essendosi accoppiate cose che mi sembrano meritevoli di particolare attenzione, io ben volentieri rompo il silenzio, anche a costo di sdruciolare in errori, dovendo cadere le ritrosie dell'amor proprio quando parla un dovere sì santo.

Non intendo riassumere quello che si è detto dai conservatori della pena di morte. Sia pur vero che questa pena è legittima per rispetto alla memoria dei nostri padri, che per secoli l'hanno adottata e fatta eseguire; ma è pur vero che la estrema necessità per la difesa dell'ordine sociale può consigliare la continuazione di un sistema che ha trovato nella scienza e nelle condizioni dell'età nostra tutta quanta l'animadversione.

E, se non altro, la lunga discussione in un argomento così grave ci ha dato questo risultato: che i più accaniti sostenitori della pena di morte riconoscono che si debba conservare unicamente, perchè il patibolo è efficace nelle attuali condizioni della sicurezza pubblica in Italia a fermare la mano dell'assassino. E ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli, conchiudendo il suo splendido discorso, diceva, che non vede lontano il giorno in cui potrà dal Codice esser cancellata la pena di morte. Parole aeree son queste, e ad un Ministro che pronunzia in Parlamento sì generose e nobili parole augurerei la immortalità ministeriale. Ma poichè la instabilità del potere è nella natura del governo rappresentativo, io non posso divinare quali saranno i propositi dei successori dell'onorevole Vigliani, e non sarà cosa facile, ed in un breve periodo di tempo, ritornare sull'argomento della pena di morte; ond'è che sin da ora desidero l'abolizione di questa pena, poichè ne credo giunto il momento, senza il minimo pericolo di veder compromessa la pubblica tranquillità.

L'onorevole Ministro teme che una innovazione sì radicale possa produrre una grave perturbazione nell'ordine sociale; e soggiunge che un governo, il quale è responsabile della pubblica sicurezza, dev'essere assai cauto nelle sue proposte. Questo che dice l'onorevole Ministro è giusto e prudente, quando si tratti di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

innovazioni avventate. Ma quelle innovazioni che sono state studiate da circa un secolo, preparate e coltivate dalla pubblica opinione, e confortate dalla esperienza fattane in Italia ed in altri paesi civili, si debbono adottare nell'interesse della società. Dovea finire il mondo quando prevalse la teorica del libero scambio, della emancipazione dei cittadini dal servaggio, della eguaglianza degli uomini innanzi alla legge; eppure il mondo ha progredito, e la libertà non si è convertita in licenza. E senza divergere dal problema che discutiamo, dirò che il Governo si preoccupò non poco quando nel 1862 s'introdusse nelle provincie meridionali la istituzione del Giuri, ed in un momento in cui ferveva il brigantaggio. Si dubitò allora se convenisse attuare questa grande istituzione o pure aspettare miglior tempo, temendosi che i giurati, per timore o per passione, avessero garantito la impunità dei colpevoli.

Ed io allora, chiamato ad organizzare la nuova Magistratura negli Abruzzi, e col valevole concorso del mio onorevole collega ed amico Senatore Mirabelli, ch'era il Procuratore Generale, sostenni che il paese era maturo per l'attuazione della giuria, ed il fatto dimostrò che, in tempi di tristizie, la giuria diede frutti salutari. Poscia fui chiamato alla Corte di Appello delle Puglie, e nel tempo in cui la Camera elettiva avea spedito in quella bella regione una Commissione di autorevoli Deputati per una inchiesta sul brigantaggio e su altri fatti che turbavano l'ordine sociale, perciocchè i nemici della patria aveano dal disordine tolto argomento di esagerarne i mali, e di indurre in molti il convincimento, che la sorgente di tanto danno stesse nelle nuove istituzioni politiche, e precipuamente della giuria. Per le cose adunque che si andavano buccinando sullo stato dell'amministrazione della giustizia nelle Puglie, sentii il dovere di illuminare la pubblica opinione ed il Governo che era presieduto dal Capo di gabinetto attuale, pubblicando una circolare nel 20 settembre 1863. Piaccia al Senato di sentire quanto scrissi intorno alla giuria:

« I quattro circoli delle Assise funzionano giornalmente con attività ammirevole, ed i giurati delle Puglie in questa stagione estiva, abbandonando negozi e private cure, e per nulla curando i pericoli della poca sicurezza delle

strade, sospinti solo dalla forza di un santo dovere, accorrono volentieri dai diversi punti delle provincie, come sentinelle avanzate per trovarsi ferme al loro posto. Oh! che lieto spettacolo è questo di vedere cittadini, or ora risvegliati a novella vita da istituzioni liberali, sedere con religioso raccoglimento nel banco dei giudicanti, e con tanta logica e perspicacia rispondere alle quistioni, con verdetti lodevoli per giustizia ed umanità!

» Percorrete la storia del Giuri nei governi rappresentativi, consultate le statistiche delle cause nei primordii di questa istituzione, ormai divenuta adulta, e senza peccato di arroganza i giurati possono aspirare al vanto di avere con la loro operosità e virtù civile contribuito a rendere i tribunali una scuola di morale, continuando così a concorrere potentemente alla educazione popolare. »

Ecco adunque dimostrato che una innovazione che sembrava pericolosa, massime per la triste condizione dei tempi, ha dato i suoi frutti salutari, e vogliamo sperare che, corretti coll'ultima legge sulla giuria i difetti della precedente, potrà viemmaggiormente accreditarsi questa bella istituzione.

Se nella ragion penale una riforma radicale sulla istituzione giudiziaria non ha tolto alle leggi repressive la loro efficacia, passiamo ora ad esaminare con la massima brevità se sia giunto il tempo di abolire il patibolo; ed io in siffatta ricerca non sarò cattedratico.

Diceva ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli che i cattedratici possono essere abolizionisti, perchè guardano le cose nel campo sereno della scienza nel mondo ideale e non pongono mente alle lordure di questo mondo, e soggiungeva che l'uomo di Stato deve adattare i dettami della scienza alla pratica attualità delle umane contingenze. Voglio ritenere per acconce tutte queste proposizioni, ed io che sono stato cattedratico, e vado superbo di questo titolo che conservo, mi risveglio a nuova vita, contemplando i principii della scienza nel campo delle idee astratte. Ma da cattedratico io inclinava per la pena di morte, e mi sono convertito quando la pratica degli affari, uno studio accurato delle statistiche penali e delle condizioni della società nostra, mi hanno convinto di non essere necessario il patibolo per vedere diminuiti i gravi reati contro le persone e le proprietà.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

Per fermo, è egli vero che il timore del patibolo arresta la mano dell'assassino? No, nel momento del delitto ad altro non pensa che a sfogare la sua malvagità ed a sfuggire il vile braccio della giustizia. Gli esempî addotti dall'onor. Senatore Cannizzaro e da altri oratori sono contro la tesi da essi sostenuta.

I briganti non ammazzano coloro che hanno ricattato non pel timore del patibolo, ma per conseguire il prezzo del riscatto; eglino credono di dover serbare la fede brigantesca (che bella fede!) conservando in vita le vittime della loro avidità. Tanto è ciò vero, che quando non ricevono il prezzo pattuito pel riscatto, ammazzano con piena cognizione del patibolo gl'infelici ricattati.

Ed a proposito dei briganti che sventuratamente infestano la Sicilia e che negli anni passati hanno contristato le provincie meridionali, posso dire con piena cognizione di causa che in forza della loro brutale malvagità ammazzavano per diletto, e taluni di essi dicevano che non valeva la pena di morire sul patibolo, quando si erano deliziati nel sangue delle loro vittime.

Epperò io scriveva con la citata circolare al Governo, relativamente ai briganti, nei seguenti termini:

« Ed è pur da notare che quasi tutti i briganti sono analfabeti, e non vi è un brigante che sappia segnare il suo nome. Il che importa che le tenebre della ignoranza hanno pervertito l'istinto di sciagurati, che dichiarandosi nemici della società, delle rapine, altro miserabile frutto non raccolgono che quello di mendicare un meschino asilo nei boschi e nelle caverne. Da ciò la necessità di non risparmiare spese per la pubblica educazione, e di aprire strade per dar movimento ai negozi in quelle contrade, dove costretti ad una vita morta e selvaggia, gli uomini trovano solo nel delitto un esercizio alla naturale attività. »

Queste mie parole furono intese dal Governo, ed il merito di aver fatto scomparire il brigantaggio in quella bella regione d'Italia non si deve al patibolo, ma in buona parte al generale Menabrea, il quale con la costruzione della strada nel Gargano ha pacificato quei sventurati paesi; e là dove si scannavano gli uomini per derubarli, i furti e le rapine scomparvero in grazia di questo benefico provvedimento. Non è dunque la pena dell'ultimo supplizio che

fa cadere dalle mani dei malvagi il pugnale, ma un complesso di cause che contribuiscono a migliorare la razza umana.

Si è detto che la esecuzione capitale spaventa i malvagi per naturale istinto attaccati alla propria vita. I fatti però dimostrano il contrario; e quando nel 1865, discutendosi in Parlamento la pena di morte, io fui interrogato dal Ministro Guardasigilli a dare il mio parere, avvalorato da documenti, io risposi che la pena di morte è morta in Italia, e mandai al Ministero un quadro statistico contenente il numero delle condanne a pena capitale nel corso di venti anni consecutivi, e di quelle eseguite.

Le cifre furono troppo eloquenti per convalidare la mia opinione, poichè nei comuni dove furono eseguite le condanne non solo crebbero i reati in genere, ma quelli specialmente che per la loro natura avean dato luogo alla esecuzione capitale.

Mi trovo in Roma dal momento in cui si sono attuati i nuovi ordinamenti giudiziari, e posso dire al Senato con piena cognizione di causa che i reati pei quali il Codice pontificio pronunziava la pena capitale, sono diminuiti non ostante che il nuovo Codice avesse per essi sancita una pena restrittiva della libertà personale perpetua o temporanea. Non mancai di svolgere i registri penali della città di Roma dal 1860 al 1870 per conoscere il numero delle condanne a pena capitale pronunziate per reato di assassinio o di omicidio per causa di furto; e dalle carte che si conservano si è raccolto che in questo periodo di tempo furono pronunziate ventisei condanne a pena capitale, delle quali otto eseguite. Questo fatto comprova che inefficace è stata la pena di morte.

E poichè parlo della provincia romana, cade in acconcio di fare un'osservazione. La pena di morte è in questa provincia da circa cinque anni abolita di fatto, e ciò nonostante l'ordine pubblico è migliorato, le leggi esercitano il loro imperio, le autorità costituite sono rispettate, gli omicidi premeditati e le grassazioni con omicidio di molto sono diminuite. Io non ammetto l'abolizione di fatto di una pena scritta nel Codice, poichè, quando le pene si riducono a lettera morta, gli uomini si avvezzano a disprezzare la legge ed a procurarsi l'impunità. E perchè nella provincia romana è abolita di fatto la pena di morte?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

Mi duole di non potere applaudire alle ragioni accennate succintamente dall'onorevole Senatore Poggi, e la mia posizione ufficiale mi vieta di entrare in altre considerazioni su questo doloroso argomento. Il Ministro di Grazia e Giustizia però, tenendomi fissi gli sguardi, m'intende assai bene, e, « a buon intenditor poche parole. »

Non ho esposte considerazioni filosofiche, non ho letto squarci di scrittori, non ho assunto il tuono di cattedratico.

Si è detto e scritto tanto sul problema che ci occupa, che porterei piuttosto tenebre che luce entrando in altre considerazioni, ed annoierei il Senato. A me basta di avere messo in veduta elementi di fatto per convincere che, abolendo il patibolo, non sarà turbata la pace e la libertà d'Italia. Lo Stato si trova bene armato per ridurre all'impotenza gli uomini scellerati, e chi si trova disarmato dev'essere condannato a vivere in una galera. La paura è una cattiva consigliera, e se ad ogni minimo ostacolo ci fossimo arrestati, l'Italia non si sarebbe costituita. L'ardire prudente nelle azioni della vita è virtù, e noi daremo prova di prudente ardire sciogliendo questa questione che preoccupa la pubblica opinione, con quel sentimento di umanità, che rinvigorisce anziché indebolire la forza della legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. La quistione che ci occupa da sei giorni è delle principali che si possano agitare nella discussione di un nuovo Codice penale: una larga trattazione poteva solamente soddisfare all'interesse scientifico ed all'interesse pratico dell'arduo problema. Dopo la messe ampia degli argomenti, avanza il compito modesto dello spigolatore. A chi viene ultimo non resta, se non siffatto ufficio complementare che io adempirò con la temperanza che reputo un dovere, segnatamente in questo stadio estremo della discussione. E me ne sarei anche astenuto, se non stimassi necessario di esporre per sommi capi le speciali ragioni che determinano il mio voto. Il paese debbe conoscere se la coscienza di ciascuno di noi e fino a qual punto, rappresenti la coscienza del popolo italiano.

E innanzi tutto non tornerà per avventura inutile il vedere donde ebbe principio nel passato secolo il movimento abolizionista e se-

guirne l'importanza storica e razionale, accennandone per sommi capi le cause e valutandone intrinsecamente gli effetti.

Il movimento abolizionista ch'ebbe in Cesare Bonesana la manifestazione prima e solenne, rappresentò la riazione contra un sistema di abusi che secolarmente aveva invaso l'Europa e la travagliava nell'ordine della giustizia punitiva. La coscienza adulta e riflessa della civiltà progredita riprovava profondamente le cause generatrici di quel sistema, le quali potevansi ridurre a cinque precipue ed esiziali.

La pena di morte era applicata ad una serie di reati, il cui momento etico e logico era minimo, per la cui repressione e proporzionata prevenzione, le pene dovevan discendere a categorie inferiori d'assai. Basterà ricordare come in quella età di privilegi e di soprusi un contrabbando di sale, la uccisione di un coniglio, di un fagiano, di un cervo di parchi riservati, era punito con la pena capitale.

Questa proporzione aveva vulgarizzata e screditata l'autorità della pena, e degradava e toglieva efficacia alla giustizia sociale; e si conseguiva l'effetto opposto allo scopo del legislatore.

La pena di morte avea cessato d'essere esemplare, quando era accompagnata e sopraffatta da tale strazio e da tal lusso di crudeltà che offendeva la coscienza umana più indifferente e più temperante. L'accessorio acerbo delle modalità esagerava il senso di umanità ed irritava squisitamente l'essenza della pena capitale che non avrebbe dovuto stare, se non nel privar della vita. Lo strazio trascendeva il fine, e la morte in siffatta guisa produceva l'effetto opposto allo scopo, e diventava desiderata per sottrarsi allo strazio incivile, nel quale propriamente stava la pena. La morte sola avrebbe potuto tornare pena esemplare e proporzionata, ma lo strazio e la crudeltà dell'applicazione la rendevano pena antiesemplare, sproporzionata.

E poteva ben dirsi e fu detto che non era più pena rigida di morte, ma pena disonesta e barbarica di strazio. Farinaccio e Claro hanno consegnato la storia di questi lugubri fatti in quegli osceni registri della squisita ferocia umana, che furono il soggetto delle loro opere. Ricorderemo il maglio, la ruota, l'attanagliamento rovente, il vicisomburio e mille altre studiate crudeltà del vecchio sistema. Per lo strazio

(io ripeto) la pena capitale perdeva la sua esemplarità e la sua efficacia.

Ancora, la pena di morte si applicava a un triplice ordine di casi, che includevano materie, le quali legittimamente e razionalmente si sottraevano ad ogni penalità. Erano tre fini razionali umani e tre diritti della umana personalità, che dovevano essere garantiti dal legislatore e che frattanto eran da esso negati e puniti con la morte.

Erano negate e fieramente punite la libertà filosofica, la libertà religiosa, la libertà politica, nel cui esercizio l'uomo adempie le sue finalità razionali, e per cui ha tanti diritti corrispondenti che lo Stato debbe per contrario garantire, come diritti inalienabili. Anzi l'istituto Stato sorge appunto come garanzia di essi, convertendoli da fini etici a fini giuridici. Ebbene, l'umanità a cui siffatti diritti eran negati da precedenti ordini sociali, era in condizione logica e permanente di ribellione per affermarli e costituirli: e la società privilegiata li negava e li puniva di morte! Era Stato pagano, assorbente e di privilegio che dovea dar luogo al nuovo assetto sociale ed alla esaltazione necessaria dello Stato moderno, che è garanzia di siffatte tre precipue libertà fra le altre parecchie.

Il legislatore in codesta condizione di cose tentava di convertire il diritto in colpa, il che gli è impossibile, perchè gli è impossibile di negare il vero, e di snaturare la natura delle cose. In siffatta materia adunque in cui l'individuo singolo si trovava in guerra pertinace e legittima contra lo Stato storico, per rivendicare i suoi diritti, ogni pena, e segnatamente quella di morte, doventava inefficace, anzi faceva doventare il palco cattedra di libertà, ed i pretesi perversi doventavano intemerati testimoni del vero. Quando si muore per sì nobili cause, l'animo del paziente, confortato dalla coscienza dell'adempito dovere, assume l'audacia della virtù, che costituita in contumacia logica, sprezza i tormenti della morte, e confermando il vero, lega alle generazioni superstiti e venture al più efficace degli ammaestramenti, l'esempio, che produrrà fatalmente il suo frutto; perciocchè ogni idea vera è destinata a trionfare sulla terra, attraverso le pene, gli affanni, gli strazi. Per siffatte categorie di rei, il patibolo è inefficace; per queste certo, ma punto per i vol-

gari e reali committitori di reati, che hanno la coscienza della colpa, e provano la prostrazione che deriva logicamente dalla colpa; e se fanno mostra d'altro, mentono, nè il mondo crede loro, e ciascun sa quello che si chiude sotto il mendacio della baldanza e del disprezzo.

L'umanità distingue dai comuni e volgari colpevoli quelli che indarno le tirannidi terrene han preteso di confondere con loro. Il sentirsi potenti a fronte della morte spetta agli uomini che muoiono per le sante e pure cause e per gli alti ed inviolabili interessi umani. Spetta a Giordano Bruno, che lacera la sentenza che lo condannò a perire qui accosto, o Signori, in Piazza de' Fiori. Spetta a Lucilio Vanini, spento a Tolosa. Spetta ad Ettore Carafa, che adagia la faccia supina sul ceppo per vedere scendere la scure che debbe troncarli la vita. Spetta a Pietro Carnesecchi che ripeteva con Girolamo Olgiato e con mille altri: *mors acerba, fama perpetua, stabit vetus memoria facti*. Codesta è coscienza serena di uom giusto, e feconda a malgrado de' patiboli, anzi è confermata da essi: codesta accompagnava i martiri cristiani ed assicurò i trionfi del cristianesimo; codesta infine ha assicurato per mezzo della morte il trionfo della libertà filosofica, religiosa e politica ai nostri moderni apostoli civili.

E se a siffatte tre più principali cause che rendevano inefficace la pena di morte aggiungiamo gli orrori che la precedevano, delle prove ricavate per tortura e delle conseguenze della confisca che faceva ricadere sugli innocenti le volute colpe dei condannati alla morte, voi troverete le peggiori cause che resero inefficace la pena di morte ed avevan mosso contro di sè le coscienze dei filantropi e dei pensatori del passato secolo.

Di qui la santa *riazione* dei filosofi del secolo XVIII. Di qui la smania abolizionista di Cesare Beccaria. Ma ogni *riazione* è eccesso; ed ha due parti, l'una di vero, l'altra di falso, in quanto che eccede il vero e ne varca i confini. I tempi sereni del giudicar la pena di morte non potevano essere quelli in cui si levava e ferveva la nobile *riazione* contro di essa ed in cui si confondeva l'indegnazione contro di essa e la coscienza scientifica che dovea giudicarla. E il modo solo con che i migliori ne condannavano la stessa *legittimità*, dimostra lo stato incomposto degli animi, e il

disegno prestabilito di aver necessariamente a trovar in qualsivoglia modo un criterio primo della *illegittimità*. E il paralogismo del Beccaria messo a fondamento nella sua dimostrazione appaice manifestamente, come anche le più giustificate indegnazioni avventurino e perdano le migliori cause. E qui non ripeterò il paralogismo del Beccaria, fondato su quel sistema del contratto sociale che primamente immaginato da Giovanni Locke trovò il suo apostolo in Gian Jacopo Rousseau, ed è ormai giudicato definitivamente rifiutato dalla scienza presente; ma toccherò (per necessità di argomentazione) dei nuovi e razionali criteri intorno alla legittimità del dritto di punire in genere e della pena capitale in specie. Così mi avrò aperto la via a trattar il più brevemente che per me si potrà, della *legittimità*, della *efficacia* e della *opportunità* della pena di morte nei confini determinati dallo schema a noi proposto dal Guardasigilli.

Ormai, o Signori, richiamatasi ad esame con potente ed esatta analisi la personalità singola ancora nella sua condizione etica, avente fini razionali da compiere che sono accompagnati da *libertà interiore* e da responsabilità, si è avvertita la necessità di costituire la *libertà esteriore*, se veramente si hanno a realizzare quei fini razionali nel campo estrinseco dei fatti e nell'azione della vita. Tornerebbe frustraneo di aver la coscienza e di sentire la necessità logica dei fini, se voluti non si potessero per intemperanza aliena e per eccesso di forza contraria ed irrazionale recare in atto nel corso della vita esteriore, mentre la vita esteriore tuttaquanta non consiste se non nell'adempimento dei fini suddetti.

La libertà esteriore è dunque logicamente indispensabile pel raggiungimento dei fini: e lo Stato, questo istituto supremo di garentia della libertà singola, ha la sua origine logica, avendo per suo fine razionale l'affermazione di siffatta garentia e la costituzione della libertà esteriore. Tale è l'etiologia dello Stato moderno, dottrina nuova derivata dagli uomini nuovi, a differenza dello Stato antico, dottrina privilegiare, prepotente ed assorbente che negava la libertà di molte, affermava l'arbitrio dei pochi ed assorbiva l'individuo per realizzare i fini proprii del Polifemo sociale che allora assumeva nome ed usurpava carattere di

Stato. Lo Stato normale moderno riconosce, e però rispetta, l'ente individuo etico e responsabile e gli garentisce col suo intervento la libertà esteriore. E con siffatta garentia gli rende possibile il raggiungimento de' suoi fini razionali, che sono la ragione e il dovere della vita.

Laonde risulta chiara la determinazione della libertà individuale dalla determinazione dei fini razionali dell'individuo singolo. La libertà fuori di quei fini è abusiva; il contenuto della libertà del singolo è la razionalità del fine. Ed il singolo non ottiene codesta libertà, che passando dalla condizione etica alla condizione giuridica. Il dritto non è dunque se non la libertà esteriore o garentita; ecco l'origine ed il carattere del concetto del dritto, garentia di libertà esteriore. Allora diventano chiare ed intelligibili nozioni la condizione etica e la condizione giuridica. Lo Stato non fa che operar codesta conversione di ente etico in ente giuridico; lo Stato è la manifestazione di codesta garentia, e realizza la costituzione della libertà esteriore, e rende possibile con la forza razionale che impartisce, lo adempimento dei fini razionali del singolo e di tutti. Il dritto ha quindi per contenuto logico la finalità razionale del singolo, sotto la sanzione etica della responsabilità individuale.

Da ciò discende ancora (e questa è conquista della progredita ed adulta ragione moderna), da ciò discende, ripeto, l'identità del contenuto del concetto di libertà e di quello di autorità, della libertà del singolo e della autorità dello Stato. Ho detto identità di contenuto e non armonia di contenuto, come una inesatta scuola pretende. Se il fine razionale del singolo è la garentia indispensabile della sua libertà, e se il fine razionale dello Stato è l'impartizione di codesta garentia, il fine è identico; ed il contenuto è identico nel principio della libertà del singolo e nel principio dell'autorità dello Stato.

La scienza ha fatto oggi il suo compito ed ha soluto un gran problema; e quando la scienza dei pensatori sarà diventata coscienza comune di popolo, il più antico dissidio umano sarà composto: la pace scientifica di intelletti si convertirà in pace sociale e politica, di cittadini. Il mondo interiore debbe fatalmente manifestarsi nel mondo esteriore: se non, ogni tra-

vaglio umano sarebbe *frustra*, antropologica come dice il poeta. *L'apocalissi* è la serie di siffatte manifestazioni successive e progredienti dello spirito umano.

Applicando codeste teoriche alla quistione che ora si agita in quest'Aula nostra, il diritto di punire sta nella garentia che lo Stato debbe alla libertà del singolo, prendendo la voce libertà nel suo più ampio e comprensivo significato e del pari adoperando la voce singolo nella sua estensione logica e plenaria. E se la pena capitale o sempre o in qualche stadio dello svolgimento storico umano raggiunge codesto fine per rispetto a taluni casi più gravi della violazione del diritto, essa debbe essere adoperata, come il modo più solenne ed autorevole di prevenire siffatte violazioni, e come la garentia più efficace della libertà esteriore del singolo. La legittimità della pena si riconosce da' suoi caratteri non solo di origine (il che abbiám discorso) ma di fine: essa debbe essere *efficace*, essa debbe essere *opportuna*. Vediamo ciò di volo nellà pena capitale.

Ed in quanto alla sua efficacia preventiva, quale pena ha il carattere della efficacia più estesa e più intensa sugli intelletti, sulle fantasie, sulle tempere diverse, sulle diverse coscienza?

Essa opera sugli atei: niuno è più codardo dell'ateo: è niuno più di lui si attiene e si stringe alla vita che per lui è tutto. Appunto perchè non crede ad avvenire alcuno fuor della ristretta e cretina manifestazione della vita; di questa è tenerissimo, perchè questa è il suo tutto.

La morte torna efficacissima prevenzione sul suo intelletto: è proprio per lui, e specialmente per lui, il passaggio dall'essere al nulla, innanzi a cui ogni creatura si arretra e si smarrisce.

La pena capitale d'altra parte per i credenti e per gli spiritualisti torna efficacissimo modo di prevenzione per una ragione opposta. Un mondo morale che non finisce, un giudice giusto, severo, incorrotto e supremo oltre la vita, fa passare il colpevole da una pena terrena ad una eterna. Le moralità de' due mondi, visibile ed intelligibile, si continuano e si compiono nella morte del credente. Se manca qualcosa alla giustizia umana per l'espiazione della colpa, non mirando peculiarmente che alla prevenzione,

viene corretta ed accresciuta da una giustizia superiore ed ultima.

Sullo spiritualista, ripeteremo, lo sgomento è potentissimo, e la prevenzione torna operosa e squisita, *quia deterret et distinet*.

Ancora, sui petti timidi e sugli animosi, la pena capitale viene parimente efficace per ragioni diverse. L'amor della vita trattiene i timidi: e la tempera dell'animoso se lo spinge a' forti fatti senza cura della vita ed avventurandola, esso nonpertanto a nulla si risente di più, a nulla più ripugna che a lasciar l'arbitrio e la balia di sé alla forza altrui. L'uomo sprezza la morte, ma vuole esso disporre della sua vita, non vuole che altri ne disponga; ciò ripugna a quel senso d'orgoglio che lo spinge ad uccidersi talvolta, ma a non permettere che altri violi il suo corpo. Ei non converrà mai e per patto alcuno che un altro uomo possa essere superiore a lui e possa costringerlo a morire, possa inferirgli la morte.

Per quanto, o Signori, voi distinguerete caratteri ed intelletti differenti, su tutti per varie guise la pena capitale riescirà efficacissimo modo di prevenzione. Essa, per tal riguardo, è la più ugualmente, la più universalmente efficace.

Se è *legittima*, se è *efficace*, essa è ancora, o Signori, la più opportuna nelle presenti condizioni d'Italia, per quei casi a cui la proposta governativa la riduce.

Ponete mente, o Signori, alle difficili condizioni ed alle malagevolezze della nuova vita in cui siamo entrati da pochi anni. Noi abbiám compiuto la più maravigliosa delle rivoluzioni, abbiám innalzato un grande e maestoso edificio civile. L'unità d'Italia, la sua indipendenza, la sua libertà, accompagnate dalla demolizione definitiva del papato temporale, istitutore di ogni dispotismo e di ogni riazione dei due emisferi, ci obbligano a vegliare gelosamente ed incessantemente sulle nostre invidiate e preziose conquiste.

Noi abbiám dovuto spostare grandi interessi congiunti ed organizzati a' nostri danni da secoli; era il nostro diritto, era il nostro dovere. Noi italiani appartenevamo a noi; noi dovevamo adempiere i fini della civiltà moderna e compiere i destini della nostra razza. Ma perchè grandi ed ardue cose conseguimmo, dovemmo sgominare gl'interessi di quanti fa-

vorivano le tirannidi interne, di quanti mantenevano l'occupazione straniera, di quanti inserivano alla servitù, all'ignoranza ed alla degradazione del mondo, dando opera al mantenimento del potere temporale del papa.

Tutti costoro sono nostri nemici, e ne hanno il diritto; l'audacia italiana ha osato molto ed ha fondato stabilmente, perchè ha con sapienza e temperanza civile operato. Ciò trae i suoi avversari a disperazione: rendeteli impotenti con una energica prevenzione. Mantenete la morte per prevenire i grandi pericoli dello Stato Nuovo. E poichè la riazione prende la forma selvaggia, per ora, della camorra, della mafia, degli accoltellatori, del brigantaggio, e poichè può assumere altre forme più malvagie ancora e più turpi e più esiziali a danno delle sorti politiche e della civiltà d'Italia, mantenete la pena capitale contro siffatte cause di perturbazione e di demolizione. Chi attenta alle sorti della patria nostra è colpevole di regicidio, come chi attenta alla vita del Capo dello Stato. L'uno include l'altro, e la prevenzione debb'essere comune. Ponete mente che vi ha un'azione occulta, tenacemente esercitata da coloro che più dovrebbero concorrere a fondare santamente la moralità delle turbe e che più opera sulle coscienze più ignare, più passive, più feroci e più eccitabili, e si estende sopra i vasti vulghi italiani; garantite, o Signori, le libertà nostre da codeste mene inique e dagli effetti funesti di esse. Sperdete i sinistri voti di costoro e prevenite il sacrilegio civile con la forte prevenzione.

Nè obbliate che voi incorrete una gran responsabilità nel solo discutere l'autorità di siffatta pena; più grande se la togliete, presumendo un bene che per avventura non avrà luogo; grandissima, se sarete poi in vista del danno obbligati a rimetterla.

Ci voglion tempi sereni per discutere dell'abolizione della pena capitale, affermava sanamente il Carmignani; e per opportunamente applicarla o tentarla ci vogliono tempi ancora più pacati e tranquilli.

Io credo, o Signori, che sia già un gran cammino il ridurre i casi dell'applicazione della pena capitale; la proposta ministeriale da ventisei casi li riduce a quattro. Codesta riforma graduale della penalità in genere e della pena capitale in specie, pare a parecchi ed a me

certo pare la più razionale, la più proporzionale, la più opportuna, ed accenna ad un avvenire, di cui gli abolizionisti dovrebbero chiamarsi contenti, perciocchè fa eseguire un gran cammino al moto di abolizione senza arrischiare interessi gravissimi, per la cui tutela preventiva ci ha mestieri nello stato presente degli animi di un più efficace e saldo modo di prevenzione e di guarentigia.

Signori, la legge del progresso, perchè si affermi razionalmente, fa mestieri che abbia luogo a grado a grado e che ciascun grado sia preparato dalla coscienza pubblica sincera ed esattamente verificato della nuova necessità legislativa. Quando codesta coscienza si manifesta ne' modi solenni e certi cui la libertà assicura, allora è agevole cosa di passarla in legge, perciocchè la legge non debbe essere che il costume o il fatto coscienzale comune della nazione vestito della formola solenne e dell'autorità del legislatore. Allora siffatta legge e siffatta riforma sarà genuina e durevole; nascerà dal costume e non dovrà generare il costume; e non sarà soggetta ad essere interpretata, nè trovata inopportuna, ad essere di presente riformata o revocata, due mali che destituiscono di autorità ogni legge in ogni tempo, in ogni luogo, presso ogni popolo.

E da siffatta coscienza precedente universale deriva l'obbedienza attiva e razionale, laddove se la legge precede codesta coscienza, non può aver luogo che l'obbedienza passiva, cioè quella obbedienza che obbedisce alla forza, e non comprendendo e ripugnando non fa ossequio alla ragione. La ragione non intesa dall'universale della cittadinanza non è l'ottimo contenuto di una legge. Tanto erra un legislatore rappresentando non i bisogni della società presente ma della passata, quanto quel legislatore che non rappresenta i bisogni dell'attuale grado di civiltà d'un popolo, ma cerca puerilmente di anticiparne i futuri.

Il corso razionale delle riforme rispetta e segue una legge di continuità, che è la sua evoluzione storica e graduale; ma chi non tien conto del presente, avventura ed arrisica il futuro.

Un filosofo può per forza d'intelletto isolarsi dalla realtà che lo circonda ed annunziare codesto futuro ottimo delle istituzioni umane; ma il politico ed il legislatore che non s'isola

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

mai dai suoi tempi e dai momenti morali del popolo per cui fa leggi, realizzerà soltanto quella parte di riforme che risponde alle condizioni intellettuali e morali de' suoi tempi.

Si giungerà un giorno per avventura all'abolizione assoluta della pena di morte, ma la via logica è questa che noi oggi teniamo, facendo cammino e, a mano a mano, secondo l'opportunità della civiltà, provvedendo. Così avviene di ogni gran problema sociale da risolvere. Chi vorrà negare l'avvenire del suffragio universale, a cui mirano i miglioramenti politici, come ad ultimo segno dell'ottima forma rappresentativa? Ma gli elettori compiendo una funzione pubblica, debbono logicamente e politicamente offrire le guarentigie per l'adempimento normale dell'alto ufficio. Ora i vulghi umani che formano oggi la parte potissima di ogni nazione, non porgono codeste garanzie per ignoranza, per fiacchezza, per vecchie scuole di paure, di superstizioni, di errori. Costituire l'ottimo elettore è il gran bisogno delle società moderne, ed a ciò tendono educando ed istruendo ed ostendendo le categorie di capacità. Oggi il suffragio universale è irrazionale, ed è il mezzo di distruggere le libertà, invocato ingenuamente da' poco prudenti e preteso reamente da' tristi.

E i medesimi abolizionisti assoluti non si accorgono ch'essi concedono molto, quando lasciano la pena di morte per l'esercito e per la marineria? Se è illegittima, come essi affermano, è illegittima in tutto, non dovete tollerarla in nessuna parte delle istituzioni sociali. Perchè dunque non osano il tutto, come logicamente dovrebbero? Perchè sentono che nessuna pena è così efficace in certi ordini di reati, come quella di morte. Gli abolizionisti gradualisti e parziali rispettano più la logica, tenendo conto di elementi importanti, che debbono entrare nel calcolo del filosofo, del politico, del legislatore.

E qui, prima di por termine al mio dire, mi sia lecito di rivolgermi ai miei colleghi di Toscana. Quella nobile gente non è più chiusa nei brevi confini del granducato, dove non viveva che essa sola, staccata dal resto d'Italia: allora forse poteva avere una legislazione a sé e non correre nè le glorie, nè le prosperità della vita comune. — Or l'abolizione leopoldina del 1786 non ebbe un tal corso di vita costante

da poter dimostrare l'opportunità e la bontà intrinseca dell'esperimento e da doversi dar luogo ad un diritto privilegiare toscano.

Anzi, se da' Lorennesi stessi l'abolizione venne rievocata nel 1790, se fu mantenuta poco appresso la revoca e se poi imperò il Codice penale francese, si ha un fatto contrario di cui è mestieri tener ragione per portar giudizio giusto ed esatto di codesta abolizione. Tornati per la ristorazione del 1814 i Lorennesi, la pena capitale non abolita di diritto, venne di fatto non eseguita, finchè nel riunirsi il Lucchese al granducato Toscano fu abolita di diritto. Ma dopo pochissimi anni, nel 1852, fu l'abolizione rievocata, finchè nel 1859 il triumvirato del governo provvisorio la proclamò di nuovo. L'esperimento che si vanta è almeno molto equivoco e dubbio: • d'altra parte vi ha oggi una recrudescenza ne' reati in quella contrada che va attribuita appunto a codesto stato legislativo penale poco rispondente alle condizioni del luogo.

Ma si ha da por mente che la Toscana divenuta provincia d'Italia debbe risentirsi ancora di una nuova manifestazione di pericoli che le possono derivare dalla vita comune. Essa non debbe peggiorare la condizione delle altre provincie, offrendo, alle malvagità meditate altrove, un luogo d'immunità per la consumazione. Si ha la prova di alcuni reati meditati in altre parti d'Italia e con preveggenza venuti a consumarsi in Toscana per evitar la pena di morte.

Dippiù egli torna impossibile che codesta vita comune non trasporti i mali che travagliano le altre provincie nelle provincie toscane. La mafia, la camorra, il brigantaggio, il malandrinnaggio degli accoltellatori e le altre pesti, sedimenti dei pessimi ordini distrutti, che turbano le altre contrade nostre, non possono non penetrare, non estendersi, e non porre radici anche in Toscana. Questa nuova condizione di cose richiede adunque un modo uniforme di repressione e di prevenzione, con un Codice penale che comandi a tutti e non riconosca differenza di dritto, varcandosi un fiume, o valicandosi un colle. Siffatta differenza inferirebbe ogni concetto etico e noterebbe ogni autorità di legge.

Signori, uno scrittore francese il Sainte-Beuve vedendo come gli Italiani avevano risolto le questioni più difficili ed evitato le grandi alee dell'impresa nazionale, alla quale si erano animosamente e con pertinacia, re e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

popolo, messi, fu tratto ad affermare che in Italia vi era politicamente l'epidemia del buon senso.

Io credo confidentemente, che noi oggi votando l'unificazione penale italiana daremo un novello documento della sentenza del Sainte-Beuve. Il nostro buon senso non è che senno di patriottismo e di carità di patria.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Dopo i molti eloquenti discorsi che furono intesi in quest'Aula intorno al mantenimento della pena di morte, e massime dopo quello così vigoroso e profondo pronunziato or ora dall'onorevole Senatore Imbriani, sarebbe da parte mia peggio che temerità e indiscrezione se sullo stesso tema volessi alla vostra pazienza infliggerne un altro, al quale mancherebbero di certo i pregi di quelli che avete già inteso, ed in cui trovereste forse solo il profondo convincimento delle cose che mi verrebbe fatto di esporvi. In verità non potrei che ripetere, e ripetere men bene e con minor efficacia, gli argomenti che già sono stati con piena evidenza esposti dai precedenti oratori e che vennero nella tornata di ieri riassunti completamente nello splendido discorso dell'onorevole Guardasigilli. Perciò di buon grado, o Signori, io rinunzio a dirvi il discorso a cui mi ero preparato e mi restringerò a tre semplici osservazioni che sottopongo al vostro savio apprezzamento.

La prima cade sulla legittimità della pena di morte, di cui, a parer mio, è da trovare il fondamento nel diritto stesso di punire, di cui nessuno contrasta che il potere sociale sia rivestito. Il potere sociale ha il dovere di proteggere, di assicurare, di ristaurare l'ordine morale, e quindi ha il diritto di punire gli autori d'ogni maniera di reati, i quali non sono altro che turbamenti ed offese dell'ordine morale. Di qui riesce ovvio il concludere che il potere sociale debba pure avere il diritto di infliggere la maggiore delle pene, che è la capitale, agli autori di quei reati che più gravemente turbano ed offendono l'ordine morale, in cui è da riconoscere la base d'ogni sociale ordinamento.

Che se al potere sociale nessuno diniega il diritto di far la guerra a difendere, assicurare e reintegrare l'ordine politico, civile ed economico e di disporre così di migliaia di vite alla

rinfusa, non si vede come se gli possa diniegare il diritto di disporre della vita di determinati individui, e di individui colpevoli, per la difesa, la sicurezza e il reintegroamento dell'ordine morale; di quell'ordine senza del quale la società, in quanto è un'aggregazione di esseri intelligenti, liberi e responsabili, non può sussistere.

La seconda mia osservazione riguarda la natura de' principj a cui si riferiscono quegli alti intelletti e quei nobili cuori, che invocano l'abolizione della pena di morte. Que' principj hanno un grande valor morale, ma procedono da ideali sconfinati e non tengono abbastanza conto delle condizioni della società quale è costituita, nè di quelle speciali in che noi ci troviamo. È bello vagheggiare ordinamenti e tempi migliori; ma è più bello e certo più prudente non torcere lo sguardo da ciò che si ha dinanzi agli occhi, e di cui ricorre di toccare l'esperienza nella pratica quotidiana della vita. Al qual proposito mi viene in taglio di rammentare una bella sentenza del Mirabeau, il quale diceva: « La gran morale ammazza la piccola, ed è della piccola che abbiám bisogno ad ogni istante come della moneta spicciola. »

L'ultima mia osservazione concerne il momento in cui si tratterebbe di venire a questa gravissima risoluzione di cancellare dal nostro codice la pena di morte.

Noi sappiamo pur troppo che i delitti di sangue spesseggiano ora fra noi, e massime quelli che vanno accompagnati dalla premeditazione e dalla rapina: sappiamo che il Governo è nella dolorosa necessità di proporre speciali provvedimenti per restaurare l'ordine e la sicurezza in alcune provincie dello Stato. Ora non è certo questo il momento opportuno di far luogo a una risoluzione che sarebbe in contrasto con la reale condizione delle cose e di cui il sentimento più universale potrebbe entrare in apprensione. Teniamo riguardo dello stato d'oggi, ed auguriamo pure che le future generazioni siano in grado di recare in atto quello che per ora non può esser altro che un desiderio pietoso.

PRESIDENTE. In questo momento viene trasmessa alla Presidenza una proposta sottoscritta da parecchi Senatori così concepita:

« I sottoscritti, ritenendo che la questione della pena di morte sia stata ampiamente trat-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

tata nelle precedenti sedute, chiedono la chiusura della discussione. »

Firmati: Della Gherardesca — Strozzi — Guiccioli — Giovanola — Guicciardi — De Gasparis — Monaco La Valletta — Arese — Balbi Piovera — Manzoni — Tanari — Scabarabelli — Zoppi — Cosenz — Di Fiano.

Senatore PIRONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIRONTI. Io pregherei il Senato prima che si passi alla chiusura che è stata domandata, che voglia avere la benignità di mantenere ancora l'ordine della discussione, e pregherei quindi l'onorevole Presidente di permettere che io svolga alcune idee che mi pare non aver inteso in questa grande discussione, dove molte, varie e dottissime idee sono state sviluppate, ma che secondo il mio debole modo di vedere sono diverse da quelle che vorrei svolgere, le quali potrebbero portare una luce nuova, o almeno un raggio di luce in questa grande ed agitata questione. Io sarò breve.

PRESIDENTE. Ma permetta onorevole Pironti...

Senatore PIRONTI. Io credeva di essere anteriore ad alcuni degli oratori che hanno già parlato; del resto io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Ella aveva chiesto di parlare in merito. Vi erano oratori iscritti pro e contro, ed io ho creduto bene di alternare gli oratori pro e contro.

Ora ella, Senatore Pironti, domanda la parola:

— Le fo presente che vi è una domanda sottoscritta da dieci Senatori, i quali propongono la chiusura della discussione. Mio dovere dunque quello si è di mettere questa proposta ai voti. — Se il Senato accoglierà la proposta di chiudere la discussione, Ella non potrà parlare; se invece la respingerà, Ella avrà la parola come desidera.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che? Contro la chiusura?

Senatore GADDA. No, io parlerò sulla domanda di chiusura.

PRESIDENTE. Ma a termini del Regolamento, più d'uno non può parlare, ed ha già parlato il Senatore Pironti.

Senatore PIRONTI. Io intenderei parlare contro la chiusura, nella speranza che le cose che son per dire inducano il Senato ad accordarmi poi anche la parola sul merito.

PRESIDENTE. Ma non per sviluppare il suo concetto in merito alla questione. . .

Senatore PIRONTI. No, ma solo per avvertire il Senato che in questa importantissima questione, havvi ancora qualche cosa da discutere e da esaminare. — Se il Senato crederà che le mie parole non possono riescire interamente vane, mi accorderà la parola; se invece si insisterà per la chiusura, io mi sottometterò alla decisione del Senato.

Vari Senatori Parli, parli.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende di acconsentire a che il Senatore Pironti aggiunga altre considerazioni a quelle già svolte. . . .

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dichiaro solamente che la Commissione si astiene in quest'incidente dal votare.

PRESIDENTE. Chi è d'avviso che il Senatore Pironti parli, si alzi.

(Approvato.)

Senatore PIRONTI. È veramente molto difficile, dopo che io sono debitore di queste mie brevi parole all'indulgenza del Senato, è molto difficile, a mio credere, dopo una così ampia discussione in questo amplissimo argomento, dire qualche cosa che sia meritevole dell'indulgenza che io ho chiesto. Tuttavia, o che io mi lusinghi, o che la cosa sia tale, io credo di apportare in questa discussione un elemento giuridico, secondo il quale, e secondo il modo di veder mio, questa discussione potrebbe trasportarsi sopra un altro terreno. Io non vengo a puntellare il patibolo, non vengo a diroccarlo. Io sono avverso alla pena di morte, ma non avverso incondizionatamente. Quindi non risalgo alle scaturigini del diritto, che sono state esauste e ricercate fino agli imi fondi; non mi faccio a ricercare, se lo Stato abbia il diritto di punire colla morte, quantunque su questo io faccia ampiamente le mie riserve, perchè la pena di morte rappresenta ancora la pena del taglione ed è quella che contiene la formola « si uccida un uomo perchè ha ucciso un uomo onde altri non temano di essere ucciso ». Quantunque, io dica, che intrinsecamente io non sia persuaso dell'assoluta legittimità della pena di morte, tuttavia se sarà ammesso che la pena di morte è necessaria, io dirò come questa condizione sia un diritto che può giungere fino alla legittimazione. Però, o Signori, mi sia permesso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

in quest'occasione di ripararmi all'ombra dei grandi scrittori in ordine alla efficacia ed alla necessità della pena di morte; perchè, ricordando quello che uno dei più illustri pensatori moderni dice nella *Storia della civiltà inglese*, Buckle, che la morte gli tolse di poter continuare, in ordine al male che si produce nel mondo, e ciò che contempla in ordine alla quantità dei reati, ai modi, alle cagioni da cui derivano; ricordando quello che il Quetelet insigno statista, dice in ordine all'omicidio, al veneficio ed ai più grandi reati che contristano la società, o Signori, io sono altamente condotto a dubitare che tutta l'opera della codificazione sia un'opera vana; che tutta l'opera della repressione anche per via della pena di morte sia una repressione inefficace.

E perchè questo non paia un paradosso non dissimile da quelli che il mio amico Pica ieri propose al Senato, io mi permetterò di leggere brevemente, accennando, la conclusione di questo illustre scrittore inglese che io cito come uno dei principali fondamenti della dottrina che affermo.

Dopo aver dimostrato che in un determinato spazio di tempo, in una qualsiasi società avviene il medesimo numero di omicidii, il medesimo numero di assassinii, fin di suicidii, ecco a quali conclusioni viene il celebre scrittore inglese.

« Ecco poche, ma sol poche delle prove che noi abbiamo riguardo alla regolarità colla quale, nelle stesse condizioni di società, sono necessariamente riprodotti gli stessi delitti. Per ben apprezzare tutta la forza di questa prova, giova ricordare che questa non è una scelta arbitraria di fatti particolari, ma che è generalizzata da una inesausta serie di statistiche criminali che comprendono milioni parecchi di osservazioni che estendonsi su paesi in gradi diversi d'incivilimento, con leggi diverse, diverse abitudini. Se a ciò aggiungiamo che queste statistiche sono state raccolte da persone speciali, impiegate a quest'uopo con tutti i mezzi proprii a mettere in luce la verità, e senza interesse d'ingannare, è da ammettersi francamente che l'esistenza del delitto, giusta uno schema determinato ed uniforme, è un fatto dimostrato più chiaramente di qualsiasi altro nella storia morale dell'uomo.

« Noi qui abbiamo delle serie parallele di prove compilate colla massima cura nelle circostanze più svariate, ma che tutte mirano alla stessa direzione: esse tutte ci traggono alla conclusione, che i delitti degli uomini sono il risultato non tanto dei vizi dell'individuo colpevole quanto della condizione della società in cui quest'individuo è involto. Questa è una deduzione basata su prove evidenti e accessibili a tutti, e, come tali, non possono essere contraddette nè tampoco impugnate da qualsiasi di quelle ipotesi colle quali e metafisici e teologi hanno finora inforsato lo studio degli eventi passati. »

Ed in appresso riferisce le parole di *Quetelet*. La esperienza dimostra in effetti, con tutta l'evidenza possibile, questa opinione, che potrà sembrare paradossale a bella prima: *che è la società quella che prepara il reato, e che il colpevole non è che lo strumento che lo esegue.*

Sotto l'impressione di queste osservazioni dovute ad uno dei più grandi statisti che abbia descritto a fondo tutta la filosofia della storia, sotto l'impressione di queste idee le quali menano al concetto che la necessità del reato, il cumulo del male morale, del male sociale è indispensabile ed è sempre identico a se stesso in una data serie di anni, ed in ogni tempo in ogni condizione sociale, non altrimenti della legge che Maltus descriveva all'opera funesta della morte, io potrei cominciare a dubitare dell'efficacia assoluta che si attribuisce alla pena di morte. Però checchessia di questi concetti certo è bene un dritto della società il fare che quelli i quali insidiano all'ordine alla pace della convivenza civile, che portano lo scompiglio nell'umana vita, che coloro i quali attentano alla sicurezza pubblica o privata, trovino una debita repressione. Quale è, fin dove deve giungere, e fin dove si estende questa repressione? fin dove giunge la necessità? In questo sono d'accordo col mio onorevole amico Imbriani: fin dove giunge la necessità giunge il dritto permanente nello stato di reprimere i reati.

Ma, o Signori, reprimere per mezzo della pena, importa che la repressione sia efficace non solo ma che sia giuridica e sia giusta.

Quanto alla giustizia intrinseca, o Signori, non posso accordarmi col mio onorevole e dotto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

amico prof. Imbriani, nel ritenere che la personalità dell'uomo possa essere assolutamente tolta di mezzo per mantenere la salvezza e l'integrità della vita e delle sostanze degli uomini, per mantenere quell'assetto delle condizioni sociali che mena ai fini dello Stato.

Egli ha immaginato ed ha descritto lo Stato come era nel concetto pagano. Lo Stato per lui è l'ente assorbente che cumula tutte le attività, tutte le libertà per poterle coordinare rispetto ai singoli, ma che però di queste attività, di queste libertà può anche appropriarsi ciò che è il fondamento di ogni attributo, il fondamento di ogni facoltà vale a dire la vita e l'essere umano.

Mi permetta l'onorevole Senatore Imbriani, amico pregiatissimo, che io in questo mi discosti alquanto da lui; perchè io ritengo in principio, che, se è vero che lo Stato deve esistere per gli uomini, se è vero che nello Stato gli uomini debbono trovare le condizioni del loro sviluppo e del loro perfezionamento, questo non può essere che a condizione che i loro diritti fondamentali, i loro diritti primitivi, i loro diritti inalienabili sieno mantenuti. E dico inalienabili non nel senso di un contratto sociale, dico inalienabili non nel senso dell'entrata spontanea dell'uomo nella società per cui ha potuto lasciare una parte della sua libertà o delle sue facoltà; no, o Signori, dico inalienabili quei diritti che sono fondamento alla personalità umana e che conseguentemente debbono essere prima e sempre garantiti dallo Stato. Questo in tesi generale, per modo che se mai devesi in un codice ordinario stabilire la pena secondo questo principio, si troverà che la pena di morte è una pena eccessiva, è una pena che non si conforma ai principii testè accennati.

Ma, o Signori, io diceva che la pena di morte non è che la pena del taglione; ed è la ragione per cui io credo che la sua giuridica entità sia altamente disputabile. E appunto perchè tutta l'esperienza umana, tutti gli svolgimenti dell'umana attività e tutte le parvenze dell'uomo nella storia debbono essere svolte e contemplate prima nello spirito, si riscontra nello spirito il concetto della legge, poi trapassa nella vita estrinseca della storia. Io, Signori, affermo che ciò che fu vendetta, ciò che fu retribuzione di offesa dell'uomo dei

primi tempi, quella che il selvaggio e l'uomo preistorico ha adoperata per respingere l'ingiusta aggressione, quando nello spirito si svolgeva semplicemente il concetto materiale e morale del sentimento dell'offesa ricevuta; costituiva questa prima vendetta, la prima forma della sanzione penale nel mondo. Seconda nel progresso dello spirito che da naturale e materiale passò ad essere intellettuale, sorse la forma per cui l'identico si risolveva per l'identico, vale a dire la morte per la morte, e fu il taglione legale, *dentem pro dente, oculum pro oculo*. Ora seguendo questa seconda forma, nella quale la pena di morte si mostra nella storia e che si riscontra nell'atto e nel concetto della mente, si ritrova ancora che tale e non altro è la pena di morte quale esiste nel progresso dei tempi, e quale tutte le nazioni sia barbare sia civili l'hanno mantenuta e applicata finora.

Ora è certo, o Signori, che questa forma brutale, questa forma grezza, questa forma direi rudimentale di contemplare la pena è una forma che interamente contrasta coi principii su cui si fonda il diritto della penalità, che contrasta coi criterii secondo cui la pena deve essere applicata; inquantochè sia di sua natura non più retributiva in qualità e in quantità, come era la primitiva vendetta, come era il taglione della legge giudaica, della legge delle dodici tavole, ma debba essere retributiva conforme allo sviluppo della umana mente, cioè in altrettanta pena, in altrettanta infusione di dolore che non sia eguale nel quanto e nel quale, ma eguale nell'apprezzamento e nel valore.

Ebbene, o Signori, è questo il concetto per cui io credo che la pena di morte non possa essere una pena che rimanga nei codici civili moderni.

Questo a contemplar la pena nella natura sua intrinseca. Passerò, se il Senato me lo permette, oltre in una discussione la quale forse si scosta dal fine che io mi sono proposto, ma che mi serve per venire a questo fine.

Or dunque, o Signori, nel primo concetto la pena fu vendetta, fu ripulsione di offesa con altrettanta offesa. Nel secondo concetto fu vendetta; si sanzionò egualmente il taglione, ma elevato a concetto di legge (*talio esto: oculum pro oculo*).

La pena di morte che punisce nella vita co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

lui che ha tolto la vita, non è che questa seconda forma dello sviluppo dello spirito umano. Qui ancora si arresta la pena di morte, qui ancora si arresta quello che finora si è fatto dalla più parte dei popoli civili. Qui perviene l'autorità che questo fatto solenne porta con sé.

Ma, o Signori, una pena la quale si sottrae a tutti i criterii che informano il concetto della penalità moderna, una pena che è di sua natura irretrattabile, non contenente il concetto intrinseco della pena, cioè il pentimento, perchè è senza ritorno; una pena cosiffatta può essere in nuda contemplazione di diritto (mi affretto a dire che verrò alla vera quistione) raffigurata come una pena legittima? O Signori, io la riguardo come un fatto grave, come un fatto attestato dalla storia, ma dico che contrassegna un'epoca storica dalla quale noi siamo ben lungi e per la quale oggimai lo spirito umano emette la sua protesta, fa le sue riserve, e ci sono di quelli i quali vengono perfino a stabilirne l'intrinseca illegittimità.

Difatti le legislazioni moderne quali pene applicano, come è applicata la pena di morte? Truncate voi la mano a chi ha troncata la mano? Tagliate il piede a chi ha tagliato un piede? Cavate un occhio a chi ha cavato un occhio?

Signori! Questo sarebbe mostruoso! Ebbene, questo concetto che sarebbe mostruoso nelle pene minori, è un concetto che si dice giuridico, che si dice legale, che si dice logico nella pena di morte.

Nella pena di morte manca il concetto fondamentale della pena la penitenza, il miglioramento; e questo, ci rende al concetto primitivo della illegittimità della pena, inquantochè distrugge l'umana personalità; avvegnachè la personalità umana, se può essere menomata e ristretta negli attributi suoi accessori e secondari, non può essere distrutta. E qui, Signori, mi sia permesso di esaminare un concetto grave, e tanto più grave, inquantochè fu messo innanzi dall'onorevole signor Ministro che appoggiava la sua opinione ad autorevoli parole di un venerando nostro collega, l'onorevole Senatore Sclopis. Parlo della guerra. Dunque voi legislatori italiani dite: non ci è altro mezzo per determinare il concetto della guerra che riconoscendo allo Stato il diritto

sulla vita. Voi operate come se ci fosse guerra, nel determinare la pena di morte: è giusto respingere il nemico, respingere l'assalitore della società, sacrificandolo anche quando è stato messo nell'impotenza di nuocere. Effettualmente voi sostenete questo. Ma, o Signori, io dico, che accetto lo stato di cose per la guerra; ma, non è questa la questione; e se io la metteva innanzi, era per far rilevare l'inconcludenza dell'analogia. Io sono sicuro, che nessuno vorrà confondere gl'infami ed indegni conati dell'assassino che assale la società col conflitto in cui vengono in collisioni due forti e potenti nazioni, quando, non essendoci nè giudici, nè arbitri fra queste due forze che si collidono, non ci è altra soluzione, che quella della guerra, che quella della morte.

Non vi è altra via, che l'eventuale morte di alcuni, per mantenere i comuni diritti che verrebbero lesi da una potenza straniera.

Io non so comprendere che paragone ci sia fra l'appello fatto al soldato per la difesa della patria, tra il comando di combattere, ed il nobile evento di incontrar la morte per la patria contro l'assalitore straniero, col fatto del masnadiero, il quale dev'essere punito, ed è venuto in potere dello Stato.

Ma se pure si volesse ritenere questa ipotesi come una ipotesi simile, essendo affatto diversa e varia, allora direi: ma è consentito in guerra uccidere il prigioniero una volta che è venuto in potere vostro? Perchè, o Signori, non è il comando che si dà al soldato di combattere e di esporsi a morte per sostenere colle armi i diritti lesi della patria, no: qui si tratta di saper se si può distruggere il proprio nemico conquiso; si fa il caso del prigioniero di guerra, e voi dovrete dirmi che si possa legittimamente uccidere. Ora, o Signori, questo fatto solleverebbe l'indignazione di tutte le nazioni civili.

Discuto così la cosa non per amore di discutere, ma per dimostrare chiaramente il mio concetto, ed è: che fondandosi sullo stato di guerra, e sulla eventualità di morte che si corre, confondendola colla pena, io non posso associarmi a quelli che parlano della legittimità della pena di morte.

Ora vediamo, se ammesso il diritto storico, se ammessa l'uniformità della legislazione di,

tutti i popoli civili che hanno mantenuto e mantengono la pena di morte, ammesso che il principio della necessità possa costituire un principio di diritto; vediamo se questo è un diritto assoluto od un diritto condizionato.

Ecco il punto intorno al quale si aggira tutto il mio discorso.

Signori, su questo terreno, io credo che molti abolizionisti, assolutamente o condizionatamente abolizionisti, fra i quali conto me stesso, i sostenitori della pena di morte incondizionata e lo stesso onorevole signor Ministro, su questo terreno, dico, credo che ciascuno possa adagiarsi.

Io dunque assumo: se è provata l'assoluta necessità, ma necessità *sine qua non*, ossia quella necessità che fa legge, e che conseguentemente vince ogni altra legge secondaria, assumo, che lo Stato abbia il diritto di punire di morte.

È provata, questa necessità?

Ebbene, ora si entra in un altro campo di considerazioni.

La necessità deve essere tale per costituire il diritto supremo e terribile di punire di morte che altro mezzo che morte non vi sia.

Io non voglio esaminare la questione sotto questo punto di vista rigorosamente. Non voglio esaminarla, perchè mi farebbe molto dubitare di questa necessità tutto quello che l'onorevole Ministro ieri ha detto, con quella eloquenza che lo distingue, al cospetto del Senato; tutti i fatti che scaturiscono dalla stessa relazione; tutto quello che è avvenuto nelle varie vicende della pena di morte nei nostri Codici.

Era necessità nel Codice sardo di mantenere 50 crimini o più puniti di morte.

Venne il Codice del 1859, e questi crimini furono ridotti a 26, ed il fatto non ha turbato nessuno.

Era dunque cessata questa necessità di troncar teste per 24 casi di più; locchè vuol dire che per una moltitudine di gente, la quale poteva aver infranta la legge in quelle sanzioni in cui la pena di morte era tolta, è stata abolita la pena medesima.

E la società non ne ha patito, non è stata sconvolta e scomposta; ed anzi nessuno si è accorto di codesto mutamento, o, se mutamento è stato rilevato, non è certamente stata la progressione dei grandi crimini.

Nel 1865 fuvi un altro mutamento (mutamento almeno proposto) per lo quale la pena di morte si sarebbe ridotta a sette casi, e l'onorevole Ministro lo ha dichiarato in quest'aula, che, se questa transazione, questo mutamento si fosse fatto, forse in questo giorno noi già potremmo qui disputare dell'assoluta abolizione. Ora, o Signori, siamo ad un altro progresso; abbiamo fatto un passo nella diminuzione di quei casi di necessità in cui la morte può esser detta legittima. Col codice in proposta sono contemplati 7 od 8 casi punibili colla morte, secondo la varietà delle circostanze aggravanti, ma sono raccolti in 4 soli casi. Quattro casi i quali mentre da una parte mostrano il progresso che si è fatto nella via dall'abolizione, mentre traducono in fatto quel che il Senato aveva ne' suoi provvedimenti avvisato che l'abolizione si andasse ad attuare con progressione graduale nel fondo; importano l'asserto che, se, per i 4 casi stessi la pena di morte fosse tolta, la società verrebbe in pericolose condizioni.

Io non sono abolizionista incondizionato e voglio arrestarmi al punto dove si è arrestato il nostro Guardasigilli. Però ad una sola condizione, che cioè sia dimostrato che questa necessità, sia la necessità reale, permanente, innegabile; che sia nella coscienza di tutti, riconosciuta da tutti. Questa condizione di fatto, appoggiata della tradizione fondata sulla esistenza della pena di morte nei codici anteriori, come tutela della società, fonderebbe il concetto giuridico che la pena di morte debba esser tuttavia mantenuta. Una tale dimostrazione mi pare rigorosa.

L'onorevole Senatore Cannizzaro dice: manteneate la pena di morte, perchè certamente molti reati, e soprattutto i crimini di grassazione, saranno risparmiati e non trascenderanno nel sangue, se all'omicida e al grassatore appaia lo spettro funebre e feroce della morte. Io posso confermare quello che disse il Senatore Cannizzaro per udita, come cosa certa, che ci sono esempi di masnadieri che si consigliano col Codice alla mano onde evitare l'aggravante del crimine e far in modo da evitare la pena di morte.

Ma, o Signori questo è un fatto, relativo ad una condizione speciale di alcune provincie. Ora domando io: è questo un fatto abbastanza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

ampio, abbastanza diffuso, abbastanza comune da esser sentito e provato come un bisogno, come una necessità da tutta la popolazione che si vuol tutelare, o dalla maggior parte di essa? Io dubito che l'esperienza e l'indagine non sia stata fatta ancora.

È indubitato che se sta il fatto il Governo ha il diritto di applicare la pena di morte; è indubitato che il Governo ha anche l'obbligo di mantenere questa sanzione per tutela di ciascun cittadino per evitare il pericolo da cui ciascuno può essere minacciato. Ecco, o Signori, ecco come io posso riconoscere la validità del diritto storico. Nelle asserzioni di diritto non debesi solamente avere riguardo a quello che lo Stato debba prestare; ma ancora alle pretensioni di diritti che ciascun cittadino può volgere verso lo Stato, ossia alle condizioni di sicurezza di incolumità di ordine che a ciascun cittadino deve garantire lo Stato. Ora la questione è ridotta in quest'ultimo punto, che se si smarrisse di vista tutta la discussione fatta sarebbe opera fatta indarno. Essa assomma a questo unico, ultimo punto: Le condizioni in cui noi versiamo sono tali che ciascun cittadino, ove la pena di morte si abolisca, sentirebbe diminuita quella sicurezza, quella tutela che egli ha diritto di ripetere dallo Stato?

Perchè, non solamente lo Stato ha l'obbligo di mantenere verso ciascun cittadino quella parte di tutela che, secondo il concetto suo, importi l'assicurazione dei comuni diritti; ma ancora deve garantire ai cittadini il sentimento della propria sicurezza. Non solo altri deve essere, ma ancora sentirsi e reputarsi sicuro.

Posta così la questione, la soluzione è molto facile; questa questione, che era come campata sopra un fendente molto tagliente ed acipite, non è più ambigua, e diventa piana e facile.

Per me credo che nelle condizioni in cui noi siamo, l'esperimento sia stato fatto. È stato fatto per le abolizioni successive che sono avvenute; è stato fatto, e si fa ogni giorno, per la non applicazione reale della pena di morte, che non pare che abbia partorito questo sentimento della insicurezza pubblica; è stato fatto, e si fa in Toscana, dove la pena di morte da molto tempo è fuori legge; è stato fatto nel Napoletano per gran tempo sotto la caduta

dinastia, quando vi erano tante e potenti cagioni di mal fare, ove di fatto la pena di morte non è stata applicata; è stato fatto dal 1856 al 1865 in tutta la Corte d'appello di Napoli, dove non è caduta nessuna vittima umana, per quanti siano stati molti e gravi i reati in quelle regioni avvenuti. Colà, nessuno, o Signori, ha detto: erigete il patibolo.

Io, o Signori, debbo confessare innanzi a voi che da questo lato io posso essere detto un peccatore impenitente. Non mi sono mai persuaso che la pena di morte abbia l'efficacia di diminuire i reati. Ricordo che nella terribile epoca in cui fu dispensata la morte a piene mani, l'epoca del brigantaggio, se la pena capitale è stata efficace a reprimere i crimini eccezionali del brigantaggio, non ha influito per nulla, o Signori, sopra la statistica dei reati comuni.

Ora, l'onorevole signor Ministro ci ha detto che egli, per affermare questa necessità, che sarebbe l'unico elemento della legittimità della pena di morte, ha fatto un plebiscito, consistente nei rapporti dei signori Prefetti. Trattandosi di fatti dei quali la responsabilità ricade soprattutto su chi siede al Governo, e dei quali sono malleadori gli organi del Governo stesso, io non posso negare a questi fatti una certa importanza.

Pur qui io ripeterò quello che osservava il mio onorevole amico Senatore Conforti. Ma è veramente un'inchiesta quella che è stata fatta? È veramente un'indagine ampia, seguita, completa di tempo e di luogo, dei fatti e dei casi nei quali si possa affermare che la pluralità dei cittadini non si sentano sicuri? Il mio onorevole collega De Filippo ha narrato e interpretato i diversi pareri i quali sono stati dati e da autorità costituite, e dalle grandi magistrature e dal Consiglio di Stato, ecc. Io, per me, o Signori, nel mentre che, per ora, sto a quello che il Senato ha udito da parte del Governo, e credo che ciascuno debba averne conto, perchè il Governo ne ha la grave responsabilità; dubito però che questa condizione unica sostanziale, *sine qua non* a provare la necessità della pena di morte ed il bisogno che ciascun cittadino, o la maggior parte sentono della continuazione ed applicazione di essa pena dubito che questa prova debba farsi ancora. E per verità, quando veggo che, per interessi sociali non di così grande importanza, come ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

esempio, il macinato, la ricchezza mobile, l'istruzione pubblica o che altro, si aprono larghe ed ampie inchieste parlamentari; quando veggio che da questo Senato molte inchieste sono state provocate per stabilire fatti di molta minore importanza di quello che nel nostro caso costituirebbe l'elemento giuridico a cui si attiene la legittimità o meno della pena di morte; dubito molto, o Signori, che qualche altra cosa rimanga a farsi, e che qualche altra cosa sia da disporre e da ordinare.

Ora mi pare di aver segnato, secondo io dapprima accennava, un terreno sul quale non si debba poter affermare ASSOLUTAMENTE e INDEFINITAMENTE la pena di morte. Perché, se sono vere le considerazioni che ho fatto; se la condizione giuridica pel mantenimento del diritto di punire con morte è anzitutto la condizione di necessità, e questa deve potere solamente risultare dal sentimento privato e pubblico, manifesto con voti espliciti, con prove estrinseche, con fatti innegabili da parte della maggioranza ed accertare che l'abolizione di questa pena importi diminuzione di tutela della persona, degli averi, delle facoltà, se è vero che tal prova resta ancora ad acquistarsi, qual'è la conclusione pratica di questa discussione?

La conclusione pratica di questa discussione è che la pena di morte, poichè si afferma dal Governo che sia necessaria assolutamente, ed indispensabile, debba potersi votare da questo Consesso ad una sola condizione, che sia transitoria la sanzione, come transitorio di sua natura è il bisogno e la necessità, che il Governo invoca come titolo di diritto. Ora io dico (passando sopra a tutte le difficoltà che sul diritto primitivo e sostanziale vieterebbero di far prevalere il diritto storico, quello da cui trasse principale argomento l'onorevole signor Ministro a sostegno della pena di morte) che qui non si tratta di iscrivere nel Codice, si tratta di abolirla. Dunque si abolirà solo quando fosse provato che queste condizioni di necessità non esistono; quando si è fatta un'indagine pratica, seria, degna di questo Consesso, degna dell'alta missione che noi rappresentiamo dinanzi a tutti i cittadini italiani. Il Governo crede che ciò si sia fatto. Si può però legittimamente dubitare che questo bisogno, questa necessità, questo fondamento di diritto sussista. Qual'è la conclusione? La conclusione è questa:

che il N. 1 dell'art. 11 del § 1 se deve rimanere e se deve sussistere, rimanga e sussista sotto condizione. La pena di morte potrà durare dieci o più anni: ma fin d'ora sia fatto obbligo al Governo fra un dato termine di presentare alla discussione in Parlamento un progetto pel mantenimento o meno della pena di morte.

Per la Toscana si può benissimo aggiungere che sarà applicata la pena di morte nei casi contemplati dalla Legge; però i giudici stessi commuteranno la pena in quella dell'ergastolo.

Dimenticavo una parte molto importante e grave di questa discussione.

Fra coloro che più vivamente e con maggior energia reclamano la necessità della pena di morte sono i militari. Essi temono che dall'abolizione della pena di morte nel diritto comune si possa gradatamente e col tempo far passaggio all'abolizione della pena di morte nel Codice militare.

Io dichiaro, e credo che alcuno dei miei onorevoli colleghi non voglia smentire questa proposizione, dichiaro che essendo l'esercito destinato alla salvezza e all'integrità dello Stato, mantentore dell'ordine pubblico, dei nostri diritti all'interno e della nostra autorità fuori, dichiaro che si trova costantemente perpetuamente per la sua stessa destinazione, per lo suo stesso fine, in quella necessità, che è la condizione che legittima il diritto dell'applicazione della pena di morte. È impossibile che questo grande e nobile strumento di guerra su cui si fonda la difesa della patria, a cui le nostre sorti si affidano, è impossibile che questo grande istrumento nelle mani dei nostri generali, non sia un istrumento saldo ed interamente sicuro per la sua disciplina ed obbedienza. Quindi nella natura dell'esercito sta che, per mantenerne la compattezza, il valore, sia necessario assolutamente il conservare la pena di morte.

È questa è un'altra soluzione della mia formula, della formula di diritto che voi accettate e me elemento di diritto per sostenere la pena di morte. Io l'accetto ancora come elemento transitorio, mantenendo la pena se è necessario usarla. Se è necessaria fate che il tremendo suo volto sia di sgomento agli aggressori della società.

Però siccome il vostro diritto è condizionato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

al sentimento della nazione, al fatto permanente, che così e non altrimenti possa farsi, io credo che la condizione della transitorietà è inerente al concetto stesso ed all'indole stessa del diritto che io propugno.

Quindi, o Signori, riassumendo concludo:

I giurati assolvono, le Corti di Cassazione annullano, spesso i Ministri usano largamente della grazia sovrana, l'umanissimo e generoso Principe scende colla sua mano benefica a ricondur la vita sulle soglie stesse della morte.

Signori, questi tre fatti scemano moltissimo la necessità della pena di morte, che è il solo elemento pel quale essa esiste. Questi tre fatti uniti al postulato della scienza, uniti a tutto quello che da uomini versatissimi delle umane cose, e di una esperienza da non mettersi in dubbio, è stato ritenuto in ordine alla non necessità della pena di morte, portano a queste due conclusioni: Che il Senato debba ricercare prima di provvedere definitivamente; ma dovendo anche cedere a quello che è urgenza e bisogno riconosciuto dal Governo, non possa non debba acconsentire, secondo il mio modo di vedere, che a una sola condizione, alla condizione cioè, della provvisorietà. Non si dica, o Signori, che ciò voglia indebolire le nostre forze; io non vi propongo di spogliarvi di arme veruna; io non vi propongo di togliervi di mano gl'istrumenti atti a combattere i nemici d'Italia; io non vi propongo di allentare i freni del Governo, e voi sapete, come sa chi mi conosce, che io li voglio tesi e saldi; non vi propongo questo; vi propongo anzi che queste armi rimangano nelle vostre mani.

Ma se queste armi che sono dirette alla tutela, alla sicurezza pubblica vi sono tolte di mano dal sentimento comune, vi sono tolte di mano dal fatto che nessuno crede necessaria per la sicurezza dello Stato la pena di morte; se risulterà da questo fatto in seguito a gravi, ponderate, e serie inchieste che la condizione sola, unica di diritto per cui la pena di morte possa rimanere allo Stato è cessata; allora io credo che realmente sarebbe maturo quel desiderio vivace con cui chiudeva la sua orazione l'onorevole Senatore De Filippo: Che l'Italia riappaia maestra fra le genti, e riprenda la missione dell'esempio nella vita dei popoli civili.

Nè mi commuove quello che con serie e gravi

espressioni accennava l'onorevole Senatore Errante: l'Italia se è civile oggi non sarebbe più civile domani per il fatto che ha tolto la pena di morte. Io, mi permetta l'onorevole Senatore, non accetto questa sua conclusione. Io dico che l'Italia farebbe un gran passo nella vita civile dei popoli una volta che il suo terreno fecondo e bello fosse purgato dal terribile spettro della morte legale. E se fosse vero che dalle indagini che io propongo, risultasse che questo bisogno non è sentito dalla gran parte del popolo italiano, sarebbe allora venuto il lieto giorno, in cui facendo i nostri conti non dovremmo presentare le statistiche gravide di reati, perchè se la civiltà, il sentimento che condanna la pena di morte fossero progrediti sarebbero pur anche diminuiti i reati.

Il primato d'Italia in fatto dei migliori progressi è una tradizione nostra. E se tutto non potrà conseguirsi, ciò di cui io sono convinto è, che saremo almeno stati i primi ad apprezzare i grandi principii di riforma e di libertà e ci metteremo in una via larga dove anticamente l'Italia dominava regina quando colla prudenza, col senno e col valore fu maestra di diritto alle altre nazioni.

A Roma, il giovine Senato italiano, giovine per istituzione ma antico di senno, antico di sapienza, antico di prudenza, a Roma il giovine Senato, ove la pena di morte sia cancellata dal Codice, si che se ne faccia solamente una pena transitoria e temporanea, che soddisfi ai bisogni transitorii della nazione, ove la pena di morte sia cancellata dal Codice, potrà al sommo della porta di quest'aula iscriverne ancora: *Tu regere imperio Populos, Romane, memento*; epigrafe, alla quale non credo lo straniero sogghignerà, come fu detto, ma ammirerà, come già ha arreso ed ammirato a tutti i nostri progressi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

Chi è d'avviso che debba la discussione chiudersi, si alzi.

(Approvato.)

Ora la parola spetta al Relatore della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. (*Movimento d'attenzione*). Onorevoli signori Senatori. Voi avete udito, nel lungo corso di questa discussione, ed ancora vi suona all'orecchio, la parola au-

torevole di uomini chiarissimi per l'altezza dell'ingegno, per la vastità della dottrina e per la maturità del consiglio e dell'esperienza, i quali, con rara valentia, ma con diverso intendimento, hanno preconizzato i futuri destini del patibolo.

Io pure ho seguito con tutto il raccoglimento questa nobilissima gara, anche perchè, essendomi fuggito dalla penna che questa della pena capitale è una questione sulla quale si può votare e non discutere, volevo pur vedere se, per avventura, avessi preso abbaglio, e fosse invece venuta la propizia occasione di attingere alla purissima fonte di tanta sapienza un nuovo convincimento; ma fatalmente sono rimasto deluso. La nuova luce non è balenata dinanzi al debole occhio della mia mente, ed oggi mi sente proprio che sono ancora quello di prima. E si che mi sorrideva davvero l'idea della conversione, anche perchè le conversioni avrebbero potuto toglier di mezzo le scissure che si sono manifestate nel seno stesso della vostra Commissione, la quale, come ben sapete, si è divisa in tre falangi; ed io sento tutta la gravità di questa posizione, anche perchè appartengo al terzo gruppo, quello che viene da ultimo e per la scarsità del numero e per la modesta temperanza delle sue aspirazioni.

Ma tant'è, ora io dovrei tenervi discorso e dei giudizi della Commissione e delle opinioni mie; senonchè quanto alle opinioni mie personali, dovendo l'onorevole collega Mirabelli tessere poi l'apologia del suo emendamento, al quale ho fatto adesione anche in seno della Commissione, non avrò a dire gran che per conto mio; poichè dopo la lucida esposizione che egli è in grado di farvi colla potenza del suo ingegno, io non potrei aggiungere alcunchè; e se mi attentassi di farlo potrei forse pregiudicare non migliorare la nostra posizione. Del resto, vi ho detto che le mie convinzioni non si sono smosse; e vi aggiungerò che mi è parso anche, volgendo lo sguardo attorno e dentro e fuori di quest'aula, che tutte le opinioni siano ormai stabilite e ferme.

Il perchè io capisco che debbo ora parlare e forse anche un po' diffusamente senza la speranza di fare dei proseliti. Oltrecchè io vedo che devo sfruttare un campo già mietuto e già spigolato, per cui nulla di nuovo o ben poco

potrò sottoporre al vostro comprendimento. In questa condizione di cose sento altamente il dovere di essere brevissimo e di non abusare della vostra sofferenza: vi prometto quindi la brevità e saprò mantenerla.

La vostra Commissione in questo arduo tema non ha fatto una questione di principii; ma seguendo le traccie dell'onorevole Guardasigilli si è grandemente preoccupata dell'opportunità, voglio dire delle condizioni della pubblica sicurezza. Ed occupandosi particolarmente di queste condizioni ne ha concluso, non essere opportuno il momento per attuare lo splendido programma della giustizia incruenta.

Il brigantaggio nelle Calabrie, il malandrinnaggio in Sicilia, gli accoltellatori nell'Italia centrale, sono o Signori, piaghe tali, che devono sicuramente preoccupare il legislatore nel momento in cui gli si offre la penna per cancellare dal Codice la pena capitale.

Io non mi farò o Signori, a descrivere le angosce degli abitanti di molte e nobilissime provincie del regno: questa pittura voi la potreste di certo ottenere più ricca di episodii, più vivace di colori, quando voleste chiederla all'onorevole Ministro dell'Interno. Ma, poi, o Signori, questa pittura ognuno di voi la può fare a se medesimo, poichè ormai le miserie del nostro paese non sono più un mistero per chicchessia.

Quale sia dunque per essere la conclusione che vorrete adottare sul tema dell'abolizione della pena di morte, voi riconoscerete almeno che le apprensioni della nostra Commissione sono pienamente giustificate.

Intanto questo criterio che ha guidato la nostra Commissione, trova la sua conferma nella coscienza pubblica. Nè mi farò ora a ripetere quello che splendidamente ha esposto l'onorevole Ministro Guardasigilli. Ma voi sapete ed egli ve lo ha ricordato, che prima di venire nella determinazione di mantenere, ridotta bensì per pochi casi, ma di mantenere la pena di morte nel progetto del Codice penale, egli ha creduto di far prima fondamento e sul voto della Magistratura e sul voto del Consiglio di Stato, e poi da ultimo sulla opinione delle provincie, notate bene, o Signori, non sulla opinione dei governatori delle provincie, dei prefetti, ma delle persone che sono a contatto delle popolazioni, dei notabili del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

paese che sono poi i più sicuri interpreti dell'opinione pubblica, e i più interessati a non far velo alla verità.

Or bene, tutti questi elementi hanno concorso ad ingenerare il convincimento nel Guardasigilli e nella nostra Commissione, che realmente non è ancora giunto il momento in cui si possa con tutta sicurezza cancellare dal Codice la pena di morte, eliminarla dalle nostre leggi penali.

Si è voluto contendere l'importanza del voto espresso dalle provincie per organo dei loro Prefetti, non quanto all'esattezza delle opinioni che sono state riferite al Govarno, ma per l'importanza della superiorità del numero delle provincie che hanno insistito perchè fosse mantenuta la pena di morte e l'inferiorità del numero delle provincie che la vorrebbero abolita, o che almeno hanno manifestato l'opinione che si poteva abolirla senza pericolo. E si è detto che il valor morale del numero di 28 provincie pronunciatesi in favore dell'abolizione è maggiore di quello della contraria opinione, se si tien conto della ripugnanza che s'incontra generalmente quando si vuole abolire un'antica istituzione.

A me non pare che si possa venire a questa conclusione, perchè queste cifre rivelano nettamente il loro significato più assai che il sottile argomentare in contrario. Infatti, se 41 provincie non hanno dubitato essere necessario di conservare nel Codice la pena massima, ciò vuol dire che esse ne sentono stringente il bisogno, vedendo che la sicurezza pubblica si trova gravemente compromessa.

Ma, vediamo una volta, su che si fondano gli oppositori, quando sostengono che la pena di morte può essere abolita. Non c'è, o Signori, nulla di nuovo negli argomenti che essi ci pongono dinanzi. Non è necessaria, essi dicono, non è riparabile, non è efficace; è poi una pena perversa. Vediamo che ci sia di vero in tutto questo.

Non è riparabile, dicesi, e l'errore che si può infiltrare anche nei giudizi dei magistrati è fatale e tremendo, quando avvenga che la pena di morte sia inflitta ad un innocente. Allora l'atto della giustizia diventa un delitto.

Ma non si soggiunge che tutte le cose umane vanno soggette all'errore, e che vi sono esposti non solamente i giudizi capitali, ma quelli

ancora che portano pene meno gravi. Vi ricordo a questo proposito uno degli esempi adottati dai nostri avversari. Un disgraziato militare, uscito dal servizio, fu sottoposto a processo e condannato come colpevole di grassazione non alla pena capitale, sivero a quella dei lavori forzati. Fu in seguito scoperto che la grassazione era stata commessa da un altro, e che il povero soldato era innocente; ma siccome questo era morto antecedentemente, così la legge non poté decretargli altra riparazione fuorchè la riabilitazione della sua memoria.

Eccovi dunque, o Signori, che anche nell'applicazione delle pene temporanee può benissimo incorrersi negli effetti funesti dell'errore del giudicato, non meno di quello che possa avvenire nell'applicazione della massima pena.

Un illustre giurista di cui deploro di non aver udita la voce in quest'aula, quantunque sia bellissimo ornamento di quest'Assemblea, un illustre giurista, a questo proposito diceva, che quando si tratta di errore nei giudizi, ciò che si deve ricercare è questo solamente, quale convenga più tra l'andar contro ai rarissimi effetti di un errore o il tollerare le conseguenze permanenti e funeste di una legge impotente.

E aggiungerò, che messa la questione su questo terreno, non si può dubitare della decisione.

Io ho raccolto queste parole e ve le propongo perchè mi pare contengano un insegnamento assai grave.

Ma, si è fatto molto rumore per pochi casi, (e notate che sono sempre gli stessi che si mettono innanzi) si è fatto molto rumore di pochi casi di revisioni di sentenze, nelle quali è stato riconosciuto che erano basate sull'errore. Bisogna però avvertire che la possibilità dell'errore appunto per l'esperienza fattane nei pochi casi sovraccennati ha suscitato la solerzia del legislatore il quale ha introdotto nuove garantigie e tali che danno a sperare che assai più difficilmente si possano verificare in avvenire. E in effetti noi vediamo che, non solamente nei casi di condanna capitale è prescritto il ricorso in cassazione e ne è imposto l'obbligo all'avvocato difensore, ma di più è dichiarato obbligatorio pel difensore anche il ricorso in grazia. Ora, come è che si delibera di accor-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

dare o meno la grazia? Forse questo dipende dal solo arbitrio dei Ministri? No, di certo. Forse procedono i Ministri col solo sussidio del Consiglio di Stato il quale può non avere tutta intera la conoscenza dei fatti che possono aver influito a fare infliggere una condanna che non fosse giusta?

No, o Signori, intervengono elementi molto più concludenti e tali che, a meno che si volesse esser ciechi, se un'ombra pure rimanga di dubbio sul fondamento della condanna, si ha modo di riconoscerla e di riparare all'ingiustizia; perchè la domanda in grazia è data in consultazione al Procuratore generale della Corte di Cassazione al Procuratore generale della Corte d'Appello, che ha propugnato e sostenuto le accuse, e al Presidente stesso della Corte che ha pronunciato la sentenza. Or dunque, se i Giurati potessero anch'essere incorsi in un errore, se potessero anche avere trascorso troppo facilmente ad una condanna, o Signori, vi sono i Magistrati che, avendo tenuto dietro a tutti gli atti dal principio del processo fino all'atto di accusa, e dall'apertura del dibattimento sino alla sentenza di condanna, sono in grado di farsi su questa sentenza, se manchevole in qualche parte, un giusto criterio, e quindi impedire che la si eseguisca e che sia cagione di una sciagura immensa.

Parmi quindi che gli scrupoli per questa parte si debbano abbandonare e che si possa concludere che l'irreparabilità della pena non è un motivo sufficiente per abolirla.

L'altra obbiezione che ci viene opposta è questa: la pena non è legittima.

Io non ripeterò ciò che avete udito le molte volte dagli oratori che mi hanno preceduto.

I disastri gravissimi che sono venuti da Sarrebruk a Sedan, e da Sedan a Parigi, non sono qualche cosa di peggio della pena di morte? E forse diverso il fondamento della legittimità della guerra e del diritto di punire con la morte?

Ma non insisterò, ripeto, su questo; e osserverò piuttosto una singolare contraddizione degli abolizionisti; i quali, stretti dalla considerazione dei gravi disordini ond'è turbato l'ordine pubblico, finiscono per dire: ma se la sicurezza pubblica è pericolante in qualche provincia, non fa bisogno perciò di mantenere nel Codice la pena di morte, e a questi in-

convenienti si può riparare colle leggi eccezionali, si può riparare cogli stati d'assedio. E sta bene.

Voi volete adunque non più la pena di morte applicata colle formalità e guarentigie di un giudizio, ma volete la pena di morte decretata e fatta eseguire dall'arbitrio di un proconsole.

Vi piace meglio questo modo di provvedere alla pubblica tranquillità, vi piace meglio l'illegalità. Voi abbandonate la vita dei cittadini ai modi violenti e precipitati di un governo eccezionale, senza badare ai gravissimi inconvenienti che possono seguirne, sui quali non è possibile esercitare un controllo.

Io credo che nessun uomo che abbia cuore, vorrà dare la preferenza a questo sistema di arbitrio, piuttosto che accettare la pena di morte inflitta dal Magistrato, dietro un regolare processo, e con la garanzia dell'esercizio di una libera difesa.

Ma qual'è poi, o Signori, qual'è l'argomento con cui si pretende di escludere la legittimità della pena di morte?

La società, si dice, per punire un colpevole può privarlo dei diritti di cui essa medesima gli ha fatto dono; ma non può privarlo di quei diritti che sono scritti nell'eterno Codice della natura. Questi diritti sono inviolabili. Ora, il diritto alla vita è un diritto di natura e la legge punitiva non vi può mettere la mano. Ma, o Signori, io vi domando, la legge punitiva non può toccare i diritti che sono dati dalla legge di natura; ma che credete voi che sia la libertà? La libertà è forse un diritto convenzionale creato dalla società? No di certo. La libertà che prende l'uomo dalla culla e lo accompagna al sepolcro, la libertà che, anche dopo la morte stende nel sepolcro il suo manto sulle gelide ossa dei cadaveri e ne protegge l'invulnerabilità: la libertà che è il germe di tutti i diritti non è forse scritta nella ragion naturale, e santa ed inviolabile! Cancellate adunque anche tutte le pene restrittive della libertà, chiudete le carceri, gli ergastoli, sopprimete infine tutte le pene restrittive della libertà perchè offendono i diritti dati a noi dalla natura. E poi quando Dio ha gettato sulla terra questa frale creatura che si denomina l'uomo non ha detto forse: Va, lavora, sfrutta questa terra e vivi del sudore della tua industria? Anche la proprietà non è un diritto forse della natura

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

nel senso almeno del godimento della ricchezza cumulata col lavoro e con l'industria? E voi, quando infliggete le multe, forse che non tocate ad un diritto di natura? Allora che resta del diritto penale, o Signori? Resta l'ammonizione con cui finire tutti i processi, lasciando il modesto compito al Magistrato di imprimere sulla gota dei futuri La Gala il laccio del perdono. Ed è questo che si domanda in nome del progresso?

Vi sono delle cose delle quali non sappiamo darci ragione, tanto escono dal comune sentire; eppure hanno avuto origine da considerazioni più che legittime. Se non che col volgere del tempo sono cadute nell'esagerazione.

Nei bassi tempi, grande è stato il degrado della giustizia penale sotto le influenze della scolastica e della politica, i tribunali allora coll'inquisizione segreta e colla tortura hanno fatto strazio dell'umanità, e la giustizia penale ha deviato grandemente dal suo fine, la ricerca dei colpevoli, ed è diventata un'insidia permanente contro l'innocenza.

L'umanità ha mandato un grido di riprovazione e la civiltà ha modificati gli ordini dei processi.

Tale fu veramente l'origine del rinascimento della nostra ragion giuridica. La pubblicità dei dibattimenti, la larghezza della difesa furono le guarentigie dell'innocenza, e le basi d'una buona, d'una vera giustizia. E fin qui tutto era plausibile. Però il genio umano, instancabile ricercatore del nuovo, non è stato pago, ha voluto andar più oltre; per cui adesso, ha potuto con ragione avvertire l'onorevole Menabrea, tutti sono solleciti del bene dei tristi e nessuno si commove alla vista delle loro vittime!

Ecco, o Signori, dove andiamo; e questa è la china su cui ci siamo posti senza sapere dove la ci possa condurre. Vedete se io esageri di molto. Io voglio attenermi all'attualità: noi stiamo discutendo adesso sulla convenienza di abolire la pena di morte; noi non possiamo metterci d'accordo perchè gli uni credono alla convenienza dell'abolizione, gli altri credono alla convenienza della conservazione. Vedete un poco intanto cosa si scrive a questo proposito? « La pena dell'ergastolo (è propriamente il surrogato della pena di morte), la pena dell'ergastolo

com'è concepita nel progetto (che è il progetto Vigliani) quantunque migliore di quella adottata dai legislatori, potrebbe essere soggetta a un radicale miglioramento. Il vizio cardinale (notatelo o Signori) il vizio cardinale di questa pena consiste nella perpetuità di essa. » Vedete, o Signori, dove andiamo; noi stiamo discutendo, ma se noi non ci affrettiamo, forse nel giorno in cui delibereremo l'abolizione della pena di morte, non avremo più il suo surrogato, perchè l'ergastolo avrà cessato di essere una pena perpetua. Io non dubito punto che la mitezza della pena segna un vero progresso nella legislazione ed appunto per questo io faccio adesione al progetto dell'onorevole signor Ministro perchè appunto la sua impronta caratteristica è la mitezza. Ma questa deve essere la conseguenza di un progresso della pubblica moralità e venire dopo di esso, non precederlo. Se pure si vuole che riesca a beneficio dell'umanità.

Il progresso, onorevoli Signori, mi pare che vada proprio per questa via, altrimenti a chi vuole sempre seguire a camminare innanzi, a chi non trova mai il punto di arrestarsi in nessuna cosa, avviene ciò che mi figuro, arriverebbe a un povero uomo, il quale, se partisse dalla sua terra nativa, e volesse sempre camminare procedendo innanzi, compiuto che esso avesse il giro della terra, si troverebbe di nuovo al punto della sua partenza.

Per me, onorevoli Signori, la società deve garantire la sicurezza, deve garantire al cittadino il diritto di esercitare onestamente la sua industria e di non essere disturbato ed offeso nella persona.

Che se, per giungere a questo suo scopo è proprio necessario il sacrificio della vita di un uomo, non vedo come ad essa si possa contenderne il diritto.

Allora solamente sento che si potrebbe dichiarare illegittima la pena di morte, che si dimostrasse la possibilità di conseguire senza di essa l'ordine, e di garantire la sicurezza pubblica e privata. E appunto si obietta che la pena di morte non è assolutamente necessaria, e ci si propone per surrogato l'ergastolo. Badate però che l'ergastolo, si dice essere una pena efficace; ma perchè? Perchè s'intende di farne una pena così severa, così crudele, che debba spegnere prematuramente la vita del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

condannato. Il condannato chiuso nella cella dev'essere come in una sepoltura; in preda a tali angosce atroci che ne produrrebbero in breve tempo la morte.

Io non vi nascondo, onorevoli colleghi, che questo truce pensiero, questa crudele raffinatezza della vendetta, ben si addice all'offeso marito di Parisina, ma non la intendo affatto nella legge, la quale non ha livore, nè si fa dispensiera di martirio ai condannati; la legge vuole solamente eliminare i tristi ad esempio dei futuri colpevoli, e la sua pena non deve essere altro che un castigo esemplare.

Nè d'altra parte ammetto che l'ergastolo sia destinato solamente a tenere il condannato nella impossibilità di nuocere. Anche questo non entra nelle mire della legge, la quale, essendo eminentemente preventiva, deve frenare i mali istinti dei tristi, onde non siano a loro volta colpevoli in futuro, infondendo nei loro animi la certezza che, commettendo essi un delitto, incorreranno nella stessa pena della quale sono stati spettatori.

Ma poi si obietta alla pena di morte la sua inefficacia; e se ne dà ragione che non fa impressione sugli stessi condannati che devono subirla. Anzi, citano l'esempio di persone che sono salite sul patibolo baldanzose e tranquille, come se si fosse trattato di andare ad un banchetto.

Per me non so acconciarmi a questo modo singolare di trarre delle regole generali da alcuni fatti eccezionali e fenomenali.

Vi possono essere delle nature straordinarie, sulle quali non faccia impressione neanche la morte; ma, in fin dei conti, senza entrare in sottili ragionamenti, rinchiudiamoci dentro alla nostra coscienza, nei penetrali del nostro cuore, e vedremo che è scritto nella legge di natura, che l'amore della vita è l'istinto di tutti gli animali, e non so quindi capacitarmi che all'uomo riesca indifferente incontrare la morte.

D'altra parte poi bisogna anche distinguere le condizioni in cui si trova il paziente.

Signori. Non accade di rado che un pusillanime, uno di quei paurosi che danno ragione a tutto il mondo per non incontrare un risentimento, accerchiato da una numerosa banda di malandrini, e vistosi proprio nel momento di perdere la vita, raccoglie tutte le sue forze

fa un supremo sforzo, e con un prodigio di valore, menando colpi a destra ed a sinistra, riesce a liberarsi dalle mani assaltrici. Voi direte: che prodigio di coraggio! Niente affatto. È un prodigio di paura.

Così è l'orgasmo di certi delinquenti, i quali ridotti alla disperazione, visto che non ci è più speranza, fanno uno sforzo supremo per mostrarsi tranquilli senza esserlo niente affatto.

Ma poi badate ancora alle condizioni eccezionali per le quali uno può esser tratto al supplizio.

So bene anch'io che i Girondini sono andati al patibolo cantando la Marsigliese, ma era la nobiltà della causa che infondeva nell'animo loro l'entusiasmo per cui era naturale che essi potessero disprezzare la vita pensando alla gloria da cui era circondato il patibolo ed al bene della società per cui compivano in quel momento il sommo sacrificio, ed alla riconoscenza eterna che non sarebbe alla memoria loro mancata.

Da questi fatti isolati però non credo si possa trarre alcuna conseguenza contro l'efficacia della pena di morte.

Ma, si dice, badate bene che la pena di morte non fa diminuire in nessun luogo i reati. Ciò vi persuada che anche nel pubblico è debole assai l'effetto del supplizio.

A questo argomento è pronta la risposta:

E chi vi dice a che punto sarebbero i reati in quei luoghi se non ci fosse la pena di morte? Anzi la pena di morte vi ha ragione di essere appunto perchè il numero dei reati è grande.

Non è poi a credere che la pena di morte possa operar miracoli. Anzi essa produce lentamente i suoi effetti e il miglioramento che si manifesta nel giro di 50 a 60 anni e anche più, non lo si può vedere d'un tratto per una sola esecuzione. Dunque l'argomento, secondo me, non prova niente; e piuttosto dirò che sarebbe concludente l'argomentazione inversa che fanno gli abolizionisti; che cioè scemano i reati dove si toglie la pena di morte. Ma qui con molta acutezza l'onor. Pica ha risposto che si scambiano le cause cogli effetti.

Ammetto bene che in qualche luogo si possa esser veduta, dopo l'abolizione della pena di morte, una diminuzione nei reati, ma questa è

stata la conseguenza di un progresso, molto anteriore.

La legge non cancella a capriccio le pene dai Codici, ma le toglie quando ha riconosciuto che non sono più necessarie a ragione del progresso della pubblica moralità. Nel quale progresso entrano con la virtù delle pene molti altri elementi: l'istruzione, il lavoro, lo sviluppo dell'agiatezza. Per ciò lento è il progresso, ma una volta che ha cominciato a migliorare le masse, esso non si arresta facilmente, e da sé solo compie il suo ulteriore svolgimento, e se anche nel frattempo la pena di morte, non più necessaria, viene abolita, è naturale che il progresso che si è manifestato prima continui ancora, e che si faccia più accentuato nei tempi posteriori all'abolizione.

E poi, o Signori, in questi fatti, e specialmente in questo della tranquillità che regna in certi paesi malgrado che da qualche tempo non vi sia più in attività la pena di morte, io credo che si debba tener conto dell'indole della popolazione, del clima e di molte altre circostanze che concorrono a rendere facile questa favorevole condizione della mancanza dei reati, malgrado che non vi sia la pena di morte.

Vi sono dei paesi nelle regioni alpestri, per esempio, in cui la vita è proprio tutta patriarcale: in quei paesi i reati sono quasi sconosciuti.

Ricordo di essermi trovato nella Valle d'Aosta e precisamente fino dai tempi della guerra di Crimea. Ivi è un piccolo villaggio in mezzo alle ghiacciaie nella Valle Grisance, la cui popolazione è a tale stato di tranquillità patriarcale che fino d'allora, nel 1855, erano più di 50 anni che non avevano avuto un pianto civile, né una causa penale, né davanti ad un pretore, né davanti ad un tribunale.

Ora se parlate di pena di morte in questo paese, vedete bene che non vi comprenderanno nemmeno, e non sapranno farsi ragione che si possa innalzare un patibolo, perchè non ne sanno tampoco immaginare il bisogno, e perchè non soffrono dei reati massimi che sono loro perfettamente sconosciuti.

Vi sono pure dei paesi in cui è più facile abolire la pena di morte, e tali specialmente sono i paesi che hanno confini molto ristretti, dove per esempio non è possibile trovare quelle diversità di carattere delle diverse po-

polazioni che sono sempre una difficoltà alle riforme penali.

Andate nella repubblica di S. Marino; cercate se vi sono due contrapposti come, per esempio, presso noi la Toscana e le Calabrie?

Nella repubblica di San Marino questa diversità non è possibile. Nei paesi piccoli poi vi è un'altra condizione molto favorevole ed è quella, che i reati non possono restare molto tempo nascosti per la ragione che non vi possono essere sconosciuti i tristi. Ivi tutto è noto, uomini e luoghi, e per ciò più difficile e meno frequente il reato. In un grande Stato, la vastità del territorio, i grandi centri e il grande movimento favoriscono l'impunità dei reati. E così avviene che l'abolizione della pena di morte possa accettarsi in un paese piccolo, mentre in uno Stato più grande che versa in altre condizioni economiche e di altri costumi, la cosa incontra molti e seri ostacoli.

Ma finalmente si dice che il patibolo è una pena demoralizzatrice perchè il sangue eccita al sangue. E in questo può essere qualche parte di vero, o Signori. Ciò non di meno credo che si debba fare una debita distinzione.

Gli antichi usavano lo spettacolo dei gladiatori per eccitare la gioventù alle imprese guerresche. La gioventù s'inebbriava di quegli spettacoli di sangue; e non è cosa che debba recare meraviglia, sia per le naturali disposizioni di quei popoli primitivi e rozzi, sia per la specie del dramma che si offriva ai loro sensi.

Nell'arena de' ludi si presentavano uomini vigorosi, armati, esercitati al maneggio delle armi: era un giocare di destrezza, di coraggio e di bravura per modo che quando uno dei due combattenti cadeva agonizzante in mezzo all'arena, scoppiavano gli applausi tutti intorno perchè gli spettatori avevano partecipato alle emozioni del combattimento. Ed io non approvo ma comprendo anche questo entusiasmo. Ora immaginate l'atto di un supplizio. Ivi vedete un disgraziato avvinto al ceppo e nell'assoluta impossibilità di difendersi o di fuggire, che aspetta immobile che scenda la mannaia e gli tronchi il capo. Questo spettacolo, non che possa evitare l'orgasmo, fa agghiacciare il sangue e muove ribrezzo.

No, o Signori, non è spettacolo atto ad inferocire il popolo e ad invogliarlo del sangue.

Io non vi dirò, per altro, che sia bello a vedersi una plebe che accorre al luogo dove si eseguisce una decapitazione; io ammetto anche che la pubblicità del patibolo sia da evitarsi per quanto è possibile; e credo che quando verrà in discussione l'articolo del modo di esecuzione della pena massima, questa proposta che qualche onorevole si propone di fare, questa proposta sarà assai facilmente accettata. Ma questa è questione che riguarda l'esecuzione, non è una tesi che tocchi il principio e l'utilità della pena. La pena di morte può stare senza la pubblicità dell'esecuzione; ed allora questo spettacolo cruento, di cui si paventano le funeste influenze, credo che potrà esser tolto di mezzo, e nessuno avrà a temere che la plebe diventi più perversa di quel che può essere, per assistere ad una decapitazione.

Avverto però che le esecuzioni sono così rare, che succedono a così grande distanza le une dalle altre, che poco danno possono fare al costume; ma, ripeto, il toglierla non sarà quello che potrà portare cambiamento al sistema del codice.

Io, o Signori, ho sorvolato a queste questioni, perchè mi premeva di venire ad una conclusione.

Noi andiamo fantasticando sull'efficacia di una pena, noi cerchiamo di indagare l'influenza che questa può avere sullo spirito pubblico, noi presumiamo di trovare nell'efficacia di questa pena la ragione anche del numero dei delitti, che non scema di tanto quanto ci sembra che dovrebbe scemare per virtù delle esecuzioni capitali, e ne vogliamo accagionare l'indole stessa della pena.

Io penso che la causa per cui quella pena non raggiunge sempre il suo fine, sia da cercare altrove.

La cagione per cui i reati non scemano tanto quanto si desidererebbe e che potrebbe comportare la natura delle pene che si applicano, sta nella troppa facilità che vi è di eludere le leggi e ottenere l'impunità.

Molte volte io sento accagionare di questo la Magistratura. No, non è la Magistratura che manca al suo dovere. Essa in ogni occasione sa mostrarsi fedele al suo mandato; ma noi dobbiamo riflettere che la Magistratura non fa la giustizia; la Magistratura la formola; chi, quasi direi, la impone alla Magistratura

è la fede degli uomini che vi concorrono, è la fede dei testimoni. Quando i testimoni non rivelano la verità, quando o mentiscono o si mantengono reticenti, non è possibile che alla verità sia conforme il responso del Magistrato. Ed è allora che la giustizia diventa manchevole e con essa la pubblica sicurezza, perchè i tristi fanno affidamento nella possibile e facile impunità.

Signori, io non vi farò teorie; io intendo di esporvi alcuni fatti.

Il malandrinnaggio prospera sotto l'alta protezione di una potenza formidabile la quale si intromette in tutti gli ordini della cittadinanza e si immischia in tutte cose, e questa potenza formidabile è la mafia; è quella che dura e si mantiene in una cospirazione permanente contro l'azione della giustizia. La mafia è, o Signori, direi quasi la Società di assicurazione contro i danni della legge penale.

Io non intendo di rivelarvi tutte le arti e i delitti di quest'associazione terribile che è lo strazio delle Provincie siciliane, ma vi dirò solo quel tanto che si riferisce all'oggetto che sto trattando.

Quando accade un reato voi vedete che se la persona che è chiamata innanzi alla giustizia è legata alla mafia, e ricorre al patrocinio della medesima, voi vedete di subito i suoi emissari in movimento per circuire i testimoni, notate che dei maffiosi ve ne sono in tutte le classi, dall'uomo del volgo il più rozzo all'uomo dai guanti gialli, dalle scarpe verniciate; ve ne sono dappertutto, e dovunque si introducono usando la preghiera, la raccomandazione, o la minaccia, secondo l'indole, il carattere, la qualità della persona; infine tentano ogni modo perchè la giustizia non possa mettersi sulle vere tracce degli autori del reato.

Avviene però, e questo non è difficile, perchè la prima parte del processo è sempre segreta, avviene che la solerzia dell'istruttore molte volte giunge a raccogliere le prove, ed ottiene che sia pronunciata l'accusa.

Allora voi vedete i maffiosi nuovamente in moto, e molto più attivi di prima, che si mettono attorno ai giurati, attorno i testimoni. Se poi, venuto il giorno del dibattimento, vi recate nel palazzo di giustizia, trovate nel cortile, trovate nell'atrio e in tutti gli aditi che devono percorrere i testimoni e giurati questi maffiosi,

i quali non lasciano travvedere nemmeno di essere preoccupati dei testimoni e dei giurati; ma con un'occhiata che danno loro li fanno entrare coi brividi nel santuario della giustizia. Là dentro nell'aula poi vi sono già disposti altri di questi scellerati, e parte stanno di contro al banco dei giurati, parte di contro a quelli dei testimoni, per essere veduti dai medesimi. È una pressione potentissima, o Signori, perchè chi la subisce sa che le conseguenze che ne possono derivare sono terribili; ed è questa pressione che paralizza l'azione della giustizia.

Dirò di due casi succeduti nel tempo in cui io era Procuratore generale in Palermo. Una volta si agitava una causa gravissima di assassinio. Un giurato venne, prima che fosse aperto il dibattimento, insistendo perchè gli si desse modo di essere dispensato da quell'ufficio.

Vedendo che non poteva ottenerlo lasciò sentire, in tutta confidenza che le sue apprensioni venivano da uffizi che gli avevano fatti certi maffiosi; i quali uffizi significano una forte e terribile minaccia per lui e la famiglia. Non ci fu verso, la sorte gli fu nemica, fu estratto dall'urna e dovette sedere al banco dei giurati. Il giorno dopo egli tornò al dibattimento, perchè si doveva il dibattimento protrarre lungamente. Il terzo giorno non comparve, e fece dire che era infermo. Io dubitai che ci fosse della simulazione, ma dal medico che era uomo onesto e probo ebbi l'assicurazione che non ci era simulazione, e che veramente quello era stato preso da una febbre violentissima cagionata dalle minacce che gli avevano fatto temere dell'esistenza propria e di quella dei suoi cari. Questo è il primo caso.

Un'altra volta si agitava pure una causa gravissima di assassinio nello stesso circolo della Corte di Palermo. I testimoni vennero circuiti dalla maffia che era interessatissima a sventare l'azione della giustizia, ed ai dibattimenti, o non rispondevano, o rispondevano parole tronche, o si contraddicevano, e pareva impossibile che si avesse a venirne a capo; finalmente fu chiamato un giovane animoso il quale fece una testimonianza così lucida, così netta, così ardita che fece stupire tutti del suo coraggio, veramente insolito, dove nessuno è che osi sfidare la prepotenza della maffia.

Egli aveva già ridotta la causa a qualche migliore partito, e si sperava di poter raggiungere un buon risultato dietro anche la buona impressione che il fatto aveva prodotto sopra qualche altro testimonio, cui il modo franco e risoluto di quel giovane pareva avesse dato qualche poco di coraggio. Il dì appresso egli doveva tornare alla Corte; uscì dall'albergo in cui era alloggiato fra le otto e le nove del mattino, e là nel cuore della popolosa città di Palermo, a pochi passi dall'albergo si ebbe un colpo di revolver nella schiena che lo rese istantaneamente cadavere.

Credete voi, o Signori, che là dove si possono impunemente commettere cotali scelleratezze sia possibile l'esercizio dell'azione penale? Io ho voluto accennare a questi fatti, perchè possono farvi conoscere che non è l'impotenza della pena, che, malgrado sia scritta nella legge, non produce i suoi risultati, ma è la facilità, che, dove il malandrinnaggio è veramente organizzato, hanno i tristi di ottenere l'impunità e di beffarsi delle pene minacciate dalla legge.

Escluso che la pena di morte sia, come si pretenderebbe, illegale, non necessaria, non efficace e pervertitrice, esclusa l'idea della sua impotenza, resterebbe a dir solamente della sua opportunità.

È questo, signori Colleghi, precisamente il punto in cui si è manifestata la dissidenza tra una parte e l'altra della vostra Commissione. È questo che ha dato occasione all'emendamento dell'onorevole Senatore Mirabelli.

Certo che le statistiche, delle quali s'invoca l'autorità ad ogni momento, non presentano quei risultamenti che si potrebbero aspettare, colpa, non dirò dell'ordinamento degli uffizi, ma forse di qualche disordine che esiste nelle cancellerie degli istituti giudiziari, essa resiste alla solerzia di chi dirige ed al buon volere di chi eseguisce.

Quest'incertezza, che lascia la statistica su dati materiali e positivi che dovrebbero fornire esatti criteri per determinare sull'abolizione o sulla conservazione della pena di morte, ha fatto credere agli uni che non convenga abolirla, che non convenga il mantenerla agli altri.

L'emendamento che ha proposto l'onorevole Senatore Mirabelli non deve essere discusso in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

questo momento, nè sarebbe opportuno, nè utile, per ora, l'addentrarsi in questo argomento.

Deve la pena di morte essere mantenuta in tutto il Regno, o deve essere cancellata? Questa è la domanda a cui risolve la presente discussione.

Deve la pena di morte essere mantenuta nella scala penale, ma non essere estesa alla Toscana? Questa è la quistione che, a mio giudizio, è prematura, e vuol essere perciò aggiornata con l'emendamento Mirabelli.

Per ora, stando, come sono, le condizioni intime della sicurezza pubblica non punto rassicuranti; per ora, stando le tradizioni nostre non interrotte e scritte ancora fino a questo momento nei nostri Codici, è certo che prima di cancellare la pena di morte conviene non fare fondamento sul dubbio ma rimuoverlo affatto.

Ben fu detto a questo proposito non essere a noi che incomba la prova, ma a coloro che vogliono privarci d'una guarentigia di cui finora l'esperienza non ha smentita la virtù.

Resta quindi solo quella questione a cui accennava poc'anzi, cioè se questa pena debba essere estesa alla Toscana. Questione della quale non occorre per ora di occuparsi.

Io qui, o Signori, potrei metter fine al mio discorso; solo che mi resta a dire qualche parola sopra alcuni appunti fatti dall'onorevole Senatore Trombetta al Codice penale; ma l'onorevole Guardasigilli se ne è già occupato, ed io mi contenterò di dire pochissime parole.

Ciò che ha fatto senso all'onorevole Senatore Trombetta si è un'apparente contraddizione, imperocchè, mentre il progetto del Codice è sollecito di punire della pena capitale l'omicidio che sia stato mezzo di consumazione del furto, non punisce però di eguale pena l'omicidio commesso per ricatto. La contraddizione secondo me è solo apparente: l'omicidio non può compenetrarsi nel reato del ricatto di cui è anzi la contraddizione. Coloro che sequestrano una persona per carpire del denaro alla sua famiglia, è manifesto che uccidendola farebbero venir meno il loro fine, non otterrebbero affatto l'intento a cui essi miravano. Dunque l'omicidio non può essere mai un elemento aggravante del reato di ricatto, ma l'omicidio, in questo caso ed il ri-

catto, sono due reati concomitanti e concorrenti e nulla più.

Ora vediamo, come nel progetto di Codice penale sono puniti i reati concorrenti. Leggete l'articolo 80 e vedrete che nel concorso di due crimini non si fa cumulo di pena, ma si applica soltanto la pena più grave, con facoltà (notate bene facoltà e non obbligo) al giudice di aumentarla da uno a cinque anni.

Ciò posto, l'omicidio volontario essendo punito colla reclusione per venti anni, si potrebbe portar la pena fino a venticinque anni. Or bene, che fa il progetto Vigliani?

Applica invece l'ergastolo; è già un aumento di pena che dà appunto (avuto riguardo a quella gravità massima del reato di ricatto, di cui ben giustamente si preoccupava l'onorevole Trombetta) una giusta commisurazione alla pena.

Voi vedete adunque, o Signori, che la condizione della pena nei reati è proporzionatissima alla diversità dell'indole dei medesimi. Che se si volesse spingere il rigore fino al punto di applicare la pena di morte all'omicidio volontario commesso incidentalmente al ricatto, vi domando io, o Signori, come poi punireste l'omicidio quando fosse stato consumato con premeditazione?

Queste ragioni che ho addotto a proposito del ricatto, si applicano, del resto, e forse con maggior ragione ancora, all'altro reato che ha preso a considerare l'onorevole Trombetta: l'omicidio, cioè, che concorre col reato di danni alle ferrovie. Vi ha la stessa ragione di risolvere anche qui, imperocchè anche qui si tratterebbe di circostanza per cui la pena potrebbe ordinariamente essere portata tutt'al più a 25 anni, ed è punito, secondo il progetto, di ergastolo.

Infine più saliente è la diversità nel caso di stupro.

Notato bene, o Signori, che l'articolo censurato dall'onorevole Senatore Trombetta non parla già dell'omicidio volontario commesso dallo stupratore, ma della morte avvenuta della persona stuprata, per conseguenza della violenza patita nell'atto dello stupro.

Si tratta dunque di un fatto che ha ecceduto gli intendimenti del colpevole, e che non entra nel disegno del delitto. Secondo l'ipotesi del reato, il colpevole aveva prefisso di stuprare, ed è l'azione dello stupro che ha prodotto una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1875

conseguenza molto maggiore, quale è quella della morte della persona offesa; conseguenza gravissima, ma che sorpassa le intenzioni dell' agente. Or dunque, se si considera che la pena inflitta a questo reato può salire fino ai 19 anni di reclusione, al quale limite prossimo alla pena dell'omicidio volontario non giunge quella dell'omicidio preterintenzionale, è forza convenire che non vi è in questa parte del progetto quello eccesso di mitezza che si vorrebbe vedervi.

Io credo quindi che le censure dell'onorevole Senatore Trombetta non reggano. Del resto convengo coll'onorevole Ministro Guardasigilli che codesta è questione da agitarsi allorquando si tratterà della parte speciale, dove appunto sono le disposizioni che si riferiscono a questi reati.

Signori, io ho finito.

Avrei forse avuto altre considerazioni da esporre; ma l'ora molto avanzata in cui ho cominciato il mio dire, mi ha indotto ad abbreviarlo in molte parti, e mi fa sentire ora il dovere di troncarlo. Io non voglio adunque abusare ulteriormente della vostra sofferenza, e finisco.

Voi mi avete usato benigno compatimento, ed io ve ne ringrazio. Il compito mio di trattare da ultimo argomenti gravissimi sì, ma completamente esauriti da uomini sapientissimi, era per me ingrato e penoso oltre ogni credere.

Voi intanto vedendo la inutilità del mio discorso e indovinando la mia tortura, avete voluto compensarmene con la cortesia d'una attenzione che io non ho meritata, ed io ve ne serberò indelebile riconoscenza.

PRESIDENTE. Giunta a questo punto la discussione, io debbo informare il Senato dello stato delle cose.

È pervenuta al banco della Presidenza una proposta sottoscritta dai signori Senatori Musio, Trombetta, Poggi, Tecchio, Pepoli G., Conforti, Borgatti, Sanseverino, Pisani, De Filippo, i quali domandano che a termini dell'art. 44 del Regolamento, il voto sulla pena di morte sia dato per divisione.

I signori Senatori sanno già come si effettui un tal modo di votazione. Tutti quelli i quali aderiscono alla proposta ministeriale, devono passare a destra del banco presidenziale. Tutti coloro che la respingono devono passare a sinistra. Questo per ciò che concerne il modo della votazione.

Sono poi state trasmesse alla Presidenza quattro proposte di soppressione del numero I del § 1 dell'art. 11. Ora è noto che il Regolamento impone non già di mettere ai voti le proposte di soppressione, ma l'articolo della legge.

A proposito dell'articolo in discussione vi sono anche diversi emendamenti, i quali secondo il Regolamento debbono essere messi ai voti prima dell'articolo. Uno dei signori Senatori che propongono emendamenti è l'onorevole Maggiorani. Io non so in che consista il suo emendamento. Quando egli me lo annunzierà io interrogherò il Senato se l'appoggia. Se l'emendamento verrà appoggiato, io darò la parola all'onorevole Maggiorani perchè lo svolga. Questo è lo stato delle cose.

Ora, se il Senato è d'avviso che la seduta debba continuare, io sono ai suoi ordini.

In caso diverso il seguito della discussione dovrebbe rinviarsi a domani.

Voci. A domani! A domani!

Il seguito della discussione verrà adunque rinviato a domani alle ore 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

XVIII.**TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA E. M.**

SOMMARIO — *Congedo* — Lettera del Senatore Caccia — Squittinio segreto per la nomina di un membro del Comitato di contabilità interna in surrogazione del Senatore Caccia dimissionario — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamenti dei Senatori Mirabelli, De Filippo, Pironti e Maggiorani — Emendamenti e Proposte di soppressione al primo alinea dell'articolo 11 — L'emendamento del Senatore Maggiorani è appoggiato — Scoglimento del medesimo — Mozione d'ordine del Senatore Chiesi — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e sua adesione all'emendamento Maggiorani, accettato anche dal Relatore in nome della Commissione — Parole del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Vitelleschi — Proposta del Senatore Amari di rinvio dell'emendamento Maggiorani alla Commissione — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento Maggiorani — votazione per divisione sul N. 1, § 1, dell'art. 11, (Pena di morte) — Proclamazione del risultato della votazione — Proposta del Senatore Mirabelli riguardo all'emendamento da lui proposto, oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Mirabelli — Parole del Senatore Borgatti per un fatto personale — Ritiro della proposta del Senatore Mirabelli — Emendamento del Senatore De Filippo, appoggiato dal Senato e svolto dal proponente — Questione pregiudiziale proposta dal Senatore Menabrea — Replica del Senatore De Filippo — Reiezione della questione pregiudiziale — Osservazioni del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore De Gori — Reiezione dell'emendamento De Filippo — Dichiarazioni del Senatore Pironti e ritiro del suo emendamento — Approvazione dei N. 1, 2, 3, 4 e 5 del § 1 dell'art. 11 e dei N. 1, 2, 3 del § 2 — Aggiunta proposta e sostenuta dal Senatore Pescatore al N. 4 del detto paragrafo, combattuta dal R. Commissario e dal Ministro — Ritiro dell'emendamento Pescatore — Approvazione dei N. 4 e 5 del § 2 e dei N. 1, 2 e 3 del § 3 — Variante proposta e sostenuta dal Senatore De Filippo al § 4, accettata dalla Commissione — Proposta d'aggiunta del Senatore Pescatore di un N. 6 al § 1 — Parole del Ministro per mozione d'ordine — Osservazione e proposta del Senatore Giorgini — Replica del Senatore De Filippo e controreplica del Ministro — Proposta del Relatore di rinvio del § 4 all'esame della Commissione, accettata dal Senatore De Filippo — Proposta del Senatore Cannizzaro di rinvio dell'art. 12 alla Commissione, appoggiata dal Senatore Pantaleoni — Osservazioni del Senatore Vitelleschi sulla utilità dell'esecuzione in pubblico della pena capitale, cui risponde il Senatore Pantaleoni — Rinvio dell'articolo 12 alla Commissione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Regio Commissario, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Visone domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Squittinio per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

PRESIDENTE. Il Senatore Caccia scrive la seguente lettera alla Presidenza:

« A. S. E. il Presidente del Senato.

« La malattia che vengo di provare mi ha lasciato così stremato di forze, che mi è d'uopo pregarla ottenere dal Senato di sollevarmi dall'incarico di componente il Consiglio di contabilità.

Suo Dev. mo

GREGORIO CACCIA. »

In seguito alla dimissione dell'onorevole Senatore Caccia, prego i signori Senatori di voler apprestare una scheda col nome di quel Senatore che essi intendono di surrogare al Senatore Caccia, quale membro della Commissione di Contabilità interna.

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio necessario alla nomina di questo Commissario.

(Il Senatore, Segretario Pallavicini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per comodo di quei Senatori che sopravverranno.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Si riprende la discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il N. 1 del § 1 dell'art. 11 attualmente in discussione è così concepito:

« § 1. Sono pene criminali:

1° La morte.

Nel fascicolo degli emendamenti stampati ognuno avrà potuto vedere che a questo primo alinea dell'art. 11 sono fatte quattro proposte di soppressione. Il nostro Regolamento non permette di porre ai voti le proposte di soppressione; quindi deve essere messo ai voti l'articolo. Per poi vedere se si può mettere ai voti l'articolo, è necessario riconoscere se vi siano o no emendamenti sul medesimo, perchè il nostro Regolamento in altro articolo prescrive di mettere prima ai voti gli emendamenti.

Ora, a questo primo numero dell'art. 11 del progetto ministeriale sono presentate alcune proposte di emendamento. Una di esse è così concepita:

» Proposta sull'art. 11, n. 1. » La pena di morte continuerà ad essere applicata nei casi previsti dagli articoli 117 e 365 del vigente codice nelle sole provincie nelle quali è ora in vigore.

GIUSEPPE MIRABELLI. »

Questa proposta verrà discussa quando il Senato si sarà pronunziato sulla questione principale; perchè, qualora il Senato si pronunziasse nel senso della abolizione, questa proposta non avrebbe più ragione di essere.

Altra proposta:

« Il sottoscritto propone che all'art. 11, si aggiungano le seguenti parole: « in tutti i casi nei quali è comminata la pena di morte sarà applicata nelle provincie toscane la pena dell'ergastolo a norma del Decreto del 10 gennaio 1860, del Governo provvisorio.

DE FILIPPO. »

La stessa osservazione che ho fatto per la proposta dell'onorevole Mirabelli calza a proposito di quella dell'onorevole De Filippo.

Vi è un'altra proposta, aggiuntiva all'articolo 11, così concepita:

« È fatto obbligo al Governo del Re, di sottoporre tra 10 anni ai poteri legislativi il N. 1 § 1° dell'art. 11.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

» In Toscana, nelle condanne capitali, la pena di morte sarà commutata dalla Corte di Assise in quella dell'ergastolo colla stessa sentenza.

PIRONI. »

Anche questa proposta non può essere discussa se non quando il Senato siasi pronunciato sulla questione principale, di sapere se la pena capitale debba essere conservata nel Codice o debba esservi soppressa.

Per ultimo l'onorevole Senatore Maggiorani domanda la parola per un emendamento al N. 1 del § 1° dell'articolo 11. In che questo emendamento consista, io ignoro, perchè l'onorevole Senatore Maggiorani non ha presentato al banco della presidenza la sua proposta formulata.

Io adunque, onorevole Senatore Maggiorani, le darò la parola perchè ella indichi puramente e semplicemente il concetto del suo emendamento. Dico puramente e semplicemente, perchè ella non potrebbe avere la facoltà di svolgere il suo emendamento, se non quando il Senato lo appoggiasse.

Senatore MAGGIORANI. Il mio emendamento consiste nell'escludere innanzi tratto la pubblicità della pena di morte, proclamando fin d'ora tale esclusione nel votare il § 1 dell'articolo 11 e dicendo, per esempio: condanna a morte da eseguirsi nel recinto della prigione.

Si obietterà che questo soggetto della pubblicità è trattato a parte nell'art. 12, ma io prego gli onorevoli Senatori a riflettere che la discussione giunge allora troppo tardi essendo già votata la pena, e che, dopo aver sottoscritto una sentenza di morte, riesce assai duro il trovarsi incontro non una semplice forma di questa pena, ma bensì una nuova condizione che ne altera profondamente il carattere, ne aggrava la intensità e trae seco funeste conseguenze. Io credo adunque che col differire la negazione della pubblicità, abolizionisti e mantenitori della pena proverebbero qualche esitanza nel pronunciare il giudizio sull'art. 11, incerti come sono dell'esito della votazione dell'art. 12.

PRESIDENTE. Ho perfettamente compreso il di lei concetto, onorevole Senatore Maggiorani. Ella propone che l'articolo 12 si fondi coll'articolo 11.

La ragione per cui ella fa questa proposta

entra nello svolgimento della proposta medesima. Quindi, se il Senato appoggerà l'emendamento, io le darò la parola per esporre tutte quelle ragioni all'appoggio delle quali il Senato darà il suo giudizio.

Il Senato adunque ha inteso che l'onorevole Senatore Maggiorani propone che gli articoli 11 e 12 del progetto ministeriale si fondino insieme affinchè resti esclusa la pubblicità della esecuzione della pena di morte.

Interrogo il Senato se appoggia quest'emendamento.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Maggiorani, è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

L'onorevole Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Dalla discussione generale ha trasparito un fatto che merita di essere segnalato, cioè che anche i sostenitori del mantenimento della pena mostrano un deciso abborrimento alla conservazione del patibolo. Gli atti di adesione non dubbî alle parole di un onorevole Senatore che opinò per l'abolizione della pubblicità ne fanno ampia fede. E non solo i mantenitori della pena, ma anche fra gli abolizionisti appena può dirsi che ve ne fosse uno il quale non vibrasse strali al patibolo, al carnefice, alla mannaia. Chi avesse la curiosità di percorrere la storia della questione sull'estremo supplizio, rievverebbe che se le prime ostilità contro esso scoppiarono nel campo dei giureconsulti e dei filosofi con argomentazioni sul diritto, in appresso poi buon numero di letterati, di naturalisti, di fisiologi e di medici si schierò in compagnia degli abolizionisti, trattovi in ispecie dall'abborrimento a quel truce spettacolo che è la pena di morte eseguita nelle pubbliche vie.

Ora può avvenire che vi siano abolizionisti (ed io ne ho conosciuto qualcuno) i quali riconoscono fino ad un certo segno la legittimità, la giustizia, l'opportunità della pena di morte, ma che intanto le ricusano il voto di mantenimento nel timore che ne sia conservata la pubblicità, potendo più sul loro animo la ripugnanza a quel truce spettacolo, che lo sperato beneficio della comune sicurezza.

E così pure fra quegli opinanti che mantengono la pena estrema, ma che ne vogliono abolita la pubblicità, può esservene alcuno che per la incertezza di questa seconda risoluzione,

vacilli nel votare l'articolo 11 della legge. Perciò, in tanta solennità di giudizio, fa d'uopo procacciare che la via da seguirsi sia netta da ogni inciampo, acciò sicura rendasi la coscienza, e serena la mente; ciò che, a mio avviso, non può ottenersi che proscrivendo fin d'ora la pubblicità della pena.

E perchè non si creda che ad affacciare la mia proposta io sia indotto unicamente dal sentimento della civiltà e da semplici riguardi alla mitezza dei nostri costumi, prego il Senato acciò voglia permettermi di svolgere sommariamente questo tema, ed avvalorarlo di opportune ragioni.

Quali sono i motivi pei quali il legislatore ha prescritta la pubblicità della pena capitale? Sono due: la notorietà e l'esemplarità.

La notorietà. Ma chi potrebbe al di d'oggi, o Signori, in tanta luce che spargesi sopra ogni fatto che occorra, mettere in dubbio che nel recinto di una prigione sia stata eseguita una sentenza di morte, quando un pubblico ufficiale a ciò destinato ne stenda il processo, quando questo processo venga firmato da più testimoni degni di fede, e quando il *reporter* del *Giornale Ufficiale* o di altri che lo richiedano, e qualche stretto parente e il ministro della religione, e il direttore del carcere, sieno presenti all'esecuzione, quando il rintocco di una campana, o qualche altro segnale, annunzi al popolo che giustizia fu fatta? Aggiungasi pure, se alcuno lo desidera, che il cadavere un giorno dopo, o dopo poche ore, venga posto in un dato luogo alla pubblica vista, per essere identificato.

In mezzo a tali prove completate dalla notificazione della eseguita sentenza, chi sarà così scettico da muover dubbii sulla realtà del fatto? Per conseguenza, questo fine del legislatore, che è la notorietà, è abbastanza soddisfatta, ancorchè la giustizia sia eseguita in carcere.

L'esemplarità. Io so che non devo tornare sul merito dell'argomento, per cui ammetto per dimostrato che la intimidazione sia uno dei requisiti più efficaci a conseguire il fine che la legge si propone colla pena capitale. Ebbene, se consultiamo gli autori più rinomati che hanno vissuto nei paesi dove la pena di morte già da lungo tempo si eseguisce nelle prigioni, troveremo come essi affermino che

questo genere di morte in privato sia assai più temuto dai grandi malfattori che nol sia la pubblica esecuzione, ove, colle loro spavalderie e con affettato disprezzo della morte, si propongono di rappresentare una scena da eroi, e di suscitare la simpatia e l'ammirazione degli spettatori.

Se adunque la morte oscura nel carcere è in odio ai maggiori delinquenti assai più della pubblica esecuzione, ecco già che, attenendoci alla prima, lo scopo della intimidazione è ottenuto.

In altri tempi, e in dato occasioni, la pena di morte fu talora eseguita in prigione, e non mancò del suo effetto. Certamente le mire di Elisabetta, nello spargere lo spavento fra gli amici e i proseliti di Maria Stuarda, non andarono fallite per ciò che l'infelice regina fosse decapitata nel castello che le serviva di prigione, invece che dinanzi alla moltitudine in qualche piazza di Londra, siccome avvenne anche alla infelice Giovanna Gray.

Potrei citare molti altri documenti che comprovano come la pena di morte eseguita senza pubblicità, pur non mancasse del suo effetto nel produrre la intimidazione, e mi limiterò solo a ricordarvi di volo il famoso pontificato di Sisto V. in cui ladri, sicarii, banditi, incendiarii, protetti dai potenti, infestavano la città e la campagna, e facendosi beffe della milizia e dei tribunali ne rendevano pericolosa la dimora. E questo stato di cose doveva durare già da lungo tempo, se Machiavelli nella sua ambasceria a Roma lagnasi in una sua lettera del non potersi uscire di casa nella notte senza presidio di armati.

Ora, avvenne che frequenti, solleciti ed inesorabili condanne di morte servirono di così spaventevole esempio ai malfattori che in men d'un anno la sicurezza pubblica fu perfettamente ristabilita, quantunque molte esecuzioni si facessero nel Castel S. Angelo, cioè in privato. E in tempi a noi vicinissimi, quale fu il regno di Gregorio XVI, io ricordo un ecclesiastico che si era reso colpevole di un gravissimo misfatto, e la cui sentenza di morte fu eseguita nel recinto dello stesso Castello, e che recò sul pubblico grandissima intimidazione, maggiore di quella che soleva ottenersi dalle decapitazioni eseguite sulla piazza del ponte S. Angelo e su quella del Popolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

Ed infatti, se le sensazioni che ci pervengono pel mezzo della vista sono più positive ed esatte, le altre che ci somministra l'udito e che si diffondono per via di racconti, oltre all'essere maggiormente estensive, con quel non so che di vago che racchiudono, si prestano assai più alle amplificazioni ed ai voli della fantasia e producono così maggior effetto sull'animo degli ascoltatori. Adunque, non è necessaria la pubblicità visiva, perchè la legge non raggiunga il suo fine della notorietà e della esemplarità della pena.

Ma vi è di più: la pubblicità del patibolo è ingiusta, impolitica, immorale e dannosa alla salute del popolo.

È ingiusta perchè aggrava inutilmente la condizione del condannato, allorchè esso sia del numero di quelli che si pentono e si rassegnano. È infatti una nuova pena che si aggiunge alla principale, non altrimenti della berlina che in altri tempi vedemmo infliggere nelle pubbliche vie per piccoli reati, e che ai novizii nella strada del delitto riusciva pure assai fastidiosa. E poi non è giusto di turbare l'ultim'ora del delinquente pentito colla molesta presenza della moltitudine.

La pubblicità della pena è anche impolitica, poichè nascono talora delle turbolenze, che bisogna prevenire o frenare con un grande apparato di forza, ciò che suscita l'idea di una prepotenza, quale in un paese retto a libere istituzioni non vuole essere mostrata senza assoluta necessità. Imperocchè nasce allora nel pubblico l'idea di un abuso di potere, e questo diminuisce grandemente il rispetto all'autorità. Quando l'esecuzione si fa in una prigione e poi se ne legge il racconto nei giornali, nella notificazione ufficiale, questo pericolo non si corre.

Ma soprattutto lo spettacolo della esecuzione è immorale. E qui mi permettano gli onorevoli Senatori che con tanta eloquenza hanno sostenuto l'abolizione, che io dica loro come sia immorale la pubblicità, non la pena, e che io respingo con tutta la forza dell'anima quest'accusa di sostenere una legge immorale. La pena anzi è educatrice, la legge penale è la creatrice della coscienza pubblica; sì, la coscienza del popolo si plasma sulle pene; abbassate il grado della pena e l'uomo del volgo si

persuaderà che il misfatto è lieve; elevatelo e gli attribuirà il valore di un gran reato.

Gli è la pubblicità della pena che riesce immorale. Ed infatti essa corrompe il popolo pascolandone quella umana curiosità, lo corrompe facendolo assistere alla uccisione di un simile eseguita freddamente, e senza poter aver in quel momento tutta la successione dei fatti che condussero quel delinquente fino al patibolo; lo corrompe perchè non sono edificanti i discorsi che in quelle circostanze si tengono in mezzo alla moltitudine, e non lo sono quelli che talora si fanno da malfattori spudorati nel salire sul palco.

Il popolo non ha altra misura. Sicchè la pena è educatrice, perchè avvezza l'uomo ad associare l'idea di una grave violazione della legge quando la sanzione penale è maggiore.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Maggiorani a non rientrare nel merito della questione poichè la questione di merito è chiusa.

Senatore MAGGIORANI. Non entro nel merito, cerco solo di dar la prova dell'influenza corruttrice della pubblicità di questa pena e, per ciò fare, debbo addurre gli argomenti.

PRESIDENTE. Sta bene quanto alla pubblicità, ma quanto alla questione dell'immoralità o non della pena in sé, essa è esaurita.

Senatore MAGGIORANI. Vengo ora ai danni, i quali sono fisici, ed intellettuali.

È noto il turbamento che si verifica nel sistema nervoso dei più suscettivi che assistono ad una esecuzione capitale; donde gli attacchi convulsivi, gli accessi di epilessia, le coree, i deliqui, gli aborti, i parti prematuri ecc.

Ma questi mali sono per lo più fugaci e il danno che ne deriva non è perciò da paragonarsi ai disordini della ragione, che talora occorrono in chi assiste allo spettacolo della esecuzione capitale, a quella tendenza ad imitare gli altrui atti, modi e operazioni animali che appartiene istintivamente alla nostra specie, e che in alcuni casi sviluppata, e date certe predisposizioni, può innanzi al patibolo svegliarsi e prorompere in una vera frenesia omicida. Ovvero l'esempio della morte esemplare di un malfattore pentito, per la stessa tendenza imitativa può suscitare una melanconia che conduca fino alla commissione di un reato di sangue per incorrere la stessa invidiata sorte del delinquente. E queste non sono mere ipotesi,

ma risultanze di fatti ben avverati negli annuali della psichiatria.

Del resto, la proposta di abolire la pubblicità della esecuzione nella pena di morte nulla ha di nuovo. Essa trovasi già situata presso culte nazioni, e, stabilita nella Nuova Galles del Sud fin dalla legislatura del 1853, vi procede regolarmente con generale soddisfazione. La sentenza, cioè, viene eseguita nel carcere alla presenza di 10 testimoni, dei giornalisti e di quanti altri lo sceriffo crede espediente di ammettervi. Lo stesso avviene in Inghilterra fin dal 1863, siccome è narrato in questo libro dal figlio del compianto nostro collega, il De Foresta, ove sono descritti tutti i particolari della funebre cerimonia.

E voi, onorevoli Senatori, eruditi come siete nella storia, non ignorate come la esecuzione della condanna di morte senza pubblicità fosse predicata anche dagli antichi. Ricordiamoci la morte di Socrate quale ce la descrive Platone nel suo famoso Dialogo. Il sommo filosofo sentenziato a morte dagli Eliasti, la condanna ne fu eseguita nel carcere. Quel popolo eminentemente estetico che era l'ateniese seppe, per quanto è possibile, ingentilire anche la morte.

Voi vedete Socrate in prigione circondato dai suoi discepoli ragionare dell'immortalità dell'anima, mentre sorbisce il succo di cicuta, che gli mesce non un carnefice di mestiere, ma un semplice servo del carcere, dopo aver dato l'ultimo addio alla compagna, al figlio, agli amici.

Questa maniera di morte non fa certamente rabbrivire come la vista di un'esecuzione capitale.

Dunque, o Signori, la pubblicità della pena non è necessaria, perchè la legge abbia la sua forza e raggiunga il suo intento.

La pubblicità è ingiusta, impolitica, immorale e dannosa alla salute del popolo, e cozza per conseguenza col Codice sanitario. La pubblicità è stata già abolita in molti luoghi e nessuno ha disapprovato questa riforma la quale è stata dall'esperienza dimostrata utile. Io non amo l'importazione delle idee, e applaudisco in questo a ciò che diceva su questo l'onorevole Senatore Imbriani; ma il profittare della esperienza degli altri mi pare che sia sempre ragionevole.

Concludo pregando l'onorevole signor Mini-

stro e l'onorevole Commissione, perchè innanzi di votare il primo paragrafo dell'articolo 1° ne venga assicurato che la pubblicità della pena di morte sarà abolita, imperocchè essendo incerto l'esito della votazione dell'articolo 11, ripeto, sarebbe per alcuni esitante il giudizio, e gli mancherebbe quella nettezza e serenità, che si otterranno allorchè questa condizione, che altera profondamente il carattere della pena, sarà tolta di mezzo.

E prego istantemente il Senato ad accogliere benignamente la mia proposta, che, attuata, costituirà un progresso nell'incivilimento e un passo di più nella desiderata abolizione dell'estremo supplizio.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIESI. Non entro nel merito della questione sollevata dall'onorevole Senatore Maggiorani.

Lo pregherei solo a riflettere che egli innalza un edificio sull'arena, perchè, quand'anche egli potesse ottenere che il Senato adottasse il suo emendamento, che consiste nel fondare l'articolo 11 coll'articolo 12, il suo tentativo andrebbe fallito.

Ecco cosa dispone l'articolo 48 del Regolamento:

« Art. 48. Quando un articolo presenta questioni complesse, risolvibili in questioni semplici, la divisione è ammessa ogni volta che sia domandata, ed in questo caso si voterà da prima sovra ciascuna delle questioni semplici per cui fosse domandata, e successivamente sull'articolo in complesso. »

Ora io dico: quand'anche l'emendamento del Senatore Maggiorani fosse approvato, e si fondessero questi due articoli in un articolo solo, qualunque Senatore ha diritto di domandare la divisione, e per conseguenza ha diritto di chiedere che sia votata la prima parte dell'articolo che riguarda la pena di morte, distintamente dall'altra parte che riguarda la sua esecuzione.

Ciò posto, io mi appello allo stesso Senatore Maggiorani, e spero che egli si persuaderà che col suo emendamento non può in nessun modo ottenere lo scopo, a cui egli mira, imperocchè vi è di ostacolo insuperabile la disposizione dell'articolo 48 del Regolamento del quale può

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

approfittare qualunque Senatore, ed in ogni caso approfitterò io per il primo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Maggiorani, disposto, a quel che pare, ad accogliere il progetto del Governo in quanto riguarda alla sanzione della pena capitale, desidererebbe però per tranquillità della sua coscienza e libertà del suo voto, di essere assicurato intorno al modo in cui codesta pena sarà eseguita. Sarebbe suo desiderio che essa fosse eseguita non in pubblico, ma in privato, o meglio negli stabilimenti carcerari con una pubblicità limitata; perchè io non credo che l'onorevole Maggiorani voglia che la pena sia eseguita assolutamente in segreto. Del resto di ciò mi fanno sicuro gli esempi, ai quali ha fatto appello, in cui la pubblicità non è interamente esclusa.

La questione del modo di esecuzione della pena capitale non è nè nuova, nè recente, come ve lo dimostrava lo stesso Senatore Maggiorani, ricordandovi esempi dell'antichità più remota, di esecuzioni che non furono eseguite in pubblico.

Agli esempi da lui citati potrei aggiungere quelli molto numerosi delle sentenze capitali pronunciate nell'epoca imperiale di Roma.

Non ignorate, o Signori, come gli Imperatori romani facevano eseguire le condanne di morte, che ottenevano, anche contro i più integri cittadini, con facilità dal Senato, in modo molto semplice. Si inviava un Centurione alla casa del condannato, gli si annunciava la fatale sentenza, e lo si invitava ad apparecchiarsi all'esecuzione. E la storia maravigliando ci dimostra, come un popolo, il quale sgraziatamente era divenuto impotente a resistere, era eroico nel sottoporsi a quelle sentenze spesso ingiuste ed atroci.

I legislatori di un'epoca a noi più vicina si sono occupati dei modi di esecuzione di questa pena, e parecchi secondando i sentimenti più umani hanno già accolte disposizioni conformi a quella desiderata dall'onorevole Maggiorani.

Primi ad accogliere il sistema di una pubblicità limitata nelle esecuzioni capitali e ad ordinarlo furono alcuni Stati dell'America. Nel nostro continente Europeo, prima la Prussia,

per quanto io sappia, nel suo Codice del 1851 all'articolo 8 prescrisse la esecuzione capitale da eseguirsi negli stabilimenti carcerari. Alla Prussia tenne dietro la Sassonia, la quale nel suo Codice penale del 1855 adottò lo stesso sistema. Dopo la Sassonia viene la Baviera, la quale nel Codice penale del 1861 stabilisce un egual modo di esecuzione delle sentenze capitali. Infine noi abbiamo quel gran popolo che cammina, si può dire, alla testa della civiltà, quella nazione nobile e generosa che è l'Inghilterra, la quale, mossa dai precedenti che vi abbiamo accennato, con atto del suo Parlamento del 1868 sancì diverse disposizioni intorno alla esecuzione capitale da eseguirsi negli stabilimenti di pena.

Le disposizioni, che si leggono nei diversi Codici e nelle leggi che io accennava, prescrivono un sistema di pubblicità limitato, mercè il quale vengono accertati quei requisiti, che giustamente l'onorevole Senatore Maggiorani diceva che non possono essere trascurati, cioè la certezza della pena e la sua notorietà; imperciocchè egli è evidente che, quando una pena fosse eseguita e il pubblico ne ignorasse affatto la esecuzione, essa non potrebbe produrre nessuna specie di effetto. Egli è vero che, malgrado il Governo tenesse avanti di sé questi esempi, tuttavia non ha creduto nel progetto di seguirarli; e, quanto a me, vi dirò francamente la ragione, che mi ha indotto a prescrivere all'articolo 12 del progetto di Codice penale, la pubblicità della esecuzione della pena di morte. Io ho esaminato i diversi progetti, che sono stati compilati dalle Commissioni create dal Governo, ho esaminato le osservazioni, che sopra quei progetti vennero fatte dai magistrati, ebbi e doveva tener presenti le antichissime tradizioni italiane costantemente osservate, e, come non trovava in nessuna parte espresso questo voto dell'esecuzione sottratta in gran parte al pubblico, io non credetti di far prevalere la opinione mia personale, quale che fosse, a quella che vedeva così concordemente espressa da tutti i consessi, da tutte le autorità che ho nominate.

Ma poichè la questione viene ora proposta in quest'illustro Assemblea, e poichè l'onorevole proponente l'ha accompagnata con osservazioni, a mio avviso, molto sagge e degne di molta considerazione, io dichiaro francamente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

che non sono alieno dall'accostarmi alle idee dell'onorevole Senatore Maggiorani.

Non divido intieramente l'opinione sua, in quanto alla supposta immoralità dell'esecuzione pubblica; al quale riguardo ebbi già, nel discorso pronunciato in una delle scorse tornate, occasione di accennare, come io non penso che le esecuzioni producano veramente tutti quegli effetti nocivi alla morale e che da alcuni altri oratori erano stati rappresentati.

Io ricordo sempre e ritengo per vera la grande sentenza del Merlin, il quale dice: « che la legge ha la potenza di santificare tutto ciò che ordina, tutto ciò che in nome suo si eseguisce; » e io reputo che questo si possa anche dire delle esecuzioni capitali: ma non mi posso dispensare dal riconoscere, che v'ha pure del vero nelle parole con cui l'onorevole Senatore Maggiorani vi rappresentava le conseguenze disgraziate che possono talvolta derivare dalle esecuzioni capitali a danno degli innocenti spettatori.

Quando le esecuzioni negli stabilimenti carcerari siano con opportune norme regolate, noi possiamo ottenere non solo un effetto eguale a quello che produrrebbe l'esecuzione in pubblico, ma forse anche un po' migliore, come accennava appunto l'onorevole Senatore Maggiorani, in quanto che la vista materiale del patibolo credo che meno agirebbe sull'immaginazione e sulla fantasia del pubblico che non l'annuncio del compimento del severo atto della giustizia eseguito in presenza di pochi; il pubblico rimarrebbe più fortemente scosso dal pensiero di un'esecuzione, che misteriosamente, in un determinato momento sia eseguita in un determinato luogo, alla presenza di certi testimoni ufficiali e nell'atto stesso annunziata da certi segni esterni, come sarebbero una bandiera con drappo nero, un suono di campana, una pubblicazione fatta con cartelli stampati, che avvertano il pubblico che in quel momento uno scellerato, di cui si indicherebbe il misfatto, ha pagato il suo debito alla giustizia umana.

Può tutto questo, io dico, produrre un effetto corrispondente, anche meglio che la piena pubblicità, all'intento del legislatore, che sta nella intimidazione dei malvagi; perciò io non ho difficoltà, ripeto, di entrare in quest'ordine d'idee; e mi vi trovo anche confortato da una recentissima pubblicazione, che venne fatta in Francia, a Versailles, dal signor René de Se-

mallé sulla pena di morte, e che mi è stata comunicata in questo momento dall'onorevole mio collega, l'illustre Generale Menabrea. Io trovo in questa memoria sulla pena di morte un paragrafo, che chiedo al Senato il permesso di leggere, perchè contiene precisamente un breve esame storico ed una risoluzione acconcia della questione. L'autore, dopo avere esaminata la questione della pena di morte nelle varie sue parti, viene a parlare della pubblicità in questa guisa:

« Au siècle de Louis XVI, pour ne pas remonter plus haut, les dames de la Cour se rendaient dans les maisons de la place de Grève, pour voir supplicier la Brinvilliers. Actuellement, les filles perdues, leurs souteneurs et la lie de la population parisienne, passent la nuit dans la boue et sous la neige, pour voir les exécutions de la Roquette. Cette publicité n'améliore personne; elle cause des désordres; elle fatigue la troupe, la gendarmerie et la police; elle excite la vertueuse indignation des ennemis de la peine de mort. Donc, il faut la supprimer, et faire l'exécution dans l'intérieur de la prison, en présence de témoins désignés par la loi. »

Questa è la parte essenziale: ma bisogna che la società vi sia rappresentata da persone, le quali sieno designate dalla legge per assicurare il pubblico, la società, che la giustizia è stata soddisfatta.

« Cette publicité, continua infatti il citato l'oratore, matérielle et sanglante pourrait être remplacée par des signes extérieurs ayant une influence religieuse et morale.

» Le matin, un pavillon noir pourrait être hissé à un mât hors de la vue du patient. Les âmes pieuses adresseraient au ciel leurs prières pour le condamné, et, à l'heure de l'expiation, le pavillon serait amené au signal d'un coup de canon. »

Le osservazioni molto morali e molto delicate di questo scrittore sono tali da persuadere anche i più ritrosi ad ammettere questo modo di esecuzione.

Ma, nell'esprimere quest'opinione, io non voglio lasciare senza risposta un'osservazione, che a questo proposito è stata già fatta dall'egregio Senatore Conforti nel corso di questa lunga discussione. Egli nel suo discorso, che dirò di conversione, vi accennava che la pena

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

di morte è cosa così contraria oramai al sentimento generale del popolo, che i Governi hanno sentito la necessità di ritirare il patibolo dalla vista del pubblico, ed aggiungeva: vedete, che la pena si ritira e si nasconde vergognosa, quasi come il delitto.

Ora, io non vorrei che questa impressione rimanesse in alcuno di voi, egregi Senatori. Sarei lungi dall'acconsentire alla proposta dell'onorevole Maggiorani, quando solo potesse avere questo significato, che la pena inflitta dalla legge si nasconda per un sentimento di vergogna. Io dico che la pena non si nasconde, ma rinuncia soltanto alla parte non necessaria della sua pubblicità, e lo fa non per un sentimento di vergogna, ma per un sentimento di giusta moderazione, per conciliare i diritti della giustizia punitiva coi riguardi di umanità e di civiltà.

Essa conserva tutto il grado di pubblicità, che è necessaria al suo effetto; rinuncia a quella maggiore pubblicità che può cagionare conseguenze funeste a pregiudizio di persone innocenti e curiose, senza che aggiunga efficacia e vigore all'applicazione della pena capitale.

Io credo adunque che l'obbiezione fatta dall'onorevole Senatore Conforti, bene esaminata, non abbia tutta l'importanza, che al primo aspetto presenta. Egli avrebbe perfettamente ragione, quando fosse intera la segretezza che si propone, quando veramente si volesse eseguire la sentenza in modo che nessun occhio umano, tranne l'esecutore e qualche altra persona del carcere, vi assistesse; ma le leggi che hanno ammesso il modo di esecuzione delle sentenze capitali che si dice privato, non hanno ordinato un intero segreto, ma hanno conservato un certo grado di pubblicità, hanno prescritto una rappresentanza della società nel momento e nel luogo ove si fa l'esecuzione, cosicchè, come diceva, si hanno i beneficii della pubblicità e se ne scansano i danni.

Per questi motivi inviterei la Commissione ed il Senato a prendere in benigna considerazione la proposta dell'onorevole Maggiorani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce all'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani, e vi aderisce per la conside-

razione principalmente che le condizioni alle quali verrebbe subordinata l'esecuzione anche fatta in privato, ne assicurerebbero abbondantemente la pubblicità.

La Commissione veramente era prima di diverso avviso, impensierita dal dubbio che appunto potesse il segreto togliere molto dell'effetto all'esemplarità; ma, come ben diceva l'onorevole Maggiorani, l'ignoto può produrre effetti migliori che la vista dell'estremo supplizio, quando specialmente, come dovrebbe essere, l'esecuzione fosse nota a tutta la popolazione della città o col suono di una campana, o con un colpo di cannone, od in altro modo atto ad avvertire tutti che in quel momento si sta compiendo il tremendo atto della giustizia. Allora anzi, io penso che l'esemplarità ci guadagnerebbe, perchè non sarebbe più solamente quella solita turba di curiosi che accorrerebbe al luogo del supplizio, quasi a godere di uno spettacolo, ma sarebbe tutta la cittadinanza che rimarrebbe commossa e colpita da quell'annuncio luttuoso.

La Commissione quindi aderisce alla proposta e m'incarica di parteciparla al Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho chiesto la parola per riparare ad una dimenticanza, in cui sono incorso parlando sulla proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani. Io non pensai di rispondere alla obbiezione tratta dal regolamento del Senato, che veniva fatta dal mio ottimo amico il Senatore Chiesi. Egli credeva che il voto dell'onorevole Maggiorani non potesse essere accolto per un ostacolo, che esso ravvisava nel regolamento del Senato.

Io credo che il regolamento del Senato, mentre tutela la piena libertà del voto di ciascun membro dell'Assemblea, coll'accordare ad ogni Senatore la facoltà di dividere la questione complessa, non chiude però la porta alla votazione sulla proposta di cui si tratta.

In conseguenza del desiderio espresso dall'onorevole Senatore Maggiorani, converrà che il Senato s'intenda intorno al modo di porre la questione sopra il paragrafo I dell'art. 11, che ora stiamo discutendo.

Il modo di esecuzione, la modalità della pena logicamente non potrebbe venire a partito, se

non dopo che il Senato avesse ammessa la pena; questa è cosa molto evidente e chiara. Ma anche prima di votare sopra la pena di morte, evvi modo di dare piena tranquillità a coloro, i quali l'approverebbero colla condizione che fosse eseguita nel modo che propone l'onorevole Senatore Maggiorani, e forse non l'approverebbero qualora dovesse essere eseguita secondo la piena pubblicità voluta dal progetto. Perciò parmi che si potrebbe mettere ai voti la pena di morte coll'intelligenza e col concerto che l'esecuzione si farebbe in privato nel modo da stabilirsi poi in un articolo successivo, da sostituirsi all'art. 12, che non potrebbe in questo momento venire d'un tratto formulato, nè l'onorevole Maggiorani lo ha ancora fatto.

Quando questa votazione riuscisse negativa, si passerebbe ad altra votazione del § 1 dell'articolo 11 colla intelligenza che l'esecuzione sarà fatta secondo il disposto dell'art. 12. Così si darebbe a tutti i votanti piena e larga libertà di voto.

L'esecuzione negli stabilimenti di pena vuole essere regolata con molte disposizioni speciali, che esigerebbero uno studio da parte del Ministro e da parte della Commissione. Ond'è che quando la pena di morte fosse ammessa coll'esecuzione in privato, vale a dire secondo l'opinione espressa in massima dall'onorevole Senatore Maggiorani, allora converrebbe che l'articolo 12 fosse rinviato alla Commissione per essere rifatto in conformità di quel voto.

Io intendo che mi si potrà opporre che non si votano massime; intendo che questa difficoltà sorge dal nostro Regolamento. Ma altro è votare una massima in astratto per dedurne poi delle conseguenze, altro è votare una disposizione, senza che essa sia ancora formulata con riserva della formula. Questo l'ho veduto fare altre volte: ho veduto votare una disposizione sulla cui formula erano insorti dubbi, riservando poi la formula concreta e positiva. Ora potrebbe benissimo la questione della pena di morte esser posta ai voti coll'intelligenza dell'esecuzione segreta: quando questa non venisse approvata, si potrebbe metterla ai voti secondo il progetto del Ministero. La precedenza spetterebbe alla proposta Maggiorani perchè costituisce un emendamento, e secondo la deliberazione che venisse

presa dal Senato, o si riformerebbe l'articolo 12 o si lascierebbe come è scritto.

Quanto al Ministero, mentre non è alieno dall'aderire alla proposta dell'onorevole Maggiorani, non crede tuttavia di farlo con insistenza e con esclusione di altro modo di esecuzione, in quanto che il progetto ministeriale prescrive la pubblicità.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che questa questione non si possa, nè si debba discutere prima che venga risolta la grave questione dell'art. 11. Ma dapoichè essa è stata sollevata io mi permetto rivolgere una interrogazione all'onorevole Guardasigilli.

L'onorevole Ministro sembra disposto ad aderire alla proposta dell'onorevole Maggiorani. Io per me dichiaro, che se si ammettesse la abolizione della pubblicità assolutamente, sarebbe cosa così grave che non oserei più votare pel mantenimento della pena di morte; giacchè la pubblicità non ha solo per scopo l'esempio, ma è ben anco una specie di garanzia necessaria per la seguita esecuzione capitale. Io credo che si possa soddisfare il desiderio espresso dall'onorevole Maggiorani con una disposizione transitoria, o con un emendamento pel quale si provveda a togliere a questo atto della giustizia ogni probabilità di convertirsi in un triste spettacolo; ma cancellare dal Codice le parole che ne sanciscono la *pubblicità* non mi pare accettabile. Tutta la società ha il diritto di constatare il fatto della esecuzione di una decapitazione. L'adozione della proposta dell'onorevole Maggiorani produrrebbe in me l'effetto opposto a quello che produce in lui stesso, perchè accettata così semplicemente dall'onorevole Ministro e dalla Commissione quale è stata fatta, ossia in termini neppure definiti e corretti, mi tratterrebbe dal votare in presenza di questo ignoto pel mantenimento della pena capitale.

Io prego quindi l'onorevole Ministro a dichiarare esplicitamente se accetta la proposta del Senatore Maggiorani di togliere dall'art. 12 le parole che mantengono la *pubblicità*, o se si limita ad accettare delle disposizioni transitorie, o degli emendamenti circa il modo di pubblicità da discutersi quando verrà in acconcio all'art. 12,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

e non da trattarsi così per incidente. E quando l'onorevole Ministro e la Commissione persistano nel dichiarare semplicemente di appoggiare la proposta dell'onorevole Maggiorani per togliere assolutamente la pubblicità, io dichiaro per mia parte che mi astengo dal votare sopra l'articolo 11.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io penso che dopo le lunghe discussioni fatte in questi ultimi giorni sarebbe molto pericoloso il rimandare alla Commissione quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Certamente quando la Commissione riproducesse quest'articolo si ricomincierebbe la discussione, cosa che non credo conveniente. Al contrario, per assicurare l'onorevole Maggiorani e molti altri che partecipano della sua opinione, io credo che si dovrebbe mettere a partito nel Senato il rinvio dell'emendamento del Senatore Maggiorani alla Commissione, nel senso non dell'art. 11, ma dell'art. 12, il quale si deve ancora trattare. Allora nella redazione dell'art. 12 si potrebbe tener conto delle osservazioni dell'onorevole Senatore Vitelleschi, ed io credo che all'onorevole Maggiorani ed a tutti gli altri Senatori (che credo non siano pochi) i quali partecipano della sua opinione possa bastare la dichiarazione che ha fatto il signor Ministro, la dichiarazione che ha fatto la Commissione, e la votazione che farà il Senato col rinvio alla Commissione dell'emendamento Maggiorani applicato all'art. 12.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per ringraziare il signor Ministro dell'adesione prestata alla mia proposta, e quando vi sia un'assicurazione che essa sarà sostenuta, io non ho difficoltà che si rimandi la mia proposta alla Commissione; ma desidero che vi sia una dichiarazione del sig. Ministro e della Commissione, prima che si voti il primo paragrafo dell'articolo 11.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Maggiorani domanderebbe di essere assicurato, che, votata la pena di morte, sarebbe poi ammesso il modo d'esecuzione da lui proposto.

Io credo che non gli si potrebbe dare altra assicurazione, se non quella che deriva dalla manifestazione fatta dal Ministero e dalla Commissione, che su questo punto si trovano d'accordo; egli può ben tenersi sicuro che quelle opinioni, che abbiamo manifestate in questo momento, saranno da noi sostenute anche dopo che il Senato avesse ammessa la pena di morte stabilita dall'articolo 11.

Senatore MAGGIORANI. Allora siamo perfettamente d'accordo, e ritiro.....

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. La minoranza della Commissione opina, poichè è stato appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani, che per procedere con tranquilla coscienza e con ordine, bisogna fondere i due articoli, cioè l'11 e il 12, dividendoli in due parti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perdoni l'onorevole Miraglia: il Senatore Maggiorani ha dichiarato che si contenta della dichiarazione fatta ora dalla Commissione e dal Ministero: mi sembra perciò che ogni ulteriore discussione diventi superflua.

(Il Senatore Maggiorani fa segni d'assenso.)

Varii Senatori. Sì, sì; il Senatore Maggiorani ha ritirato la sua proposta.

Senatore MIRAGLIA. Allora non è più il caso che io parli.

PRESIDENTE. Esaurito quest'incidente resta al Senato di votare sopra il N. 1 del § 1, dell'art. 11, così concepito:

§ 1. Sono pene criminali:

1. La morte;

Come già ebbi l'onore di annunziare ieri, vi è una domanda firmata da 10 Senatori, i quali domandano che a tenore dell'art. 44 del Regolamento del Senato, il voto sulla pena di morte sia dato per divisione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Persistendo l'onorevole Ministro e la Commissione nel proposito di sostenere l'emendamento del Senatore Maggiorani per togliere la pubblicità della pena di morte, io dichiaro che m'astengo dal votare.

PRESIDENTE. Ripeto al Senato che vi è la proposta di 10 Senatori per la votazione per divi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

sione, ed avverto che a termini del nostro Regolamento, quando si vota per divisione quelli che tengono per la proposta di legge, che in questo caso sarebbe per la conservazione della pena di morte, devono passare a destra del Presidente, e quelli che sono d'avviso contrario, cioè per l'abolizione, devono passare a sinistra.

Per poter procedere con maggiore esattezza all'accertamento dei voti io proporrei che gli onorevoli Senatori scendessero tutti dai loro stalli e si mettessero nell'emiciclo, poi passassero alla destra del Presidente quelli che votano per la pena di morte e alla sinistra quelli che votano per l'abolizione della pena medesima.

(I signori Senatori scendono dai loro seggi e si collocano a destra e sinistra, giusta l'invito dell'onorevole Presidente.)

PRESIDENTE. Ora che gli onorevoli Senatori si sono collocati nel modo indicato a termini del Regolamento, il Presidente che si trova nel mezzo dichiara che vota colla destra.

(Si procede all'accertamento dei voti.)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Votanti	110
Favorevoli al progetto ministeriale	73
Contrari	36
Astenuto	1

(È approvato il n. 1 dell'articolo 11: mantenimento della pena di morte.)

PRESIDENTE. Darò ora lettura al Senato di varie proposte che pervennero al banco della Presidenza. La prima di queste proposte è quella presentata dall'onorevole Senatore Mirabelli.

Essa è concepita nei seguenti termini:

« La pena di morte continuerà ad essere applicata nei casi preveduti dagli articoli 117 e 365, del presente codice nelle sole provincie nelle quali è ora in vigore. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore **MIRABELLI.** Signori Senatori. Dopo un lavoro di cinque giorni durato dal Senato

non abbiate timore di un lungo discorso. La mia parola sarà breve, ma franca. È una parola di pace, di concordia, di conciliazione; è una parola che non tratta una questione giuridico-sociale, ma una questione meramente politica, ed io prego il Senato della sua benevola attenzione.

Allorchè fui nominato membro della Commissione incaricata di esaminare il progetto del Codice penale, la prima questione che feci a me stesso fu la seguente: Quale sarà il mio voto nella questione della pena di morte? Voterò per la sua conservazione?

Come presidente della Corte di Napoli interrogato dal Ministro avea opinato per l'opportunità della sua conservazione; però facevano grave peso sul mio animo tre difficoltà. La 1^a che la conservazione della pena di morte ferisce il sentimento di alcune nobili provincie del Regno; la 2^a difficoltà (che tuttavia mi predomina e mi predomina grandemente) è che non si sarebbe fatta l'unificazione legislativa; e la 3^a che è la conseguenza di questa seconda, che si perpetuerebbe il conflitto fra i due rami del Parlamento. Voterò dunque per l'abolizione? Non ne avea il coraggio. Io credeva necessaria la conservazione della pena di morte in quelle provincie dove ora si trova.

Questo dubbio, questo sì e no, mi tenzonnava nel cuore; ma non fu lunga la tenzone poichè la Commissione fu immediatamente riunita, ed io, se non nella prima, nella seconda tornata dovetti decidermi a dare il mio voto.

Proposi un espediente, ch'era questo: cancellare dal Codice la pena di morte, e collocare nella legge che lo approva un articolo col quale la pena di morte sarebbe applicata in quelle Provincie nelle quali oggi è in vigore, limitata però ai casi previsti dal Codice che si andava a discutere. Questa mia proposta sul principio fu fortunata: di 10 voti ne raccolse 5. Ma nella seconda riunione della Commissione di 11 voti ne raccolse appena 2. Fece tre passi indietro.

Nonostante questa sconfitta ricevuta nel seno della Commissione, io che ho tuttavia il convincimento della bontà della proposta, la riprendo innanzi al Senato.

Già il Senato ha compreso quale sia il tenore della proposta. Io voglio che il Codice italiano non abbia iscritto nella scala delle pene

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

quella di morte. È una nobile ambizione che ha l'Italia di far apparire il suo Codice senza questa pena.

Voci. È fatta, è fatta.

Senatore MIRABELLI. È l'unico mezzo, o Signori, per compiere l'unificazione legislativa. Il Codice penale unico per tutta Italia avrebbe dovuto imporsi fino da che l'Italia fu politicamente costituita. Perché, o Signori, stiamo dopo 13 anni discutendo ancora dell'unificazione legislativa? La ragione è una sola, è la questione della pena di morte che ci divide.

Nel 1865 la pena di morte fu abolita dalla Camera dei Deputati con 127 voti contro 96; il Senato la conservò, e coloro che votarono contro non furono che 4: Poè anzi si è votato sulla pena di morte; vedete il gran cammino che ha fatto la questione. 36 Senatori hanno votato per la abolizione della pena di morte. Ora, o Signori, dopo che avremo votato il Codice penale e nella scala delle sue pene ci avremo iscritta la pena di morte, credete voi che sarà votato dall'altro ramo del Parlamento? Credete voi che in esso non abbia fatto più gran cammino che nel Senato l'opinione per l'abolizione della pena di morte?

Io sono profondamente convinto che il Codice penale non avrà la corona della doppia votazione nei due rami del Parlamento.

E sapete questo che cosa significa? Significa la continuazione del disordine che oggi è in Italia, cioè dell'esistenza di tre Codici penali aventi regole diverse intorno all'imputabilità, alla definizione dei reati, alla proporzione delle pene. I Magistrati sono costretti a studiare e applicare 3 Codici penali; ed il potere giudiziario non può essere definitivamente costituito.

Deve ricordare il Senato che quando si è venuto a discutere della Corte di Cassazione, ha inteso l'onorevole Borgatti impugnare l'opportunità della presentazione del progetto di legge, dicendo: se non fate prima il Codice penale, come potete pretendere d'istituire una unica magistratura suprema?

Dunque l'unica suprema magistratura non può esser costituita senza di un Codice penale unico; il Codice penale unico non può essere accettato dall'altro ramo del Parlamento, senza l'abolizione della pena di morte; quindi per uscire da un circolo vizioso, il Senato avrebbe dovuto abolirla, non conservarla. Ma il Senato

l'ha conservata; scemiamo, io dico, le conseguenze della conservazione per far accettare il Codice dall'altro ramo del Parlamento.

Quando, o Signori, nel Codice penale non si iscriva la pena di morte, ma invece nella legge che l'approva....

PRESIDENTE. Ma ella rientra nella questione, onorevole Mirabelli.

Senatore MIRABELLI... Affatto, io non ritorno nella questione; io...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Mirabelli, la sua proposta consiste nel non estendere la disposizione di tale e tale altro articolo a certe provincie, vale a dire che la pena di morte non debba essere estesa alle provincie nelle quali non esisteva.

Senatore MIRABELLI. Perdoni, onorevole Presidente, io non discuto né sul mantenimento né sull'abolizione della pena di morte; anzi ciascuno avrà potuto vedere che io ho votato per la conservazione della pena di morte. Io parlava solo del luogo dove essa dovrà essere iscritta; se nel Codice...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma se è già votata la conservazione della pena scritta nel Codice...

Senatore MIRABELLI. Ma con riserva si è votata la conservazione in genere della pena di morte; non il luogo in cui debb'essere iscritta. Ciò costituisce l'essenza del mio emendamento.

PRESIDENTE. Il suo emendamento sarà sempre utile per le provincie dove la pena di morte non è attualmente in vigore, per le altre non può essere utile né inutile, perché è votata del tutto la pena di morte. Dunque se ella vuole mettere una riserva nel senso...

Senatore MIRABELLI. Non è questione di utilità o di danno di alcune provincie che derivi dal mio emendamento; ma di un altro ordine di idee che lo informa. Non pare che la precedente votazione abbia potuto pregiudicarlo, essendosi votato il numero dell'articolo con riserva degli emendamenti.

La discussione sulla questione del collocamento della disposizione se nel testo del Codice, o nel testo della legge che approva il Codice, è quella che intendo provocare col mio emendamento. Da tutte le discussioni fin oggi fatte innanzi al Senato intorno alla pena di morte se ne cava chiaro il concetto, che conveniva per ragioni di opportunità conservarla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

specialmente in alcune provincie che sono ancora infestate dal malandrinaggio e dal brigantaggio, e funestate da altri gravissimi reati.

Ora, io credo che la questione del luogo sia una questione importantissima, poichè i Codici si fanno per il presente ed anche per l'avvenire, nè si mutano facilmente; nè noi saremmo qui a discutere un Codice penale se non si fosse l'Italia costituita ad unità politica. Le questioni di opportunità si trattano in leggi speciali.

Fondandomi su queste ragioni di opportunità, ed altre di convenienza politica, io intendo provocare la discussione intorno al collocamento della pena di morte, se...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola sul collocamento.

Senatore **MIRABELLI**... debba essere nelle disposizioni speciali, oppure nel Codice. È cosa importante che merita l'attenzione del Senato...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego il signor Presidente di voler limitare la discussione al collocamento della proposta dell'onorevole Mirabelli, perchè altrimenti io dovrei sollevare la questione pregiudiziale, dopo la votazione fatta dal Senato del § 1, N. 1, dell'art. 11.

Senatore **MIRABELLI.** Allora rinuncio alla parola. Il mio emendamento aveva appunto per scopo il collocamento di questa disposizione nella parte transitoria; altrimenti esso non avrebbe significato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il signor Presidente ha messo ai voti il N. 1 del § 1 dell'articolo 11 del progetto del Codice. Il Senato l'ha approvato. Il Senatore Mirabelli aveva fatto una proposta, che dapprincipio io credeva in sostanza potesse stare in relazione coll'esito di quella votazione. Solo ora m'accorgo che altro sarebbe l'intendimento dell'onorevole Mirabelli. Se egli vuole che la pena di morte, già stata votata dal Senato, riceva applicazione soltanto in quelle parti del Regno nelle quali la pena medesima è in vigore, e non nelle altre, per raggiungere questo scopo parmi che egli debba tentare altra via, quella cioè di proporre un articolo aggiuntivo nella legge d'approvazione del Codice, nel senso che la pena capitale ammessa nel Codice dal Senato non si debba applicare in quelle provincie in cui

attualmente non è in vigore. Questo diritto; ove se ne contenti, egli lo ha, e nessuno glielo contende: ma egli non può pretendere che si trasporti nella legge di attuazione del Codice un articolo, che il Senato ha votato come parte del Codice stesso.

La sede della disposizione, o Signori, in questo caso, è cosa importantissima. Importa stabilire chiaramente che il Senato, votando, come ha fatto, il § 1, N. 1 dell'art. 11, ha votato che nel Codice penale del Regno d'Italia sia sancita la pena di morte, e non ha punto votato che questa pena vi debba stare in modo provvisorio e transitorio. Se taluno vuol fare qualche proposta per l'esecuzione del Codice in via transitoria, io non vi mi oppongo e non mi vi posso opporre. Ma se s'intende di menomare, di mutare il carattere e l'effetto della deliberazione che il Senato ha preso, credo di dovermi opporre, e credo che vi si opporrà il Senato.

Senatore **MIRABELLI.** Io ritorno a dire che lo scopo del mio emendamento ha un duplice oggetto ed è diverso dell'emendamento presentato dall'onorevole De Filippo. L'onorevole De Filippo col suo emendamento richiede che l'applicazione della pena di morte sia conservata nelle sole provincie, nelle quali oggi è in vigore; vi esclude cioè le provincie toscane.

Il mio emendamento è più largo. Io voglio due cose: voglio che nel Codice non sia iscritta la pena di morte, affinchè ne sia facilitata la votazione nell'altro ramo del Parlamento e per altre ragioni che intendo esporre. Voglio inoltre che la pena di morte sia conservata soltanto nelle provincie ove è ora in vigore, aggiungo perciò nella legge che precede il Codice una disposizione, la quale ritiene in vigore la pena di morte nelle provincie nelle quali oggi si applica, nei soli quattro casi previsti dal Codice attuale. Se il Senato crede che la votazione fatta del numero 1 dell'art. 11 sia pregiudiziale ed impedisca che il Senato esamini se il collocamento della pena di morte debba stare nel Codice, o debba stare nella legge che precede il Codice, allora il mio emendamento si ridurrebbe alla sola seconda parte, e si conformerebbe all'emendamento del Senatore De Filippo e sarei obbligato a ritirarlo, essendo assai diverso l'ordine delle mie idee da quello dell'onorevole De Filippo. Esso non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

avrebbe più alcuna importanza, a mio giudizio.

Quindi prego il Senato a decidere questa questione pregiudiziale, affinché io possa continuare il mio discorso.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Senatore Mirabelli facendomi l'onore di citarmi personalmente, ha asserito un fatto che non è esatto. Egli ha detto che quando venne in discussione la legge per la suprema Magistratura, io opposi la inopportunità di quella legge perchè si doveva prima discutere e votare il Codice penale. Io non dissi questo, non opposi la inopportunità.

Dissi e sostenni quello che ebbi l'onore di dire e sostenere tre giorni or sono, cioè, che noi abbiamo invertito il metodo logico e naturale di unificazione, perchè, invece di cominciare dal Codice penale e dalla suprema Magistratura, abbiamo cominciato da quelle parti che meno hanno necessaria attinenza coll'unità politica e nazionale. Io quindi non opposi la inopportunità della discussione di quella legge, anzi sostenni che quella legge si doveva sollecitamente discutere e votare, ma che si doveva ad un tempo sollecitamente discutere e votare il Codice penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha proposto la questione pregiudiziale sulla mozione Mirabelli. Metto quindi ai voti la questione pregiudiziale.....

Senatore MIRABELLI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta Mirabelli, passiamo ad esaminare la proposta del Senatore De Filippo che è concepita nei seguenti termini :

« In tutti i casi nei quali è comminata la pena di morte, sarà applicata nelle provincie toscane la pena dell'ergastolo, a norma del Decreto del 10 gennaio 1860 del Governo provvisorio. »

Questa proposta sostanzialmente non differisce dalla seconda parte della proposta dell'onorevole Pironti così concepita :

« In Toscana nelle condanne capitali la pena di morte sarà commutata dalla Corte di Assise in quella dell'ergastolo colla stessa sentenza. »

Domando al Senato se appoggia la proposta dell'onorevole De Filippo.

(È appoggiata.)

La parola è all'onorevole Senatore De Filippo per sviluppare la sua proposta.

Senatore DE FILIPPO. Io non intendo affatto di svolgere la proposta che ho avuto l'onore di presentare all'approvazione del Senato, sia perchè essa è la conseguenza di una parte del mio discorso pronunciato in una delle precedenti tornate, sia perchè i Senatori da loro stessi possono conoscere ed apprezzarne i gravissimi motivi.

Ritramenterò solamente due circostanze di fatto. Quando nel 1868 io mi credetti in dovere di presentare all'altro ramo del Parlamento uno schema di legge per l'unificazione dei quattro Codici allora esistenti, io proposi rispetto alla pena di morte, un'eccezione per le provincie toscane. Conseguente a me stesso, fermo nel mio proposito, avrei creduto di mancare al mio dovere, di fallire alla mia coscienza, se non avessi presentato al Senato la medesima proposta.

Un'altra circostanza di fatto: Gli onorevoli Senatori che hanno sostenuto la conservazione della pena di morte, hanno tutti dichiarato essere convinti che in un'epoca più o meno lontana questa terribile pena debba scomparire dal nostro Codice penale; che questo sia il desideratum dell'avvenire, l'incoronamento del progresso civile.

Ora io domando a questi miei valevoli colleghi ed avversari: se è così, se è questo il loro pensiero, se nutrono questa fiducia, perchè fare un passo indietro, perchè procedere a ritroso, perchè mettersi quasi in contraddizione con loro stessi?

L'onorevole Ministro Guardasigilli chiudendo il suo discorso diceva ai Senatori: « Pensate quale e quanta sia la responsabilità che assumereste cancellando dal Codice penale la pena di morte. » E la gran maggioranza dei Senatori ne ha votata la conservazione; ed io rispetto altamente la loro decisione.

Mi si permetta ora che anch'io alla mia volta vi dica: « Pensate quale e quanta sia la responsabilità che in faccia all'Italia, in faccia al mondo civile assumete ripristinandola dove non esiste, dove non ha punto ragione di esistere. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

Che se voi credete esser necessaria, indispensabile, reclamata dagli alti, stringenti bisogni di quella nobile provincia, e voi votate contro la mia proposta. Voterei contro anche io. Ma se, come lo stesso onorevole Guardasigilli ha più volte affermato, questa necessità non esiste; se nè effervescenza di animi, nè malvagità di fatti criminosi, nè alcun bisogno di meglio tutelare la pubblica sicurezza ve ne impone il dovere, allora risparmiate questo inutile oltraggio all'umana giustizia. Nè vi arresti l'esempio del Parlamento federale germanico, intorno al quale ho già detto abbastanza nel precedente mio discorso; nè vi arresti il pensiero dell'unificazione, il concetto dell'unità della nostra legislazione penale; poichè questo motivo vi farebbe andare lontano dal vostro scopo; che anzi ve ne farebbe raggiungere uno perfettamente opposto. Di fatto, è mio fermo profondo convincimento, che forse il Parlamento italiano, per ragioni eccezionali e straordinarie, potrà votare ancora per qualche tempo il mantenimento dell'ultimo supplizio, ma non si deciderà mai ad estenderlo in quella provincia dalla quale fu da tanti anni giustamente e meritamente bandito.

E però nell'interesse di tutta l'Italia, nell'interesse stesso dell'unificazione del Codice penale, io vi raccomando con tutte le forze dell'animo mio la proposta che siete chiamati a votare.

Dando ad essa il vostro suffragio, voi farete opera saggia, opera umana, opera giusta, voi conserverete all'Italia una gloria, che non è solo una gloria toscana, ma una gloria nazionale.

Senatore MENABREA. Domando la parola per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Intendo proporre la questione pregiudiziale sulla proposta fatta dall'onorevole Senatore De Filippo colla quale egli vorrebbe esonerare le provincie toscane dalla applicazione della pena di morte, pena la quale venne testè votata dal Senato.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Debbo rammentare al Senato quali siano stati i principali argomenti di coloro che combatterono il mantenimento nel Codice della pena capitale, fra i quali fu l'ono-

revole De Filippo che appoggiava i suoi ragionamenti sul fatto che la pena di morte non esisteva nel sistema penale toscano. Potrei citare altri oratori, i quali combatterono la pena di morte per non estendere questa pena alle provincie nelle quali finora non era in vigore.

Ora, l'onorevole Senatore De Filippo con la sua proposta non fa altro che ritornare su questo medesimo argomento, il quale è stato implicitamente respinto nella solenne votazione testè fatta. Con quella votazione il Senato ha inteso introdurre l'unità del Codice penale per tutta l'Italia, nel mentre l'onorevole De Filippo con la sua proposta farebbe rimanere ancora la disuguaglianza che tuttora si lamenta.

In quanto poi alla gloria e al decoro che verrebbe all'Italia dal proclamare l'abolizione della pena capitale, io non li ammetto; imperocchè, come dissi altra volta, l'Italia non deve mettere la sua gloria in ciò, ma bensì nel migliorare i suoi costumi a segno che quella pena diventi inutile o, per meglio dire, che non sia più il caso di doverla applicare per la mancanza dei delitti.

Ora, io lo ripeto, la votazione fatta testè del Senato ha avuto per iscopo di sancire un unico Codice penale estendendo a tutta Italia la pena di morte, mentre la proposta or ora fatta dall'onorevole Senatore De Filippo tenderebbe a invalidare il principio così sancito.

Come lo dissi altre volte, sono pochi anni che la pena di morte in Toscana fu tolta dal Codice penale. Per tre volte fu abolita, e tre volte ripristinata. Credo quindi che non si possa dire che sia lesa la dignità di quella nobile parte d'Italia col ripristinamento di questa pena. Sta alla Toscana di continuare, come lo farà certamente, a mostrare con la mitezza dei suoi costumi, che tale rigore penale è inutile per essa.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Mi consenta il Senato, che io dica innanzi tutto che questa è questione di buona fede. Tutti abbiamo creduto che nel votare il primo numero dell'art. 11, il quale stabilisce la pena di morte, non si chiudeva l'adito a fare una proposta aggiuntiva, contenente un'eccezione alla Toscana. La mia proposta era sul tavolo della presidenza da tre giorni, e fu generalmente convenuto che la vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

tazione della prima parte del detto articolo non pregiudicava punto il mio emendamento. E me n'appello allo stesso onorevolissimo nostro Presidente, il quale, allorchè ha annunziato al Senato in qual modo sarebbesi proceduto alla votazione, ha dichiarato che dopo votato il primo articolo si sarebbero discussi e votati gli emendamenti de' quali diede anche lettura. Quindi, lasciatemelo dire ancora una volta; è tutta quistione di buona fede.

D'altra parte potrei benissimo rispondere e confutare i motivi più speciosi che solidi, messi innanzi dall'onorevole Senatore Menabrea, tanto sulla sua pregiudiziale, quanto sul merito della mia proposta, ma me ne astengo per non prolungare una discussione che, per quanto grave ed importante, dura già da sei giorni, e mi limito a pregare il Senato, affinchè voglia respingere la questione pregiudiziale promossa dall'onorevole generale Menabrea, ed accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. Si è proposta la questione pregiudiziale e si metterà ai voti.

(Dopo prova e controprova la questione pregiudiziale è respinta.)

PRESIDENTE. Prego il Relatore della Commissione a voler pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore **BORSANI, Relatore.** La Commissione non accetta l'emendamento De Filippo, perchè quest'emendamento contraddice all'unificazione legislativa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dio mi è testimone, o Signori, del dolore, che provo nel sorgere a contraddire alla proposta dell'onorevole Senatore De Filippo, che ben vorrei potere appoggiare in favore di un'eletta parte d'Italia, alla quale mi legano molte e care relazioni. Ma io sento di dovere obbedire più che al cuore, all'impero della ragione; io sento di dovere obbedire a un principio di giustizia, di nazionalità, di costituzionalità.

Ora, io credo fermamente che tutti questi principii si oppongono assolutamente allo scopo, a cui mira la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo. Egli vorrebbe un'eccezione, egli reclama un privilegio contro il diritto comune a favore di una parte d'Italia, la quale

è sicuramente degnissima di tutti i riguardi, ma non può per questo pretendere, nè, sono sicuro, pretende di porsi al di sopra della condizione degli altri Italiani e al di sopra dello Statuto costituzionale.

Voi avete inteso nella precedente tornata con quale accento di profondo convincimento l'illustre Principe Bismarck respingeva la proposta, con cui si pretendeva di mantenere una disparità di diritto, quanto alla pena di morte, fra una parte della Germania del Nord e l'altra. Egli diceva che repugnava all'animo suo che si creassero dei privilegiati di Oldenburgo e di Sassonia, e dei tedeschi che fossero una specie di *profanum vulgus*; diceva questo *profanum vulgus* sarebbe costituito da 27 milioni di tedeschi.

Ora sapete che cosa accadrebbe in Italia se voi approvaste la proposta dell'onorevole De Filippo? accadrebbe che il *profanum vulgus* d'Italiani sarebbe di 24 milioni circa. Ventiquattro milioni, i quali avrebbero un differente trattamento in faccia alla più grave sanzione penale, imperocchè il capo dei malfattori più atroci sarebbe salvo in una parte d'Italia, mentre in tutte le altre sarebbe sottoposto alla scure del carnefice.

Io sento che una proposizione siffatta, solo che sia enunciata nei suoi nudi termini, non può a meno di esser respinta da un Consesso politico, da un Consesso di uomini giusti, da un Consesso che senta altamente, come Voi sentite, della dignità nazionale.

Nè si creda, o Signori, che, estendendo la deliberazione, che voi avete presa, a tutta Italia, si faccia oltraggio ad alcuno. — Quando io vi esponeva le ragioni, per le quali affermava che ci troviamo ancora nella dolorosa necessità di mantenere nel Regno per reati gravissimi la pena capitale, io già vi accennavo, come fosse assolutamente impossibile di ammettere un'eccezione per la Toscana.

Ora qual è l'argomento principale, che ci si adduce per escludere la Toscana dall'applicazione del diritto comune? Si dice che la Toscana si trova da più anni in questa condizione eccezionale e privilegiata.

Ma, o Signori, prima di tutto, questa condizione è normale, è regolare, è giusta? No, essa non è giusta, non è normale; dunque bisogna che cessi e ceda il luogo al diritto co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

mune degli italiani. Egli è ciò che vi diceva l'onor. Tecchio, ma in senso inverso, cioè facendo dell'abolizione la legge comune: ora, se unificazione si vuole, se è necessaria quanto alla legge penale, se la pena suprema è ammessa nel Codice secondo il vostro voto, bisogna inevitabilmente estenderla a tutto il Regno.

Eppoi, o Signori, come la Toscana si trova nella condizione privilegiata, che si vorrebbe ora perpetuare? Questo privilegio è nato in un momento di rivoluzione, è stato introdotto da un Governo provvisorio e provvisoriamente veniva mantenuto dal Governo nazionale. Annessa la Toscana al Regno Italiano, sarebbe stato quello il momento di far cessare questo ingiusto privilegio coll'estendere anche alla Toscana la legge comune, allorchè il Re Vittorio Emanuele fra le acclamazioni popolari entrava in quella regione. Io sono persuaso che in quel giorno doveva collo Statuto essere proclamato ed attuato il gran principio che la legge sia comune a tutto il Regno. Allora io ricordo di aver chiesto agli uomini, che erano al Governo, come mai essi intendevano di poter mantenere leggi penali diverse, l'una più mite in una parte, ed altra più severa in altre parti del Regno, senza offesa della eguaglianza giuridica. Quegli uomini, i quali mi onoravano della loro amicizia e confidenza, mi rispondevano che quello stato di cose non doveva durare, e che il Parlamento verrebbe tosto chiamato a occuparsi della unificazione legislativa.

Si tratta dunque di uno stato di cose provvisorio, il quale poi si è mantenuto lungamente per le cause a tutti note, di uno stato di cose che era riconosciuto anormale, ingiusto. Non è quindi possibile in faccia alla giustizia di mantenere, come propone l'onor. De Filippo, ed altri con lui desidera, la continuazione di codesto privilegio per la Toscana. Ai Toscani io darei un consiglio, e desidero vivamente che essi ne facciano loro pro; io direi loro che dimostrino col fatto all'Italia ed al mondo civile, che della pena capitale non ne hanno bisogno e non la temono; tenendo tale condotta che mai non funestino la bella loro terra quei delitti gravissimi, pei quali è sancita la pena capitale.

Ed a questo riguardo permettetemi ancora, Signori, che io richiami la vostra attenzione sopra un pericolo che, accordando questa strana

specie di privilegio, già si cagionò e di nuovo si cagionerebbe alla Toscana. Lasciando sussistere questa disuguaglianza di diritto nella pena capitale, voi fate della Toscana una specie d'asilo di Romolo, voi invitate i più tristi delinquenti a trasferirsi in quella terra, dove potranno più sicuramente, con minor paura e con minor danno meditare e consumare gli atroci e sanguinosi loro disegni.

È ben vero che a questo riguardo l'egregio mio amico Senatore De Gori vi diceva nella elegante sua orazione, che viaggiano per la Toscana e vi dimorano persone di tutte le parti del regno; che oramai non vi erano più in Toscana soltanto i Toscani, ma italiani di tutte le provincie, e che però non si sentiva il bisogno di questa terribile punizione.

Mi consenta l'onorevole De Gori che io gli faccia osservare che egli probabilmente non ha seguito con attenzione i fasti giudiziari della Toscana, dacchè la Toscana cessò di essere un piccolo Stato e si è associata alla grande madre, l'Italia. Se egli avesse esatta notizia di codesti fasti, saprebbe quel che risulta da procedimenti di data non lontana, che cioè alcuni scellerati si sono portati nella sua Toscana precisamente coll'animo di compiere reati che avevano macchinati in altri luoghi, dove sarebbero stati puniti colla pena capitale. Ricorderò qui specialmente un misfatto che riempì di orrore Firenze, un uxoricidio commesso da certo Martinati, il quale, come manifestamente risultò dal processo, aveva meditato il suo delitto in Torino, trascinata poscia l'infelice sua moglie in Firenze, e quella nobilissima città fece turpissimo e spaventoso teatro del suo orrendo misfatto.

Ora io vi domando, o Signori, se sia atto provvido, se convenga creare simile allettamento ai malfattori, a danno di quella egregia provincia, alla quale si vorrebbe fare un beneficio. Abbandoniamo quest'idea non giusta e non savia, ricordiamoci che per nostra grande ventura non sono più in Italia toscani, come già vi diceva, non sono più piemontesi, non sono più lombardi soltanto, nè veneziani, ma vi sono italiani, i quali hanno una sola patria, un solo Re, vogliono avere una sola legge, come hanno un solo Statuto e costituiscono una sola nazione. (*Vivi ed unanimi segni d'approvazione.*)

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. Leggo la proposta dell'onorevole De Filippo per metterla ai voti.

Senatore DE GORI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Il Senatore De Gori ha la parola.

Senatore DE GORI. Avendo parlato per l'abolizione della pena di morte in Italia, io non posso negare il mio voto ad una proposta che in una parte dell'Italia almeno, o la abolisce, o la trattiene. Ma questo mio voto coerente alle convinzioni che ebbi l'onore di esprimere e che sono già stampate, non può essere ispirato che da considerazioni generali verso tutto il paese. Se l'emendamento dell'onorevole De Filippo è l'espressione di riguardi speciali alla Toscana, quel motivo non può essere il mio, chè io, non meno del Guardasigilli, voglio la legge uguale per tutti.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta del Senatore De Filippo onde metterla ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Non è approvata.)

Prego ora il Senatore Pironti a dire se insiste nella sua proposta.

Senatore PIRONTI. Onorevole signor Presidente. Dopo la sorte che è toccata agli emendamenti degli onorevoli Senatori Mirabelli e De Filippo, cui rispondeva la prima e la seconda parte del mio, io volontieri rinunzio all'una ed all'altra parte, cioè all'emendamento intero. Mi conviene solo dichiarare che la prima parte del mio emendamento non era che la conseguenza del modo come io considero la legittimità della pena di morte; non era che la conseguenza del modo condizionale come io ho discusso e considerato questa questione. Io diceva: Poichè il fondamento del diritto di punire di morte è la necessità transitoria, deve essere la legge, siccome il principio; ecco perchè io la prima parte del mio emendamento, dubitando moltissimo che avvenisse all'emendamento del Senatore Mirabelli quello che è avvenuto, la considerai come un'aggiunta all'articolo 11 e diceva: Sarà fatto obbligo al governo del Re di ripresentare tra un dato termine (diceva 10 anni) la questione.

Dichiaro ancora che quando passai all'eccezione rispetto alla Toscana, che cioè le condanne capitali fossero dagli stessi giudici colle stesse sentenze commutate nella pena dell'er-

gastolo nei casi contemplati dal Codice, non ho presunto di voler riservare alla Toscana un privilegio.

No, o Signori, il mio concetto era che, essendosi in Toscana già fatto un esperimento storico della non necessità della pena di morte, affermata per quelle provincie nelle quali le circostanze e i bisogni fossero più urgenti, io desideravo che questi esperimenti della non necessità della pena di morte fossero continuati nelle nobili provincie toscane.

Ecco le ragioni che sostenevano prima il mio emendamento. Respinto quello dell'onorevole Mirabelli e l'altro dell'onorevole De Filippo io non ho più motivo di sostenere il mio dinanzi al Senato, e quindi ne recedo.

PRESIDENTE. È ritirato anche l'emendamento Pironti.

Il N. 1 del § 1 dell'art. 11 è già stato votato.

Continuerò dunque a leggere i paragrafi ed i numeri successivi:

Sono pene criminali:

2. L'ergastolo;
3. La reclusione;
4. La relegazione;
5. La interdizione dai pubblici uffici.

Se nessuno chiede la parola metterò ai voti partitamente queste disposizioni dell'articolo.

2. L'ergastolo:

Chi approva questa disposizione, si alzi.

(Approvato.)

3. La reclusione.

(Approvato.)

4. La relegazione.

(Approvato.)

5. La interdizione dai pubblici uffici.

(Approvato.)

§ 2. Sono pene correzionali:

1. La prigionia;
2. La detenzione;
3. Il confino;
4. La sospensione dai pubblici uffici;
5. La multa.

Fino al N. 4 inclusivamente di questi numeri del paragrafo 2 non vi sono proposte nè di emendamenti, nè di variazioni: quindi li metterò ai voti

1. La prigionia.

(Approvato.)

2. La detenzione.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

3. Il confino.

(Approvato.)

4. La sospensione dai pubblici uffici.

(Approvato.)

L'onorevole Pescatore vorrebbe che si agguingesse tra il N. 4 e il 5. la disposizione seguente: « La sospensione dall'esercizio di un'arte, d'una professione o di un ufficio da 6 mesi a cinque anni. »

Domando se questa proposta di aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola per svolgerla.

Senatore PESCATORE. Principio incontestabile di diritto penale è che chi abusa di un pubblico ufficio sia punito colla interdizione o colla sospensione dai pubblici uffici; e così chi abusa dell'esercizio di un'arte o professione qualunque, e commette con tale abuso un reato, sia punito con l'interdizione o sospensione dallo stesso esercizio.

Questo principio è riconosciuto dallo stesso progetto che discutiamo, essendochè la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione è annoverata fra le pene di polizia.

Ora, se il reato commesso nell'esercizio di un'arte o professione non è una semplice contravvenzione ma un delitto, domando io, perchè non si debba ammetter anche per questi mancamenti la pena della sospensione dell'esercizio colle modalità delle pene correzionali, e poichè la sospensione dall'esercizio di una arte, come pena contravvenzionale, si arresta a 15 giorni, volendo applicarla anche per i delitti, dobbiamo riprodurla da questo punto sino a quello, in cui si sogliono arrestare le pene correzionali, che sono appunto di cinque anni.

A questa mia proposta si può opporre una obbiezione. Si può dire che lo stesso progetto, all'art. 22, dichiara in genere che la sospensione dai pubblici uffici, nei casi determinati dalla legge, si potrà estendere anche alla sospensione dall'esercizio di un'arte o professione; onde si dirà che, appunto, almeno indirettamente, la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione è riconosciuta come pena correzionale.

Ma perchè non si vorrà applicare la sospen-

sione dall'esercizio di una professione se non nei casi in cui si infligga anche la sospensione dai pubblici uffici? Oltre a ciò in certi casi, come ho avvertito, la sospensione dai pubblici uffici, sarebbe derisorio il comminarla.

Volete sospendere dai pubblici uffici un prestinaio o altro commerciante di materie alimentari che attentò alla salute pubblica abusando della sua professione? È evidente che in certi casi, a certe determinate persone, si può applicare soltanto la pena della sospensione dall'esercizio della propria arte.

Credo che questo mio emendamento sia stato riconosciuto implicitamente dallo stesso Ministro Guardasigilli, giacchè egli stesso l'ha applicato in emendamenti che trovo essere stati da lui roposti.

Prego il signor Ministro di vedere l'articolo 222 del progetto e il corrispondente emendamento da lui proposto sopra codesto articolo. Si tratta di periti esercenti una professione; si tratta di periti che commettono un reato, diniegando alla giustizia il servizio dell'arte loro dovuto per legge. Vedo che in questo caso nell'articolo originario è comminata la pena della sospensione dai pubblici uffici.

Il Ministro apporta codesto emendamento:

Art. 222.

« § 1. si cancellino le parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici.* e si aggiunga quanto segue: *alla detenzione può essere aggiunta la sospensione dal proprio ufficio, e per i periti la sospensione dall'esercizio della loro arte o professione.* »

Egli è evidente che qui si tratta di esercenti professioni, i quali commettono un reato.

Lo stesso Ministro propone che i periti sieno puniti colla detenzione e non colla sospensione dai pubblici uffici che vuole cancellata; e poi dà facoltà di aggiungere alla detenzione la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione loro. Quindi, come si vede, qui è riconosciuta la sospensione dell'esercizio dell'arte e professione, come una pena correzionale sola, e per sè sussistente, e non accessoria e conseguente alla sospensione dai pubblici uffici.

Ripeto che con tale proposta il Ministro rende omaggio ad un principio incontestabile di diritto penale, il quale vuole che chi abusa della propria arte o professione a danno del

pubblico, si punisca colla sospensione dell'esercizio dell'arte medesima; è questa una pena connaturale ai reati, di cui si tratta.

È vero, che il progetto fa di questa pena un uso parchissimo; per esempio, quando si tratta di prevaricazioni sovente turpissime di avvocati e procuratori, il progetto del nuovo Codice stabilisce la pena della sospensione dai pubblici uffici. Ma che importa questa pena all'avvocato o al procuratore quando esso continua ad esercitare la sua professione, e quindi può continuare a danneggiare il pubblico coll'abuso della medesima? E lo stesso può dirsi dei pubblici mediatori, lo stesso direi di parecchie altre professioni che hanno per oggetto di somministrare materie alimentari o medicinali al pubblico.

Io prego l'onorevole signor Ministro a voler prendere in considerazione queste mie osservazioni, se crede sia opportuno un piccolo miglioramento in questa parte della legge.

PRESIDENTE. La Commissione, accetta la proposta del Senatore Pescatore?

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. La Commissione non crede di poterla accettare.

PRESIDENTE. L'onor. Ministro l'accetta?

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Io prego l'onorevole Senatore Pescatore di por mente all'articolo 22 del progetto, e riconoscerà che lo scopo che egli si propone di raggiungere col suo emendamento, è ottenuto mercè la disposizione che ivi si racchiude.

Che cosa vuole in sostanza l'onorevole Senatore Pescatore? Egli suppone il caso, in cui per un delitto si debba punire uno il quale eserciti un'arte, una professione, e crede talvolta conveniente che gli si possa infliggere la sospensione dall'arte, o dalla professione medesima. Come io diceva, a ciò provvede appunto il citato art. 22, imperocchè ivi è detto che la legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, e si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato. Quindi, come ella vede, anche quando si tratta di delitti si può, secondo il progetto del Governo, infliggere la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione; questa però non può mai essere

sola, va sempre congiunta colla pena della sospensione dai pubblici uffici, ed è anzi ritenuta come un'estensione di questa; laddove, se trattasi di questi reati meno gravi, cioè, di semplici contravvenzioni, non si può più applicare la sospensione dai pubblici uffici, ma unicamente quella a cui l'onorevole Pescatore ha accennato.

Ho perciò ragione di credere che, in seguito a questa osservazione, egli vedendo come il suo scopo sia interamente raggiunto, non vorrà persistere nel proposto emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Associandomi intieramente alle savie osservazioni dell'onorevole Commissario Regio, aggiungerò una sola parola sull'argomento, che l'onorevole Senatore Pescatore ha dedotto dall'art. 222, al quale il Ministero ha proposto un emendamento.

Avverta l'onorevole Pescatore che, d'accordo colla Commissione, io ho rinunciato al mio emendamento, e mi sono acconciato ad una redazione, che mi è stata proposta dalla Commissione, e che sarà dal Senato esaminata, allorchè l'articolo 222 verrà in discussione. In quella occasione l'onorevole Senatore Pescatore avrà modo di persuadersi, che allo scopo da esso desiderato, quello di colpire coloro, che mancano nell'esercizio di una professione o di un'arte, colla privazione dell'esercizio dell'arte o della professione abusata, sarà sufficientemente provveduto colla disposizione, che verrà dalla Commissione proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste nella sua proposta?

Senatore **PESCATORE**. Io mi dichiaro soddisfatto delle dilucidazioni date dal signor Commissario Regio e dal signor Ministro e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Proseguiamo adunque nella votazione dei singoli paragrafi e numeri dell'articolo 11.

Per non disturbare i signori Senatori, riterrò come approvati i paragrafi e numeri sui quali non si facciano osservazioni.

§ 3. Sono pene di polizia:

1. l'arresto;

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

2. L'ammenda;

(Approvato.)

3. La sospensione dall'esercizio d'un'arte, d'una professione o di un ufficio.

(Approvato.)

§ 4. Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale, sono quelle indicate nei numeri 2, 3 e 4 del § 1, nei numeri 1, 2 e 3 del § 2, e nel numero 1 del paragrafo 3.

L'onorevole De Filippo vorrebbe modificare questo paragrafo 4. Leggerò la sua proposta:

« Ritenuto, per ipotesi, che la pena di morte rimanga nella scala penale, sostituire alle parole: *restrittive della libertà personale*, queste altre: *pene affittive della persona*, o altra frase simile, nella quale si possa comprendere la pena di morte. »

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Io credo che la Commissione non troverà difficoltà ad accettare il mio emendamento, perchè mi pare che le parole che io propongo di sostituire a quelle del § 4: *restrittive della libertà personale*, sieno più ampie e generali, e contemplino tutti i casi.

Mi permetta il Senato che io spieghi questo mio concetto con un'osservazione sull'art. 7 in cui è detto:

Art. 7.

« Se uno straniero, fuori dei casi espressi nell'art. 5, ha commesso in territorio estero contro un cittadino un crimine punito dalle leggi del regno con pene restrittive della libertà personale, ed entra in qualunque modo nello Stato, ne sarà, sulla querela della parte offesa, offerta l'extradizione al governo del paese dove il crimine fu commesso, per esservi giudicato; quando l'offerta non sia accettata, sarà giudicato e punito secondo le leggi del regno. »

Ora dicendosi in questo art. 7, con *pene restrittive della libertà personale*, si potrebbe interpretare che quando uno straniero nel territorio estero commette un reato punibile con la pena di morte, ed entra in qualunque modo nello Stato, non dovesse esser giudicato e punito secondo le leggi del Regno. Io non credo

per fermo che sia questo il concetto del legislatore.

Invece, quando voi sostituite nel § 4 le parole contenute nel mio emendamento: *pene affittive della persona*, o altre simiglianti come stimerà la Commissione, le quali comprendano anche il primo numero dell'art. 11, svanirà ogni dubbio, e adoperate un linguaggio più chiaro e comprensivo di tutti i casi.

Spero che in seguito a queste spiegazioni il signor Ministro e la Commissione faranno buon viso al mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta la redazione proposta dall'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che non ha alcuna difficoltà di accettare quella proposta, poichè per essa la disposizione riesce più chiara.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io propongo al paragrafo primo, distinto in cinque numeri, di aggiungere ancora un sesto, dove si dica: « L'interdizione da un ufficio particolare, nei casi determinati dalla legge. »

A proporre questo emendamento io fui indotto da questa considerazione, che nel corso del progetto, nello sviluppo della penalità qualche volta si trova comminata la pena dell'interdizione da un ufficio determinato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Senatore Pescatore di avvertire che questa questione sorgerà sull'articolo 21.

La legge determinerà i casi, in cui l'interdizione dai pubblici uffici è limitata a qualche ufficio speciale.

Parmi che su quest'articolo l'onorevole Pescatore potrà fare la sua proposta...

Senatore PESCATORE. Fa lo stesso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Poichè ho la parola, dirò che non avrei difficoltà di accettare, come più esatta, la locuzione dell'onorevole De Filippo, dopochè il Senato ha ammesso la pena di morte, alla quale mal si attaglierrebbe l'espressione di *pena restrittiva della libertà*. Avverto però che, ammettendo la locuzione dell'onorevole De Filippo, converrà nel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

§ 4 comprendere anche la pena di morte. Quindi invece di dire: *nei numeri 2, 3 e 4*, si dovrà dire: *nei primi quattro numeri, ecc.*

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Giorgini.

Senatore GIORGINI. Io desidero far presente all'onorevole De Filippo che vi sono articoli nel Codice nei quali si tratta di pene restrittive della libertà personale, senza specificare quali esse siano. Importa pure che in qualche luogo sia detto quali sono le pene che il Codice comprende sotto quell'appellativo generico. All'intenzione dell'onor. De Filippo potrebbe essere soddisfatto, facendo nell'articolo 7 menzione della pena di morte, e lasciando la locuzione di pene restrittive della libertà personale negli altri luoghi dove essa si trova.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io sono lieto anzitutto che l'onorevole Ministro Guardasigilli entrando nel mio concetto, abbia dichiarato di non incontrare alcuna difficoltà ad accettare il mio emendamento. Esso ha un doppio scopo. Il primo è di evitare che nei fatti criminosi non fosse in qualche caso contemplato quello che porterebbe la pena di morte. L'altro scopo poi più generale è di raccogliere in alcune parole le diverse pene che sono nella prima parte dell'articolo 11. La sostituzione delle parole da me proposte rende un concetto più complessivo. Di fatto il N. 4 dell'articolo 11. ha escluso la pena principale, perchè non poteva certamente dire che la pena di morte è restrittiva della libertà personale. Quindi colle parole *affittive della persona*, riuscite a definire, a spiegar meglio il vostro concetto, comprendendo eziandio la pena di morte. Questo è il primo scopo che intendo raggiungere. Il secondo scopo è quello di cui ho già parlato. Ma forse non ho avuto la fortuna di farmi comprendere dall'onorevole mio amico Senatore Giorgini. Mi spiegherò meglio:

L'art. 7. dice così: « Se uno straniero fuori dei casi espressi all'articolo 5. ha commesso in territorio estero contro un cittadino un crimine punito dalle leggi del regno con *pene restrittive della libertà personale ecc.* »

Dunque se un cittadino ha commesso in territorio estero un crimine punibile colla pena di morte, voi non lo potrete giudicare, perchè

avete detto che le pene restrittive contemplano quelle espresse nei numeri 2, 3 e 4 del § 1, non quelle del n. 1 che riguarda la pena di morte, e non potevate ragionevolmente dirlo, poichè la pena capitale non è restrittiva dalla libertà personale, ma la distrugge.

Certamente, l'ho già detto e lo ripeto, non è questo il concetto del legislatore, perchè, qualunque sia il reato che un cittadino commetta all'estero, se pur debba essere punito colla pena di morte, dovrà essere giudicato dalle leggi del regno.

Ecco l'altro scopo che ho avuto in mira nel fare la mia proposta.

Io credo che l'onorevole Senatore Giorgini, nel citare l'art. 58, non abbia punto diminuita l'efficacia del mio ragionamento. In quest'articolo è detto:

« I condannati a pene temporanee restrittive della libertà personale per tempo non minore di due anni, ecc. ecc. »

Egli è chiaro che in questo caso avendo voluto il legislatore escludere la pena di morte e l'ergastolo, il suo linguaggio è pienamente esatto, adoperando le parole: *colle pene restrittive della libertà personale*. Ma, ad ogni modo ammettendo il mio emendamento, s'intende già che bisognerebbe modificare opportunamente tutti gli altri articoli, ne quali, e credo che sieno pochissimi, si parla di pene restrittive della libertà personale.

Quindi pregherei l'onorevole Giorgini a non voler insistere nella sua opposizione, e a concorrere colla Commissione, della quale fa parte, e coll'onorevole Ministro, a far votare il mio emendamento dal Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La difficoltà mossa dall'onorevole Giorgini credo si possa risolvere, quando si rifletta che la locuzione proposta dall'onorevole De Filippo di pene *affittive* ha un significato, che corrisponde interamente a quello di pene *restrittive della libertà*, colla sola differenza che abbraccia anche la pena di morte, la quale non sarebbe compresa nella locuzione adoperata nel progetto.

Nel progetto si è preferita la locuzione di *pene restrittive della libertà personale*, perchè si trova nel Codice toscano, e perchè parve di lega migliore di quella di *pene affittive*, che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

viene adoperata nello stile forense e si ritiene meno propria dello stile legislativo.

Però l'onorevole De Filippo aveva certamente ragione, quando faceva osservare che questa nostra locuzione non poteva ricevere applicazione alla pena di morte.

Ma l'onorevole Senatore Giorgini ci diceva di correggere piuttosto la legge, nel senso che, là dove si vuol comprendere la pena di morte, si faccia menzione speciale di tale pena, e si mantenga nell'articolo 11 la generale qualificazione delle pene restrittive della libertà personale. Ed io mi adagierei ben volentieri a questa idea quando non temessi di moltiplicare di soverchio e senza necessità le condizioni della legge penale sopra uno stesso oggetto, lo che sarebbe meno corretto in un Codice.

Quanto all'articolo 7, di cui in primo luogo è stato parlato, e che diede occasione alla proposta De Filippo, non è dubbio che converrebbe farvi menzione della pena di morte, e che per conseguenza la locuzione proposta dall'onorevole De Filippo sarebbe più breve e toglierebbe tutte le questioni.

Quanto all'articolo 58, dove si parla di pena restrittiva della libertà personale, prego di osservare che vi è aggiunta la qualificazione di *temporanea*; cosicchè dicendo in quell'art. *pena affittiva*, invece di *pena restrittiva della libertà personale*, non si commetterebbe l'eccesso di comprendervi la pena di morte, che non vi potrebbe e non vi dovrebbe essere compresa.

Credo poi che in generale si possa asserire che in tutto il codice, dove si trova la menzione delle *pene restrittive della libertà personale*, sarà senza inconvenienti sostituita la locuzione proposta dall'onorevole De Filippo di *pene affittive*: mentre non potremmo dire ugualmente, dopo di avere approvata la pena di morte, che la locuzione di *pene restrittive della libertà personale* in tutto il codice comprenda esattamente tutte le pene maggiori che vogliamo comprendervi.

Ad ogni modo però, quando il Senato ammetta questa variazione nel codice, ciò non vieterebbe d'introdurre ancora l'indicazione delle pene restrittive della libertà, ove se ne manifestasse la necessità. Io non credo per altro che sia per sorgere questo bisogno se mi affido alla cognizione che ho delle diverse parti del progetto; ma, quando questo accadesse,

allora si potrà aggiungere la definizione, che reputava necessaria l'onorevole Giorgini.

Mi parrebbe quindi, per queste considerazioni, che si possa ammettere la proposta dell'onorevole De Filippo all'art. 11, senza pericolo di turbare l'economia del codice.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Siccome non è ben certo che non si possano trovare degli articoli, nei quali questa modificazione apporti qualche imbarazzo, io proporrei che la mozione del Senatore De Filippo venisse inviata alla Commissione perchè la esaminasse e formulasse.

Senatore DE FILIPPO. Io non ho nessuna difficoltà che la Commissione la studi e ne riferisca poscia al Senato.

PRESIDENTE. Allora sarà rimandato alla Commissione il paragrafo quarto.

Passeremo ora all'articolo 12 di cui do lettura:

Art. 12.

« La pena di morte si eseguisce in pubblico, nel Comune dove fu pronunciata la condanna, mediante la decapitazione. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. Non parlerò degli emendamenti fatti da quei Senatori i quali volevano che il Senato abolisse la pena di morte. Parlerò degli altri. Ve ne ha uno dell'onorevole Pantaleoni; l'altro è quello che l'onorevole Senatore Maggiorani ha già sviluppato.

Detto questo, do la parola all'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io ho domandato la parola precisamente per proporre che gli emendamenti accennati dall'onorevole nostro Presidente si rimandino alla Commissione, onde, dopo le idee manifestate dal Ministero, si possa determinare bene questa pubblicità ristretta in quanto all'esecuzione della condanna, giacchè il Senatore Maggiorani non propone una esecuzione privata, ma bensì una pubblicità limitata.

Senatore PANTALEONI. Quanto a me accetto volentieri che il mio emendamento sia rimandato alla Commissione, e prego il signor Ministro, qualora accetti il rinvio, che si faccia l'esecuzione con quella pubblicità ristretta che si usa in Inghilterra, e non con quella pubblicità combattuta oggi dal Senatore Maggiorani e da me quando parlai per una mozione d'ordine.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Veramente io non avrei presa la parola sopra questo soggetto, da che mi sembra che questa questione sarà trattata a suo tempo quando si conosceranno le determinazioni della Commissione. Ma profitto di quest'occasione per spiegare il mio voto oggi, e ad ogni modo preferisco che la Commissione, prima di entrare nella discussione su questo soggetto, conosca le ragioni che mi hanno determinato ad oppugnare l'emendamento presentato dall'onorevole Maggiorani, almeno nella forma assoluta nella quale è stato enunciato.

Per me sta che la pubblicità in un'esecuzione capitale sia stabilita dalla legge per la notorietà, per l'esempio e per garanzia dell'atto gravissimo che si compie.

Comincio dal negare che la notorietà sia la stessa.

Voi sapete perfettamente che quanto più si aumenta l'interesse e l'intensità delle passioni sopra un soggetto, tanto più si accende l'immaginazione e si moltiplicano i commenti le interpretazioni le versioni più strane e i sospetti; e voi siete stati tutti testimoni come sopra molti soggetti di storia o passata o contemporanea che pure hanno avuto pubblicità, l'immaginazione, abbia formate leggende, abbia gettato dubbii e sospetti che non si perviene mai a chiarire. Dunque comincio dal dire che dal momento che voi togliete la pubblicità ad un'esecuzione capitale, voi non potrete mai ottenerne la notorietà. I dieci o venti individui che voi ci chiamerete a testimoni godranno di tutta la fede che vorrete, ma non mi negherete che coll'andar del tempo questa fede sarà revocata in dubbio.

Per esempio, io ammetterò fino ad un certo punto, quel che asserisce l'onorevole Maggiorani, vale a dire che la lettura di un fatto possa fare un'impressione equivalente a quella che si ottiene per la vista; ma finalmente il valore dell'esempio si confonde per ciò stesso con la notorietà; mettete il dubbio, diminuite la notorietà e si diminuisce in una anche l'esempio.

Ma vi è per me qualche cosa al disopra di questi argomenti tutti discutibili, ed è la garanzia pubblica. In un fatto così grave, in un atto così solenne di giustizia, voi dovete far sì

che il pubblico ne sia giudice e per il fatto stesso, e per l'indole di quell'atto.

Credete voi, o Signori, che l'uso della pena di morte si sarebbe così mitigato come adesso voi tutti abolizionisti, o non abolizionisti, intendete che sia, se non fosse stato l'effetto degli spettacoli di questo genere che hanno attirato sopra questo tremendo problema l'attenzione del pubblico non solamente, ma della scienza e dei governi?

L'onorevole Maggiorani parlava di Sisto V e di Enrico VIII; ma voi avete fatto tutta una rivoluzione per uscire da quello stato di cose; la pubblicità è stata forse uno dei primi passi che hanno condotto a mitigarlo, a rendere più razionale e più umano l'impiego di questi violenti mezzi di repressione, e che ne hanno posto su quella via di abolizione graduale alla quale intende l'onor. Ministro.

Ora, a fronte di queste gravissime considerazioni, che cosa si obietta? Si obiettano delle ragioni igieniche, sulle quali veramente io neppure mi arresto. Si fa pure un'obiezione, della quale non disconosco la gravità, ossia l'influenza malefica di simili spettacoli orribili che producono nella natura umana impressioni delle quali è difficile calcolare la portata e l'intensità, e che possono in talune nature produrre effetto contrario a quello che la legge si propone. Io non domando che si conservi lo spettacolo; anzi, ho dichiarato che riconoscevo provvido il pensiero di escogitare ogni mezzo per evitarlo; ed io sono sicuro che vi sieno molti mezzi propri ad ottenere questo scopo, lasciando integra la più completa pubblicità. Ogni difficoltà materiale che si opponga, lo spettacolo cessa, e resta la pubblicità.

Signori, io confesso che la sola idea di sottrarre questo grande atto della giustizia alla garanzia della più grande pubblicità fece a me l'effetto contrario a quello fatto al Senatore Maggiorani; essa mi ha trattenuto cioè dal dare il mio voto.

Si parla dell'Inghilterra; si parla dell'America; ma io non conosco per quali disposizioni l'America e l'Inghilterra siano giunte a questo risultato. Prima avrei bisogno di sapere se le loro disposizioni attaccano la pubblicità per se stessa, ovvero se sono solamente dirette ad evitare il concorso della folla curiosa ed indiscreta; se sono prese tutte per legge, ed in

che misura. Ma, qualora esse avessero soppressa la pubblicità, io non vorrei imitarle. Io amo sempre studiare i costumi degli altri popoli, ma quando si tratta di imitarli, vado più a rilento. Ogni popolo ha la sua indole; ogni popolo sa quello che gli conviene; e noi abbiamo, in tempi fortunatamente da noi lontani, una storia troppo lunga di esecuzioni silenziose ed oscure perchè non dobbiamo tenere conto ancora per lungo tempo dell'impressione che hanno lasciata.

Io ho voluto sottomettere al Senato queste poche considerazioni, in parte, come dissi, per spiegare il mio voto, ma assai più perchè l'onorevole Ministro e la Commissione le abbiano presenti, e possano portar su di esse un maturo esame, prima di assumere la grave responsabilità di entrare nella via delle esecuzioni senza pubblicità, perchè gli uomini passano, e le idee e le leggi restano.

Passano i testimoni che hanno assistito ai dolorosi spettacoli, passano pure i legislatori e portano con loro il pensiero che li ha animati; restano i fatti: ed un'esecuzione senza pubblicità è un fatto che io considero assai pericoloso, tanto pericoloso che mi ha indotto a cosa dalla quale rifuggo ogni volta che la necessità non mi vi costringa, ad astenermi dal pronunziare il mio voto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Se le parole pronunciate dall'onorevole Senatore Vitelleschi, intendono soltanto a dare la spiegazione del suo voto, io non posso che rispettarle, e non avrei alcuna obiezione a fare ai suoi detti; ma la conclusione che egli ne deduce sarebbe precisamente contraria alla mozione da me fatta negli emendamenti proposti, relativa all'esecuzione capitale con pubblicità ristretta; contraria a quella che l'onorevole Maggiorani ha sostenuto prima di me, per una mozione d'ordine, e all'opinione che l'onorevole Senatore Cannizzaro aveva espresso alcuni giorni addietro. L'onorevole Senatore Vitelleschi dice: « la notorietà non è sufficiente, giacchè nel modo con cui l'esecuzione si compie, la si potrebbe sempre negare. » Ora, in tutti i luoghi dove è adottata, l'esecuzione della pena si fa dinanzi alle autorità non solamente giudiziarie, ma ancora dinanzi alle autorità provinciali.

In Inghilterra vi assiste pure lo sceriffo, che è il capo della Provincia; da noi spetterà alla Commissione lo stabilire quali autorità vi debbano essere presenti, perchè precisamente vi sia non solo la notorietà, ma la certezza dell'esecuzione della pena. Mi pare anzi che l'onorevole Senatore Maggiorani proponga perfino di esporre il cadavere al pubblico, come si usa in Francia *à la morgue*; ma di questi particolari io non mi occupo, perchè fu rimandato all'esame della Commissione il farlo.

Ma, si dice, non vi è più l'esemplarità. Ora vi domando, Signori, perchè le altre pene non si eseguiscono in pubblico, manca forse l'esemplarità? Manca forse l'esemplarità perchè uno è condannato all'ergastolo, perchè un altro è condannato alla prigione, sebbene non si eseguisca in pubblico la reclusione, sebbene non si facciano vedere al pubblico i condannati? Basta, o Signori, la certezza della sentenza, la quale si pubblica perchè vi sia l'esemplarità.

Con queste parole mi pare di avere risposto alle obiezioni opposte dall'onorevole Senatore Vitelleschi. Dirò peraltro che a sostenere questo assunto, non vi sono solamente delle ragioni negative, ma si ancora delle ragioni positive. Ed è precisamente su questo punto che forse io non convengo interamente in alcune espressioni emesse dall'onorevole signor Ministro.

Io confesso, che riguardo l'esecuzione pubblica, quale si compie in Francia ed anche da noi, come una cosa immorale; e qui permettetemi che vi esprima bene il senso della cosa. Ritengo che questa esecuzione fatta in pubblico e nel modo con cui si pratica, eserciti una cattiva influenza sull'animo di coloro che sono disposti al delitto, e che sono appunto quelli, i quali accorrono volentieri a questo truce spettacolo. Scusatemi se entrerò in qualche particolare fisico; se voi prendete a mo' d'esempio dieci piano-forti che siano accordati allo stesso *diapason*, e toccate una corda o un tasto di uno di essi, la corda corrispondente degli altri nove darà un medesimo suono.

Ora, questo fatto di ragione fisica è molto più vero nell'organismo umano, e quando l'onorevole Maggiorani vi ha parlato dell'armonia imitativa, non ha fatto che una allusione a questa legge ben conosciuta in fisiologia. Mi rinerisce che l'onorevole Senatore Mag-

giorani ne abbia fatto un'applicazione solo al punto igienico; non è dal punto igienico che io la riguardava, io la riguardava dal punto morale. Datemi un uomo disposto ad un'opera di sangue, e la vista di un'opera di sangue lo eccita al delitto.

Questo è quello che è stato osservato più volte e ricordato da molti oratori in quest'aula: per cui credo che gli abolizionisti sosterebbero con qualche ragione la soppressione della pena di morte, quando questa pena si dovesse sceleratamente eseguire coi mezzi fin qui praticati. Ed a ciò alludeva pure l'onor. Senatore Imbriani, quando diceva che una delle principali ragioni per cui si combatteva nel secolo passato la pena di morte, era appunto perchè la si praticava con modi barbari e feroci, i quali, non solamente offendevano il senso morale delle persone oneste, ma spingevano al delitto le disoneste e criminose, quelle cioè che erano in armonia di disposizione con quel fatto di sangue.

Io debbo ringraziare l'onor. Ministro e la Commissione di essersi mostrati inchinevoli ad accettare questo emendamento; e, nel ringraziarli, mi permetto ancora di osservare loro che in questo modo rientrano precisamente nelle condizioni che hanno essi stessi mantenute nel Codice.

Essi hanno soppresso i lavori forzati in pubblico, dicendo che era uno spettacolo lurido, disonesto, immorale. Ora io domando: se voi sopprimete perchè disonesto e lurido lo spettacolo delle catene di ferro in pubblico, vor-

rete mantenere in pubblico lo spettacolo della pena di morte tanto più lurido, tanto più vergognoso ed osceno e per giunta demoralizzatore?

Io ringrazio il signor Ministro e la Commissione di aver prestato attenzione alle mie parole, e li prego di voler accettare la mia proposta che è pur quella di tanti ed illustri Senatori.

PRESIDENTE. La Commissione terrà conto della proposta dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

Se non si fanno opposizioni si intenderà accettato il rinvio dell'art. 12 alla Commissione.

Ora, rinviato anche quest'articolo alla Commissione, sarebbe esaurito tutto ciò che è relativo all'importante questione della pena di morte.

Non crederei per altro che sia opportuno procedere nella discussione di questo progetto passando all'articolo 13; credo invece che convenga discutere gli articoli rimasti in sospenso, dappoichè gli emendamenti che li riguardano sono stati combinati tra i proponenti, la Commissione e l'onorevole Ministro.

Se il Senato aderisce a questa mia proposta, domani si riprenderà la discussione degli articoli che sono stati rinviati alla Commissione, come ora ho detto.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XIX.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Congedi — Risultato della votazione per la nomina d'un Commissario di contabilità interna — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Proposta aggiuntiva all'articolo 11 del Senatore Pica, rinviata alla Commissione — Ripresa della discussione degli articoli rimasti sospesi — Nuova redazione dell'articolo 3, approvata — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 — Articolo 7 emendato — Dichiarazione del Senatore Miraglia — Considerazioni del Senatore Pescatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Nuovo emendamento del Senatore Pescatore, accettato dalla Commissione e dal Ministro — Approvazione dell'articolo 7 e dei successivi articoli 8, 9 e 10 — Ritiro dell'emendamento De Filippo all'art. 13 — Emendamento del Senatore Tecchio oppugnato dal Commissario Regio e dalla Commissione, respinto — Approvazione dell'articolo 13 — Proposta aggiuntiva del Senatore Maggiorani, combattuta dalla Commissione e dal Commissario Regio, ritirata — Approvazione dell'articolo 14 — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'articolo 15 soppresso, alle quali rispondono il Relatore ed il Senatore Errante — Considerazioni e proposta del Senatore Pantaleoni di un ordine del giorno — Avvertenza del Senatore Pescatore — Parole del marchese Alfieri sull'ordine della discussione — Osservazioni del Ministro e proposta d'aggiunta all'ordine del giorno suindicato, accolta dal Senatore Pantaleoni ed approvata dal Senato — Avvertenza del Senatore Menabrea cui risponde il Ministro — Approvazione dell'ordine del giorno Pantaleoni e dell'articolo 16 — Emendamento proposto dal Senatore Gadda all'articolo 17 sciolto dal proponente, oppugnato dal Relatore — Variante proposta dal Regio Commissario, accettata dal Senatore Gadda e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 17 modificato — Aggiunte proposte all'articolo 18 — Emendamento proposto dal Senatore Gadda al N. 1 approvato dalla Commissione, e rejezione di quello proposto dal Senatore Tecchio — Osservazioni del Regio Commissario sugli emendamenti Gadda e Tecchio — Spiegazioni richieste dal Senatore Menabrea e fornite dal Regio Commissario — Variante proposta dal Senatore Amari prof. non ammessa — Replica del Senatore Menabrea e controreplica del Regio Commissario — Parole del Senatore Gadda a sostegno del suo emendamento — Approvazione del paragrafo 1 dell'articolo 18 — Rejezione dell'aggiunta proposta dal Senatore Tecchio — Spiegazioni fornite dal Senatore Giorgini ad istanza del Ministro sulla dizione del N. 2 — Approvazione del paragrafo 2, colla variante proposta dal Senatore Gadda, e dell'intero articolo 18 e del 19 — Variante proposta dalla Commissione al paragrafo 1 dell'articolo 20, approvata — Soppressione del paragrafo 2 — Approvazione del paragrafo 3 e dell'articolo intero — Approvazione del N. 1 del paragrafo 1 dell'articolo 21 — Variante proposta al N. 2 dal Senatore Gioranola — Dichiarazioni del Senatore Borgatti e proposta di sospensione del N. 2, accettata dal Ministro, e dalla Commissione per la parte relativa al beneficio ecclesiastico — Approvazione del N. 2, a termini dell'emendamento Giovanola

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

— *Comunicazione di una dichiarazione del Senatore Pescatore — Parole del Ministro sull'ordine della discussione — Avvertenza ed istanza del Senatore Pescatore — Parole dei Senatori Borgatti e Pescatore per una mozione d'ordine — Dichiarazione del Ministro — Spiegazione chiesta dal Senatore Pescatore al N. 3 — Proposta del Ministro, di rinvio alla Commissione del N. 3 approvata — Dichiarazione del Senatore Pescatore, cui rispondono il Commissario-Regio e il Ministro — Approvazione dei numeri 4, 5 e 6 — Aggiunta proposta dal Ministro di un paragrafo 2, approvata — Approvazione del paragrafo 2, discusso 3, dell'articolo 21.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, ed il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore commendatore Marvasi, di alcuni esemplari del suo *Discorso letto all'adunanza generale della Corte d'appello di Napoli*.

L'Associazione agraria friulana, degli *Atti del 3.º Congresso degli allevatori di bestiame della Regione Veneta*.

L'avvocato Luciano Morpurgo, *Di un suo studio sui Conjuratores del diritto germanico*.

L'editore G. Pellas, *Dei pensieri del professore Francesco Carrara sul progetto di Codice penale italiano*.

Il signor Giovanni Battista Cisotti, di 20 esemplari di un suo opuscolo intitolato, *L'art. 440 dell'attuale progetto di Codice penale*.

I prefetti di Arezzo, e di Padova, degli *Atti di quei Consigli provinciali*.

La Direzione del Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma, del *Rendiconto statistico clinico di quel Manicomio per gli anni 1872-73*.

Chiedono un congedo di un mese per motivi di famiglia, i Senatori: Balbi-Piovera e Linati, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato del risultato della votazione che ebbe luogo ieri per la nomina di un commissario, per la contabilità interna, in surrogazione del Senatore Caccia dimissionario.

Votanti	87
Senatore Verga	81
Schede bianche	2
Voti dispersi	4

Per conseguenza dichiaro eletto a quella funzione il signor Senatore Verga.

Il Senato aveva acconsentito a che la seduta d'oggi cominciasse colla ripresa della discussione di quegli articoli sui quali furono proposti emendamenti da alcuni Senatori emendamenti che sono stati rinviati alla Commissione del Senato, per prenderne cognizione e far conoscere la sua opinione in proposito.

Si dovrebbe quindi incominciare la seduta colla ripresa della discussione sull'art. 3.

È giunta però al banco della Presidenza una proposta sull'art. 11, di cui credo mio dovere dare comunicazione al Senato, prima di procedere oltre nella discussione.

Questa proposta è sottoscritta dal Senatore Pica, ed è in questi termini :

« La condanna alla pena di morte non potrà essere pronunciata che quando il verdetto dei giurati avrà ad unanimità dichiarato la colpevolezza ed anche ad unanimità negato il beneficio delle circostanze attenuanti; in caso diverso sarà applicata la pena dell'ergastolo. »

Prego la Commissione e l'on. Ministro a dichiarare se accettano questo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato ha già manifestato la sua intenzione di non mettere in discussione alcun emendamento se non dopo che sia stato esaminato dalla Commissione e dal Ministro della Giustizia. Essendo questo emendamento dell'onorevole Senatore Pica grave per la sua natura, io prego l'onorevole proponente ed il Senato a volerne ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

mandare l'esame ad una delle prossime tornate, cioè quando la Commissione, dopo di averne fatto l'esame, riferirà in proposito al Senato.

Senatore FIGA. Non ho difficoltà di accettare che il mio emendamento venga discusso dopo che sarà stato esaminato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Essendo dunque d'accordo l'onorevole proponente ed il signor Ministro, l'emendamento sarà rimandato alla Commissione, perchè ne faccia oggetto dei suoi studi.

Secondo il concerto preso si metteranno ora in discussione gli articoli rinviati alla Commissione.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

« § 1. I reati commessi nel territorio del Regno anche da uno straniero, sono puniti secondo le leggi del Regno.

» § 2. Il cittadino è giudicato nel Regno ancorchè sia stato giudicato all'estero.

» § 3. Lo straniero che sia stato giudicato all'estero può essere giudicato nel Regno.

» § 4. Nei casi preveduti dai § 2. e 3. si tien conto della pena scontata nella nuova.

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanda la parola su quest'articolo? È già stato votato.

Senatore PESCATORE. Volevo avvertire che è occorso un errore nella ristampa dei nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Ma non è in quest'articolo 3

Senatore PESCATORE. È nell'articolo 7.

PRESIDENTE. Allora quest'articolo 3. s'intende approvato, ed ora si leggeranno e voteranno gli altri articoli. Sull'articolo 7. ella avrà poi la parola.

L'articolo 4 è così concepito:

Art. 4.

« I reati commessi fuori del territorio del Regno, sia da un cittadino, sia da uno straniero, non sono puniti nel Regno, salvo nei casi espressamente determinati. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. § 1. È giudicato e punito secondo le leggi del Regno il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato o il crimine di falsificazione di moneta avente corso legale nel Regno o di contraffazione del sigillo dei titoli di debito pubblico dello Stato o di carte di pubblico credito equivalenti per legge a moneta.

» § 2. Nei detti casi il cittadino o lo straniero può essere giudicato e punito secondo le leggi del Regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il crimine, e si tien conto della pena scontata nella nuova. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 6 che fu pure concertato tra il Ministro e la Commissione.

« Art. 6. § 1. Il cittadino italiano che, fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, commette in territorio estero un crimine o un delitto preveduto dalle leggi del Regno, è punito secondo le medesime, qualora entri in qualunque modo nello Stato e intervenga la querela della parte offesa, o la domanda del Governo del paese, dove il reato fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene.

» § 2. La querela della parte offesa è sempre richiesta quando si tratti di delitti. »

Chi approva quest'articolo 6. si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. Se uno straniero, fuori dei casi espressi nell'articolo 5, ha commesso in territorio estero, contro un cittadino un crimine punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale, ed entra in qualunque modo nello Stato, può essere giudicato e punito secondo le leggi del Regno. »

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Qui non si tratta di un emendamento. Si tratta di correggere un errore. Là dove dice *crimine* bisogna aggiungere le parole *o delitto*.

Non intendo di trattenere il Senato e credo che l'onorevole Commissario Regio non dubiterà dell'opportunità di questa correzione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non posso a meno di riconoscere l'esattezza di quanto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

ha avvertito l'onor. Pescatore. Nella redazione di quest'articolo 7, è occorso per parte della Commissione un materiale errore. Si è convenuto di aggiungere dopo la parola *crimine* le parole *o un delitto*. È poi stato ommesso un capoverso nello stesso articolo 7; giacchè si era inteso che quando si tratti di delitti debba sempre richiedersi la istanza della parte offesa. Tale capoverso doveva essere così concepito: « Se si tratta di delitto, non può aver luogo il giudizio se la parte offesa non ne faccia dimanda. »

Credo che anche su questo punto l'onor. Pescatore converrà meco.

Senatore PESCATORE. Sono d'accordo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Egli è quindi il caso di aggiungere le dette parole.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non posso nè contraddire nè affermare alcuna cosa su questo particolare, giacchè io per caso non fui presente alla Commissione quando venne esaminato questo articolo; ma ci sono i colleghi che erano presenti, i quali potranno riferire se si sia o meno concertato di aggiungere le parole della formola rivendicata dall'onorevole Pescatore. Nello stato delle cose non è più questione di principi che si debba discutere, ma si tratta di chiarire se sia avvenuto l'asserito concerto tra l'onorevole Pescatore e la Commissione, ed io sono nell'impossibilità di dare schiarimento alcuno.

Senatore MIRABELLI. Nel momento della discussione dell'art. 7, per l'assenza del Relatore, io ebbi l'onore di fare da Segretario della Commissione, e posso assicurare che fu adottato l'emendamento dell'onorevole Pescatore, compilandosi l'articolo nel senso testè esposto dall'onorevole Commissario Regio, cioè dopo la parola *crimine*, si aggiunse, *o delitto*; e si aggiunse ancora doversi fare un secondo paragrafo, nel quale, per i soli delitti, e non per i crimini, si richiedesse la domanda della parte offesa.

Anzi, ricordo che sorse viva discussione se dovesse dirsi *richiesta*, *o querela*, *o domanda*, e si adottò la formula di *domanda*, per esprimere qualche cosa meno della querela formale. Questo posso assicurare al Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Nessuno metterà in dubbio la lealtà della Commissione in tutto ciò che si è risoluto. Posso soltanto, nel mio nome personale, dire: che in quel giorno, per ragioni di ufficio, non potei intervenire nel seno della Commissione, poichè, se fossi intervenuto, avrei votato l'articolo com'è stato letto dall'onorevolissimo nostro Presidente, vale a dire, che soltanto quando uno straniero ha commesso all'estero un crimine contro un cittadino, e ritorna nel territorio del Regno, può essere giudicato.

Ma non mi pare che ci si debba estendere fino al punto di occupare i tribunali del Regno, come se fossero disoccupati, per giudicare un menomo delitto commesso in territorio, forse, selvaggio od altro.

Ripeto che io non faccio altro che esprimere la mia opinione personale; ma non mi pare che si debba largheggiare troppo nella disposizione della legge, in modo che i tribunali del Regno debbano occuparsi anche di un supposto diritto offeso all'estero.

Ecco perchè la mia opinione individuale è quella di non ammettere il giudizio nel Regno per un delitto commesso contro un cittadino in territorio estero.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Credo che il Senatore Miraglia non abbia in nulla da rimpiangere la decisione presa dalla Commissione all'unanimità, specialmente col consenso del signor Guardasigilli, dal quale, se non erro, partì la proposta che è stata accettata in definitiva dalla Commissione medesima. Vorrà il Senatore Miraglia ricordare la discussione abbastanza ampia, che è seguita su questo punto, prima che avvenisse il rinvio degli emendamenti alla Commissione.

Molte ragioni si sono dette per stabilire la giurisdizione del nostro Stato sugli stranieri, che furono nei diritti civili paraggiati ai cittadini. Ma specialmente si osservava che, dopo la traduzione in legge del progetto, molti reati che ora sono crimini, e che costituiscono soggetti giudicabili dal nostro Stato, ancorchè commessi in territorio straniero, da uno straniero,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

cesseranno di essere crimini, e diventeranno delitti; che vi è quindi almeno necessità di fare in maniera che gli stessi fatti che ora appartengono alla giurisdizione dello Stato, sieno conservati; perchè non si rinuncia mai, in diritto internazionale, ai diritti acquisiti.

In questo concetto, evidentemente giusto, si presentava soltanto la difficoltà del modo di tracciare un limite fra i delitti più gravi, e quelli più leggeri, ai quali tutti riconoscevano non doversi estendere la giurisdizione dello Stato, appunto per la ragione che accennava l'onorevole Senatore Miraglia. Per superare queste difficoltà, il Ministero suggerì che non si mantenesse obbligatorio il procedimento, perchè il progetto, dicendo che sarà giudicato lo straniero, impone un obbligo allo Stato di procedere. Il Ministero disse, « convertite la necessità, l'obbligo, in facoltà; dite che lo Stato possa procedere ed allora tutto è finito, ogni difficoltà scompare. Lo Stato può e non può; allorchè si tratterà di delitti leggeri non procederà, allorchè si tratterà di delitti gravi procederà.

Ecco le ragioni che avrebbero convinto lo stesso Senatore Miraglia, se fosse stato presente, e credo che anche colla sua presenza si avrebbe avuto la stessa unanimità che si ebbe nella decisione di cui si tratta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non posso che confermare intieramente le osservazioni che in fatto ed in diritto ha presentato l'onorevole Senatore Pescatore. E veramente sono dolente che da un membro della Commissione si riproduca in Senato una questione che nel seno della Commissione medesima è stata sopita con un concerto che doveva almeno tra essa e gli onorevoli proponenti avere la forza di un compromesso. In ogni modo, siccome non si può contendere a nessuno la facoltà di presentare a questa Assemblea e di far valere le proprie opinioni, io aggiungerò ancora pochi riflessi per dimostrare al Senato come l'art. 7 nei termini in cui viene proposto ora dalla Commissione d'accordo col Ministro meriti di essere accolto.

Io non accoglierei certamente la disposizione dell'art. 7 estesa ai delitti, quando s'imponesse

al Governo italiano l'obbligo di procedere in tutti i casi in cui un delitto, anche lieve, fosse stato commesso da uno straniero contro un cittadino italiano; mi parrebbe cosa eccessiva, e lo dissi in seno alla Commissione, come è stato avvertito dall'onorevole Senatore Pescatore. Ma quando la disposizione si riduce alla facoltà di procedere per difendere i diritti dei cittadini, allorchè sorga una giusta ragione di farlo, non ho alcuna difficoltà di accoglierla. Mi pare che non convenga al legislatore italiano di abdicare ad un mezzo di tutela dei cittadini italiani. Se si trattasse di farne un obbligo, lo ripeto, sarei d'accordo coll'onorevole Miraglia. Io credo che nel progetto del Governo sia dimostrato abbastanza questo concetto. Ma ridotta, come ora sarebbe, la cosa ai termini di una semplice facoltà, mi sembra che non vi sia da temere nessun inconveniente da questa disposizione.

Osservo poi che, secondo il progetto che discutiamo, molti fatti che nell'attuale legislazione costituiscono crimini, si convertono in semplici delitti, perchè ne è stata cambiata la pena. Quindi accadrebbe questo inconveniente che, molti fatti quali non hanno carattere di crimini, ma che tuttavia hanno una certa gravità, quando venissero commessi a danno dei nostri cittadini all'estero, non troverebbero ripara- zione nell'interno, allorchè il delinquente entrasse nel nostro territorio. Io credo che la semplice enunciazione di questo fatto debba persuadere il Senato ad accogliere la nuova proposta relativa all'articolo 7.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come fu formulato, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Senatore De Filippo.

Art. 7.

« Se uno straniero, fuori dei casi espressi nell'art. 5, ha commesso in territorio estero, contro un cittadino, un crimine od un delitto punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale, ed entri in qualunque modo nello Stato, può essere giudicato e punito secondo le leggi del Regno. »

Capoverso aggiunto:

« Se si tratta di delitto non può aver luogo il giudizio senza domanda della parte offesa. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi parrebbe assai più

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

conveniente che nella redazione di quest'articolo in luogo delle parole: *colla morte o colle pene restrittive della libertà personale*, si dicesse: *con pene criminali o con pene correzionali restrittive della libertà personale*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Allora l'onorevole Senatore Pescatore vorrebbe comprendere anche l'*interdizione dei pubblici uffici* che è pure una pena correzionale.

Senatore PESCATORE. È vero; recedo dalla mia proposta. Devo però fare un'altra osservazione.

Mi pare che si dovrebbe dire: *a danno dello Stato o contro un cittadino del Regno*, perchè può darsi il caso di un crimine a danno dello Stato, che non sia a danno di alcun privato cittadino, nè rientri in alcuno dei casi eccezionalissimi contemplati da un articolo precedente; e allora lo Stato non potrebbe procedere perchè non è offeso un cittadino, ma è offeso lui direttamente e lui solo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Senatore Pescatore?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta che si dica nell'articolo: *a danno di un'amministrazione dello Stato o contro ecc.*, perchè così l'amministrazione dello Stato ha il carattere di *persona morale*.

PRESIDENTE. Il Governo aderisce alla proposta dell'onorevole Senatore Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo aderisce. Per verità anche questa questione era stata discussa nel seno della Commissione, e si era detto che se si tratta dei reati più gravi contro lo Stato, questi sono già contemplati nell'art. 5, e se si tratta poi di altro reato a danno dell'amministrazione dello Stato, vuolsi questo ritenere compreso nella generica indicazione: *contro un cittadino*. Ad ogni modo se si crede che la detta aggiunta chiarisca meglio il concetto e valga a togliere ogni dubbio, per parte del Governo vi si aderisce.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dal Senatore Pescatore accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Poichè si vuole aggiungere all'articolo le parole: *contro l'amministrazione dello Stato*, mi parrebbe più proprio il dire: *contro un corpo morale*.

Non solamente le amministrazioni dello Stato possono essere pregiudicate, ma anche le amministrazioni provinciali, le amministrazioni comunali possono avere sofferto qualche danno per un reato. Per la qual cosa se il concetto dell'onorevole Senatore Pescatore è questo, di voler punito non solamente colui che ha offeso il diritto di un cittadino, ma anche di un'amministrazione, mi pare che sia ragionevole paragonare le condizioni di qualunque corpo morale del Regno, e quando parlo di corpi morali, parlo di quei corpi che hanno ricevuto vita dallo Stato.

Pregherei quindi l'onorevole proponente, a voler sostituire alle parole: *amministrazione dello Stato*, le parole: *corpi morali*.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro la proposta fatta dal Senatore Miraglia?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credo che sia necessario di aggiungere ancora la locuzione *corpi morali*. Io non credo che si possa da nessuna legge del mondo, la quale tratti la materia del diritto internazionale penale, accogliere questa interpretazione, che, cioè, parlando di un cittadino italiano, s'intenda di parlare delle persone morali, degli enti morali dello Stato; per cui io prego l'onorevole Senatore Miraglia a tenersi pago della locuzione, che è stata presentata, siccome quella che corrisponde largamente allo scopo dell'art. 7.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dopo le spiegazioni date dal signor Ministro, io non intendo di prolungare la discussione. Lo scopo mio era di far sì che la legge corrispondesse ai fini cui mira; ma quando l'onorevole signor Ministro crede che sotto la parola *cittadini* sieno compresi tutti i corpi morali, io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Rileggerò ancora una volta quest'articolo 7:

« Art. 7. Se uno straniero, fuori dei casi espressi nell'articolo 5, ha commesso in territorio estero contro un'Amministrazione dello Stato, o contro un cittadino, un crimine o delitto punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale, ed entra in qualunque modo nello Stato, può essere giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

dicato e punito secondo le leggi del Regno.

« Se si tratta di delitto non può aver luogo il giudizio senza domanda della parte offesa. »

Metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 8. § 1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano:

1. Quando il fatto, secondo la legge del luogo in cui fu commesso, non è reato, o l'azione penale è estinta;

2. Quando si tratti di reati pei quali secondo l'articolo 9, non è ammessa l'estradi-
zione;

« 3. Quando l'imputato, giudicato in paese estero, sia stato assoluto, o, se condannato, abbia scontata la pena, o questa sia estinta; se non ha scontata interamente la pena per essersene sottratto con la fuga, si computa la parte già scontata nella pena nuova. »

« § 2. Nei casi espressi nei detti articoli 6 e 7 si applica la legge del paese dove il reato fu commesso, se essa stabilisce pene più miti o condizioni più favorevoli all'imputato: qualora la pena stabilita dalla detta legge non fosse ammessa dalla legge del Regno, il giudice surroga una delle pene ammesse, che non sia più grave e che a quella più si avvicini. »

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 9. § 1. È vietata l'estradi-
zione del cittadino italiano ad un governo straniero. »

« § 2. L'estradi-
zione dello straniero non può essere né offerta, né consentita, se non per ordine del governo del Re, e non è mai ammessa per reato politico, né per fatti connessi col medesimo. »

A quest'articolo era stato proposto qualche emendamento; ciò nondimeno essendosi la Commissione concertata coll'onorevole Ministro in proposito, ed essendo l'articolo medesimo ora proposto senza innovazioni, vuol dire che i proponenti ne hanno receduto. Quindi lo pongo ai voti come sta nel progetto ministeriale e come fu da me letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 10. § 1. Le regole generali stabilite nel libro primo di questo Codice, si applicano anche alle contravvenzioni, in quanto non sia

altrimenti disposto per la *polizia punitiva* nella seconda parte del libro secondo. »

« § 2. Le disposizioni del presente Codice sono applicabili anche alle materie regolate da leggi particolari, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Riprendiamo adesso la discussione al punto al quale l'abbiamo lasciata ieri. Il Senato sa che l'art. 12 fu rinviato alla Commissione, per cui passeremo ora all'esame dell'art. 13.

« Art. 13. § 1. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento situato in un'isola del Regno dove il condannato rimane in una cella con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro. »

« § 2. Dopo dieci anni di segregazione continua, il condannato all'ergastolo, il quale abbia dato prove di emendamento, è ammesso al lavoro in comune con altri condannati, durante il giorno, con l'obbligo del silenzio. »

La Commissione aggiunge un terzo paragrafo:

« § 3. L'ammissione è fatta sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento penale, in cui il condannato si trova, con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, ed è dai medesimi revocata, se il condannato non tiene buona condotta. »

A quest'articolo vi è inoltre una variante dell'onorevole Senatore Tecchio, così concepita:

« Nel § 3. della Commissione alle parole: *con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno*, sostituire le seguenti: *con decreto del Ministro della Giustizia.* »

A quest'articolo vi è anche la seguente aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Filippo:

« Nell'ipotesi che la pena di morte rimanga nella scala penale, la pena dell'ergastolo non dovendo sostituire la pena di morte, si propone che sia sostituita perpetua la pena della reclusione, di cui è parola nell'art. 14. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta prima di leggere un'altra aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Maggiorani, nei seguenti termini:

« Propongo che all'art. 13 si aggiunga un terzo paragrafo ove scrivasi:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

» § 3. I vecchi che abbiano compiuti i 70 anni non possono esser condannati all'ergastolo: quelli che abbiano oltrepassati i 75, nè all'ergastolo, nè alla deportazione. »

Ha la parola l'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Avendo anticipatamente conosciuta l'opinione della Commissione e del signor Ministro, io ritiro il mio emendamento, tanto più, ch'io l'aveva proposto nel senso che essendo rimasta nel Codice la pena di morte, mi pareva che fosse troppo grave la pena dell'ergastolo. Siccome però spero che un giorno o l'altro la pena di morte venga cancellata dal Codice, non ho difficoltà che la pena dell'ergastolo rimanga.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e all'onorevole Ministro se hanno osservazioni a fare sull'emendamento proposto dall'onorevole Tecchio al § 3. L'onorevole Tecchio propone che l'ammissione al lavoro in comune sia fatta con decreto del Ministro della Giustizia, mentre la Commissione nel suo emendamento dice: con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Tecchio ha proposto l'emendamento che ora discutiamo, guidato dal criterio che l'amministrazione degli stabilimenti penali debba essere messa alle dipendenze del Dicastero della Giustizia.

Il concetto non è nuovo: fu anche attivato in alcuni paesi, fu poi argomento di lunghi e seri studi nel regno subalpino. Ma ora il governo degli stabilimenti penali fa parte dell'amministrazione dell'Interno, ed è servizio organizzato su larghe e solide basi: per cui a volere entrare nelle vie d'un altro sistema bisognerebbe demolire per ricostruire; e, mentre noi stiamo discutendo il Codice, non è possibile che quest'opera si compia.

Oltretutto, senza arrestarsi a queste difficoltà che chiariscono l'inopportunità della proposta, vuolsi considerare che il dubbio sollevato dall'onorevole Tecchio potrebbe essere non infondato riflessibilmente alle carceri giudiziarie, destinate alla custodia preventiva degli imputati, ma non in ordine alle case di pena.

Per queste considerazioni dichiaro a nome

della Commissione che non accetto l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io non ho che a riferirmi alle osservazioni fatte dal Relatore della Commissione. Il Senatore Tecchio esprime il desiderio che gli stabilimenti carcerari siano posti sotto la dipendenza del Ministero della Giustizia. Credo che assai difficilmente questo desiderio verrà soddisfatto in ordine a quelli contenenti persone già condannate. Ad ogni modo, poichè sta in fatto che i medesimi attualmente dipendono dal Ministero dell'Interno, è ben naturale che questo debba pure intervenire nei provvedimenti di cui si tratta all'art. 13.

Osserverò soltanto che la locuzione usata dalla Commissione nel paragrafo aggiunto all'articolo stesso: *con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno*, farebbe supporre che debbano emanare due decreti per un solo provvedimento; proporrei quindi di sostituire il singolare al plurale, di dire cioè: *con decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Interno*.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questo cambiamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Dunque il Ministro e la Commissione non accettano l'emendamento Tecchio.

Io però debbo metterlo ai voti.

Chi approva l'emendamento Tecchio, è pregato di alzarci.

(Non è approvato.)

Chi approva la modificazione proposta dall'onorevole Commissario Regio, che in vece di dire: *con decreti dei Ministri della Giustizia e dell'Interno* si dica: *con decreto ecc.* è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 13 sarebbe concepito in questi termini:

« Art. 13. § 1. La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento situato in un'isola del Regno dove il condannato rimane in una cella con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro.

« § 2. Dopo dieci anni di segregazione continua il condannato all'ergastolo, il quale abbia dato prove di emendamento, è ammesso alla-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

voro in comune con altri condannati durante il giorno, con l'obbligo del silenzio. »

« § 3. L'ammissione è fatta sulla proposta del consiglio di disciplina dello stabilimento penale in cui il condannato si trova, con decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, ed è dai medesimi revocata, se il condannato non tiene buona condotta. »

Adesso viene l'aggiunta dell'onor. Senatore **Maggiorani**, così concepita:

« § 4. I vecchi che abbiano compiuto 70 anni non potranno essere condannati all'ergastolo: quelli che abbiano oltrepassati i 75 anni, nè all'ergastolo, nè alla deportazione. »

Interrogo la Commissione se aderisce a quest'aggiunta.

Senatore **BORSANI, Relatore**. La Commissione non può aderire a questo articolo aggiunto dall'onorevole **Maggiorani**.

I vecchi per ciò che oltrepassano i settanta anni, non sono in condizioni tali da giustificare l'esenzione dei medesimi dalla pena dell'ergastolo. Molti a quella età esercitano lodevolmente professioni ed anche pubbliche funzioni nei più elevati ordini della gerarchia civile e militare.

Quello affievolirsi della mente a cui accenna l'onorevole proponente, è possibile certamente, è anzi nella legge della natura; ma nè si può fissare l'età di questo nostro scadimento morale, nè si può dedurne come conseguenza l'attenuazione della pena del delitto commesso. Vero è che la senilità dei condannati può meritare un'insolitamentezza di trattamento; ma a questo provvedono i regolamenti organici degli stabilimenti penali, mitigando i rigori e le sofferenze in adeguata misura dell'indebolimento della sua fibra.

Che se poi risultasse dal dibattimento che un individuo per causa dell'età avesse affievolite le facoltà intellettuali, ciò potrebbe costituire una circostanza attenuante, e dar luogo alla diminuzione della sua pena.

Per tutte queste ragioni io credo che non si possa ammettere l'emendamento dell'onorevole **Senatore Maggiorani** e questo è stato anche il giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento dell'onorevole **Maggiorani**.

(È appoggiato.)

L'onorevole **Maggiorani** ha la parola.

Senatore **MAGGIORANI**. Se la Commissione e il

Ministro non accettano il mio emendamento, io non insisto. Io mi fondava sulla legge romana, la quale limitava la responsabilità del vecchio di 70 anni, considerandolo siccome più debole e quindi più proclive ai piccoli misfatti.

Si dirà che il Senato dà una solenne mentita a questa proposizione: ma il Codice penale non è fatto per un ceto, in cui l'educazione distinta e l'educazione dell'animo *emollit mores*.

Ma la fisiologia, (come ho detto e si trova a pag. 25 degli emendamenti stampati), la fisiologia insegna che dopo i 70 anni lo strumento del pensiero subisce un cambiamento; subisce quello che noi chiamiamo involuzione, e si presta meno alle funzioni intellettuali. Questo insegna la scienza. Io volevo mettere la legge a livello della scienza; ma quando trovo dell'opposizione non insisto e ritiro l'emendamento.

Senatore **EULA, Commissario Regio**. L'onorevole **Senatore Maggiorani** ha presentato due emendamenti a favore dei vecchi. All'articolo 13 ha proposto che non possano essere condannati alla pena dell'ergastolo i vecchi che abbiano compiuti i 70 anni.

Agli articoli 68 e 69 ha inoltre proposto che trattandosi d'imputati i quali abbiano compiuti i 70 anni, la pena debba essere diminuita di un grado; e che la diminuzione sia di due gradi se hanno compiuti gli anni 75.

Domanderei all'onorevole **Senatore Maggiorani** se recede da ambedue questi emendamenti.

In ogni caso a nome del Governo dichiaro di non accettarli.

Per quanto riguarda l'indebolimento delle facoltà mentali e della volontà che si afferma verificarsi di regola nell'uomo giunto ad una età avanzata, come ben ha avvertito il **Relatore** della Commissione, la è cosa che sarà apprezzata dai Giurati; e se questi riconosceranno che l'imputato non godesse più di quella piena libertà che ha un uomo nel vigore degli anni, essi che hanno a loro disposizione l'articolo sulle circostanze attenuanti, potranno ammetterle a di lui favore; e così la pena sarà naturalmente diminuita di un grado.

Che se l'onorevole **Maggiorani** fonda il suo emendamento sulla natura della pena, a cui crede non si debbano sottoporre gli uomini di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

età avanzata, in verità dichiaro che non so veder ragione per cui un uomo d'anni 70 debba andar esente dall'ergastolo.

Questa ragione vi era quando si trattava della pena dei lavori forzati, ed appunto per ciò il Codice attualmente in vigore ha stabilito che i condannati ai lavori forzati, i quali abbiano oltrepassato l'età di anni 70, e siano riconosciuti inetti fisicamente al genere di lavoro prescritto per quella pena, ne saranno dispensati, e verranno impiegati in lavori meno faticosi e più adatti alle loro forze. Questo si comprende trattandosi di tale pena, perchè il forzato è sottoposto ai lavori più faticosi dello Stato, porta la catena, lavora in pubblico, ed era quindi ragionevole ed umano l'usare un qualche riguardo ai vecchi divenuti impotenti a strascinare un sì doloroso genere di vita; ma tali considerazioni non militano quando si tratta dell'ergastolo. Questa pena, che obbliga il condannato all'immobilità ed all'isolamento,

meno grave pel vecchio che non per l'uomo il quale si trovi sul fiore degli anni, perchè questi, essendo più agitato dalle passioni ed avendo maggiore bisogno di muoversi e di esercitare le proprie forze, sentirà assai più che non il vecchio il dolore delle privazioni che trae seco l'ergastolo.

In ordine poi al genere dei lavori a cui abbiano ad essere sottoposti, questo sarà convenientemente determinato dal Governo, il quale, a termini dell'art. 61, deve stabilire, con regolamenti particolari, le norme pel trattamento dei condannati.

Perciò io credo che, sotto nessun punto di vista, la proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani meriti di essere accolta dal Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti che quello dell'onorevole Senatore Maggiorani, e questi avendolo ritirato, non occorrono altre votazioni.

Si passa all'articolo 14:

« Art. 14. La reclusione si sconta negli stabilimenti *penitenziari*, con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno. »

A quest'articolo non sono proposti emendamenti, salvo che l'on. Conferti desidera si dica che *la reclusione si sconta nei penitenziari*.

La Commissione accetta questa variante?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non credo che questo vocabolo soddisfi ai bisogni della legge, perchè, se la legge dice *stabilimenti penitenziari*, si capisce che sono gli stabilimenti nei quali si scontano le pene. Bisognerebbe che nella legge fosse ricevuto questo vocabolo, perchè il dire *penitenziari* senz'altro, è troppo generico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 del quale do nuovamente lettura:

« Art. 14. La reclusione si sconta negli stabilimenti *penitenziari*, con segregazione cellulare durante la notte e con l'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 15.

« Art. 15. I condannati all'ergastolo od alla reclusione per un tempo non minore di dieci anni, possono essere deportati in un'isola fuori del Mediterraneo per espiarvi la loro pena nei modi che saranno determinati da speciale regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

La Commissione sopprime questo articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io stimo mio dovere di fare conoscere al Senato i motivi che hanno mosso il Governo ad inserire l'art. 15 circa la deportazione.

È noto che presentemente la deportazione non potrebbe essere fra noi attuata in quanto che ci mancano i mezzi materiali di applicarla. Noi non possediamo disgraziatamente in nessuno dei mari lontani un'isola dove si possano trasportare i condannati alla grave pena di cui parla l'art. 15. Ma se questa ragione ha dovuto trattenere il Governo dall'inserire la deportazione fra le pene, è sembrato che non fosse sufficiente a impedire che essa si ammettesse almeno come un mezzo possibile di espiazione di alcune determinate pene. In questo senso nel progetto è stata contemplata la deportazione, e vi figura come un modo possibile di espiazione della pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo non minore di dieci anni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

Se ora noi non possediamo alcun mezzo per applicare la deportazione, non è sicuramente da contendere che l'Italia possa in un tempo più o meno vicino, procurarsi uno dei molti territori abbandonati che esistono nei mari lontani, e così avere modo di applicare la pena suddetta, nella quale molti ripongono tanta fiducia e proporla come un surrogato alla pena capitale.

Non si può contestare che per gli uomini i quali appartengono ai paesi meridionali, per uomini di fantasia alquanto fervida, l'idea del trasporto in luoghi lontani, fuori della loro patria, e della loro famiglia, quasi senza speranza di poter più rivedere l'una e l'altra, abbia un grande effetto, e possa produrre una grande impressione.

Si è pensato che quando l'art. 15 fosse ammesso, si avrebbe avuto il vantaggio di dare al Governo, mediante una norma certa, la regola ch'egli deve osservare riguardo all'acquisto dei territori che forniscano il modo di applicare la deportazione. Fino a che il Governo non conoscerà l'intenzione del Parlamento, fino a che sarà incerto se la deportazione verrà ammessa, non avrà certamente nessuna disposizione ed avrà fors'anco ritrosia a fare acquisto di un'isola lontana, la quale poi non potesse servire a nessuna utile destinazione.

Non parmi quindi che regga la prima considerazione che trattenne la Commissione dall'approvare l'articolo 15, ossia che non si debba scrivere in un Codice una pena che non possa essere attuata. Certo che con ciò non abbia detto cosa esatta, perchè questa pena non si è scritta nel Codice; e siccome si tratta di una facoltà che verrebbe data al Governo, senza definizione di tempo, non solamente la pena sarebbe attuabile, ma la facoltà potrebbe anche produrre dei vantaggi quando essa fosse accordata.

Subentra ora la seconda considerazione, la quale ha influito sull'animo della Commissione in guisa da farle proporre la cancellazione dell'articolo 15. La Commissione ha creduto che sia eccessivo ed esorbitante il potere concesso al Governo di fare questa surrogazione della deportazione all'ergastolo ed alla reclusione. Se il Governo intendesse colla deportazione di mutare la pena, ravviserei anch'io il po-

tere alquanto eccessivo ed anormale; ma in sostanza non si tratta che di mutare il luogo della espiazione della pena.

Ridotte le cose a questi termini non parmi che vi possa essere grande difficoltà alla approvazione della proposta relativa alla deportazione quando si ammettessero nel Codice le due istituzioni che pure sono state proposte, quella della liberazione provvisoria e dell'ammissione a colonie agricole ed industriali. Se noi ammettiamo che il Governo può inviare questi condannati a colonie agricole ed industriali ed accordar loro sotto determinate condizioni anche la libertà provvisoria, non pare che ci possa essere difficoltà di autorizzarlo a temperare nell'esecuzione anche l'espiazione della pena dell'ergastolo e della reclusione inviando i condannati in lontani paesi.

Con queste osservazioni io non intendo di insistere sull'ammissione dell'art. 15. Solo vorrei che il Senato considerasse che, se egli lascia il Governo nell'oscurità delle sue intenzioni, il medesimo non potrà mai occuparsi di questo argomento che pure nel paese è il voto di molti. Se invece il Senato, almeno con un ordine del giorno, manifestasse la sua propensione a questo modo di espiazione di pena quando se ne avesse il mezzo, allora il Governo si vedrebbe segnata una via per la quale potrebbe utilmente camminare.

Io abbandono al senno del Senato queste considerazioni che mi sembra giustifichino abbastanza la proposta che il Governo aveva fatta nell'art. 15.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha inteso di respingere l'idea della pena della deportazione: la Commissione anzi ha fatto una riserva abbastanza esplicita, la quale dà a conoscere come già propenderebbe ad accettarla quando fosse formulata in un progetto suscettivo di pratica attuazione, e tale per cui si potesse anche far calcolo sull'efficacia della pena.

Forse l'onorevole Ministro con la disposizione dell'articolo 15 ha inteso di completare il sistema esplicito nell'articolo 19: secondo cui i condannati a pene temporanee restrittive della libertà possono essere ammessi a scontare la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

loro pena in una casa di custodia. Ma ben diverse sono le condizioni e gli effetti di queste due disposizioni.

Secondo l'articolo 19 non è il Governo che ha l'arbitrio di surrogare una ad altra pena, ma è la legge che ne determina i casi. Oltrechè determina i modi di espiazione della pena surrogata; la segregazione notturna, il lavoro obbligatorio, l'educazione professionale: e finalmente poi la surrogazione non è ammessa che nelle pene temporanee.

La proposta invece, relativa alla deportazione sarebbe applicabile tanto alla pena perpetua che alle temporanee, sarebbe interamente abbandonata all'arbitrio del Governo e incondizionata affatto quanto ai modi della sua esecuzione. In che consiste la deportazione? È il confino in un'isola in cui il condannato rimane libero, o deve questo invece esservi rinchiuso in uno stabilimento penale? E sarà poi eguale il trattamento del deportato che era condannato all'ergastolo, e di quello che era condannato a soli dieci anni di reclusione? L'art. 15 del progetto non risponde ad alcuna di queste domande, e voi ben vedete che in tal modo attribuisce al Governo un arbitrio sconfinato che gli permette di alterare sensibilmente, ed anche neutralizzare gli effetti della legge penale.

In queste condizioni la Commissione ha stimato impossibile l'adozione della proposta. Se il Governo vorrà o nella legge di approvazione del Codice o in una legge speciale concretare il suo concetto in un sistema di disposizioni esplicite sui modi di esecuzione e sui casi di applicazione della deportazione, la Commissione sarà lieta di dedicarvi i suoi studi: ma per ora non può accogliere la sua proposta.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

* PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. La Commissione di cui fo parte, vorrebbe la soppressione dell'art. 15 con cui si darebbe facoltà al Governo di commutare la pena dell'ergastolo e quella della reclusione al di là di dieci anni nella deportazione temporanea o perpetua, per più ragioni.

Innanzitutto, perchè non essendo la deportazione noverata in questo Codice fra le pene

ammesse e sancite per legge, non si può discorrere di essa in via meramente ipotetica.

Bisogna anche riflettere, che non tutti vorrebbero ammessa la deportazione fra le pene da infliggersi, e che la maggiore o minor gravità di questa pena dipende dai luoghi che si scelgono per la deportazione, dalla salubrità dell'aria e da tante altre circostanze che possono renderla benefica e umana, o del tutto esiziale. Mandate un condannato a dieci anni di reclusione in un'isola deserta e pestilenziale sotto l'Equatore, e con ciò solo si muterà la pena della reclusione in quella della morte.

D'altronde, il Governo non ha fatto nulla finora per rinvenire quest'isola sconosciuta; non si sa nemmeno se e quando potrà, non solo scoprirla, ma farla sua.

Ciò non impedirà che il Governo possa cercare prima l'isola, e quindi ideare i modi e trovare i mezzi di ridurla allo scopo prefisso; e quando tutto sarà pronto, presentarsi con un progetto di legge al Parlamento; ed allora, non solo si potrà discutere con profitto della pena della deportazione, ma dei modi di attuarla, e dei delinquenti che vi andranno soggetti.

Infine, in questa questione la Commissione si oppone recisamente, il Ministro non insiste nella sua proposta, e in tale stato di cose non parmi vi debba esser luogo ad una deliberazione del Senato, perchè sia tacitamente ammessa la proposta della Commissione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io vi confesso, onorevoli Senatori, che mi sento grandemente sconsolato nel prendere la parola, perchè sventuratamente non aggiusto che pochissima fede all'efficacia del sistema penale stabilito nel nostro Codice. Io sono più che convinto, che quanto è stato proposto nel progetto del Codice penale, che tutto quello che è stato esposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli e dai membri così distinti della nostra Commissione, sieno non solamente il portato della scienza, ma forse l'ultimo verdetto di questa nello stato attuale delle nostre cognizioni e nelle condizioni della presente società. Ed è appunto per ciò che io mi sento maggiormente sconsolato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

perchè io trovo che tutti gli argomenti punitivi da loro proposti sono ben corti all'uopo, ed il Governo e la società non hanno forza sufficiente per difendersi dagli attacchi dei malvagi, sono impotenti a frenare il numero e la ripetizione dei reati.

Io prego gli onorevoli Senatori a permettermi di fare alcune osservazioni a questo proposito, e presentare alcuni criterii dedotti dai dati statistici pubblicati su questo soggetto.

Lo scopo che il Codice penale si propone di raggiungere col sistema punitivo è, se io ben comprendo, triplice nel suo intento. 1. Prevenire che il delinquente possa continuare nelle sue roe opere a danno dei cittadini e della società. 2. Ovvviare ai tristi risultati, all'incitamento che il cattivo esempio del reato commesso ingenera presso individui disposti al delitto. 3. Ottenere la correzione, il miglioramento dello stesso delinquente che è stato condannato.

Vediamo fin dove questo triplice scopo è raggiunto col nostro sistema penale.

Per ciò che riguarda il primo punto, ognuno sa che tutte le pene adottate nel nostro Codice si riducono ad una sola, la restrizione della libertà personale, e salva sempre la pena di morte che naturalmente è qui fuori di questione. Ora, la restrizione della libertà personale parmi che risponda perfettamente al primo scopo del sistema penale, che diciamo essere quello d'impedire al delinquente di commettere un nuovo reato; nè parlerò delle evasioni, al certo troppo numerose, che disgraziatamente avvengono, poichè la legge naturalmente si adopra, fin dove il possa, ad ovviarle.

Che, se passiamo ad esaminare il secondo punto, quello dell'efficacia delle pene a prevenire la perpetrazione dei reati, vi confesso, che le statistiche ci offrono lagrimevoli risultati. Prendete le statistiche carcerarie pubblicate dallo stesso Governo per gli anni 1871 e 1872 (quelle del 1873 sono in corso di stampa), e vedrete che in Sicilia si commette un reato ogni 219 abitanti: nel napoletano uno ogni 227 abitanti, e prendendo insieme tutta l'Italia si ha un reato per ogni 254 abitanti. Onorevoli Senatori, la statistica ci dà un cumulo di reati sei volte più grande, fatta ragione della diversa cifra di popolazione, che in Francia; più detenuti, che non ne hanno Francia ed Inghilterra messe insieme. Io ho inteso nei

giorni decorsi, parlare molto e da molti illustri Senatori del nostro primato nel mondo.

Io confesso, che se il primato si voglia intendere, come già il fece uno dei nostri grandi scrittori, per il primato nella perpetrazione dei reati, lo possiamo ammettere come un fatto sventuratamente troppo reale. Fu il celebre Alfieri, che, non mi ricordo bene dove, e parmi nella prefazione ad una delle sue tragedie diceva, che la pianta-uomo cresceva più rigogliosa e potente in Italia che da per tutto altrove e prova n'erano, a difetto d'altro, i terribili reati che si sapevano commettere in questo paese. Se questo è il primato al quale alludevano quegli onorevoli Colleghi, vi confesso che io l'ammetto con molta mia vergogna, e col desiderio il più vivo che ce ne liberiamo al più presto. Gli è per ciò che io stimo necessario che al Governo ed al potere esecutivo si accordino tutta la forza necessaria e tutti gli argomenti punitivi possibili, onde facciano scemare il numero e la gravità dei reati.

Io sono ben lontano dal mettere sul conto della scienza criminale, ed attribuire solo all'inefficacia del sistema punitivo la sì frequente, la sì spaventosa perpetrazione dei reati. Tutti sanno come mille siano le cause e quasi tutto indipendenti dal Codice penale, le quali influiscono ad ingenerare i delitti.

Prime fra queste annoverare dobbiamo il grado diverso dell'istruzione, quello dell'educazione, e soprattutto poi quello del benessere relativo delle diverse popolazioni. Il timore della pena è però anch'esso uno degli argomenti al quale debbe la società ricorrere onde impedire la perpetrazione dei delitti; ed invero, se l'applicazione delle pene non avesse da potentemente contribuire a raggiungere quello scopo, non si avrebbe una ragione onde adottarle. Le statistiche pertanto del numero sì eccessivo dei reati che si commettono in Italia provano che il nostro sistema penale non esercita che una debolissima e minima influenza alla prevenzione di quelli.

Nè perciò si vada a credere, che io pretenda che nello stato attuale della nostra società, si potesse addivenire all'applicazione di pene più efficaci perchè più terribili, oltre quella della restrizione della libertà personale, la sola che sia sancita nel nostro Codice penale. Non vi

ha dubbio, che le pene corporali, che la civiltà dei tempi e la mitezza del pubblico sentimento fra noi soppressero, non esercitassero un'influenza più efficace sugli animi disposti a perpetrare un reato; ma non vuoi dimenticare che anco ove fosse ai nostri di possibile ammetterle in un Codice, esse non sarebbero mai applicate dalla coscienza popolare dei giurati, e perciò sarebbe stato errore il proporle. Che se queste pene non sono applicabili, non rigettiamo almeno quali altre ci restino ad armare il potere esecutivo dei mezzi atti alla repressione del delitto, e non rifiutiamo senza esame la deportazione.

Da questo secondo passiamo al terzo scopo del sistema penale ossia ricerchiamo come le pene rispondano all'uopo della correzione del miglioramento del delinquente.

E qui vi confesso che la statistica delle recidive è tutt'altro che incoraggiante pel nostro sistema penale.

Consentitemi in primo che io vi noti un fatto piuttosto curioso e che ci si presenta quasi come un paradosso.

Tutti sanno quanto numerosi siano i reati nelle provincie meridionali ed io stesso il notava or ora; e frattanto, ove si parli di recidive, mi gode l'animo il dirlo ad onore di quelle provincie stesse, le statistiche ci offrono le cifre le più basse. La Sicilia infatti non ci dà che un 5 0/0, il napoletano un 12 0/0, mentre il lombardo-veneto ci offre la cifra enorme di un 51 0/0 circa di recidive.

La ragione di ciò sia in questo che i reati commessi nelle provincie meridionali e specialmente in Sicilia sono reati di sangue, crimini o delitti contro le persone, e molto minori di numero sono quelli commessi contro le proprietà. Ora que' delitti sono più facilmente repressi e i delinquenti non trovansi così facilmente soggetti alle cause stesse di recidivare nel reato.

Infatti la statistica pei reati commessi contro le proprietà ci offre un numero di recidive enorme che va circa al 59 e 60 0/0; e questo, permettetemi il dirlo, è la più sconsolante, la più eloquente dichiarazione dell'inefficacia del nostro sistema penale.

Quale è infatti la vera condizione della civile società e della giustizia dinanzi questi fatti?

Noi spendiamo 30 milioni circa per la giu-

stizia punitiva e per mantenere questi luoghi di pena, e noi rimettiamo ogni anno nella società 1991 recidivi ossia circa 2000 individui che fra pochi anni saranno tutti ricaduti negli stessi reati.

E qui farò un raffronto preso dall'arte che io professo.

Se da un manicomio si dimettesse un solo demente che compromettesse la vita o la persona di altro cittadino non vi avrebbero rimproveri sufficienti per l'uomo dell'arte che avesse rimesso quell'uomo così pericoloso nella sociale convivenza. Noi dimettiamo ogni anno dagli ergastoli, dalle case penali, dalle prigioni un 2000 individui, un 2000 delinquenti, che la statistica vi pruova inesorabilmente che ritorneranno a delinquere o a compromettere, se non sempre la persona, le proprietà dei cittadini, e la società non possiede nella legislazione alcun mezzo onde prevenire un danno sì grave e sì certo; imperocchè gli è indubitato che nello stato della nostra scienza penale sarebbe delitto il restringere di un solo giorno di più, oltre la condanna, la libertà del condannato.

La statistica carceraria suaccennata vi aggiunge che fra quei 2000, coloro che ebbero cattiva condotta antecedente figurano con la cifra di 87 0/0 fra i recidivi, e se nullatenenti con la cifra del 96 0/0.

Voi vedete adunque, che quando si rimette in sua patria un nullatenente, condannato come ladro e che ebbe cattiva condotta precedentemente, può dirsi che si ha quasi la morale certezza che ricadrà nel reato, nè il Governo ha modo d'impedire il loro ritorno in patria. La deportazione però, la colonia agraria, della quale parlerò, con concessioni, è il solo sistema che ovvia a questo orrendo sconcio sociale, e però io vi proponeva di mantenerlo.

Mi pare che l'onorevole Ministro faccia grande assegnamento pel futuro ordinamento del nostro sistema penale, sul sistema penitenziario. Io ho la sventura di aver partecipato fino da 40 anni fa a tutte le generose illusioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli e di averle tutte perdute. Permettetemi che vi esponga prima quali sono le ragioni, poi quali i fatti che mi condussero a queste disillusioni.

Tre sono gli argomenti principali del sistema penitenziario e che il nostro Codice partita-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

mente contempla. La segregazione, il silenzio (quali due io considererò insieme) ed il lavoro.

Quanto alla segregazione ed al silenzio, come volete voi che provvedano alla correzione, alla rigenerazione dell'uomo, quando quest'uomo è poco intelligente e profondamente corrotto? Voi lo abbandonate alle sole sue risorse intellettuali e morali, e ciò tutto al più varrebbe per uomini che le possedessero integre, ma qui trattasi di uomini o che non le ebbero mai o che le pervertirono al tutto. Quale risultato ne otterrete? O che, se queste persone conservino ancora sufficiente attività intellettuale, non meditino altro che la perpetrazione di nuovi reati e tutto al più si concentrino solo nella contemplazione dei mezzi onde evadere dalla casa penale, o che quel poco di lume intellettuale che pur loro rimane si spenga; e voi non avrete, infin dei conti, che un monomaniaco od un'idiota.

Questo è quello che vi dicono la scienza e la fisiologia in proposito al sistema penitenziario come argomento di rigenerazione del condannato. Vediamo ora cosa dicono i fatti.

Il sistema penitenziario è il portato della confessione protestante nel cristianesimo. Fu anzi in Pensilvania fra i Quacqueri che esso nacque, e tutti sapete come un'eguale sviluppo d'intelligenza, d'istruzione, di educazione esista largamente fra gli adepti di quella società e come un fondo ben solido di elementi morali e di sviluppo religioso esista con la universale cognizione della Bibbia. Su questi elementi, su queste risorse fece assegnamento il sistema penitenziario, e lo fece grandissimo anco in Europa col concorso del ministro protestante, il quale come io vidi, gli ha 40 anni, a Ginevra, a Losanna, a Berna si dedicava allo studio, alla rigenerazione morale e religiosa del condannato cellulare.

Ora lasciate che io vi domandi se noi possiamo aspettarci molto dallo sviluppo, dalla educazione religiosa delle nostre popolazioni, e se possiamo credere che i nostri delinquenti trovino solo nella segregazione e nel silenzio sufficienti risorse alla loro rigenerazione morale. Ditemi se nelle sventurate condizioni nelle quali trovasi la nostra società moderna e specialmente in Italia in faccia al loro, possiamo da questo aspettarci un potente aiuto all'uopo, se possiamo impiegarlo con fiducia alla rigene-

razione morale dei rinchiusi col silenzio nell'isolamento cellulare.

Il sistema cellulare e penitenziario è indubbiamente utile ed anzi indispensabile ad evitare il morale contagio, a prevenire col silenzio e la separazione il mutuo insegnamento del delitto, ma come sistema di cura morale, di rigenerazione del condannato è pur troppo inefficace, e ve lo pruovano i fatti nei penitenziarii stessi che io vi citava della Svizzera nei quali questo sistema ha quasi interamente fallito.

Che anzi in America nella stessa Pensilvania il sistema ha perduto quasi al tutto il suo credito, e ciò appunto quando noi ci accingiamo ad adottarlo.

Avvi l'altro elemento del sistema penitenziario, il lavoro. Io vi confesso che considero il lavoro nell'attuale nostro stato di civiltà come il solo elemento valido che la società possiegga onde poter tentare la rigenerazione dei detenuti.

Ma consentitemi che io vi faccia conoscere come il lavoro si pratica nelle nostre case di pena, onde possiate portare giudizio sul conto che possa farsi sulla efficacia di esso fra noi.

Il lavoro delle case penali il quale rappresenta un lordo di oltre a due milioni di prodotto, sottratto il capitale di oltre ad un milione, figura per 937 mila lire di attivo. Questa cifra però non rappresenta tutto il prodotto del lavoro, poichè vi han da aggiungersi uno o due settimi secondo i diversi luoghi di detenzione, quali settimi si danno al condannato per suo uso, ed altro settimo che si ritiene a suo beneficio come fondo per rientrare scontata la pena nella società. Ora, fatta anco ragione di questi settimi, e ripartita la somma sopra i 15,530 condannati delle carceri penali, poichè quelli degli ergastoli non vi sono compresi, e ritenuto che tutti, anco i pochi invalidi ed infermi, lavorino si ha un prodotto annuo di 78 lire e quello di 5 soldi e 2 centesimi come rappresentante la mano d'opera di un giorno di lavoro. Gli è ancora peggio se si consideri il prodotto della mano d'opera degli ergastoli che formano la così detta massa economica, la quale è andata però annualmente crescendo fino a 600 mila lire, ed è stata ed è così sapientemente impiegata dal Governo nelle colonie penali agricole: istituzione eccellente sulla quale avrò a dire alcune parole più tardi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

Ora permettetemi che io vi domandi se può considerarsi come serio un lavoro la cui mano d'opera rappresenta 5 soldi e due centesimi al giorno, il sesto della mano d'opera ordinaria? Io non considero già questo valore sotto il rapporto economico e finanziario, l'ultima delle mie preoccupazioni quando trattasi di una quistione morale, ma perchè si veda come un tale lavoro non può nè contribuire alla rigenerazione, nè preparare il detenuto a rientrare nella società.

Questo difetto di lavoro attivo non è attribuibile, io il riconosco, all'amministrazione ed al Governo: è conseguenza del sistema stesso; nè dato questo si può pretendere ad avere qualsiasi lavoro effettivo.

Non ricercherò se sia molto importante accrescere questo prodotto; ma questo dico, che la mancanza di esso si deve all'insufficiente nutrizione somministrata al detenuto. Come potrebbe pretendersi di avere molta forza motrice in una macchina e ad un tempo poco consumo di combustibile? Questa legge fisica è applicabile a tutte le macchine e per la legge della correlazione delle forze si applica non meno al corpo umano; ed ho toccato volentieri questo soggetto, perchè se non m'inganno si è proposto all'altro ramo del Parlamento una minorazione ulteriore dell'alimento del condannato precisamente per i detenuti nelle case penali, là appunto ove pel lavoro e per la mancanza della buona accezione sarebbe più necessario.

A questa ragione della mancanza di nutrizione arge l'altra che trattasi dell'opera dello schiavo, e questa non è produttiva. Io vorrei che si eccitasse la sua volontà, si stimolasse la sua libera concorrenza con l'interesse nel lavoro, si migliorasse il suo nutrimento in proporzione dell'opera.

Ora a questi due fini rispondono bene solo due istituzioni penali: la deportazione, e le colonie agricole. Sviluppando il lavoro, convertendolo gradualmente in lavoro libero, generando abitudini di attività produttiva, noi moralizzeremo questi sventurati servi della pena, e risponderemo ai due grandi bisogni che abbiamo: evitare la frequente perpetrazione dei delitti; evitare le recidive si frequenti dei reati.

Consideriamo per un momento la sorte di un condannato che si rimette ora nella società scontata la pena, e vediamo se il nostro sistema stesso non è in colpa dei mali che deploriamo.

Supponiamo un condannato per reato contro la proprietà. È della classe di coloro che danno un 59 a 60 per 100 di recidivi. Come esce dalla casa penale, ove suppongo sia stato dieci anni? Con un capitale di 100 lire, economia dei settemi ritenuti in 10 anni di lavoro, ossia infatti nullatenente e però gettato nella classe che dà 96 per 100 di recidivi. Esso rientra nella società con un organismo ridotto nella forza fisica di produttività ad 1/6 del naturale; con una forza produttiva rappresentata da cinque soldi e due centesimi al giorno; e noi lo rimandiamo discreditato, demoralizzato ed almeno non migliorato nello stesso luogo, ove precisamente ha tutte le associazioni del reato commesso, ove trova tutti correi, tutti i complici: lo collochiamo sotto le stesse condizioni che lo spinsero al crimine o al delitto ed anzi sotto condizioni molto peggiorate e ditemi ora se dobbiamo meravigliarci che esso ricada nello stesso od in analogo reato e se noi stessi non siamo rei quando mettiamo un uomo nella necessità di commettere il delitto per vivere.

Quale rimedio può nell'attuale stato sociale suggerirsi a tale orrendo stato di cose?

La deportazione, e le colonie agricole con concessioni che determinano la fissazione locale e volontaria. La colonia agricola, se io sono bene informato, ha già dato buoni frutti sotto l'amministrazione della massa economica, e la direzione delle carceri vi trova sempre il miglioramento fisico e morale del condannato.

L'uomo, quale il nostro sistema delle cose penali lo fa, è incapace di lavoro, e se la colonia agricola non ne rimontasse il fisico, ben presto i condannati si convertirebbero in invalidi. La deportazione adunque e la colonia agricola sono i soli modi di provvedere al fisico ed al morale del condannato, ed io non vorrei che all'art. 58 del Codice, in difetto della deportazione, si desse un più grande sviluppo alla colonia agricola.

So bene tutte le gravi difficoltà, le fortissime spese che il sistema di deportazione attraversano, e perciò io sono d'avviso che, se s'intenda di sopprimere l'articolo 15, si presenti un ordine del giorno per confortare il Governo a studiare profondamente, ed, ove sia possibile, a presentarci un progetto per la deportazione. Ogni sacrificio per grande che sia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

è poca cosa se ci avverrà di guarire questa terribile piaga della criminalità in Italia.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Non dirò che poche parole. La parola deportazione, come tutti sanno, non rappresenta un sistema di determinata punizione. Volete trasportare il condannato in un'isola lontanissima? Va bene. Ma a che regime lo sottoporrete questo condannato quando sarà giunto in quella terra lontana? Lo lascerete in libertà sotto una sorveglianza sufficiente ad impedirgli la fuga, oppure gli farete scontare la pena della reclusione e dell'ergastolo con quel regime, in quel modo medesimo che la sconterebbe nel territorio dello Stato?

In questo secondo caso evidentemente la deportazione non sarebbe che un'aggravante della pena.

A me pare che la deportazione si possa ammettere, e che sia anche desiderabile che sia ammessa come sistema da combinarsi con la reclusione e con l'ergastolo.

Avete un condannato all'ergastolo, pena perpetua: la perpetuità assoluta, l'eternità della pena irrevocabile in qualunque tempo da forza umana, ripugna alla natura umana, ripugna al principio morale, perchè non è dato all'uomo, lo dissi già un'altra volta, non è concesso all'uomo di mettere un'altra persona alla disperazione pur lasciandolo vivere. Dunque si può ridurre la stessa pena dell'ergastolo ad una durata lunga sì, ma di cui si preveda il termine combinandola colla deportazione, a condizione che anche dopo scontata la pena dell'ergastolo ridotta, puta a 20 anni, il condannato sia perpetuamente eliminato dalla nostra società, che gli sia interdetto in perpetuo di tornare in patria. Dopo un certo tempo gli sia solo lasciata la libertà d'azione nell'isola in cui sarebbe stato trasportato. Sono idee, se volete, personali, che mi prendo la libertà di manifestare al Senato; e così pure il condannato alla reclusione, si può benissimo deportare in lontanissimo paese, senza speranza, oppure con speranza più lontana ancora di ritornare in patria, ma diminuite la reclusione.

È condannato a venti anni di reclusione? Ebbene, riducete la pena a dieci anni che scontrerà nel luogo di deportazione, e negli altri dieci anni avrà la libertà di azione nel luogo

stesso, con che però mai, o certo per lunghissimo tempo e anche dopo scontata la seconda parte della pena, non possa il condannato dipartirsi da quella nuova sua lontanissima patria. Ecco dunque qual potrebbe essere, a mio avviso, uno dei molteplici modi che su questo tema dibattutissimo si riscontrano presso i pubblicisti, di attuare la pena della deportazione.

Il Governo può studiare la questione, farsene un chiaro concetto, e quindi proporre una legge speciale. Allora vedrà veramente quale sia la tendenza del Parlamento.

Col sistema che io proposi si otterrebbero grandi vantaggi. Prima di tutto, sarebbe esonerato lo Stato da quelle gravissime spese che si richiedono, perchè i condannati a pene perpetue, o quasi perpetue, le scontino veramente. Secondo, si procurerebbe il modo di restituire più presto alla libertà, i condannati medesimi. Terzo, si potrebbe sperare l'emendamento, perchè in un paese lontano, in questo rivolgimento totale delle condizioni morali e materiali in cui questi individui dovrebbero vivere, costretti a procurarsi il vitto colle loro mani e la loro industria, si potrebbe sperare che ritornassero ad un sistema migliore di vita, e infine come dico si sarebbe eliminata quella terribile perpetuità delle pene che repugna alla natura morale dell'uomo; e finalmente i delinquenti più terribili e che probabilmente, usciti, tosto o tardi, e restituiti alla libertà sarebbero ben presto recidivi, colla deportazione sarebbero lasciati liberi, ma eliminati per sempre dalla nostra società.

Io quindi in questo senso appoggerei ben volentieri l'ordine del giorno proposto dall'onorevole preopinante, e desidero che il Ministero si accinga più presto che sia possibile a questi studi, e che venga a fare una proposta speciale al Parlamento.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le opinioni che si sono manifestate, a proposito del testo dell'articolo 15. L'onorevole Senatore Pescatore ha proposto una variante di redazione al testo ministeriale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dal momento che la Commissione propone la soppressione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

dell'articolo 15, ed il Ministero non vi si oppone, non credo, se altri non lo riprende e fa suo, che occorra più disputare sull' articolo stesso.

PRESIDENTE. Il Ministro, avendo accettata la soppressione proposta dalla Commissione, l'articolo 15 si intende soppresso e si passa alla discussione dell'articolo 16.

Senatore **ALFIERI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **ALFIERI.** Avendo udito dall'onorevole signor Presidente, che si passava alla discussione dell'articolo 16, siccome mi era parso di udire fatta la proposta di un ordine del giorno in riguardo dell' articolo 15, abbandonato dal Ministero, temo che non si voglia far luogo alla votazione di quest'ordine del giorno, che io era disposto ad appoggiare.

PRESIDENTE. Si attende che l'ordine del giorno sia trasmesso al Banco della presidenza, per darne lettura, e quindi metterlo in votazione.

Leggo l'ordine del giorno firmato dall'onorevole Senatore Pantaleoni:

« Il Senato, invitando il Ministero a studiare un sistema completo di deportazione, ed a presentare un progetto speciale sopra ciò al Parlamento, passa all'ordine del giorno. »

Domando se il signor Ministro accetta quest'ordine del giorno.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Pantaleoni contiene due parti: l'una è un invito a studiare, l'altra è un invito a presentare un progetto di legge. Non ho nessuna difficoltà circa la prima parte. Ma non potrei così, io solo, in questo momento, assumere impegni di presentare un progetto di legge.

Comprenderà il Senato che è una questione abbastanza grave quella della deportazione, perchè non è il solo Ministro della Giustizia, ma tutto il gabinetto che ha ad occuparsene e singolarmente se ne deve occupare il Ministro della Marina per fornir il mezzo di attuare la deportazione. Quindi, se l'onorevole Senatore Pantaleoni non dissente di aggiungere una parola, nel senso condizionale che il Governo si persuada dell'opportunità di presentare un progetto di legge a siffatto proposito, accetterei anche la seconda parte.

Senatore **PANTALEONI.** Accetto volentieri l'osservazione dell'onorevole signor Ministro.

Senatore **MENABREA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MENABREA.** Giungo qui in questo momento e sento che l'onorevole Senatore Pantaleoni ha proposto un ordine del giorno con cui si invita il Governo a studiare il sistema penale della deportazione. Io mi permetto di osservare che sarebbe bene innanzi tutto di avere la località per attuarvi la deportazione, perchè altrimenti è inutile di farne oggetto di studio.

A questo proposito io devo ricordare all'onorevole Guardasigilli che alcuni anni sono si era fatta una spedizione in Oceania appunto per ricercare un luogo opportuno, e che le persone incaricate all'uopo dal Governo avevano trovato alcuni siti che sembravano adatti a questo scopo. Disgraziatamente non si diede seguito all'idea, e qualche tempo dopo, gli inglesi i quali eransi accorti che la località da noi esplorata era conveniente, se ne impossessarono.

Io quindi crederei, senza entrare nel merito della quistione attuale, che il Ministero dovrebbe cercare di avere una località in remota regione, la quale, se non servisse poi ad uso di deportazione, diventasse almeno una stazione navale dove potessimo piantare anche noi la nostra bandiera ed offrire nei mari remoti un ricovero sicuro ai nostri naviganti.

Quanto poi alla deportazione, ci sarà da vedere se si deve adottare o no, poichè i pareri sulla sua convenienza come sistema penale, non sono uniformi. Ma io ho creduto di dover ricordare il fatto al Senato, onde si sappia che non è questa una quistione nuova, che il Governo se ne è già occupato, ha già fatto delle ricerche ed anche delle spese a tal riguardo e che è quindi a desiderare non riescano del tutto inutili.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io era pienamente informato dei precedenti che sono stati indicati dall'onorevole Senatore Menabrea, e so pure che, sopra la grave quistione della deportazione, le opinioni sono molto divergenti, come non vi è nemmeno concordia intorno alla necessità attuale dell'Italia, di andare cercando lo acquisto di un'isola in lontane regioni. Si-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

curamente, prescindendo dall'opinione che si può avere sopra tal quistione, noi ci troviamo attualmente in condizioni tali di finanza che esse forse non ci permetterebbero nemmeno di occuparcene prontamente. Ma quanto poi alla connessione che esiste tra lo studio della pena della deportazione e l'altra della ricerca dell'isola, mi permetterò di ripetere ciò che poco anzi accennava al Senato, cioè che esso potrebbe pronunciarsi su questa questione.

Il Governo potrebbe valersi di un invito che ricevesse dal Parlamento per questa ricerca, e profittare delle occasioni che gli si offerissero per occupare qualche isola lontana; mentre egli assai difficilmente a ciò si deciderebbe quando sapesse che il Parlamento non approva la pena della deportazione, o che, per lo meno, non crede prendere ora in considerazione siffatta questione.

Noi potremmo cadere in un circolo vizioso se ci astenessimo dal manifestare alcuna opinione perchè non possediamo ancora l'isola dove farla scontare, oppure se ci astenessimo dal fare la ricerca dell'isola perchè non abbiamo ancora approvato la pena della deportazione.

Dunque, credo sarebbe opportuno, che il Senato manifestasse il suo modo di vedere sopra questo gravissimo problema.

È in questo solo senso, che io darei la mia adesione all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Pantaleoni.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

(Vedi sopra).

Chi approva quest'ordine del giorno, si alzi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 16.

« Art. 16. La relegazione si sconta nelle case di relegazione situate in castelli od altri luoghi forti a ciò destinati, con segregazione cellulare durante la notte. »

La Commissione direbbe:

« La relegazione si sconta in castelli ecc. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta questa dicitura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così emendato;

« Art. 16. La relegazione si sconta in castelli od altri luoghi forti a ciò destinati, con segregazione cellulare durante la notte. »

Chi approva questo articolo, si compiaccia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 17. La prigionia si sconta nelle prigioni provinciali con segregazione cellulare durante la notte e con obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Su questo articolo ha chiesto la parola l'onorevole Gadda.

L'onorevole Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io mi permetto osservare alla Commissione ed al Governo, che non mi sembra opportuna la disposizione del progetto ministeriale. Noi non abbiamo prigionieri provinciali e con questo articolo noi verremmo a prendere impegno di costruire tante carceri provinciali, cosa che non è possibile fin d'ora prevedere quando potrà farsi. Io capisco bene che il condannato, subendo la pena nella sua provincia, soffre una pena relativamente minore; e sta bene. Ma noi non dobbiamo accettare il disposto sotto questa formola, perchè il nostro articolo non si potrà allora mai applicare, perchè non è possibile il costruire tante carceri quanto sono le provincie; che se per carcere provinciale non si intendesse un carcere per il territorio di una provincia, in tal caso la parola ingenererebbe confusione.

Io desidererei quindi una locuzione diversa, colla quale mi avvicinerei al concetto del progetto ministeriale e direi che la prigionia si sconta nella carcere più prossima al domicilio del condannato. Con ciò noi, mentre soddisfiamo allo spirito dell'articolo ministeriale, non assumiamo un impegno, che non sappiamo quando e come potremo soddisfare, e non portiamo un aggavio all'erario, non essendo cosa indifferente il dover costruire tante carceri provinciali.

Io desidero di avere in questo concetto l'appoggio del Governo e della Commissione. Non avendo io potuto conferire colla Commissione, non mi è stato possibile prendere su questa mia proposta alcun accordo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Senatore Gadda...

PRESIDENTE. Senatore Gadda, vuole avere la compiacenza di scrivere il suo emendamento?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. . . consiste nel sostituire alle parole: *prigioni provinciali*, le altre: *prigione più prossima*.

Il dire *prigione più prossima*, non determina un carattere speciale della prigione; la prigione deve avere condizioni bene determinate che corrispondano all'indole della pena da espiarvi e del reato.

La parola « prigione » ha un significato lato e coll'aggiuntivo « *provinciali* » esprime chiaramente il concetto di un carcere centrale destinato all'espiazione della pena della prigionia. Ma se invece si dirà *carcere più prossimo* al domicilio del condannato, può nascere equivoco col carcere mandamentale, che ha tutt'altra destinazione; tanto più che, in effetto, succede anche per le pene più gravi della prigionia, che si scontano nelle carceri mandamentali; e all'inconveniente non può per ora essere riparato, atteso il difetto in cui siamo di stabilimenti penali. L'inconveniente anzi darà luogo più facilmente all'equivoco per la legge d'approvazione del Codice, in cui è detto all'art. 6:

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo Codice, le pene si sconteranno negli stabilimenti attuali in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice.

» Il governo del re è autorizzato dal giorno dell'approvazione del Codice a far procedere nelle forme volute dalle leggi alle opere occorrenti per la preparazione degli stabilimenti penali dal medesimo prescritti, entro il limite della spesa ecc. »

Cosicchè è legittimato transitoriamente lo *statu quo*; tuttochè sia determinato che gli stabilimenti penali debbano essere costruiti in condizioni corrispondenti al sistema del nuovo Codice penale: ma questo è uno di quei progressi rimandati all'avvenire, che si compierà gradatamente in un certo spazio più o meno lungo di tempo, ed intanto sta bene che il codice dichiari che queste carceri devono essere uno stabilimento penale stabilito nel capoluogo di ciascheduna provincia; ciò che chiaramente si comprende nelle parole « *prigioni provinciali* » e non ugualmente nelle parole « *prigione più prossima* » che potrebbe riferirsi alle carceri che son poste nei capoluoghi di mandamento e che hanno un'altra de-

stinazione. Per questi motivi io non intendo aderire all'emendamento dell'onor. Gadda.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Premetterò che il Governo, proponendo l'articolo 17 formulato colle parole: *La prigionia si sconta nelle prigioni provinciali*, non ha menomamente inteso di esprimere il concetto che in ogni provincia vi debba essere una prigione destinata per l'espiazione di questa pena.

Ha usato l'espressione *provinciali* per distinguere questi luoghi di pena dalle carceri giudiziarie che esistono in ogni circondario.

L'onorevole Senatore Gadda avrebbe proposto di sostituirvi le parole: *Carcere più prossimo al domicilio del condannato*.

Il Ministero non crede conveniente di accettare questa locuzione imperocchè obbligherebbe il Governo a far sempre scontare la pena in uno stabilimento determinato, il che in molte circostanze non sarebbe possibile e potrebbe essere spesso causa di gravi inconvenienti.

Ad ogni modo; per togliere il dubbio che colla locuzione *prigioni provinciali* si voglia obbligare il Governo alla costruzione di uno stabilimento carcerario cellulare per ogni provincia, il che sarebbe certo, almeno per ora, impossibile, proporrei di sostituire alle parole: *nelle prigioni provinciali*, le parole: *case di correzione*.

Questa locuzione, oltre a dileguare il dubbio, a cui accennava l'onorevole Senatore, avrebbe poi ancora il vantaggio di esprimere meglio il carattere della pena che ivi si sconta, trattandosi appunto di pena correzionale.

Se l'onorevole Senatore Gadda accetta questa variazione, il Ministero, e, credo, anche la Commissione, non discutono d'introdurla nell'articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta. In questo modo sono ovviati tutti gl'inconvenienti: *case di correzione*, per se è un termine speciale.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda accetta questa variante?

Senatore GADDA. Accetto volentieri la proposta del Ministero, perchè la mia osservazione mirava a constatare che non abbiamo carceri provinciali: per cui la dichiarazione fatta dal Ministero, chiarisce e risponde al mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo redatto in questo senso:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

« Art. 17. La prigionia si sconta nelle case di correzione, con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 18. § 1. La detenzione si sconta nelle case di detenzione.

» § 2. I condannati per reati commessi col mezzo della stampa scontano la detenzione in luoghi distinti da quelli destinati agli altri delinquenti. »

A parte le osservazioni che ha da fare l'onorevole Gadda su questo articolo, darò conto al Senato di altre aggiunte che si propongono all'articolo medesimo.

Al § 1. « La detenzione si sconta nelle case di detenzione. » L'onorevole Tecchio vuole aggiungere le parole: « con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Al § 2. « I condannati per reati, ecc. » L'onorevole Tecchio propone di aggiungere le seguenti parole: « senza obbligo di lavoro. »

Il Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io ho fatto osservare, che quando si dice al paragrafo secondo: « I condannati per reati commessi col mezzo della stampa scontano la detenzione in luoghi distinti da quelli destinati agli altri delinquenti » sarebbe più opportuno di dire *in loculi distinti* perchè la parola *luogo* indica una prigionia diversa e può far nascere il dubbio che possa significare edificio diverso. Mi pare che il Governo potrebbe accettare questa modificazione di dizione, inquantochè toglie il dubbio sovraccennato.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa sostituzione di parola?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione riguardo a questo non ha nessuna difficoltà, ma aveva udito parlare anche dell'emendamento Tecchio.

PRESIDENTE. Incominciamo dal numero 1.

Art. 18.

« § 1. La detenzione si sconta nelle case di detenzione. »

L'onorevole Senatore Tecchio proporrebbe di dire:

« § 1. La detenzione si sconta nelle case di

detenzione, con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Accetta la Commissione questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Qualora il Senato accettasse questo emendamento, nessuna diversità rimarrebbe più fra la detenzione e la prigionia; il lavoro obbligatorio è veramente il carattere differenziale della prigionia, in confronto della detenzione. L'onorevole Tecchio si fonda sull'efficacia moralizzatrice del lavoro; io credo che avrebbe potuto con più ragione preoccuparsi del convitto notturno. Ma ciò a parte, fa meraviglia che l'onorevole Tecchio, mentre domanda che si stabilisca l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno, per la pena della detenzione, applicata ai reati comuni, la escluda poi quando si tratta dei reati di stampa. Ma vuole forse demoralizzare coloro che sono detenuti per reati di stampa? Non bisogna dimenticare che per i reati di stampa vanno in carcere non gli uomini di lettere, che non hanno bisogno di acquistare o di conservare la moralità, sìvero i gerenti. E notate che questa pena, come voi avrete rilevato, non è già applicata per i reati che lascino supporre una degradazione morale: tutto al contrario; la pena della detenzione è riservata ai reati politici ed ai reati d'impeto, i quali possono anche essere commessi dagli uomini onesti in un momento di oblio, in un momento d'impeto di affetti. Quindi mi pare evidente che non sia necessaria la condizione del lavoro in questo genere di pena; e in ogni caso poi che non sia ammissibile la distinzione che si vuol fare tra i reati di stampa ed i reati comuni. Io dichiaro quindi, a nome della Commissione, che questo emendamento dell'onorevole Tecchio, non è da noi accettato.

Riguardo all'emendamento dell'onorevole Gadda, non vedo dubbio che si debba modificare il testo, nel modo da lui proposto.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore RULA, *Commissario Regio*. Dirò poche parole in ordine alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Gadda, e sull'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Per verità non crederei conveniente di sostituire la parola *locale* alla parola *luogo*. A parte il dubbio, se il vocabolo *locale* sia ammesso in buona lingua, e se risponda esatta-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

mente al concetto che si vorrebbe esprimere con questo articolo, una tale sostituzione non mi pare necessaria.

L'attuale legge sulla stampa ha un articolo nello stesso senso, così concepito:

Art. 34.

« Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni. »

Quivi si parla di *carcere* e potrebbesi a rigore di termine pur sostenere che debba essere uno stabilimento tutto affatto separato. Eppure non è mai stato sollevato dubbio che i condannati per reati di stampa possono essere rinchiusi nello stesso caseggiato che serve anche pei colpevoli di reati comuni, purchè sia loro assegnato un quartiere distinto e non avente interna comunicazione cogli altri dello stesso stabilimento.

Sembrami impertanto che vi sarà ancor minore ragione di dubitarne quando invece di *carcere* si dica *luoghi*.

L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tecchio non può essere dal Ministero accettato.

Il Relatore della Commissione ha già accennato che l'onorevole Tecchio non si è occupato dei condannati per reati di stampa. Io aggiungo di più che l'onorevole Tecchio non si è occupato neppure dei condannati alla relegazione che è una pena più grave.

Nell'articolo 16 dove si parla di questa pena, non si fa neppure alcun cenno di lavoro in comune.

Ora non comprendo il perchè egli voglia imporre l'obbligo del lavoro ai condannati alla detenzione, e lasciarne esenti i condannati per crimine a pena maggiore.

Credo poi che opportunamente non si sia parlato di lavoro in comune allorchando si tratta di detenzione; trattasi in sostanza di reati che non indicano un carattere depravato per parte del delinquente, di pene che non imprimono un marchio di disonore sulla fronte di chi le sconta; devesi perciò andare a rilento nel prescrivere un obbligo che può in molti casi umiliare il condannato ed aumentare sempre l'intensità della pena medesima. Vorremo noi costringere una persona di condizione

civile, la quale non abbia mai atteso che a lavori d'intelligenza, una persona che anche dopo scontata la pena, conserverà la stima ed avrà sempre il diritto al rispetto degli onesti, perchè il reato da lei commesso è di tal natura da non indicare immoralità di animo, ad accomunarsi cogli altri detenuti, parecchi dei quali apparterranno forse alla feccia della società, ed a compiere in mezzo ad essi lavori semplicemente manuali.

Un uomo che sia stato sempre onesto ed abbia riportato condanna per un reato d'impeto, per una lesione personale, cagionata forse in seguito a provocazione grave, per un'ingiuria, una persona civile condannata per duello dovrà essere costretta ad apprendere ed esercitare la professione di sarto, tipografo o falegname in comune con altri condannati? Non potendo credere che questo sia l'intendimento dell'onorevole Senatore Tecchio ritengo per fermo che egli non abbia posto mente alle conseguenze del suo emendamento.

Prego ad ogni modo il Senato di non accettarlo e lasciare così alla pena il vero suo carattere.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ho domandato la parola per chiedere uno schiarimento all'onorevole Commissario regio. L'onorevole Commissario regio ha detto che molti condannati alla detenzione non lo sono per reati gravi che intacchino l'onorabilità dell'individuo; ma per circostanze straordinarie, le quali non gettano alcun'ombra sul carattere dell'individuo stesso, e per questo sarebbe odioso il voler imporre il lavoro in comune a questi, come si fa con i condannati per crimini. Tuttavia, io credo di dover notare che vi è un'altra categoria di individui poco onorevoli condannati a certe pene correzionali, che si scontano appunto nelle case di detenzione. Ognuno sa che in molti paesi, (e questo succede anche attualmente, ed il Guardasigilli lo sa meglio di me) vi sono degli individui i quali, all'entrare dell'inverno, commettono di quei piccoli reati che li rendono passibili di tre o quattro mesi di detenzione, per cui passano la stagione invernale tranquillamente ricoverati nel carcere, dove sono nutriti, riscaldati ed alloggiati, e d'onde alla primavera escono per ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

tornare in libertà. Ora, io domando, se non sarebbe il caso di provvedere contro tale abuso, e di lasciare in balia del giudice di condannare al lavoro quella classe d'individui che, per liberarsi dall'obbligo di lavorare per vivere, commettono appunto tenui delitti, allo scopo di farsi imprigionare per pochi mesi durante la cattiva stagione.

Senatore AMARI, *Prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al sig. Amari, professore.

Senatore AMARI, *Prof.* Io credo che si possa conservare la parola *luoghi*, come ha detto l'onorevole Commissario regio, ma se mai l'onorevole Senatore Gadda credesse che potessero nascere dei dubbi, si potrebbe sostituire la parola *stanza*, e così s'eviterebbe qualunque equivoco.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Rispondo innanzi tutto all'onorevole Senatore Menabrea. Egli ha accennato a quei delitti che si commettono da alcuni nell'intento di ottenere un ricovero durante l'inverno, ed ha espresso il timore che se non vi si provvede col costringerci i rei al lavoro, si favorirà il pravo loro intendimento di vivere oziando una parte dell'anno.

Non temo questo pericolo. I delitti che si commettono da queste persone importano di regola ordinaria non la pena della detenzione, ma sì la prigionia.

Trattasi quasi sempre di reati contro le proprietà, cioè di furti, e questi siccome indicano un carattere depravato, vengono puniti colla prigionia la quale, a differenza della detenzione, trae con sé l'obbligo del lavoro in comune.

Non credo poi che si possa accettare l'avviso espresso dal Senatore Amari di sostituire alla parola *luoghi* la parola *stanze*. Se si usasse il vocabolo da lui proposto, allora nascerebbe effettivamente il dubbio a cui accennava l'onorevole Senatore Gadda. Non rimarrebbe più che la segregazione cellulare, e sarebbero quindi nella stessa condizione di tutti gli altri condannati che si trovano anch'essi in stanze distinte, ma facenti parte dello stesso carcere, il che la legge non vuole permettere. Non basta che siano collocati in camere in cui non

si trovino altri detenuti, ma è d'uopo che il loro carcere si trovi in un quartiere distinto e non avente comunicazioni e rapporti cogli altri quartieri destinati pei colpevoli di reati comuni.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Io volevo far l'osservazione che ha fatto adesso l'onor. Commissario Regio, per cui io non voglio abusare della sofferenza del Senato; quindi rinuncio alla parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi scusi il Senato se non mi accontento completamente delle ragioni espresse dall'onor. Commissario, imperocchè debbo avvertire che generalmente i delinquenti conoscono perfettamente il Codice penale, e quando commettono un reato fanno quale è la pena che sarà loro applicata. Quindi è evidente che un individuo il quale vuol passare due o tre mesi di cattiva stagione in prigione senza lavorare, non commetterà di quei misfatti che lo facciano condannare all'ergastolo, ma di quei reati che lo facciano condannare al carcere; commetterà cioè, qualche contravvenzione non già per impeto, ma quasi calcolatamente e per passare la vita tranquilla, come dissi, nella stagione invernale. E io credo che il giudice che conosce gli individui debba avere facoltà di condannare al lavoro anche coloro che avessero commesso di quei delitti, non per impeto, ma premeditatamente. Non faccio proposte, ma questo suggerimento lo faccio all'onorevole Commissario, il quale vedrà se non ci sia un modo da introdurre qualche disposizione che tuteli anche la giustizia nel senso di ovviare allo sconcio che il carcere invece di essere un castigo, diventi quasi una ricompensa per chi non ha voglia di lavorare.

PRESIDENTE. Non fa nessuna proposta l'onorevole Senatore Menabrea?

Senatore MENABREA. Desidererei solo una risposta dal signor Commissario Regio, colla speranza che sia soddisfacente.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Per raggiungere lo scopo cui accennava l'onorevole Senatore Menabrea, bisognerebbe confondere insieme due generi di pene affatto diverse. Il Codice ha sostanzialmente distinto i reati che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

imprimono una macchia sulla persona del colpevole da quelli che non bastano a disonorarlo, perchè non sono l'effetto di carattere demoralizzato, per gli uni ha inflitto le pene della reclusione e della prigionia; per gli altri la relegazione e la detenzione. Quando si lasciasse nell'arbitrio del giudice il confondere i due generi di pene, ed il sostituire, secondo i casi, la prigionia alla detenzione l'imporre cioè al condannato l'obbligo del lavoro, rimarrebbe sconvolto e turbato tutto il sistema penale che si vuole col nuovo Codice introdurre, e ne formerà il pregio principale.

Del resto, non credo vi sia il pericolo che teme l'onorevole Senatore; i reati d'impeto, gli alterchi non si commettono calcolatamente, perchè colui che comincia con un alterco non sa dove andrà a finire.

Chi delinque al solo scopo di aver un ricovero nella fredda stagione, non ricorre a questa specie di reati; egli d'ordinario ruba, e ciò facendo andrà incontro alla prigionia e non alla detenzione.

L'onorevole Senatore ha pure parlato di contravvenzioni, ma di queste ora non ci occupiamo. Allorchè si parlerà delle pene di polizia, si vedrà se sarà il caso di stabilire norme speciali secondo la varia loro natura; ma per quanto riguarda i delitti di cui ora trattiamo, ripeto non doversi temere il pericolo accennato dall'onorevole Senatore Menabrea; ciò che egli teme o non avverrà, o sarà rarissimo.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda insiste nella sua proposta?

Senatore GADDA. Io non voglio più oltre intrattenere il Senato, ma insisto nella mia proposta perchè la credo più opportuna, poichè credo che, relativamente al concetto dell'articolo, la parola *luogo* nulla indica, genera il dubbio.

Le cose dette dall'onorevole Commissario mi confermano nel mio concetto. Secondo quanto egli ha esposto, credo che si dovrebbero tradurre in stabilimenti separati i condannati per delitti di stampa, mentre il concetto della legge è che nello stesso stabilimento, ma in compartimenti separati, siano detenuti coloro che scontano la pena per delitti di stampa; onde la parola *locale* esprime precisamente questo concetto; è una parola accettata, che dà questa idea. La parola *luogo* non la dà.

Io non voglio parlare di più sopra una questione che pare, ma non è di poca importanza, e mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. Leggo il paragrafo primo dell'art. 18.

Art. 18.

« § 1. La detenzione si sconta nelle case di detenzione. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'aggiunta che a questo paragrafo vorrebbe fare l'onorevole Senatore Tecchio:

« La detenzione si sconta nelle case di detenzione con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno. »

Chi approva questa aggiunta, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Non è approvata.)

§ 2. « I condannati per reati commessi col mezzo della stampa scontano la detenzione in luoghi distinti da quelli destinati agli altri delinquenti. »

Rileggo l'emendamento dell'onorevole Senatore Gadda così concepito:

« § 2. I condannati ecc., scontano le detenzioni in locali distinti, ecc. »

Lo metto ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Noi abbiamo nella Commissione senatoria un uomo di eletta autorità in fatto di lingua a cui rivolgerci una preghiera perchè ci voglia illuminare.

La parola dell'onorevole Senatore Giorgini potrebbe illuminarci sopra questa questione ridotta a termini filologici.

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIORGINI. L'interpellanza dell'onorevole Guardasigilli mi mette nel più grande imbarazzo. Io non sono che un rivoluzionario, un ribelle in fatto di lingua, e il Senato intenderà quanto mi costi il dovergli fare una tal confessione.

Io sono convinto che quando un vocabolo, che ha un senso proprio, chiaro, determinato, è entrato nell'uso comune, e vi rende un utile servizio, il fatto che questo vocabolo non sia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

stato adoperato dal tale o tale scrittore di questo o di quel secolo, non sia una buona ragione per metterlo fuori, quando soprattutto non ce n'è un altro che possa farne le veci.

Questo è ciò che si ammette senza contrasto in tutti i paesi di questo mondo, fuorchè in Italia; e qui siamo appunto nel caso. Se nessuno dei vocaboli proposti, come case, appartamenti, stanze e simili, dice precisamente quello che si vuol dire; se c'è bisogno di un vocabolo che comprenda tutto ciò, io non potrei suggerirne uno più proprio di quello proposto dall'onorevole Gadda, e pregherei il Senato ad accogliere il suo emendamento. *Locale* e *loculi* sono parole usate generalmente a significare ogni specie di fabbricati, e qualunque lor parte destinata ad un uso qualunque; mentre il vocabolo *luogo* chesi legge nel progetto dà bensì la idea astratta d'uno spazio limitato, d'un punto occupato nello spazio, ma non risveglia punto quella che mi par principale, l'idea delle quattro mura tra le quali devono i condannati esser chiusi e scontare la loro pena.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ritenute le spiegazioni dateci dall'onorevole Senatore Giorgini, e siccome io non sono ortodosso, e non voglio nè vivere nè morire in grembo alla gran madre Crusca, accetto la proposta dell'onorevole Senatore Gadda.

PRESIDENTE. L'onorevole Amari insiste nella sua proposta?

Senatore **AMARI**, *Prof.* La ritiro.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta le parole *locali distinti*.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

A questo paragrafo della redazione ministeriale, l'onorevole Tecchio aggiungerebbe le parole: « e senza obbligo del lavoro. » Siccome però il Senato non ha ammesso il lavoro nel paragrafo precedente, è inutile mettere ai voti quest'aggiunta.

Metto ai voti l'intero articolo così modificato. Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 19. La legge determina i casi nei quali le pene della reclusione, della relegazione, della prigionia e della detenzione, pos-

sono essere scontate in case di custodia, con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo dell'istruzione o della educazione in una professione durante il giorno. »

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 20, § 1. Il condannato alla pena del confino non superiore a due anni deve dimorare in quel Comune che sarà designato nella sentenza, alla distanza non minore di quaranta e non maggiore di sessanta chilometri dal Comune in cui è stato commesso il reato, e da quello in cui esso o gli offesi hanno il domicilio o la residenza. »

« § 2. Se la pena del confino supera i due anni, si sconta in un'isola del Regno, nella quale il condannato è libero di scegliere la sua dimora, ma vi rimane sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

« § 3. Il condannato che contravviene alla pena del confino, è sottoposto alla detenzione pel tempo che manca al compimento della durata del confino. »

La Commissione emenda il § 1 dell'articolo 20 in questo modo:

« § 1. Il condannato alla pena del confino deve dimorare in quel Comune che sarà designato nella sentenza, alla distanza non minore di sessanta chilometri dal Comune in cui è stato commesso il reato, e da quello in cui esso o gli offesi hanno il domicilio o la residenza. »

La modificazione adunque che fa la Commissione sta nel sostituire alle parole: *alla distanza non minore di quaranta e non maggiore di sessanta chilometri*, queste altre: *alla distanza non minore di sessanta chilometri*. »

Il Ministero accetta questa modificazione?

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti il § 1, colla modificazione della Commissione, consentita dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

La Commissione propone la soppressione del paragrafo 2, e il Ministero vi aderisce, laonde non è più il caso di provocare sopra di esso una deliberazione del Senato.

Non rimane pertanto che mettere ai voti il

paragrafo 3 di questo articolo, che in tal modo diventerà 2.

Chi approva il § 3 già da me letto, si alzi.
(Approvato.)

« Art. 21. § 1. La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:

1. del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato;

2. di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti o approvati dal governo;

3. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere;

4. delle pensioni, e di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate nei precedenti numeri 2 e 3;

5. dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili;

6. della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

« § 2. Il condannato che contravviene alla interdizione, è punito con la pena della prigionia da quattro mesi a due anni; nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata. »

A questo articolo il Ministro proporrebbe l'aggiunta seguente: dopo il numero 6 del § 1, aggiunta che diverrebbe il § 2 dell'art. 21. « La legge determina i casi in cui la interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi. »

La Commissione al numero 2, proporrebbe si dicesse: « Di ogni impiego, ufficio, funzione, o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo e del beneficio ecclesiastico. »

Al numero 2 del § 1, l'onorevole Pescatore propone:

« § 1, n. 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti o approvati dal Governo, non che degli uffici e benefici ecclesiastici, e di ogni altra carica pubblica pertinente all'esercizio dei culti religiosi ammessi nello Stato. »

Cominciamo dall'aggiunta dell'onorevole

Guardasigilli, il quale vorrebbe che dopo il numero 6 del § 1. ..

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome su questo articolo cadono molte proposte, sarà meglio e più ordinato discutere numero per numero.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il numero primo.

« Art. 21. § 1. La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:

1. Del diritto di elettore od eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, di ogni altro diritto politico, e della qualità di membro del Parlamento e di giurato. »

(Approvato.)

2. di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo.

Emendamento della Commissione:

2. di ogni impiego, ufficio, funzione, o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo e del beneficio ecclesiastico.

Più ampio mi pare quello dell'onorevole Pescatore:

« § 1. N. 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti o approvati dal Governo, non che degli uffici e benefici ecclesiastici, e di ogni altra carica pubblica pertinente all'esercizio dei culti religiosi ammessi nello Stato. »

Vi è anche l'emendamento del Senatore Giovanola:

« § 1. N. 2. Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia o da un comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del comune. »

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Come il Senato avrà veduto dalla Relazione della Commissione, essa si è divisa in una maggioranza e minoranza, per quanto riguarda le ultime parole del n. 2, paragrafo 1. dell'articolo 21, che ora discutiamo, che la maggioranza della Commissione volle aggiunte, e sono queste: *e del beneficio ecclesiastico.*

A me pareva (e qui non parlo in nome della minoranza, ma in nome mio) che questo n. 2 potesse essere riservato (per ciò che concerne le dette parole: *del beneficio ecclesiastico*) alle disposizioni della legge transitoria; ed il Se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

nato ne comprende facilmente la ragione. Ma alla maggioranza della Commissione parve diversamente.

Le ragioni alle quali io mi appoggiava, sostenendo la mia tesi in seno della Commissione, sono state riportate esaltamente alla pagina 21 della Relazione della Commissione; ed è superfluo che io qui le ripeta.

Ricorderò soltanto che per l'articolo 18 della legge del 1871, nella seconda parte, più particolarmente riguardante le relazioni della Chiesa e dello Stato, il Parlamento si è formalmente impegnato per legge a mantenere impregiudicate tutte le questioni che concernano questa materia, onde risolverle con apposita legge.

Io pertanto dal canto mio dichiaro che non sarei disposto a votare il n. 2 del paragrafo 1, articolo 21, ora in discussione, se non quando fossi certo che con ciò non si vien meno all'impegno assunto coll'articolo 18 della legge del 1871.

Onde ottenere quest'intento, a me parrebbe più opportuno che questa disposizione fosse sospesa e riservata (per ciò che concerne le parole: *del beneficio ecclesiastico*) alla legge con la quale approveremo il Codice penale.

In quella legge sono contenute appunto le disposizioni transitorie; e se si vuole fin d'ora stabilire che anche la perdita *del beneficio ecclesiastico* sia conseguenza della *interdizione dai pubblici uffici*: è evidente che, fino a tanto che non sia stata fatta la legge promessa coll'articolo 18 della legge del 1871, ogni disposizione del Codice penale sulla materia beneficiaria, non può non essere transitoria e temporanea, e non trovare la sua sede naturale nelle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Guardasigilli se aderisce alla sospensione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aderisco alla sospensione proposta dall'onorevole Senatore Borgatti, soprattutto quando non vi facesse difficoltà la Commissione.

La Commissione, intorno a questa parte dell'articolo 21, ha dimostrato appunto di essere stata mossa a fare l'aggiunta di cui trattasi dalla esistenza delle formalità dell'*exequatur* e del *placet*. Ma ciò essendo provvisorio, la Commissione non dovrebbe avere difficoltà di accettare la sospensione, per vedere poi dove

questa disposizione debba essere convenientemente collocata. Nè vi è dubbio che nel concetto della Commissione, quando per una legge di ordinamento della proprietà ecclesiastica, che è stata conservata nella nota legge sulle guarentigie, dovessero cessare l'*exequatur* ed il *placet*, allora verrebbe meno la ragione per cui essa si è indotta ad introdurre e mantenere ancora nel progetto la perdita del beneficio.

Quindi io pregherei la Commissione a voler accettare la proposta dell'onorevole Borgatti.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Dunque la questione sospensiva avrà la precedenza su tutte le altre; questa questione è ristretta solamente alla parola « del beneficio ecclesiastico. »

Metto ai voti del Senato questa mozione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Avverto che questo voto del Senato sulla questione sospensiva non pregiudica punto la votazione del N. 2.

Ora a me sembra che l'emendamento dell'onorevole Giovanola sia più ampio di quello dell'onorevole Pescatore. L'emendamento Giovanola è concepito in questi termini:

« Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia, da un comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del comune. »

Interrogo se la Commissione lo accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Lo accetta.

PRESIDENTE. Interrogo anche il signor Ministro se accetta questo emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anch' io l'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Giovanola, al numero 2 del § 1 dell'articolo 21, che suona così:

« Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico, conferiti dal Governo, da una provincia e da un comune, o da istituti sottoposti alla tutela dello Stato, della provincia o del comune. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarli.

(Approvato.)

L'emendamento Pescatore, se non m'inganno, non ha più luogo di essere, una volta approvato l'emendamento Giovanola.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. La dichiarazione l'ho fatta anch'io, solamente prego l'onorevole Presidente di voler leggere le dichiarazioni da me fatte intorno a quest'articolo.

PRESIDENTE. Ecco le dichiarazioni che fa l'onorevole Senatore Pescatore.

« *Alla Presidenza del Senato del Regno.*

» Il Senatore sottoscritto ha l'onore di fare le seguenti due dichiarazioni:

1. L'emendamento da lui proposto sull'articolo 21, § 1, N. 2 è connesso ed accessorio a quella proposta, che il medesimo fece sugli articoli 216, 217, 218 e 219 concernenti i rapporti dello Stato col governo ecclesiastico, e il rispetto assoluto, che lo Stato deve esigere da detto governo per le leggi sue, e i decreti di ogni autorità da esso instituita, e conseguentemente anche dell'autorità giudiziaria.

Epperò chiede che lo svolgimento dell'emendamento suddetto sia riservato, e rimandato a quella più ampia discussione, che si propone di promuovere sul tema, a cui sono relativi i suddetti articoli 216 e seguenti.

2. Le tre proposizioni che il sottoscritto fece sugli articoli 31, 36, 41 § 2, sul limite massimo dell'arresto a tre mesi, sul principio della prigionia e della detenzione da tre mesi e un giorno (cioè dal punto in cui termina l'arresto, qual pena di polizia); non che il doversi ammettere la possibilità del passaggio dalle pene di polizia alle pene correzionali formano un tema solo e indivisibile, che mi riservo, col consenso del Senato, di sviluppare una volta sola sull'art. 41, § 2, dove si racchiude la principale delle tre questioni anzidette. Chiede pertanto anche questo rinvio, e che intanto s'intendano riservati i due punti accessori sopraccennati.

Si lascia al giudizio dell'Eccellenza vostra di dare, oppur no, lettura in pubblica seduta delle presenti dichiarazioni. »

Senatore PESCATORE.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non credo che si possa discutere la proposta molto ampia dell'onorevole Pescatore senza entrare di necessità anche nella questione dei beneficii. L'onorevole Pescatore, nella sua proposta abbraccia anche tutti i beneficii ecclesiastici, e tutte le cariche pertinenti a qualunque religione ammessa nello Stato. Voi comprenderete benissimo, e lo comprende certamente l'onorevole preopinante, ch'egli non potrebbe fare quell'ampia discussione che giustamente desidera in una questione di tanta importanza senza occuparsi dei beneficii. Così credo che l'onorevole Senatore Pescatore non avrà difficoltà di sospendere ora la discussione attendendo che giunga il momento in cui si discuterà dei beneficii per aggiungervi anche quella più ampia discussione sopra tutti i beneficii che provengono da qualunque religione ammessa dallo Stato.

Se diversamente si procedesse, noi ci esporremmo al sicuro inconveniente di dover fare due volte la stessa discussione, perchè non è possibile di trattare la questione del beneficio senza entrare anche nei rapporti del beneficio coll'ufficio, e, come diceva, queste cose le sa sicuramente meglio di me l'onorevole Pescatore che in questa materia come in molte altre è profondo maestro.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Forse l'onorevole signor Ministro non ha osservato che la questione dei rapporti tra lo Stato ed il Governo ecclesiastico, è pienamente trattata e decisa nel progetto ministeriale, agli articoli 216, 218, 219 e che su questi articoli io feci una proposta tendente a un mutamento radicale del sistema. Che si possa allora parlare o non parlare del beneficio, riguardo al quale la questione è attualmente sospesa, è cosa che deciderà il Senato; ma intanto la decisione semplicissima e molto naturale presa dal Senato, col consenso del Ministero, non potrà certamente impedire la discussione ampia, che sarebbe la conseguenza della mia proposta sui precitati articoli. Io confido in quella discussione di provare, che in questa parte vi è un mutamento generale da farsi, vi è un sistema diverso da approvare, nell'interesse della politica e della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

religione. E se per caso (non bisogna mai disperare di niente), se per caso il Senato entrasse in questo sistema, e coll' aiuto della Commissione e dello stesso Ministero si potesse riformare in modo più utile alla cosa pubblica, questa parte della legislazione penale, ne verrebbe la conseguenza che forse il Senato prenderebbe anche un qualche provvedimento, riguardo a cariche pertinenti all' esercizio del culto. Forse deciderebbe che colui, che per gravissimi crimini fu condannato a pene criminali, e interdetto dai pubblici uffizi, non possa diventare un arcivescovo, ed assumere uno dei più importanti governi (importanti anche politicamente), della nazione italiana, che è ad un tempo società politica e società religiosa, per quanto ampio sia l' effetto che si voglia dare alla famosa formula « Libera Chiesa in libero Stato. » Io ho sentito disputare molte volte lo stesso onorevole Borgatti su questo principio. Egli è molto tenero di questo principio; lo vuole assoluto, e sia pure.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per la mozione di ordine.

Senatore BORGATTI. Io vorrei sapere se si deve discutere ora questa grande questione della *libera Chiesa in libero Stato*; la quale è già risolta nel nostro Diritto Pubblico...

Senatore PESCATORE. Domando la parola per fare a mia volta una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola per la mozione d'ordine.

Senatore PESCATORE. Io stesso propongo che la questione ampia sia rinviata agli articoli 216 e seguenti (*benissimo*.) Il Senato vede così quanto è lontana da me l'idea che mi si suppone. Allora si farà una discussione che non cominci punto dal beneficio ecclesiastico, nè dà veruna carica pertinente all' esercizio del culto ecclesiastico. La discussione sarà ben più alta: ma i principi saranno tali che la comprenderanno necessariamente, e allora credo che non si porrà la questione sospensiva che è votata e che durerà per lo meno sino all' articolo 216, ma se il Senato lo vorrà e lo crederà, deciderà su tutto il sistema, in una volta. Dunque la cosa è semplice.

Io ho chiesto il rinvio del mio emendamento sino a che non vengano in discussione gli ar-

ticoli 216 e seguenti. Ne ho dette le ragioni, dunque mi pare che questo rinvio non possa trovare difficoltà alcuna.

PRESIDENTE. Il Ministro per il primo ha detto che questa questione sarebbe da trattarsi allora.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io devo dichiarare che non avevo compreso bene il concetto dell' onorevole Senatore Pescatore.

Credevo che egli intendesse di svolgere in questo momento la sua proposta sull' art. 21, e che pensasse di separarla da quella della Commissione.

Ora che, dietro le date spiegazioni, ho bene compreso il suo concetto, non ho nulla da opporre, e dichiaro anzi che con piacere veggo che un uomo dell' autorità e della dottrina dell' onorevole Senatore Pescatore intenda di trattare una questione che è opportuna, che importa che sia bene chiarita in faccia al paese, e riguardo alla quale se vi è Assemblea dove essa possa trovare una sede opportuna e giudici competenti, è certamente l' Assemblea del Senato.

PRESIDENTE. Leggo adunque il n. 3:

« 3. Dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni od altre insegne onorifiche nazionali o straniere. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Desidero solamente uno schiarimento che potrà essere utile nell' applicazione di quest' articolo.

Vi sono certi uffizi, certe professioni (che veramente ondeggiano tra l' ufficio e la professione, partecipando dell' uno e dell' altro carattere) per cui può nascere il dubbio se sieno colpiti dalla pena. Per esempio l' ufficio d' avvocato e di procuratore. Se l' avvocato o il procuratore sono interdetti, possono continuare nell' esercizio? L' ufficio di notaro, si può più plausibilmente chiamare ufficio pubblico, poichè riceve dalla legge un' autorità per imprimere agli atti la fede pubblica, ma tuttavia serve i privati ed è retribuito per questo servizio dai suoi clienti. L' ufficio del pubblico mediatore è ufficio pubblico o è una professione?

Importa sapere, in una parola, se la persona

interdetta sia esclusa dall'esercizio anche di quell'ufficio che partecipa al carattere di ufficio pubblico e di professione; perchè, se stiamo al significato rigoroso delle parole, ufficio pubblico non è se non quello che ha per suo subbietto immediato il governo, l'amministrazione di una parte qualunque della cosa pubblica, e non il servizio immediato e professionale d'interessi individuali. Ora, sotto questo aspetto, il notaio, l'avvocato, il procuratore, il pubblico mediatore non esercitano un ufficio pubblico perchè servono i privati, non amministrano immediatamente e direttamente nessuna parte della cosa pubblica. Per altra parte, costoro sono nominati dal Governo e ricevono anche una speciale autorità dalla legge. Quindi il dubbio può nascere.

Io mi limito a domandare che il signor Ministro si spieghi in proposito, e se crederà pensi lui ad aggiungere una parola anche nel testo della legge che elimini questa dubbiozza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo schiarimento che domanda l'onorevole Senatore Pescatore cade sopra un punto alquanto delicato qual è quello dell'esercizio delle professioni liberali per le quali non è necessaria una autorizzazione governativa. Io dubito veramente che il progetto come sta scritto non provveda in massima generale all'oggetto toccato dall'onorevole Senatore Pescatore.

È ben vero che vi sono disposizioni le quali riguardano abusi commessi nell'esercizio di certe professioni e li puniscono colla privazione o sospensione dei colpevoli dall'esercizio delle professioni stesse.

Ma la tesi generale non parmi che nel progetto sia risolta; e siccome essa mi sembra degna di esame così, se l'onorevole Senatore Pescatore volesse compiacersi di formulare il suo concetto, pregherei la Commissione e il Senato di volere ammettere che si sospenda per oggi la discussione e che si rimandi il tutto alla Commissione la quale di concerto col Ministero potrebbe presentare poi in altra tornata la sua proposta al Senato.

Non mi pare conveniente di risolvere subito questa questione. Del resto non è necessario ricordare al Senato la savia sua disposizione

di non risolvere alcuna questione immediatamente nella seduta stessa in cui viene fatta ove non sia stata presentata prima alla Commissione e al Ministero.

E siccome la domanda ora fatta riguarderebbe un oggetto non ancora esaminato, crederci conforme alla deliberazione già presa dal Senato che si sospendesse per ora di deliberare e si rimandasse la questione alla Commissione per lo studio.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Non vorrei che l'onorevole signor Ministro credesse che fossi amante di questioni improvvisi, quasi per sorprendere taluno; credo che vorrà rendermi questa giustizia, che il dubbio che oggi propongo nacque ieri, prima da una discussione che ebbi con il signor Commissario Regio, poscia da una conversazione privata che ebbe luogo fra noi, appunto in seguito a quella pubblica discussione. Perocchè io rilevava che l'interdizione dall'esercizio di una professione, deve colpire anche l'esercizio della professione col mezzo della quale si fosse abusato; io indicava per esempio che nel corpo del Codice sono definiti e puniti i reati turpissimi commessi per abusi di patrocinanti, che per premio ricevuto, colludono coll'avversario per far perdere la causa allo stesso suo cliente.

Ma domando io: per un avvocato che per esempio guadagna 30 o 40,000 franchi facendo a questo modo, il malfattore esercitando così disonestamente la sua professione, e che gli importa che voi gli infliggiate l'interdizione dei pubblici uffici? Egli non vi aspira, e non vi aspirerà e non vi avrà aspirato mai; gli basta, che gli lasciate continuare il suo esercizio.

La stessa cosa dicesi per l'esercizio della professione di notaio, per i reati che possono commettere i periti ed i reati gravissimi che possono commettere i pubblici mediatori in conseguenza dei quali possono seguirne bancarotte e rovine, ed in questi casi la legge infligge altre pene, ma non quella specifica dell'interdizione dall'ufficio.

L'art. 22, dice che la legge determina i casi in cui l'interdizione dei pubblici uffici si debba estendere all'esercizio delle arti e delle profes-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

sioni delle quali si è abusato. Questo non vi è, ma lo aggiungeremo.

Così discorrendo mi nacque il dubbio, perchè mi si diceva che, quanto all'ufficio del notariato, ed in quanto all'ufficio di pubblico mediatore può darsi che sieno considerati come uffici pubblici.

Ecco come nasce il dubbio e la necessità di fare una dichiarazione.

Del resto, tutte queste cose le dico perchè non voglio essere creduto amante di questioni improvvisate per sorpresa.

Sarà sempre mio obbligo, e qualunque idea mi venga che la creda soggetto degno di una discussione in Senato che non sia ancora nel novero degli emendamenti stampati, intendo sempre di rassegnarla prima al signor Ministro, al Commissario Regio e alla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha fatto cenno di una privata conversazione alla quale non avrei mai creduto che fosse per succedere la domanda che oggi ha rivolto al Ministero e alla Commissione.

Senatore PESCATORE. Glie l'ho detto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ella forse ne aveva l'intenzione, ma non mi ha punto nè poco detto di volere proporre la questione in Senato.

È verissimo che ieri l'onorevole Pescatore mi ha chiesto se la professione di Avvocato, Procuratore e Notaio si potessero considerare come uffici pubblici; io gli risposi che, a mio avviso, il Notaio esercita un ufficio pubblico, perchè è nominato con Decreto Reale; ma che gli Avvocati, e neppure i Procuratori, dopo la pubblicazione dell'ultima legge sulle professioni di Avvocato e di Procuratore, si possono ritenere investiti di uffici pubblici, perchè sono professioni libere e non dipende più dal beneplacito del Governo o di altra autorità l'autorizzarne l'esercizio.

L'onorevole Pescatore mi osservava che, stando così le cose, fossero a temersi gravi inconvenienti, ed accennava appunto al caso che oggi ha ripetuto; si supponga, egli diceva, che un Avvocato abbia commesso un delitto nell'esercizio del suo ministero, che abbia

prestato il suo patrocinio a tutte due le parti, voi lo sospenderete dall'esercizio dai pubblici uffici; ma siccome con ciò non gli vieterete l'esercizio della sua professione, così egli non verrà in sostanza a soffrirne alcun danno sensibile, e potrà liberamente continuare ad abusare dalla fiducia dei suoi clienti.

Ho risposto che, per ovviare all'inconveniente da lui temuto, non è duopo modificare le disposizioni generali sulla pena della sospensione dai pubblici uffici. Quando si giungerà alla discussione sopra tali reati, egli potrà domandare che sia anche inflitta la sospensione dall'esercizio, dell'arte o della professione, la quale a termine dell'art. 22 può aggiungersi alla sospensione dai pubblici uffici; gli dichiarai anzi che, salva l'approvazione del Ministro, non avrei alcuna difficoltà di aderire a tale proposta. Questa è la risposta che io gli ho dato. Per conseguenza non aveva ragione alcuna di credere che oggi egli fosse ritornato sull'argomento. Ad ogni modo, poichè giustamente il Ministro propose che, trattandosi di un punto di massima, il quale merita uno studio più maturo, sia rinviato all'esame della Commissione, perchè ne riferisca, io spero che il Senato vorrà aderirvi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi preme di dichiarare all'onorevole Pescatore che non è stato nell'animo mio di fargli alcun appunto. Io riconosco in lui, come in tutti i Senatori, la facoltà di fare in qualunque momento una proposta che tenda a migliorare il progetto; e terrò sempre dietro alle idee dell'onorevole Senatore Pescatore ogni qualvolta vorrà concorrere coi suoi lumi e le sue proposte a rendere più utili le nostre discussioni. Con ciò ho inteso solamente di spiegare al Senato il motivo per cui non mi parve conveniente che si deliberasse immediatamente, credendo più opportuno che la deliberazione fosse presa dopo un esame più maturo. Parmi che in questo concorra anche l'onorevole Pescatore, sicchè posso ritenere che siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Chi approva il n. 3, si alzi.

(Approvato.)

« 4. delle pensioni, e di tutti i dritti lucrativi od onorifici inerenti a qualunque degli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1875

uffici, delle funzioni, qualità o distinzioni indicate ne' precedenti numeri 2 e 3. »

Chi approva il N. 4 del paragrafo 1, art. 21, si alzi.

(Approvato.)

« 5 dell'ufficio di tutore o curatore e di ogni altro relativo alla tutela o cura, tranne quella dei discendenti nei casi stabiliti dalle leggi civili. »

(Approvato.)

« 6. della capacità di acquistare alcuno dei diritti, degli uffici, delle qualità e distinzioni indicate nei numeri precedenti. »

(Approvato.)

A questo punto il signor Ministro Guardasigilli vorrebbe che s'introducesse l'aggiunta seguente:

« § 2. La legge determina i casi, in cui la interdizione dei pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi. »

La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'aggiunta per metterla ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Quest'aggiunta diventa il § 2 dell'art. 21.

Ora viene il § 2 che diventa 3.

« § 2. Il condannato che contravviene alla interdizione, è punito con la pena della prigionia da quattro mesi a due anni; nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata. »

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica alla stessa ora e si continuerà la discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XX.**TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Parole del Senatore Pescatore per una mozione d'ordine* — *Paragrafo aggiuntivo all'art. 21, concordato fra la Commissione, il Ministro ed il Senatore Pescatore, approvato* — *Nuova modificazione aggiuntiva al N. 2 del § 1 dell'articolo 21, proposta dal Senatore Pescatore, combattuta dal Commissario Regio e dal Relatore* — *Ritiro della proposta Pescatore* — *Modificazione ed aggiunta proposta dal Senatore Pescatore al § 1 dell'articolo 22 accettata dal Relatore e dal Commissario Regio, approvata unitamente al paragrafo medesimo* — *Osservazioni del Senatore Tabarrini sul § 2 dell'art. 22, cui risponde il Commissario Regio* — *Approvazione dei §§ 2 e 3 dell'articolo 22* — *Emendamento del Senatore Pescatore al § 1 dell'articolo 23, non accettato nè dal Relatore, nè dal Commissario Regio* — *Svolgimento dell'emendamento Pescatore* — *Ritiro dell'emendamento* — *Approvazione dei §§ 1 e 2 dell'art. 23* — *Emendamento del Senatore Gadda, all'art. 24* — *Spiegazioni del Commissario Regio* — *Ritiro dell'emendamento ed approvazione dell'art. 24 e dei successivi articoli 25 e 26* — *Approvazione del § 1 dell'art. 27* — *Emendamento aggiuntivo del Senatore Pescatore al § 2, non accettato dal Relatore* — *Emendamento svolto dal proponente e combattuto dal Commissario Regio* — *Proposta di subemendamento del Senatore Gadda combattuta dal Commissario Regio e dal Relatore* — *Ritiro dell'emendamento Pescatore e del subemendamento Gadda* — *Approvazione dell'art. 27 e dei successivi 28 e 29* — *Emendamenti dei Senatori De Filippo e De Falco all'art. 30, combattuti dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Nuovo emendamento del Senatore De Filippo, oppugnato dal Commissario Regio* — *Ritiro dell'emendamento De Filippo* — *Emendamenti del Senatore De Falco, non approvati* — *Approvazione dell'art. 30* — *Proposta sospensiva del Senatore Pescatore, degli art. 31 e 36, accettata dalla Commissione e dal Ministero* — *Emendamento del Senatore Pescatore, all'articolo 32 accettato dal Ministero e dalla Commissione, approvato* — *Approvazione dell'intero articolo 32 emendato, e dei successivi articoli 33 e 34* — *Emendamento del Senatore Miraglia all'art. 35, oppugnato dal Relatore e dal Commissario Regio, respinto* — *Approvazione dell'art. 35* — *Emendamento del Senatore Pescatore all'art. 37, accettato dal Commissario Regio e dalla Commissione, approvato* — *Approvazione dell'art. 37, e dei successivi articoli 38, 39 e 40* — *Emendamenti del Senatore Pescatore agli articoli 31, 36 e 41, svolti dal proponente, combattuti dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Reiezione degli emendamenti Pescatore e approvazione degli articoli 31, 36 e 41* — *Emendamento del Senatore Pescatore all'art. 42, approvato* — *Modificazione proposta dal Commissario Regio, adottata* — *Approvazione dell'art. 42 modificato* — *Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 43, accettato dalla Commissione* — *Variante proposta dal Senatore De Filippo, accettata dal Commissario Regio e dalla Commissione* — *Approvazione dell'art. 43 modificato* — *Emendamento del Senatore Pescatore all'art. 41, ammesso dal Regio Commissario e dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo 41* — *Rinvio dell'articolo 45 alla Commissione.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Valfre scusa la sua assenza dal Senato per grave lutto di famiglia.

L'onorevole Senatore Camezzi-Vertova domanda un mese di congedo per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni in contrario il congedo si intenderà accordato.

Seguito della discussione per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione al progetto di legge per la approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ieri siamo rimasti all'articolo 22. Si aprirà la discussione su questo articolo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge l'art. 22:

« § 1. La sospensione dai pubblici uffici consiste nella incapacità del condannato di esercitare od acquistare per un tempo determinato i diritti politici e civili, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente.

» § 2. La legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

» § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione, è punito con la pena della detenzione estendibile ad un anno, ferma stando la durata della sospensione. »

PRESIDENTE. A questo articolo si propone dall'onorevole Senatore Pescatore di cancellare al paragrafo primo la parola *civili*, quindi modificando il paragrafo terzo propone la seguente dizione:

« § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione è punito colla pena della deten-

zione estendibile ad un anno, e in caso di ulteriore contravvenzione anche a due, ferma stando a durata della sospensione. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore PESCATORE. Ho domandato la parola per fare osservare che il Senato ha rinviato all'esame della Commissione alcune mie domande sull'art. 21.

La Commissione le prese in esame e convenne in certe aggiunte. Si è preso anche in esame l'articolo 22; e sull'articolo 22 abbiamo anche convenuto un'aggiunta sulla mia proposta, che consiste nella soppressione della parola *civili*, e fu pure emendato, da me stesso proponente, nel senso che si sopprimesse anche la parola *politici*, e che si dica « dei diritti » di cui all'articolo precedente.

Mi pare che sarebbe opportuno liquidare tutti questi punti già convenuti e poi passare oltre nella discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore desidera che si renda conto della deliberazione presa dalla Commissione sopra l'art. 21.

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSARI, *Relatore*. La Commissione in questa parte adotta la proposta a cui aveva aderito il Ministro Guardasigilli, e credo da lui ideata, vale a dire di aggiungere un paragrafo all'articolo 21 che corrisponde al paragrafo secondo dell'articolo 22, e che così applica la estensibilità della interdizione anche all'esercizio di un'arte o professione, quantunque l'arte o la professione non sia propriamente compresa negli uffici pubblici; quindi sarebbe inteso di aggiungere all'articolo 21 il seguente paragrafo:

« La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi o si estende all'arte o professione del condannato. »

PRESIDENTE. La Commissione d'accordo coll'onorevole Pescatore propone il seguente paragrafo in aggiunta all'art. 21.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pescatore. Prima di darle la parola, interrogo il Senato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

se intende approvare il paragrafo 2. di cui do nuova lettura.

(V. sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Il paragrafo 3. ossia il 2. del progetto che diventerebbe 3. rimane qual è.

La parola è all'onor. Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Nel seno della Commissione, che si occupò anche di altra mia domanda, ieri si disputò anche assai lungamente se l'interdizione dai pubblici uffici comprendesse qualunque ufficio che riceva dalla legge una facoltà, un privilegio speciale, quantunque serva non la cosa pubblica, ma l'interesse privato. In particolare si disputò sull'ufficio del notaio, dell'avvocato, del procuratore e del pubblico mediatore.

Da prima si inclinava a credere che l'interdizione dai pubblici uffici dovesse comprendere l'ufficio del notaio, non solo, perchè è istituito dalla legge per imprimere agli atti civili la fede pubblica, ma anche per analoga ragione l'ufficio del pubblico mediatore, e si inclinava a far comprendere anche l'ufficio dell'avvocato e del procuratore; ma poi si decise solo, e si decise questo punto all'unanimità, che si debba intendere compreso l'ufficio del notaio, non quello del pubblico mediatore e nemmeno quello dell'avvocato e del procuratore. Ciò stante, per eliminare ogni dubbio ed anche per avventura acciò non si venga nell'applicazione della legge a pretendere che fosse compreso anche l'ufficio del pubblico mediatore, oppure che vi sia escluso l'ufficio del notaio, mi pare che sarebbe necessario annoverare espressamente tra gli uffici colpiti dall'interdizione l'ufficio del notaio, la cui menzione espressa escluderebbe tutti gli altri. Si è osservato che quando si troverà convenienza di colpire anche altri uffici tra quelli sopra indicati, cioè quello dell'avvocato, del procuratore e del pubblico mediatore, lo si farà in modo speciale, caso per caso, in virtù dell'aggiunta testè convenuta e votata, in cui si dice che la legge determina i casi in cui l'interdizione si dovrà estendere all'esercizio delle professioni.

Ciò vuol dire, ripeto, che quando verremo a discutere sulla prevaricazione degli avvocati, procuratori e pubblici mediatori e che so io, allora il Senato aggiungerà, se e come lo cre-

derà, che si debba l'interdizione estendere anche a quello. Così credo che si debba esprimere la legge. Adunque tutto si ridurrebbe per ora a che si facesse menzione in alcuno dei numeri del presente articolo 21 dell'ufficio del notaio. Suppongo che tale fosse l'intenzione della Commissione, quando dichiarò all'unanimità, che l'ufficio del notaio deve intendersi ufficio pubblico nel senso dell'articolo stesso.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È verissimo che nel seno della Commissione si è discusso, e lungamente, se quando si parla di ufficio pubblico, s'intenda pure comprendere l'ufficio del notaio, dell'avvocato, del procuratore e del mediatore.

In ordine a queste professioni i membri della Commissione non eran tutti d'accordo, salvo per quanto riguarda l'ufficio del notaio che si ritenne essere indubbiamente pubblico. In ordine ai mediatori, non vi fu unanimità, ma una semplice maggioranza nello stesso senso, nè fu presa risoluzione alcuna, perchè la Commissione non riconobbe la necessità di prenderla.

La Commissione ha ritenuto che, aggiungendo all'articolo 21 l'inciso che trovai all'articolo 22, disponendo cioè che la legge determina i casi in cui l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato, sia provveduto a sufficienza per lo scopo a cui mira l'onorevole Pescatore.

Se le professioni sopra indicate sono pubblici uffici, l'esercizio ne sarà vietato pel fatto che venne inflitta la pena della interdizione dai pubblici uffici, e se alcuna di esse non dovrà comprendersi in tale novero, si potrà, secondo i casi e la natura dei reati, interdirla anche l'esercizio, estendendo espressamente la pena medesima anche all'esercizio della professione del condannato.

Si è poi tanto meno creduto di indicare specificamente alcun ufficio particolare in quest'articolo di legge, inquantochè tale indicazione può far sorgere questione se un altro ufficio d'identica ed affine natura vi sia o non compreso, perchè si potrebbe dire che il legislatore avendo espressamente specificati gli uffici

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

da esso ritenuti come pubblici, abbia inteso escludere quelli di cui non ha fatto parola.

La Commissione adunque ha deliberato di non indicare alcuna speciale professione e di limitarsi a proporre al Senato di estendere la disposizione dell'art. 22 anche all'art. 21, ciò che fu già fatto e votato dal Senato.

L'onor. Relatore potrà dire se ho ben riassunto la discussione che ebbe luogo nel seno della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Commissario Regio ha benissimo esposto sommariamente le viste della Commissione ed il concetto che la consigliò a proporre l'emendamento che ebbi l'onore di presentare al banco della Presidenza.

La Commissione ha creduto con ciò di risolvere tutte le questioni accennate dall'onorevole Pescatore, e molto saviamente osservava l'onorevole Commissario che, quando s'indica un particolare ufficio, s'intende escludere gli altri. L'onorevole Pescatore ha detto che vorrebbe indicare particolarmente il notaio, ma a me pare non ci sia bisogno di farne menzione, perchè l'art. 171 di questo progetto reca che s'intendono pubblici ufficiali, ossia esercenti un pubblico ufficio specialmente le persone che sono investite di un ufficio cui la legge attribuisce la pubblica fede.

Vede l'onorevole Senatore Pescatore, volendo prevenire i dubbi e le questioni, si corre rischio di fare ulteriori dichiarazioni, le quali poi darebbero peso all'opinione che altre funzioni non costituiscano pubblici uffici solamente per ciò, che non ne è fatta assoluta menzione nel nostro articolo.

La Commissione intese col suo emendamento abbastanza comprensivo di risolvere ogni questione in proposito, epperò non accetta l'aggiunta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale ed una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io dissi che si è disputato lungamente nel seno della Commissione. Io dissi che si manifestarono pareri diversi sull'esercizio dell'avvocato, del procuratore e del pubblico mediatore, ed è esattissimo; im-

possibile il contrastarlo; io dissi che furono tutti d'accordo nel dichiarare che ritenevano compreso l'ufficio del notaio nel numero di quegli uffici che devono colpirsi dall'interdizione generale dall'esercizio dei pubblici uffici, ed è ancora esattissimo. Non dissi che la Commissione avesse deliberato espressamente di fare una aggiunta speciale in questo senso, ma che tale mi pareva il suo intendimento, qual conseguenza naturale della premessa dichiarazione, alla quale conseguenza naturale la Commissione non manifestò di certo alcun voto contrario, fino che io fui presente alla discussione di lei.

Ora aggiungo, che a un certo punto io mi assentai e potrebbe darsi benissimo che continuando la discussione in quel frattempo, se occorreva fare un'aggiunta o non farla, abbia la Commissione deliberato di non farla; ed io intendo benissimo che la Commissione ha potuto credere abbastanza provveduto ad ogni bisogno coll'aggiunta del paragrafo ultimo. Io dunque persisto a mantenere la completa esattezza delle mie affermazioni ma non insisto punto sull'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata la proposta dall'onorev. Senatore Pescatore, si passa agli emendamenti proposti all'articolo 22 dallo stesso Senatore essendo già stato letto l'articolo 22 del progetto ministeriale.

(Emendamenti Senatore Pescatore.)

« § 1. Cancellare la parola: *civili*.

» § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione è punito colla pena della detenzione estendibile ad un anno, e in caso di ulteriore contravvenzione anche a due, ferma stando la durata della sospensione. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta che si cancelli al paragrafo 1. dell'articolo 22, la parola *civili*?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che, quanto al primo paragrafo, dove è detto: *od acquistare per un tempo determinato i diritti politici e civili, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente*, non ha difficoltà di sopprimervi le parole *politici e civili*; anzi crede che sarebbe assai conveniente di sopprimerle come quelle che sono oziose, non potendo nascere equivoco sulla specialità dei diritti, atteso il riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo precedente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

Quanto al cambiamento che l'onorevole Pescatore introdurrebbe nel paragrafo 3. dello stesso articolo 22, anche per metterlo in armonia col paragrafo 2. dell'articolo 21, la Commissione lo giudica accettabile appunto perchè l'ipotesi delle ulteriori contravvenzioni è preveduta come circostanza aggravante della contravvenzione all'interdizione dai pubblici uffici.

Per ciò, sebbene sia minore l'importanza di questa disposizione, quando trattasi di contravvenzioni alla sospensione dai pubblici uffici, ad ogni modo la Commissione fa adesione all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta la cancellazione delle due parole e l'aggiunta al paragrafo 3?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Accetta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione.

Prego solo il Relatore di osservare, che anche all'articolo 26, § 2., è detto: « che il condannato che contravviene alla sospensione, dev'essere punito coll'arresto, stando ferma la durata della sospensione, e che nel caso poi di ulteriore contravvenzione la sua pena deve essere duplicata. »

Di modo che il principio costante della legge veramente questo, di prevedere sempre l'ulteriore contravvenzione, e sempre, avvenendo questo caso, di duplicare la pena.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 22 per metterlo ai voti.

Art. 22.

« § 1. La sospensione dai pubblici uffici consiste nella incapacità del condannato di esercitare od acquistare per un tempo determinato i diritti politici e civili, gli uffici ed impieghi pubblici, le qualità e le distinzioni onorifiche di cui fa menzione l'articolo precedente. »

Chi approva questo § 1, sorga.

(Approvato.)

Leggo il § 2:

« La legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, o si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato. »

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Tabarrini ha la parola.

Senatore TABARRINI. In quanto alla *professione* convengo nell'aggiunta che la Commissione ha proposta, ma quanto all'*arte*, mi pare una parola superflua e che potrebbe dar luogo a delle interpretazioni non giuste, perchè *arte* non si riferisce alle professioni liberali, alle quali soltanto pare che la disposizione voglia accennare, ma può comprendere cose affatto estranee alla disposizione.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Come ha osservato l'onorevole Guardasigilli, la questione fu già pregiudicata colla votazione dell'articolo 21, in cui si è parlato dell'interdizione anche dall'esercizio dell'arte.

Del resto è precisamente nell'intenzione tanto dell'onorevole Pescatore, quanto della Commissione di non restringere soltanto alle professioni liberali le disposizioni di quest'articolo, ma di estenderle anche alle arti. L'onorevole Pescatore ha indicato parecchi casi in cui converrà infliggere la interdizione o la sospensione dall'esercizio dell'arte, quando il reato sia stato commesso nell'esercizio medesimo. E ricordo appunto che egli accennava al caso di un mugnaio il quale abbia mescolato nella farina sostanze dannose alla salute pubblica, e giustamente diceva doversi un tale reato punire anche col divieto di esercitare ulteriormente la detta sua arte.

Fu perciò che la Commissione volle comprendere nell'aggiunta fatta all'articolo 21, non solo le professioni, ma anche le arti come si è pur fatto nell'articolo 22.

Senatore TABARRINI. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio delle spiegazioni date e non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 2 di cui ho già dato lettura.

(V. sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« § 3. Il condannato che contravviene alla sospensione è punito con la pena della detenzione estendibile ad un anno, e in caso di ulteriore contravvenzione, anche a due anni; ferma stando la durata della sospensione. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

Chi approva questo § 3, sorga.
(Approvato.)

Art. 23.

« § 1. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma maggiore di lire duecento e non eccedente le diecimila.

» § 2. La multa può essere aggiunta nei casi determinati dalla legge anche ad una pena criminale. »

Al § 1 di quest'articolo l'onorevole Pescatore propone il seguente emendamento:

« § 1. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma maggiore di lire duecento a diecimila, estendibile al sestuplo della somma annua complessiva dovuta dal reo allo Stato per titolo d'imposte dirette, purchè in nessun caso venga superata la somma di lire cinquanta mila. »

La Commissione accetta questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non crede di accettarlo perchè non vuol spingere tropp'oltre la proporzione della multa, sembrandole che quella proposta dal Ministero sia già abbastanza elevata.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

Senatore EBBA, *Commissario Regio*. Non accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Sì, signore.

PRESIDENTE. Ha dunque la parola.

Senatore PESCATORE. Signori. La mia proposta è nuova in legislazione; indizio quasi sicuro che sarà rigettata. Però nel lungo corso della mia carriera parlamentare ho veduto che alcune idee emesse dal partito indipendente e rigettate all'unanimità della maggioranza, poco per volta entrarono nella coscienza universale e nello spirito del governo, ed ora sono tradotte in legge. È questa considerazione che mi muove a svolgere brevissimamente la mia proposta, proposta che io raccomando alla benignità del Ministro ed anche del Regio Commissario, giacchè conosco il movimento di diffidenza e di repulsione, che non manca mai di prodursi al primo comparire di una proposizione affatto nuova.

Il progetto ministeriale propone di estendere la multa fino a 10 mila franchi. Ma è questa una teoria. Io ho studiato diligentemente lo

sviluppo della penalità di cui si parla, essa è applicata in 80 casi, nella massima parte dei quali non si è mai comminata altra multa, che da 500 a mille, o due mila; e ciò si capisce. Il legislatore non ha il coraggio di stabilire una multa di lire 10 mila, la quale può essere la confisca di tutti i beni appartenenti ad una povera famiglia, mentre è appena sensibile ad una famiglia doviziosissima.

Se la mia proposta è nuova in legislazione, non è da dire che i criminalisti d'ogni tempo non se ne siano preoccupati, ed abbiano cercato il mezzo d'introdurre anche la proporzionalità nelle pene pecuniarie, onde far sì che siano approssimativamente proporzionali alle facoltà dei condannati.

Uno dei più grandi scrittori di diritto penale così dice in proposito:

« La multa che per uno è piccola parte del suo superfluo, per un altro sarà la più gran parte della sua fortuna; ed i criminalisti d'ogni tempo hanno cercato un mezzo aritmetico per fissare su basi, certe, pene pecuniarie proporzionali, ed i legislatori stessi non si sono astenuti dal fare qualche saggio in proposito. »

Ciò detto, il citato scrittore passa a narrare per sommi capi alcuni dei mezzi tentati; e poi conchiude: « Il desiderio della semplicità fece generalmente rinunciare a questi tentativi. » Io lo comprendo, o Signori, per tutte quelle nazioni il cui sistema tributario diretto si limita a certe imposte indiziarie le quali appena possono dare la indicazione della fortuna del contribuente; ma l'Italia, forse sgraziatamente per i contribuenti, ma fortunatamente per il legislatore penale, possiede quello che nessuna nazione civile ha, cioè un sistema completo di contribuzioni dirette: la fondiaria, la imposta proporzionale sui redditi dei fabbricati, l'imposta diretta e proporzionale abbastanza elevata sulla ricchezza mobile; in una parola, l'Italia cresce un sistema completo di tributi diretti sopra l'intera fortuna dei cittadini, sopra ogni genere di possessi, di capitali immobiliari, o mobiliari, sopra ogni genere di proventi dell'industria e del commercio. Che volete di più? Se voi riunite tutte le somme dirette che il condannato, come contribuente, paga allo Stato, voi avete una base certa della fortuna di questo condannato, e perchè non vor-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

rete proporzionarvi la pena pecuniaria che gli infliggete? Nessuna altra legislazione si appiglia a questo perchè non ha il mezzo che abbiamo noi.

Non si dica, che a questo modo si complica la legislazione finanziaria col sistema penale; l'interesse finanziario non è permesso mischiarsi colla legislazione penale. Ma sarà senza dubbio permesso prendere per base della misura delle pene pecuniarie un sistema perfetto di tributi diretti, il qual sistema non è in sostanza che la espressione e l'attuazione di un principio perpetuo ed assoluto dello Statuto, che dice le imposte dover essere proporzionate alle facoltà dei contribuenti; non che dei più certi canoni di economia politica e finanziaria, i quali mostrano non altrimenti potersi ottenere una proporzione approssimativa, salvo cumulando le imposte dirette colle indirette. Quindi non c'è pericolo che le imposte dirette scompaiano, o siano menomate; il pericolo non esiste davvero. È più certa la durata del nostro sistema tributario diretto, di quello che possa esserlo la durata dello stesso Codice penale, per quanto possa esser duraturo. A questo modo, o Signori, la pena pecuniaria diventa giusta. Altrimenti dà luogo ad aperte inequaglianze che offendono la giustizia, ed urtano il senso morale delle popolazioni. Di certa pena pecuniaria un ricchissimo delinquente se ne ride, nel mentre che per una povera famiglia è la rovina.

Vedo che l'autore del Codice penale si preoccupò di questa condizione imperfettissima della pena pecuniaria: già dissi che l'applicò a ottanta casi; ma in quelli ottanta casi, eccettuato uno o due, non l'applica mai sola, sente sempre il bisogno di aggiungere e mettere in primo luogo la prigione o la detenzione.

Dunque fa un vero spreco della pena affittiva del corpo. Invece, se eponiamo la pena pecuniaria in quella proporzione col mezzo semplicissimo da me indicato, la detenzione e la prigione può essere molto ristretta e punirsi il delinquente assai più duramente che non lo si punisca con qualche mese di più di detenzione.

Vorrei ancora, se mi fosse permesso osservare per quel nesso indissolubile, che sempre accompagna la vera giustizia e la vera utilità, che l'interesse erariale ne guadagnerebbe

molto e che col solo prodotto delle pene pecuniarie proporzionalmente applicato potrebbe comodamente far fronte a tutte le spese giudiziarie penali.

Io adunque dichiaro che mi piacque mettere innanzi queste idee nella solenne discussione del Codice penale, quantunque non abbia molta speranza che possano essere immantinenti accettate, a meno che la mano potente del Guardasigilli che seppe qui e volle afferrare tanti altri trovati nuovi nella compilazione del suo Codice, come per esempio il metodo generale di procedere per grandi principii, di proporzionare quasi con esattezza matematica le pene ai reati e conservare le stesse norme da capo a fondo nel suo Codice nello sviluppo delle penalità, a meno che, dico, l'onorevole Guardasigilli non volesse afferrare colla sua potente mano anche questo trovato e annetterne l'introduzione nel suo Codice; che se egli non lo credesse opportuno, io non intendo che sulla mia proposta abbia a provocarsi un voto del Senato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo è dolente di non poter seguire l'onorevole Senatore Pescatore nella via che egli addita.

Come il Senato ha inteso, l'onorevole Pescatore vorrebbe che la pena pecuniaria non sia stabilita dal Codice in somme certe e determinate, ma fosse ragguagliata all'imposta che paga il colpevole.

Egli vorrebbe introdurre in materia di multe il sistema che Proudhon desiderava fosse adottata in ordine alle imposte. Questi diceva: *Donnez moi l'impôt progressif, et je vous laisse la propriété*. Gli è presso a poco ciò che suggerisce l'onorevole Pescatore rispetto alle pene pecuniarie.

Egli teme, e può essere che ciò si verifichi in alcuni casi, che la multa da pagarsi da una persona povera equivalga alla confisca del di lei patrimonio; e per rimediare a quest'inconveniente propone un sistema secondo il quale si verrebbe più volte a confiscare, se non tutta, almeno una parte notevole del patrimonio anche di persone non povere. Basta che il Senato ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

fletta a quali alte proporzioni ascende attualmente in più luoghi l'imposta prediale, per riconoscere che, infliggendosi la multa del sestuplo dell'imposta medesima, non potrà essere soddisfatta senza spogliarsi della massima parte dei beni posseduti. Un altro inconveniente presenta pure questo sistema, ed è che non potrebbe neppure essere giusto nella sua applicazione.

Non tutte le imposte dirette possono essere conosciute ed essere accertate.

Poniamo un individuo che abbia impiegato tutto il suo patrimonio in cartelle del debito pubblico al portatore; come si farà a riconoscere a quale somma ascenda l'imposta che egli paga allo Stato per mezzo di ritenuta? È impossibile. Quindi quest'individuo che sarà forse un milionario, o pagherà niente, o pagherà il sestuplo di quella tenue imposta di ricchezza mobile, a cui sarà soggetto per l'appartamento dove alloggia la sua famiglia.

Del resto non è neppure esatto quanto l'onorevole Senatore Pescatore ha affermato, che questa pena la quale potrà essere grave pel povero, non sia sensibile pel ricco.

L'amore alle proprie sostanze non diminuisce in proporzione che esse aumentano, ma è sempre lo stesso, ed anzi d'ordinario cresce e diviene più intenso a misura che i beni si acquistano e si accumulano.

Il ricco pagherà, è vero, più facilmente che non il povero, ma sentirà egualmente, e spesso anche più di lui, il dispiacere di dover pagare; ed è in ciò appunto che consiste questa pena, cioè nel dispiacere che il condannato prova di dover sborsare il danaro. La pena raggiunge perciò il suo scopo anche quando si tratta del ricco.

Del resto, fluo ad un certo punto di questa diversa condizione degli imputati terranno il debito conto i giudici. Lasciando loro la legge una conveniente latitudine nell'applicazione della pena, quando si tratterà di un individuo che sia provveduto di ricco patrimonio, i Magistrati potranno infliggere il *maximum* della multa; discenderanno al *minimum*, quando il colpevole non sia in agiata condizione, seppure la natura e la gravità del reato il permettano.

Per queste considerazioni, il Ministero non può aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Trovo nientemeno che assurdo il paragone della mia proposta, che chiede la proporzione coll'*impôt progressif de Proudhon*; dunque Proudhon, via. Mi si dice: il ricco sente il dolore; sarà; ma paga facilmente. Il povero vede invece rovinata la sua piccola fortuna e la sua famiglia.

Quanto alle altre osservazioni oppostesi, dirò brevemente, che non si è mai dubitato da nessun criminalista che abbia trattato di questo tema, che si dovesse cercare un mezzo da ottenere lo scopo, e tutta la difficoltà si fece consistere nella possibilità; ed il desiderio della semplicità, come ho già detto, è il solo che abbia fatto abbandonare la ricerca in quelle legislazioni tributarie, che non si prestavano.

Le osservazioni dell'onorevole Commissario Regio mi incoraggieranno, quando saremo al dettaglio delle multe, di fare allargare il *minimum* ed il *maximum*, perchè ora è molto ristretto: da 500 a 1000 lire, da 1000 a 2000 lire, ecc.

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, mi permetta, questo non è un fatto personale.

Senatore PESCATORE. Ed io appunto qui termino il mio dire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, che rileggerò:

Art. 23.

« § 1. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma maggiore di lire duecento e non eccedente le diecimila.

» § 2. La multa può essere aggiunta nei casi determinati dalla legge anche ad una pena criminale. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 24.

« La pena dell'arresto si sconta nelle case di arresto stabilite nei mandamenti. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Volgerei al signor Ministro la preghiera di accettare la dizione da me proposta, cioè che invece di *case d'arresto*, si dica

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

carceri mandamentali, perchè non in tutti i mandamenti esistono queste case d'arresto.

L'articolo sarebbe quindi così concepito:

« La pena di arresto si sconta nelle carceri mandamentali. »

PRESIDENTE. Accetta la Commissione questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Comprendo bene la serietà del dubbio, di cui si è preoccupato l'onorevole Gadda. Case di arresto non ne abbiamo, non ne potremo avere forse per lungo tempo; a che giova dunque scrivere le case di arresto su un precetto della legge?

Ma la legge dev'essere coerente a se medesima; e quando ha sancita una pena, deve pur provvedere ai luoghi e modi dell'espiazione.

Il dubbio dell'onorevole Gadda è stato preveduto, e vi risponde l'articolo 6 della legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice.

Ivi si legge:

« Fino a che tutti gli stabilimenti penali siano conformati al sistema di pene ordinato dal nuovo codice, le pene si sconteranno negli stabilimenti attuali, in quel modo che sarà più conforme alle disposizioni del Codice. »

Dopo ciò, non vedo ragione, anche di convenienza, a modificare la disposizione dell'articolo in esame, e perciò la Commissione non accetta la proposta dell'onorevole Gadda.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Neppure il Ministero accetta la proposta dell'onorevole Senatore Gadda e per le osservazioni esposte dall'onor. Relatore ed anche perchè la locuzione da lui suggerita sarebbe contraria al principio adottato nella scala penale. Secondo il progetto del Codice, non si devono confondere le case d'arresto colle carceri; il carcere è destinato per scontarvi le pene correzionali, la casa d'arresto serve esclusivamente per l'espiazione delle pene di polizia. Quindi se si dicesse *carceri mandamentali* si andrebbe contro alla distinzione che il progetto segue costantemente.

Non credo poi che la locuzione usata dia luogo ad alcun dubbio od inconveniente; parmi che tanto valga il dire *case d'arresto mandamentali* come *case d'arresto nei mandamenti*. Con queste parole non s'intende punto di prescrivere che in ogni mandamento ci debba essere

una casa d'arresto, ma si che questa pena si deve scontare esclusivamente nelle case di arresto che sieno stabilite nei mandamenti, e non possa essere il condannato per semplice contravvenzione rinchiuso coi colpevoli di delitti nelle carceri esistenti presso i tribunali correzionali.

Parmi quindi che si debba lasciare l'articolo com'è perchè risponde egualmente al concetto esposto dall'onorevole Senatore Gadda, ed anche perchè il vocabolo *mandamentali* (e su di ciò si potrebbe interrogare di nuovo l'onorevole Senatore Giorgini) non parmi che sia ammesso in buona lingua italiana.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Gadda nella sua proposta?

Senatore GADDA. Scusi, signor Presidente, non ho fatta alcuna proposta, ho domandato uno schiarimento che ho già avuto.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'art. 24:

Art. 24.

« La pena dell'arresto si sconta nelle case di arresto stabilite nei mandamenti. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 25.

« La pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di lire cinque e non maggiore di lire duecento. »

(Approvato.)

Art. 26.

« § 1. La sospensione dall'esercizio di un'arte, professione od ufficio consiste nel divieto al condannato di esercitare per un tempo determinato l'arte, la professione o l'ufficio. »

» § 2. Il condannato che contravviene alla sospensione, è punito con l'arresto estendibile a mesi tre, ferma stando la durata della sospensione; nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata. »

(Approvato.)

Art. 27.

« § 1. Alle pene criminali e correzionali è aggiunta, nei casi determinati dalla legge, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia dopo scontata la pena. »

» § 2. Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale della polizia deve dichiarare in qual

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

luogo intende di stabilire la sua dimora e dare sicurtà di buona condotta all'autorità politica nei modi determinati dalla legge e dai regolamenti di pubblica sicurezza. La detta autorità gli può vietare la dimora in luoghi determinati durante la vigilanza.

» § 3. Il condannato che contravviene alla vigilanza speciale della polizia, è punito con la prigionia o con la detenzione da quattro mesi ad un anno, fermo stando il rimanente tempo della vigilanza stabilito dalla sentenza di condanna. Nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata.

» § 4. Per gli stranieri, alla vigilanza speciale della polizia può sempre essere surrogata la espulsione dal regno. »

Sul primo paragrafo di quest'articolo non vi sono emendamenti di sorta.

Lo rileggo quindi per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Al § 2. l'onorevole Pescatore propone la seguente aggiunta:

« e procedere a visite e perquisizioni nelle abitazioni di lui senza mandato dell'autorità giudiziaria. »

Interrogo la Commissione se accetta questa aggiunta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che prima risponda l'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Pare alla Commissione che con questa disposizione si lascierebbe agli agenti della forza pubblica un arbitrio molto grande, ed in molte circostanze anche pericoloso.

Del resto, i soli casi in cui queste perquisizioni potrebbero interessare l'ordine pubblico sono quelli riferibili alla polizia giudiziaria i quali sono già contemplati nel Codice di procedura penale e perciò non vi è bisogno di questa disposizione.

La Commissione non crede quindi di aderire all'idea dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Pescatore.

Senatore PESCATORE. Dichiaro anzitutto che ho tolto quest'emendamento dal Codice penale germanico, e che mi pare molto opportuno.

Ho consultato la legge nostra di pubblica sicurezza, nella quale mi pareva di dover tro-

vare che il condannato alla vigilanza speciale della polizia, dovesse essere permanentemente sorvegliato dall'autorità di pubblica sicurezza, e che a tal uopo essa potesse, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria, procedere a visite e perquisizioni.

Per me, questa è una facoltà connaturale alla vigilanza. Ma come mai l'autorità di pubblica sicurezza può esercitare una sorveglianza speciale, se, scoprendo sospetti, non può procedere a visite e perquisizioni domiciliari? Invano si dice che il Codice di procedura penale per il servizio ordinario della giustizia provvede a ciò; mi pare che non provveda niente affatto; imperocchè, per procedere in via ordinaria a visite e perquisizioni domiciliari (tranne i casi di flagrante o quasi flagrante delitto, o di pericolo nell'indugio), bisogna che sia iniziato un processo, e rilasciato un decreto, un mandato dell'autorità giudiziaria; e non è questo che possa bastare all'autorità di pubblica sicurezza, incaricata di vigilare specialmente persone sì gravemente sospette, giacchè colui che è sotto la vigilanza speciale, sta ancora scontando una pena. È una pena adunque che sospende l'esercizio delle facoltà naturali, cioè l'inviolabilità del proprio domicilio, e non è il caso di un mandato dell'autorità giudiziaria.

Torno ad invocare un'autorità che mi pare abbastanza influente; è l'autorità del Codice penale germanico.

Ma se la Commissione e il Ministero sono d'accordo per respingere anche quest'aggiunta, credo che a me sarebbe disdicevole mostrarli più severo di loro nell'esecuzione delle condanne penali, e dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Il Ministero, accetta l'aggiunta dell'onorevole Pescatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questa aggiunta. Avverterò anzitutto non essere esatto che la facoltà di praticare perquisizioni domiciliari nelle case dei sottoposti alla vigilanza dell'autorità politica sia ammessa dal Codice germanico.

Il Codice germanico è così concepito in questa parte: « La sorveglianza della polizia produce i seguenti effetti; »

« N. 3. le visite domiciliari non soggiacciono a veruna limitazione riguardo al tempo nel quale possano esser fatte. » Quindi non è vero

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

che il Codice germanico attribuisca facoltà di praticare perquisizioni domiciliari sempre quando piaccia alle autorità di pubblica sicurezza. Ivi si dispone soltanto che le disposizioni della legge in ordine alle ore del giorno, nelle quali non si possono fare visite domiciliari, non ricevono applicazione quando si tratti di persone soggette alla mentovata pena. La casa di costoro potrà essere perquisita in qualunque ora, anche di notte; ma da questa disposizione all'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, secondo cui le visite domiciliari si potrebbero fare non solo in ogni tempo, ma ad arbitrio dell'autorità politica e fuori dei casi previsti nel codice di procedura penale, vi ha un gran tratto.

Nessun agente della pubblica sicurezza può, neppure in Germania, praticare una visita domiciliare fosse pure ad un condannato alla sorveglianza della polizia, se non per iscoprire le tracce di un reato.

E se si ammettesse la proposta dell'onorevole Pescatore, l'autorità politica non avrebbe bisogno d'attendere che un reato sia stato commesso, ma avrebbe facoltà di perquisire il domicilio anche per vedere se si disegni di commetterlo, e talvolta potrebbe accadere che vi si procedesse anche per capriccio, e per vesare l'infelice sottoposto alla sorveglianza.

Del resto ritengo che, anche senza questa disposizione, gl'interessi della sicurezza pubblica siano abbastanza guarentiti dal codice di procedura penale. Questo dispone che non solo l'autorità giudiziaria, ma anche gli ufficiali di sicurezza pubblica hanno facoltà di perquisire le private abitazioni, senza aver bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria, quando vi sia pericolo nell'indugio, e si tratti di reato flagrante.

Se siavi impertanto il detto pericolo e la flagranza, l'autorità politica ha dalla legge il mezzo di scoprire i colpevoli e raccogliere le prove tanto nelle case dei sottoposti alla di lei vigilanza, come in quella di tutti gli altri cittadini; se reato non vi fu, la perquisizione non può mai aver luogo, in omaggio al principio sancito dallo Statuto dell'inviolabilità domiciliare.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io avrei avuto desiderio

che l'emendamento proposto non comprendesse la perquisizione, e domanderei al Regio Commissario se limitandolo alla *visita* il Governo l'accetterebbe, perchè, per quanto riguarda la perquisizione, apprezzo tutte le osservazioni esposte dal Regio Commissario, e mi sembrano molto opportune e fondate.

Ma, quanto alla *visita*, questa diviene spessissimo una necessità, perchè le disposizioni dell'autorità politica, per quanto riguarda i precettati, sieno realmente osservate. Infatti, come si può controllare se la persona vincolata ad una determinata dimora, effettivamente adempie al suo precetto, se non si può visitare la sua dimora? Per constatare che il precetto non è osservato, non vi sono che delle prove negative; bisognerebbe circondare l'abitazione di agenti di pubblica sicurezza per vedere quando uno esce, quando uno entra in casa, mentre faccio osservare che trattasi non di un cittadino interamente libero, ma bensì di un individuo che subisce una pena; e chi ha inflitto questa pena non potrà controllare se essa si esegue, e riconoscere se l'individuo sia o no in casa?

Io credo che spingendo fin qui la tutela delle persone che subiscono questa pena, noi corriamo il pericolo di lasciarla ineseguita.

Se quindi l'onorevole Pescatore volesse limitare alla *visita* anziché spingere fino alla perquisizione il diritto dell'autorità di pubblica sicurezza, e se il Governo volesse accettare l'emendamento limitato così, io credo che si renderebbe veramente un servizio alla legge, poichè facilmente la si potrebbe eseguire, controllando questa disposizione grave e importantissima.

Infatti è in questa categoria di persone sorvegliate che la polizia trova quasi sempre tutti gli elementi del delitto, e li può quindi prevenire. Ma se la polizia non può entrare in queste abitazioni che hanno già quasi un carattere carcerario, perchè c'è dentro persona che ha i suoi diritti di libertà limitati, io credo che renderemo assai difficile l'applicazione della legge.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ringrazio l'onorevole Senatore Gadda dell'appoggio che egli, competentissimo in tutto e specialmente in questa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

materia, vuole accordare alla mia proposta; io capisco la necessità di limitarla come esso propone, quindi ben volentieri mi accomodo al suo suggerimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho domandato la parola per rispondere ad un'osservazione dell'onorevole Senatore Gadda. Egli ha creduto che vi sia una differenza fra visita e perquisizione, e se non sarebbe disposto ad accordare la facoltà di perquisire, concederebbe quella di visitare. Su questo proposito io lo prego di por mente agli articoli 142 e seguenti del Codice di procedura penale. Ivi si parla indistintamente di *visite* e di *perquisizioni*, perchè in realtà l'una cosa val l'altra. L'inviolabilità domiciliare non può reputarsi guarentita, solo perchè non sia permesso agli ufficiali di pubblica sicurezza di entrare e perquisire il domicilio. Il semplice fatto di penetrarvi senza il consenso del proprietario, costituisce la violazione che lo Statuto ha proibita.

Dichiaro quindi a nome del Governo di non poter accettare l'emendamento quando pur si restringesse solo alla visita, e si vietasse di perquisire.

Si rifletta d'altronde che trattasi d'individui i quali hanno l'obbligo di recarsi alla polizia quante volte l'autorità politica lo prescrive, e quindi anche una o due volte al giorno, se così si voglia, perchè su di ciò la legge non fissa alcun limite e si riferisce al Regolamento, e si vedrà come di fronte a questa facoltà illimitata ed a siffatte cautele, non sia necessario aggiungere il diritto di penetrare nella loro casa, ove del resto abita insieme al condannato anche la di lui famiglia, la quale si troverebbe così esposta a frequenti e dolorose vessazioni, solo perchè un suo congiunto, con cui deve convivere, ebbe la sventura di delinquere. Ripeto in conseguenza di non poter accettare l'emendamento, e prego l'onorevole Senatore Gadda di non volervi insistere.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione pure insiste nella sua proposta e si associa al Governo, e lo fa per la tutela e l'inviolabilità del domicilio che vuol garantire. Ora, che si entri per fare una perquisizione o per altro

motivo, è tutt'uno. La cosa rimane identica. Non se ne cambia che il nome.

Ciò che interessa è che si osservino le formalità prescritte dalla legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola per dichiarare che da parte mia non insisto, e che feci questa proposta unicamente per riguardi di opportunità.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Non credo di dover essere più severo, in questa materia, di quanto professa di esserlo l'onorevole signor Ministro, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 27, e lo pongo ai voti.

Art. 27.

« § 1. Alle pene criminali e correzionali è aggiunta, nei casi determinati dalla legge, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia dopo scontata la pena. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale della polizia deve dichiarare in qual luogo intende di stabilire la sua dimora e dare sicurtà di buona condotta all'autorità politica nei modi determinati dalla legge e dai regolamenti di pubblica sicurezza. La detta autorità gli può vietare la dimora in luoghi determinati durante la vigilanza. »

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prima che il signor Presidente metta ai voti il § 3. di quest'articolo, io proporrei una modificazione.

Parmi conveniente togliere le parole: *sottoposto alla vigilanza speciale della polizia* che si leggono nel detto paragrafo modificato dalla Commissione, siccome quelle che sono del tutto inutili, perchè ciò è già detto nel paragrafo precedente.

Propongo poi di sostituire alle parole di *pubblica sicurezza* la parola *politico*, di adottare cioè la dizione usata anteriormente nello stesso articolo.

PRESIDENTE. Leggerò il § 3, modificato per metterlo ai voti:

« § 3. Il condannato che contravviene agli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

ordini imposti dall'autorità politica, è punito con la prigione o con la detenzione da quattro mesi ad un anno, fermo stando il rimanente tempo della vigilanza stabilito dalla sentenza di condanna. Nel caso di ulteriore contravvenzione la pena può essere duplicata. »

Chi approva questo 3 paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 4. Per gli stranieri, alla vigilanza speciale della polizia può sempre essere surrogata la espulsione dal Regno. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarli.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 27.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo al

CAPO II.

Della misura e graduazione delle pene e del passaggio da una pena ad un'altra.

Art. 28.

« Il giudice non può aumentare, nè diminuire, nè commutare alcuna pena se non nei casi e dentro i limiti determinati o permessi dalla legge. »

(Approvato.)

Art. 29.

« Quando la legge stabilisce senza limitazione una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa, osservate le norme stabilite per la graduazione di ciascuna pena. »

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 30.

« § 1. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venti e si dividono in sei gradi:

1. da cinque anni a sette;
2. da otto anni a dieci;
3. da undici anni a tredici;
4. da quattordici anni a sedici;
5. da diciassette anni a diciannove;
6. di vent'anni.

« § 2. Nei primi cinque gradi queste pene si applicano ad anni. »

Al N. 6 del § 1 di quest'articolo l'onorevole

De Filippo propone il seguente emendamento:

« Alle parole di *venti anni*, sostituire le seguenti: *da venti anni a venticinque*. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Credo che la Commissione e l'onorevole Guardasigilli avranno già conosciuto lo scopo che vorrei raggiungere col mio emendamento.

La mia proposta parte da due motivi: il primo sarebbe la necessaria conseguenza dell'articolo 29, che il Senato ha già votato, e nel quale è detto, che quando la legge stabilisce una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla tra il massimo e il minimo di essa.

Ora, nell'articolo in discussione sono stabiliti sei gradi rispetto alla pena della reclusione e della relegazione. Il sesto grado è fissato ai venti anni, senza alcuna graduazione; in guisa, che il magistrato nell'applicarlo non ha alcuna latitudine, ossia che questo grado non presenta, come negli altri, un massimo ed un minimo.

Il 2.^o motivo è questo: che essendosi nel Codice stabilito l'ergastolo, una pena eterna, umanamente parlando, ho creduto che, estendendosi la pena temporanea fino a 25 anni, pena che trovavasi prescritta ancora in alcuni Codici, diminuisca alquanto la distanza che separa l'una dall'altra.

Queste erano le due ragioni le quali mi spingevano a fare questa proposta. Ma ho letto un emendamento dell'onorevole Senatore De Falco, che mi duole di non vedere qui presente, tanto più che la sua assenza è cagionata da un dolorosa circostanza di famiglia,

PRESIDENTE (*interrompendolo*). Non ne ho dato ancora conto, ma mi riservava a farlo appena ella avesse finito di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Questo emendamento, nella parte seconda, si avvicina al mio, ed io non avrei difficoltà di unirmi ad esso, laddove la Commissione non intendesse di accettare il mio; in tal modo raggiungerei almeno in parte lo scopo a cui io tendeva. E mi spiego: l'emendamento dell'onorevole Senatore De Falco sopprime il sesto numero, e stabilisce così in tutti i gradi una latitudine, ossia un massimo ed un minimo. Ed è quello che desidero, non potendo, o Signori, comprendere la ragione della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

« differenza fra i primi cinque numeri ed il sesto. Nei primi cinque numeri il grado è stabilito da 5 a 7; da 8 a 10; da 11 a 13; da 14 a 16; da 17 a 19; il solo sesto grado stabilisce 20 anni senz'altro. I Giudici in questo caso, applicando il sesto grado della pena, non hanno alcuna facoltà di proporzarla alle circostanze del fatto ed ai suoi particolari.

Quindi se la Commissione crede di non poter accettare il mio emendamento, nel senso di non aumentare la pena temporanea a 25 anni, non solo non insisterei, ma gliene sarei grato, perocchè anche a me ripugnava un cosiffatto aumento, ma mi trovava nella necessità di proporlo, perchè, secondo le disposizioni stabilite nei primi cinque numeri, io non poteva altrimenti raggiungere il mio intento, che aumentando la pena da 20 a 25 anni.

Aspetto quindi le osservazioni dell'onorevole Guardasigilli e della Commissione per modificare la mia proposta.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'emendamento De Falco.

III.

« Per lasciare la necessaria latitudine ai giudici per la giusta applicazione della pena ai singoli casi, crederei che l'art. 30 possa essere emendato nel seguente, o in altro similgiante modo :

Art. 30.

» Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque a venti anni e si dividono in tre gradi.

1. Da cinque anni a dieci ;
2. Da dieci anni a quindici ;
3. Da quindici anni a venti.

» Ove, per l'ordine del Codice, fosse assolutamente necessario aver maggior numero di gradi nelle pene, l'articolo 30 potrebbe essere emendato nel seguente modo che, fra gli altri vantaggi, avrebbe quello di togliere dalla scala penale due delle pene fisse ed invariabili :

Art. 30.

» Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venti e si dividono in cinque gradi :

1. Da cinque anni a otto ;
2. Da otto anni a undici ;

3. Da undici anni a quattordici ;
4. Da quattordici anni a diciassette ;
5. Da diciassette anni a venti. »

L'onorevole Relatore è pregato di dire il parere della Commissione su questi emendamenti.

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione non può aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore De Filippo, in primo luogo perchè la mitezza della pena è uno dei pregi caratteristici del progetto del Codice che ora discutiamo; è pregio anzi della maggior parte dei Codici moderni, è la tendenza generale della legislazione contemporanea. Noi vediamo il Codice germanico, che non è certo uno dei Codici più ispirati da sentimenti liberali, che assegna alla pena temporanea il massimo di 15 anni: vediamo il Codice di Zurigo che sta nella stessa misura; vediamo tutti i Codici moderni che sono al disotto della massima misura della pena temporanea stabilita dal nostro progetto, o non l'oltrepassano; e lo stesso Codice nostro attualmente in vigore nel Regno, meno la Toscana, si arresta pur esso ai 20 anni di durata per la pena temporanea. Il Codice poi progettato dall'onorevole Guardasigilli ha un temperamento che rimedia agli inconvenienti che potrebbero derivare da una mitezza applicata troppo sistematicamente; voglio dire la disposizione speciale dell'articolo 41, per cui è stabilito che in certi casi la pena può essere aumentata oltre il suo massimo grado, e quindi può salire anche a 23 o 25 anni nei casi speciali in cui la gravità delle circostanze che accompagnarono il fatto richiedano un maggior rigore.

D'altra parte interessa altresì che il massimo grado della pena temporanea non lasci margine all'arbitrio del Giudice. Siccome sono i reati che hanno maggior gravità quelli che sono suscettibili del massimo grado di pena temporanea, così conviene che il Giudice non abbia una latitudine che gli permetta di spaziare tra il più ed il meno, applicando in diversa misura la pena.

Queste stesse considerazioni hanno indotta la Commissione a non aderire alla proposta De Falco, nella quale poi nota un altro inconveniente, quello cioè di non fare distacco nel passaggio da un grado all'altro, per cui tra l'uno e l'altro si trova sempre un termine co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

mune che costituisce il massimo del grado inferiore ed il minimo del superiore. Onde viene che due reati di gravità diversa, e di cui l'uno sia soggetto ad una pena superiore di un grado a quella dovuta all'altro reato, possono essere puniti con pena uguale ed in identica misura.

Per questa ragione la Commissione non aderisce a quest'emendamento.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il Ministero si oppone anch'esso agli emendamenti degli onorevoli De Filippo e De Falco.

Alle osservazioni che vennero esposte dall'onorevole Relatore della Commissione, aggiungerò non reggere l'argomento che l'onorevole Senatore De Filippo deduce dall'articolo 29.

L'art. 29 non dispone altrimenti che il Magistrato debba sempre avere la facoltà di spaziare in ciascun grado della pena; esso prescrive che, trattandosi di pena la quale comprenda più gradi, il giudice abbia la facoltà di applicarla in qualunque misura tra il massimo ed il minimo di essa; così, se venga inflitta dal Codice senza limitazione la pena della reclusione o della relegazione, si può spaziare dai 5 ai 20 anni; l'articolo parla insomma di latitudine tra il massimo ed il minimo della pena, e non già di ciascun grado di essa; non si oppone perciò a che vi siano gradi tassativi.

Osservo poi che il Governo non ha creduto conveniente di oltrepassare quella misura che è stata generalmente adottata da tutte le legislazioni civili, come già avvertì l'onorevole Relatore della Commissione.

Ho sott'occhio un elenco delle pene inflitte dai Codici delle principali nazioni d'Europa, e veggio che uno solo fra questi, il Codice del Cantone Ticino, estende la pena della reclusione a 24 anni; in nessun altro Codice essa eccede i 20 anni; parecchi la restringono a durata minore, come il Codice di Zurigo ed il Codice germanico, che fissano il massimo a 15 anni.

Il Governo non può neppure accettare gli emendamenti dell'onorevole Senatore De Falco, perchè se si tratta del 1°, quando il Senato l'adottasse, dovrebbe rinviare senz'altro il progetto alla Commissione per essere riveduto e corretto in ogni articolo in cui si parli delle

pene della reclusione e della relegazione e dei loro gradi.

Dove il progetto dispone che si debba accrescere o diminuire la pena di due gradi, cioè di sei anni, secondo l'emendamento De Falco, l'aumento o la diminuzione sarebbero estesi ad anni 10, e verrebbe così applicata al fatto una pena assai più grave o più lieve di quella che si aveva in animo d'infliggere.

Sarebbe poi lasciata troppa latitudine ai Magistrati in contraddizione al principio costantemente seguito nella compilazione del progetto di restringere, il più che sia possibile, i confini entro cui possono spaziare nell'applicazione delle pene.

Queste difficoltà non si oppongono al secondo emendamento proposto in sott'ordine dallo stesso Senatore De Falco, secondo cui i gradi della reclusione e della relegazione sarebbero ridotti a cinque.

E lo si potrebbe forse ammettere se il modo con cui viene ivi stabilita la graduazione, non facesse nascere le questioni che sono sorte nell'applicazione del Codice vigente e che si vollero col progetto antivenire.

L'onorevole De Falco fissa i gradi come segue:

1. da cinque anni a otto;
2. da otto anni a undici;
3. da undici anni a quattordici;
4. da quattordici anni a diecisette.

Nascerà quindi il dubbio se anni otto facciano parte del 1. o del 2. grado, se anni 11 appartengano al 2. od al 3. e così di seguito; laddove, secondo il progetto, nel quale lo stesso numero d'anni non viene mai ripetuto nelle successive graduazioni, dubbio non vi può essere, e si ha inoltre il vantaggio che, ad eccezione dell'ultimo grado di 20 anni, tutti gli altri sono composti di una identica quantità d'anni, il che non si verifica nell'emendamento De Falco.

Perciò il Governo non accetta neppure questo secondo emendamento.

Senatore **DE FILIPPO**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO**. Dopo il discorso del Commissario Regio, il Senato comprenderà che io non debba insistere sul mio emendamento; nè voglio discutere sul principio che informa il nostro nuovo Codice. L'onorevole Commis-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

sario Regio non ignora che vi ha molti criminalisti i quali ritengono che bisogna dare molta latitudine al magistrato nell'applicazione delle pene; e quindi le dividono in pochi gradi.

Del resto, poichè mi è sembrato dalle sue parole che il Regio Commissario avrebbe accettato la seconda parte dell'emendamento del Senatore De Falco, se non incontrasse l'inconveniente a cui egli ha giustamente accennato, allora si potrebbe, rimanendo l'articolo del progetto così come è formulato, farci un solo cangiamento, che è questo: sopprimere il 6. grado, e modificare il 5. in questo modo: da 17 a 20 an. i.

Così adoperando, la pena temporanea della reclusione e della relegazione non sarebbe aumentata ad anni 25, e si otterrebbe l'intento di armonizzare tra loro tutti i gradi, e di permettere ai giudici nell'applicare la pena una latitudine dal massimo al minimo.

Che se neppure, ridotta a questi termini, non crede la Commissione di accogliere la mia proposta, son pronto a ritirarla; poichè per verità non amo di aver troppe sconfitte.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se farò presenti le conseguenze che nasceranno dall'adozione dell'emendamento dell'onorevole De Falco, sono certo che l'onorevole Senatore De Filippo non vorrà insistere.

L'ultimo grado della reclusione, secondo la proposta De Falco, sarebbe dai 17 ai 20 anni. Quindi i 20 anni sarebbero compresi nel terzo grado. Ora, suppongasì che si tratti di un reato il quale importi 17 anni di reclusione e questa pena debba essere aumentata d'un grado; secondo la detta proposta, si dovrebbe salire all'ergastolo, laddove, secondo il progetto, si salirà a soli 20 anni; perciò quest'ultimo è assai più favorevole all'imputato.

Nè il condannato avrebbe alcun favore quando si trattasse di discendere, perchè passando ad un genere di pena inferiore, si deve sempre fermarsi al massimo dell'ultimo grado di questa pena: e quindi scendendo di un grado dall'ergastolo alla reclusione, tanto secondo l'emendamento De Falco, quanto a termini del progetto governativo non si potrebbe mai infliggere una pena minore di 20 anni.

Per queste considerazioni ed eziandio perchè l'emendamento sconvolgerebbe molte disposizioni del Codice, credo di doverlo respingere.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Filippo insiste?

Senatore DE FILIPPO. Io non insisto.

PRESIDENTE. Il suo emendamento non lo metterò ai voti, perchè ella non v'insiste, ma metterò ai voti quelli dell'onorevole De Falco:

Art. 30.

« Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque a venti anni e si dividono in tre gradi:

1. Da cinque anni a dieci;
2. Da dieci anni a quindici;
3. Da quindici anni a venti. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Altro emendamento:

Art. 30.

« Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venti e si dividono in cinque gradi:

1. Da cinque anni a otto;
2. Da otto anni a undici;
3. Da undici anni a quattordici;
4. Da quattordici anni a diciassette;
5. Da diciassette anni a venti. »

Chi accetta questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Allora rileggo l'articolo del progetto ministeriale e lo metto ai voti;

Art. 30.

« § 1. Le pene della reclusione e della relegazione si estendono da cinque anni a venti e si dividono in sei gradi:

1. da cinque anni a sette;
2. da otto anni a dieci;
3. da undici anni a tredici;
4. da quattordici anni a sedici;
5. da diciassette anni a diciannove;
6. di venti anni.

» § 2. Nei primi cinque gradi queste pene si applicano ad anni. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

Art. 31.

« § 1. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da tre giorni a cinque anni e si dividono in cinque gradi:

1. da tre giorni a tre mesi;
2. da quattro mesi ad un anno;
3. da un anno e un mese a due anni;
4. da due anni e un mese a tre anni;
5. da tre anni e un mese a cinque anni. »

« § 2. Nel primo grado queste pene si applicano a giorni; negli altri gradi a mesi. »

A questo articolo l'onorevole Pescatore propone la sospensiva sino a che non si arrivi all'art. 41 § 2., intendendo proporvi degli emendamenti. La Commissione aderisce a che si sospenda la discussione di questo art. 31 fino a che si discuta il 41?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Pescatore se nel suo emendamento è compreso anche l'articolo 32?

Senatore PESCATORE. Vi è compreso.

PRESIDENTE. Darò prima lettura dell'articolo 32, e poi del suo emendamento:

Art. 32.

« § 1. La pena del confino si estende da due mesi a cinque anni e si divide in cinque gradi:

1. da due mesi a sei;
2. da sette mesi ad un anno;
3. da un anno e un mese a due anni;
4. da due anni e un mese a tre anni;
5. da tre anni e un mese a cinque anni.

« § 2. Nei primi due gradi questa pena si applica a mesi; negli altri gradi a trimestri. »

L'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore suona così:

Art. 32.

- « § 1, N. 3. da un anno e *tre mesi*.
4. da due anni e *tre mesi*.
5. da tre anni e *tre mesi*.

La Commissione accetta questo emendamento?

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza d'attendere che la Commissione dichiarerà se accetta o no il suo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione desidera che l'onorevole Senatore Pescatore sviluppi il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. La pena del confino, dice il progetto, si estende da due mesi a cinque anni e si divide in cinque gradi.

Gradi: 1, 2, 3, 4, 5.

Nei primi due gradi la pena si applica a mesi e sta bene dire, *primo* da 2 mesi a 6 mesi, *secondo* da 6 mesi ad un anno.

Ma nei gradi seguenti questa pena non è più applicata a mesi, dice il progetto, ma bensì a trimestri.

Dunque nei tre gradi seguenti bisogna dire così:

Terzo grado: da un anno e *tre mesi* (e non *un mese*, come con evidente errore continua a dire il progetto).

Quarto grado: da due anni e *tre mesi*.

Quinto, da tre anni e *tre mesi*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione fa adesione alla proposta dell'onorevole Pescatore.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Il Ministero aderisce esso pure alla proposta dell'onorevole Pescatore, perchè crede più congrua la divisione e più coerente a quanto è disposto nel § 2 dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 32, secondo l'emendamento Pescatore.

Art. 32.

« § 1. La pena del confino si estende da due mesi a cinque anni e si divide in cinque gradi:

1. da due mesi a sei;
2. da sette mesi ad un anno;
3. da un anno e tre mesi a due anni;
4. da due anni e tre mesi a tre anni;
5. da tre anni e tre mesi a cinque anni; »

Chi approva il § 1. del presente articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Nei primi due gradi questa pena si applica a mesi; negli altri gradi a trimestri. »

Chi approva questo § 2, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 33.

« § 1. La sospensione dai pubblici uffici si

estende da sei mesi a dieci anni e si divide in cinque gradi:

1. da sei mesi ad un anno;
2. da un anno e sei mesi a tre anni;
3. da quattro anni a cinque;
4. da sei anni a sette;
5. da otto anni a dieci.

« § 2. Nei primi due gradi questa pena si applica a semestri; negli altri gradi ad anni. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 34.

« § 1. La sospensione dall'esercizio di un'arte, professione ed ufficio si estendo da quindici giorni a sei mesi e si divide in quattro gradi:

1. da quindici giorni a un mese;
2. da due mesi a tre;
3. da quattro mesi a cinque;
4. di sei mesi.

« § 2. Nel primo grado questa pena si applica a giorni; negli altri gradi a mesi. »

Chi approva l'art. 34, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 35.

« § 1. La multa si divide in sette gradi:

1. da lire 200 a 500,
2. da lire 510 a 1000;
3. da lire 1100 a 2000;
4. da lire 2100 a 4000;
5. da lire 4500 a 6000;
6. da lire 6500 a 8000;
7. da lire 8500 a 10000.

« § 2. Nel primo e secondo grado la multa si applica di dieci in dieci lire; nel terzo e quarto di cento in cento; negli altri gradi di cinquecento in cinquecento. »

A quest'articolo ha proposto un emendamento l'onorevole Pescatore, subordinato però all'altro emendamento dallo stesso onorevole Pescatore proposto all'art. 23.

Siccome quell'emendamento è stato rigettato, non può più sussistere nemmeno l'attuale.

Vi è poi un altro emendamento dell'onorevole Miraglia, così concepito:

Art. 35.

« § 1. La multa si divide in sette gradi:

1. da lire 51 a 200
2. » 210 a 400

- | | |
|------------|--------------|
| 3. da lire | 410 a 800 |
| 4. » | 900 a 1600 |
| 5. » | 1800 a 2400 |
| 6. » | 2600 a 3200 |
| 7. » | 3500 a 4000. |

« § 2. Nel primo e secondo grado la multa si applica di dieci in dieci lire; nel terzo e quarto di cento in cento; negli altri gradi di cinquecento in cinquecento. »

PRESIDENTE. Accetta la Commissione quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento del Senatore Miraglia. A questo proposito dirò che, se il giusto mezzo fra due estremi opposti rappresenta la verità, noi dobbiamo riconoscere l'esattezza dell'articolo del progetto ministeriale, il quale tiene appunto il mezzo tra la proposta dell'onorevole Pescatore, tendente ad estendere forse troppo le multe, e quella dell'onor. Miraglia che le restringe soverchiamente e fuor di proporzione, con l'alterazione che ha subito il valor monetario in questi tempi. Oltrechè la questione non più è proponibile, dopo la votazione dell'art. 23.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avverto il Senato che colla votazione dell'art. 23 la questione è già stata pregiudicata. Difatti l'art. 23 è così concepito:

Art. 23.

« § 1. La pena della multa consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma maggiore di lire duecentocinquanta e non eccedente le diecimila. »

Ora, votando la proposta dell'onor. Miraglia converrebbe porsi in contraddizione col detto articolo il quale stabilisce il massimo della multa in L. 10,000 laddove l'emendamento la riduce a L. 4,000, ed il minimo in L. 201, mentre l'onor. Miraglia lo vorrebbe ridotto a sole L. 51.

Per questa ragione parmi che l'emendamento di cui si tratta non debba neppure essere posto ai voti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io credeva che fosse stata votata solamente la reiezione dell'emendamento dell'onorevole Pescatore; ma es-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

sendo stato votato l'articolo, resta esaurita la questione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 35 del progetto del Ministero.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 36.

« § 1. L'arresto si estende da un giorno a sei mesi e si divide in cinque gradi :

1. da un giorno a sette;
2. da otto giorni a quindici;
3. da sedici giorni ad un mese;
4. da un mese e un giorno a tre mesi;
5. da tre mesi e un giorno a sei mesi.

» § 2. Nei primi quattro gradi l'arresto si applica a giorni; nel quinto a mesi. »

Su quest'articolo il Senatore Pescatore propone due emendamenti:

Il primo riguarda il paragrafo primo, e dice: *L'arresto si estende da un giorno a tre mesi e si divide in quattro gradi*, ed il secondo riguarda il N. 5 e direbbe: *Da quattro mesi a sei*, ma essendo questa questione riservata all'articolo 41, sarà il caso di discutere questo articolo ed anche gli emendamenti Pescatore quando verrà a parlarsi dell'articolo 41 medesimo.

Art. 37.

« § 1. L'ammenda si divide in tre gradi :

1. da lire 5 a 50;
2. da lire 51 a 100;
3. da lire 101 a 200.

» § 2. Nel primo grado l'ammenda si applica di cinque in cinque lire; negli altri gradi di dieci in dieci. »

Su quest'articolo vi sono due emendamenti uno del Senatore Pescatore così concepito :

Art. 37.

« § 1, N. 2. da lire 60 a 100.
3. da lire 110 a 200.

» Con riserva di emendarlo anche in corrispondenza a quell'altra proposta mia sull'articolo 23 se fosse adottata. Ciò che parmi vien difficile col metodo preindicato. »

E l'altro del Senatore Miraglia, nei seguenti termini :

Art. 37.

« § 1. L'ammenda si divide in tre gradi :

1. da lire 3 a 12
2. » 13 a 25
3. » 26 a 50

» § 2. Nel primo grado l'ammenda si applica di tre in tre lire; nel secondo grado di cinque in cinque, e nel terzo grado di dieci in dieci. »

Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Le ragioni per le quali mi opponeva all'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia proposto sull'art. 35, sono applicabili ed a molta maggior ragione all'articolo 37, di cui ora ci occupiamo.

La nuova scala ideata dall'onorevole Senatore Miraglia non si accomoda punto alla grande estensione che l'attuale progetto di Codice penale ha dato alla materia contravvenzionale. Adesso vi sono contravvenzioni anche sullo spaccio dei veleni; contravvenzioni che hanno una grande importanza, e per le quali un'ammenda di L. 50 sarebbe una pena direi quasi derisoria.

D'altronde la minima estensione a cui l'onorevole Miraglia riduce l'ammenda, metterebbe una grande sproporzione nel sistema delle pene di polizia, poichè, mentre gli arresti salgono a 6 mesi si vorrebbe trattenere la multa a sole L. 50.

Del resto, onde persuadersi che questa riduzione dell'ammenda a sole 50 lire non è proporzionata allo stato della nostra legislazione in materia di contravvenzioni, basta esaminare alcuni articoli del Codice, e mi limiterò ad indicare per un esempio l'art. 487 che porta l'ammenda fino a L. 200 quando si tratta di coloro che nell'occasione di tumulti, resistenze, fatti, incendi, naufragi, inondazioni, rovine od altre calamità, o quando taluno è colto in reato flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'autorità od atti giudiziari, rifiuta, senza giusta causa, di prestare l'aiuto o il servizio o di dare le informazioni ed indicazioni che gli sono state richieste da un pubblico ufficiale. Anche l'art. 510...

Senatore EULA, *Commissario Regio (interrompendo)*. Alle osservazioni dell'onorevole Relatore della Commissione aggiungerò che la questione venne già pregiudicata colla votazione seguita sull'articolo 25, il quale dispone che la pena dell'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una somma non minore di lire 5 e non maggiore di lire 200.

L'onorevole Senatore Miraglia vuole ridurre a lire 51 il massimo ed il minimo a lire 3; es-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

sando perciò il suo emendamento contrario ad un articolo già approvato non può più essere votato.

Poichè ho la parola, aggiungerò che il Ministero non ha difficoltà di aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore. Egli propone che nella graduazione al N. 2 invece di L. 51 a 100 si dica da L. 60 a 100, ed al N. 3 invece di L. 101 a 200 si dica da L. 110 a 200. Questa modificazione non può non accogliersi perchè coerente alla disposizione contenuta nel § 2, secondo cui l'ammenda si applica nel primo grado di 5 in 5 lire e negli altri gradi di 10 in 10 lire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Pescatore, di cui ho già dato lettura.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

« § 2. Nel primo grado l'ammenda si applica di cinque in cinque lire; negli altri gradi di dieci in dieci. »

(Approvato.)

Chi approva l'articolo 37 nel suo complesso, si alzi.

(Approvato.)

Art. 38.

« La vigilanza speciale della polizia si estende da uno a dieci anni e si applica ad anni. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 39.

« Quando la legge dispone che la pena debba essere aumentata o diminuita per un numero determinato di gradi, il giudice deve applicarla entro i limiti dell'ultimo grado a cui si estende l'aumento o la diminuzione, partendo rispettivamente dal massimo o dal minimo di quel grado in cui l'avrebbe applicata senza l'aumento o la diminuzione. »

(Approvato.)

Art. 40.

« Concorrendo circostanze di aumento e di diminuzione della pena, se il numero dei gradi di aumento è eguale a quello dei gradi di diminuzione, si applica la pena ordinaria del reato: e se il loro numero è diverso, si ap-

plicano i soli gradi di aumento o di diminuzione che ne costituiscono la differenza. »

(Approvato.)

Art. 41.

« § 1. Nei casi in cui la legge prescrive che la pena sia aumentata o diminuita di uno o più gradi, e l'aumento o la diminuzione non possa effettuarsi in tutto od in parte nella stessa specie di pena, si passa, dopo esauriti i gradi di questa, alla pena immediatamente superiore od inferiore.

» § 2. Non si può mai passare dalle pene di polizia alle pene correzionali o eriminali, nè da queste alle pene di polizia.

» § 3. La legge determina i casi nei quali una pena temporanea può essere aumentata oltre il suo massimo. »

A questo articolo è riservata la discussione proposta dall'onorevole Senatore Pescatore agli articoli 31 e 36 che furono sospesi.

La parola è all'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. A me pare che una lieve correzione che il Ministero volesse adottare in ordine all'economia dell'arresto qual pena di polizia, e della detenzione, qual pena correzionale, renderebbe il suo Codice assai più conforme alle regole fondamentali della legislazione penale.

Io propongo che l'arresto come pena di polizia non si estenda che a tre mesi, e che la detenzione cominci da tre mesi e un giorno 5 anni, e propongo perciò che quelle disposizioni del progetto in cui si dice che non si può mai passare dalla pena di polizia alla pena correzionale, vale a dire, dall'arresto alla detenzione, sia soppresso.

Prima di tutto, in linea di fatto io debbo rilevare che quantunque il progetto teoricamente dichiara che l'arresto qual pena di polizia si estende sino a 6 mesi, nella pratica però vale a dire nello sviluppo della seconda parte del suo progetto che si compone di 100 articoli, non applica mai la pena dell'arresto se non sino a tre mesi. Di modo che la maggior estensione da tre a sei è una mera teoria; dissi mai, e più esattamente parlando avrei dovuto dire quasi mai; imperocchè colpito dapprima da questa osservazione, perchè son pescatore chiamato, mi misi a pescare, e ripescare, se mai potessi rinvenire alcuni casi di effettiva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

applicazione dell'arresto oltre tre mesi. E infatti ne ho trovato qualcuno di cui, occorrendo, io sarei pronto a rendere speciale conto al Senato.

Questo lo dissi perchè si sappia che il mio emendamento non sconvolge niente affatto il progetto; lo renderebbe più regolare per le ragioni che dirò tra poco, ma non lo sconvolgerebbe punto, perchè in quei pochi casi, sia aggiungendo all'arresto per 3 mesi anche l'ammonizione, sia dichiarando che dalla pena di polizia si può passare alla detenzione, tutto sarebbe finito.

La detenzione, o Signori, per la sua qualità morale, corrisponde all'arresto; entrambe queste pene non offendono troppo l'onorabilità: sono pene della stessa categoria politica. Adunque ove non si credano bastanti tre mesi di arresto nelle carceri mandamentali, s'infliggano tre mesi di detenzione nelle case di detenzione: ma che quindici giorni di detenzione siano pena più grave di sei mesi di arresto (come suppone il progetto) è uno sconcio manifestissimo. Ma io dissi che qui sono interessate le regole fondamentali della legislazione penale. E in qual modo? La gravità maggiore o minore della pena, Signori, si misura sempre da tre elementi: la durata, la qualità morale o politica della pena, e il maggiore o minor rigore di trattamento verso il detenuto.

Ora, tutti i criminalisti insegnano che non bisogna far agire questi elementi al rovescio, di modo che l'uno contraddica l'altro.

Mi spiego: lasciamo da banda la qualità morale, che è la stessa nell'arresto, e nella detenzione; e consideriamo solo gli altri due elementi, durata e trattamento. Vi è una pena; l'arresto, in cui si usa minor rigore di trattamento.

Ebbene, essa dev'essere di minor durata. Vi un'altra pena, in cui si usa maggior rigore di trattamento, la detenzione.

Ebbene essa dovrà essere anche di maggior durata. È evidente, che se introducete un rigore maggiore da una parte ed una durata minore dall'altra voi disfatte con una mano ciò che avete fatto coll'altra. Di questo canone di legislazione penale, non credo si possa dubitare; ed è precisamente questo canone che sarebbe violato nel progetto. Avete una pena di polizia più mite nel senso che saranno più benevolmente

trattati i detenuti nelle case d'arresto; ma intanto più duri sono i sei mesi; ma io, o Signori, preferirei di gran lunga una detenzione di 15 brevi giorni, ancora che trattato un po' meno benevolmente, ma che non offende la mia onorabilità più di quanto faccia l'arresto, ad un arresto di sei lunghissimi mesi.

Questa norma, o Signori, è osservata in altre parti del Codice. Giacchè la prigionia e la detenzione vanno sino a cinque anni, da cinque anni in su comincia una pena più grave sotto l'uno e l'altro aspetto, dura di più e si aggiunge un maggior rigore nel trattamento.

Ora, vediamo se non si può regolarizzare anche in questo solo punto il Codice di cui trattiamo; io credo di sì. Ma qui mi tocca entrare in un'altra questione. Che cosa è la contravvenzione? C'è un po' di zelo eccessivo in questa parte, lo so, fra gli scienziati moderni; si vuol mettere un muro di bronzo tra i delitti e le contravvenzioni; una cosa non ha da fare coll'altra, una contravvenzione non può essere non debbe mai poter chiamarsi delitto. Espressione di questo concetto sarebbe la disposizione che ho accennato, colla quale il progetto stabilisce che non si possa mai passare dalle pene di polizia a pene correzionali, e perchè? Perchè contravvenzioni e delitti sono cose essenzialmente diverse, anzi contrarie; una contravvenzione non può mai essere delitto.

Signori, io farò innanzi tutto buon mercato dei nomi. Se volete riservare il nome assoluto di delitto ai fatti intrinsecamente immorali, e attribuire il nome di delitti contravvenzionali al fatto di coloro, d'indole poco onesta, che, nulla curando le discipline sociali per la tutela pubblica, non dubitano di contravvenirvi compromettendo anche gravemente la sicurezza e la vita dei cittadini, io non mi opporrò; ma che tali fatti non debbano mai punirsi, altrimenti che con pene di polizia, è un concetto per sé erroneo, e che io combatto.

Delitto, come s'intende generalmente, è quel fatto con cui il colpevole offende il diritto naturale di un individuo o della società e produce precisamente quell'effetto lesivo del diritto altrui, quel male morale che ha voluto produrre. Vi ha il fatto della produzione di un male contro il diritto naturale dell'uomo o della società, e vi ebbe inoltre l'intenzione di produrre quel male; questa è la verità; ma non vi sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

fatti che, pur mancando di questi elementi, debbano come delitti essere puniti? Ecco la ricerca che mi propongo di fare in poche parole.

La società ha molti doveri e fra gli altri ha quello di prescrivere tutte quelle disposizioni che la prudenza e l'esperienza consigliano, onde difendere se stessa dai pericoli più o meno gravi che la minacciano tutto giorno, di svariatissimo genere. Essa ha il dovere di prescrivere certi atti, che la legge morale non prescrive, e di vietare certi atti che la legge morale non vieta. Ma quando queste prescrizioni sono date, è vero o no che il cittadino ha il dovere di obbedire? È vero o no che, se non obbedisce, contravviene al suo dovere morale? Certamente negare obbedienza a quelle prescrizioni che la società ha date e doveva dare per l'interesse pubblico, è una violazione del dovere che incombe a tutti i cittadini; e quando questo dovere si viola volontariamente, c'è o non c'è dolo? Rispondo alla questione: non c'è dolo, in quanto che costui non ha voluto produrre il male, o forse non l'ha nemmeno prodotto, perchè forse la sua contravvenzione non ebbe quell'effetto che il legislatore temeva.

In questo senso dunque non vi è dolo; non ha voluto produrre un male, e forse non l'ha nemmeno prodotto.

Ma se per dolo intendiamo, come dobbiamo intendere, la volontaria violazione dei nostri doveri, quando la legge ha veduto una tal gravità nella violazione di certi doveri da doverla punire, io dico che c'è dolo: è un dolo di diversa natura, ma c'è dolo, c'è l'intenzione deliberata di violare una legge; non vi è l'intenzione di uccidere un uomo, di rubare la proprietà altrui, no; ma vi è un'altra intenzione cattiva, perversa, in contravvenzione alla legge e al dovere morale di ogni cittadino di obbedirvi.

Eppure gli scienziati a cui ho accennato si ostinano a dire che le contravvenzioni non sono delitti: ma non vi è alcun Codice che risponda a questo concetto, e nemmeno il presente progetto, perchè punisce come delitti, non già molte contravvenzioni (perchè fu tratto forse dalla teoria moderna in errore), ma pure ne punisce alcune correzionalmente.

Per esempio, quel guardiano che lascia evadere un detenuto non osservando le prescrizioni dei regolamenti, che cosa ha commesso?

Un delitto? Un delitto nel senso comune, usato dagli scienziati moderni, no; non ha voluto produrre nessun male, è colpevole di negligenza; eppure lo si punisce con pena correzionale.

Quando succede un omicidio involontario per inosservanza delle cautele prescritte dalla legge nell'esercizio di una professione; insomma per qualsivoglia negligenza, vi è una contravvenzione, ma non vi è dolo, perchè colui non ha voluto uccidere. Ci è un danno, sì; ma il danno per chi non lo volle produrre non è che un avvenimento accidentale: la colpa del contravventore in questa contravvenzione è quella generale a tutte le contravvenzioni: non aver posto quell'attenzione che doveva porre.

E così pure, quando si appicca il fuoco ad una casa, quando si danneggia altrimenti la altrui proprietà per negligenza soltanto, anche il presente progetto di legge punisce questa inerzia dell'attività umana, questa negligenza, questa violazione del dovere, di un dovere sociale che prescrive di usare una maggiore attenzione, e lo punisce con pene correzionali. Ma si dirà ancora: nei casi che voi adducete, il male ad ogni modo è successo. Non sempre così: vi può essere contravvenzione o delitto senza che sia successo alcun male. Consultate il capitolo del presente progetto relativo alle armi, e trovate atti di violazione dei doveri del cittadino in contravvenzione alle leggi, atti per sè innocenti di chi porta armi senza il debito permesso, di chi ritiene in casa armi vietate. E questi meri fatti, senza che abbiano prodotto alcun male, sono ancora puniti, correzionalmente, colla detenzione. La verità, Signori, qual è? La verità è che tutto dipende dalla gravità, dalla imminenza e dall'evidenza del pericolo che la società ha voluto antivenire; tutto dipende da questo; se il pericolo che la società ha voluto antivenire è evidente, se è imminente, io dico che quel cittadino, il quale, ad onta di questo pericolo, non ha ribrezzo d'astenersi da quell'azione vietata dalla legge, è un uomo poco meno che perverso, ed il legislatore, in certi casi, secondo la maggior e minor gravità, ha diritto di punirlo con pene correzionali.

Supponiamo: inferisce un morbo pestilenziale in un paese vicino; il legislatore prende

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

le sue precauzioni e prescrive o divieta certi atti da cui può derivare un grave pericolo, il pericolo d'introdurre nel paese nostro il morbo contagioso, e fa divieto del commercio di cenci provenienti dal paese infestato dalla peste.

Ora, se un merciaiuolo, poco meno che scelerato, per fine di lucro fa ricerca di cenci nel paese infetto, e li introduce nel nostro paese, e poniamo pure che l'invasione del contagio non sia avvenuta, avrebbe costui commessa una semplice contravvenzione di polizia, dovrebbe perciò essere punito con sole pene di polizia? Parmi che no; \forall sono delle contravvenzioni-delitti, o delitti contravvenzionali, che, sebbene non diretti a produrre un male presente deliberato, costituiscono però mancamenti così gravi ai doveri sociali, indicano una volontà sì poco onesta, e creano tale un pericolo che, anche non avvenuto il male, meritano di essere puniti correzionalmente.

La dottrina contraria è una dottrina corruttrice: è lo stesso che dire al cittadino: « non hai ucciso? non hai rubato? sei un galantuomo • basta. » La violazione di qualunque disciplina sociale, per quanto grande sia il pericolo pubblico che ne deriva, è un affare da nulla.

Tutto, ripeto, dipende dalla gravità, dall'evidenza del pericolo. Ora, ciò posto, tra le contravvenzioni-delitti e le contravvenzioni più lievi di polizia, o Signori, evidentemente c'è una gradazione; sicchè una può, nelle circostanze del caso concreto, degenerare nell'altra.

Come è chiaro, può accadere una contravvenzione abbastanza grave, per cui, a considerarla in astratto, nella sua generalità ordinaria, si debbo applicare una pena correzionale. Forse però si potrà prevedere il caso che la contravvenzione possa essere commessa in circostanze speciali abbastanza sousabili, da legittimare il passaggio a pene di polizia. Ma, se nell'estimazione del caso particolare, il giudice segue l'indicazione legislativa e si convince che questa contravvenzione, quantunque in astratto potesse considerarsi abbastanza grave da poter essere annoverata nella categoria dei delitti, nelle circostanze del caso può equipararsi alle contravvenzioni di polizia, perchè allora impedire al giudice di discendere a pene di polizia?

Viceversa, può accadere che per un'altra contravvenzione, considerata così in astratto, al

legislatore parrà che basti punirla con pene di polizia, mentre però le circostanze particolari verificabili possano aggravare il fatto, per modo che dalle pene di polizia il giudice debba passare ad una pena correzionale, dall'arresto alla detenzione. Allora perchè questo passaggio ad una pena correzionale potrà essere al giudice contraddetto?

Quel muro di bronzo che si vuole innalzato tra l'una e l'altra categoria di reati non esiste affatto che nell'immaginazione dei moderni scienziati. Nè per questo io punto insisterei per applicare il nome disonesto di delitti, sebbene in certi casi il fatto contravvenzionale sia di natura da manifestare un'indole disonesta, l'aperto disprezzo dei doveri sociali, la noncuranza assoluta dei pericoli altrui, provenienti da fatto proprio. Transigerei ben volentieri sulla denominazione. Nè io vorrò giammai mandare il contravventore in compagnia dei borsauioli o dei ladri, no; dall'arresto non si passi mai che alla detenzione, non mai alla prigionia; l'arresto e la detenzione, che scontano anche i direttori di giornali per non gravi reati di stampa, rispettano, l'uno e l'altra, l'onorabilità del condannato.

Ma quel manifestissimo sconcio, quell'aperta menzogna alla verità della cosa, per cui il progetto si conduce a dichiarare ufficialmente che quindici brevi giorni di detenzione sono una pena più grave che sei lunghissimi mesi di arresto, confesso che io lo vorrei far scomparire come una macchia dal presente progetto. No, Signori, la detenzione per quindici giorni, eguale, nella sua qualità politica, a quella dell'arresto, eguale, a un dipresso, quanto al trattamento, non essendovi obbligo di lavoro nè quà, nè là, è di gran lunga dodici volte più lieve che l'arresto per mesi sei; e sarebbe anche più leggiera di ventiquattro volte, considerando una detenzione di sei giorni, che il progetto si ostina a dichiarare pena più grave che l'arresto di mesi sei!!! Perchè quella è pena correzionale, e questa di semplice polizia!!!

Dichiaro, che, volendo correggere il sistema evidentemente vizioso del progetto, basterebbe passare in rassegna i sette casi della parte seconda, in cui si lascia facoltà al giudice, secondo le circostanze, di eccedere nell'arresto la durata di tre mesi, e stabilire, che per certi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

casi, fermandosi alla durata insuperabile di mesi tre, si possa aggiungere l'ammenda come supplemento di pena, in certi altri passare dall'arresto di tre mesi alla detenzione da tre a quattro mesi, salvo l'applicazione anche della prigione a mendicanti e vagabondi ostinati, ladri e malfattori occulti, indegni di qualunque morale riguardo.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Pescatore mi pare che abbia nell'esordio del suo discorso giustificato il progetto ministeriale, ed in effetto egli vi dice: riducete la pena dell'arresto a soli tre mesi, portate la pena della prigione e della detenzione al *minimum* di tre mesi, e salite più alto. Però egli aggiunge: e quando vi occorra di diminuire la pena della detenzione e della prigione al di sotto di tre mesi, o di spingere la pena degli arresti al di sopra di tre mesi, allora fate passaggio dalle pene correzionali alle pene di polizia. Ma l'onorevole Senatore Pescatore, con questo mostra di sentire il bisogno di una pena più grave di quella che è stabilita per gli arresti, più mite di quella che è stabilita per i delitti; ed allora perchè sopprimere la pena naturale all'indole del reato per cercarne a prestito una che non ha niente che fare con questo reato? Perchè punire le contravvenzioni con pene correzionali, perchè punire il delitto con pene di polizia, e non lasciare a ciascun reato la pena sua propria, corrispondente, omogenea all'indole sua?

Mi pare che quest'argomento basti per far crollare tutto l'edificio dell'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

L'onorevole Pescatore verrebbe poi in pratica a cadere in quest'inconveniente. Un disgraziato il quale avesse dimenticato per caso sul davanzale della finestra un vaso di fiori, andrebbe confuso in carcere coi malfattori; un ladro, un tagliaborse cui il giudice avesse giudicato dovuta una mitigazione di pena, verrebbe a dormire nella casa d'arresto a canto di un giovinotto colpevole di aver fatto correre troppo velocemente il suo calesse nella pubblica passeggiata.

Se non che l'onorevole Pescatore crede giustificato il suo emendamento sul riflesso che l'arresto oltre i tre mesi è quasi ozioso nel

Codice. E a questo proposito ha detto: badate che voi avete stabilito una pena che non è applicata, perchè ne ho trascorsi tutti gli articoli, e non ho trovato il caso di applicazione per le pene degli arresti oltre tre mesi che in cinque o sei casi.

Io non ho a questo riguardo che a rimandare l'onorevole Senatore Pescatore all'articolo 563 dove ci sono dodici casi di contravvenzioni, delle quali, l'articolo 564 dice:

« Le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente sono punite con l'ammenda e con l'arresto. »

Senza nessuna limitazione. Ecco dunque che l'oziosità della pena supposta dall'onorevole Senatore Pescatore, non esiste e che per contro la pena si trova applicata in un articolo solo, ad un numero grande di reati.

Io non seguirò l'onorevole Senatore Pescatore nelle sue digressioni dottrinali, vi risponderò solamente coi due esempi che egli ha addotti a sostegno della sua tesi.

Egli pretende di dimostrare che il Codice attuale punisce molte contravvenzioni con le pene correzionali e le classifica anzi fra i reati. Cito ad esempio il guardiano che lascia fuggire il detenuto per negligenza: cito colui che uccide per inavvertenza, e disse che questi sono colpevoli di contravvenzione. E perchè? Perchè non vi è dolo; ma l'onorevole Pescatore ha dimenticato i reati colposi; quello che distingue la contravvenzione dal delitto non è solamente il dolo, ma è anche il danno. La contravvenzione è sempre ed esclusivamente un pericolo, ciò che esclude il danno, e per contro il danno è sostanziale sempre al crimine ed al delitto. Se voi mi supponete un omicidio, sia pure involontario, il danno c'è; se voi supponete la fuga di un detenuto perchè fu lasciata aperta la porta del carcere, il danno ci è ancora una volta.

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). E il porto d'arme?

PRESIDENTE. La prego di non interrompere.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il porto d'arme è la sola eccezione all'esatta osservanza della linea di separazione del reato dalla contravvenzione o trasgressione. E lo ha avvertito l'onorevole Guardasigilli nella sua relazione, esponendone la ragione, cioè la gravità del pericolo; è questa la sola eccezione che si è introdotta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

nel Codice; del resto la distinzione fra il reato propriamente detto e la contravvenzione è stata sempre mantenuta; io quindi non so vedere il perchè si dovrebbe ora fare un'innovazione che giova a nulla, fuor solo che a creare l'imbarazzo d'una complicazione di espedienti.

Ripeto che l'onorevole Pescatore ritiene che per i delitti si deve ricorrere a pene minori di quelle che si vogliono per esso stabilire e che per le contravvenzioni sarà mestieri salire a pene maggiori di quelle da lui riservate alle contravvenzioni.

Dunque, se ci è questo bisogno, lasciamo le cose come sono, tanto più che questa innovazione perturberebbe i principii fondamentali del sistema nostro e porterebbe la confusione non solo nell'euritmia delle pene, ma anche nel concetto dei reati, poichè non vi sarebbe più distinzione tra il delitto e la contravvenzione.

Questo sistema che ha attuato il Guardasigilli nel suo progetto, è uno de' più notabili progressi della dottrina e della legislazione; e voi, onorevoli Colleghi, non vorrete respingerlo col vostro voto.

Io credo di avere abbastanza risposto alle osservazioni dell'onorevole Senatore Pescatore, e confido che il Senato approverà integralmente il progetto ministeriale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io non posso che aderire a ciò che egregiamente ha detto l'onorevole Relatore. L'emendamento dell'onorevole Pescatore è in arto diretto contro i principii adottati nella compilazione del Codice, secondo cui i delitti sono essenzialmente e costantemente distinti sotto ogni rapporto dalle contravvenzioni, nel che si è seguito l'esempio del Codice toscano, che fu lodato principalmente per questa separazione dell'uno dall'altro genere di reati, e venne dai dotti segnato come un esempio da imitarsi nelle altre legislazioni.

Gli atti che sono intrinsecamente contrarii ai principii di giustizia, quegli atti per i quali non sarebbe neppure necessaria una legge che li vieti, perchè già condannati dalla morale, e non occorre che indicare le pene onde vanno

colpiti, sono, secondo la maggiore o minore loro gravità, crimini o delitti.

È invece contravvenzione l'atto che intrinsecamente nulla ha di colpevole, e non è reato, se non perchè avvi una legge positiva che lo proibisce.

L'ozio, per esempio, intrinsecamente non è un reato, perchè chi non lavora commetterà, se si vuole, un peccato, ma non offende alcun principio di giustizia.

Colui che gioca anche ad un giuoco d'azzardo, non commette un'azione contraria alla morale, e non sarebbe colpevole se la legge non l'avesse proibito. E così dicasi in genere di tutte le contravvenzioni, le quali sono punite, non perchè l'intrinseca loro natura sia immorale, ma perchè importa impedire che vengano commesse per prevenire gravi mali, per provvedere alla tutela della sicurezza od al maggior vantaggio della società.

E ciò è tanto vero che, trattandosi di contravvenzioni, si ritenne sempre il principio che ora è espressamente stabilito nell'art. 479 del progetto, che cioè non si richiede la prova di avere il colpevole avuto l'animo di violare la legge. La contravvenzione consiste nel fatto materiale, il quale è reato unicamente perchè la legge lo ha proibito, non perchè offenda, o l'agente avesse in animo d'offendere le norme eterne della giustizia e della morale.

L'onor. Senatore Pescatore, come ha già avvertito il Relatore della Commissione, si è preoccupato unicamente della durata della pena e non ha tenuto alcun conto della di lei natura ed intensità.

Egli ha detto: vi sarà una contravvenzione per la quale si debbono infliggere 4 mesi di arresto; ebbene infliggiamogli 4 mesi di carcere e così si provvederà alla punizione del colpevole senza che occorra di far salire l'arresto oltre il *minimum* della superiore pena correzionale; ma egli non ha avvertito che, ciò facendosi, si aggrava assai più la pena.

A pari durata il cittadino preferisce a ragione l'arresto al carcere, perchè quello affligge, questo affligge e disonora ad un tempo. Un giorno di bagno, un mese di reclusione sono pene enormemente più severe che sei mesi di arresto.

L'onorevole Pescatore impertanto col suo emendamento peggiora di molto la condizione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

dei contravventori, perchè non si limita ad accrescere la durata della pena, ma, variandone la natura, ne aumenta l'intensità e ne rende più dolorose le conseguenze; laddove secondo il progetto del Governo accadrà bensì che l'autore di simili reati abbia a rimanere privo della libertà anche per un tempo eguale a quello fissato in ordine alle pene correzionali della detenzione o della prigionia, ma non avrà a subire l'onta di essere, per un fatto che intrinsecamente nulla ha d'immorale, tradotto nelle case dove si scontano i delitti, e frammisto a chi ha versato il sangue od attentato alla proprietà altrui.

Prego in conseguenza il Senato di non accettare l'emendamento dell'on. Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Procediamo dunque ai voti sugli art. 31 e 36, sospesi, e sul 41. L'art. 31 secondo la proposta del ministero è così concepito:

Art. 31.

« § 1. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da tre giorni a cinque anni e si dividono in cinque gradi:

1. da tre giorni a tre mesi;
2. da quattro mesi ad un anno;
3. da un anno e un mese a due anni;
4. da due anni e un mese a tre anni;
5. da tre anni e un mese a cinque anni.

» § 2. Nel primo grado queste pene si applicano a giorni; negli altri gradi a mesi. »

L'onorevole Pescatore a questo articolo propone il seguente emendamento:

« Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da tre mesi a cinque anni e si dividono in cinque gradi;

1. da tre mesi a sei;
2. da sette mesi ad un anno;
3. ecc. (come nel progetto).

» Queste pene si applicano a mesi. »

Chi ammette questo emendamento, abbia la bontà di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 31 testè letto.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Era pure sospeso l'art. 36.

Lo rileggo per metterlo ai voti.

Art. 36.

« § 1. L'arresto si estende da un giorno a sei mesi e si divide in cinque gradi:

1. da un giorno a sette;
2. da otto giorni a quindici;
3. da sedici giorni ad un mese;
4. da un mese e un giorno a tre mesi;
5. da tre mesi e un giorno a sei mesi.

» § 2. Nei primi quattro gradi l'arresto si applica a giorni; nel quinto a mesi. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Ora rileggo l'art. 41 e lo metto ai voti.

Art. 41.

« § 1. Nei casi in cui la legge prescrive che la pena sia aumentata o diminuita di uno o più gradi, e l'aumento o la diminuzione non possa effettuarsi in tutto od in parte nella stessa specie di pena, si passa, dopo esauriti i gradi di questa, alla pena immediatamente superiore od inferiore.

» § 2. Non si può mai passare dalle pene di polizia alle pene correzionali o criminali, nè da queste alle pene di polizia.

» § 3. La legge determina i casi nei quali una pena temporanea può essere aumentata oltre il suo massimo. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 42.

« § 1. Il passaggio da una pena superiore ad una inferiore ha luogo come segue:

1. dalla morte all'ergastolo;
2. dall'ergastolo alla reclusione;
3. dalla reclusione alla prigionia;
4. dalla relegazione alla detenzione;
5. dal confino al secondo grado della multa;

6. Dalla interdizione alla sospensione dai pubblici uffici;

7. dalla sospensione dai pubblici uffici al terzo grado della multa.

» § 2. Il giudice deve calcolare come un grado di diminuzione il massimo grado della pena a cui discende, eccettuati i casi sovra indicati nei numeri 5 e 7, e, occorrendo altro grado di diminuzione, spazia tra il massimo ed il minimo di esso.

« § 3. Qualora la diminuzione non sia possibile, per mancanza di gradi o di specie di pena, si applica il minimo della pena inferiore. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

Il Senatore Pescatore, al § 2, dove dice: *Il giudice deve calcolare come un grado di diminuzione il massimo grado della pena ecc.* proporrebbe si dicesse: « come un grado di diminuzione il massimo dell'ultimo grado, ecc. »

La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anche il Ministero accetta, ma proporrebbe soltanto aggiungere dove dice: *il massimo dell'ultimo grado*, le parole: *il passaggio al massimo dell'ultimo grado*.

Senatore PESCATORE. Accetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione pure accetta l'aggiunta del Commissario Regio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 2, così emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva quest'articolo, nel suo complesso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 43.

» § 1. Il passaggio da una pena inferiore ad una superiore ha luogo come segue:

1. dalla sospensione alla interdizione dai pubblici uffici;

2. dal confino al quarto grado della detenzione;

3. dalla detenzione alla relegazione;

4. dalla prigionia alla reclusione;

5. dalla reclusione all'ergastolo.

» § 2. Il passaggio alla pena di morte non è ammesso.

» § 3. Il giudice deve calcolare come un grado di aumento il minimo del primo grado della pena a cui ascende, eccettuato il caso sovra indicato nel numero 2 del paragrafo 1; e, occorrendo altro grado di aumento, spazia tra il minimo e il massimo del grado medesimo. »

A quest'articolo c'è una proposta dell'onorevole Pescatore per sostituire, nel numero 2 del paragrafo 1, alle parole: *dal confino al quarto grado*, quelle: *dal confino al secondo grado della detenzione*.

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Pescatore?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non è lontana dall'aderire alla proposta dell'onorevole Pescatore, solamente vi farebbe una osservazione.

Lo stesso onorevole Pescatore studiando l'articolo 44 ha stabilito il rapporto di parificazione tra la pena del confino e quello della detenzione e l'ha fissato al sesto. Ora, data la prigionia a 5 anni che è il suo massimo, il sesto sarebbe di 10 mesi. Ma siccome qui non si tratta di parificazione, ma bensì di passaggio a pena maggiore perchè vi si dovrebbe introdurre un aumento, a me parrebbe conveniente che si applicasse la prigionia e la detenzione da un anno e un mese a due anni, che sarebbe il passaggio non già al secondo grado, come propone l'onorevole Pescatore, ma al terzo grado. In questi termini la Commissione aderirebbe alle idee dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Pescatore?

Senatore PESCATORE. Trattandosi di questione di apprezzamento, mi riferisco volentieri al parere della Commissione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per coordinare la disposizione del paragrafo 2 dell'art. 42 all'art. 43 affinchè ci sia uniformità di concetti.

L'onorevole Commissario Regio ha proposto, e il Senato ha approvato, che al paragrafo 2 dell'art. 42 già votato si dicesse: « Il giudice deve calcolare come un grado di diminuzione il passaggio al massimo dell'ultimo grado della pena. » Nel paragrafo 3 dell'art. 43 vi è lo stesso concetto.

Se non dispiace alla Commissione ed al Commissario Regio, io vorrei che si adoperassero le stesse parole quando si tratta del passaggio di una pena superiore ad un'altra inferiore, per avere armonia nelle disposizioni legislative, e quindi direi nel « 3: « Il giudice deve calcolare ecc. ecc., » come si è detto nel § 2 dell'art. 42.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Senatore De Filippo non ha fatto che prevenire ciò che io intendeva di proporre, cioè la stessa locuzione.

Senatore DE FILIPPO. Sono lieto di trovarmi questa volta d'accordo. (*Harità*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. Allora si direbbe al § 3... « come un grado di aumento il passaggio al minimo del primo grado. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E al N. 2 del § 1 il Ministero accetta la proposta della Commissione, cui ha aderito l'onorevole Pescatore cioè a dire: « 2 dal confino al terzo grado della detenzione. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato:

Art. 43.

« § 1. Il passaggio da una pena inferiore ad una superiore ha luogo come segue:

1. dalla sospensione alla interdizione dai pubblici uffici;
2. dal confino al terzo grado della detenzione;
3. dalla detenzione alla relegazione;
4. dalla prigionia alla reclusione;
5. dalla reclusione all'ergastolo.

» § 2. Il passaggio alla pena di morte non è ammesso.

» § 3. Il giudice deve calcolare come un grado di aumento il passaggio al minimo del primo grado della pena a cui ascende, eccettuato il caso sovra indicato nel N. 2 del § 1; e, occorrendo altro grado di aumento, spazia tra il minimo e il massimo del grado medesimo.»

Chi approva questo articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Art. 44.

« § 1. Il giudice può surrogare alla pena del confino la casa di custodia pei condannati minori di anni ventuno, o la detenzione per le donne e per gli stranieri.

» § 2. La pena surrogata sarà ridotta a un terzo della durata del confino.

A questo articolo l'onorevole Pescatore propone un emendamento. Nel paragrafo secondo dove si dice: *La pena surrogata sarà ridotta ad un terzo della durata del confino*, propone che si dica: *La pena surrogata sarà ridotta ad un sesto della durata del confino*.

Accettano Ministero e Commissione questo emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Essendo stato accettato l'emendamento fatto all'articolo 43, resta

implicitamente accettato anche quest'ultimo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 44 che rileggo colla modificazione dell'onorevole Pescatore.

« § 1. Il giudice può surrogare alla pena del confino la casa di custodia pei condannati minori di anni ventuno, o la detenzione per le donne e per gli stranieri.

» § 2. La pena surrogata sarà ridotta ad un sesto della durata del confino. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora siamo giunti all'art. 45 *Capo III: Degli effetti e dell'esecuzione delle condanne penali*.

Faccio presente al Senato che a quest'articolo furono proposti emendamenti dalla Commissione, dall'onorevole Guardasigilli, e dai Senatori Pescatore, De Filippo, Miraglia, Tecchio, Conforti e De Falco. Io domando al Senato se non credesse più opportuno che sopra tutti questi emendamenti si intendessero prima i proponenti colla Commissione. La cosa sarebbe, a parer mio, più spiccica.

Senatore PESCATORE. Purché la Commissione acconsenta.

PRESIDENTE. Domanderò adunque se la Commissione accetta quest'accordo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha alcuna difficoltà.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Faccio osservare che i Senatori Tecchio, Conforti e De Falco sono assenti, che l'onorevole Miraglia fa parte della Commissione, e quindi non sarebbe il caso che di intendersi sull'emendamento degli onorevoli Pescatore e De Filippo; e spero che per lunedì ci metteremo d'accordo con questi ultimi.

Senatore PESCATORE. Permetta, onorevole Presidente; che cosa si è risolto?

PRESIDENTE. Si è risolto che la Commissione s'intenderà sugli emendamenti cogli onorevoli Senatori che li hanno proposti e che saranno presenti.

Il Senato è convocato per lunedì alle 2 pel seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

XXI.

TORNATA DEL 1° MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Osservazioni del Relatore sull'emendamento del Senatore De Filippo al § 4 dell'art. 11* — *Ritiro dell'emendamento De Filippo* — *Approvazione del § 4 dell'articolo 11* — *Approvazione dell'intero articolo 11* — *Emendamento del Senatore De Filippo al § 5 dell'art. 45, combattuto dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Replica del Senatore De Filippo* — *Subemendamento del Senatore Pescatore* — *Parole del Senatore Piva in appoggio della proposta ministeriale* — *Osservazioni del Senatore Miraglia, del Commissario Regio e del Senatore Gadda* — *Ritiro dell'emendamento Pescatore* — *Reiezione degli emendamenti De Falco* — *Emendamento del Senatore Miraglia, respinto dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Replica del Senatore Miraglia* — *Schiarimenti dati dal Senatore Mirabelli, e replica del Commissario Regio* — *Reiezione degli emendamenti De Falco e Miraglia* — *Presentazione di quattro progetti di legge* — *Approvazione dell'articolo 45 per parti e per intero e dei successivi articoli 46, (emendato dal Ministro di Grazia e Giustizia) e 47* — *L'articolo 48 vien modificato col consenso del Ministro e della Commissione in conformità di un emendamento del Senatore Conforti* — *Approvazione dell'art. 49* — *Emendamento dell'onorevole Pescatore all'art. 50 non accettato dal Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Pescatore* — *Approvazione dell'articolo* — *Emendamento del Ministro, del Senatore Pescatore e della Commissione al § 1 dell'art. 51* — *Approvazione per parti e per intero dell'articolo modificato, dell'articolo 52 e del § 1 dell'art. 53* — *Emendamento Pescatore al § 2* — *Parole del Relatore a sostegno della variante proposta al detto paragrafo, approvata dal Senato e dal Ministro, accettata dal Senatore Pescatore* — *Approvazione del § e dell'intero art. 53 modificato* — *Emendamento De Falco all'art. 54 respinto dal Ministro e dalla Commissione* — *Approvazione per parti e per intero degli articoli 54, 55, 56 e 57* — *Osservazioni ed emendamenti proposti dal Senatore Gadda all'art. 58, al quale rispondono il Regio Commissario e il Ministro* — *Avvertenza del Senatore Arrivabene* — *Replica del Senatore Gadda, e contro-replica del Ministro* — *Modificazione proposta al § 1 dal Regio Commissario, approvata* — *Approvazione del § e del successivo § 2 (modificato dal Regio Commissario) e dell'intero articolo 58* — *Approvazione dell'emendamento proposto dalla Commissione al § 1 dell'art. 59* — *Approvazione del § medesimo e dei successivi §§ 2 e 3* — *Emendamento proposto dal Senatore Pescatore al § 4, respinto dal Relatore e dal Regio Commissario, sostenuto dal proponente, e combattuto dal Ministro* — *Approvazione del § 4, dell'intero articolo 59 e degli articoli 60 e 61.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti: il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio; più tardi in-

tervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze ed il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i Senatori: Cittadella e Pasqui, di un mese per motivi di salute; Giustinian di un mese, e Miniscalchi-Erizzo di giorni 21 per motivi di famiglia, cho viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione per l'approvazione ed attuazione del progetto di Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Nella seduta precedente rimase in sospeso il § 4 dell'art. 11 che venne rinviato all'esame della Commissione.

La discussione dovrà incominciare sull'articolo 45 a meno che la Commissione non intenda riferire sull'articolo rimasto sospeso.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha riconosciuto essere venuta meno l'opportunità della modificazione proposta dall'onorevole De Filippo al § 4 dell'art. 11 del progetto del Codice penale.

Il § 4 dell'art. 11, come ben sapete, dichiara quale, fra le pene enunciate nei precedenti paragrafi, sono comprese nella denominazione di pene restrittive della libertà personale. E l'emendamento dell'onorevole De Filippo consisteva nel sostituire le parole: *pena affittive delle persone alle altre: pena restrittive della libertà personale*.

L'onorevole De Filippo osservava molto giustamente che dalla locuzione: *pena restrittiva della libertà personale*, naturalmente era esclusa la pena di morte e che un caso si verificava nell'art. 7 la cui locuzione si riferiva anche alla suddetta pena massima.

L'art. 7 essendo stato votato ed essendo stato riformato in modo che, dove si leggeva prima « se uno straniero fuori dai casi espressi nell'art. 5, ha commesso in territorio estero contro un cittadino un crimine punito dalle leggi del Regno con pene restrittive della libertà personale » si è invece sostituito la locuzione: « se uno straniero fuori dai casi espressi nell'art. 5, ha commesso in territorio estero con-

tro un cittadino un crimine punito colla morte o con pene restrittive della libertà personale » questo articolo non può più dar luogo ad equivoci e rende affatto inutile la modificazione dell'onorevole De Filippo all'art. 11.

Restava solamente a vedersi se non vi fossero nelle successive disposizioni del progetto del Codice altri casi in cui si verificasse lo stesso inconveniente incontrato nell'art. 7; ma le indagini fatte hanno persuaso la Commissione che in nessun'altra parte del progetto la frase « pene restrittive della libertà personale » è stata adoperata riflessibilmente alla pena di morte; per cui adesso rimarrebbe oziosa la modificazione all'art. 11, anzi metterebbe nella necessità di modificare quasi tutti gli articoli del Codice in cui c'è riferimento alle pene restrittive della libertà personale, e ciò senza nessun vantaggio.

Per queste ragioni la Commissione ha deliberato di mantenere l'art. 11, § 4 nella sua dizione integrale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ringrazio anzitutto la Commissione di avere, almeno in parte, preso in considerazione il mio emendamento, inquantochè io ho raggiunto il mio scopo di colmare una lacuna che aveva osservato nell'articolo 7.

Io non insisto sulla seconda parte, che tendea a sostituire alle parole adoperate nel § 4 dell'articolo 11 del progetto, *pena restrittiva della libertà personale*, queste altre: *pena affittive della persona*, come quelle più generali e comprensive, non escludenti il N. 1 del detto articolo, che riguarda la pena di morte. Ma comprendo anch'io, che siccome negli articoli successivi si adoperano sempre le parole le quali già sono nel detto § 4, così bisognerebbe poi modificarli tutti, e forse andare incontro a qualche inconveniente. Per conseguenza ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Senatore De Filippo ritirato il suo emendamento, pongo ai voti il paragrafo 4 dell'articolo 11, che suona così:

« § 4. Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale, sono quelle indicate nei numeri 2, 3 e 4, del paragrafo 1;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

nei numeri 1, 2 e 3 del paragrafo 2, e nel N. 1 del paragrafo 3. »

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 11, voglia sorgere.

(Approvato.)

La Commissione, ha in pronto la Relazione sugli altri articoli rinviati?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Gli altri articoli rinviati sono tutti in deliberazione.

PRESIDENTE. Allora si riprende la discussione dall'articolo 45, che è il primo del Capo III.

Ne do lettura:

CAPO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

Art. 45.

» § 1. Ogni condanna a pena criminale produce di diritto la interdizione del condannato dai pubblici uffici.

« § 2. La condanna alla pena della morte ed a quella dell'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. del possesso e godimento di tutti i suoi beni e della facoltà di disporre in verun modo;

2. del diritto di acquistare a qualunque titolo, salvo che per causa di alimenti;

3. della podestà patria e dell'autorità maritale;

4. della facoltà di stare in giudizio fuorchè per ministero di un curatore;

5. della capacità di deporre in giudizio come testimone o perito, tranne che per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti.

» § 3. Questa ultima incapacità si applica anche al condannato alla pena della reclusione. »

Dissi già l'altro giorno che a questo articolo furono proposte modificazioni ed aggiunte, per cui sarebbe stato conveniente rimandarlo alla Commissione, la quale, in unione al signor Ministro Guardasigilli, l'avrebbe sottoposto a nuovo esame, per presentare poi al Senato una formola più concreta e più ragionata, tenuto conto delle varie proposte che furono fatte.

Aspetto di sentire dall'onorevole Relatore il risultato della deliberazione presa a questo riguardo dalla Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione

è venuta nella deliberazione di adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale è composto nei seguenti termini:

Quanto al paragrafo 1 rimane identico al testo.

Nei paragrafi 2 e 3 sono introdotte queste modificazioni.

« 2. La condanna alla morte ed all'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. Della potestà patria e dell'autorità maritale.

2. Della capacità di testare e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna.

3. Della capacità di deporre in giudizio come testimone o perito, tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti. »

Questo è il testo che è stato adottato dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anche la prima parte è stata modificata.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domanda la parola per una rettificazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il primo paragrafo si sarebbe, d'accordo colla Commissione, concepito in questi termini:

« Ogni condanna alla pena di morte, dell'ergastolo e della reclusione produce di diritto l'interdizione del condannato dai pubblici uffici. »

Si è, cioè, tolta la parola: *criminale*, la quale comprende pure la pena della relegazione, essendosi creduto conveniente di non estendere ai condannati a questa ultima pena la interdizione dai pubblici uffici; e venne sostituita l'indicazione specifica di tutte le altre pene criminali le quali trarranno seco anche l'altra pena sopraccennata.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Bisognerebbe aggiungere anche il § 2 del progetto della Commissione così concepito:

« Il condannato alla pena di morte o dell'ergastolo è nello stato d'interdizione legale, ed a lui si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti. È nullo anche il testamento che esso abbia fatto prima che la condanna fosse divenuta irrevocabile. »

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Miraglia abbia domandato la parola su quest'articolo, ed io gliela concedo.

Senatore MIRAGLIA. Non occorre più che io intrattenga il Senato, poichè l'art. 45 da me emendato corrisponde a quello oggi accennato dall'onorevole Commissario Regio. Io intendevo di non comprendere nel numero di coloro i quali incorrono nell'interdizione dai pubblici uffici i condannati alla relegazione. La Commissione e l'onorevole signor Ministro sono convenuti in questo mio avviso, onde io ringrazio l'una e l'altro.

PRESIDENTE. Leggo allora l'articolo modificato.

Art. 45.

« § 1. Ogni condanna alla pena di morte, dell'ergastolo e della reclusione produce di diritto l'interdizione del condannato dai pubblici uffici. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. La condanna alla pena della morte ed a quella dell'ergastolo priva inoltre il condannato...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego il signor Presidente a leggere il mio emendamento, al quale si è accostata la Commissione.

PRESIDENTE. Ecco l'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli, concertato colla Commissione:

« § 2. La condanna alla morte od all'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. Della potestà patria e dell'autorità maritale;
2. Della capacità di testare e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna;
3. Della capacità di deporre in giudizio, come testimonio o perito, tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta; l'onorevole Senatore De Filippo propone che dal N. 3 di questo paragrafo si tolgano le ultime parole: *tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti.*

Il Senatore De Filippo ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Il motivo del mio emendamento è evidente.

A me pare che lo scopo di questo paragrafo, ed è giusto, è quello di impedire che i condannati alla morte ed i condannati all'ergastolo abbiano la facoltà di fare da testimonio o da perito negli atti e di deporre in giudizio. Questo lo ammetto; ma, o io m'inganno, o le parole che seguono distruggono la disposizione medesima; perocchè si dice che son capaci a dar degli schiarimenti. Mi spiego:

Nei giudizi avanti alle Corti permanenti, nei giudizi fatti esclusivamente da Magistrati, era ciò possibile, e perchè? Perchè un Magistrato poteva benissimo distinguere la deposizione legittima e legale di un testimone che avea la facoltà di deporre, dal condannato incapace a deporre, ma capace di somministrar degli schiarimenti; e tanto più era possibile, inquantochè i Magistrati permanenti avendo l'obbligo di motivare la sentenza, non potevano altrimenti motivarla, se non mettendo a fondamento delle loro decisioni le deposizioni giurate; vale quanto dire quelle deposizioni sulle quali legalmente potevano essi stabilire il loro convincimento; ma quando voi consentite che un condannato all'ergastolo si presenti nei giudizi e faccia la sua dichiarazione, sia pure per dar semplici schiarimenti, potete voi impedire che il Giurato non ne riceva quell'impressione che ne riceverebbe da qualunque altra deposizione legale? Credete voi che un Giurato venga a fare questa distinzione difficile e sottile fra l'una e l'altra deposizione? Egli non dovendo render conto ad alcuno del suo convincimento, lo stabilirà indistintamente sopra tutte le dichiarazioni; ed allora il divieto, l'incapacità consacrata in quest'articolo non produrrà alcun effetto, e voi non raggiungerete alcuno scopo, ch'è quello di evitare che un verdetto abbia a fondamento le dichiarazioni di uomini che per la loro qualità di condannati a pena cotanto grave, non ispirano alcuna fiducia della verità dei loro detti.

E però credo che se veramente e seriamente si vuole impedire ai condannati a morte e all'ergastolo di fare le loro dichiarazioni in giudizio, bisogna impedirlo in tutto o per tutto, senza limitazione e senza riserve.

Se la Commissione ed il signor Ministro credono queste mie osservazioni abbastanza gravi per indurli ad accogliere il mio emendamento, io ne sarò lieto, altrimenti sono pronto a ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

tirarlo, poichè, siccome ho già detto nella precedente tornata, non bisogna illudersi, essendo certo che quando la Commissione e il signor Ministro non ne vogliono sapere, è inutile sperare che un qualunque emendamento sia approvato.

Senatore BORSANI, *Relat.* Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Io mi attengo alle considerazioni stesse esposte dall'onorevole Senatore De Filippo.

Egli vorrebbe escludere le deposizioni anche per semplici schiarimenti delle persone che si trovano nella condizione di cui all'art. 45, per la ragione che essendo nel sistema della nostra procedura penale ammesso il giudizio per giurati, ed il giudizio coi giudici permanenti, gli sembra che riescano pericolose dinanzi ai giurati quelle testimonianze che non lo sarebbero quando si trattasse di giudici permanenti; ma appunto perchè abbiamo questo sistema dei giudici permanenti e dei giurati, è evidente che nelle circostanze almeno, in cui le deposizioni di questi testimoni debbono essere raccolte dai giudici permanenti non presentano alcun pericolo; e negli altri casi si possono omettere. Intanto sarebbe improvvido pronunziare assolutamente l'incapacità dei testimoni indicati nell'art. 45, e privare così l'amministrazione della giustizia d'un sussidio che molte volte produce ottimi risultamenti.

Ma per verità le apprensioni dell'onorevole De Filippo sono esagerate, perchè il Presidente previene sempre i giurati sul valore che deve dare alle deposizioni di questi testimoni dalla bocca dei quali si raccolgono talvolta delle notizie utilissime e che non si potrebbero altrimenti ottenere: ond'è che le loro deposizioni possono esser pure di una grande importanza anche nelle Corti di Assise.

Per queste ragioni a nome della Commissione dichiaro che non accetto la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'onorevole De Filippo ha detto di non poter ammettere questo paragrafo, e di preferire che sia tolta affatto ai condannati la facoltà di deporre in giudizio. Sono di avviso diametralmente op-

posto, e se fosse necessità scegliere tra il divieto assoluto di deporre in giudizio, e la facoltà di deporre anche con giuramento, ammetterei di preferenza il secondo partito.

Supremo interesse della società è che non sia mai chiusa la via all'accertamento del vero ed alla scoperta del colpevole.

Ora, può accadere e accade frequentemente che non vi sia altro mezzo di prova che quella che si può ricavare dalla bocca dei condannati. Si supponga il caso di reati commessi nelle case di pena, e di cui non sianvi altri testimoni fuorchè i condannati; se questi non potranno essere sentiti, il colpevole rimarrà impunito; se un reato venga commesso nell'interno di una casa a cui non sia stato presente altro testimone che un individuo stato successivamente condannato, si dovrà rinunciare alla scoperta della verità, unicamente perchè si teme che i giurati prestino troppa fede alle di lui deposizioni?

Vogliamo credere che i giurati nella cui coscienza e discernimento si è riposta tanta fiducia da fare dipendere dai loro verdetti la perdita di quanto hanno di più caro o sacro i cittadini, non abbiano la capacità di apprezzare il valore che meritino i detti de' condannati?

Quando essi sono dal Presidente posti in avvertenza che l'individuo è chiamato a fornire semplici schiarimenti, ben sapranno valutare la di lui deposizione, e non gli attribuiranno certo maggiore importanza di quella che meriti.

Non è perciò a temersi alcun pericolo; laddove, ripeto, non può che recare in molti casi un danno gravissimo per la società, il privare i giudici di questo mezzo di prova.

Sono perciò fermamente convinto che si debba conservare l'articolo qual è concepito, e porto anzi fiducia, che l'onorevole De Filippo, riflettendoci sopra, non vorrà insistere nel suo emendamento, tanto più che il Codice attualmente in vigore ed in genere tutte le legislazioni contengono disposizioni analoghe, nè mai sorsero lagnanze perchè abbiano prodotti inconvenienti.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Mi duole di non poter corrispondere alla fiducia in me riposta di non insistere nella mia proposta. O mi sono male spiegato, o tanto il Relatore della Commissione quanto il Commissario Regio non hanno esat-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

tamente interpretato il concetto onde io son mosso.

Di fatto gli esempi da loro addotti, e gli inconvenienti ai quali accennano, non hanno nulla che fare colla mia proposta. Essi sono entrati in un altro ordine di idee, in quello cioè dei testimoni *necessari*.

Su questo punto siamo perfettamente d'accordo, imperocchè quando in una famiglia succede un fatto e non ci sieno altri testimoni, allora di necessità si sentono anche i fratelli ed i genitori di un accusato, malgrado che non possano, per regola generale, essere sentiti in giudizio.

Qui però si tratta non di necessità, ma di *capacità*. Credete voi, Signori, capace cotesta specie d'individui da far da testimoni?

Voi li dichiarate incapaci; e intanto, poniamo l'ipotesi che accada un reato, al quale siano stati presenti molti individui che hanno la capacità di deporre, e nel tempo stesso dei condannati all'ergastolo, voi fate citare anche costoro, ad onta che non si tratti di necessità. È vero che, in quanto a costoro, cercate di diminuirne l'importanza, limitando la loro testimonianza a somministrar semplici schiarimenti; ma ritorniamo a quello che ho detto poc'anzi: potranno i Giurati fare cotesta distinzione? o invece tutte insieme, prove e chiarimenti, concorreranno a stabilire il loro convincimento?

Sono stato accusato di voler disarmare il braccio della giustizia, ed impedire che i colpevoli abbiano la meritata pena: tutt'altro. Io voglio impedire che a base di una condanna, che può essere anche una condanna capitale, abbiano a servire le dichiarazioni di uomini perversi. Comprendo che ciò avvenga quando si tratti, per esempio, di un reato commesso in un carcere penitenziario, ove non si trovino altri individui che de' condannati all'ergastolo: ma allora è un caso eccezionale, è una necessità, non vi è altro mezzo perchè la giustizia abbia il suo corso; ma, lo ripeto, allora si entra in un altro ordine d'idee, nel quale ho già dichiarato che sono d'accordo con la Commissione e col R. Commissario. Allora non è più questione di Codice penale, ma è questione di procedura penale; e rientra nei poteri discrezionali del Pubblico Ministero.

Senatore PESCATORE. Chiedo la parola.

Senatore PICA. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Laonde io spero che dopo queste spiegazioni la Commissione non voglia essere tanto avversa al mio emendamento; che se poi non son riuscito a persuaderla, ho già dichiarato di ritirarlo; tengo molto però affinché si persuada che il mio pensiero non è stato affatto quello di disarmare il braccio della giustizia, trattandosi non di testimonianze necessarie, ma di capacità di attestare.

PRESIDENTE. L'onor. Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io non ho chiesto la parola su questa questione, ma su quella del testamento del condannato.

PRESIDENTE. L'onor. Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare che le due opinioni si possano conciliare, anzi mi pare che infatti già siano concordi.

Io non credo che in pratica i presidenti di Corte d'Assise ammettano un condannato a deporre tranne in casi di necessità. Se vi sono testimoni da una parte e dall'altra che si possano valutare, farebbe ben male quel presidente che introducesse un elemento così sospetto e facile ad indurre il giudice in errore. Gli è nel solo caso di necessità che i presidenti s'inducono ad ammettere i condannati, non dirò a deporre, ma a dare schiarimenti su fatti di cui possono aver cognizione. Quindi mi pare che la Commissione dovrebbe accettare l'aggiunta di una sola parola là dove dice: « della capacità di deporre in giudizio come testimone o perito » aggiungere *tranne il caso di necessità* ecc. Mi pare che l'aggiunta di queste parole *tranne il caso di necessità* possa metter d'accordo l'onorevole De Filippo e la Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pica ha la parola.

Senatore PICA. Io mi permetto di osservare che il testo dell'articolo riguarda la incapacità del condannato a deporre in giudizio come testimone o perito, tranne che per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti.

Non è detto mica che il condannato possa a questo obbietto esser chiamato soltanto nei giudizi penali; può essere chiamato anche nei giudizi civili. Tanto è vero che può essere chiamato nei giudizi civili, inquanto si parla di periti, e non si chiama un condannato a far da perito nei giudizi criminali, ma si chiama e può chiamarsi per dare schiarimenti come perito in un giudizio civile.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Ora, la dizione dell'articolo concepito così, riguardando tanto i giudizi penali che i civili, mi pare esattissima, e che non debba farvisi veruna modificazione, nè parlarsi del caso che il testimone o perito sia o non sia necessario. Nei giudizi civili rimane alla prudenza della magistratura valutare queste deposizioni, le quali non sono deposizioni giurate, ma semplici dichiarazioni.

Nei giudizi penali è naturale che il Presidente della Corte di Assise informi i giurati della condizione del testimone condannato, e quindi della incapacità di un condannato all'ergastolo o ad un'altra pena o che fu chiamato come testimone o perito, di rendere testimonianza e di quella minor credibilità che possa accordarsi agli schiarimenti o dichiarazioni del medesimo.

Mi pare quindi che l'articolo stia bene come è concepito, e non debba essere modificato.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Trovo una discordanza tra il testo della Commissione e quello dell'emendamento dell'onorevole Guardasigilli. Nel testo della Commissione si dice che il condannato è privato della capacità di fare da testimone e da perito negli atti e di deporre in giudizio; ma nel testo dell'emendamento ministeriale essendosi sopresse le parole: *di fare da testimone o da perito negli atti*, ben a ragione si deduce la conseguenza che il condannato non è incapace a far da testimone negli atti autentici....

PRESIDENTE. Scusi, la discussione non è nel testo della Commissione, ma del Ministro.

Senatore MIRAGLIA. Ed appunto le mie osservazioni sono nel testo del Ministro, desiderando io che fosse adottato quello della Commissione per evitare l'accennato inconveniente che i condannati fossero testimoni idonei negli istrumenti e nei testamenti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha avvisatamente soppressa le parole che si leggono nel testo della Commissione, e la soppressione ha avuto luogo d'accordo con la Commissione stessa. Il motivo sta in ciò che in ordine agli atti a cui possano intervenire i condannati, provvedono a sufficienza le leggi civili, nè occorre occuparsene nel codice penale, come non se ne occupano i principali codici di Europa, tanto più che si correrebbe il pericolo d'introdurre

una qualche innovazione non avvertita a leggi speciali che per gravi motivi ammettano i condannati ad intervenire in atti civili.

Giacchè ho la parola osserverò che il Governo non può accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pescatore, secondo cui le persone di cui si tratta, non dovrebbero essere sentite che in caso di necessità.

Non si può dubitare che il Pubblico Ministero non li farà citare ed il Presidente non li sentirà, che quando ve ne sia il bisogno, e manchino fonti più pure, alle quali si possa attingere la prova del reato.

Ma non è conveniente il farne oggetto di una espressa disposizione di legge.

Come si fa a conoscere *a priori* questa necessità? È l'esito del dibattimento, che determina se erano o non necessarie le indicazioni fornite da questi testimoni.

Se il Pubblico Ministero avrà altri testimoni favorevoli all'accusa, su cui possa fare assegnamento, non si esporrà certo al pericolo di vedersi attenuare i suoi mezzi di prova, inoltre a deporre una persona che inspira sì poca fiducia.

Se la cita, e il Presidente ne riceve la deposizione, avviene certo perchè lo ravvisa utile, e l'utile in questa materia è un bisogno.

Che se non potessero essere chiamati, se non quando manchino affatto altre prove, avverrebbe spesso che i difensori si opporrebbero con ragione al loro esame per esservi altri testimoni citati a deporre sullo stesso fatto, e che non ricavandosi poscia dal detto di questi la prova su cui si faceva assegnamento, venga in definitiva a rimanere impunito il colpevole.

Del resto quando la legge dispone che costoro non siano chiamati che a fornire indicazioni e schiarimenti, chiarisce abbastanza che i loro detti non fanno prova se non in quanto armonizzino cogli altri risultamenti della discussione, e siano sorretti e corroborati da altri indizi. Se ciò non avvenga, se i giurati non avranno a prova del reato che le dichiarazioni dei condannati, e manchi ogni altro indizio, o peggio ancora se gli indizi siano in urto colle dichiarazioni medesime, non ci presteranno fede di sorta, e così non avverrà mai il pericolo temuto dall'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Senatore MIRAGLIA. Io richiamo particolarmente l'attenzione del Senato su questa disamina, e mi permetta l'onorevole Commissario Regio di osservargli, che se la incapacità dei condannati a far da testimone negli atti solenni non si scrive nel Codice penale, non potete trovarla nel Codice civile e nelle leggi sul notariato; e mi dispiace che lo stesso signor Commissario Regio abbia potuto asserire che in nessun Codice penale si è scritta disposizione in ordine a questa incapacità.

Prima di tutto osservo che nell'art. 17 delle Leggi penali napoletane era scritta la disposizione, ripetuta nel progetto della Commissione; e se nel Codice penale francese non si faceva parola di questa incapacità, la ragione ne fu che si trovava scritta nell'art. 25 del Codice civile e sotto la sezione seconda del capitolo 2, del titolo 1, del libro 1, nella quale sezione si conteneva tutto il sistema della privazione dei diritti civili per effetto di condanne. Ma nel Codice civile italiano non si parla della incapacità dei testimoni per causa di condanna, e per vero l'art. 788 del Codice civile dice che i testimoni nei testamenti per essere idonei non debbono aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili. Spetta adunque al Codice penale di stabilire le condanne che privano il condannato della capacità di far da testimone negli atti. Ed in quanto ai testimoni istrumentarii, io osservo che le diverse leggi sul notariato le quali hanno ancora imperio nella penisola non parlano della incapacità dei testimoni per causa di condanna; ond'è che una lacuna nel Codice penale produrrebbe il funesto effetto di rendere capaci i condannati a far da testimone negli atti solenni.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io vorrei fare un'osservazione al Senato e al Governo intorno a questa questione.

Io non entrerò nella disputa dottissima che veggio farsi ora, se nelle leggi civili si sia sempre indicato che, colui il quale è stato colpito da una tale penalità, non può essere testimonio valido; io non ardirò pronunciarvi in proposito, perchè non ho presente la completa legislazione civile. Ma mi faccio una domanda: Ora noi stabiliamo la pena che è por-

tata da questa disposizione? Perchè se la inabilitazione agli atti civili è parte di questa pena, perchè non la dirò qui nell'articolo, che stabilisce questa pena? Perchè qui la dirò solo in parte; ed in parte dovrò andarla a trovare altrove negli altri Codici? Faccio tale osservazione perchè amerei vedere la disposizione penale completa ed omogenea.

PRESIDENTE. Faccio osservare che a quest'articolo sono stati proposti varii emendamenti, e tra gli altri vi è quello proposto dal Senatore De Falco all'art. 45; ci è di più l'art. 45 *bis* e 45 *ter*, e quindi anche l'art. 46 dello stesso. Desidero sapere dalla Commissione se ha esaminato questi emendamenti dell'onorevole Senatore De Falco, stati stampati, e qual è la sua opinione in proposito.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non aderisce agli emendamenti dell'onorevole Senatore De Falco.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Questi emendamenti in parte riguardano materia sulla quale il Senato ha già deliberato, in parte non sono che la ripetizione in altra forma delle disposizioni che si contengono nel progetto. L'emendamento dell'onorevole Senatore De Falco all'art. 45 è così concepito.

Art. 45.

« Ogni condanna a pena criminale produce di diritto la perdita dei titoli, gradi, funzioni, impieghi ed uffici pubblici, di cui il condannato era rivestito; produce altresì l'interdizione perpetua o temporanea di quei diritti politici e civili che sono determinati dalla legge. »

In sostanza con quest'emendamento si dice ciò che il Senato ha già votato. Colui che è condannato a pena criminale è interdetto dai pubblici uffici, e fra le conseguenze della pena dell'interdizione dai pubblici uffici vi è appunto la perdita dei titoli, gradi, funzioni, impieghi ed uffici pubblici.

L'art. 45 *bis* prevede il caso della condanna a pena criminale perpetua e su questo il Senato ha recentemente votato, quindi non occorre più di occuparsene.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Quanto alla seconda parte di quest'articolo così concepita:

« L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporne altrimenti che per testamento. Al condannato in istato di interdizione legale si nomina un tutore, perchè agisca in suo nome ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti. »

Se ne discuterà contemporaneamente all'emendamento proposto dell'onorevole Senatore Miraglia, giacchè ambedue colle loro proposte vogliono far dichiarare che i condannati conservano la facoltà di fare testamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io mi era riferito unicamente a questa parte dell'articolo che è la più essenziale, cioè la capacità di testare che è infine quella a cui si riduce la gran divergenza tra gli emendamenti ed il progetto ministeriale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. In ordine all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Falco, osservo che egli vorrebbe aggiungere all'art. 45 una disposizione che si trova già nel Codice di procedura penale. Infatti, l'art. 543 del detto Codice è perfettamente identico all'emendamento di cui si tratta, e parmi quindi che non vi sia bisogno di ripeterlo nel Codice penale.

PRESIDENTE. Sarebbe il caso adesso di mettere ai voti l'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. La ritiro.

PRESIDENTE. Mettiamo ora in discussione gli emendamenti De Falco. Ne do lettura.

Art. 45.

« Ogni condanna a pena criminale produce di diritto la perdita dei titoli, gradi, funzioni, impieghi ed uffici pubblici, di cui il condannato era rivestito; produce altresì l'interdizione perpetua e temporanea di quei diritti politici e civili che sono determinati dalla legge. »

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Art. 45 bis.

« La condanna a pena criminale perpetua produce di dritto l'interdizione legale del condannato. Sono in istato d'interdizione legale durante la pena, i condannati alla reclusione ed i condannati alla relegazione per tempo non inferiore a quindici anni. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Come bene accennava l'onorevole Relatore della Commissione, qui è la discordanza fra il mio emendamento e quello del Senatore De Falco. La discordanza sta nel lasciare o nel non lasciare al condannato la facoltà di testare. Chiederei all'onorevole Presidente di poter dire su ciò poche parole.

PRESIDENTE. Se mi permette, metterei ai voti innanzi tutto la prima parte dell'emendamento; poichè mi pare che non sia su di esso che ella intende parlare, ma bensì sul secondo.

Senatore MIRAGLIA. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora rileggo la prima parte dell'emendamento.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa prima parte dell'emendamento De Falco, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Legge:

« L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporne altrimenti che per testamento. Al condannato in istato d'interdizione legale si nomina un tutore, perchè agisca in suo nome ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti. »

Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Secondo la profezia dell'onorevole mio amico Senatore De Filippo non c'è da sperare di vedere accolti emendamenti, ma io prendo ben volentieri la parola per sostenere il mio emendamento che armonizza con quello presentato dall'onorevole Senatore De Falco, perciocchè è assai grave la quistione se al condannato alla pena di morte o dell'ergastolo si debba conservare la facoltà di testare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Facendo io voti che al condannato a queste pene non si togliesse la facoltà di testare, sono conservatore e non novatore, ed al Senato non dispiace al certo la voce di chi vuol essere conservatore. La legislazione sugli effetti civili delle condanne si trova da dieci anni unificata, e con la legge transitoria per l'attuazione del Codice civile emanata in epoca in cui eravi dissonanza nei Codici dei diversi Stati della Penisola, essendosi stabilito in principio che i condannati alla pena di morte e dell'ergastolo non erano privati della facoltà di testare, siamo di già in possesso e senza alcun inconveniente di un benefico provvedimento. Quali potrebbero adunque essere le ragioni che hanno consigliato il Governo ad introdurre un sistema sì rigoroso da sconoscere il nostro diritto storico? Io non ne veggio alcuna meritevole di considerazione.

Per isvolgere con qualche chiarezza l'emendamento, io debbo risalire ai principi con quella brevità che richiede una discussione di simil natura innanzi ad un Corpo legislativo.

In Roma i condannati alla pena di morte e della deportazione non potevano testare, e la mirabile costituzione politica di quel popolo legislatore menava ad una conseguenza sì rigorosa. I diritti di cittadinanza formavano la grande prerogativa del popolo romano; e non era al certo conveniente che un cittadino dichiarato colpevole di delitto capitale subisse la pena rivestito di quelle nobili prerogative. S'immaginò che il colpevole per effetto della condanna era divenuto *servo della pena*, e come tale spogliato dei diritti di cittadinanza. Diventavano *servi della pena* i condannati all'ultimo supplizio, sebbene nei bei tempi di Roma questa condanna non fosse eseguita, massima estimandosi la pena dell'interdizione dell'acqua e del fuoco, vale a dire l'esilio. Incorrevano pure nella servitù della pena i condannati ai metalli, ed essendo un effetto della servitù della pena che il condannato si considerava come morto, *servitutem mortalitatis fere comparamus*, incorreva per ciò nella massima diminuzione di capo.

È notevole che la deportazione, benchè pena di delitto capitale, non faceva incorrere il condannato nella servitù della pena, perchè conservava la libertà e l'esercizio degli atti di diritto delle genti. Egli perdeva soltanto i

diritti di cittadinanza, e perciò non incorreva nella massima, ma nella media diminuzione di capo.

Un altro effetto della condanna per delitto capitale era la *confisca* dei beni, e soltanto in considerazione dei figli del condannato, cominciò man mano a mitigarsi il rigor della legge sulla confisca. Non è questo il momento di esaminare la origine, il progresso e la successiva moderazione della confisca dei beni sotto la legislazione imperatoria.

Ora, dalla servitù della pena e dalla confisca dei beni ne derivò che, sotto la legislazione imperatoria dei Romani, il condannato per delitto capitale perdeva la capacità di testare, ed era altresì incapace a ricevere per testamento.

Ma, dalla decadenza dei Romani ne avvenne quello che dovea avvenire. Non potendosi più dire nella decadenza dell'impero *Civis romanus sum*, non poté fare diversamente Giustiniano di abolire la servitù della pena, ed in Europa, dopo la caduta dell'impero di Occidente, prevalse il principio che, per qualunque condanna, non s'incorreva nella servitù della pena. Lo stesso Giustiniano abolì la confisca dei beni; e questa benefica disposizione fu confermata in Europa per *jus receptum*, perchè arbitrarie essendo le pene, arbitraria divenne pur la confisca che ordinariamente si pronunziava per delitto di lesa maestà.

Cessate adunque le ragioni per le quali in Roma la servitù della pena e la media diminuzione di capo producevano la perdita di molti dei diritti civili, ben si comprende perchè in Europa prevalse il principio contrario, che, cioè, i condannati per delitto capitale potevan testare. Per non moltiplicare le citazioni, vediamo che ne dice sul punto che ci occupa il principe degli scrittori in materia di usi d'Europa, il dotto Groenewegen.

Egli sul § 4. delle *Instituta tit. quib. mod. testam. infirm.* pianta la proposizione, *damnatus ad mortem naturalem aut civilem hodie testamentum facere potest*; proposizione che in poche e gravi parole sviluppa così:

Poenae servitus in desuetudinem abiit; ideoque, hodie nihil vetat quominus testamentum facere possit ad mortem naturalem aut civilem damnatus, si per sententiam omnia ipsius

bona publicata non sint. Idque ita consuetudine observari tralunt.

E Carpzovio, scrittore che da Witten nelle sue Memorie *juris consultorum* meritò di essere annoverato tra i grandi giureconsulti del secolo XVII, nella sua opera intitolata: *Practicae novae rerum criminalium*, esaminò a fondo la questione di cui ci occupiamo, e bellamente dimostrò la capacità civile del condannato a morte a poter fare un testamento. *Reus ad mortem condemnatus testamenti factionem habeat, et de bonis suis testari queat. Quia enim nec hodie servus poenae efficitur, nec bonis suis privatur, publicatione et confiscatione bonorum sublata; ut sic quoris modo de bonis suis disponere possit; nihil certe ob stare videtur, quin et de iisdem testari queat. Idque in Electoratu Sax. extra dubium est.*

Nè la stessa disamina era sfuggita agli scrittori italiani. Si può vedere nel De Marinis una lunga discussione sulla materia, nè mancò Biagio Altimari nel trattato *de nullitatibus* di svolgere ampiamente un problema sì arduo. Le decisioni degli antichi tribunali delle provincie meridionali fan fede della benignità dell'antica giurisprudenza, nè in Toscana si pensava diversamente.

Ecco adunque dimostrata con imponenti autorità la capacità di testare dei condannati a morte nel continente europeo, prima delle moderne codificazioni.

Non abbiasi a credere che l'antica giurisprudenza dell'ex-Stato Pontificio si fosse discostata da quella che prevaleva in Europa; perciocchè, mentre in Roma il diritto romano era rispettato precisamente nella materia testamentaria, non poteva però esser conservato un principio che era in opposizione alle massime fondamentali del cristianesimo, che tanta influenza ha esercitato sulla legislazione civile. Come potevano per vero, o Signori, in Roma cristiana ammettersi le conseguenze della servitù della pena, tra le quali primeggiavano quelle dello scioglimento del matrimonio e dei legami di parentela e di affinità? Il servo della pena o il deportato *cognationes et adfinitates omnes, quas ante habuit, amitit*, diceva la leg. 4. *de gradibus*; e per l'opposto in Roma cristiana e negli altri Stati la condanna a qualunque pena non scioglieva il matrimonio, nè rompeva i legami di parentela o di affinità. Da ciò nasce

che anche nell'ex-Stato pontificio, non ostante la durezza della pena, e dei supplizi, non era privato il condannato a morte della facoltà di testare.

Qui mi piace di ricordare che da secoli esiste in Roma l'arciconfraternita di San Giovanni Decollato, detta della *Misericordia*, della nazione fiorentina, avendo la sede principale in Firenze, la quale avea il privilegio di scrivere i testamenti dei condannati all'ultimo supplizio, nel libro detto: *I testamenti o Disposizioni testamentarie*. I registri esistenti nell'archivio di questa Arciconfraternita, e contenenti le ultime volontà dei giustiziati, incominciano dal 1497, e vi si trova notato in margine l'epoca in cui si è consegnata la copia autentica alle parti interessate. Fra le altre annotazioni è notevole quella del testamento di Giacomo Cenci, fratello della celebre Beatrice, giustiziato nell'anno 1599.

Per tale antichissima consuetudine, nel libro intitolato *Istruzioni per la conforteria*, scritto da Pompeo Serni nel 1692 e 1693, accresciuto dal cavalier Fosco Antonmaria Portinari, si leggono le seguenti parole:

« Si vuole appresso fargli dire se abbia debiti, crediti o roba, che non cada in confiscazione, ed esortarlo ad indicare il tutto cosa per cosa, acciò si possa scrivere per farlo noto a chi bisognerà, perchè se ne disponga secondo la sua volontà, o a beneficio dell'anima sua, di quel che avanzerà pagati i debiti, o a beneficio dei suoi parenti con i pesi che a lui medesimo parerà d'imporgli; potendo servire questa nota pigliata dal provveditore in luogo del suo testamento, siccome in effetto come tale è menata buona dai Tribunali di Roma, e se avverrà qualche debito, al quale non ha modo di soddisfare, pure si nota ch'esso prega il creditore per la condonazione rispetto all'impossibilità.... Qui si avvertono il provveditore ed i confortatori in generale che a favore della Compagnia non si sogliono scrivere nè pigliare disposizioni di cosa alcuna dei condannati, avendole sempre la Compagnia per degni rispetti fuggite ed anche rifiutate. »

E ciò malgrado che esistessero varie Bolle Pontificie, le quali autorizzavano la Compagnia a ricevere dei legati, per la quale autorizzazione è maggiormente provata negli ex Stati pontifici la facoltà di testare e la forma ecce-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

zionale del testamento. *Etiam si forsan in institutionibus seu relictis juris solemnitates observatae non fuerint, dummodo de voluntate dictorum sic instituentium vel disponentium verbo vel scripto, per duos aut tres testes aut alias legitime constiterit.*

Parole son quèste del Pontefice Innocenzo VIII nella Costituzione del 23 agosto 1490.

Donde nasce adunque che negli Stati dell'Europa civile prevalse questa consuetudine, ed in tempi in cui la pompa dei supplizii e la durezza delle pene teneansi in gran conto? Non da altra ragione al certo che da quel sentimento di giustizia e di umanità che si deve avere per i colpevoli. Quando la società ha raggiunto il suo scopo, qual è quello di provvedere alla sicurezza sociale, non è lecito al legislatore di privare un condannato dei diritti inerenti alla natura umana, e tra questi diritti risplende quello della facoltà di testare. Chi scrive il suo testamento ha presente la morte con tutto il suo triste apparato, e le disposizioni dovendo avere il loro effetto dopo la morte, non bisogna privare il condannato della consolazione di riparare ai torti della sua vita con benefiche disposizioni. Se fosse diversamente si dovrebbe rimproverare ai secoli passati di avere accordato protezione alla immoralità. Ma s'ingannano gli uomini e non i secoli, poichè il diritto storico è la manifestazione della coscienza degli uomini che rende omaggio ad un grande principio di giustizia universale.

Non entra nella mia mente come l'onorevole Guardasigilli, avendo col suo discorso sulla conservazione della pena di morte, addotto, tra gli altri argomenti, quello di non potersi considerare come immorale una pena che era stata riconosciuta dai nostri padri, intenda poi considerare come una immoralità la conservazione di quel diritto di testare, che ai condannati avean conceduto i nostri padri.

Fu ispirata a questi salutari principii la Magistratura napoletana quando nel 1835 dichiarò valido il testamento del canonico DeLuca, uomo di vita integra, e condannato a morte in tempi di tristizie. La benignità di questa giurisprudenza incontrò il plauso universale, e può farne fede l'onorevole collega Mirabelli che mi siede a lato. Anche in Toscana prevaleva questa giurisprudenza.

Autorità cotanto imponenti non potevano essere dimenticate nel 1865, quando fu decretata in Italia la unificazione legislativa. Se la discordanza tra la Camera elettiva ed il Senato sulla pena di morte impedì la unificazione del Codice penale, fu però fortunatamente conseguita questa unificazione in quanto alla materia degli effetti civili delle condanne; perciocchè coll'art. 3, della legge transitoria per l'attuazione del Codice civile del 30 nov. 1865 si stabilì che il condannato alle pene di morte, all'ergastolo e dei lavori forzati a vita, non è privato della facoltà di far testamento. Siamo adunque in possesso di quest'eredità tramandataci dai nostri padri da dieci anni, e senza che si fosse levata alcuna voce autorevole in contrario, e con qual diritto si pretende con un Codice che si dice progressivo, sconoscere il diritto storico e l'autorità della legge che attualmente ha imperio? Ogni innovazione legislativa è pericolosa ed ingiusta, quando non è la espressione di un bisogno sociale.

Finalmente gli esempi di Codici stranieri, vengono in soccorso della nostra tesi. A tacere che prima nel Belgio e poscia in Francia fu abolita la morte civile, abbiamo che nella Norvegia i condannati a pena capitale possono disporre non solo per testamento, ma anche per donazione.

La Russia pronunzia la nullità del testamento fatto dopo la condanna, ma rispetta quello fatto prima. Ma il progetto ministeriale va più in là ed interdiciendo al condannato la facoltà di testare pronunzia la nullità del testamento fatto prima della condanna. Dica il Senato se è giustificabile tanto rigore.

Non voglio abusare della pazienza del Senato ed insisto perchè venga adottato il mio emendamento.

Nel dar termine al mio dire mi avveggo che l'onorevole Ministro Guardasigilli tiene fissi in me gli sguardi, volendomi quasi dire che io son reo, perchè sostengo la causa dei rei. Ma quando ho per me, ed ho finito, il diritto storico, il possesso di una benigna legislazione, e l'esempio dei Codici stranieri,

... O che reo non son io
O il fallo universale approva il mio.

PRESIDENTE. Il Senato ha intese le ragioni che

l'onorevole Miraglia adduce a suffragio del suo emendamento.

Vi è pure un altro emendamento dell'onorevole Senatore De Falco.

Secondo l'ordine della discussione metterò prima ai voti la seconda parte dell'articolo 45, emendata dal Senatore De Falco in questi termini:

« L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporre altrimenti che per testamento. Al condannato in istato d'interdizione legale si nomina un tutore, perchè agisca in suo nome ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Permetta, onor. Presidente: si tratta dell'emendamento De Falco?

PRESIDENTE. Si tratta di votare l'emendamento De Falco in quella parte che si compenetra con la proposta dell'onorevole Miraglia.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io dichiaro che respingo l'emendamento De Falco e quello dell'onorevole Miraglia, perchè non arrivo a comprendere che il condannato alle pene gravissime che corrispondono ai maggiori reati, sia sottoposto all'interdetto legale, e spogliato della capacità dei più importanti atti della vita civile; non arrivo a comprendere che gli si neghi di fare una donazione, una vendita, un altro qualsiasi contratto, e poi si voglia abilitarlo a fare testamento. Nessuna fiducia può ispirare la sua disposizione di ultima volontà.

Si dice che sarebbe troppo dura la legge che lo privasse dell'estremo conforto di beneficiare i suoi congiunti; ma chi garantisce che esso invece non usi della facoltà di testare per fraudare i suoi successori della legittima loro aspettazione? E forse per beneficiare o i ricettatori che lo hanno aiutato a delinquere, o ad eludere le ricerche della giustizia, o altri, che con malvagie e turpi opere si sono cattivata la sua benevolenza? O fors'anche per punire la famiglia di non averlo secondato nelle sue scelleratezze, o di non avergli poi prodigati soccorsi nel carcere, quanti egli ne pretendeva, ed essa non poteva dargli?

Per me non vedo via di mezzo: o accordategli la capacità intera di disporre per atti tra

vivi, e di disporre per atto di ultima volontà, ed allora non dividerò forse questa fiducia sulla morale capacità del condannato; ma non avrò nulla a ridire, non potrò accusare d'incoerenza la legge; se poi si risolve che il condannato debba essere in istato d'interdizione legale, o nel tempo stesso gli si voglia lasciare la facoltà di testare, questa, secondo il mio modo di vedere, è una contraddizione, e non so acconciarmi.

Queste sono pure le principali considerazioni per le quali la Commissione non aderisce agli emendamenti dell'onorevole De Falco e dell'onorevole Miraglia.

Io ho voluto limitarmi a fare questa dichiarazione, per non entrare in una discussione che a me pare esaurita.

Presentazione di quattro progetti di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge per l'approvazione dei Bilanci di prima previsione della spesa pel 1875 del Ministero degli Esteri (*V. Atti del Senato N. 15*); del Ministero dell'Interno (*V. Atti del Senato N. 16*); del Ministero della Guerra (*V. Atti del Senato N. 17*) e di quello delle Finanze (*V. Atti del Senato N. 18*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti agli uffici per l'opportuno esame.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.
Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non aggrungerò molte parole alle osservazioni che vennero fatte dal Relatore della Commissione. L'onorevole Senatore Miraglia si è presentato come conservatore. Egli dice: io voglio conservare l'unificazione che è stata fatta nel 1865 fra le varie provincie del Regno in questa materia, e voi, col vostro progetto, volete distruggerla. Io credo che sia più esatta il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

dire, che il progetto del Governo accettato dalla Commissione tende a riedificare ciò che si è distrutto nel 1865.

Prima d'allora, in Italia i condannati alle pene di morte e dei lavori forzati non potevano fare testamento.

L'onorevole Miraglia ha detto che nelle Provincie Meridionali tale facoltà era loro concessa, ed a questa sua affermazione contrappongo un'altra ed assai rispettabile autorità, quella del Deputato avvocato Mancini, il quale sostenne precisamente il contrario nella Commissione che si è occupata delle disposizioni transitorie pubblicate nel 1865. Egli allora poneva per fermo, che neppure in quelle provincie si potesse dai condannati far testamento, e ne adduceva una ragione a cui non so come si possa rispondere. I condannati alle più gravi pene erano dichiarati interdetti; ora, siccome a termini delle leggi civili napoletane, gl'interdetti non avevano facoltà di fare testamento, così è necessità ritenere che il diritto di testare non spettasse nemmeno ai mentovati malfattori. Ripeto poi che questa facoltà era loro denegata senz'alcun dubbio in tutte le altre provincie d'Italia, come lo è ancora attualmente nella massima parte degli Stati d'Europa.

L'onorevole Senatore Miraglia ha parlato delle varie legislazioni vigenti in Europa, e, se non m'inganno, ha confusa la morte civile colla facoltà di testare. Disse che la morte civile venne abolita in Danimarca e ne dedusse che in Danimarca i condannati hanno facoltà di testare; ciò non è esatto. In Danimarca non vi è più la morte civile, come non c'è più neppure in Francia; ma da ciò non segue che i condannati abbiano coll'abolizione della medesima acquistata la facoltà di cui discorriamo.

In Francia fu abolita la morte civile colla legge del 1874; ma fu dichiarato ad un tempo, e quei Magistrati decisero sempre concordi, che i testamenti dei condannati a morte sono inefficaci.

Dunque non si può trarre argomento dacchè la morte civile sia stata quasi ovunque cancellata dai Codici, per conchiudere che quasi tutte le legislazioni d'Europa accordano ai condannati la facoltà di testare.

Si è parlato della Germania; ma io non vorrei che si cadesse in un'erronea supposizione an-

che rispetto a questo grande paese. Si ritenga che la Germania nel Codice penale non si occupa in genere dei diritti civili dei condannati; ivi non si accenna che ai diritti politici ed onorifici, e per quanto riguarda le facoltà concesse o negate ai cittadini di addivenire a determinati atti della vita civile, non conviene cercare le relative disposizioni nel Codice penale, ma si nelle leggi civili; e secondo queste ritengo che neppure in Germania i dannati nel capo possano fare testamento.

L'onorevole Senatore Miraglia ha pure accennato alle antiche leggi Romane. Non negò, e non poteva negare, che secondo le medesime ai condannati all'estremo supplizio non era lecito testare; ma soggiunse che nei tempi posteriori ricbbero queste facoltà. A questo riguardo però conviene ritenere che se furono in seguito riconosciuti validi i loro testamenti, ciò avvenne, non perchè alcuna legge positiva l'abbia dichiarato, ma perchè cessò la causa per cui non potevano testare in addietro.

Anticamente la condanna alla pena capitale traeva seco la confisca dei beni, e siccome quando non vi sono beni di cui si possa disporre, non si può parlare di testamento, così ne seguiva l'inutilità di negare con una legge espressa ai condannati le mentovate facoltà.

Essendo cessata poscia la confisca dei beni, nè essendosi provveduto con una legge apposita sugli effetti civili delle condanne alla pena di morte, si dovettero ritenere validi i testamenti dei condannati, perchè mancava una legge che ne dichiarasse la nullità. Ma appena i legislatori ebbero ad occuparsi di questa materia con positive disposizioni, furono tutti anche in Italia concordi a prescrivere che fra i diritti di cui la condanna trae seco la perdita, vi fosse pur quello di fare testamento.

L'onorevole Miraglia fece anche cenno della legislazione pontificia, e disse che questa non negava ai condannati a morte la detta facoltà; ed a tale riguardo menzionò la condanna del Giacomo Cenci, esclamando che neppure a costui fu vietato di testare. Risponderò che non gli fu ciò vietato per la stessa ragione per cui non lo proibivano espressamente le leggi Romane. Al Cenci furono confiscati tutti i beni; e se ha perciò fatto testamento, questo dovette rima-

nera inefficace, senz'uopo di una legge che ne dichiarasse la nullità.

Venendo ora alle ragioni per le quali il Governo crede di doversi opporre a che si lasci facoltà ai condannati a morte e all'ergastolo di disporre delle loro sostanze per testamento, dirò che un siffatto diritto non può essere loro concesso senza cadere in una manifesta contraddizione e senza offendere la moralità.

Quando voi negate ad un condannato la facoltà di esercitare quei diritti che emanano dalla legge naturale, gli vietate di disporre per atto tra vivi dei suoi beni, di alienarli, di donarli, e lo spogliate perfino dell'amministrazione, vorrete poi concedergli la facoltà di testare, che è di diritto esclusivamente civile? Ed avete badato alle conseguenze? Qual uso faranno costoro nella maggior parte dei casi di questo diritto? Se ne varranno per isfogare le passioni di vendetta, di odio onde sono dominati.

Supponete il caso di un individuo il quale irretito dalle arti di una sguadrina abbia preso ad odiare la propria famiglia, e versato il sangue della moglie; vorrete voi, col concedergli la facoltà di testare, porgergli il mezzo di favorire colei che lo strascinò a delinquere, e di recare un nuovo grave danno alla famiglia col privarla dell'eredità?

Non sanzionereste voi la immoralità più abominevole?

Supponete il caso di un reato commesso nell'interno di una famiglia, che non possa essere scoperto se non ricorrendo a quei testimoni necessari, di cui parlava l'onor. Senatore De Filippo; che sia d'uopo di far deporre in giudizio la moglie, i figli, od i prossimi congiunti; vorrete dare la facoltà al condannato di vendicarsene, col privare tutti costoro della porzione che loro spetta nella di lui eredità?

È impossibile che il Senato, riflettendo a queste conseguenze, voglia accettare l'emendamento Miraglia. E per convincervi, o Signori, che questi pericoli non sono immaginari, permettemi che vi narri un fatto, di cui fui testimone io stesso.

Venne condannato in Torino alla pena capitale, un individuo resosi colpevole di un misfatto atrocissimo.

Questo mostro, dominato dall'avarizia e dolente d'aver troppi figli da mantenere, nel cuor

della notte scendeva dal letto, andava a prendere nella culla tre suoi ragazzini, il maggiore dei quali aveva sette anni, e portatili nella stalla, dove era una fossa piena d'acqua, in questa li gettava, perchè vi trovassero la morte, e foss'egli così sollevato dalla spesa del loro mantenimento.

I poveri bambini piangevano, si sforzavano di salvarsi arrampicandosi sul ciglio della fossa; ma lo scellerato li respingeva nell'acqua, dove due morivano; un solo, il più avanzato in età, riusciva a salvarsi.

I sospetti caddero da principio non solo sopra di lui, ma anche sopra la moglie e due suoi figli maggiori. Furono tutti arrestati. Al dibattimento si riconobbe non esservi prova sufficiente di reità a carico della moglie e dei figli, i quali probabilmente non erano stati che complici passivi; forse sapevano ciò che il loro marito e padre aveva designato; avrebbero forse potuto impedirlo, e se ne astennero. Per difendersi, era necessario che uno dei figli accennasse le circostanze che tornavano a carico del padre, il quale, riconosciuto colpevole del nefando assassinio, fu condannato a morte. La moglie ed i figli vennero assolti. Era già stato respinto il ricorso in Cassazione, quando venni chiamato in carcere dal condannato, che diceva di volermi fare una comunicazione. Credetti naturalmente che mi volesse raccomandare la sollecita spedizione del suo ricorso alla Corte suprema, e rianovare le proteste di innocenza; ma io m'ingannava. Egli era sdegnato contro i Giurati e la Corte, perchè avevano assolti la moglie e i figli suoi: costoro, diceva, hanno salvato se stessi, ma furono causa della mia condanna; essi sono i colpevoli, non dovevano assolverli. Avrebbe desiderato che si fosse ripreso il processo contro di loro, ed andava ripetendo: mentre io gemo in carcere, dessi consumano in casa il mio patrimonio, che ho con tanta fatica accumulato; sono liberi di scialacquare a piacimento, perchè non vi sono più io; e finiva con queste parole: Ah se potessi far testamento! Io mi sono ben guardato dal dirgli che questa facoltà egli l'aveva, perchè sapeva quale uso avrebbe fatto del mio avvertimento. Egli se ne sarebbe valso per vendicarsi di coloro che odiava al punto da desiderare che venissero mandati al patibolo. Quel mostro ebbe salva la vita dalla

grazia sovrana, e Dio non voglia che, mentre sconta nel bagno la pena perpetua, non venga da qualche imprudente informato che la legge del 1865 gli permette di disporre per atto di ultima volontà delle sue sostanze, perchè assai probabilmente se ne varrebbe per recare un nuovo danno alla sua famiglia.

Permettetemi dunque di ripetere che non si può lasciare ai malfattori condannati la facoltà di testare, senza offendere le leggi eterne della morale, e d'insistere in conseguenza perchè il Senato voglia respingere l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io non intendo prolungare la discussione, e mi limito a dare breve risposta all'onorevole Commissario Regio.

Egli ha detto che gli onorevoli membri della Commissione, i quali prepararono la legge transitoria del 1865, riconobbero di doversi privare i condannati alla pena di morte e dell'ergastolo della facoltà di testare, ed ha citato l'autorità dell'onorevole Deputato Mancini, il quale strenuamente propugnava questo principio.

Ma io domando com'è avvenuto poi, che, mentre i Commissari propugnavano una dottrina, la legge ha decretato quella contraria? Non si può al certo rimproverare al legislatore il torto di avere sanzionato un principio che, secondo l'onorevole Commissario Regio, mirebbe a favorire gli scellerati.

Ha detto inoltre l'onorevole Commissario Regio, che io non ho posto attenzione alla differenza che passa tra l'abolizione della morte civile e la interdizione della facoltà di testare. Capisco troppo bene che cosa sia la morte civile, poichè ho esordito la mia carriera giuridica con un lavoro di mia prima gioventù sulla morte civile, dimostrando sin d'allora che in Europa non vi è stata morte civile, non ostante questa barbara denominazione nata sotto il regime feudale, e che sino a quando l'uomo respira aura di vita, non è nella potestà dei legislatori di questo mondo, privarli di quei diritti che sono una proprietà inseparabile della umana esistenza. Ho quindi accennato alla morte civile ed alla Polonia russa, nel senso che in quella regione, introdotto il Codice civile napoleonico nel 1808, fu

modificato in diverse parti con leggi posteriori.

Fra le altre riforme vi fu questa, che il testamento fatto prima del crimine che portava la pena di morte o perpetua, era valido.

La nostra legislazione adunque sarà al disotto di quella della Polonia russa.

Da ultimo mi opponeva l'onorevole Commissario Regio, che un condannato non può ispirar fiducia, ed abuserebbe ben volentieri della facoltà di testare. E quando mai, io rispondo, l'abuso di una facoltà è stato valido argomento per privarne un cittadino?

Non ostante i fulmini della eloquenza di Mirabeau, ed il discorso letto, poco dopo la morte di questo oratore, da Talleyrand alla tribuna nazionale, contro la facoltà di testare per non soffrire i capricci e le passioni degli uomini con le loro snaturate e bizzarre disposizioni, i legislatori e gli scrittori non fecero plauso a questa dottrina, e vive la facoltà di testare. Quanti uomini costituiti in alta dignità hanno scritto testamenti nei quali la follia sembrava disputarla alle passioni, scrivendo disposizioni di cui non avrebbero osato, viventi, farne la confidenza ad alcuno!

E l'esempio di uno scellerato, ricordato dall'onorevole Commissario Regio deve dunque far presumere che tutti i condannati non potranno avere un raggio di luce da illuminare la mente e da compungere il cuore? Non ogni condanna a pena capitale o perpetua, colpisce uomini degradati, ma può avvenire che un uomo onesto incorra in questa sventura. Non nella pena, ma nel delitto è l'infamia. So che un onesto uomo uccise con premeditazione uno per vendicarsi di avergli disonorata la moglie. In faccia alla legge, è colpevole chi si fa giustizia colle proprie mani; ma per un motivo sì onesto può conservare il condannato una fronte serena.

Ora, il testamento fatto da questo sventurato con senno e con tutta moralità si sarebbe annullato, se al tempo della morte del testatore avesse avuto forza di legge l'articolo del progetto ministeriale. In un momento in cui spariscono le illusioni della vita e l'uomo si vuol conciliare colla divinità facendo disposizioni testamentarie dettategli dalla propria coscienza, non ha alcuna ragione il legislatore d'interdirgli l'esercizio di un diritto e considerare il condannato come un mostro che abbia rinunciato al pentimento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Dopo queste osservazioni, sarà irremovibile l'onorevole Guardasigilli? Il suo Codice sarà benedetto, se non sarà macchiato da disposizioni che turbino l'umana coscienza.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Piglio la parola non per discutere del merito della questione, poichè, essendo della maggioranza della Commissione, l'onorevole Relatore ha già esposti gli argomenti che l'hanno persuasa ad adottare il progetto del Guardasigilli.

Prendo la parola per un fatto che dirò personale.

Poc'anzi il mio amico, l'onorevole Senatore Miraglia, ha indicato il mio nome a testimoniare la giurisprudenza di Napoli intorno alla fazione del testamento dei condannati a morte. Ora, su ciò intendo dare degli schiarimenti al Senato.

Dal 1809 al 1819, il regno di Napoli ebbe a Codice il francese; e siccome in esso era la morte civile annessa alla pena di morte, così in quel periodo di tempo i condannati alla pena capitale non potevano far testamento perchè colpiti dalla morte civile.

Nel 1819, la morte civile fu abolita, e lo fu principalmente perchè rompeva il legame del matrimonio. Quindi si sentì il bisogno di indicare nominativamente quali diritti ciascuna pena facesse perdere al condannato.

Nel Codice civile, quando si fu a discorrere del godimento e della privazione dei diritti civili, si pose un articolo generale, che la condanna produce la privazione o totale o parziale dei diritti civili, secondo che stabiliva il Codice penale.

Nel Codice penale poi non si pose alcuna disposizione intorno alla perdita de' diritti civili che fosse annessa alla pena di morte.

Su ciò vi fu assoluto silenzio. Si parlò dell'ergastolo, e l'ergastolano fu privato dei diritti civili, e quindi della facoltà di far testamento.

Nacque nei tribunali la questione: il condannato a morte, di quali diritti civili sarà privato? E la ragione del dubbio derivava da ciò, che nel Codice si parlava della privazione dei diritti civili semplicemente per i condannati alla pena dei lavori forzati a vita, che allora

si chiamava ergastolo ed a pene minori. E questa questione nacque in occasione di un testamento che aveva fatto il canonico De Luca. La magistratura si divise. Il tribunale disse: se dispone il Codice penale che il condannato all'ergastolo è privato dei diritti civili, e quindi della fazione del testamento, come è mai presumibile che il condannato alla pena di morte, che è più grave pena, abbia il diritto di far testamento?

Non ricordo la sentenza della Corte di appello; però la Corte di cassazione andò in contrario avviso. Disse la Corte di cassazione: si tratta di perdita di diritti civili; si tratta di decadenza di diritti, e secondo l'articolo 8 della legge civile, quando si tratta di disposizioni penali, di disposizioni rigorose relative a perdita di diritti, non si può argomentare da caso meno grave a caso più grave. Ora, siccome la legge non ha tolto al condannato a morte il diritto di far testamento, ma solo al condannato all'ergastolo, conchiuse che il condannato a morte poteva far testamento. Quindi si aveva quest'anomalia nella giurisprudenza napoletana che, secondo essa, il condannato a morte potesse far testamento, e non potesse farlo il condannato all'ergastolo.

Ecco gli schiarimenti che ho creduto di mettere innanzi al Senato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ringrazio l'onorevole Senatore Mirabelli per gli schiarimenti che ha fornito, i quali valgono a conferma di quanto ebbi ad osservare in appoggio del progetto del Governo.

Che cosa disse, in sostanza, l'onorevole Mirabelli? Egli ha detto che la Corte suprema di Napoli decise che i condannati a morte possono far testamento. E perchè ha così deciso? Non già perchè il legislatore napoletano abbia, con una chiara disposizione, dichiarato di voler concedere ai condannati alla pena capitale la facoltà di fare testamento, ma perchè si dimenticò di negarla loro espressamente, come la negò ai condannati all'ergastolo. Ed è ben evidente che il silenzio non ha potuto essere che l'effetto di una dimenticanza, imperocchè non si sarebbe mai volontariamente commesso l'assurdo di accordare la facoltà di far testa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

mento ai condannati a morte, e di toglierla ai condannati ad una pena minore, qual'è quella dell'ergastolo.

L'onorevole Miraglia ha ripetuto, di voler conservare ciò che, dopo maturi studi, si è stabilito nel 1865; ed io ho l'onore di replicargli, che nel 1865 si distrusse inconsultamente ciò che era concordemente adottato e riconosciuto logico e giusto da tutta Italia e dalle nazioni più civili d'Europa; ed aggiungerò che questa distruzione non sarebbe forse avvenuta, se si fosse trattato di stendere una legge penale nuova, anziché una semplice disposizione transitoria, qual fu quella che l'onorevole Senatore Miraglia vorrebbe far inserire nel Codice. In allora, dopo una breve discussione avvenuta in assenza di varii fra i membri della Commissione, prevalse il voto di chi diceva non doversi, con una legge transitoria, togliere ai condannati il diritto che una sentenza di Cassazione aveva, bene o male, in loro riconosciuto. Lasciate, si diceva, le cose come sono; si vedrà poi meglio il da farsi in via definitiva, quando si discuterà il Codice penale.

Queste osservazioni però furono vivamente combattute fin d'allora, e, senza che io voglia far torto agli altri illustri membri che componevano la Commissione, non esito a dire che forse i più periti in questa materia erano tutti contrari all'opinione adottata, e non appartenevano ad una sola provincia, ma esprimevano il voto delle varie regioni italiane.

I toscani erano i più avversi a concedere la facoltà di testare ai condannati all'ergastolo, e si rese eloquente loro interprete l'onorevole Bartolini. L'Alta Italia ebbe un vigoroso interprete nell'onorevole Cassinis, e le provincie meridionali erano, come ho già detto, rappresentate nel sostenere questa tesi dall'onorevole Mancini. E tutti allora dicevano: « È impossibile l'ammettere che si conceda ad un individuo condannato alla pena estrema, e privato di tutti i diritti che spettano all'uomo per legge naturale, una facoltà che emana esclusivamente dalla legge civile. » Ha soggiunto l'onorevole Miraglia, che almeno si dovrebbe chiamare valido il testamento fatto prima della condanna. Non gli si permetta più, egli dice, di disporre per atto di ultima volontà dopo la condanna, ma il testamento fatto precedentemente, affinché

era nel pieno possesso dei suoi diritti, perché dovrà cadere? Rispondo che deve essere annullato il testamento fatto prima del misfatto, precisamente perché si toglie la facoltà di farne un altro dopo la condanna.

Il testamento deve essere l'espressione della volontà che il testatore avea alla data della morte, e non potrebbe più considerarsi come tale, se, essendo stato fatto qualche tempo prima di essa, il testatore abbia posteriormente perduto la facoltà di revocarlo e di disporre altrimenti delle cose sue. Chi, potendolo revocare, non usò di tale diritto, vuolsi supporre che abbia persistito fino alla morte nella volontà anteriormente manifestata. Questa presunzione manca in chi venne ad essere privato del diritto medesimo, ed è perciò ben naturale che, non constando qual volontà avesse alla data della morte, non si tenga alcun conto delle disposizioni anteriori, e la di lui eredità si trasmetta a norma della legge.

Si è detto che anche i non condannati possono abusare della facoltà di testare: ed io nol nego. Ma soggiungo che, se è possibile in tutti i casi, è probabile e frequentissimo l'abuso per parte di uomini corrotti e depravati. La presunzione sta contro l'imparzialità e la giustizia delle disposizioni testamentarie dei condannati per atroci misfatti; non è quindi ammissibile che la legge lo riconosca e le sanzioni.

Finiva l'onorevole Senatore Miraglia con rivolgere una preghiera all'onorevole Guardasigilli, perché volesse acconsentire alla fatta proposta, e così fare in guisa che il Codice sia benedetto da tutti gli italiani.

Io son sicuro di rendermi interprete dell'onorevole Guardasigilli, dicendo che egli desidera che il suo Codice sia benedetto dagli onesti, maledetto e detestato dagli assassini ed avrà la benedizione degli uni e la maledizione degli altri se non porgerà ai condannati il mezzo di sfogare le perverse loro passioni con testamenti che siano atti di dispetto e di vendetta.

PRESIDENTE. Mi sembra arrivato il momento di mettere in votazione il paragrafo 3 presentato dall'onorevole De Falco:

« L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni e di disporre altrimenti che per testamento. Al con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

dannato in istato d'interdizione legale si nomina un tutore, perchè agisca in suo nome, ed amministri i suoi beni nel modo e con le forme stabilite dal Codice civile per gli interdetti. »

Chi ammette questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Vi è un altro art. 45 proposto dall'onorevole De Falco concepito nei seguenti termini:

Art. 45 ter.

« Nelle sentenze proferite in contraddittorio la interdizione legale del condannato ha effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; in quelle proferite in contumacia la interdizione ha effetto dopo cinque anni dalla pubblicazione della sentenza.

» Durante i cinque anni i beni del condannato sono amministrati e le sue ragioni promosse come per gli assenti presunti. Se il condannato in contumacia si presenta od è arrestato dopo cinque anni, cessa l'interdizione legale, salvi gli effetti che abbia prodotti dopo la scadenza dei cinque anni. »

Chi approva l'articolo proposto dall'onorevole De Falco, di cui ho dato lettura, si alzi.

(Non è approvato.)

Viene adesso l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, in quanto non è conforme a quello dell'onorevole De Falco, perchè in questa parte il Senato si sarebbe già pronunziato negativamente. L'emendamento del Senatore Miraglia sarebbe così concepito:

« § 2. La interdizione patrimoniale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, di ipotecarli o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal Codice civile per gli interdetti. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il § 2. dell'art. 45 del progetto ministeriale come è stato emendato dal Ministro Guardasigilli.

« § 2. La condanna alla morte od all'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. della potestà patria e dell'autorità maritale;

2. della capacità di testare e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna;

3. della capacità di deporre in giudizio, come testimonio o perito, tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

A questo paragrafo l'onorevole Pescatore ne vorrebbe aggiungere un altro.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per ritirarlo, le do la parola, altrimenti permetta che prima lo legga.

Senatore PESCATORE. Intendo fare una dichiarazione ed è questa.

Il mio emendamento tendeva a difendere il progetto del signor Ministro, il quale era combattuto dalla Commissione.

Io emendava il progetto del Ministro, in modo che, così emendato, faceva scomparire le obiezioni della Commissione: ora il Ministro abbandona affatto le sue proposte accostandosi a quelle della Commissione: il mio emendamento non ha più ragione di esistere.

PRESIDENTE. Rileggo quindi il § 3. del progetto e lo pongo ai voti.

« § 3. Quest'ultima incapacità si applica anche al condannato alla pena della reclusione. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il paragrafo 4. è soppresso.

Ecco l'intero articolo 45 come fu adottato dal Senato:

Art. 45.

« § 1. Ogni condanna alla pena di morte, dell'ergastolo e della reclusione produce di diritto la interdizione del condannato dai pubblici uffici.

» § 2. La condanna alla morte ed all'ergastolo priva inoltre il condannato:

1. Della potestà patria e dell'autorità maritale;

2. Della capacità di testare e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna;

3. Della capacità di deporre in giudizio come testimonio o perito, tranne che per dare semplici indicazioni o schiarimenti.

» § 3. Questa ultima incapacità si applica

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

anche al condannato alla pena della reclusione.»

Chi approva l'articolo intero, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 46.

« Il condannato alla reclusione o alla relegazione è, durante la pena, nello stato di interdizione legale e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti. »

Il Ministro di Grazia e Giustizia propone che questo articolo venga nuovamente redatto nei seguenti termini:

« Il condannato alla morte, all'ergastolo od alla reclusione è, durante la pena, nello stato d'interdizione legale, e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io credo una necessità oramai che si accetti l'articolo così modificato per porlo in armonia con l'articolo precedente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 46 conforme alla proposta dell'onorevole Guardasigilli, nei seguenti termini:

« Art. 46. Il condannato alla morte, all'ergastolo ed alla reclusione è, durante la pena, nello stato d'interdizione legale, e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti. »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 47.

« § 1. La legge determina i casi nei quali alle condanne per delitti è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici, ed alle condanne di polizia la sospensione dall'esercizio di un ufficio, professione od arte. »

» § 2. Le dette pene sono sempre aggiunte alle condanne correzionali o di polizia pronunciate per reati commessi con abuso di un ufficio, impiego, professione od arte: il giudice ne determina la durata entro i limiti stabiliti dalla legge. »

Qui vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. La materia è stata già pregiudicata da precedente deliberazione del Senato, perciò ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 47, testè letto.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 48.

« La vigilanza speciale della polizia, oltre i casi determinati dalla legge, può essere dal giudice aggiunta da cinque a dieci anni alle pene criminali, e da un anno a cinque alle pene correzionali. »

Qui l'onorevole Senatore Conforti propone che in luogo di dire da *cinque a dieci anni*, si dica da *tre a cinque anni*, e in luogo di dire da *uno a cinque* si dica da *uno a tre*.

PRESIDENTE. Interrogo l'onor. Guardasigilli se accetta l'emendamento del Senatore Conforti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero d'accordo colla Commissione sarebbe venuto nella deliberazione di accogliere in parte il concetto di questo emendamento e di modificare il relativo articolo del progetto, formulandolo in questi termini:

« La vigilanza speciale della polizia, oltre i casi determinati dalla legge, può essere dal giudice aggiunta da tre a dieci anni alle pene criminali e da un anno a tre, alle pene correzionali. »

Nel primo caso il minimo discenderebbe da cinque a tre anni e nel secondo caso il massimo sarebbe ridotto a tre anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 49.

« § 1. Le condanne a pene criminali o correzionali producono di diritto la confisca del corpo del reato e delle cose proprie del condannato che hanno servito o furono destinate a servire di mezzo a commetterlo. »

» § 2. Quando si tratti di cose delle quali è dalla legge vietato l'uso o la ritenzione, la loro confisca ha sempre luogo ancorchè non vi sia condanna, o le cose non appartengano al colpevole od all'imputato. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Art. 50.

« § 1. Ogni condanna alle pene stabilite dalla legge ha luogo senza pregiudizio delle restituzioni e del risarcimento dei danni agli offesi o danneggiati.

» § 2. Oltre le restituzioni ed il risarcimento dei danni, può il giudice, sull'istanza della parte offesa, pronunziare una riparazione pecuniaria in somma determinata per qualunque reato d'ingiuria, diffamazione o libello famoso ancorchè non abbia cagionato danno materiale nella persona o nelle sostanze. »

PRESIDENTE. A quest'articolo l'onorevole Senatore Pescatore propone un emendamento. Desidera che se ne dia lettura?

Senatore PESCATORE. Sissignore.

Senatore BORSANI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non crede di aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pescatore, poichè esso tenderebbe a fissare ai magistrati i criteri del giudizio, e così farebbe esorbitare la legge dai naturali suoi confini. La legge stabilisce i principii; i criteri debbono necessariamente essere abbandonati all'arbitrato del giudice. Se non che, la Commissione ha dovuto riconoscere, che questi criterii messi avanti dal Senatore Pescatore, sono esattissimi, e non intende per questo di escludere che debbano essere tenuti presenti dai giudici quando accade di pronunziare un giudizio.

Ciò che intende la Commissione si è solamente questo: di escludere che possano esser compresi in una disposizione legislativa. Del resto commenda anzi i principii sostenuti dall'onorevole Senatore Pescatore, e desidera che ne resti documento negli atti di quest'assemblea, perchè in avvenire possa costituire un precedente autorevole che serva di indirizzo ai giudici nell'adempimento del loro ministero.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento che propone l'onorevole Pescatore, il quale è così concepito:

Art. 50 (49 della Commissione).

« § 2. Nelle condanne per crimini e per delitti, dove non militi a favore del reo veruna scusa legale, il giudice valuterà i danni a larga stima; ed oltre alle perdite accertate, ai patimenti sofferti, alle difformità permanenti ca-

gionate dal reato, terrà conto dei guadagni e vantaggi anche solo probabili, dei quali il crimine e il delitto abbiano privato la parte offesa, o la sua famiglia, in quanto tutto ciò sia necessario a rimuovere il pericolo di una incompleta indennizzazione, avendo anche quel riguardo che di ragione alle forze del patrimonio e allo stato della famiglia del condannato. »

« § 3. Come il § 2 dell'art. 50 del progetto. »

La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Io ho difeso il mio emendamento nel seno della Commissione, ma vedendola ripugnante, ed udendo che ripeteva sempre che questa non è materia legislativa, mi sono acconciato alla dichiarazione della Commissione che essa, in pubblica seduta renderebbe giustizia al mio emendamento, in quanto ai principii che vi si esprimono e che con parole, che restano negli atti del Parlamento, a perpetuo commento del codice, si avrebbe raccomandato ai magistrati: quello appunto che fece testè per organo del suo Relatore. Ciò stante, rinuncio a sostenere ulteriormente la tesi che dovesse essere tradotta in articolo di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 50, testè letto.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 51.

« § 1. I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio. »

La Commissione propone quest'emendamento:

« § 1. I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidariamente e con l'arresto personale alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio, secondo le norme stabilite dal Codice civile. »

Vi è anche un emendamento dell'onorevole Guardasigilli, che consiste nella seguente aggiunta al paragrafo 1:

« Il condannato è tenuto alle spese del giudizio. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha creduto, bene di modificare il dettato di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

quest'articolo cioè dove dico *solidariamente*, di usare le parole *in solido*, perchè questa è l'espressione usata anche nel Codice civile ed è più propria.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta la modificazione?

Senatore BUIA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta, tanto più che la parola *in solido* si trova pure usata nel § 2 dello stesso articolo.

Pregherei poi la Commissione di dichiarare se insiste sull'aggiunta fatta all'art. 51 delle parole: *coll'arresto personale*, osservandole che in ordine all'arresto personale provvedono le leggi civili e non sembra conveniente farne cenno nel Codice penale, inassime se si ritiene esservi questione, se si debba mantenere questo odioso mezzo di coazione.

Può forse venire il giorno in cui in materia civile l'arresto personale sia abolito, ed allora avremo nel Codice penale una disposizione oziosa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non insiste.

PRESIDENTE. L'articolo da mettere ai voti sarà quindi in questi termini:

Art. 51.

« § 1. Il condannato è tenuto alle spese del giudizio.

Chi approva questo § 1, sorga.

(Approvato.)

» § 2. I condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle restituzioni, ai danni ed alle spese del giudizio. »

Chi approva questo paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 51, sorga.

(Approvato.)

Art. 52.

« Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro; il mese di trenta giorni; l'anno si computa secondo il calendario comune. »

(Approvato.)

Leggo il primo paragrafo dell'

Art. 53.

« § 1. Ogni condanna a pena temporanea restrittiva della libertà personale comincia a decorrere, rispetto ai detenuti, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; e per coloro che non sono detenuti, dal giorno della effettiva esecuzione. »

Metto ai voti questo § 1:

(Approvato.)

« § 2. Il carcere sofferto prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si computa per intero nell'esecuzione delle condanne correzionali, e per una metà in quella delle condanne criminali: quando si tratti di condanna a pena pecuniaria, si computa col ragguglio stabilito nell'articolo 55. »

A questo paragrafo 2 abbiamo un emendamento dell'onorevole Pescatore.

« § 2. Il carcere sofferto prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si computa per intero nell'esecuzione delle condanne alla relogazione, alla prigionia e alla detenzione; — al doppio nelle condanne al confino, e per una metà nell'esecuzione delle condanne alla reclusione.

» Questo computo deve farsi espressamente nella stessa sentenza dopo la pronunziazione della pena dovuta al reato e in deduzione di questa. »

PRESIDENTE. Il Relatore è pregato di dire se accetta questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha fatto una modificazione che entrerebbe in parte nelle viste dell'onorevole Pescatore, che è anzi coerente al suo concetto; solo che porta qualche diversità sulle sue conclusioni.

La Commissione ha considerato che quando si tratta di surrogare la pena della custodia o della detenzione al confino, la legge ha già stabilito il rapporto fra le dette pene, fissandolo ad un terzo della durata del confino. Ciò premesso, è manifesto che trattandosi ora di stabilire la misura onde computare nel confino il carcere preventivo sofferto dal condannato in aspettazione del giudizio, non converrebbe attenersi a norme diverse e rompere l'euritmia del codice con disposizioni incoerenti.

Per queste ragioni la Commissione è venuta nella determinazione di non accogliere come è l'emendamento proposto, ma di modificarlo riferendosi alle norme generali.

La Commissione propone che in fine del § 2, dove nel testo ministeriale è detto: *quando si tratti di condanna a pena pecuniaria, si computa col ragguglio stabilito nell'articolo 55*, direbbe: « quando si tratta di condanna al confino od a pena pecuniaria si computa secondo le regole stabilite negli articoli 44 e 54 ».

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

PRESIDENTE. Si compiaccia mandare alla Presidenza questo emendamento.

Senatore PESCATORE. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« § 2. Il carcere sofferto prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, si computa per intero nell'esecuzione delle condanne correzionali, e per una metà in quella delle condanne criminali: quando si tratti di condanna a pena pecuniaria, si computa secondo le regole stabilite negli articoli 44 e 54. »

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 53, si alzi.

(Approvato.)

Art. 54.

« § 1. Le pene dell'interdizione o della sospensione dai uffici o della sospensione dall'esercizio di un ufficio, professione od arte, hanno effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e nei giudizi criminali in contumacia dopo tre mesi dalla sua pubblicazione.

» § 2. Quando la sospensione dai pubblici uffici o dall'esercizio di un ufficio, professione, od arte, è aggiunta ad altra pena, la sua durata incomincia dal giorno in cui la pena principale è scontata od altrimenti estinta. »

A quest'articolo il Senatore De Falco propone un emendamento del seguente tenore:

Art. 54.

« La durata delle pene dell'interdizione o della sospensione dall'esercizio dei diritti enunciati negli articoli 46 bis e 47 comincia dal giorno in cui è scontata od estinta la pena a cui era aggiunta. Esse producono altresì il loro effetto dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, e nei giudizi criminali in contumacia, dopo tre mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza.

» Il condannato che contravviene all'interdizione è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni; il condannato che contravviene alla sospensione è punito con la detenzione estensibile ad un anno, ferma rimanendo la durata dell'interdizione o sospensione. Se trattasi di pena di polizia, è punito coll'arresto estensibile ad un mese. »

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se accetta l'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il governo non può neppure accettare questo emendamento ed osserva anzi che non si dovrebbe nemmeno porlo ai voti, giacchè la prima parte di esso non è che una ripetizione di ciò che è già stato votato secondo il progetto del Governo; la seconda parte poi venne implicitamente respinta da un' anteriore deliberazione del Senato. Ivi si dice che il condannato il quale contravviene all'interdizione, è punito colla prigionia da 4 mesi a due anni. Ora, la contravvenzione di cui ivi si fa cenno è già stata preveduta, e diversamente punita negli articoli 21 § 3, e 22 § 3. L'ultimo inciso poi, il quale accenna alle pene di polizia, è pregiudicato dalla votazione seguita sull'art. 11, secondo cui la sospensione è pena correzionale e non può mai essere aggiunta a pene di polizia.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento dell'onorevole De Falco non può essere posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 54 testè letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 55.

« § 1. La multa si converte di diritto nella detenzione e l'ammenda nell'arresto col ragguglio di un giorno per ogni 10 lire della somma non pagata, quando il condannato non abbia versato nella cassa dello Stato il montare della multa entro due mesi, o quello dell'ammenda entro un mese dal giorno dell'intimazione del preavviso di pagamento. L'ammenda inferiore a 10 lire si converte in un giorno di arresto.

« § 2. La pena surrogata non può eccedere un anno di detenzione, o quindici giorni di arresto: il condannato può sempre farla cessare pagando intieramente la multa o l'ammenda.

« § 3. Alla detenzione od all'arresto può anche essere surrogata nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato col ragguglio di lire tre per ogni giorno di lavoro. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ho domandato la parola per far correggere un errore materiale occorso nell'art. 53.

Se ho bene inteso quello che ha detto l'onorevole Presidente per citare l'articolo in cui si tratta del ragguglio fra il carcere e la pena pecuniaria, ha detto articolo 54; invece deve dire 55.

PRESIDENTE. È la redazione inviata dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregho l'onorevole Pescatore di osservare che è divenuto l'articolo 54, secondo il progetto della Commissione; e rimarrà quindi l'art. 54, se non s'introduce altra novità.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 dell'art. 55 per metterlo ai voti.

« § 1. La multa si converte di diritto nella detenzione e l'ammenda nell'arresto col ragguglio di un giorno per ogni dieci lire della somma non pagata, quando il condannato non abbia versato nella cassa dello Stato il montare della multa entro due mesi, o quello dell'ammenda entro un mese dal giorno dell'intimazione del precetto di pagamento. L'ammenda inferiore a dieci lire si converte in un giorno di arresto. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il paragrafo secondo è così emendato dalla Commissione:

« § 2. La pena surrogata non può eccedere un anno di detenzione, o quindici giorni di arresto: il condannato può sempre farla cessare pagando la multa o l'ammenda, deduzione fatta della parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite dal § 1. »

Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta: solo propone che invece delle parole *deduzione fatta della parte, ecc.*, per maggiore brevità, e anche, se si vuole, per maggiore proprietà del linguaggio legislativo, si dica *dedotta la parte, ecc.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa variazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo 2 paragrafo così modificato:

« § 2. La pena surrogata non può eccedere un anno di detenzione, o quindici giorni di arresto: il condannato può sempre farla cessare pagando la multa o l'ammenda, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, secondo le norme stabilite dal § 1. »

(Approvato.)

« § 3. Alla detenzione o all'arresto può anche essere surrogata nell'esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato col ragguglio di lire tre per ogni giorno di lavoro. »

A questo paragrafo 3 propone un emendamento il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora rileggo il paragrafo 3 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 56.

« § 1. Se il condannato deve scontare più pene di specie diversa, l'esecuzione comincia dalla pena più grave secondo l'ordine stabilito nell'articolo 11, e, terminata questa, comincia la esecuzione della pena meno grave. »

« § 2. Se la condanna alla pena più grave avviene durante l'esecuzione della pena più mite, questa s'interrompe e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella è terminata. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 57.

« Le sentenze di condanna alle pene di morte e dell'ergastolo sono stampate per estratto ed affisse nel Comune dove sono state pronunziate ed in quello dove il crimine fu commesso. »

Qui non vi era che un emendamento del Senatore Tecchio, che però scomparendo avendo il Senato approvata la pena capitale.

Metto ai voti l'articolo 57.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 58.

« § 1. I condannati a pena temporanea re-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

strittiva della libertà personale per tempo non minore di due anni, i quali, durante due terzi della pena, abbiano dato prove di emendamento, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale, agricola od industriale, ed anche a lavorare, fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche o dirette dall'amministrazione dello Stato; in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

» § 2. L'ammissione è fatta sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento penale in cui il condannato si trova, con decreto dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, ed è dai medesimi revocata, se il condannato non tiene buona condotta. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io voleva fare un'osservazione. Qui, quando si parla delle case di pena si dice che possano i condannati essere adoperati nella esecuzione di opere pubbliche, o dirette dalle Amministrazioni dello Stato. Io desidererei sapere se s'intende solo dello Stato od anche opere comunali o provinciali.

In secondo luogo, domanderei se le opere dello Stato devono essere eseguite dalla pubblica Amministrazione, perchè generalmente lo Stato non eseguisce, ma dà le opere da eseguirsi ad appaltatori; quindi resta lavoro diretto dei privati, e che si fa per conto loro. Di più faccio osservare che in pratica abbiamo molti lavori che non sono né dello Stato, né fatti da appaltatori a conto dello Stato, ma d'interesse privato, i quali si eseguono anche col mezzo di condannati, come sono appunto le bonifiche, come sono i lavori di miniere ed altri. Io domanderei quindi che fosse modificata questa dizione e invece di dire nell'esecuzione di opere pubbliche e dirette dalle Amministrazioni dello Stato, si dicesse: *nell'esecuzione di opere pubbliche e in grandi imprese che presentano un interesse generale economico o di igiene.*

Se noi, come spero, faremo i lavori di bonificazione dell'agro romano, potremo con molto vantaggio adoperare i condannati; ma da questo bonificamento otterrà un interesse grande lo Stato, un interesse per la pubblica ricchezza aumentata, e per la migliorata igiene, mentre i fondi sono e rimangono di proprietà privata.

Io direi che non si abbia a formulare l'articolo in modo che limiti il lavoro del condannato alle opere pubbliche dello Stato. Desidero avere su queste mie osservazioni alcuni schiarimenti. Di più, giacchè ho la parola, desidererei far rilevare non essere opportuno l'altro inciso in cui dicesi: *che i condannati debbono rimanere segregati dagli operai liberi.*

Io non credo che questa disposizione si possa eseguire, perchè il condannato è un manuale, non fa che i lavori materiali, ma vi sono gli operai direttori, i quali sono liberi. Vedano, o Signori, come appunto si eseguono tutti questi lavori col mezzo di condannati. Il forzato fa i lavori grossolani, trasporta terra ed altre cose simili; ma il lavoro intelligente di direzione, questo è fatto quasi sempre da operai liberi.

Dunque se noi mettiamo nell'articolo l'obbligo di non mettere i condannati a contatto cogli operai liberi noi verremmo a legare la mano all'Amministrazione dello Stato in modo che non potrà giovare del lavoro dei condannati.

Quindi concludendo, si ammettano i condannati a lavorare anche in grandi imprese private le quali aumentino la ricchezza pubblica, o migliorino la igiene, e si tolga il divieto al condannato di avere contatto coi direttori dei lavori, diversamente si renderà impossibile servirsi dell'opera loro.

PRESIDENTE. L'onorevole Gadda non fa alcuna proposta formale?

Senatore GADDA. Mi riservo di fare una proposta quando avrò udito il Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'onorevole Senatore Gadda ha interrogato il Governo sul modo con cui debbano essere intese talune parole di quest'art. 58; se cioè sotto il nome di opere pubbliche o dirette dallo Stato si intendano anche quelle grandi imprese private, quei grandi lavori che sono fatti da appaltatori, o proprietari privati, ma tornano di vantaggio all'interesse generale dello Stato. Il Governo ritiene che essendosi usata la locuzione, *opere pubbliche o dirette dallo Stato*, si debba ritenere non essere necessario, che le opere sieno fatte nell'interesse esclusivo dello Stato. Purchè lo Stato eserciti sopra di esse una vigilanza, purchè i lavori si compiano sotto la sua direzione, a termini di quest'articolo, i condannati possono esservi impiegati.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

Che si richieda poi almeno la direzione dello Stato si capisce facilmente. Trattandosi di individui i quali debbono scontare una pena, se lo Stato non esercita la sua vigilanza sui loro lavori, se questa venisse lasciata ai privati, non ci sarebbe garanzia che venisse osservata la disciplina, e che non abusassero della libertà parziale loro concessa. Ad ogni modo se l'onorevole Senatore Gadda crede che le parole, *dirette dallo Stato*, non bastino per avventura a comprendere tutte quelle opere che, se non sono fatte nell'interesse dello Stato, giovano però all'interesse pubblico ed alle quali importerebbe quindi che si potessero destinare i condannati, parmi che basterà a soddisfare al desiderio da lui espresso, a togliere cioè ogni dubbio, l'aggiungere dopo la parola: *dirette* le parole: *ed invigilate*.

Così se vi sarà un'opera privata il cui compimento riesca di vantaggio generale, il Governo potrà provvedere a che questi condannati prendano parte ai relativi lavori a condizione però che sia riservata ad esso la sorveglianza dei medesimi.

Si adotterebbe in sostanza l'analoga disposizione del Codice germanico, il quale in tal parte è così concepito:

« Essi possono anche essere occupati in lavori fuori dello stabilimento e specialmente nei lavori pubblici o sorvegliati da un'autorità dello Stato. »

Con quest'aggiunta mi pare che sia tolta la difficoltà a cui accennava l'onorevole Senatore Gadda. In ordine poi al secondo quesito dichiarato di non iscorgere l'inconveniente a cui accenna. Egli ha detto essere assolutamente necessario che questi condannati siano diretti, guidati ed istruiti nei loro lavori da uomini liberi, e non potere ciò avere luogo di fronte alla disposizione contenuta nel mentovato articolo, secondo cui devono rimanere segregati dagli operai.

Osservo però che la segregazione ivi prescritta vuol essere intesa relativamente agli altri operai i quali attendono agli stessi lavori in cui saranno impiegati i condannati, e non già rispetto ai superiori che hanno la missione di dirigerne l'opera, dare le occorrenti istruzioni e vegliare sul loro eseguitamento. Costoro certamente sono e devono essere uomini liberi, ma non è di questi che parla l'articolo. Quindi

a me sembra che il dire segregato dagli altri operai non escluda che possano essere diretti e invigilati da uomini in libertà, perchè questi sono posti in condizione diversa da quella dei condannati, non compiono gli stessi lavori, ed esercitano l'ufficio di direttori, di sorveglianti, anzichè quello di semplici operai.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda è soddisfatto di queste spiegazioni?

Senatore GADDA. Riguardo alla prima parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Regio Commissario, io mi dichiaro soddisfatto, e aderisco ben volentieri alle sue idee perchè rispondano al concetto che io aveva, cioè che anche le opere private possono essere eseguite col mezzo di condannati, quindi colla disgiuntiva o *invigilate dallo Stato*, noi siamo intesi che anche le opere private come sono quelle delle bonifiche possono esser eseguite per mezzo dei servi di pena.

Rispetto alla seconda parte, io per verità, non potrei perfettamente aderire al concetto espresso dall'onorevole Regio Commissario in quanto che mi pare che, dal momento che egli stesso ammette che gli operai che dirigono il lavoro sono operai liberi, questi non potranno essere segregati dai condannati se devono avere la direzione dell'opera loro.

L'articolo della legge dice: *in questo caso debbono essere segregati dagli operai liberi*: io credo che dal momento che noi dobbiamo adoperare degli operai liberi per dirigere i lavori non li possiamo segregare dai manuali che lavorano sotto la loro direzione.

Proporrei quindi che queste parole *in questo caso debbano rimanere segregati dagli operai liberi* fossero tolte dall'articolo.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Volevo fare un'osservazione. Mi sembra che quando anche il Governo acconsentisse a mandare i condannati a lavorare per conto di terzi, sopra questi condannati dovrebbe sempre esercitarsi una grande sorveglianza.

Non credo che ciò sia stato abbastanza chiaramente indicato nell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

revole Senatore Gadda di riflettere, che, quando si dice debbono *rimanere segregati*, non s'intende di parlare della segregazione da coloro che li sorvegliano, ma della segregazione dagli altri operai liberi, onesti, non sottoposti a pena.

Diceva benissimo, e molto opportunamente l'onorevole Senatore Arrivabene, che secondo i regolamenti che si faranno poi intorno a questi condannati destinati ad occuparsi di opere pubbliche, si deve prescrivere singolarmente il sistema di sorveglianza. L'onorevole mio collega Ministro dell'Interno, aveva anzi delle difficoltà a questo riguardo, e invece di essere propenso ad allargare, come pare che tenda l'onorevole Gadda, mi consigliava a tenermi entro limiti ristretti. Egli si preoccupava appunto della sorveglianza, la quale, quando si estendesse di troppo, l'opera a cui i condannati dovranno attendere, diverrebbe pel Governo un aggravio non lieve. Quindi pregherei l'onorevole Gadda di tenersi pago della espressione usata nel progetto, espressione del resto che si trova pure adottata in quell'articolo del Codice penale per l'Impero germanico, che è stato testè rammentato dal Regio Commissario, e che venne generalmente approvato.

PRESIDENTE. Insiste l'on. Senatore Gadda?

Senatore GADDA. Io non voglio insistere. È una questione più di chiarezza dell'articolo che di altro.

Io non intendeva di parlare della vigilanza; questa deve farla il Governo. Si è già detto, nella prima parte dell'articolo, che questi condannati devono essere vigilati dall'amministrazione governativa. Io intendevo di parlare del lavoro che non può esser diretto dai custodi che li sorvegliano. I custodi non se ne intendono; sono gli operai intelligenti che dirigono quel lavoro, o che devono necessariamente avere contatto coi condannati, non per custodirli ma per dirigere il lavoro.

I custodi ed i direttori dei lavori sono persone diverse ed hanno uffici diversi. Io non ho voluto già diminuire la custodia dei forzati; essi devono essere custoditi dal numero d'uomini necessario per esser certi che non fuggano; ma siccome essi, onde lavorare, devono essere sotto la direzione di operai liberi che siano pratici del lavoro, come falegnami, fabbri od agricoltori che eseguono riduzioni di praterie, di irrigazioni, di fognature od al-

tro; così questi operai liberi, intelligenti, devono naturalmente essere al contatto coi condannati. Questo è il mio pensiero. Ma non abuserò più oltre del tempo del Senato e non insisto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Benchè l'onorevole Senatore Gadda abbia dichiarato che non insiste nella sua proposta, tuttavia mi faccio un dovere di dare uno schiavimento, perchè non vorrei che intorno a questa disposizione esistesse un equivoco e soprattutto quando derivi da osservazioni fatte da un esperto amministratore qual'è l'onorevole Gadda. Io penso ch'egli non attribuisce alle parole: *segregati dagli operai liberi* il loro vero senso. Si parla come dicevo, di segregazione dagli operai, non dai direttori, nè da coloro che debbono invigilare le opere; ma dai socii nel lavoro, dagli altri operai che non hanno alcuna autorità nè di direzione, nè d'altra specie.

Posta la quistione in questo senso, mi pare che siamo perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Gadda. Questi condannati saranno segregati da quelli che attendono allo stesso lavoro, vale a dire lavoreranno in un drappello distinto dal drappello delle persone libere; ma riceveranno, ciò che è naturale, direzione da quelle stesse persone che sono preposte ai lavori e saranno poi particolarmente sorvegliati da quelle che di questo servizio sono peculiarmente incaricate dal Governo.

Senatore EULA, *Commissario R.* Per soddisfare al desiderio dell'onorevole Gadda, propongo di modificare l'articolo in questo modo; dov'è detto: *nell'esecuzione di opere pubbliche o dir. tt. dell'amministrazione dello Stato*, si direbbe invece: *nell'esecuzione di opere pubbliche o di altre dirette ed invigilate dall'amministrazione dello Stato, in questo caso devono rimanere segregati dagli operai liberi.*

Senatore GADDA. Ringrazio gli onorevoli Ministro e Commissario Regio delle spiegazioni che si son compiaciuti di darmi e mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 58 modificato:

« § 1. I condannati a pena temporanea restrittiva della libertà personale per tempo non minore di due anni, i quali, durante due terzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

della pena, abbiano dato prove di emendamento, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale, agricola od industriale, ed anche a lavorare, fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche o di altre dirette od invigilate dall'amministrazione dello Stato, in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per rendere più breve e più chiara la locuzione del paragrafo secondo dell'articolo 58 propongo di riformarlo come segue:

« § 2. L'ammissione o la revocazione è fatta in conformità del disposto del § 3 dell'articolo 13. »

PRESIDENTE. Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 58.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 59.

« § 1. I condannati alle pene della reclusione, della relegazione, della prigionia o della detenzione per un tempo non minore di tre anni, i quali abbiano scontato tre quarti della pena e dato prove di emendamento, possono essere ammessi alla liberazione provvisoria.

» § 2. Il liberato provvisorio è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

» § 3. La liberazione provvisoria è revocata e il condannato viene sottoposto al rimanente della pena interrotta, se egli tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di liberazione.

» § 4. La liberazione provvisoria è concessa e revocata con decreto dei Ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato sconta la pena, se si tratta della concessione, o sulla proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, se si tratta della revocazione. Quest'autorità può ordinare, per ragioni di ordine pubblico, l'arresto del libe-

rato, ma deve provocare immediatamente la revocazione della liberazione provvisoria. »

Nei primi tre paragrafi di quest'articolo non vi è emendamento, nè osservazione di sorta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Nel paragrafo primo, dove si legge: *e dato prova di emendamento, possono essere ammessi alla liberazione provvisoria*, la Commissione aggiungerebbe: *con loro consenso*.

PRESIDENTE. Metto ai voti questi tre paragrafi.

Il primo paragrafo lo si legge come fu emendato dalla Commissione:

« § 1. I condannati alle pene della reclusione, della relegazione, della prigionia o della detenzione per un tempo non minore di tre anni, i quali abbiano scontato tre quarti della pena e dato prove di emendamento, possono essere ammessi alla liberazione provvisoria con loro consenso. »

(Approvato.)

« § 2. Il liberato provvisorio è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

(Approvato.)

« § 3. La liberazione provvisoria è revocata e il condannato viene sottoposto al rimanente della pena interrotta, se egli tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di liberazione. »

(Approvato.)

Ora viene il § 4 sul quale cade un emendamento del Senatore Pescatore in questi termini:

« § 4. La liberazione provvisoria è concessa e revocata con sentenza della corte di appello (sezione di accusa) nel cui distretto fu pronunciata la condanna, sulla proposta ecc., come nel progetto.

« Il pubblico ministero deve dare le sue conclusioni, esso può richiedere, e la corte ordinare, anche d'ufficio, qualunque nuova informazione, la comunicazione di documenti, e singolarmente della sentenza di condanna e dei relativi atti. »

La Commissione e il Ministero accettano questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Neppure

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

il Ministero l'accetta. Anzi pareva che lo stesso proponente non volesse insistervi.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Domando licenza di dire alcune parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. In verità nel seno della Commissione il Ministro Guardasigilli personalmente intervenuto dimostrò contro questo mio emendamento una ripugnanza assoluta, non è dunque il caso che io faccia su di ciò una lunga discussione.

Ad ogni modo mi sia permesso di dire che cotesta disposizione ministeriale a mia volta mi ripugna. Che cosa è questo diritto che qui si attribuisce al Ministro? È un diritto di grazia? È un atto di giustizia che farà, quando concede la liberazione provvisoria al condannato? Evidentemente è una concessione gratuita, è una grazia.

Si dice: no, non è una grazia perchè la giustizia lo tiene sempre sotto la sua mano, e se non serba buona condotta, lo ripiglia, lo riconduce al luogo di pena.

Ma, Dio buono, uno che ha scontato la reclusione per otto anni, lasciatelo in libertà, e potete essere sicuri che qualunque siano le condizioni che gli apporrete nel decreto di liberazione le osserverà per non ricadere nelle mani della giustizia e terrà sicuramente una buona condotta.

Dunque nel fatto la sua liberazione è definitiva, ed è una grazia del quarto della pena che con questa disposizione il Ministro sarà autorizzato a concedere da solo. Ed in ciò io vedo una specie di violazione della prerogativa sovrana: e violazione inutile, perchè quello che fa il decreto ministeriale lo può egualmente fare un Decreto reale.

Chi toglie che nei regolamenti degli stabilimenti penali si possano enunciare queste medesime disposizioni, per invitare condannati a tenere una buona condotta, facendo loro sperare che, dando segni di pentimento, all'ultimo quarto della pena saranno liberati con Decreto reale, con la grazia sovrana?

Ma quando si attribuisce questo diritto non più al sovrano, ma allo stesso Ministro, mi par quasi che si commetta un'usurpazione dei diritti della Corona.

Io mi ricordo di aver letto in Montesquieu

(*l'Esprit des lois*) che uno dei principali fondamenti della monarchia sia appunto la prerogativa che costituisce il sovrano come il rappresentante del perdono sociale. Il diritto di grazia, l'esercizio della clemenza concilia, dice il sommo autore, tanto affetto, tanto amore nell'animo delle popolazioni verso la monarchia, che si può dire che questo diritto è uno dei principali appoggi della monarchia medesima. Ora come si può senza una necessità attenuarlo? Cosicché se ad ogni modo, io pensavo, si vuole che all'ultimo quarto della pena il detenuto abbia fondata speranza di essere liberato tenendo una buona condotta, piuttosto se ne faccia un atto di giustizia. Ecco la cagione del mio emendamento. Il Ministro raccoglie le informazioni, le passa al procurator generale, il quale propone le sue conclusioni. Ma sia la Corte d'appello, sezione d'accusa, quella che concede la liberazione del condannato.

Un'altra osservazione m'induceva a proporre questo emendamento, ed è che l'essere dichiarato così espressamente nella legge che all'ultimo quarto della pena sarà concesso...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Può essere concesso . . .

Senatore PESCATORE... sarà concesso (purché il detenuto mostri una buona condotta, cosa ben facile, giacché per sollevarsi dell'ultimo quarto della pena il delinquente mostrerà pentimento ancorchè non l'abbia), temo che questa dichiarazione della legge influisca sull'animo dei magistrati senza che se ne avvegano, eccitandoli abitualmente ad una maggiore severità: quando è detto nel Codice stesso che dieci anni di reclusione, in fatto, vogliono dire sette e mezzo, il magistrato si sentirà inclinato ad essere più severo, e ad applicare il massimo, anziché il minimo della pena: fra 10 e 15 anni di pena, sceglierà 15, dove starebbe a 12 se non fosse detto nel Codice, che l'ultimo quarto è condonato: e così siamo sempre allo stesso caso.

Ma data così brevemente la spiegazione del mio emendamento, torno a dichiarare che non v'insisto, e ne recedo volentieri perchè ho veduto che il Ministro lo respinge in modo assoluto, e crederrebbe lesa l'armonia del suo Codice se fosse adottato. D'altronde non c'è la menoma speranza che sia adottato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io potrei dispensarmi dall'abusare in quest'ora tarda della sofferenza del Senato, poichè l'onor. Pescatore ha già dichiarato di non insistere nella sua proposta. Ma egli ha diretto un'accusa al Governo, che un Ministro del Re non può lasciare senza risposta. Egli ha supposto che questa disposizione sulla liberazione provvisoria includa una violazione, una usurpazione della più splendida prerogativa reale, quella del diritto di grazia.

Io credo che l'onor. Pescatore sia in errore, tanto quando vede nella disposizione di questo art. 59 un atto di grazia, come quando vede in essa un atto di giustizia.

La liberazione provvisoria autorizzata dall'articolo che discutiamo, non costituisce nè un atto di grazia, nè un fatto di giustizia, ma bensì un atto puramente amministrativo, un atto di provvida amministrazione carceraria.

Dico che quest'atto non costituisce un atto di grazia, e la cosa non mi pare difficile ad intendere, soprattutto poi per la perspicace intelligenza dell'onor. Pescatore.

Il condannato ammesso alla liberazione provvisoria, continua ad essere legalmente sottoposto alla pena, tanto che, se egli invocasse la grazia sovrana, e il Re credesse d'impartirgli un atto della sua clemenza, la grazia potrebbe trovare ancora la sua piena applicazione al liberato provvisorio.

Domando io all'onorevole Pescatore se di una stessa pena si possa graziare due volte lo stesso condannato.

Avverto inoltre che la condanna alla quale l'individuo che gode la liberazione provvisoria è sottoposto, mantiene tutti i suoi effetti legali, effetti che, o in tutto o in parte, cesserebbero quando fosse intervenuto un decreto di grazia.

Aggiungo ancora che le grazie di loro natura non sono revocabili; e ben diceva un Re in una delle tragedie alferiano:

Io i miei doni revocar non soglio;

questa è massima, o Signori, di tutte le teste coronate, in tutti i tempi ed in tutti i paesi.

Ma la liberazione provvisoria è molto meno un atto di giustizia. Sarebbe un atto di giustizia, se l'autorità giudiziaria dovesse ritornare ad esaminare il processo, dovesse intervenire per pesare di nuovo la reità del condannato, e misurare la pena che gli è dovuta.

Ma invece si tratta unicamente di vedere se un condannato siasi condotto nel luogo di pena in tal modo da meritare di essere ammesso a libertà provvisoria ossia ad un esperimento della libertà di cui la condanna lo priverebbe.

Or chi dovrà fare quest'atto? Forse l'autorità giudiziaria come propone l'onorevole Pescatore? No certo, perchè essa non possiede nessun elemento della condotta che il condannato ha tenuto nel luogo di pena, nè ciò disconosce l'onorevole Pescatore. Quest'atto può appartenere soltanto a quella autorità la quale possiede le informazioni intorno alla condotta tenuta del condannato, cioè in primo luogo ai direttori dei luoghi di pena. Sono questi che dovranno dare un primo parere, e questo parere verrà sottoposto all'autorità governativa rappresentata dal Ministro dell'Interno dal quale dipende l'amministrazione delle carceri; e dal Ministro della Giustizia, dal quale dipende la Magistratura che pronunciò la sentenza. Queste autorità pesando tutte le circostanze che verranno loro rappresentate, potranno sole profondere un giudizio intorno alla ammissibilità del condannato alla liberazione provvisoria. Qualunque altra autorità, a mio avviso, sarebbe assolutamente incompetente perchè mancante degli elementi che occorrono a dare codesto provvedimento il quale, come vi diceva, è di natura puramente amministrativa.

Osservo poi che noi non saremo i primi ad adottare questa benefica disposizione. Noi siamo già stati preceduti da altre nazioni e singolarmente dall'Impero germanico che nel suo recente codice penale scrisse una disposizione conforme a quella che noi abbiamo creduto di inserire nel nostro progetto di Codice penale. Anche secondo il Codice penale germanico la liberazione provvisoria è accordata con decreto dell'amministrazione superiore, la quale espressione pare che non faccia neppure dipendere la deliberazione da una autorità così elevata, quale noi abbiamo proposto nel nostro progetto.

Sappia infine il Senato che, tutte le disposizioni che a questo proposito sono scritte nel

SESSIONI DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 MARZO 1875

progetto, mutata la forma, rispondono interamente alle disposizioni del codice germanico. Certo nessuno vorrà fare al Governo germanico l'accusa di avere con quelle disposizioni offeso il diritto di grazia, ovvero il diritto della giustizia. Seguiamo, o Signori, con sicurezza questo nobile esempio e non tenete alcuno degli inconvenienti che l'onorevole Pescatore è stato tratto a notare da un apprezzamento meno esatto del nuovo istituto della liberazione provvisoria dei condannati.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il paragrafo 4 che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 59.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 60.

« § 1. Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta, senza che la liberazione provvisoria sia stata revocata, la pena rimane scontata.

« § 2. Se l'arresto del liberato è susseguito dalla revocazione della liberazione provvisoria, l'effetto della revocazione risale al giorno dell'arresto. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 61.

« Le norme pel trattamento dei condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla relegazione, alla prigionia ed alla detenzione e degli ammessi a una colonia penale agricola od industriale od al lavoro in opere pubbliche fuori delle case di pena, giusta l'articolo 58, rispetto al vitto, al vestiario, alla disciplina, al lavoro ed alla mercede del medesimo, saranno determinate con regolamenti particolari, pubblicati con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 6).

Rettificazione.

Nel foglio 55, pag. 399, alle linee 11 e 13 della 2^a colonna, invece di *Ministro di Grazia e Giustizia*, leggasi *Senatore Menobrea*.

XXII.

TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Emendamento del Senatore Maggiorani all'art. 62, combattuto dal Relatore, dal Commissario Regio e dal Senatore Pescatore* — *Replica del Senatore Maggiorani* — *Reiezione dell'emendamento del Senatore Maggiorani* — *Emendamento del Senatore Conforti, respinto* — *Emendamento aggiuntivo del Senatore Pescatore, non accettato dal Regio Commissario nè dal Relatore* — *Approvazione dell'art. 62* — *Emendamento del Senatore De Filippo al § 2 dell'art. 63, non accettato dal Relatore* — *Ritiro dell'emendamento* — *Parole del Regio Commissario e del Senatore De Filippo* — *Emendamento proposto al § 1 dalla Commissione ed accettato dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo* — *Approvazione dell'art. 63 (aggiunto) modificato dal Ministro* — *Emendamento del Senatore Maggiorani all'art. 64, oppugnato dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Ritiro dell'emendamento Maggiorani* — *Emendamento del Senatore De Filippo, ritirato* — *Parole del Relatore* — *Approvazione per parti e per intero dell'articolo, modificato al § 2 dalla Commissione d'accordo col Ministro* — *Proposta del Senatore Pescatore di aggiunta all'art. 65, combattuta dal Commissario Regio* — *Replica del Senatore Pescatore e controreplica del Commissario Regio* — *Approvazione all'art. 65* — *Reiezione della proposta aggiuntiva del Senatore Pescatore* — *Emendamento del Senatore De Filippo all'art. 66, combattuto dal Relatore e dal Commissario Regio ed appoggiato dal Senatore Pica* — *Reiezione dell'emendamento De Filippo, ed approvazione dell'art. 66 e dei successivi articoli 67 e 68* — *Proposta di un articolo 68 bis e 69 bis del Senatore Maggiorani, ritirata* — *Approvazione degli articoli 69, 70* — *Emendamenti Maggiorani-De Filippo-De Falco all'art. 71, respinti dalla Commissione e dal Ministero* — *Parole del Senatore De Filippo a sostegno del suo emendamento, cui risponde il Relatore* — *Replica del Senatore De Filippo* — *Ritiro degli emendamenti Maggiorani e De Filippo* — *Approvazione dell'art. 71 e 72 come redatti dalla Commissione* — *Emendamento De Falco all'art. 73, respinto* — *Approvazione dell'art. 73* — *Osservazioni del Senatore Pescatore sull'art. 74 a sostegno d'un suo emendamento* — *Varianti ed emendamenti proposti all'articolo, combattuti dal Regio Commissario* — *Replica del Senatore Pescatore e contro replica del Regio Commissario* — *Reiezione degli emendamenti De Falco e Tecchio* — *Approvazione dell'art. 74.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro Guardasigilli e il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un congedo, il Senatore Canestri di un mese per motivi di salute e di famiglia e il Senatore Alfieri di otto giorni per motivi di famiglia, che vien loro dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Siamo giunti al

TITOLO II. — *Dei reati.*

CAPO I.

Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

Art. 62.

« § 1. Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato d'infermità di mente da non avere la coscienza dei suoi atti; ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non poté resistere.

» § 2. L'ignoranza della legge non esclude l'imputabilità. »

A quest'articolo furon proposti emendamenti ed aggiunte.

La Commissione vorrebbe sopprimere il § 2 del testo ministeriale.

Il Senatore Maggiorani presenta un emendamento a quest'articolo intero.

Altro emendamento presenta il Senatore Conforti, e finalmente il Senatore Pescatore propone l'aggiunta di una parola al testo del § 1 del Ministero e della Commissione. Interrogo la Commissione se accetta questi emendamenti.

Senatore MIRABELLI. Il Relatore è assente e i miei onorevoli colleghi della Commissione m'invitano a farne per un momento le veci. Dichiaro quindi in nome della Commissione di non accettare veruno degli emendamenti proposti.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola per isvolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Permetta che ne dia prima lettura.

« § 1. Non è imputabile di reato chi nel momento in cui commise il fatto era in tale stato d'infermità di mente da non aver coscienza dei suoi atti o libertà di elezione.

» § 2. Non è imputabile chi a commettere

un'azione fu costretto da una forza esterna, a cui gli fu impossibile di resistere. »

Ha la parola l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. L'art. 62 ci pone innanzi uno de' più importanti e spinosi argomenti del Codice penale.

Dell'importanza è superfluo il far menzione; basta pronunziare il titolo: *imputabilità*, per intenderla. Ma la questione è anche seminata di difficoltà; imperocchè vi si corre pericolo o d'inziarne la dichiarazione con un concetto troppo generale e perciò molto comprensivo; donde il rischio di farvi entrare alcune perturbazioni dell'animo che non tolgono compiutamente la responsabilità penale, o la sospendono per brevissimo tempo, come sono le passioni. Ovvero si tenta di definire la imputabilità colla enumerazione delle varie psicopatie che l'aboliscono e sicade facilmente in errori di omissione, siccome avvenne per lungo tempo di mettere in campo la nota triade dell'imbecillità, demenza e mania.

Il progetto ha evitato destramente questi due scogli, ponendo da un lato in cima alla formula l'espressione *l'infermità della mente*, che, escludendo le transitorie effervescenze dell'animo, comprende le vere forme morbose che tolgono la responsabilità, ma scendendo a specificare le conseguenze di tale *infermità* il nuovo Codice non prende di mira che *l'abolizione della coscienza*, lasciando un gran dubbio, se in questa locuzione comprendansi tutti i casi sui quali può sollevarsi la questione dell'imputabilità.

Ed infatti nei due vocaboli *mente* e *coscienza*, per quanto siano stati usati in senso più o meno lato e con significati diversi, nondimeno pare assai difficile di inchindervi il fatto di un'offesa della volontà, senza manifesto turbamento dell'intelletto e della conoscenza delle interne modificazioni che l'io sperimenta col ripiegarsi in se stesso. Se l'uomo non può rispondere che di azioni pensate, volute e liberamente eseguite, e se l'ultima di queste libertà può venir offesa indipendentemente dalla prima, l'art. 62 del nuovo Codice riesce oscuro e incompleto.

Se dopo l'espressione « da non aver la coscienza de' suoi atti » non si aggiunge *o libertà di elezione*, si viene a negare una verità universalmente riconosciuta, cioè: che l'uomo possa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

essere trascinato a commettere azioni criminose per morbosa condizione della facoltà volitiva, mentre egli conserva la coscienza dell'esser suo.

La realtà di abnormi impulsi della volontà senza manifesto disordine delle idee si presume già dal diverso grado di svolgimento delle due maggiori facoltà: la conoscitiva e la deliberativa, secondo i differenti caratteri degli uomini, vedendosi qui individui corti d'ingegno e tenacissimi de'loro propositi, là ingegno svegliato ed alto grado di prontezza di mente e debolissima volontà: *spiritus promptus est, caro autem infirma*. Ed è a questo non raro antagonismo fra le due precipue potenze dell'animo che mette capo il noto dettato del Poeta « *video meliora proboque, deteriora sequor.* »

La presunzione è avvalorata dall'argomento di analogia; dacchè in altre malattie, che non sono permanenti aberrazioni della mente, vediamo esempi di ammalati che mostrano di conoscere perfettamente il loro stato, e che rispondono categoricamente alle interrogazioni che loro si fanno, mentre poi si abbandonano ad atti disordinati, offensivi, e che manifestano una profonda alterazione della potenza volitiva.

La fisiologia, che assegna una sede diversa agli stromenti degli atti intellettivi e a quelli della volontà, concorre anch'essa a giustificare una certa loro indipendenza così nello stato sano, come nel morbo.

Ma la presunzione, l'analogia, l'argomento fisiologico non basterebbero ancora a costituire una prova, e molto meno una piena dimostrazione, se non parlassero altamente i fatti; cioè, se non solo in Italia, ma presso ogni colta nazione, gli alienisti non avessero raccolto una serie numerosa di esempi, ove apparisce nettamente questa specie morbosa di psicopatie, in cui la facoltà volitiva è profondamente offesa senza contemporaneo disordine delle idee e della coscienza. Nè sono rari i casi ove l'antagonismo della coscienza colla volontà è così distinto, che il paziente, consapevole del suo male e presago dell'imminente accesso, prega caldamente gli astanti a impadronirsi di lui e costringerlo colla violenza acciò non prorompa in atti offensivi.

Non vi è manicomio in cui non si rinvenga

qualche esempio di questa fatta. V'incontrate, cioè, con un individuo che nulla ha del folle: volto composto a serenità di mente, atti decenti, discorso ragionato, conseguenze che discendono logicamente dalle premesse, memoria delle cose passate e delle presenti, consapevolezza dell'essere chiuso in un asilo di matti; in tutto ei vi rassembra un uomo sano di mente, e intanto, s'ei non sia ben custodito, una volta o l'altra egli attende alla propria vita o a quella dei vicini!

Nè dovete credere che lo psichiatro fondi il suo giudizio diagnostico di vera malattia limitata alla volontà dall'interrogatorio del paziente, dalle sue scritture, dalle circostanze del fatto e dal complesso dei dati morali. No, onorevoli Signori, l'alienista esamina diligentemente il corpo, e comincia le sue indagini dai primordi della vita dell'imputato fino allo stato presente; dalla ereditarietà, dalle malattie della infanzia e della puerizia fino alle condizioni dell'istinto, degli appetiti, della sensibilità, fino alla tolleranza della fame e della sete, ai rapporti delle veglie al sonno, e così di seguito. Si istituisce la diagnosi di questa affezione psichica, come di tutte le altre malattie del corpo.

E se è vero che queste affezioni della psiche sono vere malattie, come niuno si avvisa dubitarne, io non so intendere come possa esservi altro giudice competente in simigliante questione che nol sia il medico, ed in specie l'alienista che passa la sua vita fra coloro che han perduto il bene dell'intelletto e della volontà.

Alla evidenza dei fatti si piegarono i più illustri giureconsulti non che d'Italia, ma sippure di Francia, d'Inghilterra e di Germania; e nello svolgere il mio emendamento io fui pago di mettervi innanzi l'autorità del savissimo Mittermayer, il quale nella sua classica Memoria, *De principio imputationis* ecc., non solo riconosce la realtà della mania senza disordine manifesto delle idee, o, come altri dicono, della monomania istintiva, ma si piacque inoltre di stabilirne i caratteri distintivi, fra i quali non manca la esistenza di un morbo corporeo: *ut corporis morbus probatur*.

Pertanto io credeva e credo di esser nel vero, sostenendo che l'art. 62 rimane incompleto, e lascia una pericolosa lacuna se, dopo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

aver parlato di coscienza degli atti, non facesse motto della libertà di elezione come fan tutti i Codici moderni non escluso il toscano; se non che in questi Codici, eccetto il germanico, fra la potenza conoscitiva e la volitiva interponendosi la particella copulativa *e*, sorge il dubbio se in questi articoli di legge il costringimento della volontà vi stia quale effetto o complicazione della mente lesa e della turbata coscienza, non già come forma staccata e indipendente. Al certo il Codice germanico, usando la particella disgiuntiva *oder*, distingue più nettamente la perdita della coscienza dal turbamento dell'attività dello spirito, onde la libera emanazione della volontà viene impedita. Perciò sembravami e sembrami tuttora che questa formula fosse più vera, più pratica e quindi degna d'imitazione. (*L'oratore cerca fra le sue carte il testo del Codice germanico e non potendolo ritrovare, continua il discorso.*)

Adunque mi si lasci concludere che, se numerose osservazioni raccolte da uomini competenti e sottomesse alla più severa critica, han posto fuori di ogni dubbio come la *libertas consilii* possa turbarsi indipendentemente dalla *libertas iudicii*; se in molti individui scrupolosamente studiati si è visto come essi percepiscano, giudichino, ragionino, ricordino, immaginino, associno le idee nella relazione di cause ad effetti al modo degli uomini sani di mente, e intanto rimanga vincolata la libertà del volere, sicchè essi, loro malgrado, vengano spinti ad atti violenti e vietati dalla legge, atti che essi stessi condannano, che confessano apertamente, di cui narrano i più minuti particolari, di cui spesso chiedono istantemente la comminata pena; se questi atti sono insensati, esorbitanti in modo da non potersi interpretare con alcuna idea di utilità di comodo, se ripugnano ad ogni tendenza dell'umana natura: se tutto ciò è vero, io non comprendo come questo fatto debba essere totalmente sconosciuto dal nuovo Codice penale.

Fra i molti articoli critici pubblicati nei giornali rispetto al nuovo Codice ve n'ebbe alcuno in cui facevasi appunto alla espressione di *infermità della mente* adoperata nell'articolo 62, come quella che, indicando un disordine dell'intelletto, veniva per ciò ad escludere il dormiveglia, il sonnambulismo e le allucinazioni che talgono pure la imputabilità, quantunque

tali stati non siano sempre accompagnati da aberrazione mentale. Se non che da tale critica può essere in qualche modo difeso il progetto, inquantochè il vocabolo *mente*, e nella lingua madre e nel vernacolo, si presti ad un senso più lato che non sia quello del puro intelletto, e perciò infermità di mente possa ben assimilarsi ad impotenza dell'animo che accoglierebbe volentieri anche gli stati morbosi a cui accenna la critica in questione.

Ma dalla critica non può salvarsi a mio credere il secondo periodo dell'art. 62, ove si dice: *ovvero si fu costretto da una forza esterna alla quale non potè resistere*. Imperocchè nella espressione di forza esterna non possono veramente comprendersi che le intimidazioni e le violenze esercitate sull'individuo; ma è tutt'altro che chiaro come l'onorevole signor Ministro abbia inteso conchiudervi anche la forza morale, siccome interpreta la Commissione. Per accennarsi a causa dell'ordine morale farebbe di mestieri che l'*homo interior* avesse iniziata l'azione, che questa scaturisse immediatamente dai moti dell'animo, e dalla condizione di esso travesse la sua ragion sufficiente di essere; nel qual caso riuscirebbe del tutto impropria la espressione di *forza esterna*. Ad ogni modo sarebbe conveniente, che questo periodo andasse disgiunto dal primo, che versa sopra cagioni di natura affatto diversa. E di questa partizione delle cause atte a togliere la imputabilità, a seconda che esse muovono dall'uomo interno o da forza esterna, ce ne porse esempio il ridetto Codice germanico, ove il § 51 è destinato intieramente alle malattie dell'intelletto e della volontà, mentre le cause esteriori sono considerate a parte nel § 52. E ad imitazione di questo, che sembravami anche in ciò degno di lode, io proponeva la medesima divisione nel secondo mio emendamento.

Aspetterò volentieri che l'onorevole Ministro e l'onorevole Relatore si compiacciano di chiarirmi sulle ragioni, per le quali non sono stati accolti favorevolmente i due miei emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il progetto del Codice stabilisce i due criteri da cui si deve desumere l'imputabilità dei delinquenti, e sono:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

la coscienza dei loro atti e la libertà dell'elezione. « La coscienza degli atti. » — Essendo riconosciuto che questo è l'elemento principale dell'imputabilità, il progetto del Codice stabilisce che la causa prima dirimente dell'imputabilità è l'infermità della mente, che toglie all'agente la coscienza dei suoi atti, e così pure, avuto riguardo « alla libertà d'elezione » stabilisce che la seconda causa dirimente dell'imputabilità è la forza esterna che costringe all'azione criminosa malgrado la volontà dell'agente.

L'onorevole Senatore Maggiorani, rispondendo ad un desiderato della scienza, propone un terzo criterio, desunto da quello che io direi un'attività fatale ed istintiva dell'uomo; onde avviene che esso, ancorchè abbia la coscienza dell'immoralità di un'azione, pieghi ad una forza interna, irresistibile, dipendente da una sua condizione organica, o morbosa, e sia trascinato suo malgrado a commettere una immoralità, un delitto; o, per dir breve, avviene che la facoltà volitiva sia, per così dire, paralizzata dall'istinto malvagio.

Io non entrerò a discutere nel campo della scienza, perchè non sono certamente in grado di competere colla dottrina e col forte ingegno dell'onorevole Senatore Maggiorani; ma farò due ipotesi:

O l'attività istintiva, che io dico fatale, è operosa per effetto dell'inerzia della mente, e noi, con un circolo vizioso, ricadiamo nei termini della definizione data nel progetto Vigliani, e dobbiamo ritenere che la imputabilità vien meno, dipendentemente dalla infermità della mente, dal difetto delle facoltà intellettuali, o, per dire altrimenti, la volontà non è libera per l'imperfezione del conoscimento.

Ma questo non è certamente il concetto dell'onorevole Maggiorani, epperò noi siamo costretti di ricorrere all'altra ipotesi: che, cioè, la forza morbosa o istintiva che domina la volontà sia operosa, malgrado l'attività della mente e perchè è più potente di essa.

Se non che, in tal caso, l'onorevole Senatore Maggiorani suppone un'azione tutta materiale in cui cerchereste invano il principio della responsabilità morale.

In questa ipotesi, chi potrà pensare che ci possa essere reato? Il reato, a parte le condizioni dell'imputabilità, ha i suoi elementi naturali

fra i quali primeggia il dolo. Ora, se voi supponete un atto puramente materiale a cui non ha avuto parte la coscienza, è chiaro che dolo non ve n'ha potuto essere; è chiaro che non c'è reato in faccia alla legge.

Ma chechè sia di questi apprezzamenti, sui quali si potrebbe forse concludere che l'aggiunta, ideata dall'onorevole Maggiorani e da lui proposta, non è necessaria nè utile, credo che si possa sostenere che è assai pericolosa. A questo proposito non bisogna dimenticare che le questioni relative all'imputabilità devono essere formulate in quesiti da sottoporre al giudizio dei giurati. Ora, a quanti equivoci non potrà dar luogo la quistione della libertà di elezione nei casi a cui si riferisce l'onorevole Maggiorani?

In primo luogo non confonderemo noi con questa fatale attività anche tutti i casi in cui l'agente è trascinato da un impeto interno, da una passione violenta a commettere il reato? L'accusato dirà sempre, o per esso lo dirà il difensore: io non ho avuto la libertà di elezione, ero accecato dalla passione; e questo basterà perchè possano i giurati traviare nel loro giudizio.

Ma vi sono anche altre circostanze da considerare.

La proposta Maggiorani è pericolosa, non solamente riguardo al movente interno degli affetti, ma anche nell'apprezzamento delle cause morali esterne diminuenti dell'imputabilità, le quali facilmente si trasformerebbero in circostanze dirimenti. Supponete, per esempio, un disgraziato che versa in condizioni finanziarie tristissime, immerso nella più squallida miseria, con famiglia, con figliuoli che domandano pane, mentre egli non è in istato di satollare la loro fame. In queste condizioni egli ha commesso un furto, e, chiamato in giudizio, risponde: io fui costretto a rubare, io non aveva libertà di elezione. Sono stato trascinato a questo fatto; ho rubato, è vero, ma io non era libero di scegliere tra la voce della coscienza, e le sofferenze della famiglia.

Questa questione proposta ai giurati sarà pericolosa; e di simili ipotesi se ne potrebbero fare moltissime.

Intanto mi pare che l'emendamento Maggiorani per le cose da me dette non presenti condizioni di utilità evidente; perchè appunto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

nei casi più gravi, nei quali veramente il difetto della libertà di elezione potrebbe influire seriamente sui caratteri giuridici dell'azione incriminata, l'effetto desiderato, dell'impunità dell'agente, si ottiene con la rigorosa applicazione dei principii generali, che costituiscono i caratteri essenziali del reato; e negli altri casi l'aggiunta divisata non sarebbe praticamente attuabile, senza dar luogo a gravi inconvenienti nella sua applicazione.

Tale è pure l'avviso della Commissione, la quale anzi è stata unanime nel dichiarare che respinge l'emendamento.

Non mi dilungo di più perchè ho voluto solamente accennare e al pericolo della dottrina sviluppata egregiamente dall'onorevole Maggiorani, ed alla inutilità della sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola: se crede, l'onorevole Maggiorani potrà parlare dopo, e rispondere alle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Mi associo pienamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione.

Il Ministero crede di avere colla formola breve e precisa usata nel progetto indicato tutti i casi nei quali per difetto di coscienza e di libertà d'azione non havvi imputabilità penale. L'articolo stabilisce che se si tratti d'infermità di mente, questa deve essere tale da togliere la coscienza dei propri atti; se l'agente non aveva la mente inferma, ma ha obbedito ad una forza, l'azione allora soltanto non è imputabile, quando la forza sia stata esterna; e non si avvisi potuto resistere.

L'onorevole Maggiorani ha però osservato esservi infermità mentali che tolgono non la coscienza dei propri atti, ma la libertà d'elezione, la facoltà volitiva. Dunque, egli dice, non essendo questo stato morboso contemplato dal Codice, vedremo condannato un uomo che ha commesso un fatto annoverato fra i reati, che fu strascinato a commetterlo dalla infermità che lo travagliava, un uomo che non aveva la libertà di astenersene, sebbene avesse la coscienza dell'immoralità del medesimo; ed a questo riguardo ha citato le disposizioni del Codice germanico e del Codice penale toscano,

non che l'autorità di Mittermayer, le cui parole sono trascritte nel suo emendamento.

Credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Maggiorani all'articolo che si discute sia pericolosa, come ha già avvertito l'onorevole Relatore; se noi andiamo fino al punto da non richiedere che manchi la coscienza dei propri atti, sicchè basti il difetto di libertà di elezione proveniente da causa interna, si correrà il pericolo di confondere la causa movente dell'atto, la passione che lo ha determinato, colla malattia mentale.

Ma l'onorevole Maggiorani replicherà essere impossibile confondere le passioni colle infermità. Egli dirà che un individuo che commette un reato spinto dall'ira, dalla gelosia, o da altro sentimento anche violentissimo, non potrà mai dirsi infermo di mente, e siccome questa infermità è sempre necessaria anche secondo il suo emendamento, così non potrà sfuggire la pena, sebbene affermi e giustifichi che la passione ha esercitato un impero irresistibile sulla di lui volontà.

L'esperienza mi autorizza però a rispondergli che il pericolo di cui ho fatto cenno, si verificherà pur troppo in pratica.

Sappiamo tutti la grande facilità con cui i dottori dell'arte ammettono nei giudizi penali le infermità di mente, per poco che il fatto appaia atroce e non spiegato abbastanza dalla causa che ha spinto a delinquere, e dalle circostanze.

L'imputato non avrà mai dato segno alcuno di pazzia o monomania, nella di lui famiglia non vi saranno state mai malattie di tal genere, egli confesserà il fatto cnicamente, non saprà addurne scuse di sorta, tutto concorrerà ad indicare un animo scellerato, un cuore da tigre.

Il pubblico lo guarderà inorridito e starà attendendo la condanna che liberi la società da un mostro; ma ecco sorgere il perito: appunto perchè il misfatto è enorme, ed è inesplicabile come un animo umano abbia potuto concepirlo, voi dovete ritenere, esso dirà ai giudici, che lo sciagurato non ne è imputabile, che egli è un povero pazzo.

E se si opporrà che l'accusato riconosce d'aver commesso una prava azione, che non ha mai dato segni di pazzia, che le sue risposte sono precise e coerenti, sarà agevole al medico di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

replicare che la malattia può essere anche temporaria, che una passione violenta può cagionare sconcerti mentali, e che infine non basta aver la coscienza di commettere un reato per esserne imputabile, ma essere inoltre necessario avere la libertà d'elezione; ed all'appoggio dell'articolo emendato secondo la proposta Maggiorani si chiederà e spesso si otterrà l'assolutoria.

Credo poi che l'aggiunta proposta non sia necessaria, perchè se la infermità di mente sarà tale da togliere la facoltà volitiva, l'imputato eviterà la pena senza uopo di modificare l'articolo del progetto.

Il dire che l'agente deve avere la coscienza dei propri atti inchiude il concetto che debba avere la volontà di delinquere. Chi è fatalmente da uno sconcerto mentale costretto a commettere un reato, non ha, e non può avere, la coscienza di far male.

E lo stesso Codice toscano, che l'onorevole Maggiorani ha invocato, prova che non m'inganno.

Esso così dispone in questa materia: « Le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non aveva coscienza de' suoi atti e libertà di elezione. »

Il Codice non dice altrimenti o *libertà di elezione*, non usa cioè la particella disgiuntiva, sì la congiuntiva; il che significa chiaramente essersi pure dal legislatore toscano ritenuto, che la libertà dell'elezione sia inseparabile dalla coscienza della moralità dell'atto, che l'una non può concepirsi senza l'altra, e che per conseguenza basta indicare la prima, perchè il voto degli uomini della scienza salutare e dei più teneri umanitari abbia ad essere soddisfatto.

Ma si insiste non essere ciò vero; hannovi specie di infermità che tolgono la libertà di elezione, mentre l'infermo conserva pure la coscienza degli atti che commette.

Profano alla scienza, non entrerò in disquisizioni di questa natura; ammetto volentieri, perchè il dotto Senatore Maggiorani lo afferma, esservi malattie del genere da lui indicato, ma ho la convinzione che anche in tali casi non si possa dire che l'individuo abbia delinquito colla coscienza di delinquere.

Quest'uomo conoscerà il bene dal male, risponderà esattamente a tutte le interrogazioni,

confesserà anche, se volete, di aver commessa una pessima azione, se ne mostrerà dolente; ma se sarà realmente vero che per malattia di mente non gli fosse libero di astenersene, ai rimproveri che voi gli muovete avrà sempre diritto di rispondere che non li merita, che sa di non essere colpevole, perchè, mentre agiva, non era libero, epperò non aveva la coscienza di far male.

L'onorevole Maggiorani nel presentare alla Commissione il suo emendamento, accennò il caso di un epilettico; a nessuno verrebbe in mente, diceva egli, di ritenere questi poveri infermi imputabili dei fatti che commettono mentre sono travagliati dal male, sebbene siano in grado di conoscere ed apprezzare la moralità delle loro azioni. Convengo perfettamente, ma credo che ciò confermi sempre più la giustizia delle precedenti mie osservazioni. Rimproverate un epilettico del male che ha fatto, ed esso avrà diritto di rispondervi che non si crede colpevole, perchè nell'agire non aveva la coscienza di commettere un reato, perchè in quel momento non poteva a meno di fare quello che ha fatto.

L'onorevole Senatore Maggiorani ha pure invocata l'autorità del Mittermayer, ma io non credo che la citazione fattane suffraghi l'opinione da lui sostenuta.

Il dotto giureconsulto tedesco parla di mania senza delirio, e non già di mania che non tolga la coscienza dei propri atti.

Ora l'una cosa è ben diversa dall'altra: Il delirio è l'orgasmo della pazzia, è la mania spinta al grado più elevato. Vi hanno invece manie senza delirio, cioè tranquille, che possono sfuggire agli occhi di chi non è competente in questa materia, ed è perciò che il Mittermayer, affine di evitare il pericolo della simulazione e dell'inganno, opportunamente indica quali condizioni debbano richiedersi perchè si possa ammettere un simile mezzo di scusa.

Ma da ciò non si può in guisa alcuna dedurre che il detto autore ammetta il caso di un individuo il quale abbia, mentre agisce, la coscienza di far male e non sia libero di astenersene.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha ancora qualche osservazione a fare?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Senatore MAGGIORANI. Parlerò dopo il Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo che bisogna attaccare di fronte le obiezioni poste innanzi dall'onorevole Senatore Maggiorani, non circuirle, non nasconderle, non dissimularsele. Egli vi sostiene fermamente in nome delle scienze moderne, che vi può essere un uomo colle sue facoltà mentali integre, che intende come un altro, che ragiona come qualunque altro, che conosce il bene e il male, e mentre fa un'azione cattiva conosce che l'azione da lui commessa, è cattiva. La fa, la commette, la vuole, ma non è imputabile, e perchè? Perchè alla sua volontà manca la libertà. Ecco quello che sostiene l'onorevole Senatore Maggiorani in nome delle scienze fisiologiche moderne.

E come va che, essendo integre tutte le facoltà mentali, integra la conoscenza del bene e del male, integra la volontà, e manca tuttavia la libertà?

Ciò avviene, dice l'onorevole Senatore Maggiorani, perchè ci è un tal organismo che si riferisce precisamente alla libertà, e nient'altro che alla libertà, e se quest'organismo, questa fibra della sostanza cerebrale è viziata, viziata in questo sol punto, avrete questo fenomeno che ho descritto, di un uomo perfetto sotto il rapporto intellettuale e anche sotto il rapporto volitivo, mancante solo della libertà.

Signori, io lo confesso francamente: non credo a questi dettati della pretesa scienza moderna, e, sollevando un tantino il mio discorso, dico, che la scienza sperimentale moderna e in specie la scienza fisiologica che approfitta prodigiosamente dei nuovi metodi di osservazione e di esperienza, ha anche essa la sua metafisica. Ammetto che le scoperte furono molte e prodigiose. Ammetto che oramai è riconosciuta la corrispondenza intima tra il morale e il fisico dell'uomo. Quasi quasi arrivano a stabilire che ogni atto della mente ha un suo corrispondente in qualche fibra, in qualche organismo, in qualche movimento particolare di quella sostanza, di quell'involucro portentoso e misterioso che è il cervello: ma quando sono arrivati a stabilire questi fatti, che hanno del prodigioso, ecco che essi cadono nella metafisica, cioè nelle induzioni fallaci, nelle mille

supposizioni dei filosofi speculatori, dei quali Cicerone disse, che: *nihil est tam absurdum, quod non dicatur ab aliquo Philosophorum*; perchè non si contentano delle verità acquistate, ma vogliono progredire, dove il progredire diventa impossibile: alle verità della esperienza e della osservazione, aggiungono conghietture e false argomentazioni. Ne volete una prova, o Signori?

Ve ne darò una, ricordando quella grande cavillazione dei fisici divenuti metafisici, per cui, partendo essi da un fatto evidentemente certo, cadono ben tosto in una conclusione evidentemente erronea, dando come causa unica efficiente, ciò che è soltanto una condizione necessaria, perchè un'altra causa efficiente possa operare il suo effetto.

È certo che, viziati certi piccoli organismi del nostro cervello, resta viziata una od altra parte delle facoltà intellettuali. Ecco adunque, essi dicono, cosa sia il nostro intelletto, la causa, la forza produttrice, il principio del nostro intelletto. Essi dicono: tutto questo non è che il cervello, la nostra cognizione non è che un fumo, una secrezione del cervello, è una produzione momentanea, un moto, una funzione della materia. Tali sono teorie, colle quali si impianta il materialismo, che poi si diffonde largamente in tutte le scienze morali e sociali.

Non è questa un'induzione manifestamente fallace? Perchè il fisico ed il morale sono in intimi rapporti, perchè un certo stato fisico è la condizione senza cui un'altra causa efficiente, la causa morale, non può operare i suoi effetti, possono essi dedurne subito per conseguenza che l'una è la sola causa efficiente, e l'altra non è che un effetto? Questa vostra, signori fisici, non è altro essa pure, che una speculazione metafisica, vana, come tutte le altre! Senza quell'immagine che si dipinge nella retina dell'occhio non si opera la visione, e vuol ciò forse dire che l'immagine in fondo della retina è la causa della cognizione che l'intelletto acquista dell'esistenza dei corpi mediante il fenomeno della visione? No: il fenomeno inesplicato della retina non è che una condizione, ma l'ente che conosce, è lo spirito. Spiegare il perchè nella creazione del mondo morale e materiale le due condizioni, fisica ed intellettuale, sieno inseparabilmente unite, lo credo impossibile. L'osservatore si

contenti di conoscere quello che può direttamente osservare, si contenti di sapere che certe parti intellettuali non possono esistere senza altro corrispondente stato materiale, ma non stabiliscono ipoteticamente che uno sia la causa, l'altro l'effetto. Io mi credo autorizzato a dire, che questo è falso, che è certamente induzione arbitraria e che conduce, come ho detto, direttamente al materialismo. E vorrebbe forse la scienza moderna imporre il materialismo a tutto il mondo morale?

Riacostandomi al tema nostro, io dico: non è provato, non credo che si sia mai fatta un'esperienza, la quale abbia stabilito, coi metodi adottati dalla scienza moderna, col metodo sperimentale diretto, che possa sussistere, e si sia di fatto riconosciuto il caso di un uomo in perfetto stato intellettuale, in perfetto stato di volontà, in perfetto stato di coscienza, che distingue il bene e il male, a cui però manchi solo la libertà della volontà, perchè sia alterato un tale o tal altro organismo nel cervello che corrisponda unicamente alla libertà della volontà.

No, Signori, questo dato sperimentale, questo risultato di giuste e regolari esperienze, invano si cercherebbe anche nella fisiologia moderna.

Io credo fermamente che, dove vi è perfetto stato mentale, perfetta coscienza, ragionamento, perfetta conoscenza del bene e del male, vi è anche la volontà; dico, che la volontà in tale stato è la libertà, come la libertà, ossia la libera e spontanea attività interna, non è altro che la volontà.

Che se poi sotto il fastoso titolo di scienza s'intendesse l'empirismo medico, peggio che peggio: i fatti sono spesso male osservati, parzialmente descritti, e peggio interpretati. La pazzia ragionante che si appella alla scienza, non è altro che un parto informe di un empirismo contorto, un'invenzione, di cui poi si giavano le difese dei più scellerati.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Avendo ritrovato il testo dell'articolo del Codice germanico, ove si dichiara il concetto della imputabilità, prego il Senato che mi permetta di leggerlo, innanzi di rispondere agli onorevoli proponenti, acciò si faccia palese non essere il Maggioreani, ma

la scienza, ma il giure criminale costituito presso le più colte nazioni che proclamano la verità che in via di emendamento da me fu proposta.

Ecco l'articolo:

« Non vi è azione punibile quando l'autore al tempo in cui commise l'azione si trovava privo di coscienza, o (non e) in uno stato di morbosa alterazione della facoltà dello spirito, dal quale era esclusa la libera determinazione della sua volontà. »

Come ognun vede la formula germanica non poteva esser più esplicita ed efficace nel dichiarare la possibile divisione dello stato morboso dei due principali fattori della psiche; la coscienza (o conoscenza che in ultima analisi vale lo stesso, perchè coscienza è pur conoscenza di se medesimo) e la volontà. Imperocchè colla espressione *attività o facoltà dello spirito*, usata nella dichiarazione tedesca della imputabilità, non può intendersi *coscienza o conoscenza* di cui si parla nel primo periodo dell'articolo, ma è significata precisamente la forza che anima la volontà. La differenza delle traduzioni dell'articolo germanico, e la versione inesatta adottata dalla Commissione non han fatto apprezzare abbastanza lo spirito di quella legge; ma è ben certo che in essa distinguonsi chiaramente le due infermità psichiche, quella cioè in cui è perduta la coscienza, e non si sa quel che si fa, dall'altra in cui la coscienza è conservata, si conosce ciò che si opera, ma la volontà è trascinata irresistibilmente da un morboso impulso.

Ciò premesso, risponderò brevemente ai miei tre onorevoli oppositori.

E comincio dall'onorevole Senatore Pescatore, il quale ha sollevato una questione filosofica, tessendo la critica della fisiologia sperimentale e procacciando di mostrare la erroneità delle conseguenze che se ne traggono a sostegno del materialismo. Io ammiro sinceramente la sua multiforme erudizione, ma non credo che mi sarebbe permesso di seguirlo in questa via che ci allontanerebbe dalla meta. Io prego intanto di credere che io non ho fatto menzione di scienza fisiologica, che a semplice presidio della mia tesi, e che il fondamento stabile di essa io lo cerco principalmente nella osservazione della natura. Quella osservazione dei gruppi in cui si riuniscono con una certa frequenza i fenomeni morbosi, e che ci ha ser-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

vito a costituire le specie patologiche nelle comuni malattie del corpo, quella stessa ci aiuta e ne guida a classificare le infermità dell'animo, così vero che di imbecillità, di demenza e di mania, come generi distinti di alienazione mentale, si poté parlare fin da quei tempi remoti in cui non si osava spingere il coltello nelle viscere del corpo umano. Basta una moltitudine di osservazioni conformi, per mettere in sodo la esistenza di una specie morbosa distinta da tutte le altre, così nell'ordine somatico come nel psichico. Le lesioni anatomiche di quelle fibre nervose, a cui accennava l'onorevole Pescatore, sono state scoperte assai dopo.

Esse servono a confermare la distinzione delle specie e a segnalarne la causa materiale, ma la specie era già trovata dalla osservazione. Ed anche nell'argomento che trattiene la monomania istintiva, si differenzia dalle altre specie di psicopatie per dati fenomeni trovati dalla osservazione, senza intervento alcuno della fisiologia.

Vengo all'onorevole signor Commissario Regio e lo prego di scusarmi se gli dirò francamente che le sue parole non valsero punto a farmi abbandonar la mia tesi. Colla stessa franchezza gli dirò che io provai un vivo senso di dispiacere allorché egli affermò che le parole di Mittermayer, lungi dal sostenere il mio principio, tendevano anzi a contraddirlo, e che la mania senza delirio era da quell'autore intesa in tutt'altro modo che nel mio. A me non rimane qui altra risposta da dare all'onorevole Commissario che di pregarlo a rileggere per intero quella dotta dissertazione del sommo criminalista, e avrà luogo di convincersi che non solo vi si accoglie la specie di psicopatia di cui si questiona, non solo se ne presentano i caratteri differenziali che la dividono dalle altre aberrazioni mentali, ma che inoltre vi si combattono tutte le obiezioni promosse contro la realtà della monomania istintiva, fra le quali la più nota e ripetuta, non esser possibile che l'uomo sia trascinato a sì grandi eccessi conservando illeso (almeno in apparenza) l'intendimento: giudizio pronunziato *a priori* che nelle scienze di osservazione è condannato dalla più volgare filosofia. Egli bensì, il Mittermayer, riconosce la difficoltà del giudizio e insiste sulla circoscrizione necessaria al proce-

dersi, ma tutto ciò non toglie la realtà del fatto.

Poche furono le parole pronunziate dall'onorevole Relatore, che giungessero al mio orecchio; un solo argomento contro la proposta mi ferì l'attenzione, e fu il pericolo di presentare ai giurati un concetto così oscuro e che si presta tanto ad interpretazioni sfavorevoli ai bisogni della giustizia punitiva. Ed io raccolgo l'argomento, e lo ritoreo contro l'onorevole avversario, coll'avvertire che, dichiarando la imputabilità tolta solo dallo stato infermo della mente e della coscienza, si autorizzano i giurati ad ascrivere inesorabilmente a reato qualunque atto commesso durante l'esercizio del pensiero e la conoscenza di se stesso. La differenza dei risultati sta in questo: che nel primo caso contemplato dall'onorevole Relatore (cioè scusando il delitto, o confondendolo collo stato morboso della volontà), si manda assolto un colpevole; nel secondo (disconoscendo la malattia, perchè non contemplata nel Codice), sarà condannato un furioso. Vede il Senato qual sia dei due pericoli il più temibile.

E di condanne di mentecatti, ove la pazzia era occulta o di forma insolita e bisognosa di studio per riconoscerla, non è muta la storia. L'infelice Giovanna D'Arco presentava tutte le apparenze della mente sana, ma un'allucinazione dell'udito le turbava a quando a quando la facoltà volitiva; e Ravallac, che va ai posteri come il sicario di Enrico IV, studiato psicologicamente in tutte le azioni della vita, apparisce ora affetto da monomania religiosa.

A questi deploratissimi mali non vi è altro rimedio che inaugurare più seriamente il principio della competenza e nei casi difficili chiamare in giudizio gli alienisti prima dei Giurati.

Io finisco esprimendo il mio dispiacere che i responsi della scienza non abbiano trovato in quest'Aula l'accoglimento che le si deve; che la legge non voglia progredire colle scienze, e che l'articolo sulla imputabilità comparisca al pubblico più incompleto che nel sia quello del Codice toscano.

PRESIDENTE. Tra i due emendamenti dei Senatori Maggiorani e Conforti, il più ampio essendo quello del Senatore Maggiorani, lo metterò pel primo ai voti dandone nuova lettura.

« § 1. Non è imputabile di reato chi nel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

momento in cui commise il fatto era in tale stato d'infermità di mente da non aver coscienza de' suoi atti o libertà di elezione.

» § 2. Non è imputabile chi a commettere un'azione fu costretto da una forza esterna, a cui gli fu impossibile di resistere. »

Chi approva quest'emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'emendamento del Senatore Conforti, così concepito :

« Non è imputabile chi nel tempo in cui commise il fatto non ebbe coscienza dei propri atti, o vi fu costretto da una forza esterna, alla quale non poté resistere. »

Chi approva quest'emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Viene ora il testo del Ministero modificato dalla Commissione, la quale propone la soppressione del paragrafo secondo.

A quest'articolo vi è un'aggiunta proposta dal Senatore Pescatore, il quale, dopo le parole: « Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato di infermità di mente da non avere la coscienza de' suoi atti, ovvero vi fu costretto da una forza » vorrebbe si aggiungessero queste altre: « o necessità; » poi segue il testo ministeriale che dice: « esterna alla quale non poté resistere. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non accetta quest'aggiunta, perchè crede che sia tutt'affatto superflua.

La necessità è la conseguenza della forza; quindi nello stesso articolo si accennerebbe alla causa e all'effetto. La necessità è lo stato in cui è posto l'agente dalla forza che lo ha spinto ad agire. Mi par quindi che dicendo forza, non occorre più di aggiungere altre parole.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Che vi sia necessità assoluta di aggiungere questa parola, io non prendo a sostenere. Dico soltanto che l'ho presa dal Codice germanico, tante volte invocato dallo stesso Ministro, ed aggiungo che i concetti sono diversi.

La forza a cui non puossi resistere moral-

mente, è quella che viene da una forza attiva che ci costringe colla minaccia; un grave timore, una minaccia alla mia vita mi costringe a commettere un reato.

In verità, l'uomo onesto e fermissimo, lo stoico, *fortem virum, si fractus illabatur orbis, imparidum ferient ruinae*. Ma il Codice penale non va sino a richiedere all'uomo il coraggio dell'eroismo, quando in certi casi, lasciando sempre l'ultima estimazione delle circostanze alla coscienza del giudice, dichiara che l'intervento di forze esterne, se non toglie assolutamente l'immoralità, toglie almeno l'imputabilità penale.

Ora, può darsi che intervenga un caso in cui nessuno abbia voluto usarvi violenza per farvi commettere un male, ma che io stesso, per salvare la mia vita, non abbia potuto altrimenti adoprare che danneggiando un altro; come l'altro caso in cui io abbia danneggiato uno che opponeva un impedimento innocente, e meramente passivo alla mia salute, ed io lo abbia danneggiato anche gravemente. Non è allora il caso della forza che mi abbia costretto, ma il caso di una necessità a cui ho ceduto, e per la quale ho danneggiato altrui; dipenderà sempre dalla coscienza del giudice l'estimare le circostanze del caso.

Io penso dunque che sia più completamente espresso il concetto colle due parole *forza o necessità*. Ripeto, che ciò credo che sia nel Codice germanico; ma non v'insisto se il Ministero, ponderando la cosa, non accetta queste parole.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha invocato il Codice penale germanico dicendo che si tratta di un Codice che il Governo...

Senatore PESCATORE. Sarà forse un altro Codice.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sarà probabilmente un altro, perchè il Codice germanico contiene una disposizione identica a quella che si legge nel progetto in discussione. Essa è la seguente:

« Non vi è azione penale quando l'autore è stato costretto a commettere l'azione da una forza irresistibile. »

E il nostro progetto dice: « da una forza alla quale non poté resistere. »

Dunque, vi ha perfetta identità di concetto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Senatore PESCATORE. Sarà forse nel Codice di Zurigo: posso però garantire che è una formula usata da un Colico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sarà incorso un equivoco, e non dubito punto che l'onorevole Senatore abbia letto quanto afferma nel Codice di un'altra Nazione; chechè ne sia, sta in favore del progetto del Governo l'autorità del Codice germanico recentemente elaborato e discusso da una delle più eminenti e dotte Assemblee di Europa.

Senatore PESCATORE. Mi riservo di verificarlo meglio.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Pescatore ritirato il suo emendamento, rileggerò l'articolo del testo ministeriale.

(Vedi sopra.)

Domando al signor Ministro se accetta la soppressione del paragrafo 2 di questo articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non si tratta di soppressione ma di trasposizione, ed accetto la trasposizione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo senza il paragrafo 2.

Art. 62.

« § 1. Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato d'infirmità di mente da non avere la coscienza dei suoi atti; ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non poté resistere. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 63.

« § 1. Colui al quale la infirmità di mente o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti, o la possibilità di resistere, è imputabile, ma la pena è diminuita da uno a tre gradi.

» § 2. Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

Al secondo paragrafo di questo articolo l'onorevole Senatore Conforti propone il seguente emendamento:

Art. 63.

« Quando chi commise il fatto era in uno stato prossimo a quello, che secondo l'art. 62 esclude compiutamente l'imputazione, è punito

con la pena stabilita dalla legge diminuita da uno a cinque gradi. »

Interrogo prima di tutto la Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per fare innanzi tutto una domanda, prima di discutere sull'emendamento da me proposto al paragrafo 2 dell'articolo di cui si tratta.

Il paragrafo 2 dell'articolo 63 dice:

« Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

Io non so se il concetto della Commissione e del Ministero sia quello che il giudice possa ordinare, allorchè si tratti di una condanna all'ergastolo, che questa pena sia scontata in una casa di custodia.

Mi spiegherò più chiaramente:

Nel paragrafo 1 sta detto:

« Colui al quale la infirmità di mente o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti, e la possibilità di resistere, è imputabile, ma la pena è diminuita da uno a tre gradi. »

Ora, da questa disposizione sorge evidente che un individuo il quale abbia commesso un crimine punibile colla pena capitale, può essere punito con un grado di meno, ossia con l'ergastolo, essendosi riconosciuto non essere stata in lui completa la coscienza del suo atto criminoso.

Crede la Commissione che in questo caso sia nell'arbitrio del giudice di ordinare che questa pena dell'ergastolo sia scontata in una casa di custodia? Poichè, bisogna convenirne, il paragrafo 2 di questo articolo 63 è molto generico; esso dice:

« Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

Se questo è il pensiero della Commissione io non ho nulla da dire; ma se la Commissione volesse, come credo, escludere questa pena, allora io proporrei a questo paragrafo un'altra redazione, che sarebbe questa:

« Se la pena inflitta sia la reclusione, la relegazione, la prigionia, o la detenzione; il giudice può ordinare che sia scontata in una casa di custodia. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara di non aderire a questo emendamento, prima di tutto perchè si tratta di un caso raro e difficilissimo ad accadere, e d'altra parte non vi è da temere inconveniente di sorta, poichè la legge non istabilisce una regola assoluta, ma lascia l'arbitrio al giudice; quindi è naturale che il giudice non vorrà convertire la pena dell'ergastolo in quella della custodia; mi sembra perciò superfluo l'emendamento, e la correzione che vorrebbe introdurre nell'articolo l'onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Quando l'onorevole Relatore della Commissione crede che si abbia a concedere una facoltà ai giudici, a condizione che non abbiano mai ad usarla, io non ho nulla da dire. Risponderò solamente che non posso essere dell'avviso del Relatore, perchè ho sempre creduto che quando da una legge si concede una facoltà al magistrato, la si concede perchè ne usi, altrimenti sarebbe una concessione inutile, e, peggio ancora, una disposizione legislativa che non avrebbe ragione di essere.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Mentre ringrazio l'onorevole Senatore De Filippo, per non avere insistito nel suo emendamento, gli dichiaro non esservi, a mio avviso, alcun dubbio, che anche quando la pena applicabile nel caso previsto dall'articolo 63 fosse l'ergastolo o la reclusione, può e deve ricevere applicazione il § 2 dell'articolo stesso; e cioè in facoltà del Giudice di ordinare che la pena medesima sia scontata in una casa di custodia.

L'articolo 75 del Codice, che è oggi in vigore nella massima parte d'Italia, contiene una disposizione analoga, e la ragione ne è evidente.

Trattasi d'individui i quali in molti casi non possono essere confusi coi delinquenti ordinari. Sebbene non sia tolta, ma solo diminuita l'imputabilità dei loro atti, perchè non ne era del tutto in essi spenta la coscienza, tuttavia, per

la condizione in cui si trova la loro mente, possono apparire meritevoli di un qualche riguardo, e più che di pena può essere il caso di cura, di correzione e d'istruzione. Gli è perciò che la legge accorda al Giudice la facoltà di prescrivere che scontino la pena in quelle case dove sono ricoverati coloro che, per debolezza od infermità di mente, non sono in grado di conoscere ed apprezzare pienamente la moralità delle proprie azioni. E siccome questo stato di cose, questo bisogno di cura può verificarsi anche in colui il quale abbia commesso un reato punibile coll'ergastolo o colla reclusione, così la facoltà menzionata nel detto § 2, non poteva essere denegata al Giudice neppure in siffatti casi.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Quando ho chiesto la prima volta la parola per svolgere il mio emendamento, ho domandato alla Commissione e al signor Ministro, se fosse nella loro intenzione, proponendo il § 2, di consentire al giudice la facoltà di far scontare in una casa di custodia la pena dell'ergastolo. Poichè ora il Commissario Regio mi ha risposto essere appunto questo il pensiero suo e della Commissione, potendosi verificare qualche caso, nel quale l'applicazione della facoltà concessa sarebbe un vero atto di giustizia, io non oso più insistere. Tanto più in quanto che l'animo mio è più inclinevole alla mitezza che al rigore delle pene.

PRESIDENTE. Avendo il Senatore De Filippo ritirato il suo emendamento, pongo ai voti quello dell'onorevole Senatore Conforti, che suona così:

« Quando chi commise il fatto era in uno stato prossimo a quello, che secondo l'articolo 62 esclude compiutamente l'imputazione, è punito colla pena stabilita dalla legge, diminuita da uno a cinque gradi. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 63.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Osservo che quest'articolo corrisponde all'articolo 62 del progetto della Commissione stato accettato dal Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta l'emendamento proposto dalla Commis-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

sione che porta la facoltà di riduzione della pena a cinque gradi e che viene a corrispondere al primo paragrafo dell'art. 63.

PRESIDENTE. Do quindi lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro in sostituzione al primo paragrafo dell'articolo 63.

Art. 63.

« § 1. Colui al quale l'infermità di mente o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti o la possibilità di resistere, è imputabile, ma la pena è diminuita da uno a cinque gradi. »

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora viene in votazione l'art. 63 aggiunto, che in sostanza è il § 2 dell'art. 62 trasportato.

Art. 63 aggiunto.

« L'ignoranza della legge non esclude e non scema l'imputabilità. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta l'articolo, ma quanto alla redazione pregherebbe la Commissione di consentire che invece di dire *e non scema l'imputabilità* si dicesse *nè scema*, per una dizione più propria, evitando così la *s* impura.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 63 aggiunto colla variante proposta dal Ministro Guardasigilli.

Lo rileggo:

Art. 63 aggiunto.

« L'ignoranza della legge non esclude, nè scema la responsabilità. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 64.

« § 1. Le disposizioni dell'articolo 62 e 63 sono applicabili anche all'imputato che, nel momento in cui commise il fatto si trovava nelle condizioni previste nei detti articoli per effetto di ubbriachezza accidentale.

» 2. Se l'imputato aveva contratta l'ubbriachezza volontariamente o per abitudine, è punito nel caso dell'articolo 62, ove si tratti di crimine, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a cinque anni, ed ove si tratti di delitto, con la prigionia da quattro mesi ad un anno; e nel caso dell'articolo 63 con la pena del reato diminuita di un grado.

» 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se l'ubbriachezza è stata contratta per commettere il reato o per procurarsi una scusa. »

L'onorevole Guardasigilli su quest'articolo lasciò il paragrafo primo tal quale sta nel progetto.

Il paragrafo secondo lo emendò in questo senso:

« Se l'ubbriachezza era contratta volontariamente o per abitudine, il colpevole è punito » Il resto come nel progetto.

Rettificato il testo in questo modo, viene proposta dalla Commissione una modificazione; alla parola *imputato* essa sostituisce la parola *colui*.

Vi è altresì un emendamento dell'onorevole Maggiorani del quale darò lettura:

Art. 64 (63 della Commissione).

« § 1. Le disposizioni dell'art. 62 sono applicabili anche a colui che nel momento in cui commise il fatto si trovava nelle condizioni previste in detto articolo per effetto di ubbriachezza completa.

» § 2. Le disposizioni dell'articolo 63 sono applicabili all'ubbriachezza incompleta. »

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può accettare quest'emendamento; innanzi tutto perchè dal momento che l'articolo 64 si riferisce a due articoli precedenti cioè al 62 e 63, è inutile aggiungere la distinzione tra l'ubbriachezza accidentale e la abituale.

Gli articoli 62 e 63 contemplano, il primo l'infermità totale, assoluta, e l'altro l'infermità

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

parziale della mente; alle quali corrispondono l'ubbrachezza assoluta che toglie affatto l'uso della ragione, e la non completa o parziale, che produce in parte quest'effetto. Or dunque sarebbe ultraneo rinnovare questa distinzione nel successivo articolo 64. Invece è necessario accennare che l'ubbrachezza a cui si riferisce l'art. 64 è accidentale perchè sia escluso che la turpitudine possa diventare una dirimente della imputabilità. Vero è che si potrà obiettare che dal momento che l'ubbrachezza sia completa, tanto vale che la causa di essa sia stata accidentale o volontaria; perchè sta sempre e nell'un caso e nell'altro che, nel momento dell'azione, l'agente non era presente a se stesso. Ma giova osservare a questo proposito che l'art. 64 non dice già che nel caso in cui l'ubbrachezza non sia stata accidentale debba l'agente rispondere del reato con imputabilità piena ed assoluta.

Vedete infatti come provvedono i §§ 2 e 3 del nostro articolo, che appunto determinano l'imputabilità di colui che ha contratta l'ubbrachezza volontariamente o per abitudine, e lo puniscono, nel caso dell'articolo 62, con prigionia da uno a cinque anni, se si tratti di crimine; e con prigionia da quattro mesi ad un anno, se si tratti di delitto. La legge applica dunque a questi casi di ubbrachezza non accidentale, una pena eccezionale, che non è la pena dovuta al reato, appunto perchè riguarda il fatto quasi come un reato *sui generis* diverso dal reato comune.

Non dirò del § 3, che contiene un'altra ipotesi di cui non occorre occuparsi, quella cioè, che l'ubbrachezza sia stata contratta appositamente per commettere il reato.

La Commissione, per le esposte considerazioni, non crede di aderire all'emendamento dell'onorevole Maggiorani.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non aderisce agli emendamenti degli onorevoli Maggiorani e De Filippo.

L'onorevole Maggiorani ha osservato che l'ubbrachezza toglie la coscienza dei propri atti, e la toglie, sia essa accidentale, sia abituale. Dunque voi avete torto, egli dice, di distinguere l'una dall'altra. In ambi i casi l'individuo

ha delinquito non sapendo di delinquere; non dovete far distinzione alcuna; punite, se volete, l'ubbrachezza, punitela gravemente per prevenirne le funeste conseguenze, ma non punite il reato commesso dall'ubbrico, perchè al pari del demente ha agito senza avere la coscienza dei propri atti.

Avrebbe perfettamente ragione l'onorevole Maggiorani, se l'ubbrico che sia solito ad ubbricarsi, fosse punito colla pena stabilita per gli autori del reato.

Ma ciò non è. Si compiaccia per mente al progetto, e vedrà che ivi si provvede precisamente nel senso da lui indicato; l'ubbrico abituale non è punito come autore del reato, ma lo si punisce per essersi ubbricato e per avere con questo fatto colpevole recato danno alla società.

Basta riflettere alla natura della pena inflitta per riconoscere come appunto questo sia il concetto dell'articolo in discussione, imperocchè qualunque sia la gravità del reato, e quando pure esso importasse la pena della morte, non è mai applicabile pena maggiore della prigionia.

Si applicano in sostanza gli stessi principii che in altra parte del Codice, cioè nell'art. 382, reggono la materia degli omicidi e delle lesioni personali involontarie.

Nella stessa guisa che la legge punisce il cocchiere il quale, perchè non ha saputo guidare o frenare i cavalli, perchè non conosceva il suo mestiere, ha ferito od ucciso involontariamente i viandanti, e lo punisce con pene più o meno gravi, secondo che più o meno dolorosi furono gli effetti della sua imperizia ed imprudenza, così dessa non poteva a meno di punire colla stregua e misura medesima l'uomo che, per non avere saputo frenare i propri appetiti, per aver ecceduto nelle libazioni ed essersi colpevolmente posto nello stato dei bruti, ebbe a commettere un reato.

Si verifica dunque ciò che l'onorevole Maggiorani desidera che si faccia; si punisce cioè la ubbrachezza che fu causa del male, come una colpa che rende responsabile l'agente dei danni col proprio fatto involontariamente recati.

Se l'onorevole Maggiorani esaminerà la cosa sotto questo aspetto, spero che non vorrà insistere nel suo emendamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani insiste?

Senatore **MAGGIORANI.** Non insisto.

Senatore **DE FILIPPO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO.** Dovò le ragioni che mi mossero a proporre il mio emendamento, sebbene sia stato già condannato senza essere sentito.

Io non sono nell'ordine delle idee dell'onorevole Maggiorani: la mia proposta parte da un altro concetto.

Io trovo superfluo il § 3. di quest'articolo. A me pare impossibile che un uomo si ubbriachi per commettere un reato; non mi pare probabile che un uomo che ha bisogno di eseguire un atto della sua volontà, voglia perdere in tutto o in gran parte, la coscienza di sè.

Allorquando l'uomo è ubbriaco non sa, non può più sapere quello che fa, e probabilmente farà tutt'altro che eseguire il suo divisamento. Forse non avendo sufficiente coraggio, cercherà di inebriarsi fino ad un certo punto, ma non già insino a perdere la ragione.

Ecco perchè ho giudicato inutile questo paragrafo terzo, e ne ho proposta la soppressione. Del resto, se si crede mantenerlo per qualche caso straordinario, che io per verità stento a concepire, dichiaro di non insistere.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Il fatto che l'onorevole De Filippo crede *straordinario* è anzi comunissimo, e può ben dirlo chiunque abbia avuto molta frequenza nei tribunali e nelle Corti di Assise. È comunissimo che coloro che sentono il bisogno di rinfrancare il coraggio per commettere un reato, specialmente di violenza, contro le persone, sogliono bere prima abbondantemente, perchè con questo modo prendono vigore ed audacia, e affrontano il cimento quasi sicuri di riuscire nel loro intento.

Ho creduto opportuno di far presente ciò, ancorchè l'onorevole De Filippo abbia dichiarato di non insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Ministero ha qualche osservazione a fare?

Senatore **EULA, Commissario Regio.** Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ritirate le proposte degli onore-

voli Senatori Maggiorani e De Filippo, messo ai voti il paragrafo primo al quale la Commissione propone che invece di dire:

« Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili anche all'imputato che, nel momento in cui commise il fatto, si trovava nelle condizioni previste nei detti articoli per effetto di ubbriachezza accidentale. » si dica:

« Le disposizioni degli articoli 61 e 62 sono applicabili anche a colui che, nel momento in cui commise il fatto, si trovava nelle condizioni previste nei detti articoli per effetto di ubbriachezza accidentale. »

Senatore **EULA, Commissario Regio.** Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Chi approva questo primo paragrafo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Leggo la nuova redazione del Guardasigilli.

« § 2. Se l'ubbriachezza era contratta volontariamente o per abitudine, il colpevole è punito nel caso dall'art. 62, ove si tratti di crimine, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a cinque anni, ed ove si tratti di delitto, con la prigionia da quattro mesi ad un anno; e nel caso dell'art. 63 con la pena del reato diminuita di un grado. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero ha accettato l'emendamento della Commissione al N. 2; quindi conviene attenersi al § 2 della Commissione salva la variante proposta dal Ministero nelle prime parole.

PRESIDENTE. Allora il § 2 sarà in questi termini:

« § 2. Se l'ubbriachezza era contratta volontariamente o per abitudine, il colpevole è punito nel caso dell'art. 61, ove si tratti di crimine, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a cinque anni, ed ove si tratti di delitto, con la prigionia fino ad un anno, e nel caso dell'articolo 62 con la pena del reato diminuita d'un grado. »

Chi approva questo § 2, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore Ha la parola.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Si è approvato così sbadatamente quest'articolo, in cui sono citati gli articoli.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato suole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

accordare sempre la facoltà di rivedere le citazioni e coordinarle.

PRESIDENTE. « § 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se l'ubriachezza è stata contratta per commettere il reato, o per procurarsi una scusa. »

Chi approva questo paragrafo, sorge.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorge.

(Approvato.)

« Art. 65, § 1. Non è imputabile il fatto che è imposto dalla legittima difesa.

» § 2. È legittima la difesa che è necessaria per respingere da sé e da altri un attacco attuale ed ingiusto. »

La Commissione propone che si sopprima quest'articolo. Invece il Senatore Pescatore propone che si conservi, aggiungendovi ancora quest'altre parole:

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita, non è imputabile per eccesso nella difesa, quand'anche nel turbamento, timore o terrore, ne abbia oltrepassato i limiti. »

Accetta il Ministero la soppressione dell'articolo 65?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non accetta questa soppressione, e ne esprimerò brevemente il motivo.

La Commissione ha dichiarato di aver creduto conveniente sopprimere quest'articolo perchè non ricevendo applicazione se non nei casi di violenze personali, basti per questi la disposizione contenuta nell'articolo 377, e non vi sia necessità di stabilire una massima generale nel primo libro del Codice.

È mio avviso che la Commissione sia in errore nel ritenere che quest'articolo non sia applicabile fuorchè nei casi di violenze personali, potendo accadere che per difendere la propria vita taluno si sia trovato nella necessità non di recare offesa alla persona dell'aggressore, ma di addiventare ad altri fatti i quali, esclusa la necessità della difesa, avrebbero il carattere di reati; e quindi palese l'opportunità pure riconosciuta da altre legislazioni, e segnatamente dalla germanica, d'inserire quest'articolo nelle disposizioni generali.

Supponiamo che un individuo, per difendere la propria vita o la vita di un altro, si trovi nella necessità di incendiare la casa in cui si trovano gli aggressori: in questo caso non si tratta

di lesioni personali, ma di un fatto, che ove fosse imputabile, costituirebbe un grave reato contro la proprietà; e per conseguenza se non vi fosse nel Codice altra disposizione tranne quella contenuta nell'art. 377, il quale prevede soltanto in ordine ai reati contro la persona, l'agredito anzidetto che non ha ucciso o ferito, ma per difendersi ha incendiato la proprietà degli aggressori o di terzi, dovrebbe essere punito.

Per questo semplicissimo riflesso reputo conveniente che l'art. 65 sia conservato.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Commissario Regio se accetta l'aggiunta dell'onorevole Pescatore che è così espressa:

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita non è imputabile per eccesso nella difesa quando anche nel turbamento, timore o terrore, ne abbia oltrepassato i limiti. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il governo non accetta questo emendamento perchè lo crede altamente pericoloso.

È principio di moralità che la difesa della vita cessi d'essere incolpabile, quando vada i confini della moderazione.

Certo non si può pretendere, ed i più rigorosi moralisti non pretendono da un uomo improvvisamente aggredito che misuriosamente la gravità del pericolo a cui è esposto, ed i mezzi a cui gli è dato di ricorrere per salvarsi. Quindi se avvenga che il turbamento faccia velo all'intelletto della persona minacciata, e non gli permetta di scorgere che avrebbe un mezzo di salvarsi senza offendere gravemente l'aggressore, i giurati, certo non più rigorosi dei moralisti, lo assolveranno da un eccesso che ravviseranno con ragione non imputabile, perchè non volontario. Ma lo stabilire per legge che non vi sia mai imputabilità, quando si è ecceduto per turbamento o per timore, è un grave pericolo, è un'offesa ai principii morali, e noi credo perciò ammissibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste nella sua proposta?

Senatore PESCATORE. Io insisto e domando di sviluppare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori. L'art. 65 del progetto del Ministero è identico all'art. 53 del Codice penale germanico.

L'art. 53 del Codice penale germanico è con-

posto di tre parti. La prima parte dice precisamente come il § 1 dell'articolo ministeriale. « Non è imputabile il fatto che fu imposto dalla legittima difesa » La seconda parte dell'art. 53 del Codice germanico, dice ancora precisamente come il § 2 dell'articolo ministeriale: « È legittima la difesa che è necessaria per respingere da sè o da altri un attacco attuale ed ingiusto. »

Ma il progetto ministeriale omette la terza parte, la quale dice come la mia aggiunta. La terza parte dell'articolo del Codice germanico dice così:

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita non è imputabile per eccesso nella difesa, quand'anche nel turbamento, terrore o timore ne abbia oltrepassati i limiti. »

Io comincio per domandare: se avete copiato quelle due parti, perchè non vi siete appropriata anche la terza, che è non meno ragionevole delle prime due?

Poi osservo, che è infinitamente giusta la legge germanica. Voi promulgate un principio santissimo quando stabilite che non è imputabile il fatto imposto dalla legittima difesa. Poi passate a definire le condizioni della legittima difesa, e le definite prima di tutto nell'interesse dell'aggressore.

Quando venite a dirmi che legittima difesa è tutto ciò che è necessario per respingere un attacco, ecco che voi tutelate con questa dichiarazione i diritti dell'aggressore medesimo, quasi dicendo all'agredito: sì, ti permetto di difenderti; ma bada bene, la difesa è legittima in quanto, e per quello solo, che sia proprio necessario per respingere l'attacco. Ecco dunque tutelati i diritti dell'aggressore!

Ma dopo aver così salvaguardati i diritti dell'aggressore, di grazia consentite almeno una eguale dichiarazione, usate la medesima benevolenza al povero agredito. È proprio vero che per l'agredito non sia legittima difesa se non per quegli atti che siano strettamente necessari per respingere l'attacco? No, o Signori, questa idea è falsa. L'agredito non è imputabile se eccede nella difesa quando l'eccesso sia la conseguenza necessaria del turbamento, inperocchè il turbamento è prodotto dalla stessa aggressione, l'aggressione è la causa del turbamento, ed il turbamento è la causa dell'eccesso.

In vano si dice che è pericolosa la definizione; si tratta di sanzionare, di completare il principio. Non è vero che sia legittima difesa soltanto quell'azione che è strettamente necessaria, è legittima anche la difesa eccedente, purchè questo eccesso sia la conseguenza del turbamento prodotto dall'aggressione.

Le definizioni di principii o si omettono affatto, o si danno complete: incomplete, massimamente a favore di una sola parte, e delle parte più indegna, giammai.

Ma si dice: i giurati faranno essi. Io lo credo; non dubito della coscienza dei giurati; ma perchè far dipendere la giustizia dall'arbitrio dell'uomo? Quando voi intraprendete di formulare la verità bisogna formularla completa.

E poi anche il difensore potrà invocare in faccia ai giurati l'articolo della legge. Il difensore dirà: l'agredito ha ecceduto, ma il turbamento ne fu causa e la legge stessa dichiara la non imputabilità.

Altrimenti l'accusatore potrà cavillare: « il turbamento non bisogna ritenerlo così facilmente; il timore attendibile è soltanto quello di cui è suscettibile anche un uomo coraggioso, non quel timore, il quale non colpisce che gli uomini troppo timidi; e se è tanto timido questo agredito, tanto peggio per lui. » Dunque, o Signori, io vi domando una definizione completa, imparziale; e dico; prima di tutto questa parte che aggiungo è la verità, e ciò già mi basta. Nessuna verità è pericolosa. Poi credo che è giusta e necessaria, lo ripeto forse per la terza volta, e me ne dispiace immensamente; poichè si definiscono espressamente i diritti dell'aggressore, ma perdio! io domando che si definiscano anche i correlativi diritti dell'agredito. E dichiaro fin da ora che non recederò da questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.
Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non posso a meno di ripetere che non accetto l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore. Egli ha fatto le meraviglie perchè il Governo abbia tolto dal Codice germanico i due paragrafi dell'art. 65, e non abbia fatto altrettanto in ordine alla disposizione che si legge nel Codice stesso sull'eccesso nella difesa commesso per turbamento dall'agredito. Dichiaro che il Governo non ha creduto d'inserirla nel suo progetto, non perchè l'abbia creduta ingi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

sta in principio, ma perchè gli parve meno conveniente ed assai pericoloso lo stabilire per legge la massima che non sia mai imputabile chi per turbamento, terrore o timore oltrepassa i limiti della difesa della propria vita, e ravvisò abbastanza tutelato l'interesse dell'aggredito, lasciando ai Giurati di giudicare se il turbamento sia giunto al punto da escludere la imputabilità.

Senatore PESCATORE. Non fa menzione del turbamento.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Se il turbamento fu tale da impedire assolutamente che l'aggredito conoscesse i limiti entro cui doveva restringere la propria difesa, in tale caso vuoi si ritenere legittima quella da lui usata; l'eccesso non è più imputabile, ed i Giurati gli applicheranno senza dubbio la regola generale stabilita in quest'articolo. In caso contrario lo dichiareranno colpevole, e sarà giustizia.

Ho detto essere pericoloso l'adottare l'emendamento onde si tratta, perchè ci condurrebbe assai più in là, di quanto vorrebbe lo stesso onorevole Pescatore.

Desso è così concepito:

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita, non è imputabile per eccesso nella difesa, quando anche nel turbamento, timore o terrore ne abbia oltrepassato i limiti. »

O m'inganno a partito o con queste parole cancellasi affatto ogni pena per chiunque abbia ecceduto nei limiti della propria difesa. Non si saprebbe infatti guari concepire un'aggressione alla vita di un cittadino, senza che l'aggredito ne risenta un più o meno grande turbamento e timore; ora se ciò basta per escludere il reato, non vi sarà mai eccesso punibile.

Poniamo che una donna appunti un revolver al petto d'un uomo assai più forte e robusto di lei. Se quest'uomo a cui basterebbe un manrovescio per difendersi dall'aggressione, traesse a sua volta una pistola ed uccidesse la donna che attentò alla sua vita, eccederebbe senza dubbio di molto i confini della difesa legittima, eppure secondo l'emendamento Pescatore dovrebbe andare impunito, perchè nessuno potrà contendere che il vedersi appuntato al petto un'arma di tal genere, sia pure da una donna, ispiri turbamento, e ciò bastando a scusare qualunque eccesso non vi sarebbe reato.

L'onorevole Pescatore ha soggiunto che la sua proposta include una verità. Rispondo che il vero sta nella giusta applicazione della legge morale, la quale prescrive che si debba sempre conservare il *moderamen inculpatae tutelae*; quando si eccede questo limite, la tutela diviene colpevole e come tale deve essere punita. Non si stabilisca importante alcuna regola generale la cui applicazione non potrebbe non riuscire in pratica pericolosa, e si lasci ai giurati l'apprezzamento dei casi singoli secondo le circostanze.

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Non propongo una regola generale, propongo la dichiarazione di un principio che è tutt'altra cosa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 65.

Art. 65.

« § 1. Non è imputabile il fatto che fu imposto dalla legittima difesa. »

(Approvato.)

« § 2. È legittima la difesa che è necessaria per respingere da sé o da altri un attacco attuale ed ingiusto. »

(Approvato.)

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore.

La rileggo, per poi metterla ai voti.

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita, non è imputabile per eccesso nella difesa, quando anche nel turbamento, timore o terrore ne abbia oltrepassato i limiti. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Art. 66.

« § 1. Chi non ha compiuto nove anni non è imputabile. »

« § 2. Chi ha compiuto nove anni ed è minore di quattordici, è imputabile, purché risulti che ha agito con discernimento; ma la pena è diminuita da tre a quattro gradi, e se è restrittiva della libertà personale, si scontata in una casa di custodia. »

« § 3. Quando non risulti che l'imputato abbia agito con discernimento, il giudice può ordinare che sia collocato in una casa di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere all'educazione del minore, affinché

veglino sulla condotta di lui sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa estendibile a cinquecento lire. »

Se non vi sono osservazioni, rileggo l'articolo separatamente per metterlo ai voti.

« § 1. Chi non ha compiuto nove anni non è imputabile. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Chi ha compiuto nove anni ed è minore di quattordici, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento: ma la pena è diminuita da tre a quattro gradi, e se è restrittiva della libertà personale, si sconta in una casa di custodia. »

Su questo § 2. è proposta dalla Commissione una variante nella redazione. Il Ministero accetta la proposta della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo paragrafo dell'articolo col testo della Commissione accettato dal Ministero in questi termini:

« § 2. Chi ha compiuto gli anni nove o non ancora i quattordici, è imputabile, ecc., il resto identico. »

(Vedi sopra.)

Chi approva questo secondo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 3. Quando non risulti che l'imputato abbia agito con discernimento, il Giudice può ordinare che sia collocato in una casa di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinchè vegliano sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa estendibile a cinquecento lire. »

PRESIDENTE. A questo paragrafo il Senatore De Filippo propone di sostituire alle parole: *il Giudice può ordinare* le parole *il Giudice deve ordinare*.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Interrogo prima la Commissione se accetta la redazione dell'onorevole De Filippo.

Senatore BORSANI, Relatore. Mi limito a dichiarare che la Commissione non accetta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Probabilmente anche dopo che avrò svolto il mio emendamento, questo sarà respinto dalla Commissione; ma parmi ragionevole che il Senato conosca i motivi che m'indussero a proporlo.

I motivi non sono quelli mossi innanzi dal Senatore Maggiorani, i quali riguardano le proposte da lui fatte. Io desidero soltanto che al § 3 dell'articolo 66 si sostituisca la parola *deve* all'altra che quivi si trova *può*; ossia che non sia una facoltà per il magistrato di ordinare che l'individuo al disotto di quattordici anni, il quale abbia commesso un reato senza discernimento, sia collocato in una casa di educazione o di correzione, o consegnato ai parenti. Io vorrei che questo fosse un dovere; e ne dirò le ragioni.

Primamente, io non sono molto amico delle disposizioni di un Codice penale le quali, invece di ordinare, danno facoltà ai magistrati di applicare o non applicare una pena qualunque. Io credo che quanto meno un giudice abbia di arbitrio, tanto meglio e più perfetto sarà un Codice penale.

In secondo luogo aggiungo, che nel caso di cui si tratta occorre precisamente che sia applicata la disposizione della legge. Gli è vero che il fanciullo maggiore di anni nove e minore di anni quattordici ha agito senza discernimento, ma è pur vero che cotesto fanciullo ha mostrato uno istinto malvagio, ha dato prova di un animo perverso, inelminevole al delitto; e bisogna educarlo, correggerlo, ovvero prescrivere a' suoi parenti di vigilarlo perchè non ne commetta altri, e forse più gravi. Quindi la prescrizione della legge contenuta nel § 3 dell'art. 66, almeno per i crimini, deve essere assoluta, e non facoltativa per coloro che debbono giudicarlo.

Finchè si tratta di concedere ai giudici una latitudine nell'applicazione della pena, sia per i gradi, sia per il massimo o minimo di ciascun grado, ne convengo perfettamente, ma non già quando si tratta di applicare o non applicare una pena, per quanto possa essere leggiera; tanto più, come nel caso attuale, che almeno per i reati più gravi, io la trovo necessaria.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è d'avviso di non accogliere l'emendamento dell'onorevole De Filippo. Molte sono le circostanze che nella applicazione del § 3 dell'articolo 66 possono determinare il giudice ad adottare un temperamento piuttosto che un altro; vi è l'età, l'indole del fanciullo, la gravità del fatto, le circostanze particolari che l'hanno accompagnato; o secondo che il fanciullo abbia dato dimostrazione di essere inclinato a fatti riprovevoli o no, il giudice può determinarsi a consegnarlo semplicemente ai parenti, a farlo rinchiudere in una casa di educazione o di correzione, od anche e non farne altro quando si trattasse di piccolissima infrazione alla legge.

La Commissione quindi crede che sia provvida questa facoltà che permette al giudice di non cadere in un eccesso di rigore inutile ed anche di non essere eccessivamente liberale verso il fanciullo che meritasse realmente di sentire un po' la forza del castigo.

Per queste considerazioni la Commissione persiste nel mantenere il testo come è.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo, a sua volta, persiste nel respingere l'emendamento dell'onorevole De Filippo.

Prima di tutto dichiaro, me lo permetta l'onorevole De Filippo, non essere esatto che il progetto abbondi nell'accordare di queste facoltà ai magistrati, che allarghi di troppo l'arbitrio; credo anzi che il Senato vorrà riconoscergli il pregio, che già fu lodato da alcuni Senatori, di essere molto parco nel concedere latitudine ai magistrati; quando il fa, gli è perchè era impossibile stabilire una norma certa e determinata.

Ora, nel caso di cui si tratta, si verificava appunto questa necessità. L'ordinare il ricovero in una casa di custodia del minore, ovvero il consegnarlo ai parenti, sono provvedimenti che dipendono dalle circostanze che il solo giudice è in grado di apprezzare.

Può essere conveniente il ricovero, quando il

minore non abbia persone che vegliano sopra di lui, o queste per la loro condizione di mente, di fortuna e di occupazioni, non siano in grado di compiere il loro dovere, ovvero, atteso il pravo loro carattere, non si curino di compierlo e lungi dall'educare ed istruire il giovane, lo corrompano.

Se ciò non si verifici, ma vi sia stata trascuranza per parte di loro, il giudice ordinerà la consegna, con invito di essere più vigilanti e con minaccia d'infiggere loro una multa fino a lire 500, se l'invito fosse per riuscire infruttuoso. Ma se neppure questa ammonizione fosse meritata, se i parenti non avessero colpa di sorta, in allora la legge prescriverebbe al giudice un atto ingiusto, quando l'obbligasse a far loro una raccomandazione di cui dimostrano di non aver bisogno.

In tale caso non può occorrere alcun provvedimento, ed è quindi ben giusto che la legge autorizzi il giudice a non pronunziarne affatto.

Ecco dunque il perchè il Governo ha creduto necessario lasciare assolutamente al savio criterio del Magistrato il vedere se, e quale dei due provvedimenti indicati nel § 3 dell'art. 66 debba essere pronunciato. Quando riconosca non essere il caso di emetterne alcuno, se ne asterrà affatto, e sarà anche questa vera giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pica ha la parola.

Senatore PICA. Io mi permetto di osservare tanto alla Commissione quanto al Commissario Regio che nei termini nei quali è concepito il capoverso del § 3 dell'art. 66, si dia una doppia facoltà al magistrato:

Facoltà di fare riuerrare l'imputato in una casa di correzione e facoltà di consegnarlo ai parenti; ma questi non sono doveri, sono facoltà in guisa che nel modo in cui è scritto l'articolo, si lascia al giudice, non la scelta soltanto di collocare l'imputato in una casa di educazione o di correzione o di consegnarlo ai parenti, ma gli si concede ancora di non fare nè l'una nè l'altra cosa.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È ciò che ho detto....

Senatore PICA. Ma io credo che non si possa ammettere che il magistrato nel caso di un reato commesso da un minore senza discernimento possa avere questa facoltà. Bisogna or-

dinare che l'imputato sia messo in una casa di correzione o che sia consegnato ai parenti; bisogna determinarlo, non lasciare al giudice quest'arbitrio di non far nulla.

Io per ciò insisto per un emendamento.

PRESIDENTE. Vuole formularlo l'emendamento, onor. Senator Pica?

Senatore PICA. Io non propongo niuna formula, mi limito a chiedere che si escluda la facoltà al giudice di non far nulla e sia indicato che in tutti i casi debbasi applicare o la collocazione in una casa di correzione o la consegna ai parenti o tutori.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nulla di più facile che correggere l'articolo nel senso accennato dall'onorevole Pica; bastando il sostituire alla parola: può la parola: deve, perchè l'uno o l'altro dei due provvedimenti ivi indicati debba sempre aver luogo. Sono però convinto che una tale sostituzione non si possa ammettere.

Può accadere, come dissi, che i parenti dell'imputato abbiano trascurato la sua educazione ed allora si dovrà, od ordinarne il ricovero in una casa di educazione, ovvero consegnarlo ai parenti coll'invito di vegliarne la condotta, sotto pena, nel caso d'inosservanza, di una multa estendibile a L. 500. Questa consegna e questo invito suppongono una colpa in chi aveva l'obbligo di aver cura del minore, ed equivalgono alla sottomissione prescritta dal Codice attuale, la quale è in realtà una vera pena, come è pena per gli oziosi l'invitarli a darsi a stabile lavoro.

Senatore PICA. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se avvenga invece che il parente non abbia colpa di sorta, che siasi sempre assiduamente e colla massima cura da lui vegliato sul minore, che questi abbia commesso il fatto in un momento in cui era impossibile ai suoi genitori d'impedirlo, che egli abbia mancato non per difetto di educazione ricevuta, ma per esservi stato accidentalmente eccitato ed indotto da un compagno, si dovrà egli anche in questo stato di cose ammonire chi doveva averne e ne ha avuto sempre la massima cura? No; l'invito e l'avvertimento sarebbero senza causa e senza ragione,

perchè manca la trascuranza che deve motivare un simile provvedimento; in tale caso pertanto il giudice non ordinerà nè il ricovero in una casa di custodia, nè la consegna ai parenti, e si limiterà a deplorare il fatto come una disgrazia. Avverto del resto, che in questo senso viene pure disposto dal Codice ora vigente, il quale lascia ai giudici una facoltà, non impone obbligo di sorta.

Senatore BORSANI, *Relat.* Ho già dichiarato da principio che aveva precisamente il concetto espresso così bene dall'onorevole Commissario Regio, che cioè, i parenti abbiano la facoltà di dare o l'una o l'altra delle provvidenze indicate nell'art. 66, o anche di non darne nessuna secondo la gravità dei casi, e insisto ancora in questo concetto, perchè è facile immaginare alcuna di queste mancanze di piccoli fanciulli che hanno bensì il carattere di reali, ma che non hanno nessuna importanza, e, non accennando a nessuna cattiva tendenza, costituiscono precisamente uno di quei piccoli trascorsi frequenti assai e comuni nell'età infantile. In questo caso sarebbe ingiusto che si punissero i parenti con l'ammonizione, e che si punissero i fanciulli col collocamento in una casa di educazione e di custodia.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pica.

Senatore PICA. Prego il Senato di osservare che i genitori e congiunti hanno l'obbligo di vegliare alla condotta dei propri figli e parenti, obbligo che è loro imposto dalla natura e da Dio, e che le leggi civili non possono cancellare.

Perciò a creder mio il magistrato, ove non ordini che il minore di quattordici anni dichiarato non imputabile d'un reato per aver agito senza discernimento, debba essere collocato in una casa di correzione o di educazione, deve certamente ordinare che sia almeno consegnato a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione, affinchè vegliino su la condotta di lui.

Se non vi sarà la casa di correzione o di educazione per ravviare sul buon sentiero questo giovinetto, bisogna che vi sia altri che ne prenda cura, nè posso perciò concedere che si lasci al giudice facoltà di non provvedere in verun modo a questo sventurato precocemente dannoso se non colpevole, nè mi pare affatto ingiusto che l'obbligo imposto alle persone, che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

per vincoli di sangue o per ufficio tutorio ne debbano vigilar la condotta, sia sancito nel caso di ommissa vigilanza da una multa di lire cinquecento.

Parmi quindi che sia indispensabile la sostituzione nell'articolo 66 della parola: *deve il giudice ordinare*, a quelle che ora vi sono scritte: *il giudice può ordinare, ecc.*

PRESIDENTE. Non avendo il Senatore Pica fatta una proposta formale, ed essendosi accostato all'emendamento del Senatore De Filippo, il quale vorrebbe che alla parola *può*, che leggesi alla seconda linea del paragrafo 3, si sostituisca la parola *deve*. Interrogo prima di tutto il Senato se ammette questo emendamento.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo ora il paragrafo 3, per metterlo ai voti:

« § 3. Quando non risulti che l'imputato abbia agito con discernimento, il giudice può ordinare che sia collocato in una casa di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinché vegliino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza, di una multa, estendibile a cinquecento lire. »

Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 66.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 67.

« § 1. L'imputato che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, è punito con la pena del reato diminuita da due a tre gradi. »

« § 2. La interdizione dai diritti politici e civili enumerati negli articoli 21 e 45, paragrafo 2, non si applica ai condannati minori di anni diciotto. »

Interrogo l'onor. Ministro se accetta la modificazione proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero l'accetta, perchè non contiene nessuna modificazione, tranne una citazione di articolo.

PRESIDENTE. Allora io metto ai voti l'articolo giusta la redazione della Commissione.

« § 1. Chi ha compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, è punito con la pena del reato diminuita da due a tre gradi. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. L'interdizione dai diritti politici e civili enumerati negli articoli 20 e 44 § 2, non si applica ai condannati minori di anni 18. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 67.

(Approvato.)

Art. 68.

« L'imputato che ha compiuto diciotto anni, ma è minore dei ventuno, è punito colla pena ordinaria del reato diminuita di un grado. »

La Commissione propone una modificazione di ordine e dice:

« Chi ha compiuto i diciotto anni e non ancora i ventuno, è punito con la pena ordinaria del reato diminuita di un grado. »

Il Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 68.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Dopo quest'articolo 68 l'onor. Senatore Maggiorani ne propone un altro che formerebbe un articolo 68 bis e che suonerebbe così:

« All'imputato che ha compiuto 70 anni, la pena è diminuita di un grado; finiti i 75 segue. »

La questione della minore imputabilità del vecchio che ha compiuto i 70 anni è già stata trattata. Interrogo pertanto la Commissione se accetta l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Maggiorani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione crede che la questione sia già pregiudicata.

PRESIDENTE. Essendo pregiudicata la questione, non posso più metterla ai voti l'emendamento Maggiorani.

Leggo l'articolo 69, il quale dev'essere dal Senato discusso e votato prima che io dia lettura di un nuovo articolo 69 bis, proposto dal Senatore Maggiorani.

Do lettura del paragrafo 1 dell'art. 69 per metterlo ai voti:

« § 1. Il sordo-muto che non ha compiuto quattordici anni non è imputabile. »

Chi approva questo § 1, voglia alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

« § 2. Il sordo-muto che ha compiuto gli anni quattordici, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento: ad esso si applicano le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 66, se è minore degli anni diciotto; dell'articolo 67, se è minore degli anni ventuno, e dell'articolo 68, se ha compiuto gli anni ventuno. »

A questo paragrafo non vi è che la seguente rettificazione della Commissione, accettata dal Ministero:

« § 2. Il sordo-muto che ha compiuto i quattordici anni, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento: ad esso si applicano le disposizioni del § 2 dell'art. 65, se è minore degli anni diciotto; dell'art. 66, se è minore degli anni ventuno, e dell'art. 67, se ha compiuto gli anni ventuno. »

Chi approva questo paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

« § 3. Qualora non risulti che il sordo-muto abbia agito con discernimento, gli si applica la disposizione del paragrafo 3 dell'art. 65.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 69.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora viene l'articolo 69 bis, proposto dal Senatore Maggiorani, che è così concepito:

« La donna è punita con la pena ordinaria del reato diminuita di un grado. »

La Commissione accetta questo articolo?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani ha la parola.

Senatore ZULA, *Commissario Regio*. Credo che l'onorevole Maggiorani non insista nel suo emendamento.

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora si passa alla lettura dell'art. 70:

Art. 70.

« Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti a favore degli imputati di crimine o di delitto, la pena del reato è diminuita di un grado. »

A quest'articolo ed al successivo articolo 71

vi sono emendamenti dell'onorevole Senatore Conforti.

Senatore ZULA, *Commissario Regio*. Faccio osservare che l'onorevole Conforti non fa emendamenti, nè osservazioni; piglia semplicemente i numeri della Commissione, perchè la natura dell'emendamento è affatto estranea alla natura di quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 70 come fu letto.

Chi approva l'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'art. 71:

CAPITOLO II.

Del reato tentato e del reato mancato.

Art. 71.

« Chiunque ha manifestato la intenzione di commettere un reato con atti di esecuzione, i quali furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato ed è punito con la pena del reato consumato diminuita da due a tre gradi. »

La Commissione ha modificato questo articolo nel seguente modo:

« Chiunque ha manifestato con atti di esecuzione l'intenzione di commettere un reato e non lo ha consumato per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato, ed è punito con la pena del reato consumato diminuita da due a tre gradi. »

Domando al Ministero se accetta la redazione della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Vi è pure una diversa redazione dell'onorevole Senatore Maggiorani concepita in questi termini:

Art. 71.

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con azioni esterne idonee a perpetrarlo, ma che non furono continuate fino alla consumazione di esso per circostanze indipendenti della sua volontà, è colpevole ecc. »

Ve ne ha un altro dell'onorevole Senatore De Filippo concepito in questi termini:

Art. 71.

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con atti di esecuzione, se,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà, questi furono interrotti e non giunsero a consumarlo, è colpevole di reato tentato, e punito con la pena del reato consumato, diminuita da uno a tre gradi. »

Vi ha pure un'aggiunta dell'onorevole Pescatore. Vi è anche in questo articolo un emendamento dell'onorevole De Falco.

L'onorevole De Falco propone questo emendamento.

« Chiunque, con la volontà di commettere un reato, ne ha incominciata con atti esterni la esecuzione, se questi sono stati sospesi o non sono giunti a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato, ed è punito colla pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi. »

Interrogo la Commissione se accetta qualcuno di questi emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione mantiene il suo testo perchè lo crede il più semplice ed il più chiaro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E parimente il Governo.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Maggiorani insiste nel suo emendamento?

Senatore MAGGIORANI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo insiste, o rinunzia?

Senatore DE FILIPPO. A me pare che l'articolo nel modo da me redatto, sia molto più chiaro, sebbene il concetto sia il medesimo; ma poichè il Ministero e la Commissione tengono a quello concordato tra loro, non vorrei togliere loro questo diritto di proprietà, e tanto meno entrare in una lunga discussione a tal proposito.

Vegga dunque la Commissione se esso meriti qualche considerazione, altrimenti io l'abbandono.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha una ragione speciale per non accettare l'emendamento De Filippo, ed è precisamente che corrisponde alla formola primitiva del progetto ministeriale, che fu corretto dalla Commissione e che ora lo stesso Ministro Guardasigilli ha abbandonato.

Anche nell'emendamento del Senatore De Filippo, come nel primitivo articolo ministeriale, vi è quella inopportuna riproduzione del con-

cetto dell'incompiuta consumazione del reato, in diverse figure; e la suonatura di una parte dell'articolo obbiettiva, in parte subbiettiva. Ed è appunto per ciò che la Commissione non intende dipartirsi dal suo testo il quale presenta due vantaggi, la semplicità e la chiarezza.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Voglio solamente osservare che l'articolo da me proposto, sebbene si accosti a quello del progetto Ministeriale, non è punto identico.

L'articolo del progetto Ministeriale diceva così:

« Chiunque ha manifestato la intenzione di commettere un reato con atti di esecuzione i quali furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato ed è punito con la pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi. »

L'articolo da me proposto è il seguente:

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con atti di esecuzione, se, per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà, questi furono interrotti e non giunsero a consumarlo, è colpevole di reato tentato, e punito con la pena del reato consumato, diminuita da uno a tre gradi. »

Credo di non ingannarmi affermando che così compilato l'articolo presenti nella sua forma e nel suo dettato tale una chiarezza da essere preferito agli altri. Può anche darsi che amor di padre mi faccia velo alla ragione; e siccome il Ministro ha già accettato quello della Commissione, io non insisto.

PRESIDENTE. Da la parola all'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avendo l'onorevole Senatore De Filippo ritirato il suo emendamento, io non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dai Senatori De Filippo e Maggiorani essendo stati ritirati, metto ai voti l'emendamento del Senatore De Falco, il quale sostituirebbe all'articolo del progetto il seguente:

Art. 71.

« Chiunque, con la volontà di commettere un reato, ne ha incominciata con atti esterni

la esecuzione, se questi sono stati sospesi o non sono giunti a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato, ed è punito colla pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi. »

Chi approva la variante proposta dal Senatore De Falco, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Metterò ai voti l'articolo 71 come è stato redatto dalla Commissione e approvato dal Ministero, ch'è così concepito:

« Chiunque ha manifestato con atti di esecuzione l'intenzione di commettere un reato e non lo ha consumato per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato, ed è punito con la pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 72.

« Chiunque ha compiuto per sua parte tutti gli atti necessari alla esecuzione di un reato, senza che ne sia seguita la consumazione per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato mancato, ed è punito con la pena del reato consumato, diminuita di un grado. »

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione ha proposto una variante; sostituirebbe cioè alle parole: *Chiunque ha compiuto per sua parte tutti gli atti*, le seguenti: *Chiunque ha compiuti gli atti necessari* ecc.

Accetta l'onor. Ministro questa variante della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 72, colla variante della Commissione testè letta.

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Art. 73.

« Se il colpevole ha volontariamente desistito dal compiere gli atti di esecuzione, è punito con le pene stabilite per l'atto eseguito, qualora questo costituisca un reato. »

A quest'articolo l'onor. De Falco propone un emendamento che è del seguente tenore:

Art. 73.

« Se il colpevole ha volontariamente desistito dalla esecuzione del reato già incominciato, è punito de' soli atti eseguiti, qualora questi costituiscano un reato. »

Domando alla Commissione ed al Ministero se accettano quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non lo accetta neppure il Governo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Chi approva l'emendamento del Senatore De Falco all'art. 73, è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'articolo come fu proposto dal Ministero e di cui do nuovamente lettura.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Art. 74.

« Quando non sia provato a quale fra più reati fossero diretti gli atti del tentativo, si presume che fossero diretti a commettere il reato meno grave. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Farò una osservazione giusta, a mio avviso, ma che non vorrei fosse considerata come troppo sottile, e di una soverchia esigenza.

Quando non sia provato a quale fra più reati fossero diretti gli atti del tentativo, dice il progetto ministeriale, *si presume che fossero diretti a commettere il reato meno grave*.

Io dico che questa presunzione non ha nessun fondamento, che non ci è bisogno di nessuna presunzione; e che non si tratta qui di un favore, ma sì di un diritto rigoroso dell'accusato.

Prima di tutto la presunzione che qui si stabilisce non ha alcun fondamento. E che fondamento ha? L'attentato può essere diretto a due reati, uno più ed uno meno grave, e può essere che ci siano indizi prevalenti quanto al reato più grave, ma non è provato; e per qual ragione noi diremo che c'è presunzione che fosse l'atto diretto al reato meno grave?

Dunque, in genere, la presunzione non ha

fondamento. Bensì ogni presunzione è affatto inutile: se non è provata (come si suppone) la direzione del tentativo al reato più grave, potreste voi punire questa direzione medesima anche senza la prova? Non è forse il diritto preciso dell'accusato di essere assolto da una speciale imputazione qualunque, quando l'imputazione speciale non è provata?

Adunque, senza ricorrere a presunzioni immaginarie ed inutili, basta dire nell'ipotesi dell'articolo, che si deve limitare la pena in relazione col reato meno grave. Non è questo un affare d'indizi o di presunzione; è un rigoroso dettato giuridico.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio propone all'art. 74 il seguente emendamento:

Alle parole: *non sia provato*, sostituire le seguenti: *non consti*.

L'onorevole Senatore Sineo propone di sopprimere l'art. 74.

L'onorevole Senatore De Falco propone il seguente emendamento allo stesso articolo:

« Meno i casi eccettuati dalla legge, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai crimini tentati o mancati, quando anche per circostanze scusanti o attenuanti sieno punibili di pena correzionale. Nei delitti e nelle contravvenzioni non si applicano che nei casi dalla legge espressamente indicati. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non mi occuperò dell'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, poichè egli è assente, e non avendo quindi indicato le ragioni che lo indussero a proporre la soppressione dell'articolo 74, è impossibile combatterle. Trattasi d'altronde d'una disposizione così evidentemente giusta e fondata sul noto principio: *In dubiis quod benignius est sequimur*, che io non potrei in verità immaginare il motivo per cui non abbia incontrato il gradimento del detto onorevole Senatore.

L'onorevole Pescatore vorrebbe togliere dall'articolo 74 le parole: *si presume che fossero diretti a commettere il reato meno grave*; e dire invece: *si punisce colla pena del reato meno grave*.

In verità non si capisce guari il perchè di questa sua proposta, la quale non muta affatto

nella sua sostanza il concetto dell'articolo. Ivi si parla e si doveva parlare di presunzione, perchè mancando la prova quale fra i due reati siasi tentato di commettere, è precisamente in forza di una presunzione benigna e favorevole al reo, che la pena viene applicata.

Mi varrò per maggiore chiarezza di un esempio: Un uomo è sorpreso nell'atto d'introdursi di notte in una casa col mezzo di scialata. Voleva egli commettere un furto, ovvero attentare alla persona di chi vi abitava? Od era invece semplicemente sua intenzione di violare il domicilio per un altro scopo qualunque? Se le circostanze particolari del fatto ed i precedenti dell'imputato saranno tali da fornirci indizi che equivalgano a prova del fine che si proponeva di raggiungere, in allora non è il caso dell'articolo 74, e vuolsi applicare la pena del reato che consta essersi da lui tentato.

Ma quando la prova manchi, e rimanga incerto a quale scopo egli volesse introdursi nella casa essendo però certo che l'introduzione non poteva compiersi senza consumare un reato, è necessità procedere per via di presunzione, e ritenere che volesse commettere il reato meno grave; il che è del resto precisamente ciò che propone l'onorevole Pescatore con altre parole.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi servo dell'esempio citato dall'onor. Commissario Regio. Un uomo ha commesso una effrazione; consta il disegno di costui di introdursi in una casa, ed ecco che più reati sono possibili. Si vuole sapere quale: si interroga l'accusato. Tu volevi rubare? Egli risponde: no; dove sono le prove? Tu volevi semplicemente violare il domicilio? E l'imputato risponde: sì, sono costretto ad ammettere questa ipotesi. Ebbene, in questo caso che presunzione c'è? Manca la prova di un tentativo più grave, il quale non provato non può nemmeno esser punito: e questo è di diritto rigoroso, non una presunzione, non un favore: quando non si consegue la prova di un capo d'accusa, abbiamo noi bisogno di dire che, mancata la prova, nel punto non provato, l'accusato si presume innocente? Abbiamo noi bisogno d'invocare l'assioma che *in poenalibus benigniora sequimur*? Non c'è prova contro di me sul punto di cui si tratta: invoco l'assolu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

toria; della vostra presunzione, non so che farmene.

Dunque io incolpo la parola *si presume*, siccome quella che esprime in definitiva lo stesso risultato, ma non esprime giustamente il concetto giuridico.

Ho già dichiarato che non propongo emendamenti, ma se si vuol ridurre la locuzione all'esattezza giuridica, bisogna cancellare queste parole *si presume*, e limitarsi alla disposizione: è un omaggio che si rende all'esattezza del principio giuridico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Pescatore si è foggiato un esempio a suo modo che non risponde al caso di cui si tratta.

Senatore PESCATORE. È lo stesso.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Scusi, io ho supposto che non constasse del motivo per cui il colpevole volesse entrare nella casa, quindi sta perfettamente la conseguenza che ne ho dedotta. Anziché supporre, come ha fatto l'onorevole Pescatore, che l'imputato indichi il motivo per cui voleva introdursi, poniamo il caso più frequente che esso neghi il fatto: che cosa dovrà fare il Giudice? Dovrà ricorrere necessariamente alla presunzione stabilita dalla legge e non essendovi prova della vera di lui intenzione, ritenere che abbia commesso il reato meno grave.

Ripeto quindi che l'articolo è esatto e preciso, ed aggiungo che ha sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pescatore il merito d'indicare la ragione per cui s'applica la pena del reato meno grave, mentre egli accenna solo al fatto dell'applicazione, senza indicarne il perchè.

Senatore PESCATORE. Non deve presumere. Non è un favore che si fa all'accusato, ma è un diritto che egli ha.

PRESIDENTE. Non facendo il Senatore Pescatore una proposta specifica, rileggo l'emendamento del Senatore De Falco, per metterlo ai voti.

« Meno i casi eccettuati dalla legge, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai

crimini tentati o mancati, quando anche per circostanze scusanti o attenuanti sieno punibili di pena correzionale. Nei delitti e nelle contravvenzioni non si applicano che nei casi dalla legge espressamente indicati. »

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento del Senatore Tecchio il quale, come ho accennato, alle parole: « non sia provato » vorrebbe sostituire quelle « non consti. »

Accetta il Ministero questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero mantiene la dicitura sua, in quanto che non val la pena di cangiarla, venendosi nel fatto a dire la stessa cosa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Nemmeno la Commissione accetta questa variante perchè la parola *consti* più non si usa nel formulario legale.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva la variante del Senatore Tecchio.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 74, senza modificazioni: lo rileggo:

Art. 74.

« Quando non sia provato a quale fra più reati fossero diretti gli atti del tentativo, si presume che fossero diretti a commettere il reato meno grave. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora la parola spetterebbe all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando che la discussione sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. La discussione è rinviata a domani e si terrà seduta pubblica alle 2.

L'ordine del giorno sarà il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

XXIII.**TORNATA DEL 3 MARZO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — Congedo — Sunto di Petizione — Seguìto della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Proposta aggiuntiva del Senatore Pescatore all'articolo 71 combattuta dal Relatore e dal Commissario Regio, non approvata — Domanda del Senatore Pescatore all'articolo 75 cui risponde il Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 75 — Emendamento del Senatore Conforti all'articolo 76 non accettato dalla Commissione e dal Commissario Regio, respinto — Approvazione degli articoli 76 e 77 emendati — Ritiro dell'articolo 77bis proposto dal Senatore De Filippo — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 78, approvato — Reiezione di un emendamento del Senatore De Falco — Approvazione dell'articolo 78 — Proposta aggiuntiva del Senatore Pescatore all'articolo 78, non accettata dal Relatore nè dal Commissario Regio, respinta — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 79 accettato dal Ministero e dalla Commissione — Emendamento del Senatore De Falco non accettato dal Ministero e dalla Commissione, respinto — Approvazione dell'articolo coll'emendamento del Senatore Tecchio — Emendamenti del Senatore Pescatore agli articoli 80 a 86 combattuti dal Commissario Regio — Reiezione degli emendamenti — Approvazione dell'articolo 80 — Osservazioni del Senatore Pescatore all'articolo 81, cui risponde il Commissario Regio — Replica del Senatore Pescatore, controp replica del Commissario Regio, e sua proposta di varian'e al § 1, approvata — Approvazione dell'articolo 81, modificato — Osservazioni del Senatore Pescatore all'articolo 82, cui risponde il Commissario Regio — Approvazione dell'articolo 82 — Nuova redazione dell'articolo 83 proposta dalla Commissione, approvata — Avvertenza del Ministro di Grazia e Giustizia, sulla modificazione proposta dalla Commissione al § 1 — Approvazione dell'articolo 84 per parti e per intero, e dei susseguenti 85 e 86 — Emendamento proposto e sostenuto dal Senatore De Filippo all'articolo 87, combattuto dal Ministero e dalla Commissione — Ritiro dell'emendamento del Senatore De Filippo — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 87 e del successivo 88 — Aggiunta di un terzo paragrafo al detto articolo proposta dal Ministro, accettata dalla Commissione — Approvazione dei tre paragrafi e dell'intero articolo 89 e degli articoli 90, 91 e 92.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Il sig. Senatore Giovanola chiede un congedo di giorni 15 per motivi di pubblico servizio e di famiglia, che viene accordato.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 7. La deputazione provinciale di Mantova ricorre al Senato onde ottenere che venga modificato il progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati, relativo a disposizioni intorno alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria, in ciò che concerne il concorso della Provincia di Mantova in dette spese.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ieri è stato votato l'art. 74.

Procederemo al

CAPO III.

Del concorso di più persone in uno stesso reato ossia degli autori e dei complici.

Art. 75.

« § 1. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce.

» § 2. Si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce. »

L'onorevole Pescatore propone che al § 2 si aggiunga il seguente capoverso:

« Se l'azione con cui si compie immediatamente il reato.... »

Senatore PESCATORE. Non siamo giunti ancora a questo punto delle mie aggiunte; ne rimane ancora a votare una anteriore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Pescatore parla forse di quella da lui proposta all'art. 71?

PRESIDENTE. Fra gli emendamenti stampati non vedo altra aggiunta del Senatore Pescatore, se non all'art. 75. Al 74 non vi ha proposta alcuna.

Senatore PESCATORE. Sarebbe un'aggiunta al progetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nell'articolo 71 si parla del tentativo di un reato, e su di ciò la questione è pregiudicata. Il Senato ha votato l'art. 71 nel suo complesso, quindi non si può più votare nessuna aggiunta.

Senatore PESCATORE. La mia sarebbe una proposta di aggiunta al progetto, che non tende a modificare veruna disposizione rela-

tiva al tentativo di reato. Se l'onorevole Presidente vuol favorire di darne lettura....

PRESIDENTE. Ecco quello che ella proponeva all'art. 71:

« Il tentativo di un reato, che nelle circostanze del caso fosse impossibile, o perchè ne mancasse il soggetto passivo, la cui esistenza o presenza furono supposti per errore dall'autore del tentativo, o perchè i mezzi adoperati non fossero in rapporto col fine, sebbene creduti adatti o sufficienti da chi tentava il reato, è immune da pena, se il reato supposto possibile e consumato, non sarebbe punibile che con pene correzionali; se punibile con pene criminali, si applica la prigionia da tre mesi a due anni. »

È questo onorevole, Pescatore?

Senatore PESCATORE. È questo.

PRESIDENTE. Ma riguarda un articolo votato.

Senatore PESCATORE. Se permette, vedrà che non vi è nulla di pregiudicato.

PRESIDENTE. Le osservo che è votato non solo l'art. 71, ma anche gli articoli 72, 73 e 74.

Senatore PESCATORE. La mia aggiunta può stare alla fine del Capo senza pregiudicare nulla di quanto si è disposto. Mi permetta di spiegarmi.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori, la questione che io propongo è molto più importante di quello che paia a prima giunta.

Tutti conosciamo ciò che insegna la dottrina giuridica comune intorno ai tentativi dei reati impossibili; non sono menomamente punibili; ecco la dottrina generale: Come quando uno immerge il pugnale nel seno di una persona che crede viva, con intenzione di assassinarla, ma che era già morta. Come quando un altro amministra una pozione che crede velenosa, che crede di aver resa velenosa mischiandovi una sostanza che si è procacciata come tale da un farmacista, da un chimico, ma che non era tale poichè il farmacista o volontariamente, o per errore vi somministrò una sostanza innocua. Non è sempre stata pacifica la dottrina su questo punto giacchè, al dire dello stesso Pellegrino Rossi, alcuni credettero che almeno qualche provvedimento di pubblica sicurezza dovesse intervenire in simili casi. Ed anzi si manifestò un disaccordo di giurisprudenza in Francia. Due Corti di appello: quella di Mont-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

pellier e quella di Agen decisero in senso diverso.

In quel caso trattavasi di uno sparo fatto da un abbaino dentro una camera oscura nella direzione del letto dove l'assassino credeva giacesse quello che egli aveva designato per sua vittima; il quale a quell'ora soleva effettivamente trovarvisi, e fu sua fortuna se in quella notte se ne era uscito.

Una delle dette Corti decise che questo fatto non cade sotto la giurisdizione della giustizia umana; l'altra decise in senso contrario. Che cosa stabilivano i Codici germanici anteriori all'ultimo? Dichiaravano che tali fatti, tali tentativi di reato impossibile sono punibili. Il sunto dei Codici tedeschi su questo punto è riferito nel grandioso commentario dei commentari (Chauveau e F. H. ed altri) nell'ultima parte (legislazione comparata). I detti Codici lasciavano impuniti i soli tentativi magici, coi quali c. g. uno si fosse avvisato di mandare a morte un assente con riti e carmi imprecativi dell'arte magica.

Dove, o Signori, è la verità? Questi fatti sarebbero, per avventura, veri tentativi di crimini? Avvertiamolo bene; nel tentativo di crimine che, prima di essere consumato, fu impedito da un caso di forza maggiore, la impossibilità c'è sempre; ma io dico tuttavia che i tentativi di crimini impossibili, come tentativi, non possono essere puniti. Perché? Per una ragione che insegnò Pellegrino Rossi, il quale, fra mille altre cose che non ammetterei tutte, osservò pure questa: che il tentativo di un crimine possibile, reso vano una volta per un caso fortuito, ripetuto altre volte nella medesima circostanza, potrebbe riuscire; all'incontro, nei casi che ho riferiti, mille volte tentato il reato non riuscirebbe mai. Dunque escludo tutte le teorie riguardanti i tentativi dei reati impossibili, e con ciò intendo anche di aver dimostrato, signor Presidente, che questa mia proposta non pregiudica nulla di quanto si è deciso sull'argomento dei tentativi. Ma se come tentativo non si deve punire, dovrà andare assolutamente impunito? È questo che io nego.

Pongo come principio che il legislatore deve far qualche cosa; lo deve prima, perchè tale è la tendenza delle opinioni; tutti d'accordo nel non punire questo fatto come tentativo di un reato, tutti però per varie vie cercano il

mezzo di riparare in qualche modo alla coscienza pubblica e di soddisfare alla giustizia.

Mi ricordo di aver letto in un libro che trattò molto sottilmente tutte queste materie, il quale finisce per dire, con un solo inciso, che probabilmente tutte queste questioni richiederebbero una soluzione legislativa. E poi, che cosa intendono coloro che richiederebbero almeno un provvedimento di pubblica sicurezza?

La giurisprudenza francese, ora decidendo in un senso ora in un altro, dimostrò anch'essa abbastanza quanto penoso le sia rilasciare tali uomini impuniti. E i Codici dell'Allemagna, che spingono le cose al punto di vedere in questi fatti persino il tentativo di reati, non rivelano forse, e anche più pronunciata, la stessa ripugnanza a trascurare tali fatti, criminosissimi in faccia alla legge morale?

E poi io mi appello al sentimento comune.

Rappresentiamoci un po' uno di questi fatti.

Un amico di un celibe ricchissimo, concepisce il funesto disegno di assassinarlo e derubarlo.

Il celibe vive solo in un ampio appartamento, servito da un solo domestico. Quell'altro s'introduce una sera come amico, ne accetta l'ospitalità: dopo la mezzanotte si parte dal fondo dell'appartamento, va nella stanza cubicolare dell'ospite e gl'immerge il pugnale nel seno. Ma prima della mezza notte il pover'uomo era stato colpito da apoplessia quasi fulminante. Il servo appena chiamato era corso, ma invano.

Dopo che il servo si era ritirato, sente nuovo rumore nella camera; accorre di nuovo, e afferra l'assassino, lo consegna alla giustizia, e la giustizia cosa dice? Dice, non spetta a me.

Domando io se in questi casi la coscienza pubblica è o non è turbata; se è o non è turbata la sicurezza pubblica.

Costui è un assassino; sarà l'indomani e per molti mesi fuggito da tutto il mondo. Nessuno si crede sicuro per quelle vie in cui debba passare costui, massime di notte tempo. Dunque la sicurezza pubblica è turbata, la società è allarmata, la coscienza pubblica è offesa. Non si deve dunque alcuna riparazione alla coscienza pubblica, alla giustizia?

Eppure, fra i tentativi di reato è impossibile l'annoverar questo fatto. Resta adunque l'u-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

nica via che io addito nella mia proposta ed è questa: designare questi fatti siccome reati di specie propria. Nessun'altra via di mezzo.

Ma qui, o Signori, come vedete la quistione è doppia: una è di principio, ed è la sola di cui vorrei decidesse il Senato. Vi è da far qualche cosa? Io credo di sì. Quando sia deciso che vi sia da far qualche cosa, allora resta una quistione di arbitramento.

La mia proposta è: se il tentativo del reato che nelle circostanze del caso fosse impossibile o perchè ne mancasse il soggetto passivo, (come colui che pugnala un uomo già morto) la cui esistenza o presenza furono supposte per errore, o perchè i mezzi adoperati non fossero in rapporto col fine (come chi somministra sostanze che crede venefiche e non lo sieno), sebbene creduti adatti o sufficienti da chi tentava il reato, è immune da pena se il reato, supposto possibile e consumato, non sarebbe punito che con pene correzionali, (poichè è un reato relativamente leggiero, non è vero tentativo, è fortuna sua se il reato in quelle circostanze era impossibile), se è punibile con pene criminali, se è un fatto atroce, si applica la prigione da tre mesi a due anni (è la misura abituale che si applica nel progetto di Codice per i delitti di gravità media).

Distinguo dunque le due questioni:

Sulla seconda transigo, ma sulla prima non si può transigere. Ammesso il primo, la massima, sul secondo punto io rimetterei l'intera questione al Ministero.

PRESIDENTE. Prego il Ministero e l'onor. Relatore della Commissione di dire se accettano la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può aderire all'idea dell'onorevole Senatore Pescatore. L'onorevole Senatore Pescatore ha giustamente avvertito, che un fatto, quando ne è assolutamente impossibile l'effetto, non può costituire un tentativo di reato; questo si capisce naturalmente. Il fatto impossibile, è un nulla. Se fu usato un mezzo, non idoneo, al fine criminoso, manca la materia del reato; manca tutto, e rimane solo il pensiero criminoso; resta un pensiero malvagio, di cui l'agente dovrà rispondere in faccia alla morale, ma non in faccia alla legge punitiva, la quale non si occupa che degli avvenimenti onde può essere compromessa la sicurezza pubblica

o de' privati, o turbato l'ordine giuridico sociale.

Io non vedo come l'autore di simili fatti si potrebbe chiamarlo a darne conto in sede penale. L'onorevole Senatore Pescatore comprende bene la difficoltà, e cerca di trincerarsi dietro il concetto di un *reato sui generis*; ma se i mezzi non sono idonei, non vi può essere nè un *reato sui generis*, nè il reato che l'agente si era prefisso.

Ho detto e ripeto che questi fatti sono certamente immorali, ma niente più di questo perchè manca la materia del reato, manca infine l'idoneità dei mezzi e la possibilità di nuocere. Io poi non so capacitarmi della soluzione che l'onor. Senatore Pescatore vuol dare alla sua proposta, e vedo in essa una manifesta contraddizione. Se il reato sarebbe stato punibile solamente di pena correzionale, egli dice, non se ne faccia altro, e non si punisca; ma se il reato, che si era prefisso l'agente di consumare, avrebbe costituito un crimine, allora stabilisce una pena speciale, che non sia quella che sarebbe stata applicabile al reato se avesse potuto avere effetto.

Ma nelle due ipotesi non ci è diversità che dal più al meno; e se s'infigge la pena della prigione fino a due anni a colui che aveva divisato di commettere un crimine ed ha usato mezzi non idonei, riservate per i delitti una pena minore, riservate la multa, graduate le pene, ma siate coerenti. Ma se è ammissibile l'idea del tentativo di un crimine di impossibile effetto, deve esserlo anche quando il fatto presenta i caratteri di un delitto.

Per tutte queste ragioni credo che l'emendamento dell'onorevole Pescatore non sia nè pratico, nè fondato in diritto, nè quindi accettabile.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non aderisce all'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore. Egli riconosce, che nel caso da lui supposto, non essendovi atti d'esecuzione di un reato, non vi ha tentativo nel senso legale. Ora, se non vi ha reato tentato, non è in questo Capo, non è nell'art. 71, che si dovrebbe parlare dei delitti *sui generis*, che l'onorevole Pescatore vorrebbe vedere puniti. È

meglio attendere che vengano in discussione i libri 2. e 3. del progetto, nei quali si prevedono e puniscono le varie specie di reati, e vedremo allora se sarà il caso di inserirvi qualche disposizione, la quale contempra quei fatti, che sebbene non arrechino e non possano arrecare un danno positivo, sono però tali da turbare la tranquillità pubblica, e rivelano nell'agente tendenze che vogliono essere frenate e represses.

Egli ci parlò del Codice di Allemagna; non so veramente a qual Codice abbia inteso accennare; questo so, che nel recente della Germania del Nord, non vi ha alcuna disposizione analoga; se v'era nei precedenti, ciò vuol dire che non si ravvisò opportuno di conservarla.

È del resto a ritenersi che di regola fatti del genere da lui indicato, non rimangono impuniti; chi li commette, viola d'ordinario qualche disposizione del Codice, ed incorre in pena spesso più severa di quella che l'onorevole Pescatore ha proposto. Egli suppose il fatto di uno che di notte entra nella casa del suo zio e lo uccide, non sapendo che era già morto; ebbene in quest'individuo si applicherà la pena della violazione del domicilio.

Senatore PESCATORE. Era già crede.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non era ancora in possesso dell'eredità; in ogni caso vi sarà oltraggio ad un cadavere, il che importa una pena non lieve. E così dicasi di altri fatti che si possono immaginare di simil genere, ai quali raramente non si troverà applicabile qualche disposizione generale.

Al postutto ripeto, che, se l'onorevole Pescatore crede di stabilire un reato *sui generis*, è conveniente che aspetti l'occasione in cui si discuterà su qualche materia affine, anzi che fare un'aggiunta al Capo del *reato tentato*, poichè riconosce egli stesso, che nei fatti da lui contemplati mancano onninamente gli elementi del tentativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta dell'onorevole Pescatore che rileggo.

(V. sopra.)

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.

(Non è approvato.)

Passiamo all'art. 75.

Art. 75.

« § 1. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce.

» § 2. Si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce. »

Il Senatore Pescatore fa a quest'articolo un'aggiunta del seguente tenore che formerebbe un capoverso del § 2.

« § 2. Se l'azione, con cui si compie immediatamente il reato, è composta di più parti, od azioni simultanee e necessarie, sono considerati coautori del reato tutti coloro, che eseguono una di queste parti, conoscendo il fine dell'azione intera, e coll'intenzione di raggiungerlo. »

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione ed il Ministero se accettano questa aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E neanche il Ministero.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Pescatore sulla sua proposta?

Senatore PESCATORE. Io risolvo la mia proposta in una semplice domanda, scopo mio essendo quello di avere schiarimenti sulla definizione che dà il Governo degli autori o dei considerati autori di un reato.

Dal complesso del capo è evidente che il progetto distingue tre cose: Gli autori del reato; quelli che si debbono considerare come autori e che io chiamerei coautori; ed i complici.

Quali sono gli autori?

Lo dice il paragrafo primo dell'articolo 75. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce. È chiaro. Ma oltre gli autori bisogna distinguere, e con ragione, coloro che non sono esecutori immediati dell'atto che costituisce il reato, ma che hanno immediatamente cooperato all'atto medesimo. Io l'intendo così. Suppongo il caso di un'uomo stramazato al suolo; due lo tengono fermo, e l'altro lo batte, lo percuote, lo contunde, l'offende. L'atto che costituisce il reato è la serie delle percosse, ma i due che cooperarono all'atto medesimo, sono i due che tennero fermo l'individuo, oggetto dell'ira comune.

Fin qui non ci ho nessunissima difficoltà.

Ma considerando coteste definizioni, mi parvero contemplati in esse i soli casi di atti semplici, non quelli di azioni complesse.

Addurrò un esempio: Una banda di malandrini vuol derubare una corriera. Parte fer-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

mano i cavalli, e parte entrano e commettono l'atto che costituisce il reato. Io credo che quei malandrini, che prestarono la loro opera unicamente per arrestare la carrozza, devono considerarsi come coautori, non soltanto come complici del commesso reato; eppure non cooperarono immediatamente all'atto che costituisce il reato stesso.

Mi sovviene che nel brevissimo intervallo in cui ho servito nella Corte di cassazione, per affari penali, ho incontrato un caso molto più complesso di quello cui ho ora accennato.

Era una banda numerosa di malandrini, che aveva assediata tutta una via pubblica e commesso in un sol giorno moltissimi assassinii. Si erano distribuiti in modo, lungo quella via, che la forza pubblica non poté penetrarvi; i carabinieri accorsi furono respinti e tutta la gente che di là passava, reduce da una festa che aveva avuto luogo in un paese vicino, veniva derubata impunemente. Or bene, mi ricordo che tutti furono tenuti coautori dei reati che si erano commessi.

A me pareva che per completare la definizione ministeriale degli autori, e coautori, e per non far nascere dubbj, che finora non sorsero in giurisprudenza (si noti bene che io parlo solo del testo forse imperfetto delle nuove definizioni) fosse utile menzionare non solamente l'atto, perchè questa parola mi raffigura un atto semplice, ma anche l'azione composta di più atti. Ed è questo il senso della mia proposta, in cui io diceva: Se l'azione con cui si compie il reato è composta di più parti simultanee e necessarie, che sieno considerati coautori del reato tutti coloro che eseguono una di queste parti, conoscendo il fine dell'azione intera, e con intenzione di raggiungerlo.

Ma, come dissi; siccome questa proposta non tende che ad una domanda di un chiarimento sulla definizione, d'altronde giustissima, del Ministero circa gli autori e coautori, io mi limito a fare cotesta domanda, persuaso che il Ministero stesso chiarirà la sua definizione assai meglio della mia proposta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore dice che la parola *atto* usata nell'art. 35 esprime un fatto semplice,

e quindi egli dubita che quando si tratti di un fatto composto di più parti, non sia sufficientemente indicato, che l'autore di uno degli atti parziali che compongono l'atto complesso, debba essere considerato come coautore del reato.

Non sono di questo avviso.

Quando la legge dice *atto*, dice il fatto complesso costituente il reato, e dichiara per conseguenza che si considerano autori del reato coloro che hanno immediatamente preso parte a tutti quei fatti parziali ond'esso è composto.

Ciò mi pare della massima evidenza; lo stesso onorevole Pescatore, mentre si sforzava di sollevare dubbiezze in proposito, lo ha in sostanza riconosciuto. Egli ha supposto il caso di due individui che, volendo percuotere un terzo, si dividono le parti; l'uno trattiene la vittima perchè non si difenda, e l'altro la colpisce, e vi ho detto, o Signori, esser certo di fronte all'art. 75 del progetto, che anche colui il quale non ha percosso, ma ha impedito l'offeso di reagire, dev'essere considerato come autore del reato.

Ora io non posso comprendere il perchè l'onorevole Pescatore, mentre non ha dubitato nel primo dei casi da lui accennati, abbia trovato dei dubbj nel secondo, relativo alla supposta masnada di grassatori, de' quali alcuni arrestano la vettura, altri fanno la guardia, ed altri infine spogliano il viaggiatore.

Se giusta la definizione data dall'articolo 75 l'individuo che non percuote, ma tien fermo il percosso, non può non essere reputato autore, perchè non si dovrà dire lo stesso del malandrino che se non compie materialmente l'atto della depredazione, concorre però immediatamente nel medesimo, tenendo ferma la vettura, e impedendo che altri sopraggiunga a difendere? Io non ci so davvero trovare differenza, e non vedo perciò alcun bisogno di aggiungere all'articolo abbastanza chiaro e preciso la disposizione immaginata dall'onorevole Pescatore, la quale è perfettamente superflua, e potrebbe produrre gli inconvenienti che nascono bene spesso dalle leggi casistiche, le quali, fatte collo scopo di non lasciare impreveduto alcun caso possibile, diventano in realtà, colle troppo specifiche e minute loro disposizioni, restrittive, cioè esclusive dei casi non espressamente contemplati.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Quindi il Ministero dichiara di non poter accettare l'aggiunta dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 75 prima di metterlo ai voti.

Senatore PESCATORE. Dichiaro di risolvere la mia proposta in una semplice domanda.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. In tal caso io credo che l'onorevole Senatore Pescatore sarà soddisfatto delle spiegazioni date.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 75, per porlo ai voti.

Art. 75.

« § 1. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce. »

(Approvato.)

« § 2. Si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'articolo 75, nel suo complesso.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 76.

« Sono complici del reato :

1. coloro che per mezzo di mandato, d'istigazioni, di ricompense date o promesse, di minacce o d'abuso d'autorità o di potere, o con altro modo colpevole hanno determinato altri a commetterlo;

2. coloro che con discorsi tenuti in pubblico, o col mezzo di stampe o scritti affissi o diffusi nel pubblico, hanno provocato direttamente a commettere il reato eseguito;

3. coloro che hanno dato consiglio, istruzione, o direzione per farlo commettere, o si sono anteriormente concertati cogli autori o complici del reato sull'assistenza od aiuto da prestarsi per assicurarne il frutto o per eludere le investigazioni dell'autorità;

4. coloro che hanno procurato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo per l'esecuzione del reato, sapendo a quale uso dovevano servire;

5. coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato. »

PRESIDENTE. Intorno a quest'articolo annunzio anzitutto al Senato che, giusta la proposta della Commissione, il N. 2 vuol essere soppresso.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è venuta ad un componimento coll'onorevole Guardasigilli, e si decise di conservare il N. 2 dell'articolo 76, correggendone però le ultime parole. Là dove si dice: *hanno provocato direttamente a commettere il reato eseguito*, venne stabilito di sostituire le parole seguenti: *hanno provocato direttamente l'esecuzione del reato*.

PRESIDENTE. Questo che disse testè l'onorevole Relatore vale per ciò che riguarda le modificazioni proposte dalla Commissione; ma tutto quest'articolo è emendato dall'onorevole Senatore Conforti nei seguenti termini:

Art. 76.

« Sono complici del reato:

1. Coloro che per mezzo di mandato, d'istigazione, di doni, di promesse, di minacce, di abusi di autorità o di potere, o in qualunque altro modo *hanno dolosamente* determinato altri a commetterlo;

2. Coloro i quali hanno dato dolosamente direzione od istruzione per farlo commettere;

3. Coloro i quali hanno procurato o somministrato le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo che ha servito a commetterlo sapendo che doveva servirvi;

4. Coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato. »

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. La stessa domanda rivolgo al signor Ministro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Neppure il Ministero l'accetta. In sostanza, l'emendamento consiste nell'aggiunta della parola *dolosamente*, e poi esclude dal novero dei complici quelli che hanno concertato l'esecuzione, la qual cosa il Ministero non può accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Conforti.

Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Prima che sia messo ai voti tutto l'articolo concertato tra il Ministero e la Commissione, devo avvertire una omissione che ho fatto. Nel numero 1 dell'articolo 76 fu soppressa la parola *colpevole*. In fine si dice *o con altro modo colpevole hanno determinato altri a commetterlo*. Si è deliberato di togliere la parola *colpevole* perchè è inutile e poi ha un significato improprio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 76 modificato, di cui do lettura.

Art. 76.

« Sono complici del reato :

1. Coloro che per mezzo di mandato, di istigazione, di ricompense date o promesse, di minacce, o d'abuso d'autorità o di potere, o con altro modo, hanno determinato altri a commetterlo;

Chi approva questo primo numero, si alzi.

(Approvato.)

« 2. Coloro che con discorsi tenuti in pubblico, o col mezzo di stampe o scritti affissi o diffusi nel pubblico, hanno provocato direttamente a commettere il reato eseguito; »

(Approvato.)

« 3. Coloro che hanno dato consiglio, istruzione, o direzione per farlo commettere, o si sono anteriormente concertati cogli autori o complici del reato sull'assistenza od aiuto da prestarsi per assicurarne il frutto o per eludere le investigazioni dell'autorità;

(Approvato.)

« 4. Coloro che hanno procurato le armi, gli strumenti o qualunque altro mezzo per la esecuzione del reato, sapendo a quale uso dovevano servire;

(Approvato.)

« 5. Coloro che hanno scientemente prestato assistenza od aiuto nei fatti che prepararono o facilitarono l'esecuzione del reato. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 76, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 77.

« § 1. I complici indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 76, sono puniti con la pena stabilita per l'autore; se questi ha commesso il reato anche per i motivi proprii, la pena dei complici può essere diminuita di un grado.

» § 2. I complici indicati negli altri numeri del detto art. 76, sono puniti con la pena stabilita per gli autori, diminuita da uno a due gradi. La diminuzione non ha luogo, se il reato senza la loro cooperazione non sarebbe stato commesso. »

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione proporrebbe al § 1 la variante seguente:

« I complici indicati nel N. 1 dell'art. 75, sono puniti, ecc. »

E al § 2 proporrebbe quest'altra:

« I complici indicati negli altri numeri del detto art. 75, ecc. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La modificazione introdotta nel N. 2 dell'articolo 76, di concerto coll'onorevole Ministro Guardasigilli e che è stata approvata dal Senato, ne ha portata con sé una seconda al paragrafo primo di quest'articolo 77.

L'articolo diceva :

« I complici indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 76, sono puniti, ecc. »

Si propone ora di levare il N. 2, e di dire:

« I complici indicati nel N. 1 dell'articolo 76, sono puniti, ecc. »

La modificazione è fatta perchè la seconda figura del reato, contemplata nell'articolo 76, e contenuta nel N. 2 del medesimo, si è voluto ritenerla come una complicità di secondo grado, e punirla con pena minore.

Nello stesso paragrafo 1 dell'articolo 77, sono state tolte le parole: *se questi ha commesso il reato anche per motivi proprii, la pena dei complici può essere diminuita di un grado*.

Questo in relazione all'emendamento dell'onorevole De Filippo, col quale la Commissione si è concertata.

PRESIDENTE. Prima che si proceda ai voti debbo informare il Senato di altre modificazioni che sono proposte a quest'articolo.

Al § 2. l'onorevole Tecchio propone che invece di *cooperazione* si dica *complicità*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Senatore BERNANI, *Relatore*. Accetto questa proposta.

Senatore EGIA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta pure.

PRESIDENTE. Viene dopo una proposta del Senatore De Filippo, intesa ad aggiungere un articolo che sarebbe il 77 bis.

Ma cominciamo dal votare l'art. 77 del progetto.

Art. 77.

« § 1. I complici indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 76, sono puniti con la pena stabilita per l'autore. »

Chi approva il paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. I complici indicati negli altri numeri del detto articolo 76 sono puniti con la pena stabilita per gli autori, diminuita da uno a due gradi. La diminuzione non ha luogo, se il reato senza la loro complicità non sarebbe stato commesso. »

Chi accetta il paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 77 bis proposto dall'onorevole De Filippo:

« Nel concorso di più persone al medesimo reato, se rimane ignota la parte effettiva presa da ciascuna di esse, saranno tutte dichiarate complici, e punite con la pena dovuta all'autore, diminuita da uno a tre gradi. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io ho avuto l'onore di discutere stamane nel seno della Commissione tanto il primo emendamento di cui ha già parlato il Relatore, proposto all'art. 77, quanto l'altro del quale ora si tratta.

Il primo era diretto a sopprimere la seconda parte del § 1 del citato articolo. La Commissione ed il signor Ministro l'hanno accettato, ed il Senato l'ha già votato.

L'altro emendamento consiste in un articolo aggiuntivo 77 bis, col quale intendeva di estendere a tutti i reati la disposizione contenuta nell'art. 386. A questa proposta la Commissione e il signor Ministro si sono mostrati decisamente contrarii, e siccome io credo che esso

non troverebbe grazia neppure avanti il Senato, rinunzio a svolgerlo, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata la proposta aggiuntiva De Filippo, passiamo all'art. 78:

Art. 78.

« Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, si permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo, eccettochè si tratti di circostanza o qualità aggravante che abbia servito a facilitare la consumazione del reato; in questo caso l'aggravamento di pena si applica a tutti gli autori o complici che ne avevano conoscenza. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore De Filippo propone di sopprimere queste ultime parole:

« Eccettochè si tratti di circostanza o di qualità aggravante che abbia servito a facilitare la consumazione del reato; in questo caso l'aggravamento di pena si applica a tutti gli autori o complici che ne avevano conoscenza. »

E l'onorevole Senatore Tecchio propone a quest'articolo la seguente modificazione:

Alle ultime parole: *che ne avevano conoscenza*, sostituire le seguenti: *che avevano conoscenza della circostanza o qualità aggravante*.

A questo stesso articolo l'onorevole Senatore De Falco propone il seguente emendamento:

« Le circostanze e le qualità permanenti od accidentali, inerenti alla persona, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo. »

L'onorevole Senatore Pescatore allo stesso articolo vorrebbe aggiungere un capoverso, del quale parleremo dopo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Anche questo mio emendamento ha dato luogo ad una lunga discussione nel seno della Commissione, sostenuta eziandio da qualcuno dei membri di essa.

Non voglio certamente far perdere tempo al Senato, ripetendo i motivi esposti alla Commissione, dai quali era stato indotto a chiedere la soppressione dell'ultima parte dell'ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

ficolo 78. cominciando dalle parole *eccettochè, ecc., ecc.*

Debbo però convenire che le spiegazioni datemi dalla Commissione, e segnatamente dal Guardasigilli, m'inclinano a ritirarlo.

PRESIDENTE. Ritirata la proposta dell'onorevole De Filippo interrogo la Commissione se accetta la modificazione proposta dall'onorevole Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Accetta il Governo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta anche il Governo.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento dell'onorevole De Falco.

Lo leggerò per metterlo ai voti:

« Le circostanze o le qualità permanenti od accidentali, inerenti alla persona, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo. »

(Non è approvato.)

Rileggo, per metterlo ai voti, l'intero articolo coll'emendamento dell'on. Tecchio.

Art. 78.

« Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, si permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si estendono agli altri autori o complici del reato medesimo, eccettochè si tratti di circostanza o qualità aggravante che abbia servito a facilitare la consumazione del reato; in questo caso l'aggravamento di pena si applica a tutti gli autori o complici che avevano conoscenza della circostanza o qualità aggravante. »

(Approvato.)

Adesso viene l'aggiunta del Senatore Pescatore così concepita:

« Tuttavia, se la circostanza inerente alla persona di uno degli autori o dei complici aggrava in riguardo a questi la criminalità stessa del fatto, la pena ordinaria del reato, detratte la circostanza personale, non potrà mai applicarsi nel grado minimo agli altri colpevoli che conoscevano quella circostanza. »

Esempio: Se uno degli omicidi è il figlio

dell'ucciso; i coautori e complici, che conoscevano questa circostanza, sono di certo *ausiliari* nel parricidio. Contra: la qualità o circostanza della recidività, che concorra in uno dei rei, non aggrava la criminalità stessa del fatto.

Accetta la Commissione quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Insisto?

PRESIDENTE. Allora se lo desidera l'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

Senatore PESCATORE. Credo di dover chiarire la quistione.

Trattasi del concorso di più persone che vanno ad assalire un altro individuo; fra gli assalitori vi è il coniuge o un fratello dello stesso assalito; la qualità di coniuge o di fratello è la circostanza aggravante di cui parla l'articolo. Non si ha riguardo, dice l'articolo, per gli estranei alla circostanza aggravante; essa aggrava la pena ordinaria, unicamente riguardo a colui che ha la qualità. E il principio lo l'adotto, ma osservo che gli estranei i quali si associarono al coniuge o al fratello per assalire il coniuge o il fratello, sono certamente complici del delitto più grave del coniuge o del fratello, e non mi pare che si debba assolutamente lasciare senza riguardo alcuna questa circostanza di complicità nella maggior gravità del delitto delle persone qualificate.

Io credo dunque che il progetto avrebbe fatto bene ad adoperare una sua formola che adoperi in più d'un caso, non già da accomunare a tutti gli estranei la maggior pena dovuta alle persone qualificate, no, ma almeno almeno nella pena ordinaria che si attribuisce agli estranei, stabilirei che non sarà mai applicato il grado minimo, per tenere un qualche conto d'una circostanza che non può andare affatto inosservata agli occhi della giustizia.

Altro è, secondo me, unirsi in tre estranei per battere una persona, ed altro associarsi al fratello od al coniuge della stessa persona.

Un maggior reato ci è, e quindi una maggior soddisfazione è richiesta dalla giustizia.

Io dunque torno a dire: non punite tutti costoro come se fossero coniuge o fratello, ma non applicate all'estraneo il minimo della pena ordinaria.

SESSIONE DEL 1871-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

A me pare che in questo senso e la Commissione ed il Ministero potrebbero accettare la mia proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non fa questione di parole. L'onorevole Senatore Pescatore ha chiarito, e per bene, il suo concetto. Egli ha fatto l'esempio di un omicidio....

Senatore PESCATORE. No, no, ho supposto il caso di un'azione personale, perchè ho capito benissimo che, supponendo il caso di un omicidio, mi sarebbe stata fatta un'obiezione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Bene, egli dice: trattasi di più persone che vanno ad assalire un individuo, fra gli assalitori vi è un fratello dello stesso assalito: ecco la circostanza aggravante, di cui parla l'articolo, che non si comunica ai complici. Ed io, egli dice, pur convenendone, sento la convenienza di non lasciare senza riguardo alcuno questa circostanza, perchè infine i complici si associano ad un fatto che ha una gravità maggiore dell'ordinaria.

Ed io, alla mia volta, convergo con l'onorevole proponente, ma dico che questo è uno di quegli apprezzamenti da lasciarsi al criterio del Magistrato, il quale saprà bene proporzionare la misura della pena al grado di immoralità spiegata dai vari offensori, in mezzo ai quali siasi trovato pure il fratello della persona offesa. La quale immoralità sarebbe diversa, per esempio, nel caso in cui fosse il fratello, quello che si unì agli assalitori nella zuffa, e nel caso in cui questi, invece fossero accorsi in aiuto di lui già impegnato nella lotta. Questi apprezzamenti, ripeto li può fare il Giudice, e non conviene introdurli nella legge con precetti associati. La Commissione quindi ritiene che sarebbe affatto oziosa questa disposizione e la respinge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Osserverò che in più luoghi nel corso del progetto si è adoperata la stessa formola che adoperò io: *Non sarà la pena applicata nel grado minimo*. Certamente anche in quei casi il giudice può spaziare fra il massimo ed il minimo; ma presentandosi

una ragione evidente di giustizia per cui importi avvertire il giudice che non debba discendere al minimo, come se quella ragione speciale di giustizia non esistesse, il progetto ministeriale lo fa. Quindi io propongo di porre anche qui questa limitazione. E poi, l'onorevole Relatore della Commissione sa meglio di me che la questione se le conseguenze delle circostanze personali aggravanti la pena per le persone qualificate debbansi estendere anche alle persone non qualificate, fu già da lungo tempo dibattuta fra gli scrittori, i quali sopra di essa non sono tutti della stessa opinione: perchè gli estranei, le persone non qualificate sono complici nel reato, specialmente commesso dalle persone qualificate. Come si può dimenticare questa complicità? C'è dunque una diversità di opinioni. Il progetto ha sciolto la questione, e fu specialmente lodato per questa ragione, perchè si disse: ha scelta una grave questione: e che cosa fece? La sciolse nel senso più mite. Io lodo anche la mitezza delle pene che è il principio predominante nel progetto; ma non sino al punto di stabilire in modo assoluto che la circostanza aggravante che pesa sulla persona qualificata, si deve proprio ritenere come se non esistesse; quasi che il fatto di colui che non ha ribrezzo di associarsi alla persona del coniuge non sia menomamente più grave del fatto di colui che si associa ad un estraneo. Questo non è dichiarare la giustizia, ed alla giustizia un omaggio. Bisogna sempre renderlo: il menomo omaggio che si possa renderle in questo caso è quello che propongo io. Si dica: la circostanza aggravante non si estende all'altra persona, no: non si aggrava la pena ordinaria, ma tuttavia essendovi evidentemente una maggiore reità anche degli estranei, in questo caso la legge interdice almeno al giudice, che spazia tra il massimo e il minimo, di discendere sino al minimo della pena, e sia reso così un omaggio alla coscienza.

Mi pare dunque che questa proposta sia accettabile anche dopo le risposte del Relatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha riconosciuto giusto il principio da cui è partito il Governo,

avendo detto che le circostanze inerenti alla persona di taluni fra gli autori o complici non devono influire ad aggravare la pena rispetto agli altri che hanno concorso a commettere il reato. Se nonchè, mentre esso ha riconosciuto in massima il principio, in fatto lo ha combattuto, imperocchè dopo avere ammesso che, per le circostanze personali, non deve far luogo ad aggravamento, ha proposto una aggiunta secondo la quale la pena dev'essere aggravata.

Ora io domando se vi sia coerenza...

Senatore PESCATORE. Se vuole le rispondo io subito.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Abbia la compiacenza di aspettare un momentino.

Ho detto che ha stabilito un principio, e poi nella sua applicazione lo ha combattuto; ed infatti se non aumenta la pena nella stessa misura che è accresciuta in ordine al correo, alla cui persona si riferiscono le circostanze, l'aggrava almeno in parte...

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Non è tutto l'aggravamento di pena.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È un aggravamento parziale, e se ella vuole essere coerente a se medesima non può e non deve ammettere accrescimento nè parziale nè totale, perchè secondo il principio da lei stessa ammesso, le circostanze meramente personali non devono esercitare nè in tutto nè in parte influenza sulla pena.

Ammetto pur io che sono possibili casi nei quali la circostanza aggravante sebbene rifletta la persona di uno soltanto fra gli autori, rende intrinsecamente maggiore la reità degli altri, e concedo ben volentieri che quello supposto dall'onorevole Pescatore possa comprendersi in tale novero. Ma sostengo ad un tempo esservene molti altri nei quali ciò non avviene, e che per conseguenza il voler colla disposizione generale da lui proposta obbligare i magistrati a tenerne sempre conto nel fissare la pena rispetto a tutti gli autori e complici, il fare loro divieto di applicarla nel grado minimo, non è conforme a giustizia.

E poichè esso ha al solito presentato un esempio, mi si permetta di presentarne uno anch'io, in cui appunto sarebbe ingiusto far luogo al proposto aggravamento.

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). La recidiva.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. No, non intendo parlare della recidiva, la quale non aggrava mai la criminalità del fatto. Mi varrò del caso medesimo che l'onorevole Senatore ha supposto, quello di due individui che percuotono un terzo, l'uno dei quali sia figlio o conjugo del percosso. Invece d'immaginare, come ha fatto l'onorevole Pescatore, che il colpevole estraneo alla famiglia della parte lesa abbia eccitato il conjugo ed il figlio di questa ad unirsi con lui ad offendere, nel qual caso ravviserei anch'io nel fatto una reità maggiore anche rispetto a lui, si supponga che siansi trovati uniti nell'offesa accidentalmente, che sia sorta fra loro una rissa, ed allora io domando all'onorevole Pescatore se in questo caso sarebbe giusto aggravare la pena anche per colui che non è congiunto od affine dell'offeso.

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Il caso è raro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Onorevole Pescatore, la prego di non interrompermi.

Il caso è meno raro di quanto ella creda, dirò anzi che è più ordinario o frequente di quello da lei supposto.

Fosse del resto anche rarissimo, basta la possibilità che accada, perchè non abbiasi a stabilire una regola generale, ma si debba lasciare ai Magistrati di applicare la pena secondo le circostanze, valendosi della latitudine loro concessa dalla legge.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescatore per un fatto personale.

Senatore PESCATORE. Il caso della rissa non è il caso da me accennato. Ho finito.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore, che è concepita in questi termini:

« Tuttavia, se la circostanza inerente alla persona di uno degli autori o dei complici aggrava in riguardo a questi la criminalità stessa del fatto, la pena ordinaria del reato, detrattane la circostanza personale, non potrà mai applicarsi nel grado minimo agli altri colpevoli che conoscevano quella circostanza. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Chi approva quest'aggiunta, si alzi.
(Non è approvata.)

Art. 79,

« § 1. Le circostanze materiali per le quali si aggrava la pena del reato, rimangono a carico soltanto degli autori e complici che ne hanno avuto conoscenza, o che potevano prevederle nel momento del reato concertato, o della loro azione o cooperazione.

» § 2. Le stesse norme si applicano per le circostanze materiali che mutano la natura del reato, o che costituiscono esso medesimo un reato diverso. »

A quest'articolo vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, il quale vorrebbe

Nel § 1 alle parole: *che ne hanno avuto conoscenza*, sostituire le seguenti: *che ne avevano conoscenza*.

Il Ministero e la Commissione accettano quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Vi aderisce pure il Ministero.

PRESIDENTE. Vi è altresì un emendamento all'intero articolo, proposto dall'onorevole Senatore De Falco, che suona così:

« Le circostanze materiali per le quali si aggrava la pena del reato, rimangono a carico degli autori e complici che ne hanno avuto conoscenza o che potevano facilmente prevederle nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità.

» Le circostanze materiali che costituiscono per se stesse un reato più grave di quello concertato, rimangono a carico degli autori e complici delle medesime. Gli altri colpevoli che ne hanno avuto conoscenza nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità, saranno puniti con la pena dovuta al loro reato non applicata nel minimo della sua durata. »

Il Ministro e la Commissione accettano quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione lo respinge.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La respinge pure il Ministero.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emenda-

mento dell'onorevole Senatore De Falco che rileggo.

(Vedi sopra.)

(Non è approvato.)

Rileggo e pongo ai voti l'articolo 79 coll'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio accettato dal Ministero e dalla Commissione.

Art. 79.

« § 1. Le circostanze materiali per le quali si aggrava la pena del reato, rimangono a carico soltanto degli autori e complici che ne avevano conoscenza, o che potevano prevederle nel momento del reato concertato, o della loro azione o cooperazione.

» 2. Le stesse norme si applicano per le circostanze materiali che mutano la natura del reato, o che costituiscono esse medesime un reato diverso. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato.)

Passiamo ora al

CAPO IV.

Del concorso di più reati e di più pene.

Art. 80.

« § 1. Nel concorso di più crimini punibili con pene temporanee si applica il massimo della pena più grave, la quale può essere aumentata da uno a cinque anni nel caso che concorrano più di due crimini.

» § 2. Se uno dei crimini è punito con l'ergastolo, si applica la disposizione del § 2 dell'art. 88. »

Il Senatore Pescatore a quest'articolo 80 ed ai successivi articoli 81 a 86, sostituirebbe tre suoi nuovi articoli mantenendo gli articoli 85 e 86 del progetto.

Ora confesso che io non saprei come indirizzare questa discussione. Qui si tratta dell'art. 80 e gli emendamenti dell'onor. Senatore Pescatore si riferiscono non solo all'articolo 80 ma anche a parecchi articoli successivi come ho accennato.

Desidero sapere se la Commissione e l'onorevole Senatore Pescatore si sono posti d'accordo.

L'onorevole Pescatore desidera che si dia lettura dei suoi emendamenti?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Senatore PESCATORE. Si leggano e poi sentiremo quello che dirà la Commissione.

PRESIDENTE. Do adunque lettura degli emendamenti dell'onorevole Pescatore.

Art. 80.

« Nel concorso di più reati si applica per intero la pena del reato più grave, e la metà delle pene, che sarebbero dovute agli altri reati, giudicandoli, un caduno, distintamente. »

Art. 81.

« Per applicare la precedente disposizione a pene appartenenti a *diversi generi* si fa innanzi tratto la riduzione delle pene minori al genere della pena più grave col ragguglio seguente:

» La reclusione equivale alla segregazione continua, quale modalità aggravante l'ergastolo;

» La relegazione e la prigionia equivalgono alla reclusione ridotta alla metà della loro durata;

» La detenzione equivale alla prigionia diminuita di un terzo nella durata;

» L'arresto, alla detenzione ridottane la durata ad un terzo: e il confino alla detenzione diminuita di nove decimi.

» Trasformate con questi raggugli, e ridotte le pene minori al genere della pena più grave, si applicheranno soltanto per la metà in aggiunta alla pena del maggior reato, che si sconta per intero. Si faranno, al bisogno, successive trasformazioni di genere in genere.

» *V. B.* Questi raggugli si possono correggere senza nuocere all'essenza del sistema, e si possono senza scrupolo applicare con un reo già soggetto a pene più disonoranti di quelle che si trasformano. »

Art. 82.

« Le disposizioni dei due articoli precedenti sono limitate alle pene restrittive della libertà personale; ogni altra pena sebbene concorra con queste, si sconta per intero: tuttavia la detenzione, in cui siano state convertite le multe e le ammende, va soggetta nel concorso, alle stesse sopraddette disposizioni. »

Art. 83.

Come l'art. 85 del progetto.

Art. 84.

Come l'art. 86 del progetto.

La Commissione accetta questi emendamenti?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori, è d'uopo semplificare i termini della questione.

Quando un individuo è colpevole di più reati successivamente da lui commessi, senza mai cadere nelle mani della giustizia, se finalmente vi cade, è questione di vedere se per ogni reato debba sostenere intera la pena attribuita dalla legge a ciascuno. E la logica qui applicherebbe tante pene quanti sono i reati. L'umanità ed altre considerazioni suggerirono un sistema diverso; suggerirono di stabilire che la pena del reato più grave fosse scontata per intero, ma che una parte delle pene dovute agli altri reati fosse condonata. E fino a questo punto non ci può essere dissenso.

Ma qual parte si vuol condonare della pena degli altri reati? E chi deve determinare la misura del condono? Mi pare evidente essere questo ufficio del legislatore, e che non si debba lasciare questo compito nell'arbitrio del giudice.

Qual parte il legislatore vuol condonare? È un arbitrato legislativo: può condonare la metà della pena degli altri reati, può condonarne di più o di meno; ma, ad ogni modo, è il legislatore che deve stabilire questa misura, e non si deve abbandonarla all'arbitrio dei giudicanti, i quali, oltre che possono essere guidati da sentimenti personali, da circostanze particolari inattendibili, indurrebbero una gran disuguaglianza nell'amministrazione della giustizia, appunto per le diverse tendenze da cui possono essere animati.

Posto per principio, che il legislatore deve egli intervenire a determinare questa misura, è spiegata la ragione della mia proposta.

Io propongo di dichiarare in via assoluta che nel caso di cumulo di più reati la pena del reato più grave si applichi, e si condoni la metà delle pene degli altri reati.

Se tutte le pene fossero del medesimo genere basterebbe questa semplicissima formula.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Concorrono, per ipotesi, tre reati meritevoli tutti della pena della reclusione. Il reato più grave merita la reclusione per anni dieci, gli altri due la reclusione per anni otto. Secondo il principio che ho posto, il reo caduto nelle mani della giustizia dovrebbe scontare la pena più grave, la reclusione per anni dieci; delle altre due, quattro e quattro, otto anni di reclusione per i due reati, in tutto diciotto anni di reclusione. Ma ci è un guaio: che le pene possono essere di genere diverso, l'ergastolo, la reclusione, il carcere, ecc. ecc.

Qui occorre la necessità di un ragguglio, secondo il quale tutte le pene dovute ai diversi reati si trasformano nella pena più grave e così trasformate sono applicate per la sola metà.

Non intrattengo il Senato in questo ragguglio, che è divisato nel mio emendamento: il ragguglio in sostanza è già in gran parte stabilito nelle disposizioni precedenti già votate dal Senato, perchè questo ragguglio si è dovuto stabilire per altri usi; e poi sul ragguglio, che include sempre una questione di apprezzamento, si può disputare e anche transigere; dirò solo che la trasformazione, il ragguglio di trasformazione della pena minore nella pena maggiore non l'ho inventato io, è un metodo che ho preso dai Codici dell'Alemagna, dove stabililo apertamente: e ho qui sott'occhio il sunto che il Chauveau nel suo grande *Commentaire des commentaires* ci diede dei detti Codici; dirò ancora che la trasformazione per mezzo del ragguglio, è operazione semplicissima. Trattasi in sostanza di trasformare la prigione, la detenzione, e la relegazione nella pena della reclusione; dato un ragguglio qualunque la cosa è subito fatta.

L'operazione si prolunga un tantino se si vuole discendere sino al confino, sino all'arresto: ma queste pene debbono aversi per assorbite, come portano gli ultimi emendamenti proposti dal Ministero. E stiamo a vedere che, avendo egli, soltanto ora, emendato questa parte del progetto suo, si farà per avventura a criticare la mia proposta corrispondente, che ha seguito gli erramenti ministeriali per amore di esattezza, e mi rinfaccerà una soverchia e tediosa complicazione, quasichè non fosse da ripetersi da lui medesimo la causa della complicazione, alla quale ora, coi suoi emendamenti, ha posto riparo.

Poniamo dunque l'assorbimento delle pene minori, confino, arresto, nelle pene criminali: il mio sistema risulta di una semplicità grandissima, di una giustizia evidente, e rispondente al gran principio dell'uniformità. La pena più grave, la reclusione, si sconta. Le altre pene, prigione, detenzione, relegazione, si trasformano, mediante il ragguglio, nel genere della pena più grave, la reclusione; e così trasformate si applicano per la metà. Ogni arbitrio di giudice è affatto escluso.

A questo sistema così semplice e tutto legislativo si contrappone il sistema più comune che è adottato dal Ministero, che a mio umile avviso è pieno d'incertezze e di incoerenze.

Premetto che per non complicare maggiormente la questione, lascio in disparte tutto l'affare dei delitti soli, e delle contravvenzioni.

Mi basta considerare la duplice questione del concorso di più crimini, e del concorso di uno o più crimini con uno o più delitti.

Leggo Art. 80 del progetto ministeriale:

« Nel concorso di più crimini punibili con pene temporanee si applica il massimo della pena più grave. »

Avvertite, Signori, e distinguate due cose: si applica la pena del crimine più grave, e in ciò consiste la punizione di uno dei crimini, cioè del più grave; ma qual'è la punizione del secondo crimine? Ecco, lo dice il progetto: per il secondo crimine si va *sino al massimo* della pena più grave. Che cosa ciò vuol dire? Vuol dire, che per il primo dei crimini, per il più grave si applica la pena più grave, e per il secondo crimine si applica il massimo della stessa pena; dunque qualunque sia il crimine, qualunque sia la pena dovuta al secondo crimine, la legge impone al giudice di passare al massimo della pena dovuta al primo.

Ora che cosa in sostanza in questo modo vi ha di condono, e che cosa si fa scontare? Non lo sa nemmeno il legislatore. Poniamo un esempio: il crimine più grave, è punito da 11 a 13 anni di reclusione; il massimo che è riservato al secondo crimine, la pena del quale rimane assorbita sarebbe di due anni di reclusione. Ma poniamo invece che al crimine più grave sia stabilita la pena con una latitudine più ampia dai 10 a 15 anni di reclusione; nel primo caso al secondo crimine non si danno che due anni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

di reclusione; tanto importa l'applicare che si fa, il massimo della pena più grave; nel secondo caso, al secondo crimine, che pure potrebbe essere lo stesso, applicando il massimo della pena più grave, invece di due anni, se ne infliggono cinque.

E ancora vediamo, che cosa possa succedere quando il crimine più grave già sia commesso in circostanze tali, che meriti per se stesso il massimo della pena.

Il Giudice non potrà mai altro che applicare il massimo della pena più grave, e quindi la pena dovuta al secondo crimine rimarrà interamente assorbita dalla pena meritata dal primo crimine.

Queste osservazioni dimostrano ineluttabilmente, che la prima regola proposta nello schema del Ministero è affatto incerta ed incoerente nei risultati.

A questa prima regola (art. 80) il progetto ministeriale ne aggiunge una seconda, concernente il concorso di più crimini con più delitti (art. 81.)

Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti (dice l'art. 81) si applica soltanto la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti nel determinarne la misura.

Avvertite, Signori: nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti: quando vi è concorso di più crimini già abbiamo veduto che il secondo dei crimini può riuscire affatto impunito. Ebbene, nel concorso di più crimini, dice il progetto, con uno o più delitti si applica soltanto la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti.

Qual è, o Signori, il risultato di tutto questo? Nel concorso di più crimini la legge decreta una pena invariabile: il massimo della pena più grave.

Ora se ai crimini si aggiungono più delitti, la legge continua a decretare, che si applica soltanto la pena criminale maggiore; val quanto a dire, che tutti i delitti se ne rimangono affatto impuniti; e quando la legge soggiunge: tenersi conto degli altri crimini e dei delitti, nel determinare la misura della pena criminale maggiore, soggiungo un assoluto non senso; imperocchè la pena criminale inflitta ai due crimini, è una pena fissa ed invariabile è

il massimo della pena del reato più grave (art. 80).

È giusto questo risultato? No, non è giusto e nemmeno politico. Come possiamo noi stabilire che un autore di due crimini sia sicuro che la sua pena non può essere più aggravata né diminuita in nessuna maniera e che quindi può impunemente commettere qualunque delitto a danno della società? Questa impunità assoluta io non la credo conveniente.

Io prescindendo dal commentare il resto del progetto ministeriale; sarebbe certamente facile il dimostrare come cammini sempre fra le stesse incertezze, e spesso lasci impuniti i delitti, che pur sono di una certa gravità. Io so quali obiezioni mi si possono opporre, prima fra le quali e la più seria, è quella che, se ho preso il raggugliamento delle pene dai Codici dell'Allemagna, è un fatto però che quel dichiarare con formula legislativa che il legislatore condona una parte aliquota delle pene dovute ai reati, è una novità, e, ben lo vedo, come novità non potrà d'un tratto passare nel novero dei fatti compiuti; e comprendo quindi come alla Commissione ed al Ministero ripugni l'adottarla; tuttavia la cosa mi pare abbastanza chiara, e spero che, se la mia proposta non è musica del presente, sarà certamente musica dell'avvenire. (*Hariti*)

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non posso ammettere le censure che sulla fine del suo discorso l'onorevole Senatore Pescatore ha diretto contro il progetto del Governo, e non accetto il suo emendamento perchè non lo trovo fondato sopra una base seria, e perchè è inammissibile in pratica.

Incominciamo dalle censure.

Egli ha detto che secondo l'articolo 81 si lasciano impuniti i delitti. Non è vero: prego l'onorevole Pescatore di leggere più attentamente questo articolo, e vedrà che i delitti non rimangono impuniti.

Se nel precedente articolo 80 fosse detto, che nel concorso di più crimini è applicabile il massimo della pena più grave, e non fosse aggiunto altro, allora evidentemente il concorrere di crimini con uno o più delitti non potrebbe esser tenuto in alcun conto dal magistrato; la pena sarebbe sempre la stessa.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Ma non è così la cosa. L'articolo 80 dispone che la pena più grave possa essere aumentata da uno a cinque anni.

Senatore PESCATORE. Nel caso in cui concorrano più di due crimini.

PRESIDENTE. Non interrompa; potrò darle la parola a suo tempo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dunque io dico: Dal momento che il magistrato ha innanzi a sé una latitudine, non si può dire che rimanga impunito il delitto.

Certamente un limite ci doveva essere, ed il progetto lo stabilisce in cinque anni oltre il massimo della pena criminale, non potendosi ammettere un accrescimento illimitato in guisa che, concorrendo molti crimini e delitti, sia lecito salire anche a 40 o 50 anni di reclusione. Ciò è conforme al sistema di tutte le legislazioni moderne, e lo stesso onorevole Pescatore l'ha pure riconosciuto.

Egli ha contrapposto al progetto un sistema col quale si propone di semplificare.

Permetta che gli dica che invece di rendere più semplice, complica enormemente la procedura, ne moltiplica senza necessità le spese, e renderà tedioso l'ufficio del giudice.

Mentre il progetto lascia al criterio ed alla coscienza del magistrato il tener conto in genere della maggiore o minore gravità dei reati concorrenti, e di aumentare la pena in quella misura che gli parrà più giusta e conveniente, l'onorevole Pescatore vuole che sia stabilita una norma certa ed invariabile, che si applichi cioè la pena incorsa per ciascun reato diminuita della metà. E perchè sempre della metà, domando io?

La metà qualche volta sarà poco, qualche volta potrà esser troppo, ritenuta la natura e la specie dei reati.

Quindi l'inserire nella legge una siffatta disposizione condurrà in taluni casi ad una eccessiva severità, in altri a troppa indulgenza e mitezza.

Dissi che un tale sistema è pressochè impraticabile; ed infatti ecco le conseguenze che nasceranno dal progetto Pescatore. Esso esclude completamente l'assorbimento delle pene; quindi si dovranno sempre fare non solo tante istruzioni quanti sono i reati, ma dedurli tutti in giudizio.

Perciò se taluno avrà commesso un omicidio

e dato uno schiaffo, si dovrà dedurre in giudizio e provare nel dibattimento anche questa lieve percossa affinché la pena di 20 anni di reclusione incorsa per il crimine sia aumentata di qualche giorno, o meglio di qualche ora per delitto concorrente.

Ora, non è egli più semplice, più giusto e più ragionevole, abbandonare all'apprezzamento del magistrato le imputazioni minori, quando concorrono con gravi misfatti, sicchè possa ritenere senz'altro assorbita la tenue pena correzionale nella criminale, non facendo luogo ad alcun aumento di quest'ultima?

E su questa base è fondata appunto la disposizione del vigente Codice di procedura penale, secondo cui il giudizio sui minori reati rimane sospeso nel concorso di questi con crimini, e la pena incorsa per i primi viene senz'altro assorbita nella criminale inflitta per i secondi con notevole risparmio di tempo e di spese di procedura, le quali in definitiva rimarrebbero senza risultato pratico nella maggior parte dei casi, perchè si tratterebbe di un lievissimo aumento di altra pena maggiore.

Esclusa ogni possibilità dell'assorbimento, la cui utilità è ammessa e riconosciuta dalle moderne legislazioni, l'onorevole Pescatore per attuare il cumulo delle pene di diverso genere, ne propone la conversione in una pena unica accresciuta secondo il numero e la gravità dei vari reati commessi, secondo il seguente ragguaglio:

Il confino si ragguaglia ad un decimo di detenzione, la detenzione a un terzo della prigionia, la prigionia a metà della reclusione; quest'ultima corrisponde alla segregazione del condannato all'ergastolo. Convertite poi le varie pene nella più grave incorsa, questa si dovrebbe applicare per la metà.

Ecco ora il compito a cui dovrebbe sobbarcarsi il Magistrato, prima di pronunciare la sentenza.

Supponiamo che debba giudicare un imputato di due reati dei quali uno importi venti anni di reclusione, l'altro sei mesi di confino. Egli dovrà fare il ragguaglio fra loro di quasi tutte le specie di pena che si applicano per i crimini e per i delitti, per giungere a conoscere di quanto, in ragione dei sei mesi di confino, debba essere accresciuta la pena della reclusione, e farà questo calcolo: Sei mesi di con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

fino equivalgono a diciotto giorni di detenzione, diciotto giorni di detenzione corrispondono a sei giorni di prigionia, sei giorni di prigionia a tre giorni di reclusione, questi tre giorni si applicano per la metà; dunque la pena della reclusione incorsa dall'imputato per crimine vuol essere aumentata di un giorno e mezzo pel delitto importante sei mesi di confino. Il così si dovranno fare spese notevoli di procedura, ed il Pubblico Ministero avrà il carico di stabilire, con una completa istruttoria, un lieve delitto, e di presentare le prove al dibattimento, perchè si finisca coll'aumentare la pena della reclusione di 36 ore.

Dopo ciò vedrà il Senato se sia ammissibile l'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Io non saprei, veramente, come mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore. Esso riguarda gli articoli 80, 81, 82...

Senatore PESCATORE. Rigettata la prima parte del mio emendamento, s'intendono rigettate tutti.

PRESIDENTE. In tal caso metterò prima ai voti l'art. 80 dell'onorevole Senatore Pescatore, con la sicurezza che caduto questo, s'intendono respinti anche gli altri seguenti.

Metto ai voti l'articolo 80, come è formulato dall'onor. Senatore Pescatore.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Non essendo quest'articolo stato approvato, prescindendo dal mettere in votazione gli altri.

Rileggo l'articolo del progetto del Ministero, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

Art. 81.

« Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, con una o più contravvenzioni, si applica soltanto la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini, dei delitti e delle contravvenzioni nel determinarne la misura. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Darò lettura prima delle variazioni proposte a quest'articolo dalla Commis-

sione, e concordate col Ministro Guardasigilli.

Art. 81.

« § 1. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, si applica la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti nel determinarne la misura, ed aumentando anche la pena da uno a cinque gradi oltre il massimo. »

» § 2. Nel concorso di crimini o delitti con contravvenzioni, la pena di queste rimane assorbita dalla pena criminale o correzionale. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dichiaro che il Ministero accetta la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Mi pare che nella nuova proposta è ritenuto l'art. 81. E l'art. 81 che cosa dice?

« § 1. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, si applica la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti nel determinarne la misura. »

Mi si permetta di fare qualche osservazione.

« Nel concorso di uno o più crimini (si suppongano due soli crimini) con uno o più delitti, si applica la pena criminale maggiore. » Il massimo della pena del crimine più grave. Ecco dunque una pena invariabile. I crimini sono due. L'articolo precedente dice che si applica per questi due crimini niente altro e niente meno che il massimo della pena del crimine più grave.

Ora, nell'art. 81 si suppone che con questi due crimini, puniti entrambi con una pena invariabile, concorra uno o più delitti. Torno a dire che in questo caso si applica soltanto la pena criminale maggiore; ma poi soggiunge: *tenuto conto degli altri crimini* (non so quali possono essere) *e delitti nel determinarne la misura.*

Ma se si applica una pena invariabile, che conto c'è più da tenere e che misura da determinare?

È impossibile concepirlo: la pena invariabile è il massimo della pena del crimine maggiore; non ci è più nessuna misura, oggetto di ulteriore determinazione. E poi quando mi dite che si applica soltanto la pena criminale maggiore, vale a dire il massimo della pena del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

crimine maggiore, quantunque coi due crimini concorrano più delitti, evidente riesce che l'intera pena dovuta al delitto è assorbita; ed è chiaro, che lo scellerato che sa di aver commessi due crimini puniti invariabilmente col massimo della pena del crimine più grave, la qual pena assorbirà le pene dovute ai delitti che sia ancora per commettere in qual si sia numero, ha l'impunità assicurata per commettere delitti quanti vuole, senza timore che, anche cadendo nelle mani della giustizia, questa gliene chieda conto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Le osservazioni dell'onorevole Senatore preopinante mi inducono a credere che non abbia a sufficienza fermata la sua attenzione sopra l'articolo di cui si tratta.

Quando ivi si dice: *la pena criminale maggiore*, non si stabilisce una pena invariabile nella durata, ma si accenna alla qualità della pena; *pena criminale maggiore*, vuol dire la pena più grave. Quindi, supposto il caso di due crimini di cui uno sia punito colla reclusione e l'altro colla relegazione, secondo quest'articolo deve applicarsi la reclusione; se uno è punito coll'ergastolo e l'altro colla reclusione, l'articolo ci dice che deve applicarsi l'ergastolo.

La pena più grave deve poi essere aumentata secondo le norme ivi fissate. Se concorrono più crimini, si applica il massimo, e si può aumentare anche questo massimo di cinque anni: se concorrono crimini con delitti, si applica la pena incorsa pel crimine più grave aumentata in ragione del numero e della gravità dei reati minori nei limiti stabiliti dall'articolo 80.

Non è dunque esatto che i delitti rimangano impuniti, avendo il magistrato il dovere di tenerne conto, giusta l'articolo 81, nell'applicare la pena più grave.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Sono dolentissimo di dovere aggiungere queste poche parole anche perchè non posso soggiacere all'accusa di avere male inteso l'articolo di cui si parla.

Quando l'articolo 80 dice che nel concorso di due crimini punibili con pene temporanee si applica il massimo della pena più grave, che cosa vuol dire questo?

Si applica il massimo della pena del reato più grave.

Si tratta di due crimini punibili entrambi con la reclusione, ma per uno saranno 15 anni di reclusione, per l'altro 10 anni; l'articolo dice che si applica il massimo della pena dovuta al reato più grave.

Poniamo che il reato più grave sia punito colla reclusione da 10 a 15 anni; l'articolo vi dice che si applicano 15 anni di reclusione, che è il massimo della pena dovuta al reato più grave.

L'altro crimine non meriterà, supponiamo, che 5 anni di reclusione; e questa pena è scontata e compresa nel massimo della pena del crimine maggiore.

Torno a ripetere che la possibile aggiunta di 5 anni appartiene a un altro caso; quando vi sono tre crimini per lo meno. Stando al caso che non vi sono che due crimini, la pena è invariabile affatto, è evidente.

Ora all'articolo 81 torna prima di tutto l'ipotesi di due crimini; già sappiamo per l'articolo 80 che questi due crimini sono puniti così: uno da 10 a 15 anni, l'altro da 5 anni. Dunque per massimo si applica 15 anni di reclusione.

Dunque è pena invariabile; dunque questo massimo del crimine maggiore assorbe la pena dovuta al crimine minore, e poi assorbe tutti i delitti.

Ma di grazia, domando io, che conto può tenere il Giudice dei delitti per determinare la misura della pena del massimo?

O che io non intendo più nulla affatto, o che qui vi è una pena fissa che assorbe non solo la pena del crimine meno grave, ma anche la pena dei delitti che concorrono col crimine, e così è stabilita l'impunità dei delitti.

Del resto dichiaro di non voler più oltre prolungare questa discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho detto che secondo l'art. 81 i delitti non rimangono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

imputati, imperocchè dandosi ivi la facoltà al magistrato di applicare la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e delitti nel determinarne la misura, ritengo che il magistrato avrà la facoltà di aumentare la pena medesima oltre il massimo nel limite di cinque anni, stabilito dall'articolo 80, non potendosi altrimenti interretare l'obbligo impostogli dall'articolo 81 sopracitato.

Però siccome riconosco che rimarrebbe un dubbio, massime dopo le parole di un dotto magistrato, quale il Senatore Pescatore, propongo di toglierlo aggiungendo in fine dell'articolo 81 le seguenti parole: *ed aumentando anche la pena da uno a cinque anni oltre al massimo.*

Ora scriverò quest'aggiunta e la farò passare al signor Presidente.

Senatore PESCATORE. Sarebbe meglio rinviarla alla Commissione quest'aggiunta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione la accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 81 coll'aggiunta proposta.

« § 1. Nel concorso di uno o più crimini con uno o più delitti, si applica la pena criminale maggiore, tenuto conto degli altri crimini e dei delitti nel determinarne la misura, ed aumentando anche la pena da uno a cinque anni oltre il massimo. »

Chi accetta questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Nel concorso di crimini o delitti con contravvenzioni la pena di questi rimane assorbita dalla pena criminale o correzionale. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 81, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 82.

« Nel concorso di più delitti si applica la più grave delle pene incorse, aumentandone la durata senza eccederne il doppio. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un'osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Nel suo primo discorso

il Commissario Regio diceva che in pratica si ammette l'assorbimento, e così non si moltiplicano tanto i processi, ed io non posso lasciare passare questa dichiarazione senza una osservazione, cioè, che è impossibile l'assorbimento, e così l'omissione del processo, se non quando la legge dichiara l'assorbimento assoluto.

Quando la legge dice che nel concorso di crimini o delitti, con contravvenzioni, queste sono assorbite interamente, allora capisco che non si debba fare il processo per le contravvenzioni; ma quando mi si dice che il reato minore si debbe prendere in considerazione per aggravare la pena del reato maggiore, io non credo che il Commissario Regio voglia affermare che in questo caso il processo è assorbito.

Ma, come potrà un giudice tener conto del reato minore per aggravare la pena del maggiore, senza prima averlo accertato con la condanna?

Questo io voleva dire, e quindi nell'art. 52, quando si stabilisce che nel concorso di più delitti si applica la più grave delle pene incorse, aumentandone la durata senza eccedere il doppio, manifestissimamente in questo caso il giudice debbe procedere per tutti quanti i delitti, dichiararli tutti quanti sussistenti con una sentenza, e poi nell'applicazione della pena tenersi alla più grave, ed aumentarla in ragione di tutti i delitti accertati; e così avverrà in tutti casi, a meno che le pene del reato minore si vogliano intieramente assorbite, e perciò mi vien lodare sommamente la nuova redazione, proposta dal Ministro Guardasigilli, che mi pare appunto diretta a questo scopo, che quando si tratta di crimini o di delitti, siano lasciate affatto in disparte le contravvenzioni, ritenendole siccome assorbite, al fine di esonerare il procedimento giudiziario della ricerca di queste bagattelle; lodo, ma non capisco che, avendo io già seguito le sue tracce, mi faccia di ciò incolpare, mentre egli stesso è ora costretto a correggersi.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io non ho mai inteso di dire che quando concorrono crimini con delitti e non si debba accertare anche il delitto. Io ho parlato del sistema

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

« adottato dalle moderne legislazioni di infliggere nel concorso di più reati non più tante pene distinte, quanto è il loro numero, ma di applicare una sola pena, la più grave, nella quale rimangono assorbite le pene minori.

E tale è appunto il principio sancito dalla legge ora vigente in Italia; infatti gli articoli 22 e 23 del nostro Codice di procedura penale dispongono, che quando un individuo è imputato di più crimini, e di più delitti, rimanga sospeso il giudizio per i delitti, e se la Corte pronuncerà condanna pel crimine, sia assorbita nella pena criminale quella in cui abbia potuto incorrere per i delitti; ma, ripeto, non ho punto inteso di dire che di fronte al progetto il quale prescrive che il magistrato debba tener conto dei delitti concorrenti coi crimini nel determinare la misura della pena, non occorra affatto di regola accertare l'esistenza dei delitti medesimi. Intesi dire invece che se questi saranno assai lievi e non potranno influire sensibilmente sull'aumento della pena criminale già di per sé assai grave, si potrà omettere di dedurli in giudizio e così risparmiare la relativa spesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 82, così concepito:

Art. 82.

« Nel concorso di più delitti si applica la più grave delle pene incorse, aumentandone la durata senza eccederne il doppio. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Articolo 83....

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il Ministro Guardasigilli, d'accordo colla Commissione, ha modificato la redazione di questo articolo nei termini seguenti:

Art. 83.

« Concorrendo uno o più delitti con una o più contravvenzioni, oppure due o più contravvenzioni, si applicano separatamente, la pena correzionale al delitto od ai delitti secondo l'articolo precedente, e le pene di polizia stabilite per ciascuna contravvenzione, purchè non si ecceda la durata massima dell'arresto. »

PRESIDENTE. Non essendoci osservazioni, nè emendamenti sopra questo articolo lo metterò ai voti, secondo la nuova redazione concertata dalla Commissione e il Ministero.

La rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 84.

« § 1. Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite dalla legge per ciascun reato, sono tutte applicate.

» § 2. Sono del pari applicate le multe e le ammende per ciascun reato, purchè non si ecceda la somma di lire quindici mila nelle multe, e di lire cinquecento nelle ammende.

» § 3. Qualora più multe o più ammende debbano essere convertite in pena restrittiva della libertà, questa non può eccedere due anni di detenzione per le multe, o un mese di arresto per le ammende. »

A quest'articolo non vi è altro emendamento salvochè la Commissione, dopo le parole al § 1.: *per ciascun reato, sono tutte*, aggiunge le parole: *RISPETTIVAMENTE applicate*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non avrei difficoltà di accettare l'aggiunta della parola: *rispettivamente*, quando fossi persuaso che questa parola aggiungesse qualche cosa al senso della legge.

Ma io credo che anche omettendo l'avverbio *rispettivamente* si comprenda chiaramente dal testo del progetto ministeriale che tutte queste pene devono essere applicate rispettivamente, perchè non potrebbe essere diversamente, dicendo l'articolo: « Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite dalla legge *per ciascun reato*, sono tutte applicate. »

Siccome l'articolo accenna alla pena stabilita per ciascun reato, mi pare che la parola *rispettivamente* possa essere omessa senza inconveniente. Prego quindi la Commissione a volere accettare il testo ministeriale.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, la Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti il § 1 dell'articolo 84 come è proposto dal Governo.

« § 1. Le confische speciali e le interdizioni dai diritti politici e civili, stabilite dalla legge per ciascun reato, sono tutte applicate. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Sono del pari applicate le multe e le ammende per ciascun reato, purché non si ecceda la somma di lire quindici mila nelle multe, e di lire cinquecento nelle ammende.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 3. Qualora più multe o più ammende debbano essere convertite in pena restrittiva della libertà, questa non può eccedere due anni di detenzione per le multe, o un mese di arresto per le ammende. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 84.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 85.

« Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un reato, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso prima della condanna. »

Chi approva l'art. 85, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 86.

« Il colpevole di un'azione, la quale costituisca più titoli di reato, soggiace alla pena stabilita pel reato di titolo più grave. »

(Approvato.)

CAPO V.

Della recidiva.

Art. 87.

« § 1. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commette un altro crimine o delitto:

» § 2. Non sono valutate per costituire la recidiva:

1. le condanne proferite da tribunali militari, per reati puramente militari non preveduti in questo codice, o da tribunali stranieri;

2. le condanne a pene estinte per amnistia;

3. qualunque condanna a pena criminale o correzionale dopo che dal giorno in cui la

pena fu scontata od altrimenti estinta, sia decorso il tempo necessario a prescriverla. »

A questo articolo fu proposta un'aggiunta di parole dall'onorevole De Filippo. Egli vuole che dopo le parole « è condannato per crimine o delitto » siano aggiunte le seguenti: « previsto in questo codice. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha facoltà di parlare.

Senatore DE FILIPPO. Fermo nel proposito, che credo aver già altre volte dichiarato, non ho voluto nè voglio entrare in discussione sui principii che informano le disposizioni del Codice. Quindi non ho stimato opportuno di presentare una qualche proposta diretta a stabilire la recidiva sopra una base che non fosse quella solamente della condanna irrevocabile di un reato, e della consumazione di un altro. Avrei voluta un'eccezione per i reati d'indole diversa, di specie diversa, e cagionati da diversa spinta criminosa.

Il mio emendamento è molto modesto; io desidero che quando si parla di recidiva non si abbia a tener conto che dei reati previsti e puniti da questo Codice, e non già da leggi particolari ed eccezionali, e forse anche transitorie.

Lo stesso articolo del progetto viene in mio aiuto, perocché nel § 2. si fa un'eccezione per le condanne proferite da tribunali militari per reati militari non preveduti in questo Codice, o da tribunali stranieri.

Detto queste poche parole, io confido che la Commissione non incontri alcuna difficoltà ad accettare l'aggiunta da me proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non aderisce all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Filippo, perchè non vuole rinunciare a tener conto delle pene correzionali...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ed anche criminali.

Senatore BORSANI, *Relatore*... che possono essere inflitte anche da leggi speciali. Ed io prego il Senato di tener presente, che per virtù della disposizione contenuta nell'art. 10, § 2, le sanzioni del Codice sono applicabili a tutti i reati, non esclusi quelli contemplati da leggi speciali; quindi è, che anche sulla recidiva

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

devono includere tutti, senza distinzione, i reati, siano o non siano contemplati nel Codice.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo associandosi alle osservazioni fatte dal Relatore della Commissione non può accettare il proposto emendamento; aggiungo anzi essere certo che non l'accetterà neppure il Senato, perchè con una precedente votazione ha già adottato una determinazione contraria a quella che si propone.

L'onorevole Senatore Conforti proponeva di modificare il secondo paragrafo dell'art. 1. che è così concepito :

« *I fatti punibili sono reati* » egli voleva aggiungere dopo la parola *punibili* le parole: *secondo il presente Codice*, e fondava questo suo emendamento precisamente su che non debbasi comprendere sotto la denominazione di reati anche le contravvenzioni prevedute da altre leggi speciali. Ed accennava segnatamente alla sconvenienza di qualificare con un tal nome le violazioni di leggi semplicemente disciplinari. Sorse contro quest'emendamento l'onor. Ministro Guardasigilli e dichiarò di non accettarlo, precisamente perchè intendeva che si dovessero comprendere sotto il nome di reati, quali sono definiti dall'articolo 1. del progetto, anche quelli preveduti da altre leggi, purchè sieno puniti colle pene stabilite dal Codice. Il Senato ha respinto l'emendamento quasi ad unanimità. Parmi quindi che alla stessa unanimità si dovrebbe rigettare anche l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Filippo, il quale si fonda in sostanza sulle stesse considerazioni che erano sviluppate nella prima tornata della presente discussione dal Senatore Conforti. Né a mio avviso può essere altrimenti; ciò che caratterizza il reato, è la pena. Quando una legge speciale infligge contro chi la infrange, una delle pene stabilite dal Codice, è ben ragionevole che il fatto da essa preveduto sia annoverato fra i reati definiti dal medesimo, e gli si applichino perciò tutte le norme che esso stabilisce in proposito.

Se si avvertano del resto le conseguenze che nascerebbero, adottando l'emendamento di cui si tratta, si converrà più agevolmente nel mio avviso.

Noi abbiamo varie leggi speciali che puniscono reati talvolta anche assai gravi. Accennerò segnatamente alla Legge sulla circolazione cartacea e sul marchio, le quali infliggono pene severe contro i trasgressori. Si potrà egli ammettere che coloro i quali abbiano violato queste leggi, e siano stati condannati alla reclusione ed anche ai lavori forzati, commettendo poscia un reato preveduto dal Codice penale comune non abbiano a ritenersi recidivi? Non lo credo, e sono persuaso che non lo crederà neppure il Senato. Esprimo anzi la speranza che l'onorevole Senatore De Filippo, meglio riflettendoci, non vorrà ulteriormente insistere nella sua proposta.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io veramente avrei voluto dare la soddisfazione all'onorevole Commissario Regio di veder respinta, siccome egli si è augurato, la mia proposta ad una quasi unanimità dal Senato; ma poichè egli medesimo mi apre uno scampo, pregandomi di non insistere sul mio emendamento, accetto volentieri questo suo suggerimento, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 87:

Art. 87.

« § 1. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un crimine o delitto con sentenza divenuta irrevocabile, commette un altro crimine o delitto. »

(Approvato.)

« § 2. Non sono valutate per costituire la recidiva:

1. Le condanne proferite da tribunali militari, per reati puramente militari non preveduti in questo Codice, o da tribunali stranieri;

(Approvato.)

2. Le condanne a pene estinte per amnistia;

(Approvato.)

3. Qualunque condanna a pena criminale o correzionale dopo che dal giorno in cui la pena fu scontata od altrimenti estinta, sia decorso il tempo necessario a prescriverla. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

Art. 88.

« § 1. Il condannato a pena criminale temporanea che commette un crimine, è punito col massimo della pena stabilita per questo, la quale può anche essere aumentata da uno a tre anni, e con la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia da cinque a dieci anni. »

« § 2. Se la pena da applicarsi è l'ergastolo, si aumenta da uno a cinque anni il termine stabilito nel paragrafo 2 dell'articolo 13 per l'ammissione del condannato al lavoro in comune.

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 89.

« § 1. Se il condannato all'ergastolo commette, durante la pena, un crimine od un delitto, si aumenta il termine stabilito nel paragrafo 2 dell'art. 13 per la sua ammissione al lavoro in comune; l'aumento è di sette anni, se la pena del nuovo reato è la stessa, o di uno a cinque anni, se la pena è inferiore. »

§ 2. Nel caso che il condannato già si trovi ammesso al lavoro in comune quando commette un altro crimine, egli ritorna alla segregazione continua pel tempo determinato nella condanna pel nuovo crimine e non è riammesso successivamente al lavoro in comune se non ha dato prove di emendamento. »

L'onorevole Guardasigilli propone di aggiungere un altro paragrafo che sarebbe il terzo, così concepito:

(Vedi *infra*.)

Accetta la Commissione quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pregherei la Commissione di vedere se creda di accettare la soppressione che proporrei di un avverbio al paragrafo 2, il quale è inutile. È l'avverbio *successivamente*; invece di dire: *e non è riammesso successivamente al lavoro in comune*, si direbbe: *e non è riammesso al lavoro in comune*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Legge:

Art. 89.

« § 1. Se il condannato all'ergastolo commette, durante la pena, un crimine od un delitto, si aumenta il termine stabilito nel paragrafo 2 dell'articolo 13 per la sua ammissione al lavoro in comune; l'aumento è di sette anni, se la pena del nuovo reato è la stessa, o di uno a cinque anni, se la pena è inferiore. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Nel caso che il condannato già si trovi ammesso al lavoro in comune quando commette un altro crimine, egli ritorna alla segregazione continua pel tempo determinato nella condanna pel nuovo crimine e non è riammesso al lavoro in comune se non ha dato prove di emendamento. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Al condannato all'ergastolo, il quale abbia goduto di grazia o di indulto, se commette un crimine punibile con pena temporanea, si applica la disposizione del § 1 dell'articolo precedente: se commette un crimine punibile con l'ergastolo, gli si applica il § 1 di quest'articolo. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'art. 89 per intero, si alzi.

(Approvato.)

Art. 90.

« § 1. Il condannato a pena criminale o correzionale che commette un delitto, è punito col massimo della pena stabilita per questo, la quale può anche essere aumentata da uno a due gradi.

« § 2. Se la pena inflitta supera due anni di prigionia o di detenzione, si può aggiungervi la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia da uno a cinque anni. »

(Approvato.)

Art. 91.

« Il condannato a pena correzionale il quale commette un crimine, non può essere punito

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1875

col grado minimo della pena stabilita pel crimine da lui commesso. »

(Approvato.)

Art. 92.

« La recidiva nelle contravvenzioni è regolata dalle disposizioni della parte seconda del libro secondo. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2, col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XXIV.

TORNATA DEL 4 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Approvazione dell'articolo 93 — Proposta del Senatore De Filippo, di soppressione dell'articolo 94, accettata dal Ministero e dalla Commissione, approvata — Proposta del Relatore, di soppressione dell'articolo 95, accettata dal Ministero e dalla Commissione, approvata — Proposta d'aggiunta del Senatore De Filippo all'articolo 97, accettata dalla Commissione — Variante proposta all'aggiunta De Filippo dal Commissario Regio, accettata dal Senatore De Filippo, approvata — Approvazione dell'articolo 96 modificato e dell'art. 97 come redatto dalla Commissione — Emendamenti e varianti dei Senatori Tecchio, Pescatore e De Falco all'art. 98 — Reiezione degli emendamenti Tecchio e De Falco — Accettazione delle varianti Pescatore per parte del Ministero e della Commissione — Rinvio dell'art. 98 alla Commissione — Emendamenti dei Senatori Pescatore e De Falco all'art. 99 non accettati nè dalla Commissione nè dal Ministero — Svolgimento dell'emendamento Pescatore — Risposta del Commissario Regio e replica del Senatore Pescatore — Osservazioni del Relatore e del Commissario Regio — Nuovo emendamento del Senatore Pescatore, non accettato nè dal Commissario Regio, nè dal Relatore, combattuto dal Senatore Miraglia — Reiezione degli emendamenti De Falco e dell'emendamento Pescatore — Approvazione dell'art. 99 e dell'art. 98 — Proposte di aggiunte e di modificazioni all'art. 100 — Mozione d'ordine del Senatore De Filippo appoggiata dal Relatore — Aggiunta del Senatore Tecchio, accettata dal Relatore e dal Commissario Regio — Emendamento del Senatore De Filippo — Spiegazioni del Commissario Regio — Ritiro dell'emendamento De Filippo — Emendamento del Senatore Pescatore, svolto dal proponente, combattuto dal Relatore e dal Commissario Regio, non approvato — Approvazione per parti e per intero dell'art. 100 — Emendamenti Pescatore e Miraglia all'art. 101 — Ritiro dell'emendamento Miraglia — Considerazioni e proposta di emendamento del Senatore Imbriani — Svolgimento dell'emendamento Pescatore — Proposta del Ministro di rinvio dell'art. 101 a nuovo esame della Commissione, approvata — Interrogazione del Senatore Duchoqué al Ministro dei Lavori Pubblici — Risposta del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e il Regio Commissario, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo il Senatore Belgioioso di 15 giorni per motivi di salute, e il Senatore Michiel di 20 giorni per motivi di famiglia, che loro viene dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La discussione è giunta al

TITOLO III.

**DEI MODI DI ESTINZIONE
DELL'AZIONE PENALE E DELLE PENE.**

CAPO I.

Dell'estinzione dell'azione penale.

Art. 93.

« L'azione penale si estingue:

1. con la morte del reo;
2. con l'amnistia;
3. con la remissione della parte offesa;
4. con la prescrizione. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 94.

« La morte del reo estingue l'azione penale contro la sua persona. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Propongo la soppressione dell'art. 94.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta questa soppressione proposta dall'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta la soppressione dell'art. 94.

PRESIDENTE. E il Ministro?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anche il Governo accetta questa soppressione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Mi accade così di raro di vedere accettato un mio emendamento, che non posso fare a meno di ringraziarne l'onorevole Guardasigilli e la Commissione. (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'art. 94 è adunque soppresso. Do lettura dell'art. 95.

« L'amnistia estingue l'azione penale in tutti

i casi nei quali, per esercitarla, non è necessaria la querela della parte offesa. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione proporrebbe la soppressione di quest'articolo 95.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo aderisce a questa soppressione, perchè alla materia a cui si riferisce questo articolo ha provveduto sufficientemente l'art. 93.

PRESIDENTE. È dunque soppresso anche l'art. 95.

Art. 96.

« La remissione della parte offesa estingue l'azione penale nei casi in cui questa non può essere esercitata che ad istanza privata; non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla. »

Il Senatore De Filippo propone sia detto:

« La remissione della parte offesa estingue l'azione penale nei casi in cui questa non può essere esercitata che ad istanza privata; e giova anche ai coimputati. Non produce effetto per l'imputato che ricusa di accettarla. »

Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Accetta il Governo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accettando questo emendamento, propone che ne sia variata la forma; invece di aggiungere le parole: *e giova anche ai coimputati*, si potrebbe dire: *la remissione della parte offesa estingue per tutti gli imputati del reato l'azione penale*.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Non ho difficoltà alcuna di accogliere la locuzione proposta dal Commissario Regio, inquantochè per essa si ottiene lo stesso scopo che io volevo raggiungere.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

« Art. 96. La remissione della parte offesa estingue l'azione penale per tutti gli imputati del reato nei casi in cui questa non può essere esercitata che ad istanza privata. Non produce effetto per l'imputato che ricusa d'accettarla. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 97.

« § 1. L'estinzione dell'azione penale per la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

morte del reo o per l'amnistia non estingue l'azione civile per le restituzioni ed i risarcimenti.

» § 2. La remissione della parte offesa estingue anche l'azione civile quando la parte offesa non ne abbia fatta espressa riserva. »

A quest'articolo, ossia al § 1 di esso, la Commissione, dopo le ultime parole *i risarcimenti*, propone di aggiungere queste: *del danno recato*.

Il Ministero accetta quest'aggiunta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta, ma invece di dire *i risarcimenti*, propone si dica *il risarcimento*, per conformarsi alla locuzione del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo così emendato, per metterlo ai voti.

« Art. 97. § 1. L'estinzione dell'azione penale per la morte del reo o per l'amnistia, non estingue l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno recato. »

Chi approva questo paragrafo, sorga.
(Approvato.)

» § 2. La remissione della parte offesa estingue anche l'azione civile quando la parte offesa non ne abbia fatta espressa riserva. »

Chi approva questo paragrafo, sorga.
(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 98.

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale:

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale temporanea;

in cinque anni se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale;

in un anno, pei reati punibili con pene di polizia.

« § 2. I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono ridotti alla metà per la prescrizione dell'azione penale relativa ai reati commessi in territorio estero e menzionati negli articoli 5, 6 e 7. »

A quest'articolo vi sono tre emendamenti;

uno del Senatore Tecchio, l'altro del Senatore Pescatore, ed il terzo del Senatore De Falco, dei quali si darà lettura.

Quello del Senatore Tecchio è così concepito:

Art. 98.

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale:

in trent'anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo;

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale temporanea;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile colla prigionia o colla detenzione;

in cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con altra pena correzionale;

in un anno, se il reato sarebbe stato punibile cogli arresti;

in sei mesi, se il reato sarebbe stato punibile con altra pena di polizia.

« § 2. *Identico.* »

Viene ora quello del Senatore Pescatore:

Art. 98, 97 (della Commissione).

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale;

in venti anni se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte, dell'ergastolo, o della reclusione per una durata non minore di quindici anni;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con altre pene criminali. »

Il resto *identico*, aggiungendo in fine:

« L'azione penale, nei casi in cui non si procede che a querela di parte, si prescrive in sei mesi, se entro questo termine non è sorta querela. »

« § 2. Per i reati punibili con pena di polizia commessi in territorio estero non c'è azione. »

« Resta a risolvere il punto, da cui cominci la prescrizione quando l'azione penale non nasce prima che il cittadino o lo straniero entri o rientri nel territorio dello Stato. »

Viene infine quello del Senatore De Falco.

Art. 98.

« Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, l'azione penale si prescrive, nei crimini dopo dieci anni, nei delitti dopo cinque anni, nelle contravvenzioni dopo un anno, dal giorno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

in cui il crimine, o il delitto o la contravvenzione, sono stati commessi; e se trattasi di reato continuato, dal giorno in cui ne è cessata la continuazione. »

Domando ora alla Commissione ed all'onorevole signor Ministro se accettano questi emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta nè l'emendamento del Senatore Tecchio, nè quello del Senatore De Falco.

Quanto a quello del Senatore Pescatore vi aderisce in parte; per modo che mantenendo il testo dell'articolo ministeriale vi introdurrebbe un altro alinea tra il primo ed il secondo.

Il primo alinea dice che « la prescrizione si compie in 20 anni se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo, » e questo rimane conforme al testo. Poi aggiungerebbe: « in quindici anni se il reato sarebbe stato punibile con pena della reclusione per venti anni. »

Quanto poi al paragrafo 2. la Commissione ne proporrebbe la soppressione, alla quale credo aderisca anche il Ministero.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero aderisce a questa soppressione.

Senatore PESCATORE. Anch' io aderisco alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Cominciamo prima a votare l'emendamento dell'onorevole De Falco, del quale do nuova lettura :

Art. 98.

« Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, l'azione penale si prescrive, nei crimini dopo dieci anni, nei delitti dopo cinque anni, nelle contravvenzioni dopo un anno, dal giorno in cui il crimine, o il delitto o la contravvenzione, sono stati commessi; e se trattasi di reato continuato, dal giorno in cui ne è cessata la continuazione. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo ora l'emendamento dell'onor. Tecchio:

Art. 98.

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale :

in trent'anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena di morte o dell'ergastolo ;

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale temporanea ;

in dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile colla prigionia o colla detenzione ;

in cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con altra pena correzionale ;

in un anno, se il reato sarebbe stato punibile cogli arresti ;

in sei mesi, se il reato sarebbe stato punibile con altre pene di polizia.

» § 2. *Identico.* »

Chi approva quest'emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora il testo ministeriale. Cominciamo dal paragrafo 1.

Art. 98.

« § 1. La prescrizione, salvi i casi pei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale :

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo ;

Chi approva questo paragrafo 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Vi è qui un emendamento concertato fra il Ministro, la Commissione e l'onor. Pescatore, che sarebbe così concepito :

« In 15 anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena della reclusione per 20 anni. »

Chi approva questo nuovo alinea, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Continua ora il testo ministeriale :

« In dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena criminale temporanea ; »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Qui cado un'aggiunta di un semplice addiettivo: si dovrebbe cioè dire: « in dieci anni, se il reato sarebbe stato punito con *altra* pena criminale temporaria » perchè della reclusione abbiamo già parlato.

PRESIDENTE. Chi approva l'alinea con questa modificazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Seguita il testo ministeriale :

« In cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale ; »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

« In un anno, pei reati punibili con pene di polizia. »

(Approvato.)

« § 2. I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono ridotti alla metà per la prescrizione dell'azione penale relativa ai reati commessi in territorio estero e menzionati negli articoli 5, 6 e 7. »

Chi approva questo secondo paragrafo, è pregato di alzarsi. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Presidente di voler sospendere la votazione del rimanente dell'articolo 98 affinché la Commissione possa intendersi col Ministero.

PRESIDENTE. Sospendiamo adunque momentaneamente la votazione dell'articolo 98 e passiamo all'articolo 99.

Art. 99.

« § 1. La prescrizione comincia nei reati commessi dal giorno della consumazione; nei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione.

» § 2. Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita. »

A quest'articolo si propongono due emendamenti; uno dell'onorevole Pescatore, così concepito:

« § 2. La prescrizione decorre non ostante che il Pubblico Ministero non possa promuovere o proseguire l'azione penale, se non dopo una speciale autorizzazione e questa non si sia ancora domandata, o in caso di fatta domanda, non sia ancora nè concessa, nè diniegata.

» La prescrizione non decorre:

1. Nei reati di soppressione di stato se non dopo la sentenza definitiva del giudice civile sulla questione di stato.

2. Nei giudizi penali stati sospesi dal giudice criminale, il quale abbia rimesso alla giurisdizione civile la risoluzione pregiudiziale di eccezioni civili; durante il termine stabilito a quest'effetto dal giudice criminale. »

L'altro emendamento è dell'onorevole De Falco che sarebbe il seguente:

« Se nel corso de' dieci anni, de' cinque anni, o dell'anno dalla esecuzione, o dalla cessazione della continuazione, del crimine, del delitto o della contravvenzione sono stati fatti atti di istruzione o di procedimento, questi interrompono la prescrizione per tutti coloro che presero parte al reato. La prescrizione in questo caso si compie, nei crimini dopo dieci anni, nei delitti dopo cinque anni, nelle contravvenzioni dopo un anno dall'ultimo di questi atti d'istruzione o di procedimento. »

Interrogo la Commissione se accetta qualcuno di questi emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non li accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non li accetta neppure il Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha inteso che la sua proposta non è accettata nè dalla Commissione, nè dal Ministero. Desidera parlare?

Senatore PESCATORE. La voglio sostenere.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori! Trattiamo qui una delle grandi quistioni che riguardano la prescrizione dell'azione penale e della pena. Si tratta in sostanza di definire se la prescrizione dell'azione penale decorra anche quando il Pubblico Ministero è impossibilitato a promuovere e proseguire l'azione medesima. E la risoluzione di tal punto dipende da una controversia ancor più generale: quali siano le ragioni da cui deriva il diritto di prescrizione in materia penale. Il Ministero pone questo principio: che quando il Procuratore generale, il rappresentante la società nell'esercizio dell'azione penale, è impossibilitato ad agire, la prescrizione non comincia a decorrere, ed evidentemente applica la regola che vige in materia civile: *adversus non valentem agere non currit praescriptio*.

Io credo che questo principio, *adversus non valentem*, sia assolutamente inapplicabile in materia penale. Quali sono, o Signori, le ragioni che mossero i legislatori ad ammettere la prescrizione nel tema di cui si tratta? Ad esprimerle esattamente sono cinque: Due affatto proprie dell'azione penale, tre comuni all'azione penale ed alle pene. Il tempo adduce

le prove dei crimini, prove che a primo tratto si nascondono, ma il tempo anche le guasta.

Si tratta di trovare il punto in cui si abbia motivo di credere che, oramai, tutte le rivelazioni, tutte le prove che possono prodursi per accertare il reato si siano prodotte, e intanto non siano ancora avvenute morti di testimoni, dimenticanze e tante altre cause che guastano e corrompono gli elementi delle prove per cui riuscirebbe difficile l'accertamento del reato, e potrebbe anche accadere che, provata l'accusa, la difesa venisse a mancare di quelle prove che, promossa l'accusa in tempo utile, avrebbe avuto. Oltrecchè, dopo trascorso un lungo tempo, quand'anche fosse possibile raccogliere le prove complete dell'accusa e della difesa, tuttavia l'opinione pubblica non sarebbe mai abbastanza soddisfatta, e basta il sospetto che possa per avventura la difesa aver mancato di quelle prove che prima avrebbe avute, perchè alla sentenza di condanna venga meno nell'opinione pubblica quell'autorità, senza la quale l'esecuzione della condanna sarebbe tutt'altro che un atto esemplare.

Queste sono le due ragioni proprie alla prescrizione dell'azione penale. Ve ne hanno tre altre comuni, come dissi, alla prescrizione delle azioni penali e delle pene.

Prima di tutto quando si è smarrita in parte la memoria, l'immagine del delitto commesso, la pena che si applichi attualmente, assume l'apparenza di crudeltà, certamente di soverchia severità.

Inoltre i patimenti di un lungo esiglio, i rimorsi, i terrori della giustizia sempre soprastanti, hanno già fatto espiare, almeno in parte, la pena dovuta al delinquente.

Infine si suppone sempre, massime nella prescrizione delle pene, che il reo non abbia più commesso nessun delitto; e quindi il fatto, la buona condotta tenuta per lunghissimo tempo prova che il reo è emendato.

Le prime due ragioni proprie dell'azione penale, e queste tre che sono comuni all'azione penale e alle pene sono gli unici fondamenti a cui si appoggia la prescrizione in materia penale.

Ora, o Signori, è ben chiaro che queste ragioni sono reali non personali, assolute non relative. Che importa che il Pubblico Ministero non abbia potuto agire? La società non agisce più

dopo venti anni, perchè si presume che non può attualmente accertarsi il reato, in modo che resti soddisfatta la coscienza pubblica, e ottenersi una condanna la cui esecuzione sia giusta ed esemplare. Cede adunque la società ad una impossibilità assoluta di ulteriormente procedere.

All'incontro in materia civile il fondamento della prescrizione è tutt'altro. L'interesse pubblico c'è: ma soprattutto ci entra la trascuranza di chi pretende aver avuto il diritto e non lo ha esercitato. Dopo trent'anni uno domanda l'esecuzione di un suo preteso diritto: la legge gli dice: se tu avessi avuto questo diritto, lo avresti esercitato; hai sempre taciuto; con ciò hai riconosciuto che non avevi diritto, oppure vi hai rinunciato, oppure hai ricevuto il pagamento del tuo credito. Se è nulla di tutto questo, sei un padre di famiglia trascuratissimo, e non occorre inquietare tutta la società civile per aderire ad una tua troppo tarda domanda: sia punita la tua negligenza.

Queste evidentemente sono eccezioni personali; allora si vede il perchè in diritto civile si è dovuto riconoscere la massima: *adversus non valentem*, contro chi non può agire, non decorre la prescrizione; perchè chi non può agire non è imputabile di negligenza.

Ora, ecco il perchè io vi prego lasciarmi svolgere questa tesi, perchè qui nel principio tacitamente applicato nell'articolo in discussione, vedo alterata la dottrina fondamentale della prescrizione in materia penale.

Tanto è vero che in materia penale il principio: *adversus non valentem agere*, non è ammesso; che per consenso generale, se non erro, dei criminalisti, dato il caso in cui il reo fosse stato fuori di mente per tutto il tempo in cui ha durata l'azione penale, e rimase quindi prescritta, e avesse recuperato il pieno esercizio delle sue facoltà mentali, quando sarebbe già decorso il tempo della prescrizione, l'azione penale sarebbe, ciò nullameno, estinta. Il Pubblico Ministero avrà compiuti tutti gli atti dell'istruzione scritta, e la sezione d'accusa già ne sarà in possesso; l'imputato perde allora il ben dello intelletto; la pazzia è regolarmente accertata. Ebbene, è cosa certissima, che la sezione di accusa si arresta dinanzi a tale avvenimento, e se la pazzia dura per tutto il tempo neces-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

sario a prescrivere l'azione penale, avverranno questi due fatti egualmente certissimi:

1. Che da una parte la società non avrà potuto, per forza d'impedimento assoluto, proseguire il giudizio contro il pazzo; 2. Che ciò non ostante la prescrizione decorse ed estinse l'azione penale, perchè la regola, *contra non valentem agere*, in materia penale non ha luogo: questa è dottrina fondamentale.

Come va dunque, che il progetto, nella forma e nelle deduzioni dell'articolo, che ora esaminiamo, pone il principio contrario?

Nell'articolo che esaminiamo, si pone evidentemente questo principio.

Se è stato il Pubblico Ministero impossibilitato ad agire, ciò importa che la prescrizione rimase sospesa. E posto questo principio se ne deducono le conseguenze seguenti:

« Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita (dice testualmente l'articolo del progetto), se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, e la questione civile decisa. » Io invece sostengo che la prescrizione non rimane sospesa e si compie, quando anche l'autorizzazione sia stata domandata dal Pubblico Ministero, e chi deve sopra ciò deliberare non abbia deliberato; come si vede, il dissenso è sopra il principio stesso, che in materia penale giova conservare illeso; il che non significa punto, che in due casi, ma in due casi soli, dei quali dirò tra poco, l'azione penale non possa sopravvivere; gli accennati casi sono espressamente sanciti da leggi speciali, e dipendono da ragioni affatto particolari; ma sono eccezioni; non è lecito prenderne argomento per farne una regola generale, che si vorrebbe poi applicare in tutti i casi consimili; ciò che in diritto penale sarebbe un gravissimo errore.

Io dunque, nella mia proposta, applico il principio vero al caso di domandata e non ottenuta autorizzazione, dichiarando che l'azione è tuttavia prescritta, e riproduco le due eccezioni (di cui dirò), quali veramente sono, eccezioni isolate, non conseguenze di una regola generale contraria.

E nondimeno, o Signori, voglio supporre per

un momento applicabile anche all'azione penale la regola *contra non valentem*; dico, che nel supposto dell'autorizzazione domandata dal procuratore generale, e non deliberata dall'autorità superiore competente, la detta regola, qui nel progetto, sarebbe applicata malissimo. L'azione penale appartiene alla società e a tutti coloro, che partecipano al suo esercizio in nome della società, non già al solo procuratore generale.

Ora, della tale o tale altra autorità amministrativa o politica, il procuratore generale, che promuove la domanda di autorizzazione certamente fa atto di diligenza, se vogliamo entrare in questo campo, ma l'autorità superiore amministrativa o politica, che non si cura di deliberare fa atto di negligenza. Dunque anche dato, ossia supposto per un solo istante che quando i rappresentanti della società sono impossibilitati ad agire, la prescrizione deve rimanere sospesa, nel caso di cui tratta il progetto; non dovrebbe tuttavia mai rimanere sospesa, perchè dei chiamati a deliberare in tempo utile, uno solo fu diligente, ma l'altro no.

Lascio andare queste considerazioni meramente incidentali, e torno al principio, che in materia penale l'impossibilità di agire non sospende la prescrizione, principio dimostrato dalla natura stessa delle ragioni, onde emana la prescrizione penale, e confermato coll'esempio dell'imputato impazzito, durante il processo, prima del giudizio, riguardo al quale niuno ardirà affermare che la prescrizione non può decorrere. Permettetemi, Signori, che io vi metta ancora una volta sott'occhio il testo del progetto, che dice così:

« Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita. »

L'allusione, che il progetto fa alle questioni civili deferite dalla legge ad altro giudizio, (quasi che la legge ammettesse qui la sospensione della prescrizione, *contra non valentem agere*), è molto sottile ma un po' sofisticata.

In questo tema, o Signori, noi abbiamo due

testi di legge, i quali a prima giunta sembrano dare ragione al Ministero, ma che, secondo me, dipendono da tutt'altra considerazione.

La legge civile dispone che avvenendo un fatto, un caso di soppressione di stato, il Pubblico Ministero non possa intentare un'azione penale, se non quando avvenga un'istanza civile per parte d'interessati, in seguito alla quale istanza il giudice civile abbia reintegrato lo stato che era stato soppresso.

Allora la legge dichiara che il Pubblico Ministero potrà intentare l'azione penale. Con questa disposizione, Signori, si potrebbe mai dare una mentita alla dottrina generale, che esclude nella materia penale l'applicazione del principio *Adversus non valentem agere*?

Pare, a prima vista, di sì; il Pubblico Ministero non può introdurre l'azione penale, finchè non è promossa l'istanza civile; è impedito; ma se l'istanza civile è promossa e giudicata, allora cessa l'impedimento, e qualunque sia il tempo trascorso, il Pubblico Ministero agirà, la prescrizione rimane sospesa.

Non credo, Signori, che l'induzione regga. La legge non sospende, ma interdice affatto l'esercizio dell'azione penale, per non turbare la pace delle famiglie, e se nessun interessato si muove, l'azione penale tace a perpetuità. Ma avvenendo un giudizio civile, se le prove si trovano ancora tanto vive da far intervenire una sentenza che riconosce l'avvenuta soppressione di stato civile, e lo reintegra, si comprende facilmente, come per la ragione specialissima di un fatto così perentorio e recente di una sentenza civile che mette in luce ogni cosa, anche l'azione penale, dopo la civile, felicemente riuscita, si dovesse ammettere.

Il secondo testo di legge relativo alla materia, riguarda il caso in cui sorga nel giudizio penale un'eccezione desunta da questione di proprietà od altri diritti civili analoghi. In tal caso il giudice penale ammette un incidente pregiudiziale, e rinvia le parti davanti all'autorità giudiziaria civile, perchè sia risolta la questione della proprietà o degli altri diritti civili. Ma, intendiamoci: il giudice penale pre-stabilisce un termine, trascorso il quale egli ripiglia l'azione penale, e la questione, se non è finita, la definirà lui medesimo.

Troviamo forse qui l'applicazione del prin-

cipio che la prescrizione penale rimane sospesa quando non si può agire? Niente affatto. Nel caso divisato il procedimento penale è intentato e continua, la prescrizione non decorre per la ragione semplicissima che quando l'azione è intentata in giudizio la prescrizione è impossibile; la prescrizione cessa al momento in cui il giudizio è intentato. Ora il giudizio criminale nel caso divisato è intentato, e rimane forse sospeso? Mai no, non è sospeso. Chi ha mai potuto dire che durante un incidente che sorge nel giudizio principale, il giudizio principale sia sospeso? Il giudizio continua, il giudizio si svolge in varie parti, e quando sorgono incidenti, si svolge e percorre lo stadio necessario a deciderli, per cui qui non entra nessuna questione di sospensione di prescrizione.

Ora le poche considerazioni da me svolte dimostrano chiaramente, a mio parere, tre cose:

Dimostrano: 1° non doversi ledere il gran principio che la prescrizione dell'azione penale decorre in modo assoluto, non essendo ammissibile nessuna ricerca, se il Pubblico Ministero abbia oppur no potuto agire; 2° che da questa regola bisogna trarre una conseguenza nel caso speciale che si richieda un'autorizzazione e che questa, richiesta, non sia stata deliberata; 3° che in verità in due soli casi il Pubblico Ministero potrà agire senza limitazione di tempo; ma queste sono due eccezioni specialissime, e non vanno trasformate, come fa il Ministero, in regola generale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha sostenuto che la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio* non può ricevere applicazione in materia penale; e per ciò dimostrare ha avvertito che in questa materia la prescrizione è fondata su ragioni ben diverse da quelle che militano nel diritto civile; esso accennò principalmente alla difficoltà di avere ancora le prove del fatto dopo che sia trascorso un lungo tempo della sua consumazione, ed alla sconvenienza d'iniziare un processo per un fatto ormai dalla società dimenticato.

La pena, egli ha detto, ed io ne convengo perfettamente, assumerebbe, dopo tanto indugio, l'apparenza di crudeltà, e non essendo più ravvisata necessaria, fallirebbe al suo scopo.

Non tardava però l'onorevole Pescatore a

contraddire al principio che avea posto per base del suo ragionamento, cioè che l'impossibilità di agire non impedisca nel giure penale la decorrenza della prescrizione; infatti, dopo poche parole, egli stesso ammetteva che, nel caso di reato per soppressione di Stato, precisamente perchè il Pubblico Ministero non ha potuto promuovere l'azione penale, la prescrizione non decorra.

Ora io domando come avvenga che in questo caso egli ammetta che non possa decorrere...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore ELLA, *Commissario Regio...* la prescrizione, e lo neghi, negli altri preveduti dal progetto, mentre milita in tutti la stessa ragione. Anche quando trattasi dei reati di soppressione di Stato, il lungo volger del tempo ne disperde le prove, e fa sì che la pena non appaia più necessaria; eppure l'onorevole Pescatore ha giustamente ritenuto che sarebbe strano il far decorrere la prescrizione prima che sia intervenuta la sentenza del giudice civile, cioè prima che l'azione penale si possa promuovere; perchè dunque, ripeto, non fu di eguale avviso negli altri del tutto identici? Me lo perdoni; qui vi ha contraddizione.

Di più: egli ammette che quando si tratta di giudizi penali che debbono essere sospesi per essere sorta una questione pregiudiziale da rimettersi alla giurisdizione civile, non decorre neppure la prescrizione. Ora chieggo il perchè non voglia far eguale concessione quando il giudizio penale non può aver luogo senza che l'autorità competente abbia dato la autorizzazione di procedere. Esso ha creduto di dare la ragione della differenza, osservando che nel caso da lui ammesso l'azione è già intentata, ed il processo è in corso, nè si fa luogo che ad una sospensione.

Ma forse che quando si tratta di reato per quale è necessaria l'autorizzazione di procedere contro l'imputato, l'azione non è pure già intentata? Lo è egualmente. Il Pubblico Ministero ha promosso il processo; si sono sentiti i testimoni, si raccolsero insomma già le prove del reato, e non rimane che a spiccare mandato di cattura e di comparizione.

A questo punto l'istruzione non può più continuare senz'chè la detta autorizzazione venga impartita, ed ha pure luogo la sospensione.

Dunque non vi ha fra i due casi alcuna differenza, e se differenza non vi è, non doveva l'onorevole Senatore Pescatore ammettere nell'uno, ciò che ha negato nell'altro. Egli ha osservato che trattandosi di sospensione del giudizio penale, finchè sia decisa dal giudice civile la questione pregiudiziale, non vi ha silenzio per parte delle società, rimanendo sempre desta l'azione; ed io replico che quando l'autorità fa la domanda di autorizzazione, e qui si ritenga bene che il Governo crede questa domanda assolutamente necessaria perchè non decorra la prescrizione, in realtà tiene desta anche in questo caso la propria azione...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore ELLA, *Commissario Regio...* L'ha già domandata una volta... (*visa*) L'azione, ripeto, è sempre desta; la società sa che vi è un giudizio pendente, e non potrà mai credere che il Pubblico Ministero l'abbia abbandonata, perchè è avvertita, che si sta aspettando l'autorizzazione di procedere. Dunque anche questa ragione milita del pari in amendue i casi. Non credo poi che regga l'argomento dedotto, dacchè, se si lasci nel caso di cui discorro, decorrere il tempo necessario per prescrivere, vi sia stata negligenza per parte di chi rappresenta la società. Egli ha detto: quando voi domandate l'autorizzazione, vi è un'autorità la quale deve concederla. Quest'autorità è il Consiglio di Stato. Ora, siccome il Consiglio di Stato rappresenta pur esso la società; così se non provvede, è in realtà la società quella che tace, ed il suo silenzio è la causa per cui si prescrive l'azione penale.

Avvertirò per incidente, che il Consiglio di Stato non dà alcuna di queste autorizzazioni; esso, dà solo in alcuni casi il suo parere; la facoltà di procedere si domanda al Re, o trattandosi di Deputati, alla Camera Elettiva.

Osservo poi che l'onorevole Pescatore ha dimenticato che in una società bene ordinata vi ha la divisione dei poteri, e che le varie autorità non rappresentano la società, se non nelle materie che sono rispettivamente loro affidate dalla legge.

In materia penale chi rappresenta l'interesse sociale, non è altrimenti il Consiglio di Stato, è unicamente l'autorità giudiziaria.

Dunque se l'autorità giudiziaria non ha taciuto, se essa ha fatto domanda perchè le sia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

permesso d'agire, e dovette stare aspettando che si provvedesse, non può dirsi che siavi stata per parte del rappresentante della società negligenza o silenzio.

Non posso poi a meno di far presenti al Senato le conseguenze che nascerebbero dall'adozione di questo emendamento. Vi sono dei reati per i quali la prescrizione dell'azione penale è brevissima. I reati di stampa per esempio, si prescrivono in tre mesi. Ora si supponga il caso, che un membro del Parlamento venga creduto colpevole di un reato di stampa; si dovrà ricorrere alla Camera. Quest'eminente Consesso, o perchè non si trovi riunito, o per essere occupato in altri affari più importanti, non può immediatamente provvedere sulla domanda; passano i tre mesi, e l'azione penale sarà prescritta.

Secondo il codice attualmente in vigore i reati d'ingiurie verbali si prescrivono in sei mesi.

Ora, se un sindaco si rendesse colpevole di ingiurie verbali nell'esercizio delle sue funzioni, non potendosi procedere senza l'autorizzazione sovrana la quale non emana senza previo il parere del Consiglio di Stato e l'avviso eziandio del Dicastero da cui dipende quel pubblico funzionario, avverrebbe assai facilmente che la prescrizione dell'azione penale sarebbe compiuta prima che il permesso di procedere fosse impartito. Non credo che il Senato vorrà colla sua deliberazione rendere possibili questi inconvenienti.

Osservo per ultimo che fra i codici dell'Europa civile non ve n'ha alcuno il quale ammetta la teoria dell'onorevole Pescatore, e disponga che quando si tratta di un giudizio penale che non può essere iniziato se non dopo avere ottenuta la facoltà di procedere, tra la fattane domanda e la concessione decorra la prescrizione.

Quindi l'onorevole proopinante vorrà permettermi di dirgli che il sistema da lui difeso potrà forse essere quella che in una precedente tornata chiamava musica dell'avvenire, ma non è certo musica del presente.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. È musica del presente, soprattutto è musica di tutti coloro, o almeno dei principali criminalisti che hanno scritto sulla materia: ed è un pezzo che si canta questa musica.

Debbo però rendere piena giustizia al Regio Commissario; il quale ha veramente detto, e con molto calore, tutto ciò che si poteva dire a difesa della tesi ministeriale. Egli può ben vantarsi, e cantare col poeta mantovano:

Si pergam: destra

Defendi possunt, hac certe defensione faissent.

Ma mi spiace doverglielo ripetere: *defendi non possunt*. Egli con la sua abilità piuttosto riescirebbe a fare scomparire, che a definire la questione. Se desidera che gli conceda questo, sono pronto a concederglielo.

Egli disse: quando il Pubblico Ministero promuove la domanda per ottenere l'autorizzazione di procedere, ha già promossa l'azione penale. La domanda di autorizzazione, non è che un incidente.

Se poniamo la tesi su questo terreno, se diciamo che quando il Pubblico Ministero ha promossa l'azione penale colla sua formale requisitoria presso il giudice istruttore, la prescrizione non decorre più, quantunque sia poi necessario domandare l'autorizzazione (la qual domanda non è che un incidente del processo penale, che avviato presso il giudice istruttore non si ferma più sino al suo termine naturale) io sono il primo a proclamare una tal verità. Ma nel testo ministeriale si parla ben diversamente: ivi si stabilisce testualmente sulla sospensione del corso della prescrizione, per causa che l'azione penale non possa essere promossa (sentite bene) promossa senza una speciale autorizzazione: sicchè la nuova difesa del Commissario non è che uno scambio, *la mutatio elenchi* dei logici.

AmMESSO poi, senza difficoltà, che, promossa effettivamente con requisitoria formale presso il giudice istruttore l'azione penale, e introdotto un incidente qualunque, la prescrizione sparisce, chiaro si vede, che non hanno alcun fondamento gli inconvenienti temuti dal Regio Commissario, che non rimangano per avventura perenti i reati di stampa contro le Camere. Imperocchè egli stesso riconosce, che in tali casi l'autorizzazione si domanda non per promuovere, ma soltanto per *prosequire* l'azione penale.

Quando poi il Commissario Regio mi accusa di contraddizione, perchè io stesso ammetto due eccezioni, mi spiace dover dire che l'ono-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

revoles Commissario Regio non ha avuto agio di prestare attenzione a tutto il mio discorso, una parte del quale si aggirò anche su questo, cioè che il disposto della legge in ordine alla soppressione di stato non pone punto il principio dell'*adversus non valentem agere*; ma quel disposto dipende da ragioni speciali.

Io dissi: certamente quando è pronunciata sull'istanza degli interessati una sentenza civile che dichiara che lo stato del tale è stato soppresso, è stato cambiato, ci fu un delitto di mezzo; questa sentenza non sarebbe emanata se non si fossero potute raccogliere tutte le prove. Dunque il fatto stesso sta lì a dimostrare che la verità dei fatti è più che accertabile; è già accertata; il tempo qui non corrippe nulla, nulla guastò degli elementi di prova riferibili alla questione.

Ecco il perchè la legge dice: prima che alcuno della famiglia promuova istanza, proibisco al Pubblico Ministero di ingerirsi in affari che riguardano la famiglia; se alcuno della famiglia promuove il giudizio civile e vi riesce a far constare i fatti, allora, provato il delitto in giudizio civile, il Pubblico Ministero promuove la sua azione.

Vano è dunque accusarmi di contraddizione. Anzi, io pongo ogni cosa a suo luogo e nel vero suo essere.

Regola generale: la prescrizione decorre non ostante l'impossibilità di agire nel Pubblico Ministero. 1. conseguenza: Se durante il processo scritto, e prima del giudizio l'imputato impazisce, e dura in tale misero stato per tutto il tempo necessario a compiere la prescrizione, l'azione penale rimane estinta.

2. Conseguenza: rimane parimente estinta l'azione penale *non promossa* in giudizio, quando anche a promuoverla si richiedesse un'autorizzazione, e domandata questa dal Procurator generale, l'autorità superiore competente non si sia curata di deliberare, e il tempo della prescrizione sia trascorso.

Eccezioni:

Ciò non ostante, l'azione penale per soppressione di stato si promuove dopo la sentenza civile. E il giudizio penale si prosegue, dopo la risoluzione dell'incidente civile.

Questo si chiama non contraddirsi, ma mettere le regole, le conseguenze delle regole, le eccezioni, ogni cosa insomma a suo luogo.

L'onorevole Commissario Regio non ha detto nulla riguardo al caso del pazzo, che io gli proposi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Senatore Pescatore mi pare che abbia fatto una concessione molto importante e al Ministero e alla Commissione, e confesso che io non mi attendeva tanto. Egli venne a dire: se voi mi mettete per ipotesi che l'azione penale è stata promossa, concedo anche io che la domanda di autorizzazione per procedere contro il funzionario pubblico è sufficiente a sospendere il corso della prescrizione. Ma che intende l'onorevole Pescatore per promuovere l'azione penale? Quando il Pubblico Ministero ha fatto la sua istanza al giudice istruttore, quando il giudice istruttore procede formalmente per constatare l'ingenero del reato, l'indagine giudiziale è promossa, l'azione penale è intentata; fin qui mi sembra non vi sia questione.

Ora, è impossibile immaginare un caso in cui per una imputazione a persona coperta da garanzia politica o amministrativa il Pubblico Ministero domandi l'autorizzazione a procedere senza che prima sia stato accertato l'ingenero del reato, e siano raccolti indizi a carico dell'autore del medesimo; vale a dire prima che sia stata promossa l'azione penale.

Vede l'onorevole Senatore Pescatore che ci ha messo nella condizione di accettare in questa parte la sua proposta. Convengo poi con esso nell'avviso che se usciamo dall'ipotesi dell'azione penale intentata, la sospensione della prescrizione è inammissibile.

Ciò posto parmi venuta meno la ragione di seguire l'onorevole Senatore Pescatore nelle sue considerazioni sulla prescrizione dell'azione penale nei giudizi di soppressione di Stato.

Egli ha detto: il giudizio civile di soppressione di Stato deve necessariamente sospendere sempre la prescrizione dell'azione penale, perchè sebbene l'azione penale non sia stata promossa, e sebbene il giudizio civile di soppressione di Stato si agiti fra le parti private, mentre il giudizio penale è promosso dal Pubblico Ministero; sebbene colui che è attore nel giudizio civile possa non essere tampoco costituito parte civile nel penale, tuttavia il giudizio ci-

vile costituisce, per così dire un incidente ed una continuazione del giudizio penale, e stabilisce la prova del fatto costituente reato.

Io non discuterò queste teorie essendochè in questa parte l'emendamento Pescatore non si scosta dalle conclusioni del progetto ministeriale. La divergenza è tutta nella parte riferibile alla prescrizione dell'azione penale nei casi in cui il Pubblico Ministero non può esercitarla senza una speciale autorizzazione.

Ora, questa divergenza essendo risolta dietro le dichiarazioni dell'onorevole Pescatore, è manifesto che il suo emendamento non ha più ragione di essere.

Io però prego il Senato di mantenere nella sua integrità il testo ministeriale.

Del resto mi rimetto a ciò che l'onorevole Commissario Regio ha detto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore mi ha prevenuto nella risposta che mi proponeva di dare all'onorevole Senatore Pescatore. Questi ha ammesso che se quando è fatta la domanda d'autorizzazione di procedere, l'azione penale sia già stata esercitata, non possa più, durante la sospensione, prescriversi l'azione medesima.

Di fronte a questa ammissione, non vi è più fra noi alcun disaccordo, perchè sta in fatto che non si chiede e non si può chiedere la detta autorizzazione, senzachè l'istruzione penale si sia già iniziata, ed il Pubblico Ministero abbia raccolto elementi bastevoli per conoscere se il reato sia stato commesso, e se di questo reato si possa dare carico alla persona contro di cui si vuole esercitare l'azione penale.

Senatore PESCATORE. Ma non v'è requisitoria.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ed in conferma di quanto dico, potrei, o Signori, citare un esempio ancora recente, cioè una domanda di procedere fatta prima che l'istruzione fosse giunta al punto da giustificarla; ciò bastò perchè l'altro ramo del Parlamento dichiarasse che non era ancora giunta l'ora di presentare quell'istanza e mandasse al Pubblico Ministero d'istruire ulteriormente.

Senatore PESCATORE. Siamo d'accordo, ma...

PRESIDENTE. Abbia la bontà di non interrompere. Nessuno ha interrotto lei.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Senonchè l'onorevole Pescatore dica non essere incominciato l'esercizio dell'azione penale prima che si rilasci un mandato di comparizione o di cattura.

Senatore PESCATORE. Non ho detto questo io.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Mi pare che l'abbia detto, ma se nol disse, tanto meglio, perchè in allora siamo perfettamente d'accordo; del resto se mi venisse opposta un'osservazione di tal genere, risponderci citando l'art. 100 del progetto sul quale l'onorevole Pescatore non ha proposto emendamenti. Qualunque atto di procedura, secondo quest'articolo, interrompe il corso della prescrizione, e l'onorevole Pescatore non vorrà certo contendere che siano pure compresi in questo novero i primi atti d'istruttoria diretti ad accertare se il reato si sia commesso, e chi ne sia stato l'autore.

Dunque, se l'esercizio dell'azione penale è incominciato dal punto in cui si è aperta l'istruttoria, e se la domanda d'autorizzazione non può presentarsi prima che l'istruzione stessa sia iniziata e proseguita fino al punto di riconoscere se sia il caso di sentire l'imputato, sono lieto di ripetere che, per ammissione stessa del proponente, non vi è fra noi dissenso.

Senatore PESCATORE. Per constatare il caso...

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non ho ancora finito.

Senatore PESCATORE. Domando scusa.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non aggrungerò che poche parole per indicare il motivo per cui non ho creduto di dover dare nel precedente mio discorso più ampia risposta alle osservazioni dell'onorevole Pescatore in ordine al reato per soppressione di stato, e non ho neppure fatto cenno del caso da lui supposto di un processo che non si possa promuovere per pazzia dell'imputato.

Per quanto riguarda la pazzia osserverò non essere vero che impedisca l'istruzione del processo; dessa sospende il giudizio, ma non è di ostacolo all'istruzione, e il Pubblico Ministero mancherebbe gravemente al suo dovere se allorchando si tratta di un imputato infermo di mente, s'astenesse dal fare istanza perchè si promuova la procedura e si accerti se il reato fu commesso, e se il pazzo ne fu veramente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

l'autore. Solo quando si tratterà di tradurlo in giudizio l'azione penale dovrà arrestarsi, perchè non si può giudicare chi non è in grado di difendersi. Ora, poichè lo stesso onorevole Pescatore ha ammesso esplicitamente che dopo incominciata l'istruzione, se questa debba sospendersi per malattia mentale dell'imputato, non decorra durante questo tempo la prescrizione, ben vede che anche su di ciò siamo di accordo. Che se invece il processo non si fosse neppure iniziato, in questo caso che reputo impossibile perchè l'astensione indicherebbe nel funzionario un cervello poco dissimile da quello dell'imputato, non sarò certo io quegli che contesterà esser utilmente decorsa la prescrizione.

In ordine alla questione di soppressione di stato, non dissi di più perchè nel credetti necessario e parevami di avervi già sufficientemente risposto.

Ma poichè egli ha voluto insistere ed ha fatto notare che quando trattasi di soppressione di stato le prove del reato non si sono perdute col volgere degli anni, tant'è che si ottenne dal giudice civile la sentenza con cui la soppressione venne dichiarata, risponderò che l'onor. Pescatore s'inganna se crede che questa sentenza basti a fornire le prove che occorrono nel giudizio penale. Essa accerta lo stato della persona, ma non prova se vi sia stato reato, ed a chi se ne possa dare carico.

Dunque non vi ha possibile differenza di ragione tra il caso di soppressione di stato e gli altri che il progetto contempla.

L'onorevole Pescatore riassumendo, chiese si desse atto del nostro accordo; ciò è del tutto superfluo. Non credo infine necessario modificare in alcuna sua parte l'articolo 99; se crede che possa dar luogo a dubbi, faccia una proposta, ed il Senato deciderà.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per farla.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Per constatare l'accordo pienissimo avvenuto fra il Regio Commissario e me, io propongo la cancellazione di una sola parola nel § 2. dell'art. 79. Egli ha detto impossibile sempre che si domandi l'autorizzazione, se non è ancora intestata l'azione penale: cioè a dire se il Pubblico Ministero non ha ancora proposta la sua requisitoria presso al giudice istruttore. Io dunque invece di dire come il

§ 2, dico, quando l'azione penale non può essere promossa e proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, cancellerei quella parola *promossa*.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Non si può, perchè allora non s'intende più la questione civile.

PRESIDENTE. Questa sua proposta, onor. Pescatore, in che consiste?

Senatore PESCATORE. Consiste nel cancellare la parola *promossa*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non entro nel merito della questione largamente svolta dall'onorevole Pescatore e dall'onorevole Commissario Regio; mi limito soltanto a fare osservare che l'azione penale pel reato di soppressione di stato essendo inammissibile sino al giudicato civile sulla questione di stato, è evidente che la prescrizione di questa azione non comincia a decorrere che dal giorno in cui la questione di stato fu irrevocabilmente definita. Checchè ne sia della questione dottamente esaminata dal Senatore Pescatore, se la massima *contra non volentem agere non currit prescriptio* sia applicabile all'azione penale, è evidente che ad altri principi è informata la regola della inammissibilità dell'azione penale pel reato di soppressione di stato sino alla definizione del giudizio di stato.

Le questioni di stato sono per eccellenza chiamate *pregiudiziali*, ed i giudici competenti a pronunziare sui reclami di Stato sono i magistrati civili. La storia della giurisprudenza ci ha fatto conoscere l'uso fraudolento che facevasi nei tempi passati dalle parti civili di perseguire il delitto di soppressione di stato per via di querela, ad oggetto di procurarsi quella prova testimoniale che non avrebbero potuto ottenere innanzi ai magistrati civili sullo stato della persona. Ma i codici moderni sono venuti in soccorso della pace delle famiglie, e non permettono che l'azione penale possa spiegarsi prima della definizione della questione di stato. Si può dire che la sentenza civile sulla questione di stato costituisca l'*ingenerare* del reato di soppressione di stato.

Non occorre ricordare le belle e dotte discussioni fatte in Francia allorchè si discusse una materia sì importante nel Consiglio di Stato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

e nel Tribunato, e la giurisprudenza francese è ricca di dottrina sulla questione che ci occupa, ed è a notarsi che, essendosi elevata la controversia se il Pubblico Ministero possa perseguire di ufficio il crimine di soppressione di stato, specialmente quando si è consumato un reato di falso negli atti dello Stato civile per raggiungere il fine della soppressione di stato, l'illustre Procuratore generale Merlin si sforzò di dimostrare con tutta la potenza della sua eloquenza e dialettica, che non si possono legare le mani al Pubblico Ministero per la repressione di un reato, ed assicurare la quasi impunità al colpevole per la circostanza che le parti interessate non abbiano innanzi ai Magistrati civili sollevata la questione di stato. Ed il caso che si era presentato era della massima gravità, poichè si trattava nientemeno che di un alto Magistrato il quale, mediante chimiche operazioni, avea alterato gli atti di nascita per dare stato di suoi figli legittimi a due fanciulli nati da condannato ligame.

Ma la Corte di cassazione di Parigi non seguì le conclusioni del Merlin, e con un memorando decreto, stabilì il principio, che la pace delle famiglie ha potuto presentare al legislatore considerazioni di un interesse più grave di quello di vedere sospesa, ed anche eventualmente annientata l'azione, criminale, e gli scrittori di diritto civile e criminale fecero plauso a questa dottrina.

Anche in Napoli si agitò più volte questa questione. Nel supplemento alla Collezione delle leggi è riportato un decreto della Cassazione di Napoli, del 1815, profferito sulle uniformi conclusioni dell'eloquente Procuratore generale Poerio, e che è conforme ai decreti della Cassazione di Francia, e si legge, con compiacimento dei cultori della scienza, un' aurea requisitoria nel 1838, pronunciata dal dotto avvocato generale Nicolini, il quale svolse mirabilmente la teoria della sospensione dell'azione penale pel reato di soppressione di stato, sino alla definizione della questione di stato.

Se dunque è ricevuta la dottrina che il Pubblico Ministero non può agire, se prima non si assoda l'ingenero del reato, e l'ingenero sta nella definizione fatta dai giudici civili della questione di stato, come non ammettere il § 2 dell'art. 99 del progetto ministeriale, che ha energicamente espresso questo concetto, adoperando la parola *promossa*?

Dicendo questo paragrafo che rimane sospesa la prescrizione quando l'azione penale non può essere *promossa*, la parola *promossa* si riferisce evidentemente al caso del reato di soppressione di stato.

Epperò prego l'onorevole Senatore Pescatore a non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento De Falco concepito nei seguenti termini:

Art. 99.

« Se nel corso dei dieci anni, dei cinque anni, o dell'anno dalla esecuzione, o dalla cessazione della continuazione, del crimine, del delitto o della contravvenzione, sono stati fatti atti di istruzione o di procedimento, questi interrompono la prescrizione per tutti coloro che presero parte al reato. La prescrizione in questo caso si compie, nei crimini dopo dieci anni, nei delitti dopo cinque anni, nelle contravvenzioni dopo un anno dall'ultimo di questi atti d'istruzione o di procedimento. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Pescatore, paragrafo 2 dell'articolo 99, così concepito:

« § 2. La prescrizione decorre non ostante che il Pubblico Ministero non possa promuovere o proseguire l'azione penale, se non dopo una speciale autorizzazione e questa non si sia ancora domandata, o in caso di fatta domanda non sia ancora, né concessa, né diniegata. »

Chi approva questa prima parte dell'emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Allora passeremo alla votazione dell'art. 99 secondo il testo ministeriale:

Art. 99.

« § 1. La prescrizione comincia nei reati consumati dal giorno della consumazione; nei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione. »

(Approvato.)

« § 2. Quando l'azione penale non può essere promossa o seguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data, o la questione fu irrevocabilmente definita. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Approvato quest'articolo, ritorniamo all'art. 98 stato momentaneamente sospeso.

I due primi alinea del paragrafo 1. sono già stati votati in questi termini:

Art. 98.

« La prescrizione, salvi i casi nei quali la legge abbia altrimenti disposto, estingue l'azione penale:

in venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della morte o dell'ergastolo; »

Ora viene in discussione il terzo alinea il quale è stato aggiunto dalla Commissione d'accordo col Ministero nei seguenti termini:

« In quindici anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena della reclusione per 20 anni. »

Metto ai voti questo terzo alinea.

(Approvato.)

Segue il quarto alinea così concepito:

« In dieci anni, se il reato sarebbe stato punito con la reclusione minore di 20 anni, o con altra pena criminale temporanea. »

Metto ai voti questo quarto alinea.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Il quinto alinea è il seguente:

« In cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con pena correzionale; »

(Approvato.)

Leggo l'ultimo alinea:

« In un anno, nei reati punibili con pene di polizia. »

(Approvato.)

Il paragrafo 2. è soppresso.

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 100.

« § 1. Gli atti di procedimento per crimini e

delitti interrompono il corso della prescrizione per tutti coloro che ebbero parte nel reato.

» § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunciata in contraddittorio o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione si interrompe per la contravvenzione come per il crimine o delitto.

» § 3. La prescrizione interrotta ricomincia il suo corso dal giorno in cui cessa l'interruzione. »

PRESIDENTE. Su quest'articolo vi sono degli emendamenti, aggiunte e soppressioni.

L'onorevole Miraglia vi fa un'aggiunta (la chiamo così perchè tale la credo) in questi termini:

Art. 100 (99 della Commissione).

« Alla prescrizione non si può rinunciare, e gli atti di procedimento non ne interrompono il corso. »

Senatore MIRAGLIA. Ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Vi è poi un emendamento del Senatore Tecchio così concepito:

« § 1. Gli atti di istruzione o di procedimento, ecc., *il resto identico.*

» § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunciata in contraddittorio, o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione per la contravvenzione si interrompe cogli atti che la interrompono per il crimine o per il delitto. »

Poi vi è un'aggiunta del Senatore De Filippo di poche parole, cioè:

« Nel § 2, dopo le parole: *L'azione penale per contravvenzioni*, aggiungere le seguenti: *punibili con pene di polizia.* »

Poi vi è un'emendamento dell'onorevole De Falco, in questi termini:

« Quando l'azione penale non può essere promossa o proseguita se non dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risolta un'altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa od interrotta, e non prende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione fu data o la questione fu irrevocabilmente definita.

» Nei casi nei quali la legge stabilisce per la prescrizione un termine minore di quelli in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

dicati nell'art. 98, questa è interrotta dagli atti d'istruzione o procedimento fatti nel corso del detto termine, e non si compie che dopo il termine stabilito a contare dall'ultimo atto d'istruzione o di procedimento. »

Vi è anche un emendamento dell'onor. Pescatore al paragrafo secondo, in questi termini:

« § 2. Gli atti di procedimento si avranno come non avvenuti e il corso della prescrizione si avrà come non interrotto, qualora siano stati discontinuati pel corso di mesi sei nei giudizi per crimini, di mesi tre nei giudizi per delitti, e di un mese nei giudizi per contravvenzioni. »

L'onorevole Pescatore vorrebbe si sopprimesse il paragrafo 3. Se però il paragrafo 3 venisse ammesso, vorrebbe si dicesse: *reati*, nel paragrafo 1, in luogo di: *crimini o delitti*.

Domando alla Commissione se accetta questi emendamenti, aggiunte, soppressioni ecc.

Senatore DE FILIPPO. Domanderei la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Pregherei l'onorevole Presidente ed il Senato di acconsentire a che gli emendamenti proposti fossero svolti dai proponenti che desiderassero farlo. Vi sono alcuni emendamenti il cui senso non può agevolmente intendersi senza esporne i motivi. E però sarei d'avviso che, prima d'invitare la Commissione a dare il suo parere e dirci il suo *non possumus* talvolta troppo secco e reciso, s'invitino i proponenti a spiegare le loro proposte, perchè probabilmente può accadere che dopo lo svolgimento, la Commissione o il Ministero si decidano ad accettarne qualcuna; ed allora non si darebbe luogo ad ulteriore discussione.

In tal modo, si guadagnerebbe tempo, e si procederebbe, almeno a parer mio, più logicamente.

PRESIDENTE. Sino dal primo giorno che s'incominciò la discussione di questo progetto di legge, si restò intesi, che, trattandosi di emendamenti proposti dai signori Senatori, si doveva prima di tutto interpellare la Commissione ed invitarla a dire il suo parere in proposito.

Questo è il sistema tenuto per lo addietro; se oggi si vuole cambiarlo sono a disposizione del Senato. Io tengo quest'ordine di discussione perchè così fu stabilito sino dal primo giorno.

L'onorevole De Filippo mi ha fatto la stessa osservazione.

Io non ho avuto occasione di rispondergli e non faccio che giustificarmi al cospetto suo o del Senato, giacchè si era d'accordo che, ove la Commissione ed il Ministero accettassero un emendamento si sarebbe risparmiato tempo evitando la necessità che il proponente lo svolgesse.

Senatore DE FILIPPO. L'onorevole nostro Presidente non ha a giustificarsi di nulla; egli ha agito benissimo seguendo le disposizioni del Senato; nè io ho mosso alcun reclamo contro di lui; Dio me ne guardi! Ho fatto solamente una osservazione per raggiungere lo scopo di procedere più celaramente nella nostra discussione; scopo che si potrebbe ottenere senza contraddire all'accordo precedentemente preso. Io direi che, quando la Commissione e il Ministero accettano qualche emendamento, possano anticipatamente dichiararlo, e così impedire che il proponente ne sviluppi i motivi; ma laddove non chiedono la parola per fare cotesta dichiarazione, abbiano ad attendere, prima di dare il loro avviso contrario, che il proponente possa svolgere il suo emendamento. Credo che in tal modo operando si guadagnerebbe tempo.

Del resto, se il Senato crede che si abbia a continuare nel sistema finora tenuto, non ho nulla a ridire, non avendo, nè volendo fare alcuna proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io mi permetto osservare che la condotta dell'onor. Presidente è stata conforme alla deliberazione presa in principio della discussione. Trovo però conveniente la proposta dell'onor. De Filippo e anzi per parte mia desidero che egli adesso svolga le ragioni alle quali appoggia il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha niente in contrario l'onorevole Ministro?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dice lo stesso che disse l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo ha la parola per svolgere il suo emendamento.

Senatore DE FILIPPO. Su quest'articolo 100 non ho proposto emendamenti che al paragrafo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

secondo. Mi pare quindi che sarebbe più conveniente di mettere prima in discussione il paragrafo primo, e darmi la parola per lo svolgimento della mia proposta quando saremo giunti al paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Al paragrafo 1 dell'articolo 100, l'onorevole Tecchio propone si dica: « Gli atti di istruzione o di procedimento, ecc. » invece di dirsi: « Gli atti di procedimento, ecc. »

Accetta la Commissione questa proposta?

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. L'emendamento dell'onor. Tecchio è fondato sopra una distinzione giuridica.

È vero che nel Codice di procedura questa distinzione non è stata sempre osservata, ma nel nostro diritto è esattissima.

Per questa ragione la Commissione non ha difficoltà d'accettare quest'emendamento dell'onor. Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. L'accetta l'onor. Ministro?

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta questa modificazione, e dichiara fin d'ora di accettare egualmente la variazione proposta dallo stesso Senatore Tecchio al § 2, la quale in sostanza non è che una conseguenza della precedente.

PRESIDENTE. Si parlerà a suo tempo del § 2. Ora si tratta del § 1.

Metto ai voti il § 1.

Senatore **PESCATORE**. E il mio emendamento?

PRESIDENTE. L'emendamento del Senatore Pescatore cade sui due primi numeri dell'art. 100.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È un'aggiunta, ed è solo sul § 2.

Senatore **PESCATORE**. Si riferisce anche al N. 1. dove si dovrebbe dire *reati* invece di *crimini e delitti*.

PRESIDENTE. Ma questo è subordinato all'accettazione della sua proposta al § 2.

Senatore **PESCATORE**. Sì, sì.

PRESIDENTE. Dunque, se è subordinato, bisogna discutere prima il principale, che si riferisce al § 1. e poi al § 2. si discuterà la sua proposta.

Intanto metto ai voti il § 1.

« Art. 100. § 1, Gli atti di procedimento.... »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Bisogna dire gli atti *d'istruttoria* e di procedimento.

PRESIDENTE. « Art. 100. § 1. Gli atti d'istruttoria e di procedimento per crimini e delitti in-

terrompono il corso della prescrizione per tutti coloro che ebbero parte nel reato. »

Chi approva questo § 1, sorga.

(Approvato.)

Si rammenti però che se è ammesso l'emendamento Pescatore al § 2. allora si dovrà sostituire in questo § 1. la parola *reati* a quelle di *crimini e delitti*.

« § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunciata in contraddittorio o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione s'interrompe per la contravvenzione come pel crimine o delitto. »

A questo §. 2, oltre l'emendamento Pescatore, ce n'è anche uno del Senatore De Filippo, il quale, avendo già chiesto prima la parola, ha la parola.

Il suo emendamento consiste in questo, che dopo le parole *l'azione penale per contravvenzioni*, si aggiungano le parole, *puniti con pene di polizia*.

Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO**. La proposta da me fatta non tende menomamente a mutare il senso del § 2 nella sua prima parte, ma è diretta a chiarirne il concetto.

Il dubbio che mi son fatto è questo. Col paragrafo secondo si dichiara che l'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunciata in contraddittorio od in contumacia. Allora io dimando: le sentenze le quali parlano di contravvenzioni ed applicano non una pena di polizia, ma una pena correzionale, interrompono esse o non interrompono la prescrizione?

Io credo che il concetto dell'articolo sia che non l'interrompano, e però, a renderlo più chiaro, ho proposto l'aggiunzione delle parole: *puniti con pene di polizia*.

Ecco il mio dubbio, sul quale richiamo l'attenzione della Commissione e del Ministero, sperando mi si voglia favorire un chiarimento, che potrà forse rendere anche superflua la mia aggiunta.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Commissario Regio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Compio ben di buon grado il debito di soddisfare al desiderio espresso dall'onorevole Senatore De Filippo di avere schiarimenti sull'interpretazione da darsi secondo il concetto del Governo al § 2 dell'art. 100 ch'egli crede conveniente modificare, aggiungendo dopo la parola *contravvenzioni* le parole *punibili con pene di polizia*.

Mi permetta di osservargli che quest'aggiunta lungi dal togliere i dubbi, li farebbe nascere, perchè indurrebbe a credere che vi siano contravvenzioni punibili con pene più gravi che quelle di polizia non siano.

Oracìo non è: l'art. 1, § 3, del progetto dichiara essere contravvenzioni i reati che la legge punisce con pene di polizia; quindi, se un reato sia colpito da altre maggiori pene, potrà essere un delitto od un crimine, ma non sarà certo una contravvenzione, perchè a termine dello stesso articolo è esclusivamente il genere di pena inflitta pel reato quello che ne determina la natura. L'aggiungere impertanto le parole suggerite dall'onorevole preopinante è del tutto inutile; quando si dice: *contravvenzioni*, vuolsi intendere che si parla di reati colpiti da pene di polizia.

M'immagino che il dubbio da lui manifestato sia nato dacchè alcune sentenze di tribunali decisero che questa regola stabilita pei reati preveduti dal Codice non si possa estendere alle contravvenzioni contemplate da altre leggi speciali le quali indicano i reati che esse prevedono col nome generico di contravvenzioni, sebbene le pene ivi inflitte siano correzionali. Osservo però che, essendosi portata la questione innanzi la Corte suprema di Torino, questa con ripetute sentenze l'ha magistralmente decisa, anche di fronte al Codice penale del 1859, nel senso da me accennato.

Si era dubitato se le contravvenzioni prevedute da leggi speciali e punite con pena pecuniaria eccedente le lire 51 fossero delitti o contravvenzioni. Quel supremo magistrato ha pronunziato doversi unicamente aver riguardo alla pena per determinare il carattere del reato ed essere quindi delitti i reati puniti da leggi speciali con pena pecuniaria maggiore di lire cinquanta, comunque nelle leggi medesime siano denominati contravvenzioni, dovendosi ritenere che questa locuzione siasi usata impropriamente

ed equivalga al nome generico di trasgressioni.

Mi si dice che in diverso avviso sia andata la Corte suprema napoletana, la quale avrebbe dichiarato essere vere contravvenzioni quelle che le leggi designano con tal nome, senzachè occorra badare al genere di pena onde siano colpite. Però se il giudicato di un collegio sì autorevole può rendere almeno dubbia la questione sotto l'impero del Codice attuale, per buona ventura ogni dubbio verrà tolta dall'articolo 10 del progetto già votato dal Senato, articolo che non si riscontra nel Codice del 1859.

Ivi infatti è detto, che le disposizioni del Codice sono applicabili anche alle materie regolate da leggi particolari in quanto non sia da queste diversamente stabilito. Di fronte a questa prescrizione, parmi che quando il progetto diverrà legge, la sopraccennata contraddizione di giudicati non sarà più possibile, e non si potrà a meno di decidere concordemente che, essendo l'art. 1 applicabile anche alle materie non contemplate nel Codice, non si potranno più qualificare contravvenzioni se non i reati puniti con pene di polizia, qualunque sia la legge che li contempra e con qualunque denominazione vengano da questa designati.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Sono lieto di avere colla mia proposta provocato le spiegazioni, che mi ha date l'onorevole Commissario Regio, e l'assicuro che queste sue spiegazioni toglieranno molte difficoltà, alle quali si andava incontro in questa materia, segnatamente presso i tribunali e le Corti di alcune provincie; e non posso quindi che ringraziarlo, nel tempo stesso che ritiro la mia proposta sulla quale non avrei più ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole De Filippo ritirata la sua proposta, darò prima lettura della seguente modificazione che a questo paragrafo introdurrebbe l'onorevole Tecchio:

« § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pronunziata in contraddittorio, o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione per la contravvenzione s'interrompe cogli atti che la interrompono pel crimine o pel delitto. »

L'onorevole Pescatore invece vuole che la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

prescrizione s'interrompa pei crimini e delitti, non per le contravvenzioni.

Accetta il Ministero questa radiazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento di un altro Senatore assente, l'onorevole De Falco.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole De Falco ha riferito questo suo emendamento all'art. 100, ma corrisponde al 99 già votato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole De Falco ha mutato la numerazione degli articoli.

PRESIDENTE. Finora egli ha seguito la rubrica del progetto ministeriale, sicchè ritengo che il suo emendamento appartenga a questo articolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il paragrafo 2 dell'art. 99 corrisponde all'art. 100 dell'onorevole De Falco, su cui ha discusso lungamente l'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Allora, se l'articolo al quale si riferisce l'emendamento De Falco è stato già votato, rimane a svolgere l'emendamento del Senatore Pescatore al § 2 di questo articolo.

Tale emendamento è del seguente tenore:

Art. 100.

« § 2. Gli atti di procedimento si avranno come non avvenuti e il corso della prescrizione si avrà come non interrotto, qualora siano stati discontinuati pel corso di mesi sei nei giudizi per crimini, di mesi tre nei giudizi per delitti, o di un mese nei giudizi per contravvenzioni. »

L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Quanto sia stata acerbamente criticata dalla stampa la disposizione per cui qualunque atto giudiziale, interrompe indefinitamente il corso della prescrizione, il Ministero ben lo sa, lo sa il Relatore della Commissione.

Che l'intervento di atti giudiziali debba interrompere la prescrizione, è certo. Ma parrebbe che gli stessi atti di procedimento, gli stessi atti giudiziarii dovrebbero alla loro volta rimanere perenti.

Mi spiego; nel sistema attuale è vano stabilire che, l'azione penale si prescrive in dieci anni. Basta che il Procuratore generale, il Pubblico Ministero, allo spirare del decennio, faccia un atto di istruzione e di procedimento, e tutto il tempo trascorso rimane annullato, e

la prescrizione ricomincia, e ci vorrà un altro decennio, perchè la prescrizione si possa compiere, e all'avvicinarsi del termine di questo secondo decennio, basterà ancora, che il Pubblico Ministero rinnovi un atto di istruzione e di procedimento, perchè l'azione penale sia mantenuta in vita, e debba decorrere un terzo decennio, per potere giungere alla prescrizione, e così successivamente.

Io non deferisco in tutto e per tutto a siffatte supposizioni, e censure: non suppongo, che il Pubblico Ministero voglia usare siffattamente delle disposizioni della legge, eppure, è evidente che gli abusi sono possibili: la legge è data in piena balia dell'arbitrio il più assoluto di un uomo: ed è soprattutto poco commendevole che, mentre da una parte si adotta un principio lodevolissimo, anzi un principio giuridico, per cui si attribuisce agli atti giudiziarii la potestà di interrompere la prescrizione, non si adotti in pari tempo un principio correlativo, in virtù del quale la legge prescrive di continuare sino al termine gli atti, con cui una prescrizione sia interrotta, siccome appunto è prescritto nelle materie civili.

Se l'azione è prossima a prescriversi, l'avente diritto propone l'azione in giudizio e la salva, ma a condizione che proposta in giudizio continui il procedimento; ma se invece si limita, onde perpetuare l'azione a proporre un atto di citazione e poi si ferma, ricade di nuovo nel silenzio e lascia trascorrere nuovo lunghissimo tempo, cosa mi dice la legge civile? Il tuo atto giudiziario non ti serve a nulla. Dopo sei mesi di tempo l'atto è perento, è come se non fosse avvenuto. Perchè dunque non possiamo noi adottare lo stesso principio in materia criminale? La ragione è perfettamente identica.

Per quale ragione diciamo che dopo dieci anni, inutilmente la società proporrebbe un'azione penale? Perchè il silenzio, il trascorso di dieci anni fa credere che non si potrebbero più raccogliere le prove destinate ad accertare l'esistenza del reato. Il solo silenzio basta a far presumere ciò.

Ora, se nel corso di dieci anni non si tace, se il Pubblico Ministero fece una sua prova, ed intentò un atto di procedimento, e poi ha dovuto desistere e tacere, ricadde nel silenzio, questi atti isolati di procedimento, e tosto abbandonati, servono a provare ancora più

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

l'impossibilità di riuscire; pel lungo silenzio l'impossibilità è presunta, pel tentativo di un atto di procedimento, ben tosto abbandonato, l'impossibilità è perentoriamente provata.

Quindi mi pare che per allontanare ogni abuso possibile, per completare il principio giuridico, e per far tacere tutte le censure che non sono senza fondamento, venga opportuna la mia proposta.

Io proposi di estendere la perenzione degli atti interruttivi anche alla materia penale, nel senso, che gli atti di procedimento, se sono discontinuati per un determinato tempo, rimangano essi stessi annullati di pien diritto, e come non avvenuti, e così rimanga la prescrizione compiuta anche in vista del tempo che era anteriormente trascorso. *In quanto alla durata della discontinuazione*, trattandosi di questione di apprezzamento, sulla quale si può variamente disputare e transigere, io non insisto gran fatto su quelli, forse anche troppo brevi, che io proposi; si esiga una durata maggiore, se si crede necessaria, purchè si adotti il principio equissimo della perenzione degli stessi atti interruttivi, e non si metta nell'arbitrio despotico di un Procuratore generale di perpetuare un'azione penale, con qualunque semplicissimo movimento processuale, di decennio in decennio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Pescatore.

A me pare che i principii da lui sostenuti poc'anzi, non siano molto d'accordo con quelli sostenuti ora. E di vero, col presente emendamento riconosce che gli atti di procedimento in materia penale interrompono la prescrizione; ma contro gli effetti dell'interruzione ammette una tal quale specie di perenzione, nel caso in cui gli atti interruttivi siano stati discontinuati per sei o per tre mesi, secondo che si tratta di crimine o di delitto.

Io oppongo innanzi tutto che la perenzione è fondata sulla negligenza dell'attore che fa presumere l'abbandono dell'azione; concetto questo non applicabile ai procedimenti penali.

Ma senza fare una questione di principii, è ovvio che col sistema dell'onorevole Pescatore

si punisce il Pubblico Ministero di una negligenza il più delle volte non sua. Il Pubblico Ministero potrà condurre in tempo utile a compimento la procedura, e produrre l'istanza perchè la causa sia portata a dibattimento, ma a questo punto la sua azione si arresta.

Le Corti ed i Tribunali, ciò è pur troppo noto, sono sopraccaricati di lavoro, nè possono darvi passo con la desiderata celerità: e da ciò proviene che moltissime cause debbono giacere per più e più mesi nelle Cancellerie prima che venga il loro turno, per essere spedite all'udienza. Dica ora l'onorevole Senatore Pescatore, quante cause penali importantissime andrebbero perente, e specialmente nelle materie correzionali, se pochi mesi bastassero a neutralizzare l'interrompimento della prescrizione? Io ritengo che sarebbe pericoloso di entrare in questo sistema, e per queste considerazioni, a nome della Commissione, dichiaro che non posso aderire al suo emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore della Commissione ha già ampiamente risposto agli argomenti che si vollero trarre da quanto dispongono le leggi civili in materia di prescrizione e non ho che ad associarmi per intiero alle di lei considerazioni. Dirò poi che comprendo il sistema di chi vuole che gli atti di procedura non abbiano forza di interrompere il corso della prescrizione ma non comprendo affatto come una volta ammessa questa interruzione, non se ne accettino le naturali conseguenze, e si voglia far dipendere dagli accidenti, dal caso, il compimento della prescrizione medesima.

Secondo il sistema dell'onorevole Senatore Pescatore se avverrà che si debbano raccogliere informazioni da un lontano paese, che il giudice istruttore richieda un collega in provincia lontana, od autorità estere, perchè procedano ad esami, o gli trasmettano informazioni, basterà un po' d'indugio e d'inazione per parte dell'ufficio richiesto, od un disguido postale, perchè l'interruzione si abbia come non avvenuta, e la prescrizione continui e compia a danno della giustizia e della società l'inesorabile suo corso.

Il Pubblico Ministero sarebbe costretto a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

tenere nel suo ufficio un calendario, ed a consultarlo ogni giorno, per avere sempre presenti le date degli Atti di procedura intervenuti in ogni singola causa, e non dimenticare che se in quel tale giorno non rinnoverà un'istanza, o non gli giungerà una risposta entro il tal termine, la prescrizione sarà compiuta.

Più ancora, mentre attualmente i processi riflettenti contumacie vengono spediti in seconda linea, e sono sempre giustamente preferiti quelli che riguardano imputati detenuti, non potrebbe più farsi così in avvenire. Le istruzioni in contumacia per la maggiore difficoltà di raccogliere le prove, son quelle che richiedono più lungo tempo; perciò gli è precisamente in queste, che si può correre il pericolo di vederle prescritte, senza che sia punto da rimproverarsi di negligenza il giudice precedente.

Ora se si disporrà che non basti ad interrompere la prescrizione il fare atti di procedura, ma sarà necessario continuarli a brevi intervalli fino al termine, si avrà il grave inconveniente di dovere spesso preferire le spedizioni di affari riflettenti imputati sottrattisi colla fuga alle ricerche della giustizia a quelli che riguardano persone presenti, le quali dovranno gemere più lungo tempo in carcere per attendere il loro turno.

Spero che questi riflessi basteranno a far sì che l'onorevole Pescatore non insista nel proposto emendamento, tanto più che egli medesimo ammise come non sia a temersi che l'autorità giudiziaria abusi della disposizione contenuta nell'art. 100, come non si abusò finora di quella analoga che esiste nel Codice penale vigente.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Pescatore per metterlo ai voti:

« § 2. Gli atti di procedimento si avranno come non avvenuti e il corso della prescrizione si avrà come non interrotto, qualora siano stati discontinuati pel corso di mesi sei nei giudizi per crimini, di mesi tre nei giudizi per delitti, e di un mese nei giudizi per contravvenzioni. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Leggo il paragrafo secondo del testo ministeriale.

« § 2. L'azione penale per contravvenzioni non è interrotta se non dalla condanna pro-

nunciata in contraddittorio o in contumacia. Se la contravvenzione è connessa con un crimine o con un delitto, la prescrizione si interrompe per la contravvenzione come pel crimine o delitto. »

Al § 3 gli onorevoli Conforti e Pescatore propongono la soppressione.

Siccome le proposte di soppressione non si mettono ai voti, metterò ai voti il paragrafo terzo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rammento, che l'onorevole Pescatore subordinatamente all'accettazione di questo § 3, aveva proposto un cambiamento al § 1 consistente nel sostituire la parola *reati* a quelle di *crimini e delitti*.

Senatore **PESCATORE.** Ed io dichiaro che questo emendamento non ha più ragione di essere dopo che è stato rigettato quello da me proposto al § 2 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'intero articolo.

Chi approva l'intero articolo 100, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 101.

« L'azione civile pel risarcimento dei danni, intentata nel giudizio penale, si prescrive con l'azione penale. Ma l'azione per la restituzione o la rivendicazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili. »

A quest'articolo la Commissione sopprime la parola *Ma* dopo il punto. Invece di dire *Ma l'azione dice l'azione*.

L'onorevole Pescatore propone di sopprimere le parole *intentata nel giudizio penale*.

L'onorevole Miraglia fa anch'egli una proposta *aggiuntiva*.

Senatore **MIRAGLIA.** La ritiro perchè è stato un mio errore, giacchè quello a cui io miro con quest'aggiunta è scritto nell'art. 113.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nei precisi termini.

Senatore **IMBRIANI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore **IMBRIANI.** Propongo un emendamento all'art. 101, perchè a me pare turbata la teo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

rica delle prescrizioni in materia civile, e lo depongo sul banco della Presidenza.

Piaccia al Senato di udire le precipue ragioni della mia proposta. E di vero il fondamento razionale della prescrizione penale dipende dal concetto di ordine pubblico che non vuole tenere a lungo in sospenso le sorti degli imputati in materia grave di penalità, e vuole che i processi si expediscano nel più breve tempo che si possa, affinché la esemplarità torni più efficace nell'interesse sociale, il che sta precipuamente nella sollecita spedizione dei giudizi. L'interesse della giustizia e l'interesse dell'imputato restringono logicamente il tempo della prescrizione penale; e le cause regolatrici di siffatta restrizione e circoscrizione sono speciali della materia penale, e sono interamente estranee alla materia civile. Confondere le due prescrizioni e subordinare sotto un criterio comune l'una all'altra prescrizione, torna esiziale all'amministrazione delle due giustizie distinte, imperanti poi due interessi distinti e peculiari.

Dal canto suo, la prescrizione civile ha riguardo ad un suo proprio fine. Statuire la decadenza dal diritto di riavere il suo per solo decorrimento di tempo, è sembrato *duro* al legislatore, perchè pareva un modo come consacrare l'illegittimo acquisto di un diritto, epperò stabilire un immorale modo di acquistare. Ma per non rendere eterna l'incertezza dei domini (il che è necessità delle società civili) ha dovuto il legislatore porre la regola comune della lunga prescrizione di 30 anni. Qualunque azione civile si estingue col decorrimento del periodo triennale. E solo a siffatta norma si è derogato con un periodo minore in pro del possesso accompagnato da giusto titolo, convalidato da buona fede e con un periodo minimo per ragion d'interesse commerciale. Le cause di queste prescrizioni privilegiari civili eran giustificate dal giusto titolo e dalla buona fede, nei possessi patenti delle proprietà immobiliari, ed inservivano ad agevolare le contrattazioni quotidiane dei mercati, ed a giovare alle arti ed alle industrie, necessità prime, fondamentali e frequenti degli umani consorzi, a cui ogni dubbio o indugio è morte.

Le cause pertanto delle prescrizioni civili sono diverse da quelle delle prescrizioni penali e non vanno punto confuse.

Epperò non vi ha nessuna ragione per impedire il corso all'azione civile per danni ed interessi e di restringerne il tempo, solo perchè l'azione civile dipende da fatto criminoso. E, per questa considerazione, il Codice penale ritiene il principio che ove l'azione civile per reato sia intentata separatamente, la prescrizione di essa si regola con le norme civili ed ordinarie. Epperò contrasta e ripugna ai principii svolti di sopra, lo statuire, come si fa con l'art. 101, che ove sia intentata l'azione civile nel giudizio penale, essa sia prescritta col termine fermato per la prescrizione penale. Se deriva la prescrizione civile da altre origini, debbe sempre esser mantenuta nelle sue condizioni logiche e proprie; e torna indifferente per la sua applicazione l'accidentalità di essere stata intentata o nel giudizio penale o in giustizia civile.

Il danneggiato da reato, sperimentando il suo diritto pe' danni presso il giudice penale, non può vedere scemato codesto suo diritto dalla inerzia di un Procuratore generale che obblia il suo dovere; si farebbe allora risentire al danneggiato una conseguenza di un fatto non proprio, di un fatto che rientra nella responsabilità del Procuratore generale.

Esso non può (ripeto) da questo fatto dell'autorità pubblica sentir per nessuna guisa diminuito il suo diritto civile. E non pertanto molte volte sentirebbe diminuito il suo diritto, se la prescrizione civile venisse ridotta e subordinata alle norme della prescrizione dell'azione penale.

Il perchè m'è avviso che; o il danneggiato abbia intentata l'azione nel giudizio penale o l'intenti innanzi al giudice civile, la prescrizione civile debbe essere sempre la stessa, nè vi ha ragione alcuna di distinguere per un mero atto accidentale. Ed essendovi nei due casi *eadem ratio decidendi*, debba ancora applicarsi *idem ius*. Se l'azione penale rimane prescritta, e l'azione civile non è prescritta ancora per le sue norme speciali, rimane intatto codesto termine residuale per sperimentarsi l'azione per danni-interessi presso il Giudice civile; e scorso siffatto termine senz'atto alcuno, rimane anche prescritta l'azione civile; ma solo allora rimane prescritta.

E con questo concetto concorda pure l'articolo 113, che parla della prescrizione delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1875

condanne civili, pronunziate dal giudice penale; e dispone che abbiano a rimaner soggette alla prescrizione civile.

Non è da ultimo più consentaneo alla uniformità della dottrina, che la medesima norma di prescrizione civile si applichi non solo alle condanne, ma anche all'azione?

Io fido che questi miei argomenti troveranno grazia nell'animo vostro, o Signori, e giustificheranno ampiamente la mia proposta, che è così formulata:

PRESIDENTE. Interrogo il Ministro se accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non sono disposto ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Imbriani; ma siccome esiste una proposta interamente contraria che viene dall'onorevole Pescatore, crederei molto conforme all'ordine della discussione ch'egli fosse invitato a svilupparla.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* L'emendamento dell'onorevole Pescatore consiste nel sopprimere all'art. 100, della Commissione (101 del Ministero) la parola *intentata nel giudizio penale*.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Secondo le leggi vigenti l'azione civile nascente da un reato è sempre prescritta con l'azione penale; e non supposti nemmeno che il Ministero avesse intenzione di mutare codesta legge. Quando la società rinuncia a ricercare se l'assassinio avvenuto sia opera del tale o tal'altro, è veramente incongruo che un privato e un Giudice civile assumano per conto privato questa ricerca, e dichiarino avvenuto l'assassinio per opera di un tale, per condannarlo al risarcimento dei danni. Per queste ragioni la legge vigente stabilisce che estinta per prescrizione l'azione penale, ogni azione civile che si voglia derivare dal reato, per cui criminalmente non si può più procedere, s'intenda anche estinta, e ne ho accennata la ragione.

Ma la legge vigente aggiunse un savio temperamento; ella disse: azione civile che rimane estinta, che non si può più promuovere per interesse civile privato, è solo quella che non potrebbe riescire al suo fine civile, se non dichiarando in via pregiudiziale avvenuto il reato.

Ora questo non si può dichiarare in via cri-

minale, lo dice la legge: io non permetto nemmeno che per un'interesse privato si possa dichiarare in faccia alla società avvenuto un assassinio, ed un assassinio impunito.

Nè con ciò si pregiudicano i diritti civili; si abbrevia soltanto il termine di una prescrizione. L'azione penale si prescrive in 20 od in 10 anni. Quante non sono le prescrizioni civili di 20, di 10, ed anche di 5 anni, ed anche minori?

Oltre di che si può abbreviare tanto più il tempo della prescrizione anche per gli interessi civili, quanto è più viva l'impressione che la persona danneggiata ha dovuto ricevere dal fatto avvenuto. Quanto è più viva l'impressione che la persona del danneggiato ha dovuto ricevere, tanto è più vivo lo stimolo che ha dovuto ricevere per agire in giudizio.

Domando io: se dopo 20 anni, dopo 10 anni un danneggiato può essere ascoltato in giudizio, quando dica: dieci anni fa ho ricevuto una ferita, una percossa; finora tacqui, ma ora domando risarcimento.

Evidentemente non c'è ragione di prolungare la prescrizione; quando la legge nega l'azione penale deve anche negare l'azione civile. Tale è la legge vigente, ed è fondata in ragione, ed io, ripeto, non supposti nemmeno che il Ministero volesse mutare sistema in proposito, e dichiaro che se è proprio risoluto di mutare sistema in proposito, io non intendo prender parte a questa discussione; faccia pure a suo rischio e pericolo.

Ma, supponendo che fosse avvenuto un errore materiale, e che quelle parole: *intentata nel giudizio penale*, si fossero introdotte per inavvertenza, io ho proposto un emendamento e ho detto: L'azione civile non sussiste, quindi è scomparsa l'azione penale.

Ora l'azione civile può essere intentata, e può non essere intentata nel giudizio penale, in entrambi i casi non può sopravvivere all'azione penale. Ritenuto questo principio evidentemente quelle parole *intentata nel giudizio penale* non avevano ragione di sussistere, ed io ne proposi la soppressione. Ma se per caso il Ministero intende di entrare in un sistema diverso, di fare cioè una separazione assoluta tra l'azione penale che debba essere assoggettata ad una prescrizione più breve, ed estinta l'azione penale, lasciare sussistere l'azione ci-

vile, torno a dire che non intendo ingerirmi in questa faccenda.

Mi allontanava dall'idea che il Ministero volesse introdurre un mutamento in questa parte il vedere che la seconda parte dell'art. 101 manteneva precisamente il sistema della legge vigente; la quale facendo scomparire le due azioni, nel medesimo punto, introduceva però un savio temperamento. La legge vigente dice: *La rivendicazione delle cose che appartengono al terzo e che esistono ancora*, anche prescritta l'azione penale, si può chiedere, perchè la rivendicazione non implica necessariamente che si promuova la dichiarazione di un reato. Uno è stato al possesso di una eredità usurpata, l'avrà posseduta in conseguenza di un reato. Io non domando che si dichiari avvenuto questo reato di usurpazione di eredità, ma veggo che presso di lui esistono ancora cose mie, cose che appartenevano a quell'eredità e che ora è posseduta da me, io rivendico quelle cose: non dico che il detentore le abbia rubate, che le abbia rapite, no; dico che sono presso di lui quelle cose, che io provo essere mie, e ne domando la restituzione.

In questo caso la legge vigente la quale fa scomparire l'azione civile per i danni, con l'azione penale, soggiunge però come soggiunge l'art. 101 che ad ogni modo *l'azione per la restituzione o la rivendicazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili.*

Sviluppate così le ragioni del mio emendamento, io invito a mia volta il Ministero a dichiarare se veramente ha inteso di immutare il sistema della legge vigente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ora tarda e l'indole difficile della materia mi consigliano a pregare il Senato a voler rimandare l'esame di questa questione alla Commissione. Secondo il consueto nel seno della Commissione stessa potranno intervenire gli onorevoli proponenti, e così non sarà difficile di giungere ad un componimento, come ci è riescito altre volte sopra questioni simili, quando piaccia al Senato di accogliere questa proposta. Per cui per oggi io credo che ci potremmo arrestare a questo punto.

PRESIDENTE. Credo che il Senato non avrà difficoltà a che questo articolo sia rinviato alla Commissione.

Senatore **DUCHOQUÈ.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DUCHOQUÈ.** Essendo presente l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, desidererei dirigerli una brevissima e semplicissima interrogazione.

Altre volte ed altrove, ho invocato l'attenzione del Signor Ministro sul servizio postale dal continente all'isola dell'Elba.

Per informazioni private attinte sul luogo, il tipo del battello che, di comune accordo del Governo e del concessionario, fu destinato ai viaggi fra il porto di Piombino e quello di Portoferraio, sarebbe non adatto a quel servizio che perciò riesce spesso incerto e vuolsi anche, non senza pericolo.

La raccomandazione che feci già al signor Ministro, fu con quella riserva che è richiesta dal rispetto di lui e dirò pure di me medesimo: lo pregai cioè a volere assumere informazioni ufficiali col mezzo dei competenti organi amministrativi, per appurare la verità; non dubitando che ove questa fosse accertata nel senso delle informazioni private da me ricevute egli avrebbe provveduto.

Oggi pertanto prego il signor Ministro a dirmi se può dare qualche notizia in proposito.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Le cose espòste dall'onorevole Senatore Duchoquè intorno al battello postale che fa il servizio dal continente all'isola dell'Elba sono perfettamente vere. L'Amministrazione si è preoccupata del tipo e dello stato in cui è il battello suddetto ed ha già intavolate delle trattative con la Società Rubattino per vedere di ottenere un battello migliore.

Io ho tutte le ragioni di credere che queste trattative verranno tra breve ad una conclusione.

Spero che questa risposta basti a soddisfare i desiderii dell'onorevole Senatore Duchoquè.

Senatore **DUCHOQUÈ.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DUCHOQUÈ.** Io mi dichiaro soddisfatto della risposta fattami dal signor Ministro per la quale ringrazio.

PRESIDENTE. Domani si continuerà la discussione del progetto di Codice penale, tanto sull'articolo 12 che è stato riservato, quanto sulla proposta dell'onorevole Senatore Pica.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XXXV.

TORNATA DEL 5 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Missaggio del Presidente della Corte dei Conti - Omaggio - Seguito della discussione del progetto di legge per la approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia - Il Relatore dà lettura dell'articolo 101, rinviato ieri, secondochè venne nuovamente formulato dalla Commissione d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e col Senatore Pescatore - Approvazione dei due paragrafi dell'articolo e dell'intero articolo - Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 102 - Osservazioni del Commissario Regio - Ritiro dell'Emendamento - Approvazione dell'articolo - Emendamento della Commissione all'articolo 103, accettato dal Ministero - Emendamento del Senatore Pescatore - Dichiarazioni del Commissario Regio, del Relatore e del Senatore De Filippo - Nuove dichiarazioni del Relatore e del Commissario Regio - Ritiro dell'emendamento Pescatore ed approvazione dell'articolo e del successivo articolo 104 - Emendamento del Senatore De Falco all'articolo 105, non accettato dal Relatore - Modificazioni al paragrafo 1 concordate fra il Ministero e la Commissione - Reiezione dell'emendamento De Falco - Approvazione dell'articolo per parti e per intero - Approvazione per parti e per intero dell'articolo 106 e del successivo articolo 107 - Emendamento del Senatore De Falco all'articolo 108; non accettato dal Relatore e del Commissario Regio - Emendamento aggiuntivo del Senatore Miraglia non accettato dal Relatore nè dal Commissario Regio - Ritiro dell'emendamento - Reiezione dell'emendamento De Falco - Approvazione dell'articolo per parti e per intero - Emendamenti Tecchio, De Falco, De Filippo e Miraglia all'articolo 109 - Ritiro dell'emendamento Miraglia - Parole del Senatore De Filippo a sostegno del suo emendamento - Reiezione dell'emendamento - Variante proposta dal Commissario Regio - Reiezione dell'emendamento De Falco - Approvazione di un emendamento dell'onorevole Tecchio al paragrafo secondo - Approvazione dell'articolo 109 per parti e per intero - Presentazione di un progetto di legge - Ripresa della discussione - Approvazione dell'articolo 110 - Due nuovi articoli 101bis e 110bis proposti dal Regio Commissario, ed approvati - Aggiunta della Commissione di un paragrafo secondo, ed emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 111 - Varianti proposte dal Relatore al paragrafo 2 accettate dal Ministero - Approvazione del paragrafo 1, del paragrafo 2 modificato, e dell'intero articolo - Approvazione degli articoli 112, 113 - Modificazione proposta dal Relatore al paragrafo 1 dell'articolo 114 - Approvazione del paragrafo 1 modificato, e dei paragrafi 2, 3, 4 - Modificazione al paragrafo 5 - Proposta d'emendamento del Senatore Tecchio concordato colla Commissione, accettata dal Ministero - Approvazione del paragrafo 5 emendato e dell'intero articolo 114 - Approvazione degli articoli 115, 116 - Proposta del Senatore Pica d'aggiunta all'articolo 11, modificata dal Relatore di concerto col Ministero mediante aggiunta all'articolo 70 - Considerazioni del Senatore Pica in appoggio dell'aggiunta da lui proposta - Risposta del Ministro - Arretranza del Senatore Menobrea cui risponde il Ministro - Approvazione dell'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 70 - Considerazioni e domande del Senatore Lauzi intorno al nuovo articolo 12 - Istanza del Senatore Arricabene - Considerazioni del Senatore Vitelleschi, combattute dal Senatore Pantuleoni.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Si dà lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

« In ordine al disposto dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1839, N. 5026 sull'Amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere l'elenco dei contratti registrati dalla Corte dei Conti e sui quali venne sentito il Consiglio di Stato nel decorso anno 1874.

Il Presidente
DUCHOQUÉ. »

Il cav. dott. Carlo Ohlsen fa omaggio al Senato di cinquanta esemplari della *Descrizione di una nuova pianta tessile perenne detta il reniè*.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ieri siamo rimasti all'articolo 101, intorno al quale eranvi proposte degli onorevoli Pescatore ed Imbriani. Essendo stato detto articolo rinviato alla Commissione, prego l'onorevole Relatore a riferire intorno agli emendamenti proposti dai Senatori Pescatore ed Imbriani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La nuova formola che avrebbe adottata la Commissione sarebbe la seguente:

« Art. 101, § 1. L'azione civile pel risarcimento dei danni nel caso (queste sono le parole aggiunte) che sia intentata nel giudizio penale, si prescrive con l'azione penale.

» § 2. L'azione per la restituzione ecc. » come nel progetto.

PRESIDENTE. Ecco la nuova formola che la Commissione ha adottata per l'art. 101. Esso

era composto di un solo paragrafo e la Commissione lo ha diviso in due.

Art. 101.

« § 1. L'azione civile pel risarcimento dei danni nel caso che sia intentata nel giudizio penale, si prescrive con l'azione penale.

» § 2. L'azione per la restituzione o la rivendicazione del corpo del reato o delle cose derivate da esso, si prescrive secondo le norme delle leggi civili. »

Metto adunque ai voti il § 1, secondo la nuova redazione.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 2, che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 101, si alzi.

(Approvato.)

Art. 102.

« La pena si estingue nei modi stabiliti per la estinzione dell'azione penale, ed inoltre con l'indulto, con la grazia e con la riabilitazione. »

L'onorevole Senatore Pescatore modifica quest'articolo ne' seguenti termini:

« Art. 102. La pena si estingue con la morte del condannato, con l'amnistia, con l'indulto, con la grazia e con la riabilitazione. »

Interrogo il Ministero e la Commissione se accettano questa nuova redazione.

Senatore PESCATORE. Ma, bisognerebbe che prima il proponente sviluppasse la sua proposta.

PRESIDENTE. Se vuol parlare ha la parola.

Senatore PESCATORE. Fra i modi di estinguere l'azione penale vi è pure la remissione della parte offesa, sempre quando l'azione penale non si eserciti che ad istanza della parte offesa. Moltissimi sono i casi in cui l'esercizio dell'azione penale dipende dalla necessità della querela privata.

Quando dunque si dice che la pena si estingue nei modi con cui si spegne l'azione penale, è lo stesso che dire, che la remissione della parte offesa viene fra i modi di estinguere anche la pena portata da condanna. Ora, codesta affermazione, codesta tesi generale non mi pa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

reva affatto propria, perchè, che io sappia, non c'è che la pena inflitta per adulterio che possa essere estinta colla remissione della parte, e fare di un solo caso la regola generale non mi parrebbe conveniente.

Questo è il senso del mio emendamento che ben volentieri abbandonano al giudizio del Ministero e della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Osservo anzitutto all'onorevole Senatore Pescatore, che nel suo emendamento ha dimenticato di far cenno della prescrizione; avverto poi non essere esatto che vi sia un solo caso in cui si possa estinguere la pena colla remissione della parte offesa.

Oltre a quello da lui accennato del reato di adulterio, ve ne hanno altri: Vi è il caso dell'ascendente il quale può condonare la metà della pena correzionata o di polizia inflitta per reato di offese fattegi dai discendenti od affini in linea retta; e vi è pur quello del coniuge che può rimettere la metà della pena incorsa dall'altro coniuge per lo stesso reato di offese personali. Basterebbe del resto che vi fosse anche un solo caso, in cui possa aver luogo la estinzione della pena colla remissione della parte offesa, perchè occorra indicarla fra i modi con cui la pena si estingue.

Senatore PESCATORE. Mi pare che questi casi non siano riprodotti nel progetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sono nel Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Relatore della Commissione non ha alcuna osservazione a fare, metterò ai voti l'emendamento dell'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 102 secondo il testo ministeriale:

Art. 102.

« La pena si estingue nei modi stabiliti per la estinzione dell'azione penale, ed inoltre con l'indulto, con la grazia e con la riabilitazione. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 103.

« La morte del condannato estingue la pena.

Non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle pene pecuniarie, alle spese del processo, alle restituzioni ed ai risarcimenti pronunziati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Tecchio, che, se io non m'inganno, non costituisce emendamento di sorta alcuna, perchè riproduce esattamente il testo ministeriale. Invece vi è un emendamento della Commissione, così concepito:

« La morte del condannato estingue la pena; non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti pronunziati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte. »

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Pescatore, concepito in questi termini:

« La morte del condannato estingue la pena. Non impedisce gli atti di esecuzione per le confische, per le condanne alle spese del processo e alle pene pecuniarie incorse per le contravvenzioni alle leggi sopra i dazi interni e di confine e a qualunque altra legge d'imposta diretta o indiretta, purchè le sentenze di condanna sieno divenute irrevocabili prima della morte; salve sempre le azioni per le restituzioni e per il risarcimento dei danni a norma delle leggi civili, sebbene le dette azioni non si fossero esercitate, ne i danni aggiudicati nel giudizio penale. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Bisognerebbe prima che l'egregio Commissario Regio chiedesse se il Ministero accetta o no l'emendamento della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero aveva proposto che la morte del condannato non dovesse essere d'ostacolo agli atti di esecuzione per le condanne alle pene pecuniarie, perchè credeva e crede che le multe e le ammende siano ad un tempo una pena ed un debito, e che, essendo pure un debito, queste non si estingua colla morte del debitore, ma passi a carico degli eredi. Ed in questo identico senso dispone pure il Codice vigente.

Siccome però non si può dissimulare che il sistema più benigno adottato dalla Commissione incontra generalmente, e massime presso i criminalisti d'Italia, maggior favore, così

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

è disposto ad aderire a che si cancellino nell'articolo le parole: *alle pene pecuniarie*, e venga così stabilito il principio che della pena pecuniaria non soddisfatta dal condannato non possa più dopo la di lui morte chiedersi il pagamento agli eredi.

PRESIDENTE. E l'altra variante che propone la Commissione, cioè che invece di *processo*, si dica: *giudizio*?

Senatore EOLA, *Commissario Regio*. Il Governo non ha difficoltà di accettare questa variante.

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione del Commissario Regio, do la parola all'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. La proposta che imprendo a svolgere in brevi parole è l'ultima che riguarda il Libro I del Codice penale: se per caso se ne incontrano alcune altre che riguardino il Libro I, prego il Presidente di ritenerle per abbandonate.

PRESIDENTE. Dunque Ella, quanto al Libro I, rinuncia alle altre sue proposte.

Senatore PESCATORE. Sì, prima di svolgere in brevi parole quest'ultima mia proposta sul primo libro, chiedo il permesso di fare una dichiarazione generale.

Il libro primo di qualunque Codice penale, comprendendo la parte generale, è quello che solleva le questioni più rilevanti. Io mi feci uno studio di cercare o portare alla discussione pubblica le questioni più importanti della materia, alle quali la saviezza del progetto ministeriale mi pareva che non avesse ancora precluso l'adito; e se in questa bisogna io avessi ecceduto, prego il Senato di perdonare alle mie, forse troppo ferme, convinzioni.

Il libro secondo, Signori, è un libro di applicazioni, di disposizioni minute, particolari, specialissime. In questo libro si presentarono in folla naturalmente moltissime proposte in sensi diversi e contrari di eguale indole. Le mie sole sarebbero non meno di cento.

Parlando per conto mio, dico che nelle condizioni attuali del Senato, ed anche avuto riguardo alle sue consuetudini generali, non mi parrebbe conveniente introdurre in seduta pubblica tante discussioni minute, tecniche e specialissime, le quali però, in altre condizioni e poste altre consuetudini, potrebbero divenire interessanti ed utili. Epperò io rivolgo una pa-

rola al signor Presidente, e un'altra alla Commissione.

Alla Presidenza dichiaro e prego che tutte le proposte portanti il mio nome, riflettenti il libro secondo ed il rimanente del Codice, si abbiano per rinunciate, nulle, e come non avvenute.

Alla Commissione, la assicuro che di tutte le mie proposte non ve n'ha una sola che non sia stata da me maturamente considerata, e con tutta quanta la riflessione di cui io sia capace; e perciò la prego di tenerle tutte presenti nel corso dei suoi lavori interni. Se incontrerà qualche idea che in tutto od in parte le paia buona, la prego di appropriarsela senza altro nome d'autore; la prego, in una parola, di considerare il volume delle mie proposte siccome un tributo di cooperazione volenterosa, spontanea, anonima, alle discussioni che avvengono nel seno di lei.

Ho ceduto tutto; mi riservo due sole quistioni: la quistione che riguarda le relazioni dello Stato col Governo ecclesiastico in fatto di legislazione penale, la quale cade sugli articoli 216 e seguenti del progetto; e la quistione in cui si tratta di risolvere quale sia la influenza che deve esercitare sui diritti civili delle parti una sentenza criminale che dichiara falso il giuramento prestato da una delle parti in giudizio civile.

Fatta questa dichiarazione generale, vengo senz'altro allo svolgimento della mia proposta, concernente l'art 103.

Il Ministero, seguendo le tradizioni dei Codici precedenti, propose nel suo progetto che si dichiarasse che la morte, la quale estingue la pena, non estingue il diritto all'erario di esigere la pena pecuniaria inflitta al condannato; imperocchè questa pena, una volta pronunciata, costituisce un credito dell'erario; ed il credito non cessa di esistere per la morte del debitore. Per contro, la Commissione propone il principio contrario, e dice: « La pena pecuniaria è una pena; la forma del credito non è che uno strumento per eseguirla, ma se per la morte del condannato ogni pena cessa di essere esecutoria e si estingue, si deve estinguere anche il credito, strumento esecutivo di pena.

Nell'antica mia carriera universitaria, io, per verità, dipartendomi dall'opinione volgare, in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

segnai questa seconda opinione, l'opinione della Commissione nostra, e si capisce che ora non potrei aderire al progetto del Ministero. Ma in quell'antica mia carriera io introduceva un'eccezione alla mia opinione; io diceva doversi eccettuare le pene pecuniarie che s'infliggono per causa di *contrabbando*, ed in genere per causa di froda, a tutte le imposte indirette, perchè queste pene pecuniarie hanno un'indole affatto speciale.

Il legislatore, quando impone i dazi di confine, le dogane, dirò meglio, l'autore della legislazione tributaria doganale, innanzi tutto calcola il prodotto, ma deve anche calcolare le spese immense che ci vogliono per esigerlo: mantenere apposite amministrazioni, un esercito d'impiegati e anche di guardie. I contrabbandieri assalgono lo Stato da tutte le frontiere del territorio; lo Stato appena si può difendere. Ma insieme al prodotto del dazio che giunge a riscuotere, il legislatore calcola le multe che saranno inflitte ai contrabbandieri i quali vi si lasciano cogliere; e queste multe, queste pene pecuniarie, sono senza dubbio pene di reati, ma rivestono anche un altro carattere: sono indennità civili, delle quali indennità civili sono tenuti in solido tutti i contrabbandieri, i quali sono come un esercito nemico contro l'esercito delle guardie doganali.

Io vorrei che nel decidere questa questione si prendesse cognizione dei larghi sviluppi di dottrine e di analisi legislative, che occupano più di una metà dei nove volumi della celebre opera di Faustin Hélie, intitolata, *Traité de l'instruction criminelle*; ivi è diligentemente esaminata, analizzata tutta la legislazione daziaria in rapporto alle pene pecuniarie e quasi con quest'unico intento di definire la natura mista, civile e penale, delle pene pecuniarie, delle multe relative all'esercizio delle imposte indirette, e ne risulta questo concetto, che tali pene non hanno solo l'indole generale delle multe, hanno anche un'indole speciale cioè hanno anche l'indole delle indennità: e nell'antica nostra legislazione subalpina questo carattere d'indennità civile era scolpito anche nelle procedure speciali che si tenevano nel promuovere l'applicazione di queste multe: non il solo Pubblico Ministero intentava l'azione, era l'Amministrazione finanziaria che promuoveva l'istanza, era il Direttore delle contribuzioni che

interventiva all'udienza accanto al Pubblico Ministero.

Tutte le istanze che si facevano relative all'applicazione delle multe si promuovevano da lui, era lui che interponeva l'appello dalle sentenze dei primi giudizi, non solamente per altre indennità civili, ma precisamente per la questione relativa alle multe.

Non saprei dire se la legislazione attuale conservi questi segni processuali, ma certamente la legislazione attuale non può mutare l'indole stessa delle cose. Le multe contro il contrabbandiere, contro il frodatore delle imposte indirette sono e devono essere indennità civili per le *grandiosissime spese speciali* che lo Stato deve sostenere nell'esercizio di cotesta azienda: spese speciali, e multe daziarie sono due termini, o due parti correlative di un medesimo tutto, di una medesima azienda.

Quindi io, come già accennai, ammettendo, anzi propugnando la teoria che la multa in genere, è una pena, e che non si deve esigere contro gli eredi del condannato, diceva pure: *Le pene pecuniarie per causa di contrabbando si devono poter riscuotere contro gli eredi possessori di un patrimonio forse impinguato a forza di contrabbando*. E non solamente io diceva, che dovrebbe ammettersi questo, ma che introdotta una volta l'azione per ottenere il pagamento della multa, quantunque non emanata ancora la condanna, si dovrebbe proseguire il giudizio anche contro gli eredi.

Vedendo poi il contrasto tra la Commissione e il Ministero (contrasti che si dileguano sempre), vedendo due sistemi opposti che si combattevano, mi pareva una propizia occasione per intervenire come mediatore e proporre una distinzione.

Le multe in genere contro i delinquenti ordinari, sono poca cosa; credo che non si riscuotono che in minime quantità per la ragione che ordinariamente il delinquente ordinario non può pagare. Le multe che importa di conservare sono precisamente quelle che si infliggono ai contrabbandieri, ai frodatori delle pubbliche imposte: primieramente sono multe di qualche importanza; e poi sono multe contro gente arricchita, che ha ignobilmente rubato a carico dell'erario.

D'altronde, come dissi, la tesi è fondata in ragione; non si tratta di pena che abbia solo

questo carattere, si tratta di un'indennità civile.

Del resto, in presenza del Governo io non ho da portarmi difensore più rigido degli interessi pubblici, di quello che sia il Governo stesso. Ho detto la mia opinione; ora facciano il Governo e la Commissione quello che credono.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Poiché l'onorevole Senatore Pescatore, prima di entrare nello sviluppo del suo emendamento, volle fare una dichiarazione in ordine alla parte da lui presa nella discussione del libro primo, colgo volentieri quest'occasione per dichiarare a mia volta, che il Governo gli è gratissimo per l'intelligente e poderoso concorso da lui prestato nella discussione di questa prima parte del Codice, la quale, come l'onorevole Senatore ben disse, è senza contrasto la più importante.

Se desso risponderà, come speriamo, ai progressi della scienza e ai bisogni del paese, egli ne avrà gran parte di merito perchè Pesca- tatore critico e profondo che ne ha fatto, e gli emendamenti che ha proposti, alcuni dei quali furono adottati, valsero a migliorarlo sensibilmente.

Aggiungerò poi, che, sebbene abbia detto di non volere più discutere in pubblica tornata gli altri emendamenti che si riferiscono al libro secondo, tuttavia anche questo dovrà molto al suo concorso, imperocchè, essendo stati consegnati alla stampa, tanto il Governo quanto la Commissione, può ben esserne certo, ne terranno quel largo conto che meritano la vasta dottrina ed il distinto ingegno di chi li ha proposti. (*Approvazione*)

Venendo ora all'emendamento, mi trovo per verità in una condizione alquanto delicata, imperocchè mi è difficile combatterlo senza oppugnare ad un tempo la modificazione fatta dalla Commissione al progetto governativo, e dal Ministero accettata.

Tuttavia dirò all'onorevole proopinante che ammetto in gran parte la verità e la giustizia delle sue osservazioni, e che non ha torto se non in quanto ha limitato le conseguenze, che doveva dedurne, ad una sola specie di pene

pecuniarie, mentre avrebbe dovuto estenderle a tutte, e sostenere così la proposta del Governo, perchè a tutte si applicano senza distinzione gli argomenti che ha sviluppato a sostegno del suo assunto.

Ed invero non è, a mio avviso, esatto che le pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni alle leggi sui dazi e sulle imposte, siano di natura e carattere diverso dalle altre, e debbano essere considerate con criterio tutt'affatto speciale.

Si dice che i contrabbandieri sono i nemici dello Stato il quale è costretto a sobbarcarsi a gravissime spese, mantenere un'esercito di guardie doganali, e vegliare di continuo per evitare le frodi che questa genia va tuttodì macchinando a danno della finanza e, diciamo pure, a danno eziandio della moralità pubblica. Ma ciò che l'onorevole Pescatore a ragione lamenta in ordine ai contrabbandieri, non si verifica forse del pari rispetto a tutti gli autori de' reati comuni?

Lo Stato non ha forse il peso ancor più grave del mantenimento di una falange di carabinieri e di guardie di sicurezza pubblica per scoprire e reprimere i falsari, gli omicidi, i ladri ed ogni maniera di colpevoli? Quindi, se si ammette che lo Stato ha diritto di ripetere dai colpevoli condannati il rimborso di queste gravi spese sotto forma di pene pecuniarie, e queste devono ritenersi quale un debito a titolo d'indennità, conviene concludere che questo debito, in nessun caso, abbiasi ad estinguere colla morte.

Per propagnare vienmeglio il suo emendamento l'onorevole Pescatore ha osservato che in più casi l'azione penale per reati contro le leggi di finanze, non è, od almeno non era nei tempi andati, promossa dal Pubblico Ministero, ma si direttamente dal capo della relativa amministrazione, dal che disse apparire come, anziché di pena, si tratti di un debito.

Non parmi che dalle accennate disposizioni di procedura si possa trarre l'illazione che ne dedusse il proopinante.

La presenza dell'amministratore doganale o gabellario nel giudizio, si spiega facilmente coll'interesse che la finanza pubblica deve avere, perchè i colpevoli in siffatta materia siano prontamente puniti, e colla maggiore conoscenza che i detti impiegati sono in grado di avere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

delle molteplici leggi e dei regolamenti che governano questo importante ramo di servizio.

Lo stesso sistema si praticava pure e si pratica, per identiche ragioni, secondo la legge forestale del 1833 vigente in una parte notevole del Regno; anche l'ispettore forestale è quegli che dà principalmente la spinta all'esercizio dell'azione penale contro i contravventori alla legge suddetta, che è sentito nel corso del processo, ed interviene al giudizio; eppure l'onorevole Senatore Pescatore non ha proposto e non vorrà sostenere che anche le pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni alle leggi sui boschi si ritengano di un carattere diverso delle altre.

Ad ogni modo poi, quando pure si volesse ammettere che qualche differenza ci sia, non pare conveniente inserire una speciale disposizione nel Codice; queste materie sono prevedute da leggi speciali, lasciamo dunque a queste il provvedervi. Se si crederà che, attesa la particolare loro natura, convenga assicurare meglio il pagamento delle relative multe, disponendo che non si estinguano colla morte, sarà agevole aggiungere alle leggi medesime un analogo provvedimento. Ma, ripeto, non mi pare il Codice un posto adatto per inscrivere.

Dopo ciò, pregherei il Senato di voler respingere l'emendamento dell'onorevole Pescatore, se non avesse dichiarato di non insistervi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io prendo la parola unicamente per unire la mia voce, a nome della Commissione, a quella dell'egregio Commissario Regio, e rendere grazie all'onorevole Senatore Pescatore del deposito che egli ci lascia della sua sapienza e della sua dottrina, ed assicurarlo che la Commissione si farà un dovere di prendere in seria considerazione, come sempre ha fatto, tutte le proposte che sono venute da lui, e sarà lieta. . . .

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. . . di poter rendere tributo alla sapienza dell'onorevole Senatore Pescatore ben anche col far calcolo dei suoi suggerimenti non solamente, ma col mo-

dificare, ove occorra, le sue precedenti deliberazioni, se riesce a riconoscere che qualcuna delle proposte fatte dall'onorevole Pescatore possa essere in qualche parte migliorata.

Io, del resto, quanto alla discussione di cui ci occupiamo, credo non occorra più insistere dopo le parole egregiamente dette dal Commissario del Governo, tanto più che l'onorevole Pescatore se non ritira, almeno non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Miraglia aveva chiesta la parola?

Senatore MIRAGLIA. Poichè l'onorevole Pescatore non insiste, io vi rinunzio.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Ho domandato la parola per una dichiarazione, la quale per verità non era nella mia intenzione di fare; ma in seguito a quella fatta dall'onorevole Senatore Pescatore, io mi veggio quasi costretto a prendere la medesima determinazione.

Molti de' nostri colleghi che presentarono molteplici emendamenti alla Commissione, avendo piena fiducia in essa, li hanno abbandonati al suo studio ed alla sua considerazione.

Io non voglio, né posso mostrarmi diverso da' miei colleghi, né meno confidente di loro nel Ministero e nella Commissione, e quindi abbandono anch'io gli emendamenti da me proposti al libro 2. alla saviezza della Commissione e del Ministero, sicuro che e l'una e l'altro sapranno prenderli in considerazione, laddove ne li crederanno meritevoli.

PRESIDENTE. Osservo al Senatore De Filippo che non è esatto il dire che, col ritiro degli emendamenti del Senatore Pescatore, egli rimanga solo fra quelli che hanno proposto degli emendamenti, poichè vi sono parecchi altri Senatori, come il Senatore Maggiorani, il Senatore Giovanola, il Senatore Genuardi ed altri ancora che non li hanno ritirati. . .

Senatore DE FILIPPO. Intendeva parlare della maggioranza.

PRESIDENTE. . . e che se non li sostengono, si è solo perchè non sono presenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Rel.* La Commissione non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

intende fuggire, per così dire, il soccorso che gli può prestare il Senato in questa seria e gravissima discussione; anzi la medesima desidera ardentemente che i signori Senatori siano presenti e discutano i loro emendamenti. Ed io col ringraziare l'onorevole Senatore Pescatore (il quale, a quanto pare, deve aver ragioni imperiose e tali da non poter continuare, almeno con assiduità, ad assistere a queste adunanze), non ho creduto, e non ho certamente inteso dire, che la discussione non dovesse essere la più ampia; soltanto ho voluto assicurare l'onorevole Senatore Pescatore che, non ostante la sua assenza, la Commissione avrebbe tenuto il debito conto delle sue proposte.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non può che associarsi alle dichiarazioni fatte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Come vole il Senatore De Filippo, né il Ministero né la Commissione intendono prevalersi della sua dichiarazione.

Interrogo ora il Senatore Pescatore se insiste nel suo emendamento.

Senatore PESCATORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 103 del progetto ministeriale emendato dalla Commissione, così concepito:

Art. 103.

« La morte del condannato estingue la pena; non impedisce gli atti di esecuzione per le confische e per le condanne alle spese del giudizio, alle restituzioni ed ai risarcimenti pronunziati con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.
(Approvato.)

Art. 104.

« L'amnistia fa cessare tutti gli effetti penali della condanna. »

A quest'articolo non v'è altra proposta che quella della Commissione, che vorrebbe soppressa la parola *penali*. Interrogo il Commissario Regio se accetta questa soppressione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Preghe-rci la Commissione a non voler insistere sulla

soppressione della parola *penali* che potrebbe dar luogo a dubbi e far credere che si cancellino anche gli effetti civili della condanna.

PRESIDENTE. La Commissione insiste?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non insiste. Ciò è già stato inteso ieri, a condizione però che si tenga conto della dichiarazione del Ministro, che questa soppressione non pregiudica l'intelligenza lata che la Commissione aveva dato a quest'articolo, com'è espresso nella Relazione della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, secondo il testo ministeriale:

Art. 104.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 105.

« § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata. Non fa cessare l'interdizione dai pubblici uffici che per legge va congiunta alle pene della morte, dell'ergastolo o della reclusione: la fa cessare poi condannati alle altre pene quando il decreto d'indulto o di grazia lo abbia espressamente dichiarato.

» § 2. Le incapacità stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 45 per i condannati alla pena della morte, dell'ergastolo o della reclusione cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sieno congiunte per legge alla pena surrogata. »

A questo articolo v'è un emendamento del Senatore De Falco, così concepito:

« Le incapacità pronunziate dal giudice o congiunte per legge a certe condanne, possono essere rimesse in tutto o in parte con decreto speciale di grazia.

» L'indulto generale, o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata. Non fa cessare l'interdizione dall'esercizio dei diritti politici e civili che per legge o per sentenza era congiunta alla pena, se non quando il decreto d'indulto o di grazia l'abbia espressamente dichiarato. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

L'onorevole Senatore Tecchio a questo articolo non propone altra variazione, salvochè cancellare nel § 1 le parole: *della morte*; e questo è conseguenza del noto suo emendamento all'articolo 11 del progetto di legge.

La Commissione poi, propone la soppressione del § 2 del testo ministeriale, e lo surroga col seguente:

« § 2. La remissione della parte offesa estingue la pena nei soli casi stabiliti dalla legge. »

Interrogo prima la Commissione se accetta l'emendamento De Falco.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non l'accetta.

Del resto è concordato col Ministero che sia ripristinato il § 2 del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento De Falco.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti:

Art. 105.

« § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla pena surrogata. Non fa cessare l'interdizione dai pubblici uffici che per legge va congiunta alle pene della morte, dell'ergastolo o della reclusione: la fa cessare pei condannati alle altre pene quando il decreto d'indulto o di grazia lo abbia espressamente dichiarato. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Questo § 1 termina al punto in cui dice: Non fa cessare l'interdizione dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Dunque questo paragrafo si arresta alle parole *dai pubblici uffici*.

Quanto al § 2 rimane quello del testo ministeriale:

« § 2. Le incapacità stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 45 pei condannati alla pena della morte, dell'ergastolo e della reclusione cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sieno congiunte per legge alla pena surrogata. »

Rileggo l'articolo 105 come fu emendato.

Art. 105.

« § 1. L'indulto generale o la grazia speciale che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, purchè questa non sia congiunta per legge alla

pena surrogata. Non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici. »

Chi approva questo paragrafo così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Le incapacità stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 45 pei condannati alla pena della morte, dell'ergastolo e della reclusione cessano con l'indulto o con la grazia, quando non sieno congiunte per legge alla pena surrogata. »

Chi approva questo paragrafo 2., è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ci è il § 2 della Commissione, che diviene 3. . .

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo non solo lo accetta, ma se ne fece proponente presso la Commissione.

PRESIDENTE. Leggo il § 2 della Commissione, che diventa 3 dell'articolo.

« § 3. La remissione della parte offesa estingue la pena nei soli casi stabiliti dalla legge. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla votazione dell'intero articolo.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 106.

Art. 106.

« § 1. L'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle pene pecuniarie già soddisfatte all'erario, e non pregiudicano al diritto dei privati per le restituzioni ed i risarcimenti pronunciati nella sentenza. »

« § 2. L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia. »

Essendo stato ritirato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pescatore, metto ai voti l'articolo come fu proposto dal Ministero.

Do lettura del § 1.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Paragrafo 2.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

*(Vedi sopra.)**(Approvato.)*

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 107.

« Le pene della morte e dell'ergastolo si prescrivono in trent'anni. »

(Approvato.)

Art. 108.

« § 1. Le pene *criminali* temporanee si prescrivono in venti anni.» § 2. Le pene *correzionali* si prescrivono in dieci anni.» § 3. Le pene *di polizia* si prescrivono in due anni. »

A questo articolo l'onorevole De Falco ha proposto un emendamento in questi termini:

« Le pene *criminali* si prescrivono in venti anni compiuti dal giorno della sentenza in contraddizione o in contumacia che le ha pronunciate. Se la pena non eccede dieci anni, la prescrizione sarà di anni quindici dal giorno della sentenza.» Le pene *correzionali* si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui la sentenza che le ha pronunciate è divenuta inappellabile, o da quello in cui è stato pronunciato sull'appello. Se la pena non eccede tre anni, la prescrizione sarà di cinque anni.» Le pene *di polizia* si prescrivono in due anni dal giorno in cui la sentenza che le ha pronunciate è divenuta inappellabile, o da quello in cui è stato pronunciato sull'appello. »

Prego la Commissione ed il Regio Commissario a voler dire se accettano quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Vi è anche su quest'articolo un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tecchio il quale è concepito in questi termini: Art. 107 e 108 (106 e 107 della Commissione).

Ridotti ad un solo così concepito:

« La pena dell'ergastolo si prescrive in trent'anni.

Conseguito all'emendamento dell'art. 11.

» Il termine per la prescrizione della pena è

eguale al termine stabilito nell'articolo 97 per la prescrizione dell'azione penale. »

Interrogo la Commissione se accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Interrogo il Commissario Regio se accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non solo non accetto, ma osservo che la questione è già pregiudicata.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Non intendo fare una proposta: dico soltanto che ad eliminare qualche dubbio, desidererei che si aggiungesse la parola *compiuti* in questo e nei precedenti articoli relativi al termine della prescrizione.Qualche volta è avvenuto che al principio dell'ultimo anno in cui si compie la prescrizione, si è fatta istanza per la dichiarazione di estinzione di azione penale, invocandosi la famosa regola che: *annus inceptus habetur pro completo*.

Ad ogni modo, mi basta una spiegazione dell'onorevole Commissario Regio o dell'onorevole Relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Secondo la proposta Miraglia si dovrebbe aggiungere all'articolo già votato la parola *compiuti*.

Siccome il nostro Regolamento permette di fare un'aggiunta ad un articolo già votato, domando alla Commissione se aderisce all'idea dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce all'idea dell'onorevole Miraglia, ma di questi concetti non vuol farne argomento di una modificazione al testo del progetto.Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pare anche al Governo che dovrebbe bastare la fatta dichiarazione; doversi cioè intendere che gli anni fissati per la prescrizione siano compiuti, segnatamente perchè non se ne è mai dubitato in addietro, per quanto io ricordi, sebbene neppure il Codice ora vigente disponga sempre espressamente in ogni articolo relativo a questa materia che i termini entro cui si prescrivono l'azione penale e le pene scadano ad anno compiuto. Del resto, fu sempre, costantemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

ritenuto nel diritto civile e penale che la massima: *annus inceptus habetur pro completo*, non si applica in materia di prescrizione. Trattandosi perciò di un punto che non può, a mio avviso dar luogo ad una questione seria, credo che l'onorevole Senatore Miraglia vorrà tenersi pago di quanto la Commissione ed il Governo dichiarano, tanto più che se si dovesse farne oggetto di una disposizione espressa, non basterebbe inserirla negli articoli 107 e 108, ma sarebbe anche mestieri aggiungerla all'art. 98 che è già stato votato.

Senatore MIRAGLIA. Poichè la Commissione e il Governo sono di questa opinione, io non insisto.

PRESIDENTE. Metterò ai voti il § 1 di quest'articolo come è proposto dall'onorevole Senatore Tecchio, ed è così concepito:

« § 1. Il termine per la prescrizione della pena è eguale al termine stabilito nell'art. 97 per la prescrizione dell'azione penale. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo allora ai voti l'art. 108 come venne proposto nel progetto ministeriale.

Art. 108.

« § 1. Le pene *criminali* temporanee si prescrivono in vent'anni. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Le pene *correzionali* si prescrivono in dieci anni. »

(Approvato.)

« § 3. Le pene *di polizia* si prescrivono in due anni. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 109.

« § 1. La prescrizione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza.

» § 2. Qualunque atto diretto alla esecuzione della pena, come pure l'arresto del condannato, interrompe la prescrizione.

» § 3. La prescrizione della pena è pure in-

terrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un reato della stessa specie. »

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che prima abbia dato conto al Senato delle proposte fatte intorno a quest'articolo. Anzitutto vi è un'aggiunta della Commissione dopo il § 1, concepita in questi termini:

« § 2. La prescrizione della pena criminale pronunciata in contumacia decorre dal giorno in cui fu proferita la sentenza. »

Cosicchè il secondo paragrafo del Ministero diventerebbe terzo e il terzo diverrebbe quarto.

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io lo ritiro.

PRESIDENTE. Avendo il Senatore Miraglia ritirato il suo emendamento, non ne restano più che due: uno dell'onorevole Senatore Tecchio il quale non porta altro che una mutazione di redazione al § 2 della Commissione, nei termini seguenti:

« § 2. La prescrizione della pena criminale inflitta al contumace decorre dal giorno in cui fu *pronunciata* la sentenza. »

Vi è finalmente una proposta di soppressione dell'onorevole Senatore De Filippo, il quale vorrebbe precisamente nel § 2 del progetto ministeriale sopprimere le parole: *qualunque atto diretto all'esecuzione della pena*.

Ha la parola l'on. Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Il motivo che mi aveva indotto a presentare il mio emendamento era questo:

Nel § 2 dell'articolo in discussione sta detto: « qualunque atto diretto alla esecuzione della pena, come pure l'arresto del condannato, interrompe la prescrizione. »

In me era sorto un gran dubbio sulle prime parole di questo paragrafo secondo, parole molto generiche, le quali avrebbero potuto dare occasione ad interpretazioni che forse non sono nel concetto della Commissione.

Qualunque atto diretto all'esecuzione della pena, io diceva, ma da chi, da quale autorità? politica, amministrativa, militare? Avendo però sta mane avuto l'onore di presentare nel seno della Commissione questo mio dubbio, essa l'ha trovato abbastanza ragionevole, onde si è convenuto, d'accordo col Ministero, aggiungere due parole le quali determinano l'autorità da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

cui deve emanarsi l'atto diretto all'esecuzione della pena, e che interrompe la prescrizione.

E quindi fu stabilito che il paragrafo 2 fosse redatto in questi termini, cioè: *qualunque atto dell'autorità giudiziaria diretto all'esecuzione della pena, ecc.*, il resto come segue; e nella fondata speranza che il Senato approvi la proposta modificazione, rimane quindi, come è naturale abbandonato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore della Commissione a voler trasmettere al banco della Presidenza questa nuova redazione, a scanso di equivoci.

Intanto darò conto al Senato di un emendamento proposto a quest'articolo dal Senatore De Falco concepito in questi termini:

« L'arresto del condannato interrompe la prescrizione di qualunque pena. La prescrizione della pena criminale è altresì interrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un crimine; e la prescrizione della pena correzionale se, durante il suo corso, il condannato commette un crimine o un delitto. »

Accetta l'onorevole Commissario Regio quest'emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non può accettarlo.

PRESIDENTE. Lo accetta l'onorevole Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Leggo allora l'emendamento De Filippo, il quale consiste nel sopprimere al § 2 le parole *qualunque atto diretto all'esecuzione della pena*.

Comincerò peraltro col mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore De Falco, che rileggerò:

« L'arresto del condannato interrompe la prescrizione di qualunque pena. La prescrizione della pena criminale è altresì interrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un crimine; e la prescrizione della pena correzionale se, durante il suo corso, il condannato commette un crimine o un delitto. »

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Prima di procedere alla votazione della variante del Senatore Tecchio porrò ai voti il primo paragrafo dell'articolo così concepito;

« § 1. La prescrizione della pena comincia a

decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Do ora lettura dell'emendamento Tecchio:

« § 2. La prescrizione della pena criminale inflitta al contumace decorre dal giorno in cui fu *pronunciata* la sentenza. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Viene ora il § 2 dell'articolo che diviene 3:

« § 3. Qualunque atto dell'autorità giudiziaria diretto alla esecuzione della pena, come pure l'arresto del condannato interrompe la prescrizione. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 4. La prescrizione della pena è pure interrotta se, durante il suo corso, il condannato commette un reato della stessa specie.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per autorizzare il Governo a dare esecuzione ad una Convenzione fra l'Italia ed il Belgio per lo scambio delle cartoline postali. (V. *Atti del Senato* N. 19.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli Esteri della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. Siamo all'articolo 110, di cui do lettura:

Art. 110.

« Se un condannato in contumacia, sottoposto a giudizio contraddittorio, risulti punibile con pena inferiore a quella che gli è stata inflitta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

con la sentenza contumaciale, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho domandato la parola per proporre un'aggiunta di un articolo, che sarebbe il 110 bis. La mia proposta è determinata da un doppio riflesso. Potrebbe anzitutto sorgere il dubbio se il giudice abbia facoltà di dichiarare d'ufficio la prescrizione, o sia invece necessario che l'interessato ne faccia istanza.

Inoltre, siccome la prescrizione, se non sempre, è spesso un favore pel reo, così si potrebbe dubitare se, giusta il principio: *beneficia in invitos non conferuntur*, abbia il condannato in contumacia diritto di rinanziarvi e di chiedere d'essere giudicato in contraddittorio.

Per prevenire impertanto ogni incertezza che possa sorgere in proposito, il Governo, d'accordo colla Commissione, ravvisa conveniente d'inserire dopo l'articolo 110, un nuovo articolo così concepito:

« La prescrizione della pena è applicata d'ufficio, nè il condannato vi può rinunciare. »

Per la stessa ragione propongo parimenti di aggiungere nel capo 1 di questo titolo, un articolo, 100 bis, del seguente tenore:

« La prescrizione dell'azione penale è applicata d'ufficio; l'imputato non vi può rinunciare. »

PRESIDENTE. Fra l'art. 100 e 101 vi sarebbe quindi un articolo aggiunto, che rileggo per metterlo ai voti.

L'articolo è così concepito:

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Dopo l'articolo 110 si aggiungerebbe poi quest'altro che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'altro articolo aggiunto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 111.

« I condannati alla morte, all'ergastolo, od

alla reclusione sono di diritto sottoposti per cinque anni alla vigilanza speciale della polizia se la pena è prescritta, o se viene condonata o commutata, quando in questo caso il decreto di indulto o di grazia non abbia altrimenti disposto. »

La Commissione a quest'articolo propone un secondo paragrafo così concepito:

« § 2. Il condannato in cui favore sia decorsa la prescrizione della pena di morte o dell'ergastolo o della reclusione maggiore di dieci anni, inflitagli per reati contro le persone, non può abitare nel luogo in cui dimora l'offeso, o, essendo questo estinto, nei luoghi ove dimorano i suoi congiunti per consanguineità od affinità fino al terzo grado, od il coniuge, eccettochè questi vi acconsentano per atti dinanzi l'autorità di pubblica sicurezza. »

Il Senatore Tecchio a quest'articolo propone un secondo paragrafo così concepito:

« § 2. Il condannato in cui favore sia decorsa la prescrizione della pena dell'ergastolo o della reclusione maggiore di dieci anni, inflitagli per reati contro le persone, non può abitare nel luogo in cui dimora l'offesa, o, essendo questi estinto, nei luoghi ove dimorano i suoi congiunti per consanguineità od affinità fino al terzo grado, od il coniuge, eccettochè questi vi acconsentano per atti ricevuti dall'autorità di pubblica sicurezza, »

Il Ministero accetta l'aggiunta della Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Tra la Commissione ed il Ministero è stato concertata una modificazione a quest'articolo, la cui dizione ora sarebbe in questi termini:

« Il condannato, in favore di cui sia prescritta la pena di morte, dell'ergastolo o della reclusione inflitagli per reati contro le persone, non può abitare nel luogo in cui dimorano l'offeso, o, essendo questo morto, il coniuge, od i consanguinei, od affini sino al terzo grado, tranne che questi vi acconsentano per atto dinanzi l'autorità di pubblica sicurezza. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Mi pare che vi sia stato l'accordo di accettare anche l'emendamento del Senatore Tecchio in quella parte, in cui invece di dire: *dinanzi*, si direbbe:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

per atti ricevuti dall'autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 111 del testo ministeriale:

Art. 111.

« § 1. I condannati alla morte, all'ergastolo, od alla reclusione sono di diritto sottoposti per cinque anni alla vigilanza speciale della polizia se la pena è prescritta, o se viene condonata o commutata, quando in questo caso il decreto di indulto o di grazia non abbia altrimenti disposto. »

Chi approva questo paragrafo 1, voglia alzarsi. (Approvato.)

Il § 2. combinato tra la Commissione ed il Ministero, tenuto conto dell'emendamento del Senatore Tecchio è così concepito:

« § 2. Il condannato a favore del quale sia prescritta la pena di morte, o dell'ergastolo, o della reclusione maggiore di dieci anni, infittogli per reati contro le persone, non può abitare nel luogo in cui dimora l'offeso, o, essendo questi morto, nei luoghi ove dimorano il coniuge, o i consanguinei, o gli affini, fino al terzo grado, trannechè questi vi acconsentano per atti ricevuti dall'autorità di pubblica sicurezza. »

Chi approva questo § 2, sorga.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 112.

« La prescrizione della pena non fa cessare la interdizione dai pubblici uffici, o la sospensione dal loro esercizio, nè la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia. »

(Approvato.)

Art. 113.

« Le condanne civili pronunziate in giudizio penale si prescrivono secondo le regole stabilite dalle leggi civili. »

(Approvato.)

Art. 114.

« § 1. La interdizione dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo la privazione dei diritti politici incorsa per condanna criminale. »

« § 2. La riabilitazione può essere domandata

dal condannato che abbia dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, amnistia, indulto o grazia.

« § 3. I condannati alla sola interdizione non possono essere riabilitati, se non dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

« § 4. Il termine prescritto per la domanda della riabilitazione è doppio per condannati recidivi.

« § 5. La riabilitazione è concessa per decreto reale nelle forme stabilite dal codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente. »

Al paragrafo 1. non c'è emendamento di sorta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sarebbe stata concertata colla Commissione una modificazione al § 1.; invece di dire: « salvo la privazione dei diritti politici incorsa per condanna criminale; » si direbbe: « salvo la privazione dei diritti indicati nel N. 1. del § 1. dell'articolo 21, incorsa per condanna criminale. »

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questo paragrafo 1 così modificato:

Art. 114.

« § 1. La interdizione dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo la privazione dei diritti indicati nel N. 1 del § 1 dell'articolo 21, incorsa per condanna criminale. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. La riabilitazione può essere domandata dal condannato che abbia dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, amnistia, indulto o grazia. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Leggo dunque il paragrafo secondo la redazione della Commissione.

« § 2. La riabilitazione può essere domandata

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

data dal condannato che abbia dato prove di emendamento, scorsi cinque anni dal giorno col quale la pena a cui l'interdizione era congiunta, rimase estinta per espiazione, indulto o grazia.»

Chi approva questo paragrafo, sorga.

(Approvato.)

« § 3. I condannati alla sola interdizione non possono essere riabilitati, se non dopo cinque anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 4. Il termine prescritto per la domanda della riabilitazione è doppio per i condannati recidivi. »

Chi approva il paragrafo 4, sorga.

(Approvato.)

Il § 5. è modificato dalla Commissione e si accosta ad un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Il testo ministeriale suona così:

« § 5. La riabilitazione è concessa per Decreto reale nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il Decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente. »

La Commissione invece propone si dica:

« § 5. La riabilitazione è concessa per Decreto reale sopra parere conforme dell'autorità giudiziaria, nelle forme stabilite dal Codice ecc. » il resto identico.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta la redazione della Commissione coll'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio consistente nel sostituir la parola *favorevole* alla parola *conforme*.

PRESIDENTE. Allora il paragrafo 5. sarebbe così concepito:

« § 5. La riabilitazione è concessa per Decreto reale sopra parere favorevole dell'autorità giudiziaria, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, e produce il suo effetto dal giorno in cui il Decreto reale è pubblicato dall'autorità giudiziaria competente. »

Chi approva questo paragrafo così emendato, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 114, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO III.

Disposizioni comuni

alla prescrizione dell'azione penale e delle pene.

Art. 115.

« Il tempo stabilito per la prescrizione penale si computa come quello della durata delle pene. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 116.

« Qualora le disposizioni della legge vigente al tempo del reato, relative alla prescrizione dell'azione penale e delle pene, siano diverse da quelle della legge posteriore, si applica la legge più favorevole all'imputato o condannato. »

(Approvato.)

Con ciò è finita la discussione del Libro I. Converterà ora tornare indietro agli articoli dai quali fu sospesa la votazione.

Il Senato ricorda che l'onorevole Senatore Pica ha proposto all'articolo 11, la seguente aggiunta:

« La condanna alla pena di morte non potrà essere pronunciata che quando il verdetto dei giurati avrà ad unanimità dichiarata la colpevolezza, ed anche ad unanimità negato il beneficio delle circostanze attenuanti; in caso diverso sarà applicata la pena dell'ergastolo. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il Senato ha uditi i termini della proposta fatta dall'onorevole Pica; questa proposta è stata presa in considerazione dalla Commissione col concorso dell'onorevole Ministro Guardasigilli, del Commissario Regio e coll'intervento dell'onorevole proponente. E poichè voi conoscete il risultato della conferenza, io potrei tacermi; ma per la gravità della materia gioverà indicare per sommi capi e brevemente le ragioni che hanno dato luogo ad un emendamento che venne infine formulato dalla Commissione, d'accordo col Ministro.

Voi avete udito che l'emendamento dell'onorevole Pica si riduce a stabilire che la condanna di morte non possa esser pronunciata fuorchè ad unanimità di voti.

Come vedete non si tratta di una lieve modificazione, ma di una modificazione radicale al sistema dei nostri giudizi penali, i quali non occorre che io v'insegni, riposano sulla base della maggioranza dei voti.

Non è a credere, o Signori, che questa condizione dei giudizi penali sia arbitraria e convenzionale, e che possa facilmente cambiarsi dal legislatore. Le condizioni dei giudizi penali rispondono ai costumi, al genio, alla civiltà dei popoli, e non vi si può metter le mani senza grave pericolo di fare innovazioni che conducano poi a conseguenze non buone.

Si cita, e troppo spesso, l'esempio di altri paesi, e specialmente dell'Inghilterra; ma avvertendo che gli ordini dei giudizi sono in giusto rapporto con la civiltà e col costume, io ho chiarito pure che questi confronti non reggono. E ciò è tanto più vero dell'Inghilterra, che, diciamolo pure, è un paese affatto eccezionale il quale può insegnar molte cose e buone, ma che non può esser sempre preso per tipo nel riformare le nostre istituzioni.

L'unanimità nel giudizio, sopra 12 voti, io credo che ognuno di noi lo comprenderà, sarebbe quasi impossibile ad ottenersi. Questa asserzione voi la riconoscerete di tutta esattezza, sol che vogliate indagare bene l'indole e gli effetti dell'innovazione che ci propone l'onorevole Senatore Pica.

Il dire che la sentenza dovrà emanarsi ad unanimità di voti, non ha il significato solo di un numero, ma si riferisce ad un effetto di assai più grave importanza; ed è che statuendo che debbasi emanare ad unanimità la condanna, si viene naturalmente a chiarire che la decisione non può più essere segreta. E notate, onorevoli Colleghi, l'impressione grande che dovrebbe produrre sull'animo dei giurati questa novità.

I giurati non sono come il Magistrato che col lungo esercizio, colla lunga abitudine di trattare gli affari e di esporre liberamente la sua opinione, si forma, dirò così, una seconda natura. I giurati, invece, o Signori, sono giudici per caso, sono giudici, i quali vanno a fare un servizio temporaneo e brevissimo, un servizio di quindici giorni tutt'al più; e in questi quindici giorni hanno occasione forse d'occuparsi di giudizi quattro o cinque volte,

né per quell'anno, né forse per molti avvenire tornano più a sedere al banco della Corte.

Ora, i giurati naturalmente sentono più di tutti la molestia delle raccomandazioni ed il pericolo dei risentimenti che assai facilmente accompagnano gli uffici del giudicare.

Dirò altresì che i giurati si trovano più esposti a tali molestie perchè difficilmente il conoscente o il congiunto di un accusato ha il coraggio di presentarsi ad un magistrato per raccomandargli la sorte del suo amico o congiunto, ma va facilmente dal giurato che non si presenta a' suoi occhi come una pubblica autorità, ma come un compaesano accessibile, al quale si può essere da molte persone raccomandati. Il giurato poi quando torna al suo paese dopo un esito sfavorevole del giudizio, sa bene di esser esposto a durevoli rancori, e tutte queste circostanze sono tali che lo rendono o almeno possono renderlo esitante a pronunciare un verdetto di morte che gli sarebbe forse principio di conseguenze penose, se non pure anche di qualche grande pericolo. Voi vedete adunque che il voler richiedere l'unanimità per infliggere la pena di morte, potrebbe valere lo stesso che eliminare la pena massima dal Codice penale.

Io capisco bene che si sarebbe potuto cancellare la pena di morte dal Codice penale; questa è un'opinione che venne proposta e sostenuta da moltissimi egregi e dotti nostri colleghi, questo io lo capisco; ma che si volesse ora scrivere la pena di morte nel nostro Codice penale e scriverla in condizioni tali, per cui non possa mai essere applicata, questo dirò francamente, non posso comprenderlo, e la Commissione è stata di questo stesso mio avviso.

La Commissione però mentre ha ritenuto non conveniente che l'applicazione della pena di morte, sia subordinata all'unanimità dei suffragi, ha pure riconosciuto che nel fondo della proposta dell'onorevole Senatore Pica vi era una vista buona, una vista utile, della quale, con una leggera modificazione che vi si introducesse, si sarebbe potuto trarre partito a vantaggio anche dai giudicabili. La Commissione è quindi entrata nel temperamento di applicare alle circostanze attenuanti; ciò che si proponeva fosse fatto principalmente riguardo alla dichiarazione di reità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

Le attenuanti ora si applicano a maggioranza di voti; riducendo il numero dei voti si fa un grande vantaggio al giudicabile, il quale, anche dichiarato colpevole, è più facile che ottenga quel beneficio che non gli frutterà l'impunità, ma lo sottrarrà all'estremo supplizio. La Commissione è quindi venuta nell'avviso che tre soli voti possano bastare per fare dichiarare l'ammissione delle circostanze attenuanti. Notate, Signori, che in questo modo si ottiene un grande vantaggio, diverse essendo le conseguenze che si hanno dall'ammissione delle circostanze attenuanti, in confronto a quelle che si avrebbero avute dall'assolutoria, o almeno dall'esclusione della circostanza per cui il reato è passibile della pena di morte: una volta che il giurato ha dichiarata l'esistenza del reato e l'imputabilità dell'accusato, una volta che lo ha dichiarato colpevole, la condanna pel suo effetto morale non si cancella più. Questa decisione fa stato contro la persona del condannato; le circostanze attenuanti lo sottraggono al patibolo, ma lo lasciano nella stessa condizione. Infine resta l'atto autentico, il quale constata il reato massimo, e la colpa di chi lo ha commesso; solamente colui che ha commesso il reato non è più suscettibile della pena capitale a cui avrebbe dovuto ancora incorrere senza le circostanze attenuanti. Così si evita il supplizio in molti casi e si mantiene la dichiarazione del fatto criminoso, la dichiarazione della reità che importa moltissimo sia conservata ad esempio e minaccia anche dei futuri delinquenti; tale è l'importanza delle modificazioni portate dalla Commissione all'emendamento del Senatore Pica. Voi avete udito in quali termini era concepito l'emendamento del Senatore Pica, cioè:

« La condanna della pena di morte non potrà essere pronunciata che quando il verdetto dei Giurati avrà ad unanimità dichiarata la colpevolezza, ed anche ad unanimità negato il beneficio delle circostanze attenuanti; in caso diverso sarà applicata la pena dell'ergastolo. »

La Commissione ed il Ministero, d'accordo in questa parte, propongono invece che si introduca un'aggiunta all'art. 70 del Codice il quale stabilisce che « oltre la diminuzione di pena stabilita dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti a favore dell'imputato

di crimini o di delitti, la pena del reato è diminuita di un grado. »

La Commissione e il Ministero, come dicevo, propongono d'accordo un secondo paragrafo in questi termini:

« Questa diminuzione ha luogo a favore degli imputati dichiarati colpevoli di crimini puniti colla morte, semprechè le circostanze attenuanti sieno ammesse almeno da tre Giurati. »

Io raccomando al Senato questa aggiunta e lo prego di farvi adesione col suo voto, sì che possa entrare e prender posto nelle disposizioni del Codice penale.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. Sono lieto, Signori Senatori, che la Commissione ed il Ministero abbiano trovato qualche cosa di buono nella mia proposta; e che, se non hanno creduto di accoglierla interamente, hanno però modificato in modo l'articolo 70, da raggiunger forse lo scopo medesimo che io mi proponevo.

Chiedo nondimeno il permesso al Senato di esporgli le ragioni che mossero l'animo mio a fare quella proposta, che, almeno in parte, è stata riconosciuta accettabile.

A me pareva, o Signori, e lo accennai anche quando si discusse della abolizione della pena di morte, conservata soltanto nel progetto del nuovo Codice penale per quattro atrocissimi reati, che, per esser questa pena gravissima fra tutte ed assolutamente, totalmente irreparabile, non dovesse applicarsi che con estrema circospezione e solo quando la colpevolezza del condannato fosse, sinò alla evidenza, riconosciuta, e reso, per quanto può umanamente sperarsi, impossibile ogni errore giudiziario.

Mi sembrava che, ammesso da tutti questo concetto, quando il verdetto di colpevolezza non è pronunciato ad unanimità dai giurati, si presenti un elemento di dubbio, perchè quelli fra loro i quali si rifiutano a riconoscere colpevole l'imputato, credendolo invece innocente, esprimono col loro voto il dubbio.

Lo stesso accade quando alcuni dei giurati opinano che si possa accordare all'imputato il beneficio delle circostanze attenuanti, mentre gli altri sono disposti a negarglielo.

In questo secondo caso è evidente che nel-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

l'animo dei giurati più benigni sia il concetto che qualche cosa deve essere condonato a colui che ha commesso il reato, sia perchè vi è stato spinto da motivi che possono essere nel concetto morale calcolati per diminuirgli la pena, sia che i fatti della sua trascurata educazione lo rendano in qualche modo scusabile.

Ora, mi si mostrava come logica conseguenza di questi principii che, ogni qualvolta non vi era unanimità nel verdetto dei giurati circa la colpevolezza o quando essi non erano unanimi nel negare le circostanze attenuanti, il magistrato non potesse applicare la pena capitale.

Non dissimulo, o Signori, che gravi erano le obiezioni che mi si fecero in seno alla Commissione, obiezioni che l'onor. Relatore ha già esposte al Senato.

Mi si diceva: in questo modo voi cangiate tutto l'ordine delle decisioni giudiziarie: voi chiedete l'unanimità nel verdetto dei giurati, per i reati punibili con la pena capitale, e non la chiedete per gli altri reati.

Io osservava in contrario che erano due cose separate e distinte: il verdetto intorno alla colpevolezza pel quale era sufficiente la maggioranza dei giurati, e l'applicazione della pena di morte da farsi dal Magistrato unicamente nel caso delle unanimità.

Quindi non alteravasi il principio che le sentenze si pronunciano a maggioranza di voti, ma solo, nel difetto di unanimità, alla pena capitale si sostituiva l'ergastolo.

Mi si obiettava in secondo luogo, che in questo modo rendevasi pubblico il verdetto dei giurati e che quindi a costoro poteva mancare la fermezza necessaria a profferire una sentenza capitale, alla idea del pericolo della vendetta sia da parte dell'imputato che della sua famiglia o dei suoi complici ed amici.

E per verità è possibile che questo timore induca i giurati, specialmente nei tempi presenti nei quali vi sono tante associazioni di malfattori, a dichiarare innocente il colpevole o accordargli immeritatamente il beneficio delle circostanze attenuanti. Pure, in un codice penale, il quale deve avere una lunga durata, questo pericolo temporaneo e passeggero non mi sembrava tale da fare eliminare la mia proposta, poichè tutti dobbiamo augurarci che presto verrà il tempo in cui i giurati, specialmente come ora sono scelti, secondo la recente

legge approvata dal Parlamento, non possono dar luogo a temere che per qualsiasi motivo si trattengano dal votare coscienziosamente con animo integro non perturbato nè da lusinghe, nè da timori.

Mi si fece un'ultima obiezione tratta dalla pretesa impossibilità dei verdetti unanimi. Pure o Signori, in Inghilterra tutti i verdetti sono e devono essere unanimi per pronunziare una condanna qualunque, e non pertanto la giustizia penale vi procede franca e spedita, e non son mica rare le condanne alla pena capitale; e perciò quest'ultima obiezione mi apparve, più delle altre, infondata.

Non mi sembra quindi che le difficoltà mossemi in seno della Commissione, e poco innanzi ripetute in quest'Aula dall'onorevole Relatore della medesima, fossero tali da escludere la presa in considerazione della mia proposta circa l'unanimità necessaria nel verdetto dei giurati per l'applicazione della pena di morte.

Aggiungerò, che questa proposta mi parve e tuttavia mi sembra un terreno di conciliazione pratica nel quale, rimosse le opposte troppo esclusive teoriche, gli abolizionisti e gli anti-abolizionisti della pena di morte potrebbero intendersi; poichè in tal modo se la pena dell'estremo supplizio rimarrebbe scritta nel Codice penale, come vogliono gli anti-abolizionisti, non sarebbe però applicata che nei rarissimi casi ne' quali il verdetto dei Giurati intorno alla colpevolezza dell'imputato fosse unanime ed alla unanimità non fossero da essi ammesse a favore di lui neppure le circostanze attenuanti; quando insomma la coscienza dello universale fosse da questa unanimità tranquillizzata pienamente, ed esclusa, quasi del tutto, la possibilità d'un erroneo giudizio.

Insomma, se la pena di morte sarebbe di nome conservata a terrore dei futuri delinquenti, i quali non potrebbero mai essere anticipatamente sicuri che non sarebbero all'unanimità riconosciuti colpevoli, e colpevoli senza veruna circostanza attenuante, e quindi abbandonati al carnefice, la pena istessa non sarebbe mai, o quasi mai applicata a coloro che avessero già delinquito, limitandosi all'ergastolo.

Io mi augurava che l'onorevole Guardasigilli, al quale giustamente deve stare a cuore di rimuovere ogni ostacolo all'approvazione del nuovo Codice penale ed alla unificazione della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

legislazione penale, volesse accogliere la mia proposta.

Ma poichè la Commissione ed il Ministro hanno creduto diversamente, io, contento che essi abbiano consentito, mercè l'aggiunta ora fatta all'art. 70, *la diminuzione di un grado a favore degli imputati dichiarati colpevoli di crimini puniti con la morte, semprechè le circostanze attenuanti sieno ammesse almeno da tre giurati*, lascio che il Senato decida, e sarò, come dissi fin da principio, lieto di avere ottenuta tale un'aggiunta all'art. 70 che renderà sempre più rara e difficile l'applicazione della pena di morte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allorchè il Senato nella sua saviezza ha stinato di ammettere nel Codice penale la pena di morte per i misfatti atrocissimi, giusta la proposta del Governo, nessuno ha posto in dubbio il dovere di circondare questa sanzione formidabile di tutte quante le guarentigie contro la possibilità di quegli errori, che venivano principalmente evocati dagli avversari della pena capitale per dissuadere il Senato dall'ammetterla. Io, nel sostenere che nelle condizioni attuali d'Italia la pena suprema dovesse ancora essere sancita nel Codice, riconosceva pure che si poteva e si doveva regolarne l'applicazione in modo da rendere, io diceva, se non assolutamente, almeno moralmente impossibile un errore qualunque nel pronunziarla (*bravo*). Nell'intendimento di raggiungere questo scopo, l'onorevole Senatore Pica sorgeva a farvi una proposta, la quale, prescrivendo nei casi di condanna capitale una maggioranza superiore a quella che la legge comune richiede nei giudizi penali, vi offre precisamente una di quelle guarentigie che mi è sembrato che stessero nel desiderio comune. Egli è vero che logicamente si può dire, che non vi hanno due specie di verità giudiziarie, e che ciò che è vero per una specie di pene, deve pure tenersi per vero in qualunque altra specie; che se la maggioranza è dalla legge ritenuta simbolo di verità quando si applica la pena del carcere, non vi è ragione per cui non debba pure considerarsi tale, quando si tratta di applicare una pena più grave.

Questa argomentazione è sicuramente logica e razionale in tesi generale; ma, o Signori, io vi prego di riflettere che non è punto nuovo che, per affari di maggior importanza, e non solo nelle materie giudiziarie, ma ancora nelle legislative, si esiga una maggioranza superiore a quella che è stabilita per i casi ordinarii.

Se la maggioranza fra gli uomini è considerata come un argomento di verità, nessuno metterà in dubbio che quanto più cresce la maggioranza, tanto più cresce l'argomento, la forza del simbolo della verità.

Se adunque noi ci troviamo in presenza di una pena gravissima, e di sua natura irreparabile, ragione ci consiglia ad appigliarci a quel sistema, che meglio ci garantisca contro ogni pericolo di errore nell'applicarlo.

Ora, nessuno potrà ragionevolmente contestare che una maggioranza più forte (ed ancor meglio l'unanimità, quando non traesse seco gravi inconvenienti) ci porge questa maggiore sicurezza che dobbiamo ricercare in questa gravissima materia.

Io ho detto, che se l'unanimità dall'alto offerirebbe anche maggior garanzia, dall'altro non va scevra di gravi inconvenienti, e di questi vi ha già reso un conto abbastanza largo e completo l'onorevole Relatore della Commissione, sicchè io mi credo dispensato dall'insistentervi con ulteriori ragionamenti a questo proposito.

Nell'Inghilterra stessa, di cui si invoca l'esempio a favore dell'unanimità nei giudizi penali, è ormai riconosciuto che essa sia quasi da considerarsi come cosa antiquata e poco conforme agli odierai costumi; nè mancano giuristi e membri del Parlamento che sollecitano a questo riguardo una riforma del procedimento penale.

Ognuno intende facilmente, come non sarebbe guari ragionevole, nè conveniente, il far dipendere dalla volontà di un solo opponente l'esito di un giudizio che la legge commette alla volontà di dodici giurati; e se vi è una ragione per non affidarci ad una maggioranza troppo tenue, vi è pure un'altra ragione non meno grave per non sacrificare una maggioranza imponente ad un'opposizione meramente individuale.

Fra queste diverse maniere di risolvere il problema, parrai che la Commissione siasi ve-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

ramente attenuta al partito più prudente e più razionale.

La medesima, dipartendosi in parte soltanto dalla norma generale della maggioranza assoluta nel pronunciare le condanne penali, vi propone di mantenere bensì questa norma, in quanto riguarda la pronuncia del verdetto di colpeabilità; ma di farvi un'eccezione o limitazione per la parte, che riguarda le circostanze attenuanti. Dopo che i giurati hanno pronunciato a maggioranza assoluta il loro verdetto sopra la questione della reità dell'accusato, hanno dalla legge un ampio, e dirò anche un pietoso ed umano mandato di apprezzare il complesso delle circostanze risultanti dal processo; le qualità dell'accusato, le cause che l'hanno indotto a delinquere, l'educazione che ha ricevuto, insomma tutto ciò che può direttamente o indirettamente influire sulla maggiore o minore colpeabilità di quell'individuo che hanno dichiarato colpevole. In questo apprezzamento, che influisce soltanto sulla qualità o misura della pena da infliggersi al colpevole, voi riconoscerete facilmente che è permesso di essere più larghi di ciò che non si potrebbe fare nella parte che riguarda il giudizio principale sulla reità. Or bene, la Commissione, entrando in quest'ordine d'idee, vi propone di stabilire che le circostanze attenuanti, le quali in massima generale sono ammesse o negate dalla maggioranza dei giurati, si abbiano nei giudizi capitali per ammesse allorché tre giurati almeno concorrano nel riconoscerle. È un antico adagio, anche ricordato nelle sacre carte, che nella bocca di tre testimoni sta la verità. Quindi, per quest' riguardo, mi pare che il numero trino sia stato bene scelto dalla Commissione.

Se sopra dodici cittadini noi ne troviamo tre, i quali sul loro onore e sulla loro coscienza, dichiarano alla giustizia, che essi credono che quell'accusato che hanno dichiarato colpevole, è pur meritevole di qualche riguardo, di qualche attenuazione nell'applicazione della pena, ossia che a suo favore esistono delle circostanze attenuanti; non sarà egli atto savio e giusto il tener conto di questa dichiarazione ancorché sia della minoranza? Notate, o Signori, che tale dichiarazione può muovere anche da ciò che, se i tre giurati ebbero il convincimento morale comune ai loro colleghi, che l'accusato era colpevole, furono ad un tempo convinti che il complesso e la natura delle

prove era tale che poteva pur lasciar luogo a qualche possibilità, comunque lontanissima, di errore, d'inganno e di fallacia; la possibilità cioè che il giudizio umano, comunque fondato sulle norme ordinarie del convincimento morale, pure potesse nella specialità del caso andar soggetto a qualcuno di quegli errori fatali che sono registrati negli annali giudiziarii.

Ebbene, rispettiamo, o Signori, il giudizio di questi tre cittadini, teniamone conto nella bilancia della giustizia al fine di evitare l'applicazione della pena suprema ed irreparabile: accogliamo la buona occasione di allontanare ed anzi di rendere, per quanto sta in noi, impossibile il pericolo di cadere in un errore tristissimo, deplorabile e senza alcun rimedio.

Diceva bene l'onorevole Senatore Pica, che questo può essere il terreno di conciliazione, e di conciliazione opportuna, tra coloro che, trattenuti da un rispettabile timore, rifuggono dall'ammettere una pena che di sua natura è irreparabile, e gli altri che non si sono arrestati a questa considerazione, ed hanno creduto che ciononostante, per la nostra sicurezza sociale, la pena capitale dovesse, per altre considerazioni prevalenti, essere scritta nel Codice.

Per queste considerazioni, e per le altre che sono state ottimamente esposte dall'onorevole Relatore della Commissione, io non posso che raccomandare all'approvazione del Senato anche questo benigno ed equo temperamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pica non avendo insistito nel suo emendamento, io metterò ai voti...

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Ho domandato la parola per avere una spiegazione. Mi pare che l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pica, come quella che vi vorrebbe sostituire la Commissione, appartengano piuttosto al Codice di procedura penale, anziché al Codice penale.

Io non so vedere il perchè si abbia da introdurre in quest'articolo del Codice una disposizione non propria del suo carattere. Abbiamo avuto degli esempi, che l'introduzione di qualche disposizione di legge in una sede che non era la sua, ha dato luogo a non lievi inconvenienti. Domanderei al Commissario Regio ed alla Commissione, se i temuti inconvenienti non potessero verificarsi anche in questo caso; im-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

perocchè, siccome i giurati non figurano in nessun'altra parte della legge, non so come si possano così introdurre incidentalmente nell'aggiunta proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'osservazione, che è stata ora fatta dall'onorevole Senatore Menabrea, non è sfuggita nè alla Commissione, nè al Ministero. Nell'esaminare la proposta dell'onorevole Senatore Pica ci siamo domandato anzitutto, se la proposta medesima, o altra che vi corrispondesse, possa trovare sede regolare nel Codice penale. Qualcuno aveva pensato che si potesse più acconciamente collocarla nella legge per l'approvazione del Codice, siccome quella che comprende le disposizioni che si riferiscono alla sua esecuzione. Ma poi si è considerato che vi era modo di dare a quella proposta una forma che la facesse convenientemente entrare anche nelle disposizioni del Codice stesso, e questo modo è quello che voi trovate formulato nella proposta della Commissione.

La Commissione, d'accordo col Ministro, ha considerato, che dal momento che è stata accolta l'idea di facilitare l'ammissione delle circostanze attenuanti nei giudizi capitali, l'aggiunta che si propone di fare all'art. 70 relativo alle circostanze attenuanti, raggiunge lo scopo e non esce dalla cerchia del Codice penale.

Invero, che cosa dice l'art. 70? Esso prescrive che, oltre i casi di diminuzione di pena dipendenti dalla imputabilità espressamente stabiliti dalla legge, ve ne ha uno generale, ed è quello che dipende dall'ammissione delle circostanze attenuanti. Or bene, se noi intendiamo che queste circostanze attenuanti, si abbiano per ammesse dal voto favorevole di tre giurati almeno, ossia, che si introduca un'eccezione in contemplazione di una specie particolare di pena, quale sarebbe la pena capitale, opportunissimo si presenta quell'articolo per inserirvi la disposizione che ora discutiamo e che regola l'applicazione delle circostanze attenuanti nei giudizi capitali; così facendo, altro non si farebbe, che compiere quella norma generale, che è scritta nell'art. 70, collocando la eccezione accanto alla regola.

Aggiungerò che in alcuni Codici penali si

trova qualche disposizione corrispondente a quella che ora vi viene proposta, ed anzi di natura processuale più evidente.

Si trova infatti in qualche Codice la disposizione che regola il modo di votazione per i casi di pena capitale, e che prevede altri casi in cui la pena capitale non debba essere applicata.

E venendo appunto all'attuale progetto di Codice, dirò che l'onorevole mio predecessore, in questa materia peritissimo, aveva nel suo progetto, che lasciò al Ministero, inserito per l'appunto un articolo, in cui si diceva che alla pena di morte è surrogata quella dei lavori forzati a vita, quando la dichiarazione di reità, che porta la pena di morte, non sia pronunciata a maggioranza di 10 voti almeno su 12, lo che equivale alla proposta che ora esaminiamo.

Voi vedete adunque che lo scrupolo di ordine messo avanti dall'on. Menabrea non è tale che ci debba arrestare dallo ammettere la disposizione ora proposta, la quale, com'è formulata, lo dico francamente, appartiene più propriamente al diritto penale che non vi appartenerrebbe quella, che era stata formulata dal mio onorevole antecessore.

Spero che queste spiegazioni varranno ad appagare l'onorevole Menabrea ed a dileguare dall'animo suo quel dubbio ch'egli ha stimato di sottoporre al Senato.

PRESIDENTE. L'onorev. Senatore Pica avendo dichiarato di non insistere sul suo emendamento, io prescindo dal metterlo ai voti.

Metterò quindi in votazione l'aggiunta che la Commissione, d'accordo col Ministero, propone che sia fatta all'art. 70, mediante questo paragrafo 2.

Leggiamo prima di tutto l'articolo 70, che è in questi termini:

Art. 70.

« Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti a favore degli imputati di crimine o di delitto, la pena del reato è diminuita di un grado. »

Si propone ora di aggiungervi un § 2, così concepito:

« § 2. Questa diminuzione ha luogo a favore degli imputati dichiarati colpevoli di crimini

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

puniti colla morte, semprechè le circostanze attenuanti siano ammesse almeno da tre giurati. »

Chi approva quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Rimane adesso a discutersi l'articolo 12, il quale era stato egualmente riservato ad un più accurato esame. L'articolo 12 era del seguente tenore:

Art. 12.

« La pena di morte si eseguisce in pubblico, nel Comune dove fu pronunziata la condanna, mediante la decapitazione. »

Ora, la Commissione, d'accordo col Ministero, proporrebbe la dizione seguente:

Art. 12.

« La pena di morte si eseguisce mediante decapitazione nell'interno di una delle carceri situate nel Comune, dove fu pronunziata la condanna.

» Assistono all'esecuzione: il Direttore del carcere, il Cancelliere della Corte d'Assise ed il Segretario del Pubbico Ministero.

» Sono pure chiamati ad assistervi l'ufficiale sanitario del carcere, l'ufficiale dello Stato civile, e due Consiglieri comunali, ovvero due altri cittadini designati dal Sindaco. L'assenza delle persone indicate nel presente capoverso non impedisce l'esecuzione.

» Possono anche assistervi i ministri del culto che confermano il condannato e quelle altre persone che abbiano ottenuto un permesso per iscritto dal Pubbico Ministero.

» Il giorno e l'ora dell'esecuzione sono notificati al pubblico nei luoghi e modi determinati con Regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio di Stato.

» Seguita l'esecuzione, il Giudice istruttore procede all'atto di ricognizione del cadavere nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, ed entro tre giorni successivi il verbale di ricognizione è pubblicato ed affisso nel comune dove fu pronunziata la condanna, ed in quello dove venne commesso il crimine.

» I congiunti, gli affini, e gli eredi del condannato e della parte offesa hanno diritto di assistere personalmente o per mezzo di mandatari all'atto di ricognizione. »

In questo momento perviene al banco della Presidenza una nuova modificazione proposta dall'onorevole Commissario Regio del seguente tenore:

« Assistono all'esecuzione: il Direttore del carcere, il Cancelliere della Corte d'Assise, il quale estenderà il verbale dell'esecuzione, ed il Segretario del Pubbico Ministero.

» E poi, al quarto comma, in luogo delle parole: *possono anche assistervi i ministri, ecc.*, propone si dica: *Sono ammessi ed assistervi i ministri del culto, ecc.* »

Ha la parola l'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Io accetto nel suo complesso con riconoscenza l'art. 12 come viene ora formulato dalla Commissione, solo prego il Senato di permettermi due brevi osservazioni: una è una semplice domanda di schiarimento, l'altra, porterà forse anche la domanda di una piccola modificazione.

La prima mia domanda si riferisce al primo comma dell'articolo 12 il quale dice: *La pena di morte si eseguisce mediante decapitazione, ecc.* Ora, io non mi fermo una sufficiente idea, un concetto chiaro di questo modo di esecuzione, quantunque in una certa specialità, ma in modo generico, enunciata.

Grazie a Dio non ho mai assistito, nè mai assisterò ad una esecuzione capitale; ma so che questa fu, anche per mezzo di decapitazione, eseguita in diversi modi.

Ho visto nei quadri lo spadone del carnefice che aveva coronata la testa del Battista per compiacere alla druda di Erode; ho veduto in altri quadri la scena che attendeva il capo di quelle sventurate donne della Giovanna Gray e di Maria Stuarda; ed in una celebre incisione che rammenta la terribile catastrofe del 21 gennaio 1793, ho veduto alle antiche armi sostituito un nuovo ordigno. Tutto ciò fa, che appunto nel mio concetto io non trovo che la sola parola *decapitazione* indichi un certo ed invariabile il modo di esecuzione della pena capitale. Ma questo può essere forse un mio scrupolo.

Ad ogni modo io non faccio alcuna proposta, nè vorrei entrare in questo tema. Sarei soddisfatto se mi sarà risposto dal Ministero e dalla Commissione che la cosa è abbastanza determinata, ovvero che ci sarà un modo legale per meglio di terminarla.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

Il punto principale delle mie osservazioni, senza del quale non avrei nemmeno chiesto la parola, riflette il 4. comma dell'articolo. In questo si dice: *possono anche assistervi* (cioè, all'esecuzione), « possono anche assistervi i ministri del culto, che confortano il condannato, e quelle altre persone che abbiano ottenuto un permesso in iscritto dal Pubblico Ministero. »

La mia attenzione si ferma su ciò che riguarda il ministro del culto.

Il Senato ha udito dall'eloquente nostro collega, l'onorevole Senatore Tecchio, come il pensiero religioso, la fede in una vita futura abbiano servito ad infondere non solo coraggio agli infelici condannati, ma talvolta una specie di serenità, di letizia, in faccia alla morte. D'altra parte il non meno eloquente nostro collega, onorevole Senatore Imbriani, ci fece conoscere, come il timore, nei credenti delle pene future, possa essere per il condannato, oggetto di terrore di fronte all'estremo supplizio! Di modo che il soccorrere, ove lo desiderino, i condannati, mediante l'assistenza, i consigli, le esortazioni dei ministri del loro culto, è un'opera di assoluta carità, di vera umanità, e che escluderla, sarebbe aggiungere alla pena una sevizie morale, mentre la civiltà ha escluso dall'esecuzione della pena capitale, ogni fisica sevizie.

Ora, mi pare che il dire in questo comma dell'articolo: *possono assistervi i ministri del culto* (senza essere indicato nemmeno di qual culto), mi pare troppo poco.

Io vorrei ci fossero questi ministri del culto che il condannato professa, perchè egli stesso, che forse ancora acceso dalla sua passione, forse irritato colla società che lo ha punito, rifiutò prima ogni religioso conforto, possa, volendo, trovarlo ancora.

Avviene talora che all'intimazione della sentenza il condannato dichiara di non volerne sapere di religione, di non voler sapere di ministri del suo culto, nè di soccorsi spirituali; ma forse all'ultimo momento, alla presenza degli strumenti del supplizio potrebbe cambiare parere, e se in quel momento mancasse il sussidio, sarebbe appunto come un ridurlo alla disperazione.

Sig.ori, permettetemi una citazione.

Io, al pari di ogni mio collega, posso dire: *non erubesco evangelium.*

Ora il vangelo ci narra di quel ladrone il quale già confitto alla croce, presso a spirare, ebbe il pensiero della salvezza dell'anima sua.

Ora ciò che accadde al ladrone del Vangelo può accadere a qualunque dei nostri delinquenti, che appunto all'ultimo momento abbiano un pensiero di religione e che una sola parola del loro ministro, la sola vista di un crocifisso possa in loro recare una quiete la quale sia l'ultima consolazione che possano avere su questa terra.

Da queste riflessioni sono stato mosso a pregare la Commissione affinché vedesse di ottemperare a questo mio desiderio se lo trova giusto; anzi ho la soddisfazione di dire che, quantunque non io, ma indirettamente altri, ha fatto conoscere questo mio desiderio alla Commissione, la quale ha proposto una leggiera modificazione all'articolo nel senso delle mie parole.

Udita la Commissione, spero che potrò dichiararmi pienamente soddisfatto.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Io ho domandato la parola, non per entrare in concetti così elevati come quelli che vennero manifestati dall'onorevole Senatore Lauzi, ma soltanto per pregare la Commissione e l'onorevole Ministro di osservare se non fosse conveniente il non indicare nel Codice, in qual modo si deve eseguire l'estremo supplizio, poichè può avvenire che si scuoprano modi meno crudeli, e nello stesso tempo che si possa abolire la terribile persona del carnefice.

Io vorrei, quindi ripeto, che in quest'articolo non s'indicasse il modo col quale deve essere eseguita la pena di morte.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non sono oratore dico quello che sento e penso; credo aver detto nell'altra occasione che parlai sopra questo soggetto, tutte le ragioni che m'inducevano ad oppugnare l'esecuzione in privato; se non che essendo stato particolarmente mosso a parlare da che una così grave questione si trattava incidentalmente, e perciò dal timore che potesse essere pregiudicata dalla mancanza di una larga

ed opportuna discussione, quelle ragioni io dissi sommariamente, e così come si affacciavano alla mia mente: permettetemi quindi di ripeterle, e soprattutto, ad avviare fin da principio le obiezioni che possono farsi e che sono state fatte alle mie considerazioni, lasciatemi spiegarvi chiaramente il mio intendimento per quel che riguarda la pubblicità.

Pubblicità e spettacolo sono due concetti che per me differiscono essenzialmente fra di loro; pubblicità significa che ognuno possa vedere, spettacolo è ciò che è fatto unicamente per essere veduto. Fra questi due estremi vi sono molti temperamenti. Questo supremo atto della giustizia non può mancare di pubblicità, ma non deve essere uno spettacolo: ecco quel che mi era necessario di mettere bene in chiaro, ed ecco lo scopo che mi sembra debbe procurarsi di raggiungere con una legislazione bene ordinata in Italia.

Io cercava, quando presi la parola l'ultima volta, di richiamare la vostra attenzione sopra il fenomeno del quale siamo testimoni quotidianamente, cioè dell'impossibilità di constatare la verità dei fatti anche avvenuti alla luce del giorno, appena che questi abbiano risvegliato alcun interesse o alcuna passione fra le nostre popolazioni, e ciò per le molteplici e opposte versioni, parte fatte in buona, parte in mala fede, che vi si accumulano sopra; la leggenda nasce dopo ventiquattro ore per poco che il fatto ne valga la pena.

Date il caso di uno di quei grandi delitti che agitano e commuovono l'umanità, e lo scioglimento di questo dramma, passato fra quattro mura sarà cento volte contestato e rievocato in dubbio a seconda della corrente che prevarrà. E due correnti agiteranno a vicenda le fibre sensibilissime dell'opinione volgare, quando la esecuzione avverrà in privato. Per l'una si dirà a quando a quando che non si eseguisce nessuno dei condannati, per l'altra si crederà per momenti che ogni giorno ha luogo un'esecuzione. Fra le tante bizzarrie dell'opinione volgare io non ho mai finora inteso elevarsi dubbii o sospetti: in questa materia guardatevi dal darle la più lontana occasione.

Per avviare a questo pericolo io trovo nell'articolo proposto dal Ministero e dalla Commissione la testimonianza di due consiglieri comunali, dappoichè tutti gli altri che assistono sono

più o meno pubblici ufficiali, o persone alle quali vien concesso di assistervi dal Pubblico Ministero. Ora voi comprendete benissimo che la testimonianza degli ufficiali pubblici è di niuna efficacia in presenza del genere di dubbii che possono elevarsi in quelle occasioni; rimangono i due consiglieri; credete voi veramente di produrre la notorietà colla testimonianza di due consiglieri comunali di un qualsivoglia comune civico o rurale d'Italia?

Questa mancanza di notorietà inferma l'esempio quando questo non riposa più che su quella. Con la retorica o meglio con l'eloquenza si riesce a provare tutto. Ho sentito dimostrare in quest'aula e dimostrarlo con molta abilità che la morte non incuteva più alcun timore, che si temeva più la prigionia che la morte; adesso sento affermare che l'esempio si ottiene meglio con un fatto privato che con un fatto pubblico!

Ma dopo uditi questi sottili argomenti, interrogate la coscienza universale, il buon senso ordinario, ed esso vi dirà il vero; ma lasciamo questa questione in disparte, concediamo per poco che l'impressione prodotta da un fatto sia la medesima, e per estensione e per profondità, dall'udirlo narrare come dal vederlo compiere, non è men vero che l'udirlo narrare riposa sulla pubblicità e sulla fede, ossia sulla notorietà. Quando voi per questa non avete che la testimonianza di otto o dieci persone, le quali pure dopo breve tempo si disperdono o muoiono, voi vedete come l'effetto dell'esempio possa essere in questo caso diminuito e perturbato dall'opera potentissima dell'immaginazione volgare.

Ma lasciatemi ritornare per poco sopra l'ultima difficoltà alla quale accennai già l'altra volta. Questo gran problema che è stato tanto discusso in quest'Aula e che si discute dai tempi di Cesare, come hanno ricordato alcuni dei nostri eruditi colleghi, ha d'uopo, per essere risoluto gradatamente ed opportunamente, di un vero e costante controllo, e perciò i suoi termini estremi devono essere posti nettamente in presenza della società, perchè è così che si formano e si concretano i giudizi. Togliete la pubblicità, voi alterate la formola del problema, e gli abolizionisti della pena di morte vedranno conservato il patibolo all'ombra del silenzio e i conservatori della pena di morte vedranno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

quest'atto di giustizia coperto di male insinuazioni di dubbi e di sospetti.

Lo stesso spettacolo, per la soppressione del quale mi accordo assai volentieri, ha avuto anch'esso a lato dei mali che ha prodotto la sua parte nella maturazione di questo giudizio: alcuni colpiti dal terrore che quello spettacolo produceva nel pubblico, hanno opinato per il salutare effetto del mantenimento di quella pena; altri maggiormente colpiti dallo scandalo che essa produceva, ha opinato per la sua malefica influenza e per la sua soppressione. Lo spettacolo ha fatto il suo bene, e il suo male, ora fa, voi lo credete, più male che bene, toglietelo, ma la pubblicità è ancora necessaria alla risoluzione del problema.

Ma, Signori, l'atto per sè stesso deve avere anch'esso la sua parte nelle nostre considerazioni; la vita di un uomo val bene qualche cosa, e deve essere in uno Stato civile posta sotto le più ampie garanzie. L'esecuzione pubblica è la più grande, la più sicura delle garanzie, perchè fra il condannato e lo Stato ci sta la società intiera.

Voi mi direte che vi sono altre e bastanti garanzie, e se vorrete nominarle, esse si ridurranno a tre, il giuri, la limitazione dei casi e la solennità del processo, e la fede che deve aversi e che si ha più che non si dice, nel Governo di una società ben ordinata.

Ma consentendo pure che tutte queste garanzie equivalgano a quel gran giudizio che ha luogo fra la società ed il reo in una pubblica esecuzione, la natura propria di queste garanzie è di essere temporanea e mutabile, mentre un codice ha la pretensione di essere perpetuo e ad ogni modo è sempre di lunga durata. Quante volte abbiamo udito in quest'Aula preconizzare la fine del sistema dei giurati, l'abbiamo anche udito invocare! Non è la mia opinione, non voglio dire con ciò che io trovi razionale ed utile la forma attuale del nostro giuri, ma neppure è mia opinione che il concetto del giuri debba abbandonarsi. Ma non è qui il luogo di entrare in simili discussioni, nè si tratta qui della mia opinione; si tratta solo di sapere se il giuri durerà eternamente o se forse non durerà che poco. Chi vi dice che fra dieci o venti anni il sistema dei giurati non sia cessato o profondamente modificato? Ed allora, ecco una garanzia sparita. La limitazione

dei casi e i processi! Ma senza fare lontane previsioni sta in questo momento in presenza dell'altra Camera legislativa una legge di pubblica sicurezza, ne abbiamo avute dell'altre, e sfortunatamente per lo stato della sicurezza pubblica in alcune delle nostre provincie saremo costretti ad averne ancora, Dio sa per quanto e voglia per breve tempo!

Dalle leggi di pubblica sicurezza emergono nuovi casi di pena e talvolta metodi diversi di processo, ecco un'altra ragione di tranquillità e di garanzia sospesa almeno per fin che dura la legge di sicurezza pubblica. La fede nel Governo! In un Governo a base elettiva, chi di noi sa chi governerà dimani? Chi ne assicura che tutti coloro che disporranno temporaneamente del potere esecutivo saranno tutti estranei ed insensibili alle passioni? L'onorevole Imbriani vi ha dipinto l'altro giorno con colori vivissimi i funesti eccessi dei tempi che furono; credete che quelli si sarebbero potuti verificare se le istituzioni non glielo avessero permesso? Fate delle istituzioni sicure per dispensarvi dal dovere fare assegnamento sulla moderazione con la quale vengono usate.

Tutte queste cose io vi addito per dimostrarvi quanto gravi interessi, quanto gravi motivi debbano pesare sulla deliberazione del Senato in riscontro degl'inconvenienti delle esecuzioni pubbliche, prima di accettare così prontamente l'esecuzione in privato in presenza di due Consiglieri comunali e di pochi uffiziali pubblici o persone mandate con licenza del Pubblico Ministero.

Ma esaminiamo, guardiamo un po' bene anche in viso questi inconvenienti, che accompagnano o meglio possono accompagnare la pubblicità. A fronte delle gravi considerazioni sopra esposte, cosa si obietta? Ho udito l'onorevole Senatore Maggiorani che ha proposto l'emendamento, ridurre a tre le sue obiezioni; una riguarda l'igiene, l'altra la morale, la terza la politica.

Per quel che riguarda l'igiene, io non rispondo. Vi sono nella natura, dei misteri di dolore, delle conflagrazioni d'interessi e di diritti, che si determinano in sofferenze inevitabili, che non possono sempre misurarsi alla stregua dell'igiene pubblica. Andate a dimandare alle madri, alle mogli, alle sorelle degli uccisi in guerra, quel che hanno sofferto; le

malattie, le morti, che sono conseguite da quei dolori, ebbene, andate a fare la guerra in privato, e senza strepito e senza dolore! Pur nullameno non si tratta neppure di questo caso, perchè quando avrete adoperato tutti i mezzi opportuni per evitare l'attrazione dello spettacolo, coloro che malgrado ogni ostacolo se lo procureranno, non sono di tempra da avere i nervi turbati. L'altra quistione quella dell'effetto morale che la esecuzione dell'ultima pena produce negli astanti, ha una vera gravità sebbene io potrei declinarla, perchè essa consiste principalmente nel carattere di spettacolo, che si vuole dare a quell'atto, soggetto sul quale non verte alcuna discussione in quest'aula. Ma lasciatemi pur tuttavia fare una questione generica, e direi quasi pregiudiziale. Francamente credete voi, che l'effetto di un'esecuzione capitale sia più buono che cattivo, e allora perchè lo restringete? lo diminuite? lo nascondete? Credete voi invece che sia più cattivo che buono, ma allora perchè mantenere quella pena?

Se voi siete convinti che l'effetto è tale da giustificare la sua conservazione, voi potrete ammettere che l'abuso possa snaturare il carattere, potrete anche riconoscere che in taluni animi quest'effetto è dubbio o contrario; ma nel totale dovete ammettere che sia salutare, altrimenti l'avreste abolita. Io so bene, che opporrete a questo dilemma la distinzione dell'effetto morale e dell'effetto materiale dell'atto, ma sono queste distinzioni troppo sottili per servire ad un largo criterio di verità; esse rimangono del resto infirmate dalla mancanza di sufficiente notorietà che induce il fatto dell'esecuzione privata. Ma io metto volentieri da parte questo lato della questione che ho accennato così di volo, perchè sono pronto a fare qualunque concessione per circondare la pubblicità di tutti quei temperamenti che possono valere a lasciargli il semplice carattere di una severa e dolorosa testimonianza.

È stata anche prodotta la ragione politica. In ogni questione, delle politiche ve ne sono due, una larga, grande, che contempla il passato, il presente e l'avvenire che fa le cose razionalmente e apertamente evidentemente e stabilmente, è la politica che riconosciuta per buona nel mondo, ha prodotto il Regno d'Italia.

Vi è poi una politica che consiste nel tro-

vare degli espedienti per fare una cosa più o meno durevolmente, più o meno bene, ma per farla come si può; e anche questo ha talvolta la sua ragione di essere; ma in presenza delle grandi questioni essa deve tacere.

Io credo che se si volesse cercare la vera ragione sostanziale della proposta che discutiamo, noi la riscontreremo in un certo sentimento, naturalissimo, che si manifesta sempre in tempi di cambiamenti, e di profonde modificazioni nelle società. Quando un ordine di fatti cessa, o si muta, esso comincia a perdere prima o la forma o la sostanza. V'ha dei casi nei quali la sostanza è scomparsa, mentre sopravvive la forma; ve ne ha degli altri, ove la forma precede e trascina a fine o a mutamento la sostanza. Il nostro caso è una specie di pudore di un fatto che, se questa bizzarra espressione può rendere il mio pensiero, si vorrebbe conservare nella sostanza, ma non nella forma.

Io non so se la pena di morte, assolutamente parlando, uscirà mai dal novero dei mali dell'umanità. Questa eliminazione dovrebbe essere il risultato di uno stato di società che per ora non riesco a prevedere, ma può darsi che si riesca a toglierla più o meno durevolmente dai Codici, ossia dal diritto comune.

A questo tende una corrente poderosa che ha trovato una vevole manifestazione anche in quest'aula. La morte data a sangue freddo per legge, ferisce crudelmente dei rispettabili e gentili sentimenti di umanità e di civiltà, si vorrebbe eliminarla dalla legge, almeno dalla legge ordinaria, e vi si riuscirà forse, ma intanto si vorrebbe almeno non vederla più.

È una specie di transazione che la coscienza pubblica fa con se stessa in un tempo d'incertezza e di dubbio. E anche questo sentimento ha il suo lato umano e civile, ma resta a vedere se invece di far fare un passo alla questione, non ne perturbi il naturale andamento e non induca inconvenienti più gravi di quel che non rechi un vantaggio alla causa della civiltà.

Io vi prego di raffigurarvi bene l'effetto che produrranno nelle condizioni e coll'indole delle nostre popolazioni le notizie per la stampa o per racconto di esecuzioni capitali, avvenute nelle varie prigioni d'Italia.

E qui mi è d'uopo fermarmi sopra il più grave argomento, quello del carattere nazionale.

Ho sentito citare l'America, l'Inghilterra e la Germania. Mi ha fatto gran piacere che l'onorevole Relatore mi abbia prevenuto, dicendo quello che io volevo dire, che, cioè, il più sovente, queste citazioni non provano nulla. Ogni disposizione è provvida e buona quando si attaglia alle condizioni e al carattere di un paese. Ottima cosa è studiare gli altri, ma imitarli può essere sovente dannoso.

Prima di tutto, alcuni di quei popoli, come avviene per l'Inghilterra, fanno delle leggi speciali. Noi abbiamo la mania delle leggi generali, ed in questo caso credo che abbiamo fatto benissimo; ma, come io vi dicevo, l'America e l'Inghilterra si reggono con leggi speciali che istituiscono e sostituiscono secondo i loro presenti bisogni, e quindi esse hanno un altro carattere; una legge non è legata con tutto un sistema, e si può quindi, se non fa buona prova, più facilmente cambiarla.

Ma poi che vi si provveda per legge speciale o per codice, lo stato morale di quei paesi è simile al nostro? Io vi domando: collo stato di sicurezza pubblica che noi abbiamo, e collo stato delle passioni che sono appena calmate dopo le lunghe e secolari agitazioni, pare a voi che in materia così delicata possa farsi da noi quello che si fa in Inghilterra?

E il carattere nazionale, lo contate voi per nulla? Ma quelle stesse nazioni, e questo mi piace di ricordarlo al Senato, perchè sovente si manifesta fra noi il sentimento, che una cosa, perchè è stata fatta da una delle grandi nazioni, dev'essere assolutamente buona per noi, quelle stesse nazioni a uno stesso grado di civiltà, guardate quali grandissime discrepanze conservano tra loro in omaggio e per forza del carattere nazionale!

La Germania ha armato tutti i suoi concittadini con fucili a 12 colpi al minuto. L'Inghilterra non è ancora giunta ad accettare la già antica coscrizione. La Francia è carica di imposte. La Svizzera nè è quasi esente, e che perciò? Non si trovano queste nazioni in un egual grado di civiltà? Ogni paese è veramente civile quando lo è secondo il suo genio.

Credete voi che presentemente con la nostra indole e nelle nostre condizioni sociali, noi possiamo adottare un sistema che riposa tutto so-

pra certe qualità e certe convenzionalità, sopra certi estremi che per lo stato dell'opinione pubblica hanno grandissimo valore in Inghilterra, appunto perchè paese eminentemente legale, ma che non ne hanno e di gran lunga uno equivalente fra noi?

Niuno dubita *a priori* che la legalità sia osservata in Inghilterra; e quando essa è osservata, non v'ha Inglese che abbia più dubbio o sospetto sopra il soggetto il più grave, ma è questo ancora il caso fra noi? La libertà ci condurrà forse fin là, ma conviene lasciare il tempo al tempo di fare l'opera sua e riservare certe istituzioni e certe combinazioni come fine e coronamento di una lunga opera.

Io non voglio più lungamente tediare il Senato e perciò arriverò prontamente a conclusione. Per tutte le precedenti considerazioni, a me pare che la via da tenersi in così difficile materia dovesse essere la seguente. Mantenere nel Codice l'articolo quale è stato presentato dall'onorevole Ministro ed in questo godo di essere più ministeriale del Ministro stesso: introdurre nella legge di approvazione un articolo transitorio per regolare e determinare questa pubblicità nei modi più opportuni, per evitare, per quanto è possibile, lo spettacolo immorale e scandaloso.

So, per esempio, che in Inghilterra durante un certo spazio di tempo, nel passaggio da un sistema all'altro, quando fu tolta la esecuzione pubblica per arrivare all'esecuzione privata, si tentò di sottrarre agli occhi del pubblico l'atto immediato, il momento stesso dell'esecuzione, ciò non sembrò bastare colà, ma vero è che gli inconvenienti che accadevano in Inghilterra in queste occasioni, erano d'un'indole assai diversa da quelli che si verificavano da noi. Quel popolo era stranamente commosso ed agitato dalle pubbliche esecuzioni piuttosto sopra eccitato che atterrito e si manifestavano in quel pubblico dei fenomeni tanto disgustosi quanto lo spettacolo stesso. Vi ho parlato dei ripari: io credo che si potrebbero adottare anche altri modi per raggiungere lo stesso scopo.

Fate che si pratici lungi dall'abitato, lontano dalla città.

Finalmente non è nei limiti del mio assunto, nè mia competenza l'escogitare sistemi pratici di una così lugubre contingenza; mio solo scopo è di mantenere la pubblicità della pena.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

nell'articolo del Codice, e rimettere alla Commissione la proposta di un articolo transitorio per regolarla.

Se questo metodo col tempo non sarà trovato ancora buono, si potrà procedere ad altre modificazioni transitorie e contentarsi forse della pubblicità legale. Intanto il tempo continuerà a maturare la quistione dell'abolizione e maturerà pure contemporaneamente con i costumi del paese la quistione della pubblicità.

Malgrado queste mie profonde convinzioni, io non faccio proposta, perchè, nel mio avviso, avrebbe da conservarsi l'articolo 12 proposto dal Ministero. Essendosi egli determinato ad abbandonarlo d'accordo con la Commissione, non ho alcuna probabilità di farlo prevalere a suo malgrado, nè d'altronde accetterei che il concetto della pubblicità fosse per ora radiato dal Codice. Ma indipendentemente dalle mie convinzioni, possono esistere almeno dei temperamenti migliori che que li proposti; e prego il Senato, affinchè consideri attentamente, se nelle attuali condizioni d'Italia gli sembra che quest'articolo proposto dalla Commissione e dall'onorevole Ministro, soddisfi a tutte le garanzie che richiede l'esecuzione dell'atto il più violento, il più discusso, il più grave della giustizia umana.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Mi rincresce di dovere una seconda volta innalzare la voce contro l'opinione profferita dal mio amico, egregio Senatore Vitelleschi; ma essendo stato io il primo a muovere appunto contro la pubblicità dell'esecuzione della pena capitale e chieder la ristretta pubblicità, credo mio dovere difendere l'opinione allora emessa, e che coscienziosamente è quella che ancor professo in questo istante.

Mi pare che il discorso dell'onorevole Vitelleschi poggiasse specialmente sulla mancanza di autenticità, di certezza nel pubblico relativamente alle esecuzioni capitali.

Confesso, Signori, che io non comprendo in verità un tale dubbio nel sistema proposto ora dall'onorevole Commissione: non comprendo neppure la possibilità di una ragionevole esitazione a questo proposito.

Io non comprendo come e perchè gli uomini del Governo possono essere sospettati di una tale enormezza da simulare la esecuzione della pena capitale per trafugare un miserabile con-

dannato. Se il Governo, se il potere esecutivo avversasse l'applicazione di una sentenza capitale portata dall'autorità giudiziale, ma esso ha la risorsa della prerogativa della grazia del Re, ed invocherebbe questa. Che se il Governo non stima dover ricorrere al diritto di grazia, esso dunque crederà vantaggioso, che la sentenza si eseguisca e si adoprerà a tutta sua possa perchè la legge sia rispettata.

Ma io non comprendo neppure la possibilità del sospetto. Bisognerebbe infatti supporre che il Cancelliere giudiziale, che il Direttore della prigione, che l'autorità politica ed amministrativa, che l'uffiziale dello Stato civile, alla cui fede noi abbiamo consegnato la sorte dei nostri figliuoli e delle successioni, fossero gli ultimi e i più degradati membri della società per ritenerli capaci di commettere un falso così solenne, così mostruoso: un falso che sarebbe poi in un momento scoperto e fatto aperto ben presto a tutti, e che pertanto sarebbe stolto, anco dove fosse possibile, il commettere.

Ma si dice: perchè non si chiamano ancora molte altre autorità ad assistervi?

La quistione non sta nel chiamarvele: la quistione e la difficoltà stanno nell'impossibilità che vi ha ad obbligarle ad assistere ad un'esecuzione capitale se nol vogliono, ove la legge non le costringa.

Ad ovviare a ciò havvi, se io non m'inganno nelle proposizioni dell'onorevole Commissione, la disposizione che potranno accedere ed essere presenti all'esecuzione tutte le persone munite del permesso del procuratore del Re o di chi ne faccia le veci. Questa disposizione vi è stata appunto inserita perchè sia libero a qualsiasi onorevole persona che il desideri, l'assistere a quella triste pena del supplizio; imperocchè il procuratore del Re, salvo necessità urgenti di ordine pubblico, rappresentante della legge, non rifiuterà certo mai il permesso di assistere all'esecuzione di un atto di legge.

Havvi dunque tutta quella larghezza di pubblicità che possa mai desiderarsi. Io avrei voluto chiedere che, come in Inghilterra, un rappresentante provinciale assistesse all'esecuzione capitale, ma questa ha luogo molte volte dove non esiste Consiglio provinciale e quindi non è possibile introdurre nella legge l'invito per una tale autorità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

La sola autorità che rappresenta il popolo è allora il Consiglio comunale. — Sono stati dunque invitati alcuni membri del Consiglio comunale, od in difetto, alcuni delegati di esso; ma se essi non vogliono assistervi, ebbene vi saranno tante altre persone che vi assisteranno e che faranno fede del fatto.

Ma vi ha di più; nella nuova redazione dell'articolo, vi ha la ricognizione del cadavere; ed io veramente non so come si possa dubitare dell'autenticità dell'atto certificato con la legale ispezione del cadavere del decapitato.

E, badate bene che, oltre le autorità legali vi possono assistere anche quelli che possono avervi interesse, perchè sono chiamati tutti gli affini, gli eredi e tutti gl'interessati ad essere presenti a tale ricognizione. Come immaginare dunque la possibilità che si possa dubitare della eseguita giustizia?

Ma allora, soggiunge l'onorevole Senatore Vitelleschi, e perchè non la compite in pubblico? Precisamente, perchè questa scena si crede che sia dannosa per quelli che vi assistono. Quali sono infatti le persone che vi assistono? Quali sono le sensazioni che produce la vista di un'esecuzione capitale sopra di esse?

Nelle persone sensibili è dolorosissima tale vista, e tale che, come avete udito, qui in Senato non c'è forse uno solo tra noi che abbia assistito ad un'esecuzione capitale. Per parte mia vi confesso, che sebbene per professione io possa vedere molti morire di morte naturale nel loro letto e benchè ne senta mestizia grande nel cuore, il posso senza però provare alcun ribrezzo, pure non ho potuto mai assistere ad un'esecuzione capitale, anzi ho dovuto allontanarmi talora da un paese dove si eseguiva una tale sentenza, perchè mi rifuggiva l'animo al solo pensiero di quella; nè meno da questa pena rifugge qualsiasi altro animo delicato e gentile.

Ma qual'è l'impressione che produce questa scena sulle persone violente e feroci che sono quelle appunto sulle quali si vuole che la pena capitale debba esercitare un buon effetto? È cosa conosciuta che queste si compiaciono delle sensazioni aspre, atroci, forti, e sono appunto queste che vanno ad assistere alle esecuzioni capitali e che si affollano ai luoghi del supplizio; e ciò perchè?... Perchè essi

trovano una soddisfazione piacevole in quella scena atroce: ci trovano un'incentivo ai loro brutali istinti, a quegli istinti stessi che poi li spinge al sangue ed al delitto. Ecco perchè non si vuole che l'esecuzione della pena sia fatta in pubblico.

Io vi domando, o Signori, ma perchè in tutti i paesi civili si sono sopresse le caccie e i combattimento dei tori?

Questo combattimento fu soppresso perchè è atroce, perchè esso eccita le passioni violente e brutali dell'uomo, perchè ne indurisce l'animo e lo rende insensibile alle scene di sangue. Che se disgraziatamente rimane ancora questa feroce usanza in un paese dell'Europa, famoso per quello spettacolo, voi sapete bene che non è quello certo il paese che si possa vantare di gentilezza di costumi o di miti sentimenti. Ed ora se voi condannate la barbarie del combattimento dei tori, vorrete conservare l'atroce spettacolo in pubblico della pena capitale?

Aggiungerò ancora un'altra osservazione: Credo che l'onorevole Senatore Vitelleschi appartenga anch'egli alla società per la protezione degli animali; ma qual è lo scopo principale di queste società contro il maltrattamento degli animali? Qual è lo scopo morale che i soci si propongono di conseguire? È appunto quello di evitare che tali barbarie inferociscano l'uomo; perchè coloro i quali maltrattano oggi gli animali, un altro giorno maltratteranno i loro figliuoli, maltratteranno le loro mogli; gli è appunto per la vista di quelle sevizie e di quelle barbarie che si sviluppano quegli istinti feroci, che poi si riversano sulla società più tardi con la perpetrazione dei reati di sangue. Nella stessa guisa, e cioè per evitare tali istinti feroci, noi cerchiamo di dare ai ragazzi buone letture per ingentilire l'animo loro, e ci adopriamo a togliere da loro la vista di ogni spettacolo di crudeltà.

E dopo ciò vorrete voi invece che si chiamasse il popolo ad un'atroce vista, come quella dell'esecuzione fatta in pubblico dell'ultimo supplizio?

Io non posso quindi associarmi all'onorevole Senatore Vitelleschi, nel combattere la nuova redazione dell'articolo 12, fatta dall'onorevole Commissione ed accettata dall'onorevole Ministro Guardasigilli. Anzi io ne do loro lode, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1875

voterò, come è stato ora redatto, l'articolo 12.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Essendocchè l'ora è troppo tarda, per poter decidere la questione, pro-

porrei che la discussione fosse rimandata a domani. (*Bene, bene.*)

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani. L'ordine del giorno recherà la continuazione della discussione del progetto del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXVI.

TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Presentazione del Bilancio della Marina e di un progetto di legge — Mozione del Senatore Manzoni, approvata — Progetto di legge per la vendita delle navi dichiarato d'urgenza ad istanza del Ministro della Marina — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamento del Senatore Arricabene all'articolo 12, ritirato — Dichiarazione del Senatore Chiesi — Avvertenza del Senatore Lauzi — Modificazione all'articolo 12 proposta dal Commissario Regio ed accettata dalla Commissione e dal Senatore Lauzi — Approvazione per parte e per intero dell'articolo 12 — Emendamento all'articolo 117, § 2, del Commissario Regio, accettato dalla Commissione — Emendamento del Senatore De Gori, non accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione, respinto — Emendamento del Senatore Tecchio, respinto — Approvazione dell'articolo 117 — Emendamenti del Senatore Giovanola ai N. 1 e 2 dell'articolo 118, non accettati dal Ministero, nè dalla Commissione, respinti — Modificazione del Senatore Imbriani al § 1, non accolta dalla Commissione, nè dal Commissario Regio — Avvertenza e nuove considerazioni del Senatore Imbriani, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento del Senatore Imbriani — Approvazione per parte e per intero dell'art. 118 e dell'art. 119 — Approvazione di una aggiunta all'art. 119 del Senatore Pescatore, accettata dal Ministro e dalla Commissione — Emendamento del Senatore Tecchio al § 1 dell'articolo 120 non accettato dalla Commissione e dal Commissario Regio, respinto — Approvazione dei §§ 1 e 2 — Emendamento del Senatore Tecchio al § 3 non accettato dalla Commissione nè dal Commissario Regio, respinto — Approvazione del § 3 e dell'intero articolo 120, e dell'art. 120 aggiunto, proposto dalla Commissione ed accettato dal Commissario Regio — Emendamento del Senatore Tecchio al § 1 dell'articolo 121, modificato dal Ministero e d'accordo colla Commissione — Reiezione dell'emendamento Tecchio — Approvazione del § 1 — Approvazione del § 2 e dell'intero articolo 121, e dell'articolo 122 — Aggiunta del Senatore De Filippo all'articolo 123, combattuta dal Commissario Regio e dal Relatore, ritirata — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Conforti, all'articolo 124 non accettato dalla Commissione e dal Ministero, respinto — Approvazione dell'articolo — Approvazione per parti e per intero dell'articolo 125 e del successivo articolo 126 — Emendamento del Senatore Conforti all'articolo 127, respinto, ed approvazione dell'articolo — Modificazione del Ministro di Grazia e Giustizia, ed emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 128 — Reiezione dell'emendamento del Senatore Tecchio, ed approvazione dell'articolo modificato, conforme alla proposta del Ministro — Approvazione dell'articolo 129 e dell'articolo 130, secondo il testo nuovamente concertato tra il Ministero e la Commissione — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 130, respinto — Approvazione dell'articolo modificato d'accordo fra il Ministero e la Commissione — Emendamento del Ministro all'articolo 131, ritirato — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 132 accettato dalla Commissione e dal Ministero — Approvazione per parte e per intero dell'articolo coll'emendamento del Senatore Tecchio — Modificazione del Ministro ed emendamento del Senatore Tecchio al-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

l'articolo 133, approvati — Approvazione dell'articolo colla modificazione e coll'emendamento — Modificazione della Commissione all'articolo 134, non accettata dal Ministro, ritirata — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 135, 136, 137, 138 e 139 — Modificazione proposta dal Ministero all'articolo 140, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo e del successivo articolo 141 modificato dal Ministro — Approvazione del § 1 dell'articolo 142 — Modificazioni al § 2. — Approvazione del paragrafo e dell'intero articolo — Varianti del Ministro e del Senatore De Filippo all'articolo 143 — Parole del Senatore De Filippo in appoggio della variante da lui proposta, cui rispondono il Regio Commissario e il Relatore — Ritiro della variante del Senatore De Filippo — Approvazione dell'articolo 143 — Emendamento del Senatore Giovanola all'articolo 144, e nuova redazione dell'articolo proposta dal Relatore concertata col Ministero — Approvazione del nuovo articolo 144 e dei susseguenti 145 e 146 — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Sineo, ed approvazione dell'articolo 147, modificato dal Ministro — Approvazione del § 1 dell'articolo 148, del § 2 modificato dal Ministro, del § 3, e dell'intero articolo — Approvazione degli articoli 149, 150, 151, modificato dal Ministro, e dell'articolo 152.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro della Marina, di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio.

PRESIDENTE. Essendo assenti i signori Senatori Segretari, prego l'onorevole Senatore Manzoni a voler fare il favore di leggere il processo verbale della precedente tornata.

Il Senatore **MANZONI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Di Sörtino domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia, che gli viene accordato dal Senato.

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro della Marina.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome mio e del Ministro delle Finanze, due progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento, riguardanti uno lo Stato di prima previsione delle spese del Ministero della Marina per 1875 (*Vedi Atti del Senato N. 21*), e l'altro riflettente l'alienazione di alcune navi della Regia Marina (*Vedi Atti del Senato N. 20*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro della Marina della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti, secondo il consueto, agli Uffici.

Senatore **MANZONI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MANZONI.** Siccome l'ultimo progetto testè presentato dall'onorevole Ministro della Marina riguarda un argomento tecnico, quale è quello dell'alienazione di alcune navi, così, stante l'attuale condizione del Senato, io proporrei che ne fosse deferito l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dal signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onorevole Senatore Manzoni.

La metto ai voti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Manzoni, che ha fatto questa proposta, di quanti membri crederrebbe necessario che fosse composta questa Commissione.

Senatore **MANZONI.** Io credo di cinque, come di abitudine.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Io pregherei il Senato di voler dichiarare di urgenza il progetto di legge concernente la alienazione di alcune navi della Regia Marina.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro della Marina domanda l'urgenza per il progetto di legge riguardante l'alienazione di alcune navi della Regia Marina.

Domando al Senato se accorda questa urgenza.

(È accordata).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La discussione ieri si è arrestata all'articolo 12 riguardante la modalità di esecuzione della pena di morte. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione di questo articolo venne rinviato ad oggi.

Il Senato intese ieri i discorsi pronunziati in proposito dagli onorevoli Senatori Lauzi e Vitelleschi.

La Commissione per deliberazione del Senato ha ripreso in esame l'art. 12 e lo ripropone di concerto col Governo, in questi termini:

Art. 12.

« La pena di morte si eseguisce mediante decapitazione nell'interno di una delle carceri situate nel Comune, dove fu pronunziata la condanna.

» Assistono all'esecuzione: il Direttore del carcere, il Segretario del Pubblico Ministero, il Cancelliere della Corte d'Assise.

» Sono chiamati ad assistervi l'ufficiale sanitario del carcere, un Ministro del culto del condannato, l'ufficiale dello Stato Civile, e due Consiglieri comunali, ovvero due altri cittadini designati dal Sindaco. L'assenza delle persone indicate nel presente capoverso non impedisce l'esecuzione.

» Sono ammesse quelle altre persone che abbiano ottenuto un permesso per iscritto dal Pubblico Ministero.

» Il giorno e l'ora dell'esecuzione sono notificati al pubblico nei luoghi e modi determinati con Regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio di Stato.

» Seguita l'esecuzione, il Giudice istruttore procede all'atto di ricognizione del cadavere nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, ed entro tre giorni successivi il verbale di ricognizione è pubblicato ed affisso nel Comune dove fu pronunziata la condanna, ed in quello dove venne commesso il crimine.

» I congiunti, gli affini, e gli eredi del con-

dannato e della parte offesa hanno diritto di assistere personalmente o per mezzo di mandatarii all'atto di ricognizione. »

Se nessun altro domanda la parola su quest'articolo, lo metterò ai voti.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Io rinnovo la mia preghiera fatta ieri, di non indicare cioè in qual modo si debba eseguire la pena capitale, non essendo impossibile che si trovi per essa un modo *più umano*.

PRESIDENTE. In altre parole, l'onorevole Senatore Arrivabene propone la modificazione del primo comma di quest'articolo, e la modificazione dovrebbe consistere nel toglierne le parole *mediante decapitazione*.

Accetta la Commissione questa modificazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

Senatore ARRIVABENE. In tal caso ritiro la proposta.

Senatore CHIESI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Il Senato, in una solenne seduta, ha mantenuto la pena di morte. Io, abolizionista, mi inchino riverente all'autorità del Senato; ma, incorreggibile avversario della pena capitale, sento il ribrezzo di dare il mio voto ad una disposizione che riguarda l'esecuzione di una pena che aborro e detesto.

Dichiaro perciò di astenermi dalla votazione dell'articolo che si sta ora discutendo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Ieri, dopo le brevi osservazioni che ho avuto l'onore di fare al Senato, io ho dichiarato che se, come ne avevo fiducia, la Commissione avesse alquanto modificato il quarto comma, io avrei atteso di sentire questa modificazione affine di dichiarare se ero o non soddisfatto. Ora, io non ho inteso che la Commissione abbia fatto alcun cambiamento...

PRESIDENTE. Mi permetta; il primo testo diceva: *possono anche assistervi*, ecc., il testo attuale invece dice: *sono ammessi*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Progo il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

signor Presidente di avvertire non essere in questa parte che il Senatore Lauzi vorrebbe una modificazione. Egli desidera che i ministri del culto siano indicati non nel quarto comma, ma nel terzo. Non si dovrebbe cioè dire che *possono assistere i ministri del culto*, ma invece che *sono chiamati ad assistere*.

Mi pare che, è in questo senso che ha chiesta la modificazione l'onorevole Lauzi.

Senatore LAUZI. Precisamente.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ed allora per parte del Governo non c'è difficoltà a che il progetto sia in tale parte modificato, e dei ministri del culto si faccia parola nel terzo comma. Si direbbe quindi: *sono chiamati ad assistervi l'ufficiale sanitario del carcere, un ministro del culto del condannato, l'ufficiale dello stato civile, ecc.*

Senatore LAUZI. In questo modo io mi dichiaro perfettamente soddisfatto, mentre non avrei potuto esserlo colla sostituzione del *sono ammessi al possono assistere*, perchè mi sembrerebbe lo stesso concetto. Invece la formula ora proposta dall'onorevole Commissario Regio corrisponde precisamente al mio desiderio, e se è pure adottata dalla Commissione, io, lo ripeto, mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora nel secondo capoverso si dirà: *l'ufficiale sanitario del carcere, un ministro del culto del condannato, l'ufficiale dello Stato Civile, ecc.*

Ed al 4. comma si toglieranno le parole: *« possono anche assistervi i ministri del culto che confortano il condannato. »*

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il comma quarto comincierebbe in questo modo: *« sono ammesse ad assistervi quelle altre persone, ecc. ecc. »*

PRESIDENTE. A scanso di malintesi sarà meglio votare l'articolo comma per comma, e votare poi l'articolo nel suo complesso. Rileggo:

« La pena di morte si eseguisce mediante decapitazione nell'interno di una delle carceri situate nel Comune, dove fu pronunciata la condanna. »

Chi approva questo primo comma dell'articolo 12, si alzi.

(Approvato.)

« Assistono all'esecuzione: il Direttore del carcere, il Cancelliere della Corte d'Assise ed il Segretario del Pubblico Ministero. »

(Approvato.)

« Sono chiamati ad assistervi l'ufficiale sanitario del carcere, un ministro del culto del condannato, l'ufficiale dello Stato Civile, e due Consiglieri comunali, ovvero due altri cittadini designati dal Sindaco. L'assenza delle persone indicate nel presente capoverso non impedisce l'esecuzione. »

(Approvato.)

« Sono ammesse quelle altre persone che abbiano ottenuto un permesso per iscritto dal Pubblico Ministero. »

(Approvato.)

« Il giorno e l'ora dell'esecuzione sono notificati al pubblico nei luoghi e modi determinati con Regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia, udito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Seguita l'esecuzione, il Giudice istruttore procede all'atto di ricognizione del cadavere nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, ed entro tre giorni successivi il verbale di ricognizione è pubblicato ed affisso nel comune dove fu pronunciata la condanna, ed in quello dove venne commesso il delitto. »

(Approvato.)

« I congiunti, gli affini, e gli eredi del condannato e della parte offesa hanno diritto di assistere personalmente o per mezzo di mandatarii all'atto di ricognizione. »

(Approvato.)

Chi approva l'articolo intero, si alzi:

(Approvato.)

Esaurita la discussione degli articoli che erano rimasti in sospeso, ripigliarono la discussione degli articoli del Codice al punto dove siamo rimasti ieri.

Ieri la discussione si è fermata al Libro II, parte prima, titolo primo.

Si darà dunque lettura dell'art. 117, che è il primo di questo Libro II, ed è così concepito:

Art. 117.

« § 1. L'attentato contro la sacra persona del Re è punito con la morte.

» § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reg-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

genza, è punito con l'ergastolo; e se costituisce reato mancato o consumato, è punito con la morte. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si proporrebbe una semplice modificazione di testo nel § 2 di questo articolo; cioè, invece di dire: *reato mancato o consumato*, si dicesse: *reato consumato od anche mancato*.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa proposta per metterla a suo tempo in votazione. Intanto avverto il Senato che su questo articolo sonvi diversi altri emendamenti.

Uno del Senatore De Gori concepito in questi termini:

« L'attentato contro la persona del Re o del Reggente durante la reggenza, se premeditato e diretto ad impedire, anco temporariamente il libero esercizio, in tutto o in parte, delle sovrane loro attribuzioni, è punito (colla pena maggiore che sarà). »

Vi è un emendamento dell'onorevole Tecchio che modifica il § 1, sostituendo alla pena di morte quella dell'ergastolo.

Questo emendamento non può più aver luogo perchè era subordinato alla proposta di abolizione della pena di morte.

Al § 2 l'onorevole Tecchio propone sia sostituito il seguente:

« § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito colla reclusione per venti anni; e se costituisce reato mancato o consumato è punito coll'ergastolo. »

L'onorevole Tecchio propone inoltre la seguente aggiunta:

« § 3. Nei casi preveduti da questo articolo, al condannato all'ergastolo non si potrà mai applicare la disposizione del § 2 dell'art. 13. »

Interrogherò prima la Commissione e il Ministro se accettano la proposta del Senatore De Gori.

Senatore BOSSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta la proposta dell'onorevole De Gori, ed è facile vederne la ragione. L'onorevole De Gori vorrebbe mettere due condizioni alla penalità. L'una, che si tratti di attentato premeditato; l'altra, che si tratti di attentato diretto ad impedire l'esercizio della sovranità. Se si ammette

questo emendamento, è manifesto che, tolto il caso in cui l'attentato abbia lo scopo d'impedire l'esercizio della sovranità, o il reato sia stato premeditato, l'attentato contro il Re cadrebbe nella classe dei reati comuni, e allora il prestigio che circonda la monarchia nella sua alta personificazione sarebbe totalmente distrutto.

Per queste considerazioni la Commissione non accetta l'emendamento. La Commissione accetta soltanto quello che propone l'onorevole Guardasigilli, di cui ha dato lettura l'onorevole Presidente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per le savie considerazioni addotte dall'egregio Relatore, il Governo non può accettare la proposta del Senatore De Gori.

PRESIDENTE. Metto ai voti prima di tutto l'emendamento del Senatore De Gori, così concepito:

« L'attentato contro la persona del Re, o del Reggente durante la reggenza, se premeditato e diretto ad impedire, anco temporariamente il libero esercizio, in tutto o in parte, delle sovrane loro attribuzioni, è punito (colla pena maggiore che sarà). »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo, secondo il testo ministeriale.

« § 1. L'attentato contro la sacra persona del Re è punito colla morte. »

Chi approva questo primo paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Al § 2 vi è l'emendamento dell'onorevole Tecchio così concepito:

« § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito colla reclusione per venti anni; e se costituisce reato mancato o consumato è punito coll'ergastolo. »

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo adesso il § 2, sì e come è stato modificato dall'onorevole Ministro di concerto colla Commissione:

« § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito con l'ergastolo; e se costituisce

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

reato consumato o anche mancato, è punito con la morte. »

Senatore CHIESI. Domanderei la divisione nella votazione di questo paragrafo: di votare cioè prima fino alla parola ergastolo, poi il rimanente.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi avendo domandato la divisione, e questa, secondo il Regolamento essendo di diritto, metto ai voti la prima parte di questo § 2.

« § 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito con l'ergastolo. »

Chi approva questa prima parte, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Seconda parte; « e se costituisce reato consumato o anche mancato è punito con la morte. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 117, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 118.

« § 1. È punito con la relegazione da diciassette a diciannove anni l'attentato diretto:

1. a privare il Re della sovranità o ad impedirgliene, anche temporaneamente, l'esercizio in tutto od in parte;

2. ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

3. a mutare la Costituzione del Regno, la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono;

4. a distaccare dal Regno una parte del territorio e renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del Regno, o parte di esso, ad un altro Stato.

» § 2. Se alcuno degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti nei numeri 1, 2 e 3 la relegazione per venti anni; e nel caso preveduto al numero 4, l'ergastolo.

» § 3. L'ergastolo si applica in tutti i casi indicati nel paragrafo 1, qualora nell'attentato sia avvenuto omicidio. »

A questo articolo vi sono varie proposte di emendamenti.

Al paragrafo 1. numero 1. l'onorevole Gio-

vanola propone che si sopprimano le parole: *in tutto o in parte*.

L'onorevole De Gori propone la soppressione di questo primo numero.

Al paragrafo 2. vi è un emendamento dell'onorevole Tecchio concepito in questi termini: « Se alcuno degli attentati preveduti nel paragrafo 1. è seguito da effetto, si applica l'ergastolo. »

Interrogo la Commissione se accetta la proposta di emendamento dell'onorevole Giovanola di sopprimere le parole: *in tutto o in parte*.

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione non crede di poter accettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio crede di poter accettare lo emendamento in questione?

Senatore EULA, Commissario Regio. Prendo la parola per dichiarare che il Ministero non accetta l'emendamento Giovanola, e per far osservare che l'onorevole proponente si è ingannato quando ha creduto che il reato cui vuole punire non sia previsto nel progetto del Governo. Se vorrà porre mente al N. 4 del § 1, vedrà che il caso a cui accenna è ivi indicato. Egli propone che le parole *in tutto o in parte* siano messe in principio del numero, cioè immediatamente dopo le parole: *a privare il Re*, al fine di prevedere il fatto di chi si attentasse di privare il Re della sovranità sopra alcune soltanto fra le provincie del Regno. Se avvenga, egli ha detto, che si tenti di sottrarre la provincia in cui ora siede la capitale del Regno, alla sovranità del Re d'Italia, per restituirla alla dominazione del pontefice, in questo caso si commetterebbe un reato che non sarebbe dall'art. 118 contemplato, perchè ivi al N. 4 si prevede soltanto il caso in cui l'attentato sia diretto a distaccare una parte del territorio del Regno, per renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del Regno, o parte di esso, ad un altro Stato; ora, prosegue il Senatore Giovanola, nel caso da me indicato non si verificherebbe alcuno di questi due fatti, perchè le provincie sottratte non sarebbero incorporate ad altro Stato, nè tampoco rese indipendenti, venendo sottoposte ad un Governo dispotico, mentre ora godono di libero reggimento.

Ma io penso che l'onorevole proponente non abbia bene afferrato il valore dell'espressione:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

renderla indipendente. Con queste parole non s'intende mica d'indicare la forma di Governo che la parte del Regno distaccata fosse in seguito per avere, sicchè sia preveduto unicamente il caso in cui la si sottragga alla regia sovranità per governarla a repubblica, ma si accenna alla di lei indipendenza dal Governo del Regno d'Italia. Perciò, qualunque fosse per essere la sorte delle provincie medesime, a qualunque Governo, libero o dispotico, venissero sottoposte, siccome sarebbero in ogni caso rese indipendenti dal Governo italiano, così il reato si troverebbe da quest'articolo preveduto e punito.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il primo emendamento del Senatore Giovanola così concepito:

« A privare il re in tutto od in parte della sovranità, o ad impedirgliene anche temporaneamente l'esercizio. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Viene ora il secondo emendamento Giovanola:

« Ad impedire colla forza al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni. »

Domando alla Commissione ed al signor Ministro se lo accettano.

Senatore EULÀ, *Commissario Regio.* Il Ministero non lo accetta. Nel N. 2 dell'articolo è detto: *ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni.* Ora mi par chiaro che non potendosi impedire questo libero esercizio, senza esercitare una violenza materiale o morale, chi dice che l'impedimento ha luogo colla violenza, dice implicitamente che si fa uso della forza; perciò esprimendo l'articolo perfettamente il concetto dell'onorevole Giovanola, non occorre emendarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo emendamento del Senatore Giovanola.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. La gravità della materia fa urgente ressa sull'animo mio e m'impone di presentare un emendamento all'articolo 118, proponendo una più potente prevenzione, e però una pena maggiore per l'attentato con-

tra gli ordini liberi costituiti nella patria nostra e contra l'integrità del territorio italiano. Io dovrò brevemente accennare la dottrina somma che ormai deve governar questa materia nelle moderne condizioni di svolgimento dello spirito rispetto al diritto pubblico. So di trovar contro la legislazione positiva di altre genti; ma non è mai dato di trovarsi di accordo coi precedenti legislatori, quando trattasi di riformare. La riforma, quando è veramente tale, intende manifestare una novella condizione di cose ed un novello bisogno sociale, e proporre una conforme e nuova costituzione giuridica. La riforma pertanto debbe sempre contenere una negazione per affermare poscia logicamente le nuove necessità civili: e per affermare il nuovo, è tenuta e costretta a negar prima il vecchio. E qui aggiungerò d'altra parte che, traendo le ragioni delle nostre leggi, da noi italiani, e facendole per noi italiani, primo debito razionale del legislatore è di consultare presentemente il momento storico di noi, non quello di altri popoli, difformi di razza, d'indole, di civiltà, di costumi. Premettere, com'io ho fatto questi criterii, importa sgombrar di molti dubbi la presente questione ed agevolare anticipatamente le conclusioni della proposta.

Signori, noi votammo sanamente una forte pena per l'attentato contra la persona del Re, e dicemmo *sacra* quella persona, perchè è la forma concreta dello Stato e la individuazione del concetto astratto e complesso dello Stato. Sacra ed inviolabile è la sua persona, perciocchè lo Stato è cosa santa ed inviolabile. La sostanza ed il contenuto di siffatta dottrina formale non è, se non questa da noi esposta.

Chi attenta contro la *persona*, viola ed attesta contra la cosa: sostanza e forma, Re e Patria o Stato, *sunt unum et idem*; se così non fosse, si raffermerebbe il *dispotismo*, si negherebbe la Patria e lo Stato, si distruggerebbe il fondamento razionale del principato civile e de' liberi reggimenti. Il diritto pubblico italiano ha logicamente associate e fuse queste due idee, ha identificato il contenuto delle due voci ed ha renduto inseparabile il bene del Re e quello della Patria ossia dello Stato.

La formola del giuramento nostro civile e militare risponde esattamente al concetto della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

nostra costituzione politica. Chi dice Re, dice libertà di reggimento, ed integrità di territorio; e chi dice Stato, Patria, non intende che il medesimo. Ralleghiamoci di essere giunti a questo grado di svolgimento della nostra coscienza sociale, e di aver affermato codesto vero, quando abbiamo sancito la massima repressione, e la massima prevenzione contra l'attentato sulla persona del Re, con l'art. 117.

Ed io avrei proposto la stessa pena per l'attentato alle libertà della Patria, ed alla integrità del suo territorio: dove *est eadem ratio decidendi, idem est jus*. Ma rispettando il concetto di parsimonia de' casi di pena capitale, che ha presieduto alla compilazione del presente schema di Codice, ho creduto di proporre la pena inferiore dello *ergastolo*, tanto più che nel caso di consumazione, vi ha una proporzione di aumento di pena, che mi riservo in seguito di indicare.

De' due argomenti puziosi che mi spingono a siffatta esacerbazione di pena, il primo sta nella contraddizione patente tra il disposto dell'articolo 117 e quello del presente articolo 118. Chi attenta alla persona del principe, attenta alla vita dello Stato nello stesso tempo: l'è per noi il Principe la formola concreta e personificata delle libertà costituite, dell'integrità del territorio; l'è l'unità intangibile e riverita dell'unità d'Italia. Ma se contra questa unità, se contra queste libertà, se contra questa integrità territoriale si attenta per altra guisa, diremo forse che la cosa è diversa, e che il reato per mera modalità variata è minore, e che il reato proposto è meno esiziale e funesto? Nessuno farà il torto agl'Italiani di distinguere in tale materia; il Re e la Patria sono *una unica cosa*. E codesto è l'onore e l'altezza razionale del principato nostro, questo è la coscienza progredita del nostro patriottismo. L'antica pugna è composta. Noi siamo gelosi del nostro Principe, ma siamo del pari fieramente gelosi e teneri della Patria nostra e dello Stato nuovo. Non è che l'età grossa dell'umanità quella che si attiene al sensibile ed al solo sensibile crede; ma nel sensibile vi ha una ragione suprema che si svolge negl'intelletti adulti e che scerne nel sensibile della forma la dignità d'una istituzione, in cui sta tutta l'autorità del contenuto.

Si fa un gran torto alle menti italiane, quando

si nega loro questo culto dell'idea, e questo apprezzamento intrinseco del valore dello Stato, che ha fondato dopo tanta alea di rischi, dopo tanta pertinacia e sapienza d'intenti.

Se è logica la proposta nostra pel primo argomento già esposto, non è meno opportuna per la recente formazione del nostro Stato. È mestieri di una energica e maschia prevenzione contra i residui plebei e signorili delle cacciate dinastie, dei disfatti Governi. Le audacie dei fautori del passato tanto più si affretteranno di osare ed oseranno, quanto più sentono di non dover indugiare e tollerare che si consolidi l'altero edificio, per non perdere affatto ogni speme delle vecchie tirannidi. A codesti ciechi, fermi e disperati ardimenti ora soprattutto è mestieri di opporre una potente prevenzione. Non ci disarmiamo stoltamente e per superchio inescusabile di supina fidanza nella ragione adulta, nella giustizia della nostra causa, nella fortuna nostra.

Io propongo adunque di sostituire nel cominciare dell'art. 118 la pena dell'*ergastolo* a quella della reclusione. E mi riservo, come dianzi ho toccato, di proporre proporzionalmente altro pel seguito dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole Senatore Imbriani propone che, laddove in questo articolo si parla di *relegazione* si sostituisca *l'ergastolo*.

Ha la parola l'onorevole Relatore, Senatore Borsani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è unanime nel non accettare quest'emendamento dell'onorevole Senatore Imbriani. Mi pare che, quantunque sia lodevolissimo, e tutti lo sentono sicuramente, il pensiero che ha animato l'onorevole Senatore Imbriani e il sentimento di amor patrio che lo ha ispirato in questa sua proposta, è facile vedere però che la conclusione esorbita di molto, e ci condurrebbe a conseguenze troppo gravi. Noi non dobbiamo far paragone tra la sanzione dell'art. 117 e quella del 118. Ho già accennato che ivi ci è di mezzo la persona sacra del Re, e un'eccezione si poteva fare al rigore dei principi generali del diritto, per mantenere quel prestigio che è necessario all'invulnerabilità dell'altissimo personaggio nel quale si raffigura e si incarna tutto lo Stato.

Ma se noi entriamo ad esaminare tutte le

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

altre disposizioni dell'art. 118, è impossibile che non si senta la grande differenza che corre tra le due figure di reato delineate, l'una nel paragrafo 1, e l'altra nel 2. Nel paragrafo 1 si parla del solo attentato che non è stato seguito da effetto, nel secondo dell'attentato che ha conseguito lo scopo divisato; ora possiamo noi misurare alla stessa stregua l'attentato che non ha avuto effetto, e quello che l'ha ottenuto? Non è possibile parificare questi estremi.

D'altra parte, sia pur grande l'interesse di reprimere questi reati, io non dubito che il paragrafo 2 sia abbastanza rigoroso per mettervi un freno; imperocchè dopo aver stabilito la pena della reclusione da 17 a 19 anni che è quella che rasenta il massimo della pena temporanea, dice: « se alcuni degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto si applica nei casi preveduti nei numeri 1, 2 e 3, la relegazione per venti anni, e nel caso preveduto al numero 4, l'ergastolo. »

Cosicchè, quando si tratta di privare il Re della sovranità, di impedire al Senato e alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni, di mutare l'ordine costituzionale del paese, in questo caso si applica la relegazione per 20 anni che è il massimo grado della pena temporanea; e quando invece ricorre il caso in cui è minacciata l'integrità del territorio del Regno, si applica la pena dell'ergastolo. Mi pare che la pena sia in questo modo giustamente graduata, e che provveda anche a tutelare gli attentati diretti contro l'integrità dello Stato.

Quindi dichiaro nuovamente a nome della Commissione che non accetto la proposta Imbriani.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho chiesto la parola per fare a nome del Ministero brevi dichiarazioni.

Il Governo sente pur esso altamente quanto importi di tutelare la costituzione del nuovo Regno d'Italia, e di difendere da ogni attacco interno od esterno le nostre libertà e la patria indipendenza; riconosce perciò essere di tutta necessità il reprimere con pene severe chi si attenti di commettere i gravissimi reati che nell'articolo in discussione si contemplano. Ma

per considerazioni di giustizia ed anche di utilità pubblica, non può accettare la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Imbriani, secondo la quale gli attentati onde si tratta nell'art. 118, dovrebbero essere tutti puniti col l'ergastolo. Se così venisse disposto, non vi sarebbe più differenza di pena tra il caso in cui l'attentato non avesse raggiunto il suo scopo, e quello in cui il reo disegno si fosse consumato.

E siccome in quest'ultimo caso, che è previsto al § 2., il reato sarebbe assai più grave nè per altra parte si potrebbe far luogo ad aumento di pena senza ascendere alla morte, la cui applicazione è rifiutata in questa specie di crimini dallo stesso onorevole proponente, così verrebbero ad essere puniti colla stessa pena due misfatti di gravità diversa, il che non è conforme a giustizia. Dissi inoltre che ciò non sarebbe utile; e per verità quando si infligge pel semplice attentato una pena minore di quella minacciata pel reato compiuto, si oppone un qualche ritegno al colpevole affinché non prosegua negli atti di esecuzione già incominciati. Se al contrario egli sapesse che, o rimanga il reato nei limiti di un semplice tentativo, ovvero lo si conduca a compimento, la sorte di lui in faccia alla legge penale sarà sempre la stessa, avrà senza dubbio tutto l'interesse di non arrestarsi a mezzo cammino, e di fare ogni sforzo acciocchè il nefando suo proposito abbia il suo effetto.

Più ancora, adottandosi la proposta dell'onorevole Imbriani, non potrebbe più esservi differenza nella misura delle pene tra il caso in cui l'attentato fosse accompagnato da omicidio, e quello in cui abbia avuto luogo senza spargimento di sangue; converrebbe quindi togliere il paragrafo 3 dello stesso articolo, il quale commina l'ergastolo, quando appunto si verifichi nell'attentato la detta circostanza aggravante. L'omicidio non avrebbe quindi alcuna influenza nell'applicazione della pena, eccettuati i casi assai rari in questo genere di misfatti, nei quali si possa avere la prova che lo si sia premeditato.

In poche parole, secondo l'emendamento Imbriani, siasi il reato tentato o consumato, abbiano i colpevoli rispettato la vita dei loro concittadini o la più orribile carneficina sia stata il mezzo da essi usato per riuscire al loro in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

tento, la pena sarà sempre identica: l'ergastolo. Ciò, mi permetto di ripeterlo, sarebbe contrario ai principi della giustizia penale ed agli interessi del paese, e questa sarebbe la conseguenza dell'emendamento che spero non sarà dal Senato accettato.

Senatore **IMBRIANI**. Duolmi di non aver chiaramente esposto il mio pensiero; e mi pesa di aver a ricordare ancora che la ragione del decidere è una nei due casi dell'art. 117 e 118; e se la pena che ho proposta non è interamente la stessa, ciò importa che io avea fermato di non aumentar possibilmente le categorie dei reati punibili con la morte, di rispettare in parte i criteri legislativi precedenti, e di lasciarmi il campo per aumentare la pena dell'ergastolo nel caso di effetto seguito giusta i §§ 2 e 3 dell'art. 118.

Ricordate, o Signori, la gravità del reato, che la proposta ministeriale non pondera abbastanza nella minima pena. Ricordate che se il regicidio e il suo attentato ha in sé la gravità sostanziale del parricidio applicato al dritto pubblico, come considerarono i vecchi criminalisti, parricidio del pari e sacrilegio è l'attentato all'esistenza costituita della patria nostra, alla libertà del nostro Stato, alla integrità del nostro territorio. Non è questa rettorica, ma necessità di logica; non sono metafore, ma argomenti diretti e conclusivi; e se hanno qualche magagna, gli è il sillogizzare *a pari*. Ed di vero quale empietà maggiore e qual danno sociale maggiore può darsi del violare gli ordini liberi e le forze territoriali della patria? Non è lo Stato istituzione giuridica suprema e la condizione adempitiva di tutte le finalità razionali terrene, di tutta la vita nostra?

Chi non sente, oggi segnatamente, questa necessità, ha guasto e magagnato l'animo di ottimismo o d'indifferenza, o ignora che cosa costi fondare in unità, in libertà ed in forza lo Stato, di restituire l'Italia. Ed io credo che di costoro non si abbia alcuno fra noi. Operai fummo tutti; serbiamo con cura e vegliamo l'opera nostra: chi ama, teme. Gli animosi operano, i prudenti provvedono.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Imbriani si è messo in un'alternativa, dalla quale

non può uscire. Egli vi aveva dichiarato che vorrebbe aggravare la pena nei casi previsti dall'articolo 118; ma ad un tempo egli ha dichiarato la sua ripugnanza ad accrescere il numero dei casi in cui il progetto sancisce la pena capitale.

Ora per sostenere il suo assunto, ha accennato, che, dopo di aver stabilito la pena dell'ergastolo per i reati previsti nel primo paragrafo dell'articolo 118, intenderebbe di proporzionare la pena per alcuni dei reati più gravi che sono contemplati nei paragrafi successivi. Ma, qui occorre il dilemma: o l'onorevole Imbriani intende di aumentare il numero dei casi in cui la pena capitale è comminata e va contro la sua precedente dichiarazione; o egli rifugge da questo pensiero, e mantiene la prima sua dichiarazione di non voler proporre la pena di morte, ed allora prego l'onorevole Imbriani di dichiarare qual'altra pena egli sia per proporre al Senato al di sopra di quella dell'ergastolo. Egli conosce benissimo, come nella scala penale sancita nell'articolo 11 dopo la pena di morte viene immediatamente l'ergastolo. Se egli dunque sta alla sua prima proposta di non voler accrescere il numero dei casi capitali, credo che si trovi nell'impossibilità di aggravare la pena pel reato contemplato nella prima parte dell'articolo 118 poichè più non troverebbe altra pena più grave, che non sia quella di morte, da applicare agli altri reati che sono nel medesimo articolo preveduti.

Senatore **IMBRIANI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **IMBRIANI**. Non credo che ci sia contraddizione nelle mie proposte; ho dovuto solo mantenere una scala necessaria e logica di graduazione. Le mie precedenti parole spiegano abbastanza il mio concetto. Né abuserò punto la benevolenza del Senato ritornando sulle cose dette: chi le ricordi, mi assolverà facilmente del torto in cui mi diceva caduto il nostro Guardasigilli. Un professore che si contraddice è un professore che rimane destituito issofatto e senza decreto: io, in coscienza, non credo di meritar codesta pena, ch'è da barbogi, e non mi riguarda.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La parificazione che l'onorevole Senatore Imbriani ha creduto di poter stabilire tra il crimine contemplato dall'art. 117 e quello dell'art. 118

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

non sussiste. I criminalisti ammettono generalmente che il reato contemplato nell'art. 117, vale a dire, l'attentato contro la sacra persona del Re, è equiparato al parricidio; e difatti, nel Codice penale francese del 1810 (come non ignorano le persone a cui le cose legali sono famigliari) era stabilito che il regicida andava al patibolo, nello stesso modo con cui vi andava il parricida: ma io non so che in altri Codici sia stato ammesso il concetto che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Imbriani. E se egli rifletterà attentamente alla natura dei due reati, si persuaderà che nel reato di attentato contro la sacra persona del Re vi è doppia offesa. Vi è l'offesa alla persona del Capo supremo dello Stato e, ad un tempo, vi è pure l'offesa contro la nazione. Non avviene mai, o Signori, che si attenti contro il Capo supremo dello Stato senza la mira di attentare cziandio contro lo Stato; quindi, in quest'attentato, ripeto, si riscontrano due grandi offese, l'una contro la sacra persona del Re, e l'altra contro la nazione. Nelle diverse specie di reati politici contemplate nell'art. 118 voi trovate invece la sola offesa commessa contro la nazione, contro l'ordinamento politico della nazione nelle diverse sue parti. Per queste ragioni, io pregherei l'onorevole Senatore Imbriani a desistere dalla sua proposta che non trova giusto fondamento nei principii da lui invocati.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Imbriani nel suo emendamento?

Senatore IMBRIANI. Signori, mi accorgo che io forse seguo troppo nell'ordine delle idee certe conclusioni che le forze dei convincimenti mi spronarono a tradurre nell'asserire dei fatti. Il movimento speculativo rispetto al pubblico diritto ed alle sue garanzie ed alla penalità che le accompagna, ha fatto più cammino di quello che i Codici dicono ed i legislatori pensano: ma rendomi certo che la mia proposta chiude un vero che è ancora in forma di portato ed in periodo di gestazione. Essa un giorno non lontano tornerà più opportuna. Ma per ora la ritiro.

Solo concluderò dicendo che parmi errore logico di legislatori l'andar attingendo le cause delle nostre leggi non da noi e dalle condizioni nostre, ma dagli stranieri; e peggio poi, peggio assai dai francesi, perciocchè in diritto pubblico per cento anni di rivoluzione non impararono

nulla, e nulla quindi ponno autorevolmente insegnare altrui. Oggimai proponiamoci noi di non prendere l'esempio, ma di darlo. Siamo legislatori ancor noi!

PRESIDENTE. Rileggo il n. 2 del paragrafo 1 dell'articolo 118, per metterlo ai voti:

2. ad impedire al Senato o alla Camera dei Deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

(Approvato.)

3. a mutare la costituzione del regno, la forma del governo, o l'ordine di successione al trono;

(Approvato.)

4. a distaccare dal regno una parte del territorio e renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del regno, o parte di esso, ad un altro Stato.

(Approvato.)

« § 2. Se alcuni degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti nei numeri 1, 2 e 3 la relegazione per venti anni; e nel caso preveduto al numero 4, l'ergastolo. »

Qui verrebbe un emendamento del Senatore Tecchio, così concepito:

« Se alcuno degli attentati preveduti nel § 1 è seguito da effetto, si applica l'ergastolo. »

Chi lo a prova, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti il § 2, conforme al testo ministeriale:

« § 2. Se alcuno degli attentati preveduti nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti nei numeri 1, 2 e 3 la relegazione per venti anni; e nel caso preveduto al numero 4, l'ergastolo. »

(Approvato.)

« § 3. L'ergastolo si applica in tutti i casi indicati nel paragrafo 1, qualora nell'attentato sia avvenuto omicidio. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 118.

(Approvato.)

Art. 119.

« § 1. L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del regno a sollevarsi e prendere le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la relegazione da diciassette a diciannove anni.

« § 2. Se la sollevazione è avvenuta, chiun-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

que l'ha eccitata, o, in seguito di precedente cospirazione, vi ha partecipato, è punito con la reclusione per venti anni. »

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore proporrebbe una modificazione a questo articolo, ma avendo egli rinunciato a tutti i suoi emendamenti relativi al Libro I, pongo ai voti l'articolo medesimo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Pescatore non ha ritirati i suoi emendamenti, li ha abbandonati alla Commissione e al Governo, i quali concordano nel riconoscere l'opportunità della modificazione da lui proposta a quest'articolo e che consiste nell'aggiungere al paragrafo 2 le parole: « se è avvenuto omicidio è punito coll'ergastolo. »

PRESIDENTE. Leggo l'articolo coll'aggiunta dell'onorevole Pescatore per metterlo ai voti.

Art. 119.

« § 1. L'attentato diretto ad indurre gli abitanti del regno a sollevarsi e prendere le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la reclusione da diciassette a diciannove anni. »

(Approvato.)

« § 2. Se la sollevazione è avvenuta, chiunque l'ha eccitata, o, in seguito di precedente cospirazione, vi ha partecipato, è punito con la reclusione per venti anni: se è avvenuto omicidio è punito con l'ergastolo. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 119, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 120.

« § 1. L'attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni del regno, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la reclusione da undici a sedici anni.

» § 2. Se l'attentato preveduto nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica la pena della reclusione da diciassette a venti anni. Se è avvenuto omicidio, si applica l'ergastolo.

» § 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119, si applicano

le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione di che nell'articolo 118, è sostituita la reclusione per la stessa durata. »

A questo articolo ei sono diversi emendamenti.

Prima di tutto la Commissione dice che si deve modificare la citazione di articoli ed aggiunge un altro articolo per stabilire quando c'è attentato.

L'onorevole Tecchio propone un emendamento al paragrafo 1, concepito in questi termini: Alle parole *da 11 a 16 anni*, sostituire le seguenti: *da 14 a 16 anni*.

Di più lo stesso Senatore Tecchio fa un emendamento al paragrafo 3, del quale darò conto quando verremo a votare sul medesimo.

Interrogo la Commissione se accetta questa sostituzione *da 14 a 16 anni* alle parole *da 11 a 16 anni*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta.

In sostanza non vi è altra diversità fra il testo ministeriale e l'emendamento Tecchio, tranne questa, che il progetto ammette si possa discendere nell'applicazione della pena ad anni 11 di reclusione, laddove l'onorevole Tecchio vuole fissare il minimo agli anni 14. Il Governo crede più conveniente lasciare ai Magistrati maggiore latitudine, potendo accadere che anni 14 di reclusione, ritenute le circostanze del fatto, siano una punizione troppo severa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onor. Senatore Tecchio all'art. 120, § 1, il quale è così concepito; alle parole: *da undici a sedici anni*, sostituire le seguenti: *da quattordici a sedici anni*.

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo il § 1. dell'art. 120 del progetto:

« § 1. L'attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del Regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più comuni del Regno, o contro un ordine o classe di persone, è punito con la reclusione da undici a sedici anni. »

Chi approva il § 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Passo a dar lettura del § 2.:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

« § 2. Se l'attentato preveduto nel paragrafo 1 è seguito da effetto, si applica la pena della reclusione da diciassette a vent'anni. Se è avvenuto omicidio, si applica l'ergastolo. »

Chi approva questo § 2, è pregato di alzarsi. (Approvato.)

Ora viene il § 3:

« § 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119, si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione di che nell'articolo 118, è sostituita la reclusione per la stessa durata. »

A questo paragrafo c'è un emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, il quale consiste in queste parole:

« § 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119 si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione di che nel § 2 dell'articolo 118 è sostituita la reclusione per vent'anni. »

PRESIDENTE. Domando se la Commissione accetta tale emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando al Commissario Regio se l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non l'accetto neppur io.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. (Non è approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 3 del progetto ministeriale:

« § 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi indicati negli articoli 117, 118, 119, si applicano le pene nei medesimi stabilite; e alla pena della relegazione di che nell'articolo 118, è sostituita la reclusione per la stessa durata. »

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero art. 120.

Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ora vi sarebbe l'art. 120, aggiunto dalla Commissione, che corrisponde al § 1, dell'art. 123 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ne darò lettura.

Art. 120.

« Avvi attentato subito che venne dato principio ad un atto qualunque di esecuzione. »

Domando al Commissario Regio se l'accetta. Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo aggiunto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 121.

« § 1. Chiunque per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate, e chiunque esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito colla reclusione da quattordici a diciannove anni.

» § 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande sono puniti colla reclusione da cinque a dieci anni. »

Il Ministro Guardasigilli propone una modificazione al primo paragrafo, propone cioè, che invece di dire *chiunque esercita*, si dica *od esercita*.

L'onorevole Senatore Tecchio propone di sostituire alle parole: *quattordici a diciannove anni*, le parole: *diciassette a diciannove anni*.

Interrogo la Commissione, per sapere se accetta la proposta dell'onorevole Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta perchè non trova giustificato quest'aggravamento di pena.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio l'accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per la stessa ragione non l'accetto.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio il quale consiste nel sostituire le parole, da 17 a 19 anni a quelle da 14 a 19 anni.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Il testo adunque del § 1 dell'art. 121 sarebbe il seguente, concertato tra la Commissione e l'onorevole signor Ministro.

Art. 121.

« § 1. Chiunque, per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da quattordici a diciannove anni. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 121.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 122.

« § 1. La cospirazione diretta a commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti è punita con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi. La diminuzione è di un solo grado se la cospirazione è stata seguita da atti preparatorii non costituenti attentato. »

(Approvato.)

« § 2. Gli atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione, sono puniti con la detenzione maggiore di tre anni, se erano diretti ad attentati punibili con la relegazione; e negli altri casi con la prigionia per uguale durata. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 122, si alzi.

(Approvato.)

Art. 123.

« § 1. Avvi attentato subito che venne dato principio ad un atto qualunque di esecuzione. »

« § 2. Avvi cospirazione subito che tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire. »

Il § 1 di quest'articolo è stato già votato precedentemente (art. 120 aggiunto); per conseguenza, non resterebbe a votarsi che il § 2 al quale l'onorevole De Filippo propone un'aggiunta.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Non creda il Senato che io voglia entrare in un'ampia o spinosa discussione per dimostrare quali sieno gli elementi che possano costituire il reato di cospirazione.

L'aggiunta che ho proposto all'articolo 123 (dico articolo, perchè ormai pare si componga di un solo paragrafo), mi è venuta in mente rammentando un corrispondente articolo del Codice napoletano, il quale, come tutti sanno, in fatto di reato di lesa maestà, era molto rigoroso.

L'art. 25 del Codice napolitano era così concepito:

« La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui. »

Avrei voluto sostituire questo articolo a quello del progetto ministeriale; ma siccome raggiungea il medesimo scopo con l'aggiunta da me proposta, e d'altronde rimaneva intatto nelle sue espressioni l'articolo del quale si tratta, ho creduto limitarmi all'aggiunzione delle parole: *e si sono decisati i mezzi da usare.*

Il Senato comprenderà agevolmente il motivo di questa aggiunta. A me è parso che l'articolo del progetto è troppo generico, e non spieghi interamente il concetto, al quale dovrebbe essere informato.

Difatto ivi si dice:

« Avvi cospirazione subito che tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire. »

Ora, secondo questo articolo, basterebbe che due individui siansi messi d'accordo per stabilire una risoluzione qualunque di agire contro la costituzione dello Stato, malgrado non avessero pensato nemmeno nè al modo, nè ai mezzi per poterla eseguire, basterebbe questo solo per poterli dichiarare colpevoli di cospirazione.

Per verità mi parrebbe troppo, se questa fosse l'intelligenza da darsi a quest'articolo.

Per quanto sia giusto di prevenire un fatto criminoso, il quale, se fosse già messo in atto, probabilmente non lo si potrebbe più punire, altrettanto sarebbe ingiusto di colpire di una pena, non già un atto qualunque, ma quasi direi, un semplice pensiero manifestato appena con una semplice risoluzione di agire.

Ed è perciò che il Codice napolitano esigeva un altro elemento costitutivo del reato, il concerto non solo, ma la conclusione sui mezzi qualunque di agire; elemento che a me pare

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

indispensabile per istabilire giuridicamente il reato di cospirazione.

Quindi, se l'intelligenza che la Commissione e il Ministero danno a quest'articolo è nel senso che io propongo, e se essi credono che non vi sia bisogno di aggiungere altro; se lo credono sufficientemente chiaro, io non avrei difficoltà a ritirare l'emendamento; ma se fosse altro il concetto dell'articolo, allora pregherei la Commissione ed il Ministero di considerare se non sia troppo generica e pericolosa la definizione che si è voluto dare al reato di cospirazione. Trattasi di punire non già un fatto compiuto, o un principio di esecuzione, ma un semplice concerto, un semplice accordo fra due o più individui. Se costoro non hanno neppur pensato ai mezzi di esecuzione, in modo che la risoluzione presa di agire non avea alcun fondamento, alcuna possibilità di riuscita, limitata com'era alla semplice manifestazione di un atto interno della loro volontà, io non crederci che in tale stato di cose si possa ritenere l'esistenza giuridica di una cospirazione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore De Filippo ha citato in appoggio del suo emendamento il Codice napolitano, ed a me è sembrato che tra il medesimo ed il progetto non vi sia in realtà alcuna differenza. Il detto Codice dispone esservi cospirazione quando si sono divisati i mezzi per effettuare il reato. E nell'articolo 123 del progetto si dice, esservi cospirazione quando è stata concertata e stabilita, tra due o più persone, la risoluzione di agire.

Ora, siccome è impossibile concepire che si sia presa da un uomo ragionevole la risoluzione di eseguire un atto qualunque senzachè abbia determinato il modo con cui l'esecuzione debba aver luogo, divisato cioè i mezzi da usarsi nell'azione, così mi si dovrà concedere che la parola *risoluzione*, usata nel progetto, equivale perfettamente alla locuzione napolitana.

Osservo d'altronde che l'aggiungere le parole proposte dell'onorevole De Filippo sarebbe pericoloso.

Una tale aggiunta infatti non potrebbe essere interpretata che nel senso di porre a carico del Pubblico Ministero non solo il pro-

vare che due o più persone abbiano concertata e stabilita la risoluzione d'agire, ma eziandio l'accertare di quali mezzi avessero fermato il proposito di valersi per effettuare il reato; il che sarebbe nel maggior numero dei casi impossibile.

Si verrebbe insomma ad obbligare l'accusa a fornire la prova di ciò che deve ritenersi presunto, e la cui specifica dimostrazione è del tutto inutile, imperocchè ciò che costituisce e caratterizza la cospirazione non è la natura e qualità dei mezzi prescelti, ma è il proposito concertato e stabilito di delinquere, il che non può mai aver luogo senzachè si premediti il mezzo da adoperarsi.

Per conseguenza spero che, dopo queste spiegazioni, l'onorevole Senatore non vorrà insistere nel suo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io faccio adesione alle parole dell'onorevole Commissario Regio.

Io credo che sia compresa nella parola *risoluzione* anche il concerto sui mezzi, perchè non si può dire risolta un'azione se non si è d'accordo sui mezzi.

Credo però, come ha accennato il signor Commissario Regio, che sia pericoloso il riferimento al concerto sui mezzi aggiunto alla risoluzione perchè la risoluzione è una cosa che si può, diremo, facilmente far palese anche con evidenza, e che estendendosi al concerto dell'azione include la rivelazione dei mezzi. Ma se la dimostrazione dei mezzi fosse prescritta dalla legge in aggiunta alla dimostrazione della concertata risoluzione di agire, sorgerebbero nella pratica, tante sottili questioni che la prova assai difficilmente si potrebbe ottenere, a meno che non ci fosse un rivelatore che squarciasse il velo e che spiegasse chiaramente le trame di queste cospirazioni; in tutti gli altri casi la sollecitudine della legge ne fornirebbe modo agli accusati di sfuggire all'azione della giustizia.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore De Filippo ad accettare queste spiegazioni, e la redazione dell'articolo ministeriale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ringrazio l'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Commissario Regio, e l'onorevole Relatore della Commissione, per le spiegazioni che mi hanno date, e delle quali sono pienamente soddisfatto.

Non avendo quindi più ragioni d'insistere sul mio emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 123 che è composto del solo paragrafo secondo.

Art. 123.

« Avvi cospirazione, subito che tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire. »

Chi approva questo articolo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 124.

« La proposta di cospirare fatta a due o più persone, e non accettata, è punita con la detenzione maggiore di tre anni. »

A quest'articolo vi è il seguente emendamento dell'onorevole Senatore Conforti:

« La proposta di cospirare fatta a due o tre persone e non accettata, è punita con la detenzione da un mese ad un anno. »

Domando all'onorevole Commissario Regio, e all'onorevole Relatore della Commissione, se accettano quest'emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Conforti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo l'art. 124.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'art. 124, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 125.

« § 1. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza autorizzazione del governo, forma bande armate per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

» § 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte

delle dette bande, sono puniti con la detenzione maggiore di tre anni. »

L'onorevole Senatore Tecchio accetta la nuova redazione del Guardasigilli al paragrafo 2, pag. 322.

Il Senatore Sineo propone la soppressione dell'articolo. Siccome non si mettono ai voti le proposte di soppressione, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 126.

« Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del governo, prende il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città, o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 117, 118, 119 e 120, è punito con la relegazione da otto a tredici anni. »

Il Senatore Sineo propone la soppressione di quest'articolo; chi voterà contro l'articolo s'intenderà che aderisca alla proposta di soppressione.

Metto ai voti l'articolo.

(Approvato.)

Art. 127.

« Coloro che, fuori dei casi di complicità, scientemente somministrano ricovero, luogo di riunione, armi, munizioni, viveri, notizie od altri aiuti alle bande menzionate nell'art. 121, sono puniti colla detenzione maggiore di due anni; e se si tratta delle bande menzionate nell'art. 125, sono puniti colla detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

A quest'articolo non si propone altra modificazione tranne un'aggiunta dell'onorevole Senatore Conforti.

La Commissione accetta l'emendamento Conforti, il quale vorrebbe che si dicesse scientemente e liberamente?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dove non c'è libertà non c'è volontà, e l'atto non è incriminabile. Dunque l'emendamento Conforti è superfluo e la Commissione non lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per la stessa ragione non lo accetta il Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'aggiunta del Senatore Conforti, che consiste nell'aggiungere le parole e liberamente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Chi l'approva, abbia la compiacenza d'alzarsi.
(Non è approvato.)
Chi approva l'art. 127, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Art. 128.

« § 1. Sono immuni da pena:

1. Le persone indicate negli articoli 121 e 125, ed i loro complici, se, prima dell'intimazione dell'autorità o della forza pubblica od immediatamente dopo, hanno disciolto le bande, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti;

2. Coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione o comando delle bande, prima della detta intimazione od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

» § 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente non sono immuni dalla pena qualora, nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, si siano rese colpevoli di reati contro le persone o le proprietà, o di un reato qualunque non preveduto nel presente titolo. »

Sul paragrafo primo di quest'articolo non vi è alcuna osservazione quindi lo rileggo o lo metto ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Al paragrafo secondo il Ministro Guardasigilli propone un emendamento in questi termini:

« § 2. La immunità di che nel paragrafo precedente, non si applica a coloro che nel tempo ecc. » (come nel progetto.)

L'onorevole Tecchio emenda questo paragrafo in questi termini:

« § 2. Tuttavia le persone indicate nel paragrafo precedente devono essere punite per reati contro le persone o le proprietà, od altri reati non preveduti nel presente titolo, dei quali si siano rese colpevoli nel tempo in cui facevano parte delle bande, e per occasione delle medesime. »

Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta perchè il testo del Ministero ha un significato contrario a quello che vi attribuirebbe l'emendamento del Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Ed il Ministero l'accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta neppure, perchè adottandosi questo emendamento rimarrebbero impuniti i reati contro la sicurezza dello Stato, laddove il Governo ritiene che per impedire il più che sia possibile che queste bande offendano le persone e le proprietà, convenga disporre che coloro i quali siasi resi colpevoli di questa specie di reati, non godano affatto di immunità alcuna.

E giacchè ho la parola me ne valgo per proporre una semplice correzione grammaticale consistente nel sostituire il mascolino *resi* al femminile *rese* in fine della quarta linea del paragrafo 2, perchè in principio dello stesso comma si è sostituita alla parola *persone*, il pronome *coloro*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio, così concepito:

(V. sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti il paragrafo coll'emendamento del Ministero, così concepito:

« § 2. L'immunità, di che nel paragrafo precedente, non si applica a coloro, che nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, si siano resi colpevoli di reati contro le persone o le proprietà, o di un reato qualunque non preveduto nel presente titolo. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti, l'intero articolo 128.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Siamo all'art. 129, di cui do lettura.

Art. 129.

« § 1. Coloro che nell'esecuzione di alcuno dei reati preveduti nei precedenti articoli commettono altri crimini, sono puniti con le pene stabilite nel capo 4 del titolo 2 del libro 1 aumentate di un grado, salve le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 117 e del paragrafo 2 dell'articolo 119.

» § 2. La disposizione del precedente paragrafo è applicata anche a coloro che, nello scopo di commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, hanno invaso edifici pubblici

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da magazzini, botteghe o luoghi di deposito, armi, munizioni o viveri. »

(Approvato.)

Art. 130.

« § 1. È punito con la reclusione per venti anni il cittadino che porta volontariamente le armi contro il regno.

» § 2. La pena è diminuita di uno o due gradi se, nel momento in cui ha commesso il reato, il colpevole aveva perduta la cittadinanza. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Si è concertata un'altra redazione di questo articolo, il quale vorrebbe ad essere così concepito:

Art. 130.

« § 1. È punito con la reclusione per venti anni il cittadino che porta volontariamente le armi contro il Regno.

» La stessa pena si applica anche a colui che abbia perduto la cittadinanza. »

A questo articolo vi è un emendamento del Senatore Tecchio, il quale propone che, dopo le parole: *le armi contro il Regno*, si aggiunga: *in tempo di guerra*.

Senatore BELLA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questo emendamento, imperocchè esso suppone che il reato previsto nell'articolo in discussione non si possa commettere che in tempo di guerra.

Ma ciò non è: un cittadino può rendersi colpevole del gravissimo reato di portare volontariamente le armi contro la patria, senza che vi sia guerra dichiarata da uno Stato straniero, vi siano cioè due parti belligeranti nella esatta o propria significazione del vocabolo.

Propongo noi, in seguito ad accordo preso colla Commissione, che sia soppresso il § 2 dello stesso articolo ed aggiunto al § 1 il seguente inciso: *La stessa pena si applica anche a colui che abbia perduto la cittadinanza*.

PRESIDENTE. Dunque comincio dal mettere ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio, che propone di aggiungere le parole: *in tempo di guerra*.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo colla modificazione accennata dall'onor. Commissario Regio

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 131.

« È punito con la reclusione da diciassette a diciannove anni:

1. chi pratica macchinazioni o tiene intelligence con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurargliene i mezzi, benchè non abbia ottenuto l'effetto;

2. chi pratica macchinazioni o tiene intelligence col nemico per consegnargli città, piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o navi da guerra del Regno; per procurargli uomini, armi, munizioni, viveri o danari; per somministrargli indicazioni sulle terre militari del Regno, sui loro movimenti, sulle vie di comunicazione e sui mezzi di trasporto; e in generale per favorire in qualsiasi modo le armi nemiche, od impedire o sconcerzare a vantaggio del nemico operazioni di guerra;

3. chi, essendo ufficialmente istruito di segreti che interessano la conservazione politica del Regno, od essendo ufficialmente in possesso di documenti segreti o di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, li presta o comunica, anche indirettamente, al nemico od ai suoi agenti;

4. chi, fuori dei casi indicati al numero 3, essendo venuto in cognizione dei detti segreti od in possesso dei detti documenti o piani per mezzo di frode, violenza, corruzione od in altro modo deloso, li palesa o comunica, anche indirettamente, al nemico od ai suoi agenti;

5. chi serve di spia al nemico; ovvero scientemente dà o procura travestimento, aiuto, informazioni o direzioni a spie od a soldati del nemico. »

A questo articolo non vi sono emendamenti di sorta tranne la soppressione di due parole proposta dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Senatore BELLA, *Commissario Regio*. Il Ministero aveva proposto la soppressione delle parole *anche indirettamente* nei N. 3 e 4, perchè le riteneva inutili.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

In seguito però alle osservazioni fatte nel seno della Commissione, il Ministero non insiste su questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 131 nell'integrità della sua redazione. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 132:

Art. 132.

« § 1. Nei casi preveduti nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle machinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, il colpevole è punito con l'ergastolo.

» § 2. Nei casi preveduti nei numeri 3 e 4 del detto articolo, se le comunicazioni sono state fatte ad uno Stato non nemico, e senza lo scopo di farle conoscere al nemico, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

» § 3. Le dette pene e quella stabilita nell'articolo 131 nei casi preveduti nel numero 4, sono diminuite di un grado se il colpevole era venuto in cognizione dei segreti ed in possesso dei documenti o piani in modo diverso da quelli ivi indicati. »

A quest'articolo non è proposta che una semplice trasposizione di parole dall'onorevole Senatore Tecchio al § 2, così formulata:

« § 2. Se le comunicazioni prevedute nei numeri 3 e 4 del detto articolo sono state fatte, ecc. »

Domando alla Commissione se accetta questa trasposizione proposta dall'onorevole Tecchio.

Senatore BERSANI, *Relatore*. La Commissione l'accetta, perchè la correzione rende più chiaro il concetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 1 dell'articolo 132:

« § 1. Nei casi preveduti nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle machinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, il colpevole è punito con l'ergastolo. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Se le comunicazioni prevedute nei nu-

meri 3 e 4 del detto articolo sono state fatte ad uno Stato non nemico, e senza lo scopo di farle conoscere al nemico, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 3. Le dette pene e quella stabilita nell'articolo 131 nei casi preveduti nel numero 4, sono diminuite di un grado, se il colpevole era venuto in cognizione dei segreti ed in possesso dei documenti o piani, in modo diverso da quelli ivi indicati. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 133.

« Chiunque, col mezzo della stampa, divulga segreti che possono nuocere alla sicurezza dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo, è punito con la detenzione fino a due anni, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a quattromila. »

L'onorevole Guardasigilli propone si sostituisca alla parola *segreti*, la parola *notizie*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti....

Senatore EULA, *Commissario Regio* (*interrompendo*). Onorevole Senatore Tecchio proporrebbe di sopprimere in quest'articolo la parola *direttamente*, ed il Governo accetta questa proposta.

Senatore BERSANI, *Relatore*. Anche la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'articolo 133 tenuto conto delle due accennate modificazioni, per metterlo ai voti:

Art. 133.

« Chiunque, col mezzo della stampa, divulga notizie che possono nuocere alla sicurezza dello Stato, o giovare ai nemici del medesimo, è punito con la detenzione fino a due anni, e con multa maggiore di lire mille ed estendibile a quattromila. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Art. 134.

« Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la reclusione da otto a tredici anni; e se, a tale scopo, falsifica o sopprime documenti, con la reclusione da quattordici a diciannove anni. »

La Commissione modifica questo articolo così, invece di dire « adempie infedelmente il suo mandato » si dica: « tradisce il suo mandato. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sebbene in apparenza non sembri grande la differenza tra l'espressione usata nel progetto ministeriale e quella che la Commissione vorrebbe sostituire, tuttavia io crederei che, fatta matura riflessione, si possa ritenere come più esatta e congrua la locuzione del Ministero.

Ed invero il Ministero propone di dire: *chi adempie infedelmente il suo mandato*; la Commissione vorrebbe invece sostituire la locuzione: *tradisce il suo mandato*. Ora io domando: che cosa è tradire il suo mandato? Non è altro che adempierlo infedelmente. Ma se la cosa è così, si potrebbe dire che una espressione vale l'altra. Tuttavia a me pare che l'espressione di *adempire infedelmente il mandato* è più comprensivo, vale a dire non indica solamente il vero tradimento, ma anche ogni esecuzione la quale avvisatamente, deliberatamente non corrisponda al mandato.

Quando la esecuzione non corrispondente al mandato si commettesse senza deliberato proposito, allora non si verificherebbe il reato previsto in questo articolo, il quale troverebbe la sua applicazione solamente allorchè il mandatario si scostasse volontariamente, deliberatamente dal mandato, ancorchè non vi fosse un vero tradimento nel senso legale.

Quindi vorrei pregare la Commissione a mantenere il testo ministeriale, il quale del resto corrisponde a quello usato in questa stessa materia da altri Codici.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha inteso di fare una questione. Soltanto

a taluno della Commissione, sembrava che la parola *tradisce*, potesse meglio delle parole, *adempie infedelmente*, spiegare il concetto che si voleva esprimere in quest'articolo.

Del resto, udite le spiegazioni dell'onorevole Guardasigilli, la Commissione recede dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione ritirato il suo emendamento, rileggo e pongo ai voti l'art. 134 come venne proposto dal Ministero.

Art. 134.

« Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la reclusione da otto a tredici anni; e se, a tale scopo, falsifica o sopprime documenti, con la reclusione da quattordici a diciannove anni. »

(Approvato.)

Art. 135.

« Le pene stabilite negli articoli 131 e seguenti si applicano anche se i reati sono commessi a danno di una potenza straniera, alleata del Regno per fine di guerra. »

(Approvato.)

Art. 136.

« § 1. Chiunque, senza autorizzazione del Governo del Re, ingaggia, arruola od arma cittadini nel Regno per militare a servizio di un altro Stato, è punito, fuori del caso preveduto nell'art. 131, numero 2, con la detenzione maggiore di due anni. »

» § 2. Ogni altro ingaggio, arruolamento od armamento di uomini per uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del Re, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

(Approvato.)

Art. 137.

« § 1. Chiunque con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel Regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni; e se ne è seguita la guerra, con la stessa pena da diciassette a venti anni. »

» § 2. Se gli atti non approvati dal Governo del Re hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Go-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

verno all'estero, il colpevole è punito col confino maggiore di due anni e con multa estendibile a lire mille; e se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione maggiore di tre anni e con multa estendibile a lire quattromila.

(Approvato.)

Art. 138.

« § 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 117, fa oltraggio al Re, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire. »

» § 2. Se l'oltraggio è fatto alle altre persone indicate nel detto articolo 117, il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa estendibile a lire mille.

» § 3. Quando il reato preveduto nel presente articolo è commesso con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, ovvero col mezzo della stampa, si applica la detenzione sino a due anni, e la multa maggiore di mille ed estendibile a due mila lire. »

(Approvato.)

Art. 139.

« § 1. Chiunque, col mezzo della stampa, fa oltraggio al Senato o alla Camera dei Deputati, è punito con la detenzione fino a due anni e con multa maggiore di mille ed estendibile a due mila lire.

» § 2. L'azione penale per questo reato è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Senato o della Camera contro cui era diretto l'oltraggio. »

(Approvato.)

Art. 140.

« Chiunque, col mezzo della stampa, impugna formalmente l'invulnerabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono e l'autorità costituzionale del Re e delle Camere, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, e con multa maggiore di duemila ed estendibile a quattro mila lire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho proposto in quest'articolo, e la Commissione credo abbia aderito, di sopprimere, come inutile, la parola *formalmente*.

Una parola inutile in una legge è una sconvenienza e spesso un pericolo.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe così concepito.

« Chiunque col mezzo della stampa impugna l'invulnerabilità, ecc. »

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 141.

« Chiunque, col mezzo della stampa, fa risalire al re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito con la detenzione fino ad un anno, e con multa estendibile a mille lire.

PRESIDENTE. A quest'articolo il Ministero proporrebbe di sostituire alla parola *risalire*, la parola *salire*.

Se non vi sono opposizioni metto ai voti l'articolo 141 con questa leggera modificazione di redazione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 142.

« § 1. Chiunque, col mezzo della stampa, provoca a commettere uno dei crimini preveduti negli articoli 117 e 118, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a due, e con multa maggiore di due mila ed estendibile a quattro mila lire.

» § 2. Chiunque, col mezzo della stampa, fa pubblicamente atto di adesione ad una forma di Governo diversa dalla monarchia costituzionale, o manifesta voto o minaccia per la distruzione di essa, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a due mila lire. »

Al § 1 di quest'articolo non sono proposte modificazioni.

Lo rileggo per porlo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Al paragrafo 2 l'onorevole Guardasigilli propone di cancellare l'avverbio *pubblicamente*.

L'onorevole Senatore Tecchio pure a questo paragrafo 2 propone di sostituire alle parole *di essa*, le altre *di questa*.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha mostrato il desiderio che s'introduca una modificazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

in quest'articolo, ma non so in che questa modificazione consista.

Siccome l'onorevole Senatore Pantaleoni non è presente dovremo prescindere dal tener conto del desiderio da lui manifestato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Egli intendeva fare una proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Egli intendeva infatti che si limitasse l'applicazione *alla provocazione a ree di fatto o cospirazioni per mezzo della stampa*; ma non avendo egli formulato alcun emendamento non saprei cosa dire di più.

Domando alla Commissione se accetta la modificazione proposta dall'onor. Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può accettare la proposta dell'onor. Tecchio. Accetta solamente la soppressione della parola *pubblicamente*, proposta dall'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. E il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non l'accetto.

Faccio osservare che la parola *pubblicamente* si sopprime non perchè la pubblicità non sia elemento di questi reati, ma perchè secondo i principi generali non vi può essere reato di stampa senza pubblicità.

Parlando di un reato di stampa era inutile lo accennare alla pubblicità.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per dichiarare che non insisto, che ritiro anzi la proposta da me fatta di soppressione del paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Leggo dunque il paragrafo 2, soppressa la parola *pubblicamente*.

« § 2. Chiunque, col mezzo della stampa, fatto di adesione ad una forma di governo diversa dalla monarchia costituzionale, o manifesta voto, o minaccia per la distruzione di essa, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a duemila lire. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 142, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 143.

« Chiunque divulga o espone al pubblico scritti o disegni sotto qualunque forma, o tiene discorsi in pubbliche riunioni, col fine di rendere il popolo ostile alla costituzione politica od alle autorità dello Stato, o di eccitarlo allo sprezzo od al malcontento contro le medesime, o all'odio contro una classe di cittadini, od alla inosservanza delle leggi o dei provvedimenti del governo, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni. »

A quest'articolo, l'onorevole sig. Ministro di Grazia e Giustizia propone che invece di dire *allo sprezzo*, si dica *al dispregio*.

Sullo stesso articolo l'onorevole Senatore De Filippo proporrebbe che alle parole: *delle leggi o dei provvedimenti del Governo*, si aggiungessero queste altre: *in esecuzione di esse*.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Nello stampare questo mio emendamento è accaduto un errore tipografico, invece di dire: *in esecuzione di esse*, doveva dirsi: *o all'esecuzione di esse*.

Con questo articolo 143 si puniscono i reati che si commettono esponendo al pubblico scritti o disegni, e si tengono discorsi in pubbliche riunioni col fine di eccitare i cittadini all'odio contro lo Stato ecc., e poi si prosegue: *od alla inosservanza delle leggi o dei provvedimenti del Governo*. Ora, siccome si può anche il legare un cittadino ad opporsi all'esecuzione di queste leggi e di questi provvedimenti, così mi parve necessario di aggiungere le parole alle quali ho sopra accennato; perciocchè non credo che quelle sole contenute nell'articolo ministeriale provveggano ad entrambi i casi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ma l'esecuzione è compresa.

Senatore EULÀ, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULÀ, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta, perchè inutile, l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Filippo, sembrando evidente che, quando si punisce chi provoca all'inosservanza della legge, si punisce precisamente colui che tratta i cittadini

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

a non eseguirsi, perchè l'osservanza della legge sia nella di lei esecuzione.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io prego l'onorevole Commissario Regio ad osservare che può benissimo verificarsi il caso in cui l'aggiunta che io propongo possa essere non solo utile, ma necessaria. L'onorevole Commissario Regio crede che nelle parole *inosservanza della legge e dei provvedimenti del Governo* sia compreso anche l'inesecuzione di essi.

Ma, a me pare, che siano due cose distinte e mi spiego con un esempio. Vi ha una legge che proibisce l'accattongio. Contro questa legge si sceglie un giornale additandola come una legge ingiusta ed inumana, che vieta ad un infelice di procurarsi, in modo qualunque, i mezzi di vivere, ed eccita gli accattongi a non osservarla. E dall'articolo questo caso è preveduto e punito.

Ma accade, o non è strano il caso, che la forza pubblica incontri uno di questi accattongi e voglia arrestarlo; la gente si adolla, e uno fra gli altri comincia a gridare eccitando il pubblico ad impedire l'esecuzione della legge. C'è la Commissione, il Commissario Regio che le parole dell'articolo contengono ancora quest'altro caso?

Se lo credono, io non ho ragione d'insistere sul mio emendamento.

Senatore BIA, *Commissario Regio*. A me non pare dubbio che la parola *inosservanza* inclina necessariamente al concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole De Filippo. Egli attribuisce alla parola medesima un valore diverso da quello che ha secondo il suo naturale significato. Con questa disposizione non si vuole altrimenti punire il fatto di chi con scritti, disegni o discorsi pubblici offenda semplicemente il rispetto dovuto alle leggi; reato questo che è previsto dalla vigente legge sulla stampa, e di cui si fa pur cenno altrove nel progetto.

Tanto meno poi si vuole infliggere pena contro la critica e la censura della legge. In un Governo libero la discussione sulla bontà della legge, la disapprovazione e la censura, anche acerba, dei provvedimenti governativi non può e non deve essere vietata.

È utile al paese che se una legge, od un

Decreto si ravvisino meno utili e corrispondenti ai bisogni pubblici, i cittadini il dimostrino, o vi chiamino sopra l'attenzione del Governo e del Parlamento, affinché illuminati dalla pubblica opinione controcino gli inconvenienti a cui possa dar luogo l'emendata disposizione e provvedano senza indugio alla correzione ed al riparo. Tale è principalmente l'ufficio, tale la missione della libera stampa.

Quando invece si vada più oltre, o si eccitino i cittadini a non osservare la legge ed il provvedimento censurato, il che equivale al dire che se ne provochi l'inesecuzione, in allora vi ha il reato che l'articolo 143 contempla e punisce.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Le parole dette dall'onorevole Commissario Regio sono esattissime, ed a me pare che lo stesso esempio addotto dall'onorevole Senatore De Filippo valga a provare, che non si può escire da questa condizione di cose.

Egli ha accennato ad una legge che proibisce la mendicizia, ed ha detto: intanto che la forza pubblica eseguirà la legge, e farà arrestare i mendicanti, forse un giornale, con un articolo di critica contro il Governo, andrà dicendo che con questa legge si impedisce di procurarsi il pane, che il governo è tirannico, crudele. Ma qui osservo all'onorevole Senatore De Filippo, che noi non siamo più nel caso di un eccitamento alla inosservanza della legge, ma semplicemente di una censura che esercita la stampa contro gli atti del Governo.

Parmi dunque, ripeto, che quest'osservazione dell'onorevole Senatore De Filippo, dia ragione alle argomentazioni del Commissario Regio, e la Commissione perciò dichiara anch'essa di opporsi al proposto emendamento.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore De Filippo nel suo emendamento?

Senatore DE FILIPPO. Sebbene per verità non paia che l'esempio da me addotto sia contrario alla mia proposta, ciò non ostante accetto lo spicgazioni date, e non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 143, secondo la proposta del Ministero.

Esso è così concepito:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Art. 143.

« Chiunque divulga o espone al pubblico scritti o disegni sotto qualunque forma, o tiene discorsi in pubbliche riunioni, col fine di rendere il popolo ostile alla costituzione politica od alle autorità dello Stato, o di eccitarlo al disprezzo od al malcontento contro le medesime, o all'odio contro una classe di cittadini, od alla inosservanza delle leggi o dei provvedimenti del governo, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni. »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato.)

Art. 144.

« Ogni reato commesso contro le persone che compongono la famiglia reale, eccettuate quelle menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 117, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

PRESIDENTE. Il Senatore Giovanola a questo articolo propone di sostituire alle parole: *eccettuate quelle*, le seguenti: *oltre quelle*.

Domando all'onorevole Ministro e al Relatore della Commissione, se accettano questa variante.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Tra il Ministero e la Commissione, si è concertato di correggere questo articolo dicendo: « Ogni reato se commesso contro le persone della famiglia reale non menzionate nel § 2 dell'art. 117, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo concertato tra la Commissione e il Ministero. Lo rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 145.

« Chiunque, col mezzo della stampa o di discorsi letti o pronunciati in pubbliche riunioni, fa l'apologia o la giustificazione dell'assassinio politico, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa fino a lire mille. »

(Approvato.)

Art. 146.

« § 1. L'attentato contro la vita del Sovrano

o Capo di uno Stato straniero, commesso nel regno, è punito con la reclusione da undici a sedici anni.

» § 2. La cospirazione diretta all'attentato di che nel paragrafo precedente, e seguita da atti preparatorii nel regno, è punita con la relegazione da cinque a dieci anni. »

Al § 1 non ci sono osservazioni di sorta.

Al § 2 la Commissione propone di sostituire alla parola *relegazione* quella di *reclusione* da cinque a dieci anni.

Il Governo accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 1, in questi termini:

(*Vedi sopra.*)

(Approvato.)

« § 2. La cospirazione diretta all'attentato di che nel paragrafo precedente, e seguita da atti preparatorii nel regno, è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 146, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 147.

« § 1. Le offese commesse col mezzo della stampa o di discorsi tenuti in pubbliche riunioni contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a mille lire.

» § 2. L'azione penale non è esercitata che in seguito a richiesta del Governo dello stesso Sovrano o Capo dello Stato straniero. »

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia modifica il paragrafo primo in questi termini:

« § 1. Le offese commesse col mezzo della stampa o di discorsi tenuti in pubbliche riunioni contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa. »

L'onorevole Tecchio accetta questa nuova redazione.

L'onorevole Sineo aggiunge le seguenti parole:

« Non è punibile la semplice esposizione di fatti pienamente conformi alla verità. »

Interrogo la Commissione se accetta questo emendamento dell'onorevole Sineo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Senatore BERSANI, *Relatore*. Non può la Commissione accettare, questo emendamento dell'onorevole Sineo perchè questi fatti essendo puniti quando sono commessi contro i privati, non c'è ragione che non lo siano quando si tratta di Sovrani regnanti.

In secondo luogo la prova di questi fatti, riferendosi alla vita d'un alto personaggio che non è esposto nè al contatto nè alla vista del pubblico, riescirebbe sempre difficilissima se non pure impossibile.

Per questi motivi la Commissione respinge l'emendamento del Senatore Sineo, e accetta quello dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Il signor Commissario accetta l'emendamento del Senatore Sineo?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento dell'onorevole Sineo.

« Non è punibile la semplice esposizione dei fatti pienamente conformi alla verità. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo tenuto conto della modificazione introdotta nel § 1 dal signor Ministro Guardasigilli.

Art. 147.

« § 1. Le offese commesse col mezzo della stampa o di discorsi tenuti in pubbliche riunioni contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa. »

(Approvato.)

« § 2. L'azione penale non è esercitata che in seguito a richiesta del Governo dello stesso Sovrano o Capo dello Stato straniero. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 147, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 148.

« § 1. Gli oltraggi e gli altri reati commessi contro gli ambasciatori, i ministri, gli inviati ed agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il governo del re, nell'esercizio o per causa delle loro funzioni, sono puniti con le pene stabilite per gli stessi reati

commessi contro i pubblici uffiziali del regno nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

» § 2. Le diffamazioni, i libelli e le ingiurie contro le persone indicate nel paragrafo precedente, sono punite con le pene stabilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa.

» § 3. L'azione penale per gli oltraggi, le diffamazioni, i libelli e le ingiurie prevedute nel presente articolo non è esercitata se non in seguito alla querela della persona offesa. »

Sul § 1. di questo articolo non vi è emendamento, nè osservazione di sorta. Lo metto perciò ai voti.

Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

L'onorevole Senatore Sineo propone la soppressione del § 2, ma le soppressioni non si mettono ai voti. Vi è poi un'aggiunta dell'onorevole Ministro Guardasigilli allo stesso § 2, per cui, dopo le parole: *contro le persone*, si aggiungerebbero le seguenti: *e nelle condizioni*.

Chi approva il § 2, colle parole aggiunte dall'onor. Ministro, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 3.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 149.

« Il cittadino che, senza autorizzazione del Governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendii da Stato nemico, è punito col confino maggiore di un anno ed estensibile a tre. »

Chi approva l'art. 149, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 150.

« Alle pene criminali stabilite nel presente titolo si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia non minore di cinque anni. »

Chi approva l'art. 150, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1875

Art. 151.

« § 1. Oltre i casi indicati nell'articolo 128, gli autori e i complici dei reati preveduti nel presente titolo, e scttaa i quelli commessi col mezzo della stampa, di discorsi o di scritti, sono immuni da pena:

1. se prima che l'esecuzione del reato fosse cominciata, o che la cospirazione fosse seguita dall'attentato, e prima che fosse iniziato procedimento, ne hanno fatto dichiarazione ad un'autorità competente a riceverla;

2. se hanno procurato l'arresto dei colpevoli o di taluno di essi, anche dopo iniziato il procedimento, ma prima che fosse cominciata l'esecuzione del reato, o che la cospirazione fosse seguita dall'attentato.

» § 2. Il disposto del numero 2 del paragrafo precedente si applica, quando la colpeabilità delle persone di cui si è procurato l'arresto, risulti da sentenza pronunciata in contraddittorio nello stesso od in altro giudizio. »

Su quest'articolo non c'è altra proposta se non quella di una semplice sostituzione della parola *viti* alla parola *colpeabilità* stata fatta dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Metto ai voti l'articolo con questa sostituzione.

Chi l'approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 152.

« Le disposizioni di questo titolo, come ogni altra di questo codice dove si parla di reati commessi col mezzo della stampa, comprendono qualsivoglia modo od artificio atto a riprodurre il pensiero con segni figurativi. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato).

Senatore BORSANI. *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Siccome sagli articoli che seguono ci sono proposte di emendamento dell'onorevole Senatore Cannizzaro, proposte che la Commissione desidera esaminare dopo aver conferito coll'onorevole proponente per l'interesse dall'argomento grave cui si riferiscono, io prego l'onorevole Presidente a voler rinviare l'esame degli articoli medesimi alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Annuendo al desiderio manifestato dall'onorevole Relatore sarà rinviato il seguito della discussione alla prossima seduta. Lunedì seduta pubblica. Ordine del giorno: Seguito della discussione del progetto di Codice penale pel Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

XXVII.

TORNATA DELL'8 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni* — *Comunicazione della Presidenza, relativa alla nomina della Commissione di 5 membri, incaricata di riferire sul progetto di legge per la vendita delle navi della Regia marina dichiarate inscrivibili* — *Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia relativamente al progetto di legge per l'abolizione delle prestazioni fondiarie* — *Schiarimenti del Senatore Manni, e dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Congedo* — *Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del progetto di legge del Codice penale del Regno d'Italia* — *Considerazioni generali del Relatore Borsani sugli emendamenti proposti al Tit. II, Lib. II* — *Comunicazione delle modificazioni apportate agli art. 153, 154 e 156* — *Considerazioni del Senatore prof. Amari sull'art. 153* — *Proposta di soppressione del Senatore Cannizzaro, appoggiata dal Senatore Mauri* — *Presentazione del progetto di legge per la leva sui nati del 1855* — *Ripresa della discussione* — *Osservazioni del Senatore Pescatore a favore del testo ministeriale combattute dal Senatore Pica* — *Parole del Relatore* — *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replica del Senatore Amari, prof.* — *Mozione del Senatore Arrivabene.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Regio Commissario, e successivamente intervengono i Ministri di Agricoltura e Commercio, della Guerra e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, BERRETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERRETTA dà lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 8. Alcuni individui che allegano di essere stati nominati ufficiali dal Governo provvisorio in Sicilia nel 1848, e di aver preso parte alla guerra d'insurrezione del 1860-61, domandano che sia riprodotto al Parlamento il progetto di legge che loro accordi il diritto a pensione.

(*Petizione mancante dell'autentica.*)

N. 9. L'Arcivescovo di Torino non che i Vescovi della stessa provincia e di quella di Ver-

celli, fanno istanza al Senato perchè vengano modificati o respinti alcuni articoli del nuovo progetto di Codice penale riguardante i rapporti della Chiesa collo Stato.

N. 10. L'Arcivescovo di Genova e i Vescovi di Ventimiglia, Savona, Albenga, Sarzana, Tortona e Bobbio.

(*Identica alla precedente.*)

PRESIDENTE. Il Senato sa che nella tornata di sabbato l'onorevole Ministro della Marina presentò un progetto di legge per l'alienazione di alcune navi della Regia Marina, di cui chiese ed ottenne l'urgenza. Fu proposto ed adottato di nominare una Commissione speciale di cinque membri. Vennero all'uopo eletti gli onorevoli Senatori Menabrea, Duchoqué, Provana, Riboty e Bembo.

All'Ufficio Centrale, composto degli onorevoli Senatori Errante, Pepoli Gioachino, Manni, Vitelleschi e Conforti fu demandato l'esame del progetto di legge per l'abolizione delle ritenute,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875.

ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874.

Si desidererebbe sapere a qual punto si trovino i lavori dell'Ufficio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato ricorderà che fu presentato e dichiarato d'urgenza, dietro istanza del Ministero, un progetto di legge per l'abolizione di ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874.

Allorchè io presentai quel progetto di legge, era la fine del mese di gennaio, perchè la legge che col medesimo si tratterebbe di completare, ha cessato di avere esecuzione dal primo gennaio di questo anno. Io debbo osservare che è urgente il deliberare per impedire che ai debitori delle prestazioni fondiarie si cominci a fare la ritenuta.

Perciò, approssimandosi il momento della discussione dei bilanci, mi sembra che sia di tutta opportunità che in quell'occasione sia pure discusso questo progetto di legge che non consta che di un semplice articolo il quale riguarda una questione già stata nel seno del Senato lungamente dibattuta.

Io rivolgo quindi al Senato calde preghiere perchè voglia fare in modo che all'occasione in cui si discuteranno i bilanci, e segnatamente il bilancio delle Finanze, venga pure portato in discussione quel progetto di legge di cui l'onorevole Presidente faceva cenno.

PRESIDENTE. Devo far presente al Senato che l'Ufficio Centrale per l'esame di questo progetto di legge è composto dei Senatori: Errante, Manni, Vitelleschi, Pepoli, Conforti.

Ora, a parte i Senatori Errante e Vitelleschi che sono anch'essi per combinazione, e certo per poco, assenti dal Senato, sono assenti con poca speranza che ritornino presto gli onorevoli Senatori Conforti e Pepoli, cosicchè l'Ufficio Centrale è ridotto a soli tre membri.

Io non posso certamente surrogare i membri nominati dagli Uffici, tuttavia ho creduto far presente questa circostanza al Senato perchè, in seguito alle istanze dell'onorevole Guardasi-

gilli, vegga nella sua saggezza di prendere opportuni provvedimenti.

Senatore MANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANNI. Mi faccio lecito d'informare l'onorevole Presidente ed il sig. Ministro di Grazia e Giustizia che, riguardo a questo progetto di legge fu tenuto dall'Ufficio Centrale una seduta, nella quale, essendosi manifestate delle opinioni differenti tra i Commissari, il Presidente, Senatore Errante, propose e l'Ufficio approvò, che s'invitasse ad intervenire nel seno dell'Ufficio l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Questo ancora non fu fatto, perchè non si voleva distogliere l'onorevole Ministro dalle gravi occupazioni del Codice penale che ora si discute, ed anche perchè erano assenti due membri dell'Ufficio.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. A me pare che in questo caso potrebbe la Presidenza del Senato invitare i due Uffici, che sono rappresentati dai due Commissari assenti, a sostituirli.

Se ben ricordo, questa era la pratica, che si seguiva anche nell'altro ramo del Parlamento. Benchè la Commissione col numero di tre sia in maggioranza, tuttavia quando consti che i due Commissari assenti non possano intervenire alle riunioni dell'Ufficio Centrale, siccome domani abbiamo la convocazione degli Uffici, l'eccellentissimo nostro Presidente potrebbe, a mio subordinato avviso, invitare i due Uffici a sostituire due nuovi Commissari a quelli già nominati, ed ora assenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che si potrebbe benissimo adottare in questo caso il provvedimento a cui più volte si è fatto ricorso, e che è stato ora indicato dall'onorevole Senatore Borgatti.

Però sarebbe conveniente di far precedere un avviso telegrafico ai due Commissari che appartengono ai due Uffici, e quando per ragione delle loro funzioni, o per altra causa, non potessero prontamente intervenire alla riunione degli Uffici a cui appartengono, si potrebbe allora provvedere alla loro surrogazione nel modo indicato. Debbo poi ringraziare l'one-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

revole Senatore Manni e l'Ufficio, del motivo delicato per cui non hanno creduto di mandare ad effetto la deliberazione presa di chiamare il Ministro della Giustizia nel seno della Commissione.

Io dichiaro per altro che mi pongo da questo momento a disposizione dell'Ufficio stesso, e che in qualunque giorno stimi di chiamarmi nel suo seno io interverrò immediatamente, perchè mi preme troppo che quest'affare di suprema urgenza non soffra ritardo.

PRESIDENTE. Saranno spediti immediatamente telegrammi ai due Senatori assenti, onde sollecitino il loro ritorno al più presto possibile, se non possono venire lo dichiareranno, e allora gli Uffici, secondo la proposta del Senatore Borgatti, provvederanno per la loro sostituzione.

Senatore **MANNI.** Mi farò un dovere di scrivere subito al Presidente perchè voglia provvedere a che la Commissione si riunisca il più prontamente che sia possibile.

PRESIDENTE. Il Senatore Manzoni Tommaso chiede un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia, che, se non vi sono opposizioni, si intenderà accordato.

(Accordato.)

Seguito della discussione per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Siamo rimasti all'art. 153.

La parola è al Relatore della Commissione. Senatore **BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Io non prenderei la parola se quest'oggi si trattasse di dissotterrare la memoria dei tempi in cui la legge puniva la libera espressione della coscienza; non prenderei la parola se si trattasse di riabilitare il concetto dell'offesa contro la maestà divina; con questo noi apriremmo una porta e troveremmo una via che ci condurrebbe direttamente al Santo Uffizio, e credo che nessuno di noi voglia battere questa strada.

La via che conduce al Santo Uffizio ci farebbe esorbitare dalla nostra competenza. La legge civile non si occupa che della tutela della libertà, non si occupa che della tutela dell'ordine giuridico sociale. La legge civile non può entrare nei penetrali della coscienza; la legge civile non può tradurre dinanzi ai suoi magistrati un individuo incolpato di un peccato per il quale vi potrebbe rispondere; io, per questa colpa che ho commessa dinanzi all'Ente supremo, ho già ottenuta l'assolutoria dal tribunale della penitenza. In questo, onorevoli Signori, sono perfettamente d'accordo l'onorevole Cannizzaro, che ci propone alcuni emendamenti al progetto di Codice, e il Ministro Guardasigilli e la Commissione; qui non ci fu nè ci poteva essere discussione, non ci poteva esser divergenza. La diversità sta nell'esplicazione del concetto che abbiamo tutti della missione della legge.

Il quadro che vi presenta il progetto ministeriale è il più completo. L'emendamento dell'onorevole Cannizzaro lo restringe.

L'onorevole Senatore Cannizzaro nel suo progetto ha una parte contro cui protesta la Commissione.

Questa parte è quella che lascia fuori di questione tutto ciò che non porta il carattere della violenza. Se voi esaminate i tre articoli compilati dall'onorevole Senatore Cannizzaro vedete che vi è sempre la violenza, la minaccia, l'invettiva: e solo nell'art. 156 è fatto cenno di parole, di gesti e di fatti in generale; ma tutto ciò è riferibile o alle persone dei ministri della religione, o al culto esterno o a cose materiali.

Il progetto invece del Ministero va più in là; e nel concetto dell'offesa al libero esercizio del culto, al libero esercizio della religione, comprende anche quegli atti che riescono a vilipendio, a contumelia della religione stessa, perchè questi fatti indirettamente offendono la coscienza di tutti i credenti e, sotto questo rapporto, si può dire che offendono la libertà individuale di tutti quelli che professano la religione vilipesa.

L'onorevole Senatore Cannizzaro si è molto preoccupato, per quanto si può desumere dai suoi articoli, si è molto preoccupato della libertà di discussione, e, ai tempi nostri, nessuno vi è che voglia contendere questa libertà. Certo è che tutte le religioni usano il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

diritto di largamente disputare e contendere sul dogma e sul rito; ma non bisogna confondere, onorevoli Signori, la libera discussione con la contumelia, con la invettiva, queste sono due armi molto diverse l'una dall'altra. Si può discutere sui principi, si può negare la bontà di una religione, si può dire che è erroneo il principio su cui è basata, perchè tutto ciò sta nei termini della discussione, ma non si può fare censura, per esempio, che ecciti il ridicolo contro la professione di una od altra credenza, questo no, perchè riesce ad offesa di tutti gl'individui che professano quella religione, perchè riesce ad un attentato contro la libertà dei credenti.

Tale è il concetto fondamentale del progetto: vediamo ora in che consiste la divergenza fra la proposta del Ministero e quella dell'onorevole Cannizzaro.

L'onor. Senatore Cannizzaro si è appoggiato interamente alla legge belga, che è poi una riproduzione della legge francese. E in questa legge veramente noi non troviamo che ci sia una figura di reato corrispondente all'art. 153 del progetto ministeriale.

Ma giova notare una circostanza; che quello che manca nel Codice belga si trova nella legge sulla stampa di quel paese, ed il Codice belga non ha fatto ciò che abbiamo fatto noi, vale a dire non ha inserito la legge sulla stampa nel Codice penale; l'ha conservata come legge speciale, mentre noi la abbiamo inserita nel Codice penale, e quindi dobbiamo necessariamente occuparci nel detto Codice anche di questa figura di reato, cioè l'oltraggio alla religione in quanto offende il sentimento religioso individuale.

Vi era pure nel progetto Cannizzaro un'altra specie di reato alla quale non poteva acconsentire nè il Ministero, nè la Commissione, e costituiva l'articolo 153. Ivi è detto:

« Chiunque con violenze o minacce costringe una o più persone di esercitare un culto, di assistere all'esercizio di esso, di celebrare certe feste religiose, osservare certi giorni di riposo e aprire in conseguenza o chiudere i negozi e gli opifici, è punito ecc. »

Tutti questi elementi di reati non sono compresi nel progetto perchè entrano in un ordine d'idee più largo; e tutti li trovate com-

presi nell'articolo 163 dove si tratta della libertà individuale. L'articolo dice:

« Chiunque in qualsiasi modo minaccia o usa violenza per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito colla prigionia da 4 mesi a 2 anni, ecc. »

Dunque questa disposizione è contemplata nel Codice ed è punibile secondo il concetto proprio anche dell'articolo 153, e non vi è bisogno di farne parola in questo articolo. Credo però che l'onorevole Senatore Cannizzaro sia disposto in questa parte a recedere dalla sua proposta.

Intanto alcune concessioni che temperano il dissenso sono state fatte per una parte e per l'altra.

L'onorevole Cannizzaro, come dico, pare che nel suo art. 153, inclini a ritirare questa prima figura del reato; dall'altro lato la Commissione, per togliere uno degli appunti che si facevano al suo articolo 153, che è quello di inchiudervi ancora una religione dello Stato, ed una religione che è ammessa o tollerata nello Stato, ma che non è la religione dello Stato, avrebbe acconsentito a modificare la redazione dell'articolo in questi termini: *Chiunque pubblicamente fa oltraggio ad una religione ammessa nello Stato* (senza distinzione alcuna); il resto dell'articolo rimarrebbe come è presentemente.

Così pure, per semplificare la disposizione dell'articolo 154, che ora comprende due paragrafi tendenti a colpire di sanzioni penali coloro che impediscono o turbano con violenze, minacce od invettive l'esercizio di funzioni religiose; affine di rendere con una espressione più semplice e più chiara il concetto dei reati ha compreso le disposizioni dei due paragrafi in un paragrafo solo, così concepito:

Chiunque impedisce o turba in qualunque modo l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito ecc.

La pena sarebbe ridotta nel minimo e conservata nel massimo, come è presentemente, per cui riuscirebbe proporzionata a tutte e due le figure di reato tanto alla maggiore, come alla minore.

Infatti porterebbe la detenzione estendibile a due anni e non si parlerebbe più del minimo di quattro mesi; così rimarrebbero il mi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

nimo del paragrafo 2, ed il massimo del paragrafo 1.

L'art. 156 infine dava luogo a qualche divergenza tra l'onorevole Cannizzaro e la Commissione, per mettere le cose sopra un terreno in cui potessero convenire le due diverse opinioni, la Commissione ha adottato questa modificazione:

Chiunque, dice l'articolo, per disprezzo di una delle religioni indicate nell'art. 153, distrugge, infrange, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico od in presenza di due o più persone, cose destinate al culto ecc.

Questa frase « *ed in presenza di due o più persone* » poteva far credere che il reato sussistesse egualmente quando questi fatti fossero accaduti in un luogo affatto privato, per esempio, in una cappella domestica che un cittadino tenesse nella propria casa.

In quest'ipotesi non ci poteva essere il reato nel concetto dell'articolo 153; poteva forse esservi violazione di domicilio se qualcheduno si fosse introdotto in quella cappella senza il permesso del proprietario per vilipendere, diremo così, gli atti dell'esercizio della sua religione; ma, ripeto, non ci poteva essere il reato dell'art. 153 per cui la Commissione, a fin di togliere ogni dubbio, si è limitata a parlare di colui che in luogo pubblico distrugge, infrange le cose destinate al culto, ed ha soppressa la seconda parte che si riferiva ad un luogo qualunque, ma in presenza di due o più persone.

Queste sono le modificazioni state introdotte nel progetto ministeriale; ed ora cesso di parlare perchè la mia missione era di dar conto al Senato delle considerazioni e delle risoluzioni prese dalla Commissione dopo la conferenza tenuta questa mane col Senatore Cannizzaro. Lascio ora al medesimo di dare sviluppo alle sue proposte.

PRESIDENTE. Prima di tutto prego il Relatore di trasmettermi queste nuove modificazioni perchè io possa darne lettura al Senato. Intanto ha la parola il Senatore Amari prof.

Senatore **AMARI, prof.** Signori Senatori!

Consentendo al concetto dell'onorevole Senatore Sineo, io intendevo di proporre la cancellazione dell'articolo 153, ed avea domandata la parola prima che mi fosse noto il partito preso dalla Commissione in seguito alle modificazioni proposte dall'onorevole Senatore Can-

nizzaro. Siccome quest'articolo, ancorchè riformato, pure non è scomparso dalla discussione, io credo, ed anzi mi sento in dovere di presentare al Senato tutte le ragioni che nella mia mente militano contro di esso articolo 153, che si trova, secondo me, isolato, messo a capo di un titolo che non gli conviene, perchè l'articolo 153 riguarda gli oltraggi fatti alla religione, e tutto il resto del titolo parla degli oltraggi e delle violenze contro i culti. Sono due materie perfettamente diverse, le quali, secondo me, non appartengono tutt'e due al potere civile. Il provvedere al libero esercizio dei culti, certamente è di sua competenza; non così il vendicare gli oltraggi fatti alla religione.

Io non ho bisogno di protestare dinanzi al Senato che, parlando contro quest'articolo, non intendo parlare contro la religione dei nostri padri.

D'altronde, io mi guarderei bene dal tener qui un linguaggio che potesse giungere sgradito a chi è di opinione diversa della mia.

L'articolo, com'era redatto dal Ministro, diceva: « *Chiunque pubblicamente fa oltraggio con parole o con fatti alla religione dello Stato o ad altra di cui nello Stato è ammesso il culto, ecc.* »

Debbo confessare al Senato che quest'espressione di *religione dello Stato* mi pareva rimasuglio di altri tempi, mi pareva quasi un masso erratico, trascinato dalle ghiacciaie del medio evo e depresso sul nostro suolo. Oh! si che le ghiacciaie del medio evo lasciarono in Europa dei massi che si è sudato e si suda a sgombrare!

L'articolo 1 dello Statuto parla della religione dello Stato. Tutti sappiamo che gli articoli dello Statuto non si discutono, ma ben si commentano; ed io credo che il commento di questo articolo 1 è cominciato molto di buon'ora.

Lo Statuto fu promulgato il 4 marzo 1848 e pochi giorni prima erano comparse le Regie Patenti del 27 febbraio e pochi giorni dopo il Decreto Reale del 29 marzo. Le Patenti consentivano ai Valdesi l'ammissione alle scuole pubbliche ed a tutti i diritti civili e politici. Il Decreto Reale estendeva in parte questo beneficio agli Israeliti. Pochi mesi appresso, regnando ancora l'immortale e magnanimo au-

tore dello Statuto, fu sanzionata la legge del 19 giugno 1848, la quale dichiarò che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

Questo ancora non è commento pieno, da cambiar la natura del 1° articolo dello Statuto; ma è un avviamento. Mi piace di veder seduto al banco dei Ministri l'uomo illustre che segnò quell'altro decreto, il decreto, dico del 4 luglio 1859. L'onorevole Vigliani chiamato a governatore della Lombardia si affrettò a decretare che nelle Province Lombarde tutti i cittadini sono eguali avanti alla legge, qualunque sia il culto che professano; e come già si osserva nelle antiche Province, essi godono di tutti i diritti civili e politici.

Finalmente dopo l'ingresso delle truppe italiane in Roma il Decreto Reale del 13 ottobre 1870 ha fatto cessare nella Provincia Romana ogni disuguaglianza fra i cittadini in quanto riguarda i godimenti e l'esercizio dei diritti civili e politici e la capacità ai pubblici uffici, qualunque sia il culto che professano.

Vedete, o Signori, che avanziamo nel commento dell'articolo 1 dello Statuto. Voi non avete al certo dimenticato che, tanto nel Parlamento subalpino, quanto nel Parlamento italiano, nel Senato, come nella Camera dei Deputati, in occasione di varie leggi fu sempre da coloro che le oppugnavano invocato questo articolo dello Statuto. La religione dello Stato fu sempre messa innanzi come quella che impedisse l'approvazione delle leggi proposte, e, se ben ricordo, fu sempre invocata in questo senso la questione pregiudiziale.

Or il Senato e la Camera dei Deputati respinsero sempre la questione pregiudiziale; approvarono quelle leggi e la Corona le sanzionò. Basterà ricordare la legge Siccardi, quella sul matrimonio civile e quella sull'abolizione delle Corporazioni religiose, quella sull'obbligo dei chierici al servizio militare, tutte le leggi, insomma, che toccano le istituzioni ecclesiastiche e che si sono votate in questi ultimi tempi.

Dunque mi sembra svanito il concetto di una religione dominante e di altre religioni tollerate; ossia il concetto di una religione dello Stato. L'ha dileguato il potere legislativo

stesso: le due Camere e la Corona. Della religione dello Stato non sono rimasti che le dotazioni di alcuni enti ecclesiastici e il principio di far secondo i riti cattolici le cerimonie religiose che occorressero allo Stato.

Ma v'ha di più.

Signori Senatori: noi ben dobbiamo guardare in viso certi fatti che ci addolorano, che possono contristare profondamente alcuni di noi; dobbiamo da uomini, ed uomini politici, guardare addentro a cotesti fatti profondamente ed all'uopo, con sicuro animo provvedervi.

Or bene, questa che era la religione dello Stato, questa, o Signori, ci si è mutata tra le mani, o per lo meno abbiamo scoperto un grandissimo equivoco in cui si vivea.

Dopo la rosea primavera del 1848 che sparve si tosto, dopo quell'epoca, io dico, sono avvenuti dei fatti i quali hanno cambiato interamente il concetto della religione cattolica.

È nota a tutti l'enciclica dell'8 dicembre 1864 ed è noto il *Syllabus* che l'accompagna, cioè l'elenco delle proposizioni ed errori altamente condannati, sì che virtualmente rimangono esclusi dal grembo della Chiesa coloro che li sostengono.

Il sillabo si riferisce ad una lunga serie di allocuzioni concistoriali, encicliche ed atti di altre denominazioni, ne quali le dottrine condannate sono trattate largamente, ed anzi lo sono alcune volte con parole le quali sarebbero punite dalla legge, se la legge fosse applicabile a chi la pronunziava; parole che non ardirò di leggere, e se lo leggessi, il signor Presidente m'imporrebbe il silenzio.

Ebbene, apriamo il sillabo, prendiamo il capitolo 24, quale è la proposizione condannata? « *Ecclesia vis inferendae potestatem non habet neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam.* »

Sapete che questo è uno dei principii che stanno scritti nelle nostre leggi.

Abbiamo al capitolo 31: *Ecclesiasticum forum pro temporalibus clericorum causis sive civilibus sive criminalibus omnino de medio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede.*

Il principio contrario a tal supposto errore il Parlamento subalpino l'ha spazzato via, e nelle altre parti d'Italia era stato spazzato au-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

che prima, ecco condannato un altro così detto errore delle nostre leggi.

Al capitolo 39: *Reipublicae status, utpote omnium iurium origo et fons, iure quoddam pollet nullibus circumscripto limitibus*. Noi questi limiti li abbiamo altro che superati!

Poi vengono gli articoli 45 a 47, risguardanti la pubblica istruzione i quali non mette conto di leggere. Vien poi il capitolo 62: *Proclamandum est et observandum principium quod vocant de non intereento*. Altro errore del nostro secolo!

L'allocuzione che lo condanna è data il 28 settembre 1860, non la leggerò perchè il Presidente mi farebbe tacere, poichè si tratta precisamente di noi. I capitoli 65 al 74 trattano del matrimonio, il 75 e 76 dicono: *De temporalis regni cum spirituali compatibilitate disputant inter se christianae et catholicae Ecclesiae Filii*.

Abrogatio civilis imperii, quo Apostolica sedes potitur, ad Ecclesiae libertatem felicitatemque vel maxime conduceret.

Anche questa opinione è condannata; non se ne può disputare.

Viene il capitolo 77: *Aetate nostra non amplius expedit religionem catholicam haberi tanquam unicam Status religionem, caeteris quibuscumque exclusis*. Ed è errore anche questo.

Finalmente viene il capitolo 80 che si può mettere innanzi come epigrafe:

Romanus pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere. Anathema sit anche questo!

Camminino i popoli civili a levante, la Chiesa cattolica correrà a ponente: e non occorre dire che nell'enciclica è combattuto fortemente questo spirito che guida in oggi tutta l'umanità, tutte le nazioni d'ogni schiatta, governo e religione, questo precipizio alla *libertatem perditionis*.

Ebbene, o Signori, eccetto gli articoli 1 a 18, che trattano di materie filosofiche, tutto il resto non è altro che il disegno della nostra costituzione, della nostra legislazione, e della coscienza della nostra nazione. Disegno preciso come una fotografia; e di questa fotografia, la negativa, come si chiama, è proprio il tipo che l'autorità ecclesiastica vorrebbe imporre a tutte le nazioni cattoliche.

Io non ho bisogno di domandare al Senato, se questo tipo deve essere e può essere la religione del nostro Stato. Ma è accaduto un altro fatto: cammin facendo, il Papato, il quale avea così allargato il limite del suo territorio morale è divenuto infallibile.

La costituzione dogmatica del 1870 suona così:

Docemus et divinitus revelatum dogma esse definitum: Romanum Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, idest, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de Fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in Beato Petro promissam, et infallibilitate pollere qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de Fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones esse ex sese irreformabiles.

Si quis autem huic nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, presumpserit, anathema sit.

Dunque abbiamo contro di noi, non solamente il Sillabo, ma anco un'autorità che può allargare il Sillabo quanto voglia: e, trattandosi de *fide et moribus*, trattasi di tutto l'uomo, di tutta la società, poichè non v'è nessuna manifestazione del pensiero, nessun atto che sfugga alla fede ed ai costumi.

Dunque, ammesso l'art. 153 del Codice penale, noi dobbiamo punire chiunque faccia oltraggio sia con parole, sia con fatti, al complesso di teorie, racconti, precetti morali, dottrine politiche, regole disciplinari, de' quali si compone la religione cattolica, e di quelli di che si comporrà in appresso, poichè abbiain veduto che una parola del Papa, può imporre nuovi comandi e allargare indefinitamente i limiti della religione!

Io metto da un canto una gravissima osservazione che si potrebbe fare sulle parole: oltraggio alla religione.

Come si fa oltraggio alla religione? Non si fa oltraggio alla verità, non ad una serie di teorie o di racconti storici, o soprannaturali, non si fa oltraggio ad un sistema di precetti morali. Chi scagliasse un oltraggio contro la verità, l'oltraggio gli ricadrebbe sul capo. Donde io credo che sotto questo punto di vista non è corretta la espressione d'oltraggio ad una religione. Noi ridiremmo se ci si parlasse

di oltraggio alla matematica, di oltraggio al sistema di gravitazione universale. Ma per ora voglio abbandonare questo principio, o almeno metterlo da parte, e per ipotesi voglio entrare nell'ordine di idee che segue l'onorevole signor Ministro Guardasigilli nella sua relazione, dove considera l'oltraggio come fatto ai credenti piuttosto che alle credenze.

Ebbene, o Signori, andiamo all'applicazione di questa legge. Ogni legge dee definire la materia del reato. Questa è la base che dee porre la legge prima di condannare l'atto ed applicare la pena. Ora, di qual parte della religione condannerete l'oltraggio, quando essa comprende un'infinità di teorie, di deduzioni, di pratiche, di riti? Dall'esistenza di Dio, dal peccato originale, dall'incarnazione, scendendo giù giù sino al digiuno, e sino alle materie contemplate nel sillabo, tutto questo forma un complesso che non si può scindere nè da noi nè dai magistrati, perchè tutti siamo incompetenti a decidere.

Vi parrebbe colpevole ugualmente chi irridesse ad uno dei dommi fondamentali del cristianesimo e chi si facesse beffe della infallibilità? E pure la sanzione sarebbe la stessa in ambo i casi.

Se il legislatore potesse dire: io punisco chi oltraggia tale e tale principio religioso, tale e tal principio morale, e tutti gli altri li lasciasse fuori, allora potremmo intenderci; ma questo il legislatore non lo può fare assolutamente perchè escirebbe dai limiti della propria competenza; e questo campo, come io accennava poc'anzi, si è allargato moltissimo dacchè nella Curia romana è sorta una reazione, la quale pare che non si contenti nemmeno delle pretensioni di Innocenzo III e di Bonifacio VIII; ma va anche più oltre.

È una reazione che io non apporrò a chi per legge è inviolabile, ma posso e debbo ricordare ciò che sappiamo tutti, che questa reazione è dettata dai Gesuiti, e che in questo momento, minaccia la pace d'Europa, e può portare delle complicazioni, nelle quali noi così miti, così mansueti come ci siamo fatti, potremmo essere trascinati malgrado nostro.

Dunque, vogliamo noi contribuire ad accrescere forza alla religione così intesa?

Signori, la Chiesa (voglio chiamarla così per non scendere a parole che potrebbero sem-

brare troppo precise) combatte sempre in due modi: fa la guerra campale coi battaglioni e gli squadroni, e la guerra guerriata coi cavalleggeri e gli scorridori, quei che vanno attorno a riconoscere il terreno, a buscare notizie, e certe volte a far vettovaglie.

Mentre il grosso dell'esercito marcia innanzi quant'esso può con una bandiera che spesso muta colore, or della libertà, or della autorità, gli scorridori comandati o non comandati guerreggiano a modo loro; e questi, voi lo sapete, sono quelli che vengono a contatto col popolo delle città e delle campagne.

Io debbo dirlo, ad onore dell'Italia, gli Italiani tonsurati e non tonsurati non sono tanto correvi all'usare quei tali mezzi di cui troppi esempi ci danno alcune altre nazioni. Il popolo italiano non si presta volentieri a tutti i miracoletti più o meno apocrifi, i quali, dirò pure, che in certi casi, la Chiesa è la prima a condannare, quando non li può adoperare utilmente. Con tutto ciò dobbiamo confessare che anche in Italia ne succedono di questi fatti, non quanto altrove, ma ne succedono: ognuno di noi ha sentito parlare d'apparizioni soprannaturali, d'immagini che sudano sangue, d'immagini che muovono gli occhi.

Io ne ho vista una di queste ultime, che aveva gli occhi bucati e dietro si adattava un congegno che faceva muovere le pupille. Ebbene, supponiamo un onesto cittadino, uom franco, uom di tempra non tanto tenera, un Magistrato, un ufficiale pubblico, il quale per una ragione qualunque si trovi in presenza a questi tentativi colpevoli e spregevolissimi. Non gli sfuggirà dalla bocca qualche parola energica e punto parlamentare, come si dice? Ebbene egli troverà degli accusatori, troverà dei testimoni e sarà egli il primo a confessare le proprie parole; lo potrete voi condannare?

Di questi casi, o Signori ne possono succedere moltissimi. Un tempo lo Stato aveva la via di frenare gli abusi della Chiesa; Lo Stato non dava l'*exequatur* alla pubblicazione del tale o tal altro atto, in cui paressero lesi i diritti della società civile o sostenuta alcuna esorbitanza. Adesso per la legge delle guarentigie lo Stato ha abbandonato questo diritto. Dunque noi adesso non sappiamo affatto tutto ciò che significherà l'indeterminata espressione, religione cattolica, nè sino a qual termine si potrà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

estendere questo sistema di precetti religiosi, e per conseguenza quante persone e quanti atti potrebbero cadere sotto la pena stabilita dall'art. 153. Una cosa bensì sappiamo. Noi sappiamo che il potere nel quale si è rinfocolata quest'ambizione, si sforza a suscitare tutta Europa e che noi dobbiamo evitare in tutti i modi di fornirgli delle armi.

Questi miei sentimenti, signori Senatori, queste ragioni, bene o male ch'io le abbia espresse, debbono avere un eco nell'animo vostro.

Io replico che la legge non può non definire la materia del reato.

Qui la materia del reato non può esser definita dalla legge, perchè appartiene ad un'altra autorità che ha rotto con noi ogni legame, e che non è al certo con noi amica!

Io credo che per ciò non dobbiamo approvare quest'articolo di legge.

Si dirà forse che apparterrà ai giudici e in certi casi ai giurati di conoscere tanto la qualità del reato, quanto quella dell'offesa? Sarebbe un grave errore.

Noi non dobbiamo gettare addosso ai giudici la responsabilità che noi non abbiamo avuto il coraggio di prendere sulle nostre spalle. Quell'ò che non ha fatto, che non può fare il legislatore, non può, non dev'essere rimesso all'arbitrio di chi giudica. E noi abbiamo degli esempi di questo genere in cui si è detto: Ma questo appartiene ai Magistrati; e di qui sono nati tanti inconvenienti, è nata una deplorabile diversità di giurisprudenza. È pericolosissimo in ogni caso di abbandonare al criterio, alla coscienza dei giudici quello che il legislatore dovrebbe definire. Quando nol può, la miglior cosa è di tacersi.

Per queste ragioni io propongo la soppressione dell'art. 153.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Amari facendo suo l'emendamento dell'onorevole Sineo ha proposta la soppressione di quest'articolo 153. Siccome la soppressione non si mette ai voti, si metterà ai voti l'articolo, e chi approva la soppressione non si alzerà.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Il Senato sa che in seguito all'emendamento proposto sopra questo ed altri articoli dall'onorevole Commissario, la Commissione ha già proposta una modifica-

zione allo stesso articolo 153, nei termini indicati dal suo Relatore, per cui forse parrebbe miglior partito che prima si sentisse se l'onorevole Commissario Regio accetta tale modificazione...

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io aveva già domandato la parola per isvolgere il mio emendamento, ma se il Senatore Mauri vuole parlare...

Senatore MAURI. Parli, parli.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri cede la parola?

Senatore MAURI. La cedo.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore CANNIZZARO. Il principio che informa questa parte dei Codici penali risguardante le offese alla religione ed ai culti, ha subito delle successive trasformazioni in tutti i paesi civili. Abbandonato da molto tempo il pensiero di punire le offese alla divinità per allontanare dai popoli i flagelli di Dio, o di punirle come ministri di Dio, si è venuto ora da tutti anche abbandonando l'idea di proteggere una religione come istituzione dello Stato. Le legislazioni si sono fatte da principio solamente tolleranti dei culti diversi da quello della maggioranza; questa tolleranza si è successivamente estesa, allargata, e infine si è trasformata in un esplicito riconoscimento della libertà di coscienza e dei culti, e della piena libertà di discussione in materia religiosa.

Non è certamente che i legislatori, che i pubblicisti abbiano rinunziato all'opinione che e sincere credenze religiose siano uno dei più solidi appoggi dell'ordine morale; ma è che essi hanno riconosciuto, hanno anzi acquistato il convincimento che queste credenze si fanno più sincere, si depurano, si rafforzano colla libertà di coscienza e colla libertà della discussione, e che invece non si impongono, non si promuovono, non si favoriscono colle leggi penali.

Anche noi siamo giunti a questo punto di proclamare l'intera libertà di coscienza, la perfetta eguaglianza dei culti in faccia alla legge, e la piena libertà di discussione; cose distinte, le quali per altro si collegano assieme.

L'onorevole Senatore Amari ha già detto per quali fasi successive il nostro diritto pubblico si è trasformato, cioè, si è svolto, si è sviluppato, come è avvenuto in tutti i paesi liberi.

Pochi però sono giunti a quello tanto espli-

cito riconoscimento della libertà piena di discussione, che noi abbiamo fatto nella legge sulle prerogative del Sommo Pontefice, legge che è uno dei principali fondamenti del nostro diritto pubblico.

In quella legge evvi questa eloquente dichiarazione che l'onorevole Ministro Guardasigilli combattè perchè forse ne sentiva precisamente la forza eccessiva...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Io l'ho combattuta come inutile, e non altrimenti.

Senatore CANNIZZARO diceva: « è pienamente libera la discussione in materie religiose. »

Ora credo che, una volta che questa legge non lascia più dubbio sulla piena libertà di discussione in materia religiosa, noi non abbiamo più reati contro la religione.

Piena libertà di discussione con reati di religione sono frasi che si contraddicono assolutamente, e perciò, secondo me, si escludono l'una coll'altra.

Noi non possiamo più intendere colle nostre leggi penali a favorire il sentimento religioso, questo non essendo il loro scopo, dovendosi invece questo sentimento favorire con altri mezzi, tra i quali l'educazione e la libertà.

Ed invero colle leggi nostre non possiamo tendere ad altro fine che a quello di proteggere i diritti dei cittadini, tra i quali quel diritto che hanno di confessare la religione che credono vera, ed esercitare il culto che hanno scelto. Perciò la legge deve punire le offese e le aggressioni contro questo diritto; il quale è certamente degno di tutta la tutela, essendo la più nobile manifestazione della libertà individuale. Ma al di là di ciò le leggi penali non devono andare.

Intimamente connesso a questo diritto vi è anche l'altro, che io non so se debba chiamare diritto o dovere, di propagare tutto ciò che si crede verità, e di combattere tutto ciò che si crede errore.

Ed è interesse vivissimo dello Stato che questo diritto e dovere sia energicamente esercitato, perchè egli è coll'animata e libera discussione che i sentimenti religiosi si fanno più vivi e più efficaci; e si accende quel nobile amore del vero e del bene per loro stessi, che è la principale molla del progresso intellet-

tuale, ed è certamente la condizione essenziale della potenza delle nazioni moderne.

Senza dubbio, esercitando questo diritto di proselitismo e propaganda, si può cadere in un reato.

Se io violo il diritto che ha un altro cittadino di esercitare il suo culto, di confessare la sua religione e di professarla, certamente io commetto un reato. Se un cattolico fervente si spinge fino a sbarrare le porte del tempio protestante, egli certamente ha violato il diritto che ha il protestante di esercitare il suo culto, e così pure se il protestante mi viene ad insultare nella Chiesa e a vietarmi il mio culto.

Certamente ognuno dei due, animati da soverchio zelo per la propria credenza, ha ecceduto, ha oltrepassato il diritto che ha di propagare quel che crede verità e di combattere quel che crede errore. Tutto sta nel trovare il limite a cui deve fermarsi questo diritto. È lì che interviene certamente la legge penale.

Ora mi si dice: siamo d'accordo colla Commissione e il Ministro; e allora io credo, e questo è il mio convincimento, che in questo ordine d'idee dovete dire soltanto: « sono puniti gli oltraggi o gli attentati al libero esercizio di un culto. » Dite, se volete: « reati contro la libertà di coscienza e contro la libertà di esercitare i culti, » diritti l'uno e l'altro.

Ma che cosa è la religione in faccia alla legge penale? Chi è questo essere contro cui si possa commettere questo reato, una volta che avete accettato come un principio fondamentale del diritto pubblico la piena libertà di discussione in materia religiosa, e non mica come un principio proclamato per il solo interesse che si ha del progresso intellettuale, ma come un gran rimedio da opporre agli inconvenienti che potrebbero sorgere dal fatto che lo Stato ha abbandonato, direi, una parte delle sue attribuzioni?

Ebbene, religione; la religione comprende dogma, comprende culto. Contro il culto sarebbe un pleonasma, giacchè c'è reato contro il libero esercizio del culto. Contro la religione non potete ammettere altro reato che discutendo questa religione, dichiarando che è falsa, che è ridicola.

Se il cattolico dice al protestante che la sua religione è falsa, che è ridicola; commette o no

reato contro la religione? A me pare che una religione comincia ad essere offesa quando si dice falsa; molto più, poi quando si dice ridicola.

Una volta perciò che ammettete questo genere di reati, non troverete più limiti.

Si dice; è una sottigliezza la vostra: reati contro la religione vuol dire reati contro coloro che professano una religione. Se ho il diritto di essere difeso anche nella mia credenza, voi non potete oltrepassare certi limiti nella discussione, senza che i miei nervi non ne sieno offesi, senza che io soffra delle convulsioni nel sentirmi dire che quel mio credo è assurdo ed empio.

Signori, le parole: *reati contro la religione* non sono gettate a caso, ma esprimono un pensiero, direi, di transazione tra il vecchio nostro diritto pubblico, tra il nostro Codice penale vigente ed il nuovo che si va a fare.

L'onorevole Guardasigilli che ha contribuito, direi, a consolidare l'eguaglianza dei culti e la libertà della coscienza, non poteva non fare un progresso sul Codice precedente; ma egli non abbandonò del tutto quella base del diritto punitivo vecchio, quella base sostenuta dal Carmignani intorno ai delitti contro la religione, base secondo la quale era menomata la libertà di discussione in materia religiosa non soltanto quando vi è offesa al diritto dell'individuo, al diritto certo, non mica ad un diritto vago quale sarebbe la sensibilità nervosa di una persona che si risenta per certe espressioni che potrebbero sembrare offese; cioè quando si impedisce di esercitare un culto, quando si offendono le immagini nelle chiese; o si insulta il ministro nell'esercizio delle sue funzioni; ma altresì quando pare che si possa scalzare e memore il sentimento religioso del popolo.

Che il Ministro abbia avuto questo pensiero, lo dice egli stesso nella relazione che accompagnò la presentazione del progetto del Codice colle seguenti parole: « gli atti che oltraggiando pubblicamente il sentimento religioso di un popolo offendono e scuotono il più sacro principio della morale e dell'ordine sociale, recano grave danno a tutta la società e non debbono perciò sfuggire alla repressione degli uomini. »

Questo pensiero è scolpito nell'intestazione del titolo che esaminiamo e nell'art. 153.

Anche voi ammettete il principio che la re-

ligione deve essere difesa dalle leggi penali, perchè è un sacro principio di morale e di ordine sociale. Io non vi nego essere interesse dello Stato che il sentimento religioso si ravvivi, ma esso deve ravvivarsi colla libertà e non colle leggi penali.

La trasgressione contro la religione sta nel vecchio diritto penale, ma non può stare in una scala di penalità di una legge moderna la quale non può contemplare reati contro la religione, perchè la religione non è soggetta ad esser offesa; bensì sono soggetti ad essere offesi gli individui che la professano. Ed io trovo che a questo principio si ispirarono altre legislazioni.

Vediamo, per esempio, la legislazione belga, la quale modificò ed adattò la legislazione francese non quando ancora ribollivano i sentimenti rivoluzionari, ma nel 1868, in epoca cioè in cui il sentimento religioso aveva preso il disopra.

Or, a nessuno venne in capo, anche del partito cattolico, di contemplare i reati contro la religione; ma non si parla che dei reati contro il libero esercizio dei culti. Anche il Codice francese nel quale è raccolta l'eredità delle vere conquiste progressiste della rivoluzione, non contempla reati contro la religione, ma contro l'esercizio dei culti.

Io aveva proposto un emendamento che era, direi, un articolo aggiunto. Ma mi si dice che vi è un articolo generale, il quale punendo tutte le offese alla libertà individuale comprendo i casi cui io volevo provvedere di un modo speciale. Non avendo alcuno impegno di specializzare troppo questa sorte di reati, io rinunziosi al mio articolo 153. Ma non rinunziosi a combattere l'articolo anche come fu modificato dalla Commissione. Non ammetto una disposizione che è inconciliabile colla libertà di discussione; io non ammetto che sia contemplato l'oltraggio contro la religione. Nella polemica religiosa posso benissimo, come nella discussione politica, ingiuriare, insultare le persone; e vi sono nel Codice disposizioni generali che puniscono queste offese, non vi è bisogno di una legge speciale per gli oltraggi che io posso ricevere durante la discussione religiosa, come non vi è per la discussione politica. Il bisogno di disposizioni speciali è quando vengono in

campo gli atti dei culti, perchè quelli abbisognano di una speciale garanzia.

Quando voi discutete di una religione, in che modo la volete oltraggiare? Dove comincia, dove finisce il limite della discussione libera? Un cattolico, per esempio, parla dei protestanti (che sono alla pari con lui) degli ebrei; mette in ridicolo qualche principio, qualche massima delle loro credenze; egli parla secondo il proprio convincimento, ebbene, sarà punibile?

Ripeto io, dove comincia, dove finisce il limite della discussione? Dipende dalla sensibilità individuale il dire se una espressione è offesa o no, ad una religione, dipende dallo stato dell'animo del giudice; avete un limite vago, indeterminato; perchè quando ad una religione si comincia a dire che è falsa, se la religione fosse una persona, sarebbe certamente oltraggiata; se gli si dimostra poi che è assurda, l'oltraggio cresce, e se si dice che è empia l'oltraggio giunge al massimo, alla diffamazione. Se un Cristiano fervente ne' suoi convincimenti dice che un dogma è una bestemmia, è empio, Signori, vi è, o non vi è oltraggio contro quella religione contro cui è scagliato questo epiteto?

Ebbene questo epiteto è l'unico modo di esprimere il suo pensiero. Bisognerà che ciascuno abbia un dizionario speciale e un analogo regolamento, che pregherei il Ministro Guardasigilli di compilare, per sapere quali sono le espressioni che si possono usare contro le religioni nelle discussioni religiose e quali evitare.

Quando a me dite: non oltraggiate le persone, io trovo un rimedio sicuro; non nomino, non indico nessuno, non fo allusioni ad alcuna persona, discuto le dottrine e le idee. Ma col vostro articolo 153 per scansare di cadere in reato, io non trovo altro rimedio che tacermi e rinunziare a qualsiasi discussione in materia che anche da lontano tocchi la religione. Proclamando la piena libertà di discussione religiosa noi abbiamo voluto nell'interesse dello Stato e della verità invitare gli uomini dotti a discutere; giacchè la legge delle guarentigie volle dire che la libertà intiera della Chiesa non può esistere senza il contrappeso di una viva ed animata discussione; e voi nel momento che invitasi la Nazione a sollevarsi dalla apatia nelle questioni morali e religiose, in

quel momento scrivete un articolo di Codice penale, il quale scoraggierà qualunque vorrà intraprendere la discussione religiosa. Scoraggierà l'onesto discutitore che ha paura, non della vostra pena, ma di violare una legge qualsiasi, ma non scoraggierà colui il quale vorrà farsi una facile popolarità; il processo, la difesa gliene offriranno l'occasione, ed alla fin fine la pena senza fare grande paura darà la corona di martirio a buon mercato.

Avrete fatto un martire, voi Stato; vi siete creato la impopolarità di perseguire oggi la religione cattolica, domani la protestante, dopodomani l'israelitica, e tuttociò nel mentre proclamate che volete ravvivare nel paese la discussione religiosa.

Signori, i quietisti i quali, per timore di offendere le coscienze, di offendere certi squisiti sensi nervosi, vogliono allontanare la discussione religiosa, sempre col pericolo di offendere, vogliono smorzarla del tutto, vogliono come qualcuno qualche volta ha detto, richiamarci a quel senso pratico tutto italiano, che non si cura più di certe cose al di là di certe sfere; ebbene, cotesti uomini, io sono pienamente convinto, non fanno che deprimere alla loro radice le forze nazionali, non fanno che generare quel senso di apatia, apatia che dalla vita intellettuale scende alla morale, alla politica, all'economica, e che poi spessissimo genera nella più spregevole ipocrisia.

Per tutte queste ragioni, o Signori, io sostengo, che quando voi avete detto *dei reati contro il libero esercizio dei culti*, quando avete fatto una legge la quale definisce che cosa sieno questi reati, quando voi avete punito severamente ogni attentato, ogni disprezzo a qualunque culto, voi avrete fatto abbastanza davanti alla legge; il resto lo farà meglio di voi la libertà. (*Segni di approvazione. Benissimo*)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Le cose dette dall'onorevole Relatore della Commissione contro la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro di sopprimere la parola *religione* nel titolo del capo del codice penale in discussione ed intero l'art. 153, non mi hanno pienamente persuaso: perciò chieggo licenza al Senato di soggiungere qualche parola in appoggio degli argomenti addotti

con sì profonda persuasione dall'onorevole proponente e dall'onorevole Senatore Amari.

Premetto che mi onoro di essere cattolico e che attingo dal sincero sentimento della mia fede religiosa e dall'ossequio in che la tengo, gli argomenti più efficaci a favore dell'assunto, che intraprendo a sostenere.

Non è il caso di entrare qui nell'esame dell'indole del sentimento religioso: io lo reputo ingenuo alla natura dell'uomo, e considero come altrettante forme e manifestazioni di esso le varie religioni che hanno avuto seguito sul globo dacchè vi ha dimora l'uomo così costituito come noi lo vediamo e vivente nel sociale consorzio.

Quello che importa stabilire è, se e come la religione possa dar luogo a reati, e se siano da ammettersi reati che consistano in oltraggio e vilipendio della religione medesima.

Ogni religione, in quanto serve a determinare le attinenze dell'uomo con l'ordine soprannaturale, ha perciò uno scopo che si allarga oltre i confini del tempo e dello spazio e sfugge nella sua essenza alle statuizioni ed alle sanzioni del potere sociale, che sono tra quei termini necessariamente ristrette. Resta a vedere, se vi possa essere sottoposta in quanto si compone di un corpo di dottrine e di precetti e di certi riti ed atti esteriori che costituiscono ciò che più propriamente si chiama il culto. Le dottrine e i precetti di quelle religioni che ne hanno, e che ne formano ciò che si dice la parte dogmatica e morale, si risolvono in idee e sentimenti che hanno sede nell'intelletto e nella coscienza di ogni individuo professante una data religione, e non possono cadere per alcun verso sotto l'impero del potere sociale. L'assentimento che ciascun individuo presta a quelle dottrine e a quei precetti, è un atto tutto spontaneo e libero, nè si può concepire una religione se non come una aggregazione libera di individui uniti volontariamente nella comunione di una medesima fede.

Lo affermava sino dai suoi tempi Lattanzio, il Cicerone cristiano, il quale diceva: « La religione è cosa al tutto volontaria, e quando vi manca l'animo di chi la professa, non vi è più religione. » Il che quell'uomo illustre proclamava quando appena eran finite quelle feroci persecuzioni che il cristianesimo ebbe al suo nascere a sostenere da parte dei fautori

di quella che era allora la religione dello Stato, i quali dalla nuova la tenevano oltraggiata e vilipesa.

Ciò posto, a chi, facendo uso della sua libertà, professa una determinata serie di dottrine e precetti attinenti alla religione, che è quanto dire tiene una determinata serie di idee e di sentimenti sull'ordine soprannaturale, non può il potere sociale chiederne alcun conto, come non può per nulla imporgli di ammettere le dottrine ed i precetti che in contrario si professano da altri: solo può prescrivergli che per rispetto alla libertà loro lasci e tollerare che questi usino della stessa facoltà di cui egli si giova pel fatto proprio.

Chiunque dica, accennando alle dottrine e ai precetti della propria religione: io ci credo; ed accennando alle dottrine e ai precetti di un'altra religione: io non ci credo; non ha mestieri di alcuna ulteriore dichiarazione; un controvertista potrà fargli di molti e bei discorsi, ma il potere sociale, ma la legge non hanno nulla da rispondergli, nulla da apporgli.

È una verità divenuta oramai volgare, che il potere sociale, ossia lo Stato, non è competente a conoscere dell'ordine soprannaturale, nè ha modo di apprezzare il valore relativo delle religioni, e di assegnar loro un grado secondo il rispettivo loro merito. A ciò fa contrasto il fatto che le religioni positive non hanno punto il carattere dell'evidenza, nel qual fatto ha principal fondamento il concetto della libertà religiosa. Perciò coloro che contestano libertà condannano, mettono fuori come loro argomento favorito il carattere particolare di evidenza che essi attribuiscono alla loro religione; onde deducono lo stretto obbligo che ha lo Stato di distinguerla assolutamente da tutte le altre, e di assicurarle l'impero degl'intelletti e delle coscienze.

Finchè i popoli moderni sono stati saldamente convinti di avere alla loro portata una pura ed inesaurita sorgente della verità religiosa, hanno potuto essere intolleranti; ma a poco a poco l'intolleranza s'affievoli e disparve

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore MAURI secondo che le scissure scoppiate nel seno della Chiesa, e i progressi della coltura e della ragione pubblica accreditarono il concetto che la evidenza della reli-

gione non è tale che il rifiuto di ravvisarla diventi una colpa, e che si può scegliere tra diverse confessioni religiose, senz'altro correre taccia di malafede, senza cessare di essere uomini onesti e buoni cittadini.

Ora lo Stato, coll'essere così spogliato di quella specie di senso religioso che eragli conferito in nome dell'evidenza di una religione particolare, si trovò naturalmente affrancato dallo stretto obbligo di decidersi per la migliore fra le religioni e di farla prevalere col presidio della sua autorità, o, come in addietro dicevasi, col braccio secolare. La tolleranza entrò per conseguenza nel diritto pubblico, traendosi dietro di necessità tanto la libertà, quanto l'eguaglianza di tutte le religioni dinanzi alla legge, di che doveva essere seguito naturale la separazione completa della religione, o della Chiesa, dallo Stato; separazione che, se la logica fosse sola guida delle faccende umane, avrebbe dovuto già da tempo essere compiuta.

Infatti, se lo Stato è esonerato dall'obbligo di scegliere fra le religioni la sola degna di essere protetta, perchè si ritiene che di ciò non s'intenda, perde nel tempo stesso il diritto di ingerirsi in esse e in specie di giudicarle; se esso non può farsi teologo, apostolo, pontefice, non può farsi nemmeno inquisitore e giudice; e, per usare una briosa espressione di un moderno « se smette il mantello di Elia, non può conservarne il bastone. »

Il sentimento profondo di questa verità lo ebbero e lo tradussero in atto gli autori della Costituzione degli Stati Uniti d'America, i quali non parlarono che una sola volta di religione nella grande opera loro, e ne parlarono per dichiarare che non avevano nulla da dirne. Essi non iscrissero su questo argomento che una linea sola, la quale vieta ai posteri loro di fare mai veruna legge sulla religione. Ed a buon diritto credettero di aver provveduto abbastanza al bene del loro paese ed al libero svolgimento del sentimento religioso, proclamando che lo Stato non aveva né il dono d'intendersi di religione, né il diritto di mescolarsene.

La separazione completa della religione dallo Stato è l'ultimo termine, a cui devono arrivare tutte le nazioni civili. Ma è naturale che vi si accostino a lenti passi e misurati.

È un'illusione lo sperare che a un tratto si cancelli dalle istituzioni umane la traccia delle ingiustizie, delle fallacie, delle incoerenze dei tempi addietro; ma è bello proporsi del continuo un siffatto intento, e procacciare di raggiungerlo a poco a poco. Perciò io porto fiducia che troverà facile assentimento fra voi, o Signori, la proposta dell'onorevole Cannizzaro che è diretta a cancellare dal numero dei reati compresi nel Codice penale i reati contro la religione.

A codesta fiducia mi reca principalmente il sapere quanti siano fra di voi profondamente convinti del gran principio della separazione della Chiesa dallo Stato, del quale l'onorevole mio amico Ministro Guardasigilli fu, e vorrà esser sempre saldo propugnatore.

È in correlazione a tale principio, che io sono fermo nella persuasione, non avere lo Stato né il diritto né il dovere di qualificare per reati i discorsi, gli scritti, gli atti in cui si ravvisi un pubblico oltraggio o vilipendio d'una religione, quando cadono sulle dottrine o sui precetti della medesima, che per me è quanto dire sulle idee e sui sentimenti che ciascuno individuo è libero di professare intorno all'ordine soprannaturale.

Lasciamo andare che è difficile assai lo stabilire in che possa consistere l'oltraggio ed il vilipendio di una religione; che cosa lo scemi o lo aggravi; intorno a che già si è abbastanza diffuso l'onorevole Amari; difficilissimo poi il costituire in tale argomento una giurisprudenza, la quale non sia più o meno informata alle tradizioni del passato cotanto ripugnanti alle idee correnti.

Ma io domando: Qual'è il massimo oltraggio che si possa fare a una religione, se non è quello di chiamarla falsa?

Ora la quotidiana polemica religiosa, non s'aggira essa sempre e principalmente sulla verità o falsità di qualsivoglia religione?

Ciò posto, può concepirsi libertà di controversia religiosa, se si prescinde dal toccare di tal punto capitalissimo? E domando ancora: d'onde il giudice deriverà i criteri per determinare, se in uno od altro scritto, in uno od altro discorso, in uno od altro atto riguardante le dottrine ed i precetti di una religione, essa sia propriamente oltraggiata e vilipesa, e in che misura? Non dovrebbe per ciò stesso il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

giudice entrare nell'esame di quelle dottrine e di quei precetti, e delle contraddizioni che loro fossero mosse, o dei dileggi a che fossero esposte, e quindi arrogarsi nella materia religiosa una competenza, che se non appartiene allo Stato, meno può appartenere a' suoi ufficiali e funzionari? Ma si dirà: dal tuono con che si sarà discusso e scritto di quelle dottrine e di quei precetti, dalla forma di quegli atti con che se ne sarà fatto dileggio, si trarrà il criterio per giudicare se oltraggio o vilipendio ci sia. Al che io rispondo, che una questione giuridica, non può scambiarsi in una questione di buona creanza o di galateo, e non può essere caso di diffamazione e d'ingiuria, ove non si tratta che di esseri astratti, impersonali, quali sono le dottrine ed i precetti d'una religione. Ma si soggiungerà: se gli oltraggi ed i vilipendi non possono toccare quegli esseri impersonali, ben toccano coloro che professano quelle dottrine e quei precetti, e che rimanendone offesi nel loro sentimento religioso, hanno diritto di avere una riparazione. Oh! badate, che se si va per cotesta china, si arriva diritto a quell'uscio del Santo Ufficio, di cui si spauriva anche il profondo senso giuridico e morale dell'onorevole Relatore. E di vero, oltre quell'insano ed empio proposito di far le vendette di Dio, che cosa si proponeva il Santo Ufficio, se non di riparare alle offese del sentimento religioso cattolico? Tutte le religioni credono d'essere in possesso della verità: tutte reputano indiscutibili le dottrine e i precetti che professano, onde non è da ammettere che il sentimento religioso de' lor seguaci possa essere offeso dal tuono, qualunque esso sia, con cui della loro religione si parli o si scriva, e meno poi da atti con cui sia posta in deriso, dovendo essi aver per fermo, che non possa andar tocca da qualunque contraddizione ed insulto.

Non diamo corpo alle ombre, e riferiamoci su quest'alto soggetto alle tradizioni di quel tempo in cui sul paganesimo trionfò la religione dei martiri. Gli apologisti di essa non facevano fondamento che sulla libertà del pensiero e della coscienza per sottrarsi all'accusa di oltraggiare e vilipendere la religione dello Stato, e Tertulliano scriveva « essere stoltezza ed iniquità voler colle pene costringere quelli che non si sono potuti convincere colle ragioni. » Non ci curiamo della volgare accusa

che noi cancelliamo dal Codice penale l'augusto nome della religione, e portiamo fiducia che il sentimento religioso, quanto meno andrà soggetto a discipline estranee alla sua intima natura, tanto più si allargherà negl'intelletti e ne' cuori. Teniamo per fermo che qualunque limite si imponga alla discussione di tutto ciò che si attiene all'ordine soprannaturale è una pastoia alla libertà del pensiero e della coscienza, di che si ha diritto di muover querela nell'interesse stesso del sentimento religioso. Ed i cattolici, i quali non son quelli che professano le novelle dottrine del Sillabo, a buon diritto messe a nudo dall'onorevole Senatore Amari, ma quelli che si attengono solo, secondo il genuino insegnamento cattolico, a ciò che venne sempre e da tutti e da per tutto ammesso e confessato, i cattolici, dico, rammentino le belle parole che Giovanni Grisostomo rivolgeva ai suoi diocesani, timorosi dei progressi che andavano facendo gli eretici dei suoi tempi: « Abbiat fede nella verità che, come non ambisce il favore delle moltitudini, così non teme pericoli, non teme insidie, non teme insulti; nè altro desidera che di essere conosciuta per essere riverita ed amata. » E rammentino anche queste altre parole del grande Agostino: « La Chiesa di Dio, peregrina sulla terra, altro non domanda che la libertà del passaggio. »

Io non credo che si vorrà allegare contro l'assunto mio il fatto che di reati in offesa della religione è cenno nella collezione delle leggi romane e nei codici di assai popoli moderni.

Quanto alle leggi umane mi limito ad accennare che esse, o risalgono a Roma gentilesca, od appartengono ai tempi prossimi a quelli, in cui la religione cristiana salita, per usare la frase ufficiale, sul trono dei Cesari, aveva assunto qualità di vera religione dello Stato.

Intorno alle prime vuolsi avvertire che riguardano una religione, la quale non aveva nè dottrine, nè precetti, nè insegnamento, e consisteva esclusivamente in riti e cerimonie costituenti il culto pubblico, a cui si attribuiva il carattere di una istituzione nazionale.

E intorno alle seconde mi basterà accennare che non possono essere invocate se non che ammettendo l'assurdo di una religione dello

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

Stato, nella forma in cui era ai tempi di Teodosio e di Giustiniano.

Avevano allora gl'imperatori una diretta e molteplice ingerenza nelle cose religiose, tanto che davasi loro persino il titolo di vescovi esteriori; titolo di cui potrebbe tornare in grado al principe di Bismarck di insignire l'imperatore Guglielmo, ma che certo nè l'onorevole Minghetti, nè l'onorevole Vigliani vorranno far assumere a Re Vittorio Emanuele.

Quanto ai Codici moderni, appena occorre notare che la maggior parte di essi risalgono a tempi in cui non erano in voga ancora le idee che ora prevalgono sulla libertà religiosa e sulla separazione della Chiesa dallo Stato, mentre uno dei più recenti e posto in osservanza presso un popolo cattolico, il quale, come ha già accennato l'on. Cannizzaro, va fra quelli presso i quali i principii della libertà religiosa hanno avuta più larga e sicura applicazione, non fa punto menzione di reati contro la religione, bensì unicamente di quelli contro il libero esercizio dei culti.

In questa materia io sono di là da persuaso che possano darsi reati. Qui abbiamo non idee e sentimenti, ma atti; qui non si tratta di oltraggio, vilipendi ad esseri impersonali che non cadono sotto i sensi, ma di oltraggio, vilipendi di oggetti che si toccano, che si vedono; oltraggi e vilipendi di cui si può misurare la portata e determinare la maggiore o minore gravità e che fuori di dubbio riescono ad offesa del sentimento religioso di chi professa quel culto, che con tali atti viene vilipeso, oltraggiato o, comunque, impedito e turbato nel suo libero e pacifico esercizio.

Perciò io, rimanendo fermo a domandare la soppressione della parola *religione* nel titolo del Capo in discussione e quella dell'art. 153, dichiaro che sono disposto a dare il mio voto agli articoli successivi modificati dalla Commissione d'accordo coll'onorevole Senatore Cannizzaro.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento. Con questo

progetto il Governo chiede la facoltà di fare le operazioni di leva sui nati nell'anno 1855. (Vedi Atti del Senato, N. 21.)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

Ha la parola il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Signori, io veramente non prevedeva che sarei tratto a prendere parte a questa discussione, la quale nemmeno avrei creduto che sarebbe stata portata a tanta altezza, alla quale salì per gli ammirabili discorsi degli onorevoli Senatori Amari, Cannizzaro e Mauri. E non sono che due giorni che io prometteva al Senato di mantenere il silenzio per qualche tempo! (*ilarità.*)

Pure i discorsi, per i quali io sono pieno di ammirazione, suscitarono in me certe idee ed anche certa reazione che io non posso a meno di manifestare.

L'onor. Senatore Amari ha pronunciato un discorso al quale in gran parte era già stato soddisfatto dal Relatore della Commissione. L'espressione: *religione dello Stato*, scompare; scompare perchè, come ha dimostrato l'onorevole Amari, ormai il disegno di quelli, che io chiamerò partito or dominante e che osa chiamar se stesso chiesa cattolica, è la condanna su tutti i punti essenziali della moderna civiltà e di tutte le forme di governi liberi nel mondo civile. Scompare. Non dirò che debba assolutamente scomparire.

Io non imputo le esorbitanze di cui parlava l'onor. Senatore Amari precisamente alla religione; ne sarei troppo dolente; ma le imputo ad un partito passeggero, che pur troppo attualmente domina, e che assume le sembianze della chiesa cattolica. Ad ogni modo, finché dura questo predominio, io non vedo malvolentieri che alla formola primitiva ministeriale sia sostituita quella che ha suggerita e proposta la Commissione.

Ho sentito con grande piacere ed anche con grande ammirazione l'orazione dell'onorevole Senatore Mauri, la quale, come opera letteraria, io giudico inarrivabile; senonchè par-

mi che tutto il suo discorso si sia raggrirato a sostenere una tesi incontrastata.

La libertà filosofica di discutere qualunque religione, ecco la tesi perpetua che egli ha mirabilmente difesa, accompagnando il suo discorso con tutti gli elementi di filosofia e di erudizione storica che possono concorrere a sostegno di questa grande verità.

Reso quest'omaggio al discorso dell'onorevole Senatore Mauri, io credo però che non appartenga gran fatto alla controversia di cui ora si tratta.

Quello che mi fece una particolare impressione si è il discorso dell'onorevole Senatore Cannizzaro, specialmente là dove ci sfidava a dichiarare quali sono i limiti, quali sono i segni caratteristici che potranno distinguere la libertà di discussione e l'oltraggio.

Quando un polemista verrà a concludere un suo libro dicendo: *la tale religione è falso*, l'avrà oltraggiata o non l'avrà oltraggiata?

Io credo, o Signori, due cose; premetto che mi dispiace che queste quattro parole improvvisate non potranno stare a confronto dei discorsi che ho lodato; anzi il mio compito è un po' meschino, è quello di richiamare la questione dal cielo in terra, ma poichè questa è la sorte mia, la subisco ben volentieri.

Dico adunque, che credo due cose; credo che la questione di cui trattiamo, dipende innanzi tutto da un principio semplicissimo; la contumelia è un reato, e questo reato si può esso commettere anche in qualunque libera discussione?

Ecco il primo punto da cui credo che dipenda la soluzione della questione che trattiamo.

Ma, Signori, vi è un altro punto di vista che chiedo il permesso al Senato di poter svolgere.

È un punto troppo spesso dimenticato, massime nella corrente delle teorie moderne; mi spiace il dirlo, spesso è dimenticato dagli stessi governanti politici. L'uomo nasce sociale; lo stato naturale dell'uomo è la società! Questo si dice vulgarmente; ma lo Stato dell'uomo è sociale solamente per gl'interessi civili o anche per gli interessi religiosi? Una nazione qualunque è una società; è solamente una società civile e politica o anche una società religiosa?

Io dico che l'umanità intera destinata dalla stessa natura allo stato sociale, riceve cotale

destinazione, cotale stato per il doppio rispetto, politico e religioso, l'umanità intiera è una società o un complesso di società costituite dalla stessa natura per un doppio, distinto ordine d'interessi, religiosi e civili.

La storia m'insegna questo gran fatto; che non ha mai esistito veruna nazione, veruna società che non fosse ad un tempo società religiosa; e quando dico società religiosa, intendo di parlare di religioni positive coi loro dommi, coi loro riti e coi loro governi; imperocchè la religione naturale, come disse un illustre scrittore, non esiste che nei libri e nella mente dei filosofi, ma per le grandi masse, quelle che costituiscono essenzialmente qualunque nazione, è la religione positiva che le ispira, che le domina, che le guida, e non intendono nemmeno che cosa sia la religione filosofica, naturale, puramente astratta.

Permettetemi, o Signori, a questo proposito, che io faccia una distinzione, d'altronde manifestissima di per sè, di tutti gli uomini in due grandi classi, cioè di tutti gli uomini del pensiero, i filosofi e quelli che si avvicinano ai filosofi, gli uomini che sono e che si dicono colti (e sono ben pochi di numero) da una parte, e dall'altra gli uomini dell'azione, quelli per i quali si muove e progredisce l'economia sociale di qualunque nazione, voglio dire gli uomini del lavoro, del commercio, dell'industria, insomma la gran massa nazionale.

Se mi parlate di filosofi, capisco la religione naturale, puramente astratta di costoro; ma io non me ne occupo punto, e le vane teorie dei metafisici, lo scetticismo o l'indifferentismo di pensatori solitari non hanno grande importanza nella vita pratica nazionale; ma se parliamo delle grandi masse, della massa della nazione, Signori, che religione ha? che religione ebbero sempre le nazioni di questo mondo? La naturale? No. La naturale è nell'animo dei filosofi, nei loro libri; lo stato naturale dell'umanità si è di essere società non solo politicamente, ma religiosamente; e l'associazione importa una comunione esterna di credenze, di precetti positivi, ed un culto esterno universalmente ammesso e praticato, le chiese, le funzioni religiose, una gerarchia ed un governo di tutta l'associazione e de' suoi interessi. E questo fatto perpetuo, universale nel seno dell'umanità che cosa significa? Significa

che questa è una legge inerente all'umanità. Montesquieu ha detto: Che cosa è un fatto che si mantiene costante, universale in tutti i tempi e in tutti i luoghi, perpetuo ed immutabile nel seno del genere umano, se non una legge della umanità?

Rispettiamo adunque questa legge, imposta dalla stessa natura al genere umano. Or quali sono le condizioni che questa legge impone alla legislazione politica, e precisamente alla legislazione penale? Torno al mio principio e dimando se sia vero o no che la contumelia anche in qualunque libera discussione è un reato.

Leggete, o Signori, in questo stesso progetto il titolo della diffamazione e delle ingiurie, e vedrete che nello stesso sviluppo delle discussioni giudiziarie civili, la legge prevede che si commetta un reato d'ingiuria (polemica ingiuriosa).

Non è forse libera, liberissima la discussione tra due contendenti in giudizio civile?

È impossibile imporre un limite a coteste discussioni.

Eppure la legge dice ai contendenti: astenetevi dalle contumelie, se no vi punisco.

Sarebbe inutile domandare, e nessuno ha mai domandato, qual sia il limite, qual sia il segno che possa far distinguere la libera parola della discussione dalla contumelia.

Questo limite è inutile; basta il buon senso, basta il senso comune.

Qualunque uomo di buon senso vi dirà: questa parola è ingiuriosa, è una contumelia.

Non tutto si definisce scientificamente a questo mondo, ma dove viene meno la definizione scientifica, il senso comune, il senso volgare supplisce.

Del resto, per quanto si attiene alle discussioni religiose, a quelle che si fanno nei libri tra i filosofi, io credo che l'articolo che ora si discute, non sarà mai applicato. Tutti i nostri filosofi possono scrivere tutto quello che vogliono in materia di religione, essi possono professare il protestantesimo, possono difendere la religione naturale come la sola accettabile; possono anche sostenere il materialismo ed anche l'ateismo, nessuno andrà a dir loro: voi oltraggiate la religione coi vostri libri! Ma questi libri si scrivono e si leggono da filosofi, da pensatori, da scrittori di professione; ed esercitano ben poca, o nessuna in-

fluenza pratica sulla vita morale e religiosa della Nazione, non turbano nè l'ordine pubblico nè la pubblica morale.

La legge, o Signori, si deve preoccupare di un altr'ordine di persone: non si deve preoccupare di quelli che discutono, ma di quelli che non discutono, e dinanzi ai quali non si porta mai una vera e seria discussione. Parlo delle grandi masse. Le grandi masse non discutono punto, e nessun giornalista o polemista penserà mai a portare una seria discussione religiosa davanti alle masse; bensì sciaguratamente talvolta ardiranno di portare dinanzi alle masse il disprezzo, la contumelia, e non si cercherà altro che il modo di deridere la religione positiva, predominante. E questo non è reato, o Signori? È reato come contumelia. La religione non è mica come diceva l'onorevole Senatore Mauri un essere impersonale, Signori; noi quando diciamo religione, intendiamo tutti i credenti in quella religione, e si possono insultare con parole di contumelia; oltrechè queste contumelie, le derisioni della religione operano più che una contumelia, demoralizzano.

Torno a dire che altro sono i pensatori, che sono pochi, ed altro le masse popolari, per lo quali non esiste che la religione positiva coi suoi dommi, co'suoi riti, colle chiese e col suo governo, o il nulla; e senza la religione cade anche la morale.

Richiamo una verità ineluttabile, non possiamo noi disprezzare ciò che è una legge inerente all'umanità; possiamo tentare di spiegarla filosoficamente, non riusciremo secondo me, ad ogni modo tentiamo: domandate perchè il mondo sia creato siffattamente che in fatto di sentimenti religiosi emananti dall'infinito incomprendibile, l'uomo non sia abbandonato ai lumi della sua ragione, ma che invece sia sempre intervenuto nel mondo questo fatto di una religione positiva che si dice rivelata, che si impone ai popoli, e che è accettata dai popoli.

Questo fatto, Signori, io non lo saprei spiegare, cioè lo spiego come credente cattolico, anzi non lo spiego, lo credo senz'altro. Come filosoficamente, non saprei spiegare l'avvenimento prodigioso del cristianesimo nel mondo, ma è questo il fatto: lo Stato naturale dell'umanità è la società, e la società è duplice per rispetto politico, e per rispetto religioso; e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

questo fatto, o Signori, va rispettato come una legge dell'umanità.

E se io ammetto la discussione liberissima di qualunque materia religiosa, cioè quella discussione che si fa dai pensatori, e che ai pensatori si indirizza, io non potrei ammettere l'altro procedimento che diventa ignobile quando uno si indirizza alla moltitudine che non discute, che non può ragionare, che non intende di queste cose; ed appunto perchè non le intende si cerca di mettere in derisione, che cosa? La religione positiva che è la legge perpetua dell'umanità.

E perchè la si mette in derisione? Non credo che ciò si faccia per distruggere la morale; ma questa è certamente la conseguenza di cosiffatto procedimento.

Io adunque intendo l'articolo come l'ho spiegato. Esso è innanzi tutto l'applicazione di un principio volgarissimo cioè che qualunque contumelia è un reato e perciò va punita. Quando la contumelia si dirige in una discussione qualunque a Tizio od a Caio, certamente non si procede che a querela dell'oltraggiato; ma quando la contumelia si indirizza a tutta la massa dei credenti, cioè a dire all'intera nazione, allora non aspettiamo la querela dei credenti, ma procediamo d'ufficio, tanto più che è vivamente interessato l'ordine pubblico, l'ordine morale della società.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pica.

Senatore PICA. Signori, dopo i discorsi dei Senatori Amari, Cannizzaro e Mauri, io mi augurava che l'onorevole Guardasigilli e la Commissione volessero sospendere la discussione, intorno a questo articolo, che è troppo grave e importante per essere votato così in un baleno.

Si tratta con questo articolo, diciamolo francamente e chiaramente, di ristabilire l'inquisizione affidandola ai tribunali ordinari. Si tratta di vedere se qualunque parola profferita da un cittadino possa riputarsi da un credente in qualsiasi religione, come contumelia, non contro di lui, perchè qui non si tratta delle ingiurie contro le persone, ma contro i principii religiosi che professa. Le religioni esistono necessariamente in tutte le società civili, perchè il sentimento religioso ed il culto verso la divinità è quasi innato nell'uomo, ne convengo coll'onorevole Pescatore, ma coesistono ora,

presso le varie nazioni in aperta, piena e radicale opposizione fra esse, sicchè non si può, con una sanzione penale, proteggere l'una, senza offender le altre, e molto meno proteggerle tutte vietando per tutte egualmente ogni discussione dei dogmi, su i quali si fondano, e sulle cerimonie del culto con le quali si manifestano. Si tratterebbe dunque qui di cancellare la libertà di coscienza, di cancellare la separazione della Chiesa dallo Stato, di fare che magistrati o giurati vengano a giudicare delle credenze di ciaschedun individuo e diffinire queste credenze a loro beneplacito.

Arroge che in questa sanzione non è neppure stabilito quale sia il credente che possa portare un cittadino dinanzi al magistrato per oltraggio o vilipendi alla sua credenza religiosa, in modo che qualunque atto che un solo credente reputi oltraggioso al proprio culto, può dar pretesto a querela; ed il giudizio toccherà o a magistrati od a giurati, i quali, cattolici, o protestanti, o israeliti nulla trovando di determinato nella legge intorno alla natura del reato, saranno, secondo la propria coscienza arbitri assoluti della sorte dei cittadini.

Signori, in un Codice che dovrà unificare la legislazione penale d'Italia e segnare in essa un rilevante progresso, noi andremo con quest'articolo ad introdurre l'inquisizione, la quale almeno serviva a proteggere un'unica religione dello Stato, mentre la nuova sanzione penale, che consegnereste nel nuovo Codice, colpirebbe tutte le credenze, e non ammetterebbe nemmeno l'assoluzione per effetto del pentimento o della ritrattazione.

Io mi auguro, o Signori, che il Ministro e la Commissione rifletteranno prima di chiamarci a votare su questo articolo che, come ho detto, stabilirebbe qualche cosa di più che l'inquisizione, a danno di tutti, ed a profitto di nessuno.

Senatore BORSANI, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, Relatore. Io non voglio preoccupare il campo dell'onorevole Guardasigilli, il quale si è riservato di combattere gli argomenti che sono stati adottati contro il progetto, al quale ha fatto adesione la Commissione. Voglio solamente fare due osservazioni

alle parole dette dall'onorevole Mauri, dall'onorevole Cannizzaro e dall'onorevole Pica.

Prima di tutto una gran parte di queste osservazioni, e direi quasi tutta la prima parte del bellissimo discorso dell'onorevole Mauri si riduce ad affermare cosa sulla quale noi siamo pienamente d'accordo.

La censura, la disapprovazione di una religione, o delle sue dottrine è parte dell'esercizio della libertà di discussione. Questo è il tema dell'onorevole Mauri. La religione sfugge al dominio delle leggi civili: e noi tutti siamo unanimi a riconoscerlo. Ma l'articolo 153 non punisce le offese alla religione, come offese alla religione; punisce le offese alla libertà, le offese cioè le quali hanno l'importanza e il significato di una contumelia, che irrita le coscienze di tutti i credenti.

Non è già solamente la discussione che si agita sopra un punto di dogma, sopra una controversia relativa al culto, non è questo che possa costituire argomento di penalità: ma è il discorso che trascorre a contumelia, vale a dire il discorso che assume l'importanza o della derisione, o del disprezzo e che offende la suscettibilità di tutti i credenti. Ecco l'abuso che si fa della parola e che costituisce il reato previsto dall'art. 153.

A questo punto il Senatore Cannizzaro ha trovato una risposta molto abile, a mio modo di vedere ed ha detto: questo va bene: ma dove è che finisce la discussione, dov'è che comincia la contumelia?

Mi perdoni l'onorevole Cannizzaro, ma mi pare che il suo argomento sia uno di quegli argomenti che provano troppo. Ciò che esso eccipisce nei reati contro la credenza religiosa si può addurre per tutti i reati di questa specie, che intaccano la riputazione. Mettetevi nel campo delle ingiurie e delle diffamazioni: dov'è che comincia la censura degli atti della vita di una persona, lecita a qualunque uomo onesto, e che comincia invece la contumelia, la ingiuria, la diffamazione?

Questo dipende dall'apprezzamento delle circostanze; dipende molte volte dalla forma che si dà al discorso: onde questo può assumere un significato particolare, per cui ciò che prima era disputa o diverbio diventi ad un tratto ingiuria e contumelia. Questo è quello che non è definibile; è un inconveniente che è pro-

prio di tutte le discussioni di questo genere. Ma qual'è la conclusione che se ne può ricavare? Che il reato è impossibile? No: la conclusione è, che questa materia è devoluta necessariamente al criterio del Magistrato. È il Magistrato che deve riconoscere ed apprezzare l'importanza del discorso; e dire che nei modi, nelle circostanze in cui fu pronunciato costituisce una contumelia.

Questo è ciò che m'interessava di stabilire, tanto più che l'onorevole Mauri mi ha fatto l'onore di annunciare fin da principio che rispondeva alle mie parole colle quali fu aperta questa discussione, e che vi rispondeva perchè non lo avevano abbastanza persuaso.

Del resto, non ho inteso di fare un discorso, e non voglio preoccupare il campo dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che ha già chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione, e dopo il discorso rigorosamente logico e giuridico pronunciato dall'onorevole Senatore Pescatore, il quale rispondeva direttamente e trionfalmente, a mio avviso, agli attacchi mossi contro l'art. 153 del progetto dagli onorevoli Senatori che lo vorrebbero soppresso, poche cose a me veramente possono rimanere a dire.

La questione è stata posta nei veri suoi termini dall'onorevole Relatore della Commissione e ristabilita nei medesimi dall'onorevole Senatore Pescatore. Il che è sommamente da attendersi, dacchè a me sembra che tutte le difficoltà poste in campo contro quest'articolo del progetto, peccino di un vizio comune, vale a dire tutte escono dalla questione e battono là dove non sta veramente il concetto della legge.

In questa nobile e delicata discussione si verifica un fenomeno, che io direi singolare. Concordia generale nei principii: discordia nelle conseguenze.

La Commissione, il Ministero, tutti coloro che presero parte alla discussione, sono concordi nel proclamare i principii generali della libertà di coscienza, della libertà di professare qualunque credenza religiosa, la piena ed assoluta libertà di discussione in materia religiosa, come in qualunque altra materia scientifica o morale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

Ma, premessi questi principii, gli oppositori dell'art. 153 si argomentano di dimostrare, che non sia possibile di ammettere l'articolo in discussione, senza offendere gli stessi principii, che pure si vogliono da tutti rispettati. Invece il Governo, la Commissione e l'onorevole Pescatore, che è stato generoso del suo potente appoggio al progetto ministeriale, sono nel profondo convincimento che la disposizione di legge di che ragioniamo, non offenda menomamente quei principii, ma tenda solamente a reprimere l'abuso dei medesimi.

La libertà, o Signori, comunque la si voglia considerare, e per quanto se ne voglia allargare il campo in ogni materia, non attribuisce mai il diritto d'insultare, di attaccare con ingiurie e contumelie coloro che non pensano come noi. La vera libertà insegna a rispettare i diritti e le opinioni altrui, ad astenersi da qualunque discorso, da qualunque fatto che offenda coloro che professano principii od opinioni diverse. Questo rispetto, o Signori, deve essere tanto più assoluto quanto più la materia a cui si riferisce, è delicata ed importante.

Or bene, quale materia è più delicata, più nobile, e più essenziale all'esistenza dell'uomo che il principio religioso? Questo principio costituisce certamente una parte preziosa della personalità dell'uomo, a meno che voi non vogliate immaginare che ne sia privo; ma anche in quest'ipotesi, o Signori, vi sarebbe un'opinione da rispettare, un'opinione che non sarebbe permesso di insultare, voglio dire la disgraziata opinione del cittadino che non professa alcuna credenza religiosa.

Allorchè il Governo dovette esaminare questa parte molto importante e delicata del progetto, ha rivolto, com'era suo dovere, l'attenzione non solo a tutti gli studi fatti sopra la riforma della nostra legislazione penale, ma anche alle legislazioni di tutti i popoli civili e liberi, antichi e moderni.

Vediamo quale sia stato il risultato degli studi profondi fatti da uomini valentissimi ed onorandi, di cui nella scienza penale l'Italia accoglie e rispetta la parola. Intendo parlare dei giuriconsulti e dei Magistrati egregi che prepararono i diversi progetti di Codice penale, che hanno preceduto quello che ora stiamo esaminando. La prima Commissione prese a studiare la questione con particolare attenzione, ed anche

nel suo seno non mancò di prodursi quell'opinione che in questa Assemblée ha trovato oggi caldi propugnatori, vale a dire l'opinione di coloro i quali vorrebbero che la legge dichiarasse in questo argomento la sua incompetenza, e rimanesse silenziosa.

Udite, o Signori, quale fu la risposta che, quasi ad unanimità, è stata fatta a questa opinione dalla prima Commissione:

« Il professore Tolomei espone che il professore Ellero ha fatto pervenire a lui una proposta di sopprimere l'intero titolo sui delitti contro la religione, opinando che lo Stato non debba occuparsi delle credenze e dei culti religiosi, nè dare carattere di reato ai fatti commessi contro di essi, quando non siano ad un tempo una violazione delle libertà pubbliche od individuali, le quali però sono già punite come reati comuni.

» La Commissione è però unanime nel non accogliere questa proposta; e lo stesso professore Tolomei, a nome della Sotto-Commissione, la combatte, perchè fra i diritti ed i bisogni degli uomini civili, » e prego il Senato di fare attenzione a questa proposizione perchè è cardinale « perchè fra i diritti e i bisogni degli uomini civili hanvi quelli morali e tra questi primeggia il sentimento religioso, prima base di civiltà, il quale non può trascurarsi da un legislatore, perchè i fatti che lo offendono violano non solo un diritto, ma eccitano la pubblica opinione. » E voi sapete, Signori, come la pubblica opinione eccitata in materia religiosa sia capace di trascendere ai più terribili eccessi, quando non intervenga l'autorità pubblica, quando manchi la tutela della legge.

« La legge deve dunque contemplarli e punirli, onde non ingenerare il dubbio che essa non curi l'importanza della moralità e della religione.

» Deforesta si associa al professore Tolomei, e il cavaliere Tondi e il consigliere Paoli (uomini di cui sono lieto di poter pronunciare i nomi in questa eminente Assemblée), osservano inoltre, che i reati contro l'esercizio della religione, in vista del maggior pericolo di turbamento materiale dell'ordine che ponno produrre, devono considerarsi come più gravi di quanto importerebbe la materialità dei fatti commessi contro le cose e le persone, per cui sono necessarie speciali sanzioni; sicchè prin-

cipio ed elemento fondamentale delle civili società essendo la religione, è pur d'uopo che la legge si richiami come agli altri suoi fondamentali principii, così al principio religioso; ne diede esempio la prima legge dello Stato, lo Statuto. »

Uno dei membri più illustri della Commissione, l'egregio prof. Carrara, non essendo presente a quella seduta della Commissione, le aveva fatto pervenire una sua pregiatissima memoria che fu comunicata ai suoi colleghi. Permettete che anche di questa memoria del prof. Carrara io vi legga un breve brano nel quale si approva quel principio che servì di base all'articolo contrastato.

« È pure a riflettersi (così l'egregio prof. Carrara) se alla parola *religione* convenga sostituire *credenze religiose*.

» Questa frase, giusta i principii che io ho sempre professato, esprime il vero concetto della *oggettività giuridica* di questi reati; » ed è appunto la frase che non piacerebbe all'onorevole Senatore Amari, nè all'onorevole Senatore Cannizzaro, e non credo nemmeno all'onorevole Senatore Mauri, col quale avendo la fortuna di trovarmi in generale pienamente d'accordo nella materia religiosa, maggiormente io deploro di trovarmi oggi con lui dissenziente.

Il dotto professore così prosegue:

« Della oggettività giuridica di questi reati, i quali sono tali non perchè offendano la religione che sta in cielo, ma i cittadini nel loro sentimento religioso, che è veramente un diritto della personalità. »

E questo diritto religioso è tanto proprio della personalità dell'uomo, come io vi accennava, quanto ed anche più che ogni altro suo sentimento, quali sarebbero il sentimento morale, il sentimento dell'onore, il sentimento della famiglia nei quali sentimenti egli ha diritto di essere pienamente rispettato. Come dunque, o Signori, la legge darà appoggio e tutela a sentimenti meno importanti, a diritti di minore momento, e lascerà senza protezione il sentimento più importante, più prezioso, più rispettabile, quale è quello della religione?

Ma altri popoli civili ci hanno preceduto nella riforma del diritto penale.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora, vediamo che cosa hanno stabilito questi popoli nei recenti loro Codici. E poichè spesso si parla, e con ragione, della Germania, di quel popolo che cammina nella via del progresso col plauso generale, e coll'ammirazione particolare, per quanto mi pare, dell'onorevole Senatore Amari...

Senatore AMARI, *prof.* Non l'ho espresso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sarà una mia induzione, ma mi è parso che il suo discorso esprimesse questo sentimento, o manifestasse questa propensione.

Ma checchè sia di ciò, poco monta, vediamo che cosa faceva la Germania, la quale, o Signori, rispetta altamente il sentimento religioso, perchè sa che un popolo il quale non curi la religione, sprezza se stesso e si rende immeritevole della stima dei popoli civili.

Or bene noi nell'art. 166 del Codice germanico, recentissimo, leggiamo la seguente disposizione:

« Chiunque è cagione di scandalo, bestemmiando pubblicamente Iddio con espressioni oltraggianti, o chiunque pubblicamente oltraggia una delle chiese cristiane, o un'altra società religiosa, esistente nel territorio della Confederazione, riconosciuta come corporazione, o le loro istituzioni od usi, come pure chiunque commette eccessi oltraggianti in una chiesa o in un altro luogo destinato a riunioni religiose, è punito col carcere fino a tre anni. »

Noi non siamo andati tant'oltre, poichè questa disposizione del Codice germanico nella sua ampiezza, abbraccia casi, i quali non sarebbero certamente compresi nella disposizione dell'articolo 153 che stiamo discutendo.

Mi basti accennare la bestemmia, la quale sarebbe colpita dalla disposizione del codice germanico, mentre noi non abbiamo creduto che nello stato dei nostri costumi convenisse di farne uno speciale reato, comunque uno dei codici vigenti in Italia, il codice toscano, comprenda anche la bestemmia fra i reati. La bestemmia, secondo il nostro articolo, non costituirà reato, se non quando avrà i caratteri della contumelia del culto contro il quale sia profferita.

Un altro codice molto recente è quello della Danimarca del 1866; ebbene l'art. 156 di questo Codice, articolo che quasi corrisponde nel numero al nostro, è così concepito:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

« Quiconque aura tourné en dérision ou traité avec mépris les dogmes ou le culte d'une communauté religieuse existant dans le pays, sera puni de la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous d'une mois d'emprisonnement simple, ou, en cas de circonstances particulièrement atténuantes, d'une amende. »

Vedete che in termini molto generali questo articolo del codice danese riproduce in sostanza il concetto del nostro articolo 153.

Ma prendiamo ora ad esaminare le obiezioni più importanti che sono state mosse alla disposizione di che trattiamo.

Si è detto in primo luogo, che manca la materia del reato, non potendo essa in tanta varietà di opinioni religiose essere in alcun modo definita. Al quale riguardo si è messo avanti il Sillabo e alcune altre disposizioni molto contrastate che l'Autorità suprema della religione dello Stato ha nei nostri giorni pubblicate.

Ma qui, a mio parere, vi è un equivoco grave nel modo di intendere la disposizione e l'applicazione dell'art. 153.

Secondo siffatta disposizione non occorre punto di istituire delle ricerche teologiche; occorre semplicemente di accertare il fatto che siasi commesso oltraggio contro la religione dello Stato, o contro un'altra religione di cui nello Stato sia ammesso il culto. Quindi non è mestieri cercare se una credenza sia teologicamente e dogmaticamente vera o falsa, ammessa da tutti e da qualcuno contrastata. Ciò non appartiene al codice. Si tratta semplicemente di verificare, se contro una credenza religiosa ammessa nello Stato siasi usata l'arma sempre riprovevole della contumelia e dell'ingiuria, anziché l'arma permessa e civile della discussione. Ora, qualunque cittadino ha il diritto di non essere oltraggiato nelle sue opinioni religiose, di qualunque natura esse pur sieno; e lo stesso dicasi di qualsiasi società religiosa riconosciuta nello Stato.

Vi sono dei principii religiosi che sono comuni a tutte le religioni; ve ne hanno altri che sono particolari a questo o a quel culto; e tanto i principii generali, quanto i particolari, devono essere del pari rispettati. Ed è appunto di ciò che è sollecita la nostra legge, la quale (non cesserò di ripeterlo) non proibisce menomamente la più ampia discussione in materia religiosa, ma tende soltanto a vie-

tare che si faccia uso dell'arma la più triste, la più incivile, la più barbara e, dirò anche, la più iniqua, quale è quella di vilipendere con ingiurie e contumelie le religiose credenze, i principii religiosi di qualunque parte dei cittadini italiani.

E qui occorre appena di accennare, o Signori, quanto siano fuori dal vero coloro che credono, che la libertà di discussione non sia compatibile colla repressione della contumelia, e che si commetta oltraggio da chi affermi che una religione qualunque non è vera, che è falsa, che è erronea od assurda. Non solo codesta affermazione, ma persino l'affermare che una proposizione è empia, è un discorso il quale, secondo la diversità del proposito e delle forme di chi lo tiene, può costituire un oltraggio. Supponete, o Signori, che uno andasse ad affrontare un cittadino, e gli dicesse che esso è un empio, che il suo culto è un tessuto di empietà, e cose simili, commetterebbe un oltraggio; alla stessa guisa di chi dicesse a un individuo ch'esso è un ladro, un immorale, o gli desse alcuna di quelle qualifiche che nel consorzio sociale offendono l'onore, e scemano la generale estimazione.

Vengo adesso all'argomento che pare il più grave, ed è quello certamente che si è fatto suonare più alto.

Ci si dice: dov'è la norma per distinguere le proposizioni oltraggiose dalle proposizioni che tali non sono, per designare i confini tra la libera discussione e l'oltraggio?

Permettetemi, Signori, che io risponda a questa difficoltà colle parole d'un autore, il quale in questa materia si è ispirato a un savio discorso dell'illustre Portalis.

Il Chassan nel suo trattato dei delitti della stampa e della parola si fa la stessa difficoltà, ed ecco come vi risponde: « il ne faut pas confondre, l'outrage avec la discussion ni même avec l'énonciation dogmatique d'une opinion. Celles-ci peuvent être utiles. Elles servent à éclairer les esprits. L'outrage ne peut que les imiter, sans jamais éclairer personne. L'outrage est donc facile à reconnaître; c'est une attaque brutale, grossière, indécente, une voie de fait par la parole ou sur le papier. »

A questo proposito osservava benissimo l'onorevole Senatore Pescatore, trattarsi di una questione di buon senso. Il decidere se esista

o non esista oltraggio nella specialità dei casi che possono essere assai diversi e molteplici, dipende sempre da un concorso di circostanze che solo il buon senso del giudice può e deve apprezzare. E può benissimo avvenire che uno stesso discorso in determinate circostanze costituisca l'oltraggio, ed in altre non lo costituisca perchè appaia esclusa la volontà d'oltraggiare.

Lasciamo dunque ai giudici di interpretare e applicare la legge secondo la specialità delle circostanze, e noi occupiamoci unicamente della nostra missione di legislatori. L'opera nostra, Signori, consiste nel dettare l'articolo in termini che corrispondano ai principii della scienza, ai principii del diritto penale. Sarà poi opera e dovere dei giudici il farne retta applicazione secondo il dettame della loro coscienza, secondo i principii della ragione, ed anche, lo ripeterò, secondo il senso comune.

Ma questa vostra dottrina, disse l'onorevole Senatore Pica, vi conduce diritti al Santo Uffizio.

A questo ha già risposto in prevenzione l'egregio Relatore della Commissione, il quale ha facilmente preveduto che si sarebbe battuto anche questa cassa.

Ma che ha mai a fare il Santo Uffizio colle proposte che troviamo scritte in questo articolo del Codice? Il Santo Uffizio, o Signori, si occupa di coloro che ricusano di credere e con mezzi coattivi impone loro una credenza; il Santo Uffizio ha, o almeno aveva una missione irrazionale, terribile, quella di vendicare cioè i delitti contro la divinità, di imporre alla ragione umana i dogmi d'una religione piuttosto che d'un'altra e di punire col ferro e col fuoco coloro che non volevano essere cattolici, ma preferivano, a modo d'esempio, di essere ugnotti o di professare altra religione.

Ora come potrà trarre a queste conseguenze la disposizione da noi proposta? Quale relazione esiste tra il credere o il non credere, e l'insultare o rispettare le credenze altrui? Il reprimere gli oltraggi alle altrui credenze, come noi ci proponiamo, o Signori, non è la intollerante missione del Santo Uffizio, ma al contrario è missione di civiltà di tolleranza per tutti i culti e di giustizia, un rispetto delicato verso le opinioni religiose di tutti; e in ciò sta la vera libertà. Mi permetta dunque l'onorevole Pica, di dirgli che veramente egli

ha invocato un argomento il quale non ha ve- run rapporto colle prescrizioni penali che discutiamo. Il nostro articolo sarebbe condannato come irreligioso da quel Santo Uffizio di cui gli richiama la tirannia.

Quando esistesse anche soltanto il più remoto pericolo che questa disposizione rechi una offesa qualunque alla libertà religiosa, non sarei io certamente o Signori, che verrei a proporvela, perchè credo di aver già dato al Senato prove sufficienti, come il sentimento del rispetto alla libertà religiosa siedo alto nell'animo mio. L'onorevole Cannizzaro ebbe a rammentare che io aveva combattuta l'ultima disposizioni dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie in cui è detto che la discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Ebbene, a coloro che più non ricordassero esattamente il senso delle parole da me pronunziate nel Senato in quella occasione, io lo rammenterò in questo momento, avvegnachè mi importi troppo il dileguare qualunque meno esatta opinione a questo riguardo. Io facevo allora le meraviglie, o Signori, che si venisse ad annunziare all'Italia che la discussione in materia religiosa era libera, e chiedeva, come mai, solo in quel momento gli Italiani acquistassero la libertà di discutere di cose religiose? Io diceva di aver sempre creduto che fino dal giorno in cui Carlo Alberto aveva largito lo Statuto, con tutte le altre libertà, si fosse pure acquistata quella di discutere liberamente le materie religiose; e mi pareva che l'inserire la suddetta disposizione in quella legge recasse una specie di ingiuria all'Italia, mettendo in dubbio una cosa evidentissima. L'opinione contraria prevalse, non perchè siasi creduto d'introdurre cosa nuova nel nostro diritto, ma perchè era sôrto lo scrupolo che la legge sulle guarentigie potesse nel suo complesso menomare la libertà di discussione, che pur si riteneva da tutti già guarentita.

In siffatto senso, quella disposizione fu ammessa, e in questo senso io non ho che a rispettarla come conforme al mio voto. Voi ben vedete che sono stato sempre lontanissimo, o Signori, dal mettere menomamente in dubbio che vi possa essere uno Stato libero in cui non sia concessa piena la libertà di parlare e di scrivere in materia religiosa, come in ogni

altra materia, in modo da non offendere i diritti altrui da non oltraggiare le altrui opinioni.

Non temete dunque, o Signori, approvando la proposta che dissentiamo, di creare dei martiri, mentre essa assicura rispetto a tutte le credenze; non temete di offendere la libertà o le opinioni religiose, o anche peggio, di far sorgere i roghi della inquisizione. Voi non farete, o Signori, che rendere omaggio ad un grande principio, qual'è quello del rispetto dei cittadini verso i cittadini, in tutti i loro sentimenti civili, politici e religiosi. Voi non farete che cingere di un presidio necessario e degno della moderna civiltà, uno dei diritti più preziosi e più sacri dell'uomo, quello di essere rispettato nel santuario delle sue credenze religiose.

Voi dimostrerete che l'Italia se ha compiuto un grande atto collocandosi in Roma e facendo cessare un potere, il quale aveva perduto ogni ragione di essere, sa però dare al mondo civile anche questo esempio di un grande rispetto e di una perfetta tolleranza verso la religione e verso tutti i culti liberamente professati. (*Vivi segni di approvazione*)

Senatore PIGA. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se si deve continuare la discussione c'è prima il Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Non abuserò della indulgenza del Senato, ma risponderò brevi parole.

In primo luogo dirò all'onorevole Guardasigilli che non ho parlato della Germania, nè ho lodato il suo presente indirizzo nelle materie ecclesiastiche.

A questo proposito io debbo osservare che le nostre relazioni con le chiese cristiane, sia la cattolica o le protestanti, non sono affatto negli stessi termini che in Germania.

Mi pare poi che nessuno sinora abbia fin qui risposto pienamente alla principale delle mie obiezioni, voglio dire, che nel presente caso la legge non definisce, e non può definire la materia del reato.

Su questo argomento l'onorevole Pescatore mi permetterà di dirgli che, per quanto ho udito del suo discorso, ha diviso ciò che è unito, ed ha unito ciò che è diviso.

Ha unito ciò che è diviso nei principii della società umana, dicendo che sono insieme fon-

dati sulla politica e sulla religione. Le varie società sonosi fondate sui principii religiosi, i quali non hanno nulla di comune gli uni cogli altri, se non la reciproca contraddizione. Se alcun popolo ha ubbidito ad una autorità sola civile e religiosa, non è stato quello che meglio abbia risposto ai fini dell'umano consorzio. Al contrario le nazioni le più civili hanno divisi i due poteri. Contiamo nel mondo mille religioni, e sempre ancorchè vario di forme, un solo poter civile.

L'onorevole Senatore Pescatore poi, mi permetta ch'io gliel dica, ha diviso quello che è unito. Parlando delle osservazioni da me fatte sopra certe dottrine, le quali un sommo scrittore contemporaneo, nostro amico e nostro difensore, ha chiamate il *Vaticanesimo*, l'onorevole Senatore ha osservato che queste sono l'opera d'un partito e non della suprema autorità ecclesiastica che sola può stabilire in oggi i confini della religione. Sì, noi lo supponiamo, ma non abbiamo di ciò prova autentica. Quello che noi vediamo soltanto sono delle Allocuzioni, delle Encicliche fatte a nome d'un solo. Io non so, io non posso conoscere la parte che si debba a lui o a tale e tal altro consigliere. Tutte le parole di lui sono obbligatorie al pari per credenti rimasti in grembo della Chiesa.

Ora vengo ad un altro punto, che è stato toccato dall'onorevole Guardasigilli, il quale, col suo ingegno e con la sua profonda dottrina giuridica, non è tuttavia arrivato, a parer mio, a spargere una luce piena sull'argomento mio principale.

Io aveva detto: il legislatore dee definire la materia del reato, e in questo caso non può.

Il legislatore, prima di aver rinunciato col l'articolo 16 della legge delle guarentigie allo *acquatur* ed al *placet* poteva, in certo modo, definirla accettando alcune dottrine, altre respingendone; ma dopo questa legge non gli rimane alcuna autorità sulla materia; e questo è uno dei punti per quali l'esempio della Germania non calza nel caso nostro.

In Germania v'ha una legislazione religiosa; e quella nazione non ha sancito nelle sue leggi il principio di libera Chiesa in libero Stato; in Germania il principe mantiene tutti i suoi originarii diritti religiosi e politici.

L'onorevole Guardasigilli si è schermito alla meglio contro chi l'incalzava e gli chiedea che

definisse la materia del reato. Egli ha detto: ma vi sono certi principii generali ammessi da tutti: ecco la materia del reato.

Su questa soluzione inaspettata, io farò osservare che non si tratta punto di principii generali, nè l'articolo della legge lo dice; si tratta di religione, religione cattolica od altro. Ma chi la definisce questa religione, chi dice quali sono gli articoli che appartengono a questa religione? Questa non può dichiarare il potere esecutivo, nè il legislativo, nol possono i magistrati; i magistrati definiscono soltanto come egregiamente ha dimostrato l'onorevole Guardasigilli, quello che costituisca l'oltraggio, quello che sia contumelia o non contumelia. Certamente quando la materia del reato sia ben definita, io mi affiderò ai magistrati per applicare l'articolo della legge e decidere se vi è contumelia o no, ma quello che non è definito, quello che l'onorevole Guardasigilli non ha potuto definire perchè era impossibile, è questo: qual è oggi, nel 1875, quale è il complesso di

fatti, di teorie, di dottrine, di principii i quali compongono la religione cattolica? Dunque noi non abbiamo la materia del reato stabilito dalla legge; come possiamo mai dare una pena quando l'offesa si può esercitare contro qualunque parte di questo campo vastissimo di religione che si estende fin dove uomo non può prevedere?

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Stante l'ora tarda domando che sia rinviata la discussione a domani, o di procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Mi sembra più opportuno di rinviare la discussione a domani.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:
Alle due, seduta pubblica.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXVIII.**TORNATA DEL 9 MARZO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Discorso del Senatore Cannizzaro a sostegno dell'emendamento da lui proposto all'art. 153* — *Nuova redazione dell'art. 153, proposta dalla Commissione d'accordo col Ministero* — *Mozione d'ordine del Senatore Amari per la sospensione dell'art. 153 e di tutto il titolo secondo combattuta dal Senatore Pescatore* — *Parole del Ministro di Grazia e Giustizia a favore della mozione sospensiva* — *Osservazioni del Senatore Borgatti* — *Considerazioni del Senatore Vitelleschi* — *Dichiarazione del Relatore* — *Rinvio alla Commissione dell'art. 153 e di tutto il titolo secondo* — *Approvazione dell'art. 159 e del successivo articolo 160 con una aggiunta della Commissione* — *Approvazione degli articoli 161 e 162* — *Emendamento del Senatore Pasqui all'articolo 163, non accettato dal Ministero e dalla Commissione, respinto* — *Approvazione dell'art. 163* — *Nuova redazione del paragrafo primo dell'art. 164, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, approvata* — *Emendamento al paragrafo secondo, proposto dalla Commissione ed accettato dal Commissario Regio, approvato* — *Approvazione dell'intero articolo 164 e del successivo 165* — *Aggiunta di un articolo 165 bis, proposta dal Senatore Tecchio, accettata con emendamento dal Relatore e dal Commissario Regio, approvata* — *Approvazione dell'articolo 166 emendato e del successivo articolo 167* — *Aggiunta al paragrafo primo proposta dal Senatore Tecchio, non accettata dal Relatore, nè dal Commissario Regio, respinta* — *Approvazione dell'articolo 168 e dell'articolo 169, emendato dalla Commissione* — *Aggiunta di un paragrafo secondo della Commissione all'articolo 169, ritirata* — *Modificazione del Ministro all'articolo 170* — *Approvazione dell'articolo modificato e degli articoli 171, 172, 173 e 174* — *Variante del Senatore Tecchio all'articolo 175, respinta* — *Approvazione dell'articolo 175* — *Variante del Senatore Tecchio all'articolo 176, respinta* — *Aggiunta proposta dal Senatore Pescatore al paragrafo primo dell'articolo* — *Dubbio del Senatore Miraglia, cui rispondono il Senatore Pescatore, il Commissario Regio e il Ministro* — *Approvazione della variante proposta dal Senatore Pescatore al paragrafo 1, e dell'articolo per parti e per intero* — *Variante proposta dal Ministro all'art. 177* — *Approvazione dell'articolo per parti e per intero, e del 178* — *Reiezione della modificazione del Senatore Pica all'articolo 179, e approvazione dell'articolo* — *Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo 180, di un terzo paragrafo aggiunto dal Ministro e dell'intero articolo* — *Modificazione proposta dal Ministro all'art. 181, approvata* — *Dichiarazione e aggiunta proposta all'articolo dal Senatore Pantaleoni, combattuta dal Relatore, dal Ministro e dal Senatore Pescatore* — *Ritiro dell'aggiunta Pantaleoni* — *Approvazione dell'articolo modificato* — *Variante proposta dal Ministro e modificazione proposta dalla Commissione all'art. 182, approvate* — *Approvazione dell'intero articolo 182* — *Approvazione dell'articolo 183, del 184, modificato dalla Commissione, del 185 e 186* — *Modificazione proposta all'art. 187 approvata, e approvazione dell'articolo* — *Modificazione proposta dalla Commissione al paragrafo primo dell'art. 188, accettata* — *Approvazione del-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

L'articolo per parti e per intero — Variante proposta dal Senatore Giudà all'articolo 189, modificata dal Relatore e dal Ministero, approvata — Approvazione dell'articolo modificato e dei seguenti 190, 191 e 192 — Modificazione proposta dalla Commissione all'art. 193, accettata dal Ministro — Approvazione dell'art. 193, modificata — Modificazione proposta dalla Commissione al paragrafo 1 dell'articolo 194, accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo modificato e del 195 — Approvazione della variante proposta dal Ministro all'articolo 196, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo e dei successivi 197, 198 e 199 — Varianti proposte all'articolo 200 dal Ministro, dalla Commissione e dal Senatore De Filippo — Reiezione dell'emendamento De Filippo — Modificazione del Ministro al paragrafo primo, oppugnata dal Senatore Pescatore, sostenuta dal Regio Commissario — Repliche del Senatore Pescatore e controreplica del Ministro — Approvazione del primo paragrafo modificato e del secondo — Dubbii del Senatore Vitelleschi al paragrafo terzo — Schiarimenti forniti dal Relatore — Replica del Senatore Vitelleschi e controreplica del Ministro — Parole del Senatore Vitelleschi per fatto personale — Approvazione dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, dell'intero articolo e del susseguente 201.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della *Statistica del movimento della popolazione nel 1872*.

Il Ministro della Marina, dell'*Annuario ufficiale della Regia Marina per l'anno 1875*.

Il dott. Giuseppe Gallo, del suo *Catechismo di morale e di religione naturale e divina*.

Il Deputato dott. Luigi Pecile, di 100 esemplari delle sue *Note sul brigantaggio in Ungheria*.

Il dott. Luigi Marinoni, di un suo opuscolo intitolato: *Finanze ed amministrazione*.

Il signor Giuseppe Gallo, Giudice nel Tribunale di Reggio (Calabria), dei fascicoli 1° e 2° delle sue *Osservazioni sul progetto di nuovo Codice penale*.

Il Prefetto di Novara, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1874*.

Il Sindaco di Venezia, di un volume intitolato: *Petrarca e Venezia*.

La Commissione municipale di Storia patria e di Arti belle in Mirandola, del 2° volume

delle *Memorie storiche di quella città e dell'antico Ducato*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, della *Relazione dell'ingegnere Canovari sopra l'importante argomento dell'Agro Romano*.

Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola spetta all'onorevole Senatore Pica, ma non essendo egli presente la do all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Dopo la discussione di ieri io sento sempre più il dovere di insistere nel mio emendamento all'intestazione del Titolo e nel combattere l'art. 153.

Devo, prima d'ogni altra cosa, osservare alla Commissione che forse dopo le modifiche introdotte nell'articolo stesso, bisognerebbe dire: *contro le religioni* o meglio: *contro le credenze religiose*.

Ad ogni modo io non insisto su questo; invece credo che per esprimere il pensiero che alla Commissione fece accettare quell'articolo, bisognerebbe dire non: *reati contro le religioni*, ma: *contumelie alle persone per causa delle loro credenze religiose*.

Non è indifferente l'una o l'altra intestazione ad un titolo, giacchè qui l'intestazione esprime

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

precisamente il pensiero del legislatore, la ragione per cui egli punisce. Questa dichiarazione influisce poi nell'interpretazione ed applicazione degli articoli susseguenti, tanto più che questi articoli offrono molta elasticità, lasciano molto all'arbitrio. Quando ad un giudice si è detto: vedete che la ragione di punire è per non offendere i credenti e non per tutelare le credenze; allora cercheranno, quando si tratta di caratterizzare il reato, ciò che può ferire i credenti; mentre che quando dite reati contro la religione in generale, cercheranno la religione, le credenze, le dottrine e ciò che può oltraggiare le dottrine, nell'applicare gli articoli susseguenti.

Io credeva che la Commissione era precisamente in questa intenzione di non dare alla portata degli articoli susseguenti, come ragione di punire, altra che quella di evitare l'offesa ai credenti, alle persone che professano una religione, non di proteggere e tutelare la religione in se stessa. Il Ministero mi pare però sia più conseguente nell'insistere in quella intostazione, giacchè in quell'intestazione è scolpito un pensiero che egli ha manifestato; che cioè la ragione del punire non sta soltanto nell'evitare l'offesa contro la persona credente, ma anche nel sostenere fino ad un certo punto il sentimento religioso nell'interesse sociale collettivo.

Questo concetto che fu quello del Carmignani è certamente quello del Ministro. E se restava dubbio su ciò, questo è stato tolto dal rimarchevole discorso dell'onorevole Senatore Pescatore che il Ministro ha accettato, quasi come espressione delle proprie idee.

Mi pare adunque che discutendo della intestazione di quel titolo, noi discutiamo della ragione di punire in materia religiosa.

Vi è ragione di punire quando vi è scuotimento del sentimento religioso? Oppure vi è solo diritto di punire quando si offendono i diritti dei cittadini, fra i quali primeggia quello di essere rispettato nel culto, nobile manifestazione della libertà individuale?

Il primo concetto è quello dei criminalisti sino al Carmignani. I criminalisti moderni non credo che lo accettino. Tra gli altri il Carrara che il Ministro ha voluto ieri citare, non vorrebbe che questa ragione fosse neppure presa come sussidiaria a quella principale, che è quella

di difendere il culto, di difendere il diritto personale soltanto. Io voglio richiamare l'attenzione del Senato sull'importanza di questa discussione, giacchè comprende niente di meno la ragione di punire, la quale ragione influisce moltissimo nell'interpretazione degli articoli susseguenti.

Il pensiero scolpito nell'intestazione, *reati contro la religione*, e nell'art. 153, contiene una ragione di punire inconciliabile colla piena libertà di discussione. Sono le offese contro le persone che possono essere considerate, non quelle contro le dottrine.

Io perciò insisto su quel mio emendamento, tanto più che non esprime la sola mia opinione, poichè non avrei osato di esporla, ma l'opinione di molti illustri penalisti.

Quando si cominci ad andare per questa via, di cominciare a limitare l'esercizio della libertà, non in tutela degli individui, ma in tutela di una dottrina, si va verso l'inquisizione; la quale fu negli ultimi tempi difesa dal potere civile, perchè impediva lo scandalo e tutelava le credenze ed il sentimento religioso del popolo, base dell'ordine sociale. Non avea dunque del tutto torto ieri il Senatore Pica.

Io credo, o Signori, che lo Stato debba avere sollecitudine del sentimento religioso come di ogni altro mezzo di perfezionamento intellettuale e morale, ma non lo deve avere per mezzo di leggi penali.

E questo è un convincimento di molti popoli liberi e religiosi. Potrebbe lo Stato mostrare la sua sollecitudine religiosa in altri modi.

E già lo mostra abbastanza circondando della sua protezione l'esercizio dei culti, e garantendo in un modo speciale i ministri di tali culti; ma egli non deve coprire e difendere dagli strali di una animata discussione le teorie, le dottrine, le credenze per mezzo delle leggi penali.

Lo Stato potrebbe contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento del sentimento religioso, per es., riaprendo in alcune Università le facoltà teologiche, soppresse, e così rianimando la discussione.

Io invero non avrei soppresso tutte le facoltà teologiche; ne avrei lasciato almeno qualcuna per favorire gli studi dei ministri dei vari culti, ed innalzare il livello della loro educa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

zione intellettuale; la qual cosa avrebbe contribuito a ravvivare e depurare il sentimento religioso.

Vi sono tanti altri mezzi con i quali lo Stato può mostrare la sua sollecitudine per il sentimento religioso e per il perfezionamento della dottrina. Ma quello delle pene se non è ammesso da me, non è ammesso da altri.

L'onorevole Senatore Pescatore presentò un sistema completo; l'onorevole Senatore Pescatore disse che la società non si attiene soltanto agli interessi materiali ma anche agli interessi religiosi; egli disse delle cose che hanno molta importanza.

Egli soggiunse che la discussione religiosa si dovrebbe tenere limitata fra i filosofi, e non dovrebbe discendere nel popolo. Questo sistema può essere da qualcheduno vagheggiato, e avrebbe dei vantaggi e degli inconvenienti.

Perchè fosse armonico in tutte le sue parti questo sistema, lo Stato non avrebbe dovuto rinunciare ad ogni ingerenza nella dottrina e nella disciplina della Chiesa, non avrebbe dovuto fare la legge sulle guarentigie.

Nell'Impero germanico, lo Stato ha ingerenza nelle discipline ed anche nelle dottrine delle Chiese; e allora queste Chiese si proteggono un poco più di quello che non si faccia da noi, procurando anche riservare la libertà della discussione per le alte sfere della scienza.

Non sono già io che ho fatto la legge delle guarentigie, ma la rispetto; ho potuto credere che con questa si sia forse accordata alla Chiesa Cattolica troppa libertà, ma ora credo che finirà coll'essere utile allo sviluppo del sentimento religioso.

Ebbene, io dico: una volta che avete dato sfrenata libertà alla Chiesa ed insieme la piena libertà di discussione in materia religiosa, le cose dette dall'onorevole Pescatore, che in fondo contengono il pensiero dei penalisti sino al Carmignani, non possono più attagliarsi a noi, quand'anche lo desiderassimo. Si attagliano invece alla nostra attuale condizione, le dottrine del Tissot, dell'Ellero, del Carrara, e della maggioranza dei penalisti moderni, i quali non ammettono che lo Stato deve adoperare le leggi penali per difendere il sentimento religioso.

Io non avrei nulla da aggiungere in difesa del mio emendamento all'intestazione del titolo. Devo soltanto rispondere ad una osser-

vazione, direi storica, che mi fu fatta ieri dal Relatore, e parmi anche dal Ministro. Mi fu detto: « Sapete perchè nel Codice penale Belga, si parla soltanto di reati contro il libero esercizio dei culti, e non delle offese alla religione? perchè degli oltraggi alla religione si parla nella legge speciale sulla stampa. » Io invero aveva letto la legge sulla stampa del Belgio, e non mi rammentava che considerasse le offese alla religione. L'ho riletto, e non trovo questo articolo citato dal Relatore. Esiste forse qualche altra legge sulla stampa del Belgio, che io non conosco? Sarei grato se mi si volesse mostrare. Io so invece che nessuno pubblicista desidera nel Belgio la limitazione della libertà di discussione in materia religiosa; non so che questa libertà abbia prodotto inconvenienti, so invece, che tutti i partiti si trovano contenti con quella legislazione.

Mi pareva invero difficile, che i Belgi avessero voluto porsi in contraddizione colle massime dei pubblicisti francesi, che essi hanno adottato, cioè, che evvi una grande distinzione tra religioni e culti, e che alle prime basta la libertà, ai secondi si deve accordare protezione e tutela.

Mi pare molto eloquente l'esempio di ciò che è stato fatto in un paese, che credo non può essere accusato di poco rispetto al sentimento religioso, come è il Belgio.

Vengo ora all'art. 153. Naturalmente non v'ha dubbio, che quest'articolo avrà una gravità maggiore o minore nella sua applicazione, secondo che rimane o no l'intestazione: *reati contro la religione*, perchè questo indica la ragione di punire. Ad ogni modo è un articolo che traduce lo stesso pensiero, di volere sino ad un certo punto evitare che si discuta la religione, e che il sentimento religioso del popolo sia scosso da un troppo vivo ed ardito esame.

Se ho già detto, Signori, che quest'articolo ha del vago e dell'indeterminato, io la prima volta l'ho imparato dalla Commissione stessa, dalla sua pregevole Relazione.

Essa mi suggerì i primi dubbi e m'indusse a studiare questa questione con quella diligenza che ho potuto di meglio; ed io ho trovato che i dubbi erano fondatissimi.

Ecco le parole della Commissione:

« Leggendo il testo ministeriale dell'arti-

colo 153, che punisce colui il quale pubblicamente fa oltraggio alla religione, una domanda si affaccia spontanea al pensiero; ed è, quali siano i fatti a cui conviene la denominazione di oltraggio alla religione; e si comprende come, assai di facile, la discussione dogmatica possa assumere le sembianze dell'offesa, per l'indole gelosa degli affetti e degl'interessi che vi sono impegnati. Vero è bene che la voce *oltraggio* racchiude, nel suo concetto giuridico, intendimento e modi che non convengono alla disputa puramente dogmatica; tuttavia non è men vero che nelle materie che toccano le corde facilmente irritabili della coscienza, la controversia sulle grandi e primali verità della religione, rasenta così da vicino la crudezza del disprezzo, che non è strano si scambii l'una cosa con l'altra. E per togliere la dubbioza nell'articolo emendato fu definito il reato con la parola *vilipendio*, invece di *oltraggio*.

In questo emendamento credo la Commissione non insista perchè si è persuasa che la parola *vilipendio* non vale meglio della parola *oltraggio*, non diminuisce l'indeterminazione, la quale sta nell'oltraggio, nel vilipendio contro una cosa, contro la religione, contro le dottrine, anzi che contro le persone.

È là la indeterminazione.

Perchè dunque la Commissione non persiste in questi dubbi, che sono quegli stessi che io ho imparato da lei, avendo precisamente incominciato a meditare e riflettere sulla sua relazione? Perchè essa ha receduto? Perchè il Ministero l'ha assicurata, che i Magistrati sapranno bene riparare alla indeterminazione, sapranno bene distinguere quando vi ha oltraggio che debba essere punito, e quando oltraggio non vi ha; val quanto dire che tutto è rimesso all'interpretazione e discrezione dei Magistrati.

Questo proverebbe troppo, perchè proverebbe la non necessità della legge, o per lo meno che basterebbe una legge brevissima, che poi i Magistrati applicherebbero e completerebbero da loro.

E qui io farò riflettere che in altri casi, quando per esempio si tratti della diffamazione, voi non vi siete contentato di dire diffamazione soltanto, ma avete voluto definire, circoscrivere il reato di diffamazione.

E come? dico io, i Magistrati non sapranno

da sé distinguere quel che sia o non sia diffamazione? E mestieri che un Codice loro lo insegni, ed indichi i confini di questo reato? Perchè non fate altrettanto per i reati di religione? Perchè quando parlaste di diffamazione sapevate bene ciò che volevate punire, mentre invece quando scriveste «oltraggio alla religione» non sapevate voi stessi che cosa, e sino a che punto volevate punire, e perciò vi appigliaste al partito di lasciare fare la legge caso per caso ai Magistrati, di lasciarli del tutto arbitri dei limiti da imporre alla libertà di discussione.

Eppure questa specie di reati sono quelli che devono essere definiti più scrupolosamente; poichè in materia di religione i giudici non possono sempre sottrarsi nei loro giudizi alla influenza delle onde della pubblica opinione, ed all'influenza delle loro proprie opinioni religiose, le quali si impossessano degli animi tanto più fortemente quanto più sono nobili e disinteressati.

Dunque la Commissione, la quale nel resto del Codice volle definire ciascun reato, lasciò qui il vago e l'indeterminato; e lo lasciò precisamente in una materia nella quale era necessario più che mai il definire, trattandosi di tutelare la libera discussione, diritto accordato alle minoranze, ed anche alle piccolissime minoranze, contro le oppressioni delle maggioranze che adoperano di tutte le loro forze per far prevalere le loro dottrine.

Credo inoltre viziosa la distinzione tra la religione dello Stato e le altre, e tra religioni riconosciute e religioni ammesse o tollerate.

Prima di ogni altro domanderei: ov'è lo Stato civile presso cui una religione deve andarsi a fare riconoscere o a farsi iscrivere come ammessa?

Se domani sorge un gruppo di liberi cattolici, li amo chiamare meglio così che vecchi, i quali non potendo ammettere quelle tali massime, che il mio amico Amari lesse ieri, contrarie alla nazionalità ed alla civiltà moderna, e volendo pure coltivare una religione, fossero costretti a distaccarsi dalla Chiesa romana; allora il Governo sarà messo in imbarazzo, se essi saranno costretti a farsi riconoscere per essere tutelati nell'esercizio del loro culto.

E di questi cattolici liberali evvi un gran numero in Italia; solamente essi non sono stati

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

sinora tratti ad aggregarsi e dichiarare il loro distacco.

Ma potranno esserlo da un momento all'altro, se alcune classi del clero abbandoneranno la prudenza che hanno sinora avuto di non toccare certe corde.

Non insisto però su ciò; poichè si dica religioni ammesse, riconosciute o esistenti, è sempre egualmente vero che non esistono più reati contro le religioni, e che l'espressione *oltraggi alle religioni* è vaga, indeterminata e pericolosissima.

Mi si ripeterà: abbiate fiducia nei magistrati, i quali delibereranno secondo i casi speciali. Se i Magistrati foste sempre Voi, cioè il Ministro e gli illustri Magistrati che fanno parte della Commissione, la libertà di discussione potrebbe essere garantita, poichè terrebbe luogo di legge la professione di fede che avete fatta, e l'elevata vostra intelligenza.

Ma non posso fidarmi di tutti i Magistrati ed in tutti i tempi, in una materia nella quale gli animi più onesti non possono sottrarsi all'imperio delle loro oneste opinioni.

Nelle altre cose ho piena fiducia nei Magistrati e darei loro pieno arbitrio.

Perciò io torno a dire: pregherei la Commissione ed il Ministro che vogliano riprendere questo articolo, e studiarlo in modo da circoscrivere e definire il reato contro le persone.

Così per esempio se mi si dice: vedete che noi non vogliamo altro che punire le contumelie contro coloro, che professino una religione, per causa delle loro credenze.

C'è sempre in questo un poco d'indeterminato, ma presso a poco avreste determinato il fine, la ragione del punire; e quando mi avete circoscritto la ragione di punire, mi avete circoscritto il reato; meno degli altri, ma lo avrete circoscritto abbastanza; perchè io che mi devo difendere, non devo dimostrare ai Magistrati altro se non che io non ebbi l'intenzione di offendere questi credenti: domanderò scusa anzi, se volete, a questi credenti, di qualche espressione troppo viva che mi sarà sfuggita, e non sarò punito gravemente.

E badate che questa punizione viene a colpire gli uomini, ai quali non importa tanto la pena, ma importa la disapprovazione dei Magistrati, perchè la disapprovazione di un Ma-

gistrato che ad uomo di elevato pensare dice: avete violato la legge — è una punizione più grave del carcere.

Ebbene, quest'uomo deve avere la difesa larga, altrimenti, o Signori, vi torno a dire, che nelle discussioni religiose non si caccerranno che i guastamestieri, gli uomini i quali vogliono farsi martiri a buon mercato, giacchè il carcere di un mese o di due mesi, colla benignità della nostra applicazione, si può incorrere per procurarsi una grande popolarità; ed allora questi soli resteranno nel campo delle discussioni religiose.

Tutte le altre persone, le quali temano d'incontrare una disapprovazione della legge, si asterranno, e non interverranno neppure per combattere gli altri, per timore che questi li traggano in una discussione tale che li possa fare cadere nella violazione di quella legge.

Per tutte queste ragioni io credo di dovere insistere.

Mi resterebbe a dire qualche cosa intorno alla legislazione comparativa. Non sarebbe meraviglia che io ignorassi l'esistenza di alcune leggi; ma quelle che conosco mi confermano nelle idee che ho svolto.

Incomincio dal Codice dell'Impero germanico. È superfluo rammentare come questo Impero sia nei rapporti colle chiese in condizioni ben diverse dalle nostre.

Or bene, il Codice germanico non contempla reati *contro la religione*, ma *relativi alla religione*, locchè è una modificazione molto importante. Se dite, *reati contro la religione*, intendete che la persona offesa è la religione, se dite, *reati in rapporto colla religione* intendete dire *in quella materia*. Questo in primo luogo.

In secondo luogo: l'articolo qui è determinatissimo ed esclude ogni quistione di dogma, di credenza; non tratta che di scandalo e del solo caso in cui vi è offesa alla religione.

Il solo caso in cui vi è ingiuria indiretta alle persone è la bestemmia; perchè quando al cospetto dei credenti si bestemmia, certamente vien commessa un'offesa morale gravissima; un'offesa di cui la discussione anche intorno alla religione può e deve far senza. Or bene la legge germanica si limita a questi casi; esclude sempre il dogma, la credenza religiosa, la parola astratta di *religione*. « Chiunque è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

cagione di scandali, esso dice, bestemmiando pubblicamente Dio, con espressioni oltraggianti, e chiunque pubblicamente oltraggia una delle Chiese cristiane o altra società religiosa esistente nel territorio della Confederazione riconosciuta come corporazione, e le loro istituzioni ed usi. » Badate, non allude mai ai loro dogmi, alle loro credenze, perchè queste cose non sono di competenza del Codice penale.

Il resto dell'articolo riguarda le offese e violenze al culto esterno, che devono essere punite certamente da tutti i Governi. E ciò fa uno Stato che ha le mani tanto dentro le cose ecclesiastiche; mentre che noi ci siamo ritirati da ogni ingerenza.

L'articolo del Codice germanico che ho citato circoscrive bene e determina il reato, l'offesa indiretta ai credenti. Si sa bene ciò che è punito.

Io non mi opporrei ad introdurre nel nostro Codice una disposizione simile contro la bestemmia caratterizzata com'è nel Codice germanico, poichè essa è un'ingiuria ai credenti che l'ascoltano.

È singolare che voi non avete voluto introdurre una disposizione simile, perchè dite che i nostri costumi ecc. ecc. non ne permetterebbero l'applicazione; ed invece scrivete una disposizione che non si sa quali casi abbracci, e che accenna a limiti della libertà di discussione variabili a beneplacito dei Magistrati.

Pregherei quindi di sospendere questo articolo 153, meditarlo ed esaminarlo con maggior calma, trattandosi di un argomento dei più importanti per la natura degli interessi che difende, e per la natura di quelli che offende.

Se l'articolo viene messo ai voti voterò contro, e voterò l'emendamento di sopprimere le parole seguenti di questo titolo: *Reati contro la religione.*

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione e il Ministero hanno assistito ieri alla larga discussione sollevatasi nel seno di quest'Assemblea. La Commissione e il Ministero hanno fatto ieri esplicita professione di fede dalla quale non si dipartono. Ma la Commissione e il Ministero sono rimasti nell'intima persuasione che fra i proponenti degli emendamenti,

onorevoli Cannizzaro, Pica e Mauri da una parte, e la Commissione e il Ministero dall'altra il dissenso non è nel fine, è nei mezzi. Ciò che interessa di chiarire, e bene, si è che l'oltraggio alla religione non dev'essere considerato come un'offesa alla divinità, ma come offesa alla coscienza dei credenti. Se noi riusciamo a chiarire questo concetto crediamo di aver tolto di mezzo la sorgente del dissenso o la più grave almeno delle sue cause.

Con questo intendimento la Commissione ha formulato la seguente proposta cui aderisce il Ministero.

Il paragrafo 1 dell'articolo 153 dovrebbe suonare così:

« Chiunque con pubbliche contumelie contro una religione ammessa nello Stato offende il sentimento religioso di chi la professa, è punito, ecc. »

Non occorre dire che quando fosse adottato questo § 1 nel § 2 alla parola *oltraggio*, dovrebbe sostituirsi l'altra: *contumelia*.

PRESIDENTE. La Commissione, d'accordo col Ministero, propone la seguente redazione dell'art. 153:

« § 1. Chiunque con pubbliche contumelie contro una religione ammessa nello Stato, offende il sentimento religioso di chi la professa, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a mille lire.

» § 2. Quando la contumelia è commessa col mezzo della stampa, la detenzione non può eccedere i tre mesi. »

Questa è la proposta che fa la Commissione. Prima di metterla ai voti darò la parola agli altri oratori che hanno chiesto di parlare sopra questo argomento.

Senatore CANNIZZARO. Permetta, signor Presidente, un momento di riflessione, giacchè sarei felicissimo se potessi mettermi d'accordo colla Commissione e col Ministero.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Io proporrei che nel secondo paragrafo, invece di *contumelie* si dicesse *offese*.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io sento che molti degli onorevoli Senatori sono disposti a prendere in considerazione quest'emendamento, ma si spaventano tutti di un emendamento improv-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

visato, ammesso senza avere pria meditato sopra le espressioni che possono avere una gravità grandissima e contenere delle conseguenze, le quali non si presentano a prima vista. Perciò io propongo in nome mio, e credo anche di molti altri colleghi, che si rimandi alla Commissione quest'articolo, e intanto ognuno rifletterà, e potrà esporre delle idee e delle proposizioni più complete.

Io penso di più; siccome non si possono scindere tutti gli altri articoli che appartengono a questo titolo, così dobbiamo differire la discussione di qui a pochi giorni, quando la Commissione e tutti i Senatori che prendono parte a questa importantissima discussione ci avranno meglio riflettuto.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione fatto delle proposte su quest'articolo, io crederei superfluo di nuovamente rimandarglielo.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Io dirò semplicemente che la discussione può e deve continuare, perchè il Senato sarà illuminato dalla discussione sul nuovo testo proposto dalla Commissione e passerà forse alla votazione. Se ad ogni modo la discussione non riuscirà a sciogliere tutti i dubbi, il Senato è sempre a tempo di rinviare la discussione di quest'articolo. Io ritengo che al punto in cui è la discussione, quei dubbi qualunque essi siano, potranno essere interamente dileguati; e credo che il voto potrà esser dato subito, e così potremo procedere oltre nella disamina di questo progetto di Codice penale, che credo ci occuperà ancora per lunghissimo tempo.

Se l'onorevole signor Presidente volesse concedermi la parola sul merito, io non ho molte parole a dire.

PRESIDENTE. Permetta; vi sono due oratori iscritti prima di lei per parlare sul merito della questione: gli onorevoli Senatori Pica ed Imbriani; se essi le cedono la parola, io non ho nessuna difficoltà.

Senatore **VITELLESCHI.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dal momento

che abbiamo dato una nuova formula all'articolo 153, io penso che tutti coloro i quali si erano iscritti per ragionare su quest'articolo sentiranno necessariamente il bisogno di portare la discussione su di un altro terreno, cioè sopra la nuova formula che è stata presentata. Ora, conviene o no, intraprendere la discussione di questa nuova formula?

Tale è la questione di cui in questo momento ci dobbiamo occupare, quella cioè posta innanzi dall'on. Senatore Amari. Io non potrei senza taccia d'incoerenza oppormi ad una domanda di rinvio sopra una proposta fatta al momento. Io ho detto più di una volta al Senato che in materia legislativa, e soprattutto quando si tratta di un codice, è cosa molto pericolosa il volere improvvisare.

Intendo benissimo che si può dire che la nuova formula non è che un corollario e il risultato della discussione che si è venuto facendo sopra l'articolo 153.

Ma, nonostante queste osservazioni, parmi che la formula voglia essere esaminata anche per conoscere se essa corrisponda a tutte le difficoltà e a tutte le obiezioni che sono state fatte contro le disposizioni dell'art. 153. Per queste riflessioni, io inclinerei ad ammettere il rinvio, e sarebbe a mio avviso conveniente che la proposta fosse stampata e distribuita in questa stessa seduta, e che domani la Commissione, se si troverà disposta, riferisca in proposito.

Senatore **BORGATTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BORGATTI.** Io pure aderisco, non come membro della Commissione, ma per mio conto personale, al rinvio; tanto più che mi è parso che la discrepanza in proposito non esiste che per la forma. Quanto al concetto, a me pare che siamo tutti d'accordo; ed io lo sono principalmente coll'onorevole Senatore Cannizzaro, per quello però che egli ha detto or ora colla usata sua facondia. Ed egli stesso potrà far fede che anche nella Commissione, quando fu egli pregato d'intervenire, io gli dichiarai apertamente che non era mai stato intendimento mio, nè del Ministero, nè della Commissione di porre limite alcuno alla discussione, finchè essa si conteneva nei termini delle credenze, ossia dei principj. Ma che quando, più che alla credenza, la discussione si riferiva al

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

sentimento religioso, e trasmodava in contumelie offensive della persona o delle persone, in questo caso la legge doveva intervenire e proteggere le persone fatte segno al pubblico scherno.

E poichè veggo da segni d'adesione che l'onorevole Cannizzaro consente al mio concetto, ritenendo che sul concetto stesso non si abbia più a discutere, aderisco, come ho detto, al proposto rinvio alla Commissione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io pure aderisco al rinvio; naturalmente ci avvicineremo, perchè già cravamo vicini. La cosa veramente è nel senso or ora detto dall'onorevole Borgatti, nel senso cioè marcato di indicare come reati le offese verso coloro che professano un dato culto, in modo da esporli all'odio del pubblico. Ma, del resto, io spero che ci intenderemo, ed io perciò aderisco al rinvio.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Anche a me è sembrata ottima proposizione quella di sospendere la discussione di quest'articolo, giacchè mi pare che non si sia ancora abbastanza intesi sulle parole da adottarsi.

L'onorevole Ministro propone ora che quest'articolo debba ritornare in discussione immediatamente domani, lasciando ventiquattrore alla Commissione per fare gli studi opportuni. Io faccio riflettere all'onorevole Ministro che la Commissione ha ormai fissato la sua formola quale le è sembrato corrispondere ai concetti espressi ed ai desiderî manifestati dal Senato; ora perchè possa fare un lavoro utile, ed essere forse in grado di modificare taluna delle sue idee, sarebbe necessario che coloro che dissentono dal progetto della Commissione, s'intendessero fra loro e presentassero una versione che sembri loro meglio corrispondere al desiderio del Senato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ora se si volesse solamente distribuire oggi l'emendamento della Commissione, e domani riprendere immediatamente la discussione, la Commissione la riprenderebbe evidentemente sopra il suo emendamento, e le persone che non lo trovano soddi-

sfacente non avrebbero avuto un modo pratico di concretare la proposta di una migliore persona. Quindi a me sembra che se si lasciasse un poco più di tempo a coloro che credono di poter esprimere altrimenti questo contestato e difficile concetto, avrebbero agio di mandare alla Commissione le loro proposte e la Commissione avrebbe il tempo di discuterle e vedere se se ne può trarre alcun miglioramento per l'art. 153.

Sarà questione di accordare solamente due o tre giorni.

E poichè ho la parola mi piace di richiamare l'attenzione del Senato sopra quanto ha detto l'onorevole Senatore Borgatti, che è presso a poco quel che ha pur detto l'onorevole Senatore Cannizzaro, e che il mio onorevole amico e collega ha qualificato come cosa sulla quale si fosse generalmente convenuto da tutti.

Io veramente assento fino ad un certo punto nel concetto espresso dai detti onorevoli due Senatori, ma parmi che esso non sia completo, non dica tutto; vi ha ancora qualche cosa di insufficiente. Io credo che la verità di questa questione stia nel mezzo fra i due limiti estremi. Certamente nessuno pensa che si debba esercitar persecuzione o protezione di sorta a riguardo ed in favore o contro nelle contese o discussioni religiose; ma se si riducessero le provvigioni di legge meramente a garantire le persone dei credenti, io dubito che rimarrebbe un vuoto nel servizio dell'ordine pubblico, dappoichè il Codice non è libro destinato a discutere i principii religiosi; ma è particolarmente destinato a mantenere la quiete e l'ordine nella società.

Io credo che il punto dove deve intendere il Codice è là dove rimane offesa la coscienza pubblica, il che non si verifica precisamente nelle questioni astratte ed assolute di dogma o almeno non si verifica in condizioni delle quali debbano occuparsi lo Stato, e il Governo. Ma vi sono tali atti che senza offendere individualmente le persone dei credenti offendono e vilipendono il sentire, la coscienza di una società costituita; ora il Codice ha il diritto e il dovere di impedire questi atti, perchè questi atti ledono la libertà di quegli individui, che quella società costituiscono, perchè quest'atto può turbare l'ordine pubblico.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

Io dunque voglio dire che se questa formola che si cerca dovesse semplicemente contemplare l'offesa della persona del credente, sarebbe forse altrettanto deficiente da un lato, quanto lo è dall'altro ogni formola che intenda a mischiare il Codice nelle questioni speculative religiose. E siccome il trovare questa formola desiderata non pare cosa così facile, ritengo buona cosa che quei Senatori i quali credessero di poter trovare una migliore risoluzione del concetto medesimo, la comunicassero alla Commissione, la quale la studierebbe e ne riferirebbe al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io ho chiesto la parola solamente per fare una dichiarazione ed è che la Commissione, compresa della missione affidatagli dal Senato e dall'onorevole Guardasigilli di conferire e scambiare le proprie idee coi signori Senatori che fanno proposte di emendamenti al progetto di Codice, ritiene che anche in questa parte si possa seguire il sistema adottato finora, per vedere se si possa venire ad un componimento come è già stato fatto per questioni non meno gravi della presente.

PRESIDENTE. Crede l'onorevole Relatore che si abbia a sospendere e a rimandare soltanto l'articolo 153?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Tutto il titolo.

PRESIDENTE. Resta dunque sospesa la discussione su questo titolo II, che verrà rimandato alla Commissione. Tutte le proposte di modificazione al medesimo verranno stampate e distribuite, e se l'onorevole Relatore sarà in grado di riferire domani, la discussione sul titolo II si riprenderà domani, se no, sarà ripresa in altro giorno.

Passiamo ora alla discussione del titolo III.

TITOLO III.

DEI REATI CONTRO L'ESERCIZIO
DEI DIRITTI POLITICI

CAPO I.

Dei reati contro la libertà individuale.

Art. 159.

« § 1. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalle leggi,

per qualsiasi motivo arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.

» § 2. Il colpevole è punito con la prigionia maggiore di tre anni:

1. se il reato è stato commesso con minacce di gravi danni nella persona, o con lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni che abbiano nociuto alla salute;

2. se la persona è rimasta arrestata od altrimenti impedita nella libertà per più di tre mesi.

» § 3. Il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni:

1. Se ha commesso il reato con falso nome, o con falsa divisa o falso ordine dell'autorità;

2. se ha commesso il reato per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare una vendetta contro altre persone;

3. se ha consegnata la persona per un servizio militare in estero paese. »

A quest'articolo non si propongono emendamenti; soltanto il signor Ministro di Grazia e Giustizia nel § 1 cancella le parole: *per qualsiasi motivo*; e la Commissione, al N. 2 del § 2, invece di dire: *per più di tre mesi*, propone si dica: *per più di un mese*.

Interrogo il Signor Ministro se accetta questa modificazione della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Allora non occorre che metterò ai voti l'articolo che rileggerò.

Art. 159.

« § 1. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante e degli altri casi preveduti dalle leggi, arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni. »

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole è punito con la prigionia maggiore di tre anni:

1. se il reato è stato commesso con minacce di gravi danni nella persona, o con lesioni, sevizie, mali trattamenti o privazioni che abbiano nociuto alla salute; »

(Approvato.)

« 2. se la persona è rimasta arrestata od

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

altrimenti impedita nella libertà per più di un mese. »

(Approvato.)

« § 3. Il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni:

1. se ha commesso il reato con falso nome o con falsa divisa o falso ordine della autorità;

2. se ha commesso il reato per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare una vendetta contro altre persone;

3. se ha consegnata la persona per un servizio militare in estero paese. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora si mette ai voti l'intero art. 159.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Si passa a dar lettura dell'art. 160.

Art. 160.

« Qualora dal reato preveduto nel precedente articolo, o dai mezzi adoperati siano derivate alla persona, contro la quale è stato commesso, delle lesioni personali costituenti un crimine, il colpevole è punito con la reclusione da undici a sedici anni; e, se ne è derivata la morte, con la reclusione da diciassette a venti anni. »

A questo articolo l'onorevole Senatore Sineo ha proposto un emendamento, col quale all'ultima riga sostituisce la pena dell'ergastolo a quella della reclusione.

Do lettura dell'emendamento.

Art. 160.

« All'ultima riga di questo articolo sostituirei queste parole: *con l'ergastolo.* »

Interrogo il Ministro e la Commissione se accettino questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta, perchè romperebbe l'armonia che si riscontra e si mantiene tra le disposizioni dell'art. 160 e 444 dello stesso Codice, e sparirebbe quella proporzione che si deve mantenere nelle pene corrispondenti ai reati in quelle disposizioni contemplati, per cui credo e trovo eccessivo il rigore della proposta dell'onorevole Senatore Sineo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetto, perchè il Governo ritiene pure che l'onorevole

Senatore Sineo non abbia badato che qui non si tratta di morte volontariamente cagionata, ma di un fatto che è stato la conseguenza non voluta di un reato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, che tenderebbe a sostituire la pena dell'ergastolo a quella della reclusione.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'art. 160.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere un paragrafo a quest'articolo, che sarebbe il seguente:

« § 2. Quando, all'occasione dell'arresto o sequestro è intervenuto omicidio volontario, il colpevole è punito con la reclusione da 20 a 25 anni. »

Interrogo il signor Ministro se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Ora viene l'art. 161.

(Vedi *infra*.)

Su quest'articolo ha proposto l'onorevole Guardasigilli una lieve modificazione, ossia di sostituire alla parola *rimessa* la parola *restituuta*.

Non essendoci osservazioni in contrario, rileggo l'art. 161 così emendato, per metterlo ai voti.

Art. 161.

« § 1. Le pene stabilite negli articoli 159 e 160 sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso;

1. contro un ascendente, o contro il coniuge;

2. contro un pubblico ufficiale od un agente della pubblica forza nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime attuali o cessate.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

« § 2. Le stesse pene sono diminuite di un grado, se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza avere conseguito lo scopo che si era prefisso, ha restituita spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta, o sequestrata. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 162.

« § 1. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio rapisce o sottrae una persona minore di quindici anni ai genitori o tutori od a chi ne ha la cura o la custodia anche temporanea, è punito:

1. se il fatto è avvenuto col consenso della persona sottratta, con la prigionia da quattro mesi ad un anno;

2. se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona sottratta, ovvero, se questa, ancorchè consenziente, non aveva compiuto i dodici anni, con la prigionia per un tempo maggiore di un anno ed estendibile a tre.

« § 2. Qualora concorrano nel fatto le condizioni prevedute nel paragrafo 2 nell'articolo 159 e nell'articolo 161, o sia derivata alcuna delle conseguenze indicate nell'articolo 160, sono applicate le disposizioni e le pene nei medesimi stabilite. »

(Approvato.)

Art. 163.

« Chiunque in qualsiasi modo minaccia o usa violenza per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa fino a cinquecento lire; e se ha raggiunto l'intento, con la prigionia maggiore di un anno e con la multa fino a mille lire. »

A questo articolo v'è stato proposto un emendamento dall'onorevole Senatore Pasqui-Cartoni concepito in questi termini:

Art. 163.

« Chiunque in qualsiasi modo minaccia, o usa violenza, per costringere taluno a fare tollerare od emettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito colla prigionia da quattro mesi a due anni; e con multa fino a cinquecento

lire; e se ha raggiunto l'intento (ovvero ha fatte minacce di morte, reali, verbali o scritte, abbia o no raggiunto l'intento) è punito con la prigionia maggiore di un anno e con la multa fino a mille lire.

» Nel delitto di minacce di morte, reali, verbali o scritte, o comunque informate da passione premeditata o da passione violenta, all'esercizio dell'azione pubblica, non è necessaria l'istanza della parte danneggiata od offesa. »

Chiedo alla Commissione se intende accettare questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non intende accettare questo emendamento poichè l'onorevole Pasqui non ha avvertito che qui la minaccia non è un reato in sè; è un mezzo a compiere un altro reato. Ora come minaccia tanto fa dire una cosa e l'altra. Per queste considerazioni non accetta il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Guardasigilli se accetta l'emendamento in questione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole Pasqui per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Pasqui.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto adunque ai voti l'art. 163 come è formulato nel progetto ministeriale.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CARO II.

Della violazione di domicilio.

Art. 164.

« § 1. Chiunque clandestinamente o insidiosamente, o con violenze o minacce, ovvero contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di vietarlo, si introduce o si trattiene nella abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, con la prigionia da quattro mesi a due anni; la pena è maggiore di un anno se il reato fu commesso di notte o da persona palesemente armata.

» § 2. È presunto il divieto quando l'intro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

duzione nella abitazione ha luogo per una via diversa dall'ordinario ingresso.

» § 3. Per gli effetti del paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'art. 424.

Il signor Ministro Guardasigilli ha modificato il § 1 di quest'articolo nei seguenti termini:

Art. 164.

« § 1. Chiunque, senza legittimo motivo e contro il divieto di chi vi dimora, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, colla prigionia da quattro mesi a due anni; e se il reato fu commesso di notte o con violenze o minacce, o da persona palesemente armata, colla prigionia maggiore di un anno. »

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio accetta la nuova redazione proposta dal Ministro Guardasigilli, e propone un emendamento al 2, di cui si parlerà a suo tempo.

L'onorevole Senatore Pantaleoni deve fare delle osservazioni intorno a quest'articolo. Gli do la parola per svolgerle.

Senatore PANTALEONI. Ho chiesto la parola precisamente per dichiarare che, dopo la nuova redazione proposta dal Ministro Guardasigilli, le mie osservazioni non hanno più ragione di essere.

PRESIDENTE. Allora rileggo e pongo ai voti il § 1 di quest'articolo, secondo la nuova redazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli accettata anche dalla Commissione.

Art. 164.

« § 1. Chiunque, senza legittimo motivo e contro il divieto di chi vi dimora, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o nelle sue dipendenze, è punito, a querela di parte, colla prigionia da quattro mesi a due anni; e se il reato fu commesso di notte o con violenze o minacce, o da persona palesemente armata, colla prigionia maggiore di un anno. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il § 2 del testo ministeriale suona così:

« § 2. È presunto il divieto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo per una via diversa dall'ordinario ingresso. »

A questo § 2 l'onorevole Senatore Tecchio propone il seguente emendamento:

« § 2. Quando la introduzione nell'abitazione ha luogo per una via diversa dall'ordinario ingresso, si presume che sia stata preceduta da espresso divieto. »

Interrogo la Commissione se accetta questo emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Ministro Guardasigilli aveva proposto nel 2° paragrafo l'aggiunta di due parole, *clandestinamente ed insidiosamente*. Quanto all'emendamento Tecchio, la Commissione non lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E neppure il Ministero l'accetta. Il Governo propone di modificare anche questo secondo paragrafo per comprendervi il caso dell'introduzione clandestina, che non è più menzionata nel § 1°. Secondo questa proposta, che credo accettata dalla Commissione, il § 2° sarebbe formulato in questi termini: « È presunto il divieto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo clandestinamente od insidiosamente, ovvero per una via diversa dall'ordinario ingresso. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del Governo?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Tecchio è approvato.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo questo secondo paragrafo come è stato modificato dal Ministero ed accettato dalla Commissione:

« § 2. È presunto il divieto quando l'introduzione nell'abitazione ha luogo clandestinamente ed insidiosamente o per una via diversa dall'ordinario ingresso. »

Chi accetta questo secondo paragrafo dell'art. 164, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 3. Per gli effetti del paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 424. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 164, voglia alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

CAPO III.

Dei reati contro l'esercizio dei diritti elettorali e di ogni altro diritto politico.

Art. 165.

« § 1. Chiunque altera o sottrae le liste elettorali, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre e con multa maggiore di mille lire ed estendibile a quattromila.

» § 2. Con le stesse pene è punito chi, nel corso delle operazioni elettorali, sottrae od aggiunge schede o bollettini, o ne altera il contenuto; od essendo incaricato di scrivervi un nome da un elettore che non può farlo da se, vi scrive un nome diverso; o in qualsiasi altro modo falsa la votazione o i risultati della medesima.

» § 3. Le dette pene sono aumentate di un grado, se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale.

» § 4. Per l'esercizio dell'azione penale in questo reato, si richiede che il fatto sia stato denunziato nel processo verbale delle operazioni elettorali, prima dell'abbrucciamento delle schede. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Dopo quest'articolo l'onorevole Senatore Teccio propone un'articolo 165 bis che sarebbe in questi termini:

« Coloro che, appartenendo all'ufficio, rendono deliberatamente impossibile il compimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire mille. »

Interrogo la Commissione se accetta questa aggiunta proposta dall'onor. Teccio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce a quest'emendamento, perchè veramente prevede un inconveniente facile ad avverarsi e che si è anzi avverato recentemente nelle elezioni. Solamente per maggiore chiarezza vorrebbe aggiungere una parola laddove si dice: *Coloro che appartenendo all'ufficio, rendono deliberatamente, ecc.*, si dicesse invece:

Coloro che, appartenendo all'ufficio elettorale, rendono deliberatamente, ecc., perchè nell'articolo precedente non essendo fatta parola dell'ufficio elettorale non si capirebbe bene e subito a che cosa si riferisce l'articolo aggiunto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli accetta quest'aggiunta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 165 bis proposto dall'onorevole Senatore Teccio, colla modificazione apportatavi dalla Commissione. Lo rileggo:

Art. 165 bis.

« Coloro che appartenendo all'ufficio elettorale, rendono deliberatamente impossibile il compimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla detenzione estendibile ad un anno e con multa estendibile a lire mille. »

Chi approva quest'articolo 165 bis, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 166.

« § 1. Chiunque dà o promette danaro od altra utilità qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi famigliari o ad un terzo, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione dal votare, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che, per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha ricevuto danaro od altra utilità qualunque, o ne ha accettato la promessa. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A quest'articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore al quale la Commissione aderisce.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo emendato dall'onorevole Senatore Pescatore il quale consiste nell'aggiungere così nel primo come nel secondo paragrafo dopo le parole *ed altra utilità*, le parole *o favore*:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

Art. 166.

« § 1. Chiunque dà o promette danaro od altra utilità o favore qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi famigliari o ad un terzo, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione dal votare, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. Con la stessa pena è punito l'elettore che, per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha ricevuto danaro od altra utilità o favore qualunque, o ne ha accettato la promessa. »

Chi approva quest'articolo così emendato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 167.

« § 1. I pubblici uffiziali che, con abuso delle loro funzioni, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sono puniti con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a duemila lire, se si tratta di elezioni politiche, ed a mille lire, se si tratta di elezioni amministrative.

» § 2. La stessa pena è applicata ai ministri di un culto ammesso nello Stato, che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni o discorsi nei luoghi riservati al culto, od in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali.

» § 3. Chiunque altro abusa di una qualsiasi autorità o potestà che ha sopra taluno per lo scopo indicato nei paragrafi precedenti, è punito con multa fino a cinquecento lire. »

Al paragrafo primo di questo articolo il Senatore Pescatore propone si dica:

« I pubblici uffiziali che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore o in pregiudizio di determinate candidature con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o promettendo a qualunque elettore favore in cose dipendenti dalle loro funzioni, saranno puniti, ecc. »

Domando se la Commissione accetta.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io aveva già dichiarato in una delle sedute precedenti che non avrei più domandato la parola per sostenere alcuno dei miei emendamenti; e che se qualcheduno potesse essere accetto al Ministro od alla Commissione, avrebbero potuto essi medesimi spontaneamente adottarli senza aprire discussione sulle mie proposte.

PRESIDENTE. Io tenni conto della dichiarazione che ella ha fatto; siccome però all'articolo precedente l'onorevole Relatore della Commissione ha dichiarato che accettava un di lei emendamento, ho creduto opportuno mettere ai voti i vari emendamenti per risparmio di tempo.

Ecco perchè credetti opportuno interrogare la Commissione se accoglieva quest'altro emendamento all'articolo 167.

Senatore PESCATORE. Ringrazio l'onorevole Presidente della sua sollecitudine e della sua diligenza, ma lo prego anche, quando occorra una dimenticanza, di lasciarla alla responsabilità della Commissione.

Dichiaro dunque di nuovo che tutti i miei emendamenti, mantenuti quanto alla Commissione, sono abbandonati quanto alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'art. 167 è stato letto, dunque lo metto ai voti.

Una voce. C'è un'emendamento Sineo.

PRESIDENTE. Il Senatore Sineo ha proposto un'aggiunta, e quando verrà il momento delle aggiunte la leggerò e la metterò ai voti, ma prima pongo ai voti l'articolo.

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Adesso viene l'emendamento del Senatore Sineo, il quale propone di aggiungere alla fine del § I, quanto segue:

« ... e con l'interdizione dai pubblici uffici. L'azione penale contro questo reato non può essere estinta coll'amnistia. La pena non si estingue nè con indulto generale, nè per grazia. Può soltanto essere commutata per grazia nella sospensione dai pubblici uffici non minore di 5 anni. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione non accetta, perchè compromette le pene criminali dell'interdizione dai pubblici uffici con

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

le pene correzionali, e questo non è il sistema del codice.

PRESIDENTE. Il Ministero l'accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del Senatore Sineo testè letta.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Art. 168.

« In tutti i reati preveduti nel presente capo, se il colpevole è un elettore si aggiunge la pena della sospensione dall'esercizio dei diritti elettorali per un tempo non minore di anni cinque, e se è un pubblico ufficiale, anche la sospensione dai pubblici uffici per la stessa durata. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Qui c'è un'emendamento dell'onorevole Pescatore che credo sia accettabile.

PRESIDENTE. Questo emendamento consisterebbe nel sostituire alle parole: *e se è un pubblico ufficiale* le seguenti: *e se è uno dei pubblici ufficiali o ministri del culto mentovati nell'articolo 167*.

(Il Relatore si reca al banco del Ministero.)

Senatore BORSANI, *Relatore*. Quest'emendamento però, come mi ha fatto ora osservare anche il Ministro, non potrebbe pel momento venire in deliberazione, perchè l'articolo che riguarda l'interdizione e la sospensione dai pubblici uffici, la quale fu estesa ai ministri del culto, è stato sospeso, e finchè non sia decisa questa questione non si può apprezzare l'importanza dell'emendamento Pescatore.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 168, ora letto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 169.

« L'azione penale per i reati preveduti negli articoli 165, 166, 167, quando non siano connessi con altri reati, non può essere esercitata se non dopo la chiusura del processo verbale delle operazioni elettorali, e nel termine di un anno dalla data del medesimo. »

A questo articolo la Commissione propone una modificazione consistente nel sostituire il termine di sei mesi a quello di un anno fis-

sato nell'articolo del Ministero; di più aggiunge un paragrafo.

Il Senatore Tecchio poi non ammetterebbe questo paragrafo.

Il Ministero accetta la modificazione della Commissione per sostituire il termine di sei mesi a quello di un anno?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo in questi termini:

Art. 169.

« L'azione penale per i reati preveduti negli articoli 165, 166, 167, quando non siano connessi con altri reati, non può essere esercitata se non dopo la chiusura del processo verbale delle operazioni elettorali e nel termine di sei mesi dalla data del medesimo. »

Chi accetta quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Ora la Commissione propone di aggiungere un § 2. in questi termini:

« Se il danno è lieve la pena può essere diminuita da uno a tre gradi. »

Interrogo l'onorevole Commissario Regio, se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetto precisamente per le ragioni che sono state indicate dall'onorevole Senatore Tecchio, cioè che se il danno è lieve, non è lieve lo scandalo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ritiro il § 2.

PRESIDENTE. La Commissione ritira il § 2. Dunque non è più il caso di metterlo ai voti.

Art. 170.

« Chiunque con violenze, minacce o tumulti, toglie o diminuisce ad altrui l'esercizio di un qualsiasi diritto politico non preveduto dalle precedenti disposizioni di questo titolo, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a mille lire. »

Il signor Ministro modifica la redazione di questo articolo come segue.

« Chiunque con violenze, minacce o tumulti toglie o diminuisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, fuori dei casi preveduti dalle precedenti disposizioni, ecc. »

Metto ai voti l'articolo 170, così modificato dal Ministro.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

TITOLO IV.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMMESSI DA PUBBLICI UFFICIALI.

Disposizioni generali.

Art. 171.

« Sono pubblici ufficiali per gli effetti delle leggi penali tutti coloro che sono incaricati di pubbliche funzioni stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, d'una provincia o di un comune, e coloro che sono investiti di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede. »

(Approvato.)

Art. 172.

« Se per eseguire od occultare alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, il colpevole commette falsità nei conti, registri o documenti, o fa uso d'altro mezzo che costituisca per se stesso un reato, è punito con la pena stabilita pel reato più grave aumentata di un grado. »

(Approvato.)

Art. 173.

« § 1. Se taluno per commettere un reato si vale delle facoltà o dei mezzi a lui spettanti come pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, la pena del reato è aumentata d'un grado. »

» § 2. La disposizione del presente articolo non è applicata ai reati in cui la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge. »

(Approvato.)

Art. 174.

« Alla pena correzionale applicata per alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici, salvi i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge. »

(Approvato.)

CAPO I.

Del peculato e delle sottrazioni o soppressioni
di titoli, atti o documenti.

Art. 175.

« È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della provincia, del comune o degli istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, il quale sottrae, distrae o trafuga denaro, derrate, merci, carte di credito o valori, od altre cose mobili, di cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione o la custodia. »

A questo articolo non c'è nessun altro emendamento nè osservazione, salvochè l'onorevole Senatore Tecchio alla parola *peculato* sostituisce le parole: *frode pubblica*.

La Commissione accetta questa sostituzione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, perchè la parola *peculato* è una parola tecnica, e non conviene levarla dal Codice penale.

Il dubbio che era venuto al Senatore Tecchio consisteva in ciò, che egli credeva pericoloso il proporre una questione ai giurati, che forse essi non avrebbero potuto intendere; ma ha dimenticato che con la legge del giugno 1874, la denominazione giuridica del reato non è più da inserirsi nel quesito ai giurati, per cui la ragione del dubbio vien meno.

Oltrechè, la frase proposta dall'onorevole Tecchio non è propria, e darebbe forse luogo a maggiori equivoci. Non è propria; infatti l'onorevole Tecchio vuol sostituire alla voce *peculato* la denominazione *frode pubblica*; ma ciò che è pubblico non è la frode, sìvero il danno. Il nome altera dunque il concetto. E poichè una tale frase che non si incontrò mai in nessuna altra parte del nostro Codice, ove venisse ad introdursi in quest'articolo, non potrebbe a rano avviso che sollevare dubbi e dar luogo a meno rette interpretazioni; egli è perciò che la Commissione preferisce di mantenere la dizione del testo quale si trova.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta questo emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per le

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

stesse ragioni svolte dall'onorevole Relatore della Commissione non accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo dunque ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 175.

(Approvato.)

Ora si passa a dar lettura dell'art. 176.

Art. 176.

« § 1. Il colpevole di peculato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici, e con la prigionia maggiore di tre anni, se il valore del tolto o distratto non supera lire cinquecento; con la reclusione da cinque a sette anni, se supera lire cinquecento ma non cinquemila; e con la reclusione da otto a tredici anni, se supera lire cinquemila.

» § 2. Le disposizioni e le pene del peculato sono applicate a coloro che furono legalmente delegati alle amministrazioni o custodie indicate nell'art. 175. »

Al § 2 di questo articolo il Senatore Tecchio propone questa dicitura:

« § 2. Le disposizioni e le pene stabilite nel § 1 (ovvero le disposizioni o le pene di cui nel § 1) sono applicate, ecc. »

In sostanza invece delle pene del peculato, egli direbbe *pena stabilite nel § 1.*

Accetta il Ministero questo emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Questo emendamento è già pregiudicato dalla votazione dell'art. precedente.

Senatore BORSANI, *Relatore.* L'onorevole Pescatore a quest'articolo ha proposto una aggiunta che la Commissione crede degna di considerazione.

PRESIDENTE. L'aggiunta dell'onorev. Pescatore sarebbe la seguente:

in fine del paragrafo 1 dire: e con multa non minore del triplo dei valori sottratti.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione invece di dire: *non minore del triplo* direbbe: *non inferiore del doppio.*

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Aggiungendo ancora le parole: *dei valori sottratti.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore.* Accetta.

Senatore PESCATORE. Bisognerebbe anche dire: *ed in tutti i casi.*

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato:

Art. 176.

« § 1. Il colpevole di peculato è punito con l'interdizione dai pubblici uffici; e con la prigionia maggiore di tre anni, se il valore del tolto o distratto non supera lire cinquecento; con la reclusione da cinque a sette anni, se supera lire cinquecento ma non cinquemila; e con la reclusione da otto a tredici anni, se supera lire cinquemila; ed in tutti i casi con multa non inferiore del doppio dei valori sottratti.

» § 2. Le disposizioni e le pene del peculato sono applicate a coloro che furono legalmente delegati alle amministrazioni o custodie indicate nell'art. 175. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione sulla intelligenza dell'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore. Ben a ragione ha egli osservato che la venalità del funzionario colpevole di peculato dev'essere punita non solo con pena corporale, ma anche con una multa non minore del triplo dei valori sottratti.

Voti. Del doppio.

Senatore MIRAGLIA. Sia anche del doppio. Non credo però che nell'applicazione di questa pena pecuniaria si dovesse eccedere il massimo della multa stabilita dalla legge, cioè diecimila lire. Se i valori sottratti ascendono ad un milione, una multa non minore del doppio sarebbe di due milioni; e a me non pare che sia questo il senso dell'emendamento dell'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare fondata l'osservazione dell'onorevole Senatore Miraglia, la quale sarà appianata, se si aggiunga che « in nessun caso sarà superato il *maximum* che è stabilito dal Codice. »

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Era nel concetto della Commissione che s'intendesse non potersi oltrepassare il limite massimo stabilito dal Codice, ma in ogni modo se questa dicitura può dar luogo a dubbj si può rimediare con esplicita dichiarazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato ha già definito quale è il massimo e quale il minimo delle pene pecuniarie, tanto correzionali che di polizia. Per conseguenza, ogni disposizione che s'introduca nel Codice la quale abbia relazione con le pene pecuniarie, deve essere necessariamente dominata da quella la quale ha determinato il limite delle pene pecuniarie. Non v'è dubbio che accogliendo la proposta aggiuntiva dell'onorevole Pescatore, si debba intendere pure, e non occorre il dirlo, che la multa non potrà mai superare quel massimo che la legge ha imposto.

Credo che si possa accettare la proposta Pescatore che la Commissione si è appropriata, senza necessità di aggiungervi altre determinazioni.

Le difficoltà mosse dall'onorevole Miraglia troverebbero ampia spiegazione nella osservazione fatta intorno alla misura del massimo e del minimo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro non ho più nulla a dire e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 176, da me letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 177.

« Il pubblico ufficiale che sottrae, sopprime o distrugge atti, titoli o documenti a lui dati in consegna per ragioni delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con multa fino a lire quattromila. »

L'onorevole Guardasigilli ha proposto una nuova redazione di quest'articolo nei seguenti termini:

Art. 177.

« Il pubblico ufficiale, che sottrae, sopprime o distrugge corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti od altre carte a lui date ecc. (Il resto come nel progetto.) »

Rileggo e pongo ai voti l'articolo colla modificazione introdotta dal Ministro:

Art. 177.

« Il pubblico ufficiale, che sottrae, sopprime o distrugge corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti od altre carte a lui date in consegna per ragioni delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con multa fino a lire quattromila. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La Commissione propone un § 2, accettato dal Ministero, nei seguenti termini:

« § 2. Se il danno è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 178.

« § 1. Se il colpevole, od altri per lui, prima che sia pronunciata la condanna, ha volontariamente risarcito l'intero danno civile cagionato dai reati preveduti negli articoli precedenti, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita da uno a due gradi.

» § 2. Se il risarcimento del danno ha luogo prima che sia rilasciato contro il colpevole il mandato di comparizione o di cattura, la detta pena è diminuita di due o tre gradi.

» § 3. In tutti i casi si applica al colpevole la pena dell'interdizione dai pubblici uffici. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 179.

« Non hanno luogo le diminuzioni di pena indicate nel precedente articolo, quando il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, ha commesso falsità nei conti, registri o documenti, o ha fatto uso di altro mezzo che costituisca per se stesso un reato. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone che alla parola *peculato* si sostituisca la parola *reato*.

Interrogo la Commissione e il Ministero se accettano quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E il Ministero nemmeno.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 179 siccome l'ho letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

CAPO II.

Della concussione.

Art. 180.

« § 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che, abusando della sua autorità, costringe taluno a pagare ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse, diritti od altre contribuzioni, è colpevole di concussione, ed è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a dieci anni.

» § 2. Con le stesse pene è punito il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che abusando della sua qualità, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque. »

Al paragrafo 1 di quest'articolo la Commissione propone una nuova redazione; cioè che, invece di dire: « Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che, abusando della sua autorità costringe taluno a pagare, si dica: *riscuote ciò che non è dovuto, ecc.* »

Il Ministero accetta questa redazione della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo colla modificazione introdotta dalla Commissione, accettata dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

A questi due paragrafi dell'articolo 180 il Ministro Guardasigilli propone se ne aggiunga un terzo nei seguenti termini:

« § 3. Se la somma od altra cosa indebitamente esatta o promessa non eccede lire cinquecento, la pena è della prigionia maggiore di tre anni. »

La Commissione accetta l'aggiunta di questo terzo paragrafo?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo terzo paragrafo aggiunto dal Ministero all'articolo 180 ed accettato dalla Commissione.

Chi lo approva, sorga.
(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 180.
Chi lo approva, è pregato d'alzarsi.
(Approvato.)

CAPO III.

Della corruzione.

Art. 181.

« Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, per fare od omettere un atto giusto del suo ufficio o servizio, riceve, in danno od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, ed è punito con la sospensione dai pubblici uffici indicati nei numeri 1. e 2. dell'articolo 21, e con multa maggiore di mille ed estendibile a due-mila lire. »

Quest'articolo fu modificato dal Ministro Guardasigilli nei seguenti termini:

« Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che per fare un atto del suo ufficio o servizio, ecc. (*Il resto come nel progetto.*)

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ad una parte delle osservazioni che mi era permesso di fare, risponde abbondantemente la nuova redazione presentata dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, e che suppongo sia accettata dalla Commissione. Nulla mi accade adunque a dirne, e mi rimarrebbe solo da fare una piccola addizione, se fosse possibile.

Vi è un caso ben noto, e credo che sia stato frequente fra di noi, ed è, che per un atto o di grande pericolo o di un gran servizio al pubblico o privato, sia stata offerta una remunerazione particolare, per esempio, all'agente della forza pubblica che abbia arrestato un brigante, o altro individuo pericoloso. Vi sono stati anzi dei premi fissati dai Municipi, dalle provincie, e credo anche dal Governo per tali arresti.

In questi casi, stando alla redazione pura e semplice, come è stata presentata, si tratterebbe di una corruzione se la forza pubblica ricevesse queste remunerazioni, per il che io proporrei che dopo la parola: *ricevere*, si mettesse: *senza l'annuenza de' suoi capi*. Questa aggiunta mi pare non dovrebbe offrire oppo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

sizione; ad ogni modo mi rimetto al giudizio della Commissione e del signor Ministro.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il concetto di quest'articolo, e il concetto anche dell'emendamento, non si è forse presentato alla mente dell'onorevole Senatore Pantaleoni con tutta la sua chiarezza. Gli articoli 181 e 182 del progetto contemplan due figure distinte di reato. Il primo articolo fa consistere il reato nella venalità dell'atto del pubblico ufficiale, o dell'agente della forza pubblica; la legge non si preoccupa d'altro, non pensa a stabilire se l'atto fosse secondo i doveri dell'ufficio, o se vi fosse contrario. Ciò che vuole la legge è che il pubblico ufficiale non si renda venale nell'esecuzione dei propri doveri. Non vuole che egli riceva premi da chicchessia.

Nella seconda figura che è quella dell'articolo 182, il reato è più grave; e l'atto incriminabile, che ha due elementi, la venalità e la violazione dei doveri del proprio ufficio; ora leggendo attentamente l'art. 181 che è il primo emendato, e che è quello che è in discussione, si vede benissimo qual è il concetto del legislatore.

Ivi è detto:

« Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che per fare od omettere un atto giusto del suo ufficio o servizio prende un compenso, ecc. »

Ma, « omettere un atto giusto », significa commettere un'ingiustizia. Ora, vedete bene che due elementi di incriminazione si racchiudono in questa locuzione: la venalità e la violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio; è quindi evidente che la seconda figura del reato preveduto nell'articolo 181, quella dell'omissione di un atto giusto, si va a confondere con la figura del reato accennato dall'art. 182. Questa è la ragione per cui l'onorevole signor Ministro d'accordo con la Commissione ha levato le parole: *od omettere un atto giusto del suo ufficio*.

Veda l'onorevole Senatore Pantaleoni che siamo molto lontani dal concetto che Egli ha accennato.

I premi che si accordano ai pubblici ufficiali od agli agenti della forza in certe circostanze sono subordinati ai regolamenti disciplinari,

che riguardano i servizi particolari di quella tale milizia o di quel tale ordine di funzioni pubbliche.

La legge penale si occupa del fatto che compromette l'ordine sociale o che almeno è un pericolo per la società; ed è perciò che vuole impedire che il pubblico ufficiale sia venale, che accetti cioè dai particolari dei compensi ai suoi servizi.

Il Governo dice: io pago i miei funzionari, e non voglio che essi domandino un compenso per le loro funzioni, quando queste non sono altro che l'esatta osservanza e l'esatto adempimento dei loro doveri. In questo senso l'emendamento dell'onor. Guardasigilli è accettato dalla Commissione; ma questa non accetterebbe veruna aggiunta che ne alterasse il significato. Prego il Senato a volerlo approvare nella sua integrità quale ce l'ha proposto l'onor. signor Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni insiste?

Senatore PANTALEONI. Dal momento che nè il Ministero nè la Commissione accetta la mia proposta....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione io aggiungerò poche parole.

Ha osservato benissimo l'onorevole Relatore che l'art. 181 si occupa unicamente del funzionario pubblico il quale per compiere un atto del suo dovere riceve una retribuzione. Ma la proposta dell'onorevole Senatore Pantaleoni mira ad altro concetto. Esso vuol lasciare la facoltà di incoraggiare i pubblici funzionari, e soprattutto quelli di ordine inferiore a compiere certi lavori straordinari mediante una ricompensa straordinaria.

L'art. 181 non sarebbe di ostacolo alle vedute dell'onorevole Pantaleoni perchè tratterebbesi di un servizio straordinario. Mettiamo l'esempio di un cittadino che abbia bisogno di fare eseguire una intimazione speciale. Egli ha bisogno dell'opera dell'usciera per l'intimazione di un atto che si trova nell'urgenza di far notificare. Ebbene per l'usciera che dovrà ricorrere a mezzi straordinari per cagione della distanza od altro, questo è certamente un la-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

voro straordinario. Non si viola quindi affatto il disposto della legge se il cittadino promette e dà all'usciera un compenso straordinario per quell'opera sua.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo dover aggiungere qualche parola a quelle dette dell'onorevole Guardasigilli.

Anche dato il caso che un municipio, una provincia abbiano promesso un premio agli agenti pubblici per un dato servizio, essi allora accetteranno una retribuzione che loro è dovuta, appunto perchè quel premio, quella retribuzione venne con atto pubblico, approvato dal Governo, regolarmente stabilita.

Senatore PANTALEONI. In seguito alle osservazioni dell'onorevole Ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento Pantaleoni, rileggerò l'articolo come è stato modificato dal signor Ministro Guardasigilli:

Art. 181.

« Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, per fare un atto del suo ufficio o servizio, riceve, in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, ed è punito con la sospensione dai pubblici uffici indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 21, e con multa maggiore di mille, ed estendibile a due mila lire. »

Chi approva quest'articolo, è pregato d'alzarsi. (Approvato.)

Art. 182.

« Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio od una ricompensa qualunque data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia maggiore di tre anni, con multa maggiore di mille estendibile a cinque mila lire, e con l'interdizione dai pubblici uffici. »

A quest'articolo il signor Ministro Guardasigilli, alle parole: *con l'interdizione dai pubblici uffici*, vuole che si sostituiscano le seguenti: *con la sospensione dai pubblici uffici*.

La Commissione, modifica sostanzialmente quest'articolo, e ne propone la redazione in questi termini:

Art. 182.

« Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio, od una ricompensa qualunque data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di cinquecento lire ed estendibile a seimila.

PRESIDENTE. Interrogo il Commissario Regio ed il sig. Ministro se accettano questa modificazione dell'art. 182 proposta dalla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta questa modificazione, ma chiede che siano in fine dell'articolo aggiunte le parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici*.

La Commissione non ha creduto di ammettere che questo reato sia punito anche colla interdizione dai pubblici uffici, che è scritta nel progetto, per non dipartirsi dal sistema adottato di non congiungere mai pene criminali colle correzionali. Ora, essendo la sospensione pena semplicemente correzionale, spero che essa vorrà ammettere la detta aggiunta.

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione se essa a sua volta accetta la proposta del Ministero.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 182 modificato:

Art. 182.

« Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio od una ricompensa qualunque data o promessa, fa, ritarda od omette qualche atto contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di cinquecento lire ed estendibile a seimila e con la sospensione dai pubblici uffici. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 183.

« Per l'applicazione dei due precedenti articoli si considera dato o promesso al pubblico ufficiale anche ciò che, con consenso od अनुenza di lui, venne dato o promesso ad un terzo. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

Art. 184.

« § 1. La pena restrittiva della libertà personale stabilita nell'art. 182, è aumentata da uno a due gradi :

1. se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato di contravvenzione;

2. se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione.

« § 2. La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato di crimine o di delitto; e se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica al pubblico ufficiale corrotto, eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituito l'ergastolo. »

La Commissione propone di aggiungere al N. 2 le parole *ed onorificenze*, per cui questo numero sarebbe così redatto:

« 2. Se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni ed onorificenze, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione. »

Interrogherò il Ministero se accetta questa aggiunta della Commissione.

Senatore EGIA, *Commissario Regio*. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo coll'indicata aggiunta.

Art. 184.

« § 1. La pena restrittiva della libertà personale stabilita nell'art. 182, è aumentata da uno a due gradi :

1. se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato di contravvenzione;

2. Se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni ed onorificenze, o la stipulazione di contratti per la pubblica amministrazione.

« § 2. La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato di crimine o di delitto; e se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una

pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica al pubblico ufficiale corrotto, eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituito l'ergastolo. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 185.

« Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili anche al corruttore. »

(Approvato.)

Art. 186.

« In tutti i casi preveduti dal presente capo le cose o somme che hanno formato oggetto della retribuzione o ricompensa data, sono confiscate. »

(Approvato.)

Si passa al

CAPO IV.

Dell'abuso di autorità.

Art. 187.

« § 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni.

« § 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, è punito con la detenzione maggiore di un anno. »

A questo articolo l'onorevole Guardasigilli propone che in luogo di *detenzione* si dica *prigionia*.

Metto ai voti l'articolo, con questa modificazione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 188.

« § 1. Il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, s'introduce nel domicilio d'un privato, o ne ordina od eseguisce l'arresto senza le formalità o le condizioni prescritte dalla legge, o comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà personale, è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre.

« § 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, o se, in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario, venne taluno effet-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

tivamente arrestato o detenuto, è punito con lo prigione maggiore di tre anni. »

La Commissione emenda il § 1: Invece delle parole *è punito con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre*, proporrebbe di dire *è punito con la detenzione maggiore di 4 mesi ed estendibile a 3 anni*.

Il signor Commissario Regio accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il § 1, con questa modificazione.

Art. 188.

« § 1. Il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che, con abuso della sua autorità, si introduce nel domicilio di un privato o ne ordina od eseguisce l'arresto senza le formalità o le condizioni prescritte dalla legge, o comanda o commette qualche atto arbitrario contro l'altrui libertà, è punito con la detenzione maggiore di quattro mesi ed estendibile a tre anni. »

(Approvato.)

« § 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione, o se, in conseguenza dell'atto o del comando arbitrario, venne taluno effettivamente arrestato o detenuto, è punito con la prigione maggiore di tre anni. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 188, sorga.

(Approvato.)

Art. 189.

« I direttori, comandanti, guardiani o custodi delle carceri che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con la sospensione dai pubblici uffici, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io ho una osservazione molto semplice da fare. Siccome in questo articolo, nel 191, e nel 244 non si tratta di stabilire chi abbia la responsabilità della custodia dei detenuti, a me parrebbe che, onde adottare una dicitura più corrispondente al concetto della legge per queste disposizioni speciali, si dovesse adoperare l'indicazione generica: *gli incaricati della custodia dei detenuti*, anziché

dire: « i direttori, comandanti, guardiani ecc. » lo che mi parrebbe pericoloso; perchè effettivamente, a tenore dei regolamenti che si riferiscono alla materia carceraria, è diversa la loro responsabilità.

Quindi io direi, e credo che corrisponda al concetto della legge, di sostituire la dizione generica: « gli incaricati della custodia dei detenuti. »

Desidererei di sapere su di ciò il pensiero della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Il signor Relatore che dice a nome della Commissione? Accetta che si modifichino le parole: « i direttori, comandanti ecc. » con l'unica dizione, « gli incaricati della custodia dei detenuti »?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Parrebbe che l'espressione proposta dal Senatore Gadda fosse propria per tutti i funzionari che sono compresi nella dizione dell'articolo 189, meno però il Direttore, perchè egli non è propriamente incaricato della custodia, ma deve averne la responsabilità, essendo esso incaricato d'invi-gilare e di sorvegliare perchè sieno custoditi a dovere i detenuti. Quindi io direi: *i direttori e gli incaricati della custodia*; ed allora si potrebbe omettere la nomenclatura forse troppo abbondante di tutte le persone che possono essere comprese in questa categoria.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi accosto intieramente alle osservazioni fatte dall'on. Relatore della Commissione, e prego l'onorevole Gadda a riflettere che l'articolo non comprende solamente l'atto di ricevere in carcere un individuo che vi è mandato dall'autorità, ma si estende pure al rifiuto di scarcerarlo.

Ora, se per l'atto dell'ammissione in carcere, posso ammettere che si tratti piuttosto delle persone incaricate della custodia dei detenuti, non sono egualmente disposto a riconoscere la stessa cosa per l'atto della scarcerazione, perchè se quello che rifiuta di scarcerare, è un impiegato d'ordine inferiore, necessariamente bisogna risalire fino al più elevato superiore, a cui spetta poi di prendere la decisione se si debba o non far luogo alla scarcerazione.

Quindi, io crederei, che sia d'uopo usare un'espressione, la quale non induca in pericolo di comprendere soltanto l'infimo personale incaricato della custodia dei detenuti. Conviene

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

che la locuzione dell'articolo sia tale, che abbracci tutti coloro che possono nella misura dei reati contemplati in quest'articolo, incorrere in una responsabilità penale. Perciò, se si volesse usare l'espressione proposta dall'onorevole Senatore Gadda, converrebbe di necessità aggiungere le parole: *di qualunque grado*, e dire: *gli incaricati della custodia dei carcerati di qualunque grado*. In questo modo si avrebbe una denominazione più breve, la quale abbraccierebbe tutti coloro che sono preposti alla custodia dei carcerati.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Gadda accetta questa modificazione alla sua proposta?

Senatore GADDA. L'accetto, e tanto più volentieri in quanto che la proposta afferma veramente il mio concetto. Io non vorrei che fosse colpita l'amministrazione quando agisce come amministratore, ma soltanto coloro che hanno la responsabilità dei detenuti.

Quindi la mia proposta modificata dall'onorevole Guardasigilli mi tranquillizza perfettamente sulle disposizioni di quest'articolo.

PRESIDENTE. La proposta adunque consisterebbe....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In queste parole: *Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado*.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo così emendato:

Art. 189.

« Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all'ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con la sospensione dai pubblici uffici, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

(Approvato.)

Art. 190.

« Il pubblico ufficiale competente, che volontariamente omette, ritarda o ricusa di procedere per far cessare una illegale detenzione, contro la quale gli sia stato in qualsiasi forma portato reclamo, o di trasmettere il reclamo all'autorità che deve giudicarne, è punito con la sospensione dai pubblici uffici, e con multa fino a mille lire.

Chi approva l'articolo 190, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 191.

« § 1. I direttori, comandanti, guardiani, e custodi delle carceri ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni altro pubblico ufficiale che abbia, per ragione di ufficio, un'autorità qualunque sulla medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrari, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

» § 2. Qualora gli atti arbitrari costituiscono un reato più grave, il colpevole è punito con la pena pel medesimo stabilita, aumentata da uno a due gradi. »

In conseguenza della modificazione introdotta dall'onorevole Gadda all'art. 189 in principio di quest'articolo deve dirsi così:

« Gli incaricati della guardia delle carceri di qualunque grado ecc. »

Chi approva l'articolo modificato in questi termini, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 192.

« Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo, il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che giustifichi di avere operato per obbedienza all'ordine del suo superiore gerarchico in materia di sua competenza, non è imputabile, e le pene si applicano al superiore. »

Non essendo proposta alcuna modificazione a quest'articolo, lo metto ai voti come si trova nel progetto ministeriale.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 193.

« Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o per atti simulati, prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti della pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dar ordini, liquidar conti, regolare o fare pagamenti, od esercitare funzioni di direzione o di sindacato, è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a cinque anni, con multa estendibile a lire mille e con la sospensione dai pubblici uffici. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

La Commissione modifica quest'articolo in quanto riguarda la pena.

Invece di dire: « è punito con la prigionia maggiore di un anno, con multa estendibile a lire mille, e con sospensione dai pubblici uffici » la Commissione propone che si dica: « con la prigionia maggiore di tre mesi, con multa estendibile a lire quattromila e con la sospensione dai pubblici uffici. »

Domando all'onorevole Ministro se accetta quest'emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 193, modificato dalla Commissione e accettato dal Ministero.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Art. 194.

« § 1. Il pubblico ufficiale che, anche dopo la cessazione dall'ufficio, svela fatti che per obbligo d'ufficio doveva tenere segreti, o comunica, pubblica o diffonde atti o documenti ufficiali non destinati alla pubblicità, o prima che questa sia permessa, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

» § 2. Quando dalla violazione del segreto o dalla comunicazione, pubblicazione o diffusione di atti o documenti sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, ovvero turbamento delle relazioni amichevoli del governo all'estero ed un altro pregiudizio considerevole allo Stato, si applica la disposizione dell'art. 137. »

Su quest'articolo non occorre altra proposta, salvo quella della Commissione, la quale, alla fine del § 1, dov'è detto: *è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno*, propone si dica: *è punito con la detenzione estendibile ad un anno*.

Accetta l'onorevole Ministro questa modificazione?

Senatore ECLA, *Commissario Regio*. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'articolo 194:

Art. 194.

« § 1. Il pubblico ufficiale, che anche dopo la cessazione dall'ufficio, svela fatti che per obbligo d'ufficio doveva tener segreti; o comunica, pubblica o diffonde atti o documenti ufficiali

non destinati alla pubblicità o prima che questa sia permessa, è punito con la detenzione estendibile ad un anno.

« § 2. Quando dalla violazione del segreto o dalla comunicazione, pubblicazione o diffusione di atti o documenti sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, ovvero turbamento delle relazioni amichevoli del governo all'estero od un altro pregiudizio considerevole allo Stato, si applica la disposizione dell'art. 137. »

Chi approva quest'articolo 194, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO V.

Della violazione dei doveri di un pubblico ufficio.

Art. 195.

« § 1. Il pubblico ufficiale che, per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, ricusa di fare un atto del suo ministero, o di render giustizia, è punito con multa fino a lire mille.

» § 2. Se il reato è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, è punito con multa fino a lire duemila.

» § 3. Se il pubblico ufficiale appartiene all'ordine giudiziario, il rifiuto esiste quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di esso l'azione civile. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 196.

« Sono puniti con multa maggiore di lire cinquecento ed estendibile a duemila, e con l'interdizione dall'ufficio:

1. i pubblici ufficiali, che in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente le proprie funzioni;

2. il pubblico ufficiale che, abbandonando arbitrariamente le proprie funzioni, impedisce la trattazione di un affare. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego la Commissione di riflettere se non converrebbe stabilire la sospensione dall'ufficio invece della interdizione.

L'art. 196 del testo ministeriale porta vera-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

mente l'interdizione; ma poichè abbiamo stabilita la massima di non associare le due pene, la criminale cioè colla correzionale, crederci più conveniente di uniformarsi a questa massima anche nel caso attuale; e quindi, se concorre l'assenso della Commissione, pregherei l'onorevole Presidente di porre ai voti quest'articolo sostituendo alla parola *interdizione*, la parola *sospensione*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 196, colla modificazione introdotta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.

Lo rileggo:

Art. 196.

« Sono puniti con multa maggiore di lire cinquecento ed estendibile a duemila, e con la sospensione dall'ufficio:

1. I pubblici uffiziali che, in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente le proprie funzioni;

2. Il pubblico uffiziale che, abbandonando arbitrariamente le proprie funzioni, impedisce la trattazione di un affare. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 197.

« Il militare od agente della forza pubblica, che ricusa o ritarda l'esecuzione di una richiesta legalmente fattagli dall'autorità giudiziaria od amministrativa, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni. »

(Approvato.)

Art. 198.

« § 1. Il pubblico uffiziale che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato pel quale si procede d'ufficio, volontariamente omette o ritarda di farne referto, è punito, salvo il disposto degli art. 181 e 182, con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni.

» § 2. Se il colpevole è uffiziale di polizia giudiziaria, la pena è aumentata di un grado. »

(Approvato.)

TITOLO V.

DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMMESSI DA PRIVATI

CAPO I.

Dell'usurpazione di pubbliche funzioni.

Art. 199.

« § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume od esercita funzioni pubbliche civili o militari, è punito con la detenzione fino a quattro mesi, salve le pene degli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.

» § 2. Con le stesse pene e con la sospensione dai pubblici uffici è punito il pubblico uffiziale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.

» § 3. Nei casi preveduti dai due paragrafi precedenti la sentenza è pubblicata per estratto, a spese del condannato, nel giornale destinato alla pubblicazione degli annunci uffiziali, si nella provincia in cui fu commesso il reato, che in quella in cui il condannato ha il domicilio. »

(Approvato.)

CAPO II.

Dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Art. 200.

« § 1. Chiunque, nel solo fine di esercitare un diritto vero o preteso, si fa illecitamente ragione da se medesimo, è punito:

1. con la detenzione da quattro mesi a due anni, se ha fatto violenza o minaccia alle persone;

2. con la detenzione maggiore di due anni se ha fatto violenza o minaccia a mano armata, o se la violenza ha prodotto lesioni personali che non importino pena più grave;

3. negli altri casi con la detenzione fino a tre mesi;

» § 2. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per se stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena aumentata di un grado.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

» § 3. In tutti i casi alla pena della detenzione è aggiunta una multa estendibile al doppio del danno prodotto dal reato.

» § 4. Nel caso preveduto nel numero 3 del paragrafo 1, si procede soltanto a querela della parte offesa. »

A quest'articolo la Commissione inverte l'ordine dei paragrafi ed aggiunge un sesto paragrafo.

Il signor Ministro modifica i paragrafi 1 o 5 ed accetta il 2 della Commissione.

Vi è anche un emendamento dell'onorevole Senatore De Filippo che è in questi termini:

« § 1. Chiunque senza fine di lucro o di recar danno per ingiuria, ma solo per l'esercizio di un preteso dritto, costringe altri a pagare un debito o ad eseguire un'obbligazione; o per turbare l'altrui possesso demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, costruisce impedimenti e simili, è punito con la detenzione fino a tre mesi. »

Interrogo la Commissione e il signor Ministro Guardasigilli se accettano questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'emendamento De Filippo vale nel concetto, ma contiene una casistica che non corrisponde col testo della Commissione accettato anche dal Ministro, per cui prego il Senato a respingerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del Senatore De Filippo testè letto.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego la Commissione di considerare se le parole: *vero o supposto dritto*, potrebbero essere soppresse come non necessarie nel § 1. Mi pare che nel seno della Commissione si sia sollevata questa questione e si sia riconosciuta la convenienza di depennare quelle parole.

PRESIDENTE. Dunque anche la Commissione consente a togliere le parole: *vero o supposto*.

Perciò il § 1 dell'art. 200, proposto dal signor Ministro, sarebbe così concepito:

« § 1. Chiunque al solo fine di esercitare un dritto si fa ragione da se medesimo, è punito con multa estendibile al doppio del danno cagionato dal reato. »

Dunque si è soppresa anche la parola: *illicitamente*.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Prego l'onorevole signor Ministro di ristabilire a questo paragrafo 1 dell'art. 200 la parola *illicitamente*, perchè questa figura di reati, prima di realizzarsi in pratica, implica sempre una questione di giurisprudenza civile.

Abbiamo in giurisprudenza civile la massima che dice: *quae de facto sunt, de facto tolluntur*.

Un mio vicino viene a praticare nel mio fondo un fosso; invece di ricorrere ai tribunali per farmi fare ragione, me la faccio da me stesso, e esercito un *mio dritto* sulla cosa mia e ricolmo il fosso; qui non c'è reato, come non vi è in altri casi consimili.

Vim vi repellere, omnia jura sinunt, dicono i giureconsulti; e non mi è solo permesso di respingere la forza nell'atto medesimo che mi si fa la violenza, ma anche dopo, purchè *incontinenti* (dicono ancora i giureconsulti): e l'apprezzamento, se, cacciato da un luogo, io vi sia tornato con aiuti *incontinenti*, oppure se oramai dovessi ricorrere alla giustizia, è questione che dipende dalla giuridica estimazione del caso.

La legge penale non ci entra in tal sorta di estimazioni, ma deve indicare genericamente, che allora vi è usurpazione delle funzioni sociali, e reato punibile, quando nelle circostanze del caso, l'esercizio del proprio dritto non fosse altrimenti lecito, salvo coll'intervento dei tribunali.

Prego quindi l'onorevole Ministro a mantenere la redazione del progetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non credo necessario di mantenere in quest'articolo, come vorrebbe l'onorevole Senatore Pescatore, la parola *illicitamente* la quale nulla aggiunge o chiarisce, e potrebbe anzi dar luogo a dubbi.

Il farsi ragione da se medesimo è sempre cosa illecita; perciò l'aggiungere l'avverbio *illicitamente* è del tutto superfluo, e può fare dubitare che ciò sia talvolta permesso. Ma l'onorevole Pescatore osserva che togliendo questa parola si faranno nascere delle incertezze

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

nell'applicazione della legge. Hannovi dei casi, egli dice, nei quali ognuno può farsi ragione da sé senza commettere il reato d'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e per non comprendere questi casi nel divieto, vuolsi fare una tale aggiunta.

Sembrami però che l'onorevole Pescatore dia all'articolo e alle parole *farsi ragione da se medesimo* una interpretazione che non possono e non devono ricevere. Occorre distinguere tra il caso in cui un individuo vuol mantenere il possesso in cui si trova, ed impedire lo spoglio nell'atto in cui lo si vuol commettere, dal caso in cui pretendendo d'aver diritto sopra una cosa da altri posseduta, violentemente, di propria autorità, e senza ricorrere alla giustizia pretenda d'impadronirsene.

Nel primo caso non vi ha certo alcun reato, perchè il respingere la violenza colla violenza per mantenersi nel possesso, non è farsi ragione da sé, ma è l'esercizio di un diritto naturale. Vi ha reato invece nel secondo.

Se si verificasse impertanto il caso di cui si è fatto cenno, che rientrando in casa mia vi trovassi un ladro, introdottovisi nella mia assenza, non ho certo bisogno di ricorrere ai tribunali per cacciarnelo, perchè, cacciandolo, non fo che impedire uno spoglio e mantenere il possesso in cui mi trovo. Se un vicino vuole occupare violentemente un mio fondo e farvi atto di proprietà, ed io mi ci oppongo nell'atto in cui commette tale occupazione della cosa da me posseduta, non commetto certo alcun reato; e se v'ha alcuno che viola la legge, gli è in questo caso il vicino, che per esercitare un supposto suo diritto, turba il mio possesso di propria autorità; credo perciò, che su questo punto non ci possa essere luogo a dubbieze, come non ce ne furono mai in addietro, essendosi sempre ritenuto che i cittadini hanno diritto di respingere la forza colla forza, e di impedire che si commetta lo spoglio senza uopo di ricorrere ai tribunali, il cui ufficio viene usurpato allora soltanto che si turba il possesso altrui, per esercitare un diritto, foss'anco per riacquistare il possesso di cui sia avvenuto lo spoglio, se questo sia già stato consumato.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La legge fu sempre applicata in questo senso, e sebbene nel Codice penale ora vigente non si riscontri

il detto avverbio, *illicitamente*, non se n'è tuttavia mai sentito il bisogno.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Il Commissario Regio vorrà perdonarmi, ma qui è il caso di dire che «egli fu» in *re facili multus*, in *re difficili mutus*. Non ci è contrasto, che per difendere il possesso io possa respingere la forza: non c'è nemmeno contrasto, che la giurisprudenza, che i tribunali non prendano di questi madornali abbagli. Oh! io credo benissimo che qualunque tribunale sa ben distinguere il caso in cui sia lecito respingere l'altrui fatto e farsi ragione da se medesimo, ed il caso in cui ciò non sia lecito. Sicuramente i tribunali queste cose le sanno; quantunque io possa dirgli che nello esercizio abbastanza lungo delle mie funzioni io abbia incontrato non pochi casi in cui abbiamo disputato anche vivamente in Camera di consiglio fra noi stessi giudici, se per uno che per mantenere il suo diritto ha usato opere di fatto, si debba pronunciare contro di lui la reintegranda, secondo l'assioma *spoliatus ante omnia restituendus*, oppure se avesse operato lecitamente, anche senza ricorrere ai tribunali e con sole vie di fatto.

Dunque teniamo due cose: in genere non c'è difficoltà a riconoscere che uno può difendere il suo possesso senza ricorrere ai tribunali. In casi eccezionali la questione si assottiglia talmente che riesce molto difficile agli stessi periti della giurisprudenza civile il decidere questo punto: se si dovesse ricorrere alle vie giudiziarie, o se si potesse da se medesimi farsi giustizia; perchè quando uno si fa giustizia illecitamente da se medesimo, allora diventa egli stesso lo spogliatore, in caso diverso no. Per esempio, un proprietario, padrone assoluto di un podere, lo dà a masserizio. Finito il masserizio, eppur volendo il colono, senza addurre un motivo al mondo, restare nella casa colonica, il padrone prende i mobili del colono e li mette sulla strada; in tal caso noi tutti sappiamo che il colono ha l'azione in *reintegranda* contro lo stesso proprietario, e il giudice lo reintegrerà.

Adunque in genere sta la verità dimostrata dal Commissario Regio, che ognuno difende il suo possesso, ed è questa la parte in cui io trovo che fu *multus...*; ma la vera difficoltà, la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

questione che ora si deve ragionare sta nel vedere se sia opportuno ristabilire la parola *illicitamente*. A me parrebbe di sì, nè giova citare il Codice attuale; il progetto supera di gran lunga in esattezza il codice attuale; ed io avevo rimarcato questa parola come una delle molte esattezze di cui risplende il progetto. Nel punire il fatto di chi esercita un suo diritto senza ricorrere ai tribunali, il legislatore, volendo essere esatto, deve aggiungere un estremo: che l'esercizio del proprio diritto si sia fatto in tali condizioni, che richiedesse il ricorso alla giustizia; senza di che fosse per se medesimo illecito.

Non dico che caschi il mondo, se si toglie la parola: *illicitamente*; ci sono i tribunali che faranno il loro dovere, come ha detto il Commissario Regio; ma l'esattezza è sempre una bella cosa. Nel mettere sott'occhio del giudice penale come reato il fatto di chi esercitò da se stesso e da se solo la propria ragione, badate bene, che prima di tutto vi sarà sempre una questione di diritto, se cioè in quelle contingenze fosse lecito od illecito l'esercizio del nostro diritto di propria autorità.

Qualunque giudice che sappia il fatto suo la prima questione che farà, sarà sempre questa: se il fatto di chi ha mantenuto il suo diritto, fosse lecito, o illecito nelle circostanze del caso.

Poniamo; un mio vicino pratica di notte un'opera sul mio fondo: al mattino io la distruggo immediatamente: *quae de facto sunt de facto tolluntur*. Ma supponete che io abbia trascurato la cosa per due o tre mesi (che in verità non costituiscono ancora un possesso annuale in favore del mio vicino); posso ancora distruggere da me solo, o debbo già ricorrere ai tribunali?

Potrei divisarvi moltissimi altricasi, in cui riesce dubbio, se *tollere de facto, quae de facto posita sunt* sia un usurpare le funzioni sociali (ciò che è sicuramente vietato senza eccezioni), ovvero se sia un esercizio lecito del proprio diritto.

Io dunque per amore del progetto, che è sempre così esatto, vorrei che questa parola *illicitamente*, che pone veramente al giudice penale la vera questione da decidersi preliminarmente, fosse ristabilita.

Se il signor Ministro non crede di doverla ristabilire, si sottintenderà, ma il suo articolo più rigorosamente esatto non sarà.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo studio della esattezza non è minore in me che nell'onorevole Senatore Pescatore.

Oltre l'amore che abbiamo comune alla scienza e ai lavori legislativi, io vi porto anche un poco di affetto di paternità. Ma prego l'onorevole Pescatore a voler ben riflettere che i suoi ragionamenti si aggirano sopra un supposto che, per quanto a me sembra, non è intieramente disputabile.

Egli suppone che il principio generale che nessuno può farsi giustizia da se (*nemo sibi jus dicit*), in una società bene ordinata, soffra delle eccezioni: ed in questo supposto parrebbe di ristabilire l'avverbio *illicitamente* che si riferirebbe precisamente a quelle eccezioni a cui crede andar soggetto il divieto generale di farsi ragione da se stesso. Ma io non sono stato disposto ad ammettere che il principio da se soffra alcuna eccezione. E in vero quali sarebbero queste eccezioni? L'onorevole Senatore ve ne ha accennate parecchie. Mi soffermerò soltanto sulle principali che sono già state esaminate dall'on. Commissario Regio.

L'onorevole Pescatore diceva: badate che è principio comune di diritto naturale che un fatto si distrugga con un altro fatto (*quae de facto sunt de facto tolluntur*), e vi aggiungeva l'altro principio antichissimo di giustizia naturale che il respingere la forza colla forza (*vim vi repellere*) nel caso di aggressione ingiusta è permesso da tutte le leggi. *Omnes leges et omnia jura sinunt*.

Io prego l'onorevole Senatore di riflettere a ciò che è già stato osservato con molta ragione dall'onorevole Commissario Regio, che cioè in questi casi non si verifica il fatto costituente il reato che consiste nel farsi ragione da se. Se colui che si trova nel possesso della cosa toltagli col fatto, si ristabilisce o meglio si mantiene nel suo possesso col fatto, si mantiene nelle condizioni in cui era di diritto, nè per far questo ha bisogno di ricorrere ai tribunali.

Quindi non si verifica una usurpazione delle funzioni sociali, un farsi giustizia da se, in che consiste il reato di cui ragioniamo, ma evvi il semplice esercizio di un diritto naturale il quale è diretto a conservare ciò che si vuol togliere ossia alla conservazione di fatto della cosa propria. Qui non ha luogo l'azione dell'autorità

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

pubblica e manca in conseguenza la materia del reato di arbitrario esercizio dei diritti della giustizia.

Lo stesso ed anche con maggior ragione credo di poter dire dell'aggressione, in cui non è nemmeno possibile figurare l'intervento del Giudice.

L'aggressione pone in movimento quel diritto di natura che compete a ciascheduno, il diritto di rimuoverlo dalla propria persona tutto ciò che tende ad attentare alla propria sicurezza ed alla propria esistenza.

Io credo che se l'onorevole Senatore Pescatore rifletterà attentamente sopra le contingenze da lui supposte non vi troverà la vera figura del reato cioè l'usurpazione delle funzioni giudiziarie.

Sono queste le ragioni per le quali un egregio giurconsulto e magistrato, che ad onore mi piace di nominare, il consigliere di cassazione Paoli, ben conosciuto dall'onorevole Pescatore, mi ha fatto avvertito che l'avverbio *illecitamente* invece di aggiungere esattezza, ci esponeva al pericolo di dover ricercare in ogni caso occorrente, se l'imputato avesse o non avesse motivo di rendersi ragione da sè, lo che sarebbe grave imbarazzo nell'applicazione della legge penale.

L'osservazione fatta da un uomo di tanto valore nella dottrina criminale mi ha persuaso a fare la proposta di sopprimere l'avverbio *illecitamente* alla quale proposta, parmi abbia acconsentito la Commissione.

A questo proposito l'onorevole Commissario Regio ha pure opportunamente invocata l'esperienza. Egli vi ha detto giustamente che la legislazione, la quale è in vigore da lungo tempo su questa materia, non contiene la limitazione che include la parola *illecitamente*, eppure non ha mai dato luogo ad inconvenienti. Ci esporremo noi dunque a far nascere dei dubbi con questa aggiunta?

Io prego l'onorevole Senatore Pescatore di non volere insistere nella sua proposta ed il Senato di accogliere il voto che scompaia la parola *illecitamente* dall'articolo che discutiamo.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 dell'art. 200 com'è stato modificato dall'onorevole Guardasigilli.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Ho lettura del § 2 del testo della Commissione, accettato dal Ministro.

« § 2. Se è intervenuta violenza o minaccia alle persone, il colpevole è punito colla detenzione di quattro mesi a due anni. »

(Approvato.)

« § 3. Se la violenza o minaccia ha avuto luogo a mano armata, o se la violenza ha prodotto lesioni personali che non importino pena più grave, il colpevole è punito con la detenzione maggiore di due anni. »

(Approvato.)

Leggo il § 4 del testo della Commissione, che è identico al § 2 del progetto ministeriale:

« § 4. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per se stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena, aumentata di un grado. »

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Desidero soltanto sottoporre alla Commissione e all'onorevole Ministro una considerazione che mi sorse in mente leggendo questo § 2 del progetto ministeriale. Esso dice:

« § 2. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per se stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena, aumentata di un grado. »

A me pare che colui il quale crede di far valere un diritto, sia pure preteso, e molto più se è un diritto vero, se nell'esercitarlo produce, per la resistenza che incontra, una lesione, abbia piuttosto una causa a scusa, che una causa aggravante. Quindi non capisco che una lesione prodotta da un individuo nell'esercizio di un diritto vero o preteso sia punita con aggravamento in raffronto d'una lesione prodotta senza neppure questo pretesto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io, per esempio, suppongo che, entrando in una mia proprietà, vi trovi un ingiusto occupante. Evidentemente, se mi faccio giustizia da me, il senso pratico, comune, troverà che ho ragione di farmela. Nel farmi giustizia produco una ferita; ebbene, io sono punito più gravemente che un altro che avesse prodotta la ferita stessa per fare danno o per commettere alcun male.

Credo che la ragione di questa disposizione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

sia che, anche colpendo il reato della lesione, non si voglia lasciare senza punizione l'atto per se stesso di farsi giustizia da sè. Questo scopo, quando si ritenga necessario, parmi che si potrebbe raggiungere, mantenendo che il procedere anche per la lesione non perime le conseguenze del reato per se stesso, ne verrà la pena che ne verrà; ma stabilire così *a priori* che una ferita prodotta nell'atto della difesa dei propri diritti sia punita più gravemente di una ferita prodotta nel solo scopo di far male, confesso che non entra nelle mie comprensioni.

Io non faccio nessuna proposta, ma se la mia osservazione può avere un qualche valore, io prego che venga presa in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'onorevole Vitelleschi colle sue parole mi ha fatto pensare che esso non abbia afferrato il punto vero della questione o la vera ragione della sanzione penale. Non è la violenza in sè, non è il possesso del diritto, o il creduto possesso del diritto esercitato; la legge punisce il fatto in se stesso dell'essersi fatto ragione da sè, e dell'aver usurpato le ragioni della giustizia; dell'aver cioè voluto sostituire il proprio arbitrio ai mezzi legali.

Di fatto, il paragrafo primo su cui si è discusso finora dall'onorevole Pescatore e dal Commissario Regio, il paragrafo primo contempla precisamente l'esercizio arbitrario delle ragioni in cui non sia intervenuta violenza alcuna, ed è anzi nel suo concetto che sia esclusa la violenza. Nel fatto solo di aver sostituito il proprio arbitrio ai mezzi legali, sta l'essenza del reato. Se poi vi si aggiunge il ferimento, è naturale che la pena del ferimento debba essere maggiore dell'ordinario, altrimenti si punirebbe solo l'esercizio arbitrario del preteso diritto, o solo il ferimento. E ognun vede quindi che considerato il ferimento come mezzo o conseguenza dell'arbitrario esercizio di diritti, l'eccesso della pena non è che apparente.

Io spero che queste spiegazioni basteranno a soddisfare l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non potrei assolutamente convenire che il farsi ragione da sè,

quando non si commettano atti illeciti, costituisca un reato.

Riprendo ad esempio la similitudine da me accennata; se posso rientrare in possesso della mia casa ingiustamente occupata senza commettere nessun atto per sè illecito, io sono nel mio diritto e non credo necessario d'invocare la questura o i tribunali per far ciò che posso fare lecitamente da me.

Dunque non è l'esercizio del mio diritto che si punisce, ma gli atti illeciti che si commetterebbero per l'esercizio del mio diritto. Io sono talmente convinto di questo, che avrei aderito alla osservazione dell'onorevole Senatore Pescatore, riguardo alla parola *illecitamente*, quantunque credo che per sè stia, che anche senza questa parola non possa un atto lecito divenire illecito sol perchè serve ad esercitare un diritto.

Ora seguendo quest'ordine d'idee mi pare che non bisogna spingere il rispetto per certe convinzioni legali sino a tal punto che a me pare confini con l'assurdo. Se per una disposizione di legge un fatto lecito non può divenire illecito, neppure una lesione prodotta sotto la causa attenuante della persuasione della difesa o dell'esercizio di un diritto, potrà essere punita più gravemente di una lesione prodotta per fine maligno.

A me pare che questo sia poco consentaneo alla giustizia; può darsi che sia ciò giustificato da una ragione scientifica, confesso che non parlo dal punto di vista legale, ma in questo argomento parmi che anche il senso comune debba avere la sua parte, e confesso che le spiegazioni datemi non arrivano a farmi vedere come si possa giustificare la contraddizione che emerge da questa disposizione di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi è una massima in dialettica la quale insegna che coloro i quali non convengono nei primi principî, non converranno mai con qualunque ragionamento nelle conseguenze. Avviene questo nell'attuale discussione. Il collega Vitelleschi, mio buon amico, contesta il principio su cui è fondata questa figura di reato.

Se mi fece sorpresa intendere un uomo di ordine, di mente assai chiara, di molta erudi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

zione, contestare un principio che a me pare fondamentale in ogni società, non mi fa davvero più sorpresa che egli sia trascinato a conseguenze le quali sono del tutto conformi ai principi dai quali egli partì. L'onorevole Vitelleschi ha dichiarato francamente che se qualcuno viola i suoi diritti, a lui dev'esser permesso di fare le veci del giudice e senza ricorrere ai tribunali farsi ragione da sé.

Se noi ammettiamo questo principio, non saprei fino a che punto potremmo andare. La società si troverebbe minacciata nei suoi cardini. Quando ognuno potesse farsi ragione da sé, credo che dal bilancio della Giustizia potremmo depennare comodamente (non so con quanta gioia del Ministro delle Finanze, giacché anche il suo tesoro sarebbe esposto a qualche pericolo) potremmo depennare tutto ciò che riguarda la Magistratura, la quale diventerebbe una suppellettile di lusso inutile alla società.

Ma io dico che a questo non si può giungere; e se riflette bene l'onorevole Senatore Vitelleschi concepirà per lo meno un grave dubbio sopra il fondamento del principio che egli ha enunciato. Noi dobbiamo ritenere come principio fondamentale in ogni società bene ordinata che nessuno può farsi giustizia da sé.

È certamente permesso di respingere il ladro che viene ad assalirvi in casa vostra; ma qui il reato non si verifica per le ragioni in vista delle quali io diceva testè all'onorevole Senatore Pescatore, che non vi è reato quando un tale respinge un'aggressione contro la sua persona. Non vi è dubbio che potete respingere chi venga ad assalirvi nel vostro domicilio; questo lo potete fare di notte con maggiore larghezza, e siete obbligato ad osservare maggiore riserva se ciò accade di giorno. Quando voi siete in pericolo, e il ricorrere ai tribunali non sia possibile, egli è certo che potete agire senza ricorrere al giudice. Ma, in generale, se vi è la possibilità di ricorrere al giudice, allora vi è il dovere di farlo, e l'azione privata non si può assolutamente sostituire all'azione pubblica, cioè all'azione del giudice.

E notate, o Signori, che potrebbe il cittadino avere le maggiori ragioni del mondo; ma per il fatto solo che egli si permette di farsi ragione da sé quando può ricorrere al Magistrato, egli pecca contro l'ordine sociale, e commette il

reato che è contemplato nell'articolo che stiamo discutendo.

E se l'individuo, non pago della violazione del divieto di farsi ragione da sé, va più oltre, e usa mezzi che sono anche riprovati dalla legge, quali sarebbero le minacce, le violenze; allora viola anche l'altro divieto di usar minacce e violenze, e quindi la ragione di aggravare la pena si presenta limpida più che le fiaccole che ci illuminano.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non avrei mai pensato per le mie modeste osservazioni di essere considerato quale un sovvertitore della società.

Quest'espressione di esercitare un diritto vero o preteso non fa distinzioni; non parla di rivendicazione, parla di esercizio di un diritto e quindi per lo meno non esprime il senso che gli dà l'onorevole signor Ministro.

È forse un sottinteso della scienza, ma così, come è scritto, esercitare un diritto vero, o preteso, non significa il rivendicare un diritto.

D'altronde questo esercizio di diritto quando si tratti di cosa e non si adoperi per resistere ad un atto presente di violenza, non può neppure essere compreso sotto il titolo della legittima difesa che è principalmente personale, e non si ammette che nel caso speciale di aggressione. Io parlo invece di una semplice occupazione di una cosa mia. Se io la posso impedire non facendo alcun male, non so come e fino a qual punto il formalismo e la sottigliezza legale possa dimostrarmi che sia un atto punibile e da produrre anche aggravamento.

Del resto io non insisto più oltre, avendo, spero, persuaso almeno l'onorevole Ministro che la mia tesi per essere sostenuta, non ha d'uopo precisamente di sovvertire l'ordine sociale.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo 4. per metterlo ai voti.

« § 4. Nel caso che le lesioni personali costituiscano per se stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena, aumentata di un grado. »

(Approvato.)

Leggo il § 5. come fu modificato dal Ministero.

« § 5. Alla pena della detenzione è sempre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1875

aggiunta una multa estendibile al valore del danno cagionato dal reato.»

(Approvato.)

Leggo il § 6. aggiunto dalla Commissione ed accettato dal signor Ministro.

« § 6. Nel caso preveduto dal § 1, si procede soltanto a querela di parte. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 200, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 201.

« Se il colpevole del reato preveduto dal precedente articolo prova la verità del preteso diritto, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita di un grado. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

La seduta è sciolta (ore 6).

 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

XXXIX.**TORNATA DEL 10 MARZO 1875**

 Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Nuova redazione dell'articolo 153, stato rinviato alla Commissione insieme ai successivi articoli dal 154 al 158 — Emendamento proposto dal Senatore Cannizzaro — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Domanda di schiarimenti del Senatore Menabrea, fornite dal Relatore — Replica del Senatore Menabrea — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento Cannizzaro — Approvazione dell'articolo 153 e dei successivi articoli 154 e 155 — Modificazioni proposte dal Relatore all'articolo 156 approvate in unione all'articolo — Approvazione dell'articolo 157 — Modificazione della Commissione all'articolo 158, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia ed approvazione dell'articolo — Approvazione dell'articolo 202 — Paragrafo aggiunto dal Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 203 ed approvazione dell'aggiunta, nonché dell'articolo 203 — Modificazioni introdotte dalla Commissione e dal Commissario Regio nel paragrafo 3 dell'articolo 204 — Considerazioni del Senatore Vitelleschi cui risponde il Relatore — Repliche del Senatore Vitelleschi e del Relatore e parole del Commissario Regio — Approvazione dell'articolo colle modificazioni concertate tra il Ministero e la Commissione al paragrafo 3 — Modificazioni del Ministro di Grazia e Giustizia al paragrafo 1 dell'articolo 206 ed approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 207, 208 e 209 — Emendamento della Commissione al N. 3 del paragrafo 1 dell'articolo 210, accettato dal Ministero ed approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Tecchio all'intestazione del Capo VI accettato dalla Commissione e dal Ministero, approvato — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 211 — Osservazioni del Senatore Miraglia, del Relatore e del Commissario Regio — Reiezione degli emendamenti del Senatore Tecchio ed approvazione dell'articolo — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 212 combattuti dal Relatore e dal Commissario Regio, respinti — Modificazione al paragrafo 3 proposta dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo, emendato al paragrafo 1 dalla Commissione col consenso del Ministro — Approvazione dell'articolo 213 e del successivo articolo 214 — Emendamenti del Senatore Tecchio all'articolo 215 combattuti dal Relatore, respinti — Approvazione dell'articolo — Osservazioni del Senatore Pescatore all'articolo 216.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Interrogo l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Ministro se si sono messi d'accordo riguardo agli emendamenti proposti sull'art. 153, o meglio a tutto il titolo II, giusta la proposta adottata nella seduta di ieri. Se si sono messi d'accordo, riprenderemo la discussione a quel punto, altrimenti la continueremo all'art. 202 al quale ci siamo fermati ieri.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Oggi la Commissione si riuni e v'intervennero diversi onorevoli Senatori proponenti emendamenti alla formola del progetto ministeriale dell'art. 153, e la Commissione a maggioranza di voti ha adottato cogli onorevoli proponenti la seguente redazione che semplifica e non altera il primitivo concetto.

« Chiunque con pubbliche contumelie contro uno dei culti ammessi nello Stato, offenda il sentimento religioso, è punito colla detenzione da quattro mesi a un anno, e con la multa estensibile a lire mille. »

Segue il paragrafo secondo che non è stato variato, se non che si è sostituita la frase: *di un culto ammesso*, all'altra: *di una religione ammessa*, perchè corrisponde all'emendamento del paragrafo primo.

Si è poi creduto conveniente dopo le parole *offende il sentimento religioso*, di sopprimere le parole *di chi lo professa*, perchè si è reputato che esse siano inutili e forse anche troppo restrittive del significato della disposizione.

Io quindi depongo questa redazione al banco della Presidenza, e lascio al Senatore Cannizzaro che ha domandato la parola, di esporre i termini e le ragioni del suo emendamento che è discorde da quello della Commissione.

PRESIDENTE. Leggo la formola adottata dalla Commissione.

(*Vedi sopra.*)

La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Avendo già espresso il mio convincimento che colla legge penale non si deve tutelare il sentimento religioso come tale, ma che non si può altro fare, che difendere i diritti dei cittadini che professano un determinato culto, ne viene di conseguenza che io non posso votare questa formola.

Se vi fosse qualche cosa che più determinasse questa ragione di punire che sarebbe l'oltraggio ad una classe determinata di cittadini, sia questa classe più o meno ampia, allora io l'accetterei; sebbene, dirò, che non ve ne sarebbe bisogno, poichè negli altri articoli si tutela abbastanza il culto.

Io aveva presentato alla Commissione un emendamento, nel quale sarebbe scolpita quest'idea, che la ragione del punire sarebbe l'oltraggio ad una classe di cittadini che professano una religione. Io aveva detto: « Chiunque, al fine di oltraggiare una classe di cittadini, che professa una religione, pubblicamente con atti e con parole schernisce o vilipende le credenze od il culto di tal religione. » Come vedete, vo bene innanzi dicendo: Chiunque pubblicamente schernisce e vilipende il culto o le credenze di una religione, col fine di offendere coloro che la professano, ecc. Questa dicitura a me parrebbe preferibile a quella che parla del sentimento religioso, e l'adotterei perchè non uscirebbe dal mio modo di pensare, mentre quella della Commissione resta, secondo me, quasi tanto indeterminata quanto lo era l'articolo primitivo, e contiene ancora la pretesa di tutelare con leggi penali il sentimento religioso astratto.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Ministro la nuova formola della Commissione, della quale ho or ora dato lettura?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo ravvisando nella nuova formola proposta dalla Commissione null'altro che la espressione del concetto che sta scritto nell'articolo 153 del progetto del Ministero, con forma diversa, la quale più chiaramente e più scolpitamente renderebbe il pensiero del legislatore, non può incontrare difficoltà ad accettarla. È sembrato indifferente il sostituire alla espressione di *religione*, che esprime propriamente il complesso delle credenze e dei riti, l'altra di *culti*, poichè anche questa presa nel suo lato significato abbraccia tanto il culto esterno quanto il culto interno, e quindi inchiude precisamente quegli stessi elementi i quali per avviso del Governo si trovavano compresi nell'espressione generica di *religione*. Evvi in questa variazione il solo vantaggio di meglio chiarire il vero fine della legge, siccome è stato osservato che contro la religione, come ente astratto, non si può

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

delinquere, così il Governo trovando degna di riguardo la osservazione, ha consentito a sostituire all'espressione *religione* quella di *culto*, come più atta ad escludere la idea che s'intenda di difendere l'ente astratto della religione da offese od oltraggi.

*E questa sostituzione ci permetterà anche di mutare la rubrica del titolo, sopprimendovi pure secondo l'intendimento del progetto la parola *religione*, e conservando quella di *culti*, parola, ripeto, che comprende tutti quegli elementi che stanno pure inchiusi nella parola *religione*, ma in una forma, la quale può presso alcuni incontrare difficoltà e generare incertezza.

Quanto poi alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Cannizzaro sulla nuova formola, io credo che se egli vorrà riflettere colla sua solita perspicacia alle espressioni della formola proposta dalla Commissione e porle in raffronto con quelle dell'altra formola che egli ha presentato al Senato, si persuaderà che fra le due formole intercede questa sola differenza che l'una è più legislativa, più concettosa e più propria; e l'altra, la sua, si scosta dal linguaggio generalmente usato dai Codici e dalle leggi nostre, e dà luogo a dubbi, a questioni che importa sommamente di evitare in questa materia tanto delicata e disputabile. Ognuno comprende che quando si parla di offese al sentimento religioso, non si può parlare che di coloro che professano ed hanno un sentimento religioso. Come mai si potrà far oltraggio a un sentimento religioso in chi non lo professi? Si direbbe colla formola dell'onorevole Cannizzaro, cosa inutile e perciò stesso pericolosa.

A noi pare evidente che il voler inscrivere nell'articolo l'indicazione delle persone che professano un determinato culto non vi aggiunge nulla, e può d'altra parte ingenerare dubbiezze, imperocchè tra le diverse religioni vi sono dei principi comuni, e chi offende uno di questi principi comuni a tutti i culti, come sarebbero l'esistenza di Dio, la esistenza e immortalità dell'anima, una vita futura, ed altri principi fondamentali, offende tutti coloro che professano una qualsiasi religione. Ci sono poi credenze speciali le quali, quando siano fatto oggetto di contumelia e di derisione, offenderanno soltanto coloro che professano la religione di

cui quelle credenze costituiscono un elemento. Voi comprendete dunque che voler limitare l'espressione del sentimento religioso a coloro che professano questa o quella religione è far cosa, a mio avviso, meno precisa e meno esatta. L'onorevole Cannizzaro vorrebbe inoltre che invece di usare la espressione *contumelie* se ne usassero due e si dicesse: *schernisce* e *vilipende*.

Ognuno che conosce il significato proprio e legale della parola *contumelia* già usata nel nostro Codice del 1859, il quale impera nella maggior parte d'Italia, sa che nella contumelia sono compresi lo scherno, il vilipendio e la derisione. Perchè adunque il legislatore vorrà usare due espressioni dove può manifestare il suo concetto con una sola?

Per queste brevi considerazioni io credo che la formola della Commissione sia da preferirsi, siccome quella che sostanzialmente non fa che riprodurre quel concetto che il Governo ha inteso di esprimere nell'articolo 153. La differenza è di forma e di locuzione, non di sostanza; è questo il motivo che ci determina ad accettarla.

PRESIDENTE. Per procedere con ordine cominceremo dall'intestazione del Titolo II.

Essa, nel progetto ministeriale, è così concepita:

Dei reati contro la religione e il libero esercizio dei culti.

Pare che sia una cosa intesa fra il signor Ministro e la Commissione.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si direbbe semplicemente: *Dei reati contro il libero esercizio dei culti*. E a siffatto riguardo farò osservare al Senato che questa locuzione abbraccierebbe tutte le disposizioni del Titolo, inquantochè anche le contumelie e le offese alle credenze religiose, ai riti ed alle cerimonie sono un impedimento al libero esercizio, poichè turbano coloro i quali esercitano quel culto che è fatto segno a contumelie e ad ingiurie.

PRESIDENTE. Metto prima di tutto ai voti...

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MENABREA. Io non voleva entrare in questa discussione, imperocchè gli oratori che parlarono in proposito hanno esposto con abbastanza chiarezza le loro idee. Tuttavia mi pare che vi rimanga ancora qualche dubbio sul risultato delle proposte che sono state finora portate innanzi a voi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Io domando alla Commissione ed al signor Commissario Regio se nel loro articolo ora proposto e così concepito:

« § 1. Chiunque con pubbliche contumelie contro uno dei culti ammessi nello Stato, offende il sentimento religioso, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a mille lire. »

Domando, dico, se hanno previsto il caso, di un proselitismo ardente e pubblico per distaccare individui da un culto ed indurli ad un altro, proselitismo che può essere accompagnato da contumelie e destare dei disordini, eccitare i partiti e risvegliare il fanatismo. A prevenire tali eccessi mi pare che si debba anche pensare.

Io credo che lo scopo del legislatore non è quello di fare un trattato di filosofia, ma bensì di dare al Governo i mezzi per mantenere l'ordine pubblico e per fare rispettare tutto ciò che vi ha di rispettabile nella società.

Si è detto da alcuni onorevoli oratori che la società non si compone soltanto di beni materiali, ma poggia anche sul sentimento religioso che esiste in tutti i popoli, e, checché se ne dica e ne possano dire i filosofi, è un sentimento generale al quale sono informate tutte le società.

Qui, volere o non volere, siamo informati ai principii del cristianesimo; in Turchia le popolazioni sono, in gran parte informate ai principii del maomettismo; nelle Indie, il bramismo, ed il bonalismo costituiscono la base sociale.

Il legislatore adunque, deve fare rispettare quel sentimento religioso al pari della proprietà e di altri interessi civili e metterlo al riparo dalle contumelie che lo possono offendere.

Epperò desidero sapere se quei sentimenti che fanno parte dell'essenza umana ed ai quali l'uomo obbedisce quasi inconsciamente, sono coll'articolo proposto abbastanza tutelati contro le contumelie e contro gli eccessi che, oltre di ledere la libertà di coscienza, possono provocare delle reazioni tanto più pericolose che il fanatismo religioso è come un fuoco a stato latente nel cuore dell'uomo e si riaccende con violenza infrenabile per effetto della percossa.

Io prendo un esempio: supponiamo che si vada in un paese musulmano, che si vada sopra una piazza pubblica a dire che Maometto

è un impostore. Certamente una tale parola non sarebbe diretta a qualche individuo ma a tutto un ordine sociale e senza dubbio una tale ingiuria contro il profeta susciterebbe il fanatismo e darebbe luogo a disordini. Qui in Roma il numero dei credenti è forse maggiore che altrove; si vada in un luogo aperto al pubblico a dire che il vangelo non è una verità, che tutto quello che è scritto nella Bibbia sono favole e tante altre cose consimili; non sarebbe ciò un eccitare le passioni e dare luogo a guai lamentevoli?

Io spero che tanto l'onorevole Relatore della Commissione che l'onorevole Commissario Regio daranno al mio quesito una risposta appagante e vorranno dimostrare che l'articolo di cui si tratta dà al Governo il mezzo di fare rispettare un sentimento in sé rispettabile e di frenare delle provocazioni che possono condurre al risveglio del fanatismo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Risponderò brevissimamente all'interpellanza dell'on. Senatore Menabrea.

La sua domanda si riduce a questi termini: dato che si eserciti il proselitismo per distaccare da una credenza gli individui che vi appartengono, se contro questo disordine la legge sia forte abbastanza per impedirlo.

Io faccio una distinzione: il proselitismo, qualunque sia il suo scopo è una propaganda, e sta nei termini della libera discussione, della libera professione dei principii filosofici, o religiosi o morali.

Finchè non mi si suppone altro che un agitatore che va a propugnare dottrine in diversi paesi, sulle pubbliche piazze, nei *meetings*, usi pure egli di qualunque dei mezzi che si sogliono usare per propagare le idee, e con questi mezzi tenda a distaccare le genti da una religione per farne loro abbracciare un'altra, io credo che non ci sia reato e che la legge non se ne debba preoccupare.

Questa è la lotta dei principii che ha voluto lasciare pienamente libera il progetto ministeriale e contro cui non intese sollevare eccezioni la Commissione.

Fin qui siamo precisamente nei termini della libertà del pensiero, della libertà della parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

La legge da che si vuole premunire? Si vuole premunire contro gli abusi. Ora, quando il pro-selitismo sarà esercitato in modo che rechi offesa, come lo suppone l'art. 153 formulato dall'onorevole signor Ministro e dallo stesso signor Ministro riformato, quando, dico, sarà esercitato in modo che offenda la tranquillità dei credenti, che includa la contumelia, il disprezzo, il vilipendio, lo scherno (usiamo pure la parola che si vuole, il concetto è sempre lo stesso), questa propaganda degenererà in abuso, e allora è certo che la legge sarà forte abbastanza della disposizione formulata dalla Commissione per resistervi e per impedirlo.

Ma gli esempi adottati dall'onorevole Senatore Menabrea non mi pare che si attaglino al concetto di cui stiamo discutendo. Egli ha supposto, che uno vada in un paese mussulmano a predicare che Maometto è un impostore; o che uno venga a Roma a combattere il Vangelo, e a predicare, e difendere il panteismo od altre dottrine, che non sono concordi a quelle, che sono generalmente ricevute nel paese, e ripugnano alla religione evangelica: ma, in questo caso versiamo ancora nell'ipotesi della propaganda; siamo nell'ipotesi dell'insegnamento di una dottrina, che forse sarà falsa non però perturbatrice dell'ordine sociale, e colui che cerca di farla prevalere, finchè non passa questi limiti, sia pure che tenda a produrre una rivoluzione morale o religiosa, questo sollevatore delle masse si tiene nei confini della libertà della discussione, ed è intangibile di fronte alla legge. Nè potremo certo accusare di impotenza la legge se rispetta la manifestazione delle opinioni, e il libero uso di tutti i mezzi che dà la ragione e la sapienza per farle prevalere, e allora solamente, colui che combatte il Vangelo, e sostiene le idee panteistiche, potrà esser colpito dalla legge penale, quando eccedendo nei modi, eccedendo nelle forme, verrà a vilipenderne il culto, o suscitare il disprezzo contro la credenza, perchè in questo modo potrà, offendendo il sentimento religioso generale, recare offesa alla libertà individuale, alla libertà del pensiero, alla libertà della coscienza.

Ecco il concetto della proposta ministeriale, ecco il concetto che ha avuto la Commissione nell'accettarla e modificarla nel modo che vi è stato proposto.

Che cosa vorrebbe di più l'onor. Menabrea per poter dire che la legge è forte abbastanza per impedire i disordini, per prevenirli con la punizione di quelli che tenteranno di perturbare l'ordine pubblico?

Consideri l'onorevole Menabrea che la legge penale non ha altro modo di resistere agli abusi se non che la punizione degli abusi medesimi. Che se poi questi abusi non si verificano, in questo caso, contro l'esercizio della libertà della parola, sarà e dovrà anche essere impotente la legge, a resistere a queste manifestazioni dell'attività del pensiero individuale. La Commissione con ciò crede di aver abbastanza giustificato la proposta ministeriale da essa accettata e modificata.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Risponderò poche parole all'onorevole Relatore della Commissione. Io non metto in dubbio che ognuno abbia il diritto di parlare e di pensare a modo suo, come pure di emettere le opinioni che crede, io quindi ammetto che la libertà del pensiero e della parola sia intangibile, anzi credo che anche nelle Università l'insegnare i principii i più diversi, sia, fino a un certo punto, lecito, fino a che, cioè, non ne derivino disordini sociali, imperocchè dalla lotta delle opinioni talvolta nasce la verità. Ma una tale libertà deve trovare un limite al punto in cui essa offende un sentimento rispettabile e può provocare in tal modo reazioni che conducono a disordini.

Ciò che io domando si è, di sapere se con questo articolo di legge il Governo ha in mano i mezzi per poter prevenire gli abusi che da una sconfinata libertà possono avvenire, come quando con questa sterminata libertà si venisse ad offendere il sentimento religioso in modo da destare una reazione la quale potrebbe tradursi in una esplosione di fanatismo.

Come dissi, io ammetto nel modo più assoluto la libertà del pensiero; ma la manifestazione di quella libertà è vincolata alla condizione di non offendere quella degli altri, di rispettare le convinzioni religiose e di non suscitare manifestazioni contrarie che possono dare luogo a gravi disordini e turbare la tranquillità della società.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Se a quest' uopo l' articolo proposto non fosse sufficiente, io non sarei da tanto da proporne un altro, ma lascierei al signor Ministro ed alla Commissione la cura di provvedere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo di potere assicurare l' onorevole Senatore Menabrea come ha fatto l' onorevole Relatore della Commissione, che la formola proposta per l' articolo 153, è concepita in tali termini da porre un freno sufficiente a tutti gli abusi che si possano commettere a danno di qualunque credenza professata nel Regno.

L' onorevole Senatore Menabrea ha parlato del proselitismo; a questo riguardo ha osservato molto saviamente l' onorevole Relatore della Commissione, che il proselitismo in sè stesso non può essere vietato in un sistema di Governo che professi, come il nostro libertà di culto e piena tolleranza. Su questo punto l' onorevole Senatore Menabrea ha dichiarato di essere intieramente consenziente col Governo e colla Commissione. Il principio della libertà religiosa è da lui francamente accettato. Egli si preoccupa unicamente degli abusi che si possono commettere a danno della libertà di religione per cagionare perturbazioni civili o politiche, ed anche religiose, e desidera che la legge sia fatta in modo da porre un argine contro pericolo di perturbazioni per motivo di religione. A questo riguardo io non esito a confermare, che quando la legge tutela largamente senza eccezione il sentimento religioso, contro qualunque contumelia, contro qualunque attacco, il quale esca dal regolare e pacifico uso della libertà religiosa, provvede intieramente a quella tutela, che può domandare in questa materia una società bene ordinata.

Una disposizione la quale andasse più in là, correrebbe certo il pericolo di ledere dei principii, che tutti vogliamo rispettare, cioè i principii di libertà e di libera discussione anche in fatto di culti. I principii religiosi possono essere discussi, e in privato e in pubblico, come tutte le altre materie; ma la discussione si deve contenere entro quei limiti di decenza e di rispetto, che sono proprii di ogni discussione in un paese civile.

Quando si trascendono cotesti limiti; quando invece di discutere, si vilipende; quando, invece di ragionare, si cerca di soverchiare, con ingiurie; quando non si impugna, ma si

vilipende una credenza religiosa, allora interviene la legge, repressiva della contumelia e tutrice della resa libertà ed io credo che questa legge formolata come è nella proposta fatta dalla Commissione ed accettata dal Governo, offra contro questo pericolo un riparo largo ed efficace.

PRESIDENTE. Ritorniamo dunque all' intestazione del Titolo II. Resta inteso che invece di dirsi: dei reati contro il libero esercizio della religione, deve dirsi: dei reati contro il libero esercizio dei culti.

Passiamo all' art. 153.

Il Senato ha inteso la nuova formola proposta dalla Commissione, accettata dal signor Ministro.

Domando all' onorevole Senatore Cannizzaro se insiste nella sua proposta.

Senatore CANNIZZARO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l' articolo 153 colle modificazioni apportatevi dalla Commissione.

Lo rileggo:

Art. 153.

« § 1. Chiunque con pubbliche contumelie contro uno dei culti ammessi nello Stato, offende il sentimento religioso, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa estendibile a mille lire.

» § 2. Quando la contumelia è commessa col mezzo della stampa, la detenzione non può eccedere i tre mesi. »

Chi approva quest' articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 154.

« § 1. Chiunque impedisce o turba con violenze; minacce od invettive l' esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.

» § 2. Chiunque turba in altro modo l' esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. »

(Approvato.)

Art. 155.

« Chiunque, fingendosi ministro di un culto, ne esercita le funzioni, è punito con la deten-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

zione maggiore di un anno ed estendibile a tre. »

Il Senatore Sineo propone di sopprimere quest'articolo.

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 156.

« § 1. Chiunque, per disprezzo di una delle religioni indicate nell'articolo 153, distrugge, infrange, guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico od in presenza di due o più persone, cose destinate al culto; o fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.

» § 2. Qualunque altro reato più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dietro l'emendamento portato all'intestazione del titolo secondo e al paragrafo 1 dell'art. 153, bisognerebbe anche al paragrafo 1 dell'art. 156, sostituire alle parole *una delle religioni*, le parole *uno dei culti ammessi nello Stato*. A questo stesso articolo (siccome fu ieri proposto con emendamento) converrà pur togliere le parole, *od in presenza di due o più persone*.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 156 come è stato emendato dalla Commissione.

Art. 156.

« § 1. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato indicati nell'art. 153, distrugge, infrange, guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, o fa violenza od oltraggio ai ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa estendibile a duemila lire.

» § 2. Qualunque altro reato più grave commesso contro i ministri di un culto nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse, è

punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

Chi approva l'art. 156 così modificato abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 157.

« Chiunque nei luoghi riservati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

Chi approva l'art. 157, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 158.

« Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o lo sottrae per intero od in parte, o lo disseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, per fine d'ingiuria o per superstizione, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni. »

A quest'articolo la Commissione dopo le parole *per fine d'ingiuria* aggiungerebbe *o lucro*.

Accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

« Art. 158. Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o lo sottrae per intero od in parte, o lo disseppellisce, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro, per fine d'ingiuria o di lucro, o per superstizione, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni. »

(Approvato.)

Ora ripiglieremo la discussione al punto al quale l'abbiamo lasciata ieri e precisamente al Capo terzo.

CAPO III.

Della violazione dei sigilli e delle sottrazioni dai luoghi di pubblico deposito.

Art. 202.

« § 1. Chiunque deliberatamente infrange rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

della competente autorità, a fine di assicurare la conservazione o l'identità di qualche cosa, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la detenzione da quattro mesi a tre anni.

» § 2. La pena è aumentata di uno a due gradi, e vi è aggiunta la multa estendibile a duemila lire, se il colpevole è l'uffiziale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli o il custode delle cose assicurate coi medesimi.

» § 3. Il pubblico uffiziale o il custode, per la cui negligenza è stato commesso il reato di che nel § 1, è punito con multa estendibile a mille lire.

» § 4. Alle pene applicabili al pubblico uffiziale nel caso preveduto dal § 2 del presente articolo è aggiunta la sospensione dall'ufficio estendibile a cinque anni. »

(Approvato.)

Art. 203.

« Chiunque sottrae, distrugge o sopprime corpi di reato, atti di procedura penale o civile, registri, documenti, atti od altre carte contenute negli archivi, nelle cancellerie o in altri luoghi di pubblico deposito, è punito con la reclusione estendibile a sette anni. »

Il Guardasigilli a quest'articolo propone l'aggiunta di un paragrafo in questi termini:

« § 2. Se il danno cagionato è lieve, la pena può essere diminuita da uno a tre gradi. »

Chi approva l'art. 203 con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 204.

« È colpevole di resistenza alla pubblica autorità colui che, con violenze o con minacce, si oppone a qualsiasi uffiziale pubblico od agente della forza pubblica nell'atto in cui procede all'esecuzione di leggi, sentenze o provvedimenti della pubblica autorità, od a coloro che, richiesti, li aiutano nell'adempimento del loro incarico. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 205.

« § 1. La resistenza alla pubblica autorità è punita:

1. con la detenzione da quattro mesi a due anni, se è commessa senz'armi; e maggiore di un anno ed estendibile a tre, se è stato raggiunto l'intento;

2. con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre, se è commessa con armi; e maggiore di tre anni, se è stato raggiunto l'intento;

3. con la relegazione da cinque a dieci anni, se è commessa da più di cinque persone ancorchè non armate, in seguito a concerto di tre almeno di esse.

» § 2. La resistenza alla pubblica autorità è commessa con armi quando, anche uno solo di coloro che vi parteciparono, era palesamente armato.

» § 3. Le dette pene sono diminuite di un grado, quando la resistenza alla pubblica autorità venne commessa senz'armi e senza concerto, ed il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto se stesso, i propri ascendenti o discendenti, i fratelli o le sorelle, od il coniuge. »

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Al § 3 di quest'articolo la Commissione dopo le parole, *o discendenti*, aggiunge le parole, *gli affini in linea retta*.

Interrogo il signor Ministro se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non solo accetta quest'aggiunta, ma crede che si dovrebbe andare più in là. La Commissione ha creduto conveniente di aggiungere nel paragrafo 3 dell'art. 205 anche *gli affini in linea retta*: propongo di estendere questa favorevole disposizione anche al caso in cui il colpevole tende a sottrarre dall'arresto lo zio od il nipote, o gli affini negli stessi gradi dei consanguinei ivi indicati, seguendo così lo stesso sistema che venne adottato in altri articoli del progetto, i quali contemplano reati ancor più gravi. Ed invero l'art. 232 dispone, non essere punita la falsa testimonianza, quando sia stata fatta in giudizio penale a favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti, dei fratelli o delle sorelle, degli zii o nipoti, o degli affini negli stessi gradi.

Parimenti, giusta l'articolo 492 non ha luogo azione penale per furto, ovvero la pena è diminuita di un grado, quando venne commesso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

a danno d'un congiunto od affine, nei gradi anzidetti.

Ora, non vedrei il perchè mentre si è creduto che il vincolo della parentela o dell'affinità entro il terzo grado debba esercitar tanta influenza da escludere l'applicazione della pena, o da consigliarne almeno la diminuzione in materia così grave ed importante, qual'è la falsa testimonianza ed il furto, non debbasi dire altrettanto allorchè trattasi di resistenza alla pubblica autorità.

Proporrei pertanto di modificare il fine del detto paragrafo terzo, formulandolo come segue: « ed il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, il coniuge, i propri ascendenti o discendenti, gli zii o nipoti, i fratelli o le sorelle, o gli affini negli stessi gradi. »

Per evitare poi le inutili ripetizioni allorchè verranno in discussione altri articoli nei quali occorra indicare le stesse persone, proporro di riferirsi senz'altro a quelle menzionate in quest'art. 205.

PRESIDENTE. Il Relatore aveva chiesto la parola?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io desiderava solo di sapere se il Ministero accettava la proposta della Commissione, e poichè ho la parola, dichiaro che la Commissione accetta la proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei fare una semplice considerazione; far cioè osservare se non sembri un po' esagerata la pena accennata nel numero terzo del paragrafo primo, che punisce colla relegazione di cinque a dieci anni la resistenza alla forza pubblica se è commessa da più di cinque persone, ancorchè non armate, ecc.

Ora, cosa può essere la resistenza alla forza pubblica di persone non armate?

Mi pare che questo fatto non possa mai avere tale importanza da giustificare 10 anni ed anche cinque di reclusione. Vi sono certamente dei casi in cui questi fatti possono essere nella sostanza lievissimi, ed effetto di sola imprudenza, benchè concertati da prima; per esempio, quando si tratta di contravvenzione all'ordine pubblico in occasione di feste in cui la popolazione è sovraccitata; mi pare che il non poter loro dar meno di cinque anni di reclu-

sione sia eccedere la misura della pena e renderla di troppo sproporzionata al reato.

Io non faccio alcuna proposta, ma sottopongo queste considerazioni all'onorevole Ministro e all'onorevole Relatore, affinchè vedano se fosse qui il caso di abbassare almeno il minimo della pena.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore accetta la diminuzione di pena proposta dall'onorevole Senatore Vitelleschi?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il sistema cui allude l'onorevole Vitelleschi romperebbe tutta l'armonia della gradazione di queste pene. L'onorevole Vitelleschi non ha riflettuto che i fatti per cui può essere applicabile la pena da 5 anni a 10 anni almeno di relegazione non sono così leggieri e di sì poca importanza come egli suppone, perchè si tratta in questi casi di resistenza all'autorità pubblica commessa da più di cinque persone, sebbene non armate, e in seguito a concerto almeno di tre di essi. Qui abbiamo il concerto che è una specie di premeditazione, ed è imponente; giacchè quello che non fanno le armi, lo fanno le persone che si trovano già concertate per un'azione comune ed hanno predisposto i mezzi di eseguirlo con effetto. Io quindi pregherei l'onorevole Vitelleschi, il quale non so se abbia formulato una proposta, lo pregherei, dico, a non insistere in questo concetto, e ad accettare l'articolo proposto dalla Commissione.

Senatore VITELLESCHI. Faccio una supposizione all'onorevole Relatore.

Supponga una pubblica festa, per la quale si sieno date delle disposizioni semplicemente per tutelare l'ordine pubblico e di nessun'altra importanza.

Cinque giovani, forse anche riscaldati dal vino, senza raggiungere però quel grado che costituisce la vera ubbriachezza, ovvero per mera leggerezza, si propongono di passare in un punto nel quale il passaggio sia proibito: forzano la consegna. Soltanto per questo devono avere 5 anni di reclusione?

Ora, io mi sono limitato a domandare che si discenda almeno al grado minimo, perchè così sarà in facoltà dei giudici di accordare la pena minore.

Del resto, conoscendo di non riuscire avendo contrarii il Ministro e la Commissione alla mia limitatissima domanda, non insisto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. In questo caso può comprendere l'onorevole Vitelleschi che ci sarebbero le circostanze attenuanti, o si verrebbe a quello stesso risultato che egli domanda alla Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io voleva unicamente osservare che nel caso supposto dall'onorevole Senatore Vitelleschi, mancherebbe uno degli elementi del reato, che è quello del concerto preso precedentemente.

Quando si dice *concerto*, si accenna non ad una determinazione presa all'improvviso, ma ad un disegno formato prima dell'azione. Cinque individui i quali, vedendo che è vietato di passare un determinato luogo, tutti d'accordo risolvano, nell'atto, d'infrangere il divieto, ed a tal fine usino violenza all'agente della forza pubblica che ha l'incarico di farlo rispettare, non cadrebbero per ciò solo sotto la sanzione penale del § 1, N. 3, dell'art. 210, perchè mancherebbe il concerto ivi richiesto come condizione essenziale, cioè l'accordo formato prima dell'azione di recarsi in quel luogo allo scopo determinato di commettere il reato. Perciò se questi individui erano senz'armi, non sarebbe loro applicabile che la pena della detenzione indicata al N. 1 dello stesso paragrafo.

Che se a favore dei medesimi concorresse inoltre qualche circostanza attenuante, come pare volesse accennare l'onorevole Senatore Vitelleschi, e se soprattutto la imputabilità loro fosse diminuita perchè si trovassero in istato di ubbriachezza, verrebbero applicate a loro favore le disposizioni generali contenute negli articoli 64 o 70, sicché non vi sarebbe mai pericolo che il fatto venisse punito con pena più severa di quella richiesta dall'intrinseca gravità del reato.

Per queste ragioni e per quelle già svolte dall'onorevole Relatore della Commissione, credo che non sia il caso di arrecare a questo articolo alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Dunque leggo il § 3 come venne modificato dal Ministero.

« § 3. Le dette pene sono diminuite di un grado, quando la resistenza alla pubblica autorità venne commessa senz'armi e senza concerto, ed il colpevole tendeva a sottrarre dal-

l'arresto so stesso, il coniuge, i proprii ascendenti o discendenti, gli zii e nipoti, i fratelli o le sorelle, o gli affini negli stessi gradi. »

Chi approva il § 3, così modificato, si alzi. (Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga. (Approvato.)

Quando verrà il caso di richiamare le disposizioni contenute in questo paragrafo, il signor Commissario Regio vorrà avere la bontà di farne menzione speciale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo.

Art. 206.

« § 1. Non sono soggetti nè a procedimento nè a pena coloro che, essendosi riuniti per commettere una resistenza alla pubblica autorità, si sono ritirati in seguito a intimazioni od avvertimenti fatti legalmente dall'autorità, consegnando od abbandonando le armi, prima che siasi raggiunto l'intento, o che siano intervenuti omicidii o lesioni personali. »

La parola *consegnando* è abbandonata di consenso coll'onorevole signor Ministro.

Egli proporrebbe inoltre che nel § 1 alle parole finali: *e che siano intervenuti omicidii o lesioni personali*, si sostituissero le seguenti: *e senza che fosse intervenuto omicidio o lesione personale*.

Do lettera del § 1 con questa variante.

(Vedi sopra.)

Chi approva il § 1. dell'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. L'esenzione da pena, di che nel precedente paragrafo, non si estende agli atti di resistenza già eseguiti, che costituissero un reato, nè agli altri reati commessi nel tempo e per occasione della medesima. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 207.

« Le pene stabilite nell'articolo 205 non sono mai applicate nel grado minimo ai capi o promotori della resistenza; e sono contro di essi aumentate di un grado, se la resistenza ha avuto luogo con armi o previo concerto. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Ora si passa al

CAPO V.

Della violenza alla pubblica autorità.

Art. 208.

« È colpevole di violenza alla pubblica autorità:

1. chi usa violenza o minacce ad un pubblico ufficiale o ad un agente della forza pubblica nell'esercizio delle sue funzioni o per causa di esse, o per semplice odio contro l'autorità;

2. chi usa violenza o minacce alle persone o commette violenza sulle cose, per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni. »

(Approvato.)

Art. 209.

« Si considerano come reati di violenza alla pubblica autorità anche le radunate di dieci o più persone tendenti ad impedire con strepiti, clamori, violenze o minacce, l'esecuzione di una legge o di un ordine di qualunque legittima autorità; o ad ottenerne la revocazione; o ad influire sulle deliberazioni dell'autorità; ovvero ad impedire o turbare nel loro esercizio uffici od istituti pubblici, pubbliche amministrazioni od imprese.

(Approvato.)

Art. 210.

« § 1. La violenza alla pubblica autorità è punita:

1. con la detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre se è commessa senz'armi; e maggiore di tre anni se è stato raggiunto l'intento;

2. con la detenzione maggiore di tre anni se è commessa con armi; e con la relegazione da cinque a dieci anni se è stato raggiunto l'intento;

3. con la relegazione da un undici a sedici anni, se è commessa da più di cinque persone ancorchè non armate, in seguito a concerto di tre almeno di esse.

» § 2. La pubblica violenza è commessa con armi quando anche uno solo di coloro che vi parteciparono, era palesemente armato. »

A quest'articolo non esiste che una modificazione proposta dalla Commissione.

Che si aggiungano infine al N. 3 del § 1, le parole: *e con la reclusione da quattordici a sedici anni, se fu raggiunto l'intento.*

Il signor Ministro acconsente?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Ministero acconsente.

Faccio però notare che la Commissione ha pure proposto di modificare quest'articolo in ordine al massimo della relegazione, il quale, secondo il progetto, è di anni sedici, e verrebbe ridotto a tredici.

Il Governo aderisce anche a questa modificazione.

PRESIDENTE. Dunque, senza necessità di rileggere l'articolo, rileggerò solamente il numero 3 del paragrafo 1, nel modo in cui è modificato dalla Commissione ed accettato dal Ministero:

« 3. Con la relegazione da undici a tredici anni se è commessa da più di cinque persone ancorchè non armate, in seguito a concerto di tre almeno di esse; e con la reclusione da 14 a 16 anni se fu raggiunto l'intento. »

Metto ai voti l'intero articolo 210 da me ora letto, colla modificazione introdotta dalla Commissione al numero 3 del § 1.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Siamo »

CAPO VI.

Dei reati commessi contro pubblici ufficiali od agenti della pubblica forza nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime.

Art. 211.

« È colpevole di oltraggio contro pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica chiunque con parole od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine o il decoro:

1. di un pubblico ufficiale o di un agente della forza pubblica, in sua presenza e nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime;

2. di un corpo politico, giudiziario od amministrativo nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di esso; ovvero dei suoi membri presenti e nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime. »

Alla instestazione di questo capo e a questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

articolo vi sono emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Tecchio.

L'onorevole Tecchio propone che nell'intestazione si dica:

CAPO VI.

Dei reati commessi contro persone investite di funzioni pubbliche nell'esercizio o per causa delle loro funzioni.

Propone per l'onorevole Tecchio che l'articolo 211 si formoli così:

Art. 211.

« È colpevole di oltraggio contro persone investite di funzioni pubbliche chiunque con parole o con gesti offende direttamente l'onore o la rettitudine:

1. *identico.*

2. di un corpo politico, giudiziario od amministrativo nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di esso; ovvero dei Giurati, o di un membro di essi, presenti e nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime. »

Interrogo la Commissione e il signor Commissario Regio, se accettano questo emendamento.

La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione considerando che veramente nel Titolo si sono comprese disposizioni che si riferiscono ai corpi politici, amministrativi e giudiziari, non n'è lontana dall'accettare l'emendamento dell'onorevole Tecchio alla intestazione del titolo medesimo.

Il Ministero consente a questa modificazione d'intestazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero, accettandola in parte, propone la seguente locuzione, che gli sembra più esatta; *Dei reati commessi contro persone investite di pubbliche funzioni o di pubblica autorità nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime.*

E per verità, se si dicesse soltanto: *persone investite di pubbliche funzioni*, non verrebbero, a rigor di termini, compresi in tale indicazione alcuni fra i corpi menzionati in questo capo, i quali non esercitano propriamente funzioni pubbliche, ma sono investite di pubblica autorità.

È poi appena mestieri avvertire che sotto il nome di persone si comprendono non solo gli individui, ma ancora i corpi di cui ivi si fa cenno, ed in genere tutti gli enti morali.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del Senatore Tecchio, modificata dal Ministero, l'intestazione di questo titolo deve dunque suonare così:

« *Dei reati commessi contro persone investite di pubbliche autorità o di pubbliche funzioni.* »

Interrogo ora il Ministero se aderisce all'emendamento del Senatore Tecchio al primo comma dell'articolo in discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non aderisce a quest'emendamento.

L'onorevole Tecchio propone che si contempli specificamente al N. 2 l'oltraggio fatto ai giurati presenti e nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime. Il Governo crede che nell'indicazione generica dei corpi fatta in questo stesso numero si comprendono anche i giurati, i quali fanno parte integrante della Corte d'Assise, e sono perciò incontestabilmente membri di un corpo giudiziario.

Non sembra quindi il caso d'indicarli specificamente, perchè nelle leggi vogliansi sempre evitare le parole inutili, le quali non hanno d'ordinario altro effetto, tranne quello di porgere argomento a dubbi nell'interpretazione di altri articoli dove le parole medesime non si trovino ripetute.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola unicamente per avere dall'onorevole Commissario Regio una spiegazione.

In quest'articolo si parla delle offese al Corpo giudiziario, e si potrebbe dubitare se in questa disposizione sieno compresi anche i Giurati. fuori dubbio che quando i giurati seggono nella Corte di Assise sono inseparabili dal Corpo giudiziario che costituisce la Corte di Assise; ma essendosi nelle disposizioni successive di questo Codice fatta espressa menzione dei Giurati per reati contro loro commessi, non vorrei che si dubitasse sulla vera intelligenza dell'articolo in esame, che parmi comprenda sotto il nome di *Corpo giudiziario* anche i Giurati.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io osservo solamente che conviene qui distinguere due condizioni, di cui pare non si tenga conto nel confronto dell'art. 211 con altre disposizioni ugualmente riferibili ai giurati. Nelle disposizioni successive accennate dall'onorevole Miraglia, quasi sempre si prevedono due ipotesi: quella in cui l'ingiuria, la violenza, gli atti offensivi ai giurati ed altri funzionari pubblici siano fatti mentre sono nell'esercizio delle loro funzioni; ed il caso in cui siano fatti per causa dell'esercizio delle loro funzioni. Ora, se l'oltraggio sia fatto quando gli ufficiali non sono più in esercizio di funzioni, si potrebbe forse dubitare come osservava l'onorevole Senatore Miraglia, che le denominazioni di pubblico ufficiale o di corpo giudiziario sia riferibile al giurato; ma quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, come prevede quest'articolo 211, allora il dubbio non è più possibile, perchè il giurato fa parte del corpo giudiziario.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non mi occorre che ripetere le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione. L'articolo 211 menzionando i corpi giudiziari contempla, come si è già detto, anche i giurati i quali insieme coi giudizi del diritto compongono la Corte di assise. Se si oltraggia per ciò il corpo dei giurati, si offende un corpo giudiziario di cui sono parte integrante. Invece negli altri articoli a cui ha accennato l'onorevole Senatore Miraglia, i giurati vengono contemplati individualmente ed era perciò necessario farne espressa indicazione. Ivi non si fa più menzione di corpi giudiziari, ma si di pubblici ufficiali, di giudici, o di agenti della pubblica forza. Ora, siccome il giurato che ha compiuto l'alto suo ufficio ed è già rientrato nella condizione di semplice cittadino, non poteva evidentemente ravvisarsi compreso in alcuna di queste generiche condizioni, così il Governo sentendo il debito che ha la società, di tutelarli da ogni offesa che possa esser loro fatta per causa delle funzioni da essi esercitate, e di pareggiarli quindi per quanto riguarda i reati commessi a loro danno per tale causa, ai pubblici ufficiali, ha proposto di menzionarli espressamente.

Questa è la ragione per cui nei citati articoli si deve aggiungere il loro nome, laddove si-

mile aggiunta non si ravvisa necessaria in quello che è ora in discussione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io ho domandata la parola per avvertire che fra il progetto del Ministero e l'emendamento dell'onorevole Tecchio corre questo divario che, mentre il progetto ministeriale dice: « Chiunque con parole od atti *offende in qualsivoglia modo* l'onore, ecc. » la Commissione direbbe invece: « chiunque con parole od atti *offende direttamente* l'onore, ecc. »

L'emendamento del Senatore Tecchio in questo modo restringerebbe il significato della disposizione di legge.

Ed io non potrei arrendermi a quel suo concetto, perchè non so capire che si punisca l'offesa fatta nel modo diretto come egli propone e non si debba poi punire l'offesa che viene fatta con modi simbolici, sarcasmi o allusioni beffarde che talvolta riescono assai più pungenti e pregiudizievoli alla riputazione, che non gli improprii e le parole direttamente offensive.

Io appartengo alla classe di coloro i quali vogliono che i funzionari pubblici sentano il peso della responsabilità dei loro atti e siano severamente puniti se dimenticano i loro doveri o vi contravvengono; ma io ritengo poi che il funzionario onesto che adempie esattamente il compito dal suo ufficio, debba efficacemente e validamente essere tutelato dalla legge e protetto contro l'audacia di coloro che osano comechè sia di vilipenderlo. Perciò io respingo l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Metto ai voti prima di tutto l'emendamento dell'onorevole Tecchio al primo comma dell'articolo 211. Tale emendamento è espresso così:

« È colpevole di oltraggio contro persone investite di funzioni pubbliche chiunque con parole o con gesti offende direttamente l'onore e la rettitudine. »

Chi approva quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Vi è un altro emendamento dell'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Senatore Tecchio, al paragrafo di questo articolo secondo, così concepito:

« 2. Di un corpo politico, giudiziario od amministrativo nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di esso; ovvero dei giurati, o di un membro di essi, presenti o nell'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime. »

Chi approva quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Chi approva l'art. 211 secondo il testo ministeriale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 212.

« § 1. Il colpevole di oltraggio contro i pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno; e se lo ha commesso con minacce o con atti violenti non costituenti reato più grave, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a due.

« § 2. Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza di un'autorità giudiziaria ovvero in pubblica legale adunanza di un corpo politico od amministrativo, le dette pene sono aumentate rispettivamente da uno a due gradi.

« § 3. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite al pubblico ufficiale, al membro del corpo politico od amministrativo, od agente della pubblica forza tuire oltraggiato. »

A quest'articolo l'onor. Senatore Tecchio propone un emendamento al paragrafo primo. Alle parole: *o con atti violenti*, egli vorrebbe sostituire seguenti: *o violenze*.

Nel § 3 alle parole: *od agente*, sostituire le seguenti: *al giurato od all'agente*.

La Commissione accetta questi emendamenti?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Anzitutto osservo che l'onorevole Tecchio vorrebbe mettere le parole *o violenze*: invece che: *o con atti violenti*, perchè suppone che quelle parole abbiano un significato molto diverso.

Egli teme che per atto s'intenda l'atto processuale, l'atto giudiziario, ma questo dubbio

non ha fondamento, essendochè la voce: *atto*, nel suo proprio significato significhi *azione*. D'altra parte rifletto che non è più accettabile questo emendamento dopo che si è approvato l'art. 211, dove in principio appunto si leggono queste parole: *Chiunque con parole od atti offende in qualsivoglia modo l'onore, la rettitudine o il decoro*.

Il Senato ha già approvato quest'articolo con la dizione surriferita, e non sarebbe conveniente che si usasse ora una parola diversa per esprimere la stessa cosa.

Quanto al § 2 la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Tecchio, giacchè trova inutile l'aggiunta della parola: *giurati*, essendochè la disposizione di questo articolo si riferisca alle definizioni contenute nell'articolo precedente.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta questi emendamenti per le ragioni espresse dall'onorevole Relatore della Commissione; però siccome in questo articolo si è omesso di contemplare anche il corpo giudiziario, così propongo che si ripari all'ommissione aggiungendo dopo le parole: *corpo politico*, la parola *giudiziario*, com'è detto nell'articolo precedente.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Tecchio, di cui il Senato ha sentito testè la lettura.

(Non è approvato.)

La Commissione propone questa dizione al paragrafo 1.

Art. 212.

« § 1. Il colpevole di oltraggio contro i pubblici ufficiali od agenti della forza pubblica, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno; e se lo ha commesso con minacce o con atti violenti non costituenti reato più grave, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a due. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo per metterlo ai voti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

(Vedi sopra.)

(Approvato.)

« § 2. Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza di un'autorità giudiziaria, ovvero in pubblica legale adunanza di un corpo politico giudiziario od amministrativo, le dette pene sono aumentate rispettivamente da uno a due gradi. »

(Approvato.)

« § 3. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua senza, la verità o neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite al pubblico ufficiale, al membro del corpo politico od amministrativo, od agente della pubblica forza oltraggiato. »

Anche qui dopo la parola *politico* si deve aggiungere *giudiziario*.

Chi approva questo § 3 coll'aggiunta della parola *giudiziario*, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 213.

« In tutti gli altri casi che non sono preveduti da una speciale disposizione della legge, i reati commessi contro un pubblico ufficiale, o membro di un corpo politico od amministrativo, od agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate, sono puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

Anche qui c'è da aggiungere *giudiziario* dopo le parole: *di un corpo politico*, senza tener conto dell'emendamento del Senatore Tecchio, che alle parole: *od agente*, proponeva di sostituire: *al giurato od all'agente*, perchè il Senato si è già pronunziato in questo senso.

Chi approva dunque quest'articolo coll'aggiunta della parola *giudiziario*, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 214.

« Pei reati preveduti nel presente capo, l'azione penale è esercitata d'ufficio; per gli oltraggi contro i corpi politici giudiziarii od amministrativi l'azione penale è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita che in seguito di deliberazione dei corpi medesimi. »

(Approvato.)

Art. 215.

« § 1. Chiunque, millantando credito o ad-

renze presso pubblici uffiziali, si fa promettere o riceve danaro od altre cose, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore, o di doverli remunerare, è punito con la prigionia maggiore di due anni e con multa fino a duemila lire, avuto specialmente riguardo alla maggiore o minore importanza delle attribuzioni o della dignità del pubblico uffiziale.

» § 2. Se il colpevole è un pubblico uffiziale, si aggiunge la sospensione dai pubblici uffici. »

Il Ministro Guardasigilli in quest'articolo proporrebbe la soppressione della parola *specialmente*, che leggesi in fine dell'ottava linea.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non insiste per questa cancellazione.

PRESIDENTE. Ed il Senatore Tecchio propone, che alla parola *millantando* si sostituisca quella di *vantando*, ed a quella di *mediazione*, l'altra di *interposizione*. Prego la Commissione ed il Ministero a dichiarare se accettano la proposta del Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io per verità ho cercato di rendermi ragione dell'importanza della proposta dell'onorevole Senatore Tecchio, e sono andato alle sorgenti più sicure, cioè quelle della Crusca e del Fantani, che sono le autorità più accreditate, e vi ho trovato: *millantare, ingrandire, ampliare*. E poi: *vantare, esaltare, magnificare*. Ora io non so che cosa si guadagni o che cosa si perda a scegliere piuttosto l'una che l'altra di queste parole. Quanto poi all'altra voce di *mediazione*, a cui l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe sostituire quella di *interposizione*, io trovo che la Crusca definisce la parola *mediazione* come *interposizione*, così che debbo concludere che sieno sinonimi.

E infatti, *mediazione* vuol dire *mettersi di mezzo*, *interposizione* vuol dire *porsi fra due cose*, per cui a vero dire non so qual vantaggio si possa ricavare dal sostituire alla voce *millantare* quella di *vantare*, e quella di *interposizione* a quella di *mediazione*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'emendamento Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo si associa pienamente alle osservazioni dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del-

l'onorevole Tecchio che consiste nel sostituire alla parola *millantando* la parola *vantando* e alla parola *mediazione* quella d'*interposizione*.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 215 come è stato letto.

(Approvato.)

CAPO VIII.

Degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 216.

« Il ministro di un culto che, abusando in qualsiasi modo del proprio ministero, o dei mezzi spirituali, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a mille lire. »

La Commissione propone che siano tolte le parole *in qualsiasi modo*.

Essendo questo uno degli articoli su cui l'onorevole Pescatore si è riservato di proporre emendamenti, gli dà la parola.

Senatore PESCATORE. Onorevoli Senatori.

Ardirò proporre alcune modificazioni notabili a questo capo, esponendo prima alcuni concetti sulle relazioni dello Stato col Governo ecclesiastico.

Un partito religioso, la storia del quale si frammischia colla storia dei Governi civili dei due mondi, acquistò a poco a poco, ed ora esercita assoluto predominio sul Vaticano, e per esso sull'orbe cattolico.

Questo partito ha dichiarato guerra ad oltranza contro tutti i Governi liberi del mondo civile; contro i principii di libertà e di libero esame, cui i Governi liberi s'informano. Questo partito ha un sistema, che non ha mai dissimulato, e che non manca di grandezza: ha un sistema che impone ad un tempo e rispetto o necessità di difesa.

Non voglio mai, e molto meno in questo recinto, essere accusato nè d'inventare, nè di esagerare.

Il Senato mi permetterà che io esponga in poche parole questo sistema, che è ampiamente sviluppato dal più splendido degli scrittori di quel partito, dal Philipps: *Droit ecclesiastique*, al § 116 della sua opera in quattro volumi, il qual paragrafo (che è un lunghissimo capo) è

precisamente intitolato: *Subordination du pouvoir temporel au pouvoir spirituel*.

Questo sistema incomincia dal determinare la destinazione dell'uomo e della umanità sopra la terra.

L'uomo e l'umanità di passaggio su questa terra hanno quest'unica e suprema destinazione, di salvare l'anima sua nella vita futura: *Quid prodest homini si mundum universum lucretur, animae vero sue detrimentum patiatur*.

Ma l'umanità ha ricevuto due doni fatali, la ragione, la libertà, e la tendenza a esaminare liberamente ogni cosa; la ragione e il libero esame conducono all'incredulità; gli eccessi della libertà al peccato; tutti e due alla perdizione dell'anima. Dunque questi doni furono dati all'umanità perchè essa abbia il coraggio di ripudiarli.

La provvidenza ha istituita su questa terra una suprema podestà visibile, rappresentante la podestà suprema invisibile. L'ufficio di questa podestà è di prescrivere a tutti gli intelletti umani ciò che hanno da credere, a tutte le volontà umane, ciò che hanno da volere e da eseguire.

Accanto a questa podestà suprema siedono i Re; essi sono padroni negli ordini economici della società, che riguardano l'agricoltura, il commercio, le industrie, finanze e simili.

Ma tutta la parte morale del governo sociale appartiene all'alta sovranità del supremo gerarca che ho nominato.

In questa parte *le pouvoir temporel est subordonné au pouvoir spirituel*; il potere temporale ha il dovere di mettere la sua spada a disposizione del potere spirituale per l'esecuzione di ciò che ha prescritto, di ciò che ha ordinato: e tutte le istituzioni del governo sociale che dipendano da questa parte morale possono essere dichiarate irritate e nulle dal potere spirituale, che creda non concordino coi principii morali, da lui definiti.

Questa dottrina, o Signori, che è antica nel seno di quel partito, ora si va traducendo in pratica.

Il partito ha compulsato il Bollario romano, ne ha estratti molti brani; con questi brani artificialmente, ove d'uopo, collocati, ne compose un codice, il *Sillabo*, e questo sillabo fu comunicato alle potestà episcopali dell'orbe cattolico con un'enciclica.

: SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

L'onorevole prof. Amari, l'altro giorno vi ha letto alcuni articoli di questo Codice e li leggeva come il *non plus ultra* della tracotanza sacerdotale.

Ebbene, o Signori, nel *Sillabo* non si scorgono che le prime irradiazioni delle dottrine del partito (*sensazione*); chè ben altro ancora col tempo si produrrà.

Leggete gli atti del Concilio Vaticano e vi troverete una definizione della Chiesa cattolica quale mai nei tempi addietro si era prodotta.

Luigi XIV diceva: *L'État c'est moi*, ma con quanto maggior ragione il papa può dire, dopo i decreti del Concilio Vaticano, *L'Église c'est moi*? Egli è dichiarato il vescovo universale come se fosse presente in tutte le diocesi.

Il concilio gli ha decretato la giurisdizione diretta su tutte e singole le diocesi, giurisdizione legislativa, amministrativa, e giudiziaria. I vescovi discesero all'umile grado di Prefetti.

L'infallibilità! quale ne è l'oggetto? sopra di che si esercita l'infalibilità? *De fide et moribus*, dice il testo; val quanto dire: Oltre i dommi di fede, anche tutta quanta la legge morale; dalla quale, o Signori, emanano tutte le istituzioni sociali d'ordine morale: e potrebbe venire un giorno in cui il partito, di cui ragiono, faccia dichiarare contrarie alla legge morale, irrite e nulle tutte le costituzioni politiche delle libere nazioni.

Ora, in virtù della nomina che spetta al sommo Pontefice, e per esso al partito le cattedre episcopali sono occupate da uomini del partito, i quali nominano i parroci, secondo il loro cuore, simili a sé; i parroci sono i maestri diretti delle popolazioni, dominano le coscienze popolari; i parroci, e per essi i vescovi, e per essi il Vaticano, e per esso il partito hanno dunque sulle coscienze popolari dell'orbe cattolico un predominio assoluto.

Lo Stato deve egli difendersi contro gli attacchi perseveranti di questa sì potente corporazione mondiale? Senza dubbio. Ma passiamo in rassegna tutti i sistemi possibili di difesa.

Tutti i sistemi possibili di difesa sono quattro, e non più:

Primosistema. « La separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa. »

Principio inconcusso, ma del quale bisogna conoscere l'origine storica ed il significato.

Altra volta, quando le monarchie domina-

vano assolute sulle popolazioni, come assoluto era l'impero della monarchia religiosa sulle popolazioni medesime, questi due poteri avendo un interesse comune, quello di tenere i popoli sotto la loro soggezione assoluta, si collegarono e misero in comune molte delle cose loro. Il potere spirituale si sottomise perfino a certe discipline preventive, fece delle concessioni al potere civile, concernenti la polizia ecclesiastica, ed ottenne in ricambio molte concessioni dal potere civile, in ispecie il braccio secolare a sua disposizione.

Signori, questo è il tempo del sistema dei Concordati.

Giunte le nazioni al libero governo di se medesime, visto questo patto di alleanza contro la libertà dei popoli, esclamarono: « Che cosa sono questi patti contro la libertà? Noi li rompiano. E tu, governo ecclesiastico, piglia tutta la roba tua, e vattene. Delle tue concessioni non sappiamo che farcene. »

Ecco la storia, e il significato del principio *Separazione dello Stato dalla Chiesa*.

Ma questo principio, che è incontrastabile in se medesimo, toglie forse i conflitti tra i due poteri? No: anzi li suscita. I conflitti i più acerbi nascono appunto dall'applicazione di questo principio.

Da una parte si grida: dividiamoci; dall'altra si risponde: dividiamoci pure, ma vediamo un po' la parte che si vuol fare nella divisione delle cose tra l'uno e l'altro potere. I campi sono tre; il campo religioso appartiene incontestabilmente al potere religioso; il campo economico non è contrastato nemmeno dalla parte contraria che appartenga al potere civile; ma il campo morale, quello è il terreno delle aspre battaglie che si combattono, il potere spirituale lo rivendica per sé; e noi, potere civile, non lo possiamo cedere.

Quindi, come io diceva, il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa è un principio santissimo, incontrastato ed incontrastabile nei governi liberi delle nazioni, ma *ad rem nostram non pertinet*.

Secondo sistema di difesa dello Stato contro gli attacchi del potere religioso.

La libertà (si dice) come la lancia d'Achille sana le piaghe che essa medesima fa. Dunque si vada pure macchinando qualunque congiura da qualunque partito contro lo Stato, la difesa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

se ne può affidare sicuramente all'esercizio della libertà.

Signori; io non lo credo; a meno che si consentisse di sguinzagliare contro la religione la stampa, e non la stampa saggia e moderata che non è letta nè intesa che dai pensatori, che dagli uomini colti.

Bisognerebbe sguinzagliare la stampa scapigliata, la sola che agisce direttamente sulle masse popolari. Ma conviene ciò fare? La stampa scapigliata non ragiona, attacca, e cerca di distruggere colla superstizione anche la religione, il sentimento religioso, la fede nella vita futura, e la coscienza morale che nell'anima delle masse popolari formano un tutto indivisibile. Vogliamo noi ciò?

Io non so che cosa, distrutto il sentimento religioso, la religione, la morale, la fede nella vita futura, io non so che cosa diverrebbero le masse popolari dominate oramai dai soli istinti brutali, e frenate solo a quando a quando a mala pena dal timore del Codice penale. Ma questo io so, che indarno si cercherebbe di strappare dall'anima del genere umano ciò che la natura vi ha creato, la religione. L'ho già detto, e lo ripeto: L'uman genere è nato per la società; non solamente per la società civile, ma anche per la società religiosa. È nato per vivere sotto il Governo sociale civile e sotto il Governo sociale religioso.

Mi si oppone, anzi un onorevole nostro collega, eloquentissimo sempre, mi tuonava l'altro giorno all'orecchio dicendomi: tu avresti ragione, se una sola religione avesse mai sempre dominato e dominasse in questo mondo; ma le religioni sono molte, varie e contraddittorie e quindi il fatto universale *della dominazione religiosa* non prova nulla. A questo è facile rispondere.

Chi può negare che l'uomo sia nato per vivere sotto un Governo sociale civile? Chi può negare che questa verità sia comprovata dal fatto universale e perpetuo che si verifica nel seno dell'umanità?

Eppure le forme del governo sociale civile, sono diverse, varianti e contraddittorie; ma sotto le variabilità delle forme resta il fatto sostanziale, che è fondamento di tutte queste forme varianti, il fatto unico in sè, che ha sempre dominato e domina la famiglia del genere umano che è sempre vissuta, vive e vivrà sotto

il governo sociale civile, come è sempre vissuta, vive e vivrà sotto un governo sociale religioso. Come poi mi si può spiegare l'avvenimento prodigioso del cristianesimo che vinse il paganesimo, soffrendo i martirii; vinse l'impero romano, che invaso dai barbari, li vinse e soggiogò; che infine contribuì per la massima parte alla formazione degli stati moderni, e si compenetrò in tutte le istituzioni sociali a cui gli stati moderni s'informano?

Si tentò più volte di sostituire alla religione cristiana altre religioni; furono tentativi che caddero nel ridicolo, ed ora che parlo, non possiamo nemmeno immaginare cosa si potrebbe sostituire al cristianesimo, dato che potesse cessare.

Ciò che possiamo desiderare è, che ferma e duratura in eterno la religione cristiana, possa per avventura risalire i secoli, riformarsi nella disciplina e ridursi a quei termini in cui altra volta trionfava gloriosa, e liberarsi dalle esorbitanze del partito di cui ho parlato.

Dunque, se mai si tentasse, come ho detto, di sguinzagliare la stampa scapestrata sopra tutto ciò che si attiene alla religione, si farebbe opera inutile; anzi, io credo che a poco andare sorgerebbe nel seno dell'umanità una violenta reazione, la quale ci condurrebbe, non dirò al Santo Uffizio (perchè i ricorsi storici non si ripetono mai identicamente), ma ci condurrebbe a qualche cosa di simile.

Io rigetto quindi anche questo sistema di difesa contro gli attacchi del partito che dispone delle coscienze di tutto l'orbe cattolico e che ha dichiarato guerra ad oltranza contro i Governi liberi dell'Europa civile.

Ed ora viene il terzo sistema:

È il sistema preventivo. Ai tempi dei concordati, ai tempi delle alleanze tra i due poteri assoluti, la Chiesa stessa aveva accettato certe discipline preventive, e ne aveva ricevuto lauti ricambi per le sue concessioni. Ma rotti i concordati, dichiarato il conflitto, credo che indarno si cercherebbe di richiamare il sistema preventivo.

A ogni modo il sistema preventivo è quello che ora si tenta in Germania. Vedete come fa quella legislazione; prende il futuro ministro del culto nella sua prima giovinezza, lo educa nei suoi collegi, adulto lo istruisce ancora nei collegi in cui predomina lo spirito laico; poi

lo manda alle università informate al medesimo spirito; uscito dalle università lo ascrive nel numero degli eleggibili alle funzioni ecclesiastiche; ma poi, caso per caso, vuole ancora ingerirsi nella nomina d'ogni individuo, la vuole vedere, la vuole approvare; e poi ancora quando è installato nell'esercizio delle funzioni religiose, gli regola lo stesso maneggio delle armi spirituali (interdetti, scomuniche); gli dice: guardati bene, in questi e in quegli altri casi non lancerai nè scomuniche, nè interdetti.

Ecco il sistema preventivo.

È ammissibile presso di noi? Non c'è nemmeno da pensarvi; abbiamo proclamato anche noi un domma: *libera Chiesa in libero Stato*.

Dunque non resta altro che il quarto sistema: il sistema repressivo. Ogni libertà presuppone una legislazione di repressione degli abusi che si possono commettere dalla libertà medesima; ed è, Signori, questo il sistema che ha adottato il progetto ministeriale; repressione degli abusi che possono commettere i ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Signori, questo quarto sistema si suddivide in due, uno ben diverso dall'altro; nel progetto ne è accolto uno, io ne propongo un altro. Nel progetto che è informato, lo confesso, alle tradizioni generali, che poco a poco prevalsero presso di noi, ecco come si prende la cosa.

Lo Stato ufficialmente ignora che vi sia una religione cattolica. Ignora che nel Vaticano sia concentrata la giurisdizione assoluta sopra l'universo orbe cattolico. Ignora che nel Vaticano predomina un partito nemico della civiltà moderna. Ignora, ripeto, tutto questo. Non ne vuol sapere nulla. Ma lo Stato dice: bisogna bene, che questi nemici, se vi sono, vengano a qualche atto esterno, per mezzo di determinati individui: io li aspetto al varco, siano essi saltimbanchi, siano membri di accademie, o di società operaie, o siano ministri di un culto qualunque; io li fermo: se contravvengono con discorsi o con fatti alle leggi dello Stato, li traduco davanti ai Tribunali ordinari anche dell'infimo grado nella gerarchia giudiziaria, e li punisco con pene volgari, cioè con multa o prigionia. E questo si chiama applicare anche ai ministri del culto il diritto comune.

Signori, io non ci credo nulla. Io non credo che i ministri del culto cattolico possano es-

sere processati, tradotti in giudizio, puniti con pene volgari; non credo che si possano trattare come si tratterebbe con borsaiuoli o con ladroncelli.

Certo i ministri del culto possono commettere dei reati comuni. Un parroco al confessionale può tentare di sedurre una donzella, può raggiungere il suo fine; è un reato comune, e di questi reati io non mi occupo.

I reati di cui mi preoccupo hanno una natura tutta diversa dalla natura degli altri reati; essi dipendono da un diverso modo di concepire la destinazione dell'umanità, e dell'uomo; essi derivano da una contesa che (come già dissi), non manca di grandezza, ed impone rispetto; da una contesa che i due poteri fanno per dirigere l'umanità e l'uomo nel loro cammino. Questi che voi chiamate delinquenti, che cosa sono? Sono i funzionari della nazione religiosa, come gl'impiegati civili sono i funzionari della nazione politica. E questi funzionari della nazione religiosa che cosa sono? Sono i maestri dei popoli, maestri di religione e di morale, di cose e di sentimenti che sono indispensabili alla stessa società civile; maestri riconosciuti dallo Stato, o, che dico riconosciuti? fatti rispettare, raccomandati alla venerazione dei popoli; riconosciuti, raccomandati e mantenuti a spese dello Stato.

Ora, per una divergenza di opinioni (divergenza che vuol essere efficacemente repressa, sono io il primo a proclamarlo), per una divergenza di opinioni, perchè questi funzionari nell'esercizio del loro insegnamento manifestano opinioni che oppugnano quelle dello Stato, le manifestano in buona fede; perchè sono la conseguenza di un loro sistema mondiale, si possono trattare con le forme ordinarie, come delinquenti comuni? Mai, no.

Questi procedimenti costituiscono una contraddizione manifesta del Governo che proclama questi funzionari, che li vuol rispettare, che li ammette e costituisce maestri di religione e di morale per tutta la nazione; che li mantiene come tali e che d'un tratto li sottopone a procedimenti ignominiosi come se fossero delinquenti volgari. E questo, o Signori, rivolta la coscienza delle popolazioni che non intendono così per il sottile cose che d'altronde sarebbe troppo difficile d'intendere.

Dunque il così detto diritto comune non è

applicabile qui: epperò è flagrantemente violato perchè qualunque applicazione di legge che sia tratta fuori dell'orbita sua, costituisce una flagrante violazione della legge medesima. E le conseguenze pratiche, o Signori, conseguenze di tutti i giorni, mi pare che provino la verità di quanto io dico.

Quanti non sono gli atti, i discorsi, le pastorali con cui si oppugnano le leggi dello Stato? Ebbene cosa bisogna fare?

Io lodo il Governo, che non può fare altrimenti; bisogna mettere moltissime cose sul conto della libertà; lasciar dire, lasciar predicare; solo rarissime volte fare un processo contro a un monsignore! (Oh!) E allora che cosa avviene? per due o tre anni questi processi si trascinano davanti ai tribunali civili e alle Corti d'Appello e di Cassazione, e finiscono sovente senza che sia rimasto soddisfatto il voto del Governo. Finalmente poi se vi è condanna definitiva sarà limitata, a che? a quattro o cinque giorni di arresto.

Allora il vescovo condannato procede in gran pompa di martire al luogo della sua pena, ove è lautamente trattato (e poi dirà che fu martoriatato); riceve le visite dei fedeli, le riverenze degli stessi custodi, ed esce dal luogo di arresto glorificato.

Sono queste le vostre prodezze nella guerra di cui ho discusso, nella guerra che si muove accanita contro le libere istituzioni? Io credo, o Signori, che ci voglia una repressione severa, efficace, ma prima di tutto rispettosa in faccia alla coscienza del popolo; severa in faccia ai nemici dello Stato, rispettosa in faccia alla coscienza della nazione. Ed a questo scopo io credo che convenga nel progetto ministeriale riformare quattro punti: la numerazione dei reati, le persone da punirsi, la giurisdizione, la procedura e la penalità dei reati.

Sul primo punto: la formula del progetto ministeriale, lo riconosco, è molto comprensiva; punisce discorsi, scritti, fatti con i quali s'impugnino le leggi dello Stato ed anche gli atti dell'autorità. Ma su questa formula mi occorrono tre osservazioni; due di minor rilievo, ed una d'importanza maggiore.

Osservazioni di minor rilievo: 1. credo che la formula ministeriale non abbracci abbastanza chiaramente i modi di impugnare le leggi, le istituzioni libere dello Stato, per

mezzo dell'insegnamento nei Seminari e per mezzo dei trattati che si pongono in mano alla gioventù avviata alla carriera ecclesiastica; 2. se voi esigete dal ministro del culto il rispetto assoluto non solamente alle leggi dello Stato, ma anche agli atti dell'autorità, io credo, o Signori, che bisognerà comprendere anche l'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria condanna uno a pena criminale; a tal pena criminale è annessa l'interdizione dai pubblici uffici. Poniamo il caso che si ordisse qui, in Roma, una congiura per ristabilire il potere temporale, e poniamo il caso, che si ordisse qualche disegno atroce, qualche cosa che somigli alla *Saint-Barthélemy*. La congiura è scoperta, l'autorità giudiziaria procede, condanna, e punisce i colpevoli: gli autori degli atroci disegni sono condannati a pene criminali, epperò all'interdizione dai pubblici uffici che vi è annessa di pien diritto: ebbene per una esagerata applicazione della formola *Libera Chiesa in libero Stato*, nel progetto troviamo niente meno che questo risultato, che mentre l'autorità politica punisce atroci tentativi, dall'altra parte vi è un'altra podestà che ravvisa nei fatti, nel non riuscito disegno, non un crimine, ma un atto meritorio; e lo vorrà premiare, e nominerà questi condannati arcivescovi; o lo Stato riconosce queste nomine, riconosce costoro come maestri di religione e di morale della popolazione italiana! e gli somministra anche la prebenda!!

Questi, o Signori, a me parrebbero nuovi Tremacoldi di pessimo genere da disgradare il Tremacoldo, di cui il *Marco Visconti* ci descrisse le strane prodezze.

Fatte così le osservazioni minori, vengo a dirvi la terza, che è di molto maggiore importanza.

Uno dei mezzi e dei modi che si adoprano dal partito predominante nell'ordine religioso per combattere le leggi e le istituzioni civili è l'uso simulato del potere spirituale; per cui mentre pare che i funzionari ecclesiastici non facciano che disporre di discipline ecclesiastiche nei limiti della loro competenza, rivolgono però tutta l'azione loro a combattere le leggi dello Stato.

Molti esempi si potrebbero addurre, ma per abbreviare e anche per chiarire meglio la questione, io mi atterrò a due soli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

Non tutto il clero, o Signori, partecipa alle dottrine e alle viste del partito religioso predominante. Non pochi pii sacerdoti, non ammessi alle alte cariche, non desidererebbero niente di meglio che la conciliazione, che il ritorno della Chiesa cattolica ai suoi veri principii, e sono disposti a comportarsi come buoni cittadini.

Ebbene, questa condotta è un delitto in faccia al superiore. E il superiore con simulati processi, ovvero *ex informata conscientia* li sospende *a divinis*, e se quel povero diavolo ha un piccolo beneficio, tale sospensione gli porta per conseguenza la perdita del beneficio medesimo, ed ecco come questi signori altolocati arrivano a contenere tutta la massa del clero nella soggezione alle loro mire. A questo proposito dirò che io ho assistito personalmente al parto del famoso articolo 17 della legge sulle guarentigie; e non credo di errare dicendo che fu composto senza un concetto preciso del suo significato; lo compilarono come si potè, e lo gettarono nel mondo *traderunt disputationibus eorum*.

Ebbene, io trovo in una recente circolare dell'onorevole Ministro Guardasigilli un bel documento interpretativo. Fu al Ministero rappresentato che accadevano di questi fatti nefasti dell'autorità ecclesiastica, che pel solo motivo che un suo subordinato si mostra buon cittadino, per punirlo di questo che è una virtù per il potere civile e un delitto per l'altro potere, lo sospende *a divinis*, lo destituisce e gli fa perdere il beneficio. Ci è o non ci è un rimedio contro questi fatti? Non credo veramente che l'articolo 17 della legge sulle guarentigie lo somministri questo mezzo abbastanza chiaramente. Ma l'onor. signor Ministro Guardasigilli ha interpretato arditamente quell'articolo. Ed ecco come parla in proposito la circolare che ho citata:

« Quante volte occorresse che vengano portate davanti ai tribunali, istanze sull'esecuzione di provvedimenti disciplinari dell'autorità ecclesiastica per gli effetti civili, gli ufficiali del Pubblico Ministero, essendo chiamati a esprimere il loro voto, debbono tener presenti le ultime disposizioni del succitato articolo 17 il quale nega ogni efficacia civile agli atti dell'autorità ecclesiastica che sieno contrarii alle

leggi dello Stato e all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti privati.

» Tali sarebbero fuor di dubbio quegli atti che apparissero destituiti di ogni motivo canonico e contrari alle leggi e alle istituzioni nazionali, pronunciate fuori della competenza spirituale e senza l'osservanza delle forme richieste dal diritto canonico per la loro validità.

» Codesti vizi radicali rendono l'atto non esistente, possono e debbono senza punto offendere la competenza spirituale essere rilevati dall'autorità civile che sia richiesta di decidere le questioni insorte fra gli interessati intorno agli atti emanati dalla potestà della Chiesa. Questi provvedimenti surrogati alle antiche appellazioni di abuso in quella sola parte di tutela, che non poteva essere dallo Stato rinunziata, lesigono la più seria attenzione da parte della Magistratura, affinchè si introduca una giurisprudenza conforme ai principii di ragione e al concetto vero del legislatore.

» Io confido che la Magistratura italiana saprà degnamente compiere quest'arduo ufficio.»

Così suona la circolare. Ed essa è uno dei più importanti provvedimenti che mai sieno emanati da un Ministero di Grazia e Giustizia. Io lo lodo, ma non credo che possa raggiungere il suo scopo.

Io credo che all'azione puramente civile si dovrebbe sostituire nel progetto un'azione penale. Permettetemi sopra ciò alcuni riflessi.

L'onorevole signor Ministro richiama l'antico sistema dell'appellazione *ab abusu*.

Un saggio di questo sistema lo avevamo anche noi nella legge organica del Consiglio di Stato e nelle attribuzioni che gli si davano in questi affari (legge che non fu ancora, che io sappia, abrogata da nessun'altra legge, ma che tuttavia si tiene per abrogata): le appellazioni *ab abusu* e le regole che sono richiamate qui nella circolare ministeriale avevano un fondamento che ora più non hanno.

I re cattolici ammettevano come legislazione pubblica nei loro Stati il diritto canonico e tutte le leggi ecclesiastiche, e si dichiaravano protettori, avevano il protettorato, consenziente il potere spirituale, di tutti gli interessi appartenenti alla Chiesa. Come conseguenza di questo protettorato sorsero le appellazioni *ab abusu*, sotto colore cioè di proteggere la vera intelligenza, le giuste interpretazioni delle leggi ec-

clesiastiche e reprimerne gli abusi che i funzionari ecclesiastici commettersero contro le leggi medesime.

Ora questo fondamento è cessato, e bandito dalla formula « libera Chiesa in libero Stato. » Io suppongo che un prete, riconosciuto come appartenente al partito gesuitico, che non pechi in nessuna maniera contro alle leggi dello Stato, ma che incorra per un qualche caso nell'indignazione del suo superiore ecclesiastico, ebbene, questo superiore ecclesiastico pronuncii contro di lui una sentenza, e lo sospenda *a divinis*.

Credete voi che il potere civile avrebbe diritto d'ingerirsi in questo affare, e correggere la sentenza?

Mai no, non è di sua competenza; il condannato si potrà appellare all'arcivescovo, ed anco, in ultimo grado, alla curia di Roma, ma il potere civile, nello stato attuale del diritto pubblico nostro, non ha da ingerirsi in tali questioni; se sia o no stata ben applicata la legge, se la sentenza sia o non sia giusta, se esista, oppur no, un motivo canonico, non sta al potere civile il rilevarlo.

Ma la circolare ha un altro significato ed è questo; è lo spirito della circolare sta tutto in questo concetto.

Siccome il potere ecclesiastico abusa dei suoi diritti contro i preti buoni cittadini, quest'abuso dev'essere represso, non può essere riconosciuto dallo Stato, è un abuso contro di lui. Quindi, se non il sistema dell'antica appellazione *ab abusu*, certamente lo spirito di questo sistema in questa parte non poteva essere abbandonato dallo Stato; questa parte non doveva essere mai abbandonata dallo Stato perchè lo Stato non può mai rinunciare a ciò che esige la sua legittima difesa contro i poteri nemici.

E quell'investigare, che propone il Ministro di Grazia e Giustizia, se il Vescovo abbia ecceduto la propria competenza, se manifestamente manchi ogni motivo canonico, se abbia violate le leggi, sono tutte cose buone, ma valgono soltanto come indizi che l'autorità ecclesiastica in quel caso ha proceduto di mala fede, che il suo decreto è simulato, mostra di dirigersi contro un prete, invece si dirige contro un buon cittadino, contro lo Stato di cui il prete rispetta le leggi.

Torno dunque a fare i miei complimenti al Ministro Guardasigilli; ma torno a domandare a me stesso: questo modo di provvedere è desso sufficiente?

Prima di tutto mi permetta il signor Ministro di dirgli che non so se alla sua circolare la Magistratura italiana ci vorrà credere, perchè, secondo me, occorrerebbe una interpretazione autentica, un'interpretazione legislativa.

In secondo luogo la circolare impone al prete un carico enorme; ha da sollevarsi questo povero prete contro il proprio Vescovo, citarlo in giudizio per sostenere che egli ha agito di mala fede, simulatamente contro di lui, ma in realtà contro lo Stato? Non parlo delle spese di giudizio di prima, seconda e terza istanza, parlo del carico enorme che gli viene, per cui non so se si troverà un parroco destituito dal suo Vescovo che voglia sobbarcarsi per vie sì disastrose, affrontando a primo tratto i fulmini, la scomunica maggiore del suo superiore ecclesiastico.

E per che fine poi? Con qual risultato? lo scopo, che si propone, quello, cioè di ritenere la sua parrocchia, non è possibile che lo raggiunga, perchè, o Signori, le popolazioni, che amano soprattutto la sicurezza delle loro anime, abbandonano ed abbandoneranno sempre, quantunque assistito da sentenze civili quel parroco che sia scomunicato dal suo Vescovo; per il che questo povero prete, dovrà lasciare la carica sua, ringraziando se pur sulla prebenda parrocchiale potrà ottenere un tenue sussidio.

Che cosa dunque ci vuole, o Signori?

Ci vuole l'azione pubblica: è un gravissimo delitto quello di un ministro del culto che non ha ribrezzo di tradire la sua missione spirituale, di abusare del suo potere a danno di un suo subordinato, e contro le leggi dello Stato, e che ciò fa per sistema. Ora, perchè questo fatto non lo si dichiara un reato di azione pubblica? L'interessato denunzierà il fatto, ma il Pubblico Ministero raccoglierà gli elementi di prova, assumerà egli l'impegno di chiarire la verità davanti ai tribunali e di proseguire il giudizio sino alla condanna del Vescovo delinquente.

E notate, o Signori: questo è sistema che io propongo di formulare in termini generali, cioè che tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica, che sono manifestamente simulati, diretti, sotto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

mentite apparenze, contro le leggi dello Stato, diano luogo ad un'azione pubblica, che costituiscono un reato, e soggiacciono ad un giudizio penale, instante il Pubblico Ministero.

Questo sì che sarà un freno potente delle autorità ecclesiastiche perchè non trascorrono ad abusi. Generalizzando i fatti riflessi, e traendone la debita conclusione dico, che nell'incriminazione degli abusi dei ministri del culto, bisogna comprendere con formola generale tutti quei fatti, pei quali sia manifesto che un ministro del culto, ne rivolse l'esercizio, e i mezzi, di cui dispone, contro le leggi dello Stato.

Non ho che poche parole a dire sugli altri tre punti.

Le persone che devono dichiararsi responsabili non sono i parroci, Signori no, sono i vescovi. Se un parroco ha letto una pastorale, ha pronunciato un discorso, se ha nella sua predicazione oppugnata la legge dello Stato, credete Voi che l'abbia fatto di *motu proprio*? L'ha fatto per ordine, e quand'anche lo facesse di *motu proprio*, a mio avviso il potere civile innanzi tutto si deve indirizzare al vescovo e richiederlo di disconoscere pubblicamente il discorso improvvido del suo parroco, o questa sarà sempre una soddisfazione bastevole; ma quando non lo voglia sconfessare e ne assuma così egli stesso la responsabilità, è il vescovo che deve soggiacere all'azione penale per parte dell'autorità civile.

Qui, o Signori, io credo che lo Stato debba agire con molta moderazione, e con molto riguardo contro questi funzionari ecclesiastici, che io non cesserò mai dal dichiarare essere maestri delle popolazioni altamente rispettabili e che in quelle stesse mancanze che noi chiamiamo reato meritano ancora tutto il nostro rispetto; perocchè dipendono da un sistema che lo Stato non può certo riconoscere, ma non sappiamo ancora in fin dei conti qual sia per avventura, fra l'uno e l'altro il miglior modo di comprendere la destinazione dell'uomo e della umanità: credo, ripeto, che esercitando la repressione lo Stato debba procedere verso questi funzionari con quel rispetto che risponda alla coscienza delle popolazioni. Non vorrei mai che fosse lesa la loro dignità personale: non li chiamerei davanti ad un Pretore, nè davanti a un tribunale civile. Per questi reati vorrei che fosse chiamata a decidere una delle

più elevate magistrature del Regno, e che le loro sentenze fossero improntate del carattere che conviene a questo genere di reati.

Queste sentenze dovrebbero essere sempre ragionate con questi criteri: « voi ministri del culto avete una gran missione; ma siete in errore e tradite il vostro ministero, quando prendete a combattere lo Stato e le sue libere istituzioni. »

La prima pena dunque che infliggerei sarebbe niente altro che la censura: così procedendo, non si convincerebbero certo i vescovi, ma sarebbe innanzi tutto edificata la coscienza dei popoli. Quanto poi il vescovo fosse recidivo, non applicherei la multa (pena volgare), applicherei il sequestro di una parte dei redditi per mezzo di ritenuta sulla rendita iscritta nel libro del debito pubblico, e spettante alle mense. Non manderei mai gli uscieri all'episcopato per procedere alla esecuzione sui mobili.

E finalmente dato per impossibile che un procedimento solenne, una censura solenne, inflitta per organo di una delle più elevate magistrature del Regno: che un sequestro di parte dei redditi, anche ripetuto, non bastassero, io non deverrei mai alla prigionia, alla detenzione, no: l'esilio e niente altro.

La destituzione di questi funzionari dal loro ufficio non appartiene allo Stato, ma allo Stato appartiene dichiarare decaduti dal diritto di cittadinanza ed esiliare individui, che si mettessero in perpetua ostilità collo Stato per obbedienza ad una potestà straniera, nemica dello Stato e delle sue libere istituzioni.

L'esilio è una pena che, a giusta ragione, non è applicata ai delinquenti ordinari, perchè gli Stati non si debbono scambiare i loro ladri rispettivi (*ilarità*), ma trattandosi di funzionari che, se nociono, nello Stato in cui sono rivestiti, ed abusano, di cariche religiose, non nuoceranno più quando sono in condizione privata, e in territorio straniero, l'esilio è la vera pena che conviene alla loro colpa.

Domando scusa, o Signori, se ho esposte le mie idee sulle relazioni dello Stato col governo ecclesiastico in fatto di legislazione penale. Se i miei pensieri non piaceranno alle poche divinità del Senato, mi permettano che io dica allora in cuor mio:

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1875

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco: riunione in Comitato segreto per la discussione del bilancio dell'interno del 1874 e del bilancio del 1875.

Alle due: seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXX.

TORNATA DELL'11 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Discorso del Senatore Borgatti* — *Parole dei Senatori Pescatore e Borgatti per fatti personali* — *Discorso del Ministro* — *Considerazioni del Senatore Mauri* — *Ricerca del Senatore Pantaleoni* — *Dubbi del Senatore Vitelleschi e sua proposta di rinvio dell'articolo alla Commissione* — *Risposta del Relatore ai Senatori Mauri e Vitelleschi* — *Osservazione del Senatore Arrivabene* — *Comunicazioni della Presidenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e il Commissario Regio. Più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Ugolino della Gherardesca domanda un congedo di un mese, per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori! Quanto mi rallegrai nella tornata di lunedì, allorchè si discuteva il titolo dei così detti *reati contro la religione*, che l'onorevole Senatore Pescatore

recasse la sua autorevole parola in una questione, che bastava ridurla ai suoi veri termini per risolverla facilmente, com'è avvenuto, altrettanto mi dolgo che egli abbia ora sollevata cotesta questione, a proposito del titolo: — *Degli abusi dei ministri del culto* — che stiamo discutendo. Me ne dolgo prima di tutto perchè mi pare che cotale questione non sia opportuna; sia anzi fuori affatto di proposito; e mi sembra che vi si opponga perfino una questione pregiudiziale, come in breve dimostrerò.

Me ne dolgo inoltre perchè in una delle tornate precedenti, alludendo egli a me, profferì sul mio conto un giudizio il quale, mio malgrado, mi obbliga a fare quello che a me, meno di ogni altro, si converrebbe in questo grave Consesso: parlare cioè di me e delle opinioni da me costantemente professate e difese su questo argomento.

E badate, o Signori, che se veramente non si trattasse che della persona mia e delle mie opinioni, io non oserei certamente di intrattenervi, specialmente in questa circostanza; o tutt'al più mi limiterei a ringraziare l'egregio Senatore Pescatore dell'onore compartitomi, e lo pregherei soltanto di dirmi d'onde egli abbia tratto motivo di asserire, siccome asserì, che io

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

interpreti la celebre formula cavouriana della *Libera Chiesa in libero Stato*, in una maniera troppo assoluta.

Ma qui non si tratta soltanto di me e delle mie opinioni; si tratta ancora di persone, le quali hanno un'importanza politica, che certamente non ho io. Si tratta di opinioni, che io ho dovuto più volte sostenere in nome dell'Amministrazione, di cui ebbi l'onore di far parte, e specialmente in difesa di un notissimo progetto di legge, presentato alla Camera elettiva nella tornata del 17 gennaio 1867, da me, come Ministro della Giustizia e dei Culti, insieme all'illustre Senatore Scialoja allora Ministro delle Finanze.

Il primo titolo di quel progetto, composto di cinque articoli soltanto, era rivolto a stabilire le massime fondamentali del nostro diritto pubblico interno sulla libertà religiosa e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa cattolica nel Regno: e di cotesto titolo solamente io assunsi una responsabilità diretta, piena ed incondizionata, che ho sempre mantenuta e mantengo.

A questa circostanza si aggiunge ancora la seguente; ed è, che quando nel 1867 si discuteva nell'altro ramo del Parlamento il progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, io ebbi incarico dai miei amici politici di rispondere agli attacchi virulenti, alle accuse partigiane, alle ingiurie insidiose e maligne che si facevano contro il Ministero Ricasoli, tanto a riguardo del ricordato progetto sulla libertà della Chiesa, quanto per la così detta *missione Tonello*.

Ed avendo io adempiuto al ricevuto incarico come meglio seppi, nella tornata del 9 luglio 1867, sorse dopo di me uno degli oratori più eloquenti della destra politica della Camera, il quale dichiarò che le idee da me esposte e difese erano, come egli si esprime, la *bandiera*, ch'egli stesso e i suoi amici politici si prefiggevano di seguire.

Ma non basta, o Signori: l'anno scorso venne in luce un libro sulla *Libertà della Chiesa*, di un distinto pubblicista lombardo, il signor Piola: e anche in questo libro mi si fa, sino dalle prime pagine, l'onore di affermare che la *destra parlamentare accoglierà le idee delle quali era stato interprete il Borgatti nel progetto di legge che esso come Ministro di Giustizia e dei Culti aveva presentato alla Camera il 17 gennaio 1867*.

Indi, proseguendo, si sostiene in quel libro, e si pretende di dimostrare, siccome pretese di dimostrare l'altro giorno l'onorev. Senatore Pescatore, che cotali idee non sono compatibili colle necessarie guarentigie dello Stato.

Ma, se l'illustre Piola, e così pure il chiarissimo Pescatore, avessero avuto la pazienza di leggere attentamente ciò che io ho detto e scritto su cotesto argomento in diverse circostanze, e principalmente tutto quello, che ebbi l'onore di esporre alla Camera dei Deputati, in occasione della discussione per il citato progetto di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, nelle tornate del 9 e 15 luglio 1867; e nella circostanza in cui si discuteva il successivo progetto di legge delle così dette *guarentigie pontificie*, e della libertà della Chiesa, nelle tornate del 3 e 14 febbraio, ed del 15 e 17 marzo 1871, avrebbero entrambi veduto e toccato con mano che, fermo sempre nel fondamentale concetto che la libertà della Chiesa, come ogni altra libertà, o religiosa, o politica, o civile, non sia da confondersi nè col privilegio, nè colla licenza, e che coloro i quali parlano di libertà *assoluta*, di libertà *eccessiva*, di libertà *sconfinata*, mostrano di non avere una idea precisa e ben determinata della libertà, poichè la libertà *eccessiva* o *sconfinata*, come essi sogliono esprimersi, non è libertà, ma è licenza; fermo, dico, in cotale concetto, io mi dimostrai costantemente sollecito e zelante delle necessarie prerogative dello Stato più assai dei miei contraddittori. Imperocchè il metodo, o sistema, da me eseguito è molto più efficace a guarentire la indipendenza e la sicurezza dello Stato di quello vagheggiato dagli onorevoli Piola e Pescatore e da altri della scuola giurisdizionalista.

Avrebbero inoltre veduto gli egregi miei contraddittori, che se io ho avuto più volte l'onore di rappresentare, intorno a cotesta grande questione, una parte della destra parlamentare, tuttavia alcuni degli uomini autorevoli di quel partito politico, a cui mi onoro sempre di appartenere, dissentirono e dissentono alquanto da me sopra qualche punto fondamentale della questione stessa.

Ciò si fece manifesto nelle discussioni parlamentari che voi, o Signori, mi avete permesso di ricordare; e più particolarmente si rese ciò palese l'anno scorso, quando l'onore-

vole Ministro di Grazia e Giustizia presentò all'altra Camera il progetto di legge per rendere la celebrazione del matrimonio civile obbligatoria pria del rito religioso. In quella circostanza fu pubblicato un mio modesto scrittarello col titolo — *Il matrimonio civile e il matrimonio ecclesiastico*, di cui, se il Senato me lo consente, leggerò qualche brano, poichè in esso mi studiai di esporre la dottrina della libertà della Chiesa, da me costantemente professata e difesa, con quella precisione e chiarezza che per me si potevano maggiori.

Ripeto che io non credo che la questione della libertà della Chiesa sia stata qui sollevata opportunamente; ma siccome ciò è avvenuto, e diversi oratori l'hanno trattata ampiamente, spero che il Senato vorrà consentire anche a me di seguire l'altrui esempio, molto più che io sono stato tratto nella discussione, mio malgrado, e posto nella necessità di difender me e i miei amici politici dalla accusa che ci è fatta di professare, in proposito, una dottrina opposta agl'interessi, alla sicurezza e alla indipendenza dello Stato.

Nel ricordato mio scrittarello adunque, dopo di aver dimostrato che a tre soltanto, e non a quattro, si riducono sostanzialmente i modi, o sistemi, (come li chiama l'onorevole Senatore Pescatore) onde possono essere regolati i rapporti dello Stato colla Chiesa; secondo che:

1. O si consideri la Chiesa cattolica, politicamente e giuridicamente parlando, in quella universalità giuridica e politica, a cui essa pretende tuttavia; quale una società religiosa parallela alla società civile, secondo la formula stessa, che predilige l'onorevole Senatore Pescatore; quale una potestà pubblica *extraterritoriale*, che tratta da pari a pari, come da Stato a Stato, con le singole potestà politiche territoriali; e in questo caso voi sarete spinti inevitabilmente o alla lotta incessante delle due potestà, o alla tregua artificiale e passeggera dei concordati:

2. O si considera la Chiesa cattolica come una istituzione pubblica, inseparabile ed integrante dello Stato; e in questo secondo caso voi andrete di filo alla *Chiesa dello Stato*; avrete necessariamente una Chiesa ufficiale; avrete un Re-Papa, come nel primo caso avreste un Papa-Re:

3. O finalmente si considera la Chiesa cat-

tolica, sempre giuridicamente o politicamente parlando, in quanto è dessa circoscritta al territorio dello Stato, come una istituzione privata, eguale ad ogni altra istituzione interna, ed autonoma; e in questo caso soltanto vopotrebbe risolvere il gravissimo problema, in armonia colle guarentigie necessarie allo Stato, e coll'indipendenza spirituale della Chiesa.

Dimostrato questo, io soggiungeva nel citato scrittarello:

« Da ciò segue che per applicare rettamente ed utilmente, sia per lo Stato, sia per la Chiesa medesima, la celebre formula di *libera Chiesa in libero Stato*, è forza smettere il vietato concetto delle due potestà, e considerare la Chiesa, politicamente e giuridicamente parlando, in forma di una associazione od istituzione privata, la quale, in quanto è compresa nel territorio dello Stato, deve indeclinabilmente, per la necessità stessa della sua reale esistenza, e nel suo medesimo interesse, essere sottoposta, ugualmente che ogni altra associazione od istituzione interna, al giure pubblico e politico dello Stato, o, come suol dirsi, al *diritto comune*. In siffatta guisa, stabilita l'uguaglianza politica e giuridica della libertà della Chiesa; con tutte le altre libertà interne, la soluzione del problema dipende (come avvisa sapientemente il Mamiani, mio illustre maestro ed amico, nel capitolo decimoprimo della sua classica opera della *Teorica della Religione e dello Stato*) dal *doversi ampliare il diritto comune* per forma che tutte le libertà interne, e quindi anche la libertà della Chiesa, possano, dentro l'orbita propria e nei limiti della propria e rispettiva autonomia giuridica, conseguire quel maggiore sviluppo, che sia compatibile coll'altrui diritto, coll'ordine pubblico e colla sicurezza generale dello Stato.

« Calzano mirabilmente al mio concetto (io proseguiva) e all'accennato modo di applicazione della celebre formula, più volte riferita, le parole accònciamente usate dal Mamiani medesimo: « Nella Teorica (egli dice) delineata da noi circa le attinenze fra la Religione e lo Stato, gittamo questo fondamento, di dover cioè far cessare d' ambe le parti ogni ordine di privilegi, ed ogni culto potersi valere ampiamente del DIRITTO COMUNE; ond'è loro interesse immediato, che a tale diritto nulla manchi, e nulla si tolga, e I SUOI CONFINI SI

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

STENDANO INFINO LÀ DOVE, O L'EQUILIBRIO DELLE LIBERTÀ E GUARENTIGIE INDIVIDUALI SI PERTURBINO, O LA INCOLUMITÀ DELLO STATO RICERCHI QUALCHE RESTRIZIONE E QUALCHE DIFESA. »

Fin qui l'illustre Masciani.

« E dissi altra volta (così si prosegue nel citato scrittarello mio) che codesto medesimo concetto, cotale maniera d'intendere e concretare la libertà della Chiesa, erano stati pure felicemente afferrati e mirabilmente espressi dall'egregio nostro Ministro degli Esteri, Visconti-Venosta, quando, in un bauchetto offertogli della Società patriottica di Milano, nell'autunno del 1870, alludendo egli alla legge, che allora si stava preparando per guarentire l'indipendenza del sommo pontefice e la libertà della Chiesa, affermò che non pure la Chiesa ma il pontefice stesso troveranno una solida e stabile garanzia, *un grande pegno d'indipendenza nel diritto comune; BEN INTESO QUANDO IL DIRITTO COMUNE SARÀ LA LIBERTÀ.* »

E qui, tra parentesi, mi sia permesso di aggiungere che fu precisamente per lo stesso concetto, mirabilmente espresso dal nostro Ministro degli Esteri, che io (siccome risulta dalle tornate della Camera dei Deputati del 3 e 14 febbraio 1871) dichiarai di accettare la prima parte della legge delle guarentigie pontificie sotto riserva, ed unicamente come un espediente temporaneo.

Poiché indicato, nello scrittarello in discorso, le diverse tornate parlamentari in cui ebbi l'onore di discorrere di cotesta materia, e gli scritti dati al pubblico in diverse circostanze, io soggiungeva:

« In tutte queste cosuccie mie potrà, chi ne abbia voglia e pazienza, scorgere se io sia mai caduto in contraddizione, o se piuttosto non abbia con grande tenacità insistito sempre sullo stesso punto, trascrivendo ripetutamente le memorabili parole, onde il nostro grande Statista, dichiarando egli stesso il senso della sua celebre formula sulla libertà della Chiesa, nella famosa tornata della Camera dei Deputati del 27 marzo 1861, disse chiaro e reciso: *doversi la libertà della Chiesa mettere a pari delle altre libertà interne, della libertà politica (sono parole testuali) della libertà economica, della libertà amministrativa e di ogni altra libertà insomma, pubblica o privata, individuale o collettiva; e dovere anch'essa, in egual modo*

delle altre, conseguire tutto lo sviluppo *compatibile col mantenimento dell'ordine pubblico; e quindi come conseguenza necessaria di quest'ordine di cose, contribuire essa pure, insieme alle altre, all'armonia dell'edificio che vogliamo innalzare, applicando il principio di libertà IN TUTTE LE PARTI DEL NOSTRO DIRITTO COMUNE.* »

È da queste parole che si dove desumere il vero concetto della celebre formula cavouriana: è da queste parole, e non da parole, per così dire, occasionali, come hanno fatto taluni; non dalle parole pronunciate in una tornata precedente, che fu quella del 25 marzo, ma da queste da me riportate testualmente. Le quali, si noti bene, furono pronunciate al momento in cui la Camera stava per votare quel celebre ordine del giorno, che ebbe nome dal suo proponente, l'illustre Bon-Compagni, ora nostro collega. Ed egli stesso più tardi ebbe a dichiarare che è da quell'ordine del giorno che trassero origine la nostra tradizione ed il nostro diritto pubblico sopra questa materia: tradizione e diritto pubblico che si riducono in sostanza a questa formula semplicissima « la libertà della Chiesa sottoposta al diritto comune come ogni altra libertà interna. »

Se non che, è a questo punto che i giurisdizionalisti oppongono e dicono, come diceva ieri anche l'onorevole Senatore Pescatore: per applicare cotesta formula, voi avete bisogno di supporre in diritto quello che non sussiste in fatto; avete bisogno, cioè, di supporre la Chiesa cattolica come una istituzione privata, circoscritta unicamente al territorio dello Stato, mentre in fatto ella è un'istituzione pubblica *extra-territoriale* che si estende per tutto il mondo.

È facile il rispondere che se la Chiesa cattolica esiste come tale in fatto, non discende da ciò che noi dobbiamo riconoscerla siccome tale anche in diritto, e per virtù di leggi dello Stato: non ne deriva che noi dobbiamo in essa riconoscere col Senatore Pescatore un vero e proprio governo, il *Governo ecclesiastico* (così egli lo chiama nella sua proposta): non proviene infine da ciò che noi dobbiamo, per legge dello Stato, considerare i ministri della Chiesa come funzionari pubblici; *i funzionari del Governo ecclesiastico, i funzionari della società religiosa*, secondo le formule predilette del Senatore Pescatore.

Si oppone ancora dai giurisdizionalisti che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

la Chiesa cattolica, ostendendosi per tutto il mondo, ed essendo fortemente costituita, ed ora accentrata, per la recente sua trasformazione organica, nella autorità potentissima e dispotica del Vaticano, dispone di mezzi, contro i quali lo Stato sarà impotente a difendersi col semplice sussidio del diritto comune. Ma anche per cotesta seconda obbiezione si presenta facile la risposta: ed io sono lieto di ricordare ai miei egregi contraddittori ed allo stesso onorevole Pescatore, che vi risposi anticipatamente, fino dal 9 luglio 1867, siccome risulta dal seguente passo, di un mio discorso pronunciato nella tornata di quel giorno alla Camera dei Deputati, che leggerò testualmente con permesso del Senato:

« Assoggettata la Chiesa cattolica al diritto comune, come ogni altra società religiosa, lo Stato troverà la sua naturale e legittima difesa nelle proprie leggi. Se le vigenti non bastassero, chi impedirà allo Stato di provvedere alla propria sicurezza con nuove, opportune e più efficaci leggi? »

« Non avverrà mai che un libero Stato sia impotente a difendersi nelle vie ordinarie contro una cospirazione qualsiasi. Ed ove anche occorressero leggi speciali e straordinarie, come io non credo (dicevo nel 1867, e il testo ufficiale del mio discorso reca i segni di approvazione e le lusinghiere interruzioni provenienti da ogni parte della Camera), nella stessa guisa che senza mancare alle nostre istituzioni una legge speciale noi facemmo di recente per le provincie infestate dai briganti, potremmo farla egualmente per i ministri di un culto qualsiasi, i quali, mancando al loro ufficio di pace e di carità, macchinassero contro lo Stato, fino a farne credere in pericolo la sua esistenza. »

Fortunatamente noi abbiamo potuto fin qui tenerci lontani da questi estremi rimedi; laonde la nostra moderazione, messa a confronto colle esorbitanze della reazione clericale, ha costretto il mondo civile e la parte ragionevole del cattolicesimo medesimo a riconoscere e confessare che la ragione è dal lato nostro; e ci siamo procacciati un'autorità ed una forza, che sicuramente non avremmo potuto conseguire in altro modo, nè certamente col sistema vagheggiato dall'onorevole Pescatore.

Ma qui l'onorevole Senatore Pescatore mi opporrà senza dubbio, che i ministri del culto

non debbono essere trattati come i briganti. Se egli però avrà la pazienza di leggere per intero il testo del citato mio discorso del 1867, nella parte che si riferisce al brano che ho avuto l'onore di leggere or ora, egli vedrà che, alludendo io al provvedimento eccezionale, che fu adottato per le provincie molestate dal brigantaggio, non volli dire con ciò che i ministri del culto dovessero essere messi alla pari coi briganti; bensì intesi di dire, e dissi realmente, che se le tanto temute, e troppo temute, intemperanze clericali potessero giungere fino al segno estremo di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, e le conquiste della nostra rivoluzione, si potrebbe pur sempre ricorrere, (entro i limiti delle competenze dello Stato e dei poteri costituzionali) a leggi speciali ed eccezionali.

Anche l'on. Senatore Pescatore infatti vuole le leggi speciali; ma le vuole in una forma di cesarismo giurisdizionale, più o meno velato; nella forma di un vero e proprio privilegio per i funzionari della società religiosa, com'egli chiama sempre i ministri del culto cattolico: in altri termini, le leggi speciali, più che in relazione alle circostanze, e alla qualità e gravità dei reati commessi dai ministri del culto, l'onorevole Senatore Pescatore le vuole in omaggio al grado, alla pompa perfino dei funzionari della società religiosa, dei grandi dignitari del Governo ecclesiastico, secondo il suo modo di dire. Come potete, egli esclamava ieri, pretendere che un arcivescovo, un cardinale siano tradotti davanti ad un semplice ed umile pretore?

Per lui il fondamentale principio della eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, e l'altro principio egualmente liberale della eguaglianza del Foro, il *Foro Comune*; principio che Plinio nel suo celebre pauegirico mette in bocca del sapiente Traiano con queste nobili parole: *Eodem foro utuntur principatus et libertas*: per lui, dico, cotesti elementari principii di eguaglianza civile, sono cose introdotte in un libero Stato solamente per noi semplici cittadini e poveri mortali, ma non per i semidei della grande gerarchia ecclesiastica.

Basta esporre le idee dell'onorevole Senatore Pescatore colle sue medesime parole per iscorgerne subito l'assurdo.

In conclusione, il sistema concepito dall'e-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

gregio Senatore Pescatore è un composto di idee antiche e moderne, da cui fa capolino il cesarismo costituzionale, vestito delle forme del nostro diritto pubblico moderno.

Udiste, signori Senatori, fin da principio, che mi è stato fatto più volte l'onore di avere, nel troppo noto progetto di legge sulla libertà della Chiesa del 1867, rappresentato le idee della destra parlamentare, e che queste idee non sono conformi agli interessi dello Stato, nè sufficienti a garantire la sua sicurezza ed indipendenza. Ma bisogna dire che coloro i quali pronunziano o scrivono queste parole, e si permettono di pronunciare colla più grande disinvoltura un siffatto giudizio, non abbiano mai letto il titolo primo del detto progetto, nè mai si siano degnati di leggere quello che più volte io dissi alla Camera elettiva contro tutte le accuse gratuite, incivili, ingiuriose lanciate contro quel progetto e contro il Ministero Ricasoli.

Ma poi, giusto Iddio, che si conteneva egli mai di enorme nei cinque articoli del primo titolo di quel progetto, il solo titolo che mi riguardasse direttamente come Ministro dei Culti, e pel quale, siccome dissi, io assunsi, mantengo, e manterrò sempre una piena ed esclusiva responsabilità? Da una parte si stabiliva che dovesse cessare ogni *privilegio*, ogni *prerogativa*, ogni *immunità* della Chiesa cattolica; e dall'altra cessassero il *giuramento*, l'*exequatur* ed il *placet*, non che i così detti *appelli* o *ricorsi per abuso*; sostituendo a cotesta competenza straordinaria di appelli o ricorsi la competenza ordinaria e comune dei tribunali dello Stato, in tutti quei casi in cui si discutesse di un diritto offeso, sia che questo diritto provenisse dalle leggi generali dello Stato, sia che avesse origine dalle leggi speciali della Chiesa: le quali sarebbero applicate soltanto quando che non fossero contrarie all'ordine pubblico, nè in opposizione alle leggi dello Stato.

Or bene, cotali disposizioni, che nel 1867 parvero una offesa alla libertà, una reazione manifesta, un tentativo insidioso onde agevolare una sognata conciliazione tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, sicchè fu detto e proclamato per tutta Italia che il progetto *Borgatti-Scialoja* doveva appellarsi progetto *liberticida*; nel 1871 le disposizioni stesse furono ammesse, quasi

senza difficoltà alcuna, non solo per l'appoggio, della *destra parlamentare*, ma per quello ancorà della *sinistra*, e perfino dei pochi *giurisdizionalisti*, che seggono in Parlamento. Ed ora le disposizioni cotanto censurate, esecrate nel 1867, costituiscono la seconda parte della legge del 13 maggio 1871!

L'abolizione del giuramento per gli arcivescovi ed i vescovi del Regno, che fu una delle parti più aspramente condannate nel progetto *Borgatti-Scialoja* del 1867, e onde si giunse fino alla minaccia di presentare una dimanda perchè fosse messo in istato d'accusa colui che qui ha ora l'onore di parlare dinanzi a voi: cotale abolizione, ripeto, non trovò nel 1871 neppure un solo Deputato o Senatore, che sorgesse a combatterla.

In quanto all'*exequatur* ed al *placet*, la cui abolizione era pure proposta nel progetto *Borgatti-Scialoja*, furono essi bensì mantenuti nella legge del 1871, ma non più per l'ufficio ecclesiastico, sibbene per le temporalità soltanto, e provvisoriamente. E ciò è ragionevole e naturale; poichè sino a tanto che restano ferme le disposizioni del Codice civile sulle proprietà degli enti ecclesiastici, lo Stato non può rinunciare del tutto alla forma dell'*exequatur* e del *placet*, considerata essa però soltanto siccome forma ed espressione di alto dominio dello Stato medesimo sulle temporalità.

Finalmente, per ciò che concerne la competenza straordinaria del così detto *appello* o *ricorso per abuso*, a cui il progetto *Borgatti-Scialoja* del 1867 sostituiva, coll'articolo 3 del progetto stesso, la competenza dei Tribunali civili, sono forse note a non pochi di voi, o Signori, le censure che furono mosse anche contro quell'innocente articolo, lo scalpore che se ne menò, le orribili cose che si dissero a carico dei Ministri proponenti. Eppure la disposizione contenuta in quell'articolo era cosa la più semplice ed elementare. Quando in fatti voi non riconoscete più nella Chiesa i caratteri di una vera e propria istituzione politica, e la spogliate dei tre poteri, che essa esercitò un tempo, in forma di uno Stato: quando essa manca di un foro suo proprio; è naturale, è necessario che, per la difesa dei diritti dei singoli componenti la Chiesa stessa, per l'adempimento delle obbligazioni, per l'osservanza delle regole speciali, onde la Chiesa si regge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

e si deve reggere; lo Stato le presti, per così dire, i tribunali propri, affinché i diritti sieno difesi, le obbligazioni adempite, le regole comuni osservate; per quanto sempre, s'intende, tutto ciò sia consono al diritto politico ed alle leggi dello Stato.

Ma quel povero articolo 3 del progetto del 1867, allora tanto combattuto e censurato, venne tradotto nella legge del 1871, coll'articolo 17, in una forma forse più comprensiva ancora.

Ed io, che ebbi l'onore di far parte della Commissione della Camera dei Deputati per la legge del 1871, non potei non provare una certa tal quale compiacenza, udendo dalla bocca dei giureperiti eminenti e dei magistrati autorevoli ed esperti, che avevano proposti emendamenti per l'articolo 17 della ricordata legge del 1871; non potei, dico, non compiacermi udendo dai lodati giureperiti e magistrati, intervenuti in seno della Commissione, che la forma adottata nell'art. 3 del progetto del 1867 era la più propria, e che la disposizione contenuta in quell'articolo era siffattamente elementare, da dubitare perfino se non fosse stato migliore consiglio di omettere una disposizione speciale di legge, lasciando ai tribunali di sopperire all'uopo colla giurisprudenza. Per lo che, tanto alla Camera elettiva, quanto al Senato, la disposizione contenuta nell'articolo 3 del progetto del 1867, venne tradotta senza difficoltà alcuna nell'articolo 17 della legge del 1871.

Che poi questa legge del 1871 fosse a preferenza e desiderata, e voluta dalla parte più avanzata dalla Camera, e dagli stessi giurisdizionalisti, fatte poche eccezioni, è cosa che dev'essere tuttora ricordata da non pochi degli onorandi colleghi che ora hanno la pazienza di ascoltarci.

Ben io lo ricordo, che non avendo potuto acconciarmi del tutto alle disposizioni, contenute specialmente nella prima parte di detta legge del 1871; ed avendo anzi dichiarato pubblicamente, alla Camera elettiva, che la prima parte della legge era in troppa contraddizione colla seconda, ne ebbi rimprovero da non pochi di coloro stessi, i quali si studiano ora di esaurire la legge, scorgendo difetti e pericoli, da essi non avvertiti nel 1871.

Ma quanto era opera lecita e doverosa il combattere la legge a tempo opportuno, pria che essa acquistasse carattere vero di legge,

altrettanto è illecito e contrario ai doveri di buon cittadino di studiar ora, per via indiretta, di screditare la legge e menomarne il prestigio e l'autorità. Finchè la legge sta, è obbligo di tutti di rispettarla; e principalmente dovere di noi, che apparteniamo al potere legislativo, di dare il buon esempio e di cooperare, affinché essa sia da tutti rispettata ed osservata: tanto più che per una cotal legge è impegnata la lealtà nostra verso gli stranieri.

L'onorevole Senatore Pescatore, a proposito dell'art. 17 in discorso, con cui si stabilisce la competenza dei Tribunali dello Stato, sia in materia civile, sia in materia penale, disse apertamente che cotal articolo fu formulato *senza un concetto preciso*. Ma io ricordo assai bene che l'onor. Pescatore intervenne più e più volte nel seno della Commissione, quando appunto la Commissione stessa stava studiando il modo onde scegliere tra le tante proposte, che erano state presentate, quella che meglio e con maggiore precisione e chiarezza rispondesse al concetto già espresso nell'art. 3 del progetto del 1867, e da tutti acconsentito.

Io conservo ancora le prove di stampa di tutte quelle proposte, e fra esse quelle dell'onorevole Pescatore, le quali non vennero accettate perchè riconosciute dalla Commissione e dai Deputati intervenuti in seno di essa, meno chiare e precise dalle altre tutte. E fu dopo quello studio lungo ed accurato, dopo le tante prove fatte che si dovette riconoscere da tutti che il tanto esecrato articolo 3 del progetto *Borghetti-Scialoja* era pur sempre preferibile, anche per la forma, eccetto qualche parola soltanto che a taluno parve meno acconcia a precisare il concetto fondamentale dell'articolo.

Inoltre l'onor. Senatore Pescatore supponeva un caso pratico, se bene lo compresi; ed è che ove avvenga che dinanzi ai tribunali dello Stato si contenda dell'applicazione dell'articolo 17 della legge del 13 maggio 1871, in relazione alla competenza spirituale della autorità ecclesiastica e alla forma di un atto dell'autorità stessa, saranno in questo caso i nostri tribunali competenti a giudicare?

Se l'onorevole Pescatore avesse la pazienza di leggere una lettera a me diretta, con parole sommamente gentili, dall'illustre amico

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

mio, Ruggero Bonghi, ora Ministro della Pubblica Istruzione, ed inserita nella *Perseveranza* di Milano, del 15 aprile 1871, vedrebbe che un caso consimile fu lungamente discusso in uno degli Stati liberi dell'America del Nord, se pure me ne ricordo bene. L'amico Bonghi, con quella perspicacia che gli è propria, traendo argomento dalla questione largamente discussa in America, proponeva diversi quesiti, e mi eccitava a dirgli, quale sarebbe stato il criterio dei nostri magistrati, in una eguale fattispecie. Risposi immediatamente, con una lettera, che venne anch'essa pubblicata nella *Perseveranza* del giorno 28 aprile 1871, dimostrando, e credo in modo concludente, che le difficoltà sorte in America non potrebbero sorgere egualmente in Italia.

Prima di tutto, perchè il principio fondamentale e direttivo, ond'è informata la seconda parte della legge del 13 di maggio 1871, è di facile applicazione: in secondo luogo perchè noi abbiamo una giurisprudenza fin d'ora già stabilita dai nostri tribunali per l'applicazione del principio stesso nelle relazioni della autorità giudiziaria colla autorità amministrativa.

La legge del contenzioso-amministrativo, volendo appunto che le due autorità sieno sempre mantenute nei limiti costituzionali delle rispettive competenze, stabilisce, cogli art. 4 e 5, che quando dinanzi alla autorità giudiziaria si tratti della nullità di un atto della autorità amministrativa, in cui le forme prescritte dalla legge non siano state osservate, l'autorità giudiziaria si debba limitare a conoscere e giudicare della dedotta nullità, soltanto in relazione al diritto offeso, e per gli effetti giuridici.

Io ebbi l'onore di essere, alla Camera dei Deputati, nell'anno 1864, Relatore della legge del contenzioso amministrativo; e ricordo assai bene le difficoltà e i dubbii, che si opponevano da coloro, i quali sogliono pretendere e desiderare che ogni legge, o meglio ogni disposizione di legge debba prevenire tutti i casi possibili, e risolvere per così dire *a priori* ogni questione, e rispondere ad ogni difficoltà.

Come volete, essi dicevano, che gli articoli 4 e 5 (della ricordata legge del contenzioso amministrativo) valgano a contenere le due autorità nei limiti rispettivi? Quale sarà il criterio che servirà di norma e di guida ai tribunali?

Il principio di diritto pubblico, onde la legge è informata, io rispondeva; la evidente verità del principio stesso, la scienza dei nostri Magistrati, e perfino il semplice buon senso loro. E difatti una giurisprudenza si è già stabilita; la legge, nei due ricordati articoli, trova facile applicazione, e me ne appello allo stesso onorevole Pescatore, che, per decoro della Magistratura italiana, siede in una delle supreme Magistrature del Regno.

Non v'ha dubbio che alla facile e sicura applicazione della legge debbano contribuire anche la dottrina, la esperienza, il senno, lo speciale criterio del Magistrato. E per ciò io vorrei che nel compilare le leggi si mostrasse fiducia maggiore nella Magistratura, e le si lasciasse quella parte di responsabilità, che essa pure deve avere nella retta applicazione della legge.

L'onorevole Senatore Pescatore esprimeva pure il dubbio che, dovendo la nostra Magistratura conoscere e giudicare delle questioni di competenza e di forma per gli atti delle autorità ecclesiastiche, dei quali si contenda dinanzi ai tribunali civili o penali, le occorrerà un corredo di studi di diritto canonico, che ben pochi potranno procacciarsi.

Ma il dubbio svanisce sol che ognuno pensi che i casi non saranno poi tanto frequenti; che ora pure vi sono materie di competenza dei nostri tribunali che vanno giudicate col diritto canonico; che il conoscere caso per caso le regole elementari del diritto canonico e le singole sue disposizioni, non è poi cosa dell'altro mondo. E non è forse avvenuto più volte che, in casi specialmente di eredità, i tribunali sieno stati chiamati a studiare le regole speciali dei culti diversi esistenti nel nostro Stato, e del culto israelitico specialmente?

Ma non ho detto tutto ancora.

L'onorevole Pescatore non si è mostrato contento di una recente nota circolare, diretta dall'onorevole Ministro Guardasigilli, in questi giorni, ai procuratori generali. Io invece me ne sono mostrato contentissimo, essendo in essa esposti i criteri giuridici che discendono logicamente e necessariamente dalla seconda parte della legge del 13 maggio 1871, non che dal principio fondamentale e direttivo, da cui la legge stessa è derivata, con quella rigorosa precisione che non si riscontra se non in coloro che hanno idee chiare e ben deter-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

minate; hanno una convinzione limpida della verità, che espongono e difendono. La verità non si esplica con difficili e tortuose argomentazioni: *Non amat veritas angulos, non ei diversoria placent*, diceva uno dei più grandi dottori della Chiesa.

Mi sono poi tanto più compiaciuto della nota dell'onorevole Guardasigilli, perchè essa è venuta a confermare autorevolmente tutto quello che io aveva esposto nella lettera diretta al chiarissimo Bonghi, e pubblicata nella *Perseveranza* del 28 aprile 1871, come ognuno che ne abbia vaghezza potrà verificare.

La dottrina professata dall'onorevole nostro Guardasigilli in questa materia è la stessa che io pure mi onoro di seguire da lunga mano. Anch'io, benchè in figura di semplice gregario, milito sotto la bandiera stessa, e nella medesima schiera, di cui l'illustre Vigliani è uno dei più valorosi capitani.

Per ultimo dirò . . . Ma non vorrei troppo abusare della indulgenza del Senato . . .

Voci. Parli, parli.

Senatore BORGATTI. Osserverò per ultimo che ogni volta che fui tratto da necessità a prender parte a questa discussione in Parlamento, o dovetti, anche fuori del Parlamento, parlare o scrivere di libertà, stimai sempre opportuno di fare una avvertenza, che per me è essenziale ed elementare: voglio dire che la libertà, piuttosto che una teorica ingegnosa debba essere una legge facile, semplice, comune, scritta, meglio che nella carta, nel cuore di tutti i cittadini, come sogliono esprimersi gl'Inglese; debba essere la pratica costante della vita pubblica e privata; l'abitudine di ogni ordine di persone.

E coerente a cotesta avvertenza, ripetuta ogni volta che mi è avvenuto di scrivere o parlare di libertà, io così concludeva in uno degli ultimi, anzi nell'ultimo discorso che ebbi l'onore di pronunciare alla Camera elettiva, e fu appunto nella circostanza, in cui si discuteva la seconda parte della legge del 13 maggio 1871.

Se, anche per un momento, il Senato vorrà essere meco longanime e benevolo, leggerò quella conclusione, quale è rimasta testualmente nel rendiconto ufficiale della tornata della Camera dei Deputati del 15 marzo 1871.

«Laonde, io credo (così si legge nel detto

rendiconto) e lo credo fermamente, o Signori, che se a Roma noi riusciremo (come riusciremo senza dubbio) a mantenere autorità alla legge; se conserveremo al Governo quel prestigio che a Torino ed a Firenze ci procacciò le simpatie dei governi stessi che più diffidavano della nostra rivoluzione, e per fino l'amicizia di quel potente vicino che ci aveva in mille modi e colle armi alla mano contrariato; se il popolo romano, generoso per natura sua, facendo tesoro della lezione del 1848 e degli esempi degli altri popoli italiani, e resistendo alle provocazioni dei partiti estremi, saprà portare rispetto alle istituzioni ecclesiastiche ed agli ecclesiastici tutti dal primo all'ultimo, dal più umile chierico al sommo pontefice; oh! allora davvero noi avremo risoluto col fatto un problema gravissimo, che allo stato attuale delle cose, piuttosto col fatto appunto, che con una legge scritta, dev'essere sciolto. Ma se accadesse diversamente, la più larga legge di libertà non potrebbe bastare a persuadere l'Europa che la Chiesa cattolica in Italia goda veramente di una piena libertà. »

Ciò non è avvenuto, e non avverrà, finchè noi proseguiamo nella via che insino ad ora abbiamo seguita, tenendoci lontani da quella tortuosa, e piena di pericoli, alla quale il risorto cesarismo giurisdizionale e la stessa vaga ed incerta dottrina dell'onorevole Pescatore ci vorrebbero trarre, per imitazione, si dice, della Germania.

Io sono un amico costante, e dirò anzi un conosciuto ammiratore di quella forte e saggia nazione, e dell'uomo di Stato, a cui, come al nostro compianto Statista piemontese, sono in gran parte dovuti i successi portentosi dell'unità nazionale, nell'uno e nell'altro dei rispettivi paesi. Ma non posso dissimulare la differenza grandissima che passa fra le condizioni delle due nazioni, in riguardo alla questione ecclesiastica.

Ora vengo alla questione pregiudiziale.

Il Senato ricorderà che all'art. 21, § 1, numero 2, del presente progetto di Codice venne da me proposto che si sospendesse la discussione del N. 3 del citato paragrafo ed articolo, ma unicamente per ciò che si riferiva alle parole « e del beneficio ecclesiastico. »

Il Senato, udito l'onorevole signor Ministro e la Commissione che furono assenzienti alla

mia proposta, deliberò che la citata disposizione, in quanto essa concerne le riportate parole, venisse sospesa, per averne ragione nella discussione della proposta fatta dall'onorevole Pescatore sugli articoli 216 e 219, dei quali ora stiamo trattando.

I motivi della mia proposta sospensiva furono già accennati; tuttavia li ripeterò qui pure brevemente.

Nella legge del 13 maggio 1871, all'art. 18, è stabilito: « Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione della *proprietà ecclesiastica*. »

Voi vedete, o Signori, che noi non possiamo deliberare ora su questa materia, perchè abbiamo, con legge vigente, voluto riservare ogni questione relativa alla proprietà ecclesiastica, e per conseguenza al beneficio ecclesiastico ancora.

Nel seno della Commissione io aveva chiesto che codesta disposizione sul beneficio ecclesiastico fosse omessa, molto più che, oltre i motivi di sospensione, che dipendono necessariamente dal citato art. 18 della legge del 1871, concorre anche il riflesso che il nostro Codice penale del 1859, da cui la detta disposizione è stata tratta testualmente, era dominato, per ciò che riguarda la materia beneficiaria, dai principii dell'antico diritto pubblico ecclesiastico, che sono stati abrogati dall'attuale nostro diritto pubblico politico e civile. Alla maggioranza della Commissione parve invece che la disposizione del Codice penale del 1859 dovesse conservarsi col nuovo Codice.

Io sarei stato inclinato a chiedere ora che la disposizione si togliesse affatto; nullameno non volendo, senza un'assoluta necessità, sollevare nuove questioni, mi limito a chiedere che la ricordata disposizione, per ciò che ha relazione al beneficio ecclesiastico, sia rinviata alla Commissione, onde la riduca in una forma acconcia, per discutersi ed approvarsi come disposizione transitoria da comprendersi nella legge di approvazione del presente Codice.

In quanto poi al *Capo* ora in discussione, scorgo che nella raccolta degli *emendamenti* e delle *proposte*, ve ne ha una dell'onorevole Pescatore, da lui largamente svolta nella tornata di ieri, e colla quale egli dimanda che « il Senato passi all'ordine del giorno sopra i mentovati arti-

coli, rinviandoli alla Commissione perchè riproponga disposizioni concertate col Ministero conformemente ai criterii che emergeranno dalla discussione. » Ma siccome voi, o Signori, udiste ieri quali sieno i criterii onde l'onorevole proponente pretende che sieno formulati i nuovi articoli; e tali criterii sono evidentemente in opposizione col diritto pubblico da noi seguito fin qui, e colla seconda parte della legge del 13 maggio 1871, così io propongo invece che si passi senz'altro alla discussione degli articoli proposti dal Ministero e dalla Commissione, sotto il citato *Capo VIII*, riservato all'onorevole Senatore Pescatore, e ad ognuno di noi, di proporre gli emendamenti che si stimeranno necessari od opportuni in ogni singolo articolo.

La proposta infine che io ho l'onore d'invviare al seggio presidenziale, è così concepita:

« Il Senatore Borgatti rinnova la domanda che il Senato voglia, in omaggio alla riserva che si deduce dall'articolo 18 della legge del 13 maggio 1871, deliberare che le disposizioni dell'articolo 21, § 1, N. 2, di questo progetto, rimasto sospeso per ciò che concerne le parole: *del beneficio ecclesiastico*, sianorinviate alla Commissione per essere formulate, discusse ed approvate colle disposizioni da comprendersi nella legge di approvazione del Codice penale. »

« Domanda inoltre il Senatore Borgatti che, in omaggio ai principii dell'odierno diritto pubblico nostro, e specialmente al principio già sancito dal § 3 dell'articolo 17 della citata legge del 1871, sia respinta la proposta del Senatore Pescatore, e si passi senz'altro alla discussione del *Capo VIII*, titolo IV, libro II del progetto di cui ci occupiamo. »

Dopo ciò ringrazio il Senato della benevola indulgenza colla quale ha voluto onorarmi dell'attenzione sua in tutto il corso di questo mio troppo lungo discorso.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola pel fatto personale.

Senatore PESCATORE. Ieri, no; ma in qualche altra seduta io veramente accennai che l'onorevole Senatore Borgatti interpretava, a mio avviso, in senso troppo assoluto la formola cavouriana, *libera Chiesa in libero Stato*. Oggi, l'onorevole Senatore Borgatti, senza mai venir meno alla solita sua cortesia, che è naturale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

in lui, mi domandò, d'onde io abbia potuto ricavare cotesta nozione. Fortunatamente alla domanda rispose egli medesimo nel seguito del suo discorso, imperocchè egli, rammentando le varie occasioni in cui dovette prendere la parola sull'interpretazione e sull'applicazione di quella formola nell'altro ramo del Parlamento, o accennando all'approvazione di altri illustri oratori....

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PESCATORE... che avevano tenuto dietro ai suoi discorsi, ci narrò, ed io gli presto pienissima fede, che i campioni della destra politica della Camera dei Deputati avevano dichiarato che egli, coi suoi discorsi, aveva veramente innalzata la bandiera della destra parlamentare. Ecco, dunque, d'onde io ebbi ricavata la nozione da me espressa sul conto dell'onorevole Senatore Borgatti. Egli interpreta la formola cavouriana, *libera Chiesa in libero Stato*, secondo che la interpreta la destra parlamentare della Camera elettiva; ed io rispetto altamente codesta interpretazione, come rispetto tutte quante le opinioni politiche; ma dichiaro che nè oggi nè mai io ho partecipato all'interpretazione data dalla destra alla formola, di cui si tratta; come in genere non ho mai partecipato alla politica della destra parlamentare della Camera elettiva.

E ben mi pareva di non venir meno a nessun riguardo, quando essendosi presentata la occasione in cui il Senatore Borgatti prendeva la parola a proposito di una mia proposta, io accennai che egli a mio avviso interpretava in senso troppo assoluto la formola in discorso.

Nel suo pregevolissimo discorso, che abbiamo testè udito l'onorevole Senatore Borgatti, se non erro, ha sempre rappresentato quello che io feci ieri, siccome avverso e pronunziato contro la Chiesa cattolica. Dovrei protestare altamente contro codesta interpretazione: io non mossi mai la menoma censura alla Chiesa cattolica; ed anzi, rifacendomi sino alle origini, all'avvenimento prodigioso del cristianesimo, e narrandone le glorie storiche, e come vinse il paganesimo, e l'impero romano, e poi i barbari invasori di quell'impero, come contribuì potentemente alla formazione degli stati moderni, e come si compenetrò in tutte quante le istituzioni degli stati medesimi, io resi ed

intesi di rendere il più grande omaggio alla Chiesa cattolica, anzi affermai che è una religione eternamente duratura, e che nemmeno ora si sa immaginare cosa si potrebbe sostituire alla Chiesa medesima.

Dimenticai, e quello che dimenticai ieri mi piace aggiungerlo oggi, che la morale cristiana è più che umana, perchè essa non solamente illumina gli intelletti, ma edifica le anime e giammai morale consimile fu prodotta da veruna filosofia.

Quello che dissi, o Signori, della fazione clericale lo raccolsi dai miei studi: e ne citai la fonte e mi piace ricordarlo ancora: citai il Phillips, scrittore gesuitico, brillantissimo, dottissimo, eloquentissimo: nè lo citai solo in genere, ma ne indicai perfino il paragrafo: e quella dottrina mi parve come pare a molti un'esorbitanza non cattolica, ma anticattolica. Oltre a che nei miei studi io raccolsi le idee che espressi ieri dalle opinioni di molti dottissimi e piissimi sacerdoti certamente cattolicissimi, coi quali, lo dichiaro apertamente, mi trovo abitualmente in relazione, e provo un immenso piacere a conferire.

Ebbene, tutti costoro, sommessamente, si intende, mi dichiarano e mi dichiarano continuamente che la Chiesa cattolica, stante il predominio che acquista il partito religioso di cui ho parlato (anche con grande rispetto), passa in questi giorni un pericoloso momento.

Dunque respingo fieramente qualunque accusa che mi si volesse fare, che io ardissero muovere la benchè minima censura contro la Chiesa cattolica; e dichiaro qui, poichè se ne presenta l'occasione, che io sono cattolico e credente, quanto altri mai.

L'onorevole Senatore Borgatti seguitando il suo discorso faceva di quando in quando il compendio de' brani delle varie parti del mio discorso, e vi rispondeva.

Lungi da me l'idea di mettere menomamente in dubbio che l'onorevole Senatore Borgatti non abbia posta tutta quanta l'attenzione al discorso mio, e non abbia avuto l'intenzione di riferire esattamente i miei concetti.

Ma, o Signori, quando le opinioni sono separate, quando il nostro intelletto è pienamente occupato da un dato sistema che è lungi le mille miglia, *toto celo distat*, dal sistema propugnato dal nostro interlocutore, sovente non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

c'intendiamo. Io non riconosco i miei concetti nei saggi che ne diede l'onorevole Senatore Borgatti, e probabilmente avvenne, per le ragioni che accennai, inerenti alla natura invariabile del nostro intelletto, che egli non intese me, come io oggi, lo confesso ingenuamente, non credo d'aver inteso lui.

Ho però inteso un punto: quando rammentava l'elogio di Plinio diretto all'imperatore Traiano.

Egli mostrò allora di credere che io negassi il principio dell'uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge. No, o Signori. Ognuno può ben credere che io ammetta pienamente questo principio e tutte le sue possibili applicazioni: quello che nego non è l'uguaglianza dei cittadini, è l'uguaglianza dei reati; quello che nego in genere è l'uguaglianza di tutte le materie giuridiche, e credo che, secondo la diversa natura delle materie, si debbano fare diverse leggi, adoperare diverse giurisdizioni.

L'onorevole Senatore Borgatti venendo a discorrere del paragrafo 3 credo, dell'articolo 17 della legge delle guarentigie, rammentò opportunamente che io, per la bontà dei commissari, nell'elaborazione di quella legge fui qualche volta chiamato ad assistere precisamente all'elaborazione dell'art. 17. Rammentò che sopra quell'articolo moltissime persone presentarono emendamenti sopra emendamenti, ed io pure ne arrischiai qualcheduno; ebbene io da tutti i discorsi e da tutte le discussioni che ebbero luogo in quell'occasione, ricevetti l'impressione che ho esposto ieri, cioè che la formula non movesse da un preciso concetto.

La prova di ciò potrebbe per avventura emergere dal fatto stesso narrato dall'onorevole Senatore Borgatti, che cioè, gli emendamenti, le proposte, le formule diverse, con cui si tentava di chiarire la cosa, si accavallavano le une sulle altre; dunque probabilmente la formula non era per se medesima chiara. Ma voglio prescindere da questo: a me rimase l'impressione che ho accennata ieri al Senato; sarà mia colpa il non aver inteso bene quello che fosse per se intelligibile e quello che altri avrà inteso; se è una colpa io non ho difficoltà a confessarla, è una colpa scusabile però, quando si pensa alla moltitudine confusa di emendamenti, di proposte, di formule, che variamente s'intrecciavano e si combattevano, e

piace anche a me quanto può piacere all'onorevole Senatore Borgatti che sia venuta la circolare del Ministro Guardasigilli, la quale questa volta precisò un concetto, interpretando appunto quell'articolo.

Mi permisi ieri di dire che non so se la magistratura italiana crederà a quella interpretazione: il Ministro sa meglio di me che la magistratura italiana ha questo diritto, e ci tiene, di non voler conoscere nient'altro che le leggi. Gli stessi regolamenti quantunque approvati in Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato e in ultimo sanzionati dal re, se la magistratura crede che non sieno conformi alle leggi, non ci bada e molto meno la magistratura baderà ad una circolare, se per avventura non ritrovasse nell'articolo 17, § 3, il concetto che la circolare esprime.

Con ciò ho voluto accennare ad un pericolo che non manca di fondamento.

Del resto io dichiaro che ho udito con immenso piacere la lettura dei molti brani che l'onorevole Senatore Borgatti si compiacque di dare al Senato dei suoi discorsi e dei suoi opuscoli sulla materia di cui si tratta, e che io aveva avuto il torto di non leggere prima. Ma che vuole l'onorevole Senatore Borgatti! Davvero non ci troviamo nel medesimo ordine di idee; e quindi, ripeto, io ho sentito con molto piacere la lettura di quei discorsi, ma mi permetto di dirgli che io rimango fermo in tutte le mie convinzioni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Io non uscirò dal fatto personale. Ma importa di stabilire i fatti nella loro precisione ed esattezza, e secondo verità.

L'onorevole Senatore Pescatore ha esordito il suo fatto personale con espressioni cortesi, delle quali lo ringrazio. Ma intanto egli, senza volerlo, ha parlato in modo da attribuirmi la poco lusinghiera parte d'uomo vano, che ha voluto profittare di questa occasione per discorrere di se, delle opinioni da lui sostenute costantemente, delle adesioni ricevute in Parlamento; che ha voluto leggere squarci dei suoi discorsi e di scritti dati alle stampe.

Ma il Senato ricorderà che fin dal principio del mio discorso dichiarai che mi rincresceva non poco che l'onorevole Pescatore mi avesse, egli per il primo, tirato a questa discussione,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

da lui inopportuna sollevata, attribuendomi sulla libertà religiosa un'opinione, che non fu, non è, e non sarà mai la mia: che di ciò ero tanto più dolente per la necessità in cui egli mi poneva di intrattenere il Senato della mia persona e delle opinioni da me costantemente professate in questa gravissima questione: che, nonostante l'inopportuna provocazione dell'onorevole Pescatore, non avrei certo preso parte a questa discussione, se si fosse trattato soltanto di me e delle mie opinioni personali. E per ciò mi sono veduto costretto a ricordare nomi e circostanze, che a chi non mi ha prestato attenzione fin dall'esordire del mio discorso potrebbero sembrare, come sono sembrate al mio valente contraddittore, ispirate da vanità.

E poichè anche in un libro recente, che ho già citato, si è fatto di me e degli amici politici miei lo stesso inesatto giudizio, recato dall'on. Senatore Pescatore, vede il Senato, nella sua giustizia ed imparzialità, che io non potevo non cogliere l'occasione propizia per giustificare me e gli amici miei, e dimostrare col fatto, riportandomi ai miei precedenti parlamentari e politici e alle cose da me dette e scritte, quale sia la dottrina che io stesso ed i miei amici politici abbiamo costantemente seguita.

Se non che l'onorevole Senatore Pescatore, comè udiste, egli medesimo ha confessato di non aver mai letto le cose mie; che egli ignorava affatto che io avessi discorso e scritto di questa materia.

Ma allora io gli domando come abbia egli potuto giudicare delle opinioni di un suo collega senza conoscerle? Gli dimando se cotesto modo di giudicare delle opinioni altrui sia conveniente, sia degno del luogo dove abbiamo l'onore di discutere?

L'onorevole Pescatore ha detto inoltre che i *sunti* del suo discorso di ieri, da me fatti, non sono esatti, per ciò che riguarda principalmente le cose da lui dette circa quel foro privilegiato che egli vorrebbe introdurre per i *grandi funzionarii della Società religiosa*.

Ma io spero bene che ognuno degli onorandi nostri colleghi, che abbia assistito alla tornata di ieri, e siasi trovato presente allorchè parlava l'egregio mio contraddittore, avrà serbato esatta memoria di quello che, con sorpresa mia, e dei colleghi, che ho l'onore di

avere più vicini a me, veniva egli dicendo a proposito del suo singolare concetto riguardo ai dignitarii ecclesiastici, che egli si compiace sempre di appellare *i grandi funzionarii della Società Religiosa, oppure del Governo ecclesiastico*.

Come volete, egli esclamava, che un cardinale, un arcivescovo, possa, con rispetto all'alto suo grado, comparire dinanzi ad un semplice pretore del Regno?

Era naturale che io rispondessi quello che ognuno avrà udito nel corso del mio discorso, e che mi tornasse opportuno di ricordare le memorabili parole che Plinio mette in bocca dell'imperatore Trajano, a proposito della eguaglianza del foro.

Vede l'onorevole Senatore Pescatore che almeno in questo *sunto* io sono stato fedelissimo, come lo sono stato negli altri, che mi hanno servito di norma per tutte le osservazioni che mi sono stimato in debito di fare. Nè io mi meraviglio che egli dichiari ora che nè su questo punto del foro privilegiato, nè sopra altri, egli non approva le mie idee; com'è logico e naturale, che io non approvi le sue. Io non cesso per questo di avere per l'illustre mio avversario quella stima e considerazione che ognuno gli professa.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Mi pare che nel discorso dell'onorevole Borgatti, non ci sia nulla da dar luogo ad un fatto personale.

Senatore PESCATORE. Devo dire qualche cosa sulla parola *vanità*.

PRESIDENTE. Allora parli.

Senatore PESCATORE. Per questo solo, io prego l'onorevole Senatore Borgatti di essere certo che nel mio pensiero non entrò mai questo concetto che egli oprasse per vanità, e che per vanità ci avesse rammentati i suoi discorsi e letti i brani dei suoi opuscoli. Io ero costretto a rispondere alla sua domanda, donde io avessi preso la nozione che egli interpretava in senso troppo largo la formula cavouriana...

Senatore BORGATTI. Ma io non ho domandato questo.

Senatore PESCATORE ...I suoi principii erano quelli della destra parlamentare. Io era in diritto di dire, come era la verità, che le mie nozioni le aveva ricavate da molti suoi discorsi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

che egli ha pronunciati all'altra Camera del Parlamento.

E siccome aveva narrato circostanze speciali che mostravano precisamente d'onde io avessi ricavate le mie informazioni, dissi che questo era un avvenimento fortunato per me, e che il discorso stesso dell'onorevole Senatore Borgatti era una risposta alla domanda che mi aveva rivolta. Del resto io lo prego di credere che nelle parole tutte che ho pronunciato non ce ne è una che significhi od accenni ad accusa di vanità.

E non ce ne può essere, perchè assolutamente io non ebbi codesta idea, e non ho mai negato che tutto quello che ha detto o tutto quello che ha letto da' suoi opuscoli fosse una necessità, come egli dichiara, della sua difesa e di sua giustificazione. Io non ho mai negata questa necessità, ed anzi dichiaro di rispettare, come è mio dovere, ed anche mio piacere di rispettare le idee contenute nei discorsi che egli ha fatti e letti oggi, quantunque io non sia convinto della verità dei medesimi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Noi stiamo discutendo, o Signori, uno degli argomenti più gravi, e più delicati che s'incontrino nella parte speciale del diritto penale.

Ogni qual volta avviene al legislatore di dettare una disposizione che in qualunque modo tocchi alla religione, alla più importante istituzione che governa l'umano consorzio, voi vedete farsi la discussione più larga, più profonda e più animata.

Di questa verità voi avete avuto una prima prova nella discussione assai ampia e vivace che si fece intorno ai reati che l'onorevole Senatore Borgatti poc'anzi qualificava *reati così detti di religione*, e che ora dopo il vostro voto noi chiameremo reati contro il libero esercizio dei culti. Un'altra prova non meno chiara e splendida voi l'avete ora nei due notevoli discorsi che sono stati pronunciati sopra i reati che si commettono dai ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanta è l'importanza di questa parte del diritto penale, altrettanta è la difficoltà che s'incontra nel ben governarla. La difficoltà procede da due cause che sono state saviamente accen-

nate, secondo il suo consueto, dall'onorevole Senatore Pescatore. Egli notava che la qualità dei reati di che si tratta, e la qualità dei delinquenti che si vogliono punire, sono due grandi ostacoli a ben formulare la legge penale sopra questa delicata materia; e io credo che in questa parte l'onorevole Pescatore ragionasse molto rettamente e con grande fondamento di ragione.

Non è dubbio che il definire e il reprimere i reati dei ministri del culto presenta questa doppia difficoltà al legislatore. Stabilire esattamente il confine dove termina il libero e regolare esercizio del sacro ministero, e dove comincia l'abuso del medesimo ministero, è impresa scabrosa. E parimenti anche nel regolare la pena contro gli autori di questi reati l'osservare con giusta misura quei riguardi, i quali consigliano di punire i ministri del culto colpevoli, in modo da non offendere il rispettabile loro ceto, da non menare quella dignità e quella venerazione di cui tutta la società ha interesse di circondare i ministri del culto che santamente servono l'altare.

Ma, non ostante queste difficoltà, noi non troviamo, o Signori, alcun legislatore, nè antico, nè moderno, il quale non si sia in qualche modo occupato di questi travimenti che possono esser tanto fatali alla società, di questa specie di delinquenti che pel loro carattere le possono recare tanto detrimento. *Tantum religio potuit suadere malorum.* A cominciare, o Signori, dai tempi antichissimi del primo Re di Giudea, che sostenne lotta mortale coi sacerdoti che lo avevano sollevato al trono, e quindi per lunga serie di secoli, nella storia dolorosa dei dissidi perpetui tra il sacerdozio ed il principato, venendo fino ai giorni nostri, dove la contesa, ben lungi di essere cessata, è anzi in alcune parti d'Europa divenuta più viva e tenace, singolarmente nella nostra Italia e nella Germania, noi troviamo dovunque e sempre speciali provvedimenti sopra questa materia, la quale venne variamente regolata secondo la diversità dei tempi, delle circostanze e delle forme di Governo.

Una cosa però appare certa e costante, come io vi diceva, cioè che questo argomento attira a sé la più seria attenzione del legislatore, e vuol essere regolato in modo da non eccedere, per una parte, la giusta misura, e da non lasciare, per altra

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

parte, la civile società esposta al pericolo di essere impunemente perturbata od offesa dagli abusi del sacerdozio.

L'onorevole Pescatore vi ha largamente esposte e dimostrate, nel suo dotto discorso, le cause per le quali è necessità assoluta che la moderna società accorra al riparo contro il pericolo che la minaccia da parte di quei ministri del culto, i quali, ascoltando assai meno la santa loro missione che gl' influssi di mondane ambizioni o di altre terrene passioni, rivolgono contro il corpo sociale quelle armi che il cielo ha loro confidate per la cura delle anime e per la felicità degli uomini in questa e nell'altra vita.

Io godo di dichiarare che non avrei nulla assolutamente nè da ridire, nè da osservare sopra questa parte del discorso dell'onorevole Senatore Pescatore; che anzi l'accetto interamente, quale una esatta e splendida esposizione dei pericoli ai quali siamo tuttodì esposti per gli attacchi appassionati della parte ostile del clero.

Egli ha rappresentato in tutta la verità al Senato il bisogno in cui ci troviamo di provvedere efficacemente a questa parte della difesa sociale. Non fu mai più manifesta la ragione di gridare: *carcant consules*. E questo bisogno è anche più sentito nella nostra Italia, per le condizioni affatto speciali in cui noi siamo posti di fronte al sacerdozio della religione professata dalla immensa maggioranza della nazione.

Un grande fatto che noi ci reputiamo a gloria e che crediamo un insigne onore della civiltà moderna, la soppressione del poter temporale dei papi, l'installazione del Governo italiano in Roma, sua sede antica e naturale, costituisce una nostra grande colpa che l'autorità suprema della religione della maggioranza degli italiani, e con essa una gran parte del suo clero, dominata da fanatismo o da ignoranza o dal dolore dei perduti beni terrestri, non ci sa in verun modo perdonare. Quel fatto *manet alta mente repostum*.

La gravità dell'evento, la grande innovazione che ne derivò nel governo della chiesa cattolica (se non per tutti gli uomini intelligenti e pensanti, almeno per i ministri di quella Chiesa) spiegano naturalmente quella enorme ripugnanza che gli stessi ministri incontrano ad adagiarsi al nuovo ordine di cose. Ma non è men vero che questa ripugnanza stessa per la quale essi si agitano e si dibattono per evocare un passato, che più

non ha ritorno, crea dei pericoli gravi e permanenti di perturbazioni nel nostro giovane regno, fatto segno d'immensa invidia da un partito finora implacabile.

Laonde è sicuramente il caso di ricordare ai governanti italiani l'antico monito: *Caveant consules ne quid respublica detrimenti capiat*; ed è certamente nostro imperioso dovere di preparare le armi proprie della società civile contro l'abuso delle armi religiose rivolte a mire temporali, a fini mondani. Ora quali sono i mezzi che a quest'uopo si possono e si debbono adoperare?

Anche a questo proposito l'onorevole Senatore Pescatore vi ha esposto largamente e dottamente i diversi sistemi di difesa o tutela sociale che sono stati adoperati in tempi diversi da vari Governi, ed io credo che i quattro sistemi da lui accennati si possano sostanzialmente riassumere in due soli, il preventivo cioè, ed il repressivo. A questi due sistemi se ne potrebbe naturalmente aggiungere un terzo, che sarebbe il sistema misto; ma esso non è propriamente un diverso sistema, bensì un accoppiamento dei due che ho detto. Se bene si esamina la natura dei diversi rimedi che sono stati dai Governi finora adoperati per frenare gli abusi e gli eccessi dei ministri di qualunque culto, l'attento osservatore si farà di leggieri persuaso, che essi si riducono tutti ai due sistemi, l'uno di prevenzione, l'altro di repressione, cioè tutti consistono o nell'impedire che gli abusi si commettano col mezzo dei noti rimedi di *exequatur*, di *placet* o di appelli *ab abusu*, o nel punirli come reati dopo che sono commessi.

L'onorevole Senatore Pescatore ha asserito che nella Germania attualmente si stia applicando il sistema di prevenzione. Io penso che, ciò dicendo, l'onorevole Senatore non sia stato intieramente esatto. Certamente in quell'Impero si mettono in opera parecchi provvedimenti che hanno un carattere preventivo, ma si adoperano puranche e con molta severità mezzi repressivi. (*Segni di adesione*)

I processi penali di cui ogni giorno leggiamo nei diari le gravi notizie, ci fanno molto chiaramente convinti della verità di questo fatto. La Germania dunque non adopera il solo sistema preventivo, ma fa uso dei due sistemi, il preventivo e il repressivo. La scelta, o Signori, fra questi due sistemi dipende costantemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

dalle condizioni politiche e anche religiose in cui si può trovare ciascun paese.

Il sistema preventivo in massima è proprio dei governi assoluti i quali hanno interesse di evitare la necessità di ricorrere a mezzi repressivi ed odiosi contro i membri di una casta che suole essere loro naturale o potente alleata. I più larghi riguardi sono un dovere ed una condizione di codesta alleanza tra l'altare e il trono.

Come questi Governi siano riusciti nel loro intento, come vi riescano anche ai giorni nostri, la storia antica e moderna lo dimostra. Non ci sembra che i frutti siano stati molto lieti.

Io non istarò ad esaminarli; ma mi limiterò a dire che gli esempi che ne possiamo trarre sono abbastanza chiari per dimostrare, che quel sistema non può essere il nostro, che esso non si può applicare alle nostre libere istituzioni politiche e religiose. Anche su questo punto godo di trovarmi in perfetto accordo coll'onorevole Pescatore.

Egli riconosceva infatti e dichiarava che noi per la peculiare condizione nostra, per le istituzioni politiche che ci reggono, e infine pel liberale ordinamento che abbiamo dato di recente alle nostre relazioni tra la Chiesa e lo Stato, non ci possiamo appigliare che al sistema repressivo. Questo è il sistema, o Signori, che suol essere compagno di ogni libero governo.

La repressione sta accanto alla libertà come la sua vigile tutrice e custode. Essa è quella che impedisce che la libertà religiosa, come ogni altra, sia abusata, e che venga trascinata a disordini, a fini del tutto contrari a quelli a cui essa è, e deve essere intesa. Dove maggiore è la libertà, là maggiore e più severa debb'essere la repressione, perchè ivi è maggiore il pericolo dell'abuso.

Dopochè colla legge detta *delle guarentigie*, sono state da noi abolite quelle formalità *preventive* che si chiamavano il *placet* e l'*exequatur*, e fu anche abolito l'appello *ab abusu*, comunque mi sia sembrato che su questo punto l'onorevole Pescatore conservi ancora un dubbio che io non intendo, non rimane più a noi, o Signori, che di usare congrui mezzi di repressione contro quei ministri del culto, i quali abusino della libertà che dalla nuova legge loro è accordata, libertà tanto larga che da alcuni, benchè a torto, viene giudicata eccessiva.

Ma oltre questa ragione di adoperare la repressione, ragione che emerge dalle ampie concessioni fatte dall'Italia alla Chiesa cattolica, ne sorge un'altra di alto interesse politico, la quale è già stata accennata dall'onorevole Senatore Borgatti.

Noi abbiamo posta la nostra sede nella eterna metropoli di quella società religiosa, che estende il suo dominio spirituale sopra gran parte d'Europa ed anche sopra altre regioni del nuovo mondo. Questa circostanza ci impone manifestamente il prudente dovere di usare speciali riguardi alla suprema autorità ed a tutta la gerarchia di questa religione, per evitare di cadere in un sospetto gravissimo e pericoloso presso tutti gli altri popoli del mondo cattolico.

Il sistema di prevenzione, o Signori, ci esporrebbe inevitabilmente al sospetto di volere esercitare un dominio, una influenza indebita sopra la suprema autorità ecclesiastica dei cattolici, e quindi di volere menomarne la libertà e la indipendenza a danno e con turbamento delle coscienze di tutti i credenti di questa grande religione.

Questa savia ragione che ha consigliato principalmente la legge sulle guarentigie, è quella che ci deve costantemente avvertire della somma convenienza che noi abbiamo di continuare a battere questa via della libertà e della repressione dei suoi abusi, evitando ogni altro mezzo il quale possa avere anche soltanto le apparenze di offesa o di minaccia contro la piena libertà ed indipendenza dell'autorità ecclesiastica che da questa nobilissima sede governa il mondo cattolico.

Ma gli abusi che dai ministri del culto si possono commettere a danno della società civile sono di due maniere. Ci sono abusi i quali sono di carattere civile e cadono sopra diritti patrimoniali; ve ne hanno altri i quali sono di carattere penale, perchè offendono la tranquillità pubblica, l'ordine sociale, la tranquillità delle famiglie. I primi sono di interesse più privato che pubblico; i secondi sono sempre di interesse pubblico.

Egli è chiaro che non si possono adoperare gli stessi mezzi per la riparazione di queste due maniere di abusi che sono di natura affatto differente. L'onorevole Pescatore nella copiosa ed erudita sua esposizione non ha mancato di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

toccare le due specie di abusi e i diversi modi di repressione, tanto per gli abusi che ho detto civili, quanto per gli abusi penali. Mi è però sembrato, che egli cadesse in qualche confusione degli uni cogli altri o che coi suoi ragionamenti chiamasse il Senato ad occuparsi in questa circostanza tanto degli abusi civili, quanto degli abusi penali.

Se questo è stato l'intendimento dell'onorevole Pescatore, come a me è sembrato, io penso che egli sarebbe uscito veramente dai termini propri della questione che ora unicamente ci deve occupare. Egli ci vorrebbe trascinare fuori del campo entro il quale ci dobbiamo presentemente arrestare. Io non potrei e non dovrei quindi seguire l'onorevole Pescatore in quella parte del suo discorso in cui essendosi fatto ad esaminare una mia recente circolare, ragionava non solamente della repressione degli abusi penali, ma eziandio dei modi di riparare gli abusi commessi nel campo civile.

Volendo stare strettamente alla questione che trattiamo, io dovrei abbandonare senz'altro questo argomento, come quello, che non appartiene all'attuale nostra discussione; ma non posso tuttavia lasciare interamente senza risposta le osservazioni, a mio avviso, non tutte esatte, che l'onorevole Senatore fece su quella mia circolare, della quale vi chiedo perciò la permissione di chiarire brevemente il senso, perchè troppo mi importa che non sia travisato. Dirò innanzi tutto, come a me sembri che egli l'abbia troppo lodata e troppo censurata.

Io non potrei in coscienza né accettare le sue lodi, di cui però gli sono grato come di atto di cortesia; né ammettere, che quella mia circolare meriti le censure che egli ne ha fatto.

Egli credette di scorgere in quella circolare un atto molto arditto, un atto che sebbene proclamasi principi giusti, pure andrebbe al di là della cerchia di una semplice istruzione intesa a condurre i magistrati a dare alla legge delle Guarentigie e singolarmente all'art. 17 di essa, un'applicazione conforme alle disposizioni di quella legge, e invaderebbe in qualche modo il campo legislativo.

Veramente nel distendere quell'atto io vi confesso, o Signori, che ho creduto di compiere un'opera molto semplice e naturale. Io ho creduto di non far altro che raddrizzare qualche opinione meno esatta sul contegno del Governo

e dei suoi funzionari verso gli abusi del clero, dettando la spiegazione la più ovvia, la più incontestabile della importante e feconda disposizione che sta scritta nell'art. 17 della legge 13 maggio 1871. Quell'articolo della legge, contemplando gli atti dell'autorità ecclesiastica nel doppio rispetto spirituale e temporale, mentre dichiara la intiera libertà ed indipendenza della potestà ecclesiastica nel provvedere e giudicare in materia spirituale o disciplinare senza richiamo od appello alla potestà laica, stabilisce ad un tempo che, quanto agli effetti civili che possono scaturire da un atto dell'autorità ecclesiastica, sono chiamati a conoscerne e giudicarne i tribunali laici. Sono così determinati rettamente i confini delle due potestà e così si è abolito l'antico appello per abuso.

Però a tutela dei diritti sociali che venissero offesi, aggiunge il medesimo articolo 17, che questi medesimi atti dell'autorità spirituale saranno senza efficacia, non produrranno alcun effetto civile, se per avventura siano dal Giudice laico riconosciuti contrari all'ordine pubblico, alle leggi dello Stato, lesivi dei diritti privati, o, quel che è peggio, costituenti un reato preveduto dalle nostre leggi. Ecco il rimedio che la nuova legge ha sostituito all'appello per abuso.

Posti questi termini della legge, io vi domando, o Signori, se il dichiarare che faceva la circolare dianzi ricordata, che quando un atto dell'autorità ecclesiastica sia portato avanti al tribunale civile onde ne riconosca gli effetti civili, egli dovrà esaminare, se l'atto abbia le forme necessarie per la sua legale esistenza, se esso non ecceda i confini dell'autorità che l'ha emanato, se abbia i requisiti estrinseci, necessari per poter essere considerato come efficace e valido, se non sia manifestamente contrario ai principi di ragione e di giustizia, non sia quanto il dire cosa che è una conseguenza immediata e diretta della disposizione scritta nell'articolo 17 della legge delle guarentigie? Come mai il giudice laico potrebbe adempiere la sua missione di giudicare degli effetti civili di un atto, se non verificasse prima che questo atto abbia le condizioni necessarie per la sua esistenza, che non sia lesivo di alcun diritto privato o pubblico, che non offenda i principi eterni di ragione e giustizia? Questa ispezione del giudice laico non può, come vorrebbe

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

l'onorevole Pescatore, aver sempre luogo per azione pubblica, ma dovrà essere promossa dal privato lesa, quando si tratti di un interesse privato, e sarà provocata dalla pubblica autorità, quando si tratti di un interesse pubblico, per esempio, della repressione di un reato previsto dalle leggi dello Stato.

Io mi son ben guardato dal dire che il giudice secolare possa entrare ad esaminare il merito delle questioni di natura ecclesiastica; da questo egli si deve astenere rispettando la competenza spirituale. Ma l'esaminare il merito intrinseco di un atto è cosa ben diversa dall'esaminarne le forme esterne, come sarebbe il conoscere, se siasi invasa la competenza civile, se la citazione, nei casi in cui è prescritta, sia intervenuta, se la parte sia stata sentita secondo la legge canonica, se l'atto appaia evidentemente destituito di ogni motivo legittimo e perciò lesivo dei diritti della parte interessata. cose queste ed altre tali che sono da osservarsi in ogni giudizio, e senza di cui non evvi un vero giudizio, nè esiste un atto legittimo ed efficace. Queste condizioni sono da tutti considerate come sostanziali, e quando esse siano omesse, o violate, l'atto rimane infetto di un vizio insanabile che non permette di tenerne verun conto.

Che cosa farebbe un magistrato italiano che fosse richiesto di dare esecuzione a una sentenza pronunciata da un tribunale straniero? Io non intendo dire con questo, che l'autorità ecclesiastica posta nel Regno costituisca mai una autorità straniera; ma bensì intendo accennare alla perfetta analogia che esiste in questa parte tra le sentenze pronunciate da un tribunale straniero e i provvedimenti emessi dall'autorità ecclesiastica nella piena indipendenza del suo potere. Nell'un caso e nell'altro si tratta per l'autorità del Regno di eseguire un atto proveniente da un altro potere indipendente. Or bene, quando occorre di fare eseguire una sentenza proveniente dall'estero, i nostri tribunali esaminano precisamente se il giudice straniero fosse competente, se la sentenza sia rivestita di tutte le forme estrinseche, se non pechi d'ingiustizia intuitiva ed evidente, se siansi osservate le formalità necessarie, perchè la sentenza sia considerata come esistente sotto l'aspetto giuridico e legale.

Se questa stessa ispezione veniva, colla circolare, prescritta ai magistrati civili chiamati

dall'articolo 17 più volte menzionato, a dare effetto civile ad un provvedimento ecclesiastico, parmi che l'atto non sia punto arduo, e molto meno parmi che esorbiti, come sarebbe sembrato all'onorevole Senatore Pescatore, dai confini di una semplice istruzione governativa.

Voglio dunque sperare, che la magistratura italiana, alla quale io con piena fiducia mi sono rivolto, non dividerà gli scrupoli e non vedrà le difficoltà che immaginava il troppo acuto ingegno dell'onorevole Pescatore. Vado anche più in là nella mia aspettazione, e spero che quando l'alto Consesso in cui siede tanto degnamente l'onor. Senatore Pescatore, fosse chiamato ad esaminare una di codeste questioni, la mia circolare troverebbe nel medesimo Pescatore un valente sostenitore, un valido appoggio; imperocchè io ho tanta fede nella sua dottrina, nella sua luminosa intelligenza ed anche più nel suo liberale patriottismo che non saprei comprendere nè persuadermi, come egli potesse mai camminare per vie diverse da quelle da me segnate, ove, ripeto, si presentasse all'esame di lui, come giudice, una delle quistioni prevedute nella circolare della quale egli si è con tanta cura occupato.

L'articolo 17 essendo per ora la sola norma che provvede alla riparazione degli abusi del clero che dissi civili, importa sommamente che sia da tutti rettamente inteso e sanamente applicato. La legge promessa sul riordinamento della proprietà ecclesiastica verrà a suo tempo a dare in questa parte l'opportuno compimento alla disposizione dell'articolo 17.

Detto queste parole per chiarire in una materia molto delicata i veri miei intendimenti, che troppo mi preme di vedere generalmente accolti nel giusto loro senso, io passo ad esaminare l'unica nostra quistione, cioè i modi da adoperarsi per reprimere gli altri più gravi abusi di natura penale, ossia quegli abusi che devono formare materia del Codice penale.

La prima questione che a siffatto riguardo si affaccia al legislatore, è quella del collocamento delle disposizioni relative ai reati dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, la quale quistione dipende dal determinare, se questi ministri siano da considerarsi come funzionari pubblici dello Stato, oppure come privati che esercitano una funzione pubblica in una società avente nello Stato legale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

• pubblica esistenza, qual'è ogni società religiosa riconosciuta od ammessa nel Regno.

Voi comprenderete molto facilmente che, ove si considerassero i ministri del culto come pubblici funzionari, le disposizioni che li riguardano dovrebbero avere sede nel titolo che tratta dei reati commessi dai pubblici ufficiali contro l'amministrazione dello Stato; che se invece i ministri del culto non si considerano come pubblici ufficiali, allora tali disposizioni dovrebbero avere altra sede, vale a dire sarebbero da collocare nelle disposizioni che trattano dei reati commessi dai privati contro la pubblica amministrazione. Questo secondo sistema è quello che fu accolto dal Governo e seguito dalla Commissione.

Il Governo e la Commissione non hanno esitato un momento a riconoscere che nello stato attuale dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato in Italia, i ministri del culto non possono e non devono essere considerati come funzionari pubblici dello Stato.

Vi farò anzi osservare che, anche prima della legge delle guarentigie, nei diversi Codici che ora reggono l'Italia, il ministro del culto non è mai considerato come funzionario pubblico; cosicchè il diritto nuovo in questa parte si troverebbe pienamente d'accordo col diritto anteriore quantunque diversa fosse anteriormente allo stabilimento del Governo in Roma la condizione della Chiesa dirimpetto allo Stato.

Dimostrato quale sia il collocamento che conviene dare a queste disposizioni, donde dipende l'indole e il carattere delle medesime, vediamo qual sia il sistema di repressione che meglio convenga di sancire.

Il progetto del Codice si attiene al diritto comune, applica alle violazioni delle leggi che siano commesse dai ministri del culto quelle pene che sono stabilite per i reati di simil genere commessi dagli altri cittadini; nè occorre dire che le nostre leggi sul procedimento a cui il Codice attuale si ispira, applicano pure a questi reati le norme comuni e generali della procedura e della competenza. Sono adunque comuni le pene, è comune la giurisdizione, è comune la procedura penale. Bando assoluto a ogni traccia di diritto speciale o privilegio.

La difficoltà maggiore che si è incontrata riguardo alle disposizioni in esame, fu quella del metodo di formularle.

Noi abbiamo creduto che in questa parte convenisse anche tenere gran conto del diritto che è in vigore appo noi, secondo i nostri Codici.

Le formole che hanno il vantaggio dell'uso e di una giurisprudenza abbastanza lunga, presentano, in questa materia singolarmente, un sommo beneficio; imperocchè escludono il pericolo di lacune e di dubbj che importa sommamente di allontanare. E qui mi piace di fare una osservazione, che avrei anche potuto far precedere.

La materia ecclesiastica, come consta dalla storia di ogni paese, vive meglio del diritto tradizionale che non del diritto scritto, perchè più che di principi astratti si giova e si nutre di norme accomodate alla varietà dei casi e dei bisogni occorrenti, donde suol formarsi il *jus receptum usu exigente et humanis necessitatibus postulantis*.

Esaminando quali sieno fuori d'Italia le norme del diritto ecclesiastico, che reggono codesta materia, noi troviamo che esse risultano assai più dalla giurisprudenza, dagli usi e dalle tradizioni, che non dalle leggi scritte. Per questo motivo credo commendevole la formula usata nell'articolo 17 della legge delle guarentigie, imperocchè quella formula molto comprensiva, oltre di conservare tutta quella parte del nostro antico diritto ecclesiastico che non ripugna al nuovo, potrà aprire l'adito a una giurisprudenza feconda e completa intorno all'applicazione ed allo svolgimento delle norme assai larghe che sono compendiate nelle generali disposizioni di quell'articolo.

Lo stesso deve accadere anche per le disposizioni di natura penale. Se noi troviamo nei Codici attuali delle formole le quali sono state per lungo tempo applicate da magistrati e non hanno dato luogo ad inconvenienti, è bene adottarle e il seguirle. E questo appunto hanno fatto il Governo e la Commissione. Se non che, è stato osservato, che nella riforma di questa parte del diritto penale avvenuta in seguito alla legge delle guarentigie in virtù dell'altra del 5 giugno 1871, si era andati più in là che non convenisse. Con questa legge si è fatto scomparire in tutto dal nostro diritto una figura di reato riguardante in genere gli abusi del proprio ministero commessi dai ministri del culto i quali perturbano la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

Si diceva nella disposizione stata soppressa, che il reato poteva essere commesso con un indebito rifiuto degli uffici spirituali. Questa locuzione aveva dato luogo a gravi controversie; essa inoltre si presentava manifestamente incompatibile col sistema di libertà introdotto dalla legge delle guarentigie. Non si poteva ammettere che il potere civile fosse chiamato a statuire se il rifiuto dell'ufficio spirituale fosse debito o indebito. Fu questa la ragione precipua per la quale quella disposizione è stata abrogata. Ma, come diceva, nell'abrogazione dell'intera disposizione non si è posto mente che si andava al di là dello scopo a cui si mirava, e che si lasciava la società allo scoperto per tutti gli altri reati derivanti da abusi dei ministri del culto, i quali non avevano alcun rapporto coll'indebito rifiuto dell'ufficio spirituale. Quindi il Governo e la Commissione hanno creduto di fare cosa savia e provvida col ritirare alquanto il piede dalla via percorsa nel 1871 e col riassumere in parte una disposizione la quale era stata improvvidamente abbandonata per intero. L'esperienza, sebbene breve, ma tuttavia istruttiva, che il Governo ha fatto dopo la legge delle guarentigie, e dopo l'altra riforma recata al Codice penale dalla legge 5 giugno 1871, fu sufficiente a chiarire il passo poco prudente che si era fatto, e renderlo avvertito della necessità di supplire alla lacuna che si era creata nel diritto penale.

Eccovi la ragione per cui noi abbiamo in parte riassunto nell'articolo 216 del progetto una disposizione che si trovava scritta nei Codici precedenti.

Ma noi lo abbiamo ridotto a quei giusti termini che meglio rispondono al nostro nuovo diritto pubblico ecclesiastico. L'articolo 216 si può dire che è la disposizione cardinale in questa materia, perchè colpisce in genere tutti gli abusi che in qualsiasi modo si possono commettere dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, gli abusi del loro ministero e dei mezzi spirituali. L'altro articolo che segue nel capo, riguarda alcune specie di abusi che sono sembrati meritevoli di speciale repressione, come vediamo fatto nel Codice del 59 vigente in quasi tutta Italia. Abbiamo aggiunto la disposizione dell'articolo 218; essa punisce i ministri del culto che si fanno lecito di esercitare

atti di culto esterno contro il divieto del Governo. Questa disposizione è sembrata molto provvida, e direi assolutamente necessaria a tutelare il mantenimento dell'ordine pubblico. Vi sono circostanze nelle quali importa d'impedire che si compiano certe funzioni religiose che possono nuocere alla sicurezza, all'ordine, alla sanità pubblica. Per esempio, ad ora tarda della sera, e anche più nella notte, suole essere pericoloso il permettere la celebrazione di funzioni religiose; in tempi d'epidemia, ci sono alcune funzioni che è utile impedire, o almeno ridurre a proporzioni più limitate; ci sono pure le processioni le quali non si possono fare in tutti i luoghi ed in tutti i tempi senza dare occasione a disordini od altri inconvenienti a danno dello Stato e della stessa religione. Importa quindi che il Governo in questa parte sia armato e possa farsi ubbidire dai ministri dei culti. Per raggiungere siffatto scopo, abbiamo creduto conveniente introdurre nel codice la disciplina dell'articolo 218.

In generale poi, le sanzioni penali che trovate scritte in questi articoli consistono nella detenzione e nella pena pecuniaria. Sono due specie di pene che ci sono sembrate molto consentanee alla natura dei reati e dei delinquenti di cui discorriamo.

Voi già sapete che la detenzione, a diversità della prigionia, è una delle pene riservate alla repressione di quei reati che non sono disonoranti, che non sono infamanti, che non procedono da perversità d'animo, e siccome riteniamo tali i reati che si commettono dai ministri del culto, i quali spesso peccano per opinioni esagerate della sacra loro missione, per cieco fanatismo, od altri sentimenti deplorabili, ma non disonoranti, nè malvagi, non sarebbe conveniente il sottoporli alla pena della prigionia, e confonderli con quei malfattori volgari e vergognosi dai quali con ragione l'onorevole Pescatore ci diceva, che vogliono essere distinti.

Dunque noi non abbiamo punto dimenticato di fare nel Codice penale questa distinzione che crediamo essere nei voti del Senato, come lo è in quello dell'onorevole Pescatore. Alla pena della detenzione abbiamo aggiunta, come compagna quasi costante, la pena pecuniaria.

La pena pecuniaria è molto efficace sopra questa classe di persone, (*ilariiti*); l'esperienza

di tutti i tempi e di tutti i paesi lo dimostrò, e nessuno che s'intenda di questa materia dei reati del clero e della efficacia della loro repressione, lo potrà mettere in dubbio. Ne invoco la testimonianza dello stesso onorevole Pescatore, il quale vi proponeva di pronunziare il sequestro delle temporalità, la quale repressione equivale evidentemente alla pena pecuniaria.

Ma, o Signori, se noi feriamo codesti colpevoli nella borsa col mezzo della multa, parmi che raggiungiamo lo stesso scopo a cui mira la proposta dell'onorevole Pescatore che li vorrebbe privare delle temporalità dei loro benefici.

Io dimostrerò in seguito che questo suo rimedio, mentre si confonde per l'effetto colle pene pecuniarie, ha poi qualche inconveniente che non sarebbe proprio di queste ultime. Noterò fin d'ora, che il detto sequestro non si potrebbe applicare ai sacerdoti che non siano investiti di alcun beneficio.

Vi ho delineato in breve i caratteri delle disposizioni penali che riguardano questi reati secondo il nostro progetto. Ora mi farò a rispondere alle principali obiezioni che sono state fatte dall'onorevole Senatore Pescatore.

A quattro punti parmi che si riducano le censure che egli rivolge contro questa parte del Codice.

In primo luogo, egli dice che i reati non sono ben definiti, che vi è insufficienza nella loro enumerazione. E come prova di questa insufficienza egli accennava agli abusi che si possono commettere nell'insegnamento che si dà nei seminari, e nella pubblicazione dei trattati relativi alle materie che s'insegnano alla gioventù avviata alla carriera ecclesiastica.

In secondo luogo, egli notava che non è ben regolata la responsabilità penale, la quale si limita all'autore immediato dell'abuso che è sovente un membro del clero inferiore, anziché risalire alla causa prima, che suol derivare ordinariamente dal clero superiore. Voi punite il parroco, egli diceva, mentre dovrete invece punire il vescovo, di cui il parroco non è che l'ubbidiente subalterno, il fedele esecutore.

In terzo luogo, l'onorevole Senatore Pescatore non approva le pene che abbiamo scritte nel progetto, conformandoci al diritto comune, che

è per noi la norma costante e la più giusta in questa materia.

Infine egli vorrebbe che le forme del procedimento, le regole di giurisdizione, fossero in modo speciale determinate per i reati che si commettono dai ministri della religione.

Esaminiamo, o Signori, brevemente queste censure, le quali, mi pare, possano essere confutate con poche parole.

E, cominciando dalla prima, dirò francamente che mi sono meglio persuaso che le formule del nostro progetto siano veramente esatte e che non possano andar soggette a censura, dal momento che ho inteso che l'acutissimo Senatore Pescatore non ha saputo trovare altra menda se non la supposta omissione degli abusi che si possono commettere nell'insegnamento dato dal clero. Se così è, noi possiamo sotto questo rapporto considerarci veramente fortunati nella compilazione che abbiamo fatta di questa parte del progetto; poichè la temuta lacuna non esiste punto.

E invero, come mai si potrà dire che gli abusi commessi nel dare lezioni o nella pubblicazione di trattati nei seminari non siano contemplati nel progetto? Gli'insegnanti ecclesiastici sono come tutti gli altri insegnanti sottoposti alle leggi che regolano l'insegnamento pubblico.

Le scuole ecclesiastiche sono soggette alla ispezione del Governo in quanto concerne l'ordine pubblico, la morale e l'igiene, ed i trattati che si pubblicano per l'insegnamento che si dà in esse sono egualmente soggetti alle norme relative a tutte le pubblicazioni di simil genere.

Suppongasi coll'onorevole Pescatore che nelle scuole ecclesiastiche e nei trattati si insegnino cose le quali offendano le leggi o turbino l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, ed io v'inviterò ad esaminare, se l'articolo 216 non contenga proprio la disposizione applicabile a capello a tali abusi in qualunque modo si commettano nell'esercizio del ministero sacerdotale che pur consiste nell'insegnamento. Non vi sarà magistrato, non eccettuato, credo, l'onorevole Pescatore, che, quando avvenisse l'abuso da lui supposto, non applicherebbe ad esso l'art. 216 tal quale è scritto nel progetto senza bisogno di aggiungergli pure una sillaba.

Veniamo alla seconda obiezione. Essa riguarda la responsabilità penale; e anche qui,

o Signori, parmi che il progetto risponda pienamente all'obbiezione di che si tratta. Non bisogna dimenticare, esaminando la parte del progetto a cui siamo giunti, le disposizioni generali che già abbiamo approvate e votate.

Fra queste disposizioni dobbiamo ricordare le regole della complicità.

Io prego il Senato di ricordare che nell'articolo 76 del progetto del Ministero, e 75 della Commissione, noi abbiamo così definito i complici:

« Sono complici del reato: 1. coloro che per mezzo di mandato, di istigazione, di ricompense date o promesse, di minacce o *d'abuso d'autorità o di potere, o con altro modo* hanno determinato altri a commetterlo. »

E nel numero terzo del medesimo articolo abbiamo detto che sono complici « coloro che hanno dato *consiglio istruzione o direzione* per farlo commettere, o si sono anteriormente concertati cogli autori, ecc. »

Voi vedete, o Signori, come da queste disposizioni emerge molto chiaro che i vescovi i quali avessero dati ordini ai parroci, o anche soltanto consigli, istruzioni o direzioni per atti del sacro ministero contrari alle leggi dello Stato, non sfuggirebbero alla sanzione penale comminata contro gli autori di tali atti secondo il voto espresso dall'onorevole Pescatore.

Nè la punizione del superiore sarebbe meno severa di quella che toccherebbe all'inferiore per l'abuso ordinato dall'uno ed eseguito dall'altro. La legge li colpirebbe con eguale misura.

Veniamo ora alle pene delle quali l'onorevole Pescatore non si mostra contento, pensando egli che con questa qualità di delinquenti non si debba usare la sferza che si usa cogli altri delinquenti, ma che convenga ricorrere a repressioni di un genere speciale.

Io vi ho già dimostrato come il Governo e la Commissione abbiano ritenuto che le pene sancite in questo Capo rispondano intieramente e perfettamente alla natura dei reati ed alla qualità dei delinquenti.

Ma per meglio confermarci in siffatto giudizio, poniamo le nostre pene a raffronto con quelle che l'onorevole Pescatore vorrebbe fossero scritte nel Codice.

Comincio dall'osservare che, accettando le idee dell'onorevole Pescatore, converrebbe fare una larga riforma nel nostro diritto penale e nel

Codice, perchè le pene che esso propone non figurando nella scala penale che abbiamo già votata, sarebbe quindi mestieri fare una larga appendice modificativa di quella scala. Non so se, a rigore di termini, le deliberazioni prese dal Senato a questo riguardo lascerebbero ancora aperta la porta ad accogliere nuove pene, le quali non sono state a suo luogo proposte, nè per conseguenza ammesse nella scala penale; al che aggiungo che non sarebbero nemmeno in piena armonia col sistema penale già deliberato.

Ma, passando anche sopra questa non lieve difficoltà pregiudiziale, vediamo, se veramente le pene indicate dall'onorevole Pescatore sarebbero da preferirsi a quelle indicate nel progetto.

Esse sono quattro: 1° la censura; 2° l'interdizione delle temporalità; 3° l'esilio; 4° la revocazione dall'ufficio ecclesiastico e dal beneficio.

La censura è una specie di prestito o plagio che l'onorevole Pescatore trarrebbe dalle repressioni proprie di quella autorità di cui si tratta di punire i ministri colpevoli. Io intendo perfettamente la censura nella società ecclesiastica, poichè è una pena che molto si addice a chi ha la virtù della fede, a chi professa l'ossequio religioso verso l'autorità che l'applica. Comprendo pure la censura in materia disciplinare riguardo ai pubblici funzionari, quantunque ben diversa sia la natura e diversi sieno gli effetti di tale censura. Ma la censura, o Signori, nella materia penale sarebbe veramente cosa che muoverebbe a riso i ministri del culto delinquenti che si vedessero colpiti dalla medesima: temerei di udirmi risuonare all'orecchio il verso oraziano: *Oh magnum pro hac inimicorum risum!*

I ministri di una religione che, come benissimo avvertì l'onorevole Pescatore, nel campo morale si credono superiori agli ordini civili e maestri al mondo; essi che presiedono di dettar legge ai Re ed ai Governi, come riceveranno la censura di magistrati laici istituiti da Re e Governi? Se la prenderanno per un atto di oltracotanza, per un vero abuso di potere, adoperato a reprimere un abuso supposto: diranno che voi commettete un peccato vero per punire un reato immaginario. Ciò vi basti per la censura che sarebbe pena impropria e del tutto inefficace. Nulla dirò della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

ritrattazione che si vorrebbe esigere dai Vescovi che respingeranno l'ingiunzione quale un insulto ed un sacrilegio.

Il sequestro delle temporalità è un ricordo del famoso appello per abuso e si ordinava in quei casi dove il Governo non si limitava ad una semplice dichiarazione dell'abuso commesso, ma vi aggiungeva qualche provvedimento più efficace, come accadeva singolarmente in Piemonte. Il sequestro delle temporalità in alcuni casi più gravi, sarà un effetto di pena criminale pronunciata contro un ministro del culto che, durante la pena, più non potendo esercitare il suo ufficio, vedrà ridotta, come si dice, a mano regia la sua prebenda per sopperire all'esercizio di quell'ufficio al quale egli non può più provvedere.

Ma io non intendo come il sequestro delle temporalità dei benefici possa essere considerata una pena da inserirsi in un Codice penale. Potrebbe forse essere un provvedimento di natura speciale da inserirsi in un altro provvedimento affatto diverso. E così quando noi verremo a scegliere la riserva scritta nell'articolo 18 della legge di garanzia, a fare cioè una legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica, sarà forse allora il caso di stabilire qualche cosa che somigli al sequestro di temporalità contro quei ministri del culto che, col fatto loro, si fossero posti nell'impossibilità di esercitare le loro funzioni.

Ma, lo ripeto, io non credo che questo modo di repressione possa trovar posto nel Codice attuale. Né, per quanto mi sappia, lo trovò mai in alcun Codice penale patrio o straniero. Domanderò poi, come mai si potrebbe codesta pena applicare al ministro trasgressore che non possieda temporalità da sequestrare. Ebbi già a fare questa avvertenza che ora mi giova di rinnovare.

Viene in terzo luogo l'esilio, nel quale mi è sembrato che l'onorevole Pescatore ponesse una fiducia singolare, come la pena che sia proprio la più efficace, quella che meglio risponde al suo gusto.

Ma, io credo che anche nell'esilio l'onorevole Senatore Pescatore vada errato. Io credo ch'egli non si renda un conto sufficientemente esatto dell'effetto che l'esilio può produrre sopra un sacerdote il quale, per eccesso od abuso

nell'esercizio delle sue funzioni, sia allontanato dal suo paese.

Costui, come l'abbiamo già veduto ai di nostri, troverà lieta accoglienza in altro paese vicino, vi troverà encomi, ovazioni, larghi compensi a ciò che si dirà la persecuzione sofferta nel suo paese per la religione; là egli potrà ammazzare comodamente le armi per attaccare con maggior acerbità l'irreligioso paese che lo ha punito con l'esilio. Io credo che l'esilio diventerebbe una specie di mistificazione se non di beatificazione; non sarebbe nei suoi effetti una pena, ma soltanto il trasporto del delinquente in altro luogo da dove egli potrà continuare a suo bell'agio a ribadire lo stesso reato, forse anco con maggior danno della società.

L'esilio, sotto il nome più basso di *sfratto*, fu usitato in qualche regione italiana, nel Piemonte, non quale pena ordinaria, ma come misura detta economica. Non dirò con quanta efficacia si applicasse, poichè è troppo noto il caso di un prelado che sfrattato seguì per molti anni a inquietare coi suoi atti dal comodo suo asilo le coscienze della sua Diocesi. Lasciamo al vecchio arsenale dei nostri padri quest'arma che non ha punta e non fece mai buona prova. Scrivere nel Codice una pena diretta contro i soli ministri del culto, sarebbe una specie di odioso privilegio che mal si converrebbe al diritto comune.

Da ultimo è stata proposta, come vi indicava, la decadenza dall'ufficio spirituale e dal beneficio. Questa quistione venne già dibattuta discutendo l'art. 21 del progetto.

A questo proposito l'onor. Senatore Borgatti ha fatto opportunamente osservare, che siffatta quistione è stata rinviata allora alla discussione che ora stiamo facendo, e che dovrebbe adesso essere riservata al tempo in cui si esaminerà la legge di approvazione del Codice.

E a dimostrare questa opportunità, lo stesso Senatore bene avvertiva, che il motivo per cui nello stato attuale delle cose la legge penale potrebbe occuparsi della privazione del beneficio, consiste in ciò che provvisoriamente sono ancora mantenute le formalità del *placet* e del *exequatur*, com'è ancora mantenuta l'istituzione dell'Economato ecclesiastico che prende possesso delle prebende ecclesiastiche allorchè sono per qualunque causa vacanti. Finchè dura

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

questo stato provvisorio di cose, ben s'intende che possa lo Stato estendere anche l'azione delle sue leggi penali sopra i beni ecclesiastici, sopra le prebende, di cui siano investiti i ministri religiosi puniti per abuso delle loro funzioni.

La legge poi che si dovrà fare pel riordinamento della proprietà ecclesiastica, provvederà molto meglio a questa materia in modo definitivo, e stabile come io vi accennava poc'anzi.

Ma se quel che son venuto dicendo, vale ad escludere dal novero delle pene il sequestro delle temporalità beneficiarie per ciò che riguarda non il beneficio, ma l'ufficio spirituale, la questione si può dire già risolta nel senso negativo dalla legge delle guarentigie più volte ricordata.

Il notissimo articolo 17 ha mantenuto il *placet* e l'*exequatur* soltanto per ciò che riguarda la consegna dei beni temporali; non l'ha riservato per l'ufficio, e non lo poteva per questo riservare, perchè è venuta a mancare interamente la sanzione a tale riguardo. Noi avevamo nelle nostre leggi una disposizione la quale puniva il ministro del culto che non aveva ottenuto il *placet* e l'*exequatur*, non solamente con la privazione della prebenda, ma anche con altre pene comuni, se si faceva lecito di assumere l'esercizio del suo ufficio spirituale senza la previa autorizzazione del Governo. Ora quella disposizione è stata abolita, e fu mantenuta soltanto l'esclusione dal possesso delle temporalità pel ministro del culto non munito di *placet* o di *exequatur*. Rimane quindi impotente lo stato a impedire che un ministro del culto privo del *placet* o dell'*exequatur* eserciti le sue funzioni spirituali, quando non vi chiede le temporalità.

L'autorità civile come non può dare l'ufficio religioso, così non lo può nemmeno togliere. E quando si avvisasse di toglierlo, parmi che farebbe un atto il quale rimarrebbe senza effetto. Noine vediamo ai giorni nostri degli esempi che sono molto eloquenti. Voi vedete un prelado posto in carcere, il quale dall'autorità della chiesa da cui dipende, riceve un premio appunto per la sua resistenza al Governo; se è vescovo, lo vediamo ricevere il pallio di arcivescovo; se è arcivescovo, lo vediamo ricevere il cappello di cardinale. Vale assai meglio evitare codesti conflitti che provarli coll'inutile sforzo di

impedirli; atteniamoci fedeli e fermi a quei principi di separazione delle due potestà che abbiamo consacrati nella legge delle guarentigie con molta saviezza e con molta prudenza, a mio avviso, come l'esperimento fortunato di cinque anni di governo in questa grande metropoli senza gravi contrasti e senza notevoli inconvenienti lo ha dimostrato.

Rimane infine a dire qualche parola della proposta relativa alla speciale forma del processo ed alla giurisdizione speciale, che si vorrebbe dall'onorevole Pescatore introdurre. A questo riguardo, mi pare che abbia già pienamente risposto l'onorevole Borgatti, quando vi faceva osservare che in qualche modo si farebbe risorgere l'abolito privilegio del foro. Invece di essere ecclesiastico, il foro privilegiato con privilegiata procedura, sarebbe civile. Nei tempi in cui viviamo, coloro che vogliono uscire dal diritto comune si mettono fuori del diritto, e, come ben diceva un grave scrittore, presumendo di mettersi sopra, si mettono sotto la legge comune. La libertà in ogni parte non può essere sinceramente attuata se non col principio dell'eguaglianza, tanto riguardo alla forma dei giudizi, come riguardo alla qualità dei giudici. Io non credo quindi che nel nostro sistema di governo e nei nuovi nostri rapporti colla Chiesa, si possa assolutamente ammettere che per i ministri del culto si debba introdurre un privilegio qualsiasi di procedimento, o di giurisdizione.

Sarebbe cosa che urterebbe altresì coi principi giuridici che ora sono generalmente accolti dai popoli liberi e civili. Nè creda l'onorevole Senatore Pescatore che ai ministri del culto sia mai per derivare alcuna diminuzione di considerazione o di riverenza dal comparire piuttosto davanti un tribunale dello Stato, che davanti un altro, o dal comparirvi in una forma piuttosto che in un'altra di procedimento.

La considerazione e la riverenza nell'attuale civiltà sono accresciute o diminuite soltanto dalle buone o dalle cattive azioni; cosicchè l'uomo che ha la coscienza scevra di colpa, compaia davanti qualunque giudice, sarà sempre onorato; l'uomo che ha la coscienza macchiata dal delitto, l'uomo che dimenticando una missione sacra ha oltraggiata la legge del suo paese, avanti qualunque giudice compaia e sotto qualunque forma di procedimento-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

sarà sempre scaduto dalla stima e dal rispetto dei suoi concittadini.

Dopo tutte queste considerazioni colle quali mi pare di avere sufficientemente risposto a quanto l'onorevole Senatore Pescatore ha obiettato al progetto nella parte che discutiamo, io devo fare una franca confessione al Senato ed allo stesso onorevole Senatore Pescatore. Io vi confesso che ho altamente ammirato il suo discorso, l'ho ascoltato con molta attenzione e anche con singolare piacere; ma quando sono giunto alle sue conclusioni, quando sono giunto alle conseguenze che l'onorevole Senatore Pescatore traeva dalle splendide e sicure sue premesse, mi è sembrato di trovarmi in presenza di quel gran colosso di Babilonia, che era di bronzo nel corpo, ma aveva i piedi di creta.

Mi è sembrato veramente che il discorso dell'onorevole Senatore Pescatore sia opera bella e forte nelle sue premesse, ma abbia una base molto fragile, la quale crolli al primo urto che le sia mosso da un attento esame; direi quasi che io sto per credere che anche l'onorevole Senatore Pescatore fosse molto più fermo e fiducioso nelle sue premesse, che non nelle sue conseguenze.

Così stando le cose finora discorse, a qual partito, o Signori, ci dobbiamo appigliare? Io credo che non abbiamo miglior partito da prendere, fuor quello di seguire la via del diritto comune che il progetto vi presenta. Applichiamo ai ministri del culto quelle pene che già avete approvate per gli altri cittadini i quali commettano alcuno di quei reati che per loro natura non macchiano di disonore. Siamo, nel reprimarli, moderati e fermi ad un tempo; facciamo anche in questa parte ciò che in tutte l'altre ha fatto il Governo italiano verso il clero, dacchè si è costituito in Roma. Procedendo per questa via giusta e liberale, noi acquisteremo nuovi diritti alla considerazione del mondo civile e singolarmente del mondo cattolico di buona fede; noi renderemo un nuovo servizio alla vera libertà religiosa ed un altro alla giustizia. *(Bravo! Bene!)*

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Dopo l'eloquente discorso pronunziato dall'onor. Ministro Guardasigilli io non posso che peritosamente accostarmi alla discussione dell'art. 216 del nuovo Codice penale.

Ho fatto tesoro delle cose ampiamente e splendidamente esposte dall'onorevole signor Ministro circa i principii generali, a che s'informano tanto quest'articolo quanto i successivi del Capo; ma mi sono rimasti assai dubbi intorno al primo di essi, in quanto mi pare che dia contro a quelle persuasioni che io tengo profondamente intorno alla libertà religiosa, di che ebbi l'onore di fare al Senato dichiarazione sì aperta.

La prima volta che io lessi di filo tutti gli articoli di questo Capo ottavo che riguarda gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, rimasi tra maravigliato e confuso, dappoichè i tre articoli successivi al 216 mi fecero parer questo una specie di pleonasma, il quale non facesse altro che esprimere in un modo generico e indeterminato ciò che è espresso particolarmente e determinatamente negli articoli che vengono dopo.

Nessuno è più di me persuaso che i ministri del culto debbono essere considerati alla pari di tutti i cittadini e che quando trascorrono a commettere qualche reato od a violare ed infrangere qualche legge devono andare soggetti alle sanzioni che sono stabilite per la generalità dei cittadini.

Ma rimango dubbioso circa al potersi trovar materia di reato nei ministri di un culto e circa al poterli soggettare a sanzioni penali per l'abuso ch'essi facciano del proprio ministero e dei mezzi spirituali.

In che può consistere, domando io, l'abuso che il ministro di un culto faccia del proprio ministero? Dove quest'abuso può cominciare?

Per aver lumi intorno a ciò bisogna prima essere ben sicuri di questo punto; sapere, cioè, in che consiste il legittimo uso del ministero di un culto, dacchè l'abuso non può cominciare se non al di là dell'uso legittimo. Ora, donde descriveremo noi il criterio per istabilire l'illegittimo uso che un ministro del culto faccia del proprio ministero?

Il Senato non farà certo le meraviglie al sentirmi dichiarare che, in coerenza ai miei principii sulla libertà religiosa, e sulla incompetenza del poter civile nelle materie religiose, e massime in quelle che toccano dottrine e precetti, io nieghi allo Stato la facoltà di conoscere del ministero di un culto, e quella più specialmente di stabilire quale ne sia uso le-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

gittimo e quale illegittimo. Ma usciamo della generalità, ed entriamo, senza più, a parlare dell'esercizio di quel culto che è professato dalla maggioranza dei cittadini italiani, e ci è più noto in quelle sue diverse istituzioni che ne costituiscono il ministero. Dove è che noi andremo a cercare il criterio per determinare l'abuso che si faccia nell'esercizio del suo ministero da un ministro del culto cattolico?

L'andremo noi a cercare nei canoni, nelle decretali, nelle bolle pontificie? I canoni, le decretali e le bolle pontificie sfuggono all'apprezzamento del potere civile o dello Stato, in quanto che esso non ha facoltà d'ingerirsi nelle materie religiose. A qual altro espediente ricorremo, a non crearci di nostro capo una norma in argomento di tanta gravità? Che se perciò noi non possiamo determinare con sicurezza dove cominci l'abuso di un ministro del culto cattolico nell'esercizio delle sue funzioni, come potremo noi colpirlo con delle sanzioni penali?

Nella dotta Relazione dell'onorevole Commissione è accennato alla difficoltà di che io mi impensierisco, e si conchiude di lasciare l'apprezzamento dei vari casi in che l'abuso si verifichi all'autorità giudiziaria.

Io ho una gran riverenza dell'autorità giudiziaria e tengo in altissima stima la sua dottrina, la sua prudenza, la sua imparzialità; ma in verità non la vorrei mettere a troppa difficile prova, e mentre son saldo nelle mie persuasioni, non so riconoscere nell'autorità giudiziaria la competenza a determinare in tale materia e a decidere se un ministro del culto cattolico abbia fatto legittimo uso del suo ministero, ovvero sia trascorso a farne abuso. Che cosa risponderà l'autorità giudiziaria a quel sacerdote cattolico, il quale le squadernerà dinanzi i canoni, ad esempio del Concilio di Sardica, del Lateranese primo e secondo, del Tridentino, e via via le decretali di Gregorio IX o le bolle dei papi di qualsivoglia secolo?

La discussione in proposito non potrebbe essere, anche dal canto dell'autorità giudiziaria, se non una semplice discussione accademica, perchè l'autorità giudiziaria non ha competenza a giudicare dell'osservanza e dell'applicazione esatta o meno esatta dei canoni de' Concilii, delle decretali o delle bolle dei papi. Ma c'è di più: in quest'articolo si accenna anche

all'abuso dei *mezzi spirituali*. Or bene, se riesce difficile determinare il legittimo o l'illegittimo uso del ministero di un culto, a cento doppi io credo che debba riuscir più difficile il determinare l'abuso che si faccia dei mezzi spirituali. E prima di tutto giova osservare che, a mia notizia, non c'è culto che abbia mezzi i quali si possano veramente chiamare mezzi spirituali, altro che il culto cattolico. Le cerimonie religiose, le preghiere, la predicazione non sono affatto mezzi spirituali, in quanto per se stessi sono atti esterni, i quali non hanno che un'indiretta attinenza all'ordine spirituale od invisibile.

I mezzi spirituali all'ultimo non sono altro che i sacramenti; ed io credo che gli accorti compilatori del Codice penale, e con essi la Commissione, hanno ricorso a questa specie di perifrasi, perchè si sono spaventati d'usare la parola propria, cioè la parola *sacramenti*.

Lasciamo andare che la disposizione di cui si tratta, cadendo esclusivamente sui ministri di un solo culto, cioè del cattolico, sarebbe in contrasto col principio dell'eguaglianza di tutti i culti dinanzi alla legge. Ma io chiedo: Possono i mezzi spirituali cadere sotto il sindacato e l'apprezzamento del potere civile? Può il potere civile, può l'autorità giudiziaria tenersi competente ad entrare nella materia dell'amministrazione dei sacramenti, e farsi a dire: Nel tal caso si è fatto abuso dal sacerdote cattolico del tal sacramento, e l'abuso tu commesso in tale o tal altro modo?

Son queste le ragioni che mi rendono molto perplesso ad ammettere quest'art. 216; tanto più che d'ogni abuso che si possa commettere dai ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero mi pare che sia chiaramente ed ampiamente detto nell'articolo successivo 247, ove si parla di discorsi, ove si parla di scritti, ove si parla anche di qualunque altro pubblico fatto, che riesca ad oltraggio delle istituzioni o delle leggi dello Stato o di ogni atto dell'autorità pubblica.

V'ha egli bisogno, dopo che si è provveduto così espressamente alla repressione di quanti possono dirsi reati in cui sia per incorrere un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, v'ha egli bisogno, dico, di promettere all'articolo in cui è stabilita tal repressione specifica ed ai successivi quest'altro articolo pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

miale, in cui unicamente si accenna in genere e senza veruna determinazione specifica ad abusi nell'esercizio del ministero di un culto?

Quanto a me, lo ripeto, rimango molto dubbioso ad ammettere che un tal bisogno ci sia. Nè mi fanno senso in proposito le gravi considerazioni politiche, che con la solita sua faccenda sono state svolte dall'onorevole Ministro Guardasigilli rispetto alle condizioni presenti d'Italia e massime di questa Roma.

Intorno a ciò io mi restringerò ad esprimere una mia forte persuasione, ed è che il Governo non può nè deve stare in gran paura d'una fazione, la quale è ridotta all'impotenza, condannata dal sentimento pubblico e costretta per sostenersi a disdire quelle stesse dottrine di cui si millanta di essere la conservatrice e la custode.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. A quest'articolo ha fatta pure un'osservazione il Senatore Pantaleoni. Intende egli di prendere la parola?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non parmi che l'osservazione del Senatore Pantaleoni cada su quest'articolo.

Senatore PANTALEONI. Io rinuncio volentieri alla parola, avendo udito sviluppare con tanta maestria ed autorità dal Senatore Mauri le sue idee, che sono pur le mie. Vi rinuncio tanto più che sento che il Senatore Vitelleschi ha domandato anch'egli la parola. Mi riservo in tutti i casi la facoltà di proporre, occorrendo, un lieve emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non seguirò gli onorevoli preopinanti nelle alte regioni in cui sono ascesi trattando dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, perchè a me pare che il codice sia terreno poco opportuno per trattare quest'ardua questione nel suo vasto complesso.

Nel codice si presenta una delle faccie della questione, la più dolorosa perchè quando una questione è giunta sulla porta della prigione è per lo meno risolta alla peggio, e particolarmente in fatto di questioni religiose, la storia ci dimostra che, ridotta a quel punto, se non si usano le più grandi cautele e la massima giustizia, il vincitore non è sempre quello che rimane fuori.

Questo grave argomento deve essere trat-

tato largamente e costantemente in ogni ramo d'amministrazione, come indicava giustamente l'onorevole Pescatore, nell'istruzione pubblica, nelle leggi civili e finalmente nell'educazione e nell'opinione pubblica. Però in qualunque occasione questa quistione si debba trattare, due punti principali sono da osservarsi dei quali a me pare che non si tenga abbastanza conto dalla maggioranza delle persone che se ne occupano, anzi, sembrano generalmente come se ignorati o affatto dimenticati.

Il primo è che questa questione nel suo grande insieme non emerge da un proposito deliberato di molti o di pochi, ma emerge da un'evoluzione sociale, da un'evoluzione più antica di tutti gli Stati d'Europa, da un'evoluzione la quale è il risultato e l'espressione nelle sue stesse fasi successive dello stato della coscienza pubblica.

Si parla invece generalmente di questa questione come se fosse una questione politica, eventuale e piuttosto personale, che reale.

Vi ha bene anche qualche cosa di simile nei suoi incidenti più o meno passeggeri, ma le grandi linee che la distinguono, le forze che vi sono in giuoco sono di tal natura che s'impongono alle società politiche e agli uomini dei quali i più abili sono coloro che si muovono fra quelle meno a disagio.

La mancanza di questo primo sentimento in coloro che trattano questa materia turba e falsa sovente i loro concetti, e rende ingiusti all'altezza del soggetto i loro giudizi.

Ma c'è un altro punto che non si dovrebbe neppure dimenticare quando questa materia è trattata in Italia, ed è che questa evoluzione dal secondo e terzo secolo dell'era volgare si è compiuta per una gran parte, almeno nelle sue forme e nelle sue modalità, principalmente in Italia. Questo dà un carattere a tale questione che per noi Italiani è impossibile di porre totalmente in non cale.

Noi abbiamo come stirpe, come gente, una grossa parte di responsabilità, una specie di solidarietà storica in questa questione alla quale non possiamo, e non sarebbe neppur senza pericolo e danno lo sfuggire. Noi abbiamo avuto per essa grandezza e sventure, prosperità e miserie, sorviti e libertà. Nata con la lacerazione del manto di Cesare che fuggiva le nostre contrade deserte dai barbari, essa ve ne

rattenne e fissò per sempre un lembo che sopravvisse all'antico Impero, ed oggi stesso se ancora una parola benefica dell'idioma latino risuona nelle spiagge inospitali dell'Australia o dell'Africa centrale, essa parte da questa terra.

Se la prima considerazione deve elevare il nostro punto di vista generale più alto di quel che lo sia per coloro che considerano questa questione dal solo lato politico e personale, questa seconda c'impedisce di considerarla, come taluni fanno, come una cosa affatto fuori di noi alla quale noi fossimo totalmente estranei.

Vi sono certe condizioni generali storiche che s'impongono alle questioni. Permettetemi che io ricordi una similitudine portata ieri dall'onorevole generale Menabrea, che io la prenda per un momento in prestito da lui.

Supponete che alcuno di noi si trovasse nel mezzo di una gran società Musulmana o Buddista, ed in una delle loro assemblee, dato che ne avessero, e che egli non udisse in quella discutere i miglioramenti, le modalità eventuali da portarsi nei loro rapporti interni civili e religiosi, ma paresse a lui quell'assemblea far mostra d'ignorare che quella società è il prodotto, che vive nell'atmosfera dell'Islamismo o del Buddismo, ovvero la vedesse costantemente preoccupata a escogitare i modi di difendersi con leggi speciali, eccezionali dai ministri della stessa religione; cosa direbbe quello spettatore col giudizio tranquillo, e dirò così, storico di un osservatore estraneo ed imparziale? Direbbo per lo meno che quella è una società profondamente turbata. È necessario ogni tanto riportare la mente a questi concetti sintetici non fosse che per correggere i giudizi unilaterali che si portano sovente sotto l'impulso di una sola e spesso temporanea preoccupazione, soprattutto nei tempi di passioni politiche.

Molto più comprensibile, anzi affatto naturale potrebbe talvolta sembrare quell'andamento ed ogni provvisione contro una religione in un paese dove la maggioranza ed il Governo ne professa un'altra, e quindi ne discende anche come conclusione che non tutti i sistemi adottati nelle varie combinazioni in Europa ed altrove per regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sieno convenienti all'Italia.

Questo, credo, comprenderà di leggieri ognuno, che cioè le leggi si fanno per i popoli e per

i loro costumi, non sono nè teorie astratte, nè esperimenti filosofici e neppure soggetto di facile imitazione da Stato a Stato.

Questi due punti ho voluto stabilire perchè mi devono, a mio avviso, necessariamente servire di base e di norma anche nel trattare le particolarità di questo soggetto; ma la chiusura della discussione me lo vieta, ed io ho detto che non mi sarei trattenuto sulle idee generali, quindi scendo rapidamente agli articoli dei quali volevo tener parola.

Dopo le parole dell'onor. Senatore Mauri, veramente io avrei potuto anche farne a meno, perchè egli ha così bene prevenuto ed espresso il mio pensiero che io potrei dispensarmi dal parlare. Ciononostante se la mia voce può dare un lievissimo appoggio alle idee da lui espresse io richiamo ancora una volta l'attenzione del Senato sopra quest'articolo. Ivi si dice: *Il ministro di un culto che abusando in qualsiasi modo del proprio ministero e dei mezzi spirituali turba la coscienza pubblica o la pace della famiglia è punito*, ecc. Io intendo benissimo che si punisca ogni genere di abuso, quando abuso c'è; ma in questa materia chi definisce dov'è l'abuso e dov'è l'uso? Chi sarà il giudice? A mio avviso non c'è abuso speciale per gli uni che non ci sia per gli altri; quello che è abuso pel laico lo sarà per l'ecclesiastico. Ma ammettiamo che ve ne possa essere uno speciale da costituire reato per gli ecclesiastici, chi lo determina? Quale sarà? Chi sarà il giudice? Si tratta di un nuovo reato e di tutta una nuova procedura da istituire. Ma io non credo vi sia reato speciale, nè che per tutelare l'ordine pubblico sia necessario di distinguerlo in via eccezionale.

Veniamo ai casi speciali che si possono prevedere, per esempio: proselitismo, elezione di Stato, dacchè molti altri non saprei trovarne.

Se il proselitismo, se l'influenza per l'elezione di uno Stato, se qualsiasi altra influenza è esercitata nei limiti permessi ed ammessi non saranno più colpevoli in un ecclesiastico che in un laico, se saranno spinti al di là dei limiti di un consiglio, di una influenza ragionevole, saranno colpevoli tanto nell'uno quanto nell'altro. Io capisco che possiate punire il carattere dell'individuo che abusa, dandogli una pena maggiore; questo potrà essere razionale, il carattere dell'individuo può accrescere la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

colpabilità, ma non creare un reato dove non c'è. Questo reato poi così contestabile voi lo create con una latitudine illimitata alla quale nessuno riesce a segnare i confini. Io non mi fermo più lungamente sopra questo soggetto, perchè l'onore. Senatore Mauri ve lo ha dimostrato con la sua usata autorità, chiarezza e precisione. Io dichiaro solamente che diffidando dell'ignoto dei reati e delle leggi eccezionali mi rifugio come asilo più sicuro nel diritto comune. Ed infatti, per questa quistione così grave, così difficile, della quale siamo tutti preoccupati, quella cioè dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato l'unico trovato che abbia realmente fatto prove mirabili è stato quello dell'illustre uomo di Stato, cui dobbiamo in grandissima parte il rinascimento del nostro paese, cioè la libertà della Chiesa e dello Stato. Che anzi, se la sua chiara mente ha saputo riconoscerlo e formularlo prima e meglio di ogni altro, ciò è perchè quel trovato è il portato naturale dello stato delle cose delle condizioni religiose, civili e politiche dell'Italia. Il terreno della libertà è il solo terreno sul quale è possibile che quella gravissima questione possa esplicarsi, ed è almeno necessario che ci si stia tutto il tempo necessario perchè si arrivi poi ad una soluzione che noi non possiamo per ora prevedere. Ed è forse nella natura delle cose che ci resti per sempre.

Ora questo terreno della libertà è delicatissimo, appena che si comincia ad abbandonarlo e che s'incominciano a fare leggi eccezionali, voi non sapete dove queste leggi eccezionali vi trascinino. Anzi, posto che ho la parola, per non prenderla un'altra volta, visto che anche altri oratori hanno parlato in complesso dei varii articoli, anche io mi permetterò di fare allusione a qualche cosa che si trova nell'articolo seguente.

Ho veduto che nel seguente articolo è punito quell'ecclesiastico il quale nell'esercizio del suo ministero censura una legge o un decreto, ecc.

Ebbene, io dirò per quell'articolo la stessa cosa che ho detto per il precedente.

La censura è un diritto in un paese libero; sulla censura si edifica un paese costituzionale; che cosa è la vita di un paese costituzionale se non la costante censura di tutte le istituzioni che non si credono più idonee e che con questo mezzo costantemente si modi-

ficano? Ebbene voi volete mettere i ministri del culto in una posizione anormale, voi volete togliere a quei cittadini, quello che è concesso a tutti gli altri, cominciando da noi sin all'ultimo giornalista. Io so che voi mi direte che si permette la censura agli ecclesiastici, ma non come preti; sottili distinzioni! Ma che quando si ammettano, militano certamente in favore del mio assunto. Come ministri di una religione, ordinariamente essi rappresentano una coscienza complessiva, ed è sempre pericoloso di agire con la forza contro la coscienza; ed infatti, quale sarà la conseguenza di questa disposizione? Veniamo al risultato pratico.

Io suppongo che voi non siate convinti che il Governo sarà sempre infallibile in ogni legge che farà. Ora, l'una delle due. O la legge e il decreto censurato saranno giusti e buoni, o saranno cattivi e immorali; se la legge è buona, credete bene che il pubblico farà giustizia da sé. Ma assicuratevi pure che, se vi saranno leggi giustamente meritevoli di censura, l'opinione pubblica non mancherà di mettersi dal lato del censurante, e tanto più, quanto più esso rappresenterà il sentire di una coscienza rispettata e comune a molti, e voi vi troverete tosto a prendere il sembiante di persecutori, e il punito sarà il martire della verità. La miglior prova di questo giudizio, di questa elaborazione costante di giudizio nella pubblica coscienza, niuno l'ha fatta meglio di noi. Voi vedete come, malgrado le più vive ostilità, la più aspra censura, l'Italia non è stata trattennuta, nel suo grande cammino, verso l'unità e la civiltà.

Ora, o Signori, non val meglio accettare francamente il terreno della libertà con i suoi mali, ma anche con i suoi infiniti beni, sopra il quale solo sarà possibile che tutte queste difficili questioni trovino naturalmente la loro esplicazione?

Io quindi faccio due proposte: la prima si è che sia rinviato alla Commissione l'articolo 216, perchè o sia ridotto ad una semplice ragione di punire negli articoli susseguenti o se si vuole che abbia alcuna azione propria, sia precisa e limitata, e contempli dei veri e reali reati nei quali sia compromesso l'ordine pubblico.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

La seconda è che si sopprimano nell'articolo 217 le parole: *espressamente censura*.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di formulare la sua proposta e di trasmetterla al banco della presidenza.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dirò poche parole.

Rispondo brevemente all'onorevole Senatore Mauri e all'onorevole Senatore Vitelleschi che la Commissione si tiene ferma a mantenere gli articoli nella sua integrità. Io credo che il discorso dell'onorevole Senatore Mauri a cui ha fatto adesione l'onorevole Senatore Vitelleschi si possa confutare facilmente.

Il reato preveduto all'art. 216 ha due elementi che spiccano di subito agli occhi della mente. L'abuso del ministero e dei mezzi spirituali e il turbamento della coscienza pubblica, e della pace delle famiglie.

L'onorev. Senatore Mauri si preoccupa molto di questi abusi del ministero e dei mezzi spirituali atti a turbare la coscienza pubblica o la pace delle famiglie; e domanda: chi sarà competente a giudicarne? Dove finisce l'uso, dove comincia l'abuso del ministero sacerdotale? Mi pare che sia facile il vederlo. La competenza non è dubbio che sia del giudice ordinario; perchè appunto non entra nel dominio della potestà spirituale, come lo suppone l'onorevole Senatore Mauri nel risolvere questa questione.

Non è l'abuso in se medesimo o dirò l'eccesso dell'uso che si vuol punire, ma quell'abuso che riesce a turbare la pubblica coscienza o la pace delle famiglie; e la pena non è minacciata al sacerdote perchè ha ecceduto nell'esercitare il suo ministero; ma perchè si è servito del ministero suo per un secondo fine, per un fine mondano.

L'abuso sta dunque nel fine di turbare la coscienza pubblica, nel far servire il ministero sacerdotale a fini malvagi.

Mi spiego con un esempio. Il sacerdote sa che la donna che si accosta al tribunale della penitenza, ha il marito che ha acquistato dei beni che appartenevano ad una casa monastica, e il sacerdote comincia a mettere nell'orecchio della penitente, che essa non può

convivere col marito, perchè il marito è sconosciuto, che essa deve determinarlo a restituire i beni acquistati, e se non può ottenerlo deve allontanarsi da lui o abbandonare la famiglia. In tal modo, mette non solo la discordia, ma la divisione nella famiglia. Tale, onorevoli colleghi, è l'abuso del ministero e dei mezzi spirituali, a cui si riferisce l'articolo 216 del progetto. E ben vede l'onorevole Mauri, che per conoscerne e giudicarne il fine, bisogna investigare l'intendimento del sacerdote e che questo fine tutto mondano, è il tribunale ordinario, che deve indagarlo e dichiararlo.

Mi pare che dopo questa risposta non ci sia più ragione di diffondersi su questo argomento e che tutto l'edificio eretto dall'onorevole Senatore Mauri e dall'onorevole Senatore Vitelleschi, cade di per sé.

Quanto poi alla troppa preoccupazione che il Governo di quello che l'onorevole Mauri chiama una fazione ridotta alla impotenza, per me dirò una cosa sola. Io sono un disgraziato che non ho per verità la fortuna di vedere questo orizzonte sereno e roseo che vede l'onorevole Senatore Mauri. Io credo anzi, che sia da impensierirsi e molto dell'attitudine del clero, il quale non è punto ridotto alla impotenza, come l'on. Mauri crede. Io non credo che sia giunto nè vicino il momento di disarmare la società, ma che sia invece il caso di mantenerla forte e potente contro gli attacchi di quella che l'onorevole Mauri appella una fazione, ma che ha la forza dell'audacia, e della persistenza, la forza dell'ordine e della disciplina, e che saprebbe all'uopo uscire quando meno lo si aspettasse in azione risoluta, violenta, e condurre così la vasta orditura dei suoi disegni con molta abilità verso i suoi fini.

Io non voglio abusare più oltre della bontà del Senato, nè togliere all'onor. Senatore Arrivabene il beneficio di poter fare la sua mozione, per cui aveva già chiesta la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Arrivabene.

Senatore ARRIVABENE. L'ora delle 6 non è ancora suonata. La discussione su questa materia è però stata tanto importante e tanto larga che sarebbe impossibile di prolungarla.

Io non intendo ritornare sulla questione; esprimerò solo la mia opinione e sarebbe di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

attenersi a qualunque siasi sistema, piuttosto che condannare alla prigione un vescovo.

Io propongo che si venga alla votazione.

Senatore LAUZI. Domando la parola, ma stante l'ora tarda, chieggo mi sia riservata per la tornata di domani.

Voti. A domani, a domani.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. La presidenza si è data premura di chiedere informazioni sullo stato di salute degli onorevoli nostri colleghi ammalati.

Godo nell'annunziare al Senato che gli onorevoli Tecchio e Malvezzi hanno sensibilmente migliorato.

Sono però dolente di dover comunicare al Senato il seguente telegramma giuntomi oggi.

« Professore Bufalini passò notte inquieta con qualche turbamento mentale. Forze dimi-

nuiscono sensibilmente, catarro con tosse molesta aumenta, paralisi vescica ed estremità inferiori permanente, stato grave.

Firmato: MONTEZEMOLO. »

Da ora lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1855.

Alle due, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Codice penale (*seguito*.)
2. Modificazione alla legge sui diritti di autore delle opere dell'ingegno.
3. Certificati ipotecari.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXXX.

TORNATA DEL 12 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — Nuove formole agli articoli 216 e 218, concordate fra la Commissione, il Ministero ed il Senatore Pantaleoni, comunicate dal Relatore, assieme ad una modificazione dell'intitolazione del Capo VIII del Libro II — *Istanza del Senatore Mauri, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Osservazioni del Senatore Lauzi* — *Proposta del Senatore Imbriani, di soppressione di tutti gli articoli del Capo VIII* — *Considerazioni del Senatore Mauri* — *Conclusioni del Senatore Pescatore e sue proposte di modificazioni agli articoli 216, 217, 218 e 219, e di aggiunta di un nuovo articolo* — *Domanda di chiusura della discussione sull'articolo 216* — *Dichiarazioni e riserve del Relatore e del Ministro* — *Parole del Senatore Arricabene per fatto personale* — *Approvazione della chiusura della discussione dell'articolo 216, con riserva della parola al Relatore e al Ministro* — *Obbiezioni del Relatore alle proposte del Senatore Pescatore, e sua risposta ai Senatori Imbriani e Mauri* — *Discorso riassuntivo e schiarimenti forniti dal Commissario Regio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Simone Corleo, di un suo opuscolo intitolato: *Principii direttivi delle tasse italiane.*

Il signor Giovanni Planesi di Aversa, di una *Fotografia dedicata a S. M. Vittorio Emanuele II. di un monumento sito tra Andria e Corato.*

L'Ingegnere civile I. Rullier, di alcuni esemplari del suo *Progetto di deviazione del Tevere.*

Il signor Luigi Bruni, dell'*Elogio funebre del prof. Puccinotti.*

Il Prefetto di Abruzzo Ultra primo, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale del 1874.*

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola spetterebbe all'onorevole Senatore Lauzi; siccome però la Commissione a quanto mi si disse, ha da proporre una nuova formola degli articoli 216 e 218, se l'onorevole Lauzi crede, darò prima la parola al Relatore della Commissione.

Senatore LAUZI. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

essendosi radunata come di consueto, prima della pubblica seduta, onde concertare sulle materie che possono formare argomento dell'odierna discussione, è ritornata sul concetto dell'articolo 216 che ha dato luogo nei giorni scorsi ad una lunga e calorosa discussione; ed ha considerato che la ripugnanza più marcata degli oppositori al progetto ministeriale si riduce principalmente alle parole *abuso del proprio ministero, o dei mezzi spirituali* adoperati nell'art. 216; dalle quali si potrebbe argomentare che la legge si presti all'usurpazione del potere laico sull'ecclesiastico: ha considerato che gioverebbe all'una ed all'altra parte, e non sarebbe difficile, senza derogare ai principii e al vero concetto che ha informato il progetto ministeriale, trovar modo di eliminare tutte le cause di dissenso. Ha considerato che per facilitare una risoluzione che risponda al desiderio, in cui pare che tutto il Senato sia concorde, di punire, cioè, i ministri del culto i quali abusano veramente del loro ministero, basterebbe esprimere netto il fine a cui deve tendere l'abuso per essere punibile; vale a dire l'intendimento di turbare la coscienza pubblica e la pace delle famiglie; dopo di che si potrebbe omettere il riferimento ai mezzi spirituali e sostituire un equipollente alla parola *abuso*, onde questa disposizione non dia luogo ad interpretazioni che espongano i ministri del culto ad essere censurati nel dominio delle loro attribuzioni.

Propone quindi la seguente lezione:

« Il Ministro di un culto che, valendosi di atti del proprio ministero turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie è punito ecc. » e questo è un articolo progettato dall'onor. Pantaleoni, ed accettato dalla Commissione e dal Ministero con qualche piccola modificazione.

Un'altra proposta sarebbe stata fatta, che non riguarda precisamente questo stesso articolo, ma il successivo art. 218, e questo pure è stato determinato dallo spirito di conciliazione che pur s'intende di mettere in pratica, per ultimare quest'importantissima discussione.

L'art. 218 reca:

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del governo, sono puniti con la detenzione, ecc. »

Queste parole: *contro il divieto del governo*, avevano suscitato qualche apprensione, e lo

stesso onorevole Pantaleoni ha fatto una proposta di modificazione, la quale è stata ravvisata conveniente dalla Commissione e dal Ministero, e sarebbe così concepita:

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro i provvedimenti del Governo. »

Queste sono le due importanti modificazioni introdotte al testo del Capo VIII.

Nello stesso tempo faccio avvertire che essendo pure stato mosso qualche dubbio sull'esattezza dell'intestazione del Capo medesimo, il quale contiene le disposizioni contro i ministri del culto che abusano del loro ministero, si sarebbe venuto nella determinazione di modificare anche questa rubrica.

Si legge nel testo: Degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni. Questa frase « di ministri del culto » sembra avere un carattere troppo esclusivo, per cui si sostituirebbe la seguente lezione: « Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni » la quale, senza distinzione si riferirebbe a tutti i ministri dei culti, qualunque siano.

Depongo quindi sul banco della Presidenza questi emendamenti.

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato di queste diverse proposte.

Il Capo VIII del progetto ministeriale è intitolato:

Degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

La Commissione correggerebbe quest'intestazione ne' seguenti termini:

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Senatore MAURI. Domando la parola su questa nuova intestazione del Capo VIII.

PRESIDENTE. Inoltre all'articolo 216 del testo ministeriale, che i signori Senatori avranno sott'occhio, la Commissione, di concerto col Senatore Pantaleoni, modificherebbe la dicitura in questo senso:

« Il ministro di un culto che, valendosi degli atti del proprio ministero turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito, ecc. »

Viene per ultimo la proposta della Commissione.

Essa propone che l'articolo sia modificato in questo senso:

« I ministri di un culto che esercitano atti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

di culto esterno contro i provvedimenti del Governo, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi e con multa fino a lire due mila. »

Nell'ordine d'iscrizione la parola spetterebbe all'onorevole Lauzi; ma siccome l'onor. Senatore Mauri chiede di parlare sull'intestazione del Capo VIII, mi pare che sia più conveniente dare a lui la parola.

Senatore MAURI. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione, per la quale devo quasi domandare scusa al Senato, perchè ha un carattere quasi pedantesco.

Negli articoli di questo Capo si parla sempre di esercizio del ministero di un culto, mentre l'intestazione porta esercizio di funzioni.

Mi pare che bisognerebbe adottare anche nell'intestazione la parola *ministero*, oppure adoperare la parola *funzioni* altresì negli articoli.

In quanto a me, confesso che preferirei la parola *funzioni*, dappoichè dicendo *funzioni* d'un ministro di un culto, si accenna a qualcosa che ha meno dello spirituale o dell'ecclesiastico, e che direttamente non riguarda le dottrine o i precetti di una religione, vale a dire non tocca quella materia circa la quale io rimango fermo a sostenere che il potere civile non deve pigliare alcuna ingerenza. Ad ogni modo io mi rassegnerò anche alla locuzione *esercizio del ministero*; ma parmi conveniente, ripeto, che sia usata la locuzione stessa nell'intestazione e negli articoli.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Mauri chiede che sia usata la parola *funzioni* anche negli articoli del Capo VIII.

L'onorevole Relatore accetta.

Senatore BORSANI. *Relatore*. La Commissione aderisco alle osservazioni dell'onorevole Mauri, ed accetta la locuzione, *nell'esercizio del loro ministero*, perchè in tutti gli articoli si parla del ministero, e così la rubrica resta in armonia col testo degli articoli.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa proposta dell'onorevole Mauri, che si dica in tutti gli articoli *nell'esercizio del loro ministero*?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non pare che il Senatore Mauri vi abbia insistito.

PRESIDENTE. L'onor. Mauri vuole che si adoperi anche negli articoli la stessa dizione della intestazione del Capo.

Senatore MAURI. Questo è unicamente quello che io domando; che negli articoli si adoperi la locuzione adoperata nella intestazione. Del resto dichiaro di essere indifferente: ma dal canto mio, lo ripeto ancora una volta, preferirei la locuzione: *nell'esercizio delle loro funzioni*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Mauri a volere attendere che il Senato si sia pronunziato sull'articolo 216; allora sarà venuto il momento di metter d'accordo le disposizioni del Capo colla sua rubrica. Prima che le disposizioni sieno state deliberate, credo che sarebbe prematuro questo giudizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Lauzi ha inteso la proposta che fa la Commissione. Se egli vuol parlare su questa proposta, ha la parola secondo il suo turno d'iscrizione.

Senatore LAUZI. Lo scopo principale che io mi proponeva, signori Senatori, nel chiedere la parola, si riferiva precisamente all'indicazione che era fatta nel testo originario, *dell'abuso dei mezzi spirituali*. Ora, questo principale scopo delle mie osservazioni dovrebbe evidentemente cessare, dal momento che l'espressione *mezzi spirituali* è tolta dall'articolo, e che, come, se ho bene inteso, ha detto l'onorevole Relatore della Commissione, è tolta appunto in riguardo alla suscettività che aveva destato quella frase in molti degli oratori che parlarono nelle precedenti due tornate. A me pare altresì che lo stesso Relatore abbia detto che ciò ha fatto, affinchè non cada il pericolo che il ministro del culto sia turbato nel legittimo esercizio delle funzioni di sua assoluta ed esclusiva competenza.

Così, stando le cose, non avrei più motivo di parlare. Ma, potendo nascere il dubbio che quella frase uscita, direi così, per la porta, rientrasse per la finestra, e che negli *atti del proprio ministero* potessero ancora entrare i mezzi puramente spirituali, sentirò volentieri come il Senato accetta la nuova proposta. Se nessuno farà obbiezione, non sarò io che ne farò; ma mi riservo di chiedere la parola quando avrò veduto il corso che prenderà la discussione.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. L'articolo 216, fino all'articolo 219, inclusivo, dello schema ministeriale è ispirato da un comune pensiero; il perchè mi è giocoforza di trattar qui del valor legislativo di siffatto criterio che a me è avviso non rispondere punto alla materia delicatissima, a cui s'intende applicarlo. Ragionando in quest'occasione dell'articolo 216 un poco più largamente, io intendo di aver fatto un'opera complessiva, che non avrò a ripetere quando di corto discuteremo i tre seguenti e connessi articoli dello schema. Sarò brevissimo, quanto l'importanza del soggetto e la chiarezza della dimostrazione a me il consentano.

Pur troppo il Ministro Guardasigilli aveva tratto fuor del diritto comune i reati di abuso del loro ufficio commesso da' ministri de' culti e ne aveva fatta una materia distinta e privilegiare: ed io non mi adagiava ad ammettere siffatta dottrina. Ma come l'appetito viene mangiando (e qui mi si perdoni la volgarità della frase), ho veduto sorgere l'onorevole Pescatore, ed ho udito proclamare che in codesta materia tutto è speciale e privilegiare, e però si è fatto a proporre a sua volta uno speciale e pieno sistema repressivo. Egli ha creduto scorgere in tale materia un reato privilegiare, un reo privilegiare, ed una privilegiare giurisdizione che avesse a imporre privilegiare pene. L'è il sistema governativo esagerato, e che dimostra a che possa menare un primo errore nella sua esplicazione ulteriore. Io non istimo razionale nessuno di codesti privilegi, il quale non potrebbe a ogni modo esser giustificato, se non da necessità logica di opportunità che manca; e propongo di sottoporre al dritto comune codesti reati. Ed essi avranno un'efficace repressione e non usciranno punto dalla uguaglianza giuridica.

Di che si tratta, o Signori? Il sacerdote, il ministro di un culto può abusare dell'ufficio a lui commesso di sapienza, di carità e di pace per fini politici e mondani, o turbare con la sua autorità le coscienze, le famiglie, l'ordine pubblico, e spingere a violare diritti delicatissimi o concorrere nella consumazione di siffatte violazioni. Lo Stato non deve esser disarmato contro codesta maniera di gravi reati e disarmato non è. Perciocchè non i soli ministri dei culti possono violare la legge per le vie indicate, ma lo può del pari il resto della cittadinanza; e i violatori possono essere anche

rivestiti di potestà caratteristica d'ufficio, possono essere ufficiali pubblici o investiti di altra autorità di ufficio come qui sarebbe la qualità religiosa. Adunque le violazioni sono le stesse, e le persone che le commettono possono avere delle aggravanti pel carattere religioso come per l'ufficio laico, il che le parifica per rispetto della pena. Se il contenuto dell'infrazione è pari, pari la pena.

Ciascuno di voi rammenta come il Codice generalmente provvede cogli articoli 253 e 254 dello schema per quanto concerne discorsi fatti in pubblico e in pubbliche riunioni contra le leggi, e contro gli ordini politici costituiti e contra i rappresentanti di siffatti ordini, e contra i principî fondamentali e primi che determinano le società e le informano. Ciascuno rammenta come dal Codice si provveda quando vi siano instigazioni a commetter reati non solo con discorsi fatti in luogo pubblico o in pubbliche riunioni, ma anche per mezzo della stampa e di scritti e disegni esposti in pubblico.

Ciascuno rammenta eziandio che si prevede così il caso dell'effetto malvagio seguito, come delle instigazioni rimase senza effetto, e si proporzionano e statuisciono le pene. E tutta la teorica della complicità nella consumazione dei reati non può e non debbe applicarsi anche ai chierici (ministri del culto)? E l'aggravante del sacro ministero abusato in codesti casi, non debba esser considerato come l'aggravante dell'ufficio pubblico abusato? Che ove si credesse che come dell'uffiziale pubblico abusatore ha fatto una aggravante esplicitamente la legge, si dovesse anche esplicitamente dire dell'aggravante, che derivasse all'atto criminoso dall'ufficio ministeriale e spirituale del chierico abusivamente adoperato per fini politici e settarii, ciò nel testo del Codice si vorrebbe e si dovrebbe fare per isgomberar ogni dubbiezza e per pareggiare interamente le due imputabilità e le due aggravanti: del che mi riservo a suo tempo di fare la proposta.

Per le cose discorse e' pare di tutta evidenza che a reprimere gli abusi civili del ministero religioso nei chierici, le leggi non hanno che a farli rientrare nel diritto comune degli altri cittadini. Lo Stato garentisce i chierici come gli altri cittadini, e li reprime del pari.

Quando era in piedi il potere temporale, il chierico o perseguitava o tollerava il laico, so-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

vrattutto in quanto alla coscienza religiosa. Noi laici garentiamo il cherico nella sua coscienza religiosa e lo uguagliamo a noi ne' diritti e nelle pene. Il mondo riconoscerà che vi è una differenza ne' due sistemi: e la ragione umana ne tiene, e più ne terrà conto a noi italiani.

Ma sarà opportuno di fare codesta larga applicazione di principî liberali fin da questo momento, mentre i rancori de' temporalisti e dei clericali sono profondi e sono ancora recenti e sanguinanti, e mentre nel Codice penale che ora impera, sono scritti gli articoli, che ora con qualche lieve variazione si cerca di far passare nel Codice nuovo? Signori, codesta opportunità cessata io la ricavo e deduco appunto da siffatte legislazioni scritte e non applicate mai, o quasi mai, e certo non ne' casi più gravi. Io non posso di fermo trarmi a pensare che il Governo, composto soprattutto di quegli uomini, a cui son legato di amicizia e di stima, manchi al suo dovere; e veggendo violata la legge non isguinzagli i suoi agenti giudiziari a riparare il danno e riaffermare il diritto leso; o li trattenga, se essi han proceduto di ufficio ad istruire ed a tradurre in giudizio i rei.

Ebbene se ciò ha avuto luogo e spesso in questi ultimi anni, e per violazioni gravissime perpetrate da minimi e sommi nella gerarchia ecclesiastica, di cui io stesso ammirando sono stato testimone nelle provincie di Principato Citra e di Basilicata, contro de' quali l'azione giustamente cominciata dal Pubblico Ministero, fu fatta sospendere per ordini superiori, si è naturalmente, appo molti, ingenerato il concetto che il Governo non stimava più necessario ed opportuno di applicare un diritto speciale penale a' cherici per coscienza di forza in sè, d'impotenza negli avversari e per sapienza penetrata nelle masse, che non intendono di farsi ciechi strumenti di odî politici clericali, o da ultimo per respiscenza religiosa cattolica, che si sente garantita in Italia nella sua azione spirituale, quale non fu in alcun luogo, in alcun tempo, presso alcun popolo.

Noi in Italia si vedeva in effetto un rallentarsi dell'ira dei temporalisti, secondochè il 20 settembre cominciava ad esser meno recente. Si avvertiva un nuovo indirizzo dell'episcopato che consigliava ai fedeli di premettere il matrimonio civile al rito religioso; che in più luoghi partecipava alle feste pel Capo dello

Stato; che non adoperava più la incivile, cinica ed irreligiosa ribellione del Pergamo, e lo restituiva alla destinazione etica e pacifica voluto da Cristo Salvatore. Erano i segni dei nuovi tempi che si maturavano e che indicavano la cominciata *acclimazione delle coscienze cattoliche alla libertà*: mi si conceda la formula in grazia della sua efficacia determinante. Sarebbe certo stato bello ed esemplare se come della fede religiosa, i cattolici avessero l'intuito della fede civile. Ma avvezzi ad esercitare per secoli il dispotismo temporale, che li contamina ed offende, essi non potevano rassegnarsi a perderlo, non potevano non temere la ritorsione in loro danno della libertà, pertinacemente compressa, e d'altra parte ignorano i benefici che la libertà stessa pienamente esercitata procaccia alle stesse coscienze religiose ed al costume ottimo umano.

La libertà d'Italia che ha incarnato con l'applicazione di un gran principio un nuovo corso di vita giuridica religiosa e che ha garantito la coscienza religiosa in tutta la sua attività, non permettendo che sia suddita di nessuno e che si perturbi essa stessa con la commistione profana d'interessi meramente civili e politici, ha risoluto un problema antico della vita sociale, di cui seppero apprezzare la sapienza e la bontà gli spiriti robustamente costituiti di Alessandro Manzoni e di Gino Capponi, e che satisferebbe i voti di Lamennais, di Lacordaire, di Montalembert e di ogni altr'anima fervente di religione e di patriottismo. Per necessità razionale l'uso della libertà ne induce il costume, e le coscienze cattoliche non possono sottrarsi a siffatta graduale *acclimazione*, di che sopra toccavamo.

Conchiudo insomma che si attribuiva a tutte codeste cause insieme, la condotta del Governo nel non fare adempire gli articoli del Codice penale contro i chierici abusatori del loro ministero. E per tutte codeste cause, se sono vere, io stimo oggi che sia utile e decoro nostro di far disparire dal nostro Codice penale questa disuguaglianza giuridica. Il dritto ordinario è sufficiente contra tutti i colpevoli; basta anche contro i cherici.

A ciò si aggiunga che avrebbe l'aria codesto diritto privilegiare di esser da noi disposto intrinsecamente e singolarmente contro i ministri cattolici. E di vero, da chi l'Italia potrebbe vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

lor guardarsi per quanto concerne i ministri dei culti?

Evidentemente essa non potrebbe temer assalti ed agguati se non da quella fazione che s'informa dello spirito, addimandate da Guglielmo Gladstone *vaticanismo*, ed è seguace del Sillabo, dell'infalibilità, della supremazia papale sul laicato, tre audaci e vecchie negazioni della ragione e della libertà. Gli altri culti non fanno che benedire a' presenti ordini politici, per cui senton di essere tutto quel che sono. Il Valdese, l'Israelita amano la libertà che gli ha fatti riconoscere finalmente per uomini: per essa divennero enti giuridici ed esercitano diritti che un medio-evo, troppo a lungo durato, negava loro: per essa sono pari fra pari. Tanto più dunque io reputo conveniente di far rientrare i ministri di tutte le comunioni e di tutti i culti indistintamente nel diritto comune, in quanto si riterrebbero i rigorosi articoli controversi sanciti unicamente contra i cattolici: e ciò toglierebbe l'universalità e scemerebbe l'autorità al provvedimento. Potrebbe sembrare ingiusto ed offensivo, ed irriterebbe per avventura le coscienze cattoliche, e potrebbe retardare l'acclimazione accennata dianzi.

A prescindere da ciò, io non saprei che insistere sulla mia proposta: aboliamo i vestigi di ogni diritto privilegiare per i ministri de' culti.

L'Italia non può temere nè da gesuiti con abito talare, nè da quelli peggiori in abito corto, come i De Maistre, i De Haller, i Bonald. Erano a lor posta e cospirino contro di noi: noi anche in quel momento li terremo nel diritto comune e li tratteremo col diritto comune. Si persuaderanno che la libertà, come è buona per noi, è buona pure per i nostri nemici. Noi pertinaci avversari del privilegio, li affogheremo sempre di libertà e di eguaglianza.

Non le leggi soverchie repressive, ma la uguaglianza de' culti e la libertà delle discussioni salveranno la società moderna dai pericoli che possono derivare dall'abuso delle religioni. Più che qualunque articolo di Codice, a combattere gli eccessi che possono derivare dalle false dottrine, varranno lavori dettati con la coscienza e la scienza del filosofo e del credente, come i due ultimi pubblicati in Inghilterra sui decreti vaticani e sul Vaticano a questi giorni.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Io ho chiesto la parola per fare alcune osservazioni sulla cortese risposta che ieri l'onorevole Relatore della Commissione diede all'onorevole Vitelleschi ed a me. In verità della maggior parte di tali osservazioni è cessato il bisogno, dopo l'emendamento che nell'articolo in discussione fu proposto dalla Commissione medesima, ed è cessato il bisogno anche di quelle concernenti alle massime capitali o teoretiche della materia, dopo l'eloquente discorso dell'onorevole Senatore Imbriani. Io sento però tuttavia l'obbligo di ringraziare prima di tutto l'onorevole Relatore della sua cortesia, che veramente è in lui, alla sagacia e alla dottrina, e di soggiungere qualche dubbio circa taluna delle cose dette ieri.

Se ho ben colto il senso del suo discorso, egli avviserebbe che il criterio per giudicare dell'abuso del ministero di un culto, si possa trovare nel turbamento, che per l'abuso di esso ministero viene indotto nelle coscienze e nella pace delle famiglie.

Lascio ai più competenti di me nelle materie giuridiche di vedere se, a costituire un reato, si possa prescindere dalla natura dell'atto in se medesimo, per non tener conto che delle conseguenze che ne possono derivare. Ma a me pare che sia tanto difficile il trovare la misura del turbamento, che con l'abuso del ministero di un culto s'inducea nelle coscienze e nella pace delle famiglie, quanto trovare la misura dell'abuso di esso ministero, vale a dire il punto in cui l'esercizio di esso ministero da legittimo diventa illegittimo.

In proposito è da osservare che le denunce di cotesta specie di reati, o a dir più esatto, di cotesti turbamenti della coscienza e della pace delle famiglie, non saranno fatte dalle persone su cui cade direttamente il turbamento.

Non sono le persone scrupolose e timorate che andranno ad accusare al giudice un ministro di un culto, perchè in qualunque modo abbia turbato la coscienza loro: saranno altre persone che per diversi titoli che non occorre qualificare, si assumeranno il mandato di andare a denunciare il fatto del turbamento seguito in una coscienza, seguito nella pace di una famiglia.

Ora, a me pare che il giudice chiamato ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

inquisire e poscia a sentenziare in proposito, si dovrà trovare in un bell'imbarazzo. Egli dovrà prima di tutto tener conto delle condizioni della persona che fa la denuncia: poi dovrà istituire un più minuzioso esame su quelle della persona, nella quale è seguito il turbamento nella sua forma primitiva e passato poi nella casa e nella famiglia.

Codesto esame obbligherà il giudice a fare delle minute indagini non solo circa lo stato e le abitudini di quella persona sulla quale primamente è caduto il turbamento, ma altresì circa le sue condizioni mentali e fisiologiche, nè io so quanto l'autorità giudiziaria in questa fatta di investigazioni possa essere competente, mentre son persuaso che se vi avesse ad entrare, vi porterebbe l'abituale sua cautela e prudenza.

L'onorevole Relatore ha citato un caso di una moglie d'un acquirente di beni nazionali già appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, la quale, insussurrata dal confessore, fa darsi la vita al marito, e mette la casa a soqqadro.

Intorno a ciò mi viene in acconcio di avvertire che siffatto caso non ricorrerà assai frequente, dappoichè i teologi che hanno adesso il sopravvento, e che appartengono a quella scuola la quale professa la massima espressa così ricisamente dal gran satirico francese: *qu'il y'a avec le ciel des accommodations*, ha trovato cioè che gli acquirenti di beni nazionali possono andar franchi da tutte le censure, quando paghino alle curie ecclesiastiche una tassa e facciano la promessa che ridaranno i beni coi miglioramenti contendendosi di riaverne il prezzo sborsato, quando a tempi dei tempi ne venga intimata la restituzione.

Ma, a parte questa osservazione buttata là in via d'incidente, io domando: Nel caso di cotesta moglie inquieta, che cosa potrà fare il giudice a cui siasi denunziato che essa per gli indettamenti del confessore tribola continuamente il marito e mette la casa in iscompiglio? È naturale che il giudice non possa prescindere dal chiamare a sè cotesto tormento di moglie; ma che cosa egli le domanderà? che cosa ella potrà rispondergli?

Bisogna ammettere in fatto che trattisi di una cattolica fervorosissima, da che solo in donna di ardente fede gli ammonimenti del confessore possono aver fatto un'impressione

tanto profonda da metterne la coscienza a tumulto. Ad essa il giudice potrà fare di bei discorsi; ma che cosa le replicherà, quando ella gli abbia risposto, che mette la salute eterna di suo marito innanzi a qualunque altra considerazione, e che crede di aver adempiuto al suo dovere di buona e saggia moglie col ripetergli ciò di che venne dal suo confessore ammonita?

In verità, non mi fo capace come si possa di balzo giungere a trovar la materia di un reato per turbamento di coscienza, là dove la persona in cui siffatto turbamento è seguito, non vede altro se non un atto meritorio, perfettamente conforme alle sue più profonde persuasioni, in una parola alla religiosa sua fede.

Nè mi pare che in quest'argomento sia da lasciar da parte una considerazione che a me si è affacciata spontanea di primo tratto; ed è questa dell'effetto che produrrebbe la sentenza del giudice che condannasse il confessore, autore del turbamento della coscienza di quella moglie di cui abbiamo già sì lungamente parlato.

Quale sarebbe cotesto effetto? Sarebbe d'indurre un turbamento più grave nella coscienza di quella povera moglie, perchè essa si dovrebbe, e sarebbe troppo naturale che si dolesse, d'essere stata causa che un ministro di Dio fosse tratto innanzi al giudice e sottoposto ad una pena. Lasciatemelo dire: in questo e in molti altri simili casi col proposito di acchetare le coscienze non si riuscirebbe ad altro, che a gettarle in turbamenti più gravi e dolorosi.

Su questo punto ho detto assai e d'avanzo; ma mi consenta il Senato di aggiungere una parola circa quell'appunto che l'onorevole Relatore mi fece di vagheggiare delle illusioni troppo rosee sulla condizione di quella parte, che io ho chiamata, e, credo a buon diritto, e che oggi dirò, perchè bisogna pur chiamarla col suo nome, la fazione clericale in Italia e massimamente in Roma. Veramente colle molte quaresime che ho sulle spalle, io non so più di altre rose che di quelle che spuntano nei giardini, e che quest'anno tarderanno più del solito a spuntare. Ma non è per una illusione fantastica ch'io credo, non doversi essere in troppo timore di siffatta fazione; bensì sull'appoggio di fatti che sono a notizia di tutti. Quanti anni sono da che noi sentiamo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

parlato della fazione clericale e delle insidie con che essa minaccia l'ordine pubblico e segnatamente l'assestamento definitivo di questa nostra carissima patria? Se la memoria non mi tradisce, è nel 1849 che s'è cominciato a parlare di cotesta fazione e a designarla quasi ufficialmente con la denominazione di clericale.

Ora io domando: quali sono state le vittorie della fazione clericale da quell'epoca ai nostri giorni? Quali sono stati gl'impedimenti che essa con solo un principio di effetto abbia potuto arrecare al moto ascendente del progresso civile e all'incremento fra noi di tutte le idee sane e giuste e di tutte le istituzioni giovevoli al rinnovamento della nazione risorta? Qual'è l'ostacolo che essa abbia potuto frammettere al nostro fausto insediamento in Roma?

Davvero io non lo veggio, e per conseguenza duro nel mio convincimento che di cotesta fazione non s'ha da essere in apprensioni soverchie.

Abbiamo la coscienza della nostra forza, della nostra vera forza, ed impareremo ad essere saldi a un tratto, tranquilli e moderati. Abbiamo fede nella libertà che i volenterosi conducono ed i ripugnanti strascina, e non avverrà che ci lasciamo sopraffare da vani timori.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Io intendo di proporre al Senato le mie modestissime conclusioni.

Ho fatto tesoro del nobilissimo discorso pronunciato ieri dal Ministro Guardasigilli. Egli anche nelle più ardue controversie, rimossi di qua e di là tutti gl'ingombri, vola sempre con rapidità meravigliosa al più alto culmine delle questioni. Immaginatevi se io non ne dovrei raccogliere tutte le sentenze, tutte le frasi, tutte le parole: le ho raccolte e per lunga ora meditate, spogliandomi o parendomi di essermi spogliato da ogni resto di prevenzioni, e mi parve che succedesse nel mio intelletto un connubio di molte delle sue e di poche delle mie idee: dal quale connubio potesse nascere la verità. Qualche cosa è nata, e se non sarà la verità, sarà certamente l'ultima mia parola.

Anzitutto dichiaro che io sono risoluto di cedere sul campo che dicono del diritto comune.

Il diritto comune è l'uniformità. Sull'uniformità

l'immortale autore dello spirito delle leggi ha pronunciato una memorabile sentenza: « L'uniformité (egli scrisse) saisit, quelque fois, les grands esprits, et frappe infailliblement les petits » il grande spirito del Ministro (lo vedo bene), si trova fortemente investito della grande idea del diritto comune; e fuori del Senato egli troverebbe certamente una folla immensa colpita (*frappée*) della stessa idea, pronta ad appoggiarlo.

Dunque cedo su questo punto, e grido con gli altri: evviva il diritto comune.

Ma oggi sento, che mentre io francamente credevo che il diritto comune fosse uno solo, invece avviene due.

In questa materia c'è il diritto comune del Ministero (ed io dichiaro che mi attengo a questo) e venne testè fuori un altro diritto comune ancora più ampio, ed è quello dell'onorevole Senatore Imbriani, il quale dice ai Ministri: « il vostro è un pseudo diritto comune; in fondo è anch'esso un diritto privilegiato; se veramente volete il diritto comune, cancellate il Capo di cui si tratta, tutto intero.

Su questo punto il Ministero saprà bene intendersi coll'onorevole Senatore Imbriani; il Ministero non ha bisogno di nessuna mia difesa; io adunque tiro innanzi colla norma enunciata; adotto il diritto comune del Ministero.

Bando adunque ad ogni idea di giurisdizione e di procedura privilegiata, ed applichiamo ministri del culto che delinquono, e cioè che contravvengono alle leggi ed alle norme di questo capo, applichiamo loro la giurisdizione e la procedura comune, ed anche le pene comuni.

Non pretenderò l'applicazione di nessuna pena privilegiata, ma fra le pene del diritto comune mi sia permesso di esaminare (e questo mi pare un punto essenziale, modesto quanto si vuole, ma essenziale), mi sia permesso, di esaminare se non basti la pena pecuniaria, la multa, e se non sia conveniente di abbandonare la detenzione; eccettuato un caso, io sostengo che i reati preveduti nel Capo che discutiamo, devono essere puniti con pene pecuniarie, aggravate un tantino, ma con pene pecuniarie soltanto; non ammetto la detenzione.

Ieri l'onorevole Senatore Arrivabene, sulla fine della seduta, pronunciò, a mio avviso, una parola di un'profondo significato. Non voterò

mai, egli disse, nessuna legge che mandi un vescovo in prigione.

Questa parola fu per me un raggio di luce.

Generalmente la legislazione penale suole cumulare queste due pene: prigionia e multa; e la ragione di ciò è conosciuta. Egli è che comminando solamente la pena pecuniaria, in moltissimi casi parrebbe che il legislatore dia ampia facoltà ai doviziosissimi di commettere reati, pagando una somma, cosa facilissima per loro; ma questa ragione non si applica al caso nostro. Non si applica prima di tutto per la natura un po' avara della classe di cui ragioniamo, natura avvertita dallo stesso onorevole Ministro Guardasigilli: « dovete sapere, egli disse, che le pene pecuniarie su questa gente fanno una grandissima impressione » di più le pene pecuniarie debbono riuscire assai gravi, assai penose agli ecclesiastici, dappoichè i loro redditi furono ridotti ad una modesta misura dalla legge di conversione dei beni ecclesiastici.

In terzo luogo avvertirò che generalmente nei reati ordinari il delinquente si propone di trarre, e ritrae effettivamente dal suo reato, un risultato immediato. Invece nei reati di cui ragioniamo l'autore di esso non si propone nessun risultato immediato.

Coi discorsi contro le leggi dello Stato il prelato si propone unicamente di agire sulle coscienze, di guadagnarle a poco a poco alla causa che essi propugnano; pensando, che, *gutta cavat lapidem*.

Di guadagnare a poco a poco in una parola la coscienza e l'opinione del maggior numero, vale a dire l'opinione pubblica; ma risultati immediati nessuno.

Quindi, a fronte di una semplice speranza, che forse si avverrà nei tempi de'tempi, come disse testò elegantemente l'onorevole Mauri, non è credibile che il prelato ecclesiastico consenta di avventurarsi ad un danno presente e certissimo di dover sopportare una grave pena pecuniaria.

Adunque, se la pena pecuniaria si può credere sufficiente, già è chiaro per questa prima ragione, che la detenzione, la pena restrittiva della libertà personale deve essere abbandonata. Ma ora aggiungo che la detenzione è una pena impossibile, inapplicabile ai reati di cui si tratta, e per la natura del ministero, del

quale ragioniamo, e anche per l'impunità generale a cui conduce questa pena medesima, appunto perchè inapplicabile.

Ritenendo la pena pecuniaria io ritengo anche la denominazione di multa in omaggio appunto alle idee del diritto comune di cui l'onorevole signor Ministro è cotanto geloso. Badate però che lo stesso diritto comune abbandona alla scelta del creditore i mezzi di esecuzione, e il creditore nel nostro caso sarà l'amministrazione finanziaria; dopo che sarà pronunciata la multa essa avrà la scelta dei mezzi.

Ora, siccome tutti i redditi della mensa episcopale sono ridotti in rendita iscritta sul debito pubblico, io voglio credere che (anche per precetto di appositi regolamenti che si faranno) l'amministrazione finanziaria creditrice delle pene pecuniarie pronunciate con una sentenza contro un prelato, non manderà già gli uscieri pignoranti alla casa del Vescovo per pignorarne i mobili, ma sequestrerà per la somma dovuta il reddito iscritto sul debito pubblico che l'amministrazione stessa finanziaria deve al Vescovo; è un mezzo di procedura più comodo, più spedito, più sicuro e più decoroso; di modo che, signor Ministro, in questa parte fra noi non vi è che una questione di parole, perchè io proponevo non il sequestro di tutte le temporalità, ma il sequestro di una parte dei redditi corrispondenti alla pena pecuniaria che si fosse decretata. La sua multa, signor Ministro, è il mio sequestro, e il mio sequestro è precisamente la sua multa.

Dissi che la pena della detenzione è affatto inapplicabile ai reati di cui si tratta. L'onorevole Ministro Guardasigilli ieri accennava nel suo discorso che il partito religioso predominante, e dirigente tutta la opposizione clericale dell'orbe cattolico, si muove per fini mondani.

Non lo credo.

I reati di cui ragioniamo hanno un origine sola, procedono da una parola d'ordine del partito religioso di cui altra volta ho discorso ampiamente.

Io ho letto, Signori, i libri di questo partito; sono libri che si leggono con immenso piacere, con immensa soddisfazione, come sistema filosofico, teologico, come i libri di Kant, di Platone, di Scelling, Hegel, Porfirio, e Plotino. La contesa tra il potere civile e religioso da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

questa parte, o Signori, si riduce a questo solo termine: chi debba avere la direzione dell'umanità nel cammino della sua destinazione. È una contesa nobilissima; e dai libri di quel partito non risulta punto, che le sue mire muovano da fine mondano. Certamente il clero partigiano della fazione dominante proclama altamente, che la ragione e la libertà sono doni fatali all'umanità, cui essa deve ripudiare assoggettandosi ciecamente a quanto prescrive ed insegna una sola potestà su questa terra; il clero gesuitico sostiene insomma quello che il volgo chiamò oscurantismo; ma in fine è un sistema, che gratuitamente si accuserebbe di fini mondani. Aggiungete, o Signori, che le esorbitanze della fazione clericale non mancano di circostanze attenuanti. Modernamente le scienze sperimentali, che come sperimentali sono infallibili, e che fecero immenso progresso, conquiste prodigiose, pur troppo si lasciano qualche volta andare anch'essi alla metafisica, e allora propongono al mondo deplorabili dottrine.

Non è da meravigliarsi che un eccesso provochi un altro eccesso, ed io per mio conto non ho nessuna difficoltà, ed anzi mi credo in debito di dichiarare in questa occasione che preferisco di gran lunga l'ultimo dei gesuiti al primo degli atei.

Però in tutta la mia lunga carriera parlamentare ho sempre propugnato e intendo di propugnare il diritto di difesa che compete allo Stato, e questa difesa va esercitata energicamente, ma ad armi cortesi, leali. Se una pena pecuniaria basta, quando sia aggravata a sufficienza, e quando soprattutto sia frequentemente applicata, vale a dire non commettano reati senza che si applichi la pena, Signori, non credo che sia lecito trascendere ad altre pene, che non si adattano in questo genere di contesa.

Inutilmente mi si rammenta la distinzione tra carcere e detenzione; la distinzione ideale c'è, la detenzione è un carcere un po' meno disonesto, ma ad ogni modo è una prigione, ed io sono fermamente convinto che ben definita la natura e la ragione dei reati di cui si tratta, quando è ben inteso che non si tratta qui che di una delle più nobili contese tra i due poteri per conquistare la direzione dell'umanità, l'applicazione del carcere che faccia il potere

armato, mi pare una pena meno nobile, meno degna.

Signori, entrate di grazia (idealmente) in una cattedrale. È parata a rito solenne, è piena zeppa di gente. Lo splendore dei cerei ed il devoto silenzio innalzano gli spiriti alla contemplazione delle cose celesti. Mirate sulla cattedra di verità un vescovo vestito delle insegne pontificali. Ei pronunzia un'omelia, dispensa la parola di Cristo. Vedete con che devozione, con che venerazione il popolo ascolta codesta parola. Entra un miscredente: susurra all'orecchio d'un devoto: Che fate qui? Non sapete che quel predicatore ieri soltanto uscì dal carcere, in cui il Governo lo aveva imprigionato come colpevole?

Il devoto scrolla il capo e lo respinge. Il miscredente si avvanza, parla ad un altro e ad un altro ancora, finchè uno lo ghermisce, ed egli fugge, e se non fuggisse, sarebbe, non so come, bistrattato a furia di popolo. Egli è, o Signori, che il popolo colà radunato non ignora certo che il vescovo uscì ieri l'altro soltanto dal carcere, ma è convinto che quella non fu una punizione giusta, che fu una persecuzione, ed egli vede nel vescovo non un castigato, ma un glorificato; e tanto è il buon senso delle popolazioni, che quando fossero persuase che la prigionia sofferta da quel prelato fu una pena giusta, non l'accetterebbero più come maestro di religione e di morale; il tempio sarebbe deserto.

Dico adunque che imprigionare un vescovo e poi rimandarlo all'esercizio del suo sublime ministero è per parte del Governo una contraddizione, e per la coscienza delle popolazioni un turbamento.

E quali sono le conseguenze di questo falso sistema di punizioni? Vorrei sbagliarmi; ma credo che non mi sbaglio; la conseguenza pratica è l'impunità assicurata nella maggior parte dei casi.

Quanti reati di parole pronunciate da ecclesiastici contro le leggi dello Stato non si sono commessi e non si commettono? E quanti processi si fanno? Dirò di più: il Governo a quest'ora vi ha rimesso dei milioni. È cosa notissima che tutti i ministri del culto, nell'esercizio del loro ministero, hanno proclamato ai quattro venti che chiunque s'accostava agli incanti per comperare beni nazionali già ec-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

clesiastici è scomunicato. Pensate un poco quanti dovettero essere con tali minacce allontanati dal concorrere all'asta!

Senatore BULA, *Commissario Regio*. Fu abolita la disposizione che ora nel Codice penale del 1840; colla legge del 1871 non erano più puniti questi reati.

Senatore PESCATORE. Dico che il minor concorso all'asta prodotto dalla scomunica che proclamarono costantemente i ministri del culto, ha evidentemente danneggiato: i beni furono venduti a prezzo minore di quello al quale sarebbero stati venduti, se tutti liberamente fossero concorsi all'incanti.

Non vorrei però che si eccitasse il menomo dubbio sul mio intendimento, proponendo la soppressione della pena restrittiva della libertà personale della detenzione. Il mio intendimento è che non si eccitino scandali nel seno della religione in cui nacqui; che non ne scapiti la autorità del Governo, come ne scapita quando infligge una pena, che è disapprovata dalla coscienza popolare; e che soprattutto si stabilisca un sistema di punizione facilmente applicabile e che sia quindi realmente applicata sempre quando dalla parte contraria si commettono di questi reati.

Mi si può opporre: tu disarmi lo Stato; e se l'esperienza dimostrerà che la pena pecuniaria anche aggravata non basta? Credo impossibile ad avverarsi codesta supposizione: ma se per caso si avverasse, abbiamo in pronto un rimedio facilissimo ed attuabile anche senza uscire dai termini del diritto comune.

Quell'ecclesiastico che si ostinasse coi suoi pubblici discorsi, coi suoi scritti a combattere le istituzioni dello Stato, affrontando baldanzosamente a volta a volta le pene pecuniarie che gli si infliggono, non mostrerebbe egli che obbedisce più che alle leggi dello Stato, allo straniero? E non è nello spirito, nei principi del Codice civile che colui che si mette, a danno dello Stato, a disposizione di una potenza straniera, debba essere dichiarato decaduto dal diritto della cittadinanza? E perchè, nel caso che vogliamo figurarci, che, ripeto, non è possibile, non si farebbe allora un articolo di legge che darebbe precisamente autorità al giudice criminale, di dichiarare quell'ostinato decaduto dal diritto di cittadinanza, di espellerlo dal Regno?

Pena leggera! Disse l'onorevole Guardasigilli, pena leggera l'esilio! Pena crudele! rispondo io, e perciò da tenere in riserva nei casi estremi. Aprite, o Signori, i volumi della letteratura poetica, e ad ogni epoca, troverete sempre i lamenti dell'esule; quanti sospiri, quanti patimenti dell'esule! E Virgilio, non scrisse egli quei versi pietosi: *Nos patriam fugimus, nos dulcia liquimus arva* e uno dei poemi omerici non esprime forse questa idea dominante e fondamentale, l'esilio decenne dell'eroe itacense?... e lo stesso poema latino non è forse l'espressione suprema delle lunghe pene di un grande esilio? dell'esilio dei superstiti troiani cacciati dalle dolci sponde dello Scamandro, e ridotti a cercare altri lontani lidi? Pena leggiera, essere banditi dalla patria, perdere tutti gli onori che là si avevano, essere ridotti a mendicare in terra straniera un soccorso, una protezione, essere talvolta riguardati con occhio di compassione, costretti a scendere e salir per l'altrui scale? Ripeto, è una pena crudele, e perciò da riservarsi ai casi estremi.

Concludo adunque: pene pecuniarie, non detenzione; in caso d'insufficienza delle pene pecuniarie, l'esiglio.

In un solo caso ammetto la detenzione, quando il prelado abbia eccitato una sedizione. Ma attendete alla distanza immensa che separa questo dagli altri reati. In quegli altri fatti il prelado si limita a combattere le leggi dello Stato, senza alcun fine determinato; egli allora, l'ho già detto e lo ripeto, non si propone altro fine che quello di agire a poco a poco sulle coscienze, guadagnare a poco a poco la pubblica opinione alla propria causa. Ma quando invece suscita una sedizione, mette il popolo a rumore e a repentaglio immediato la cosa e l'ordine pubblico, allora commette un delitto, vero e proprio, un delitto ordinario, che deve essere punito colla pena propria di tali delitti. Ammetto allora la detenzione non per sei giorni, ma per tre anni almeno, estensibili a cinque, come propone il progetto ministeriale; e dopo scontata la pena non credo più nemmeno possibile il ritorno del vescovo all'esercizio del suo ministero spirituale.

Vengo, o Signori, all'esame di un altro punto. I parroci che sono al contatto immediato con le popolazioni, quantunque parteggino in spi-

rito con la fazione dominante, tuttavia, abbandonati a loro stessi, si astengono sempre dal combattere le leggi e le istituzioni dello Stato, per l'evidente ragione che, se con questi mezzi possono agitare la coscienza della plebe, d'altra parte debbono urtare con tutte le persone colte del paese o della città in cui risiedono; ora i parroci conversano non con la plebe ma con le persone colte, e preferiscono sempre di vivere in pace e concordia con tutti, piuttostochè procacciarsi il loro odio e la loro disistima. Se adunque esorbitano talvolta e si scavezzano, il fanno sempre per ordine diretto ed indiretto del superiore gerarchico, da cui pur troppo nella gerarchia ecclesiastica dipendono servilmente; perocchè, sebbene inamovibili, secondo il dritto canonico, possono essere sospesi a *divinis et informata conscientia*, e così sono esposti a perdere la parrocchia.

E perciò io già proposi nel mio discorso che la pena fosse applicata al vero colpevole. Il Ministro, a questa proposta fece osservare che, per le disposizioni già votate dal Senato relative ai complici, provata la complicità, sarà punito anche il vescovo. Ma mi permetta di domandargli, come si prova la complicità? La complicità sta nei rapporti segreti fra il vescovo ed il parroco. Ora il parroco ha la spada di Damocle sul capo e la museruola alla bocca. Impossibile trovare a questo modo la complicità; e poi non si tratta già di punire assieme il vescovo ed il parroco, si tratta di punire il solo colpevole e lasciare immune da pena colui che fu costretto a ciò che fece dall'ordine del suo superiore gerarchico; e perciò io proponeva, e continuo a proporre, che sia dichiarato il ministro subalterno del culto immune da pena, sempre quando il suo superiore gerarchico non abbia sconfessato il discorso, lo scritto, il fatto che le nostre leggi incriminano, e inoltre, che il Governo faccia formale richiesta al vescovo, e gli assegni un termine per pronunciarsi pubblicamente, e se non lo fa, se così il vescovo stesso assume manifestamente la responsabilità dell'avvenuto, a lui, a lui, solo colpevole, sia applicata la pena.

L'onorevole Ministro Guardasigilli suppose pel suo discorso che io, tra le pene applicabili ai reati di cui si tratta, avessi posto an-

che l'interdizione del ministro del culto dal proprio ufficio.

Mi duole che io mi sia male spiegato, perchè se io avessi spiegato bene il mio concetto il Ministro non avrebbe mancato d'intenderlo. Il fatto è ch'io ho dichiarato, ed intesi di dichiarare, che lo Stato è incompetente a pronunciare la destituzione di un ministro del culto dal suo ufficio.

Io invece alludeva ad una proposta che io aveva fatto sull'art. 21 che fu lasciato in sospeso. Io proponeva allora che l'interdizione dai pubblici uffici, che la legge stessa annette a qualunque condanna a pene criminali, importasse l'incapacità di assumere, come tutti gli altri pubblici uffici, anche una carica pubblica pertinente all'esercizio del culto. Mi proponeva allora d'impedire che una persona condannata dall'autorità giudiziaria ad una pena criminale, importante l'interdizione generale dai pubblici uffici, fosse per avventura nominata dall'autorità ecclesiastica arcivescovo di una provincia.

Impossibile impedirlo, disse il Ministro; un condannato riceve dal papa il cappello cardinalizio, e noi non lo possiamo impedire.

Il cappello cardinalizio, no; ma quando si tratta di un esercizio pubblico e territoriale, certamente lo possiamo impedire; e se fosse ammessa la mia proposta, quello interdetto dai pubblici uffici che valendosi di una nomina volesse assumere l'esercizio della autorità parrocchiale, episcopale ed arciepiscopale in un territorio qualunque, incorrerebbe nella pena comminata a coloro che contravengono all'interdizione dei pubblici uffici.

Lascio ad ogni modo questa questione perchè fortunatamente i casi che alla stessa si riferiscono sono infrequentissimi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Pescatore ad avere la compiacenza di trasmettere al banco della Presidenza le sue proposte, se intende di farne.

Senatore PESCATORE. Io intendo proporre alcune modificazioni, le quali ho ancora bisogno di leggere e commentare prima di trasmetterle alla Presidenza.

Fra i mezzi di difesa che competono allo Stato contro le esorbitanze clericali, il signor Ministro accennava ad un sistema preventivo, e diceva essere quello tentato presentemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

in Germania, ma soggiunse che in Germania si pratica anche il sistema repressivo; ed io non negai; solo osserverò che in gran parte il sistema repressivo germanico dipende dal sistema preventivo stesso, perchè le pene sono applicate in gran parte contro coloro che contravvengono ai precetti fatti in virtù del sistema preventivo. È fatta l'ingiunzione ai vescovi, ad esempio, di non nominare alle cariche ecclesiastiche se non previa approvazione civile, ed i vescovi contravvengono a questi precetti e allora sono puniti; ciò dico per l'esattezza della cosa, ma non insisto perchè ciò non influisce punto a sciogliere le nostre questioni.

A proposito della sua bella circolare che io continuerò anche suo malgrado a lodare perchè la reputo veramente lodevole, il signor Ministro Guardasigilli rivolgendosi a me espresse la persuasione che se nel consesso giuridico, a cui ho l'onore di appartenere, avvenisse l'occasione, io stesso la difenderei energicamente.

Stia sicuro, signor Ministro, che avvenendo un caso pratico, io mi confido che saprei interpretare largamente e secondo il vero suo spirito la sua circolare.

Se il condannato per sentenza di un vescovo fosse notoriamente partigiano delle opinioni politiche del suo vescovo stesso, se non si dolessè, per altro, se non che il vescovo lo punì per errore, per soddisfare non so qual sua passione, e venisse allegando che la sentenza non ha il menomo motivo canonico, che il vescovo non era competente, che ha violato la forma di procedura, io gli risponderci: la questione non appartiene alla giurisdizione secolare.

Se il vescovo ti ha condannato anche col trasgredire le forme più ovvie processuali, oppure senza motivo, contro il disposto delle leggi canoniche, se non era competente; ebbene appellati gerarchicamente al superiore del vescovo, appellati anche alla potestà giudiziaria suprema ecclesiastica e ti farà ragione. Che se la suprema potestà ecclesiastica confermerà la sentenza e non farà ragione alle tue doglianze d'incompetenza, di violazione di forma, ecc. quella sentenza suprema per il potere civile è una verità ineluttabile, e gli effetti civili ne sono garantiti dalla legge.

Se un prete è legalmente destituito dal potere ecclesiastico non vi è più a ridire; quella sentenza è la verità, e allora deve produrre i

suoi effetti, cioè la perdita del beneficio: ciò dico per una prima ipotesi.

Ma se all'incontro si presentasse il caso di un prete buon cittadino, e fosse manifestamente provato che il vescovo senza motivo canonico, senza osservanza di forme, (giudizio manifesto della frode vescovile in odio di un buon cittadino che rispetta le leggi dello Stato) lo ha destituito unicamente per punire nel prete un buon cittadino, unicamente perchè il prete obbedisce alle leggi civili mentre il vescovo gli comanda di disobbedire; se in una parola mi si presentasse un atto dell'autorità ecclesiastica il quale fosse rivolto manifestamente a fine temporale riprovato dalle leggi dello Stato, non dubiti il signor Ministro che io, per quanto dipendesse da me, annullerei quella sentenza e l'annullerei in virtù del diritto naturale della propria difesa a cui nessuno, e molto meno lo Stato, può rinunciare, salvo al potere nemico di dichiarare, alla sua volta, irrita e nulla la sentenza mia; e così sentenziando sono persuaso che applicherei la sua nobilissima circolare, secondo il vero e genuino suo spirito.

Per ultimo dirò due parole sull'articolo 216 così valorosamente combattuto dall'onorevole Mauri. I suoi argomenti mi persuadono; l'articolo come è concepito non offre al giudice nessun criterio e resterà eternamente una lettera morta. L'abuso del ministro del culto che cosa è? Ci si risponde: è l'atto del ministro ecclesiastico che turba la pace della famiglia.

Ma l'onorevole Mauri ha osservato con grande acume che prima di punire un atto, bisogna dimostrare che un atto in sè è illegittimo; ora come si dimostra questo se non si definisce?

Anche i tribunali francesi e le autorità costituite in Francia si raggirano sempre sopra testi di legge vaghi ed indeterminati come sarebbe quella che ora si propone. Ebbene aprite il volume della giurisprudenza francese su questa materia e vedrete l'infinito numero di ricorsi per appello *ab abusu* nei quali si lamentano i dinieghi di sacramenti, i dinieghi di sepoltura ecclesiastica senza motivi, si lamentano fatti che turbano la pace delle famiglie e la coscienza pubblica.

Ebbene, che cosa rispondono le autorità francesi a questo riguardo? I monumenti della giurisprudenza fanno fede che i giudici si stringono nelle spalle, rispondono; cosa possiamo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

far noi? Come possiamo noi dichiarare abusivo l'atto del ministro del culto cattolico, il quale ha denegato i sacramenti e la sepoltura ecclesiastica, quando esistono leggi canoniche, le quali proibiscono ai ministri cattolici di conferire in certi casi i sussidi della religione?

Che cosa resta a fare? A mio avviso, bisogna o cancellare l'articolo, oppure definire nuovamente il criterio che deve seguire il Giudice nell'esaminare se l'atto del ministro del culto sia abusivo o no; e il criterio, a mio avviso, c'è, ed è definibile.

L'esercizio del ministero ecclesiastico diventa abusivo sempre quando sia manifestamente provato che il ministro del culto, invece di usare la sua autorità ed i mezzi dell'autorità medesima, i mezzi spirituali di cui dispone, secondo i fini dei mezzi medesimi e dell'autorità stessa, sia evidentemente provato, ripeto, che rivolga questi mezzi a fini che non appartengono al suo ministero, a fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato. Secondo me, o si accetta questo concetto o si abbandona l'articolo; altrimenti questo non sarà che una vana lustra con cui lo Stato fa le viste di voler proteggere i cittadini contro gli abusi ecclesiastici, ma non li protegge affatto, perchè qualunque Giudice non troverà e non deciderà mai che l'atto sia abusivo, dal momento che la legge non definisce il criterio, e dirà sempre: l'autorità ecclesiastica è la sola competente, io non posso riformare le sue decisioni; si presume che l'autorità ecclesiastica abbia agito secondo la sua coscienza.

Signori, da queste considerazioni io traggio una controproposta a quella del Ministero. Io seguo passo a passo gli articoli del progetto ministeriale, e, lo confesso subito, non v'introduco che lievissime modificazioni.

Ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli diceva che quell'altro mio discorso era un colosso coi piedi di creta. Io sono tentato di dargli ragione; ed anzi son tentato di aggiungere a suo favore un'altra cosa ancora: egli potrà dire, quando avrà sentita la lettura della mia controproposta, che feci molto rumore per nulla...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi guarderò bene dal dirlo. (*ilarità*)

Senatore PESCATORE. Io prego il signor Ministro di mettersi sott'occhio gli articoli del suo

progetto, ed egli rileverà immediatamente le lievissime modificazioni che io vi apporto.

L'articolo 216 io lo concepirei così: « Il ministro d'un culto che abusi del proprio ministero e dei mezzi spirituali, rivolgendone manifestamente l'esercizio a fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato, è punito con multa (cancello la detenzione, ed aggravo un tantino la pena pecuniaria) non minore di lire 1000 estendibile fino a lire 2000.

L'articolo 217...

Senatore ELLA, Comissario Regio. Ma a quest'articolo non siamo ancora giunti!

PRESIDENTE. Continui il Senatore Pescatore nella lettura della sua proposta.

Senatore PESCATORE... l'art. 217, io lo porrei così:

Art. 217.

« § 1. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un Decreto reale, o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito con multa da mille a due mila lire.

» § 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto di cui nel precedente paragrafo sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, il colpevole è punito come all'articolo precedente, aggravata la multa di uno o due gradi. »

Io esitai lungamente su questa questione; trattandosi di una provocazione diretta a sedizione non riuscita, mi pareva a prima vista che non si potesse declinare la pena restrittiva della libertà personale, la detenzione. Però, considerato che nella figura di questo reato in fatto l'intento non è raggiunto, io presi anche a riflettere che allora la questione se il prelati volesse realmente giungere alla disobbedienza diventa una questione di apprezzamenti, di criterio più o meno incerto; e poi quando ad ogni modo il fatto non è seguito, questo prova che il tentativo si fece in condizioni tali che non poteva riescire, e si può ancora attribuire ad un cieco fanatismo.

A me parve che un eccesso di fanatismo bastasse ancora punirlo a una grave multa, quale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

si è quella che ha per minimo 2,000 lire, e che è estendibile fino a 5,000 lire.

« § 3. Se la provocazione è seguita da resistenza o violenza alla pubblica autorità o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito con la detenzione maggiore di due anni e con multa come nel paragrafo precedente. »

Ed ecco l'unico caso in cui mi pare si debba ammettere la detenzione:

Art. 218.

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del Governo, sono puniti con multa maggiore di lire 500 » (e qui mi permetto di abbassare il minimo) « estendibile fino a 2,000. »

Articolo 219, aggiunto da me:

« Per i reati preveduti nel § 1 dell'art. 217 (che sono i discorsi letti o proferiti, o altri fatti, coi quali si ingiuria, o si oltraggiano le istituzioni dello Stato) i ministri di un culto subordinato saranno immuni da pena se il loro superiore che eserciti sopra loro una giurisdizione di foro esterno, avrà ufficialmente e pubblicamente conlanciato il discorso, o il fatto punito dalla legge: purché ciò avvenga prima che sia intentata l'azione penale.

» Saranno parimenti immuni da pena se, nonostante formale richiesta del Governo, e nel termine assegnato da essi, il superiore suddetto avrà ricusato o volontariamente ommesso di proferire la condanna prementovata. In questo caso la pena si applica al superiore. »

Art. 220.

Come l'ultima del progetto.

Io propongo queste poche modificazioni al progetto ministeriale, e formamente convinto come sono della loro giustizia, col rischio anche di vederle rigettate all'unanimità, io domando che sieno poste, a suo tempo, in votazione.

PRESIDENTE. I signori Senatori Pironti, Arese, Cosenz, Oldi, Gelli, Anziolotti, De Filippo, Bellani, Verga, Amari prof., e Atenolff, domandano che il Senato richiami chiusa la discussione sull'articolo 216.

Senatore, BOSSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che si asterrà dal votare sopra la proposta demandata di chiusura.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Desidererei che il Senato riservasse al Governo la facoltà di dire qualche parola in risposta agli onorevoli Senatori che da ultimo parlarono, sia sulla questione generale che riguarda il Capo che stiamo discutendo, sia sulla speciale, relativa all'articolo 216. Le cose che furono dette mi pare siano tali da far persuaso il Senato della convenienza che il Governo esponga sulle cose stesse il suo modo di vedere.

PRESIDENTE. Riservando adunque, anche se il Senato adotta la chiusura, la parola all'onorevole Ministro Guardasigilli ed all'onorevole Relatore della Commissione, io metto ai voti...

Senatore ARRIVABENE. Io aveva domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

Senai, se mi era sfuggita la sua domanda.

Senatore ARRIVABENE. Signori Senatori: non credano che io intenda trattenerli a lungo. L'onorevole Pescatore, avendolo portato il mio nome in una questione così solenne, mi ha fatto certamente un grande onore; ma mi ha posto nel tempo stesso in una difficile posizione, obbligandomi a prender la parola, dopo i discorsi così sublimi di due fra i più eloquenti oratori del Senato.

Per ciò che riguarda i vescovi, il Senatore Pescatore è talmente entrato nelle mie idee, che mi restano a dir poco pochissime cose.

Io certo non sono molto forte nel diritto, però forte nell'opinione che nel mondo esistono ed esisteranno mai sempre delle disuguaglianze. Io credo che tra un vescovo ed un prete secondario e un cittadino, nel dominio religioso, vi sia grande differenza.

Gli è vero che nel nostro paese l'incredulità è grande e soprattutto è grande l'indifferenzismo nelle cose religiose; ma in quanto a me per l'esperienza che ho, penso che vi sia una esagerazione non indifferente circa questa opinione. È avvenuto a me stesso un caso particolare, e lo citerò più brevemente che mi sia possibile.

Reduce, dopo quarant'anni di esilio, dalla mia provincia, fui eletto membro della Deputazione provinciale. Sopra 1000 e più elettori, non ottenni che il numero necessario per esser no-

minato, circa 500. M'è noto che si credeva che, per essere io stato lungi dalla patria, amassi i torbidi rivoluzionari, fossi avverso alla religione del paese. Ebbene che cosa è avvenuto? Io ho indirizzato una lettera di ringraziamento agli elettori che mi diedero il loro voto, e in quella lettera in cui parlava del bisogno che aveva l'Italia dell'osservanza della legge e dell'amore dell'ordine; in cui sostenevo non essere opportuno il portar cambiamento alle istituzioni vigenti, e protestavo di non volere entrare in nuovi pericolosi cambiamenti, venni a tener parola della religione, e dissi che vi sono molti nel nostro paese i quali credono che sia giunto il momento in cui al cattolicesimo si dovesse sostituire il razionalismo e il materialismo. Io osservai che questi opinanti s'ingannano di gran lunga, e che io era d'avviso che, se si aprissero scuole fondate sopra questi principî, sarebbero assai poco frequentate.

Anche l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ha detto che in molti paesi la maggior parte dei genitori preferiscono mandare i loro figli alle scuole dei preti, piuttosto che alle comunali perchè avevano in quelle confidenza maggiore, per ciò che riguarda la religione.

Venuta una seconda occasione per nominare la Deputazione provinciale, invece di 500 voti io n'ebbi 1000; e questa è certo una conferma delle parole da me pronunziate; quindi credo che sia necessario, che sia di grande importanza il mantenere in onore il sentimento religioso; credo che non v'abbia uomo di Stato che meriti questo nome, il quale non giudichi nulla essergli di tanto aiuto per l'andamento delle pubbliche cose, quanto una credenza religiosa nel paese, ed è indubitato che non vi è altra religione possibile in Italia che il cattolicesimo.

Io dunque son d'avviso sia cosa molto prudente, molto giusta, che si tengano in considerazione i vescovi in modo diverso dagli altri ecclesiastici. Citerò un esempio. Nella mia città natale, venne condannato a 6 giorni di prigionia quel vescovo, che non è certamente molto popolare; ebbene, quando usciva di carcere, gli vennero resi onori, furon suonate le campane, gli vennero spediti telegrammi da molte parti d'Italia; distinzioni queste che non avrebbe ottenute se non avesse sostenuto una pena.

Ciò detto, io non abuserò più oltre della pa-

zienza del Senato, e ringrazio gli onorevoli miei colleghi di avermi ascoltato con la solita loro benevolenza.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se è d'avviso che la discussione debba dichiararsi chiusa, riservando la parola al Relatore ed al Ministro.

Chi è di questo avviso voglia sorgere.

(Approvato.)

La discussione generale su quest'articolo è dichiarata chiusa.

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non intendo di far un discorso nè di dire molte parole, intendendo solamente di dichiarare la deliberazione della Commissione e di dirne, brevemente il più che sia possibile, le ragioni principali.

L'onorevole Pescatore in un lungo ed elaborato discorso è venuto, come esso ha dichiarato, a piccole e a poche conclusioni. Mi limito ad indicare le principali, cioè quelle che arrecano un'alterazione caratteristica al sistema del progetto.

La più saliente diversità che si presenta tra il progetto e gli emendamenti dell'onorevole Pescatore, consiste nell'aver surrogato la multa alla detenzione per tutti i reati di abuso del ministero sacerdotale. Con questo sistema di indulgenza alle più gravi perturbazioni sociali, che direttamente feriscono l'ordine pubblico, mentre un maggior rigore si usa a tutti gli altri ordini dei cittadini del Regno, quasi direbbesi che l'onorevole Pescatore intenda introdurre un privilegio in favore dei sacerdoti, i quali sarebbero dispensati dal fare penitenza, dirò corporale, dei loro reati, mentre questa penitenza corporale dobbiamo farla tutti noi quando commettiamo un reato.

Questa eccezione, tutta in favore di un ordine di cittadini, io non la posso ammettere, dove è uguaglianza civile; perciò dico all'onorevole Pescatore che non credo accettabile il suo emendamento.

Ma vi è un'altra parte dell'emendamento dell'onorevole Pescatore che mi pare introduca una novità troppo sensibile nel sistema penale.

Egli stabilisce il principio che il prete il quale commette uno dei reati previsti nel Capo 8 che stiamo esaminando, debba andare immune da ogni pena, quando il suo superiore ecclesiastico abbia pubblicamente condannato il suo scritto, il suo discorso. Sta bene, ma in questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

modo non si viene forse a subordinare le leggi del potere civile alla legge della Chiesa? Accetteremo noi questa subordinazione del poter temporale allo spirituale? Dipenderebbe dunque dal vescovo, dalla potestà ecclesiastica infine, il fare sì che colui che ha turbata la coscienza pubblica, che ha attaccato gli ordini del governo, gli ordini legislativi, gli ordini costituzionali del regno, andasse assoluto e si godesse l'impunità delle sue colpe? Questo potere che s'intromette nello Stato e che paralizza l'azione della legge è una enormezza.

Ma l'onorevole Pescatore non si arresta qui, egli va molto più innanzi, e dice: se il Governo avrà eccitato il superiore ecclesiastico a disapprovare lo scritto o il discorso del suo dipendente, e il superiore ecclesiastico non avrà voluto infliggere questa punizione al sacerdote da lui dipendente, sarà esso, il superiore, il vescovo o arcivescovo, che sopporterà la pena e resterà immune il vero peccatore.

Per verità io credo che questa disposizione sia troppo dura, sto per dire sia una disposizione crudele. E con che diritto il potere civile pretenderà che il superiore ecclesiastico si faccia esso il vendicatore delle offese che un cittadino ha fatto alla legge, per ciò solo che questo colpevole è a lui soggetto nella gerarchia sacerdotale? Ma il Vescovo risponderà e con ragione al governo: Voi che avete magistrati e leggi penali, voi che rappresentate la società offesa, punitele che ne avete dritto e dovere. Io no; e se non lo faccio, non è ragione per cui debba sopportare la pena d'una colpa non mia. Questo provvedimento ideato dall'onor. Pescatore sarà forse un mezzo efficace per indurre i vescovi ad usare un rigore speciale verso i loro dipendenti che prevaricano contro l'ordine sociale, ma non credo punto che sia un mezzo giusto, nè un mezzo umano. Respingo quindi anche questo suo secondo spediente, anzi posso dichiarare di respingerlo in nome della Commissione.

È mio proposito di non abusare della pazienza del Senato, tuttavia non posso lasciare affatto inavvertita una parte importante di questa discussione.

Farò dunque una brevissima e recisa risposta al discorso dell'onor. Senatore Imbriani il quale tenderebbe niente meno che a sopprimere tutte queste disposizioni.

L'onor. Senatore Imbriani pensa che il diritto comune basti a reprimere gli abusi del sacerdozio, senza riflettere che il diritto comune non sarebbe applicabile alle figure dei reati previsti nell'articolo 216; e senza considerare poi che il carattere del sacerdote aggiunge gravità ai loro attentati contro l'ordine costituito.

Ma esso infine si riduce a dire: la libertà e l'eguaglianza producono effetti molto più sicuri di quelli che non si possono ottenere dalla repressione; lasciate questa larga libertà e non dubitate che il conflitto delle diverse forze sociali si equilibrerà da sè, come sempre succede. Vedrete allora che l'improntitudine del prete cattolico sarà temperata dalla condotta del prete protestante, e così pure che il sacerdote cattolico sarà ritegno alle improntitudini dell'israelita. Ne conclude che si debba sopprimere in questa materia ogni sanzione speciale e lasciare alla libertà il compito di rimediare a questi inconvenienti.

Io per verità divido coll'onorevole Senatore Imbriani la più larga fede nell'efficacia della libertà, ma temo che egli ne esageri un po' troppo gli effetti; e domando: se poi avverrà che non basti la libertà e che succedano i temuti disordini, come provvederete alla sicurezza sociale?

Io non credo che per la speranza dei frutti salutari ma futuri della libertà, si debba disarmare la società di quella forza che le attribuisce la legge penale. Parmi invece che noi ci esporremo in questo modo ad una delusione, non dirò probabile, ma certo non impossibile nell'avvenire.

Questo mi fa risovvenire del discorso pronunciato dall'onorevole Senatore Mauri, il quale oggi rispondendo alle poche parole che ebbi l'onore di dire ieri dinanzi a voi parlando di quell'orizzonte che egli vedeva sereno e che a me parve in qualche parte un po' annuvolato, mi ha fatto l'onore di indirizzarmi alcune domande, e mi ha detto: Quanto tempo (credo che queste siano le sue parole), quanto tempo è che si parla delle cospirazioni e delle turbolenze clericali, e quali ne sono stati gli effetti? E sta bene.

Ma poichè l'onorevole Mauri, mi ha rivolta una sua domanda, mi usi la cortesia di permetterne a me pure una. Quando è che è ve-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

nuta meno l'audacia dei preti? E se l'audacia dura ancora non dobbiamo noi credere che duri anche il pensiero malvagio? E se dura il pensiero malvagio non dura il pericolo?

Mi risponda l'onorevole Mauri, ed io non abuso più della sofferenza del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Dopo la splendida arringa che avete udito pronunciarsi ieri dall'onorevole Ministro Guardasigilli, voi non mi farete, o Signori, il torto di credere che io sorga oggi ad unire la debole mia voce alla sua perchè abbia ravvisato necessario di aggiungere nuovi argomenti a quelli ch'Egli vi ha con tanta eloquenza svolti in difesa degli articoli sui quali il Senato sta discutendo.

Sarebbe questa tale una presunzione che in verità io stesso non saprei perdonarmela, ben conoscendo come lungi dal poter aggiungere alcun che di nuovo, altro non farei col disadorno mio dire che attenuare l'impressione profonda che la vigoria e la potenza dei suoi ragionamenti hanno prodotto sugli animi vostri.

È invece mio unico scopo quello di risolvere alcune difficoltà, e di rispondere a varie obiezioni che vennero fatte ieri ed oggi dopo il discorso dell'onorevole signor Ministro.

E per non tediarvi il Senato con le molte parole, che forse sarebbero necessarie per rispondere a tutti ed a tutto, non entrerò in una minuta analisi delle obiezioni medesime, ma le accennerò e vi risponderò per sommi capi.

L'onorevole Senatore Imbriani, ripetendo in parte quanto avea già osservato l'onorevole Senatore Mauri, vi ha detto che le disposizioni penali contenute in questi articoli sono dirette unicamente contro ai ministri del culto cattolico; ed ha creduto di poter addurre come argomento in appoggio della sua asserzione quello stesso innocente emendamento che il Governo, d'accordo colla Commissione, ha proposto oggi al Senato in ordine all'intestazione del capo di cui si tratta.

In verità non comprendo come questo sospetto abbia potuto nascere nell'animo dell'onorevole Senatore. Se egli avesse badato per poco alla natura della proposta modificazione e principalmente agli articoli onde il capo 8 è composto, si sarebbe tosto accorto d'essere in inganno.

Il capo è intestato nel progetto:

Degli abusi dei ministri del culto.

Vedete voi, disse l'onorevole Senatore Imbriani, come sia ben chiaro che si volesse solo accennare ai ministri di un solo culto; e se ora vi si è proposto di sostituirvi il numero plurale: *dei culti*, ciò è avvenuto senza dubbio in seguito a quanto fu già da altri avvertito essersi inteso di colpire con i rigori di questa legge i soli sacerdoti della religione cattolica.

Ripeto che l'onorevole proponente s'inganna: le parole: *ministri del culto* furono scritte nel progetto precisamente coll'intendimento d'indicare con questa generica denominazione i ministri di tutte le religioni esistenti nel Regno, come a tutti si volle accennare colla legge 5 giugno 1871, dove si adopereò la stessa locuzione; e ciò non può non apparire chiarissimo a chi rifletta che il numero singolare viene ivi usato per antonomasia, come d'altronde il dimostrano ad evidenza gli articoli successivi, nei quali tutti si legge l'espressione generica ed indeterminata: *ministro di un culto*. È dunque impossibile contendere che l'emendamento di cui si è fatto oggi proposta, giova bensì a rendere l'intestazione più esatta e precisa, ma in fatto non ne muta punto il significato, giacchè, anche lasciandola quale è nel progetto, non potrebbe mai essere interpretata nel senso restrittivo accennato dall'onorevole Senatore Imbriani senzachè contraddica al testo di tutto il capo medesimo.

Ciò premesso verrò senz'altro alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Mauri, alle quali fecero poscia eco altri oratori.

Egli disse che l'art. 216 del progetto porrà il giudice in una ben difficile condizione. Come farà desso a conoscere quando il Ministro del culto avrà commesso il reato di cui si tratta, come farà a distinguere se questi siasi contenuto entro i limiti dell'uso retto e legittimo del proprio ministero, ovvero li abbia varcati e siasi quindi reso colpevole d'abuso?

Su quali basi e con quali criteri si dovrà formare un tale giudizio? Un sacerdote, proseguiva l'onorevole Mauri, cercherà di giustificare la sua condotta, dando al magistrato lettura di un qualche canone, di una fra le tante leggi ecclesiastiche, a cui dirà di avere obbedito, e sosterrà quindi non esservi stato abuso per parte sua. Che cosa potrà rispondere il giudice?

Queste osservazioni provano, a mio avviso, che non ci siamo ancora bene intesi sulla vera

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

natura di questo reato. Esso non consiste propriamente nell'abuso degli atti del ministero del culto, nè è l'abuso per sè che la legge punisce; e ciò è tanto vero che il Governo non ha avuto alcuna difficoltà di accettare le modificazioni proposte dalla Commissione, la quale ha creduto conveniente di togliere dall'articolo la parola *abusando*, e di dire invece *valendosi* degli atti del suo ministero, turba, ecc.

L'abuso, non è che un mezzo per commettere il reato, il quale consiste nel fatto d'essersi turbata la coscienza pubblica o la pace delle famiglie.

Finchè il ministro del culto non fa che abusare del proprio ufficio, ma non arreca alcun danno alla società, il potere civile non ha da preoccuparsene; egli non deve risponderne che al superiore ecclesiastico, il quale vedrà se sia il caso di punirlo.

Ma quando l'atto del ministro ha turbato la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, allora vi ha reato, perchè vi ha danno sociale. Perciò il Giudice non ha altrimenti la missione di esaminare se l'atto medesimo possa o non essere giustificato rimpetto ai sacri canoni, se nell'archivio delle leggi ecclesiastiche ve ne sia alcuna che lo giustifichi; egli non deve occuparsi di ciò, giacchè l'autorità civile non ha competenza per entrare in siffatta dissamina; il Giudice dovrà solo accertare se il fatto imputato abbia arrecato il detto turbamento, e, se l'affermativa risulterà stabilita, dovrà pronunciare la condanna perchè se il sacerdote esercitando il suo ministero offende in siffatta guisa la società, l'abuso vuolsi ritenere presunto.

Dire il contrario è sostenere l'assurdo; il ministro di un culto cristiano ha l'obbligo di informare la sua vita e la sua condotta agli esempi che ci ha lasciato il Divino Maestro, la cui parola ed i cui insegnamenti furono sempre di pace e di carità, che, come dice il Vangelo: *ibat benefaciendo*, ed inculcava a tutti il perdono reciproco e l'obbedienza alle autorità costituite; ora se egli vien meno a questo suo primo e sacro dovere, ed invece di predicare l'amore e la pace, suscita la guerra, provoca agli odi fra i congiunti, ed all'ostilità contro l'autorità civile, tradisce il suo mandato, e nessuna legge ecclesiastica varrà mai a giustificarlo.

Basta impertanto il tristo effetto prodotto dai di lui atti per far presumere l'abuso, e per convincere che essi non poterono essere determinati da fini pii e spirituali, ma sì da mondani e biasimevoli propositi.

A questo riguardo l'onorevole Pescatore ha osservato che se si indaghino i fini per i quali i ministri del culto non si peritano talvolta di turbare la coscienza pubblica, si riconoscerà che sono sempre d'ordine spirituale, non mai temporale.

Risponderò anzitutto che se la cosa stesse così, non saprei vedere il perchè non domandi senz'altro la cancellazione dell'articolo 216, ed abbia invece proposto di emendarlo, richiedendo espressamente il concorso di fini terreni e riprovati, abbia cioè suggerita una disposizione di legge, la quale secondo lui non sarà mai applicata.

Sostengo poi non essere vero quant'egli ha supposto, e ne invoco a prova contro di lui gli stessi discorsi che ha dettamente pronunciati in Senato su questo argomento.

Quali sono i fini per i quali i preti non di rado fanno atti ostili alle nostre istituzioni, e turbano la pubblica coscienza? Egli stesso lo ha detto e confermato colla lettura di alcuni brani di un libro non sospetto in tale materia. Si compendiano tutti in un solo: La dominazione del potere ecclesiastico sopra il civile. Questo è il principale scopo a cui mirano tutti gli sforzi del partito gesuitico dall'onorevole Senatore si giustamente stigmatizzato; a questo unicamente s'informano i sacerdoti che si pongono in guerra colle nostre leggi, e calpestano il proprio dovere di cittadini. Il papato deve avere il predominio sopra tutti i Re, tutto deve cedere dinanzi alle leggi della Chiesa; quando esse parlano, le leggi civili devono tacere. Ora io dimando all'onorevole Senatore Pescatore che cosa siavi di più mondano e terreno che lo scopo di dominare e di innalzare la propria potenza atterrando quella di ogni società civile.

Ritornando ora all'onorevole Senatore Mauri, confido avergli chiarito il dubbio che manifestava sul modo di apprezzare e stabilire il reato in discorso. Il giudice non avrà, giova a ripeterlo, altro compito che quello di esaminare se il Ministro del culto abbia coi suoi atti turbato la coscienza pubblica e la pace delle famiglie. A

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

difesa dell'imputato non potrà mai valere il provare aver esso obbedito alle leggi canoniche; se queste leggi contraddicendo alle massime insegnate dal divin fondatore della religione sono inconciliabili coi doveri di un buon cittadino, spetta al potere ecclesiastico il cambiarle, e far sì che i sacerdoti esercitino il loro ministero senza porsi in urto colle leggi del proprio paese.

E invero, o Signori, quando non si adottasse ricisamente il principio secondo cui la violazione della legge non può mai essere scusata dall'esistenza di una disposizione ecclesiastica contraria, che sarebbe dell'autorità civile, che della pace e quiete pubblica? Ora che per un decreto dell'ultimo Concilio il capo della Chiesa proclamato infallibile, concentra in sè stesso tutti i poteri, non avrebb' esso facile il mezzo di giustificare il clero suo dipendente e farlo assolvere dalla imputazione di qualunque siasi reato possa avere commesso a sfregio delle nostre istituzioni e a danno delle nostre libertà, imponendogli con un espresso provvedimento l'obbligo di offenderle? Se per riacquistare il potere temporale perduto, per gettare il paese nella discordia e nel disordine prescrivesse ai sacerdoti di non permettere ai nostri magistrati l'accesso alle chiese, se ne proclamasse l'interdetto solo perchè vi sono entrati, ed il vescovo punisse il parroco che avesse reso loro il dovuto omaggio, dovrà forse bastare a difesa dell'imputato il dire di non aver fatto altro che ubbidire alla legge del papa? No! il giudice risponderà: l'ordine del papa non vi scusa; non dovevate dimenticare che le leggi ecclesiastiche non possono mai scioglierVi dall'obbligo di obbedire alla potestà civile; che prima di essere sacerdoti eravate cittadini; e se l'avete dimenticato, invano tentate di evitare la meritata punizione. Se una legge canonica vi ha spinto a delinquere, spetta all'autorità ecclesiastica il riformarla; la società civile non se ne preoccupa. (*Bravo*)

L'onorevole Senatore Mauri disse inoltre che l'art. 216 è perfettamente inutile, bastando a tutelare la società da ogni eccesso dei ministri dei culti il successivo art. 217, perchè ivi non si parli soltanto di discorsi o scritti, ma anche di altri fatti pubblici. Prego però l'onorevole Senatore d'avvertire che in quest'articolo si contemplano soltanto gli oltraggi diretti contro le

istituzioni, le leggi ed i provvedimenti della pubblica autorità; quindi non vi si possono ritenere compresi gli atti che siano bensì determinati dallo scopo indiretto di osteggiare le leggi ed i decreti medesimi, ma in realtà non costituiscono l'oltraggio espresso che è necessario per costituire il reato di cui si tratta nell'art. 217.

E qui mi occorre di osservare all'onorevole Senatore Pescatore (cui chiedo venia d'averlo, quando parlava, a questo punto interrotto) che il vero motivo per cui avvennero negli ultimi anni tanti atti d'abuso per parte dei ministri del culto senza che l'autorità giudiziaria abbia potuto punire i colpevoli, sta precisamente in ciò che l'art. 268 del Codice penale ora vigente, fu in parte cancellato colla legge del 5 giugno 1871; essendo da quel punto rimasta aperta ai ministri del culto una via assai larga, posso ben dirlo per esperienza, a commettere impunemente gli abusi di cui discorriamo.

Ho detto che parlo per esperienza, e per verità mi sarebbe facile il dimostrarvelo, narrandovi casi gravissimi, che mi è dolorosamente toccato di accertare nel corso della mia carriera; più volte vidi gravemente turbata la pace delle famiglie, seminata la discordia in intiere borgate, e fatto nascere il pericolo di sanguinosi eccessi per opera di ministri del culto che si valsero delle armi spirituali per eccitare indirettamente i fedeli al malcontento e al disprezzo contro le leggi del Regno, senza che vi fosse alcun mezzo legale di reprimerli, appunto per quella lacuna che la legge del 1871 ha lasciata nella nostra legislazione, e che io spero sarà dal Senato colmata.

Non parlerò degli abusi commessi col mezzo del confessionale; questi pur troppo rimarranno quasi sempre impuniti, perchè la confessione è un segreto tra il sacerdote e il penitente, nè l'autorità giudiziaria può riuscire a sollevare questo velo. In questa specie di abusi, lo riconosco con l'onorevole Pescatore, l'autorità civile è realmente impotente. Ma anche all'infuori della confessione, non sono rari i fatti che la società ha supremo interesse di reprimere, de' quali bene spesso un intiero paese può fare testimonianza, e che pure rimangono attualmente impuniti.

Si è accennato al rifiuto di assolvere chi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

acquistò beni già appartenenti a corpi ecclesiastici, e sgraziatamente non pochi di questi scandali sono avvenuti ed avvengono.

Il compratore trovasi in punto di morte; egli si è già confessato da un pio sacerdote, che lo ha assolto ed autorizzato a ricevere gli altri sacramenti; si va pel parroco, il quale ricordando che il morente possiede beni già propri di un benefizio, o di una congregazione religiosa, coglie di buon grado l'occasione propizia per far sentire all'infelice tutto il peso del suo sdegno.

Giunge col Santissimo nella camera del malato, e senza tenere alcun conto dell'assoluzione già impartita dal confessore, gli dichiara che non riceverà il Signore, e morrà dannato, se non faccia pubblica ammenda della gravissima colpa, e prometta per iscritto di restituire i beni alla Chiesa.

Invano la moglie, i figli pregano il prete di voler risparmiare al loro caro una sì terribile angoscia in quegli ultimi momenti: egli è inesorabile. Il moribondo che teme di ridurre sul lastrico la sua famiglia facendo la dichiarazione richiestagli, esita, prega d'esserne dispensato, ed allora il prete lo segna all'abbominazione degli astanti, lo dice scomunicato e gli addita prossima la sua condanna, sicchè quello sgraziato, o persiste nel suo rifiuto e muore con la disperazione nell'animo, o cede e getta nella costernazione tutta la famiglia, che maledice ed impreca a chi l'ha spogliata del frutto delle fatiche e delle privazioni di tanti anni.

Ora, ripeto, questi fatti scandalosi che muovono raccapriccio, le cui conseguenze sono sempre funestissime, questi fatti che l'autorità giudiziaria ha più volte a mia istanza accertati, rimarranno impuniti costantemente, se non voterete l'art. 216 quale vi è proposto, perchè non avendo il ministro del culto in quel caso espressamente e direttamente oltraggiata una legge dello Stato, si chiederebbe indarno l'applicazione contro di lui della pena stabilita nell'articolo successivo.

Voi ricordate, o Signori, i processi penali che si sono istruiti in alcune provincie del Regno contro i ministri del culto rivestiti di ecclesiastiche dignità per istruzioni date ai loro dipendenti o da osservarsi nel caso in cui avessero a confessare soldati del nostro esercito.

E quali erano queste istruzioni? Voi non as-

olverete i soldati, si diceva loro, se non prometteranno di disertare alla prima occasione che loro si presenterà favorevole, se non si dichiareranno disposti a tradire il giuramento di fedeltà che hanno prestato al Sovrano ed alla loro bandiera, appena possano farlo senza grave pericolo. I dignitari che non ebbero rossore di prescrivere iniquità di tal fatta, furono dai nostri magistrati condannati, perchè a quella data il Codice penale non era ancora stato in questa parte modificato. Ma non potrebbero più esserlo dopo la legge del 1871, perchè neppure questo fatto, per quanto ecciti l'indignazione d'ogni uomo onesto, contiene un diretto ed espresso oltraggio contro una legge dello Stato.

È dunque, a mio avviso, assolutamente necessaria una disposizione, la quale difenda la società civile da simili attentati, e tuteli la pubblica coscienza e la famiglia da questi gravissimi turbamenti.

Si è però detto: e quando avrete convertito l'art. 216 in legge, quando avrete puniti i ministri del culto con la detenzione e con la multa, crederete forse di aver fatto un gran che? Le vostre pene non produrranno alcun effetto, i condannati meneranno vanto d'aver sofferto per la religione, ed il loro capo si circonda dell'aureola di un facile martirio.

È singolare però, che mentre un onorevole Senatore affermava che queste pene non produrranno alcun utile effetto, altri ne deplorò la troppa gravità, e disse che il condannare un Vescovo o un Arcivescovo alla detenzione è una enormità, perchè questa pena corporale è per loro assai più severa e grave, che nol sia per ogni altro cittadino. Se si tratti di qualunque altra persona, sia pure di condizione elevata, di un alto funzionario dello Stato, il quale si renda colpevole di un'azione delittuosa, nulla di più naturale che non si faccia differenza in ordine alla giurisdizione, nè rispetto alla pena da applicarsi, tra lui ed un altro cittadino qualunque, sia pure questi della classe più inferiore; ma quando il delinquente è un prelato, allora è d'uopo avvertire che se non gli usate il debito riguardo la religione può correre pericolo, e che non è conveniente che il ministro il quale dovrà predicare domani la divina parola ai fedeli, oggi abbia a trovarsi in carcere.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

Ho la convinzione che gli uni e gli altri abbiano torto.

Non è vero che queste pene non abbiano efficacia, e non siano temute. So anch'io che in alcuni casi di condanne alla pena del carcere, proferite contro ministri del culto, i loro amici, gli aderenti, e qualche dozzina di fanatici li accompagnarono all'entrata delle prigioni, e li salutarono con plausi allorchè ne uscivano. Questo è vero; ma credete voi che i sacerdoti condannati fossero in cuor loro soddisfatti e che non abbiano fatto ogni sforzo per evitare la pena? V'ingannereste a partito. Prima di giungere a questo passo, siatene certi, non ommisero di assediare colle loro preci il Ministro Guardasigilli, e picchiarono assai forte e ripetutamente alla porta della sovrana clemenza, supplicando che fosse loro risparmiato quel calice amaro! (*ilarità*). Quando poi fu impossibile fare altrimenti, allora si dissero lieti di soffrire per la giustizia. Essi erano però i primi a conoscere qual meschino valore avessero le ovazioni dei loro pochi aderenti, scorgendo dietro a loro l'immensa maggioranza del paese, che li disapprovava, ed applaudiva alla fermezza con cui era applicata la legge; maggioranza della quale i primi e più fedeli interpreti erano stati i giurati che avevagli dichiarati colpevoli.

Ora, quando la pena è temuta da chi deve scontarla, ed è approvata da tutti gli onesti, essa ha raggiunto il suo scopo, perchè tranquillando la pubblica coscienza ha riparato il danno cagionato da chi la turbava.

Del resto, voi ben sapete non essere solo quando si tratta di preti che si fanno di queste ovazioni. Allorchè avvengono reati politici e si procede all'arresto d'uomini avversi alle istituzioni costituzionali, udiamo pure i loro partigiani declamare contro il Governo e la magistratura perchè hanno senza riguardi compiuto il loro dovere. Articoli di elogio sui giornali, pubbliche sottoscrizioni, applausi e dimostrazioni a iosa; nulla viene ommesso per designare i detenuti quali martiri e conciliare loro la pubblica simpatia.

Ora, per evitare queste ovazioni, si dovranno dunque abolire i processi e cancellare le pene per reati politici? Non parmi che si voglia giungere a tanto. Non s'invochi dunque un argomento di tal genere per combattere i pro-

cessi e le condanne contro i ministri del culto.

Dissi esservi altri i quali credono che la pena sia troppo grave, ed in questo senso si è espresso l'onorevole Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. All'onorevole Senatore Imbriani, il quale vuole assolutamente il diritto comune anche per i reati commessi dai ministri del culto, ha già risposto egregiamente lo stesso onorevole Pescatore; mentre esso dichiara di non volere privilegi, crea in realtà un privilegio per il clero. Infatti, non potendosi contendere che un ministro del culto, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, ecciti al disprezzo contro le istituzioni e le leggi dello Stato, o ne provochi la disobbedienza, commetta un reato assai più grave che nol sia la provocazione fatta da un semplice cittadino, perchè quegli abusa della propria qualità ed arreca maggior danno, il volerli punire amendue colla stessa pena, egli è concedere al primo un favore eccezionale, violando le norme più elementari della giustizia penale.

Lo stesso principio impertanto dell'egualianza di tutti i cittadini dinanzi la legge, vieta che la pena sia eguale per entrambi.

A chi poi vorrebbe una pena più mite pel clero, affermando che la detenzione sia troppo grave per persone investite di un ufficio sì nobile, opporrò la risposta data dell'illustre conte Barbaroux a coloro che gli facevano un'osservazione d'identico genere, quando stava per pubblicarsi in Piemonte il Codice penale del 1839, il quale sancì il principio che le pene devono essere eguali per tutti i colpevoli.

Si diceva anche allora che un ricco, una persona di condizione civile, condannata al carcere, è assai più punita che nol sia un individuo di bassa condizione, il quale debba scontare la stessa pena.

Ora, che cosa rispose quell'integerrimo e dotto uomo di Stato a chi pretendeva che si continuasse nell'antico sistema di stabilire diversi generi di pena secondo le varie condizioni dei colpevoli? Le persone civili, egli disse, che violano la legge penale saranno, è vero, più punite, ma sono pure assai più colpevoli, perchè l'educazione ricevuta doveva essere per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

loro un freno che li tenesse lontani dal delitto; è quindi giusto che sentano maggiormente la gravità della pena. Se questa è verità incontrastabile, perchè non dovremo ripeterla quando si parla dei ministri dei culti? Chi dovrebbe essere a tutti d'esempio nell'amore del proprio paese, nel rispetto al Principe e nell'obbedienza alla legge; chi dovrebbe trovare nello stesso sacro ministero che esercita, un eccitamento a fare il bene, è molto più reo di ogni altro cittadino, quando delinqua nell'esercizio medesimo; è quindi conforme a giustizia che gliene torni più dura l'espiazione, giacchè la pena risponderà così alla gravità del reato commesso. (*Bravo! Bene!*)

Si è detto: ma perchè dovrà essere vietato ai ministri del culto di fare ciò che è permesso agli altri cittadini?

Voi volete proibir loro, diceva l'onorevole Senatore Vitelleschi, perfino la semplice censura delle leggi, mentre hanno pieno diritto di farla, e la fanno tutto giorno, i giornalisti col mezzo della stampa, e qualunque privato nelle pubbliche riunioni.

È però agevole il rispondergli che nessuno proibisce ai ministri del culto di valersi dei diritti che spettano ad ogni cittadino, e di censurare, se così loro piaccia, i provvedimenti della civile autorità.

Stampino pure dei libri, parlino nei caffè, intervengano ai *meetings*, facciano uso insomma di tutte le libertà concesse dallo Statuto, e nessuno li molesterà, purchè ne usino come cittadini, non come ministri del culto e nell'esercizio delle loro funzioni.

Non è forse loro permesso di scrivere sui giornali? e non vediamo noi tuttodì quanto largamente e senza ostacoli usino di questa libertà?

Non sono sparsi in ogni città d'Italia periodici da loro redatti, i quali, salve le debite eccezioni, non si distinguono certo nè per troppa urbanità nè per moderazione, e potrebbero essere compresi nel novero di quegli organi scapigliati della pubblica stampa di cui faceva menzione l'onorevole Senatore Pescatore? Facciano pure a loro posta; ciò è a loro, come a tutti gli altri, ampiamente permesso; ma quando vanno più oltre, ed invece di stampar libri e giornali, pubblicano lettere pastorali ed omelie, quando invece di fare discorsi

sulle piazze, predicano dal pergamo, quando insomma si valgono dello speciale loro ufficio per combattere le istituzioni, allora è ben giusto e ragionevole che la legge colpisca questo che non è più il semplice esercizio dei diritti del cittadino, ma un vero abuso dell'ufficio e della qualità loro.

Del resto, non sono soli i ministri del culto che siano puniti con pene più severe per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Voi avete già votato, o Signori, gli articoli del progetto relativi ai pubblici ufficiali che delinquono nell'esercizio del loro ufficio; e ricordate che atti i quali non costituirebbero reato, se commessi da privati cittadini, sono severamente puniti, quando ne è autore un impiegato. I crimini ed i delitti che i pubblici ufficiali commettono, valendosi della qualità loro, sono in genere puniti più gravemente. Eppure a nessuno è venuto in mente di affermare che questa maggiore severità non sia conforme a giustizia.

Non si sono forse votate disposizioni speciali contro i medici ed i chirurghi, per fatti od omissioni di cui nessuno chiederebbe conto agli altri cittadini? Ed è mai sorta nel Senato, dove queste scienze hanno egregi e dotti cultori, una voce a muovere lagnanza di questi articoli ed a qualificarli per eccezionali? No certo, perchè non è far leggi di eccezione il punire i reati in ragione della intrinseca loro gravità, e il ritenere come circostanza aggravante l'ufficio esercitato, semprechè questo è concorso ad accrescere il danno sociale. Procedendo diversamente ed adottando il sistema cui mostrò di prediligere l'onorevole Senatore Imbriani, si esce fuori dal diritto comune e si entra nel privilegio.

L'onorevole Senatore Pescatore disse a sua volta, che non ammette in questa materia la pena corporale stabilita nel progetto. Dopo essersi dichiarato disposto a rinunciare alle pene e procedure eccezionali, su cui si fondava il sistema da lui propugnato nella tornata di ieri, ed a consentire che le pene da applicarsi contro i ministri del culto sieno scelte fra quelle ordinarie, ci ritornò a parlare dell'esilio dal Regno, come se questa pena non fosse anch'essa straordinaria e si trovasse compresa nella nostra scala penale.

Egli vorrebbe poi che gli abusi dei Ministr

del culto fossero di regola ordinaria puniti colla multa, ed invocò in appoggio della sua proposta quanto venne giustamente notato ieri dall'onorevole Ministro Guardasigilli, essere la medesima assai sensibile per questa classe di persone.

Ciò è verissimo; ma se questa considerazione consiglia di indiggere sempre per questa specie di reati pene pecuniarie, come si è appunto fatto nel progetto, non deve però spingersi al punto da escludere ogni pena corporale.

Oltrechè infatti un tale sistema sarebbe contrario a quei principi di giustizia e di eguaglianza di cui ho testè discusso, sarebbe poi anche pericoloso. Non ci sarebbe forse a temere che gli stessi uomini i quali applaudono alla condotta dei sacerdoti colpevoli e ne salutano con gioia la uscita dal carcere, si uniscano per sollevarli dall'obbligo di pagare la multa? L'obolo di San Pietro è là per avvertirci di ciò che sarebbe per accadere quando non si trattasse più che di pene pecuniarie.

Coloro che, o per ispirito partigiano o per ignoranza, crederanno che la sentenza emanata contro il ministro del culto sia ingiusta, promuoveranno sottoscrizioni in di lui favore; i borsellini dei fanatici si apriranno, la multa sarà soddisfatta, ed il condannato si riderà di voi e delle pene vostre che non gli avranno costato nè un centesimo nè un'ora di carcere. Desso potrà quindi continuare a man salva ad infrangere le leggi del paese, tanto più perchè questa sua condotta gli avrà procacciato senza alcun suo personale sacrificio elogi e favori per parte dei suoi superiori ecclesiastici, i quali riterranno come un merito segnalato verso la religione quegli atti di offesa e di ostilità, che voi avrete creduto di reprimere, e che in realtà rimasero affatto senza punizione.

Voci. A domani, a domani.

Ho presso che finito, e non aggiungerò che poche parole:

Si è detto per ultimo che queste leggi non sono necessarie, e che daranno luogo ad inconvenienti, ad arbitri e ad eccessive severità. Ma queste disposizioni le abbiamo pur avute per più anni in vigore, nè si è mai udito che le punizioni siano state troppo severe, o che alcuni Ministri del culto siano stati chiamati a rispondere dinanzi alla giustizia penale di fatti che non avessero il carattere di veri abusi.

Se lagnanze vi furono, sono del genere di quelle che oggi avete udito dall'onorevole Senatore Pescatore, il quale affermò che molti reati di questa specie rimasero impuniti; e si guardò bene dall'aggiungere che sia mai avvenuto un solo caso in cui siasi usata un'eccessiva severità dal Governo nel promuovere, e dai giudici nel pronunciare la punizione dei delinquenti.

La più larga moderazione fu sempre da tutti gli ufficiali pubblici seguita in questa materia, e non si iniziarono processi che quando l'astenersene poteva essere un pericolo, allorchè cioè eravi a temere che le popolazioni offese nella loro coscienza, vedendo inattiva l'autorità giudiziaria, fossero per reagire contro i colpevoli.

Per provare poi che queste disposizioni penali non sono necessarie, si disse che il partito clericale è ormai innocuo, che esso è, e sa di essere assai debole rispetto alla gran maggioranza del paese, motivo per cui sia vano il timore che possa più farci del male. Se è così, tanto meglio! risponderò io. Ciò vorrà dire che non avendo esso più il coraggio di osteggiare lo Stato, questi articoli rimarranno lettera morta nel Codice, perchè non ci occorrerà mai di applicarli. Ma intanto è bene che nel Codice ci siano, perchè se questo preteso accasciamento del partito clericale non fosse che apparente, se la sua debolezza non fosse scompagnata dall'audacia, non avvenga che ci manchino le armi per rintuzzarla.

Del resto, coloro i quali vivono nella persuasione che il detto partito non sia oramai più a temersi, a mio avviso s'ingannano. Non ho mai creduto e non credo, che il clero retrivo possa far correre alcun serio pericolo alla indipendenza della nostra patria ed alle nostre libertà, ma sono ad un tempo convinto, che sarebbe una grave imprudenza il non curarlo, ed il rimanere indifesi. Correremo rischio di pentircene e di accorgerci che l'orizzonte non è poi tanto roseo (giusta l'espressione dell'onorevole Relatore della Commissione) quale piacque all'onorevole Senatore Mauri di dipingere.

Non dimentichiamo, o Signori, che il partito dei clericali non cede e non transige mai, e se ne vanta. Il suo forzato silenzio e la sua apparente inazione dell'oggi si convertirebbero domani in una guerra acerba, se gli si pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1875

sentasse un'occasione favorevole per intimarcela. Quando lo si crede abbattuto e morto, allora appunto devesi più assiduamente vegliare, affinché non si rinnovi a nostro danno la favola del leone, che, divenuto vecchio, si finse malato, sì che gli altri animali, deposto ogni timore, commisero, e scontarono a prezzo della vita, l'imprudenza d'essersi avvicinati ai di lui artigli.

Gli artigli del partito clericale, spuntati quali furono dal senno degli Italiani, non avranno mai, il ripeto, tanta forza da cagionare la morte della nostra patria; ma anche le semplici graffiature sono un male, e queste essendo possibili, è nostro dovere di stare all'erta per evitarle.

Procuriamo impertanto che il nuovo Codice penale ci somministri le armi necessarie per esercitare, con moderazione sì, e con prudenza, ma ad un tempo con forte energia, quel diritto che la stessa legge naturale ha consecrato, il diritto della legittima difesa! (*Vivissimi e generali segni di approvazione.*)

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

Voci. A domani, a domani.

Senatore IMBRIANI. Vorrei la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Imbriani ha la parola per un fatto personale.

Senatore IMBRIANI. Dirò pochissime parole.

Io ho veduto che due sistemi erano di fronte, due sistemi distintissimi fra loro: il mio e quello dell'onorevole Commissario Regio....

(*Rumori.*)

Voci. A domani, a domani.

Senatore IMBRIANI. L'ora è tarda; serbo il mio diritto per domani.

PRESIDENTE. Crede il Senato di passare alla votazione degli emendamenti?

Voci. No, no, a domani.

PRESIDENTE. Prego allora i signori Senatori a intervenire alla seduta di domani alle ore tre precise, perchè si procederà immediatamente alla votazione degli emendamenti proposti agli articoli del Capo VIII.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

XXXII.

TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Parole del Senatore Imbriani per fatto personale* — *Ritiro del suo emendamento* — *Dichiarazioni ed istanza del Senatore Pescatore, a cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Petizioni ed appunti a vari articoli del Codice, presentati alla Commissione da alcuni arcivescovi e vescovi delle antiche provincie, comunicati al Senato ed oppugnati dal Relatore* — *Rinvio del N. 2, § 1, dell'articolo 21, rimasto sospeso, ad un nuovo esame della Commissione* — *Comunicazione delle varianti e degli emendamenti proposti agli articoli del Capo VIII* — *Nuovo articolo 216, proposto e svolto dal Senatore Pescatore, non accettato dalla Commissione, combattuto dal Regio Commissario, non approvato* — *Dichiarazione del Senatore Pescatore* — *Ritiro del suo articolo aggiuntivo e reiezione del suo emendamento all'articolo 216* — *Emendamento al detto articolo del Senatore Mauri, combattuto dal Ministro, sostenuto dal proponente* — *Replica del Ministro e modificazioni da lui proposte all'articolo* — *Subemendamento proposto dal Senatore Mauri, non accettato dalla Commissione e combattuto dal Ministro, respinto* — *Approvazione dell'articolo 216, modificato* — *Reiezione degli articoli 217, 218, 219, proposti dal Senatore Pescatore* — *Varianti proposte dal Senatore Vitelleschi all'articolo 217 del progetto ministeriale, respinte* — *Approvazione dell'articolo 217, per parti e per intero, dell'art. 218, modificato dalla Commissione e dal Ministro, e dell'art. 219* — *Varianti del Senatore Tecchio all'articolo 220, accettate dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo 220, modificato, degli articoli 221, 222 e 223, colle modificazioni concordate fra la Commissione ed il Ministero; dell'articolo 224, coll'emendamento proposto dal Senatore Tecchio, dei Num. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 225 del N. 5 modificato, e dell'articolo intero; dell'articolo 226; del 227, modificato dal Ministro, e del 228.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, ed il Commissario Regio, più tardi interviene il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Pica domanda un congedo di 20 giorni per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il Senato rammenta che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sul Capo VIII del Libro II.

La parola spetterebbe al Senatore Imbriani che l'aveva chiesta per un fatto personale, ma,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

non essendo egli per anco al suo posto, renderò conto al Senato dello stato delle cose e dell'ordine col quale io ritengo che si debba oggi continuare.....

(*Entra nell'Aula il Senatore Imbriani.*)

..... Il Senatore Imbriani aveva chiesta ieri la parola per un fatto personale; se così desidera, ha facoltà di parlare; la prego però di attenersi puramente e specialmente al fatto personale.

Senatore IMBRIANI. Signori, non avrei mai chiesto la parola per entrare in pettegolezzi di un fatto puro personale; ma debbo alla serietà della nostra discussione una schietta dichiarazione sul mio proprio voto.

Io avevo visto gli articoli gravi del vigente Codice penale rispetto all'abuso del ministero dei cherici presso che mai applicati dal governo, e mi era indotto a credere che l'opportunità di simili prescrizioni fosse al tutto cessata, e si dovesse rientrare nel dritto comune, applicando un nuovo criterio del dritto ideale richiesto dalla civiltà ulteriore. A che fare una legge, io pensava, e fatta, rifarla ancora e poi come pel passato non eseguirla?

Mi piace di aver provocato con la mia proposta radicale le dichiarazioni fatte ieri a noi dal governo. Esso ci dichiarò che l'opportunità non era cessata, e che lo Stato non doveva rimaner disarmato di leggi in faccia ai suoi nemici più pericolosi: ci dichiarò che avrebbe per l'avvenire eseguito fedelmente la legge, non permettendo che rimanesse inerte al maggior uopo.

Ed io da parte mia reputando che il Governo sia il giudice migliore per l'opportunità di un provvedimento legislativo e ch'egli insistendovi dimostri abbastanza che gravi ragioni a lui note l'inducono a ciò, fo atto di patriottismo ritenendo la mia proposta e votando pel mantenimento dei quattro articoli, come sono stati modificati. E tanto più volentieri (mi giova ripeterlo) m'induco a questo, dietro le calde parole che partirono dal banco governativo, e che manifestarono il fermo proposito che il Ministero non avrebbe lasciato ineseguito il disposto della legge, nè avrebbe fatto spuntare, nè irrugginire le armi legali di cui fosse dal Parlamento fornito a salute della libertà nostra.

Lieto di siffatte dichiarazioni del Governo, io voto di piena mente e di largo cuore con lui.

Ed ecco, o Signori, esaurito il mio fatto personale. (*Bravo.*)

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. A nome del Governo ringrazio il Senatore Imbriani di aver ritirato il suo emendamento, e gli dichiaro essere ferma intenzione del Governo stesso di efficacemente promuovere l'esecuzione non solo di questi, ma di tutti gli articoli del progetto in discussione, se otterrà, come speriamo, l'approvazione del Parlamento.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una domanda.

PRESIDENTE. Intorno a che?

Senatore PESCATORE. Per fare una rispettosa domanda alla Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore PESCATORE. Dopo le dichiarazioni fatte ieri dal Governo, io credo che la votazione dell'art. 216 verterà (domando scusa di questa parola) in una specie di equivoco.

In un'altra Camera per natura e per consuetudini più viva e più libera, la parola per un fatto personale o per una semplice dichiarazione (ne ho una lunghissima esperienza) mi basterebbero ampiamente per ispiegare in proposito il mio concetto. Qui non mi permetto di ricorrere a queste vie indirette; ma in ogni cosa c'è un diritto di natura che domina i regolamenti. Se, mantenendo chiusa la discussione, il Presidente, il Governo soprattutto e il Senato medesimo volessero permettermi due parole, io credo che sarebbe soddisfatto così il diritto di natura che ho invocato. Se non si può, mi rassegnò facilmente solo facendo due dichiarazioni. La prima è che del mio forzato silenzio, (e questa osservazione la faccio al Senato e al paese) non si possa trarre indizio veruno a carico mio di un'acquiescenza qualsiasi. La seconda è, che vivamente deploro lo zelo soverchio di coloro i quali, avendo dichiarato il Governo di voler ancora parlare, persistettero nella domanda della chiusura. I discorsi e le dichiarazioni del Governo, o Signori, sono sempre di grande importanza, e non credo che sia costume lodevole quello di chiudere la discussione anticipatamente, perchè se i discorsi del Governo preparano la chiusura non la com-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

piono mai, e ripeto che essi sono di tale importanza che meritano sempre ancora qualche ulteriore riflessione, ed è poi sempre in facoltà dell'Assemblea di chiudere la discussione quando vede esaurite anche queste ultime riflessioni. Quindi io, in verità, mi vedo ridotto anche a fare una preghiera rivolta in specie al Ministero; preghiera che accompagno con una promessa solenne di non fare un discorso, e soprattutto di non riaprire la discussione.

PRESIDENTE. Cosa domanda in sostanza?

Senatore **PESCATORE.** Di fare qualche osservazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io penso che l'onorevole Pescatore, meglio che al Ministero, avrebbe dovuto rivolgere la sua preghiera al Senato, perchè egli, veterano come è nella palestra parlamentare, conosce benissimo che il dare o togliere la facoltà di parlare in qualunque assemblea politica non appartiene certamente al rappresentante del Governo, ma all'assemblea medesima.

Io deploro che l'onorevole Pescatore s'immagini di essere ridotto ad un silenzio forzato. Tutti coloro i quali hanno assistito alla lunga ed ampia discussione che da più di due giorni stiamo facendo sulla questione che riguarda i reati commessi dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, hanno potuto persuadersi che, se c'è un membro dell'assemblea, il quale abbia usato larghissimamente della facoltà di parlare e di esporre le sue idee in tutti i modi, e sotto tutti gli aspetti, quel desso è certamente l'onorevole Pescatore, che noi tutti abbiamo ascoltato con piacere, ammirandone il molto ingegno e la non comune dottrina.

Ma, per verità, io era proprio persuaso che l'onorevole Senatore Pescatore avesse, come si suol dire, vuotato il sacco, che avesse detto tutto ciò che sopra questa questione era possibile di dire ad un ingegno assai acuto e copioso qual'è il suo. Ma, poichè pare che non abbia ancora esaurito il tema, e gli rimanga il desiderio di parlare di nuovo, per parte mia vedrò sempre con piacere che il Senato consenta all'onorevole Pescatore di dare un'ulteriore e più ampio sviluppo alle sue idee ed alle sue osservazioni.

Questo io dichiaro per parte mia; al Senato poi appartiene il giudicare della convenienza o della necessità di dare maggiore sviluppo a questa discussione.

Non parmi neppure opportuno di lasciare senza qualche osservazione la seconda dichiarazione fatta dall'onorevole Pescatore, riguardo a coloro i quali chiesero la chiusura di una discussione abbastanza lunga, riservando al Relatore della Commissione ed al Governo la facoltà di manifestare le loro idee sopra le mosse proposte che erano state poste innanzi.

Io convengo coll'onorevole Pescatore che non è generalmente conforme agli usi parlamentari di lasciare al Governo l'ultima parola, e che avviene pel Governo precisamente il contrario di ciò che per gli accusati si osserva nei procedimenti penali. Ed è ben a ragione, poichè il Governo come investito del potere esecutivo produce avanti al potere legislativo le sue proposte, affinchè vi siano giudicate; ed è ben naturale che i giudici, cioè i membri del Parlamento, siano sempre in facoltà di manifestare i loro apprezzamenti sopra le proposte governative. Ma farò osservare all'onorevole Pescatore che il modo nel quale il Senato ha ieri deliberato, non è senza precedenti, e che rimane sempre in facoltà del Senato, udito il Ministero e il Relatore della Commissione, di permettere, ove nuovi elementi siano introdotti nella discussione, che venga riaperta e continuata la discussione, quando lo ravvisi opportuno.

Prego poi l'onorevole Pescatore di considerare che intorno all'articolo 216, esistono diverse proposte. Oltre quella della Commissione, ne esiste una dell'onorevole Mauri; un'altra dell'onorevole Pantaloni; mi pare che a qualche altra accennasse anche l'onorevole Vitelleschi; e lo stesso onorevole Pescatore fece diverse proposte le quali possono ancora esigere qualche maggiore svolgimento.

Da tutto ciò risulta che l'onorevole Senatore, senza bisogno di invitare il Senato ad una deliberazione che modifichi la precedente, potrà avere ancora il modo di esporre le idee che credesse utili ad appoggiare le proposte da lui fatte.

Senatore **PESCATORE.** Chiedo la parola per rivolgere una preghiera al Senato. Io non intendo rientrare nella discussione; se veramente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

venendo in votazione la mia proposta mi fosse lecito di di discutere ancora, ciò mi basterebbe; ma invece io credo che è chiusa la discussione anche per questa, e che non mi si potrebbe concedere la parola. Dico che vorrei dire due parole soltanto sugli elementi nuovi introdotti nella discussione, e non sul discorso pronunciato dall'onorevole Regio Commissario, ma sulle sue dichiarazioni particolari. Se il Senato crederà di concedermi la facoltà di pronunciare poche parole io lo ringrazierò, se non lo crede, mi tacerò.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che si asterrà di votare sulla domanda dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Il Senato sa che ieri ha deliberato di chiudere la discussione, e che anzi si stava per venire ai voti sopra le proposte di modificazioni fatte dalla Commissione e sopra gli emendamenti proposti dall'onorevole Pescatore e da altri Senatori.

Si era deciso eziandio di riservar la parola al Relatore della Commissione, ciò che è perfettamente conforme al disposto dal nostro Regolamento. Si disse anche di riservarla al Governo, e ciò perchè l'onorevole Senatore Pescatore ampiamente discusse non solo l'emendamento parziale, ma ragionò sopra un sistema completo di emendamenti, il quale variava radicalmente il progetto ministeriale. Dopo che l'onorevole Pescatore sviluppò queste sue proposte, era ragionevole, era indispensabile anzi, che anche il Governo esponesse sulle medesime la sua opinione. Ecco perchè ieri si era stabilito di procedere in questa forma.

Se il Senato vorrà acconsentire all'onorevole Pescatore di fare delle altre osservazioni, egli potrà farle. Se l'onorevole Senatore Pescatore vuol riservarsi la parola per quando si darà lettura delle sue proposte di emendamento, egli potrà farlo anche allora. Se vuol parlare adesso, consulterò il Senato.

Senatore PESCATORE. Se si rimane intesi che quando il signor Presidente darà lettura delle mie proposte, io potrò ancora aver la parola per aggiungere qualche osservazione, io ritiro la preghiera che feci al Senato.

PRESIDENTE. Le sarà dunque concessa la parola quando leggerò le sue proposte.

Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io debbo dare

conto al Senato di due petizioni che nel corso della presente discussione sono stati comunicati alla Commissione. Queste petizioni provengono dai reverendi arcivescovi e vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova.

La Commissione, quantunque fosse già la discussione inoltrata, si è fatto debito di esaminare attentamente queste due petizioni, e ha innanzi tutto provato una penosa impressione per il modo con cui esordiscono i prelati ricorrenti nell'esposizione dei loro desideri e delle loro preghiere. Ecco le loro parole:

« I sottoscritti arcivescovi e vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino e Vercelli si sentono obbligati dal loro ufficio e carattere di pregare gli onorevoli Senatori e Deputati a respingere gli articoli del progettato nuovo Codice penale qui sotto indicati, e fin d'ora protestano quanto il possono contro la conversione di questi articoli in leggi dello Stato. »

Questa formola di protesta non è ammissibile dinanzi al Corpo Legislativo, e tanto meno poi sarebbe accettabile con il seguito che costituisce il principio dell'esposizione. Essi si esprimono in questi termini:

« In questi articoli si disconosce pienamente la divinità della nostra santa religione; e questa non è riguardata, se non come un'opinione umana ed è gettata cogli errori con cui lo spirito delle tenebre ha ingannato e sedotto, e continua ad ingannare e a sedurre gran parte degli uomini. »

Malgrado ciò, la vostra Commissione è inclinata a ritenere che queste parole sieno sfuggite inconsideratamente dalla penna dei reverendi prelati e non ne ha tenuto conto, o almeno non ha voluto fermarsi su di esse e respingere il ricorso senza prenderlo in considerazione.

Ad ogni modo era suo debito di rendere avvertito il Senato del linguaggio usato dai reverendi ricorrenti. Il Senato vedrà quale pregio debba fare dei motivi di ricorso, e se debba pur tener conto della forma di protesta con cui vengono esposti.

Gli appunti che si fanno al Codice sono nove. Il primo cade sull'articolo 21 che come ben sapete compenetra la perdita del beneficio ecclesiastico nella interdizione dai pubblici uffici.

La Commissione qui ha dovuto notare che i reverendi ricorrenti non hanno saputo ben distinguere, o non hanno voluto distinguere l'uffi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

cio dal beneficio, onde l'erronea conclusione che l'articolo 21 trapassi i limiti della temporalità. Ad ogni modo, voi sapete che la discussione di questo articolo fu sospesa e che l'articolo fu rimandato alla Commissione, coll'incarico di deliberare anzitutto se debba far parte del Codice penale l'aggiunta che riguarda il beneficio, o se invece debba essere inscritta nella legge transitoria di pubblicazione ed approvazione del Codice stesso.

Il secondo appunto riflette gli articoli 153 a 156, i quali, secondo che avvisano i prelati ricorrenti, mettono la religione cattolica al livello di tutte le altre religioni che essi chiamano false e tollerate soltanto nel Regno.

La legge, quando punisce gli oltraggi ai culti religiosi, considera il reato sotto un punto di vista che conviene tener presente: lo considera come un attentato alla libertà di coscienza vale a dire alla libertà individuale.

Ciò posto, è evidente che nel campo della libertà tutte le religioni sono uguali, e tali devono essere in faccia alla legge, nè potrebbe il Codice penale far distinzione fra quella religione che nello Statuto è considerata religione dello Stato, solo perchè è la religione della maggioranza della nazione, e le altre religioni che sono ammesse nello Stato.

In terzo luogo eccepiscono i vescovi sull'articolo 216, che è quello che abbiamo oggi in discussione, perchè quest' articolo attribuisce al giudice laico il giudicare dell'abuso del ministero sacerdotale e dei mezzi spirituali.

Voi sapete che la Commissione d'accordo col Ministero ha modificato il testo dell'articolo, ed ora non vi si leggono più le parole che raffiguravano il sacerdote che abusa del Ministero e dei mezzi spirituali. La Commissione ritiene quindi che le apprensioni degli arcivescovi e vescovi di Torino, Vercelli e Genova debbano in questa parte almeno cessare, e che non sia più il caso di occuparsene.

In quarto luogo eccepiscono i reverendi prelati contro l'articolo 217 perchè dicono essi, l'autorità di Dio e della Chiesa è preminente all'autorità civile; e quando la legge civile fa atti che la Chiesa giudica contrari alla legge di Dio, il sacerdote ha il dovere di rivelare agli uomini l'opposizione esistente fra gli atti dell'autorità civile e la legge di Dio, e deve nel tempo stesso avvertire i fedeli dell'obbligo che

loro incombe di obbedire piuttosto alla legge di Dio, che a quella degli uomini.

Il sacerdote, voi l'avete rilevato dal testo e dalle lunghe discussioni che si sono fatte sul medesimo, il sacerdote, secondo l'articolo 217 è libero di discutere le leggi e gli atti del Governo, ha il potere di contendere, censurare tutto ciò che è umanamente disputabile, censurabile perchè questo è attribuito di tutti i cittadini; ma per ciò appunto la sua censura deve essere fatta nei modi propri a tutti i cittadini; la stampa, l'arringo: allora il sacerdote, benchè subordinato alla legge, usa i diritti dell'uomo libero. Ma questa non è l'ipotesi che prevede la legge nell'articolo 217.

L'articolo 217 del Codice penale contempla i reati che sono commessi dai sacerdoti non come cittadini, ma come ministri del culto e nell'esercizio del loro ministero, e voi ben capite che naturalmente doveva la legge preoccuparsi di queste circostanze, e farne un'aggravante di reato; perchè le qualità personali, e specialmente il carattere del sacerdote, imprimono veramente una maggiore gravità al fatto, in considerazione anche del pericolo a cui si trova esposta la società. La censura del sacerdote ai piedi dell'altare diventa il linguaggio di un potere che presume di essere superiore alla legge.

L'art. 218 è pur esso fatto segno agli appunti dei riverendi arcivescovi, perchè punisce i ministri del culto che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del Governo. Il culto di Dio, dicono essi, non deve esser subordinato ai decreti del potere civile. Qui i ricorrenti fanno una confusione di idee; essi credono che l'autorità ecclesiastica sia sottoposta all'autorità civile nelle cose che riguardano l'esercizio spirituale della religione; ma i divieti a cui allude la legge sono quelli che possono venire motivati dalla tutela dell'ordine pubblico, dall'interesse dell'igiene pubblica; per esempio, nei casi di epidemia, le autorità civili possono impedire che si facciano quelle funzioni religiose che chiamano e raccolgono nell'interno del tempio una moltitudine di gente; può ugualmente proibire le processioni e cose simili. In questi casi si tratta di providenze che non hanno per conseguenza il sindacato sugli atti del ministero spirituale; si tratta solo della tutela dell'ordine pubblico, della tutela della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

salute pubblica, che è il dominio appunto dell'autorità civile; in questi casi, dico, la legge non reca offesa di sorta all'autorità e all'indipendenza della Chiesa.

L'art. 219 viene in seguito segnato all'attenzione del Senato, perchè, dicono i ricorrenti, se la religione cattolica è la religione dello Stato, la sola Chiesa ha il diritto di punire i suoi ministri quando delinquono nell'esercizio del loro ministero.

Ma la legge civile, o Signori, è tutrice anzitutto dell'ordine sociale; e come tale non può spogliarsi del diritto di punire in favore di un ordine di cittadini, per quanto sia rispettabile.

E la facoltà che vorrebbero rivendicare i reverendi vescovi ed arcivescovi di punire essi soli i delitti commessi dai ministri della religione è una pretesa esorbitante, che la vostra Commissione ha giudicata non accettabile: e perciò ha creduto di non dovervisi arrestare.

Eccepiscono poi sull'art. 167, § 2, il quale, infligge una multa ai sacerdoti che si adoperano a vincolare il suffragio degli elettori, perchè la disposizione, dicono essi, è troppo oscura e lascia all'arbitrio del giudice di punire i sacerdoti di ogni partecipazione alle lotte elettorali. Qui non ho che una osservazione a fare, che il ricorso cioè è giunto troppo tardi, perchè l'art. 167, come ben sapete è già stato approvato, e inutile sarebbe lo arrestarsi alle rimozioni dei monsignori ricorrenti.

Eccepiscono ancora sull'art. 333, che, come ben sapete, aggrava la pena degli atti di libidine commessi dai sacerdoti con abuso del ministero, e dicono i reverendi che in questa parte la legge fa uno sfregio ai ministri della religione, e che questa disposizione è oltraggiosa al clero. Io sono ben lieto che i sacerdoti siano in tale condizione da non temere di dar motivi alla applicazione della legge a loro pregiudizio; ciò vuol dire, che la legge resterà oziosa; intanto, siccome il reato è possibile, la legge doveva provvedervi.

Nè io andrò ad indagare se nelle statistiche siano o non siano ricordati fatti i quali concorrano ad appoggiare piuttosto le osservazioni dei ricorrenti o la opinione che avrà avuta l'onorevole Ministro Guardasigilli nella compilazione del suo progetto.

Da ultimo si designano alla vostra attenzione gli articoli 530 e 531 del progetto. Questi ar-

ticoli sottopongono le associazioni in genere all'obbligo della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza; è questo un vincolo, dicono i vescovi ricorrenti, alle pratiche ed alle associazioni religiose.

E qui vedete, Signori, come vadano lungi dal vero i prelati ricorrenti. Le riunioni dei fedeli per gli atti del culto, per le opere di pietà, non costituiscono un'associazione per cui menomamente possa venire in capo a chicchessia di metterle nel novero di quelle per le quali è imposto l'obbligo della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Anche questo appunto dei ricorrenti è stato considerato dalla vostra Commissione come infondato, e tale da non meritare alcun riguardo.

Dopo ciò non ho a far altro che depositare sul banco della Presidenza le petizioni di cui ho reso conto al Senato; in tal modo, chiunque lo desideri, potrà prenderne conoscenza.

PRESIDENTE. Dopo questa relazione fatta dal Relatore della Commissione delle petizioni dei vescovi, non rimane altro che cercare se è possibile di mettere in votazione questo tanto contrastato articolo 216.

Ricorderò intanto, che vi è il N. 2 dell'art. 21 che per deliberazione del Senato aspetta ancora la sua soluzione. La Commissione nel suo contro-progetto a quest'articolo, nel N. 2 del § 1, fece la modificazione seguente:

Il testo ministeriale diceva: *La interdizione dai pubblici uffici è perpetua e produce la perdita:*

« Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo. »

La Commissione sostituiva alle parole del progetto ministeriale queste altre:

« Di ogni impiego, ufficio, funzione o servizio pubblico conferiti o approvati dal Governo e del beneficio ecclesiastico. »

L'onorevole Senatore Borgatti propone che in omaggio all'articolo 18, il Senato deliberi che questo N. 2 del § 1 dell'art. 21 sia rimandato alla Commissione, onde ne tenga conto per introdurre una disposizione transitoria nella legge che approva questo progetto di Codice.

Invito il Senato a deliberare se accetta la proposta dell'onorevole Senatore Borgatti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Vengo ora ai diversi emendamenti che si propongono all'art. 216.

Comincerò dalla proposta dell'onorevole Senatore Vitelleschi, che quest'articolo fosse rinviato alla Commissione.

Il rinvio ebbe luogo; e la Commissione venne ieri davanti al Senato colle sue modificazioni al testo primitivo. Il Senato deliberò che fosse chiusa la discussione. Non credo che l'onorevole Senatore Vitelleschi insista di nuovo per un secondo rinvio alla Commissione medesima.

Lo stesso onorevole Senatore proponeva all'art. 217 un emendamento tendente a fare scomparire dal § 1 di questo articolo la parola *censura*. Ma di questo emendamento parleremo quando verrà in discussione l'art. 217.

Vengono poi le proposte di modificazioni concertate tra il Ministero, la Commissione e l'onorevole Senatore Pantaleoni.

E per ultimo vengono quelle dell'onorevole Senatore Pescatore, le quali, come ho già avuto l'onore di accennare, porterebbero ad un sistema diverso da quello proposto dal Ministero.

Le proposte dell'onorevole Senatore Pescatore, siccome hanno una portata molto più ampia di tutte le altre, debbono esser messe per le prime alla votazione del Senato.

Ne darò lettura.

L'onorevole Senatore Pescatore propone all'art. 216 questa modificazione:

« Il ministro di un culto che abusa del proprio ministero e dei mezzi spirituali, valendosi dell'esercizio per fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato, è punito con multa non minore di lire 1000 estendibile a lire 2000. »

Domando all'onorevole Senatore Pescatore se è su quest'articolo 216 che vuol fare alcune osservazioni.

Senatore PESCATORE. Sì signore.

PRESIDENTE. Mi permetta prima di domandare all'onorevole signor Ministro e alla Commissione se accettano la di lei proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. A nome della Commissione non accetto.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Dichiaro di nuovo che non intendo oggi rientrare nel merito della

questione; ricorderò soltanto i fatti e le dichiarazioni avvenute ieri.

Il testo ministeriale dice: « Il ministro del culto che valendosi dei mezzi spirituali turba la pace delle famiglie o la coscienza pubblica, è punito, ecc. » Ieri questa nuova formula ebbe un ampio commento nel discorso del Commissario Regio. Egli ci rivelò l'ultimo pensiero del Governo.

I magistrati civili non dovranno mai preoccuparsi della natura dell'atto del ministro del culto e nemmeno d'investigare se quest'atto sia consentaneo o no alle leggi canoniche.

I magistrati civili non dovranno che indagare se l'atto del ministro del culto ha turbato la pace della famiglia o la coscienza pubblica per subito e perentoriamente ritenere l'atto come contrario al vangelo, alla legge religiosa, che è legge di pace o di carità. Spiegato così con molta chiarezza l'articolo di cui ragioniamo, il Commissario Regio passava ad indicarci fatti pietosissimi avvenuti in seno a famiglie; ci parlò di morenti che, sciogliendosi la famiglia in lagrime, si videro negare dal ministro del culto gli estremi conforti, perchè non s'inducevano a ritrattare cose che avevano dette o scritte o fatte in conformità delle leggi del Regno. E concluse che acconsentendogli l'articolo che domanda, questi crudeli misfatti saranno severamente puniti.

Sono queste le dichiarazioni del Governo sopra le quali io credo necessario di fare alcune osservazioni.

Turbamento della coscienza pubblica con atti del ministro religioso! Lascio andare che è un criterio tanto vago, che mi pare impossibile possa essere messo in pratica; ma osserverò, ciò che più importa, che di coscienze pubbliche in materia religiosa ve ne sono tre: la coscienza delle plebi, che si identifica colla coscienza dei parroci anche i più retrivi; la coscienza di parte dei liberali, i quali non ubbidiscono al sillabo, ma alle leggi dello Stato, si proclamano difensori dei principii della civiltà moderna e dei governi liberi, ma ad un tempo professano altamente la religione cattolica, perchè sanno che il gesuitismo, anche dominante per il momento nel Vaticano, non è la religione cattolica.

Viene finalmente la terza coscienza pubblica, quella dell'altra parte dei liberali o increduli,

o scettici, od indifferenti, i quali respingono il sillabo, ma col sillabo mettono anche dall' uno dei lati la religione cattolica e la confondono anche volentieri col sillabo stesso, per deridere i loro colleghi in liberalismo e dire loro: è vana la vostra distinzione; o con noi o coi gesuiti.

Ora, prima di tutto io ho l'onore di dire che nei collegi giudiziari queste tre coscienze hanno i loro rappresentanti in guanti gialli. E lo stesso avverrà nel collegio dei giurati, tanto più che la formazione loro dipende dal caso.

Ora io domando se sia cosa veramente seria costituire la così detta coscienza pubblica come base di un reato. Ma quale coscienza? Chi tiene colla coscienza dei parroci prenderà a base della sua decisione la coscienza dei clericali; chi tiene invece colla coscienza dei liberali, scettici, increduli, indifferenti, prenderà quest'altra base.

Il criterio del turbamento della pace delle famiglie sarebbe un criterio meno incerto, se si fosse mantenuta la parola di abuso del ministero ecclesiastico; ma quando mi si viene a dire che non si cerca più se sia uso od abuso, che l'unica indagine a fare sarà se sia avvenuto il turbamento della pace in una famiglia, io credo che sia impossibile raggiungere lo scopo che vi proponete, e che si vada incontro a nuove gravissime difficoltà; imperocchè finché esistono parroci, è impossibile persuadere che i magistrati civili non abbiano ad occuparsi delle leggi canoniche a cui essi vanno soggetti.

Io raccolsi in fretta alcuni casi prescritti non da decreti moderni del Vaticano, ma dai più antichi e venerabili canoni della Chiesa, in cui è interdetto ai parroci di amministrare i sacramenti anche all' ora estrema. In certi casi ciò è interdetto.

E avverrà il turbamento nella pace della famiglia del povero infermo; ma creare per questi fatti un reato, davvero mi pare impossibile. Ecco i casi:

Non si debbono dare gli estremi conforti della religione ai colpevoli di rapina (che abbiano o no ottenuta un' assoluzione segreta), ma che, potendolo, non restituiscano il mal tolto prima della loro morte.

Capitolo 2. *Apud Gregorium Nonum de raptoribus.* Gli incendiari i quali potendo non riscarciranno di fatto il danno dato. *Can. 13.*

Causa 23. Quaest. 5. Apud Gratianum: Agli usurari manifesti e notori che non restituiscono le usure indebitamente perceute. *Canone 3. Distinzione 5. Apud Gratianum. De usuris.* Ai concubinari pubblici. *De prenitentiu.*

Finalmente ai suicidi è negata la sepoltura ecclesiastica. Capitolo II. *De sepulturis.*

Fatte queste osservazioni ad ogni modo vorrei votare il testo ministeriale in grazia delle conseguenze che ne deduceva ieri l'onorevole Commissario Regio. Egli ci diceva: datemi quest'articolo, e lo Stato punirà i crudeli misfatti che dai parroci si commettono talvolta al letto dei morenti. Ma ne potranno derivare queste conseguenze? Le osservazioni che feci rendono ciò sommariamente improbabile. Ma c'è un mezzo, o Signori, per garantire queste dichiarazioni del Ministero.

Il Ministero non dovrebbe aver nessuna difficoltà ad accettare un articolo aggiuntivo: la cosa procederebbe a questo modo molto chiaramente.

Primieramente l'art. 216, di cui si tratta, dichiarerebbe in generale, che è punito il ministro di un culto, il quale coi suoi atti turba la pace delle famiglie e la coscienza pubblica. L'articolo aggiuntivo specificherebbe e dichiarerebbe che nel genere dei reati indicati dall'articolo precedente (recito la formula dell'articolo aggiuntivo che propongo non al Senato, perchè la discussione è chiusa, ma al Ministro): nel genere dei reati indicati nell'articolo precedente è compreso singolarmente il fatto del ministro di un culto, il quale richiesto di prestare gli estremi soccorsi della religione ad un infermo, mette per condizione che l'infermo ritratti le cose dette, scritte o fatte da lui in conformità delle leggi del Regno.

Se fosse accettato questo articolo io ritiro il mio.

Ma prevedo che il Ministero non vorrà entrare in questa via, ed io credo che sia in un grandissimo errore. Siamo sempre lì al medesimo punto! Il Governo nella sua politica attuale dice: ignoro i partiti religiosi, ignoro le religioni diverse, ignoro tutto. Ebbene non dovrebbe ignorare niente: dovrebbe sapere che la religione della gran maggioranza degli Italiani è la religione cattolica.

Dovrebbe sapere che le dottrine della fazione dominante (le quali dottrine furono testè

esposto arditamente anche nelle petizioni dei vescovi di cui l'onorevole Relatore ha ragionato) sebbene momentaneamente prevalenti nella sede suprema ecclesiastica, non sono però la religione cattolica.

Dovrebbe prendere la difesa della causa dei liberi e buoni cittadini che obbediscono alle leggi dello Stato e concorrono anche col loro voto a formarle, difendono i principii della civiltà moderna, ma per questo non abbandonano la religione in cui nacquero. Questi sono i grandi interessi che il Governo dovrebbe difendere. Non farebbe alcuna comunanza con quei liberali che mettono da un lato qualunque religione, poichè la religione, tutti lo sanno, è la base di qualunque società; perchè è la base morale delle grandi masse popolari, delle classi più numerose.

Non crediate, o Signori, che anche a quell'ora estrema in cui lo stesso Socrate si ricordava con rammarico che era rimasto debitore di un gallo al Dio Esculapio, non crediate che un oredente illuminato sia impaurito dai misfatti di ciechi clericali i quali gli nieghino gli estremi soccorsi, non è impaurito, ma adolorato per i dolori della sua famiglia piangente perchè vede il caro padre così abbandonato.

Se il Governo è veramente risoluto di reprimere questi misfatti non solamente lo dichiara apertamente ma lo ponga qui, e allora saremo tutti soddisfatti, e io per il primo gliene renderò vive e sentite grazie. Se non crede di poter accettare l'articolo aggiuntivo che io ho presentato, allora pregherei l'onorevole Presidente di metterlo in votazione la primitiva proposta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Senatore Pescatore a formulare in iscritto la sua proposta.

Domando poi alla Commissione se accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore.

Senatore **BOSSANI, Relatore.** La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta l'aggiunta in questione?

Senatore **EULA, Commissario Regio.** Il Ministero non può accettare questa aggiunta per una ragione semplicissima. La legge non si deve occupare dei casi speciali; essa descrive in termini generali i caratteri del reato che si vuol punire, e non può discendere all'indi-

cazione specifica dei singoli modi con cui il medesimo possa commettersi.

È d'altronde perfettamente inutile lo specificare il fatto accennato dall'onorevole Pescatore, non potendosi dubitare che il medesimo è compreso nella formola proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo.

Se un sacerdote ha negato ad un morente i conforti religiosi, e questo rifiuto determinato da fini temporali e mondani turbò la pace della famiglia, è di tutta evidenza che egli si è reso colpevole del reato d'abuso ivi contemplato, nè havvi bisogno alcuno di dirlo espressamente.

È poi tanto più da evitarsi l'indicazione di questo modo speciale con cui si può abusare del ministero sacerdotale, inquantochè ciò può avere per effetto di restringere l'applicazione della legge, inducendo gli interpreti a credere che altri fatti non menzionati specificamente non vi siano compresi.

L'essersi parlato del ministro del culto che nega i sacramenti all'ammalato perchè acquistò beni ecclesiastici, e taciuto di colui che si vale di mezzi spirituali per indurre il soldato ad abbandonare la sua bandiera, non potrebbe forse far credere che questo secondo fatto non costituisca abuso punibile? Confido che queste osservazioni bastino a persuadere il Senato che l'aggiunta proposta non deve essere accettata.

Ieri ebbi l'onore di dire al Senato che con quest'articolo si vuole punire il fatto d'essersi turbata la coscienza pubblica e la pace delle famiglie con atti del ministero del culto, e che questo turbamento trae seco di necessità la presunzione che siasi abusato del ministero medesimo, motivo per cui non sia affatto necessario far parola espressa di questo abuso che è inseparabile del fatto costituente il reato, giacchè quando il ministro agisce per fini veramente religiosi e spirituali, quando usa in modo legittimo ed onesto del proprio ufficio, è impossibile che le coscienze si commuovano e nel seno delle famiglie entri la discordia e la guerra.

Ora l'onorevole Senatore Pescatore ha dimandato di quale coscienza pubblica s'intenda parlare, soggiungendo che delle coscienze ve ne hanno tre; e accennò per la prima la coscienza delle plebi, le quali, secondo lui, cre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

dono tutto ciò che il parroco consiglia loro di credere.

Dirò anzitutto all'onorevole Pescatore che s'inganna a partito quando ritiene che la coscienza delle plebi s'identifichi con quella del parroco. Esamini un po' meglio lo stato delle cose, percorra le nostre campagne, e vedrà quanto sia in errore. Le classi inferiori amano e riveriscono il loro pastore, se è pio, amoroso e caritatevole, se in una parola è un buon ministro del vangelo. Ove sia d'altra tempra, si allontanano da lui, e la sua influenza si restringe a pochissimi aderenti per fanatismo o per interesse.

Dichiaro poi che la coscienza pubblica a cui si vuole accennare con questa disposizione, è quella della immensa maggioranza; la coscienza cioè di coloro i quali rispettano ad un tempo la religione e le istituzioni del Regno, che lungi dal reputare inconciliabili i doveri verso Dio con quelli che ci legano verso il principe, sono convinti non potersi dire sincero osservatore della propria religione chi non è buon cittadino, perchè ricordano il precetto di San Paolo.

Obedite principibus vestris.

Ora questa è la coscienza che si vuole far rispettare da chi per mire ambiziose o per cupidigia si attenti di turbarla e commuoverla.

E che essa sia la coscienza della gran maggioranza ce lo dicono le elezioni politiche ed amministrative, i responsi dei nostri giudici, i verdetti dei giurati, ce lo manifesta infine l'ammirabile contegno tenuto dalle nostre popolazioni nei fatti che segnarono il compimento dei destini italiani.

Si persuada l'onorevole Pescatore che se la cosa non fosse così, se la maggioranza avesse dei poteri e dei diritti dell'autorità civile il concetto espresso nella petizione di cui avete testè intesa lettura, petizione che i sottoscritti vollero qualificare *protesta*, dimenticando che il Senato non ammette questo linguaggio, oh! allora sarebbe perfettamente ozioso l'occuparsi a formulare di questi articoli, e tornerebbe del tutto inutile qualunque aggiunta o specificazione egli si studiasse d'inscrivere, perene chi dice essere incompetente l'autorità civile in questa materia, e giura sulla parola del proprio parroco, non ravviserà mai l'esistenza di

alcun abuso, e la pena rimarrà sempre senza applicazione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola per fare una dichiarazione.

Senatore PESCATORE. Io non posso sottostare alle censure fattemi dal Commissario Regio, che io includendo un caso escludo tutti gli altri. No, Signori.

Nel mio articolo, premetto che l'articolo precedente indica un intero genere di reati, e poi soggiunge, che nel genere dei reati indicati nell'articolo precedente sia compreso espressamente e singolarmente uno, escluso nessuno; sia cioè compreso, come caso più frequente, il caso del ministro del culto che richiesto ecc., pone per condizione ecc.

Posta la definizione generale non è dunque lecito, non è cosa consueta ai legislatori di notare singolarmente una specie più notevole, e per avventura più dubbiosa, e dichiararla, a maggior cautela, compresa nel genere definito?

Se il Ministero rigetta il mio articolo avrà sicuramente le sue ragioni, ma non questa che adduce certamente.

Ciò detto, dichiaro che non faccio una proposta.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo lo propono o no?

Senatore PESCATORE. Non lo propongo, ma insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'emendamento, ossia l'articolo 216 proposto dall'onorevole Pescatore.

Art. 216.

« Il ministro di un culto che abusa del proprio ministero e dei mezzi spirituali rivolgendone manifestamente l'esercizio a fini temporali riprovati dalle leggi dello Stato è punito con multa non minore di lire mille estendibile a due mila lire. »

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Ritorniamo adunque all'art. 216 come fu formulato di concerto fra il Ministero, la Commissione e l'onorevole Pantaleoni del seguente tenore:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Art. 216.

« Il ministro di un culto che, valendosi di atti del proprio ministero, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, è punito colla detenzione da quattro mesi a due anni, e con multa fino a lire mille. »

L'onorevole Senatore Mauri propone un sott'emendamento in questi termini:

Alle parole: *valendosi di atti del proprio ministero*, si sostituiscano queste altre: *valendosi abusivamente dell'esercizio delle sue funzioni*.

La Commissione e il Ministero accettano questa modificazione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Senatore Mauri. Mi preme però di dichiarare che nel concetto credo che Commissione e Ministero sieno d'accordo coll'onorevole Senatore. Fu anzi per fargli una concessione che il Ministero e la Commissione si posero d'accordo nel proporre quella modificazione che ora sta per essere sottoposta alla votazione del Senato. Si è voluto escludere la menzione dell'abuso del sacro ministero, perchè l'onorevole Senatore Mauri ha fatto rilevare che nell'applicazione della legge al fatto dell'abuso potevano sorgere delle difficoltà, dei dubbi e soprattutto poteva nascere nell'animo dei magistrati l'idea di doversi fare giudici di materie e questioni che sono di competenza ecclesiastica, ossia degli abusi negli atti del ministero sacro.

Per ovviare a questa difficoltà che sta più nella forma che nella essenza dell'art. 216 si è concertato di fare scomparire la espressione di abuso dell'atto del ministero e di sostituirci l'altra locuzione del ministro del culto il quale si vale delle cose sacre per produrre un turbamento nella società civile. La parola *valendosi* è sembrata ai proponenti che inducesse precisamente il concetto dell'intenzione del ministro del culto di abusare degli atti suoi per farli servire al più triste dei fini, al turbamento della società civile, di quella società che ha diritto di attendersi da lui l'esempio di tutte le virtù. Ciò posto, se ora noi adottassimo l'aggiunta dell'avverbio *abusivamente* collocato accanto al verbo *valendosi*, ci sembre-

rebbe di ricadere ancora in quell'inconveniente al quale abbiamo cercato di porre riparo.

Prego quindi l'onorevole Senatore Mauri di volere ben riflettere a questo pericolo a cui si andrebbe incontro colla sua proposta, e dopo ciò voglio sperare che si persuaderà della convenienza di ritirarla.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io comincio dal ringraziare l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle spiegazioni che ha avuto la compiacenza di darmi; ma debbo tuttavia domandare al Senato la facoltà di accennare con poche parole qual fosse la portata dell'emendamento che io mi permisi di proporre.

Premetto che io non appartengo punto a quella scuola di cui è espressa la massima favorita in quella famosa sentenza del Royal: *Que les colonies perissent, pour qu'on saure les principes*. Io desidero che siano salvi i principi, che son le norme regolatrici dell'intelletto, e della coscienza nelle quali consiste la teoria o dottrina di tutte le scienze morali, e per conseguenza anche della scienza di Stato; ma desidero egualmente che siano salve le colonie, vale a dire che sieno salve quelle condizioni a cui si regge la forza e la prosperità degli Stati; e per conseguenza in questo caso desidero che siano salve la tutela e la difesa dell'ordine pubblico, dappoichè all'ultimo i turbamenti delle coscienze e della pace delle famiglie a cui accenna l'articolo in discussione, vengano a risolversi in turbamenti dell'ordine pubblico. È per questo che io mi sono acconciato ad accettare l'articolo in discussione, ma con l'emendamento che ho proposto.

Con ciò mi è avviso di far palese che i sostenitori, tra i quali come un umile gregario m'annovero anch'io, della libertà religiosa, non vogliono che lo Stato sia disarmato contro i turbamenti dell'ordine pubblico, come parve che temesse ieri nel suo focoso discorso l'onorevole Commissario Regio; ma vogliono che sia provveduto soltanto di quelle armi che sieno precisamente necessarie ed opportune per reprimere codesti turbamenti dell'ordine pubblico, di cui è ben naturale che ogni cittadino sia in apprensione.

Nel mio emendamento propongo che alla locuzione: *valendosi del proprio ministero*, sia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

sostituita quella: *valendosi dell'esercizio delle proprie funzioni*, perchè colla locuzione da me prescelta rimane escluso che possa essere caso mai di mezzi spirituali, che vanno certo compresi tra gli atti del ministero d'un sacerdote cattolico, ma che, a parte ciò, non possono comprendersi nelle funzioni di cui è commesso l'esercizio ad un ministro di qualsivoglia culto.

Non so se ben mi apponga, ma mi pare che la locuzione da me proposta sia anche conforme a quel concetto dell'eguaglianza di tutti i culti rimpetto alla legge che mai non si deve dimenticare, ed a cui molto opportunamente si riferiva testè l'onorevole Relatore della Commissione.

La parola *ministero* nel concetto mio si riferisce più espressamente al culto cattolico, ed è precisamente nell'idea che il culto cattolico dev'essere ragguagliato ad ogni altro culto che io escludo questa parola per sostituirvi la locuzione *esercizio delle funzioni*, che si attaglia ai ministri di qualsivoglia culto; perchè desidero che in ogni cosa, e per conseguenza anche in ciò che s'attenga all'applicazione del Codice penale, il culto cattolico sia paraggiato agli altri culti, e che, come non deve aver privilegio di sorta, così pel non pretiso senso d'una parola, non vada soggetto a qualche incompetente rigore. Ho aggiunto, alla parola *valendosi*, l'avverbio *abusivamente*; nè per ciò credo di essermi posto in contraddizione con l'assunto che ebbi l'onore di sostenere nella precedente adunanza. Io ho detto e ripeto che è difficile accertare l'abuso che un ministro di un culto faccia del suo ministero e delle sue funzioni; ma io non ho mai sognato di pensare, nè di dire, che abuso di tal ministero e di tali funzioni non ci possa essere. Accanto all'uso di ogni cosa del mondo ci può essere l'abuso, nè la difficoltà di verificare un abuso porta alla conseguenza che l'abuso non sussista. Io ho posto nel mio emendamento la parola *abusivamente* con questo intendimento che all'abuso si guardi e non all'uso; vale a dire non a quel legittimo uso che delle sue funzioni faccia il ministro di un culto, attenendosi entro la cerchia delle sue riconosciute attribuzioni, ma all'uso illegittimo che ne faccia, uscendo da quella cerchia, ed assumendo una parte che contraddice all'indole di tali sue attribuzioni ed allo scopo a cui mi-

rano le funzioni del cui esercizio è rivestito.

Io ho qualche fiducia che il mio emendamento possa essere accolto dai sostenitori della libertà religiosa, i quali non possono disconoscere che di codesta libertà può farsi abuso, e che, nelle condizioni presenti del paese, non può forse essere bastevole difesa l'applicare ai ministri di qualsivoglia culto le norme del diritto comune, per iscongiurare ogni sorta di pericoli. E porto fiducia ancora che il mio emendamento non sia respinto da quelli che più si preoccupano della necessità di assicurare l'ordine pubblico contro i macchinamenti o le esorbitanze del fanatismo religioso.

Per me dichiaro di essere egualmente premuroso che l'ordine pubblico sia mantenuto contro qualsivoglia parte estrema, e quindi di buon grado entro nel concetto che si adottino provvedimenti per assicurarlo contro la fazione clericale, se veramente è tuttavia così minacciosa, così terribile come pensano l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Commissario Regio.

Su tale proposito però mi preme di ripetere che io duro in quella persuasione che ebbi già l'onore di esprimere iteratamente, e che, alle tristi pitture fatte dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Commissario Regio contrappongo quel gran fatto, così opportunamente citato in una delle precedenti adunanze dall'onorevole Ministro Guardasigilli con la sua consueta sagacia e nobiltà di linguaggio; il qual fatto è che, in Roma, in questa antica e gagliarda rocca del clericalismo, Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, che Dio benedica, è venuto da cinque anni a mettersi, e pacificamente sta accanto a Pio IX Sommo Pontefice della Chiesa cattolica, pel quale io mi permetto far questo voto che Dio gli rinfreschi la memoria dei primi anni del lungo suo pontificato. (*Bravo!*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole Mauri a conferma della sua proposta, mi hanno reso accorto che io aveva dimenticato di occuparmi di una parte del suo emendamento, di quella cioè che tenderebbe a sostituire la espressione *funzioni* alla espressione *ministero*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Credo che poche parole varranno a dimostrare all'onorevole Mauri, e al Senato, come a questo riguardo non ci sia e non ci possa essere nessuna divergenza tra il concetto del Ministero e quello dell'onorevole preopinante.

Che cosa vogliamo fare in sostanza colla disposizione che discutiamo? Ognuno di noi desidera di concepire quest'articolo in maniera da porre un giaro completo a tutti quei modi con cui il clero potrebbe commettere degli abusi a danno della società civile. A questo scopo risponde forse l'espressione di *funzioni*, meglio che l'espressione di *ministero*?

L'onorevole Mauri preferisce la parola *funzioni*, perchè a lui sembra che il parlare di *ministero sacro* sia un fare più specialmente allusione alla religione cattolica.

A me non pare che l'opinione dell'onorevole Mauri (comunque io rispetti altamente la di lui autorità in questa materia), sia fondata sul vero.

Se voi esaminate l'uso ordinario della parola *ministri* in fatto di religione, voi trovate che più particolarmente è adoperata per indicare i sacerdoti di comunioni non cattoliche che non i membri del clero cattolico. Voi trovate infatti che i protestanti chiamano *ministri* i loro sacerdoti o pastori, e non li sogliono invece designare con tal nome i cattolici.

Io credo che se vi faceste a percorrere tutta l'Italia, e soprattutto le campagne, ed a parlare di *ministri del culto* alle nostre popolazioni, le medesime vi guarderebbero in viso come a persone che dicano una novità non prima udita.

La parola *ministri* dunque, a mio parere, non può recare l'allusione o la restrizione che suppone l'onorevole Senatore Mauri. Ma, per contro io temo che la parola *funzioni* non abbracci tutti quegli atti di cui i ministri del culto possono abusare a danno della società. Parmi che le funzioni siano meno che il ministero, il quale tutti abbraccia nella sua ampiezza gli uffici sacerdotali.

Lo stesso onorevole Senatore Mauri parmi che si mostrasse di ciò persuaso; imperocchè proponeva la parola *funzioni* con un intendimento restrittivo.

Ora io vi prego, o Signori, di ben riflettere che dal momento che riconosciamo la necessità di sancire questo articolo 216, dobbiamo almeno concepirlo in modo efficace, ed in termini, che

abbraccino tutti i mezzi di cui possano abusare i sacerdoti, a qualunque culto appartengano, a danno della società civile.

L'onorevole Senatore Mauri pigliava in prima ad esame l'intitolazione del Capo e sembravami inclinasse a sostituire la parola *ministero* alla parola *funzioni*; e ci chiamava opportunatamente...

Senatore MAURI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... ad avvertire che nell'art. 216 si parla di *ministero*, e non di *funzioni*, dal che parmi inferisse, che per metter d'accordo l'intitolazione coll'articolo primo e cogli articoli successivi di questo Capo, converrebbe parlare anche nella rubrica di *ministero* e non di *funzioni*; a ciò io dichiarai che non sarei punto alieno dall'aderire; e solamente notai la convenienza che precedesse il voto del Senato sopra gli articoli da cui si dovrebbe poi desumere l'esatta intitolazione del Capo.

Ora io pregherei l'onorevole Senatore Mauri a voler fare ritorno al suo primo concetto, ed accettare nel testo la parola *ministero*, come più comprensiva e più rassicurante in queste disposizioni; ed io a mia volta acconsentirei a sostituire la parola *ministero* a quella di *funzioni* nell'intitolazione del Capo, e così tutti due ci saremmo fatta una reciproca concessione, la quale, credo, tornerebbe a gran vantaggio delle disposizioni che discutiamo. (*Parità*)

E se l'onorevole Senatore Mauri tiene, dopo le cose dette, a mantenere il concetto di abuso secondo il testo ministeriale, allora io gli proporrei un'altra transazione. Non so, se l'onorevole Commissione mi vorrà seguire; ma lo spero perchè rientro nella prima sua idea. Si desidera di mantenere come più propria la parola di *abuso*? Ebbene riprendiamo la primitiva espressione *abusare* equivalente a dire *valendosi abusivamente*, che era stata innanzi presa in diffidenza dall'onorevole Mauri. Perchè diremo noi *valendosi abusivamente*? Questo non significa forse *abusare*?

Dunque diciamo più brevemente e anche con più precisione *abusando degli atti del proprio ministero*, e abbandoniamo l'altra proposta che è stata fatta dalla Commissione e dal Governo in via di conciliazione. Io non sono punto disposto ad ammettere le due espressioni di: *valersi degli atti del proprio ministero e di va-*

tersene abusivamente, perchè oltre di non essere una locuzione strettamente legislativa, non dovendosi nelle leggi dire con più parole quel che si può dire più brevemente, io dichiaro che in quest'espressione altro non saprei vedere che un ritorno alla parola *abusando*. Dunque, delle due cose l'una. O riprendiamo la parola *abusando*, che esprime nel modo il più significativo l'intenzione di rivolgere gli atti del proprio ministero a fine riprovato, oppure contentiamoci dell'altra espressione meno energica, se si vuole, ma, a mio avviso, anche sufficiente di *calersi degli atti del proprio ministero*, inquantochè, come dianzi avevo l'onore di osservare, il *calersi degli atti* significa l'intenzione di ritorcere (secondo che diceva l'onorevole Pescatore), gli atti del ministero sacro a danno e turbamento dell'ordine sociale.

L'onorevole Mauri faceva, concludendo, un appello a coloro che credono nella libertà religiosa. Io dovrei essere immediatamente convertito alla sua opinione, dovrei subito assicurarlo del mio voto. Se per dover essere della sua opinione basta il professare un sincero rispetto per la libertà religiosa, io gli rammenterò che più volte, in questo recinto, mi sono professato non solamente amico, ma caldo partigiano del principio di questa libertà; perchè ho la profonda persuasione che in questo principio sta la nostra salute, sta la soluzione più sicura del grande problema, che riguarda i rapporti della civiltà moderna colle società religiose. Ma io non credo che l'onorevole Mauri, con la sua proposta, ben provveda alla libertà di cui entrambi siamo sinceri e devoti amici.

Secondo la mia opinione, la vera libertà in ogni cosa è quella che sta sotto la legge: *sub lege libertas*. Quando mi si propone una libertà nel cui esercizio tutti i cittadini obbediscono e sono ossequenti alla legge, io la lodo e l'ammiro. Ma se si invoca una libertà, la quale possa autorizzare qualunque membro della società, sia laico o sia ecclesiastico, a ribellarsi impunemente alla legge, a oltraggiare le patrie istituzioni, io la ripudio, perchè non è quella libertà che ha la mia fede. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Debbo premettere una lievissima rettificazione.

L'onorevole Ministro mi ha fatto l'onore di ricordare la mia proposta fatta circa la intestazione del Capo. Ora quella mia proposta era, che l'intestazione del Capo corrispondesse al tenore degli articoli; ma fino da quando accennai la prima volta a questo piccolo particolare, dichiarai che dal mio canto preferivo la locuzione: *nell'esercizio delle proprie funzioni*.

Ma di quella mia proposta e dell'intenzione con che la feci non franca la spesa di dire altre parole.

Ben mi permetto di osservare intorno a ciò che l'onorevole Ministro ha detto intorno alla voce *ministri* adoperata a designare quelli che esercitano le funzioni del culto nelle chiese divise dalla chiesa cattolica, mi permetto, dicevo, di osservare che questa espressione è entrata nell'uso come espressione generica che non s'attiene punto all'ordinamento gerarchico, rituale, liturgico di coteste chiese, in luogo di quella parola che non poteva più avere presso di esse il senso che ha nella chiesa cattolica, vale a dire della parola *prete, sacerdote*, che da esse per più ragioni doveva essere respinta.

Nel resto, nelle chiese divise i ministri del culto hanno altresì varie denominazioni speciali secondo il loro diverso ordinamento e le varie contrade. Però mi preme di rilevare un punto, ed è, che presso le chiese divise le funzioni di ministro del culto, almanco per quello che io ne so, non vengono mai qualificate con la parola ministero, e in genere in quegli atti che io ebbi occasione d'aver sotto occhio in tale materia, si usano le espressioni *servizio di culto, cura pastorale, reggimento di chiese e parrocchie*, ma la parola *ministero* non ci si trova.

Ma su questo punto non veggio che sia il caso di entrare in altre dichiarazioni dopo le parole dette dall'onorevole Ministro, alle quali io sono lieto di assentire. Quello ch'egli ha detto segnatamente rispetto all'inopportunità di conservare quel lungo avverbio da me introdotto nel mio emendamento, mi ha interamente persuaso. Capisco, dopo le esattissime di lui dichiarazioni, che sarebbe un pleonasma, e non esprimerebbe nemmeno quell'idea forse un po' troppo sottile che me l'aveva suggerito, e per conseguenza sono ben disposto a farne sacrificio e ad adottare l'espressione che l'onorevole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Ministro ha proposto, vale a dire ad ammaetere in luogo dell'espressione *valendosi abusivamente* la chiara parola *abusando*.

Però se il signor Ministro, non in ricambio, ma in seguito di questa che non chiamerò mia concessione, ma adesione alle cose molto saviamente da lui dette, si inducesse a non respingere la sostituzione da me proposta dell'espressione *esercizio di funzioni* alla parola *ministero*, e se il Senato vi aderisse, io non avrei più altro a desiderare e voterei con più larga persuasione l'articolo nella forma in che venne modificato dalla Commissione e consentito dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Di maniera che l'onorevole Mauri ritira l'avverbio *abusivamente*, e consente che si mantenga la parola *abusando*...

Senatore MAURI. Io direi: *abusando dell'esercizio delle sue funzioni*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetterebbe se si dicesse: *abusando dell'esercizio del suo ministero*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sotto-emendamento dell'onorevole Senatore Mauri, che consiste nel sostituire alle parole: *valendosi di atti del suo ministero*, queste altre: *abusando dell'esercizio delle sue funzioni*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi; deve dirsi: *abusando di atti del proprio ministero*.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Mauri a voler formulare e mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Rileggo adunque la proposta dell'onorevole Mauri:

« Alle parole adottate dalla Commissione: *valendosi di atti del proprio ministero, turba, ecc.*, egli propone che si sostituiscano queste: *abusando dell'esercizio delle sue funzioni, turba, ecc.* »

La Commissione accetta questo sotto-emendamento dell'onorevole Mauri?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Stimò conveniente dire il motivo per cui non mi posso arrendere all'invito gentile che mi fa l'onorevole Senatore Mauri, di sostituire la parola *funzioni* alla parola *ministero*.

Le dichiarazioni con cui l'onorevole Senatore Mauri ha accompagnata la sua proposta dimostrano che la medesima tende a restringere l'effetto della disposizione che discutiamo. Io ebbi già l'onore di dichiarare al Senato che non potrei acconsentire a siffatta restrizione, e che, se si ha da scrivere questa disposizione, come tutti lo riconosciamo, dobbiamo concipirla in modo che non lasci delle lacune, dalle quali potrebbero nascere abusi che sfuggirebbero alla repressione penale. Questo accadrebbe sicuramente se, dopo le cose dette dall'onorevole Senatore Mauri, si adottasse l'espressione da lui proposta. Del resto, l'onorevole Senatore ha egli stesso dichiarato che non francava la spesa di arrestarsi sopra la differenza che passa tra le espressioni controverse, ed io m'inmaginavo che, dopo di ciò, avrebbe fatto anch'egli una facile rinuncia all'espressione da lui vagheggiata. Quanto poi alla parola *esercizio*, che si vorrebbe aggiungere a quella di *ministero*, io non credo che possa essere ammessa perchè non è necessaria, e potrebbe riuscire viziosa.

L'abuso degli atti del proprio ministero, come si può fare altrimenti che esercitandone gli atti?

Se questi atti non sono esercitati, il ministero è una astrazione, *non ente*, e non si saprebbe come possa costituire materia di abuso.

Credo che volendo scrivere con esattezza questo articolo, si deve dire: *abusando degli atti del proprio ministero*.

Questo è il voto del Ministero, al quale credo aderisca anche la Commissione, e spero che vi assenta anche l'onorevole Mauri.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il sotto-emendamento dell'onorevole Senatore Mauri di cui ho dato replicatamente lettura.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo la proposta della Commissione concordata col Ministero e consentita anche dall'onorevole Senatore Pantaleoni.

« Art. 216. Il ministro di un culto che, abusando del proprio ministero, turba la coscienza pubblica o la pace delle famiglie è punito con la detenzione da 1 mese a due anni e con multa fino a L. 1000. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Leggo ora partitamente l'art. 217 proposto dall'onorevole Pescatore, onde parlo ai voti, assieme agli articoli 218 e 219 proposti dal medesimo onorevole Senatore.

L'art. 217 proposto dall'onorevole Senatore Pescatore suona così :

« Art. 217, § 1. Il Ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, o da lui direttamente, o da subordinati, od insegnanti dipendenti da lui e con sua approvazione, o con altro pubblico fatto, oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito con multa non minore di lire mille estendibile a due mila. »

Chi approva questo § 1 dell'art. 217 dell'onorevole Senatore Pescatore, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Il § 2 dello stesso articolo dell'onorevole Senatore Pescatore suona così :

« § 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto di cui nel precedente paragrafo sono diretti a procurare la disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad atti della pubblica autorità, il colpevole è punito con multa non minore di lire due mila, ed estendibile a cinque mila. »

Chi approva questo § 2, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Il § 3 della medesima proposta è concepito così:

« § 3. Se la provocazione è seguita da resistenza o violenza alla pubblica autorità, o da altro reato, quando questo non costituisca complicità, è punito con la detenzione maggiore di due anni, e con multa, come al paragrafo precedente.

Chi approva questo § 3, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo e pongo ai voti l'art. 218 proposto dall'on. Senatore Pescatore.

Art. 218.

« I ministri di un culto, che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del Governo sono puniti con multa maggiore di lire cinquecento, estendibili fino a due mila lire. »

Chi approva quest'art. 218, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo e pongo ai voti l'art. 219 aggiunto dall'on. Senatore Pescatore.

Art. 219.

« Pei reati preveduti nel § 1 dell'art. 217 i ministri di un culto subordinati saranno immuni da pena, se il loro inferiore gerarchico, esercitante sopra di loro una giurisdizione di foro esterno, avrà ufficialmente e pubblicamente condannato il discorso, scritto o il fatto punito dalla legge, purchè ciò avvenga prima che sia intentata l'azione penale; saranno parimenti immuni da pena, se non ostante formale richiesta del Governo e nel termine assegnato da esso, il superiore predetto avrà ricusato o volontariamente ommesso di proferire la ufficiale e pubblica condanna prementovata. In questo caso la pena si applica al superiore. »

Chi approva quest'art. 219 proposto dall'onorevole Senatore Pescatore, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Da ultimo viene in votazione l'art. 220 dell'on. Pescatore, così concepito:

Art. 220.

« Ogni altro reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero, anche col mezzo della stampa, è punito colla pena ordinaria aumentata di un grado. »

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'art. 217, secondo il testo ministeriale, nei seguenti termini:

Art. 217.

« § 1. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico fatto oltraggia le istituzioni, le leggi dello Stato, un Decreto reale, o qualunque altro atto della pubblica autorità, è punito con la detenzione fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

» § 2. Se il discorso, lo scritto o il fatto di cui nel precedente paragrafo sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, il colpevole è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a duemila lire.

» § 3. Se la provocazione è seguita da resi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

stenza o violenza alla pubblica autorità o da altro reato, l'autore della provocazione, quando questa non costituisca complicità, è punito con la detenzione maggiore di due anni e con multa maggiore di duemila, ed estendibile a tremila lire. »

A quest'articolo è proposta una modificazione dal Senatore Vitelleschi.

Essa, come ho già avvertito, consiste nel sopprimere la parola *censura* là ove è detto: *o con scritti altrimenti pubblicati espressamente censura, ecc.*

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per rilevare una dimenticanza che ho commesso, per dire cioè, che unitamente alla parola *censura* deve essere tolta anche la parola *espressamente*, altrimenti l'emendamento non avrebbe senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 217, colla modificazione proposta dal Senatore Vitelleschi, consistente nel togliere le parole *espressamente censura*.

Chi approva l'articolo colla modificazione proposta, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il 1° paragrafo del testo ministeriale testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Chi approva il paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva il paragrafo 3, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 218.

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del governo, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi, e con multa fino a due mila lire. »

La Commissione, d'accordo con l'onorevole Senatore Pantaleoni, modifica questo articolo come in appresso.

Art. 218.

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro i provvedimenti del governo, sono puniti, ecc. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Invece di dire contro *i provvedimenti del governo*, propongo che si dica contro *provvedimenti del governo*.

PRESIDENTE. Rilleggo l'art. 218 colla variazione proposta del signor Ministro.

Art. 218.

« I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro provvedimenti del governo, sono puniti colla detenzione fino a tre mesi e con multa fino a duemila lire. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 219.

« Ogni altro reato commesso dal ministro di un culto nell'esercizio del suo ministero, anche col mezzo della stampa, è punito con la pena ordinaria aumentata di un grado. »

(Approvato.)

CAPO IX.

*Dei reati dei fornitori
di pubblici approvvigionamenti.*

Art. 220.

« § 1. Chiunque, avendo assunta una impresa di forniture destinate all'armata di terra o di mare, le fa mancare dolosamente, quando il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei codici penali militari, o non costituisca reato più grave, è punito con la prigionia maggiore di tre anni e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a cinquemila lire.

» § 2. Con le stesse pene sono puniti, nel caso medesimo, i fornitori degli stabilimenti carcerari, dei ricoveri, degli ospedali, dei manicomi ed altri stabilimenti pubblici. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio fa alcune modificazioni. Egli vorrebbe che invece delle parole *armata di terra e di mare*, si dicesse *all'esercito ed all'armata* e che alla parola *fa mancare dolosamente* si sostituisca la parola *fa mancare deliberatamente*; più l'onorevole Senatore Tecchio accresca inoltre la multa, che con quest'articolo viene inflitta ai violatori della legge.

L'emendamento del Senatore Tecchio al paragrafo 1 dell'art. 220 è così concepito:

Art. 220.

« § 1. Chiunque, avendo assunta un'impresa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

di forniture destinate all'esercito od all'armata, le fa mancare *deliberatamente*, è punito, se il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei Codici penali militari, con la prigionia maggiore di tre anni e con multa maggiore di lire cinquecento ed estendibile a diecimila lire. »

La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Senatore Tecchio?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce al concetto dell'onorevole Senatore Tecchio, però osserva che, per quanto riguarda la multa, si potrebbero cancellare le parole: *estendibile a lire 10 mila* siccome inutili, essendo questo il massimo della pena.

Essa crede che basterebbe dire: *e con multa maggiore* di lire cinquecento.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio?

Senatore EJLA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta quest'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio con la modificazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo 1 dell'articolo 220 come è stato emendato:

Art. 220.

« § 1. Chiunque, avendo assunta un'impresa di forniture destinate all'esercito od all'armata, le fa mancare *deliberatamente*, è punito, se il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei codici penali militari, con la prigionia maggiore di tre anni e con multa maggiore di lire cinquecento. »

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi. (Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene sono puniti, nel caso medesimo, i fornitori degli stabilimenti carcerari, dei ricoveri, degli ospedali, dei manicomi od altri stabilimenti pubblici. »

(Approvato.)

Art. 221.

« La frode commessa nella specie, qualità o quantità delle cose a cui si riferisce l'impresa di fornitura, è punita secondo le norme e con le pene stabilite per le frodi in generale, aumentate di un grado. »

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore.

Domando se egli lo mantiene.

Senatore PESCATORE. Non mantengo più nessun emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

TITOLO VI.

DEI REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Art. 222.

« § 1. Coloro che, chiamati nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un servizio dovuto per legge, omettono di presentarsi alla medesima, senza legittimo impedimento; od ottengono di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa; ovvero, essendosi presentati, ricusano illegittimamente di fare la testimonianza o la perizia o di prestare il servizio richiesto, sono puniti con la detenzione estendibile a due anni. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È stato concertato tra l'onor. Guardasigilli e la Commissione che dopo le parole: *la sospensione dai pubblici uffici*, invece di dire: *alla sospensione dei pubblici uffici*, per i periti, è aggiunta la *sospensione dall'esercizio dell'arte o professione*, si dica: *la quale per i periti si estende alla sospensione dall'esercizio dell'arte o professione*.

PRESIDENTE. Dunque rileggo il § 1 di quest'articolo come fu emendato dalla Commissione.

« § 1. Coloro che, chiamati nelle forme legali dall'autorità a fare testimonianza o perizia, o a prestare un servizio dovuto per legge omettono di presentarsi alla medesima, senza legittimo impedimento; od ottengono di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa, ovvero, essendosi presentati, ricusano illegittimamente di fare la testimonianza o la perizia, o di prestare il servizio richiesto, sono puniti con la detenzione estendibile ad un anno e con la sospensione dai pubblici uffici la quale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

per i periti si estende alla sospensione dallo esercizio dell'arte o della professione. »

Chi approva il § 1 dell'art. 222 così emendato, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. La presente disposizione si applica anche ai giurati nei giudizi penali, quando abbiano ottenuto la esenzione allegando una circostanza falsa. »

Chi approva questo paragrafo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 222, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 223.

« § 1. Chiunque scientemente denunzia all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale pubblico o agente della forza pubblica, avente obbligo di farne rapporto all'autorità competente, un fatto punibile che non è avvenuto, ovvero ne finge le tracce per modo che l'autorità possa, anche d'ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costituisca reato di calunnia, con la detenzione da quattro mesi a due anni.

« § 2. Con la stessa pena è punito colui che davanti all'autorità giudiziaria si dichiara falsamente autore o complice d'un reato al quale è estraneo, eccettochè la falsa dichiarazione sia diretta a salvare un ascendente, un discendente, il coniuge, il fratello o la sorella. »

A quest'articolo non si fa altra aggiunta salvo quella degli *affini*, relativamente alla quale in una precedente deliberazione del Senato fu già inteso che essa dovesse inserirsi in tutti gli articoli formulati in senso analogo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si tratterebbe di sostituire alle ultime parole del paragrafo 2 del progetto della Commissione *affini in linea retta*, le seguenti, o una dei congiunti menzionati nel § 3 dell'art. 205.

PRESIDENTE. Precisamente, come è già stato inteso.

Chi approva quest'articolo con questa modificazione alle ultime parole, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 224.

« È colpevole di calunnia chiunque, con de-

nunzia o querela, avanti l'autorità giudiziaria ed avanti un ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, avente obbligo per legge di darne notizia all'autorità competente, incolpa taluno ch'egli sa essere innocente, di un fatto punibile; ovvero ne finge le tracce o ne simula gli indizi. »

A quest'articolo il Senatore Terchio propone, che dopo le parole, *ne finge*, si aggiungano quelle, *a di lui carico*.

Interrogo la Commissione ed il Ministro, se accettano questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anche il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 224 con questa modificazione, per metterlo ai voti.

Art. 224.

« È colpevole di calunnia chiunque, con denunzia o querela, avanti l'autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, avente obbligo per legge di darne notizia all'autorità competente, incolpa taluno ch'egli sa essere innocente, di un fatto punibile; ovvero ne finge a di lui carico le tracce o ne simula gli indizi. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 225.

« Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore è punito:

1. con la reclusione da diciassette a diciannove anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la morte;

2. con la reclusione da undici a sedici anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con l'ergastolo;

3. con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione superiore a dieci anni o la relegazione superiore a tredici anni;

4. con la prigionia superiore a tre anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione fino a dieci anni, o con la relegazione fino a tredici anni, o con la interdizione dai pubblici uffici;

5. con la prigionia da quattro mesi a tre anni, in tutti gli altri casi. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

A questo articolo il Senatore Tecchio propone che si sopprima il N. 1, che contempla il caso in cui il reato sia punito con la pena di morte; ma il Senato avendo poi deliberato sull'articolo 11, non è più il caso di parlare di questa proposta.

Metto dunque ai voti...

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio osservare che vi è ancora un'altra proposta del Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Lo so, ma comincio dal mettere ai voti i primi quattro numeri intorno ai quali non c'è questione, poi parleremo della modificazione proposta al N. 5.

Chi dunque approva i primi quattro numeri dell'art. 225 di cui ho dato lettura, si alzi.

(Approvato.)

Ora avverto il Senato che al N. 5 il Senatore Tecchio proporrebbe di sostituire la seguente dicitura:

« N. 5. in tutti gli altri casi, colla pena del fatto attribuito al calunniato, diminuita di tre gradi. »

Accettano la Commissione ed il Ministero questa proposta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento in parte; accetta il concetto non la redazione. L'onorevole Tecchio opina che mantenendo il testo ministeriale si venga a questo inconveniente: che quando la calunnia ha avuto per iscopo l'imputazione di una semplice contravvenzione, si applicherebbe al calunniatore la prigionia per un termine di tempo maggiore di quattro mesi e veramente in tal caso la pena sarebbe esuberante. Ma lo emendamento dell'onorevole Tecchio va incontro poi ad un altro inconveniente che sarebbe quello di punire il calunniatore con pene di semplice polizia. E siccome la calunnia è uno di quei fatti che la legge considera come proveniente da sentimenti degradanti, non può essere punita con pene di polizia le quali pene sono riservate ai fatti che non hanno nemmeno il carattere di reato proprio e vero. La Commissione quindi accetterebbe solamente il concetto di mitigare la pena ed a questo scopo modificherebbe il § 5 dell'articolo dicendo: *in tutti gli altri casi colla prigionia estendibile a tre anni.*

Non essendo fissato il minimo, s'intende che si verrebbe all'estremo limite della pena che

sarebbe anche di tre soli giorni di prigionia; equa e mite misura applicabile anche a chi ha attribuito ad altri una semplice contravvenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Voleva precisamente dire ciò che avete inteso dall'onorevole Relatore, di cui accetto la proposta. Osservo solo, non sembrarmi conveniente di cominciare il N. 5 colle parole, *in tutti gli altri casi*. Lasciando in principio l'indicazione della pena, come si è fatto nei quattro numeri precedenti, lo formulerei come segue: « Colla prigionia estendibile a 3 anni in tutti gli altri casi. »

PRESIDENTE. Chi approva questo numero 5 secondo la redazione testè accennata dall'onorevole Commissario, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi accetta l'intero art. 225, sorga.

(Approvato.)

Art. 226.

« § 1. Se pel fatto attribuito al calunniato venne contro di lui proferita sentenza di condanna divenuta irrevocabile, il calunniatore è punito con la pena che fu inflitta al calunniato, la quale in ogni caso non può essere minore di quattro mesi di prigionia.

» § 2. Se al calunniato fu inflitta la pena di morte, il calunniatore è punito con l'ergastolo.

» § 3. Se la pena a cui fu condannato il calunniato, è l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici, il calunniatore è punito con la prigionia superiore a tre anni, se si tratta di interdizione, e da quattro mesi a tre anni, se si tratta di sospensione. »

(Approvato.)

Art. 227.

« § 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia prima che contro il calunniato sia pronunciata sentenza, la pena è diminuita da due a tre gradi, e se è intervenuto l'arresto del calunniato da uno a due gradi.

» § 2. Se la ritrattazione è avvenuta prima di qualsiasi atto di procedimento, il calunniatore va esente dalle pene stabilite per la calunnia, ma può essere punito per reato di diffamazione, di libello famoso o di ingiuria. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1875

Questo articolo è modificato nel primo paragrafo, dal Ministro di Grazia e Giustizia nei seguenti termini:

Art. 227.

« § 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia, prima che contro il calunniato sia pronunziata sentenza, la pena è diminuita da due a tre gradi; se è intervenuto l'arresto, o se la ritrattazione è fatta durante il giudizio di appello e prima della decisione, la pena è diminuita da uno a due gradi. »

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Al paragrafo secondo l'onorevole Ministro vuole cancellate le parole finali: *o di ingiuria*, e che invece si dica: *di diffamazione o di libello famoso*.

« § 2. Se la ritrattazione è avvenuta prima

di qualsiasi atto di procedimento, il calunniatore va esente dalle pene stabilite per la calunnia, ma può essere punito per reato di diffamazione o di libello famoso. »

Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 227, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 228.

« Alla pena della prigionia inflitta al calunniatore è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Lunedì seduta pubblica alle ore 2, per la discussione dei bilanci.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XXXIII.**TORNATA DEL 15 MARZO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1875* — Appunto del Senatore Sineo al Capitolo 3 Manutenzione dei locali, a cui rispondono il Senatore Verga e il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dei Capitoli dall'1 a 5 — Istanza del Senatore Amari prof. alla Categoria Archivi dello Stato, cui risponde il Ministro dell'Interno — Approvazione dei Capitoli da 6 a 9 — Osservazione del Senatore Sineo al Capitolo 10 (Amministrazione provinciale; Personale), cui risponde il Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Sineo — Approvazione del Capitolo 10 e dei successivi 11 a 40 — Domanda del Senatore Gadda al Capitolo 41 (Manutenzione di fabbricati) — Risposta del Ministro dell'Interno — Approvazione dei Capitoli 41, 42 e 43 — Osservazioni del Senatore Sineo al Capitolo 44 (Gazzetta Ufficiale) a cui risponde il Ministro — Approvazione dei Capitoli dal 44 al 91 ultimo del progetto e dei totali parziali e generali — *Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1875* — Istanza del Senatore Cannizzaro al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Risposta del Ministro — Approvazione dei Capitoli dall'1 al 4 — Istanza del Senatore Gadda al Capitolo 5 (Agricoltura, Colonie agricole ecc.) — Risposta del Ministro — Avvertenze del Senatore Pescatore cui risponde il Ministro — Dichiarazioni del Senatore Lauzi — Replica del Senatore Pescatore — Osservazioni del Senatore Gadda — Approvazione del Capitolo 5 e dei susseguenti dal 5 al 26 — Osservazioni e istanze del Senatore Torelli al Capitolo 27 (Statistica) — Risposta del Ministro — Approvazione del Capitolo 27 e dei successivi dal 28 al 49 ultimo del bilancio e dei totali parziali e generali — *Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, TABARKINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Discussione del progetto di legge - Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di prima

previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1875.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto:

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo stato di prima di previsione, annesso alla presente legge. »

Ora si darà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge:

(*Vedi infra.*)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, procederemo alla discussione dei singoli capitoli, ritenendo

per approvati quelli sui quali non vengano fatte osservazioni.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	766,906 »	»	766,906 »
2 Ministero (Spese d'ufficio)	44,000 »	3,000 »	47,000 »
3 Ministero (Manutenzione dei locali)	12,000 »	2,000 »	14,000 »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Bramerei sapere come si conciliò lo stanziamento di queste spese del bilancio dell'Interno colla creazione di un Economato generale dipendente dal Ministero di Agricoltura e Commercio. Per questo Economato generale il Ministro di Agricoltura e Commercio ci domanda più di quattro milioni. Questi quattro milioni dovrebbero bastare per tutte le spese di manutenzione che si fanno nei Ministeri dello Stato; se poi non bastano, si assegnino un fondo maggiore al Ministero di Agricoltura e Commercio; ma a me pare di somma convenienza che l'Economato generale provveda egli solo a tutte le spese del materiale di tutti i dicasteri.

Senatore VERGA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA, *Relatore*. Risponderò poche parole.

Le spese di manutenzione del locale del Ministero non possono confondersi con quelle che fa l'Economato generale. L'Economato generale, secondo la sua istituzione, ordinata col Regio Decreto del 1870, è incaricato di provvedere all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione degli stampati, della carta e degli oggetti di cancelleria occorrenti all'Amministrazione dello Stato.

Collo stesso Regio Decreto è stato disposto che fossero stralciate dai vari capitoli del bilancio generale, le somme assegnate alle diverse Amministrazioni dello Stato, per questi oggetti e concentrate in un nuovo capitolo del bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Com-

mercio, da intitolarsi: *Materiale dell'Economato Generale*, ripartita in tanti articoli, quanti sono i Ministeri.

Il Capitolo *Personale dell'Economato*, riguarda la spesa per gli impiegati che disimpegnano il servizio dell'Economato medesimo, secondo la relativa pianta organica.

In addietro tutti i Ministeri avevano nel proprio bilancio stanziato un fondo per le rispettive spese di stampati, carta ed oggetti di cancelleria. Questo stanziamento fu soppresso dopo l'istituzione dell'Economato generale. Ma le spese che occorrono per la manutenzione degli edifici di ciascun Ministero furono sempre ritenute a carico proprio di ciascun Ministero. E queste precisamente pel Ministero dell'Interno, sono per la manutenzione del palazzo ove ha la sua sede, il quale essendo grandioso, ha bisogno di continue riparazioni. Anzi, il Ministro avea chiesto 15,000 lire, ma poi, d'accordo colla Camera dei Deputati, fu ridotta la somma a lire 12,000.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Sineo?

Senatore SINEO. Mi pare che l'onorevole Relatore non abbia sciolta la questione. Io domando se non sia più consentaneo allo spirito della legge che l'Economato generale debba provvedere non solo gli stampati e la carta e l'inchiostro a tutte le amministrazioni (per le quali cose mi parrebbe assai grave la spesa di 4 milioni), ma debba anche essere incaricato esclusivamente della manutenzione dei locali.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In discussione è il bilancio dell'Interno; ma dacchè l'onorevole Sineo ha fatto osservazioni relative alle competenze normali dell'Economato generale il quale dipende dal Ministero

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

del Commercio, non ispiaccia al Senato, come non ispiace al mio Collega, che io gli risponda.

Veggio in mano dell'onorevole Verga, che è della Commissione, la legge e il regolamento sulla contabilità; da essi risulta, come risulta dal Decreto di sua fondazione, che l'Economato ha un compito circoscritto alla fornitura degli stampati e della carta, e di tutti gli oggetti di cancelleria, imperocchè al mantenimento dei locali assegnati alle singole Amministrazioni, ciascheduna Amministrazione deve provvedere col fondo assegnato nel proprio bilancio.

L'onorevole Sineo ha mostrato credere che fra le attribuzioni del Ministero di Agricoltura e Commercio, fosse anche provvedere al mantenimento dei locali, considerata la grandezza della cifra assegnata all'Economato, che egli disse essere di 4 milioni. È per verità di soli tre milioni e mezzo; ma mettiamo pur quattro. Questa cifra può parere esagerata soltanto a chi non si formi adeguato concetto della vastità e della varietà delle funzioni amministrative dello Stato.

Cito ad esempio l'Amministrazione del Lotto, che esige per sé milioni, non dico di bollette ma di bollettari; onde per essa soltanto la spesa di carta e di stampa ammonta ad 800 o 900 mila lire. L'Economato deve provvedere alle spese di cancelleria per tutte le amministrazioni centrali e le migliaia dei loro impiegati; deve provvedere alla infinita varietà e quantità di stampati che occorrono alle amministrazioni delle imposte dirette, del Demanio e delle Tasse, delle Gabelle, delle Poste e dei Telegrafi, ed alle pubblicazioni statistiche; inoltre colla somma assegnatagli in bilancio deve soddisfare al pagamento delle spese per la raccolta ufficiale

delle Leggi e dei Decreti del Regno, che si fa in doppia edizione, e dee bastare alla sua pubblicità in tutti i Comuni del Regno.

L'Economato generale dee insomma fornire un mezzo necessario a quel complesso di funzioni governative ed amministrative che nei suoi movimenti successivi e nei singoli suoi atti si esplica con carta scritta o stampata; se a tutto questo pensa l'onorevole Sineo, smetterà di credere che la somma data in bilancio all'Economato sia sovrabbondante ed esagerata, ancorchè non debba pensare alla conservazione dei locali, cui provvede ciascuna Amministrazione coi fondi iscritti sul proprio bilancio.

Senatore VERGA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA, *Relatore*. A maggiore appagamento dell'onorevole Senatore Sineo, leggerò l'articolo 1 della legge sulla contabilità dello Stato;

« Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni immobili assegnati ad uso proprio....

Quindi è a carico di ogni Ministero la manutenzione dei propri locali; e ritengo che questo sia anche nell'interesse generale dell'Amministrazione, perchè l'occhio vigile di ciascun Ministero può più sollecitamente provvedere ai bisogni di opere o riparazioni che si manifestano negli edifici che occupa, senza dover rivolgersi ad altra Amministrazione che da esso non dipende.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, s'intenderanno approvati il capitolo 3 e la cifra totale della categoria: Amministrazione centrale, in L. 827,906.

Si continua la lettura:

Consiglio di Stato.

4 Personale	410,290 »	»	410,290 »
5 Spese d'ufficio	20,000 »	»	20,000 »
	430,290 »	»	430,290 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi. (Approvato.)

Archivi di Stato.

Senatore AMARI *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI *prof.* Non è la prima volta che io interesso il Senato sopra gli archivi dello Stato, poichè rammenteranno i signori Senatori che parecchi anni addietro, essendo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Ministro l'onorevole Lanza io presi la parola per l'appunto nella discussione di questo capitolo del suo bilancio.

Gli archivi della città di Palermo datano dal 14° secolo, e da quell'epoca in poi sono stati piuttosto ben conservati, in modo da offrire un gran deposito utilissimo alla storia. Queste carte ora si trovano in tre o quattro edifici: uno vicino al mare detto della Catena, l'altro è il palazzo dei tribunali e il terzo uno degli aboliti conventi un poco più lontano.

Senza parlare delle altre due parti dell'Archivio palermitano, le carte che si conservano nell'edificio dei tribunali sono proprio nei piombi e nei pozzi come le prigioni dell'antica Venezia. Le carte importanti dell'antica Cancelleria sono infracidite e cascano a pezzi appena tocche per l'umidità del suolo, e quelle del tribunale del patrimonio, come allora si chiamava quella che ora diciamo Corte dei conti, sono rilegate ai piombi, sotto le tegole, senza finestre, dove il vento e la pioggia ne fanno strazio.

Come è possibile che il personale ristrettissimo dell'archivio di Palermo possa fare ricerche in questi tre luoghi diversi, anzi quattro perchè le carte riposte nel palazzo dei tribunali, come io diceva, sono situate parte a terreno e parte molto vicino al cielo?

L'onorevole Lanza si occupò del caso; devo dire che anche l'attuale signor Ministro vi ha rivolto il suo pensiero; ma il fatto è che una gran parte delle carte dell'Archivio siciliano restano nello stato medesimo con tutti gli inconvenienti ricordati di sopra, i quali dopo sei o sette anni si sono aumentati.

Si era pensato di cedere all'archivio un grande edificio attualmente destinato alla educazione dei fanciulli esposti.

Quest'edificio è quasi contiguo al locale principale dell'archivio, all'antico convento cioè detto della Catena; dimodochè non vi sarebbe da fare che un piccolo cavalcavia sopra un vicololetto per mettere in comunicazione i due edifici.

Ora, cercando il luogo ove tramutare gli esposti si che si potessero cedere all'archivio le odierne stanze loro, si sono volti gli occhi all'antico monastero detto di S. Vito, il quale fu sgombrato dalle suore fin dal 1866, e sarebbe stato molto adatto, si per la salubrità del sito come per la vastità delle fabbriche; se non che

vi è acquartierata della truppa; se non erro, una compagnia di zappatori della guarnigione di Palermo. Fu necessario dunque rivolgersi al Ministero della Guerra perchè fossero cedute quelle stanze, in modo da potersi fare in quell'edificio il tramutamento degli esposti. Questo finora ha incontrato gravissime difficoltà. Io pregherei il signor Ministro dell'Interno di mettere tutto l'amore e tutto lo zelo perchè le difficoltà siano vinte e si arrivi al tramutamento dell'ospizio degli esposti in S. Vito od in altro luogo, in modo che l'edificio attuale contiguo alla Catena possa con pochissima spesa essere unito all'archivio e vi si possano collocare tutte le carte divise adesso tra i tribunali e lo abolito convento al quale accennai sin da principio.

Questa è la preghiera che io rivolgo all'onorevole Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non posso che confermare le cose dette dall'onorevole Senatore Amari intorno alle condizioni deplorabili dell'archivio di Palermo.

Vorrei soltanto fare una rettifica, o dirò meglio, una riserva intorno all'epoca a cui rimonta questo stato di cose in ordine a tali archivii, epoca, che credo sia di molto anteriore a quella accennata dall'onorevole Senatore Amari. Ma ad ogni modo le cose sono in condizione tale da non potersi tollerare.

Le pratiche già iniziate dal mio predecessore per trovare locali adatti, pare che si avvicino ad una soluzione, e spero che questa non si farà molto aspettare; per parte mia, posso assicurare l'onorevole preopinante ed il Senato, che metterò tutto lo zelo e l'impegno per definire le cose il più presto possibile. Converterà poi allora che io venga davanti al Parlamento per chiedere i fondi necessari per far fronte all'occorrente spesa, e spero, che quantunque i tempi non volgano molto favorevoli agli aumenti di spesa nei bilanci, si vorrà far buon viso alla mia domanda.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Ringrazio l'onor. signor Ministro della risposta che ha avuto la compiacenza di darmi, ma nel tempo stesso posso assicurarlo che gli inconvenienti che io facevo notare non sono per nulla esagerati, e se vorrà compiacersi di attingere informazioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

al riguardo si farà di leggieri persuaso della loro gravità. Quanto all' altra difficoltà che metteva innanzi l'onor. signor Ministro cioè la spesa occorrente, farò osservare che per adattare all'archivio il contiguo edificio degli esposti, la spesa si ridurrebbe a poca cosa; un cavalcavia e qualche lieve opera di restauro.

Non è spesa da fare ostacoli, e credo che una piccola parte del fondo che vedo qui segnato nel bilancio in 28 mila lire che in altro anno potrebbe ancora essere aumentato, sarebbe sufficiente.

PRESIDENTE. Si continua la lettura:

Archivi dello Stato.

6 Personale	501,420 »	»	501,420 »
7 Spese d'ufficio	59,771 »	6,000 »	65,771 »
8 Fitti di locali	24,433 »	»	24,433 »
9 Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse	27,000 »	1,500 »	28,500 »
	612,624 »	7,500 »	620,124 »

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Amministrazione provinciale.

10 Personale	6,850,000 »	30,000 »	6,880,000 »
------------------------	-------------	----------	-------------

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Prego l'onorevole signor Ministro dell'Interno di dare schiarimenti sopra una questione che è stata profondamente esaminata da uno dei suoi predecessori, ma che fu, pare, abbandonata dai Ministri dell'Interno che vennero dopo.

Il personale dell'Amministrazione provinciale, che ci dà una spesa di lire 6,880,000, mi pare che potrebbe essere maggiormente utilizzato con grande risparmio per la spesa del Ministero delle Finanze, e anche con vantaggio dell'Amministrazione.

Questo concetto fu espresso dall'onorevole Senatore Cadorna, quando era Ministro dell'Interno. Egli proponeva che il Prefetto fosse il centro di tutta l'Amministrazione della provincia, e che alle attuali sue attribuzioni si aggiungessero quelle all'incirca che furono date poscia alle Intendenze.

È certo che questo porta di necessità il concerto dei due Ministeri dell'Interno e delle Finanze per la nomina dei Prefetti, ma questo concerto non può essere difficile fra due colleghi.

In quest'occasione esprimerò un altro voto che fu già molte volte manifestato. Credo ve-

ramente inutile la spesa delle sotto-prefetture. Debbono bastare le Prefetture. Le sotto-prefetture non hanno altro effetto che quello di incagliare e rendere più lenta la spedizione degli affari.

Questi sono i miei voti sul N. 10 che tratta del *Personale dell'Amministrazione provinciale*.

PRESIDENTE. Ella esprime un voto; non fa alcuna proposta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onor. Senatore Sineo ha ricordato un ordinamento amministrativo del quale fu iniziatore l'onorevole Senatore Cadorna, che io succeduto a lui nel Ministero dell'Interno, ebbi l'onore di difendere nella Camera elettiva. L'onorevole Senatore Sineo può quindi esser certo che nessuno sarebbe stato più favorevole di me ad un sistema amministrativo che avesse concentrato nei medesimi funzionari le attribuzioni amministrative e gli uffici esecutivi di finanza; però quel progetto fu abbandonato, e fu invece organizzato con legge recente il servizio delle Intendenze di Finanza e delle amministrazioni dipendenti, per cui il ritornare su quest'argomento, sarebbe guastare oggi quello che ieri fu sanzionato dal Parlamento. Quindi io credo che il mio collega l'onor. Ministro

delle Finanze, non sarebbe disposto oggi a voler riformare di nuovo il servizio provinciale che fu riordinato da pochissimo tempo.

In quanto alle sotto-prefetture io ho già promesso alla Camera dei Deputati di presentare un progetto di legge per la soppressione dei Commissariati del Veneto e per la riduzione delle sotto-prefetture.

Io sto studiando questo progetto di legge, e spero di poterlo presentare prima che il Parlamento ripigli le sue sedute in seguito alle vacanze pasquali.

Io credo che si possa ridurre il numero delle sotto-prefetture, sopprimerle no; non già perchè esse sieno ovunque una ruota indispensabile del meccanismo amministrativo; ma perchè dove la viabilità è imperfettissima, dove le distanze sono enormi a talchè si impiegano molte ore, e talvolta l'intera giornata, a passare dal capoluogo della provincia a quello del circondario; e soprattutto dove la sicurezza pubblica è gravemente turbata, ivi la sotto-prefettura è indispensabile. Che se a provvedere agli accennati bisogni si volesse sostituire un altro ufficio alla sotto-prefettura, non si farebbe che cangiarne il nome, senza nemmeno ottenere alcuna economia; essendo gli uffici di sotto-prefettura ridotti a così piccolo numero di impiegati che non ne occorrerebbero meno per un ufficio di pubblica sicurezza che provvedere dovesse ai bisogni di un esteso circondario.

Io credo quindi, riassumendo, che a voler ottenere una riforma la quale sia anche utile alla finanza, si debba limitare la soppressione ai Commissariati nel Veneto, come credo che si possano senz'altro sopprimere alcune sotto-prefetture secondarie non indispensabili; in questo senso sto preparando un progetto di

legge, e quando questo sarà davanti al Senato, l'onorevole Senatore Sineo potrà rinnovare la sua proposta, e allora verrà l'opportunità di discuterla, e vedere se si possa andare anche nell'intendimento suo.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sineo vuole parlare?

Senatore SINEO. Io non ho chiesta la parola, ma poichè l'onorevole Presidente è disposto ad accordarmela, dirò che sono lieto che il Ministro dell'Interno intenda la necessità di sopprimere almeno una gran parte delle sotto-prefetture; sarà qualche cosa di guadagnato.

Quanto poi alla fusione tra le Intendenze e le Prefetture, io spero che, pensandoci meglio il signor Ministro, qualche cosa finirà per concedere.

Non ci deve trattenere il pensiero che si tratti d'organizzazione recente, perchè quando un'organizzazione, quantunque recente, ha dimostrato di non essere la migliore, il Parlamento deve pensare a migliorarla.

L'opera legislativa debbe essere di continuo perfezionamento. Dobbiamo arrivare non solo a migliorare ciò che originariamente era difettoso, dobbiamo essere pronti ugualmente a togliere gli inconvenienti che nascono dalle nuove leggi che l'esperienza ha provate imperfette, mentre prima non si credevano tali.

La fusione delle Intendenze con le Prefetture si può fare insensibilmente, progressivamente, secondo che le circostanze locali possono consigliarla.

Io quindi ho speranza che anche per questo riguardo si farà qualche cosa.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, anche questo Capitolo si riterrà approvato.

Passiamo al Capitolo 11.

11 Indennità di residenza	165,000 »	»	165,000 »
12 Spese d'ufficio	672,770 »	»	672,770 »
13 Spese diverse	63,500 »	»	63,500 »
	<u>7,751,270 »</u>	<u>30,000 »</u>	<u>7,781,270 »</u>

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Opere Pie.

14 Servizi vari di pubblica beneficenza	102,200 »	10,000 »	112,200 »
---	-----------	----------	-----------

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Sanità interna.

16 Spese diverse	43,450 »	23,000 »	66,450 »
17 Siflicomi (Personale)	100,000 »	2,500 »	102,500 »
18 Siflicomi (Spese di cura e mantenimento).	1,127,339 »	230,000 »	1,357,339 »
19 Siflicomi (Manutenzione di fabbricati).	53,500 »	30,000 »	83,500 »
20 Siflicomi (Fitti di locali)	4,500 »	1,000 »	5,500 »
	1,328,789 »	286,500 »	1,615,289 »

(Approvato.)

Sanità marittima.

21 Personale	328,180 »	»	328,180 »
22 Spese diverse	116,650 »	44,000 »	160,650 »
23 Manutenzione dei fabbricati	49,200 »	26,000 »	75,200 »
24 Fitto di locali	4,000 »	»	4,000 »
	498,030 »	70,000 »	568,030 »

(Approvato.)

Sicurezza pubblica.

25 Servizio segreto	750,000 »	»	750,000 »
26 Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale).	2,909,500 »	10,000 »	2,919,500 »
27 Spese d'ufficio.	160,000 »	10,000 »	170,000 »
28 Guardie di sicurezza pubblica (Personale).	4,554,340 »	120,000 »	4,674,340 »
29 Indennità di trasferta e gratificazioni agli ufficiali ed alle guardie di pubblica sicurezza	240,000 »	40,000 »	280,000 »
Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie			
30 di pubblica sicurezza	238,269 »	50,000 »	288,269 »
31 Fitti di locali	166,000 »	26,000 »	192,000 »
32 Manutenzione dei locali e del mobilio	102,300 »	74,000 »	176,300 »
33 Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	120,000 »	80,000 »	200,000 »
34 Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica.	250,000 »	130,000 »	380,000 »
	9,490,409 »	540,000 »	10,030,409 »

(Approvato.)

Amministrazione delle carceri.

35 Personale	4,338,800 »	80,000 »	4,418,800 »
36 Spese d'ispezione, indennità, gratificazioni, sussidi, e vestiario dei guardiani	445,950 »	148,000 »	593,950 »
37 Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	20,111,564 »	2,500,000 »	22,611,564 »
38 Trasporto dei detenuti	1,187,800 »	750,000 »	1,937,800 »
39 Servizio delle manifatture nelle case penali	1,200,000 »	100,000 »	1,300,000 »
40 Fitto di locali	100,000 »	35,000 »	135,000 »
41 Manutenzione dei fabbricati	670,000 »	600,000 »	1,270,000 »

Senatore GADDA. Domando la parola sul capitolo 41 or ora letto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io veggio in questo capitolo una forte riduzione di lire 300,000. Io non voglio entrare in discussione a questo proposito

dal momento che il signor Ministro ha creduto di accettare questa risoluzione; farò solo alcune osservazioni relative alla esecuzione. Io prego il signor Ministro a compiacersi di dirmi se posso restare perfettamente tranquillo circa quelle opere di modificazione al carcere giudizi-

ziario di Civitavecchia, che erano richieste di urgenza dietro le tante sollecitazioni del Ministro di Grazia e Giustizia, nello scopo che quel carcere fosse ridotto in condizione di assecondare le esigenze della procedura giudiziaria. E faccio questa preghiera perchè da lettere che ho ricevuto dalla Direzione generale delle carceri mi è nato il dubbio che, atteso questa forte riduzione, non possano quelle opere di riduzione farsi con quella urgenza che è voluta, anche per essere stata convenuta e dichiarata allo stesso Municipio.

E giacchè faccio questa osservazione, mi permetto di ricordare all'onorevole signor Ministro che non solo le esigenze del servizio giudiziario reclamano quelle modificazioni, ma ne sente pure la necessità lo stesso Municipio. L'onorevole Ministro ben sa che le carceri giudiziarie di Civitavecchia sono nello stesso locale in cui siede il Municipio; vi è una sola scala, per la quale unicamente si può accedere agli uffici del Sindaco ed alle carceri. Ora, credo basti accennare questo inconveniente perchè tutti si persuadano della necessità di rimuoverlo al più presto.

Io non voglio ulteriormente trattenere il Senato sopra una questione di tal natura, ma, confesso il vero, la forte riduzione di lire 300,000 portata da questo capitolo mi ha fatto dubitare che possano queste opere essere presto eseguite, e si richieda una legge.

Il progetto è compiuto; non manca che di eseguirlo.

Io bramerei che l'onorevole Ministro mi tranquillasse su questo dubbio che si riferisce in vero alla mia amministrazione, ma che interessa certamente tutto il Senato, perchè si tratta del servizio della giustizia.

MINISTRO DELL'INTERNO. La condizione del carcere di Civitavecchia è veramente come l'ha descritta l'onor. Gadda.

Non è il solo però. Moltissimi altri Comuni del Regno hanno delle carceri che non sono in condizioni migliori di quelle del carcere di Civitavecchia. Ma, ripeto, è verissimo che le condizioni di quel carcere sono tali che meritano la più viva sollecitudine per parte del Governo.

Le ricerche fatte per trovare un locale più adatto ad uso di carcere erano giunte ad un felice risultato: ed è pur verissimo quel che

diceva l'onor. Gadda, cioè che non mancava quasi più che far approvare il progetto tecnico per metter mano ai lavori.

Il Ministero dell'Interno aveva in animo di far cominciare assai presto questi lavori, valendosi appunto del fondo abbastanza largo che ogni anno era iscritto in bilancio per manutenzione dei fabbricati carcerari.

Nell'altro ramo del Parlamento si è trovato ad eccepire in quest'anno contro tale stanziamento, il quale se, avuto riguardo alla legge di contabilità non si poteva sostenere come strettamente legale, era però molto conforme ai bisogni nei quali si trova l'amministrazione delle carceri. Si tratta, se non erro, di quattrocento case carcerarie che abbiamo nel Regno. La maggior parte di queste sono in condizioni tristissime; assai poche sono costrutte appositamente per servire all'uso cui sono destinate.

La maggior parte sono vecchi castelli o conventi ridotti così alla meglio ad uso di carcere; accade quindi non solo che questi fabbricati hanno bisogno di una grandissima spesa per essere mantenuti; ma accade spessissimo che in un carcere manchino locali indispensabili, in un altro faccia difetto la sicurezza. Quindi occorre ogni anno, e in molti luoghi, di far spese le quali escono dai limiti delle riparazioni per entrare in quelli delle ricostruzioni o degli adattamenti; ma essendo dannoso il ritardare a provvedervi, si era appunto sempre largheggiato alquanto in un capitolo del bilancio per provvedere a questi bisogni. E il fatto ha dimostrato in molti luoghi che questo sistema riesciva bene amministrativamente, quantunque fosse, lo dichiaro, non rigorosamente conforme ai termini di legge.

In moltissimi luoghi si è potuto rimediare convenientemente, facendo un lavoro in un anno, un lavoro in un altro, e così si sono costruite buone carceri dove erano locali infelicissimi.

Ma, come ho detto, davanti alla Camera dei Deputati queste considerazioni non hanno bastato per far continuare in quella tolleranza, la quale si era usata sin qui. La Camera ha desiderato che si entri più rigorosamente nei limiti della legge, stanziando la somma che approssimativamente può essere necessaria per le pure riparazioni, e trasportando nella parte straordinaria del bilancio tutte quelle somme, prevedute necessarie durante l'anno per le ricostruzioni, o le straordinarie riparazioni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Questa è la ragione della differenza che si scorge in quest'anno nel bilancio del Ministero dell'Interno nella spesa per i locali delle carceri; mentre negli anni passati ed anche nelle proposte del Ministro per l'anno corrente, la spesa portata per manutenzione dei fabbricati saliva quasi al milione. Quest'anno invece troviamo ridotta quella somma di 300,000 lire, e quindi ridotta a 670,000 lire. Le 300,000 lire che rappresentano le spese nuove, quantunque, ripeto, divise per molti locali e per piccole quote, ma pure spese nuove, sono trasportate nel bilancio straordinario.

Questo farà sì che non sarà possibile su questo capitolo, così ridotto, delle spese di riparazione, comprendere il carcere di Civitavecchia, il progetto del qual carcere non essendo ancora stato approvato, non ha potuto esser messo nel bilancio straordinario fra quelle spese nuove che ho accennate.

Appena però il progetto tecnico sarà compilato, io mi darò premura di farne un progetto di legge e presentarlo al Parlamento, il quale, io spero, vorrà riconoscere l'importanza di quel lavoro.

Qualora il Parlamento lo approvi, ho fiducia

che dividendo la spesa in due o tre anni al più, si potrà ottenere che, ad onta di questa speciale condizione in cui si trovò il bilancio relativamente alla spesa per le carceri, si potrà soddisfare ai desideri manifestati dall'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni date. Mi spiace che le convenienze delle contabilità possano portare ritardo, ma prendo atto della dichiarazione del signor Ministro, che presenterà la proposta di legge appena il progetto dei lavori sarà approvato. Sarà mia cura che nulla si ometta onde tale approvazione intervenga presto, e faccio assegnamento, ripeto, sulla fatta dichiarazione per la presentazione del relativo progetto di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, il capitolo 41 s'intende approvato.

Ora metto ai voti il totale dei capitoli relativi all'Amministrazione delle carceri in L. 32,267,114.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Siamo alla categoria

Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.

42 Funzioni pubbliche e feste governative	10,000 »	»	10,000 »
43 Ricompense per azioni generose.	5,000 »	»	5,000 »
44 Gazzetta ufficiale	9,600 »	»	9,600 »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Si tratta di una piccola cifra; ma io annetto qualche importanza al modo con cui si pubblica la *Gazzetta Ufficiale*.

Io ritengo ciò che ha detto poc'anzi l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, che attualmente si fa una doppia edizione delle leggi. Ora, se l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio s'incaricasse della pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* probabilmente basterebbe una sola edizione; o almeno si farebbe un gran risparmio di spesa facendo valere la stessa composizione per la *Gazzetta Ufficiale* e per il *Bollettino delle leggi*. Di più, nelle mani di quel Ministro, mi sembra che la *Gazzetta* potrebbe essere più giovevole allo scopo di cui dobbiamo preoccuparci, in quanto che la *Gazzetta Ufficiale* è destinata per pro-

pria natura, a somministrare continuamente dati statistici i quali sono in potere principalmente del Ministero di Agricoltura e Commercio. Vediamo per contro che molte volte la *Gazzetta Ufficiale* non sa come riempire le sue pagine ed è ridotta ad inscrivere persino dei romanzi.

Avvi un'altra pubblicazione, nella quale ravviso uno scopo identico a quello della *Gazzetta Ufficiale*, che pur si fa per cura del Ministero dell'Interno, e che non vedo mentovata nel bilancio, forse perchè darà prodotti che compenseranno incirca la spesa: intendo accennare al Calendario generale.

Anche il Calendario generale è destinato a somministrare dati statistici utili per i nostri concittadini. Questi dati si potrebbero somministrare con maggiore celerità e più compiuti se la *Gazzetta Ufficiale* e il Calendario gene-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

rale passassero al Ministero di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Riguardo alla *Gazzetta Ufficiale* devo rettificare un apprezzamento dell'onorevole Sineo. Egli disse che la *Gazzetta Ufficiale* è un carico per l'erario; al contrario è attiva e rende all'erario 120 mila lire.

È appaltata ad un tipografo il quale paga un canone di 120 mila lire, e i Ministeri hanno il diritto di far inserire in questa *Gazzetta Ufficiale* tutti i decreti, tutte le leggi, tutte le notizie che credono utile di pubblicare; ecco perchè fu sempre ritenuto che debba piuttosto essere sotto l'ingerenza del Ministero dell'Interno, il quale è più degli altri in grado di procurarsi quelle notizie, massimamente se di carattere politico, ed è più degli altri interessato a farle conoscere nelle provincie.

La *Gazzetta Ufficiale* è l'organo col quale il Governo pubblica le leggi e manifesta le sue disposizioni ed i provvedimenti presi nell'interesse dello Stato. Ma tranne queste facoltà che il Governo si riserva, tranne questa obbligazione dell'appaltatore, la *Gazzetta* è privata, è di un tipografo il quale pubblica la medesima nel modo che crede più conveniente; se mette romanzi è perchè crederà di procurare più lettori che non pubblicando decreti. Ma lo Stato se intervenisse anche in questo, e volesse imporre altri vincoli, diminuirebbe l'introito, inquantochè allora l'editore vedrebbe diminuire l'utile suo. È vero che tutto quanto riguarda l'ordinamento delle materie debbe essere approvato dal Governo; ed è appunto per questo che, essendo stato ritenuto utile di variare la forma della *Gazzetta*, si dovette pure introdurre qualche variazione nel contratto; ma ciò non toglie il carattere affatto privato che ha la *Gazzetta* come speculazione.

Dunque all'infuori di ciò che la *Gazzetta* è mezzo ed organo del Governo per far conoscere alle provincie ed ai comuni i suoi ordinamenti, le sue provvidenze, per cui parrebbe che stesse meglio sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno che non del Ministero di Agricoltura e Commercio, io non vedrei difficoltà quando si rinnovi il contratto per la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, di studiare col mio collega Ministro di Agricoltura e Commercio se convenga fare il passaggio della *Gazzetta* al Ministero suo. Quanto al Calendario generale del Regno le condizioni del Ministero dell'Interno sono poco differenti da quelle degli altri Ministeri. Quasi tutti i Ministeri pubblicano un *Annuario* loro proprio; il Ministero dell'Interno pubblica invece un *Annuario* comune a tutti i Ministeri.

Io però prevedo che se la pubblicazione del Calendario generale passasse sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura e Commercio, in allora, il Ministero dell'Interno verrebbe fuori poco dopo coll'*Annuario* suo proprio.

Debbo ancora osservare che questo Calendario non costa niente allo Stato come pure gli altri *Annuari*, i compratori pagano le spese della pubblicazione, e davvero io non saprei vedere che ragione vi sia, perchè non si possa fare un Calendario contenente tutte le indicazioni relative al personale, alle condizioni del proprio organamento e alle variazioni che vi si vanno introducendo, quando, ciò non costa un centesimo allo Stato.

Di fatti in nessun bilancio dello Stato si trova inscritta la minima somma per gli annuari dei diversi Ministeri, come non ve ne è per il Calendario generale del Regno.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il capitolo 44 (*Gazzetta ufficiale*) s'intende approvato.

Si continua la lettura.

45 Indennità di traslocamento agli impiegati e spese per missioni amministrative . . .	145,000 »	24,000 »	169,000 »
46 Dispacci telegrafici governativi	250,000 »	100,000 »	350,000 »
47 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	1,078,443 »	»	1,078,443 »
47 bis Spesa per l'acquisto di francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per la corrispondenza d'ufficio	6,455,000 »	»	6,455,000 »
48 Casuali	80,000 »	»	80,000 »
	8,033,043 »	124,000 »	8,157,043 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Metto ai voti il totale del Titolo I.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

49	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	9,350	»	»	9,350	»
50	Assegni di disponibilità	30,000	»	»	30,000	»
51	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione	30,000	»	5,000	35,000	»
52	Figli dei morti per la causa nazionale	8,000	»	2,000	10,000	»
53	Indennità alla guardia nazionale e soprassoldo alla truppa per servizio di sicurezza pubblica e loro trasporto	1,100,000	»	250,000	1,350,000	»
54	Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848 e nel 1849	20,000	»	2,000	22,000	»
55	Assegni a stabilimenti di beneficenza	59,118	»	10,000	69,118	»
56	Raccolta degli atti del Parlamento	30,000	»	»	30,000	»
57	Provvista d'armi per le guardie di pubblica sicurezza	15,000	»	»	15,000	»
58	Costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino	»	»	50,000	50,000	»
59	Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare	»	»	150,000	150,000	»
60	Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari	»	»	400,000	400,000	»
61	Spese d'impianto di case penali	»	»	50,000	50,000	»
62	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	1,400	»	»	1,400	»
63	Gazzetta ufficiale	8,000	»	»	8,000	»
64	Bergamo. — Casa penale di San Francesco	19,378	44	»	19,378	44
65	Rovigo. — Carcere giudiziario	9,075	»	»	9,075	»
66	Montesarchio. — Casa penale	13,000	»	»	13,000	»
67	Perugia. — Casa penale femminile	21,000	»	»	21,000	»
68	Oneglia. — Penitenziario	6,900	»	»	6,900	»
69	Sarzana. — Carcere giudiziario	13,700	»	»	13,700	»
70	Cesena. — Carcere giudiziario	3,230	»	»	3,230	»
71	Chieti. — Carcere giudiziario	3,400	»	»	3,400	»
72	Trani. — Carcere giudiziario	7,342	»	»	7,342	»
73	Saluzzo. — Casa correzionale	3,650	»	»	3,650	»
74	Catania. — Carcere giudiziario	19,421	»	»	19,421	»
75	Termini-Imerese. — Carcere giudiziario	12,900	»	»	12,900	»
76	Trapani. — Carcere giudiziario centrale	4,160	»	»	4,160	»
77	Venezia. — Casa penale maschile	20,000	»	»	20,000	»
78	Civita Castellana. — Casa penale	11,872	»	»	11,872	»
79	Pavia. — Carcere giudiziario	2,000	»	»	2,000	»
80	Napoli. — Carcere del Carmine	18,057	»	»	18,057	»
81	Parma. — Penitenziario	8,540	»	»	8,540	»
82	San Leo. — Casa di relegazione	3,852	80	»	3,852	80
83	Bergamo. — Casa penale di San Francesco	7,080	»	»	7,080	»
84	Pozzuoli. — Bagno penale	2,538	88	»	2,538	88
85	Ariano. — Carcere giudiziario	9,000	»	»	9,000	»
86	Padova. — Casa di forza	5,040	»	»	5,040	»
87	Padova. — Casa di forza	8,577	60	»	8,577	60
88	Teramo. — Carcere giudiziario	4,660	»	»	4,660	»
89	Spoletto. — Carcere giudiziario	6,100	»	»	6,100	»
90	Tempio. — Casa di forza	18,000	»	»	18,000	»
91	Ferrara. — Carcere giudiziario	14,500	»	»	14,500	»
		1,587,842	72	919,000	»	2,506,842 72

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Riepilogo.TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	822,906 »	5,000 »	827,906 »
Consiglio di Stato	430,290 »	»	430,290 »
Archivi di Stato	612,624 »	7,500 »	620,124 »
Amministrazione provinciale	7,751,270 »	30,000 »	7,781,270 »
Opere pie	102,200 »	10,000 »	112,200 »
Sanità interna	1,328,789 »	286,500 »	1,615,289 »
Sanità marittima	498,030 »	70,000 »	568,030 »
Sicurezza pubblica	9,490,409 »	540,000 »	10,030,409 »
Amministrazione delle carceri	28,054,114 »	4.213,000 »	32,267,114 »
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami	8,033,043 »	121,000 »	8,157,043 »
	<hr/>		
	57,123,675 »	5,286,000 »	62,409,675 »
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria.</i>	1,587,842 72	919,000 »	2,506,842 72
	<hr/>		
Totale	58,711,517 72	6,205,000 »	64,916,517 72

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

L'articolo unico di questo progetto sarà votato poi a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge sullo Stato di prima previsione della Spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per il 1875.

PRESIDENTE. Ora passiamo al bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Leggo l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo stato di prima previsione, annesso alla presente legge.

Si darà ora lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge:
(*Veti infra.*)

PRESIDENTE È aperta la discussione generale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Cogliendo l'occasione del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio, io desiderava rivolgere al signor Ministro alcune domande sopra le condizioni e l'av-

venire della scuola superiore delle zolfare, che è stata stabilita in Palermo, ed è annessa alla scuola d'applicazione.

Ma siccome pur troppo la condizione di quella scuola dipende da due Ministeri, vale a dire la scuola della zolfara, propriamente detta, dipende dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, mentre il tronco principale che è la *Scuola d'applicazione*, di cui quella non è che un ramo, dipende dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, così desidererei che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio volesse porsi d'accordo col Ministro dell'Istruzione Pubblica, e rinnovare le trattative già iniziate tra i due Ministeri per stabilire meglio le relazioni di questa scuola; e quando egli avrà un concetto definitivo dell'accordo che potrà esservi tra i due Ministeri per l'avvenire di questa scuola, fissare un giorno per poter rispondere; giacchè è una istituzione che fu pensiero dell'onor. Minghetti di stabilire, e che poi il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha cercato di migliorare in seguito.

Io ho trovato quest'ostacolo, che questa scuola è un ramo di un tronco che non dipende dallo stesso Ministero, si deve attaccare cioè alla scuola d'applicazione, la quale dipende dall'Istruzione Pubblica, quindi pregherei l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, quando crede che queste trattative di accordo possano essere meglio avviate, di darcene notizia per assicurare anche la provincia e il Comune di Palermo che contribuiscono a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

questa scuola e che desidererebbero che la sua esistenza fosse consolidata in maniera acconcia più di quello che è attualmente.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Aderisco di buon grado all'invito fattomi dall'onorevole Senatore Cannizzaro; e gli dichiaro che darò opera insieme al mio collega della Pubblica Istruzione per avvisare a quei provvedimenti, che siano i più opportuni a dar forza e vigore ad una istituzione, la quale ha tanta e così evidente ragione di essere in Sicilia, che veramente fu negli scorsi anni causa di meraviglia vedere, come la Scuola superiore mineraria per le solfate non riuscisse a fruttificare.

Nei regolamenti che eransi fatti per quella scuola veramente eravi una condizione, la quale rendeva pressochè impossibile in pratica il passaggio ad essa dalle università; perchè inteso letteralmente un articolo, conduceva a conseguenze assurde. E siccome io ho sempre professato l'opinione che bisogni interpretare ed applicare le leggi in modo che non vi si trovi mai l'assurdo, diedi disposizioni alle quali forse, almeno in parte, si deve attribuire se in quest'anno si è potuto aprire la scuola, cosa che per due anni consecutivi non s'era potuta fare.

Le somme erano iscritte in bilancio, i professori erano nominati; mancavano gli scolari!

Della mia sollecitudine per quella scuola e del grande interessamento, che io avevo a conseguire il fine con nobile iniziativa propostosi dall'onorevole Minghetti nell'epoca in cui reggeva il Ministero d'Agricoltura, Industria e

Commercio, ne abbia il Senatore Cannizzaro una prova anche in questo, che, malgrado quella scuola fosse chiusa, io ho sempre conservato in bilancio i fondi necessari a mantenerla.

Quindi, ripigliando il discorso d'onde l'ho incominciato, riconfermo la promessa, che mi intenderò col mio collega della Pubblica Istruzione intorno ai migliori provvedimenti da prendersi in questo proposito; e spero potergli presto dare qualche soddisfacente ragguaglio.

Del resto io penso che in fin dell'anno scolastico avremo intorno al da farsi migliori consigli, dettati dall'esperienza, che oggi non abbiamo ancora.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ringrazio l'onorevole Ministro delle sue cortesi parole. Nessuno può essere più di me testimone della sollecitudine sua per quest'istituzione che è veramente adattata alle circostanze, alle esigenze, ai bisogni del paese. Quindi prendo atto delle sue promesse, e in pari tempo mi permetto di aggiungere che in un primo anno non si può ottenere gran cosa; lo pregherei perciò a voler dare a quest'esperienza di un anno l'importanza che merita, avendo riguardo non solo al numero degli allievi che frequentarono la scuola, ma ben anche alle condizioni del luogo. Le mi pare ci sono, c'è un urgente bisogno, quindi la scuola sarà in avvenire frequentata. Del resto, ripeto, io prendo atto della promessa dell'onorevole Ministro, e nuovamente lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola nella discussione generale, si passerà alla discussione dei singoli capitoli.

Senatore BERETTA, *Segretario*, rilegge:

PARTE I.

Spese d'Amministrazione proprie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	368,400	»	»	368,400	»
2 Ministero (Spese d'ufficio)	30,000	»	3,000	33,000	»
	398,400	»	3,000	401,400	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti il totale di questa categoria.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Agricoltura.

3 Boschi (Spese fisse)	981,240 »	30,000 »	1,011,240 »
4 Boschi (Spese d'amministrazione e diverse) .	176,700 »	31,000 »	207,700 »
5 Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze e medaglie d'onore .	299,300 »	20,500 »	319,800 »
6 Razze equine	779,254 »	5,000 »	784,254 »
7 Bonifiche, irrigazioni e servizio idrografico.	24,000 »	5,000 »	29,000 »

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Non v'ha dubbio che il Ministero di Agricoltura promuove meglio che può gli interessi dell'agricoltura; tuttavia mi permetta l'onorevole Ministro che anche questo anno io gli rinnuovi a questo proposito una preghiera.

Per opera del suo antecessore venne nominata una Commissione della quale io ebbi l'onore di essere Presidente.

Questa Commissione aveva l'incarico di studiare quali fossero i mezzi più atti alla bonificazione, al risanamento dell'Agro Romano.

Quella Commissione composta di persone molto competenti ha fatto degli studi che costarono al Ministero di Agricoltura e Commercio una somma abbastanza rilevante, ma che hanno dato un risultato proporzionato alla importanza di quell'opera.

Ora, nel decorso anno io pregava l'onorevole Ministro, anche per un riguardo alle cose fatte ed ai lavori già compiuti e pubblicati, che volesse presentare al Parlamento quel progetto di legge che era come la conclusione e il riassunto dei lavori di quella Commissione.

Allora l'onorevole Ministro dell'Agricoltura mi disse che si era messo in accordo col suo collega Ministro dei Lavori Pubblici e che sperava sarebbe presentato sollecitamente quel progetto di legge.

Le circostanze intervenute dopo e il modo in cui ha proceduto la sessione legislativa, non gli hanno permesso di far questo.

Io non ricordo la interrogazione che ebbi l'onore di fare altra volta per muovere appunto all'onorevole Ministro: so che non ha potuto fare allora quello che egli e il suo col-

lega si proponevano. Però ora pregherei l'onorevole Ministro a dirmi se sieno superate quelle difficoltà che hanno finora ritardato la presentazione al Parlamento di quel progetto di legge che si riferisce al risanamento ed alla coltivazione dell'Agro Romano.

Ed io faccio questa domanda, anche perchè m'interessa di ricordare al Senato che il Governo si è occupato tempestivamente, ed anzi appena abbiamo avuto la fortuna di venire a Roma, di questo gravissimo argomento, ed ha chiamato a fare studi intorno ad esso uomini competentissimi, e studi che pubblicati hanno richiamato l'attenzione anche di stranieri, in guisa che da diverse parti venne domanda di queste pubblicazioni e furono accolte con gradimento.

Ora mancava di tradurre in atto questi studi. Osservo con compiacenza che tutti in questo momento si interessano moltissimo e giustamente per un tale lavoro.

Io applaudo a quelli che hanno saputo dare tanto impulso e mettere in maggiore evidenza l'urgenza di fare qualche cosa, ma desidero che sia rivendicata anche al governo quella parte che a lui spetta, perchè, per quanto era in lui, ha fatto ciò che poteva ed ha preparato il terreno a grandiosi lavori.

La questione finanziaria è sempre quella che ha arrestato il nostro cammino; ma io spero che si troverà modo di far sì che anche la questione finanziaria sia superata o per lo meno si troverà modo di affrontarla con speranza di riuscita; e concludo pregando il Ministro a volermi su questo punto rassicurare, dirmi cioè, se egli possa ritenere che con l'accordo del suo collega sia presto presentato all'altro ramo del Parlamento un tale interessantissimo progetto.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Come l'onorevole Senatore Gadda, egli che ebbe tanta e così lodevole parte nella direzione degli studi e de' lavori della Commissione, ben sa, il compito del Ministero di Agricoltura e Commercio finisce dove comincia la esecuzione dei lavori. Quindi per quanto riguarda le conseguenze utili degli studi fatti, non posso che riferirmi alla dichiarazione che il mio onorevole collega Ministro de' Lavori Pubblici ha fatto testè alla Camera de' Deputati; alla quale egli disse che certamente non poteva venir meno la sollecitudine del Governo in faccia ad un problema economico e finanziario di tanta importanza quale si è quello del bonificamento dell'Agro Romano; ma che non si potea per considerazioni tecniche impegnare alla presentazione del progetto stesso ad una determinata scadenza, prescindendo anche da quelle considerazioni finanziarie alle quali l'onorevole Gadda ha accennato.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio deve ringraziare l'onorevole Senatore Gadda della lode data all'opera dal suo Ministero per lo studio di quest'interessantissimo problema; ed io ciò faccio tanto più volentieri, pensando che la lode va al mio predecessore e non a me, che non ho fatto altro che affrettare e compiere la pubblicazione degli studi e dei lavori della Commissione; mi unisco poi di gran cuore all'onorevole Senatore Gadda nei sentimenti da lui espressi, vale a dire: che gli studi fatti con tanta solerzia e con tanta intelligenza da uomini competatissimi, ottengano un risultato.

Del resto, chiunque oggi voglia studiare la questione della bonificazione dell'Agro Romano, ed è noto come in questo momento se ne occupi un uomo illustre, può farlo agevolmente, poichè il materiale è preparato. Pertanto, qualunque sia il modo col quale si procederà a risolvere questo problema intorno al quale invano, da secoli, si è affaticato il Governo che ci ha preceduti, il merito della Commissione che ha preparato questo materiale, sarà grandissimo; essa ha studiato il problema in tutti gli aspetti, il fisico, l'idraulico, l'economico; alla sua soluzione null'altro manca che determinare ciò che sia più necessario ed urgente a farsi, calcolarne esattamente la spesa, ed avvisare ai mezzi più acconci a provvederli.

Per parte mia posso assicurare l'onorevole Senatore Gadda che dovendo io nel Governo

rappresentare gli interessi dell'agricoltura, certamente continuerò in quell'iniziativa che mi spetta; e che sono sicuro d'avere dai miei colleghi quella cooperazione la quale è necessaria allo scioglimento di questo problema, al compimento d'un lavoro importantissimo per sé ed urgente; ma che pur deve essere considerato nei suoi rapporti colle condizioni generali amministrative e finanziarie del Regno.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PESCATORE. Domando perdono al Senato se entro improvvisamente ed anche inopinatamente in questa grande questione. Però io ci ho pensato più volte, trovandomi ancora alla Camera dei Deputati, ed ho anche iniziata qualche idea quando si discuteva la legge della conversione dei beni ecclesiastici della città e provincia di Roma.

Io allora espressi questa idea sulla quale sarei obbligatissimo al Ministro di Agricoltura e Commercio se aggiungesse a quelle che già diede alcune spiegazioni particolari.

I possessori dell'Agro Romano mi pare che prima di tutto hanno il debito di bonificare le proprie possessioni. Parrà una legge rivoluzionaria, ma non lo sarebbe, quella che imponesse a tutti i possessori dell'Agro Romano un consorzio; un consorzio che avesse obbligazioni e regole tali che l'obbligassero alla massima parte delle spese. Oh! certamente dovrebbero perdere molto in estensione delle loro proprietà, ma quello che perderebbero nelle estensioni lo guadagnerebbero in profondità, in intensità, in valore; di modochè le loro proprietà, ridotte se si vuole alla metà, conserverebbero il loro valore attuale e sarebbe anche aumentato.

Mi pare che all'infuori di questo sistema non si possa far nulla, e soprattutto il Governo certamente non vuole e non debbe far le spese per migliorare e buonificare l'altrui proprietà. Dissi che i possessori dell'Agro Romano sono in debito di migliorare a proprie spese le loro proprietà. E verso chi? Verso il pubblico, verso la salute pubblica. A chi mai è permesso di tenere una proprietà in condizione e stato tale che danneggi la pubblica salute di provincie e provincie? Se sono in debito, a chi tocca di esigere questo debito? Al legislatore il quale deve fare una legge, proporla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

per lo meno, per cui un consorzio sia imposto a questi possessori. Non nego che il Governo anche lui debba contribuire, non so in quali spese e sino a qual punto, non nego che debba contribuire; ma credo che sia nella minor somma. Ciò dissi all'occasione delle conversioni dei beni ecclesiastici della città e provincia di Roma, perchè allora rilevai da documenti presentati in appoggio di quella legge, che circa la metà dell'Agro Romano apparteneva agli enti ecclesiastici stati soppressi.

Ora io dicevo, non è questa una propizia occasione in cui il Governo mettendo in vendita, all'incanto, tutti questi beni, dovrebbe imporre fin d'ora agli acquirenti le condizioni di un consorzio forzato? così facendo almeno la metà dei possessori dell'Agro Romano, non avrebbero più nessuna obiezione a fare al consorzio, che una volta o l'altra dovrà formarsi; giacchè sarebbe stato imposto ai medesimi come una condizione nell'atto dell'acquisto, non avrebbero potuto in avvenire far alcuna opposizione; ma il Governo fece orecchio da mercante.

Non volendo far perdere maggior tempo al Senato, sarei gratissimo al signor Ministro, se su quest'idea del consorzio mi desse qualche spiegazione.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se io avessi mai dubitato del diritto che ha lo Stato d'imporre a' proprietari dei terreni quelle opere che sono necessarie a migliorare i terreni stessi, affinchè non ne emanino esalazioni esiziali al paese, il mio dubbio dileguerebbe dirimpetto all'opinione che ha con tanta autorità e dottrina svolto l'onorevole Pescatore.

Dando a lui gli schiarimenti richiestimi, credo non commettere alcuna indiscrezione; perchè si tratta di un disegno di legge, il quale nella sua sostanza si conforma a quello che fu elaborato dalla Commissione di cui parlava l'onorevole Senatore Gadda, e che è pubblicato negli *Annali del Ministero d'Agricoltura*, sino dal 1873; e spero che di questi schiarimenti intorno alle intenzioni che ha il Governo, l'onorevole Senatore Pescatore sarà soddisfatto.

Il progetto elaborato, come io dissi, dalla Commissione, e nella sua sostanza accettato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Com-

mercio, secondo gli ordinamenti che regolano le attribuzioni rispettive di questo Ministero e di quello dei Lavori Pubblici, è stato passato e comunicato a quest'ultimo, al quale ne spetta l'esecuzione.

Per la bonifica, il progetto distingue l'Agro Romano in due parti, alta e bassa. Questa è la prossima al mare, nella quale a sinistra e a destra del Tevere sono due vaste paludi conosciute sotto il nome delle località di Ostia e Maccarese. Per questa parte dell'Agro il progetto propone dei lavori diretti, da intraprendersi per cura del Governo, e con non grave spesa.

Fu lungamente discusso se meglio convenissero le colmate per prosciugare il terreno, oppure le macchine idrovore. Fu prescelto il secondo sistema, perchè con questo più prontamente si libereranno quei luoghi da quel pestifero serbatoio d'acque, d'onde esalano le febbri e le morti.

Per quanto poi riguarda la parte superiore dell'Agro, si progetta appunto di bonificarla con consorzi obbligatori.

A questo fine in una relazione diligentissima che fu pubblicata, ed è accompagnata da un accuratissimo atlante, sono anche indicati i comprensori di ciascuno di questi consorzi; ed è altresì accennata la ragione della partecipazione nella spesa, secondo il maggiore o minore grado di utilità che ne risentiranno i proprietari, vuoi rispetto alla migliore condizione agronomica nella quale si troveranno le loro terre, vuoi rispetto al semplice miglioramento dell'aria; imperocchè anche il semplice miglioramento dell'aria in un dato fondo ne accresca il valore, quindi non sia ingiusto di chiamare il suo proprietario a partecipare per questo titolo nella spesa della bonificazione.

Mi permetta poi l'onorevole Senatore Pescatore dirgli, che le sue proposte e la sua raccomandazione non sono state tenute in non cale come egli crede; e di questa mia dichiarazione o notizia io penso egli debba essere molto contento, perchè desso ha il merito di avere nell'altra Camera chiamata l'attenzione del legislatore e del Governo su questo argomento.

Senonchè la sfera di azione per il Governo non era così vasta come egli per avventura pensò, riferendosi alla quantità territoriale delle proprietà e delle possessioni degli enti tanto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

soppressi quanto conservati. Ora nella legge che fu fatta a questo riguardo, mentre si permetteva l'enfiteusi per i beni dei corpi conservati che sono in minor numero, forse un terzo del totale, non si permetteva per i beni degli enti soppressi.

Posso accertare l'onorevole Senatore Pescatore, che è stata cura costante del Ministro di Agricoltura e Commercio di raccomandare, nei contratti di enfiteusi, di tener conto della opportunità di coordinare questi contratti al supremo intento della bonifica dell'Agro Romano.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e la Giunta di liquidazione non solamente hanno acconsentito in certe norme generali che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio proponeva, ma hanno anche voluto caso per caso sentire l'avviso del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno a quello che fosse più opportuno stabilire nei singoli contratti a seconda delle condizioni topografiche, idrauliche ed economiche della proprietà che formava soggetto del contratto. Posso soggiungere che in questi contratti, i quali sono già in discreto numero, e comprendono abbastanza vasta estensione di terre, si è imposto agli enfiteuti tanti obblighi in correlazione all'intento della bonifica, che sono valutati ed apprezzati per circa un milione e trecento mila lire.

Io credo sia stato prudente mettere queste condizioni relative alla bonifica nei contratti di enfiteusi; perchè si è potuto così ottenere per una parte considerevole del territorio dell'Agro Romano, condizioni più efficaci e meglio determinate, che non sarebbero per avventura consentite in una legge generale per consorzi obbligatori.

Del resto però, e per i beni stessi, e per i beni tutti degli enti ecclesiastici soppressi o conservati, nonchè per i beni che già appartennero alla manomorta laica svincolata per virtù della legge intesa a rendere libere e trasmissibili le terre dell'Agro Romano, e per ogni altra proprietà, si potrà rendere obbligatoria la cooperazione nella bonifica e il concorso nella spesa per parte di tutti i proprietari indistintamente.

Questo è il concetto al quale s'informa il progetto già preparato dal Governo; il quale approvato che sia per legge, varrebbe a rendere

obbligatorie, come bene avvertiva l'onorevole Senatore Pescatore, quelle opere e quelle spese che prima furono invano raccomandate a ragioni di sana economia e di umanità.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Ho chiesto la parola per fare qualche osservazione brevissima e per aggiungere altre considerazioni a quelle così chiaramente espresse dall'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Primieramente dirò, che ritengo che il miglior maestro per portare i terreni incolti, o mal coltivati a buona coltivazione, è l'interesse del proprietario, e questo val più che gli ordini che possono essere imposti dalle autorità.

Osserverò che se l'Agro Romano malgrado tanti inutili desiderii, rimase sempre privo di bonificazioni, questo dipendeva precisamente da che i proprietari dell'Agro Romano non avevano interesse alcuno a bonificarlo.

Non solamente gli enti ecclesiastici regolari o secolari, possedevano, come bene osservò l'onorevole Senatore Pescatore, una grande parte dell'Agro Romano, ma si può dire che tutto il resto apparteneva a quegli enti non ecclesiastici di cui fece cenno l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in fondo al suo discorso, cioè alle primogeniture, alle prelature, ai maggioraschi ecc.

Non vi erano per conseguenza liberi proprietari; erano tutti usufruttuari, senza alcun interesse a bonificare terreni, che alla loro morte devono cessare di godere.

Vengo quindi alla conclusione, che, soppressi le corporazioni religiose, assoggettati a trasformazione i beni degli enti ecclesiastici conservati, abolite per legge civile le primogeniture, i maggioraschi i fedecommessi, tutti questi beni verranno in mano a liberi proprietari che non avranno bisogno di troppo stimolo per migliorare, per quanto lo permettano il tempo i loro possedimenti, e il danaro. E quando l'onorevole Senatore Pescatore ha detto che alle sue osservazioni, all'epoca della legge di soppressione delle corporazioni religiose, il Governo (si potrebbe dire il Parlamento) ha fatto orecchio da mercante, non ha detto una frase abbastanza esatta, perchè quella legge non dimenticò le di lui raccomandazioni.

Infatti, come ricordava l'onorevole signor

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Ministro, la legge del 19 giugno 1873 contiene la facoltà alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma di dare in enfiteusi quei beni che fossero suscettivi di bonificazione, e che appartenessero ad enti ecclesiastici conservati.

Ora, non è bisogno, giacchè si tratta di cose pubbliche, che io assicuri il Senato che la Giunta liquidatrice ha tenuto conto di questa raccomandazione, e che già moltissime tenute furono date ad enfiteusi, coll'obbligo della bonificazione dei terreni. Solo mi limiterò a dire delle condizioni generali di questi contratti e dei metodi di bonificazione, secondo la natura rispettiva e la posizione dei terreni.

La Giunta liquidatrice ha invocato, ottenuto, ed ha diligentemente osservate le norme comunicate dal Ministro di Agricoltura e Commercio; dimostrandochè queste norme sono la base del capitolato speciale che si fa in queste occasioni.

Ora, quando l'ufficio tecnico (giacchè questa è cosa tecnica) fa conoscere che un podere può essere o tutto, o in gran parte, soggetto di bonificazione, la Giunta mette in vendita ad enfiteusi questa tenuta secondo le norme ora accennate, invece di venderla liberamente. Le condizioni speciali della vendita sono stabilite appunto dall'Ufficio tecnico, nel modo prescritto dal Ministero; dimostrandochè l'una o l'altra bonificazione si prescrive secondo la natura della tenuta posta in vendita. E non solamente è indicata la natura della tenuta, ma è indicata altresì la somma che l'enfiteuta assume l'obbligo di spendere entro un determinato numero di anni, spesa che talvolta raggiunge la somma di 100 e 200,000 lire per una sola enfiteusi, da impiegarsi in bonifiche.

E non solo questo, ma è pure prescritto che per assicurare queste bonificazioni, lasciando da parte il fondo enfiteutico che deve servire a garantire il canone annuo al direttario ente conservato, debba il concessionario dare altrimenti una cauzione ipotecaria, la quale appunto garantisca esclusivamente la bonificazione.

Dopo queste cose, spero che più rassicuranti diventeranno le parole dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, e soddisfaranno l'onorevole Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io ringrazio l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio della cortesia usatami, e di tutte le spiegazioni datemi; ed io, malgrado le osservazioni dell'onorevole Senatore Lauzi, sto col signor Ministro, il quale crede che un consorzio obbligatorio sia indispensabile.

È indispensabile in verità, per vincere l'inerzia degli interessi privati, i quali poi non intendono sempre qual sia il loro vero vantaggio, e persistono volentieri nello stato attuale, appunto in virtù della forza da me accennata, della forza d'inerzia, a malgrado delle pessime conseguenze che ne derivano a danno della salute pubblica.

Mi permetto, in ordine al consorzio obbligatorio...

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore PESCATORE... di manifestare un concetto al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, dappoichè mi fece sapere che altre mie raccomandazioni furono prese in considerazione; che di consorzi obbligatori io comprendo esservene di due generi; uno meramente passivo, il quale consiste nel ricevere passivamente oneri speciali che il Governo imponga a ciascuno dei consorti per la bonifica delle loro proprietà.

Questo carattere puramente passivo non vorrei che predominasse nel Consorzio obbligatorio di cui parliamo, perchè gli oneri che il Governo stesso si faccia a distribuire ai singoli del consorzio, tenendo egli stesso la direzione di ogni cosa, sono sempre minori di quel che dovrebbero essere, per timore di danneggiare troppo, di imporre pesi che non si possono sopportare, che intacchino soverchiamente le proprietà private, le quali non trovino poi un compenso nei risultati della spesa che si farebbe di bonificamento della proprietà medesima.

Io invece crederei che bisognerebbe principalmente costituire un consorzio, un'associazione attiva; la legge dovrebbe provvedere a costituire un'assemblea generale, e poi una direzione esecutiva degli ordini di questa assemblea; il Governo dovrebbe indicare il fine, assegnare all'associazione dei proprietari il compito da conseguirsi da loro; dire ai proprietari associati con un'assemblea che delibera a mag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

gioranza di voti, e con un potere esecutivo che eseguisse: « voi dovete eseguire il tal compito, fare le tali opere. » Ai mezzi dovrebbero pensar loro. A questo fine, naturalmente bisogna istituire un'associazione secondo le regole generali che riguardano le associazioni, e poi s'ingegnino loro, facciano un prestito, si tassino l'un l'altro, facciano come vogliono, ma che agiscano e trasformino essi medesimi le loro possessioni in modo, che più non nocciano al pubblico; tutto ciò che essi dovranno sacrificare a questo fine, non è attualmente per loro un possesso legittimo, pagano un debito, soddisfanno ad un carico indivisibile dai loro possessi, riducendoli in istato salubre, in quello stato che è pel pubblico un diritto assoluto.

Naturalmente non metterei in comune interessi speciali ed opposti fra loro. Allora non sarebbe una vera associazione, sarebbe una battaglia d'interessi opposti. Ma per tutte le opere che per la generalità dei loro risultati interessano egualmente tutti quanti i proprietari si dovrebbe deliberare in comune dagli stessi proprietari.

Non entro in altre considerazioni su questo proposito. Quel che io credo che debba predominare nel consorzio obbligatorio si è che la parte attiva sia lasciata agli stessi proprietari.

Ringrazio di nuovo il Ministro delle spiegazioni che mi ha date, e della pazienza particolare che pose nel chiarire questa cosa.

PRESIDENTE. L'onorevole Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Debbo ringraziare l'onorevole Ministro delle spiegazioni che mi ha favorito e che sono lieto di aver provocato.

Credo anch'io che il consorzio obbligatorio sia l'unica via onde poter arrivare ad un fine concreto; ma non credo sia questo il momento di discutere le basi di tali consorzi; per cui sulle ultime dichiarazioni dell'onorevole Pescatore non ho altro da soggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, il capitolo N. 7 si riterrà per approvato.

Metto ora ai voti il totale della categoria Agricoltura in L. 2,351,904.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa alla categoria

Industria e commercio.

8 Ufficio centrale dei saggi (Personale) . . .	16,580 »	»	16,580 »
9 Ufficio centrale dei saggi (Spese diverse) .	6,000 »	500 »	6,500 »
10 Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e argento (Spese fisse)	138,000 »	»	138,000 »
11 Ufficio di saggio facoltativo dell'oro e argento (Spese diverse)	18,300 »	4,000 »	22,300 »
12 Miniere e cave (Spese fisse)	120,500 »	»	120,500 »
13 Miniere e cave (Spese diverse)	35,200 »	2,000 »	37,200 »
14 Ispezioni alle Società industriali ed agli Istituti di credito	33,300 »	»	33,300 »
15 Privative industriali e diritti d'autore (Personale)	8,500 »	»	8,500 »
16 Privative industriali (Spese diverse) . . .	7,500 »	1,000 »	8,500 »
17 Premi ed incitamenti all'industria ed al commercio	69,000 »	2,000 »	71,000 »
21 Pesi e misure (Spese fisse)	486,400 »	3,600 »	489,400 »
18 Pesi e misure (Spese varie)	121,000 »	8,000 »	129,000 »
19 Pesi e misure (Aggio di esazione)	»	12,000 »	12,000 »
20 Pesi e misure (Restituzioni e rimborsi di diritti di verifica- zione)	5,000 »	20,000 »	25,000 »
	1,065,280 »	52,500 »	1,117,780 »

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Insegnamento industriale e professionale.

22 Scuole ed Istituti superiori	233,200 »	3,000 »	236,200 »
23 Istituti tecnici di Marina mercantile e Scuole speciali	1,745,618 61	3,000 »	1,748,618 61
24 Scuole d'arti e mestieri	76,120 »	1,000 »	77,120 »
25 Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	103,000 »	2,000 »	105,000 »
26 Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami)	40,000 »	5,000 »	45,000 »
	<hr/>		
	2,197,938 61	14,000 »	2,211,938 61

(Approvato.)

Statistica.

27 Statistica	70,360 »	1,000 »	71,360 »
-------------------------	----------	---------	----------

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Torelli ha la parola.

Senatore TORELLI. Io prendo la parola su questo titolo perchè si è sotto il medesimo che veggo comprese le spese per gli studi meteorologici; ora io tengo molto a mantenere nel buon concetto, dirò anzi nelle grazie del Senato questa nuova scienza quale si è la meteorologia, essendo convinto che ha un grande avvenire, ma richiede alla sua volta molto studio e le necessarie spese. Ora, mi interessa dimostrare come tutto ciò possa venire largamente compensato, quali possano essere i frutti di questi studi e di queste spese. Certo io non dirò nulla di nuovo a non pochi, ma non tutti tengono dietro ai progressi d'ogni scienza, ognuno si rivolge di preferenza a quella o quelle per cui ha la maggiore predilezione; in ogni modo io non sarò lungo, ed intendo poi di venire a conclusioni pratiche.

Fra le scienze moderne la meteorologia è forse quella che si potrebbe chiamare la *modernissima*. Una generazione addietro, chi si occupava esclusivamente di meteorologia veniva battezzato piuttosto col titolo di astrologo che di scienziato; ma l'americano Maury colla sua famosa opera della *Geografia fisica del mare* le diede nuova vita, ed il grande Humboldt, con quell'inclinazione di leggere nel futuro che hanno gli uomini di genio, la battezzò, circa 25 anni or sono, una vera nuova scienza. I risultati pratici della nuova scienza confermarono il battesimo di Humboldt. Lo studio delle correnti dei venti che attraversano l'Oceano e lo studio contemporaneo delle

correnti dei mari stessi condussero a risultati che sbalordirono.

Già nel 1860 si calcolava a due milioni di dollari ossia ad oltre 10 milioni di lire italiane, il risparmio della sola marineria americana ottenutosi nell'abbreviamento del tempo per recarsi sia dall'America in Europa o viceversa, seguendo le nuove vie indicate dal Maury, frutto del doppio studio delle correnti marine e delle correnti dei venti. Le altre nazioni ne approfittarono egualmente; e tanta è l'abbreviazione dall'Inghilterra all'Australia, che suol farsi il tragitto in poco più della metà del tempo che richiedevasi prima di quella scoperta.

Nessuno è più in grado oggigiorno di dire il risultato complessivo, ossia l'utile materiale espresso in milioni, per tutte le marine; se già or sono 15 anni la sola marineria americana si avvantaggiava di circa 10 milioni, si pensi cosa può essere dell'insieme. Forse il centinaio di milioni è ancora al disotto dal vero.

Questo risultato che risponde poi si bene allo spirito dominante del secolo, che vuol per prima cosa il guadagno, ha dovuto far acquistare molta fede alla meteorologia che vi entra per buona parte; ma la nuova arrivata ha sempre molti ostacoli da superare non escluso il dubbio, l'incredulità di molti. Per quanto quei risultati siano parlanti, si obietta che le leggi de' venti su spazi come l'Oceano sono diverse che quelle dei venti sulla terra ferma ed altre consimili osservazioni; ma gli uomini della scienza non si scoraggiarono; essi riconoscono certo le maggiori difficoltà, ma ammettono che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

col lungo studio, colle osservazioni fatte su vasta scala e contemporaneamente e con metodi uniformi si finirà a scoprire leggi o norme anche per il continente, ossia da poter trarre induzioni di pratica utilità. In tutti i paesi civili ove si apprezzò la nuova scienza sorsero osservatorii meteorologici non a decine ma a centinaia. Credo sarebbe impossibile dire quante ne sorsero in America, e non è difficile il dire quante ne conta l'Europa. Ma questi sforzi isolati non potevano dare risultati soddisfacenti e nel 1872 alcuni fra i corifei della scienza, il Bruhus, direttore dell'Istituto meteorologico di Lipsia, il Weid, direttore dell'Istituto fisico centrale di Pietroburgo ed il Feilack, direttore dell'Istituto meteorologico di Vienna, concepirono l'idea di approfittare dell'esposizione universale che doveva aver luogo nell'anno successivo a Vienna, per promuovere un congresso internazionale di meteorologi per la soluzione di molte fra le questioni più importanti della meteorologia. Per rendere la cosa più pratica provocarono e tennero un congresso preparatorio a Lipsia nell'agosto 1872 e colà formularono alcuni quesiti da sottoporre al congresso medesimo.

Pregarono il Governo Austro-Ungarico a voler d'esso diramare un invito ufficiale agli altri Governi per questo congresso internazionale la di cui apertura veniva fissata per primi di settembre. Acconsentì quel Governo e diramò analogo invito agli altri. Accettarono la maggior parte di essi, ed al congresso si trovarono rappresentati 18 Stati fra i quali gli Stati Uniti d'America e la China.

L'Italia vi era rappresentata dal professore Cantoni e dal Padre Benza, ambedue ben competenti.

Il congresso, causa i lavori preparatori già fatti a Lipsia, ed alcune pubblicazioni interessanti ch'ebbero luogo intorno a quell'argomento, e fra queste una distinta del direttore dell'Istituto centrale meteorologico di Utrecht, signor Buys-Ballot, che pubblicò in inglese col titolo: *Suggestions on a Uniform System of meteorological observations*, ossia *Avvertenze per un sistema uniforme di osservazioni meteorologiche* poté venire a conclusioni serie.

Mi premeva, o Signori, di arrivare a questo punto perchè qui comincia la parte pratica del mio brevissimo discorso. Non entrerò nei

particolari delle decisioni di quel congresso che fu uno dei più pratici, appunto perchè i quesiti erano ben definiti e studiati da persone competenti, ma vi dirò come fra le diverse decisioni talune vi siano che implicano spese comuni a tutti i governi partecipanti, p. es. la proposta fatta dal Buys Ballot che un fondo internazionale, venga fissato per erigere e mantenere degli osservatori, in contrade ed isole lontane, un'altra perchè si fondasse un Istituto internazionale centrale europeo che riunisse tutte le fila, tutti i risultati e per ultimo quella che si tenga ogni tre anni un congresso internazionale. Venne nominato un Comitato permanente di 7 membri, onde vegliasse a che si adempissero le decisioni di quel Congresso e preparasse il nuovo. La Commissione permanente fu stabilita a 7 membri, e fra questi figura l'uno dei nostri rappresentanti, il professore Cantoni.

Voi vedete, o Signori, come dopo quanto vi ho detto io mi trovi ora realmente su d'un terreno pratico. Voi avete del pari già osservato come l'esecuzione della deliberazione relativa agli osservatori in luoghi remoti e quella intorno all'osservatorio internazionale europeo importino spesa.

Se il nostro organismo sotto il rapporto dell'approvazione de' bilanci fosse già pienamente normale, ossia, se ora invece di discutere il Bilancio 1875, discutessimo quello del 1876, è probabile, anzi voglio ammettere come certo, che si troverebbero delle somme per quelle spese, ma siamo in ritardo. Rapporto al bilancio è un affare di famiglia che l'accomoderemo speriamo presto, ma vediamo di non essere in ritardo rapporto alla scienza ed al nostro concorso per lo sviluppo di quella. La meteorologia considerata dal lato del nuovo suo svolgimento può dirsi che in Italia data dal 1865 e fu il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio che gli diede la spinta. Ora non figura male. Esso annovera oltre 100 osservatori meteorologici, alcuni de' quali, conviene rendere questa giustizia, spettano all'iniziativa dei club-alpini, e l'Italia conta i due più alti osservatori d'Europa, quello di Valdobbia e quello dello Stelvio, ambedue fatti per iniziativa dei club-alpini, ma sorretti dal Ministero accennato. Ora, giacchè anche per l'autorità del padre Secchi, che fu amico personale del Maury

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

l'Italia si tenne in credito, vorreste voi tollerare che ad un tratto si ritirasse e non potesse camminar di pari passo cogli altri Stati per uno scopo comune, perchè non ci sono i fondi necessari?

Non si tratta di questioni teoretiche o puramente scientifiche, si tratta d'una scienza nuova nella quale, se uomini superficiali non hanno fede o ben poca, altri e noti per profonda scienza, per meriti reali ne hanno invece moltissima, pur ammettendo che devesi ancora studiar molto, ma molto. Il giorno che arriveremo ai risultati pratici, questi si tradurranno in milioni, ed allora l'aver mancato nel concorso per qualche diecina di migliaia di lire, perchè non preventivate, sarebbe doloroso ed umiliante.

Ma qui appunto dovete permettermi di addurre anche la prova del come, allorquando questa scienza diviene pratica, si traduce in molti milioni. Lo farò brevissimamente per venire alla conclusione. A Nuova-York esiste uno dei più grandi Istituti centrali meteorologici diretto da un disintissimo scienziato, Daniel Draper. Or bene, dalle osservazioni fatte intorno al corso delle burrasche, della loro direzione e celerità, dedusse che doveva essere possibile predire a Nuova-York lo scoppio sulle rive dell'Inghilterra della burrasca medesima, e quindi prevenirne i porti mediante il telegrafo elettrico. Si effettuò il disegno e si cominciò nel 1869. Io posseggo le relazioni fino al 1872 inclusive, stese dallo stesso Draper. Vennero annunciate in complesso 83 burrasche, alcune 7, altre 8 giorni prima. Ora, sapete voi quante volte il fatto corrispose alla previsione? Nullameno che 80 volte su 83, e su quella cifra 60 volte la burrasca scoppì il giorno preciso indicato, ed in 20 casi parte il giorno prima, parte il giorno dopo; tre sole non si verificarono. Or, chi saprebbe dire quanti milioni in valore salvati e quante vittime risparmiate rappresentano quelle 80 profezie? Vi pare che dietro fatti simili si possa negare che la meteorologia diviene ogni dì più una scienza pratica? Vorresto voi correre il pericolo e l'umiliazione di non poter acconsentire ad inviti per uno scopo comune? Spero di no, e quindi io che sono fra quelli che hanno grande fede in questa nuova scienza, prego il signor Ministro a volerla favorire quanto più egli può ad onor del paese, e se

mai venisse un consimile avviso e la spesa non fosse stata calcolata, presentare piuttosto immediatamente un progetto di legge apposito, ma non star addietro a nessun altro Stato.

Ora poi ho un'altra ultima raccomandazione.

Col 1. gennaio scorso venne attivata, come tutti sanno, la nuova legge postale. Agli osservatori meteorologici che godevano il favore dell'esenzione delle spese postali, fu tolta la franchigia e vennero obbligati a mandare le loro corrispondenze affrancate.

Essa consiste nella grandissima e più essenziale parte nel riempir tabelle stampate colle cifre riguardanti le diverse osservazioni sulla temperatura, pressione atmosferica, stato del cielo, ecc., ecc. Or bene, molti, e credo anzi il maggior numero di uffici postali hanno considerato come stampati quelle corrispondenze e le tassarono come tali; ma altri volendo fare gli zelanti non li vollero ammettere come stampati ma come scritti, e li tassarono con quella assai più forte de' scritti, talchè il medesimo foglio perviene colla tassa, p. e. di 2 centesimi da una parte, e colla tassa di 20 dall'altra. A me pare che non vi possa essere dubbio che hanno ragione gli uffici che li considerano come stampati, ad ogni modo siccome oltre il lavorar *gratis* devono anticipare l'affrancatura gli osservatori medesimi, io pregherei che il signor Ministro voless aver la bontà d'intendersi con il collega dei Lavori Pubblici onde far cessare quella differenza. È cosa da poco, è vero, ma non vi è ragione di lasciarla sussistere.

Spero che quanto ho detto possa valere a tener nelle buone grazie dei signori colleghi la meteorologia, che nella nostra gioventù, non aveva ancor diritto ad aspirare al titolo di scienza, ma ora procede coll'energia della sua propria gioventù.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO. Le due pubblicazioni che fa il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, intorno al servizio idrografico cioè ed al meteorologico, debbono dare all'onor. Senatore Torelli una prova della sollecitudine che il Ministero stesso ha per que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

sto servizio, e dell'importanza che egli vi annette.

Quando egli parlava del congresso tenutosi a Vienna e della reciproca cooperazione promessa dai vari Stati che ebbero in quel congresso i loro rappresentanti, io era per ricordargli che anche noi avevamo preso parte a quel congresso, e che ci accollammo degl' impegni a cui per certo non mancheremo; ma alla fine del suo discorso ha egli rammentato questa nostra partecipazione e questa promessa.

Il mantenerla non è senza difficoltà, ciò che riesce evidente a chiunque metta gli occhi sulle sparute cifre del bilancio. Lo è tanto che, mi permetta l'onorevole Torelli questa indiscrezione, egli stesso mi ha chiesto all'orecchio, prima che cominciasse la discussione del mio bilancio, in quale capitolo fosse inserita la spesa che occorre pel servizio meteorologico; ed io gli ho rivelato che era nel capitolo della Statistica.

E qui cade in acconcio osservare che il servizio meteorologico si va ogni giorno svolgendo ed ampliando; onde i 97 osservatorii accennati dall'onorevole Torelli, sono già cresciuti sino ad un centinaio e mezzo, distribuiti, dove più e dove meno densamente, in tutta Italia.

Or bene; per fare le spese del servizio meteorologico non abbiamo apposito capitolo; si comprendono in un solo capitolo colle spese per la statistica; nel quale è cagione di maraviglia trovare una cifra, che parrebbe piccola per la statistica del ducato di Mecklembourg; infatti non abbiamo che una somma di sole 70,360 lire per l'anno! Ora noi, con questa somma dobbiamo pensare anche al servizio meteorologico.

Sarebbe però un vanto senza fondamento, il dire che il servizio meteorologico vada avanti solamente mercè della spesa che possiamo fare su questo capitolo; bisogna soggiungere, ad onore del vero, che in Italia è qualità comune lo studio, l'opera, la fatica disinteressata per giovare alla scienza, per accrescere il lustro della patria.

Vi è un altro servizio che dipende dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e che ha grande affinità col servizio meteorologico, ed è il servizio idrografico e pluviometrico. A questo ancora fa d'uopo provvedere con una parte della somma iscritta in un ca-

pitolo, nel Capitolo 7 del Bilancio che non è mica colossale; sono 24,000 lire date anche ad altri servigi, dalle quali bisogna trarre le 10 o 12 mila lire che occorrono al servizio idrografico. Una rete completa di osservatori abbiamo lungo il Tevere ed i suoi confluenti; da quegli osservatori si raccolgono le notizie, colle quali di tratto in tratto l'autorità municipale mette sull'avviso o rassicura la città di Roma.

Anche il corso dell'Arno è provveduto di osservatori idrometrici; in concorso col Ministero dei Lavori Pubblici, si sta provvedendo a completare un ben ordinato sistema di pluviometri lungo il Po, e lungo i più importanti suoi confluenti.

E qui pure debbo ricordare con parole di gratitudine l'opera disinteressata di egregi uomini, primo fra i quali va annoverato il padre Denza, lodato già dall'onorevole Senatore Torelli, il quale è infaticabile nel cercare di estendere il campo di queste osservazioni, di cui l'onorevole preopinante accennò già tutta l'importanza non solo scientifica, ma anche commerciale.

Un altro ramo d'osservazioni meteorologiche, quelle che servono più direttamente al commercio, e che l'onorevole Torelli ha pure ricordato, non dipende dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ma bensì dal Ministero della Marina. Che quella parte di servizio meteorologico sia fatto con cura e diligenza, lo sa chiunque abbia l'abitudine di leggere la *Gazzetta Ufficiale* dove ogni giorno si inserisce il Bollettino meteorologico, nel quale si danno quelle norme per le burrasche, quei preavvisi, quelle profezie, non sovranaturali, le quali servono quasi sempre con sicurezza ai navigatori.

L'onorevole Torelli sulla fine del suo discorso ha accennato un lato di una grande difficoltà che mi si è affacciata all'atto della pubblicazione della legge, la quale ha abrogata la franchigia postale. Egli ha parlato della incertezza verificatasi nella tassazione dei foglietti, nei quali si debbono raccogliere e scrivere le osservazioni meteorologiche. Secondochè egli narrava, in alcuni uffici que' fogli sono tassati come stampe, quindi colla tassa di due centesimi; e in altri uffici sono invece tassati come lettere scritte, Io che, come sa l'onorevole Senatore Torelli,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

il quale mi ha preceduto nel Ministero di Agricoltura e Commercio, sono quel Ministro che più facilmente è accusato d'invadere il campo degli altri, non metterò bocca per dire come questi fogli che raccolgono le osservazioni meteorologiche debbano essere tassati. Se vedessi qui presente l'onorevole Senatore Barbavara ed il mio collega Ministro dei Lavori Pubblici, potrei pregarli a dire, come quei fogli a rigor di legge debbano esserlo; ma pur troppo son di avviso che la più giusta sia la tassa la più grave: se non erro, un viglietto da visita con una sola parola manoscritta, per esempio, *salute*, dalla legge postale è considerato come una lettera; così pur troppo credo che sarà di un foglietto meteorologico, su cui si scriva *nuvolo* o *sereno*.

Però qualunque sia la tassa, stia tranquillo l'onorevole Senatore Torelli. Ho già detto che questo servizio meteorologico non potrebbe aver ottenuti i magnifici risultati che egli pure constatava, se non fosse l'opera disinteressata e spontanea di egregi uomini che se ne occupano.

Ora, noi dobbiamo essere riconoscenti a questi generosi che prestano il loro servizio gratuito pel lustro del proprio paese e per il progresso della scienza; ma sarebbe un'enorme pretesa pretendere che all'opera gratuita dovessero aggiungere una spesa qualunque sostenuta del proprio. Non avendo potuto ottenere, perchè fu ritenuto contrario alla legge, che i direttori degli osservatori potessero servirsi delle cartoline o dei francobolli di Stato, ho scritto una circolare a tutti questi Signori, dicendo loro che rimborserò le spese di posta che essi sosterranno.

Non è improbabile che io incontri qualche difficoltà presso la Corte dei conti, quando questa volesse troppo rigorosamente le giusti-

ficazioni, troppo difficili a procacciarsi, di quei minuti e numerosi rimborsi: ma spero poterle superare, pur rispettando la legge ed il regolamento della contabilità.

Per tal modo la differenza della tassazione sarà un maggiore o minor carico pel Bilancio del Ministero; e non potrà avere sinistra influenza sul regolare andamento di questo servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Torelli, vuol parlare?

Senatore TORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Torelli.

Senatore TORELLI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni date. Veggo la sua buona volontà, e veggo dal complesso, che se si venisse a questo appello è certo che egli vi corrisponderà.

Io nel breve mio discorso non ho voluto entrare nei particolari delle persone, che realmente in questo sviluppo della meteorologia hanno preso parte con successo: ma giacchè vi entrò l'onorevole Ministro, mi permetterà di ripetere il cenno anche del concorso dei *clubs* alpini, che sono quelli i quali hanno eretto una buona parte di questi osservatori, e lo faccio con tanto maggior piacere inquantochè io credo, che gli stessi *clubs* alpini, sieno una giovane forza, e che colui che si mette ad andare sulle Alpi, ad attraversare le ghiacciaie, e a studiare anche i nostri monti, sia tutt'altro che da prendersi alla leggiera. Fra i ricordi che lasceranno i *clubs* alpini, vi sono anche gli osservatori. Due fra i più alti che conti ora l'Europa, quello di Valdobbia, e quello dello Stelvio, debbono la loro esistenza all'iniziativa dei *clubs* alpini.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il Capitolo 27, *Statistica*, s'intenderà approvato.

Viene ora la categoria

Spese comuni ai vari servizi.

28 Studi e documenti sulla legislazione	9,000 »	1,000 »	10,000 »
29 Fitti di locali	42,500 »	1,000 »	43,500 »
30 Riparazioni e adattamenti di locali	9,000 »	1,000 »	10,000 »
31 Indennità di tramutamento agl'impiegati	12,000 »	2,500 »	14,500 »
32 Dispaacci telegrafici governativi	300 »	50 »	350 »
33 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	108,156 13	»	108,156 13

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

33 bis Spesa per acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	500,000 »	»	500,000 »
34 Casuali	32,000 »	2,000 »	34,000 »
	712,956 13	7,550 »	720,506 13

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Agricoltura.

35 Boschi (Spese diverse straordinarie)	34,000 »	4,600 »	38,600 »
36 Riparto dei beni demaniali-comunali nelle Province meridionali, subriparto dei terreni adempribili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Province Venete	12,000 »	1,000 »	13,000 »
37 Sussidi annui agli ex-agenti forestali.	30,000 »	2,000 »	32,000 »
38 Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa.	40,000 »	2,000 »	42,000 »
	116,000 »	9,600 »	125,600 »

(Approvato.)

Industria e commercio.

39 Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia	2,295 »	»	2,295 »
40 Carta geologica d'Italia	25,000 »	500 »	25,500 »
	27,295 »	500 »	27,795 »

(Approvato.)

Spese comuni ai vari servizi.

41 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	2,200 »	»	2,200 »
42 Assegni di disponibilità	20,000 »	»	20,000 »
	22,200 »	»	22,200 »

(Approvato.)

PARTE SECONDA.

Economato generaleTITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

44 Economato generale (Personale)	60,840 »	1,000 »	61,840 »
45 Economato generale (Materiale)	3,542,400 »	600,000 »	4,142,400 »
46 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	2,493 22	»	2,493 22
47 Spesa di manutenzione e riparazione dei magazzini dell'Economato generale	5,000 »	1,000 »	6,000 »
	3,610,733 22	602,000 »	4,212,733 22

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

48 Tipografia ed Archivio Camerale di Roma	»	2,000 »	2,000 »
49 Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'Impiegati dell'Amministrazione centrale - Spese di adattamento mobili ed altre accessorie e spese varie relative).	18,500 »	»	18,500 »
	18,500 »	2,000 »	20,500 »

(Approvato.)

Riepilogo

PARTE PRIMA.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	398,400 »	3,000 »	401,400 »
Agricoltura	2,260,494 »	91,500 »	2,351,994 »
Industria e commercio	1,065,280 »	52,500 »	1,117,780 »
Insegnamento industriale e professionale	2,197,938 61	14,000 »	2,211,938 61
Statistica	70,360 »	1,000 »	71,360 »
Spese comuni ai vari servizi	712,956 13	7,550 »	720,506 13
Totale della spesa ordinaria	6,705,428 74	169,550 »	6,874,978 74

(Approvato.)

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Agricoltura	116,000 »	9,600 »	125,600 »
Industria e commercio	27,295 »	500 »	27,795 »
Spese comuni ai vari servizi	22,200 »	»	22,200 »
Totale della spesa straordinaria	165,495 »	10,100 »	175,595 »

(Approvato.)

RIASSUNTO DELLA PARTE PRIMA.

Titolo I. — <i>Spesa ordinaria</i>	6,705,428 74	169,550 »	6,874,978 74
Titolo II. <i>Spesa straordinaria</i>	165,495 »	10,100 »	175,595 »
Totale della parte prima	6,870,923 74	179,650 »	7,050,573 74

(Approvato.)

PARTE SECONDA.

Titolo I. — <i>Spesa ordinaria</i>	3,610,733 22	602,000 »	4,212,733 22
Titolo II. — <i>Spesa straordinaria</i>	18,500 »	2,000 »	20,500 »
Totale della parte seconda	3,629,233 22	604,000 »	4,233,233 22

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1875

Riassunto generale.

Parte I. — Spese d'amministrazione proprio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio	6,870,923 74	179,650 »	7,050,573 74
Parte II. — Economato generale	3,629,233 22	604,000 »	4,233,233 22
Totale generale	10,500,156 96	783,650 »	11,283,806 96

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge, non constando che di un solo articolo verrà votato a squittinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Per incarico del Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato il bilancio di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici già votato [dall'altro ramo del Parlamento. (Vedi Atti del Senato N. 23)].

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo progetto di legge per parte del suo collega Ministro delle Finanze. Esso verrà stampato e distribuito alla Commissione permanente di finanza.

Domani si terrà seduta pubblica alle 2. Si continuerà la discussione dei bilanci che sono già in pronto cioè: bilancio del Ministero degli Affari Esteri e quello del Ministero di Grazia e Giustizia, la cui Relazione verrà distribuita fra poche ore.

Qualora sopravanzasse tempo, se ne saranno pronte le Relazioni, si discuteranno altri bilanci; altrimenti si riprenderà la discussione del progetto del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6).

XXXIV.

TORNATA DEL 16 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Omaggi* — *Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1875* — *Osservazioni del Senatore Sineo, cui risponde il Ministro degli Affari Esteri* — *Replica del Senatore Sineo* — *Approvazione del Capitolo 1.* — *Raccomandazioni e domande del Senatore Cerutti e risposta del Ministro* — *Approvazione del Capitolo 2. e dei successivi, da 3 a 14, ultimo, e dei totali parziali e generali* — *Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti per l'anno 1875* — *Approvazione dei Capitoli dal N. 1. al 12.* — *Istanze dei Senatori Mauri e Lauzi al Capitolo 13. (Fabbricati sacri), ai quali risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replica dei Senatori Mauri e Lauzi* — *Approvazione dei Capitoli dal 13. al 22.* — *Raccomandazione del Senatore Sineo al Capitolo 23. (Aumento di funzionari giudiziari e istituzioni di nuove Preture)* — *Risposta del Ministro* — *Approvazione del Capitolo 24., ultimo del bilancio, e dei totali parziali e generali* — *Raccomandazione del Senatore Chiesi, e risposta del Ministro* — *Discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge 25 giugno 1865 sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno* — *Avvertenze del Senatore Verga* — *Approvazione degli articoli 1, 2 e 3* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Beretta all'articolo 4, forniti dal Senatore Verga (dell'Ufficio Centrale) e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio* — *Appunto del Senatore Sanseverino, cui risponde il Ministro* — *Approvazione dell'articolo 4 e dei successivi da 5 a 9, ultimo del progetto* — *Discussione del progetto di legge: Certificati ipotecari* — *Emendamento proposto dalla Commissione all'articolo unico del progetto, accettato dal Ministro* — *Dubbii e istanza del Senatore Miraglia, cui rispondono il Senatore Lauzi (dell'Ufficio Centrale) e il Ministro* — *Dichiarazione del Senatore Lauzi* — *Modificazione proposta del Senatore Miraglia, accettata dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo modificato.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Esteri, dell'Interno e di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della Camera di Commercio di Messina, di uno *Studio sul progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.*

Il signor Eugenio Canudo, di una *Lettera del prof. Russo Luigi sulla pena capitale.*

Il Presidente della società contro i mali trattamenti degli animali, del 1 num. del *Bollettino di quella società.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici, di un *Atlante delle tavole che vanno unite al volume degli atti della Commissione del Terere.*

Il Prof. Vincenzo Pagano, della 4 dispensa della sua *Enciclopedia universale.*

Il Comm. prof. Boccoardo, della XIV serie del suo *Dizionario universale della Economia politica e del Commercio*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

Il signor Giulio Lazzarini, del I fascicolo di una sua *traduzione dell'opera di Carlo D'Oltrecrona sulla Recidiva*.

Discussione dello stato di prima previsione del bilancio del Ministero degli Affari Esteri pel 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1875.

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Ho sottoposti ieri all'onorevole signor Ministro dell'Interno alcuni soggetti di studio concernenti la sua amministrazione. Inclinerai a fare lo stesso oggi coll'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri.

Sul principio della nostra era costituzionale, il Ministero degli Esteri aveva quattro oggetti principali, tutti importantissimi: la diplomazia propriamente detta, i consolati, i rapporti con Roma e le poste. Sin d'allora mi sembrò che la maggior parte di queste materie non dovesse appartenere a quel Ministero, e feci la proposta di distrarnela. Stentatamente e lentamente, raggiunsi in gran parte il mio scopo. Fu tolta al Ministero degli Esteri la metà delle sue attribuzioni; e credo veramente che ce ne siamo trovati bene. Credo che le poste non furono mai così bene amministraté come dopo che furono aggregate al Ministero dei Lavori Pubblici. In quanto alla materia ecclesiastica, niuno si lagna di vederla riservata esclusivamente al Ministro Guardasigilli.

Restano dunque due categorie: la *diplomazia* ed i *consolati*.

Non disconosco l'affinità che vi è tra queste due missioni; ma trovo maggiore affinità, maggiori punti di contatto tra la materia dei consolati e quelle proprie di altri dicasteri.

I consolati hanno per iscopo di favorire il commercio e le nostre relazioni coll'estero specialmente per la parte commerciale. A me parrebbe assai conveniente il collocarli sotto la suprema direzione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale si procurerebbe potenti ausiliari al compito suo con la spinta che potrebbe dare a questi agenti, ch'io chiamerei commerciali.

Questa spinta non mi pare che si concili coll'attuale andamento del Ministero degli Esteri. La diplomazia, che costituisce il principal soggetto delle sue cure, si può fare in due modi; vi sono, direi, due sistemi. Vi ha una diplomazia attiva, che qualche volta diventa turbolenta, quando non è ispirata da una rara sapienza, ed ha i suoi gravi pericoli. Avvi di contro una diplomazia più modesta, tutta pacifica, che si pone assai spesso in uno Stato di sonnolenza: una diplomazia di aspettativa, disposta più a ricevere gli impulsi che non a darli.

Ebbene, di queste due specie di diplomazia, mi pare che, da 13 anni a questa parte il Regno d'Italia ha adottata decisamente la seconda specie. La nostra diplomazia non ha prese iniziativie; solo si è adoperata con molta prudenza nello stare attenta agli avvenimenti che si spiegavano. Ora, quest'abitudine, che io non discuto in materia diplomatica, a mio avviso non quadra niente affatto alle materie dei consolati, nelle quali credo sia necessario spiegare una grandissima attività, assai maggiore di quella che siasi spiegata fino ad oggi. Io credo che per questo difetto di attività, per questo modo passivo di reggerci dirimpetto all'estero, siasi alquanto pregiudicata la condizione dell'Italia nei rapporti commerciali.

A me è paruto di vedere, potrei avere sbagliato, non ho tutti gli elementi per giudicare, ma per quanto ho potuto vedere, mi è paruto che la nostra influenza, così grande una volta in Oriente, fosse andata scemando; mi è sembrato di vedere che il nostro commercio, invece di progredire, invece di spiegare la più grande attività con l'Oriente, cui ci vincolano così grandi interessi, vada invece declinando.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

Io credo per verità che tutte queste cure sieno gravissime e domandino una grande sollecitudine, quale spererei di ottenere più facilmente dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l'affinità, la connessità di questa con le altre sue attribuzioni.

Credo che potrebbero anche collocarsi vantaggiosamente i consolati sotto la dipendenza del Ministero della Marina. Forse in questo modo si potrebbero utilizzare certi valori, che pur possediamo, e che adesso si credono inutili, anzi si propone di consegnarli ai ferravecchi; cioè parecchie nostre navi, che pur ci hanno costato molto, intorno alle quali mi rimetto all'onorevole Ministro della Marina quando dice che non gli servono. Non gli servono per un caso di guerra; ma per i rapporti commerciali, per l'influenza commerciale, una parte almeno di queste navi forse potrebbe servire ancora lungo tempo.

Questi sono gli studi che raccomando all'onorevole Ministro degli Esteri. Ci pensi seriamente e veda se non conviene ch'egli si scarichi dei consolati, come i suoi predecessori si sono scaricati delle poste e degli affari ecclesiastici. Egli potrà forse in questo modo dedicarsi, senza disturbi e con maggior profitto, alle cure diplomatiche. Io credo che una diplomazia all'altezza della politica che debbe avere il Regno d'Italia possa esercitare un'influenza eminentemente salutare, non solo per le sorti del nostro paese, ma anche per l'umanità intera. La storia c'insegna che i diplomatici italiani furono tenuti all'estero in grande considerazione e l'opera loro non fu indifferente nelle mutazioni cui soggiacque l'Europa. Citerò ad esempio la diplomazia veneta, di cui ci rimasero molti onorifici documenti. Citerò anche l'esempio del piccolo Piemonte, che non era certo da stare al confronto colle grandi potenze d'Europa; ebbene, quei diplomatici hanno molte volte ottenuti degli stupendi risultati, ed hanno sempre tenuto alto il nome del paese.

Nelle età più vicine, senza risalire ai tempi di Vittorio Amedeo II, abbiamo avuto da lodarsi assai dei servigi resi, non solo al Piemonte, ma all'Italia tutta, da uomini insigni, quali il San Marzano, il Sostegno, il Brignole, il San Martino d'Agliè.

Io non faccio che esprimere la speranza che la diplomazia nostra, specialmente quando le

cure dell'onorevole Ministro degli Esteri siano condensate su di essa, possa ricordarsi con orgoglio il suo passato.

MINISTRO DEGLI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI ESTERI. L'onorevole Senatore Sineo ha espresso il voto che la direzione dei Consolati sia tolta al Ministero degli Esteri, e affidata alle cure o del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, o del Ministero della Marina.

Credo che l'idea espressa dall'onor. Senatore sia stata manifestata qualche volta, se non nel Parlamento italiano, in qualche altro Parlamento. Egli però non ha proposta questa sua idea, che come oggetto di studio; egli ha ricordato che già altra volta al Ministero degli Esteri erano affidate la trattazione degli affari ecclesiastici, e le poste. Comprendo benissimo come, quando lo Stato si è costituito sulla base delle sue attuali istituzioni, le questioni ecclesiastiche siano passate al Ministero della Giustizia, appartenendo esse alla sua esclusiva competenza; comprendo facilmente come il Ministero degli Esteri abbia potuto di buon grado rinunciare alla direzione delle poste, la cui amministrazione poteva essere molto più opportunamente affidata ad un Ministero tecnico. Ma confesso fin d'ora all'onorevole Senatore Sineo, che quando l'idea da lui espressa diventasse un soggetto di studio, io non potrei esprimere un'opinione conforme alla sua: perchè se comprendo agevolmente che il Ministero degli Affari Esteri possa compiere le sue funzioni disinteressandosi completamente dalle poste, e disinteressandosi se non nel concetto generale, almeno in ciò che sfugge alla particolare sua competenza, anche degli affari ecclesiastici, non veggio veramente come il Ministero degli Affari Esteri potrebbe disinteressarsi dalla direzione dei consolati. Quali sono infatti le funzioni affidate ai consoli?

Certamente i consoli devono occuparsi di affari di commercio, devono studiare le questioni commerciali dei paesi, dove si trovano, per poter dare delle notizie, ed un utile indirizzo al commercio italiano. Ma le funzioni dei consoli si estendono anche ai porti ch'essi debbono avere colle autorità dei paesi, nei quali risiedono per la protezione e la tutela degli interessi italiani.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

Nè questa parte dell'ufficio dei consoli può separarsi dall'insieme delle nostre relazioni con l'estero con le quali anzi essa intimamente si connette. Se infatti nascono delle difficoltà nelle relazioni dei consoli con le autorità locali, le quistioni assumono un carattere internazionale e diplomatico e trovano la loro ultima istanza in quell'altro ordine di relazioni che spetta ai rappresentanti diplomatici ed alle legazioni di mantenere con i governi amici. Or dunque questa, che è grandissima parte dell'ufficio dei consoli, si collega troppo intimamente coll'andamento della nostra politica estera, perchè a mio avviso i consolati possano esser posti sotto altra direzione che sotto quella del Ministero degli Affari Esteri.

L'onor. Senatore Sineo ha creduto di ravvisare un'attività forse non sufficiente, una mancanza di iniziativa nell'opera dei nostri consolati per quanto riguarda il nostro commercio all'estero.

Io veramente non sono di questo avviso. Credo di compiere un atto di giustizia dicendo che se si tien conto della diversità di condizioni in cui si trova il servizio consolare italiano, questo non ha nulla da invidiare al servizio consolare degli altri paesi.

Certo l'onor. Senatore Sineo conosce una pubblicazione che è fatta per cura del Ministero degli Affari Esteri, il *Bollettino Consolare*, pubblicazione che contiene sempre dei pregevoli lavori che danno un'idea dell'opera assidua dei nostri consoli nello studiare le condizioni dei paesi dove si trovano e nello indicare soprattutto ciò che si riferisce ai rapporti commerciali dal punto di vista pratico dell'applicazione che se ne potrebbe fare a vantaggio del commercio italiano.

L'attività commerciale di un paese, l'onorevole Senatore me lo vorrà certamente ammettere, non può dipendere solo dall'opera dei consoli, e dipende più di tutto dalla produzione e dall'attività del paese stesso.

E poichè l'onorevole Sineo ha voluto citare ad esempio di diminuita attività dei nostri commerci e della nostra navigazione ciò che avviene in alcune località dell'Oriente, io debbo fargli osservare che forse egli non ha abbastanza considerato l'insieme delle cose, poichè se è vero che la nostra navigazione nel Mar Nero non è in aumento, e va anzi da qualche

anno diminuendo, è ugualmente vero che la nostra attività marinairesca è grandemente aumentata nei mari d'America, ed incomincia già a stabilire le prime correnti della nostra navigazione verso i mari delle Indie e dell'estremo Oriente. È questo un fatto nuovo, nè certamente di poca importanza per l'avvenire economico del nostro paese. Inoltre nell'esempio citato dall'onorevole Senatore Sineo, io non saprei vedere un sintomo scoraggiante per noi, poichè ciò che ora avviene nella navigazione del Mar Nero è la naturale conseguenza della sostituzione della grande alla piccola navigazione.

L'onorevole Senatore Sineo infine, espresse dei voti per l'avvenire della nostra diplomazia. Egli ha rammentato molto opportunamente le tradizioni della diplomazia italiana anche quando l'Italia era divisa in piccoli Stati. Egli ha confermato un antico giudizio della Storia rendendo omaggio e ricordando le nobili tradizioni della diplomazia subalpina. Certo, queste tradizioni sono gloriose, esse debbono servire d'esempio, di studio alla diplomazia dell'Italia ricostituita fortunatamente e felicemente a nazione per una vicenda di eventi che in gran parte la diplomazia subalpina contribuì a preparare. Ma io confido che l'onorevole Senatore Sineo ammetterà che dacchè l'Italia si è ricostituita, e durante le fasi di questa ricostituzione, la diplomazia italiana non è altresì rimasta senza merito verso la causa nazionale.

Io mi lusingo ch'egli vorrà riconoscere che la diplomazia italiana ha saputo prendere e tenere il suo posto e che la sua azione non fu certamente scarsa, dappoichè in pochi anni l'Italia ha saputo acquistarsi in Europa la posizione che essa aveva promesso di prendere, vale a dire ha saputo divenire un elemento essenziale di pace e di equilibrio generale.

PRESIDENTE. Se nessun'altro Senatore domanda la parola, passiamo alla votazione dei singoli Capitoli.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Può parlare.

Senatore SINEO. Io vedo con piacere che l'onorevole Ministro ha fiducia nei frutti dell'azione che ha esercitata, e più per quella che potrà esercitare. In quanto al passato, par veramente inopportuna in questo momento ogni discussione. In quanto all'avvenire persisto a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

credere che le buone speranze dell'onorevole Ministro potranno più agevolmente avverarsi, se egli si consacrerà esclusivamente alla diplomazia. Se a lui ripugna l'idea di una divisione delle attribuzioni del suo Ministero, siccome io non ho domandato per ora che uno studio, così potremo ritornare su questo tema quando si tratterà del bilancio definitivo. In

quanto a me, rispettando sempre l'opinione autorevole di quelli che hanno avuta maggior ingerenza in questa materia, credo che vi sia molto a fare, specialmente riguardo ai nostri istituti consolari, che non corrispondono attualmente ai bisogni della nazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni si passa alla lettura delle categorie del bilancio.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Stipendi del personale del Ministero	232,000	»	»	232,000	»
2 Stipendi del personale all'estero.	822,720	»	»	822,720	»

Senatore CERUTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CERUTTI. Ho domandato la parola per dirigere una preghiera all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

Quando ebbe luogo la missione in Persia alcuni anni or sono, noi ci siamo impegnati con la Persia di mandare una legazione a Teheran. A quel tempo se ne espresse il desiderio, ma si conobbe che non erano ancora intavolate relazioni commerciali di tanta importanza con quel Paese, che noi ci trovassimo nella necessità e nella convenienza d'invviare una legazione in quel regno.

Ma in questi ultimi tempi si sono operati dei lavori, per parte della Russia, che hanno immensamente avvicinato la Persia al nostro paese. In allora chi imprendeva un viaggio per la Persia credeva di avventurarsi in una di quelle corse storiche, riservate soltanto ai geografi o a qualcuno che intendesse poi scrivere le proprie Memorie. Al giorno d'oggi si va in Persia per quattro vie, tre delle quali a vapore. Vi si va per la via di Nijni-Nevogorod e di Astrakan, per il Volga; vi si va per la via del Don, rimontando sino a Czariska, donde si giunge al Volga, e di là in Persia, e fra poco tempo arriveremo in meno di tredici giorni a quel regno, quando sia compiuta la strada ferrata che sta costruendo la Russia nella Circassia, che comincia da Poti e termina a Bakoo. Vi è poi un'altra strada molto più importante pel commercio, quella cioè di Bushir nel Golfo

Persico, che nei tempi passati era di poca importanza, ma che è di gran momento adesso che si è aperto il passaggio del Canale di Suez. Sarà quello il gran porto della Persia. Attualmente, come per certo ben sa l'onorevole signor Ministro, vennero decretate le strade ferrate nella Persia in tre sensi: una nel senso del Mar Caspio; la seconda nel senso del Golfo Persico, e la terza che volgerebbe verso il sud-est, ma che è per noi di minore importanza. È naturale che gli Italiani, che si dirigono sempre dove le comunicazioni sono facili, si recheranno anche in quel ricco paese a cercarvi lavoro; se non che, mancano di una cosa importante, vale a dire la protezione, e di questa mancanza ne abbiamo provato gli effetti allorché alcuni semai, sulla fede dei trattati, si condussero in Persia per farvi acquisto di semenza di bachi da seta, e non trovando colà rappresentanti del loro paese, le loro speculazioni andarono fallite, talmente che hanno perfino preteso delle indennità, che loro vennero ruscate.

Io credo sia giunto il tempo di stabilire una legazione italiana in Persia. Mi si dirà: «Aspettiamo che il commercio vi si sia sviluppato» Io non credo giusta questa obbiezione; l'esperienza mi ha suggerite altre idee. Io credo che il commercio e la navigazione abbiano bisogno di precursori, di persone cioè che vadano e studino le località.

Di questo mi sono convinto nella Siria, quando l'Inghilterra volle promuovere il commercio con Damasco, in allora città misteriosa per tutti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

Ebbene, vi fu spedito un agente, il quale sul principio ebbe bisogno per la sua sicurezza personale di una scorta di 12 persone. A poco a poco e colla perseveranza, gl'Inglese vi si fecero conoscere e vi stabilirono utili rapporti commerciali. Attualmente Damasco è una città ove affluiscono gli Europei, e dove si trovano tutti i comodi di un paese incivilito, ed oggi vediamo i porti e le coste della Siria frequentati da compagnie di battelli a vapore e da grossi legni, i quali si recano a quelle parti con ricche mercanzie che scambiano coi prodotti di quel paese.

Io non dubito punto che gl'Italiani nella Persia troveranno un grande centro di attività ed operosità, ma, ripeto, bisogna prima mandarvi un abile ministro, il quale studi e popoli e luoghi.

L'onorevole Ministro ricorderà facilmente che noi abbiamo mandato per l'apertura del canale di Suez molti dei giovani nostri ingegneri ed operai, i quali vi hanno trovato un'occupazione per otto o dieci anni continui; e perchè non potrebbe avvenire il medesimo negli altipiani della Persia?

D'altronde le altre potenze vi hanno tutte una legazione; l'Austria stessa ne ha mandato una tre anni fa; e certo l'Austria non vi ha maggiori interessi dei nostri. Io prego l'onorevole Ministro a riflettere a questo affare.

E giacchè mi trovo a parlare degli interessi nostri all'estero, anche col pericolo di trovarmi in un campo opposto a quello dell'onorevole Sineo, rammenterei al signor Ministro che, quando abbiamo aperto le nostre relazioni col Messico, vi mandammo un Ministro plenipotenziario, e poi se ne è cambiato il grado, ed ora vi abbiamo un semplice Console generale incaricato d'affari.

Il Messico, come i miei onorevoli Colleghi ben sanno, è un vasto impero. Vi troviamo due grandi porti Veracruz e Tampico sull'Atlantico, abbiamo i grandissimi porti di Acapulco e Mazatlan sul Pacifico. Per i due porti sull'Atlantico si va nella Nuova Orleans, gli altri poi servono di scalo per andare in California.

Al Messico tutte le altre potenze sono rappresentate da inviati straordinari e ministri plenipotenziari; e si ha colà un'alta idea della nostra dignità nazionale per il che si provò vivo di-

spiacere a vedere ritirato il nostro Ministro plenipotenziario.

Io rispetto le ragioni di alta convenienza che determinarono tale ritiro, ma queste medesime ragioni mi pare dovrebbero ora indurre l'onorevole signor Ministro a prendere in considerazione questo stato di cose.

Anche al Perù noi abbiamo un commercio immenso, abbiamo una colonia la quale si è andata ingrandendo, e che possiede delle Case cospicue. Mi basterà rammentare che all'epoca della guerra, si è aperta una lista di sottoscrizione e vi furono dei semplici negozianti che si firmarono per 4 o 5 mila lire al mese per tutta la possibile durata della guerra.

Si sovverrà ancora l'onorevole signor Ministro di un caso avvenuto sotto la sua amministrazione ancora quando io aveva l'onore di trovarmi sotto i suoi ordini. Si aprì allora in Torino il collegio per le figlie dei militari morti o gravemente feriti sui campi di battaglia, e bastò una sola circolare che giunse a Lima per ottenere una sottoscrizione generosissima, e si deve sovenire che un solo onesto mugnaio, il signor Rainusso, mandò cento mila franchi in oro.

In quei cuori batte il sentimento nazionale, batte l'amor di patria e si direbbe che tutto questo venga tenuto quasi in non cale, poichè si mantiene colà un semplice consolato generale, nel mentre che la maggior parte delle altre potenze vi tengono un Ministro.

Io so che procedo su di un terreno molto debole perchè c'è una grande ragione la quale predomina su tutte le nostre questioni ed è la condizione finanziaria. Ma qui prima di tutto devo osservare che nessuno accuserà mai l'onorevole Ministro di essere troppo proclive alle spese; dirò anzi che ho sentito fargli rimproveri piuttosto in senso contrario. Aspetteremo la circostanza nella quale le nostre finanze potranno permetterlo; intanto anche i semplici consolati generali che abbiamo là costano qualche cosa, ed io credo che con un piccolo aumento di spesa si potrebbe assolutamente portarli al grado di legazioni di prim'ordine.

Si compiaccia l'onorevole signor Ministro di considerare che il commercio non va e non fiorisce là dove non trova preparata la strada. Bisogna mandare degli agenti in quelle località dove non abbiamo ancora un gran com-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

mercio, per svilupparlo; bisogna promuoverlo coi buoni rapporti.

Prego l'onorevole signor Ministro a voler prendere in considerazione queste mie osservazioni, e quando crederà che sia arrivato il momento opportuno, e voglio sperare che ciò sia per avverarsi ancora nell'anno prossimo, di voler portare in bilancio la spesa per il complemento di queste due legazioni e la fondazione di quella di Persia, essendo urgente di far giungere colà un nostro Ministro prima che abbiano principio i grandi lavori di cui già sono fatti gli studii e che saranno presto intrapresi.

MINISTRO DEGLI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEGLI ESTERI. L'onorevole signor Ceruti ha esposte delle considerazioni delle quali non disconosco il valore, egli consiglierebbe, cioè, da parte nostra l'istituzione di tre nuove legazioni, una legazione in Persia, una al Messico ed una al Perù.

Io apprezzo, ripeto, il valore delle considerazioni esposte dall'onorevole sig. Senatore Ceruti appoggiate con argomenti che certamente dovevano indurre la convinzione in chi lo ascoltava. Se finora io mi sono trattenuto dal creare queste tre legazioni, ciò si fu in vista della quistione nella quale si riassumono molte delle nostre difficoltà e per la quale molti nostri desideri rimangono inasauditi; vale a dire per la quistione finanziaria.

La legazione in Persia mi era sembrata sinora forse la meno richiesta da urgenti necessità, perchè i nostri interessi ed i nostri

scambi con quel paese non sono molto attivi. È certo però che anche colà potrebbe aprirsi un campo all'attività degli Italiani, e la presenza di una legazione presso il Governo Persiano potrebbe agevolare lo sviluppo.

Col Messico noi abbiamo fin d'ora delle regolari relazioni diplomatiche. Presso il Governo messicano abbiamo un incaricato di affari.

Io però sono il primo a riconoscere che i nostri rapporti amichevoli col Governo messicano sarebbero tali da giustificare un aumento nel grado nella nostra rappresentanza. E conosco anche i molti interessi che abbiamo col Perù e soprattutto la grande attività che mostrano le colonie italiane in quel paese.

Del resto, posso assicurare l'onorevole Senatore Cerruti che farò oggetto di studio la sua proposta, e che prenderò in seria considerazione i suoi consigli, perchè questi consigli sono il frutto di una esperienza acquistata con lunghi servizi resi al paese ed agl'interessi nazionali all'estero.

Egli ha voluto ricordare quei giorni in cui, come egli disse troppo modestamente, fu sotto i miei ordini; dal canto mio io debbo ricordare colla più viva soddisfazione che in quei giorni, io ebbi l'onore di averlo a mio collaboratore.

Senatore CERRUTI. Ringrazio l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il N. 2 s'intenderà approvato.

Si continua la lettura.

3 Assegni del personale all'estero.	2,769,500	»	80,000	»	2,849,500	»
4 Indennità diverse, viaggi e missioni	460,000	»	20,000	»	480,000	»
5 Spese d'ufficio del Ministero	60,000	»	5,000	»	65,000	»
6 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	37,500	»	»	»	37,500	»
7 Spese segrete	100,000	»	»	»	100,000	»
8 Spese dragomannali	200,000	»	60,000	»	260,000	»
9 Spese di posta, telegrammi e trasporti	165,000	»	»	»	165,000	»
10 Sovvenzioni.	308,000	»	»	»	308,000	»
11 Provvigioni.	15,000	»	10,000	»	25,000	»
11 bis Spese per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	8,000	»	»	»	8,000	»
12 Casuali	87,000	»	»	»	87,000	»
	5,264,720	»	175,000	»	5,439,720	»

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

13 Assegni provvisori e d'aspettativa	15,000	»	»	15,000	»
14 Indennità ai regi agenti all'estero per spese di cambio.	100,000	»	30,000	130,000	»
	115,000	»	30,000	145,000	»

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — Spesa ordinaria	5,264,720	»	175,000	5,439,720	»
TITOLO II. — Spesa straordinaria	115,000	»	30,000	145,000	»
TOTALE	5,379,720	»	205,000	5,584,720	»

PRESIDENTE. Metto ai voti il riepilogo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'articolo che approva questo bilancio, ma trattandosi di un solo articolo di legge, secondo il Regolamento, sarà messo ai voti per squittinio segreto.

Discussione dello stato di prima previsione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia pel 1875.

PRESIDENTE. S'intraprende ora la discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia. Leggo l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, in conformità allo stato di prima previsione, annesso alla presente legge. »

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura dei singoli Capitoli.

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si rileggeranno i singoli capitoli e quando non vi siano osservazioni ne proclamerò l'approvazione.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	456,500	»	»	456,500	»
2 Ministero (Spese d'ufficio).	48,000	»	»	48,000	»
	504,500	»	»	504,500	»

Chi approva questa cifra totale, si alzi.

(Approvato.)

Amministrazione giudiziaria.

3 Magistrature giudiziarie (Personale)	20,253,000	»	50,000	20,303,000	»
4 Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio)	860,000	»	10,000	870,000	»
5 Archivi (Personale)	303,300	»	»	303,300	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

6 Archivi (Spese d'ufficio)	44,400	»	»	44,400	»
7 Archivi (Spese variabili)	16,000	»	»	16,000	»
8 Spese di giustizia (Spese d'ordine ed obbligatorie)	5,640,000	»	400,000	6,040,000	»
9 Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali	20,000	»	»	20,000	»
10 Pigioni	90,000	»	6,000	96,000	»
11 Riparazioni	70,000	»	10,000	80,000	»
12 Spese di viaggio e di tramutamento ed indennità di missione	110,000	»	20,000	130,000	»
	27,406,700	»	496,000	27,902,700	»

(Approvato.)

Culti.

13 Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi).	200,578	»	»	200,578	»
---	---------	---	---	---------	---

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Ho chiesto la parola, non come membro della Commissione di Finanza, ma come Senatore, per fare una preghiera all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed è che nella distribuzione della somma stanziata nel bilancio del suo Ministero per edifici sacri, si compiaccia di avere in particolare considerazione la basilica di S. Michele di Pavia.

Non occorre dire dell'importanza di codesto edificio del VII o dell'VIII secolo nei rispetti della storia, dell'archeologia medioevale e dell'arte. Il restauro per cura di quel Municipio e di quella fabbriceria ne fu incominciato poco dopo l'insediamento del Governo nazionale, cioè nel 1860; al qual proposito mi giova avvertire che il numero dei restauri di edifici sacri eseguiti dopo quell'epoca nella Lombardia è maggiore del doppio di quanti mai se ne siano fatti in tutti gli anni del secolo fino al 1860; e devesi pur tener conto che i restauri eseguiti dopo quell'epoca sono stati condotti con molto criterio, secondo le più strette norme della scienza e dell'arte, mentre quelli che si eseguirono nel tempo precedente, in generale furono intrapresi e condotti a dispetto e della scienza e dell'arte, e qualche volta anche del senso comune.

Or bene, il restauro della basilica di S. Michele dal 1860 ad oggi è proceduto con molta regolarità, mercè i sussidii che furono dati e dalla Maestà del Re, e dai Ministeri di Grazia

e Giustizia e dei Culti e dell'Istruzione Pubblica, e mercè le oblazioni dei cittadini. È uno dei restauri meglio riesciti, perchè i dotti archeologi ed artefici che vi attesero, ebbero il savio accorgimento di non cercare altro che di riprodurre le forme dell'edificio così come erano accennate e si poterono rintracciare al di sotto di certe murature, calcinature ed anche semplici inbiancature che vi erano state sovrapposte in quei tempi in cui, per diverse ragioni che qui non è il luogo di qualificare, non si tenne riguardo della conservazione degli edifici medioevali preziosi per l'arte, massime dopo che era invalso il pregiudizio di non apprezzare se non le opere attinenti a quella maniera d'arte che dicevano classica e di curar le reliquie e gli esemplari di quella sola.

Di presente si attende al restauro di un mosaico dell'abside della basilica, il quale richiederà una somma non lieve; e quella fabbriceria e quel Municipio sono in tali condizioni da dover fare assegnamento sopra sussidii che siano somministrati all'uopo dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed anche da quello dell'Istruzione Pubblica, da che si tratta veramente di un edificio monumentale, onde io mi riservo di fare questa stessa preghiera, che ora mi permetto di rivolgere all'onorevole Guardasigilli, anche all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il restauro, come diceva, è proceduto fin qui con molta regolarità, e giova che possa essere compiuto in guisa che quell'edificio sia interamente redento e venga dato di ammirare in esso il magistero d'una forma d'arte su cui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

sono passati i secoli, ma che pur merita di essere tenuta in grandissimo pregio.

Perciò io spero che l'onorevole Ministro Guardasigilli vorrà accogliere in buon grado questa mia raccomandazione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Per circostanze speciali mi credo in obbligo di aggiungere qualche parola veramente esuberante, dopo le autorevoli pronunziate dall'amico e collega, onorevole Senatore Mauri.

Non ho bisogno d'indicare l'importanza storica di quella basilica; essa ha ottenuto il titolo di *Basilica reale*, ed è specialmente apprezzata per la memoria che in quella chiesa fu coronato un antico re d'Italia, che recenti ricerche storiche hanno constatato essere il capo-stipite della dinastia che felicemente ora di nuovo regna in Italia.

Quanto all'importanza artistica citerò un solo fatto: che, quando relativamente all'architettura dei tempi longobardi fu indetto un concorso dall'Ateneo di Brescia, tanto il cavaliere di San Quintino, come i fratelli Sacchi, che in quell'occasione pubblicarono dotte Memorie, presero un unico esemplare per le loro dimostrazioni, cioè questa stessa basilica di S. Michele.

Ciò detto non ho che a confermare che le opere si continuano con grandissima alacrità e con continue scoperte, e non è dubbio che quel tempio verrà condotto fra breve al suo pristino ed originario stato.

Molti privati si prestarono per la spesa dei ristauri; la fabbriceria benemerita di quella basilica adoprò tutti i mezzi che sono a sua disposizione: tutte le sue risorse vi pose un benemerito e veramente rispettabile parroco, il fu preposto Cattaneo: il Comune vi concorre ugualmente, vi concorre la provincia; ma tutto questo non basta per i nuovi lavori che divengono sempre più importanti, e quindi è bene che il Governo si associ a quest'opera riguardante un edificio così rispettabile sotto il rapporto dell'arte, e veramente monumentale.

In questo senso non posso che applaudire alle parole dell'onorevole Senatore Mauri e seco lui associarmi nella preghiera da lui rivolta all'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nessun conoscitore dei molti monumenti sacri e profani di cui è ricchissima la nostra Italia, può mettere in dubbio la importanza storica ed artistica della Basilica di S. Michele Maggiore in Pavia. Io divido intieramente il particolare interessamento degli onorevoli Senatori Mauri e Lauzi per la migliore manutenzione e la conservazione di quel nobilissimo tempio che si trova ora insignito anche del titolo di Basilica reale, come è stato osservato dall'onorevole Senatore Lauzi.

Io vorrei che al vivo interessamento a favore di quel grande monumento rispondessero del pari le forze del mio bilancio, poichè non esiterei un istante a far pago colla massima larghezza il voto che fu espresso. Ma basti volgere lo sguardo alle misere cifre che sono iscritte in bilancio, riguardo alla riparazione dei fabbricati sacri, per farsi persuasi che i mezzi di cui può disporre il Ministero dei culti a favore dei molti monumenti ecclesiastici che esistono nella nostra Italia, sono veramente assai modesti e scarsi, e fanno un penoso contrasto coll'inclinazione dell'animo del Ministro.

Però il Senato ha inteso dalla voce dell'onorevole Senatore Mauri come l'Italia, dacchè il nuovo Governo è costituito, abbia già recato largo concorso al miglioramento ed all'abbellimento della insigne basilica di San Michele in Pavia. Ora si tratterebbe di portare l'opera al compimento; e qui voglio render testimonianza di lode all'attuale Amministrazione di quel tempio, che con molto zelo e con grande intelligenza si adopera per la conservazione del grande monumento affidato alle sue cure, e per mezzo di uno degli egregi suoi membri è stata di fresco pubblicata una pregevolissima opera, in cui si rende un conto esatto ed interessante di quanto si è fatto e di quanto gioverebbe di fare per mantenere in onoranza il tempio stesso.

Io assicuro gli onorevoli Senatori che s'interessano per quel monumento che, per quanto le forze del mio bilancio lo permetteranno per quanto i fondi dell'Economato di Lombardia potranno sopperirvi, io non mancherò a continuare a somministrare a quell'Ammin

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

strazione tutti i sussidi possibili onde proseguire nella sua opera benemerita, tanto bene incominciata ed assai inoltrata.

Non sono in grado d'indicare in questo momento sino a che proporzione giungerà il sussidio di cui potrà disporre a tale scopo; ma ben posso assicurare, lo ripeto, l'onorevole Senatore Lauzi e l'onorevole Senatore Mauri, non che il Senato, che tutto ciò che sarà possibile di fare non sarà da me pretermesso.

Avverto però che io debbo tener conto anche di tutti gli altri monumenti della stessa natura a cui occorre di provvedere, ma curerò certamente che nel riparto dei sussidi sia fatto alla basilica di S. Michele quell'assegno che corrisponde alla sua importanza.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI. Io ringrazio, anche a nome del mio collega ed amico Senatore Lauzi, l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti della benigna accoglienza fatta alla nostra raccomandazione, ed ambedue confidiamo, sicuri d'aver comune tal fiducia nel Senato, che nei limiti del possibile sarà soddisfatto al bisogno di reintegrare il lustro di un edificio monumentale di tanta importanza quale è la basilica di S. Michele di Pavia.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Non per ripetere le parole di ringraziamento dette ora dall'onor. Mauri ho chiesto di parlare, ma per dire al signor Ministro che beneficiando quella basilica non seminerà in terreno ingrato. Chi amministra la basilica di S. Michele sente il pregio che sia una basilica reale! E mi limiterò a dire che nelle solenni circostanze in cui i fedeli sono già spinti dal loro amore pel nostro Principe a pregare il Signore per la sua conservazione, gli inviti in Pavia non partono dalla cattedrale, ma dalla basilica di S. Michele.

PRESIDENTE. Al capitolo 13 di questa categoria è iscritta la somma di lire 200,578.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

N. 14. — *Pubblicati sacri ed ecclesiastici.*

Spese variabili lire 80,000.

(Approvato.)

Chi approva il totale di lire 280,578, sorga.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole signor Presidente di osservare che sono stati sbagliati i numeri di tre capitoli. I numeri 16, 17 e 18 dovrebbero essere i numeri 15, 16 e 17.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI, legge:

15 Spese postali	10,000 »	»	10,000 »
16 Dispacci telegrafici governativi	42,000 »	10,000 »	52,000 »
17 Sussidi a vedove ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'amministrazione	100,000 »	»	100,000 »
18 Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	148,141 03	»	148,141 03
18bis Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per la corrispondenza d'ufficio	4,990,000 »	»	4,990,000 »
19 Casuali	50,000 »	»	50,000 »
	5,340,141 03	10,000 »	5,350,141 03

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

20 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	203,000 »	»	203,000 »
21 Assegni di disponibilità	370,000 »	»	370,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

22 Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi, e pagamenti di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge.	50,000 »	10,000 »	60,000 »
23 Aumento di funzionari giudiziari in alcune Corti d'appello e Tribunali, ed istituzione di nuove Preture	95,600 »	»	95,600 »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io bramava di sapere se, in queste spese straordinarie, l'onorevole Guardasigilli ha contemplato tutte le Corti di Appello e tutti i Tribunali. Io ne conosco parecchi che hanno bisogno veramente del concorso di un numero maggiore di componenti. Per esempio la Corte d'Appello di Torino, scarseggia lamentevolmente.

Trattandosi di dare a ciascun collegio un numero sufficiente di componenti, non può l'onorevole Guardasigilli trovare quelle difficoltà che trovano generalmente gli altri Ministri nella maggior parte delle proposte per aumenti di spesa, perchè l'onorevole Guardasigilli sa benissimo che se c'è qualche danaro bene collocato, anche sotto l'aspetto meramente finanziario è senza dubbio quello destinato a disbrigare gli affari giudiziari.

La giustizia non dovrebbe essere, ma disgraziatamente è, un ramo considerevole di finanza.

Quando c'è un cumulo di affari giudiziari arretrati, c'è anche un cumulo di arretrati in denaro per diritti giudiziari che lo Stato non percepisce. E poi altri molti sono i danni finanziari ed economici provenienti dall'arrendamento degli affari. A cagion d'esempio, quando un fondo non si sa se apparterrà a Tizio o a Caio, nessuno è disposto a spendervi per la coltivazione e per la manutenzione. L'incertezza dei domini che nasce dal ritardo nella decisione delle liti produce gli stessi inconvenienti che producevano i fedecommissi ed i maggioraschi. Si crea in questo modo una specie di mano-morta, con diminuzione della ricchezza pubblica e grave detrimento delle finanze.

Con la convinzione che il denaro destinato ad aumentare il numero dei funzionari giudiziari è un denaro bene impiegato a favore delle finanze, io non dubito che l'onorevole Guardasigilli non esiterà a provvedere a que-

st' aumento in tutte le Corti d'Appello che ne abbisognano, e così gli raccomando assai caldamente anche la Corte d'Appello di Torino.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La somma stanziata al capitolo 23 in lire 95,600, come appare dalla sua esiguità, non riguarda che a pochi aumenti di personale che in via straordinaria sono stati con legge introdotti in alcuni corpi giudiziari ed in alcune preture che specialmente ne abbisognavano. Ricorderà l'onorevole Senatore Sineo che nella Corte di appello di Roma ed in quella di Genova, come pure nelle preture di Roma essendosi riconosciuto un bisogno straordinario di aumentare il personale, il Parlamento ha creduto di provvedervi accordando questi fondi in via straordinaria. E si è adottato il sistema di imprimere il carattere straordinario a questo assegnamento precisamente perchè si è considerato come temporanea la causa che dava luogo al detto aumento di personale, e si è nutrita la fiducia, non senza ragione, che siffatto bisogno sarebbe col tempo cessato; e che quindi si sarebbe anche potuto dipennare dal bilancio la spesa corrispondente. Non dissimulo al Senato che evvi qualche cosa di vero in ciò che ha osservato l'onorevole Senatore Sineo, che cioè anche in altri corpi giudiziari e particolarmente nella Corte d'appello di Torino, da lui nominata, si sente il bisogno di qualche rinforzo di personale per la spedizione più sollecita degli affari tanto civili che penali. Però in questo momento io porto ancora fiducia che, senza ricorrere al mezzo che dirò estremo per un'erario non troppo florido, quello cioè di aumentare il numero dei consiglieri di quella Corte di appello, si possa coi mezzi ordinari conseguire l'intento di un andamento più celere negli affari. A tale effetto, ho dato recentemente alcune disposizioni che stanno in potere del Governo, ed ho preso gli opportuni con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

certi con i capi degnissimi di quella Corte per trovar modo di spedire nell'anno corrente un numero di affari maggiore di quello che è stato spedito nell'anno precedente, nel quale alcune cause transitorie e particolari hanno potuto produrre qualche ritardo.

Io spero che queste cause non si rinnoveranno nell'anno corrente; e, lo ripeto, ho ragione di confidare che, mediante gli sforzi e lo zelo di tutti i membri di quella Corte, si potrà raggiungere lo scopo che è giustamente desiderato non solo dall'onorevole Senatore Sineo, ma anche da me e da tutto il paese.

Quando le mie speranze venissero meno, e questo intento non si potesse raggiungere con i mezzi ordinari, assicuro l'onorevole Senatore Sineo che verrò innanzi al Parlamento ad implorare mezzi straordinari per provvedervi.

Non mi pare che tale necessità sia attualmente dimostrata, ed è questo il motivo per cui ora non credo di fare veruna proposta.

PRESIDENTE. Il capitolo 23 si intenderà approvato. Metto ora ai voti il totale del Titolo II, in L. 728,600.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	504,500 »	»	504,500 »
Amministrazione giudiziaria	27,400,700 »	496,000 »	27,902,700 »
Culti	260,578 »	20,000 »	280,578 »
Spese diverse e comuni.	5,340,141 03	10,000 »	5,350,141 03
	33,511,919 03	526,000 »	34,037,919 03
TITOLO II. — Spesa straordinaria	718,600 »	10,000 »	728,600 »
Totale	34,230,519 03	536,000 »	34,766,519 03

PRESIDENTE. Chi approva questa cifra complessiva di L. 34,766,519 03 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1875, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Questo progetto di legge, constando di un solo articolo, si voterà insieme agli altri a squittinio segreto.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per fare una raccomandazione all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Non intendo toccare una materia che riguardi il bilancio; ma poichè l'onorevole signor Ministro è ancora qui presente sul campo di battaglia, io mi permetto di fargli una raccomandazione su di un argomento di altissimo interesse e di sua competenza.

La mia raccomandazione si è: che voglia

fare in modo che al più presto possibile divenga legge il progetto sul notariato già discusso ed approvato dal Senato.

Non dobbiamo dimenticare che questo progetto di legge sul notariato fu presentato in Senato il 23 marzo 1866 dall'ex-Ministro De Falco; che fu ripresentato dall'ex-Ministro Tecchio nella tornata del 16 aprile 1867; che l'onorevole Senatore Poggi, nominato Relatore della Commissione Senatoria, presentò la sua elaborata Relazione il 30 maggio 1868; e che il 1 dicembre dello stesso anno cominciò la lunga discussione che ebbe luogo qui in Senato sul notariato e che finì coll'approvazione del progetto con alcune modificazioni. Da quell'epoca non si è sentito più parlare di questo progetto di legge.

Abbiamo ottenuto l'unificazione legislativa in quanto agli avvocati ed ai Procuratori; ed è, a mio parere ugualmente necessario ed urgente il procedere all'unificazione della legge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

sul notariato; e quindi, associandomi al voto espresso dall'onorevole Relatore del bilancio or ora discusso, prego l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a fare in modo che anche questo progetto sul notariato possa divenire legge unica per tutto lo Stato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il desiderio espresso dall'onorevole mio amico Senatore Chiesi è pure stato enunciato particolarmente nella Relazione della vostra Commissione di finanza. Nessun desiderio è più giusto, come nessun desiderio credo che si trovi meglio avviato per essere soddisfatto.

Il riordinamento del notariato che ha formato argomento di un progetto di legge già votato nel 1868 dal Senato, si trova attualmente sottoposto all'altro ramo del Parlamento. Questa circostanza come comprenderete, o Signori, mi obbliga ad essere molto cauto e laconico, non dovendo un ramo del Parlamento portare la sua attenzione sopra i lavori che pendono innanzi all'altro ramo. Ma godo di poter fino da ora fare conoscere al Senato che nell'altro ramo del Parlamento si è già costituita la Commissione per l'esame del progetto, ed è anche stato nominato un solerte Relatore dal quale si attende fra breve la Relazione.

Cosicchè io spero che l'Italia non tarderà lungamente ad avere anche una legge unica sul notariato. È certo che, dopo che fu unificata tutta la legislazione civile, nulla è più giusto ed urgente che l'ordinare anche la legge sul notariato.

Io spero quindi che il desiderio dell'onorevole Chiesi, che è pur quello della Commissione di finanza, e non dubito lo sia anche del Senato, non tarderà ad essere felicemente appagato.

Senatore **CHIESI.** Ringrazio l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia delle fatte dichiarazioni.

Discussione del progetto di legge per Modificazioni alla legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge ripresentato al

Senato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per Modificazioni alla legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

Prego gli onorevoli Senatori componenti l'Ufficio Centrale, a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **VERGA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **VERGA.** In assenza del Relatore ho domandato la parola unicamente per avvertire il Senato che questa essenzialmente è quella legge stessa che è già stata dal Senato approvata nella passata Sessione, tranne due modificazioni.

L'una riguarda l'ingerenza dei Municipi nei dritti d'autore per la rappresentazione od esecuzione delle opere adatte a pubblico spettacolo, la quale è eliminata. Era generale il desiderio dei Municipi di essere esonerati da ogni attribuzione su questa materia per la responsabilità che si assumevano e che in certi casi poteva divenire assai grave: tolta così l'ingerenza dei Municipi, si è disposto che non si possano rappresentare opere destinate a pubblico spettacolo senza il consenso dell'autore o de' suoi aventi causa.

L'altra modificazione che è piuttosto un'aggiunta alla legge precedentemente votata, riguarda le opere inedite, e determina come debbano essere fatte dagli autori alle Prefetture le dichiarazioni per riservarsi il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione di queste opere.

Queste sono le sole osservazioni che occorre di fare su questo progetto di legge perchè, come ho detto, esso nelle altre disposizioni non è che la riproduzione di quello che già è stato votato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola sulla discussione generale, si passa a quella degli articoli:

Rileggo l'art. 1.

« L'autore di un'opera, adatta a pubblico spettacolo, inedita o pubblicata per la stampa o per qualsivoglia altro mezzo, ha sopra di essa il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione, purchè siano state adempiute, sia rispetto alla pubblicazione, sia rispetto alla rap-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

presentazione, quando questa abbia luogo prima della pubblicazione, le disposizioni del capo 3. della legge 25 giugno 1865, N. 2337, salvo il disposto degli articoli seguenti. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Niuno potrà rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo e soggetta al diritto esclusivo indicato all'art. 1, senza il consenso dell'autore o de' suoi aventi causa. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 3.

« Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione dura nell'autore e nei suoi aventi causa ottanta anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione o la prima pubblicazione dell'opera. Trascorso il termine sovraindicato, l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione od esecuzione. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Le dichiarazioni riguardanti opere inedite adatte a pubblico spettacolo, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERETTA. Ho domandato la parola per uno schiarimento.

In questo articolo si parla di dichiarazioni che devono essere presentate ed accompagnate da un manoscritto dell'opera, e non si dice a chi e dove devono essere presentate.

Senatore VERGA (*dell'Ufficio Centrale*). Nella legge del 1865 e nel Regolamento per l'esecuzione della stessa legge è stabilito come e da chi devono essere presentate queste dichiarazioni. L'articolo ripete per le opere inedite la disposizione del Regolamento onde chiarire un relativo dubbio sollevato.

PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Senatore Beretta?

Senatore BERETTA. Mi pareva opportuno che

queste prescrizioni fossero inserite nel progetto di legge, perchè tutti gli autori potessero più comodamente sapere a chi e dove dovessero indirizzarsi onde far constare della riserva di questo loro diritto.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

L'onorevole signor Senatore Verga aveva già indicato che questa legge non è che una parziale modificazione ed appendice alla legge vigente sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, la quale è in data del 25 giugno 1865. Le dichiarazioni, di cui si parla qui, sono regolate appunto da quella legge, nella quale è detto come e da chi si fanno.

Senatore BERETTA. Mi dichiaro soddisfatto di questo schiarimento.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Mi sembra che sarebbe assai utile di citare in questo articolo quelli della legge cui esso si riferisce, e della quale ha parlato l'onorevole Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Certamente non sarebbe inopportuno del tutto questo richiamo invocato dall'onorevole Senatore Sanseverino; ma siccome appunto nell'articolo 1 del progetto di legge si richiamano in vigore ed in osservanza tutte le disposizioni della legge 25 giugno 1865, le quali non sono modificate dalle disposizioni di questo progetto di legge, l'onorevole Senatore Sanseverino vedrà che, se la sua proposta non è inopportuna, forse non è necessaria.

Senatore SANSEVERINO. Non dico che sia necessaria, ma potrebbe essere utile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 4 del quale si è data lettura.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 5.

« Il tempo utile per la dichiarazione e per i depositi richiesti a guarentigia dei diritti d'autore, è di tre mesi dalla pubblicazione delle opere o delle parti di esse, o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo.

» La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno ugualmente efficaci, eccetto il caso in cui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

nel tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettato dall'estero copie per ispicciarle.

» In tal caso l'autore non potrà opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi stampato o incettato dall'estero. In difetto di accordi sul modo e sulle cautele per applicare la presente disposizione, l'autorità giudiziaria deciderà. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Gli estratti delle dichiarazioni fatte in tempo utile o tardivamente, saranno pubblicati ogni mese per cura del Governo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Quando gli interessati non siano d'accordo sull'annullamento, la modificazione, o il trasferimento di dichiarazioni già fatte, spetta all'autorità giudiziaria il deciderne in via sommaria, conformemente ai diritti riconosciuti, ed alle norme stabilite dalla legge presente e da quella del 25 giugno 1865, n. 2337.

» Il Governo, ad istanza degli interessati, ed a loro spese, in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti ordinati dall'autorità giudiziaria, come pure di quelli consentiti dalle parti, o avvenuti per successione. »

(Approvato.)

Art. 8.

« La presente legge è applicabile eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate od eseguite.

» Quando non sia ancora trascorso il termine utile, fissato dall'articolo 25 della legge 25 giugno 1865, n. 2337, si osserverà il termine stabilito dall'art. 3. della presente legge, con decorrenza dal giorno in cui andrà in vigore. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Sono abrogati l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2337, ed ogni altro provvedimento contrario alla presente legge. »

(Approvato.)

Anche la votazione di questa legge per squitino segreto è rimandata al giorno in cui si voteranno i bilanci.

Discussione del progetto di legge riguardante i certificati ipotecari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge riguardante i certificati ipotecari.

Si dà lettura dell'articolo unico di esso progetto.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI legge :

Articolo unico.

« I Conservatori delle ipoteche nei certificati che rilasciano, a norma dell'articolo 2066 del Codice civile, non debbono comprendere:

1. Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate, giusta l'articolo 2001 del detto Codice;

2. Le iscrizioni prese anteriormente al Codice civile che non sono state nuovamente iscritte giusta l'obbligo imposto dalla disposizione dell'art. 38 del Decreto legislativo 30 novembre 1865, n. 2606, con le indicazioni stabilite dallo stesso Codice.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro Guardasigilli a dichiarare se accetta l'emendamento proposto dalla Commissione al paragrafo 2. dell'articolo ministeriale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Commissione senatoria incaricata dell'esame di quest'unico articolo di legge ha creduto conveniente di proporre la soppressione di alcune parole che si leggono alla fine dell'articolo medesimo, e sono le seguenti: *con le indicazioni stabilite dallo stesso Codice.*

L'articolo ministeriale prescrive che non si debbano riferire nei certificati ipotecari quelle iscrizioni che dovendo essere rinnovate secondo la legge transitoria sul Codice civile, non lo fossero state con le indicazioni che il Codice medesimo prescrive.

La Commissione ha creduto di ravvisare nelle parole suaccennate, il pericolo che qualche conservatore delle ipoteche potesse in virtù di esse credersi autorizzato a farsi giudice della regolarità delle indicazioni inserite nelle nuove iscrizioni prese in conformità della nuova legge.

Voi certo non ignorate, o Signori, che due

sono principalmente le differenze che esistono tra la legge antica e la legge nuova in ordine al modo di prendere le iscrizioni ipotecarie.

La legge antica consentiva in alcuni casi che l'iscrizione fosse presa sopra tutti i beni presenti e futuri del debitore e per somme non determinate; invece la legge nuova, più sollecita di render certa e determinata l'iscrizione ipotecaria, stabilisce che nessuna iscrizione sia efficace se non contiene una determinazione precisa della somma per cui è presa, e ad un tempo la specificazione dei beni sopra cui cade l'ipoteca.

Io non posso disconoscere che realmente le parole di cui la Commissione propone la soppressione potrebbero dar luogo al pericolo che ho accennato, a quello cioè di indurre nei conservatori delle ipoteche l'idea che ad essi appartenga di conoscere se le iscrizioni rinnovate contengano tutte le indicazioni volute dal Codice civile; e siccome nella Relazione che precede il progetto del Governo è dichiarato espressamente che si intende di escludere ogni autorizzazione ai conservatori delle ipoteche di farsi giudici della regolarità delle iscrizioni da comprendersi nei certificati ipotecari, per ciò, apprezzando il motivo che ha determinata la proposta della Commissione, io dichiaro al Senato di accettarla.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Se la proposta dell'Ufficio Centrale si limitasse a sopprimere le sole ultime parole, *con le indicazioni stabilite dallo stesso Codice*, non incontrerei alcuna difficoltà ad adottare questa modificazione al testo ministeriale. Ma prego l'onorevole Ministro, che ha aderito alla proposta dell'Ufficio Centrale, di osservare che lo stesso Ufficio ha soppresso la citazione dell'art. 38 del decreto legislativo, 30 novembre 1865; ed a me pare che la citazione di questo art. 38 sia indispensabile per allontanare le controversie che si potrebbero ventilare sulla intelligenza di questo progetto di legge. Per vero, la esperienza ha dimostrato che le iscrizioni prese anteriormente al Codice civile senza specificazione di beni, o senza determinazione di somma, si comprendono dai conservatori delle ipoteche nei certificati che rilasciano, non ostante che queste iscrizioni abbiano perduto la loro efficacia per non essere state nuovamente prese nei termini dell'arti-

colo 38 della legge transitoria. Che si vuole adunque col presente progetto di legge? Non altro che vietare ai conservatori di comprendere nei loro certificati queste iscrizioni, onde non aggravare inutilmente le parti non solo di spese, ma di inutili giudizi per la cancellazione di queste iscrizioni. Ma quando le parti hanno preso la nuova iscrizione a forma e nei termini dell'art. 38 della legge transitoria, il conservatore deve comprendere nei certificati queste iscrizioni, malgrado che non sieno conformi alle prescrizioni del Codice civile per la validità della iscrizione, perciocchè in questo caso spetta al magistrato di giudicare della nullità della iscrizione, nello stesso modo come giudica per le iscrizioni per la prima volta prese dopo l'attuazione del Codice civile.

Perlocchè mi sembra indispensabile la citazione dell'art. 38 della legge transitoria, per far bene intendere ai conservatori ed agli interessati che questa nuova legge non vuole altro che la omissione nei certificati delle iscrizioni prese anteriormente al Codice civile senza specificazione di beni, o determinazione di somma, e per le quali non si è presa una nuova iscrizione a forma e nel termine stabilito dall'art. 38 della legge transitoria. Per le iscrizioni poi di cui è parola negli articoli 39 e 41 della stessa legge transitoria non può sorgere alcuna controversia, dovendo rimanere ferme ed esser eseguite sotto la responsabilità dei conservatori. Essendo l'ora avanzata non mi distento in altre considerazioni, e prego il Ministro Guardasigilli ed il Relatore a ritornare al testo ministeriale contenente la menzione dell'art. 38 del decreto legislativo 30 novembre 1865.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Il Senato vorrà scusarmi, se ridotto ad essere una minima personificazione di tutto l'Ufficio Centrale, non potrò dare tutte quelle spiegazioni che col concorso dei miei Colleghi potrebbero essere fornite, e molto meno potrò spiegare i concetti particolari della Relazione.

Ad ogni modo io posso fornire al Senato e all'onorevole Senatore Miraglia quei concetti che dominarono nella deliberazione dell'Ufficio Centrale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

L'Ufficio Centrale non ha mai inteso di voler rendere giudice il conservatore delle ipoteche del merito intrinseco delle iscrizioni, e molto meno del diritto d'ipoteca che viene iscritta. Però, per ovviare a questo inconveniente, che cioè per sovrabbondanza o per qualsiasi altra causa molti conservatori continuavano a comprendere nei loro certificati delle iscrizioni che a tenore della legge transitoria avevano perduta la loro efficacia, si accostò a questo concetto che non si trattasse che di cose materiali, di qualità estrinseche che il conservatore, senza pericoli di errare, poteva benissimo apprezzare.

A questo, pare dica l'onorevole Senatore Miraglia, soddisfaceva bene l'indicazione dell'art. 38, e pare che non egualmente conferisca l'indicazione della legge. Ma, primieramente, siccome la legge transitoria abbraccia moltissime cose, l'Ufficio Centrale evidentemente ha inteso di accennare (e nessuno può intendere diversamente) a quelle poche disposizioni che nella legge transitoria risguardano appunto la trasformazione delle iscrizioni anteriori.

Le trasformazioni delle vecchie ipoteche perchè divenissero speciali, pubbliche, in tutto conformi a ciò che prescrive il Codice attuale sono diverse. Ci è la iscrizione d'ipoteche e privilegi taciti che stavano senza bisogno di iscrizione e devono essere iscritti; ci è la specializzazione di tutte quelle iscrizioni che erano prese su beni in generale, senza indicazione dei singoli fondi e devono specializzarsi; ci è finalmente la necessità di esprimere una determinata somma in tutti quei casi in cui ciò non era prima prescritto e che non era stato fatto nel prendere la iscrizione.

Dubitò l'Ufficio Centrale che il solo art. 38 della legge del 1865 comprendesse tutte queste cose, giacchè anche nel precedente art. 37 vi sono delle operazioni ordinate per conservare l'efficacia della iscrizione di privilegi e di ipoteche, e dei termini diversamente stabiliti per la loro trasformazione.

Si osservò poi che i termini della legge erano stati da nuove leggi prorogati più o meno, secondo le provincie, e di questo si volle tener conto.

Finalmente l'Ufficio Centrale, appunto a tutela del conservatore, desiderò togliere quella

frase, della cui omissione tosto si rallegrava l'onorevole signor Ministro.

Questi furono i pensieri dell'Ufficio Centrale, di cui molto imperfettamente sono interprete.

Con tutto ciò l'Ufficio Centrale non ha creduto uscire dallo scopo della legge.

Dunque, una volta che materialmente una di quelle antiche iscrizioni sia stata nuovamente iscritta dopo l'attuazione del Codice, il conservatore la includerà regolarmente nei suoi certificati; giudicheranno poi i tribunali se vi è qualche vizio di forma.

Basterà che vi sia il fatto materiale dell'iscrizione.

Non si compromette per nulla il conservatore nel vedere se è stata sì o no iscritta questa iscrizione, che doveva essere trasformata.

Del resto, ripeterò che, non potendo parlare in nome dell'Ufficio Centrale, me ne rimetto al Senato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo opportuno di parlare prima dell'onorevole Senatore Miraglia, poichè ho la speranza che mediante qualche spiegazione che mi accingo a dare, non sarà difficile d'intendersi su questa questione.

L'onorevole Senatore Miraglia accetta con me e con la Commissione la soppressione delle parole: *con le indicazioni stabilite dallo stesso Codice*, perchè vi ravvisa pur egli il pericolo che siffatta espressione possa chiamare i conservatori dell'ipoteche ad una missione che loro non appartiene, cioè a riconoscere se le nuove iscrizioni, prese in forza della legge transitoria, siano o no conformi alle norme del Codice civile.

Questi apprezzamenti non possono esser fatti dai conservatori delle ipoteche, e noi non intendiamo accordar loro tale facoltà, la quale, a nostro parere, sarebbe anormale e pericolosa. Ma l'onorevole Senatore Miraglia bene avvertì che la Commissione non si è arrestata a quella soppressione, ma ha pure fatto scomparire la citazione dell'articolo 38.

Io dichiaro schiettamente al Senato che non mi sono punto fermato sopra questa soppressione, perchè non vi ho ravvisato alcuna im-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MARZO 1875

portanza, e anche attualmente sono della stessa opinione.

Io prego l'onorevole Senatore Miraglia, il quale si può dire che è stato uno degli autori del progetto che stiamo discutendo, a ricordare, che nel formulare il progetto stesso ci siamo prefissi un doppio scopo. Il primo scopo è contemplato nel N. 1. dell'articolo in discussione, e riguarda non il passato, ma l'avvenire, e l'esecuzione della nuova legge. Se accadrà in avvenire che un'iscrizione ipotecaria da rinnovarsi entro un certo periodo di tempo fissato dal Codice civile, non sia stata entro il periodo stesso rinnovata, si prescrive dal progetto che il conservatore non la comprenda nei certificati ipotecari dove non costituirebbe altro che un ingombro e cagionerebbe un ingiusto aggravio a quelli che gli richiedono i certificati delle ipoteche iscritte a carico di certa persona.

L'altro scopo è racchiuso nella disposizione del N. 2 dell'articolo e riguarda il passato, cioè quelle iscrizioni che sono state prese sotto la legge anteriore al Codice civile, ma non lo furono con quelle forme di maggiore specialità che la legge nuova esige, ossia mancano della specificazione di somma e della specificazione di beni.

Noi intendiamo che queste iscrizioni non siano più comprese dal conservatore nei certificati, quando non siano state in qualunque modo rinnovate. Ma ove la parte a cui la legge impone l'obbligo di rinnovare queste iscrizioni in conformità della legge nuova, abbia in qualunque modo accesa una nuova iscrizione, il conservatore delle ipoteche deve in questo caso astenersi da qualsiasi indagine sulla regolarità della presa iscrizione, e deve comprendere nei certificati ipotecari la nuova iscrizione che è stata presa in qualunque modo sotto la legge nuova, e se si fosse commessa qualche irregolarità, come diceva bene l'onorevole Lauzi, ne saranno giudici i magistrati. Io non so veramente immaginare come la seconda parte dell'articolo in discussione si possa riferire ad altro articolo che non sia il 38; imperocchè soltanto quest'articolo della legge transitoria tratta dell'obbligo di rinnovare le iscrizioni prese anteriormente al Codice civile, ma senza le formalità di specificazione che la nuova legge richiede. L'onorevole Lauzi vi ha ricordato l'articolo 37;

ma io lo prego di riflettere che siffatto articolo parla di una cosa diversa, cioè delle ipoteche create e non iscritte sotto la legge antica; e per iscrivere queste ipoteche accorda nuovi termini i quali sono stati più volte prorogati; ma, come ben comprendete, il progetto di legge che discutiamo non può essere applicato a queste ipoteche, poichè non essendo state iscritte sotto la legge anteriore, non è il caso che si debbano rinnovare, bensì iscrivere per la prima volta secondo la legge nuova; nè perciò occorre che il conservatore delle ipoteche debba astenersi dal comprendere nei certificati un'iscrizione la quale non è stata presa. La nostra legge non si occupa che delle iscrizioni anteriori al Codice civile, da rinnovarsi secondo le prescrizioni del Codice stesso.

Se dunque la legge non può avere (ed a mio avviso è cosa chiara) applicazione che al caso contemplato nell'art. 38 della legge transitoria, io credo, che il citare l'art. 38 può essere cosa buona e conforme alla maggiore esattezza, ma non certamente necessaria.

Quindi, se l'Ufficio Centrale non vede difficoltà di richiamare quell'articolo che si trova citato nel progetto ministeriale, io gliene sarei grato, e non esiterei per parte mia a riprendere in questa parte il testo primitivo. Ma qualora esso insistesse per la soppressione, io dovrei pregare l'onorevole Miraglia a non dare alla citazione del detto articolo 38 maggiore importanza di quello che merita, perchè quando egli coll'alto suo senno ben rifletta sopra il valore di codesta citazione, si persuaderà che l'art. 38 sia che si citi, sia che non si citi, sarà sempre un elemento necessariamente inteso nella disposizione di questo progetto di legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore LAUZI. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Io, lo replico, non posso parlare a nome dell'Ufficio Centrale, ma, per parte mia, se il signor Ministro non trova inconveniente, e creda bene di riprendere l'indicazione del solo articolo 38, io non sono contrario; sempre che s'intenda che non debbono comprendersi nei certificati anche quelle iscrizioni che, quantunque fatte in regola, dovendosi rinnovare ogni dieci o quindici anni, non siano

state rinnovate prima dell'attuazione del Codice.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Sono lieto che l'onorevole Guardasigilli e l'onorevole Lauzi aderiscano alla mia proposta; ond'è che bisogna ritornare al progetto ministeriale, conservando cioè la menzione dell'art. 38 della legge transitoria, e sopprimendo le ultime parole, *con le indicazioni stabilite dallo stesso Codice.*

PRESIDENTE. A quanto pare il Ministro e la Commissione non trovano difficoltà ad accettare questa modificazione dell'onorevole Miraglia, e l'articolo verrebbe ad essere così modificato:

Articolo unico.

« I Conservatori delle ipoteche nei certificati che rilasciano, a norma dell'articolo 2066 del Codice civile, non debbono comprendere:

1. Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate, giusta l'articolo 2001 del detto Codice;

2. Le iscrizioni prese anteriormente al Codice civile che non sono state nuovamente iscritte giusta l'obbligo imposto dalla disposizione dell'articolo 38 del Decreto legislativo 30 novembre 1865, n. 2606, e successivo decreto di proroga. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io direi *con successiva legge di proroga*, perchè nel 1865 le proroghe furono accordate con decreto, avendo allora il Governo pieni poteri. Ma fuori di questo caso eccezionale le proroghe si accordarono con legge. Laonde, credo, che per proprietà di linguaggio, debba dirsi: *e successiva legge di proroga.*

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro acconsente?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Acconsento.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo s'intenderà compilato secondo la proposta ministeriale fino alle parole *N. 2006* alle quali si faranno seguire quest'altre: *e successiva legge di proroga.*

Chi approva l'articolo così modificato, sorga. (Approvato.)

Questo progetto componendosi di un solo articolo verrà anch'esso votato per isquittinio segreto quando saranno messi in votazione i bilanci.

L'ordine del giorno porterebbe il seguito della discussione del Codice penale; ma sono assenti l'onorevole Relatore della Commissione, e la maggior parte degli onorevoli membri che la compongono; e poichè la Presidenza deve riunirsi per affari urgenti, rinvio la discussione, avvertendo il Senato che domani si terrà seduta pubblica alle 2 per la discussione dei bilanci dei Ministeri dell'Istruzione Pubblica e della Guerra. Se avanzerà tempo, si continuerà quella del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

XXXV.**TORNATA DEL 17 MARZO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Congedi* — *Giuramento del Senatore Berti-Pichat* — *Discussione del Bilancio di prima previsione per 1875 del Ministero della Guerra* — *Approvazione dei singoli capitoli, e dei totali parziali e generali* — *Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza* — *Discussione del Bilancio di prima previsione delle spese per 1875 del Ministero dell'Istruzione Pubblica* — *Approvazione dei capitoli dall' 1. a 6.* — *Considerazioni del Senatore Menabrea sul Capitolo (Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore)* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Cannizzaro sul medesimo Capitolo* — *Considerazioni del Senatore Mauri, Relatore* — *Replica del Senatore Menabrea* — *Risposta del Ministro della Pubblica Istruzione* — *Considerazioni del Senatore Arrivabene* — *Controreplica del Senatore Menabrea, cui risponde il Senatore Arrivabene* — *Osservazioni e istanze del Senatore Cannizzaro* — *Approvazione dei capitoli dal 7. all' 11.* — *Istanza del Senatore Maggiorani al capitolo 12. (Scuole di medicina veterinaria) cui risponde il Ministro* — *Approvazione del capitolo 12. e dei susseguenti dal 13. al 21.* — *Raccomandazioni del Senatore Tabarrini al capitolo 22.* — *Risposta del Ministro e replica del Senatore Tabarrini* — *Avvertenze del Relatore* — *Approvazione dei capitoli 22. 23. 24.* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Alfieri al capitolo 25. (Istruzione secondaria) forniti dal Ministro* — *Replica del Senatore Alfieri* — *Approvazione del capitolo 25. e dei susseguenti dal 26. al 37.* — *Raccomandazioni dei Senatori Mauri e Sanseverino al capitolo 38. (Riparazione e conservazione dei monumenti), cui risponde il Ministro* — *Approvazione del capitolo 38. e dei seguenti dal 39 al 66 bis, ultimo del progetto e dei totali parziali e generali* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Approvazione degli articoli 229.-231.* — *Emendamento del Senatore Tecchio, e modificazioni del Commissario Regio all'articolo 232* — *Approvazione dell'articolo emendato e del successivo articolo 233* — *Modificazioni del Commissario Regio all'articolo 234* — *Approvazione dell'articolo modificato* — *Emendamento del Senatore Giannola ed aggiunta del Commissario Regio all'articolo 235* — *Approvazione dell'articolo modificato* — *Mozione sospensiva all'art. 236 del Senatore Pescatore* — *Emendamento e modificazioni del Commissario Regio all'articolo 236* — *Dichiarazioni del Senatore Pescatore e del Commissario Regio* — *Parole dell'onorevole Senatore Sineo e del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Rinvio della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra e dell'Istruzione Pubblica, più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

È accordato un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia ai Senatori Strozzi Ferdinando e Belgioioso.

Giuramento del Senatore Berti-Pichat.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore Comm. Berti-Pichat i cui ti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

toli furono già convalidati e la cui nomina fu già dal Senato approvata, invito i signori Senatori Chiavarina e Pepoli Carlo, a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il nuovo Senatore Berti-Pichat è introdotto nell'Aula e presta il giuramento nella solita formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Berti-Pichat del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine sul giorno reca la di-

scussione del progetto di legge che approva lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1875.

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, passeremo all'esame dei singoli capitoli di questo bilancio, restando inteso che, se non si fanno osservazioni sui medesimi, a misura che ne verrà data lettura, io riterò per accettata la cifra inscritta per ciascuno di essi.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1 Amministrazione centrale (Personale) . . .	1,183,400	»	20,000	»	1,203,400	»
2 Amministrazione centrale (Materiale) . . .	69,500	»	10,000	»	79,500	»
3 Stati maggiori e Comitati	4,785,400	»	400,000	»	5,185,400	»
4 Corpi di truppa dell'Esercito permanente .	71,651,600	»	3,000,000	»	74,651,600	»
5 Carabinieri Reali	18,966,100	»	500,000	»	19,466,100	»
6 Corpo Veterani ed Invalidi	1,051,100	»	100,000	»	1,151,100	»
7 Corpo e servizio sanitario	1,636,100	»	200,000	»	1,836,100	»
8 Personali vari dell'Amministrazione esterna	4,003,100	»	400,000	»	4,403,100	»
9 Scuole militari	3,149,100	»	200,000	»	3,349,100	»
10 Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	1,041,900	»	100,000	»	1,141,900	»
11 Vestiario e corredo alle truppe e spese di opificio e dei magazzini centrali	12,088,400	»	800,000	»	12,888,400	»
12 Pane alle truppe e sovvenzioni per viveri .	18,005,200	»	3,500,000	»	21,505,200	»
13 Foraggi ai cavalli dell'Esercito	11,117,000	»	1,400,000	»	12,517,000	»
14 Casermaggio, cioè letti, legna, lumi per le truppe ed arredi ai Comandi ed Uffici militari	3,765,200	»	600,000	»	4,365,200	»
15 Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia e missioni	994,400	»	250,000	»	1,244,400	»
16 Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	2,661,000	»	80,000	»	2,741,000	»
17 Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,065,000	»	800,000	»	4,865,000	»
18 Fitti d'immobili ad uso militare	400,000	»	100,000	»	500,000	»
19 Materiale e lavori del Genio militare	3,695,000	»	1,400,000	»	5,095,000	»
20 Istituto topografico militare, Biblioteche di pre- sidio e spese per la <i>Rivista Militare italiana</i>	430,500	»	50,000	»	480,500	»
21 Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento	990,000	»	100,000	»	1,090,000	»
22 Paghe agli ufficiali in aspettativa	210,000	»	25,000	»	235,000	»
23 Ordine militare di Savoia	237,900	»	50,000	»	287,900	»
24 Spese di giustizia criminale militare	23,000	»	»	»	23,000	»
25 Dispacci telegrafici governativi	22,000	»	5,000	»	27,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

26 Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative	3,943,939 02	>	3,943,939 02
26 bis Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	1,500,000 >	>	1,500,000 >
27 Casuali	200,000 >	>	200,000 >
	<u>171,885,839 02</u>	<u>14,090,000 ></u>	<u>185,975,839 02</u>

Chi approva questa cifra totale, si alzi.
(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

28 Paghe di disponibilità ad impiegati	5,000 >	>	5,000 >
29 Carta topografica delle Province meridionali.	137,000 >	30,000 >	167,000 >
30 Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto.	4,500,000 >	>	4,500,000 >
31 Costruzione di una fabbrica di armi al di qua dell'Appennino	1,000,000 >	400,000 >	1,400,000 >
32 Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	2,000,000 >	300,000 >	2,300,000 >
33 Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste	1,500,000 >	100,000 >	1,600,000 >
34 Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi	1,000,000 >	200,000 >	1,200,000 >
34 bis Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	1,500,000 >	>	1,500,000 >
34 ter Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'Esercito	1,300,000 >	>	1,300,000 >
35 Costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	>	50,000 >	50,000 >
36 Costruzione e sistemazione di fabbricati ad uso militare.	>	200,000 >	200,000 >
37 Opere di fortificazione e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871	>	200,000 >	200,000 >
38 Spese militari del 1860 e precedenti nelle Province meridionali.	>	1,000,000 >	1,000,000 >
39 Resti passivi del 1861 e precedenti nelle Province toscane	>	80,000 >	80,000 >
	<u>12,942,000 ></u>	<u>2,560,000 ></u>	<u>15,502,000 ></u>

(Approvato.)

Riepilogo.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.	171,885,839 02	14,090,000 >	185,975,839 02
TITOLO II. — Spesa straordinaria	12,942,000 >	2,560,000 >	15,502,000 >
Totale generale	<u>184,827,839 02</u>	<u>16,650,000 ></u>	<u>201,477,839 02</u>

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti il totale generale dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1875.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Il progetto di legge annesso a questo bilancio componendosi di un solo articolo, se ne rinvia la votazione allo squittinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. D'incarico del mio collega il Ministro dei Lavori pubblici ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato alla Camera dei Deputati, concernente l'approvazione di una convenzione conclusa colla casa Erlanger per lo stabilimento di un cordone telegrafico sotto-marino fra la costa italiana e l'isola di Sardegna (V. *Atti del Senato N. 24*).

Questo progetto di legge è della massima urgenza, quindi, in nome del mio Collega, prego il Senato a volerne affidare l'esame alla Commissione permanente di finanza allo scopo che abbia un sollecito andamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura e Commercio della presentazione di

questo progetto di legge fatta a nome del Ministro dei Lavori Pubblici, il quale progetto sarà trasmesso d'urgenza alla Commissione permanente di finanza onde ne riferisca colla maggior sollecitudine possibile.

Discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1875. Questo progetto di legge consta di un solo articolo così concepito:

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla lettura dei singoli capitoli del bilancio, essendo inteso che, non venendo fatte osservazioni, le cifre inscritte per ciascuno dei medesimi si riterranno approvate.

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE

Amministrazione centrale.

1 Ministero e Provveditorato centrale (Personale)	323,500	»	»	323,500	»
2 Consiglio superiore di pubblica istruzione (Personale)	28,500	»	»	28,500	»
3 Ministero, Provveditorato centrale e Consiglio superiore di pubblica istruzione (Materiale)	80,900	»	5,000	85,900	»
4 Ispersioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	55,000	»	8,000	63,000	»
	487,900	»	13,000	500,900	»

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

Amministrazione scolastica provinciale.

5 Amministrazione scolastica provinciale (Personale)	467,300	»	»	467,300	»
--	---------	---	---	---------	---

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

6 Amministrazione scolastica provinciale (Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie)

151,000 » 20,000 » 171,000 »

618,300 » 20,000 » 638,300 »

(Approvato.)

Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore.

7 Regio Università (Personale)

4,231,585 » 50,000 » 4,281,585 »

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Prendo quest'occasione della discussione del bilancio dell'Istruzione Pubblica per portare l'attenzione dell'onorevole Ministro sopra l'indirizzo che si dà all'insegnamento dell'economia politica. L'economia politica fu finora giustamente attribuita alla facoltà di legge, imperocchè è indubitato che la legislazione ha una grande influenza sulle condizioni economiche del paese e sullo sviluppo delle sue ricchezze.

Finchè la scienza dell'economia politica era allo stadio, dirò, *cosmico*, e si rivolgeva nelle regioni dell'alta filosofia e anche del dottrinarismo, nulla di fisso e di ben determinato si poteva dire esistere in quella scienza; e difatto si sono vedute teorie le più disparate ed opposte venire in campo ed essere sostenute da uomini di grande ingegno. Tuttavia, con lo andare del tempo e colla esperienza, le questioni si sono maggiormente rese più chiare, e quella scienza che sembrava dovesse stare semplicemente nel campo della speculazione entrò nel campo della pratica, e prese un carattere positivo che prima essa non aveva. Basti ricordare gli uomini più eminenti i quali, nei nostri tempi, si sono occupati di questo argomento. Citerò l'illustre matematico Carlo Babbage, che fu mio amico, il quale, nel suo impareggiabile libro sulla economia delle manifatture e delle macchine, dettò di mano sicura i principi positivi dell'economia industriale, e dimostrò in questo ed in altri suoi scritti l'importanza di portare in quella scienza anche le considerazioni della scienza positiva.

Posteriormente i grandi industriali, i veri finanziari rivolsero la loro attenzione sugli argomenti economici, e sempre più la scienza avvicinò a prendere un carattere direi geome-

trico, per cui attualmente si può dire che l'economia politica, se per una parte appartiene alle scienze speculative e filosofiche, d'altra parte anche maggiormente essa è diventata scienza di osservazione, e di deduzioni matematiche.

Epperò io credo che gli studenti chiamati a dedicarsi a quella scienza non debbono essere quelli soli di giurisprudenza, ma tutti quelli che si occupano della ricchezza pubblica, cioè ingegneri, agricoltori, industriali, commercianti. Essi debbono ugualmente conoscere i principi dell'economia politica; epperò questi principi non debbono limitarsi alle teorie astratte che rimangano nelle regioni della filosofia, ma debbono fondarsi sulle nozioni positive coll'aiuto della matematica, ricorrendo talvolta alle considerazioni più elevate della teoria delle probabilità.

Or bene, secondo il nuovo ordinamento del Ministero su gli esami liceali, come fu osservato in una precedente discussione, i giovani che si destinano allo studio legale sono, per così dire, dispensati da dare prove sulle matematiche nell'esame liceale, purchè sappiano un poco più di greco.

Ho grande stima per il greco, ma non credo che desso possa surrogare la matematica nello studio della economia sociale. A prova di quello che dico, porto qui due libri recenti che dimostrano quale indirizzo prenda quella scienza.

L'uno è: *The Theory of political economy* by W. STANLEY JEVONS, professor of logic and political economy in Owens College Manchester, dove le questioni di economia politica sono trattate col sussidio dell'analisi matematica.

L'altro, più recente ancora, è intitolato: *Éléments d'économie politique pure*, par LEON WALRAS, professeur d'économie politique à l'Académie de Lausanne.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Quell'autore prima di conoscere il libro del signor Jevons, era entrato nella stessa via già da questo additata; il suo libro è un bellissimo trattato di economia, in cui molte delle questioni sono esposte col sussidio dell'analisi matematica. I lavori anzi accennati indicano quali siano gli ultimi progressi della scienza.

Ciò posto, io domando come giovani per i quali non si richiede in matematica quasi nulla, salvo le 2 o 3 prime nozioni di aritmetica e le prime figure della geometria, come, dico, potranno essi accedere a quell'insegnamento, se questo, come è da supporre, dovrà introdursi anche da noi secondo i nuovi dettami che gli servono di base, come ciò ha luogo presso le nazioni più incivilite?

È evidente che le cognizioni che da essi attualmente si richiedono saranno del tutto insufficienti perchè possono seguire con frutto le lezioni che sarebbero date secondo quel nuovo indirizzo e come lo richiede lo stato attuale della scienza.

Per questi motivi ho creduto di dover portare l'attenzione del Pubblico Ministero sopra quell'argomento, affinché egli veda se non sarebbe il caso di procedere ad un nuovo ordinamento dell'insegnamento dell'economia politica il quale sia diretto non solamente agli allievi di giurisprudenza, ma a tutti coloro che si occupano della creazione e delle distribuzioni delle ricchezze sociali, cioè: ingegneri, industriali, commercianti, finanziari, agricoltori.

Forse l'insegnamento che sarà sufficiente per i giureconsulti non basterà per tutti; esso in conseguenza dovrà probabilmente essere suddiviso in altri speciali che dovranno essere per così dire dominati da un altro superiore che comprenda la scienza in tutta la sua estensione, e che sia come la fonte alla quale attingono gli insegnamenti speciali.

Mi basta di aver accennato questo fatto perchè sono certo che il signor Ministro, tanto illuminato e pieno di amore per tutto ciò che tende al progresso dell'insegnamento, voglia anche tener conto del suggerimento che io ho fatto, alla qual cosa mi limito, non essendo opportuno fare altre proposte in questo momento.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ho chiesto la parola non

per parlare intorno all'argomento svolto dall'onorevole Senatore Menabrea, ma per rivolgere all'onorevole Ministro alcune interrogazioni. Per non interrompere la votazione del bilancio, mi permetterò di parlare ora anche di vari argomenti riferibili ad altri capitoli del bilancio stesso.

Prima di ogni altra cosa chiederei al signor Ministro alcune notizie riguardo alle trattative che erano state intraprese tra il Ministero dell'Istruzione Pubblica e la Provincia, per un sussidio da accordare alla scuola degli ingegneri di Roma. Io ho udito che queste trattative sono state sospese; si sperava moltissime di potere con questo aiuto della Provincia provvedere a molti bisogni urgenti di quella scuola; perciò pregherei il signor Ministro a volere spiegare il perchè quelle trattative furono interrotte e quali speranze ci sono che si riprendano, non potendo lo Stato da se solo condurre la scuola degli ingegneri di Roma a quel livello che dovrebbe raggiungere.

Una seconda interrogazione farò riguardo alla scuola di applicazione di Palermo. Come l'altro giorno rammentai, il Ministro d'Agricoltura e Commercio ha ivi una scuola così detta *delle solfate*, la quale è come una sezione della scuola di applicazione; questa sezione attaccata a questo tronco principale dipende dal Ministero d'Agricoltura e Commercio, nel mentre tutto il resto della scuola d'applicazione dipende dal Ministero d'Istruzione Pubblica. Più volte vennero rivolte preghiere ai due Ministri perchè volessero dare maggior solidità a quella istituzione col connettere meglio queste due parti, mettendovi una unica direzione.

Io non domando all'onorevole Ministro di rispondermi, ma solo lo prego di mettersi di accordo col suo collega dell'Agricoltura in modo di dare a quella scuola un assetto stabile il quale è consigliato dai bisogni economici speciali di quelle provincie.

Poichè ho la parola, e sempre per non interrompere in seguito la votazione del bilancio, farò un'osservazione intorno ad una piccola somma compresa al capitolo « Materiale delle Università », sotto l'intestazione: « Ricerche sperimentali. » Io conosco quell'intestazione, giacchè fu in seguito a preghiere mie che tra il materiale si comprese una cifra per incoraggiare le ricerche sperimentali, che si potessero

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

intraprendero in tutti gli istituti di scienze sperimentali. Or questa è prevista per 6,000 lire. Nei bilanci precedenti questa somma era di 10,000 lire e si faceva sperare che venisse accresciuta. Il Senato rammenterà che in una delle precedenti votazioni dei bilanci, credo un anno e mezzo fa, io rivolsi l'attenzione del Senato e del Ministero sulla scarsezza dei lavori di ricerche originali che si fanno in Italia nelle scienze sperimentali, nella chimica, nella fisica e nella fisiologia, ed ebbi a portare delle testimonianze di un'inchiesta sul movimento generale d'Europa che si era fatto in Inghilterra, dalla quale risultava che nel numero e nel peso le contribuzioni che l'Italia avea dato alle scienze sperimentali erano state veramente piccolissime. Naturalmente io non chiedevo allora, nè chiedo ora al signor Ministro che con una bacchetta magica metta il movimento in questa parte delle scienze sperimentali; io solamente allora chiedevo al Governo che soffiasse un pochino dove qualche scintilla cominciava a brillare, che incoraggiasse quei professori che si mettersero nelle vie delle ricerche, e quelli che si rivolgessero con zelo all'insegnamento pratico.

Molte sono le ragioni certamente che contribuiscono a questo stato direi di depressione di questi studi sperimentali, stato di depressione che non è favorevole al credito nazionale e che non è certamente quello che conviene di più al posto che noi dobbiamo occupare tra le nazioni civili d'Europa.

Ma io diceva: tra le tante ragioni, una piccolissima, se volete, alla quale però si potrebbe riparare, è spesso il difetto di mezzi materiali in alcuni istituti scientifici, e il difetto di incoraggiamento in alcuni insegnanti i quali vorrebbero dar movimento all'insegnamento pratico, ed avviare giovani alle ricerche ed intraprenderne essi stessi. Io non chiederò di certo di accrescere le doti di tutti gli istituti scientifici di Italia, giacchè si farebbe un'opera che forse in alcuni luoghi sarebbe soverchia ed in altri insufficiente. Il movimento scientifico di alcuni di questi istituti non dipende dall'essere o no in una Università di primo grado; spessissimo in un'Università di grado inferiore viene un giovane insegnante attivissimo il quale metterà un gran movimento scientifico se sarà incoraggiato.

Se egli avrà sufficienti mezzi, comunicherà quell'ardore di cui è animato a que' giovani che lo circondano, ed ivi si stabilirà un piccolo centro di attività scientifica. Quindi io diceva, non consiglierai mai al Ministero di alzare la dotazione di tutti gli istituti scientifici, solo perchè potessero mancare i mezzi ove sorgesse la volontà di rivolgerli bene al progresso della scienza. Anche lo stesso direttore di un laboratorio sperimentale che in alcuni anni avrà dato prova di grande attività, in altri poi farà appena il suo debito, sia perchè gli mancano idee nuove, sia perchè è stanco, sia per altri motivi.

Bisogna che il Ministro dell'Istruzione Pubblica disponga di un fondo comune per dare un sussidio, un supplemento di dotazione laddove veramente questo movimento scientifico si manifesta, dove si può perciò sperare che i mezzi forniti saranno bene impiegati.

Io allora proponeva inoltre che anche nel capitolo del personale universitario si comprendesse un fondo per aggiungere qualche aiuto straordinario in quella scuola pratica nella quale il professore avesse attirato un gran numero di studenti. Non propongo affatto di accrescere stabilmente il personale in tutti gli Istituti di scienze sperimentali; propongo però che si abbia il mezzo di provvedere ove si farà veramente sentire il bisogno dell'insegnamento pratico.

Prego dunque che si voglia in avvenire aprire nel bilancio questa seconda rubrica: *personale straordinario delle scuole pratiche più frequentate*, e si voglia poi accrescere il fondo destinato all'incoraggiamento delle ricerche sperimentali.

Io riescii a fare aprire nel bilancio questa rubrica, che può considerarsi come supplemento alle dotazioni dei laboratori e gabinetti; ora spero riescire, insistendo, a far aumentare la somma destinata.

In verità la somma di 6000 lire per incoraggiare le ricerche sperimentali che si possono fare in Italia è veramente cosa miserabilissima.

Io da parte mia direi piuttosto: togliete da tutte le dotazioni un tanto e fatene un fondo comune col quale si possa venire in aiuto laddove con attività si fanno delle ricerche sperimentali.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

In qualsiasi modo ingrossate questa cifra; non è mestieri di lunga dimostrazione per convincer tutti che la somma di lire 6000 è veramente insufficiente per fornire mezzi alle ricerche che si intraprendono in fisica, chimica e fisiologia.

È vero che vi sono poi le dotazioni, ma queste sono così meschine!

Noi abbiamo delle Università che per la fisica o la chimica non hanno che 800 lire, altre 1000 lire. Basteranno appena per la spesa del carbone quando vi sarà attività scientifica nel solo professore, non parlo degli allievi.

Io pregherei dunque il signor Ministro che volesse in avvenire cercare di ingrossare questa cifra la quale può essere benissimo impiegata; poichè il Ministro ha e deve aver modo di sapere chi lavora e chi non lavora, da chi si può sperare progressi nella scienza. Egli deve seguire il movimento intellettuale del paese.

Io ho rammentato altra volta al Senato che quel poco di riputazione che ho nella chimica lo debbo in gran parte all'aiuto che un Ministro mi diede per continuare le ricerche che io avea dovuto sospendere per difetto di mezzi.

La piccola somma di lire 300 datami a tempo dal Ministro Cibrario mi permise di compire quel primo lavoro sperimentale che mi diede una certa posizione nella scienza.

Ora io credo importante e decoroso per un Ministro dell'Istruzione pubblica di venire in aiuto laddove si vogliono fare delle ricerche le quali non si possono fare tante volte per la mancanza di fondi, e non di fondi vistosissimi.

Raccomando dunque al Ministro le due proposte, cioè di aumentare il fondo per le ricerche sperimentali, e di fissare una cifra da potere accrescere il personale per l'insegnamento pratico, ove e quando bisognerà.

Non conviene accrescere le piante organiche di alcuni istituti in un modo stabile, poichè non si può per regolamento dire ove si farà più operosamente l'istruzione pratica. Potrà avvenire che in una Università di secondo grado, essendovi un giovane professore si faccia assai di più che in una Università di primo grado; di modo che non vi può essere nulla di pre-stabilito, e bisogna provvedere dove è il bisogno.

Vi è qualche Università che ha per l'insegnamento pratico un personale scarsissimo, e ve ne è qualche altra che ha un personale esuberante.

Col modo che io ho proposto si agevolerebbe l'insegnamento pratico e s'incoraggerebbero le ricerche nella fisica, chimica e fisiologia, le quali hanno bisogno di mezzi maggiori.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Io credo che le considerazioni svolte dall'onorevole Menabrea siano di gran momento e degne di un uomo a cui sono del pari domestiche le scienze esatte e le morali: solo io mi permetterò di fare in proposito una semplice avvertenza.

L'assetto della facoltà di legge è naturalmente determinato dalla maggior parte degli insegnamenti che costituiscono quella facoltà. Tra codesti insegnamenti ha suo posto anche lo studio dell'economia politica, il quale, come ammette lo stesso onorevole Menabrea, deve essere naturalmente compreso tra quelli della facoltà di legge. C'ò posto, riesce ovvio, che nel determinare gli studi, onde abbiano opportuna preparazione i giovani che debbono entrare in codesta facoltà, si sia avuto di mira il complesso degli studi della facoltà medesima, e che in correlazione ad essi siansi fissate le materie su che i giovani debbano dar prova nell'esame di licenza liceale. Con ciò si è pensato provvedere al caso del maggior numero dei giovani addetti alla facoltà di legge: il che non vieta, che quelli tra essi, i quali più di proposito attendano allo studio dell'economia politica, e che ne facciano un particolare oggetto delle loro predilezioni scientifiche, si forniscano dei mezzi necessari per potere in questo studio giungere a que' risultati, a cui esso mira nell'odierno suo svolgimento. In conseguenza, dacchè, come l'onorevole Menabrea ha avvertito, la scienza economica piglia ora costoso nuovo indirizzo, e principalmente si appoggia alle scienze esatte ed alle osservazioni pratiche, i coltivatori nella facoltà di legge dello studio dell'economia politica, baderanno a provvedersi di quel capitale di cognizioni, di che ora è mestieri per attingere alla sommità della scienza, e che punto non occorrono

a quelli che vi attendono come a un ramo di insegnamento della facoltà di legge.

Io non ho nulla da opporre ai desideri espressi dall'onorevole Cannizzaro.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*... e che gli sono certo ispirati dall'amor vivissimo di quegli studi, di cui è cultore così valente, operoso e felice. Ma in proposito io mi permetto di rammentare al Senato, ed anche all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, un tal quale voto espresso dalla Commissione, di cui ho l'onore d'essere Relatore, ed è che si abbia da procacciare modo che sia finalmente fatta una legge sull'insegnamento superiore. Probabile conseguenza di essa sarebbe quella diminuzione di che si è tanto e ripetutamente parlato, del numero delle Università e degli Istituti superiori che in molta parte rappresentano un gran lusso di scienza, onde non si hanno risultati correlativi. Ognun vede che una volta che fosse diminuito il numero di coteste Università e di cotesti Istituti superiori, il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica avrebbe a sua disposizione una più larga copia di mezzi con cui provvedere alle Università e agli Istituti superiori, di che fosse sancita la conservazione, ed anche a quegli istituti speciali de' quali a si giusta ragione si preoccupa l'onorevole Cannizzaro; come altresì ad avviare e a condurre a buon risultato quegli studi sperimentali di cui si riconosce oggidì così grande il bisogno ed il vantaggio.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Menabrea.

Senatore MENABREA. Mi permetta l'onorevole collega di rispondere alcune parole alle sue osservazioni sul suggerimento che io aveva l'onore di fare al signor Ministro relativamente allo insegnamento della economia politica. Le cattedre di economia politica, come l'ha riconosciuto l'onorevole collega, fanno parte della facoltà di legge. Queste cattedre dovrebbero dare un insegnamento non tanto ristretto, ma il più largo che è possibile e tale che risponda allo sviluppo attuale della scienza.

Or bene, poiché i soli chiamati ufficialmente a studiare l'economia politica sono gli studenti di legge, sarebbe necessario che essi avessero quella preparazione che occorre per intendere i dettami della scienza che oramai sono

in gran parte fondati sulle matematiche. Ma se questi giovani, colla licenza liceale che da loro si richiede, non portano nella facoltà di legge quelle cognizioni che sono indispensabili per intendere una nuova esposizione scientifica della economia politica, ne risulterà che l'insegnamento che se ne farà nelle facoltà di giurisprudenza, dovrà necessariamente essere monco e non conforme alle esigenze attuali.

Epperò non credo che nello stato presente della scienza economica, e con i requisiti che si richiedono per i giovani che studiano legge si possa fare un corso completo di economia politica.

Bisogna adunque che queste cattedre siano separate dalla facoltà di legge. Se si vuole lasciare un insegnamento speciale a questa facoltà, si lasci pure; allora esso sarà ristretto e non escirà molto dalla cerchia delle nozioni generali.

Ma quando poi si vorrà addentrarsi nel largo campo della economia politica, bisognerà consacrarle un insegnamento assai più ampio.

Perciò bisognerebbe che ci fosse o una facoltà di scienze economiche ed amministrative, come esistono in Germania, oppure almeno qualche cattedra speciale, in cui fosse insegnata la scienza economica in tutta la sua ampiezza e col sussidio delle scienze esatte ossia delle matematiche, come se ne fa utilmente la prova in parecchie scuole estere.

Io lo ripeto, nella condizione attuale delle cose, credo sia impossibile dare nelle nostre facoltà legali un insegnamento di economia politica completo; si potrebbero fare nelle università cattedre speciali di economia politica, appropriate, le une alle facoltà legali, le altre alla ingegneria, al commercio, alla industria; in tal modo sarebbero esposti a ciascuna categoria di studenti i principi e le applicazioni della scienza più confacenti alla carriera che intendono percorrere, e per le quali ci vogliono studi preparatori speciali. Un insegnamento poi superiore dovrebbe raccogliere tutti i principi generali e mostrare come ne derivino le applicazioni speciali. Un solo professore non potrebbe certamente attendere a tutte le esigenze della scienza così esposta; ce ne vorrebbero per le diverse specialità, quantunque i principi fondamentali debbano essere sempre i medesimi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Questo è il suggerimento che ho dato. Non domando che i mutamenti proposti si facciano quest'oggi, imperocchè ci vogliono all'uopo gli uomini adatti a questi vari insegnamenti; ci vogliono spese, ci vuole il rimaneggiamento intiero di un sistema. Ma io credo che non è male, nell'occasione della discussione del bilancio, di far vedere quali sieno i nuovi progressi della scienza, e di esprimere il desiderio che questi progressi sieno anche importati fra noi.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Comincio dal rispondere all'onorevole Cannizzaro rispetto alla interrogazione che egli ha fatta circa le trattative incominciate tra la scuola di applicazione degl'ingegneri e la provincia riguardo al sussidio, che non solo questa, ma il comune, avessero potuto dare alla scuola medesima.

Io aveva creduto che queste trattative fossero state intavolate dal capo dell'Istituto senza averne avuta licenza dal Ministro; ma in verità egli ne aveva avuta licenza dal mio predecessore; se non che come di quest'autorizzazione, della quale mi son potuto accertare, io non avevo notizia, nè ve n'era traccia nella pratica, come suol chiamarsi, della scuola, io ho dovuto ragionevolmente esprimermi come feci nella Camera dei Deputati. A qual punto sieno poi giunte non so, ma credo non abbiano dato alcun risultamento.

Quanto all'opinione mia, rispetto ai sussidi che provincie e, comuni possano dare ad alcune scuole speciali esistenti nelle loro circoscrizioni territoriali, essa è, che la domanda di sussidio debba partire dal Governo, anzichè dai capi delle scuole, e ciò per molte ed importanti ragioni.

Ed il Governo deve andare a rilento nel fare queste domande, dappoichè le provincie ed i comuni hanno dalla legge l'obbligo di far spese di una natura particolare rispetto ad alcuni gradi dell'istruzione e soprattutto della primaria; e quando si spingano di soverchio le provincie ed i comuni a spendere in ciò che la legge non li obbliga, si dà loro il pretesto di non ispendere dove per legge dovrebbero.

Fatta questa riserva, dichiaro che terminato il lavoro promesso alla Camera dei Deputati sul capitolo 7 di questo bilancio, rispetto al personale normale che deve e possa essere adoperato dal Governo nelle varie facoltà universitarie, io mi propongo di rivolgermi in

alcuni casi alle provincie ed ai comuni dove sono le università, per domandar loro se vogliono concorrere ad accrescere la frequenza e l'efficacia di alcuni insegnamenti soprattutto nella facoltà di lettere. Questi sussidi dovrebbero essere diretti a tre fini: ad aiuto degli studenti, a gratificazione de' professori, per gli esercizi straordinari che l'insegnamento normale richiede; ed alla manutenzione ed ingrandimento de' locali.

Di quest'ultima natura, bisognerà chiederli alla provincia o al comune di Roma, quando sarà determinata la spesa che bisogna fare per collocare l'Università meglio che non sia ora. Poichè essa, come tutti sanno, è presentemente l'Università più sparpagliata di tutta Europa. Anzi, oggi è anche più dispersa di quanto era prima, per effetto delle spese stesse che il Governo fece per migliorarne le condizioni. E poichè a darle un posto più raccolto, sarà necessario spendere non poco, non parmi sconveniente che la provincia e il comune in qualche misura concorrano.

Quindi io ripiglierò direttamente le trattative per sussidio colla provincia e il comune di Roma; ma le ripiglierò quando abbia un oggetto ben determinato dinanzi; e sia ben definito che la domanda non possa e non debba sostituire un pretesto per le provincie, e il comune, d'esimersi dall'osservanza della legge per la spesa di quella parte d'insegnamento che è loro adossata.

Passando all'altra domanda dell'onorevole Cannizzaro, sono affatto d'accordo con lui quanto al principio, vale a dire che nei capitoli 7 e 8 (*personale e materiale delle Università*) ci dovesse essere una somma libera e a disposizione del Ministro per ispendersela dove ne apparisse più chiara la necessità e l'utilità, sia per la qualità dei professori, sia per il numero degli studenti.

Ma se la volontà c'è, il mezzo manca; manca nel materiale, dappoichè se si può dire in astratto che si potrebbe rosicchiare, per dir così, sulla dotazione ordinaria dei gabinetti affini di ottenere senza aggravio del bilancio quelle somme delle quali si possa disporre in favore di quell'attività sperimentatrice che potesse manifestarsi in tale o tal altro centro scientifico; in concreto non si può per questa via concludere nulla.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Poichè le dotazioni sono sì misere, e le grida dei professori sì alte che non credo vi sia e possa essere Ministro d'Istruzione Pubblica così coraggioso per diminuire queste dotazioni, o così precipitoso per farlo nelle condizioni presenti, che quelle dotazioni sono tali da dover essere non già diminuite, ma bensì aumentate, non vi è gabinetto che possa ragionevolmente tenersi pago della dotazione che ha. E vi è questo di peggio, che vi ha difficoltà non solo a diminuire o ad aumentare, ma anche a paraggiare le dotazioni degl'insegnamenti fra le Università da cui il Governo domanda lo stesso prodotto. Sicchè oggi per effettuare il concetto del professore Cannizzaro non vi sarebbe altra via che di chiedere un aumento pel capitolo ottavo. E chi mi consiglierebbe di farlo nelle condizioni attuali delle finanze?

Quanto al capitolo 7^o la difficoltà è più grande non essendo la somma di esso stanziata secondo gli organici delle Università, ma assai minore.

Quindi abbiamo già una grande difficoltà a superare per la sproporzione fra i bisogni dell'insegnamento, e lo stanziamento che è fatto in bilancio, difficoltà che naturalmente cagiona molte lagnanze da parte delle Università alle quali non si può far ragione; perchè se da una parte la legge vuole tanti professori ordinari e straordinari, dall'altra parte il bilancio non dà modo di pagarne tanti.

Io non posso quindi nello stato attuale delle cose ritrovare nessun somma nel capitolo 7.

Quando avrò fatto a quello un nuovo allegato, studiando facoltà per facoltà i bisogni normali, e la Camera l'avrà approvato, allora sarà forse possibile diminuire le spese di stipendio dei professori ordinari e straordinari, accomodando meglio gli organici delle Università alle necessità dell'insegnamento. Allora forse sarà il caso di giudicare se in questo capitolo si possa ritrovare oltre lo stipendio dei professori ordinari e straordinari e incaricati, un fondo comune affine di pagare impiegati di più e compensare insegnamenti speciali, in tutte quelle università, ove se ne manifesti l'opportunità e il bisogno.

Io prometto al Senatore Cannizzaro di studiare il problema su questa via.

E ora veniamo alle solfare di Sicilia. Il Senatore Cannizzaro, desidererebbe che fosse dato un indirizzo più speciale, più particolare alla

scuola d'applicazione degli ingegneri di Palermo, affinchè diventi atta a creare ingegneri speciali, specialissimi di miniere.

A questa sua idea, che a me pare buona, egli sa che è fatta opposizione dal Consiglio direttivo formato quando venne istituita la scuola di miniere delle solfare.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. D'altra parte, il Consiglio superiore d'istruzione pubblica non ha creduto ragionevole che alla scuola d'applicazione degl'ingegneri si aggiungesse un insegnamento di natura così speciale come è quello, parendogli d'interesse puramente locale; e che il fine scientifico d'una scuola degl'ingegneri fosse già raggiunto con gl'insegnamenti più generali che le sono propri.

Io per me non credo che l'istituzione della scuola delle solfare, così come è stata fatta, dia molta speranza di dover prosperare. Ella è una scuola nella quale hanno ingerenza, Provincia, Comune, Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio e Ministero d'Istruzione Pubblica.

Ve n'è abbastanza perchè, ad ogni piccola difficoltà, si vada in discorsi tutto l'anno senza concludere nulla.

Bisogna trovare un'organizzazione più semplice, se la scuola attuale deve durare, o commettere tutto nelle mani del Ministero d'Istruzione Pubblica, se dev'essere un'appendice, un indirizzo della scuola d'applicazione.

La questione sarà studiata dai due Ministri e i risultamenti saranno enunciati a suo tempo al Senato.

Ora non mi resta altro che rispondere all'onorevole Senatore Menabrea, il quale ha molto bene manifestato il desiderio che l'economia politica sia insegnata oggi in modo più conforme ai metodi esatti che si procura d'introdurvi per determinarvi le dottrine, e altrimenti da quello che è fatto ora nelle Università italiane. Ma ci sono due punti sui quali è necessario fermarsi.

L'onorevole Senatore Menabrea, nel maggior uso che si fa della matematica nell'appuramento delle teoriche e nell'insegnamento dell'economia politica, trova una nuova obiezione contro l'agevolezza fatta nel decreto ultimo della licenza liceale, vale a dire contro la disposizione per la quale agli studenti di licei è per-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

messo d'isciversi nella facoltà di diritto quando anche nell'esame di licenza liceale abbiano fallito nella prova di matematica, se però abbiano dimostrato una prevalente inclinazione e attitudine letteraria superando in modo eccellente la prova del greco. È certo che in astratto sarebbe desiderabilissimo che tutti sapessero assai bene il greco e le lettere e assai bene anche le matematiche, ma in concreto la cosa non è poi comunissima. Io ho però creduto, che fra tutte le agevolezze che si potessero dare a' giovani, questo compenso fosse il migliore. Ma l'obbiezione inattesa del Senatore Menabrea mi prova un'altra volta, quanto quegli stessi i quali più dicono che le materie dell'esame di licenza liceale son troppe, diventano poi contrari a diminuire il numero, o l'importanza di qualcuna, quando la materia che è eliminata, o almeno scemata di valore, è quella che essi prediligono.

L'onorevole Menabrea, però, sia ben persuaso che quel tanto di matematica che si esige nella prova della licenza liceale, non basta neanche, saputo tutto, a seguire un corso di economia politica, con tutte le applicazioni di teoriche matematiche, che adoperano i due scrittori ch'egli ha citati.

Un uomo di grandissima levatura del quale ho la maggiore stima e che appunto introduce in Italia con molta originalità e con singolare potenza d'ingegno questo metodo nell'insegnamento dell'economia politica, quantunque con assai più parsimonia, ha sperimentato più volte che gli alunni delle facoltà di diritto non erano in grado di seguirlo, e il suo insegnamento riusciva troppo alto per loro.

Gli studenti, dunque, della facoltà di diritto, nonostante che abbiano conseguita la licenza liceale, e sieno passati anche in matematica, non possono seguire un corso d'economia politica, insegnata così, con quella sola finta di matematiche che sono obbligati a sapere. Perciò non si può quindi prendere nessun argomento per obbiettare contro la disposizione dell'ultimo Decreto sulla licenza liceale.

Bisogna considerare, secondo me, piuttosto la cosa sotto un altro punto di veduta. Io credo che l'economia politica, scienza molto complessa, vada riguardata sotto due aspetti; sotto quello delle sue relazioni sociali, morali, politiche, ed è precisamente sotto tale aspetto che conti-

nua ad essere insegnata nella facoltà di diritto. Quivi è necessario che il professore si diffonda assai più nella disposizione stessa delle conclusioni della scienza e nelle loro relazioni colle altre discipline che lo studente impara nella facoltà, anziché segua, ricerchi i fondamenti delle dottrine col metodo matematico che alcuni scrittori di economia politica oggi usano. Noi non possiamo fare a meno dell'economia politica nello studio del diritto, e non potremo risparmiare agli studenti di diritto quest'insegnamento. Bisogna dunque che sia fatto in maniera che giovi soprattutto al completamento delle idee sociali, morali, politiche, di quelle colture insomma il cui complesso forma il contenuto dell'insegnamento in questa facoltà.

Certamente che l'economia politica va anche considerata sotto un altro aspetto. Essa consiste nello studio della produzione e della distribuzione naturale e necessaria di alcune quantità, sia guardate in se stesse, sia l'una rispetto all'altra; e sotto quest'aspetto l'economia politica trova facile ed utile chiamare in suo servizio le teoriche più alte delle scienze matematiche.

Anco sotto questo aspetto è necessario che l'economia politica sia insegnata; ma non può esserlo nelle facoltà di diritto, se non si vuol levare alla maggioranza degli studenti di essa il beneficio della notizia sulle conclusioni a cui la scienza sia giunta.

In quest'aspetto l'economia politica può essere professata negli istituti superiori tecnici, dove la dottrina matematica è sufficiente per mettere il giovane in grado di seguire un insegnamento così fatto. Può essere insegnata altresì nelle facoltà di scienze. Tuttavia sarà insegnata meno che non l'economia politica, la quale è necessaria agli studenti di diritto.

E ciò è senza danno, perchè gli uomini capaci d'insegnare l'economia politica con questo metodo e con una siffatta inventiva, saranno sempre assai pochi.

Se il Ministro d'Istruzione Pubblica oggi pretendesse, mettiamo che lo potesse, che tutti i professori di economia politica insegnassero secondo il concetto dell'onorevole Menabrea, ne nascerebbe che la maggior parte dei professori si troverebbe affatto disorientata, e la maggioranza degli studenti si troverebbe ina-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

bilitata a seguirli; ma d'altra parte non posso non mettere grandissimo peso alle osservazioni dell'onorevole Senatore Menabrea, e prometto da parte mia di procurare che l'insegnamento dell'economia politica si stabilisca negli istituti superiori tecnici e nella scuola superiore degli ingegneri, quantunque io creda che nella facoltà di diritto l'economia politica debba essere certo insegnata per quei fini e con i metodi, coi quali vi è insegnata presentemente.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Arrivabene.

Senatore ARRIVABENE. Essendomi occupato di economia politica durante tutta la mia vita, non come professore ma come dilettante, desidero dire poche parole sopra questa questione. Certo la mia parola non può avere l'autorità che ha quella dell'onorevole Senatore Menabrea, ma mi permetto di esporre la mia opinione a questo riguardo.

Io sono lieto di vedere che in tutta Italia si formano comitati di economisti.

Io credo molto giuste le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro.

Non bisogna abbandonare certamente l'antica via per gettarsi facilmente sulla nuova. Nell'antica si trovano principi già accertati; questi principi sono giovevoli alla classe operaia; sarebbe bene che in Italia questi semplici principi di economia politica fossero insegnati anche nelle scuole secondarie e forse anche nelle primarie.

Questo ci porterebbe quel grande vantaggio, che ha l'Inghilterra in questo momento. Ivi gli operai conoscono bastantemente i principi di economia politica per resistere a tutte le mene sovversive dello stato sociale.

La questione delle macchine per essi è già sciolta; non vi è dubbio che queste non siano utili alla produzione; però l'introduzione immediata delle macchine, osserva Giovan Battista Say, ai corsi del quale ho assistito 50 o 60 anni or sono, può riuscire dannosa. È meglio vale che esse s'introducano per la forza delle cose negli opifici a poco a poco, cosicchè lo spostamento degli operai sia molto meno subitaneo di quello che sarebbe se vi s'introducessero ad un tratto. È così che, in ultimo risultato, la so-

cietà generale se ne avvantaggia e il lavoro cresce anzichè diminuire.

Io sono molto lieto di quello che disse l'onorevole signor Ministro, che il volere che i professori attuali da un momento all'altro introducano un nuovo modo d'insegnamento di economia politica sarebbe molto pericoloso. Perciò, consiglieri l'onorevole signor Ministro a voler sostenere anche per l'avvenire l'antica economia politica, e fare in modo che questa sia insegnata più che sia possibile, anche nelle scuole secondarie.

PRESIDENTE. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore MENABREA. Sono lieto di aver suscitato questa discussione perchè abbiamo avuto l'occasione di sentire le opinioni dell'onorevole Arrivabene, il quale certamente ha trattata la questione colla elevatezza che si doveva aspettare da lui che l'Italia vanta fra i suoi più illustri economisti. Io credo però di essere stato frainteso dall'onorevole preopinante. Io non domando che si tolga l'insegnamento dell'economia politica alla facoltà di legge, ma dico soltanto che l'insegnamento dato alla facoltà di legge non lo può essere colla ampiezza che si richiede dallo sviluppo che attualmente hanno prese le scienze economiche, attesochè gli studenti che sono in obbligo di seguirlo non sono sufficientemente preparati; per cui, oltre l'insegnamento che si dà nella facoltà di legge, ci vuole un altro insegnamento il quale abbia quell'ampiezza che si dà in molti altri paesi, e che corrisponda alle esigenze dei bisogni sociali, specialmente quelli dell'ingegneria, dell'agricoltura, del commercio e del e industrie.

L'onorevole Ministro accennava che l'insegnamento dell'economia politica debba esser fatto specialmente per la facoltà di legge; io credo che questa limitazione non è più de' nostri tempi, e che non debba farsi della economia politica la privativa di una sola classe di studenti; ma che anzi quello studio si debba estendere e che nelle nostre Università esso vi sia insegnato con tutta quella ampiezza comportata dai progressi della scienza e che tendono ogni di maggiormente a costituir la scienza positiva.

Ciò non toglie che ogni ramo di disciplina universitaria abbia il suo insegnamento economico elementare e speciale. Ma tali insegna-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

menti elementari debbono posare sopra basi solide quali si possono trovare in un insegnamento superiore dal quale si dirameranno tutti gli altri insegnamenti secondari, e anche terziari se si vuole, quelli cioè destinati alle classi più modeste della società. Ma fino a tanto che non abbiamo un insegnamento completo è difficile che la scienza abbia quell'altezza e giunga a quella precisione richieste dal progresso dei tempi e così desiderate dal nostro illustre e venerando collega Arrivabene.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cannizzaro, che l'aveva già domandata prima.

Senatore ARRIVABENE. Direi due sole parole....

Senatore CANNIZZARO. Parli pure; io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro cede la parola al Senatore Arrivabene?

Senatore CANNIZZARO. Io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il Senatore Arrivabene ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Essendo stato preso un po' all'improvviso non ho potuto esprimere tutto ciò che avrei desiderato sopra quest'argomento.

Io sono lieto oltremodo che sia nato questo movimento in Italia dello studio di una economia nuova, e che una gran quantità di persone, le quali non si occupavano di tali studi, vi si dedichino al presente.

Io insisterei tuttavia a che si mantengano i principi già provati, convinto come sono che per la generalità delle persone, sono questi che bisogna coltivare, senza però negare che vi possa essere progresso nella scienza.

Adesso è diventato, direi di moda, il dir male della lega di Manchester, la quale ha reso eminenti servizi. Io, giorni sono, invitato dal professore Protonotari, assistetti nell'Università di Roma ad una lotta economica. Eran presenti ben quaranta giovani. Uno di essi sostenne, con un calore da nuovo addetto, i principi della nuova scuola; un altro con molta pacatezza difese gli antichi.

Non prolungherò di più queste improvvisate osservazioni rimettendomi all'onor. Ministro.

PRESIDENTE. La parola è dell'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Avendoci l'autorevole voce del Senatore Menabrea chiamati sopra il terreno di una discussione di grandissima im-

portanza, dirò anch'io qualche parola rammentando un fatto: ed è che la Commissione che studiò il progetto di legge sull'organizzazione universitaria, aveva precisamente cercato di entrare in quell'ordine d'idee che ora il Senatore Menabrea ha esposto, creando quasi una facoltà distinta politico-amministrativa, ossia un corso di studi per la laurea in scienze politico-amministrative.

Io credo che questo corso può essere stabilito senza bisogno di legge, essendovi stato già nel Regolamento Matteucci; ma non v'ha dubbio che in questo corso o facoltà politico-amministrativa occorra introdurre alcuni insegnamenti sussidiari di matematica, perchè le scienze politiche e amministrative si sono anch'esse, come le naturali, trasformate in gran parte per l'influenza delle matematiche; vi sarebbero le due lauree distinte, come la Commissione aveva allora accettato; la laurea in diritto, che resterebbe qual è attualmente, e la laurea in scienze politiche amministrative, la quale racchiuderebbe soltanto quelle che si chiamano scienze sociali con sussidi però di scienze matematiche, e quanto basta per comprendere ed applicare il calcolo di probabilità.

A questo proposito rammenterò che oggi si fanno corsi simili di matematiche, che direi sussidiari per coloro i quali non devono dedicarsi ex-professo alle matematiche, ma ad alcuno dei rami delle scienze sperimentali.

Si danno questi insegnamenti, per esempio, ai naturalisti; ed io credo che tanto più debbano darsi a coloro che devono poi studiare l'economia politica e la statistica.

Quindi io unirei il mio voto a quello dell'onorevole Menabrea, affinché sia attivato in qualche Università un corso di scienze sociali o politiche amministrative ordinato nel modo e col fine indicato.

Dirò ancora qualche parola riguardo alle matematiche nella licenza liceale.

Nelle disposizioni dell'ultimo regolamento vi sono cose che forse daranno luogo a qualche inconveniente, e soprattutto l'ammettere agli studi di medicina quelli che sono deboli in matematica. Ciò è in certo modo in contraddizione coi regolamenti delle facoltà di medicina che richiedono un esame di matematiche elementari per esservi ammessi; perchè la medicina nel suo fondamento è scienza naturale, e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

scienza sperimentale: si basa sulla fisica e sulla fisiologia; e la fisiologia più della economia politica si basa sull'applicazione delle scienze fisico-matematiche.

Per questo io desidererei che quella parte del regolamento fosse meno applicata; e ciò si potrà fare, giacchè la Giunta per la licenza liceale ha libero arbitrio nel giudicare. Io spero che negherà la licenza a quei giovani che volendosi avviare alla medicina si sono mostrati deboli in cognizioni matematiche elementari. Altrimenti affluiranno alle facoltà mediche quelli che sono meno atti per le scienze sperimentali.

Dopo questa osservazione io mi permetterei di rammentare al Ministro, riguardo alle scuole delle zolfare, alcuni dati storici.

Il primo dato storico che mi piace di richiamare è questo: fu l'onorevole Minghetti, Ministro di Agricoltura, che ebbe primo l'idea di istituire a Palermo una scuola superiore di miniere per formare degli ingegneri, i quali potessero darsi a questo speciale ramo d'industria.

È veramente inutile dirvi che egli scopri una lacuna che vi era, giacchè una gran parte dei mali dell'industria solforifera dipende dal difetto di cognizioni speciali degli ingegneri! Una gran parte delle liti che si prolungano indefinitamente per la divisione e delimitazione della proprietà delle zolfare, dipendono dalla insufficienza degli ingegneri che sono chiamati come periti. Quindi egli provvedeva ad un bisogno che era stato avvertito da tutti.

Fece dunque la proposta alla provincia di Palermo di formare una grande scuola di miniere. Questa proposta è andata al comune, il quale chiese il parere dell'Università di Palermo. Ora la Facoltà fisico-matematica di quell'Università, osservò che una grande scuola di miniere non poteva aver luogo in Sicilia, e

che piuttosto andava istituita una scuola speciale che desse agli ingegneri quelle tali cognizioni che erano richieste dalla industria solforifera speciale.

La Facoltà disse che tale scuola poteva annettersi alla scuola d'applicazione come una sezione.

Il progetto così ristretto fu accettato dalla provincia e dal comune.

Si disse per fare la cosa con maggiore economia e con maggiore efficacia, non bisogna fare altro che aggiungere un certo piccolo numero d'insegnamenti alla scuola attuale d'Ingegneri, perchè è la maggioranza degli ingegneri civili che vanno a fare i periti nelle zolfare o che vi dirigono i lavori.

Dunque è bene che la maggioranza degli ingegneri civili abbiano il modo di acquistare le cognizioni speciali richieste per dirigere la coltivazione delle zolfare e per fare le perizie.

Non so che le autorità locali abbiano mutato di avviso.

Ignoro che abbiano voluto distaccare la scuola di zolfare da quella di applicazione per gli ingegneri.

Credo che fu il Ministro di Agricoltura e Commercio, non l'attuale, ma il precedente, che volle fare della scuola di zolfare una istituzione distinta e distaccata da quella degli ingegneri la quale dipendeva da un altro Ministero. Egli volle nominare un direttore a parte.

Del resto, ringrazio il signor Ministro che ha promesso di studiare la questione ed anche per quanto ha detto a riguardo della scuola degli ingegneri di Roma.

PRESIDENTE. Non facendosi altra osservazione sul capitolo n. 7, esso s'intende approvato nella cifra prima letta.

8 Regio Università (Materiale)	1,169,013 »	500,000 »	1,469,013 »
9 Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari	183,653 »	»	183,653 »
10 Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Personale)	384,197 »	10,000 »	394,197 »
11 Istituti di studi superiori e di perfezionamento non appartenenti ad Università (Materiale)	538,019 »	50,000 »	588,019 »
12 Scuole di medicina-veterinaria (Personale)	113,770 »	»	113,770 »
13 Scuole di medicina-veterinaria (Materiale)	106,410 »	20,000 »	126,410 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Sanatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho chiesto la parola per farmi i terprete presso l'onorevole signor Ministro di un desiderio comune a molti, ed è quello di vedere al più presto riattivato l'insegnamento della veterinaria.

Nell'annuario 1873-74 vi è il titolo: *Corso di veterinaria*, ma questo corso non fu dato. Sarebbe superfluo che insistessi sull'importanza di questo studio in una città che può dirsi maranniana, in mezzo a tanta industria di bestiame, e con tanti allevamenti della specie bovina ed equina. Roma non ha mai mancato di studi veterinari.

Non parlerò dell'istituto, che con grandi spese fu eretto dal pontefice Leone XII, fuori porta del Popolo, e che fu presto chiuso per motivi politici, ma dirò che nell'Università vi fu sempre qualche cattedra di patologia e di clinica veterinaria.

Io veggio il rifugio dell'onorevole signor Ministro; egli mi dirà che un insegnamento imperfetto è forse da posporre alla sua mancanza totale. Egli opporrà che non vale la pena di avere l'insegnamento di due o tre cattedre senza tutto il corredo dei comodi scientifici, necessari a ben condurre cotale studio. Io non posso in questo caso conformarmi al suo avviso, consapevole come sono che i nostri padri di famiglia non manderanno i loro figli a cercare la scienza nei grandi istituti, e così non avremo che degli empirici.

Qualche volta bisogna rassegnarsi a cedere il meglio per conservare il bene. Due o tre scuole di patologia o di clinica veterinaria, dove vi è già una sufficiente messe di cognizioni di anatomia e fisiologia comparata, di materia medica, di chimica, di botanica, di zoologia, dispensate in una grande Università, potrebbero costituire questo bene. Capisco che un istituto è sempre un insegnamento assai più completo, ma non potendo averlo per le nostre condizioni finanziarie, contentiamoci intanto di questa appendice universitaria.

Io prego l'onorevole signor Ministro di volere rivolgere l'attenzione a quest'argomento e di fare in modo che l'Università recuperi questo ramo di istruzione veterinaria, che è così generalmente desiderato.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'abolizione dell'insegnamento veterinario nell'Università di Roma, è stato l'effetto dell'estensione della legge 15 novembre 1859 a quest'Università: legge, la quale ha in gran parte, anzi in grandissima parte, e sotto molti rispetti migliorato le condizioni di quest'Università; ma che ha prodotto anche rispetto ad essa quest'inconveniente.

La ragione per la quale l'Amministrazione venne in tale determinazione è questa: che la legge del 1859 non ammette che l'insegnamento veterinario si dia nelle Università; sicchè non si può mantenerla in quella di Roma. Né si può dire che l'Amministrazione sia stata avara nell'applicazione di questa legge nell'Università di Roma, anzi è stata munifica sotto ogni rispetto, e l'ha interpretata largamente quando ha pure stabilito in Roma la Scuola di applicazione degli ingegneri.

L'insegnamento veterinario, come parecchie altre cose in Italia, è in una condizione un poco disordinata.

Noi abbiamo tre scuole di veterinaria che sono istituite all'infuori dell'Università: una a Torino, un'altra a Milano e un'altra a Napoli.

Egli è certo che queste scuole così collocate non possono bastare all'insegnamento veterinario in Italia.

D'altra parte abbiamo alcune Università alle quali non essendo stata applicata la legge del 1859, hanno mantenuto l'insegnamento veterinario, come l'avevano prima; le Università di Bologna, Pisa, Parma e Modena.

Come si vede, seguiamo principii diversi; questo insegnamento è dichiarato non universitario a Roma, a Torino, a Napoli; mentre lo vediamo rimanere universitario altrove.

Bisogna pure risolvere il problema, che questa diversità presenta. Io lo studio; ma la difficoltà della risoluzione sta in questo, che è difficile, anzi impossibile di trovare una risoluzione senza fare una legge, e nelle condizioni attuali dei lavori del Parlamento, a presentare una legge su questa materia, non vi sarebbe nessuna speranza che potesse arrivare a compimento.

Io terrò conto delle osservazioni dell'onore-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

vole Senatore Maggiorani, che trovo ragionevolissime; e una volta che io abbia finito il mio disegno di riordinamento, e mi sia persuaso dell'assoluta necessità della legge, non mancherò di presentarla al Parlamento appena mi parrà probabile che se ne possa venire a capo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole signor Ministro

delle buone intenzioni che mostra per questo studio tanto importante e per la lusinga che ci dà che una volta o l'altra si darà mano ad istituirlo.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni il capitolo 13 s'intende approvato, e metto ai voti il totale della categoria in lire 7,156,647.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Istituti e Corpi scientifici e letterari.

16 Istituti e Corpi scientifici e letterari (Personale)	145,664 88	»	145,664 88
17 Istituti e Corpi scientifici e letterari (Materiale)	158,406 »	60,000 »	218,406 »
18 Biblioteche nazionali ed universitarie (Personale)	475,758 »	»	475,758 »
19 Biblioteche nazionali ed universitarie (Materiale)	251,345 »	30,000 »	281,345 »
	1,031,173 88	90,000 »	1,121,173 88

(Approvato.)

Belle arti.

20 Accademie, Istituti di belle arti e Musei (Personale)	802,329 »	40,000 »	902,329 »
21 Accademie, Istituti di belle arti e Musei (Materiale)	411,683 »	100,000 »	511,683 »
22 Spese diverse per belle arti	153,662 »	80,000 »	233,662 »

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Esiste in Firenze fino dall'epoca medicea un'officina di fusione per le statue in bronzo. Quest'officina secondo i tempi si è mantenuta più o meno in onore. Ultimamente era diretta da un artefice valentissimo Clemente Papi, il quale produsse in cotesta fonderia opere che lo fecero celebre non solamente in Italia, ma anche fuori. Basta citare la statua di Cavour fusa per Milano, quella del duca di Genova fusa per Torino, e il Davide del Buonarroti che si ammira sopra il piazzale Michelangelo di Firenze.

Quest'uomo illustre, dopo una vita lunghissima ed onorata, è morto, ed ha lasciato allievi non indegni di lui.

Ora è corsa voce che il Governo intenda di chiudere l'officina ritirando quel sussidio che prestava alla medesima.

Io pregherei l'onorevole signor Ministro a

volermi assicurare su quest'argomento, giacchè credo che non sarebbe nè cosa utile, nè decorosa, che l'officina per la fusione delle statue in Firenze fosse chiusa così; tanto più che in Italia io non conosco altro stabilimento il quale possa tenerne le veci; e quando la fusione di qualche statua non è stata eseguita dal Papi, si è dovuto ricorrere ai paesi stranieri; come si è fatto per la statua del Manin a Venezia, che credo fusa in Baviera.

Avere in Italia una fonderia la quale abbia buona reputazione e valga a continuare anche in questo ramo dell'arte le bellissime tradizioni che noi abbiamo dai nostri maggiori, mi pare che sia opera non solamente utile, ma anche di decoro nazionale, e che ogni Ministro debba tenersi fortunato di promuoverla.

Sarò grato adunque all'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, se vorrà darmi qualche spiegazione che valga a rassicurarmi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

della temuta chiusura della Fonderia delle statue a Firenze.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Le informazioni che ho rispetto alla fonderia di Firenze non sono affatto in accordo con quelle dell'onorevole Senatore Tabarrini.

A me fu riferito che l'officina della fonderia delle statue in bronzo a Firenze, sia stata aperta dal Granduca di Toscana al fine di dare all'egregio fonditore Clemente Papi il modo di esercitare più facilmente l'arte sua.

Al Papi fu assegnato uno stipendio di lire 1800 circa e a' due suoi aiuti quello di lire 823 20 per ciascuno. La fonderia fu costruita o allestita a spese dello Stato; e consegnata al Papi. Tutti i lavori che il Governo gli ordinava, glieli pagava; e andavano a beneficio suo tutti quelli che gli ordinassero i privati. Il Governo, del rimanente, non riceveva conti di sorta; e non sapeva nulla di nulla.

Ed aggiungo, che, cercato negli archivii il rescritto con cui quella istituzione, se si può chiamarla così, è stata creata, non si è trovato; ed il Papi ha sempre sostenuto che la fonderia gli fosse stata data senza consegna.

Ora, il Papi è morto. Egli aveva due aiuti, uno dei quali è pur morto: rimane un solo aiuto. Che cosa deve fare il Governo oggi? Che ragione aveva di tenere un'istituzione di cotesta fatta? E continuarla, non sarebbe valuto davvero un crearla?

La concessione fatta al Papi può parere strana; dappoichè il Papi da una parte aveva uno stipendio dal Governo per sé, e per i suoi due aiuti, e di più era pagato dei lavori commessi dal Governo, e poi essi lavoravano per conto proprio, e godevano tutto il beneficio che ritraevano dai loro lavori.

Io non so se si possa mantenere una istituzione di questa sorta.

Per parte mia crelerei di no; ma ad ogni modo, qualora si dovesse mantenere, si dovrebbero mutarne affatto le condizioni. Studierò, se sia possibile; ed aspetterò le proposte che mi si faranno da chi volesse assumere cotesta fonderia a conto proprio.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Ringrazio anzitutto l'onorevole Ministro dell'Istruzione pubblica delle dichiarazioni fatte, sebbene non pienamente rassicuranti. Debbo però dire, che io gli ho fatto questa domanda senza essermi procurato particolari notizie; e perciò non contraddico che la presente fonderia di Firenze fosse istituita dal Granduca a riguardo di Clemente Papi, quando egli dimostrò singolare perizia in quest'arte. So peraltro che con questo provvedimento che lo onora, il Principe non fece altro che seguire le tradizioni medicee, perchè è noto che Giambologna, il Tacca ed altri furono fonditori di statue al servizio dei Medici. Si capisce bene che il modo col quale i governi assoluti facevano e potevano fare queste istituzioni, non si addice ad un Governo costituzionale.

Credo pertanto senza sforzo che codesta istituzione debba essere modificata ed accommodata alle leggi che ci governano, ma credo pure che la fonderia delle statue sia utile, anzi necessario compimento di una grande Accademia di Belle Arti, come è quella di Firenze. Se ora le mancò la direzione del Papi, può trovare un altro maestro che la diriga; perchè se si dovesse chiudere una scuola ogni volta che manca la persona adatta all'insegnamento, troppe sarebbero le scuole che si dovrebbero chiudere; e questo sicuramente non vorrebbe fare l'onorevole Ministro.

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore TABARRINI. Quando in un'Accademia s'insegna il modo di modellare statue in marmo, non vedo perchè non si abbia da insegnare anche il modo di fonderle in bronzo, arte in cui noi abbiamo bellissime tradizioni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Dacchè l'onorevole Ministro ha accennato di volere studiare intorno all'argomento venuto in discussione, del quale le ultime parole del mio onorevole amico Senatore Tabarrini, hanno dovuto far rilevare l'importanza, io mi permetto di ricordare un fatto del primo Regno d'Italia. Durante quel periodo si stabilì e crebbe nei dintorni di Milano una fonderia di bronzi vigilata dall'Accademia di Belle Arti, e che fu per lunghi anni esercitata dai fratelli Manfredini di Bologna. Essa aveva sede a un chilometro dalla città in un soppresso convento di Minimi detto della Fontana, e salì

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

a molta rinomanza. Da quell'officina escirono opere celebratissime, tra le quali ricorderò l'esiga che sorge sull'Arco della Pace in Milano, e quelle bellissime statue equestri, modellate dallo scultore Sangiorgio che stanno alla cancellata del palazzo reale in Torino. Al governo austriaco piacque in appresso, dacchè la fonderia già esercitata dai fratelli Manfredini non si trovava in condizioni molto liete, piacque, diceva, togliere i sussidi che le si davano, e che, se la memoria non mi tradisce, erano compresi tra gli assegni dell'Accademia

di Belle Arti di Milano. Il fatto da me ricordato potrà forse dar lume ad esaminare se sia il caso di far luogo a un'istituzione di tal genere onde sia soddisfatto al desiderio che l'onorevole Tabarrini ha espresso, e al quale io mi associo, affinchè una delle arti lungamente e prosperamente esercitate in Italia non abbia a cessare.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo 22 s'intenderà approvato.

Si continua la lettura.

23 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Personale)	264,819 »	5,000 »	269,819 »
24 Istituti d'istruzione musicale e drammatica (Materiale)	163,912 »	30,000 »	193,912 »
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1,886,405 »	255,000 »	2,141,405 »

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Istruzione secondaria.

25 Istruzione secondaria classica e tecnica (Personale)	3.305,075 »	40,000 »	3.455,075 »
---	-------------	----------	-------------

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io mi permetto di muovere una lagnanza all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica. Questa lagnanza risponde ad una considerazione che, unitamente ad altri miei colleghi, si fece da me in principio di questa sessione parlamentare. Nè in quella occasione si fece altro che ripetere ciò che ogni anno si accenna in Senato e di cui, invero tanto l'attuale Ministero come i suoi predecessori mostrarono sempre di convenire. Voglio dire la necessità di meglio coordinare i lavori parlamentari in modo che il Senato vi avesse una maggior parte, o quanto meno dei lavori ai quali dedica le sue cure vedesse un frutto maggiore in definitiva, nel progressivo svolgimento della patria legislazione.

In principio della presente sessione, a me ed ai colleghi più autorevoli di me il Ministro replicò che assai più spesso erano alla Camera che non al Senato presentati dapprima i progetti di legge d'iniziativa del Governo, perchè in essi prevalgono da parecchi anni le ragioni e gli argomenti della Finanza. Onde loro si

applicava quella larghissima interpretazione prevalsa di certe disposizioni dello Statuto.

Ma fu osservato che non mancavano progetti di legge, in cui la parte finanziaria era affatto secondaria; mentre vi prevalevano argomenti d'altra natura. Qual motivo pertanto poteva egli impedire che questi fossero prima sottoposti all'esame del Senato?

Io mi rammento di aver fatto allusione particolare alle annunziate riforme sugli ordinamenti scolastici, onde confesso di avere provato dolorosa sorpresa nel vedere che si presentasse una legge organica sulla istruzione secondaria piuttosto all'altro che a questo ramo del Parlamento. Occorre egli eh'io dichiaro che con questo appunto fatto al Ministro non credo di mancare a veruno di quei riguardi che certamente io desidero, come tutti i miei colleghi di serbare rispetto alla Camera dei Deputati? Io mi sono dunque meravigliato, e dolorosamente meravigliato che una legge di riordinamento della istruzione secondaria fosse presentata prima alla Camera, tanto più che venne dal Senato la proposta di una inchiesta sulla istruzione secondaria. D'accordo con esso, il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Ministero aveva ordinata l'inchiesta. Sarebbe stato quindi regolare e conveniente che, venendo a proporsi una legge per parte del Governo la quale si riferiva precisamente a quella materia, sulla quale il Senato aveva provocato una inchiesta, inchiesta che ebbe una certa solennità, sarebbe stato sotto tutti gli aspetti opportuno che il relativo progetto di legge fosse venuto prima innanzi al Senato.

Certamente non voglio provocare una discussione sopra un argomento che potrebbe destare, non dirò conflitti, ma qualche gelosia di precedenza tra i due rami del Parlamento, solo stimo di fare oggi atto consentaneo alle osservazioni occorse nella menzionata circostanza, osservazioni alle quali tanto il Senato quanto il Ministero non furono, se mal non mi appongo, dissenzienti. Perciò ho colto questo capitolo del bilancio per esprimere all'onorevolissimo signor Ministro dell'Istruzione Pubblica il lamento che mi pareva giusto nell'interesse della dignità ed operosità di questo augusto Consesso.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se l'onorevole Senatore Alfieri avesse letto il progetto di legge sull'insegnamento secondario, forse la sua maraviglia sarebbe diminuita.

Il progetto medesimo non tocca alcuna delle questioni sulle quali l'inchiesta sull'istruzione secondaria è stata fatta. Non è una legge che concerna, per dir così, il contenuto di quest'insegnamento secondario, i metodi, il modo di nomina dei professori, che sono i punti sui quali l'inchiesta è caduta, e sui quali verteva la legge già presentata al Senato e quest'illustre assemblea aveva già dato un voto alcuni anni sono.

Il progetto di legge concerne soprattutto, quantunque non sia scompagnato da alcune disposizioni che avranno effetto sull'istruzione secondaria, la distribuzione della spesa fra lo Stato, le provincie ed i comuni e le tasse di insegnamento.

La natura dell'oggetto cui questa legge si riferisce più particolarmente è quella che mi consigliò di presentarla alla Camera dei Deputati, anziché al Senato (e non voglio far questione se non avessi potuto presentarla anche al Senato) perchè in quella Camera le questioni

che il progetto di legge tende a risolvere sogliono eccitare maggiori opposizioni e contrasti di quello che qui non accada.

Se invece la legge avesse avuto piuttosto per oggetto le materie d'insegnamento, o l'ordine di esse materie, ovvero la maniera di nominare i professori; insomma questioni puramente scolastiche, certamente l'avrei presentato innanzi al Senato, piuttosto che innanzi alla Camera dei Deputati; perchè la discussione che su questa materia fosse qui intervenuta, avrebbe certamente agevolato di molto l'adozione della legge alla Camera dei Deputati.

È per questa ragione che con molto mio rincrescimento sono stato indotto a presentare alla Camera dei Deputati i progetti di leggi che si riferiscono alla tassa di esportazione degli oggetti di belle arti, alla tassa d'entrata ne'musei e alle tasse universitarie.

Quanto al progetto che riguarda l'istruzione primaria, senza dire che anch'essa porta un aggravio ai comuni, la ragione principale per cui fui indotto a presentarlo alla Camera è semplicissima: è che nella Camera era stato preceduto da un deputato, che aveva presentato di sua iniziativa un progetto sulla medesima materia, ed affinchè questo non pregiudicasse la questione, ho dovuto promettere di presentare alla Camera quello che preparavo io stesso.

Io mi proponeva di presentare al Senato due leggi, l'una sulla conservazione de' monumenti, e l'altra sul monte delle pensioni dei maestri elementari. Ma aspetto a farlo che sia più chiarito se si possa o non si possa, per l'andamento dei lavori della Camera, venire a capo in questa sessione, poichè a me non pare che vi sia nessun interesse, che nè la Camera nè il Senato perdano il tempo, perchè non m'importa di presentare una legge, se non quando si abbia una certa probabilità di poter giungere ad una meta. Spero che queste spiegazioni avranno persuaso l'onorevole Senatore Alfieri che io potrò essermi mal consigliato nel presentare le mie leggi tutte alla Camera dei Deputati, anziché al Senato, ma certamente non sono stato ispirato da poco desiderio di sorreggermi dell'autorità del Senato nell'opera di riforma legislativa che ho intrapresa.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Ringrazio l'onorevole si-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

gnor Ministro degli schiarimenti che si è compiaciuto di dare al Senato intorno alla presentazione fatta nell'altro ramo del Parlamento della legge che concerne g'istituti d'istruzione secondaria.

Non credo opportuno d'intavolare una discussione per apprezzare in qual misura gli argomenti finanziari siano toccati da quel progetto di legge in confronto degli argomenti scolastici.

Noi non l'abbiamo sott'occhi, benchè la conoscenza che ne ho avuto mi sia parsa bastante per farne cenno.

Le cose che ne so sono state pubblicate dai

26 Istruzione secondaria classica e tecnica (Materiale).	1,346,083 »	550,000 »	1,896,083 »
27 Convitti nazionali (Personale).	130,655 »	20,000 »	150,655 »
28 Convitti nazionali (Materiale).	291,098 »	160,600 »	451,098 »
	5,162,911 »	770,000 »	5,932,911 »

Chi approva questo totale, si alzi.

(Approvato.)

Istruzione magistrale ed elementare.

29 Sussidi all'istruzione primaria	1,413,500 »	250,000 »	1,663,500 »
30 Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre (Personale)	777,879 »	40,000 »	817,879 »
31 Educandati femminili (Personale)	159,972 »	14,000 »	173,972 »
32 Educandati femminili ed istruzione superiore femminile (Materiale)	290,448 »	30,000 »	320,448 »
33 Istituti dei sordo-muti (Personale)	23,900 »	3,000 »	26,900 »
34 Istituti dei sordo-muti (Materiale)	140,240 »	20,000 »	160,240 »
	2,805,939 »	357,000 »	3,162,939 »

(Approvato.)

Spese diverse.

35 Incoraggiamenti affine di promuovere studi ed opere utili di scienze, lettere ed arti	38,000 »	10,000 »	48,000 »
36 Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	30,000 »	»	30,000 »
37 Scavi e conservazione delle antichità	300,000 »	47,500 »	347,500 »
38 Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	255,703 90	60,000 »	315,703 90

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI, *Relatore*. Il Senato rammenta che nella tornata di ieri l'onorevole amico mio Senatore Lauzi ed io facemmo raccomandazione

giornali, e queste informazioni potrebbero essere in parte inesatte.

Del resto mi compiaccio del proposito che ha il Governo di chiamare anche il Senato a discutere ed a deliberare in prima istanza intorno a materie di pubblico insegnamento, secondo se ne presenti la opportunità.

Stia sicuro del resto l'onorevolissimo signor Ministro, che non intesi mai di mettere in dubbio la sua deferenza per questa assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo 25 s'intende approvato.

Si continua la lettura.

all'onorevole Ministro Guardasigilli, che sul capitolo del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti che concerne alla conservazione degli edifizii sacri volesse concedere qualche sussidio alla basilica di S. Michele di Pavia, ed io soggiunsi che avrei fatta la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

medesima raccomandazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica perchè tenesse presente quell'insigne monumento anche nella distribuzione dei fondi stanziati al capitolo del suo bilancio: *Riparazioni e conservazione di monumenti ed oggetti d'arte*. Eccomi a liberare la mia parola.

Accennavo ieri che la basilica di San Michele di Pavia non va tanto considerata come un ragguardevole edificio sacro, quanto come un insigne monumento storico e d'arte.

Dopo le cose dette ieri in proposito dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, dall'onorevole Senatore Lauzi ed anche da me non occorre che io spenda altre parole. Il restauro della basilica di San Michele di Pavia incominciò nell'anno 1860 quando l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica sedeva professore nell'Università di Pavia; e senza dubbio, vago come egli è di ogni cosa che si riferisca alle arti e all'antichità, ne avrà preso conto fin d'allora; ora poi avrà certamente trovato negli atti del suo ministero che, per la continuazione del restauro di questo monumento, se le informazioni che io ho sono esatte, vennero assegnate a diverse riprese alcune somme. In conseguenza io porto fiducia che egli si compiacerà di tener riguardo di questa raccomandazione.

Ora, permetta il Senato e permetta l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che, mosso dalla *cavità del netio loco*, ricordi un altro insigne monumento che è del pari in via di restauro, e che è del pari in bisogno di essere sussidiato con i fondi che sono stanziati nel bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Voglio parlare della basilica di sant'Eustorgio in Milano, che va tra i più considerevoli monumenti di quella città. Il disegno di redimerla dalle ingiurie del tempo, e più degli uomini, vo' dire di coloro che in ossequio o all'arte classica, e al barocchismo, guastarono tante opere medioevali, fu promosso fin dal 1859, quando, auspicato dall'onorevole Vigliani, io avevo l'onore di essere alla testa della direzione degli affari d'istruzione e di culto presso l'amministrazione centrale di Lombardia. Ma effettivamente il restauro non cominciò che alcuni anni dopo, e poté alacramente proseguire con mezzi somministrati da quella fabbrica zelantissima, dal Municipio e dai cittadini, ed è certo

uno dei restauri che sono meglio riesciti per ogni verso.

A me non consta che prima d'ora il Ministero dell'Istruzione Pubblica abbia contribuito a quest'opera così importante per l'archeologia e per l'arte.

Fatto è che di presente essa è condotta presso che a termine per ciò che riguarda l'insieme e il carattere, dirò così, dell'edificio, e fa grandissimo onore ai dotti archeologi e ai valentissimi artisti che vi hanno preso parte. Ma nei particolari rimane ancora molto da fare: in specie trattasi ora di terminare il restauro di quella cappella, detta di Michelozzo attigua alla Basilica, che è un capo lavoro di quella maniera d'architettura la quale segna il passaggio dall'architettura medioevale a quella che fu detta del risorgimento e poi bramantesca, da che il Bramante e i suoi discepoli le diedero e qui in Roma e in molte altre città d'Italia amplissimo svolgimento.

Sorge in questa cappella un'arca marmorea, che contiene le spoglie del famoso inquisitore S. Pietro martire, scolpita da Giovanni Balducci da Pisa nel 1338; lavoro grandioso, squisito, e che si cita fra i più insigni di quella scuola pisana che in Italia rintegrò la scultura. Quest'arca si vuole ora isolare, perchè si possa ammirare meglio nell'insieme e nelle parti e singolarmente negli ornati minutissimi, e perciò collocare nel mezzo della cappella sotto alla cupola. Or bene, nei pennacchi di questa cupola si sono scoperti sotto ad un intonaco di calce degli affreschi di cui si aveva sentore e che erano attribuiti a un Vincenzo Civerchio: affreschi che si sono trovati di maravigliosa bellezza, sicchè non temono l'invidia del confronto con quelli che del Luino e della sua scuola si ammirano in Milano e in altre città di Lombardia.

Ciò che ne costituisce un pregio singolare è che essi non appartengono punto alla scuola lombarda che già, ai tempi in cui quegli affreschi sono stati condotti, cioè ai tempi della signoria degli Sforza, aveva cominciato a fiorire, ma appartengono alla scuola fiorentina, e atteggiato della maniera di Fra Filippo Lippi e dei Ghirlandajo.

Essi sono stati interamente scoperti, e l'artista diligentissimo che vi attese si restrinse a levare quell'intonaco, quasi provvido si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

direbbe, perchè ce li ha serbati pressochè intesi per più secoli, ed a mettere qua e là armonia nelle tinte senza alterare monomamente il lavoro, di guisa che intelligenti e popolo hanno ora la compiacenza d'ammirare in Milano una splendida opera d'arte della grande scuola fiorentina del quattrocento, che par fatta ieri. Se non che occorre che la capella di Michelozzo in cui è l'area del Balducci di tanto pregio, in cui sono cotesti meravigliosi affreschi, venga restaurata in modo che ne scompaiano principalmente tutte le tracce del barocchismo, il quale anche colà fece quelle prove che pur troppo ha fatto quasi dappertutto, deturpando i più insigni monumenti, e in tutto corrisponda ai tesori d'arte che racchiude e al rinnovato lustro dell'antica basilica eustorgiana.

Per tutte le esposte ragioni io porto fiducia che l'onorevole Ministro vorrà compiacersi di tener presente il restauro della basilica di Sant'Eustorgio in Milano, affine di concedergli nella più larga misura possibile qualche sussidio sulla somma stanziata nel capitolo del bilancio di cui si discorre.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Mi prendo la libertà d'aggiungere alcune parole a quanto egregiamente espose l'onorevole mio amico il Senatore Mauri.

Io sono ammiratore di quel monumento, il quale mi rappresenta la storia dell'arte. Veramente a quel monumento si sono fatti dei restauri ammirabili, ma lo scopo per cui presi la parola è di dire che si è molto restii nel dare sussidi per questi restauri, forse per tema che i denari vadano dispersi. Io ho tenuto dietro continuamente a quei lavori, e mi sono messo anche in relazione coi direttori dei medesimi, e posso assicurare che qualunque somma venga elargita dal Ministero non

andrà certamente sprecata, ed aggiungo che è sorprendente come con così piccoli mezzi siasi potuto eseguire tanto, ed eseguirlo con sì grande intelligenza ed attività.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Gli onorevoli Senatori Mauri e Sanseverino non devono dubitare del grande interesse che il Governo ha per la ristaurazione di quei monumenti così illustri e importanti come sono la basilica di S. Michele di Pavia e la chiesa di S. Eustorgio di Milano. Ma naturalmente l'interesse del Governo per quanto grande sia, qui deve essere trattenuto dalla molteplicità degli interessi simili che esso ha, e dalla modicità delle somme stanziare in bilancio. È chiaro che la somma di lire 315 mila e qualche centinaio di lire iscritta in questo capitolo 38 per riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte, è assai scarsa.

Detto questo, io posso assicurare gli onorevoli Senatori, che il Ministero è penetratissimo della gran diligenza ed attività, e dirò anche, dell'a gran parsimonia colla quale sono stati condotti i lavori della basilica di S. Michele per il passato, e come vi è venuto in sussidio l'anno scorso, così è anche disposto nella misura del possibile a continuare per l'avvenire.

Quanto a Sant'Eustorgio pendono delle trattative tra la Provincia ed il Governo, affine di fissare la spesa complessiva che è necessaria per ultimare le ristaurazioni, e la quota che spetta al Governo in questa spesa.

Il Governo è deciso a fare il debito suo e spera che, la Provincia ed il Comune, faranno il loro.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo 38 s'intende approvato.

Si continua la lettura.

39 Indennità di trasferta agl'Impiegati dipendenti dal Ministero	15,000 »	2,000 »	17,000 »
40 Dispacci telegrafici governativi	500 »	»	500 »
41 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	734,760 16	»	734,760 16
41 Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	636,491 »	»	636,491 »
42 Casuali	50,000 »	5,000 »	55,000 »
	2,060,455 06	124,500 »	2,184,955 06

Chi approva questo totale si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

TITOLO II.
SPESA STRAORDINARIA

43 Università di Catania	»	6,000 »	6,000 »
44 Id. di Palermo	12,000 »	7,000 »	19,000 »
45 Id. di Pavia	5,000 »	5,000 »	10,000 »
46 Palazzo Ducale di Venezia.	»	10,000 »	10,000 »
47 Assegni di disponibilità	20,000 »	»	20,000 »
48 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	19,690 »	»	19,690 »
49 Scuole secondarie (Spesa straordinaria per gabinetti dei Licei)	25,000 »	5,000 »	30,000 »
50 Università di Cagliari	10,000 »	»	10,000 »
51 Università di Roma (Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica	»	70,000 »	70,000 »
52 Università di Roma (Spese d'impianto per materiale scientifico dei laboratori di fisica e chimica)	»	8,000 »	8,000 »
53 Università di Napoli	»	50,000 »	50,000 »
54 Biblioteca universitaria di Sassari	5,000 »	»	5,000 »
56 Pinacoteca dell'Accademia di belle arti di Milano	9,000 »	»	9,000 »
57 Scuola d'applicazione degl'ingegneri di Torino	23,000 »	»	23,000 »
58 Università di Pisa	3,456 »	»	3,456 »
59 Università di Roma	28,000 »	»	28,000 »
60 Università di Torino	1,000 »	»	1,000 »
61 Scuole d'applicazione degli Ingegneri di Napoli	»	16,400 »	16,400 »
62 Istituto ostetrico di Firenze	30,000 »	»	30,000 »
63 Spese diverse di belle arti	25,000 »	»	25,000 »
64 Università di Padova	21,587 »	»	21,587 »
65 Scuola d'applicazione degl'ingegneri di Roma	18,000 »	»	18,000 »
66 Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo	30,000 »	»	30,000 »
66 bis Istituto di Belle Arti in Napoli e Galleria di Firenze	17,000 »	»	17,000 »
	302,733 »	177,400 »	480,133 »

(Approvato.)

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	487,900 »	13,000 »	500,900 »
Amministrazione provinciale	618,300 »	20,000 »	638,300 »
Università ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore	6,726,647 »	430,000 »	7,156,647 »
Istituti e Corpi scientifici e letterari	1,031,173 88	90,000 »	1,121,173 88
Belle arti	1,886,405 »	255,000 »	2,141,405 »
Istruzione secondaria	5,162,911 »	770,000 »	5,932,911 »
Istruzione magistrale ed elementare	2,805,939 »	357,000 »	3,162,939 »
Spese diverse	2,060,455 06	124,500 »	2,184,955 06
Totale della spesa ordinaria	20,779,730 94	2,059,500 »	22,839,230 94
TITOLO II. — Spesa straordinaria	302,733 »	177,400 »	480,133 »
213 TOTALE GENERALE	21,082,463 94	2,236,900 »	23,319,363 94

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti il riepilogo dello stato di prima previsione del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1875.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge componendosi di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto quando si voteranno gli altri bilanci.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Nella seduta di sabato scorso la discussione si è arrestata al capo IV del titolo III, articolo 229.

Do ora lettura di questo articolo per metterlo in deliberazione:

Art. 229.

« Commette reato di falsa testimonianza chiunque, chiamato a deporre avanti l'autorità giudiziaria, scientemente depone il falso, o nega il vero, o tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è specialmente interrogato. »

Se non vi sono osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 230.

« La falsa testimonianza in materia civile è punita con la prigionia maggiore di un anno, e con multa estendibile a mille lire. »

L'onorevole Senatore De Filippo propone la soppressione di questo articolo ma siccome le soppressioni non si votano, così metterò ai voti l'articolo.

(Approvato.)

Art. 231.

« § 1. La falsa testimonianza in materia penale è punita:

1. Se è stata fatta a danno dell'imputato, con le pene stabilite negli articoli 225 e 226 per la calunnia, le quali sono aumentate di un grado, se la testimonianza è stata fatta nel dibattimento orale;

2. Se è stata fatta a favore dell'imputato, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre; e con la prigionia maggiore di tre anni se la testimonianza è stata fatta nel dibattimento orale;

3. Se è stata fatta in favore dell'imputato in un procedimento di contravvenzione, con la prigionia estendibile a tre mesi.

» § 2. In tutti i casi la pena è diminuita di un grado, se la testimonianza è stata fatta senza giuramento.

(Approvato.)

Art. 232.

« § 1. Non è punita la falsa testimonianza:

1. quando sia stata fatta in giudizio penale a favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti, dei fratelli o delle sorelle, degli zii o nipoti, o degli affini nei medesimi gradi; ovvero quando il testimone, manifestando il vero, si nel giudizio civile che nel penale, avrebbe esposto se medesimo od uno dei detti parenti a procedimento penale;

2. quando il testimone, si nel giudizio civile che nel penale, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero in tempo utile alla giustizia; e, se vi è stato dibattimento orale, prima che il medesimo sia stato chiuso, o prima che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento a motivo della falsa testimonianza.

» § 2. L'esenzione della pena stabilita nel numero 1. non ha luogo quando il colpevole con la falsa testimonianza espone a procedimento penale od a condanna un'altra persona. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe che al § 1. dove è detto: *od uno dei detti parenti*, si aggiungesse la parola *affini*.

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore **MIRAGLIA.** La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rivolgo la stessa domanda all'onorevole signor Ministro.

Senatore **EULA, Commissario Regio.** In seguito alla modificazione introdotta nel § 3 dell'articolo 205 propongo che il § 1, N. 1 di quest'articolo 232 sia modificato come segue:

« Quando sia stata fatta in giudizio penale a favore di uno dei congiunti o degli affini menzionati nel § 3 dell'art. 205 ovvero quando il testimone » il resto come sta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

Ho l'onore di rimettere quest' emendamento al banco della Presidenza.

Avverto poi essere occorso un errore di stampa nel § 2; laddove è detto: *l'esenzione della pena*, deve leggersi: *l'esenzione dalla pena*.

PRESIDENTE. Rileggo il paragrafo primo modificato dal signor Ministro d' accordo con la Commissione.

Art. 232.

« § Non è punita la falsa testimonianza:

1. Quando sia stata fatta in giudizio penale a favore di uno dei congiunti o degli affini menzionati nel paragrafo 3 dell' art. 205, ovvero quando il testimone, manifestando il vero, si nel giudizio civile, che nel penale, avrebbe esposto uno dei detti parenti o affini a procedimento penale. »

Chi approva questo paragrafo 1 dell' art. 232, così redatto, sorga.

(Approvato.)

« § 2. L' esenzione dalla pena stabilita nel numero 1. non ha luogo quando il colpevole con la falsa testimonianza espone a procedimento penale od a condanna un' altra persona. »

Chi approva l' intero articolo 232, si alzi.

(Approvato.)

Art. 233.

« Le disposizioni degli articoli 230, 231 e 232 si applicano anche ai periti ed agli interpreti che, chiamati in tale loro qualità, avanti l' autorità giudiziaria, hanno scientemente dato informazioni o pareri mendaci. »

(Approvato.)

Art. 234.

« § 1. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è punito, purchè la falsa testimonianza, perizia od interpretazione abbia avuto luogo, con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 230 e 231, le quali non possono essere applicate nel minimo del grado. Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nel numero 2, paragr. 1, dell' articolo 232, il subornatore è punito come colpevole di tentativo.

« § 2. Se il subornatore è l' imputato od una delle persone indicate nel numero 1, paragrafo 1, dell' articolo 232 e non si verifica il caso preveduto nel paragrafo 2 dell' articolo stesso, le dette pene sono diminuite da uno a due gradi.

« § 3. Tutto ciò che fu dato dal subornatore è confiscato. »

A quest' articolo non occorre altra modificazione all' infuori di quella proposta dallo stesso Ministro Guardasigilli, che consiste nel sostituire alle parole: *purchè la falsa testimonianza, perizia od interpretazione abbia avuto luogo*, le seguenti: *se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione, hanno avuto luogo*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l' onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il § 1. di quest' art. 234 finisce con queste parole:

« Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nel N. 2, paragrafo 1. dell' art. 232, il subornatore è punito come colpevole di tentativo. »

A questo proposito, l' onorevole Senatore Pescatore ha presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Commissario Regio, io non ho parlato dell' emendamento del Senatore Pescatore, perchè tale è il desiderio dello stesso onorevole Pescatore espresso nella precedente tornata.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sta bene; ma siccome l' onorevole Senatore Pescatore ha abbandonato i suoi emendamenti all' apprezzamento del Ministero e della Commissione, così l' uno e l' altra avevano il debito d' esaminarli, e se ne sono occupati.

Egli vorrebbe sostituire alle parole: *è punito come colpevole di tentativo*, le parole: *il subornatore è punito secondo gli articoli 71 e 72*. Siccome l' art. 71 provvede in ordine al reato tentato, e l' art. 72 contempla il reato mancato, così, adottandosi questo emendamento, rimarrebbe il dubbio se il subornatore, nel caso di ritrattazione previsto dall' art. 234, debba essere punito come colpevole di reato semplicemente tentato, ovvero di reato mancato. Riflettendo per altra parte che questo dubbio potrebbe anche sorgere adottandosi la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

locuzione usata nel progetto, perchè la parola *tentativo* ivi usata è generica, nè esclude il reato mancato, e che, del resto, il subornatore avrebbe compiuto tutti gli atti necessari all'esecuzione del reato di subornazione, giacchè la falsa testimonianza ha avuto luogo, e l'avvenutane ritrattazione fu da lui affatto indipendente, motivo per cui la subornazione dovrebbe ritenersi mancata, propongo che, per togliere ogni incertezza nell'applicazione di questo articolo, invece di citare gli articoli 71 e 72, come vorrebbe l'onorevole Pescatore, e di usare la parola generica: *tentativo*, che si legge nel progetto, si dica come segue: *il subornatore è punito come colpevole di reato mancato*. Se ben ricordo, questa modificazione è già stata accettata dalla Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. È stata concordata colla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 234 colla modificazione proposta dal Regio Commissario, consentita dalla Commissione.

Art. 234.

« § 1. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è punito, se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione abbia avuto luogo, con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 230 e 231, le quali non possono essere applicate nel minimo del grado. Se la falsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nel N. 2, § 1, dell'art. 232, il subornatore è punito come colpevole di reato mancato.

» § 2. Se il subornatore è l'imputato od una delle persone indicate nel N. 1, § 1 dell'articolo 232 e non si verifica il caso preveduto nel § 2 dell'articolo stesso, le dette pene sono diminuite da uno a due gradi.

» § 3. Tutto ciò che fu dato dal subornatore è confiscato. »

Chi approva quest'articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 235.

« Ai testimoni, periti od interpreti condannati per falsità a pena correzionale si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Giovanna fa un emendamento che consiste nell'aggiungervi, dopo la parola *interpreti*, la parola *subornatori*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho domandata la parola per proporre un'altra aggiunta.

Alla fine dell'articolo, dopo le parole *la sospensione dai pubblici uffici* credo conveniente aggiungere le parole: *la quale per i periti si estende all'esercizio della professione od arte*.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 235 colle modificazioni apportate:

Art. 235.

« Ai testimoni, periti, interpreti, subornatori condannati per falsità a pena correzionale si applica inoltre la sospensione dai pubblici uffici. la quale per i periti si estende all'esercizio della professione od arte. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Adesso verrebbe l'art. 236 intorno al quale l'onorevole Senatore Pescatore si è riservato la parola; ma essendo l'ora tarda proporrei di rinviare a domani la discussione di quest'articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Lodo la proposta del Presidente, il quale ha veduto, che la questione che sorge dall'enunciato articolo non è di quelle, che si possono esaurire nello scorcio di una seduta. Io sono però d'avviso che, sospeso solo l'articolo 236, si possa passare oltre alla votazione dei successivi, che non offrono serie difficoltà.

PRESIDENTE. Io sono a disposizione del Senato. Se esso crede di procedere oltre nella discussione, lasciando in sospenso l'art. 236....

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non è per costringere l'onorevole Senatore Pescatore a parlare, ma per vedere se, dopo l'emenda-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

mento che il Ministero ha in pronto su questo articolo, egli potrà e vorrà restringere le sue osservazioni in proposito.

PRESIDENTE. Permetta il signor Commissario, debbo leggere prima l'articolo:

Art. 236.

« § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. Equivale al giuramento qualunque formola assertoria che ne tenga luogo, secondo la religione di chi la usa.

» § 2. Il colpevole di spergiuro è punito con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con la sospensione dai pubblici uffici, e dalla facoltà di essere assunto testimonia o perito.

» § 3. Il colpevole è immune da pena, se ha ritrattato il falso giuramento prima della definizione della controversia.

» § 4. Rimangono fermi gli effetti della procedura e del giudizio civile di spergiuro. »

La Commissione, al § 1. di quest'articolo, toglie le parole: *secondo la religione di chi la usa*, e quindi propone un nuovo § 4. così concepito:

« § 4. L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile, se non all'appoggio d'un documento scritto decisivo. »

La parola è all'onor. Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha proposto che al paragrafo 4 si dica:

« § 4. Per effetto della condanna la sentenza civile è revocata siccome fondata su documento dichiarato falso in giudizio criminale senza pregiudizio dai diritti reali acquistati dai terzi in buona fede. »

Come è concepito questo emendamento né il Governo né la Commissione possono accettarlo, perchè ne seguirebbe che la revocazione della sentenza civile debba aver luogo di pieno diritto pel solo fatto dell'emanazione della condanna penale contro il colpevole di spergiuro, il che non è affatto ammissibile.

Però il Governo ha esaminato se non sia conveniente di adottare la sostanza di questo emendamento, disponendo che la condanna penale valga come motivo di revocazione della sentenza civile, da proporsi nelle forme stabilite

dalle leggi sulla procedura civile. E questo sistema pare che possa essere adottato, perchè dichiarata dal giudice penale la falsità del giuramento, si verifica appunto uno dei casi in cui secondo il Codice di procedura civile è ammessa la domanda per revocazione. Esso infatti dispone che la sentenza civile può essere revocata quando siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la sentenza. Ora, siccome la sentenza che ha pronunciato la condanna civile, in seguito a giuramento decisorio, è fondata essenzialmente sul processo verbale di prestazione del medesimo, così se questo documento venga dichiarato intrinsecamente falso, non saprebbe vedersi ragione per cui tale falsità non possa essere invocata come mezzo di revocazione.

Nè si potrebbe opporre la disposizione del Codice civile, che vieta alla parte di provare la falsità del giuramento, imperocchè non si attribuirebbe altrimenti alla parte che ha deferito o riferito il giuramento, la facoltà di dare la prova che siasi giurato il falso, la quale prova non è concessa che al Pubblico Ministero nell'interesse della moralità pubblica; ed infatti quando si ammette la revocazione della sentenza civile per un tale motivo si autorizza la parte a non provare la falsità che è già stata pronunciata dal giudice penale competente, ma le si concede di valersi degli effetti civili che nascono dalla condanna contro il reo di spergiuro.

Nè osta del pari il riflesso che quando si deferisce il giuramento decisorio, avvenga in sostanza tra le parti una transazione, e che la sentenza siasi fondata sulla medesima, giacchè è noto in diritto che anche le transazioni sono nulle quando sono fondate sopra documenti stati in appresso riconosciuti falsi.

Credo poi che sia tanto più conveniente l'entrare in questa via, in quanto che se si adottasse il sistema del progetto, secondo cui nel caso di condanna del colpevole di spergiuro, rimarrebbero bensì fermi gli effetti della sentenza civile, ma verrebbe attribuita alla parte lesa l'azione al risarcimento dei danni, potrebbero nascerne conseguenze contrarie alla giustizia specialmente ove si tratti di giuramento deferito d'ufficio dal giudice. Ed invero non è sempre certo che se non si fosse prestato il giuramento, non sarebbe emanata sentenza

contraria all'altra parte, e potrebbe anche avvenire che, dopo ammessa la domanda di revocazione, ed in seguito a nuove eccezioni e deduzioni il giudice civile venga a riconoscere che la ragione stia pur sempre dal lato della parte che ha giurato, e pronunci sentenza a lei favorevole. È chiaro impertanto che l'attribuire sempre l'azione d'indennità potrebbe talvolta avere per effetto di far conseguire a chi la esercita, somme a cui non avrebbe avuto secondo le leggi civili alcun diritto.

Quindi il Governo d'accordo colla Commissione propone che il § 4 il quale, in seguito alle modificazioni introdotte dalla Commissione medesima, diverrebbe il 5, sia così formolato:

« La condanna penale contro il colpevole di spergiuro non attribuisce in via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la revocazione della sentenza pronunciata dal giudice civile sulla base del giuramento dichiarato falso. »

Dopo fatta questa proposta che ho l'onore di rassegnare al signor Presidente, giacché ho la parola, ne sottopongo al Senato due altre relative a questo stesso articolo 236. Secondo il progetto del Governo il § 1 finisce come segue:

« Equivale al giuramento qualunque formola assertoria che ne tenga luogo secondo la religione di chi la usa. »

La Commissione ha tolto le parole *secondo la religione di chi la usa*. Quando lessi la relazione della Commissione non mi è sembrato che la soppressione anzidetta sia stata determinata dacchè essa abbia creduto che non si debba, da chi presta il giuramento, usare la formola prescritta dalla religione che professa, e che sia a lui lecito di adottare quell'altra che meglio gli piaccia.

È un fatto però che togliendo le parole: *secondo la religione di chi la usa*, l'articolo potrebbe essere interpretato in tale senso, e si sosterebbe con fondamento che una parte la quale non voglia vincolare la propria coscienza col rito religioso, abbia piena facoltà di rifiutare il rito medesimo e di chiedere d'essere ammessa a giurare con un'altra formola qualunque scelta da lui o dal giudice.

Son note le questioni sorte e le sentenze emanate in vario senso sopra tale punto. Adottandosi l'articolo qual venne modificato dalla Commissione, ne seguirebbe che basti a taluno il dichiarare di non avere alcuna credenza per

essere dispensato dall'usare la formola della religione in cui è nato, ed ammesso a giurare sul suo onore e sulla sua coscienza.

Non credo che ciò sia da accettarsi, tanto più che s'introdurrebbe implicitamente nel Codice una disposizione contraria alle leggi di procedura, alle quali unicamente s'appartiene di stabilire la forma con cui deve prestarsi il giuramento. Spero che quest'avviso sarà pur quello della Commissione.

Che se si vogliono ad ogni modo togliere dall'articolo le parole: *secondo la religione di chi la usa*, proporrei di scrivere l'articolo come segue:

« È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile. Tiene luogo di giuramento qualunque formola assertoria che sia stata dal giudice riconosciuta come equivalente al giuramento. »

In questo modo si dichiara che spetta al giudice il riconoscere se la formola possa ritenersi equivalente al giuramento, e che non è lecito alla parte di usare quella che meglio le piaccia. Il giudice poi troverà nelle leggi di procedura le norme per emettere questa decisione.

Propongo per ultimo che sia modificato il § 4 dell'art. 236 stato aggiunto dalla Commissione.

Esso è di questo tenore:

« L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non all'appoggio di un documento scritto decisivo. »

Queste parole: *scritto decisivo* sono troppo vaghe, poco precise, e possono dar luogo a dubbiezze; parrebbe quindi miglior partito disporre che l'azione penale per lo spergiuro sia ammissibile semprechè, a termini del Codice civile, può essere ammessa la prova testimoniale, anche se si tratti di provare una convenzione il cui valore ecceda le lire cinquecento, cioè quando vi sia un principio di prova per iscritto.

Sè ben rammento, la Commissione ha già dichiarato di aderire a questa proposta, prego perciò il Senato di accettare il § 4 emendato in questo modo:

« L'azione penale per lo spergiuro non è ammissibile se non all'appoggio di un documento

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

costituente almeno un principio di prova per iscritto. »

PRESIDENTE. Se si ha da continuare, la parola spetterebbe al Senatore Pescatore.

Voci. A domani.

Senatore PESCATORE. Desidero soltanto fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

Senatore PESCATORE. Io non insisto più poiché la sostanza del mio emendamento è accettata.

Ringrazio l'onorevole Commissario Regio d'averlo interpretato benignamente, giacchè quando io proponevo che dopo dichiarato lo spergiuro fosse revocata la sentenza civile come fondata sopra un documento falso, evidentemente io faceva allusione alla procedura stabilita dal Codice di procedura civile a questo riguardo, il quale introduce un rimedio straordinario che si chiama *rivocazione dei giudicati*, e al N. 4 dell'articolo 1 fra le cause di domandar la rivocazione, annovera precisamente questa: « quando il documento su cui è fondata la sentenza civile è stato dichiarato falso in giudizio criminale. Io trovo in verità più chiara la formola usata dal Governo e l'accetto interamente come conforme al mio pensiero.

Secondo la nuova formula del Governo, la sentenza civile sarà revocata per tutti gli effetti a norma del diritto generale osservabile in tutte le sentenze che emanano in giudizio di rivocazione: per non urtare troppo il sentimento ministeriale, io avevo introdotta una clausola restrittiva, dicendo: *salvi i diritti dei terzi*; la quale clausola, che ora io non intendo richiamare, limitava gli effetti della rivocazione ai rapporti personali tra lo spergiuro e il suo avversario.

Vi è un'altra avvertenza su cui vorrei richiamare l'attenzione del Governo. Quando si istituisce un processo criminale contro uno che si dice spergiuro sopra un giuramento decisivo, nasce la questione se la parte avversaria possa intervenire come parte civile in giudizio criminale, oppure se non possa intervenire e debba aspettare la sentenza del giudice criminale il quale, se dichiara falso il giuramento prestato, darà a lui un titolo per chiedere la revocazione della sentenza civile. Il dubbio; il Governo lo sa, nasce da questo; ed è che quando il giuramento decisivo è prestato negativa-

mente, chi ha deferito il giuramento, non ha più azione civile, quindi non la potrebbe più promuovere non solo nei giudizi civili, ma anche nei giudizi criminali (la dottrina prevale in questo senso).

Nel mio emendamento io risolvo la questione distinguendo precisamente fra il giuramento prestato a delazione di parte, e il giuramento suppletivo, denegando per quello, e permettendo per questo (in conformità della dottrina, unanime su questo punto) l'intervento della parte civile.

Un'altra osservazione vorrei fare. Prego l'onorevole Commissario Regio di prendere il Codice di procedura penale, all'ultima parte nelle Disposizioni generali e leggere.

Quell'articolo provvede espressamente a quell'oggetto a cui allude l'ultima proposta del Governo, perchè là si dice che quando si vuole provare in giudizio criminale un contratto per la prova del quale le leggi civili richiedono uno scritto, l'azione penale non si può muovere se non concorrono gli estremi richiesti dalla legge civile; sarebbe quindi la proposta un duplicato, e parrebbe anche la formola di quell'articolo più esatta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara che se non ha inserito nel suo emendamento le parole proposte dell'onorevole Pescatore, secondo le quali, trattandosi di giuramento deferito dalla parte, questa non è ammessa come parte civile nel giudizio penale, fu perchè non lo ha creduto necessario. Il Governo concorre su questo punto nell'avviso dell'onorevole preopinante, ma non ravvisa necessario di farne oggetto di una disposizione espressa.

Ed infatti a qual fine la persona danneggiata viene ammessa a costituirsi parte civile nel giudizio penale? Per ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e la liquidazione di questi.

Ora, dappoichè si dispone che la sentenza di condanna contro il reo di spergiuro non attribuisce diritto ad indennità, ma fornisce solo un motivo di rivocazione, cessa evidentemente lo scopo dell'intervento della parte, e non è quindi il caso di ammetterlo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1875

L'onorevole Senatore Pescatore ha poi detto in ordine all'emendamento proposto al § 4 aggiunto dalla Commissione esser già abbastanza provveduto da una disposizione analoga esistente nel Codice di procedura penale.

Ricordo questa disposizione che venne introdotta nel Codice di procedura penale del 1865, e che non si riscontrava negli anteriori vigenti nelle antiche provincie, il primo dei quali taceva affatto su questo proposito, sicchè i Tribunali andarono allora in diverse sentenze sull'ammissibilità della prova testimoniale per istabilire il reato di spergiuro.

Ma l'esservi nel Codice di procedura una disposizione generale secondo cui la prova testimoniale è ammessa nei giudizi penali anche quando si tratti di provare l'esistenza dei contratti da cui dipende l'accertamento dei reati, purchè sia ammissibile a termini delle leggi civili, non ne segue che non abbia ad inserirsi nel Codice penale quella che si propone, perchè trattandosi di determinare i casi in cui si può esercitare l'azione penale per lo spergiuro, è ivi propriamente la sede opportuna della disposizione medesima la quale in termini assoluti non ammette mai l'azione penale se non quando vi sia un principio di prova per iscritto.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. La discussione che ha avuto luogo poc'anzi ci mette nel bisogno di risolvere parecchie questioni, le quali naturalmente debbono votarsi separatamente.

Si tratta primieramente di vedere, secondo l'ultima proposta del Ministero, se una volta

dichiarato lo spergiuro, si faccia luogo soltanto alla revocazione della sentenza che si ottenne mediante il falso giuramento, oppure se non debba ancora lasciarsi aperta la via ad una indennità.

Io credo che questa questione debba essere risolta in favore del danneggiato.

Sta scritto nel nostro Codice, art. 1151, in regola generale, che: *Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è arrenato, a risarcire il danno.* Non vi è motivo per cui quando si tratta di spergiuro, si debba rinunciare all'applicazione di questo principio.

Molte voci. A domani! a domani!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Parmi che, non essendoci riuscito di risolvere questa questione colla sollecitudine che si sperava, e l'ora essendo tarda, meglio possa valere che si rimandi a domani il seguito della discussione.

Senatore SINEO. Parlerò dunque domani.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 2, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Codice penale (*seguito*);
2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina pel 1875;
3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1875;
4. Alienazione di alcune navi della Regia Marina;
5. Convenzione col Belgio sulle cartoline postali;
6. Leva militare dei giovani nati nel 1855.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

XXXVI.

TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Qongedi* — *Comunicazione della Presidenza* — *Discussione dello stato di prima precisione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875* — *Approvazione senza discussione dei primi 26 Capitoli* — *Osservazioni del Senatore Pallieri, Relatore, al Capitolo 27 (Spese per il Senato del Regno)* — *Approvazione del Capitolo 27 e dei successivi, dal 28 al 127* — *Raccomandazione del Senatore Sineo sul Capitolo 128, cui risponde il Ministro* — *Approvazione del Capitolo 128 e dei successivi, dal 129 al 178, dei totali parziali e generali, e dei tre articoli del progetto* — *Lettura degli Allegati del progetto* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una Convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali* — *Approvazione dell'articolo unico della legge* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Dichiarazioni del Senatore De Filippo e proposta di rinvio dell'art. 236 alla Commissione, accettata dal Ministro, approvata* — *Approvazione degli articoli 237, 238 emendati* — *Variante proposta dal Ministro all'art. 239* — *Osservazioni del Senatore Pantalconi e proposta di aggiunta* — *Obbiezioni del Regio Commissario e sua proposta di emendamento all'articolo* — *Avvertenze dei Senatori Sineo e Pantalconi* — *Replica del Commissario Regio* — *Considerazioni del Senatore Sineo, sua proposta di rinvio dell'articolo all'esame della Commissione, approvata* — *Approvazione dell'art. 240 modificato dal Ministero e del successivo 241, con una modificazione proposta dal Senatore Tecchio, e con un'aggiunta proposta dal Ministero* — *Emendamenti del Senatore Tecchio all'art. 242* — *Considerazioni del Senatore Sineo* — *Modificazioni proposte dal Commissario Regio* — *Variante proposta dal Senatore De Filippo, cui risponde il Commissario Regio* — *Approvazione dell'articolo modificato e del successivo art. 243* — *Approvazione dell'art. 244 modificato dal Commissario Regio, dell'art. 245 e dell'art. 246 con un paragrafo aggiunto dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione dell'art. 247 modificato d'accordo fra il Senatore Pescatore ed il Commissario Regio e del successivo articolo 248* — *Nuova redazione dell'art. 249 proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, approvata* — *Approvazione dell'art. 250* — *Approvazione dell'art. 251 conforme alla proposta della Commissione accettata dal Ministro con un'aggiunta proposta dallo stesso Ministro* — *Approvazione dell'art. 252* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia intorno ad una aggiunta proposta dalla Commissione all'art. 253* — *Approvazione dell'articolo e del successivo 254.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia e il Commissario Regio.

Il Senatore, Segretario, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Atti diversi.

I signori Senatori Silos Labini e Gallotti chiedono un congedo; il primo, di un mese per motivi di famiglia, il secondo di 20 giorni per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato di una lettera del conte Saverio Dandini di Sylva:

« Il sottoscritto prega l'E. V., a volersi degnare di onorare di sua presenza l'esposizione privata del gran Collettore Foto-Termico-Armillare inventato dal professore Balestrieri, esposizione che si farà il di 19 marzo alle ore otto di sera nella Villa Borghese, fuori porta del Popolo, ove interverranno i Ministri di Stato, gli ambasciatori esteri e tutti gli uomini illustri per dignità e scienza che trovansi attualmente in Roma.

» Voglia l'E. V., degnarsi di partecipare il presente invito anche agli onorevoli Senatori che bramassero intervenire a questa esposizione.

» Il sottoscritto nutre speranza che l'E. V., vorrà accogliere benignamente questa preghiera.

Della S. V. III.

Devot., ed obligatiss., servo
Conte SAVERIO DANDINI DI SYLVA. »

Discussione dello stato di prima previsione del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875; ma siccome il signor Ministro della Marina è occupato nell'altra Camera, così invertendo l'ordine del giorno, passeremo a

discutere prima il progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.

Chiedo al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio se, in assenza del Ministro delle Finanze egli sia incaricato di sostenerne la discussione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Sissignore.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del progetto:

Art. 1.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Art. 2.

« Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A. »

Art. 3.

« Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

Prego il Senato a consentire che si prescinda dalla lettura complessiva del bilancio annesso a questo progetto di legge e che si proceda direttamente alla lettura ed alla discussione dei singoli capitoli con avvertenza che quelli sui quali non cadano osservazioni si intendranno approvati.

Se non vi sono obiezioni si procederà con questo sistema.

PARTE PRIMA**DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI****TITOLO I.****SPESA ORDINARIA****Debito Consolidato.**

1 Rendita consolidata 5 per cento	347,946,273 94	»	347,946,273 94
2 Rendita consolidata 3 per cento	6,408,080 44	»	6,408,080 44
	354,354,354 38	»	354,354,354 38

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Rendita per la Santa Sede.

3 Rendita per la Santa Sede	3,225,000	»	»	3,225,000	»
---------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---

(Approvato.)

Debito redimibile.

4 Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	57,859,828	38	»	»	57,859,828	38
5 Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	13,083,800	»	»	»	13,083,800	»
6 Prestito di lire 45,000,000 fatto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia	3,546,798	02	3,546,798	02	7,093,596	04
7 Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia	1,340,000	»	»	»	1,340,000	»
8 Debito perpetuo dei comuni della Sicilia	1,060,000	»	»	»	1,060,000	»
9 Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane.	111,876	43	»	»	111,876	43
10 Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato	881,080	»	»	»	881,080	»
11 Annualità e prestazioni diverse	3,984,500	»	»	»	3,984,500	»
	81,867,882	83	3,546,798	02	85,414,680	85

(Approvato.)

Debito variabile.

12 Interessi dei buoni del tesoro	10,900,000	»	»	»	10,900,000	»
13 Interesse di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	1,200,000	»	»	»	1,200,000	»
14 Annullità di centesimi 50 per cento dovute al consorzio delle Banche di emissione per la somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2 ^a)	4,450,000	»	»	»	4,450,000	»
15 Garanzie a società concessionario di strade ferrate.	40,080,400	»	»	»	40,080,400	»
16 Vincite al lotto	43,000,000	»	15,000,000	»	58,000,000	»
	99,630,400	»	15,000,000	»	114,630,400	»

(Approvato.)

Debito vitalizio.

17 Pensioni del Ministero delle finanze	13,403,586	35	634,190	»	14,037,776	35
18 Pensioni del Ministero di grazia, giustizia e culti.	6,774,842	68	398,927	»	7,173,769	68
19 Pensioni del Ministero degli affari esteri	388,203	36	36,327	»	424,530	36
20 Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica	1,537,658	40	149,410	»	1,687,068	40
21 Pensioni del Ministero dell'interno.	6,396,228	50	677,497	90	7,073,726	49
22 Pensioni del Ministero dei lavori pubblici	2,828,027	07	86,760	»	2,914,787	07
23 Pensioni del Ministero della guerra	25,495,454	26	1,968,388	»	27,463,842	26
24 Pensioni del Ministero della marina	3,006,264	24	100,930	»	3,107,194	24
25 Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	489,798	20	31,150	»	520,948	20
	60,315,663	15	4,023,579	90	64,339,243	05

(Approvato.)

Dotazioni.

26 Dotazioni della Casa Reale	14,250,000	»	»	»	14,250,000	»
27 Spese pel Senato del Regno	407,000	»	»	»	407,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Il Senato in recente Comitato segreto ha fissato il suo bilancio interno per l'anno 1875 nella somma di lire 392,800, e però nel capitolo 27 di questo stato di prima previsione vi è un'eccedenza di lire 14,200.

Ognuno comprende di leggieri che la Commissione di finanza non venga ora a proporre

un emendamento, che del resto non è punto necessario in questo stato di prima previsione. Sarà però necessario introdurre l'occorrente modificazione nel bilancio definitivo del 1875; ed è a questo solo oggetto che mira la presente osservazione.

PRESIDENTE. Dunque la somma di lire 407,000 per il Senato del Regno è approvata con queste osservazioni che il signor Ministro delle Finanze terrà presenti quando si tratterà di approvare il bilancio definitivo.

28 Spese per la Camera dei Deputati	828,000	>	>	828,000	>
	15,485,000	>	>	15,485,000	>

Chi approva questo totale, si alzi.
(Approvato.)

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contante.

29 Estinzione dei debiti redimibili iscritti nel Gran Libro	53,208,121	46	>	53,208,121	46
30 Estinzione dei debiti speciali non iscritti nel Gran Libro	29,975,500	>	>	29,975,500	>
	83,183,621	46	>	83,183,621	46

(Approvato.)

Titoli da riceversi in pagamento.

31 Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione)	25,481,700	>	>	25,481,700	>
---	------------	---	---	------------	---

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

32 Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato	500,000	>	>	500,000	>
33 Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata	316,187	>	>	316,187	>
34 Interessi sovra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito	2,385,000	>	>	2,385,000	>
35 Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400	200,000	>	>	200,000	>
36 Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	466,000	>	>	466,000	>
37 Pensioni straordinarie	3,263,793	36	300,000	>	3,563,793
38 Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma	300,000	>	>	300,000	>

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

39 Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000	»	»	250,000	»
40 Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione	50,000	»	»	50,000	»
	7,730,980	36	300,000	8,030,980	36

(Approvato.)

PARTE SECONDA

SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

Ministero.

41 Personale	2,774,300	»	»	2,774,300	»
42 Spese d'ufficio	104,000	»	20,000	124,000	»
	2,878,300	»	20,000	2,898,300	»

(Approvato.)

Corte dei conti.

43 Personale	1,236,000	»	»	1,236,000	»
44 Spese d'ufficio	96,000	»	»	96,000	»
	1,332,000	»	»	1,332,000	»

(Approvato.)

Tesoreria centrale.

45 Personale	7,000	»	»	7,000	»
46 Spese d'ufficio	18,000	»	»	18,000	»
	25,000	»	»	25,000	»

(Approvato.)

Direzione generale del Debito pubblico.

47 Personale	611,700	»	»	611,700	»
48 Spese d'ufficio	101,500	»	»	101,500	»
	713,200	»	»	713,200	»

(Approvato.)

Spese di generale servizio.

49 Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico	410,000	»	»	410,000	»
50 Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi	96,000	»	»	96,000	»
	506,000	»	»	506,000	»

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.*Intendenza di finanza.*

51 Personale	6,752,000	»	»	6,752,000	»
52 Spese d'ufficio	570,584	»	»	570,584	»
53 Fitto di locali non demaniali	130,000	»	»	130,000	»
	7,452,584	»	»	7,452,584	»

(Approvato.)

Contenzioso finanziario.

54 Personale	239,000	»	»	239,000	»
55 Spese d'ufficio	22,500	»	»	22,500	»
	261,500	»	»	261,500	»

(Approvato.)

Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della pirateria dei tabacchi.

56 Personale	56,400	»	»	56,400	»
57 Spese d'ufficio ed indennità	9,500	»	»	9,500	»
	65,900	»	»	65,900	»

(Approvato.)

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

57bis Personale	42,260	»	»	42,260	»
57ter Materiale e spese diverse	958,000	»	70,538	1,028,538	»
	1,000,260		70,538	1,070,798	»

(Approvato.)

Amministrazione del Lotto.

58 Personale	880,280	»	17,000	897,280	»
59 Spese d'ufficio fisse	29,500	»	»	29,500	»
60 Indennità, spese per l'esecuzione delle estrazioni e diverse	84,500	»	7,500	92,000	»
61 Spese di materiale	60,000	»	20,000	80,000	»
62 Aggio di esazione	5,370,000	»	800,000	6,170,000	»
	6,424,280	»	844,500	7,268,780	»

(Approvato.)

*Amministrazione esterna del Tesoro.***Servizio del Tesoro.**

63 Personale dei Tesorieri provinciali	221,300	»	»	221,300	»
64 Spese d'ufficio dei Tesorieri provinciali	286,000	»	»	286,000	»
65 Trasporto fondi e spese diverse	80,000	»	30,000	110,000	»
66 Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico	35,000	»	»	35,000	»
67 Servizio di Tesoreria nel territorio ex-Pontificio	47,500	»	»	47,500	»
	669,800	»	30,000	699,800	»

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Regie zecche e monetazione.

68 Personale	75,700	»	»	75,700	»
69 Spese d'ufficio	8,500	»	»	8,500	»
70 Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete	1,000	»	»	1,000	»
71 Spese d'esercizio della zecca di Roma	31,600	»	»	31,600	»
	116,800	»	»	116,800	»

(Approvato.)

Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.

72 Personale	1,152,706	»	100,000	»	1,252,706	»
73 Spese d'ufficio ed indennità fisse	175,175	»	»	»	175,175	»
74 Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	245,620	»	»	»	245,620	»
75 Fitto di locali	156,000	»	»	»	156,000	»
76 Aggio di esazione ai Contabili	3,153,000	»	50,968	»	3,203,968	»
77 Spese di coazione e di liti	450,000	»	»	»	450,000	»
78 Restituzioni e rimborsi	2,200,000	»	44,732	»	2,244,732	»
79 Carta bollata, macchine e punzoni	534,000	»	55,418	»	589,418	»
81 Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	1,439,022	»	92,405 49	»	1,531,427 49	»
82 Stabilimento metallurgico di Mongiana	14,300	»	»	»	14,300	»
83 Stabilimento minerario d'Agordo	520,000	»	52,079	»	572,079	»
84 Contribuzioni sui beni demaniali	4,600,000	»	»	»	4,600,000	»
	14,639,823	»	395,602 49	»	15,035,425 49	»

(Approvato.)

Amministrazione dei canali riscattati (canali Cavour).

84 bis Personale	192,700	»	»	»	192,700	»
84 ter Materiale e spese diverse	582,900	»	»	»	582,900	»
	775,600	»	»	»	775,600	»

(Approvato.)

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.

85 Personale degli Ispettori delle Imposte dirette	254,800	»	»	»	254,800	»
86 Indennità agli Ispettori per giri d'ufficio	165,000	»	»	»	165,000	»
87 Personale degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	2,539,100	»	»	»	2,539,100	»
88 Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	706,820	»	»	»	706,820	»
89 Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	100,000	»	»	»	100,000	»
90 Fitto di locali	159,527	»	»	»	159,527	»
91 Spese diverse occorrenti per servizio della conservazione del Catasto	450,000	»	»	»	450,000	»
92 Spese di coazione e di liti	62,000	»	»	»	62,000	»
93 Restituzioni e rimborsi	6,000,000	»	20,258,757 09	»	26,258,757 09	»
	10,437,247	»	20,258,757 00	»	30,696,004 09	»

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Servizio del macinato.

94 Personale tecnico compartimentale e provinciale del Macinato	620,300	»	»	620,300	»
95 Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	3,700,000	»	»	3,700,000	»
96 Aggio di esazione ai contabili	2,625,000	»	337,500	2,962,500	»
97 Rimborsi e restituzioni di tasse	800,000	»	»	800,000	»
	7,745,300	»	337,500	8,082,800	»

(Approvato.)

*Amministrazione esterna delle gabelle.**Spese comuni ai diversi rami.*

98 Stipendi agli ispettori superiori ed agli ispettori e sotto ispettori delle gabelle	449,700	»	»	449,700	»
99 Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto ispettori delle gabelle	146,200	»	»	146,200	»
100 Soldi ed assegni al personale della guardia doganale	11,824,347	»	43,252	11,867,599	»
101 Fitto di locali in servizio della guardia doganale	415,000	»	19,393	464,393	»
102 Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale	835,000	»	149,766	975,766	»
103 Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi e degli altri legni doganali, e sostituzione di quelli che si rendono inservibili	450,000	»	50,000	500,000	»
104 Sussidi e remunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti	60,000	»	4,796	64,796	»
105 Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni	526,000	»	151,715	677,715	»
106 Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie lombardo-venete	2,000	»	»	2,000	»
	14,708,247	»	439,022	15,148,169	»

(Approvato.)

Dogane.

107 Personale	3,585,410	»	»	3,585,410	»
108 Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse	120,570	»	»	120,570	»
109 Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte	42,000	»	6,000	48,000	»
110 Fitto di locali	182,990	»	8,443	191,433	»
111 Spese di materiale e diverse per le Dogane	260,000	»	33,200	293,200	»
112 Restituzione di diritti, rimborsi e depositi	600,000	»	20,402	620,402	»
113 Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani	140,000	»	30,000	170,000	»
	4,030,970	»	98,045	5,029,015	»

(Approvato.)

Dazio di consumo.

114 Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti	500,000	»	149,356	649,356	»
---	---------	---	---------	---------	---

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Tasse di fabbricazione e di coltivazione.

115 Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco, e della cicoria preparata e restituzione della tassa sugli alcool esportati.	70,000 »	8,000 »	78,000 »
116 Spese diverse per la riscossione della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia	20,000 »	6,000 »	26,000 »
	90,000 »	14,000 »	104,000 »

(Approvato.)

Sali.

117 Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline	90,700 »	»	90,700 »
118 Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse.	386,900 »	»	386,900 »
119 Indennità ai rivenditori dei sali	1,200,000 »	200,000 »	1,400,000 »
120 Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali	227,600 »	»	227,600 »
121 Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio	77,630 »	»	77,630 »
122 Fitto di locali	170,000 »	20,000 »	190,000 »
123 Compra e macinazione dei sali	2,027,000 »	150,000 »	2,177,000 »
124 Trasporto di sali	1,800,000 »	166,731 »	1,966,731 »
125 Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.	2,571,000 »	33,450 »	2,604,450 »
126 Preparazione del sale agrario ed industriale.	200,000 »	20,000 »	220,000 »
127 Buonificazioni ai salatori di pesci	220,000 »	20,000 »	240,000 »
128 Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.	30,000 »	276 »	30,276 »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. È da deplorarsi la necessità in cui si trova il Governo di dover fare scomparire un prodotto naturale come il sale. Mi pare troppo duro lo impedire il proprietario di profittare di quel prodotto del suo suolo. Mi pare incongruo sotto ogni aspetto il porre a carico dello Stato una spesa per la distruzione di questa ricchezza, al fine d'impedire che la si raccolga. Assoggettarla ad un'imposta si capisce; ma distruggerla, no.

Io richiamerei l'attenzione dell'onorevole signor Ministro delle Finanze su questa questione, la quale è stata parecchie volte da me sollevata, senza ch'io abbia mai avuta risposta soddisfacente.

Distruggiamo un prodotto naturale; per la distruzione di questo spendiamo, e facciamo violenza materiale al proprietario, al quale Iddio ha data una ricchezza, togliendogliela senza compenso.

In questo momento non propongo nessun provvedimento a questo riguardo; ma prego l'onorevole signor Ministro a volere studiare questa questione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. La questione che ha sollevato l'onorevole Senatore Sineo, quand'anche potesse un giorno essere utilmente studiata, non può al certo esserlo di presente; imperocchè non solo la condizione nostra, ma quella di pressochè tutti gli Stati d'Europa, non permette di pensare a togliere quei monopoli che furono inventati a beneficio dello Stato; e il più antico e generale è quello del sale.

È indubitato che i monopoli sono una restrizione di libertà; ma se arriverà il giorno in cui si possa lasciar libera la produzione del sale, certamente prima di tal giorno le nostre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

finanze sarebbero già non solo in pareggio, ma in una condizione floridissima.

Ben altro sono le presenti necessità; e in questo giorno stesso nel quale è posta in forse l'esistenza del Ministero per avere dalla tassa di registro 9 milioni contrastati, non posso in modo alcuno promettere di pensare alla possibilità di abolire un monopolio, il quale rende alla pubblica finanza da 70 a 80 milioni. Poche imposte rendono quanto questa, e niuna con minore spesa di riscossione.

L'onorevole Sineo sa che in quelle parti d'Italia, laddove l'esercizio del monopolio costerebbe troppo, dove il prodotto è tanto generale lungo le coste ed è tanto spontaneo, che si richiederebbe un eccesso di sforzi (e riuscirebbe forse inutile) ad impedire l'uso libero del sale, come in Sardegna ed in Sicilia, il monopolio punto non c'è.

L'invocare l'abolizione del monopolio corrisponde ad un buon concetto economico; e può essere quella abolizione invocata anche in considerazione dei bisogni della più numerosa e meno agiata parte della società. Ma nelle presenti condizioni nostre non posso, in nome del Governo, prendere alcun impegno di studiare il problema della soppressione d'un provento, il quale per anni ed anni s'imporrà a noi come una necessità.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Probabilmente non mi sono spiegato bene. Io non ho fatta oggi la censura dell'imposta sul sale, per quanto la trovi deplorevole. Il mio assunto è molto più modesto. Io ho pregato l'onorevole Ministro a rivolgere la sua attenzione al N. 128 del bilancio, non per la gravità della spesa, ma per l'oggetto cui è diretta. Questa spesa non è diretta ad aumentare il prodotto del sale governativo, ma ad impedire che vi sia coltivazione di sale privata, che faccia concorrenza alla coltivazione del Governo.

In altre occasioni, ho impugnato direttamente il monopolio del sale, citando l'esempio della Francia, che ne è ancora esente.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

No, no.

Senatore SINEO. Certamente la Francia era ancora esente da questo monopolio nell'ultimo soggiorno che vi feci, assai dopo i terribili ro-

vesci cui essa soggiacque. Essa l'aveva abolito da gran tempo. Se ha creduto recentemente di dovere ristabilirlo, come suppongo, dietro l'interruzione del signor Ministro, deploro anche per la Francia questa triste necessità. Ma di questa non mi occupo attualmente. So che le mie lagnanze sarebbero, in questo momento, perfettamente inutili e crederci di abusare del tempo del Senato chiamando la sua attenzione su quest'argomento. Ma mi pare più opportuno il soggetto sul quale ho domandata l'attenzione del Senato. A me ripugna lo spendere trenta mila lire non per produrre il sale, ma per impedire che si produca. Assoggettate pure questa produzione ad una tassa proporzionale, oppure impossessatevi secondo le regole di spropriazione per utilità pubblica; ma il distruggerla, per me è un vandalismo al quale non posso acquietarmi.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ristretta così la questione sollevata dall'onorevole Sineo, certo ha minore importanza; ma egli sa che dove la produzione naturale del sale è abbastanza notevole, non si distrugge, ma si incorpora al monopolio. Così è per le saline di Volterra in Toscana e per le saline di Salso Maggiore nel Parmense: nelle provincie meridionali troviamo l'immenso deposito di salgemma in Lungro, che è coltivato, e quel sale serve alla consumazione.

Colla spesa iscritta in questo capitolo vuoi semplicemente impedire di raccogliere il sale da certe piccole sorgenti, che sono specialmente nell'Apennino. Se si vuole il monopolio, bisogna volerlo in tutte le sue conseguenze.

Il permettere poi che in qua e là si potesse raccogliere il sale e usarne senza pagare il tributo allo Stato, offenderebbe, più gravemente che non faccia il monopolio stesso, quelle ragioni di giustizia che l'onor. Sineo invocava.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Osservo all'onor. Sineo che è la terza volta che domanda la parola sullo stesso argomento. Credo però che il Senato acconsentirà che parli.

Voci. Parli, parli.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Senatore SINEO. Non abuserò del favore che mi fa il Senato e l'onorevole Presidente.

Non credo che sia perfettamente esatto ciò che dice l'onorevole Ministro che, poichè c'è il monopolio del sale e il Governo solo lo vende, si debba spingere la conseguenza del monopolio sino al punto di impedire che un proprietario, che abbia su' suoi terreni una fontana di acqua salsa, possa servirsene per gli usi della vita. Questa mi pare una cosa diversa. Si va al di là del monopolio. Queste lire 30 mila sono impiegate nell'impedire, anche col l'otturamento, l'uso delle sorgenti salse. Si vuole che il pover'uomo, al quale Dio non ha

dato forse altro che quella piccola sorgente di acqua salsa per condire la sua minestra, non possa approfittarne. Tassare la sorgente può essere ragionevole: ma otturarla, ripeto, mi par cosa troppo contraria ai principii di giustizia ed a quelli di economia politica.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni questa spesa di lire 30,276 del capitolo 128 s'intenderà approvata.

Metto ora ai voti la cifra totale della categoria in L. 9,611,287.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.

129 Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio	358,100 »	40,000 »	398,100 »
130 Dispacci telegrafici governativi	120,000 »	40,000 »	160,000 »
131 Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria	60,000 »	»	60,000 »
132 Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	20,000 »	»	20,000 »
133 Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,526,028 75	»	1,526,028 75
133 bis Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio	9,569,700 »	»	9,569,700 »
133 ter Rimborso per spese di posta che dovrà incontrare il Banco di Napoli, la Banca Romana ed il Banco di Sicilia nell'interesse del Debito pubblico al quale attendono senza verun compenso, e gli altri uffici ed istituti che hanno diritto per legge e per contratto al godimento della franchigia	100,200 »	»	100,200 »
134 Casuali	230,000 »	»	230,000 »
	<u>11,984,028 75</u>	<u>80,000 »</u>	<u>12,064,028 75</u>

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

Amministrazione del Tesoro.

135 Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	11,400 »	»	11,400 »
136 Assegni di disponibilità	300,000 »	»	300,000 »
137 Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni state soppresse	247,100 »	»	247,100 »
138 Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi	350,000 »	50,000 »	400,000 »
139 Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale	10,000 »	»	10,000 »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

140	Personale straordinario per i lavori relativi al Debito pubblico	150,000	»	»	150,000	»
141	Spesa per l'aggio sull'oro	7,750,000	»	5,000,000	»	12,750,000
142	Rimborso alla Banca Nazionale di spese ripetibili, a senso del contratto per l'appalto delle Zecche dal 1° gennaio 1862 a tutto dicembre 1873	585,000	»	»	585,000	»
143	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate	30,000	»	»	30,000	»
144	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, argento ed eroso-misto di conio italiano	»	»	1,805,083	»	1,805,083
145	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori	»	»	352,784	94	352,784 94
147	Rimborso delle spese del già dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860	»	»	50,000	»	50,000
148	Residui passivi delle amministrazioni dei cessati governi	»	»	14,800,000	»	14,800,000
148 bis	Indennizzazioni dovute secondo le leggi, per espropriazioni del Governo Austriaco per opere di fortificazioni	1,500,000	»	»	»	1,500,000
149	Rimborso ai comuni della Toscana per effetto della legge di perequazione dell'imposta fondiaria	»	»	100,000	»	100,000
150	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale) - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie	»	»	200,000	»	200,000
151	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137					<i>Per memoria Per memoria Per memoria</i>
<i>Amministrazione del demanio e delle tasse.</i>						
152	Acquisti eventuali di stabili	15,000	»	»	»	15,000
153	Spese per la valutazione dei beni demaniali	40,000	»	»	»	40,000
154	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati	450,000	»	»	»	450,000
155	Rimborso di somme versate dagli Esattori e pagamento d'imposte e sovrimposte ed altre dovute da debitori insolubili i cui beni sono stati devoluti al Demanio dello Stato (Art. 54 della legge)	56,000	»	»	»	56,000
155 bis	Opere complementari dei canali Cavour - Acquisto e costruzione dei cavi diramatori	»	»	1,021,000	»	1,021,000
<i>Amministrazione delle imposte dirette</i>						
156	Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse	381,984	67	»	»	381,984 67
157	Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili	678,015	33	»	»	678,015 33
158	Censimento territoriale (Materiale)	65,000	»	»	»	65,000
159	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	150,000	»	»	»	150,000
160	Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, devoluti alle provincie	4,359,038	67	»	»	4,359,038 67

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

161	Aggio ai Contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle Imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro	1,100,000	»	»	1,100,000	»	
162	Impianto del catasto dei fabbricati	500,000	»	»	500,000	»	
<i>Amministrazione del Macinato.</i>							
163	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato	1,350,000	»	»	1,350,000	»	
<i>Amministrazione delle gabelle.</i>							
164	Sussidio di un milione di lire al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali	200,000	»	700,000	»	900,000	
165	Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa.	36,400	»	5,000	»	41,400	
166	Spese diverse di materiale pei magazzini dei sali.	25,000	»	7,745	»	32,745	
167	Costruzione di Dogane nelle città franche, e sussidi a quei Municipi che costruirono magazzini generali	150,000	»	2,647,670	»	2,797,670	
168	Costruzione di nuove Caserme ed ampliamento di altre ad uso della Guardia Doganale	»	»	30,000	»	30,000	
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		20,489,938	67	26,769,282	94	47,259,221	61

(Approvato.)

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

169	Spese generali d'amministrazioni	2,345,000	»	432,473	»	2,777,473	»
170	Aggio d'esazione ai contabili	1,357,000	»	184,131	»	1,541,131	»
171	Contribuzione fondiaria.	3,905,000	»	»	»	3,905,000	»
172	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	450,000	»	39,301	»	489,301	»
173	Assegni agli investiti dei benefici di Regio Patronato.	300,000	»	46,937	»	346,937	»
		<hr/>		<hr/>		<hr/>	
		8,357,000	»	702,842	»	9,059,842	»

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

174	Spese inerenti alla vendita dei beni	710,000	»	42,575	»	752,575	»
175	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi.	600,000	»	»	»	600,000	»

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

176 Spese diverse per l'attuazione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liqui- dazione dell'Asse ecclesiastico.	200,000 »	»	200,000 »
	1,510,000 »	42,575 »	1,552,575 »

(Approvato.)

PARTE IV.

FONDO DI RISERVA E PER LE SPESE IMPREVISTE

177 Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	4,000,000 »	»	4,000,000 »
178 Fondo per le spese impreviste (articolo 22 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . .	4,000,000 »	»	4,000,000 »
	8,000,000 »	»	8,000,000 »

(Approvato.)

Riepilogo

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTEGIE E DOTAZIONI

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Debito pubblico.

Debito consolidato	354,354,354 38	»	354,354,354 38
Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »	»	3,225,000 »
Debito redimibile	81,867,882 83	3,546,798 02	85,414,680 85
Debito variabile	99,630,400 »	15,000,000 »	114,630,400 »
Debito vitalizio	60,315,663 15	4,023,579 90	64,339,243 05
Dotazioni	15,485,000 »	»	15,485,000 »

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contanti	83,183,621 46	»	83,183,621 46
Titoli dariceversi in pagamento	25,481,700 »	»	25,481,700 »
	728,543,621 82	22,570,377 92	746,113,999 74
TITOLO II. — Spesa straordinaria	7,730,980 36	300,000 »	8,030,980 36
Totale della parte I	731,274,602 18	22,870,377 92	754,144,980 10

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

PARTE II.

SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale.

Ministero delle Finanze.	2,878,300	»	20,000	»	2,898,300	»
Corte dei Conti	1,332,000	»	»	»	1,332,000	»
Tesoreria Centrale	25,000	»	»	»	25,000	»
Direzione Generale del Debito pubblico	713,200	»	»	»	713,200	»
Spese di generale servizio	506,000	»	»	»	506,000	»

Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.

Intendenze di finanza	7,452,584	»	»	»	7,452,584	»
Contenzioso finanziario.	261,500	»	»	»	261,500	»
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.	65,900	»	»	»	65,900	»
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	1,000,260	»	70,538	»	1,070,798	»
Amministrazione del Lotto.	6,424,280	»	844,500	»	7,268,780	»
Amministrazione } Servizio del Tesoro.	669,800	»	30,000	»	699,800	»
esterna						
del Tesoro } Regie Zecche e monetazione	116,800	»	»	»	116,800	»
Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari	14,639,823	»	395,602	49	15,035,425	49
Amministrazione e dei canali riscattati (canali Cavour)	775,600	»	»	»	775,600	»
Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto.	10,437,247	»	20,258,757	09	30,696,004	09
Servizio del macinato	7,745,300	»	337,500	»	8,082,800	»
Amministrazione } Spese comuni ai diversi rami.	14,708,247	»	439,922	»	15,148,169	»
esterna } Dogane.	4,930,970	»	98,045	»	5,029,015	»
delle Gabelle } Dazio-consumo	500,000	»	149,356	»	649,356	»
esterna } Tasse di fabbricazione e coltivazione	90,000	»	14,000	»	104,000	»
esterna } Sali.	9,000,830	»	610,457	»	9,611,287	»
Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria	11,984,028	75	80,000	»	12,064,028	75
	96,257,669	75	23,348,677	58	119,606,347	33
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	20,489,938	67	26,769,282	94	47,259,221	61
Totale della parte II	116,747,608	42	50,117,960	52	166,865,568	94

(Approvato.)

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I. — <i>Spesa ordinaria</i>	8,357,000	»	702,842	»	9,059,842	»
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	1,510,000	»	42,575	»	1,552,575	»
Totale della parte III	9,867,000	»	745,417	»	10,612,417	»

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

PARTE IV.

Fondo di riserva e per le spese impreviste.	8,000,000 »	»	8,000,000 »
---	-------------	---	-------------

(Approvato.)

Riassunto Generale.

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	731,274,602 18	22,870,377 92	754,144,980 10
Id. II. — Spese d'amministrazioni e private	116,747,608 42	50,117,960 52	166,865,568 94
Id. III. — Asse ecclesiastico	9,867,000 »	745,417 »	10,612,417 »
Id. IV. — Fondo di riserva e per le spese impreviste	8,000,000 »	»	8,000,000 »
TOTALE	865,889,210 60	73,733,755 44	939,622,966 04

PRESIDENTE. Metto ai voti il riassunto generale dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1875.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Di questo progetto di legge, essendo composto di tre articoli e non di un solo articolo, la votazione a squittinio segreto avrà luogo dopo che i detti articoli saranno votati per alzata e seduta.

Do lettura degli articoli del progetto di legge per metterli ai voti:

Art. 1.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Chi approva quest'articolo 1, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 2.

« Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco A. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti. »

(Approvato.)

Si dà ora lettura degli elenchi annessi alla legge.

ELENCO A.

Spese d'ordine ed obbligatorie iscritte negli Stati di prima previsione per l'anno 1875, a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Ministero delle Finanze.

PARTE I.

DEBITO PUBBLICO, GUARENTIGIE E DOTAZIONI.

Spesa ordinaria.

Debito consolidato.

CAP. 1. Rendita consolidata 5 per cento.

*Debito redimibile.*CAP. 4. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).

» 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.

» 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia.

» 11. Annualità e prestazioni diverse.

Debito variabile.

CAP. 12. Interessi di Buoni del Tesoro.

» 13. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

» 15. Garanzie a società concessionarie di strade ferrate.

» 16. Vincite al lotto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Rimborso di prestiti.

- CAP. 30. Articolo 4. Assegnazione per restituzione di capitali infruttiferi.

Spesa straordinaria.*Servizi diversi.*

- CAP. 32. Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato.
- » 36. Spesa per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » 40. Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione.

PARTE II.**SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE****Spesa ordinaria.***Amministrazione centrale. — Spese di generale servizio.*

- CAP. 49. Spese di commissioni ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.
- » 50. Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della società anonima della Regia cointeresata dei tabacchi.

Amministrazione del lotto.

- CAP. 62. Aggio di esazione ai ricevitori del lotto.

Regie zecche e monetazione.

- CAP. 70. Perdita per tolleranza in più sul peso e titolo delle monete.
- » 71. Spese d'esercizio della zecca di Roma.

Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.

- CAP. 74. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse.
- » 76. Aggio di esazione ai contabili.
 - » 77. Spese di coazione e di liti.
 - » 78. Restituzioni e rimborsi.
 - » 79. Carta bollata, macchine e punzoni.
 - » 81. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali.
 - » 84. Contribuzioni sui beni demaniali.

Amministrazione delle Imposte dirette e del Catasto.

- CAP. 92. Spese di coazione di liti.
- » 93. Rimborso di imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte dirette e della sovratassa imposta nel territorio Mantovano per ispesse di difesa e di digagna.

Servizio del macinato.

- CAP. 96. Aggio d'esazione ai contabili del macinato.
- » 97. Rimborsi e restituzioni di tasse.

Amministrazione delle Gabelle.*Spese comuni ai diversi rami dell'Amministrazione delle Gabelle.*

- CAP. 105. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.
- » 106. Aggio agli esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle provincie Lombardo-Venete.

Dogane.

- CAP. 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.
- » 113. Compensi ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.

Dazio-consumo.

- CAP. 114. Spese relative alla riscossione del dazio consumo.

Tasse di fabbricazione.

- CAP. 115. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool della birra ed acque gazoze, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool esportati.
- » 116. Spese per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia.

Sali.

- CAP. 119. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » 123. Compra e macinazione dei sali.
 - » 124. Trasporto sali.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

- CAP. 125. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
- » 126. Preparazione del sale agrario ed industriale.
 - » 127. Buonificazioni ai salatori di pesci.
 - » 128. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse.

Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.

- CAP. 132. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
- » 133bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Spesa straordinaria.

Servizi diversi.

- CAP. 141. Spesa per l'aggio sull'oro.
- » 151. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B stipulata fra l'Italia e la monarchia austro-ungarica.
 - » 154. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, ecc.
 - » 155. Rimborso di somme versate dagli esattori e pagamento d'imposte e sovrimposte ed altro dovute da debitori insolubili, i di cui beni sono stati devoluti, al demanio dello Stato (articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192).
 - » 160. Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati devoluti alle provincie, a sensi dell'articolo 14 dell'allegato O alla legge dell'11 agosto 1870, n° 5784.
 - » 161. Aggio d'esazione ai contabili incaricati della riscossione delle imposte dirette arretrate.
 - » 165. Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privata.

PARTE III.

ASSE ECCLESIASTICO

Spesa ordinaria.

- CAP. 170. Aggio d'esazione ai contabili.
- » 171. Contribuzione fondiaria.

Spesa straordinaria.

- CAP. 174. Spese varie inerenti alla vendita dei beni.
- » 175. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi.

Ministero di Grazia e Giustizia e del Culto

Spesa ordinaria.

Amministrazione giudiziaria.

- CAP. 8. Spesa di giustizia penale, indennità e spesa di trasferta ai membri delle Corti d'Assisie ed ai Giurati, e spese pei giudizi d'interdizione.

Spese diverse e Comuni.

- CAP. 18bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero degli Affari Esteri.

Spesa ordinaria.

Servizi diversi.

- CAP. 11bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Ministero dell'Istruzione Pubblica**Spesa ordinaria.***Spese diverse.*

- CAP. 41 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero dell'Interno**Spesa ordinaria.***Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami.*

- CAP. 47 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze di ufficio.

Ministero dei Lavori Pubblici**Spesa ordinaria.***Strade ferrate.*

- CAP. 25. Spesa d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.

Telegrafi.

- CAP. 27. Retribuzioni degl'incaricati di uffici di terza categoria e dei fattorini in ragione di telegrammi.
- » 31. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
 - » 32. Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazioni in denaro di Buoni di cassa per risposte pagate, ecc.
 - » 33. Spese telegrafiche per conto di diversi.

Poste.

- CAP. 46 Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari

degli uffici di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline postali da essi vendute.

- CAP. 47. Rimborsi alle amministrazioni postali estere a pareggio dei conti reciproci.
- » 48 Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate.
 - » 49. Aggio del 25 per cento ai consoli sulle tasse dei vaglia postali da essi emessi.
 - » 50. Rimborsi eventuali.

Spese comuni e generali.

- CAP. 52. Rimborso alle società delle strade ferrate e di navigazione postale per i viaggi dei Membri del Parlamento.
- » 53 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.

Ministero della Guerra**Spesa ordinaria.***Servizi diversi.*

- CAP. 24. Spese di giustizia criminale militare.
- » 26 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.

Ministero della Marina**Spesa ordinaria.***Servizi diversi.*

- CAP. 27. Spese di giustizia criminale militare.
- Spese comuni.*
- CAP. 35 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

**Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio****Spesa ordinaria.****INDUSTRIA E COMMERCIO.***Pesi e misure.*

- CAP. 20. Aggio agli esattori dei diritti di verifica-
zione.
- » 21. Restituzione e rimborsi di diritti di
verificazione.

Insegnamento industriale e professionale.

- CAP. 26. Propine di esami agli insegnanti ne-
gl'istituti tecnici.

Spese comuni.

- CAP. 33bis. Spesa per l'acquisto dei franco-
bolli e delle cartoline postali di
Stato occorrenti per le corrispon-
denze d'ufficio.

ELENCO B.

*Spese di riscossione delle entrate per le quali
si possono spedire mandati a disposizione di
funzionari governativi, a termini dell'arti-
colo 41 della legge sulla contabilità generale
dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.*

Ministero delle Finanze**PARTE I.****Spesa straordinaria.**

- CAP. 36. Spesa per compensi ai danneggiati
dalle truppe borboniche in Sicilia.
- a) Aggio ai contabili sugli introiti
fatti;

- b) Spese di liti nelle quali fosse con-
dannato il Tesoro dello Stato dai
tribunali, onorari agli avvocati,
ai causidici ed altre simili;
- c) Rimborsi di quote indebitamente
riscosse e di quote inesigibili.

PARTE II.**SERVIZI SPECIALI ED AMMINISTRAZIONI ESTERNE.***Amministrazione del lotto.*

- CAP. 62. Aggio d'esazione ai ricevitori del
lotto.

*Amministrazione esterna del demanio
e delle tasse sugli affari.*

- CAP. 74. a) Spese per bolatura, spedizione
ed imballaggio di carta bollata
per oggetti di scrittoio e simili,
quando non esiste contratto;
- b) Trasporti di carta bollata, di re-
gistri, di stampa, di pesi, di cam-
pioni e simili quando non esistono
convenzioni con appaltatori e non
possa servirsi della posta;
- c) Spese di posta per lettere, pieghi
tassati ed affrancati in servizio
dell'amministrazione;
- d) Spese d'ufficio che in certi casi
cadono a carico dell'amministra-
zione, per gestione interinale de-
gli uffici contabili;
- e) Diritti di trasferta spettanti ai ri-
ceventori, giudici e segretari per
la verifica dei minutari dei notai
defunti o dimissionari, giusta la
legge sul notariato, e diritti per
gli archivisti notarili;
- f) Spese degl'incanti rimasti deserti
per la vendita dei beni demaniali,
e perciò a carico dell'amministra-
zione, escluse quelle simili per i
beni dell'Asse ecclesiastico;
- g) Retribuzioni del 10 per cento agli
ispettori e ricevitori di registro
e bollo ed ai cancellieri giudiziari
sul prodotto delle sovratasse e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

pene pecuniarie riscosse per contravvenzioni da essi scoperte o denunciate.

- CAP. 76. a) Aggio d'esazione ai contabili demaniali;
 b) Aggio d'esazione ai cancellieri;
 c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
 d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali ed altri ricevitori di diritti e tasse devolute all'amministrazione.
- » 77. Spese di coazione e di liti:
 a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari, ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
 b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili nelle cause che interessano l'amministrazione;
 c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notari od altri ufficiali non retribuiti in qualunque modo dal Governo;
 d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
 e) Onorari ed esposti ai procuratori; Spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
 f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenze in giudizio, escluso ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- » 78. Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » 81. Spese per guasti improvvisi nelle proprietà demaniali che richiedono immediata riparazione, non che per imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali.
- » 84. Contribuzioni sui beni demaniali:

- a) Imposte sui beni rurali;
 b) Imposte sui fabbricati;
 c) Imposte comunali e provinciali;
 d) Imposte sui beni d'istituti e corpi morali amministrati dal demanio.

- CAP. 155. Rimborso di somme versate dagli esattori e pagamento d'imposte e sovrimeposte ed altro dovute da debitori insolubili i di cui beni sono stati devoluti al demanio dello Stato (articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192).

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

- CAP. 92. Spese di liti in cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai causidici ed altre consimili spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
- » 93. Rimborso di quote d'imposto dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.
- » 161. Aggio di esazione ai contabili incaricati della riscossione delle imposte dirette arretrate.

Amministrazione del macinato.

- CAP. 95. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.
- » 96. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.
- » 97. Rimborsi e restituzioni di tassa.

Amministrazione esterna delle gabelle.

- CAP. 100. Soldi ed assegni pel personale delle guardie doganali.
- » 102. Spese di casermaggio e diverse per le guardie doganali.
- » 103. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legni doganali.
- » 105. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

ventori sul prodotto delle contravvenzioni.

- CAP. 106. Aggio agli esattori fiscali di crediti arretrati gabellari nelle provincie Lombardo-Venete.
- » 109. Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.
 - » 111. Spese di materiale e diverse per le dogane.
 - » 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.
 - » 114. Spese relative alla riscossione del dazio-consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti.
 - » 115. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata, e restituzione della tassa sugli alcool esportati.
 - » 116. Spese per la riscossione della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia.
 - » 119. Indennità ai rivenditori di sali.
 - » 123. Compra e macinazione sali.
 - » 124. Trasporto sali.
 - » 125. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
 - » 126. Preparazione del sale agrario ed industriale.
 - » 127. Buonificazione ai salatori di pesci.
 - » 128. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse, ecc.
 - » 165. Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini alla cessazione della privativa.
 - » 166. Spese diverse di materiale pei magazzini dei sali.

PARTE III.

SERVIZIO DELL'ASSE ECCLESIASTICO

Servizio dell'Asse ecclesiastico.

- CAP. 169. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse

ecclesiastico (sempre quando la relativa partita non sia iscritta nei prospetti delle spese fisse) e spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del Regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e beni.

- CAP. 170. Aggio d'esazione ai Contabili.
- » 171. Contribuzioni fondiari sui beni rurali, sui fabbricati ed imposte comunali e provinciali sui beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » 172. Oneri non ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.
 - » 174. Spese varie inerenti alle vendite dei beni (meno le spese per onorari e palmari straordinari ai difensori legali).

Ministero dei Lavori Pubblici.*Poste.*

- CAP. 39. Spese degli uffizi postali all'estero.
- CAP. 42. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- » 46. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.
 - » 48. Buonificazioni ai titolari degli uffizi postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifluate.
 - » 49. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.*Pesi e misure.*

- CAP. 20. Aggio agli esattori dei diritti di verificaione.
- » 21. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

PRESIDENTE. Chi approva questi elenchi abbia la compiacenza di alzarsi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Continuando l'assenza del signor Ministro della Marina, conviene rinviare ad altra seduta anche la discussione che figura al n. 4 dell'ordine del giorno concernente un progetto di legge per l'alienazione di alcune navi della Regia Marina.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una Convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione di una Convenzione addizionale col Belgio sulle cartoline postali.

Interrogo il signor Ministro di Agricoltura e Commercio se è incaricato di sostenere anche la discussione di questo progetto di legge, in assenza del suo collega il signor Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Sissignore.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale fra l'Italia ed il Belgio, relativa allo scambio di cartoline postali, firmata a Roma il 10 luglio 1874, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il... »

Interrogo il Senato se vuol dispensare dalla lettura della Convenzione. Se nessuno fa obiezioni, si prescindere dalla lettura della medesima.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, ed il progetto di legge essendo di un solo articolo, lo rimanderemo alla votazione a squittinio segreto.

Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, riprenderemo la interrotta discussione del Codice penale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. All'articolo 230 già vo-

tato dal Senato eravi un mio emendamento col quale se ne chiedea la soppressione. Però quell'emendamento non doveva essere ivi collocato. Io non so che cosa se ne sia fatto quando fu discusso l'articolo 230, poichè, essendo io indisposto, non ho potuto per parecchie tornate aver l'onore di assistere alle discussioni del Senato.

Ma, checchè ne sia, io ho d'uopo di dichiarare che è assolutamente per errore che quell'emendamento era stato posto all'articolo 230; e che esso invece riguardava l'articolo 236 ora in discussione, e del quale dimandava e dimando la soppressione.

E poichè ho la parola, pregherei il Senato di considerare che quest'articolo 236 darà luogo a quistioni molto gravi e importanti, e non mi parrebbe opportuno trattarne in questo momento; onde proporrei di rimandarne la discussione ad un'altra tornata, dopo le feste, tanto più in quanto che al banco della Commissione non veggo, e con mio dispiacere, l'onorevole Relatore della Commissione medesima.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo aveva proposto un emendamento che per errore dice essere stato assegnato all'art. 230, ma che riguardava l'art. 236.

Il suo emendamento era assegnato all'articolo 230, ove era detto: *soppresso*. Ma l'articolo 230 è già stato approvato. Questo dico per discarico mio.

Ora do la parola all'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Apprezzando le considerazioni accennate dall'onorevole Senatore De Filippo, il Governo non dissente che si tenga in sospenso la discussione già intrapresa sull'art. 236, siccome quello che ha dato e darà luogo a discussioni non brevi; ma siccome si può prevedere che gli articoli successivi potranno essere approvati senza lunghe discussioni, così pregherei il Senato di volere accogliere la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo, sospendendo la discussione dell'articolo 236, e passando intanto all'esame degli articoli successivi.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Senatore DE FILIPPO. Ringrazio l'onorevole Ministro d'aver fatto buon viso alla proposta da me presentata al Senato, e sono perfettamente d'accordo con lui di continuare la discussione su gli articoli seguenti, perchè, come anche egli crede, non daranno luogo a grandi discussioni.

PRESIDENTE. Dunque, consenziente l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, si rimanda ad altra seduta la discussione dell'art. 236.

Passiamo all'art. 237;

CAPO V.

Del favoreggiamento di reati o di delinquenti, e dell'omesso referto di reati.

Art. 237.

« È colpevole di favoreggiamento chiunque scientemente aiuta taluno ad assicurare il profitto di un reato punibile con pene restrittive della libertà personale, o ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a procurarsi la impunità o a diminuire la propria imputabilità. »

A questo articolo vi ha un emendamento del signor Ministro Guardasigilli, il quale consiste nell'aggiungere, dopo le parole: *chiunque scientemente*, quelle: *e senza concerto anteriore*.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 238.

« § 1. il colpevole di favoreggiamento è punito con la prigionia o con la detenzione secondo la natura dei reati, purchè la sua durata non superi la metà della pena applicabile all'autore o complice da lui favoreggiato.

» § 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità o per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti indicati nel § 3 dell'art. 205. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Sì; esso consiste nel dire: *purchè*

la sua durata non sorpassi la metà di quella della pena, ecc.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il governo accetta questo emendamento perchè indica più esattamente la misura della pena da applicarsi.

PRESIDENTE. Rileggo il primo paragrafo dell'articolo 238, emendato dall'onorevole Pescatore, d'accordo col Ministero.

« § 1. Il colpevole da lui favoreggiato è punito con la prigionia o con la detenzione secondo la natura dei reati, purchè la sua durata non sorpassi la metà di quella della pena applicabile all'autore o complice del favoreggiamento. »

Chi approva questo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità o per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti indicati nel § 3 dell'art. 205. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io propongo che dopo le parole *dei congiunti* si aggiungano le parole *od affini*.

PRESIDENTE. Allora il paragrafo suonerebbe così:

« § 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità, o per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti od affini indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 205. »

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io ho riconosciuto la necessità di usare la parola *affini* laddove si era usata quella di parenti perchè gli affini non sono parenti...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Sono perfettamente d'accordo coll'onor. Sineo e stava concertando coll'onorev. Commissario Regio di togliere la parola *affini* e lasciare il paragrafo come sta.

PRESIDENTE. Allora rileggo il § 2, e lo pongo ai voti.

« § 2. Il favoreggiamento non è punito, se è stato prestato per procurare la impunità, o

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

per diminuire l'imputabilità di taluno dei congiunti indicati nel § 3 dell'art. 205. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 239.

« § 1. È colpevole di omesso referto di reato il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni altro uffiziale di sanità, che, avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette o ritarda oltre ventiquattro ore di riferirne all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

» § 2. Il colpevole di omesso referto è punito con multa fino a mille lire; e se l'omissione di referto costituisce favoreggiamento di reati o di delinquenti, il colpevole è punito con la pena stabilita dall'articolo 238, e con la sospensione dai pubblici uffici estendibile a cinque anni. »

Al § 2 di questo articolo l'onorevole Ministro Guardasigilli propone che invece delle parole: *colla sospensione dai pubblici uffici*, si dica: *colla sospensione dalla propria professione*.

Anche l'onorevole Senatore Pantaleoni intende fare sopra questo paragrafo delle osservazioni, motivo per cui, avendola egli chiesta, gli do la parola.

Senatore PANTALEONI. Trovo giustissima la disposizione dell'art. 239 nel § 1 per ciò che riguarda in genera l'obbligo che hanno tutti i medici chirurghi e tutti gli uffiziali di sanità di aiutare allo scoprimento dei delitti, e quindi l'obbligo che vi è per loro delle denunce nei casi che possono presentare una qualche criminalità. Temo però, anzi sono quasi certo che sia sfuggito all'onorevole Ministro Guardasigilli ed alla Commissione un caso eccezionale nel quale non si possa esigere una tale dichiarazione, perchè certamente non si vorrebbe una dichiarazione che andasse contro gli elementi fondamentali, contro i più volgari principi della pubblica moralità. Difatti vedo che nell'art. 138 si è fatto un'eccezione, e ben giusta, sull'occultamento dei reati in favore dei congiunti. Nella stessa maniera credo che si debba fare un'eccezione per la denuncia quando il rapporto del medico andasse a colpire il proprio cliente.

Vi sono rapporti fra cliente e medico tali che impegnano la morale stessa, l'onore, la

responsabilità del medico verso il cliente; vi ha tale comunione de' più reconditi segreti onde la professione del medico sia una professione di intiera fiducia. Non farò presente all'onorevole Ministro Guardasigilli quali siano i rapporti che passano fra cliente e patrono nel diritto romano.

Egli mi citerebbe le 12 Tavole, ed il famoso *Patronus si clienti fraudem facit, sacer esto*; poi mi citerebbe il Virgilio nel libro 8° e il suo prediletto Orazio nel libro 2°, carmine 17, onde mostrarmi che la più grande infamia è quando il patrono tradisce il cliente; ed il medico sta negli stessi rapporti ora in che era il patrono col cliente a Roma.

Ora, in questo caso dell'articolo 239 sarebbe nè più nè meno che un vero tradimento, al quale sarebbe obbligato il medico se esso avesse a rivelare delle cose che riguardano i segreti dei propri clienti; anzi quando verrà in discussione l'articolo sulla rivelazione dei segreti, io proporrò un emendamento in senso di aumento di punizione per il medico il quale facesse rivelazioni a danno dei suoi clienti dei segreti professionali.

Questa disposizione si trova nel Codice germanico, si trova nel Codice austriaco ed in quasi tutti i Codici del mondo civile. E questo io dico a parte, e solo per dimostrare come non si possa esigere dal medico che debba dar parte al Pubblico Ministero con un referto che colpisce direttamente i segreti che egli ha ricevuto da' suoi clienti in causa della sua professione. Certamente niuno si è mai immaginato che l'avvocato debba rivelare i segreti del suo cliente anche quando questa rivelazione possa aiutare l'opera della giustizia.

La stessa riserva si fece ognora pel segreto della confessione; e mi pare adunque che anche gli stessi riguardi si dovessero avere per il medico, perchè i rapporti che passano fra medico e cliente non sono certo nè meno confidenziali nè meno sacri. Il cliente si affida intieramente all'onore del medico, e può la legge obbligare questi a mancare alla sua fede al suo onore?

Se la legge fosse votata in questo senso ne verrebbe di conseguenza un triste dilemma: o che il medico non obbedirebbe alla legge, o che il medico, piuttosto che assoggettarsi ad un obbligo che sia contrario alla sua coscienza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

si rifiuterebbe in questi casi di prestare l'opera sua ai clienti che ne lo richiedessero, e questi si troverebbero senza assistenza nei momenti in cui di questa hanno più bisogno.

Metto sotto gli occhi dell'onorevole signor Ministro e degli onorevoli membri della Commissione, queste osservazioni per vedere se non credessero di accettare una piccola aggiunta all'articolo in questi termini: *occutuato il caso in che si trattasse di riferire contro il proprio cliente.*

PRESIDENTE. Interrogo la Commissione ed il Ministero se accettano quest'aggiunta del Senatore Pantaleoni.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando a parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Se l'onorevole Senatore Pantaleoni vorrà esaminare attentamente l'art. 239, vedrà che questa disposizione non può produrre gl'inconvenienti a cui egli ha accennato.

Ivi si dispone essero *colpevole di omesso-referito di reato, il medico, il chirurgo, la lectrice ed ogni altro ufficiale di sanità, che avendo prestato l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette, ecc.*

Ora, siccome l'obbligo di riferire è imposto soltanto nei casi in cui si presentino i caratteri di reato contro le persone, e l'aborto di cui parmi siasi specialmente preoccupato l'onorevole preopinante, essendo annoverato fra i reati contro l'ordine delle famiglie, così è chiaro che l'articolo non potrebbe ricevere applicazione, quando l'uffiziale di sanità fosse chiamato ad assistere una donna che abbia sgraziatamente abortito, e che, essendo questa disposizione ristretta ai reati previsti dal Titolo XII di questo libro, cioè ai casi in cui la persona assistita ebbe a soffrire lesioni per opera altrui, non può avvenire che l'uomo dell'arte, informando l'autorità giudiziaria del male da lui curato, abbia a svelare un reato commesso dalla persona medesima.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Queste poche osservazioni spero che indurranno l'onorevole Senatore Pantaleoni a non insistere nel suo emendamento, tanto più se avvertirà che

una disposizione analoga già trovasi nel Codice penale ora vigente, senza che abbia mai dato luogo a richiami.

L'onorevole Guardasigilli aveva proposto che alla pena della sospensione dai pubblici uffici inflitta al § 2° di quest'articolo si sostituisse la sospensione dalla professione. Avendo però il Senato già deliberato colla votazione degli articoli 11 e 22 che la pena della sospensione dall'esercizio della professione non si applichi mai sola in materia di delitti, ma si possa nei casi determinati dalla legge estendere al detto esercizio la sospensione da pubblici uffici, propongo che le ultime parole del detto § 2° siano modificato come segue:

« Il colpevole è punito con la pena stabilita dall'articolo 238 e con la sospensione dai pubblici uffici fino a 5 anni, la quale si estende all'esercizio della professione od arte. »

PRESIDENTE. Abbia la bontà di scrivere la sua proposta.

L'onorevole Senatore Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. L'articolo che è sottoposto al Senato va al di là del pensiero dell'onorevole Commissario Regio. Il cliente del medico non è sempre l'agredito: qualche volta accade che l'aggressore è ferito. Vede dunque l'onorevole Commissario Regio che il voto del mio onor. collega Pantaleoni non è soddisfatto con questa disposizione, perchè può accadere che l'esistenza della ferita descritta dal medico sia sufficiente per indicare l'aggressore alla giustizia. Capisco che questa ci guadagna, perchè così è posta sulle tracce dell'aggressore; ma ci perde la morale, la dignità della professione, ed anche in generale l'umanità, perchè, come diceva benissimo l'onorevole Pantaleoni, accadrà facilmente che un medico, per non trovarsi in questo bivio, rifiuterà il suo servizio.

Io pregherei dunque l'onorevole Commissario Regio di esaminare se non si possa introdurre qualche modificazione che corrisponda meglio al giusto voto espresso dal mio onorevole collega.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Avevo domandato la parola per pregare l'onorevole Commissario Regio a non volere arrestarsi a mezzo e voler leggere tutte le osservazioni che io ho mandato alla Commissione e che si trovano a stampa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

fra gli emendamenti. Su quelle, è vero, io addussi ad esempio il caso d'aborto; ma nei fatti da me citati io feci allusione altresì a fatti avvenuti quasi sotto i miei occhi, e fu quando dopo la rivoluzione del luglio vi furono in una delle posteriori sommosse del 1832 molti feriti. A scoprire meglio i complici di quella, si volle obbligare i medici a denunciare tutti i feriti, ma quasi tutti a Parigi rifiutarono di farlo ed il celebre Dupuytren pubblicò in tutti i giornali che egli era pronto ad assistere gratuitamente tutti i feriti che lo avessero richiesto dell'opera sua, nè avrebbe mai rivelato ad alcuno il loro nome; ed il Governo trovò necessario tacere perchè la morale e la coscienza pubblica si ribellavano a quella sua ingiunzione.

Io ringrazio l'onorevole Sineo di aver anche egli voluto portare il suo autorevole aiuto alla mia proposta e di avere voluto con la sua parola molto più potente della mia, confortare il mio assunto; ma agli esempi da lui citati parmi che altro possa aggiungersi molto chiaro ed è quello del duello.

Secondo il nuovo Codice ora in discussione le due parti sono sempre punite, e per ciò il rivelare al Pubblico Ministero la ferita ricevuta in duello da un cliente gli è portarsi accusatore di questo, abusando indegnamente della fiducia ch'esso nel medico collocava chiamandolo. Ebbene, io il confesso: la mia coscienza si rivolta a ciò, e dovrei rifiutare piuttosto le mie cure; e credo che molti medici che si trovassero nel caso che io accenno, si rifiuterebbero altresì di prestare l'assistenza medica al ferito in duello che lo richiedesse, piuttosto che mettersi nell'obbligo di farsene delatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non può assolutamente accettare la soppressione di quest'articolo, e pare che non l'accetti nemmeno l'onorevole Sineo poichè egli ha consigliato di modificarlo.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Pantaleoni nel suo emendamento.

Senatore PANTALEONI. Io insisto nel mio emendamento, ma sarei ben più contento se i membri dell'onorevole Commissione e l'onorevole Commissario Regio volessero riprendere pacamente in esame la quistione sospendendo

frattanto la votazione dell'articolo.

Senatore SINEO. Io ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Il di lei emendamento è così concepito: *è eccettuato il caso che trattisi di riferire contro il cliente.* »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Equivale a sopprimere l'articolo.

Senatore PANTALEONI. No, no.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sì; è lo stesso che sopprimere l'articolo il lasciare il medico giudice, se sia il caso di riferire o no.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Sineo ha supposto il caso in cui la persona ferita abbia aggredito altri, ed ha detto che, obbligandosi il medico a denunciare il ferimento, questi dovrebbe svelare l'aggressione di cui si è reso colpevole il suo ammalato.

Ciò sarebbe vero, se il curante avesse il debito d'informare l'autorità giudiziaria delle circostanze di fatto che accompagnarono la lesione, rivelando le confidenze che egli abbia dal malato ricevute in ordine alla vera causa della medesima; ma a tanto non si estende l'obbligo che la legge gli impone; esso deve limitarsi a partecipare che fu chiamato a curare una ferita, e ad indicarne la natura, la gravità e la causa probabile.

Che se l'ufficio d'istruzione fu seguito a questo referto praticherà indagini e scoprirà che il ferito deve rispondere di un reato, non potrà mai dirsi essere stato il medico quegli che ne ha somministrato la prova.

Ripeto poi che, se si adottasse l'emendamento dell'onorevole Pantaleoni, si disponesse cioè non essere il medico tenuto a riferire quando il suo rapporto possa recar danno alla persona assistita, sarebbe lo stesso che lasciare in piena balia di lui l'astenersene quando il voglia, e l'evitare sempre il rigore delle leggi.

Quando gli si chiederà conto dell'ommissione, esso potrà in ogni caso addurre a scusa il timore di recar danno al malato; nè varrà opporre alla sua asserzione che il danno era impossibile, perchè potrà replicare che egli non aveva il compito nè i mezzi per accertare la natura del fatto, e dovevano bastar ad esonerarlo da questo dovere le confidenze avute dalla persona curata o da altri.

SESSIONI DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Comprendo che gli uomini dell'arte salutare avrebbero ragione di lagnarsi d'una legge che loro imponesse di rivelare alla giustizia i segreti conosciuti nell'esercizio della loro professione, ed ammetto che questa sarebbe un'immoralità; quindi se l'Autorità giudiziaria gli invitasse a deporre che cosa abbiano saputo dall'ammalato o dai di lui congiunti in ordine alla causa della malattia, dessi avrebbero perfettamente ragione di richiamarsi contro siffatta interrogazione che recherebbe offesa al nobile e pietoso loro ministero. Non temano però che ciò sia mai per avverarsi, perchè la legge provvida l'ha espressamente vietato, disponendo il Codice di procedura penale che non possano, sotto pena di nullità, essere chiamati a deporre sopra fatti che abbiano conosciuto per confidenza ricevuta nell'esercizio della loro professione. Ma quando trattasi invece di denunciare soltanto il fatto materiale della malattia la quale per sé nulla prova a carico di alcuno, in allora i richiami non hanno più alcun fondamento e non si può porgere loro ascolto senza recare un assai grave pregiudizio all'interesse sociale, a cui vuolsi avere principalmente riguardo.

Perciò il Governo insiste a che il Senato voglia votare l'articolo quale è formulato nel progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Io comprendo perfettamente l'insistenza dell'egregio Commissario Regio nel voler mantenere le disposizioni state formulate dal Ministero. Egli, fedele sempre a quei principi che l'hanno guidato nell'odevolissimo esercizio del Ministero Pubblico, vorrebbe che si potessero facilmente afferrare le prove dei delitti. Ma egli stesso ci ha rammentate le disposizioni vigenti in virtù del Codice di procedura penale, per cui il medico certe volte si esime dall'attestar cose che potrebbero essere a carico del suo cliente. Ora, le considerazioni che hanno indotto il legislatore ad inserire quelle disposizioni nel Codice di procedura penale, sono precisamente le stesse che militano nella questione attuale. Gli stessi motivi di utilità pubblica, di umanità, di onore, di quell'onore che sta tanto a cuore degli esercenti una sì nobile professione, debbono indurci ad esimere

il medico dall'obbligo di metter in mano al fisco il suo cliente.

L'onorevole Commissario dice che egli non ve lo mette direttamente. Ma Dio buono! Il fare direttamente o indirettamente, davanti a certe disposizioni legislative, ci sarà una differenza; ma davanti all'onore, al cuore, all'umanità, alla morale che la cosa sia diretta o indiretta, è lo stesso.

Suppongo il caso appunto di una sommossa: voglio riferirmi ad uno dei casi, che spero in Italia non si riprodurranno, ma che colpiscono penosamente l'immaginazione. Mi riferisco di nuovo al caso citato dall'onorevole Pantaleoni. Cosa accade in una sommossa? Si cercano gli autori della sommossa, e si sa certe volte a quali conseguenze possono andar soggetti! Ebbene in quella sommossa ci saranno state delle facilitate; ci saranno molti feriti. I feriti erano gli autori della sommossa. Taluno fra questi si sarà ricoverato in un sito in cui i carabinieri non possono trovarlo: il segreto del sito è sicuro: se il medico non lo dice, il fisco mai lo saprà, e se lo dice lo mette in mano al fisco.

Vede dunque l'onorevole Commissario Regio che in questo caso occorrono precisamente quegli stessi motivi (e forse più stringenti ancora) che hanno dettate le disposizioni del Codice di procedura penale alle quali egli si è riferito.

Siamo dunque conseguenti a noi stessi; poiché a nessuno venne in mente di abrogare le disposizioni del Codice di procedura penale su questo proposito, non introduciamo nel Codice penale nuove disposizioni ripugnanti coi principi che già prevalse nella nostra legislazione.

Intendo perfettamente la difficoltà di ridurre ad un preciso concetto le disposizioni a cui aspira l'onorevole Pantaleoni, e per questo, se il Commissario Regio credesse di riflettere maggiormente, e se volesse che la Commissione se ne occupasse, io veramente applaudirei a questo mezzo termine, e, come abbiamo sospesa la discussione di un articolo poco fa, potremmo far lo stesso per questo. Sono persuaso che, con le savie meditazioni dell'onorevole Commissario Regio e della Commissione, noi arriveremo ad una soluzione che appaghi la giustizia e la morale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

PRESIDENTE. L'onorevole Pantaleoni insiste nel suo emendamento?

Senatore **PANTALEONI.** Insisto, e sarei contentissimo se la Commissione volesse sottoporlo ad esame.

Senatore **MIRAGLIA** (*della Commissione*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA** (*della Commissione*). Avendo consultati gli onorevoli colleghi della Commissione, dichiaro che non si dissenta che la discussione di quest'articolo sia sospesa per poterlo ancora fare oggetto di studio.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Il Ministero non si oppone neppur egli a che la votazione di quest'articolo si sospenda e che la Commissione lo prenda ancora in esame.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma sono stati interrogati i membri della Commissione? Vedo due di essi che accennano di non esserlo stati.

Senatore **MIRAGLIA** (*della Commissione*). Ma certamente! Non avrei parlato in nome della Commissione, se i membri della medesima non fossero stati interrogati.

PRESIDENTE. È sospesa la votazione dell'articolo 239 e passiamo all'articolo 240.

CAPO VI.

Della evasione degli arrestati.

Art. 240.

« § 1. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, scalamento o chiavi false, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

» § 2. Le rotture, gli scalamenti o le violenze alle persone, commesse dall'arrestato nello scopo di evadere, ed il possesso di armi, di chiavi false o di altri strumenti per procurare o facilitare l'evasione, quando il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi. »

PRESIDENTE. Al § 2 di quest'articolo il signor Ministro Guardasigilli propone che si sopprimano le parole: *ed il possesso di armi, di chiavi false, o di altri strumenti per procurare o facilitare l'evasione.*

Mi consta che il signor Senatore Gadda su questo medesimo articolo intende fare una pro-

posta. Io gli concedo la parola affinché egli ne dia comunicazione al Senato.

Senatore **GADDA.** Devo fare osservare al Governo che avendo noi accordato la facoltà del lavoro esterno...

Senatore **EULA**, *Commissario Regio* (*interrompendo*). Permetta... Per risparmiarle di andare oltre, io mi faccio un dovere di prevenirla che il Governo propone un'aggiunta all'art. 241, la quale aggiunta sembra che debba soddisfare il di lei desiderio.

Se il signor Presidente lo permette e l'onorevole Gadda lo desidera, ne darò lettura fin d'ora.

Senatore **GADDA.** Gliene saprò grado.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. L'aggiunta che il Governo propone all'articolo 241 è concepita così:

« Le pene stabilite nei paragrafi precedenti si applicano agli ammessi al lavoro fuori della casa di pena per il solo fatto dell'evasione. »

Senatore **GADDA.** Sta perfettamente. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 240 colla cancellazione delle parole: « ed il possesso di armi, di chiavi false o di altri istrumenti per procurare o facilitare l'evasione » proposta dal Ministro Guardasigilli.

Art. 240.

« § 1. Chiunque, essendo legalmente in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, scalamento o chiavi false, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Le rotture, gli scalamenti o le violenze alle persone, commesse dall'arrestato nello scopo di evadere, quando il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 241.

« § 1. Il detenuto che, mentre sconta una pena, evade in uno dei modi indicati nel paragrafo 1. dell'articolo 240, è punito, se la pena che sta scontando è correzionale, con un prolungamento di essa da quattro mesi ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

un anno; e se è criminale, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a due anni.

» § 2. Con le stesse pene diminuite di un grado, e secondo le medesime distinzioni, è punito il detenuto che, mentre sconta una pena, commette uno dei fatti preveduti nel paragrafo 2 dell'articolo 240.

» § 3. Se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, le pene prevedute nei due paragrafi precedenti sono convertite nell'aumento da sei mesi ad un anno della segregazione continua di che al paragrafo 1 dell'articolo 13. »

Se sopra questo articolo non si fanno osservazioni non vi sarebbe che un emendamento proposto dall'onorevole Tecchio, inteso a sostituire nei paragrafi 1. e 2. alla parola: *detenuto* la parola *condannato*.

Accetta il signor Ministro questa sostituzione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sì; il Ministero accetta, perchè in questo articolo si tratta veramente di *condannato*.

PRESIDENTE. Allora rileggo il § 1. con questo emendamento per porlo ai voti:

Art. 241.

« § 1. Il condannato che, mentre sconta una pena, evade in uno dei modi indicati nel paragrafo 1. dell'articolo 240, è punito, se la pena che sta scontando è correzionale, con un prolungamento di essa da quattro mesi ad un anno; e se è criminale, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a due anni. »

Chi approva questo I. paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con le stesse pene, diminuite di un grado, e secondo le medesime distinzioni, è punito il condannato che, mentre sconta una pena, commette uno dei fatti preveduti nel paragrafo 2 dell'articolo 240. »

(Approvato.)

« § 3. Se il colpevole scontava la pena dell'ergastolo, le pene prevedute nei due paragrafi precedenti sono convertite nell'aumento da sei mesi ad un anno della segregazione continua di che al paragrafo 1 dell'articolo 13. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Chi approva l'intero articolo....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*).

Qui cade l'aggiunta accennata dall'onor. Com-

missario rispondendo all'onorevole Gadda, mentre si esaminava l'articolo precedente. La quale aggiunta costituirebbe il § 4 dell'art. 241.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'aggiunta destinata a costituire il § 4 di questo articolo.

« § 4. Le pene stabilite nei paragrafi precedenti si applicano agli ammessi al lavoro fuori della casa di pena per il solo fatto dell'evasione. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 241, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 242.

« § 1. Chiunque fa evadere in qualsiasi modo un arrestato, o gli facilita l'evasione, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l'arrestato scontava una pena criminale, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 2. Chiunque, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato, usa alcuno dei modi indicati nel paragrafo 1. dell'articolo 240, è punito, se l'evasione non è avvenuta, con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l'evasione è avvenuta, con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 3. Le pene stabilite nel presente articolo sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole è uno dei congiunti dell'arrestato indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 205. »

A questo articolo vi sono emendamenti dell'onorevole Tecchio ne' suoi 3 paragrafi; prego la Commissione e il signor Ministro di dire se accettano questi emendamenti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Questi emendamenti dell'onorevole Tecchio si risolvono nell'aggiungere alla parola *arrestato* le parole *o condannato*.

Il Governo accetta.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi l'onorevole signor Commissario, gli emendamenti dell'onorevole Tecchio non si limitano a questo. L'onor. Tecchio vuole anche che si cancellino le parole: *in qualsivoglia modo*, e propone inoltre un'aggiunta al paragrafo secondo.

L'onorevole Sineo ha la facoltà di parlare.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Senatore SINEO. Fu data lode a questo progetto di Codice per la mitezza delle pene; ma in questo caso mi pare un po' eccessiva la mitezza, se si considera i gravissimi danni che possono derivare dai frequenti tentativi di evasione.

Voi sapete già quanto sia stata fin qui mal sicura la custodia delle carceri; quanto siano state numerose le evasioni anche di volgari malfattori.

Immaginiamoci un colpevole che abbia saputo procurarsi delle grandi ricchezze. Egli troverà assai facilmente degli scellerati disposti a rinnovare i tentativi per la sua evasione, sapendo di esporsi soltanto a qualche anno di prigione.

Io vorrei che su questo proposito meditasse l'onorevole Ministro, meditasse la Commissione, tenendo conto specialmente delle circostanze in cui viviamo, e più specialmente ancora considerando l'imperfezione delle nostre carceri, non ancora costruite in modo da presentare una sufficiente guarentigia.

Prego Ministero e Commissione a considerare se non convenisse meglio aggravare questa pena in modo da incutere maggior timore a coloro che si adoperano per aprire le carceri ai malefici.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Commissario Regio, che l'onorevole Senatore Tecchio nel suo emendamento oltre all'aggiunta delle parole *o condannato* propone, che al § 2 dopo le parole, *con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre*, sieno aggiunte le seguenti: *e se l'evaso scontava una pena criminale, con la prigionia maggiore di tre anni*.

Ora, domando all'onorevole Ministro Guardasigilli e alla Commissione se accettano anche quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Era appunto intenzione del Governo di proporre un emendamento all'articolo in discussione nel senso dell'onorevole Senatore Tecchio, ed attendeva per rassegnarlo al Senato che si fosse presa una deliberazione sull'altra proposta dell'onorevole Senatore Tecchio relativa all'aggiunta delle parole: *ed un condannato*. Quest'emendamento consiste nel togliere dal primo e secondo paragrafo dell'articolo, le parole: *ed estendibile a tre*. Verrebbe così lasciato in fa-

coltà al giudice di estendere la pena al *maximum*, cioè a cinque anni.

Senatore MIRAGLIA (*della Commissione*). La Commissione si associa pienamente all'opinione manifestata dall'onorevole Commissario Regio.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Commissario Regio e colla Commissione, non che coll'onorevole Senatore Sineo, in ordine alla modificazione posta. Ho chiesto la parola solamente per proporre un cambiamento di parola per mantenere l'armonia del dettato in tutto il Codice; quindi, invece di dire: *colla prigionia maggiore di un anno*, si dica: *colla prigionia non minore di un anno*; il che, in fin dei conti, sarebbe lo stesso, ma la dizione mi sembra più giuridica.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prego l'onorevole Senatore De Filippo di avvertire che la locuzione da lui proposta non corrisponde affatto a quella usata nel progetto, ed autorizzerebbe il giudice ad applicare una pena minore di quella che si è creduta necessaria per la repressione di questa specie di reati. Infatti, quando si dice che la pena dev'essere maggiore di un anno, si stabilisce nettamente che si deve uscire dal secondo grado e spaziare nei tre gradi superiori, sicchè il colpevole non può essere punito con meno di un anno ed un mese di prigionia; laddove, se si dicesse: *non minore di un anno*, come vorrebbe l'onorevole preopinante, si autorizzerebbe il giudice ad applicare anche un solo anno, a discendere cioè al secondo grado, senza però avere facoltà di spaziare nel medesimo, il che di regola si volle evitare nel progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Filippo insiste nel suo emendamento?

Senatore DE FILIPPO. Io non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 242, modificato, per metterlo ai voti:

Art. 242.

« § 1. Chiunque fa evadere in qualsiasi modo un arrestato o condannato, o gli facilita l'evasione, è punito con la prigionia da quattro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

mesi a due anni; e se il condannato scontava una pena criminale, con la prigionia maggiore di un anno. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Chiunque, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato o condannato, usa alcuno dei modi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 240, è punito, se l'evasione non è avvenuta, con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l'evasione è avvenuta, con la prigionia maggiore di un anno. »

(Approvato.)

« § 3. Le pene stabilite nel presente articolo sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole è uno dei congiunti dell'arrestato o condannato indicati nel paragrafo 3 dell'art. 205. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 243.

« Se l'evaso si costituisce spontaneo in arresto, la pena stabilita nell'art. 240 è diminuita di un grado; quella stabilita nel paragrafo 1 dell'art. 241 è ridotta a metà; e nel caso preveduto nel paragrafo 3 dell'art. 241 non va soggetto a pena. »

(Approvato.)

Art. 244.

« § 1. I direttori, i custodi o guardiani delle carceri, gli agenti della forza pubblica, o le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nella evasione di esso, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni, e con la sospensione dai pubblici uffici; e se l'evasione è avvenuta in uno dei modi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 240, con la reclusione da cinque a dieci anni.

« § 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente che, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato, hanno cooperato alle rotture, scalamenti, o violenze alle persone, o somministrate le armi, gli strumenti o le chiavi false, o non ne hanno scientemente impedita la somministrazione, sono punite con le stesse pene ivi indicate ancorchè l'evasione non sia avvenuta.

« § 3. Se l'arrestato è evaso per negligenza, le persone suddette sono punite con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la sospensione dai pubblici uffici. »

Anche qui occorrerà di aggiungere dopo la parola: *arrestato*, le parole: *o condannato*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero propone di fare anche a quest'articolo la modificazione già adottata in altri precedenti, in seguito ad un emendamento proposto dall'onorevole Senatore Gadda; di sostituire cioè alle parole: *I direttori, i custodi o guardiani delle carceri*, le parole: *Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado, gli agenti della forza pubblica, ecc.*

PRESIDENTE. Rileggerò il § 1 così emendato:

« Gli incaricati della custodia delle carceri di qualunque grado, gli agenti della forza pubblica, o le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato o un condannato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nella evasione di esso, sono puniti con la prigionia maggiore di tre anni, e con la sospensione dai pubblici uffici; e se l'evasione è avvenuta in uno dei modi indicati nel § 1. dell'art. 240, con la reclusione da cinque a dieci anni. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« § 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente che, per procurare o facilitare l'evasione di un arrestato o condannato, hanno cooperato alle rotture, scalamenti, o violenze alle persone, o somministrate le armi, gli strumenti o le chiavi false, o non ne hanno scientemente impedita la somministrazione, sono punite con le stesse pene ivi indicate ancorchè l'evasione non sia avvenuta. »

(Approvato.)

« § 3. Se l'arrestato o condannato è evaso per negligenza, le persone suddette sono punite con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

Art. 245.

« Se le violenze prevedute negli articoli 240, 241, 242 e 244 sono commesse con armi, o se i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, od in seguito a concerto, le pene nei medesimi stabilite sono aumentate di un grado. »

(Approvato.)

Art. 246.

« Le persone indicate nell'articolo 244 che, senza autorizzazione, permettono ad un arrestato o condannato di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, sono punite con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con la sospensione dai pubblici uffici. »

L'onorevole Guardasigilli a quest'articolo propone si aggiunga il seguente paragrafo:

« § 2. Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato, la pena è accresciuta di un grado. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per togliere ogni dubbio sull'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli propongo che invece di dire: *la pena è accresciuta di un grado*, si dica: *la pena della prigionia è accresciuta, ecc.*

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore MIRAGLIA (*della Commissione*). Accetta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque ai voti.

Rileggo il § 1.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

» § 2. Nel caso che segua l'evasione dell'arrestato o condannato la pena della prigionia è accresciuta di un grado. »

Chi approva questo paragrafo 2, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, si alzi.

(Approvato.)

CAPO VII.

Della prevaricazione.

Art. 247.

« L'avvocato o procuratore che pattuisce pel suo ufficio, oltre l'onorario che gli è dovuto, un premio qualunque dipendente dall'esito del giudizio, è punito con multa estendibile a lire mille e con la sospensione dai pubblici uffici. La multa non può essere inferiore a ciò che ha ricevuto. »

A quest'articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore...

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Oramai mi pare evidente che il Governo sia venuto nel concetto di estendere al maggior numero di casi possibile la pena della sospensione dai pubblici uffici anche all'esercizio delle professioni, ed il presente è uno di questi casi: l'avvocato prevaricatore non è efficacemente punito colla sospensione dai pubblici uffici a cui non aspira, sibbene colla sospensione dalla sua professione, nella quale ha prevaricato.

Io mi sono permesso di prendere la parola, ricordando un mio emendamento concepito in questo senso, perchè veggio, che la cosa è ormai fuori di discussione, ed il Governo, accettando il concetto generale, sembra disposto, caso per caso, occorrendo delitti commessi nell'esercizio di professioni, ad estendere la sospensione dai pubblici uffici, la quale prima era comminata sola, alla sospensione dall'esercizio professionale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È precisamente intenzione del Governo di proporre che la pena della sospensione dai pubblici uffici, stabilita da questo e da vari altri articoli del Capo in discussione, si estenda all'esercizio della professione.

Senatore PESCATORE. Allora si potrebbero rimandare alla Commissione tutti questi articoli.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non occorre; ne ho già preso nota, e proporrò man mano i relativi emendamenti che consistono nel-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

l'aggiunta di poche parole; e cominciando ora dall'art. 247, propongo che dopo le parole: *con la sospensione dai pubblici uffici*, si aggiungano le seguenti: *la quale si estende all'esercizio della professione.*

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con quest'aggiunta:

Art. 247.

« L'avvocato o procuratore che pattuisce pel suo ufficio, oltre l'onorario che gli è dovuto, un premio qualunque dipendente dall'esito del giudizio, è punito con multa estendibile a lire mille e con la sospensione dai pubblici uffici, la quale si estende all'esercizio della professione. La multa non può essere inferiore a ciò che ha ricevuto. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 248.

« § 1. L'avvocato o procuratore che per doni o promesse, colludendo con la parte avversaria, pregiudica la causa del cliente, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, con la sospensione dai pubblici uffici, e con multa fino a duemila lire.

» § 2. La pena è aumentata da uno a due gradi se il danno recato è irreparabile. »

Anche qui l'onorevole Commissario Regio richiede che si faccia l'aggiunta introdotta nell'articolo precedente?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sissignore. Dopo la parola pubblici uffici si ripeteranno anche qui le parole: *la quale si estende all'esercizio della professione*

PRESIDENTE. Il paragrafo 1° dell'art. 248 sarebbe quindi così concepito:

« § 1. L'avvocato o procuratore che per doni o promesse, colludendo con la parte avversaria, pregiudica la causa del cliente, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, con la sospensione dai pubblici uffici, la quale si estende all'esercizio della professione, e con multa fino a duemila lire. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. La pena è aumentata da uno a due gradi se il danno recato è irreparabile. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 249.

« Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito l'avvocato o procuratore che nella medesima causa patrocinia parti contrarie, o che, dopo avere difeso una parte, assume, senza il consenso di questa, la difesa della parte contraria o di chi la rappresenta legittimamente. »

C'è una nuova redazione di quest'articolo proposta dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, in questi termini:

Art. 249.

« Con le pene stabilite nell'articolo precedente è punito l'avvocato od il procuratore che nella medesima causa patrocinia parti contrarie. Se, dopo aver difeso una parte, assume, senza il consenso di questa, la difesa della parte contraria, è punito colle dette pene diminuite di uno a due gradi. »

Chi approva quest'articolo, secondo questa nuova redazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 250.

« § 1. Il difensore in una causa penale che per doni o promesse pregiudica la causa del suo difeso, è punito:

1. con la reclusione fino a dieci anni, se il suo difeso è imputato di un crimine;

2. con la prigionia maggiore di tre mesi, se il suo difeso è imputato di un delitto;

3. con la prigionia fino a tre mesi, se il suo difeso è imputato di una contravvenzione.

» § 2. Alla prigionia è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

Anche al § 2 di quest'articolo si debbono aggiungere in fine le parole:

La quale si estende all'esercizio della professione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Appunto.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo coll'aggiunta di queste parole al § 2.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 250, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 251.

« L'avvocato, procuratore o difensore, che si fa consegnare denaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o

diritti che non sono dovuti o in una misura maggiore di quanto è dovuto, o di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del magistrato, o del giurato che deve decidere la causa, o di doverlo remunerare, è punito con la reclusione fino a sette anni, e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta le modificazioni introdotte dalla Commissione, solo si riserva di proporre due leggiere aggiunte.

PRESIDENTE. La Commissione ha fatto due paragrafi di quest'articolo, che secondo il progetto ministeriale, ne comprendeva uno solo.

Leggo il § 1:

« § 1. L'avvocato, procuratore, o difensore che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover pagare tasse o diritti che non sono dovuti o in una misura maggiore di quanto è dovuto, è punito con la prigionia maggiore di tre anni e con la multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A questo paragrafo, pregherei il Senato di aggiungere le seguenti parole: *oltre la sospensione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione.*

PRESIDENTE. Metto ai voti questo § 1 coll'aggiunta proposta dal signor Ministro.

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Leggo il paragrafo 2.

« § 2. L'avvocato, procuratore o difensore che si è fatto consegnare denaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover comprare il favore del testimone o perito che deve deporre o dare giudizio, del magistrato o del giurato che deve decidere la causa, o di doverlo remunerare, è punito con la reclusione fino a sette anni e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alla fine di questo paragrafo converrà aggiungere le parole seguenti: *In questo caso l'interdizione dai pubblici uffici inerenti alla reclusione si estende all'esercizio della professione.*

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 2 coll'aggiunta proposta dal signor Ministro.

Chi approva questo paragrafo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Chi approva l'intero art. 251, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

TITOLO VII.

Dei reati contro la pubblica tranquillità.

CAPO I.

Dell'istigazione a delinquere.

Art. 252.

« Chiunque fuori dei casi preveduti negli articoli 76 e 124, per mezzo di mandato, di ricompense date o promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, o in altro modo instiga altri a commettere un reato, se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1. con la prigionia maggiore di tre anni, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con la pena di morte o dell'ergastolo;

2. con la prigionia da quattro mesi a tre anni, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con altre pene criminali;

3. con la detenzione fino a tre mesi, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con pene correzionali restrittive della libertà personale;

4. con multa fino a cinquecento lire in tutti gli altri casi. »

A questo articolo non vi è altra modificazione che una semplice variazione di citazione di un articolo, proposta dalla Commissione; cioè invece di art. 76 dee leggersi 75.

L'onorevole Tecchio propone poi una modificazione la quale però rimane distrutta dalla votazione avvenuta sul N. 1, § 1, dell'articolo 11.

Metto ai voti l'articolo nella sua integrità.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 253.

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 142 e 217, col mezzo della stampa, o di scritti o disegni esposti al pubblico, o di discorsi in luogo pubblico od in pubbliche riunioni, eccita a commettere reati, se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1. con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a due mila lire, se l'in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1875

stigazione era diretta ad un reato punibile con la pena di morte o con pene restrittive della libertà personale;

2. con la multa fino a mille lire, in tutti gli altri casi. »

La Commissione all'articolo 253 ha fatto una breve aggiunta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'aggiunta della Commissione ha perduta ogni ragione di essere dopo che il Senato nella disposizione che riguarda i complici ha ammesso che costituisca complicità l'eccitamento a commettere reati per mezzo della stampa o con discorsi, ecc.

Credo che la stessa Commissione non insista sopra quest'aggiunta.

Senatore MIRAGLIA (*della Commissione*). La Commissione infatti non vi insiste.

PRESIDENTE. Rileggerò quindi l'art. 253, per metterlo ai voti, come fu proposto dal Ministero:

Art. 253.

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 142 e 217, col mezzo della stampa, o di scritti o disegni esposti al pubblico, o di discorsi in luogo pubblico od in pubbliche riunioni, eccita a commettere reati, se l'istigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione, è punito:

1. con la detenzione da quattro mesi a due anni e con multa fino a duemila lire, se l'istigazione era diretta ad un reato punibile con la

pena di morte o con pene restrittive della libertà personale;

2. con la multa fino a mille lire, in tutti gli altri casi. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 254.

« Chiunque coi mezzi indicati nel precedente articolo impugna la inviolabilità del diritto di proprietà, o la santità del giuocamento o il rispetto dovuto alle leggi; o fa l'apologia di fatti qualificati dalla legge crimini o delitti; o provoca all'odio fra le varie condizioni sociali o contro l'ordinamento della famiglia, è punito con la detenzione fino ad un anno e con multa fino a mille lire. »

A quest'articolo non è fatta alcuna proposta. Lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.
(Approvato.)

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

1. Codice penale;
2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1875;
3. Alienazione di alcune navi della Regia Marina;
4. Leva militare dei giovani nati nel 1855;
5. Abolizione delle ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

L'indice sarà pubblicato col'ultimo volume della sessione.